ANNO OTTAVO 1891

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME VII. — FASCICOLO 1.° E 2.°

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1891

SENATO SECRETI

COSE DELL'ISTRIA

(Continuazione del fascic. 3° e 4°, 1890)

Senato Secreti, vol. CVI (marzo-giugno 1616).

1616. 9 marzo. — Al provveditor generale in Istria. Lo si encomia per l'acquisto di Antignana da lui annunziato con lettere 5 e 6 corrente; trasmetta la soddisfazione del Senato al provveditore da Lezze e a Paolo Emilio Martinengo e agli altri capi che vi cooperarono. Si approva il progetto di « passare ad altre fattioni nel Contado di Pisino », raccomandandosi celerità nell'operare. Riesce grato che siasi ristabilito in salute, e si approva che durante la malattia abbia affidate le cose ai due sunnominati. Gli si avvisa l' invio di munizioni, di farine e di rinforzi. Si approva che abbia posto al governo di Antignana Paolo Tiepolo, uomo di valore e d' ingegno (carte 10).

Al suddetto. Usi diligenza perchè le artiglierie esistenti nei vari luoghi della provincia siano custodite e ben tenute, e ne mandi l' inventario. Circa i bottini degli animali ed altro fatti sugli arciducali, lo si richiama all'osservanza degli ordini già datigli di usarne specialmente a risarcire i danni patiti dai sudditi nei presenti casi (carte 10 tergo).

1616. 11 marzo. — All' ambasciatore presso l' imperatore. Fra altro gli si comunica che « le genti nostre dell' Istria si erano impatronite di Antignana, luoco vicino a Pisino, che se gli è reso dopo la batteria de 14 hore, salva la vita delle persone, l' honor delle arme et la robba ». Gli arciducali bruciarono alcune ville presso Capodistria (carte 16 tergo).

1616. 15 marzo. — Si delibera l' invio al provveditor generale in Istria di: 4 pezzi da 30 colle rispettive palle ed altre munizioni; 3 petardieri; fieno pei cavalli; un ingegnere (carte 22 tergo).

1616. 17 marzo. — Al capitano di Raspo. Lo si loda per la diligenza che usa in custodir quella terra e i castelli vicini, specialmente mentre il provveditor generale ha dovuto valersi delle milizie pagate che v'erano di presidio. Tenga sempre pronti e ben disposti le *ordinanze* e gli abitanti per ogni caso; tanto più che si è disposto per mandar nella provincia rinforzi di terra e di mare (carte 28).

Al provveditor generale in Istria. Gli si manda copia della seguente: coadiuvi le operazioni del provveditor dell' armata. Sarà giunta a' di lui ordini la « compagnia delle corazze del Malatesta », e quanto prima vi arriverà quella « del Capitan Montino da Verona di 60 cavalli ». Prosegua nei buoni successi, e scriva di frequente. Si mantenga in corrispondenza cogli altri provveditori generali operanti contro gli arciducali. Veda se è possibile mandare in Friuli cavalli e bovi di quelli tolti ai nemici, pagandoli ai soldati ed ai sudditi a cui furono dati (carte 28 tergo).

Al provveditor dell'armata. Rendendosi sempre più difficili i negoziati per la pace, che si sta trattando alla Corte cesarea, per gli ostacoli che sollevano i ministri arciducali, si rinnova l' ordine di recare i maggiori possibili danni ai nemici, e gli si ingiunge che, d'accordo col provveditor generale in Dalmazia e Albania, adunate 8 galee e 12 barche con 300 soldati di quelle compagnie italiane, si rechi nel golfo di Trieste per danneggiare il più possibile quella città. Ciò per impedire che i nemici mandino soccorsi a Gradisca assediata dai veneti. Si tenga in corrispondenza coi provveditori generali in terraferma e in Istria e col suaccennato perchè le operazioni passino di buon concerto, specialmente col primo, del quale eseguirà gli ordini (carte 30).

1616. 24 marzo. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Lo si loda per l'acquisto di Moschienizze, e con lui si encomiano il provveditor dell' armata e il capitano in golfo. Si approvano le concessioni da lui fatte a quegli abitanti, le cure date ai feriti, la « ricognitione de' soldati valorosi », la nomina di Antonio Contarini a provveditor in quel luogo. Faccia riparare le mura rovinate dalle artiglierie (carte 51).

1616. 26 marzo. — Si udì con piacere la presa di Bersez « che importa molto per l'unione di tutto quel tratto da Moschienizze fino a Fianona . . . . . . L' intentione che havete data a quei habitanti di mantenerli nell' uso primiero quanto alle giudicature, con le appellationi al podestà di Albona, volemo col Senato sia essequita » (carte 59).

Al provveditor dell'armata. « Gionto che sarete nel Golfo di Trieste » faccia sbarcare a Marano le milizie che ha ordine di condurre e le mandi al provveditor generale in campo, lasciando « doi barche, di quelle che sono in Istria, alla custodia di Muglia » (carte 59 tergo).

1616. 30 marzo. — Al provveditor generale in Istria. Da sue lettere e dalla relazione del suo segretario si è inteso ciò che passa in quella provincia, e se ne deduce esser sufficienti le forze di 1000 fanti e 300 cavalli circa, oltre i presidî, per tenere in rispetto i nemici, ora poco numerosi colà. Essendovi però bisogno di milizie esperimentate in Friuli, vi mandi subito 200 soldati corsi, in cambio de' quali ne riceverà altrettanti, sufficienti pei presidî. Si sollecita l' inventario delle artiglierie esistenti nella provincia. E gli si mandano danari per le paghe (carte 68 tergo).

1616. 5 aprile. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Gli si dà facoltà di spendere il necessario per rimettere in buono stato le mura di Moschenizze; veda di presidiar bene quella terra; ne allontani gli abitanti « più inquieti et disposti alle novità » mandandoli a Zara o altrove « per qualche giorno . . . . con ordine che vi siano ben trattati » (carte 76).

Al provveditor generale in Istria. Per gli uffici del pontefice e del governatore di Milano, si è sospeso l'assedio di Gradisca, e con esso le ostilità cogli arciducali in quei dintorni. Se gliene dà avviso, però non tralasci di continuare nell'adempimento delle sue commissioni e degli ordini che tiene (carte 78).

1616. 9 aprile. — Al suddetto. Il colonnello Vitale dal Sale espose in Collegio quanto egli gli aveva commesso. Gli si mandano due compagnie, una di fanti, l'altra di cavalli, con promessa di nuove forze. Spiace che le *ordinanze* soffrano per malattie, si confida che farà siano ben trattate e curate, e per ciò gli si dà facoltà di far qualche spesa (carte 86).

1616. 11 aprile. — Al suddetto. Da sue lettere del 9 si sono intesi i casi sorvenuti; si è subito disposto per mandargli 300 fanti e la compagnia del capitano Montino [60 cavalli] ed altri rinforzi. Gli si raccomanda di dispor bene le milizie per resistere con frutto ai nemici, e gli si danno all' uopo suggerimenti, osservando la poca esattezza delle sue informazioni per cui non seppe d' un' invasione che doveva esser di lunga mano preparata.

Gli si fanno altre raccomandazioni per la tutela del paese e degli abitanti e di tenersi in continua corrispondenza coi provveditori generali in terraferma e in Dalmazia (carte 95).

Al provveditor dell'armata. In seguito ai fatti avvenuti in Istria, faccia sbarcare colà le milizie di cui parla la lettera 26 marzo, quando fosse in tempo di farlo, e le ponga a disposizione di quel provveditor generale fino a che gli arrivino altri rinforzi. Per tenere poi divise le forze arciducali, dia il maggior danno possibile a Trieste e vicinanze (carte 96).

1616. 16 aprile. — Agli ambasciatori veneti alle varie Corti. Mentre, nella speranza di veder venire gli arciducali a sentimenti di accordo, Venezia aveva alquanto rimesso nell' energia dei provvedimenti guerreschi, quelli « vanno sempre più ingrossandosi di forze, et . . . . . con alcuna improvisa scorreria in qualche villaggio dell' Istria non hanno lasciato . . . . . . di commettere eccessi d'ogni maggior crudeltà anco contro le persone et cose sacre » (carte 102 tergo).

1616. 21 aprile. — Al provveditor generale in Istria. Spiacque l'udire i danni dati dai nemici nei dintorni di Pinguente. Gli si manderanno tre compagnie di infanteria italiana; 150 di questi soldati colla compagnia di cavalli del Montini saranno da lui inviati al capitano di Raspo; fino al loro arrivo provvederà alla difesa di quei luoghi, e specialmente dei castelli di Rozzo e Draguz. Lo si eccita a mettersi « con tutte le forze unite in sito dove, col consiglio de capi da guerra, ... possiate . . . . . . prender nelle occorrenze quei partiti che fossero giudicati opportuni . . . . . compartendo quelle militie che sono nelle guarnigioni in modo » da averle sempre a disposizione. S' intenda poi con tutti i rettori della provincia perchè anche le *cernide* siano pronte alle occorrenze. Passi buona intelligenza col provveditor dell'armata, perchè questi potrà esser molto utile con costringere i nemici a diversioni. Il capitano di Raspo con lettere del 14 avvisa nuove incursioni de' nemici, e d'essersi impadronito del castello di *Rasizza;* si unisce copia di ciò che si scrive ad esso capitano. Egli, il provveditor generale, coopererà a quanto si dispone nella missiva.

Al capitano di Raspo. Si approva il suo operato per opporsi alle nuove invasioni dei nemici e per tenere animati i sudditi alla difesa, come pure l' acquisto del castello di *Rasizza.* « Intorno alla fuga di Domitiano Zara nepote del Vescovo di Pedena, autore di tanti mali », si autorizza il capitano a procedere contro di quello « a quel castigo che conoscerete conforme al demerito, applicando i suoi beni . . . . . a quei poveri sudditi nostri che restano in tante maniere offesi ». Si loda la sortita dal castello di Rozzo contro i nemici. Il provveditor generale in Istria ha ordine di mandargli

150 fanti italiani e 60 cavalli sotto il capitano Montini. Gli si manderanno armi e munizioni. Si è disposto perchè i soldati delle *cernide* sieno pagati come quelli stipendiati. Si approvano le disposizioni da lui date per essere informato dei progetti e delle mosse dei nemici. Si è ordinato al provveditor generale suddetto di lasciargli i 50 soldati côrsi che gli furono sì utili. — Si dispone per l' invio ad esso capitano di 100 archibugi « con loro apprestamenti », 25 moschetti da cavalletto, 50 moschetti « da forcadella », ed altre cose relative a dette armi con munizioni (carte 115 tergo).

1616. 22 aprile. — All'ambasciatore in corte cesarea. « Quanto a fattioni seguite, gli arciducali liberi dal travaglio di Gradisca, hanno inviato qualche numero di cavalleria et fanteria in Istria, et fattisi superiori di forze all' improviso hanno abruggiato nel territorio di Montona et di Pinguente alcune ville et riportata preda di valore con far qualche numero de schiavi di quei sudditi » (carte 123 tergo).

1616. 24 aprile. — In seguito ad urgenti richieste del capitano di Raspo si ordina al provveditor generale in Istria di mandargli tosto 150 dei migliori soldati (carte 130 tergo).

1616. 30 aprile. — All'ambasciatore a Roma. « Li arciducali . . . . . in Istria hanno posto fuoco in alcune ville et quelle saccheggiate . . . . . con preda di animali et fatti alcuni prigioni, havendo inoltre commesso delle solite empietà » (carte 140).

1616. 5 maggio. — All'ambasciatore presso l' imperatore, e agli altri presso le varie corti. Mentre si attendeva l'effettuazione delle promesse fatte da parte arciducale e delle disposizioni mostrate a trattare, una parte di quelle genti invase e depredò molti villaggi nell' Istria « con asportar fino gli apparati delle chiese, et dar taglie, et vender a Turchi i prigioni » (carte 150 tergo).

1616. 6 maggio. — « Le provisioni già deliberate . . . . . . di espedire capi da guerra principali al nostro campo nel Friuli, di aggiongere di giorno in giorno nuove militie . . . . . . , essequendosi il medesimo per la provincia dell' Istria » ; l' utilità che le provvisioni per opporsi ai nemici dipendano da una direzione unica, tanto più che le « provocationi de arciducali, le incursioni de quali continuate più che mai nell' Istria . . . . . procedono dal concerto et dalla intelligenza con la quale trasportano celeremente le forze loro all'una parte et all'altra » ; mostrano la convenienza che le ostilità contro gli arciducali stessi dipendano da una sola persona. Perciò si delibera di eleggere in Senato un « Proveditor general delle armi in Terraferma e in Istria » ed un « Proveditor in campo ». Ambidue partiranno al più presto pel Friuli ove insieme col provveditor generale in

terraferma Barbarigo, restando il primo capo supremo « doveranno . . . . . consigliar giornalmente . . . . . . tutto quello che stimeranno ricercar il servitio delle cose nostre in quelle Provincie ». Di più « doveranno consigliar immediate il stato delle cose nostre nell' Istria, et con quei indricci che riceveranno dal P.[r] gen.[l] o da altri in quella Provincia, o comandar qualche capo da guerra a riconoscer il sito et stato di essa . . . . . . doveranno deliberar [a maggioranza di voti] et ordinar il modo della difesa . . . . . Habbiano autorità di accrescer forze alla detta Pro.[a] dell' Istria, et . . . . . valersi di quelle che in essa si attroveranno per il servitio del Friuli ». Avranno autorità su tutte le barche e galee che sono nelle acque dell' Istria per tener ingelositi e danneggiati i nemici. « Alle consultationi di guerra debbano intervenire . . . . . . presso al Prov.[r] gen.[l] delle armi il Pr. gen.[l] Barbarigo, il Principe D. Luigi da Este, il P.[r] del Campo che sarà eletto, il Commissario et pagador in campo, il conte Francesco Martinengo, il S.[r] Ferrante di Rossi, il S.[r] Pompeo Giustiniano et il P.[r] della cavalleria crovata et albanese »; avendo voto deliberativo i soli « tre provv.[ri] gen.[l] delle armi, gen.[le] in T. F., e in campo » (carte 153 tergo).

All' ambasciatore in Savoja. Gli si comunica la elezione di Antonio Priuli cav. procurator di S. Marco a provveditor generale delle armi in Friuli e nell' Istria, e di Gio. Battista Foscarini a provveditor in campo (carte 155 tergo).

1616. 9 maggio. — Al provveditor generale in Istria. A sua domanda e in seguito alle sue « gravi indisposizioni » si è accettata la sua rinunzia alla carica, ed eletto in suo luogo Antonio Barbaro. Si approvano le disposizioni da lui date per tener le milizie vicine onde poterle usare alle occorrenze. Partendo da S. Vincenti, provveda alla conservazione e sicurezza delle artiglierie che vi sono. Il podestà e capitano di Capodistria scrive « che alcuni pochi soldati della guarda del castello di S. Servolo, accompagnati da alquanti del paese » assalirono « la villa di Rosarolo presidiata con 50 de nostri soldati, li quali, mostrando gran viltà . . . . . . si sono retirati nella chiesa della medesima villa, lasciandola abbrugiare et depredare . . . . . . senza mai moversi alla difesa ». S' informi come stiano le cose, e castighi severissimamente i colpevoli per dare un esempio. Gli si mandano quattro *pozzeri* [scavatori di pozzi] per usarli nei bisogni delle milizie in quella provincia (carte 163).

1616. 14 maggio. — Commissione a Gio. Battista Foscarini eletto provveditore in campo. Doveva, come è già detto assistere il provveditor generale delle armi, ed aver voto deliberativo, insieme con questo e col

provveditor generale in terraferma, in quanto concerneva le cose della guerra contro gli austriaci (carte 171).

Commissione ad Antonio Priuli cavaliere e procuratore di S. Marco eletto provveditor generale delle armi in terraferma e nell' Istria. Contiene le disposizioni prese nella deliberazione 6 maggio con alcune aggiunte di ordine secondario (carte 173).

1616. 17 maggio. — Al provveditor generale delle armi. Lo si invita a proporre adeguati compensi a « diversi sudditi della Signoria Nostra di honorate conditioni, adoperati in carichi di qualche consideratione » nelle cose di guerra in Friuli ed in Istria.

Riguardo ad alcune ville « pervenute ultimamente all' obbedienza nostra » gli si scrive: « Intendemo con particolar discontento che li cappellani et preti curati delle suddette ville passano persuasioni et ufficii in tutto contrarii al nostro servitio, non solamente con li huomini soggetti alla loro cura, ma anco con quei delle nostre militie; onde per levar l'occasione a quelli inconvenienti che potriano per causa loro avvenire, volemo che per hora siano da voi licentiati da esse ville li sodetti preti, con che si allontanino da esse, nominando et ponendo altri religiosi in luogo loro . . . . . che siano di buona vita ed da noi dipendenti » (carte 179).

1616. 17 maggio. — Commissione ad Antonio Barbaro eletto provveditor generale in Istria in seguito al ritiro volontario di Marco Loredan per motivi di salute. Con essa gli si conferisce la suprema autorità in quella provincia, con facoltà di punire le persone a lui soggette « per via summaria e militare ». Provvederà alla difesa dei vari luoghi, animandovi anche gli abitanti, e facendo ritirare in posizioni sicure quelli dei luoghi più esposti coi loro beni mobili « prohibendo . . . . . . che non le venga perciò imposta alcuna gravezza, sotto nome di herbatico, decime o altro » da chi si sia. Per tutela e sicurezza contro i nemici instituirà « anco da luoco a luoco segni di fumi » ecc. Procurerà « con ogni diligenza et spirito il risarcimento delle ingiurie et della riputatione publica con offender et danneggiare per ogni mezzo et via . . . . . . il paese degli adversarii . . . . dandoti libertà di risolverti a tenere alla nostra devotione et presidiare delli luochi che perveniranno in tuo potere quelli che . . . . . . conoscerai . . . . . . riuscir di utile et beneficio ». Nelle fazioni potrà valersi tanto delle milizie assoldate quanto delle *cernide* della provincia. Di queste ultime preferibilmente nei luoghi murati e a difesa. Si giovi in ogni occasione dei consigli di Benedetto da Lezze e di Paolo Emilio Martinengo. Passi buona intelligenza col capitano di Raspo, e gli somministri il modo « di ben custodire la terra di Pinguente, et li castelli vicini ». Passi pure buona intelligenza

col provveditor generale in Dalmazia e Albania onde prestarsi scambievolmente gli aiuti opportuni a seconda dei casi, a difesa non solo, ma anche ad offesa dei nemici. Egualmente si conterrà col provveditor dell' armata « che con galee et barche si trattiene . . . . . . a quelle rive et nel Golfo di Trieste », avendo di mira di tenere il più possibile « danneggiata et molestata » quella città. Darà ai rettori delle singole terre le disposizioni e gli avvisi opportuni per la sicurezza e difesa di quelle; ed avviserà i rappresentanti il governo in Friuli dei movimenti dei nemici. Obbedirà in ogni occasione al provveditor generale dell'armi, e lo terrà informato di quanto occorrerà, perchè possa prender consiglio sicuro nei vari eventi. E per essere esattamente informato delle mosse dei nemici potrà spendere quanto gli parrà ragionevole. Pagherà le milizie. Avvertirà che queste non rechino molestie o danni ai sudditi. Il bottino che facesse sarà distribuito ai soldati in quanto loro spetti, e nel resto ai sudditi danneggiati dai nemici. Seguono alcuni articoli relativi al trattamento dei soldati ecc. (carte 182).

1616. 21 maggio. — All'ambasciatore a Roma. « Nell' Istria non cessano gli Uscocchi et gli Arciducali dalle hostilità, continuando le devastationi, le depredationi et gli incendii, et da' nostri con altri danni viene corrisposto » (carte 190).

1616. 24 maggio. — Al provveditor generale in Istria. Lo si avvisa essersi disposto per mandargli 200 croati o albanesi, e con essi e con altri che verranno appresso, dovrà procurare, d'accordo col provveditor dell'armata, la devastazione delle saline di Trieste. Lo si avverte della disposizione data per fornire armi e munizioni [di cui si manda l' elenco] a Parenzo, Umago, Buje e Grisignana ed altre terre. Procurerà di tener elevato lo spirito degli abitanti di quelle, e provvederà alle riparazioni necessarie alle mura delle stesse. Si manderanno in Albona [dalla Dalmazia] 25 soldati a cavallo con un buon capitano (carte 195).

Al provveditor dell'armata. Lo si loda per le sue valorose operazioni. Dispiace l'avviso del « forte fabbricato da triestini » che pone ostacolo alle galee per danneggiare i nemici. Si applaude al suo progetto di distruggere le nuove saline di Trieste, il provveditor generale Barbaro ha ordine di consultar seco la cosa e di somministrargli al caso gli aiuti opportuni. Si approva che vada visitando e confortando i luoghi a mare nell' Istria (carte 195 tergo).

1616. 28 maggio. — Al provveditore in Dalmazia e Albania. Si approva ciò che fa per « la conservatione di Moschenizze per li disegni et machinationi che vi fanno sopra gli inimici » ed essendo giunti a sua notizia « li danni et insulti inferiti da loro nel territorio di Albona » abbia « mira

anco agli interessi di quella parte ». Continui le usate diligenze per la « provisione di biave da cavallo per Istria » (carte 200).

All' ambasciatore in corte cesarea. Gli « arciducali . . . . . . in Istria hanno fatto qualche preda di animali . . . . . . Li nostri all' incontro, presentita la mossa di 60 cavalli degli inimici dal porto di Lucinis », si spinsero innanzi coraggiosamente senza che gli avversari si movessero (carte 203).

Al provveditor generale destinato in Istria. Si danno disposizioni pel cambio delle ordinanze del Friuli che sono in Pinguente e in altri luoghi. Si disapprova l' arruolamento d' istriani nelle compagnie di croati che si assoldano; impedisca che ciò si faccia in avvenire e mandi a casa i già arruolati senza indennizzo ai capitani ed ufficiali che avessero pagato a quelli premi o anticipazioni (carte 205 tergo).

1616. 30 maggio. — Al podestà di Montona. Lo si loda per quanto ha fatto a difesa dei confini, e per lo « svalleggio et devastatione del villaggio di Castrega, albergo de banditi ». Continui a prevalersi delle buone occasioni, valendosi anche del consiglio e dell'aiuto del cavalier Coccapani (carte 210 tergo).

Al capitano di Raspo. Nel dispiacere pei danni dati dai nemici in quella provincia, conforta l' « intendere che da voi . . . . . sia, nella vostra giuridittione stato operato un gagliardo risentimento con devastationi et incendii nel paese arciducale ». Continui con zelo a « reprimere l'orgoglio delli adversarii et sollevar et assicurar li nostri da queste oppressioni ». Si è disposto, secondo il suo consiglio pel cambio delle ordinanze friulane (carte 211).

Al provveditor generale destinato in Istria. Provveda validamente ad impedire che i rettori di quella provincia abbandonino i luoghi loro affidati, ed ordini loro che si astengano da tale abuso; lo si autorizza a procedere in via sommaria contro i trasgressori, e a condannarli inappellabilmente (carte 211).

1616. 4 giugno. — Al provveditor generale in Istria. Lo si avverte dello sbandamento di parecchi soldati cimeriotti che militavano in Friuli, e gli si danno istruzioni in argomento pel caso che ne potesse aver in mano (carte 225 tergo).

Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. « È verissimo, come scrivete, che tutti gli ammassamenti et le risolutioni degli adversarii si sono dricciate all'Istria, dove in questi giorni si sono fatti sentire gagliardamente ». Lo si loda pel buon servizio d' informazioni, e si approva il suo disegno contro *Scrisa.*

1616. 7 giugno. Al suddetto. Dispiace molto « la negligencia di quelli Governatori et Capitani che con le loro barche erano alla guardia del

Quarnaro et delle Promontore », per cui fu dato comodo agli Uscocchi « stati sottovento » di tornare a Fiume. Gli si danno disposizioni per dar molestie agli arciducali onde costringerli a far diversioni dall' Istria, ora assai molestata (carte 227).

Al provveditor generale in Istria. Si è udito con piacere il suo arrivo in Capodistria, e si attende di sentire i frutti della sua attività; si spera che possa facilmente proteggere il paese dalle incursioni dei nemici, fattesi ora frequentissime. Lo si invita ad invadere il contado di Pisino, almeno per danneggiarlo, quando non riesca di acquistarvi qualche luogo. Si sono date disposizioni per mandargli rinforzi (carte 228 tergo).

Al provveditor dell'armata. Si è disposto per mandargli rinforzi onde « possiate non solamente devastare le saline di Trieste et inferir danni a quelle rive arciducali, per tenervi occupati gli inimici, ... ma per haver modo di sovvenire insieme celeremente alli bisogni, quando dell' Istria, quando di Monfalcon » (carte 229).

Al provveditor generale delle armi. Sebbene si creda che dopo provveduto ai bisogni del Friuli, « non diferirete ad applicar l' animo » anche a quelli dell' Istria; « tuttavia, perchè ci preme grandemente il stato di quella Provincia, l'afflitione et ruina de sudditi, et l'orgoglio degli adversarii, li quali con la preservatione delli loro territorii, et spetialmente del Contado di Pisino molto ricco et opulente, habbiano a gloriarsi di haver quasi del tutto spogliati et desolati li nostri, et continuino tuttavia di farlo »; gli si ordina « che se ne pigli quanto prima ispediente che vaglia per risarcire le ingiurie, redintegrare la riputatione, consolar et conservar li sudditi et cose loro, et inferir ogni maggior danno alli adversarii . . . . . . con particolar mira al . . . . . . Contado di Pisino, procurando di farvi alcun acquisto . . . . . . Nell' Istria si ritrovano . . . . . . intorno a 2700 et più soldati tra fanteria et cavalleria, senza le ordinanze del paese », le quali fu dato ordine al provveditor generale Barbaro di adoperare a presidio dei luoghi murati. Di più vi si sono mandati 200 croati o albanesi, e sarebbe intenzione del Senato di somministrare « aiuto di militie di terra per poco tempo al provveditor generale Barbaro per qualche impresa, o di Pisino o di altro . . . . . . e . . . . . . fosse anco dato alcun numero di crovati et albanesi al Provv.r dell'Armata che resta hora con le galere senza forze e con le barche vuote » onde, riforniti quei legni « possa valersene non solo nella devastatione delle saline di Trieste » ma per molestare dovunque possa i nemici e per appoggiare le truppe di terra operanti tanto nell' Istria quanto presso il litorale del Friuli. Disponga egli in modo che, se possibile, tutto ciò venga effettuato (carte 229 tergo).

1616. 10 giugno. — All' ambasciatore in corte cesarea. « Ne scrive il capitanio di Raspo che alcune compagnie de arciducali » con molti morlacchi del paese, erano penetrate in quel territorio, ma ne furono respinte con loro gran danno. Quelli di Montona, uniti a soldati delle milizie, penetrarono nel paese arciducale fino a Coslacco e Pedena, bruciando 7 molini. Il provveditor dell'armata ed il Barbaro « intendendo che quelli della villa di Servola, vicina a Trieste, davano molte comodità alli nemici di danneggiar li nostri di Muggia », riuscì « di farli assalire et abbruggiare quel nido, asportando alcune . . . . spingarde » (carte 231 tergo).

Al capitano di Raspo. Dispiace che per causa del capitano di cavalleria Marco Guerzi, che trattenne i suoi soldati dall' inseguire i nemici invasori del territorio in ritirata, non siasi potuto ottenere il vantaggio che sarebbe stato facile a conseguirsi. Gli si commette perciò di assicurarsi cautamente della persona del capitano, tenerlo ben custodito, fargli il processo in via sommaria militare, e mandare il processo stesso al provveditor generale Barbaro. Intanto dia ad altri il comando della cavalleria (carte 235 tergo).

Al provveditor generale in Istria. Si approva l'attività da lui spiegata nei provvedimenti che va prendendo, e nominatamente la devastazione di Servola. Si ordina intanto al provveditor dell'armata di tener bensì custodito, ma di trattar bene « quel tal prigione da Muggia che habitava in Trieste », il quale tanto contribuì colle sue informazioni alla riuscita di quell' impresa. Gli si comunica quanto si è scritto nella precedente circa Marco Guerzi; esso provveditore pronunzierà contro il medesimo la sentenza che gli parrà giusta. Gli si accorda un altro ragionato da lui chiesto, col salario di 10 ducati il mese; e gli si mandano 200 paglIericci (carte 236).

Al provveditor dell' armata. Lo si encomia per la buona riuscita dell' impresa di Servola, da lui fatta in concorso del provveditor generale Barbaro, e gli si scrive come nella precedente circa il prigione di Muggia (carte 236 tergo).

1616. 15 giugno. — Al provveditor generale in Istria. Per accrescere le forze sotto i suoi ordini si dispose l' invio colà di tre compagnie di croati del « Governator Cambio » (300 soldati); si approva la progettata distruzione del raccolto dei grani nel contado di Pisino, il quale ne somministra « a tutto il paese arciducale et spetialmente alli Uscocchi » ecc. (carte 251).

1616. 17 giugno. — Al suddetto. Il Senato non intende che gli siano diminuite le forze, ma piuttosto accresciute. Per la progettata devastazione della campagna si varrà, se possibile, della cavalleria di Pinguente e dei soldati agli ordini del provveditor dell' armata (carte 255).

Al provveditor generale delle armi. « Dovendosi tener applicato l'animo ad ogni maggiore essecutione che si possa nell' Istria » mentre per ora nulla si può fare in Friuli; gli si ordina di non differire l' invio colà del governatore Cambio colle sue tre compagnie; e di non diminuire le forze a quel provveditor generale (carte 255 tergo).

1616. 20 giugno. — All' ambasciatore in corte cesarea. « Le nostre genti dell' Istria si sono questi giorni fatte sentire con qualche danno de nemici; alcuni nostri cavalli sono corsi fin sotto le mura di Zernino [*Gimino*], hanno combattuto per due hore, riportata preda di qualche valore de animali con morte de 25 de arciducali, salvi tutti li nostri: et le genti d'Albona, spalleggiate da 70 Corsi, sono penetrate dentro il territorio arciducale verso Cosliaco et Pedena, hanno depredato 2500 animali tra grossi et minuti, nel ritorno mille huomini del paese nemico et cento cavalli li seguitorono, non poterono giongere le genti d'Albona, ... assalirono li Corsi, li quali . . . . . . ridottisi in buon posto fecero . . . . . . valorosa resistenza, et morti più de 100 nemici et 25 de nostri . . . . . . tutti si retirorono: et vicino a Trieste si sono distrutte le saline et abbruggiate molte case con grave danno de Arciducali » (carte 267).

1616. 23 giugno. — Al provveditor dell' armata. Lo si encomia per la devastazione delle saline di Trieste e delle abitazioni vicine a quelle (carte 267 tergo).

Al provveditor generale delle armi. Si approva, fra altro, le disposizioni da lui date per « il concerto de tiri et de segni che servano a ben intendere il bisogno de soccorsi nel Friuli et nell' Istria »; e l' invio di genti al provveditor generale Barbaro (carte 268).

1616. 30 giugno. — All' ambasciatore in corte cesarea. Il provveditor dell' armata, in una scorreria nel paese arciducale, dalla parte di Trieste, bruciò 10 molini « nel luoco detto S.to Odorico, levandovi qualche quantità di grano et dissipando il resto che era in molta copia, con grave incomodo de Triestini . . . . . . aggiongendosi a questo l' incendio delle ville di S. Dominico, Boglionizza et altre case sparse, in tutto al numero di 130 in circa ». In quell' impresa furono uccisi 15 tedeschi, e ferito un solo dei veneti. Anche il provveditor generale Barbaro « ha fatto correr certe ville arciducali et dar il guasto alle biave che sono nella campagna » (carte 281).

Senato Secreti, vol. CVII (luglio-ottobre 1616).

1616. 2 luglio. — Al provveditor in Istria. Oltre la compagnia di cavalleria spedita dalla Dalmazia in Albona, si è disposto per mandargli 50 cappelletti a cavallo comandati dal capitano Girolamo Arnievo. Spiace che « la compagnia Malatesta di corazze sia ridotta in mal stato ». Procuri che quel capitano la rimetta in ordine (carte 6).

1616. 2 luglio. — Al provveditor generale delle armi. « Per gli affari dell' Istria che passano con prosperità et buoni successi, ... et spetialmente per quello, che hora è in procinto et si va essequendo di assicurar a' nostri la raccolta de grani, et impedirla et ruinarla agli inimici » si è deliberato « di rinforzar il provv.r gen.l Barbaro che è molto debole di cavalleria » mandandogliene come è detto nella precedente (carte 6).

1616. 8 luglio. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. « Li affari dell' Istria passano prosperamente, essendo seguiti . . . . . per opera del Prov.r gen.l Barbaro et del Prov.r dell'Armata, in diversi luochi Arciducali incendii, ruine et devastationi di grande importantia ». Gli si raccomanda di continuare nel tener occupati e in attenzione i nemici (carte 11 tergo).

Al medesimo. Il conte e capitano di Cherso ed Ossero partecipò « la negligentia di doi barche armate che erano sotto Albona quando da quelli di Cherso venivano di giorno per quel canale cacciati et combattuti gli Uscocchi che dall' isola in doi brazzere fuggivano in Istria ». Ponga rimedio (carte 12).

Al provveditor generale in Istria. Lo si encomia pei danni dati a Pisino vecchio e nella campagna ai nemici. Sta bene il buon accordo che passa fra lui e il provveditor generale in Friuli e il provveditor dell' armata; faccia altrettanto col provveditor generale in Dalmazia e Albania, onde possano scambievolmente aiutarsi nelle occorrenze. Avrà saputo dal provveditor dell'armata la « debolezza dei triestini et che il Petazzo sii andato per condurre cavalleria di Friuli in Istria a danno de' nostri ». Stia attento « all' indennità di quella parte et alla sicurtà di Muglia » (carte 12 tergo).

Al suddetto. Sapendosi « che da nostri sudditi siano sumministrati sali, biave et altre vittuarie agli Arciducali », procuri con ogni mezzo di scoprire i colpevoli dando in proposito efficaci ordini ai rettori (carte 13).

Al provveditor dell'armata. Si loda per « la devastatione di quelle altre saline et li novi danni inferiti nel territorio di Trieste . . . . . . Et poichè

alli confini verso Muglia poco più resta . . . . . da poter operare », porti le offese « dall'altra parte di S. Croce, Porsecco et Duino ». Ha fatto bene a somministrare le milizie che il provveditor generale Barbaro gli ha domandate (carte 13 tergo).

1616. 8 luglio. — All' ambasciatore in corte cesarea. Il provveditore generale in Istria scrive con sue 27 e 30 giugno e 2 corr. « che le sue genti havevano dato il guasto alla campagna di S. Piero di Selve, et di una parte del territorio di Zemino, ove havevano morti 4 arciducali, fatto un prigione et levati alcuni animali grossi, et da poi si erano condotti alla terra de Pisin vecchio, la quale, dopo qualche resistenza, presero con morte de 12, prigionia de 4, sendo fuggiti gli altri, rimasta abbruggiata la terra et molte case del territorio, et asportato bottino di 60 animali grossi ». Il provveditor dell'armata distrusse le saline nella valle di Servola e devastò quelle circostanze (carte 18).

1616. 14 luglio. — Al provveditor generale in Istria. Si loda per le disposizioni date per l'acquisto di Zumino, dovutosi abbandonare per causa della gran pioggia. Proponga lui la persona a cui affidare l'amministrazione delle munizioni, che sarà approvata (carte 26 tergo).

1616. 16 luglio. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. « Gli inimici provocati da importanti danni . . . . . . nell' Istria, si sono ingrossati . . . . . a quelli confini », si trova necessario che il provveditor dell' armata sia in grado di portar le sue forze tanto in aiuto di quella provincia quanto del Friuli, e di aumentare quindi le forze stesse, al qual effetto si danno ordini al destinatario della presente (carte 28).

1616. 20 luglio. — Al suddetto. Giunta in golfo la squadra delle galee grosse, si è ordinato al capitano della stessa di andare a Capodistria e porsi a disposizione del provveditor dell'armata. Però scriva se credesse più utile si fermasse in Dalmazia a' suoi ordini (carte 31 tergo).

Al provveditor dell'armata. Gli si scrive come nella precedente (carte 32).

1616. 21 luglio. — Al provveditor generale in Istria. Si approva quanto dispose in seguito all' ingrossamento delle forze nemiche ai confini, quantunque non sembrino disposte ad offesa, ma solo a tutela dei raccolti. Si spera che i danni che dà loro altrove il provveditor dell' armata faranno portar in altro luogo le dette forze. Gli si annunziano rinforzi di truppe dandogli parte delle disposizioni prese in argomento.

Si delibera l' invio al suddetto di oltre 100 croati comandati dal capitano Valletta (carte 35).

Al provveditor dell'armata. Gli si annunzia l' invio di rinforzi. « Ci è piaciuto assai l' ispeditione delle militie vostre contra gli Arciducali . . . . .

entrati in quelle ville di Capodistria ». Si spera avrà somministrato al provveditor generale in Istria i possibili aiuti. Le sue lettere 17, 18 e 19 corr. portano « aviso della valorosa fattione contra le doi ville che da quella parte restavano de Arciducali, le quali se bene erano molto fra terra et ben guardate, havete nondimeno trovato il modo di far saccheggiare et distruggere con tanto danno . . . . . . de nemici ; della ruina delle saline che Triestini havevano restaurate, et dello incendio de loro fieni (carte 35 tergo).

Al podestà e capitano di Capodistria. « Restamo ben sodisfatti del pensiero che vedemo tenersi da voi all' indennità de luochi et sudditi di quella giuridittione » mentre il provveditor generale in Istria è in altra parte. Spiace il sentire siensi introdotte malattie fra le milizie in quelle parti. In ogni caso il provveditor dell'armata ha ordini di prestargli soccorsi (carte 36 tergo).

Al provveditor generale delle armi. Si partecipano gli ordini dati per accrescer le forze del provveditor dell'armata onde possa al bisogno portar soccorsi e in Istria e in Friuli. Gli si raccomanda di stare attento alle occorrenze della prima, minacciata dai nemici, e dove c' è bisogno di cavalleria, al quale vorrà provvedere (carte 37).

Al provveditor e capitano di Corfù. « In Istria, dove ci provocarono gli inimici con diverse scorrerie, sono stati inferiti, dopo l' acquisto della terra di Antignana, danni di molta consideratione dal Prov.r general Barbaro, et dal Prov.r dell' Armata Bellegno da ogni parte di quei confini, come continuano tuttavia » (carte 38 tergo).

All'ambasciatore in corte cesarea. « Gli arciducali questi ultimi giorni hanno fatto qualche danno nella villa di S. Antonio nell' Istria, ma il Prov.r dell'Armata . . . . . se ne è molto ben risentito, perchè mandate in tempo di notte le sue genti nelle ville di Sabresez et Rezimian sotto S. Servolo, dopo una lunga scaramuccia, nella quale restorono morti trenta degl' inimici, s' impatronirono di esse, et lasciate in libertà le donne, et levate dalle fiamme le creature che furono vedute in quell' oscurità, abbruggiorono 106 case, fecero preda d' animali et condussero seco munitioni et gran quantità di balle d'archibuso che vi trovarono, con l'acquisto di un' insegna . . . . . » d'armi e munizioni, senza alcuna perdita da parte veneta. Altri danni furono dati « nelle valli di Zaule, havendo destrutti 50 cavedini da fabricar sali, di novo rifatti . . . . . . et coll' incendio di gran quantità di fieno, dicono fin a 3000 carra » destinato alla cavalleria nemica (carte 39 tergo).

Al provveditor generale delle armi. Il provveditor generale in Istria scrive ingrossarsi i nemici in quelle parti, quindi gli si raccomanda di vegliare per poter provvedere alle occorrenze (carte 40 tergo).

1616. 28 luglio. — All' ambasciatore in corte cesarea. Il provveditor dell'armata scrive in data del 22 « che havendo mandato uno de' capitani di barche armate alla riviera di Trieste per pigliar lingua, questo havendo imboscato trenta de' suoi soldati sotto la torre di Contarol, la mattina seguente si fece veder poco discosto dalla città . . . . . . et sbarcato in terra, et dato il fuogo a molti fieni, si ritirò verso le insidie, ove corsi 13 triestini più animosi degli altri, restorono morti . . . . . et nel medesimo tempo le genti comandate dal Governator Giustinian, ridottesi sotto la villa di Podgorie arciducale, ... ove gli inimici si facevano sentire, ne assalirono 60 . . . . et li posero in fuga, con morte di 20 di loro, abbruggiata la villa et quantità de formenti » (carte 50 tergo).

1616. 1 agosto. — Al provveditor generale in Istria. Si è disposto per l'invio a lui di rinforzi di milizie, stante le malattie introdottesi fra i soldati sotto i di lui ordini e l'aumento delle forze nemiche. Si spera che in breve queste diminuiranno per mancanza di vettovaglie, e per le diversioni a cui le costringerà il provveditor generale in Dalmazia. Alle compagnie di cavalleria di Dalmazia che servono in Istria, fuori dei loro presidî ordinari corrisponda la paga delle milizie assoldate. Oltre i 15000 ducati già speditigli, se gliene mandano altri 25000 (carte 57).

Al provveditor generale delle armi. Mandi tosto al provveditor generale in Istria 50 cappelletti (carte 58).

Al provveditor dell' armata. Mandi subito 100 fanti albanesi al provveditor generale in Istria; gli saranno restituiti se gli urgessero per qualche impresa (carte 58).

1616. 9 agosto. — Commissione a Francesco Erizzo eletto provveditore in campo presso il provveditor generale delle armi, cogli obblighi e diritti dell'altro suo collega Foscarini [che resta in carica, avendosi così due provveditori generali in campo] (carte 68).

1616. 16 agosto. — Al provveditor dell'armata. « Intendemo le ultime fattioni fatte essequir da voi nelle campagne et ville arciducali verso Castelnovo con grosso bottino et danno notabile de' nemici . . . . . . et ve ne lodamo . . . . . . All' incontro intendemo con dispiacere che nella Polesana habbino gli Arciducali depredati molti animali, et saccheggiata et abbruggiata una villa ». Essendovi poi ragione di temere qualche nuovo assalto da parte loro ad alcuna « di quelle terre et luochi nostri, che sono molti, deboli et mal presidiati, per l' infirmità delle militie »; presti al provveditor generale Barbaro, oltre gli aiuti di cui già scrisse, anche « il Governator Giustiniano con li suoi soldati » gente valorosa ed esperta. « Con li soldati candiotti continuerete il presidio di porti di Capodistria

. . . . . et con il rimanente delle genti . . . . . la custodia delle marine (carte 83).

Al provveditor generale in Istria. — Gli si partecipano le disposizioni prese come sopra per rinforzare le sue milizie. Fece bene a mostrarsi disposto ad obbedire al provveditor generale delle armi mandandogli i corsi; però si è ordinato a quel rappresentante di lasciarli ove sono, perchè « saria nostro pensiero che . . . . . . ve ne serviste nei luochi più considerabili et più vicini, per poterli unire alle fattioni della campagna, servendovi per il presidio delli altri delle altre militie et delli habitanti, che pur conviene abbiano o facciano cuore et vigore nella difesa delle cose proprie ». Si danno poi altri suggerimenti sul passaggio di milizie da un luogo all'altro, sulle cure da prestarsi agli ammalati. In seguito alle istanze d'esso provveditore fu eletto Marino Muazzo a commissario in Istria (carte 83 tergo).

Al provveditor generale delle armi. « Quanto alli Corsi d'Istria, ... essendosi ridotte le sue forze [del provveditor Barbaro] per le malattie et morti a termine che gli inimici si fanno lecito di penetrar anco più oltre di S. Vincenti, dove è la persona dell'istesso Generale, essendo ultimamente passati nella Polesana » ove hanno commesso danni, ed essendo « ingrossati assai, con haver condotto anco quattro pezzi d'artiglieria »; lo s'invita a sospendere l'ordine di chiamata in Friuli dei soldati corsi (carte 84).

1616. 18 agosto. — All'ambasciatore in corte cesarea. Il provv.[r] dell'Armata ha fatto qualche depredatione nel territorio di Trieste » (carte 91).

1616. 23 agosto. — Al provveditor generale delle armi. « In luogo dei 200 corsi che ha ordine il provv.[r] gen.[l] in Istria di mandarvi, volemo che . . . . . debbiate mandarvi altri doicento soldati » o più se gli paresse siano necessari (carte 102 tergo).

Al provveditor dell'armata. Si danno varie disposizioni circa le forze da lui dipendenti; fra le altre che impieghi i soldati del governatore Giustiniani a seconda ne sarà richiesto dal provveditor generale in Istria; li terrà nel porto di Capodistria o altrove, ove sia più comodo (carte 103).

Al provveditor generale in Istria. Mandi 200 fanti corsi al provveditor generale delle armi, il quale gli rimanderà altrettanti soldati. Gli si promettono altri rinforzi; se poi avesse bisogno di aiuti si rivolga al provveditor dell'armata (carte 103).

1616. 9 settembre. — Al governator delle galee de' condannati. Lo si incarica di dirigere « con una conserva, con le barche armate . . . . . . et con le genti del Governator Giustiniano » l'assedio di Trieste e dei lidi arciducali; e così pure della « difesa de nostri sudditi et conservatione di Muglia et delli posti et molini di Capodistria, sotto l'obedienza del Prov.[r]

gen.[1] delle armi et del Prov.[r] gen.[1] in Istria ». Ciò farà in luogo del provveditor dell'armata al quale furono affidate altre incombenze (carte 131).

Al capitano della guardia contro Uscocchi. Eseguirà quanto è commesso qui sopra al governator de' condannati fino all' arrivo di questo (carte 133).

1616. 29 settembre. — All'ambasciatore in corte cesarea. « Nell' Istria il P.[r] gen.[1] Barbaro . . . . . . si è impatronito del luoco di Verme arciducale . . . . . . con acquisto di grosso bottino . . . . . . Non è rimasto in quel luogo altro di salvo che una semplice torre, dove si ridussero alcuni di quei difensori ». Vi furono poi distrutte grandi quantità di strami e vettovaglie adunatevi dagli austriaci (carte 178).

1616. 1 ottobre. — Al provveditor generale in Istria. Lo si encomia pel prospero successo dell' impresa di Verme, al successo della quale contribuì col suo intervento personale; e per la sua condotta prudente di fronte a nemici superiori di forze. Spiacque la morte di Paolo Emilio Martinengo, il cui valore poteva essere molto fruttuoso. Faccia sapere « che sia di doi figliuoli di Athanasio Calotti sig.[r] di Cosliacco che l' inverno passato furono fermati dal Podestà di Abona, dovendosene far capitale per quello che rispetto al padre ne può derivar a pro delle cose nostre ». Si mandano al commissario Muazzo due chirurghi, 200 schiavine, 200 paglierici e 20 caselli di legno per sentinelle (carte 179).

1616. 8 ottobre. — All' ambasciatore a Roma. « Anche nell' Istria si mantiene per noi il dominio libero della campagna, facendosi de' bottini, delle scorrerie et delle prede, et procedendosi le cose con felicità » (carte 192).

1616. 14 ottobre. — All' ambasciatore in corte cesarea. Gli si scrive come sopra (carte 198 tergo).

1616. 22 ottobre. — Al provveditor generale in Istria. Lo si loda perchè quantunque indisposto accudisce con diligenza a' suoi doveri. « Habbiamo sentito con gusto particolare la fattione seguita ultimamente con gli inimici sotto Treviso, con morte di molti, et spetialmente Uscocchi ». Porga i meritati encomi in nome del Senato al capitano Agostino Montino, principal benemerito in quel fatto; e gli doni 100 scudi. Il detto capitano restò ferito nel fatto stesso (carte 219).

1616. 25 ottobre. — Al governator delle galee dei condannati. Si approva quanto fa a difesa dei sudditi e ad offesa degl' inimici. « Quanto a Giacob Levita hebreo che dice esser fuggito da Trieste, del quale ci havete mandato il constituto », lo mandi a Venezia onde si presenti al Collegio (carte 230).

1616. 28 ottobre. — Al governator delle galee dei condannati. Lo si

encomia pel « danno importante inferito a nemici con il spoglio et ruina di nove ville, et grosso bottino fatto dalle nostre militie . . . . Al-l'Uscocco preso farete dare l'ultimo supplicio . . . . . . et quanto alli 60 ritenti che non volendo lasciarsi condur prigioni, sono stati ammazzati, saria nostro desiderio . . . . che in altre occasioni si astenessero li nostri quanto più fosse possibile dal sangue contra quelli che disarmati non combattono, cedono et non sono Uscocchi nè soldati, perchè veramente l' animo nostro abhorrisce dall' incrudelire » (carte 230 tergo).

Al provveditor generale in Istria. Si loda esso provveditore e il provveditor Zorzi per la presa e la distruzione di S. Pietro in Selva. Se i nove soldati ch' erano di presidio in quel luogo continuano nel proposito di entrare al servizio veneto, li mandi a Venezia, altrimenti li lasci in libertà. Si è certi che avrà mandato i soldati corsi al provveditor generale delle armi; gli si manda copia dei « capitoli o raccordi » dell' ebreo mentovato di sopra (carte 231 tergo).

Senato Secreti, vol. CVIII (novembre-febbrajo 1616).

1616. 12 novembre. — Al provveditor generale delle armi. Il provveditor generale in Istria tiene pronti i soldati corsi; per mandarglieli non attende che le milizie che devono surrogarli (carte 31).

Al suddetto. Dispiacente per la sua malattia, il Senato prodigandogli encomi per quanto fece, gli annunzia di aver deliberato di eleggergli il successore. Intanto la somma delle cose sarà affidata ai due provveditori in campo, Foscarini ed Erizzo, che staran sempre uniti, raccoglieranno tutte le milizie, e prenderanno, col consiglio dei capi militari, i provvedimenti adeguati alle circostanze.

Segue la deliberazione per l' elezione del nuovo provveditor generale (carte 31 tergo).

1616. 18 novembre. — Al provveditor generale in Istria. « Li buoni successi . . . . . . a confini . . . . . . con il spoglio et ruina delli luochi di Sumber, Gallignana et Lindar di che ci havete avisati » fanno conoscere la sua prudenza ed abilità nell'ordinarli, e quelle del provveditor Zorzi in eseguirli. Si lodano entrambi. Si approva che usi ogni mezzo per iscoprire donde provenga il sale scoperto in Sumber (carte 45).

Al capitano di Raspo. Si approva « la riparatione da voi fatta alle ville vicine a quella terra . . . . . . perchè apporta sicurtà et vigore alli habitanti ». Si lodano le risoluzioni da lui prese « per indemnità de nostri et

danno de gli inimici ». Gli si manderanno i 100 archibugi domandati, che distribuirà agli abitanti, facendoli pagare nei modi che stimerà ragionevoli. Lo si autorizza a pagare i suoi uffiziali con danari d'altro fondo se gli mancano quelli delle condanne (carte 45 tergo).

1616. 30 novembre. — Al provveditor generale in Istria. Lo si invita a provvedere di presidio sufficiente Capodistria, giacchè ora non vi si trovano che pochi soldati inetti a un buon servizio (carte 80 tergo).

Al podestà e capitano di Capodistria. Si è ordinato al provveditor generale Barbaro di provvedere alla deficienza di presidio di quella città da esso podestà lamentata (carte 81).

1616. 2 dicembre. — All' ambasciatore in corte cesarea. « In Istria . . . . . . il Prov.[r] di Cavalli Zorzi ha combattuto un luogo detto Novacco vicino a Pisino, ove si erano Arciducali fortemente trincierati et haveano ridotto gran quantità di biave, fieni et altre robbe per servitio delle militie . . . . . . lo ha preso et distrutto con morte . . . . . . di certo numero d' Uscocchi, et con riportar molta preda, abbruggiando quanto non si potè asportare; et il medesimo fu esseguito contra alcune loro ville nel ritorno de nostri da questa fattione » (carte 87).

1616. 17 dicembre. — Deliberazione di eleggere un nuovo provveditore in campo in luogo di Giov. Batt. Foscarini richiamato per malattia (carte 116).

1616. 28 dicembre. — Commissione a Maffeo Michiel eletto provveditor generale in Istria, eletto in luogo di Antonio Barbaro sollevato dalla carica per indisposizioni (carte 131).

1616. 30 dicembre. — Commissione a Nicolò Contarini eletto provveditore in campo in luogo di Giov. Batt. Foscarini (carte 135).

1616 m. v. 4 gennajo. — Ai provveditori in campo. All' arrivo al campo di Nicolò Contarini il provveditor generale delle armi Antonio Priuli lascierà la carica; essi adempiranno alle incombenze di lui fino al giungere del nuovo provveditor generale Lando; la rappresentanza interinale della suprema autorità resterà ad esso Contarini come più vecchio (carte 143).

Al provveditor generale delle armi. All'arrivo del provveditor in campo Contarini, date a questo le istruzioni necessarie, e prese tutte le disposizioni necessarie al buon andamento delle cose, egli potrà cedere il comando supremo ai due provveditori in campo e ripatriare (carte 143 tergo).

Si delibera l'elezione di un inquisitore in campo per « provedere con pronto ed opportuno rimedio a disordini che si sono introdotti nel nostro essercito » (carte 144).

1616 m. v. 6 gennajo. — Al provveditor genenale in Istria. Il gover-

nator de' condannati scrisse il 24 dicembre « che mentre il Governator Giustiniano . . . . . . si spiccava di notte per certa osservatione . . . . . . contra gli inimici, si vide un fuoco in una casa di Capodistria dalla parte verso Buora, col qual segno furono immediate sbarati tre tiri in S. Lorenzo per avertir gli habitanti di quelli villaggi arciducali di ritirarsi . . . . . . in sicuro ». Procuri di scoprire con ogni mezzo i colpevoli del fatto, di arrestarli e castigarli come conviene (carte 151 tergo).

Al governatore delle galee de' condannati. Si loda per l'azione sua continua a danno dei nemici. Dispiace il fatto del segnale dato da Capodistria a quelli di S. Servolo, benchè a nulla abbia giovato, essendo le ville rimaste « saccheggiate et abbruggiate ». Coadiuvi il provveditor generale nello scoprire i rei (carte 152).

1616 m. v. 13 gennajo. — Al provveditor generale destinato in Istria. Essendo, a merito del suo predecessore, ridotti in buona condizione gli affari di quella provincia, resi deboli i nemici e colle devastazioni tolto loro il modo di fermarsi ai confini; si desidererebbe essere in grado di licenziare le *ordinanze* vicentine e friulane colà inviate. Al suo arrivo nella detta provincia vegga tosto se ciò sia possibile, ed essendolo, le rimandi tutte a casa (carte 162).

1616 m. v. 21 gennajo. — Commissione data ad Antonio Lando procurator di S. Marco, eletto provveditor generale delle armi in terraferma e in Istria (carte 188).

1616 m. v. 27 gennajo. — « All'amb.r in Corte Cesarea . . . . Et in Istria il Prov.r di Cavalli, andato di ordine del General verso Treviso luogo arciducale imboscatosi aspettò il ritorno del Paradia segnàno che con alquanti Uscocchi, et Cavalli era andato nel territorio di Montona, ammazzò il capitano, l'alfiero, alquanti Uscocchi, et fece prigion il Fabro Governator della Trevisa . . . . » (carte 203 tergo).

1616 m. v. 28 gennajo. — Al governator delle galee de' condannati. Impedisca il passaggio a Duino delle barche di Trieste, che si fa impunemente (carte 208 tergo).

Commissione a Michele Foscarini eletto inquisitore in campo (carte 209).

1616 m. v. 3 febbrajo. — « All' amb.r in Corte cesarea . . . . Nell' Istria è successa qualche scaramuccia con morte di alcuni per ambe le parti » (carte 216).

1616 m. v. 15 febbrajo. — Al provveditor generale delle armi. « Ci scrive il V. Prov.r gen.l Contarini di haver scoperto li pensieri de nemici tendenti alla banda dell' Istria, et il buon successo dell'acquisto di Zemino ci persuade » che ciò sia probabile. Vegga di provvedere (carte 234 tergo).

1616 m. v. 17 febbrajo. — Al provveditor generale in Istria. Lo si encomia pel buon risultato dell' impresa di Zemino; si lodano altresì il provveditor generale Barbaro e il provveditor della cavalleria Zorzi. Riduca quella terra e il castello « a buon termine », vi lasci opportuno presidio sotto il comando di « qualche nobile nostro, se ve ne fosse in quelle parti, havendo il riguardo a' suoi interessi che si è tenuto col nob. nostro Antonio Molin posto in Antignana », di altra persona adatta. Dispiacquero le perdite del governatore Attilio Cecchini e del capitano « Precioso San Fiorenzo ». Si approva la riduzione a mese delle paghe delle milizie croate e albanesi a cavallo. Potendo farlo senza pregiudizio, licenzi le *cernide* vicentine e padovane, « almeno quelle che siano più bisognose di ristoro ». In lor luogo trattenga i 150 candiotti arrivati ultimamente colà. Si spera che avrà disposte le cose in modo da render vani i tentativi dei nemici. Gli si avvisa invio di danaro per le paghe; gli si mandano: « 2 sacri da 12, 6 falconetti da 6 . . . . . balle, polveri et corda da fuoco . . . . . 12 moschetti da cavalletto . . . . . . et 8 bombardieri » (carte 238 tergo).

1616 m. v. 23 febbrajo. — « All'amb.r in Corte Cesarea. Scrivono li nostri rappresentanti nell' Istria che la notte delli 21 di questo mese gli Arciducali, al n.° di 400 tra Uscocchi, Aiduchi et paesani, assalirono il posto della villa de Cani » difesa validamente dalle *cernide* vicentine comandate dal capitano Odoardo Razzolini con perdita di due soldati, e di 12 nemici. Il governator Giustiniano, uscito dalle barche inseguì questi ultimi che ripararono a Trieste lasciando per via altri 10 morti e qualche semivivo. Si dice che quella gente sia stata mandata « da un Conte di Porcia al Capitano di Trieste Valmarana per far l' impresa di Mugia ». Il provveditor generale in Dalmazia fece « correre et ardere il territorio del castello di Dervenico con molto danno de nemici » (carte 253).

Senato Secreti, vol. CIX (1617).

1617. 9 marzo. — Al provveditor generale in Dalmazia. Richiamatosi il governatore de' condannati, mandi una delle galee che sono alla propria obbedienza alla custodia di Trieste e di quelle acque, agli ordini del provveditor generale in Istria, al quale si dà avviso in conformità (carte 11 tergo).

1617. 18 marzo. — Al commissario in Istria. Il provveditor Michiel aveva avuto ordine di fare gli apparecchi per ricevere circa 4000 uomini di milizie olandesi; trovandosi ora esso Michiel gravemente infermo; si affida al commissario la cosa (carte 37).

Al provveditor generale delle armi. Stanno per approdare in Istria 3500 fanti « della condotta del Conte Ernesto di Nassau, et 600 del Vassoven ». Questo notevole rinforzo gli darà agio di attuare qualche importante fazione con danno non piccolo dei nemici. Il Senato vedrebbe volentieri qualche impresa contro i luoghi marittimi « tanto pregiudiciali et infesti alla quiete de sudditi ».

1617. 25 marzo. — All' ambasciatore in corte cesarea: « Scrive il provv.r della cavallaria in Istria di haver fatto transcorrer alcuni suoi cavalli tra Pisino et Verme, che havevano fatti tre pregioni et bottino di quantità de animali . . . . che gli Arciducali havevano abbruggiata una villa detta Scuffia vicina a Caodistria, ma penetrati per abbruggiar li molini di Risano, hanno trovato valorosa resistenza » nelle *cernide* vicentine che ne uccisero 5; « et essendo sopragionto ad Arciducali nuovo soccorso di cavallaria, questo fu assalito da altri nostri . . . . . et rimesso valorosamente sotto S. Servolo » (carte 44).

1617. 12 aprile. — « Al sopracomito Gussoni in Istria ». Faccia scorta colla sua galea fino a Zara alle « galee di mercantia che sono in coteste acque » e si ponga agli ordini del provveditor generale in Dalmazia.

Similmente si scrive al sopracomito Tiepolo (carte 77).

Al capitano di Raspo vice provveditor generale in Istria. Lo si avvisa degli ordini dati ai sopracomiti Gussoni e Tiepolo motivati dalla comparsa di legni napoletani nelle acque di Curzola. Si è ordinato al sopracomito Canal di prendere il comando d'una galea che gli si manda per la custodia delle acque dell' Istria. Si incarica esso capitano di vegliare alla sollecita esecuzione di tali disposizioni (carte 77 tergo).

1617. 18 aprile. — Al suddetto. Faccia rimettere in ordine alcune barche che sono nel porto di Pirano, e le mandi al provveditor generale in Dalmazia. Faccia sapere al capitano Simone Pecovich, che si trova in « Zemin » di andare dal provveditor generale in Dalmazia per intendersi circa l'arruolamento di albanesi per armarne delle barche (carte 86 tergo).

1617. 26 aprile. — Commissione a Gian Giacomo Zane eletto provveditor generale in Istria in luogo di Maffeo Michiel morto in quella carica (carte 98 tergo).

1617. 2 maggio. — Avendo tre barche di Uscocchi recato danni « nella bocca del Tagliamento » si mandano in Istria due barche armate con soldati albanesi e croati, si ordina a Filippo Bellegno, eletto capitano contra Uscocchi di imbarcarsi su una galea e recarsi tosto esso pure in Istria, ed « intendendosi bene con quel Vice Prov.r gen.le » prendere le misure che stimerà necessarie per impedire agli Uscocchi di dare danni ulteriori (carte 109).

1617. 5 maggio. — « All'amb.[r] in Corte Cesarea . . . . . . È uscita di Trieste una barca d'Uscocchi che ha fatto qualche danno » (carte 118).

Al capitano di Raspo vice provveditor generale in Istria. « I pensieri vostri già incaminati col parer del Prov.[r] nostro gen.[l] delle arme a qualche impresa riescono di molta nostra sodisfattione ». Gli raccomanda però « di non impiegar coteste genti ad imprese che ricerchino tempo . . . . . . Se ne viene costì il Conte Gio. Ernesto di Nassau, il Collonello Roccalaura et questi altri personaggi Olandesi, dopo l'arrivo de quali quello che doverà esser tentato sarà poi . . . . . . consultato et deliberato da voi ». Non si crede opportuno di decretare che i sudditi prigionieri del nemico possano essere riscattati con denaro, ma si concede che possano essere liberati con cambi o per altra via (carte 118 tergo).

1617. 12 maggio. — Al provveditor generale delle armi. Si rileva la necessità di aumentare il numero delle barche armate nell' Istria, ove ve ne sono tre sole. Si attendono quindi i 100 albanesi o croati che ebbe già ordine di mandare a Venezia, per inviarli colà con due altre barche (carte 124).

1617. 20 maggio. — Stando per partire il nuovo provveditor generale in Istria Gian Giacomo Zane, si delibera : di mettere a di lui disposizione 40000 ducati per pagamenti alle milizie, ed altre spese ; di mandar colà 50 archibugi a ruota, due cannoni da 50, e munizioni, con 4 bombardieri, un medico ed un chirurgo ; di mandarvi pure dei *petardieri ;* di autorizzare esso provveditore a riorganizzare le compagnie delle milizie, trovandovisi 35 capitani e molti ufficiali con pochi soldati ; di riordinar del pari la cavalleria, d' accordo in ciò col provveditor generale delle armi. Giunto a destino, faccia tosto le rassegne delle milizie e mandi i ruoli ; disponga per le provviste e per la buona amministrazione dei fieni ; veda di ridurre i « posti » presidiati, alcuni dei quali dopo l'acquisto di « Zemino » divennero inutili ; vegga poi se sia conveniente distruggere i « posti » che risulteranno abbandonati, avendo però riguardo « a quelli tolti a nemici, li quali consistendo in pochi, oltre Zemin et Antignana, si doverà haver rispetto alle promesse et patti che nell'acquisto di essi posti fossero corsi » ; nè si dovrà abbandonarne alcuno che potesse essere rioccupato dai nemici (carte 140).

1617. 23 maggio. — Al provveditor generale delle armi. Il vice provveditor generale in Istria mandò le informazioni « della rassegna delle genti olandesi » da lui fatta. Si accompagnano le stesse al provveditor generale delle armi, rilevando alcuni inconvenienti, ai quali esso porrà rimedio. Gli si manda il ragionato Collini, che fece ottima prova in Istria, onde riordini le scritture, il che farà in pochi giorni (carte 142 tergo).

1617. 27 maggio. — Al vice provveditor generale in Istria. Il provveditor generale Zane deve arrivare in breve a Monfalcone per abboccarsi col provveditor generale delle armi. Mandi una galea a prenderlo per portarlo in Istria (carte 150 tergo).

Al provveditor generale delle armi. Minacciando sempre danni gli Uscocchi, è a provvedervi. Il capitano contro essi, Bellegno, « si trova alla custodia di Muggia et altri luochi circonvicini, et all' assedio di Trieste » con poche forze. Anche gli altri luoghi in quei contorni non sono molto ben presidiati. Lo si eccita a provvedere ad un'energica difesa. Gli si mandano avvisi venuti da Çapodistria. Il provveditor generale Zane sta per partire e prima di recarsi in Istria si abboccherà con esso provveditor delle armi (carte 151).

1617. 30 maggio. — Al suddetto. Il provveditor generale Zane è incaricato della revisione dei posti presidiati dell' Istria; parlerà con lui dell' argomento, ed esso provveditor generale darà all' altro le istruzioni che crederà a proposito (carte 152 tergo).

Al commissario in Istria. Riceverà dal governator di galeazza Francesco Morosini 40000 ducati che consegnerà al provveditor generale Zane quando arriverà (carte 152 tergo).

1617. 6 giugno. — Essendo stato Gio. Giacomo Zane, già destinato provveditor generale in Istria, eletto provveditor generale *da mar;* si delibera di eleggere altra persona alla prima carica, nella quale starà un anno. Avrà per segretario un notaio della cancelleria ducale; un cancelliere pei processi criminali, un ragionato, 12 alabardieri col rispettivo capo. Percepirà lo stipendio di scudi 260 da lire 7 il mese. Non potrà esigere dai sudditi che « la paglia, le massaricie grosse, et li carri da condur le sue robbe da luogo a luogo ». Gli si danno per le spese di allestimento ducati 430 (carte 165).

A Gio. Giacomo Zane provveditor generale in Istria. Gli si comunica la sua elezione a provveditor generale da mar con autorità di capitano generale. Passi tosto in Istria per dare a quel vice provveditor generale tutte le istruzioni necessarie, e trasmettergli gli ordini ricevuti per quel carico; vada quindi ad assumere il supremo comando dell' armata (carte 165 tergo).

Al capitano di Raspo vice provveditor generale in Istria. Gli si comunica quanto è detto nella precedente. Continui ad esercitare l'ufficio di cui è investito, fino all'arrivo del provveditor generale che sarà eletto (carte 166).

1617. 13 giugno. — Commissione a Gian Giacomo Zane eletto provveditor generale da mar (carte 205).

1617. 19 luglio. — Al vice provveditor generale in Istria. In vista delle minaccie dell'armata spagnuola, provegga, d'accordo col provveditor generale della cavalleria, alla sicurezza di quella provincia, e specialmente dei luoghi marittimi « havendo sopra tutto l' occhio al Porto di Puola, dove pare habbino la mira Spagnoli . . . . . . et in tale congiuntura stimiamo a proposito che lasciati li posti occupati con le sole genti che bastino ad una conveniente difesa, et occorrendo abbandonarli, ne spingiate in più grosso numero che si possa alle marine » (carte 281 tergo).

1617. 7 agosto. — Si delibera di eleggere un nuovo provveditor generale delle armi in terraferma e in Istria in luogo del Lando che per le sue indisposizioni trova il carico troppo gravoso (carte 325 tergo).

1617. 21 agosto. — Commissione ad Antonio Barbaro eletto provveditor generale in Istria. Oltre i provvedimenti di ordine generale gli si comanda di allontanare e mandare all'obbedienza del provveditor generale da mar il « Governator Giustiniano da Sebenico » che con una compagnia di cappelletti si trova « alla custodia delle Rive di Capo d' Istria et Mugia » (carte 343 tergo).

Senato Secreti, vol. CX (settembre-novembre 1617).

1617. 1 settembre. — « All'amb.r in Corte cesarea . . . . . . Quanto poi a successi dell'arme, non è accaduto cosa di rilevo, essendo solamente seguita nell' Istria una fattione con vantaggio de nostri » (carte 1).

1617. 5 settembre. — Commissione a Pietro Barbarigo procuratore di S. Marco, eletto provveditor generale delle armi in terraferma e in Istria (carte 7).

1617. 5 settembre. — Commissione a Lorenzo Giustinian eletto provveditore in campo in luogo di Francesco Erizzo (carte 10).

1617. 7 settembre. — Al provveditor generale in Istria. « Le continue infestationi degli Uscocchi et altri scellerati in quelle parti, ... non lasciando di travagliare la navigazione particolarmente nell'acque del Quarner . . . . . . hora . . . . . . che l'Armata nostra . . . . . . si ritrova lontana da quella parte »; esigono che si provveda alla sicurezza della navigazione. Si è quindi deliberato « di armare . . . . . . due barche con gli uomini assoldati a Traù dal Capitan Mattio Quarco », mettendoli alla dipendenza d'esso provveditor generale; il quale se ne servirà all'uopo della difesa, e così pure « delle barche che si trovano . . . . . . in cotesta Provincia disarmate con la occasione di mandar le militie in Armada, debbiate assignarle

ai Piranesi » e ad altri che volessero armarle, onde sotto capi da lui scelti se ne servino contro i nemici. A questi volontari istriani si lascieranno le prede che facessero contro i nemici (carte 11).

1617. 21 settembre. — Al provveditor generale da mar. Notizie ricevute da Napoli fanno sospettare che l'armata spagnuola mediti assalire vari punti della costa orientale dell'Adriatico, fra gli altri S. Pietro de Nembo; stia avvertito (carte 26).

1617. 28 settembre. — Al provveditor generale da mar. Si spediscono all'obbedienza del provveditor generale in Istria le galee comandate da Nicolò Mocenigo e da Lorenzo Morosini fu Michele, per usarle contro gli Uscocchi (carte 34 tergo).

1617. 5 ottobre. — Ai provveditori generali in Istria e in Dalmazia e Albania. Si hanno notizie da Napoli dell'armata che vi si prepara contro i dominî veneti nell'Adriatico, e che l'« Agente dell'Arciduca Ferdinando » vorrebbe « spinger quest'armata . . . . . . a drittura nell' Istria, et medesimamente sbarcare, ed assicurarsi con la subita construttione d' un forte, et poi con la corrispondenza de Uscocchi et delle genti arciducali devastar quella Provincia, et impedir la navigatione di questa Città [Venezia]; il luogo ricordato per questo effetto » sarebbe il porto di Pola . . . . . . o S. Pietro de' Nembi. Stiano avvertiti; impartiscano da per tutto gli ordini opportuni per prevenire le sorprese; ma lo facciano in modo da non intimorire le popolazioni (carte 46).

1617. 10 ottobre. — Al provveditor generale in Istria. Congratulazioni pel ristabilimento della sua salute, ed encomi per la sua attività. Si desidera sapere qualche particolare sull' utilità, sulle persone che le comandano, sull'impiego e sulle pretese degli armatori, delle sei barche armate da istriani. L' assalto dato da' nemici a navigli fino al di quà di Caorle, esige che si provveda a una più efficace vigilanza, che si raccomanda ad esso provveditore. Sta bene la revisione delle truppe di Zemino (carte 55).

1617. 21 ottobre. — All'ambasciatore a Roma. « Li giorni passati furono ritenti a Ravenna alquanti Triestini et Fiumani . . . . . . che si erano posti a depredare tutti li navilii in queste marine ». Procuri da quel cardinale che siano puniti come meritano (carte 73).

1617. 3 novembre. — All'ambasciator in corte cesarea. Si partecipa l'assenso ad una sospensione d'armi cogli Austriaci, fatta dall'ambasciatore di Spagna, e l'ordine dato al provveditor generale delle armi di aprire le negoziazioni relative quando venisse proposta dal generale nemico, disponendo per l'esecuzione anche in Istria e in Dalmazia (carte 116 tergo).

1617. 4 novembre. — Al provveditor generale delle armi. Gli si scrive

di accettare la sospensione di cui è parola nella precedente, e ciò in seguito alla volontà dell' imperatore mostrata all'ambasciatore veneto presso di lui (carte 122 tergo).

1617. 6 novembre. — All' ambasciatore presso l' imperatore. Dichiari la soddisfazione della Repubblica per gli ordini dati dall' imperatore e dal re Ferdinando per la sospensione d'armi da essi ordinata ai propri dipendenti; Venezia diede ai suoi istruzioni conformi (carte 124 tergo).

1617. 18 novembre. — Al provveditor generale in Istria. La sospensione d'armi « tra le Corone di Germania et la Republica nostra » non fa ostacolo all' « ordinario assedio di Trieste et luoghi arciducali » ed alla persecuzione degli Uscocchi « se venissero a scorseggiar nel Mare ». Continui perciò a dar ordini « che siano riconosciute le barche che nell'andar et nell'uscire transitassero verso Trieste et luoghi . . . . . . sopradetti, et secondo la qualità di esse, o farle tornar a dietro, o fermarle . . . . . . dovendo quelle di mal affare esser . . . . . . fermate, et castigata la temerità delli huomini che vi saranno sopra, essendo specialmente dichiarito nelle capitulationi, che durante il tempo dei due mesi nelli quali si ha da essequir l' accordato, restino le armi come stano . . . . et cessi ogni ostilità; ma però non viene escluso il castigo di quei ladri che attendessero al corso ». Gli si mandano 20000 ducati. Sperandosi che in breve cessi il bisogno delle milizie, cessi dal rimpiazzare i vuoti che vanno facendosi nelle compagnie. S' informi con cura se gli arciducali licenzino o meno le loro soldatesche (carte 145).

1617. 21 novembre. — All' ambasciatore in Spagna. « Nel Friuli la sospension dell'arme a 13 di questo fu stabilita compitamente, espediti gli ordini di concerto per la sospension dell'offese anche in Istria et Dalmatia » (carte 146).

1617. 28 novembre. — Al provveditor generale in Istria. « Vedendo dalle vostre lettere le cose di quella provincia esser ridotte dalla banda de Arciducali a desiderio di quiete e di pace, senza che si pensi da quella parte ad alcuna novità; . . . . . . volemo che siano da voi regolate le barche . . . . . . armate con le genti di cotesta Provincia, le quali poco servitio nella presente stagione possono prestare » ed al bisogno possono in breve riarmarsi. E gli si danno istruzioni in proposito. Riformi pure i bombardieri, tenendo in servizio i soli neccessari. Regoli pure i posti presidiati ed altre spese che a lui paressero suscettibili di riduzione. Licenzi le *Cernide* del paese e forestiere dando mezza paga a ciascun individuo, parendo sufficienti i 1500 e più uomini di milizie pagate che sono a' suoi ordini (carte 160 tergo).

Senato Secreti, vol. CXI (dicembre-febbrajo 1617).

1617. 2 dicembre. — Ai provveditori in campo. Venezia è dispostissima a render facili le trattative per la pace; e perciò non si oppone alla domanda fatta loro dal commendator Colloredo in nome di Baldassare Maradas « della rilassatione della Piazza in Istria dopo introdotto il presidio todesco in Segna subito che resti aggiustato quanto ne ha a precedere » (carte 5).

1617 m. v. 5 gennajo. — Al provveditor generale in Istria. I preparativi che van facendo in terra e in mare gli Spagnuoli lasciano incerti sulla possibilità della pace. Procuri sapere cosa facciano i nemici da quella parte; tenga disciplinate le milizie e non lasci penetrare fra loro l'idea di pace vicina. Cerchi di saper se sia vero che a Trieste si fabbrichino fuste « con disegno d'infestare quei mari ». Informi sullo stato delle milizie che sono a' suoi ordini (carte 76 tergo).

1617 m. v. 12 gennajo. — Al provveditor generale in Istria. Gli si partecipa che fu deliberato di far arrestare Almerigo Balbi « governator del galion » per avere disobbedito al provveditor generale da mar rifiutandosi di combattere contro una squadra napoletana; se approdasse in alcuno di quei porti procuri di averlo in mano senza troppo strepito e lo mandi sotto buona scorta agli avogadori di comun (carte 99).

1617 m. v. 3 febbrajo. — All'ambasciatore in corte cesarea. Gli si partecipa l'elezione di Pietro Barbarigo provveditor generale delle armi in terraferma e in Istria a capitano generale da mar in luogo di Leonardo Mocenigo rinunciatario, e l'incarico dato al provveditor generale in Istria di far le veci di provveditor generale delle armi delegando il proprio ufficio al capitano di Raspo (carte 134).

1617 m. v. 16 febbrajo. — Al provveditor generale delle armi. Dichiari « al S.r Comendator Coloredo il gusto ricevutosi [dal Senato] dall'intendere la buona volontà del Ser.mo Re Ferdinando verso la Republica », la quale corrisponderà sempre sinceramente. « Quando si sii posto dal Re presidio di Tedeschi in Segna, noi riponeremo quella delle piazze acquistate nell'Istria, che sarà nominata dal medesimo Re o da Cesare, nelle mani di chi haverà l'autorità da una delle Maestà sopradette » (carte 154).

Agli ambasciatori presso le varie corti. Si partecipa la conclusione definitiva, collo scambio delle ratifiche, della pace fra la casa d'Austria e Venezia, seguita in Neustadt (carte 154 tergo).

Senato Secreti, vol. CXII (marzo-agosto 1618).

1618. 2 marzo. — Si partecipa agli ambasciatori e residenti veneti presso le varie corti la elezione, per parte dell' imperatore e del re di Boemia, dei signori di Arrach ed Elling a commissari di quei sovrani per le trattative coi commissari veneziani relative alla definizione delle vertenze rimanenti, a norma del trattato di pace (carte 3 tergo).

Si dichiara al segretario imperiale residente a Venezia si faranno partire al più presto i commissari veneti per trovarsi a Veglia cogli Austriaci e dar principio alle trattative (carte 6 tergo).

1618. 3 marzo. — All' ambasciatore a Roma. Il re Ferdinando par disposto davvero alla pace, avendo esso « licentiate le sue militie ». Sembra anche desideri il licenziamento di quelle pagate dagli Spagnuoli, raccolte in Alsazia, e stanziate ai confini del Friuli e dell' Istria. Non si comprende il perchè vengano trattenute, se non coll' intenzione nella corte di Spagna d'intralciare la pace. Si scrive in proposito alla corte imperiale (carte 9 tergo).

1618. 6 marzo. — Al provveditor generale in Dalmazia. Dovendo i commissari veneti partire per Veglia il 12 corr, vada ad incontrarli, li accompagni e fornisca loro tutte le informazioni ecc. di cui avessero bisogno (carte 12).

Al provveditor generale in Istria. Mandi tosto i ruoli e la nota delle milizie esistenti a' suoi ordini (carte 12 tergo).

1618. 8 marzo. — Al vice provveditor generale delle armi. Faccia sapere ai signori Maradas e Dampierre essersi udito con piacere che il re di Boemia abbia ordinato al commendatore Colloredo di introdurre in Segna il presidio tedesco « et di ricever la piazza di Zemino in Istria, da quella M.tà nominata per restituirsi » ; ed essersi dato ordine al provveditor della cavalleria Zorzi di far la consegna della piazza stessa (carte 14).

Al vice provveditor generale in Istria. Incarichi il provveditor della cavalleria Alvise Zorzi di far demolire « con desterità le fortificationi che fossero state fatte da nostri nel luogo di Zemino, ben avertendo che . . . . . non si venga ad inferir danno alle fabriche vecchie » (carte 14 tergo).

1618. 10 marzo. — Patenti con cui si ingiunge a tutti i magistrati, ufficiali e ministri dipendenti da Venezia di obbedire agli ordini di Girolamo Giustinian procurator di S. Marco e di Antonio Priuli cavaliere e procurator di S. Marco commissari della Repubblica a Veglia (carte 18 tergo).

Al vice provveditor generale in Istria. Eseguita la demolizione delle fortificazioni nuove di Zemino e ritiratene le artiglierie, munizioni ed altro spettante a Venezia, ordini al provveditor della cavalleria Zorzi di tenersi nei dintorni di Zemino, e saputa l' introduzione del presidio tedesco in Segna, rimetta quella piazza al Colloredo. Il medesimo farà ricerca di armi od altro che ivi fossero di proprietà d'Austriaci, e fattone inventario consegnerà anche quegli oggetti. Per l' esecuzione della consegna, il Zorzi si abboccherà prima col Colloredo onde discuterne le modalità, avvertendo se i poteri di quest'ultimo siano in buona forma, e non contengano frasi offensive per la Repubblica; e si danno minuziose istruzioni sulle formalità della compilazione degl' istrumenti relativi (carte 18 tergo).

Formola dell' atto di consegna della piazza suddetta (carte 20).

Commissione ai due commissari nominati nelle patenti suaccennate. Partano il 12 per Veglia colle due galee a ciò destinate. Ivi si troveranno coi commissari dell' imperatore e del re di Boemia, barone d'Arrach e Gio. Giacomo d' Eling. « Doverà esser l' oggetto . . . . . . d' ogni vostro pensiero . . . . . la essecutione sincera delle capitulationi accordate in Francia, stabilite in Spagna sotto li 26 settembre passato », col maggior vantaggio della Repubblica. Punti principali, l'introduzione di presidio tedesco in Segna, la consegna di Zemino agli Austriaci, l' allontanamento degli Uscocchi, banditi ed altri pericolosi dai luoghi marittimi; la distruzione delle barche da corso, comprese alcune fuste che si dicono fabbricate a Trieste. Il provveditor generale in Dalmazia ha ordine di assisterli con informazioni ecc. Saranno accompagnati dai dottori Aurelio Prandini e Tomaso Candido, per le questioni giuridiche. Si raccomanda loro di « mirar sempre a facilitare tutte le cose ». Procurino che vengano licenziate le milizie pagate da Spagna che stanno ai confini del Friuli e dell' Istria. Cerchino di aprir la via anche a negoziati per regolare i confini. E che vengano definite alcune vertenze nel contado di Pisino. Si assegna loro il segretario del Senato Giacomo Vendramin (carte 20).

1618. 16 marzo. — Credenziali ai due commissari suddetti (carte 28).

1618. 24 marzo. — Ai commissari suddetti. Si mandano loro lettere del provveditor della cavalleria in Istria. Si danno spiegazioni circa una compagnia di milizie comandata dal conte Francesco della Torre e stanziata a Trieste (carte 44).

All' ambasciatore in corte cesarea. I commissari, causa il tempo contrario, non poterono partire che mercordì notte. Si continua a raccomandargli uffici perchè siano allontanate le milizie pagate dalla Spagna (carte 44 tergo).

1618. 28 marzo. — Al capitano di Raspo vice provveditor generale in Istria. Mandi a prendere a Monfalcone alcune milizie destinate ad essere imbarcate sull'armata; saranno circa 1095 uomini. Con essi manderà in Dalmazia e all'armata i 720 greci, albanesi e croati che si trovano in Istria. Gli si danno istruzioni per l'alloggio e il trasporto di queste truppe (carte 49 tergo).

Si scrive in conformità al provveditor generale da mar, ai rettori di Zara e al provveditor della cavalleria Zorzi (carte 50 e 50 tergo).

Al vice provveditor generale delle armi. « In lettere de 24 del Prov.r Zorzi di S. Vincenti ci perviene che il Commendator Colloredo, havendo per una parte indrizzato il presidio a Segna, si era . . . . . . trasferito a Pisino, et mandato un trombetta con sue lettere, richiedeva per la consegna di Zemino esso Prov.r Zorzi, il quale trovandosi in viaggio per incontrare li Commissarii che giongevano a Fasana », gli aveva rescritto per trovarsi insieme (carte 51).

1618. 30 marzo. — Ai commissari a Segna. Si manda loro copia della seguente, e si autorizzano a risolvere d'accordo coi commissari austriaci le questioni che insorgessero per le formalità della consegna di Zemino, affare che si desidera sbrigato in breve, e senza sollevar troppe difficoltà (carte 60).

Al provveditor della cavalleria in Istria. Si approva « il negociato [da lui] con il Commendator Colloredo per la consegna di Zemino »; e la sua domanda di vedere l'autorizzazione rilasciata al Colloredo da alcuna delle due Maestà di Germania ». Qualora questi la produca, faccia la consegna. Se nò, si rivolga ai « Commissarii nostri acciocchè con li Commissarii austriaci possino ritrovare temperamento » (carte 60 tergo).

1618. 31 marzo. — All'ambasciatore in corte cesarea. Si approvano gli uffici da lui fatti nella questione delle milizie pagate da Spagna. I commissari veneti sono arrivati al destino, il ritardo loro fu causato da tempi contrari. Il provveditor Zorzi ha già sgombrato Zemino da bagagli e artiglierie ed è pronto a consegnar quella piazza. Gli si comunicano le precedenti a sua norma (carte 64).

1618. 3 aprile. — Al vice provveditor generale delle armi. Il provveditor Zorzi scrive di « haver fermato il Colloredo », il quale, viste le difficoltà insorte circa la consegna di Zemino, « disegnava passar a Fiume sino che venisse qualche rissolutione ». I commissari pure manifestano rincrescimento che le dette difficoltà ritardino le altre trattative. Faccia sapere al Maradas e al Dampier rincrescere al Senato « che, per mancamento di procura » che autorizzasse regolarmente il Colloredo, non abbia potuto il Zorzi far la consegna; aver dato ordini perchè si faciliti la cosa (carte 68).

Al provveditor della cavalleria in Istria Zorzi. Fece bene a trattenere il Colloredo. Si spera che gli ordini datigli il 30 marzo possano appianare le difficoltà. Si spera che, affidata la cura dell' imbarco delle milizie per l' armata al vice provveditor generale Tiepolo, egli avrà lasciato Rovigno per S. Vincenti o per altro luogo vicino al Colloredo, onde la sua lontananza non dia pretesto a difficoltà (carte 68 tergo).

Ai commissari. Si spera che le istruzioni date loro il 30 marzo avranno dato lor modo di togliere ogni ombra di sospetto e di malumore ai commissari austriaci; li eseguiscano, e vedano di rimovere il più possibile gli intralci alla speditezza e facilità dei negoziati (carte 69).

1618. 4 aprile. — Ai suddetti. Il vice provveditor generale delle armi scrive di procedere con celerità coi generali arciducali all' esecuzione dell'accordato, e ch'essi sono soddisfatti. Se al ricever le presenti la consegna di Zemino non fosse ancora eseguita, diano ordine al provveditor Zorzi di farla (carte 69 tergo).

1618. 7 aprile. — All'ambasciator a Roma. Circa i negoziati dei commissari veneti cogli austriaci, « havendo li generali Dampier et Marada passati col Vice General Barbaro uffici di molta confidenza, et sparsa voce di voler licentiar qualche parte della militia di Sassonia, attestando l'ordine dato al Colloredo di ricever la Piazza di Zemino, et havendo fatto parlar con la medesima confidenza . . . . . . li Commissari Arach et Etlinger con li nostri, havemo » dato ordine « che non solo si faciliti, ma che in ogni modo si trovi espediente alla effettuatione della consegna » (carte 73 tergo).

All' ambasciatore in corte cesarea. Si scrive nello stesso tenore con qualche maggiore particolarità, onde possa giustificare la condotta di Venezia. Gli si manda copia di un ordine dato dal re Ferdinando ai suoi generali perchè dopo che il Colloredo avrà ricevuto Zemino, sia dato il comando di quella piazza al capitano Rondel, pagato colle sue milizie da Spagna. Vegga di chiarire la cosa (carte 75).

1618. 14 aprile. — All'ambasciatore in corte cesarea. Si crede che a quest' ora sia seguita la consegna di Zemino (carte 81).

1618. 21 aprile. — All' ambasciatore a Roma. I commissari veneti a Segna ebbero il primo convegno cogli austriaci. La consegna di Zemino è seguita per ordine dei primi (carte 87).

Ai commissari veneti. Si è soddisfatti della loro prima riunione cogli austriaci e della consegna di Zemino (carte 88).

Al provveditor della cavalleria Zorzi. Lo si encomia pel modo con cui condusse l' affare della consegna di Zemino (carte 88 tergo).

All' ambasciatore in corte cesarea. La consegna suddetta avvenne il

13 corrente. Il primo abboccamento dei commissari avvenne nel monastero de' Cappucini presso Fiume (carte 90 tergo).

1618. 28 aprile. — Al suddetto. La compagnia, pagata da Spagna, del capitano Rondello continua « a fermarsi nel presidio di Pisino » (carte 93).

1618. 16 maggio. — Al commissario Giustinian. Si è sentita con dispiacere la morte del commissario austriaco Edling. Oggi il commissario Priuli fu eletto doge, dovendo quindi venire senza ritardo ad assumere il sommo potere, si esorta il Giustinian a procurare che il congresso non si dissolva, ma che i negoziati continuino fra lui e l'Arrach (carte 115 tergo).

1618. 19 maggio. — All' ambasciatore in corte cesarea. Si partecipa lo scritto al commissario Giustinian; procuri che le trattative fra' commissari non siano sospese (carte 118 tergo).

Ai rappresentanti verso le varie corti. Si comunica la morte del commissario Edling, avvenuta l' 8 corr., la elezione a doge del commissario Priuli (carte 119).

1618. 22 maggio. — Si ordina l' acquisto di 50 penne bianche da donarsi al commissario austriaco Arrach che le aveva desiderate (carte 120).

Al vice provveditor generale in Istria. Lo si encomia pei servigi prestati, e lo si esorta a continuare, si spera per poco tempo, nella carica dalla quale aveva chiesto di essere esonerato. Trovandosi in quella provincia sovrabbondante provvista di polvere da guerra, si danno disposizioni per mandarne all'armata e a Zara. Si dispone altresì in via preliminare alla ricuperazione delle armi distribuite per difesa agli abitanti (carte 120).

1618. 26 maggio. — All' ambasciatore in corte cesarea. Il podestà e capitano di Capodistria scrive esser giunto a Trieste un terzo « vassello assai grande armato con artellaria, con 80 soldati di Napoli et 40 marinari quasi tutti Ragusei; affirmandosi che in breve se ne aspettino altri ancora ». Esservi avvenuta la « distributione di 250 fanti della carica del Capitan Marcvert Dec: ripartiti 100 nella terra, 100 nel castello e 50 nel forte ». Si lagni per queste novità, se è possibile col re stesso, e insista onde cessino fatti che non possono che ingenerare sospetti e non si ammettano legni da guerra nel detto porto. Dimostri non esservi ragione a che in quella città si tenga presidio di genti dipendenti da Spagna (carte 121).

1618. 26 maggio. — Al commissario Giustinian. « Nel particolar de vasselli che sono entrati nel porto di Trieste, uno di essi armato et con militie di Napoli, dimostrerete con il S.r di Arach quel sentimento che conviene », pregandolo che faccia cessare tale inconveniente (carte 124).

Al vice provveditor generale in Istria. Si mandano all'armata quattro vascelli; toccheranno Pirano « per l'imbarco delle genti olandesi »; li trat-

tenga colà fino a nuovo ordine; s' imbarchi 25 migliaia di polvere. Procuri d' essere informato circa i legni « capitati a Trieste, et che si havesse ad imbarcare sopra essi ». Ciò che saprà lo comunichi al Senato, al capitano generale da mar ed al commissario Giustinian. Per condurre « da Monfalcon in Istria le militie del Roccalor » si mandano alcune barche (carte 126 tergo).

Al capitano generale da mar. « Dal pod.à e cap. di Capodistria ci viene l'aviso . . . . . . che in Trieste vi siano capitate militie che erano al campo austriaco nel Friuli, et delli Uscocchi ancora . . . . . . per imbarcarsi sopra quelli et altri vasselli che vi devono capitare ». Si è disposto per verificare la cosa, e per avere particolareggiate informazioni di quanto accade in argomento a Trieste, che saranno mandate anche a lui, il quale procurerà « di non lasciar entrar vasselli armati in Colfo, e verso questa volta ancora, et dando in essi, batterli, facendo osservar gli andamenti di quei che sono in Trieste, di dove uscendo, veder d' incontrarli et batterli » (carte 128).

1618. 31 maggio. — Avendo i sovrani di Germania eletto a commissario loro il « Baron Dech » in luogo del defunto Edling, si delibera di eleggere un nuovo commissario in luogo del Priuli creato doge. — Eletto Nicolò Contarini (carte 130 tergo).

1618. 5 giugno. — Al provveditor generale in Istria. Si loda per « la risolutione . . . . . . di regolar la compagnia di cavalleria dell'Arnerio, et cassar li paesani et casalini ». Lo si eccita anzi a cassare un'altra delle compagnie di cavalleria, in modo che ne restino sole 4 di 40 soldati ciascuna. Si è data licenza di ripatriare al provveditor Zorzi, partite che siano le milizie olandesi. Informi se ci sieno altre spese da poter ridurre, ad esempio quella del medico [che costa 60 ducati il mese]. Se oltre le 25 migliaia di polvere imbarcate per l'armata, potrà aggiungerne dell'altra, sarà ben fatto (carte 139).

Patente ducale che dichiara eletto Nicolò Contarini all'ufficio di commissario veneziano in luogo di Antonio Priuli eletto doge (carte 141).

Commissione a Nicolò Contarini (carte 141 tergo).

1618. 9 giugno. — Al capitano generale da mar. « Già sono arrivati in Istria all' imbarco di Olandesi li nostri Galeoni ». Il commissario Contarini è arrivato a Veglia. « Siamo avisati esser partiti da Trieste li doi primi vasseli che già vi capitorono . . . . . . et il terzo che è armato sta tuttavia in quel porto, et si è lasciato vedere nelle acque di Marano, onde noi . . . . . . habbiamo commesso al Michiel Commissario che per qualche giorno lasci dui gallioni alle rive dell' Istria » (carte 146 tergo).

All' ambasciatore a Roma. Il vescovo di Trieste imbevuto delle idee

degli Spagnuoli, « et forse preso da speranze di non poco rilievo, tiene rispondenza con Ossuna, et prima anco che si devenga all'essecutione delle cose accordate, et che in osservanza di esse si liberi il comertio, procura l'adito in Trieste a vasseli et di traffico et di gente militare, con evidente pericolo di qualche scandalo, cose tutte degne dell' avertenza di Sua Beatitudine, et delli suoi ufficî per oviarle ». Non è vero che le milizie pagate da Spagna siano licenziate, standone ancora in Trieste ed in altri luoghi (carte 147 tergo).

Ad istanza fatta dal segretario imperiale residente a Venezia, a nome del re Ferdinando, si ordina la liberazione di « Alessandro Thiepulo et Hieremia di Leo habitanti di Trieste, già ritenuti pregioni in questa città » (carte 150).

1618. 20 giugno. — Proclama con cui si fa sapere a tutti essere quindinnanzi libero il commercio, « interrotto per li motivi di guerra passati », fra i sudditi di Venezia e quelli del re Ferdinando di Boemia (carte 159 tergo).

Si fa sapere ai commissari Giustinian e Contarini aversi avviso che il general Maradas sta per partire colle milizie che teneva ai confini (carte 160 tergo).

1618. 23 giugno. — Al capitano general da mar. Gli si manda per la pubblicazione, la formola del proclama pel libero commercio fra i sudditi veneti e gli austriaci (carte 168 tergo).

Agli ambasciatori e residenti veneti alle varie corti I commissari veneti e l' austriaco d' Arrach [ritiratosi il barone d' Ech] si accordarono per la proclamazione del libero commercio fra sudditi veneziani ed austriaci in Istria e in Friuli. Venezia poi fece partire le milizie olandesi, e dal re Ferdinando furono ritirate quelle d'Alsazia (carte 174).

1618. 6 luglio. — Ai commissari Giustinian e Contarini. Si lodano per l' andamento delle trattative. Ammettano la plenipotenza data dall' imperatore e dal re di Boemia al signor d'Arrach [dopo la partenza del barone d' Ech]; all'uopo si manda loro apposita autorizzazione. Avvertano che la compilazione dei patti finali risulti chiara onde non sorgano poi questioni. Si provvederà poi a nominar persone che facciano le restituzioni di Moschenizze e d' altri luoghi dell' Istria e del Friuli (carte 182 tergo).

1618. 12 luglio. — Ai suddetti. Si encomiano per aver condotto a termine le trattative col signor d'Arrach. Si manda loro la formola, estesa dai consultori in jure, della convenzione definitiva, che dovrà essere sottoscritta da essi e dal commissario austriaco dopo fatte le restituzioni dei luoghi. Avuto l'assenso del medesimo, disporranno per le restituzioni stesse,

sul che si danno loro istruzioni. Delle restituzioni dell'Istria resta incaricato il vice provveditor generale Tiepolo ; « per Moschenizze et Bersez, si come lodiamo gli ordini già dati da voi delle demolitioni del novo che possono farsi senza guastare il vecchio, così rimettemo anche a voi il dar carico a chi meglio vi paresse della restitutione di essi due luoghi » (carte 191 tergo).

Al vice provveditor generale in Istria. Dovendosi restituire al re Ferdinando i luoghi presigli in quella provincia, faccia demolire tutte le fortificazioni erettevi dai veneziani, senza guastare le vecchie che esistessero; ne tragga tutte le munizioni ed artiglierie di ragione della Repubblica, ed eseguisca poi la consegna dei detti luoghi quando ed alle persone che gli saranno indicate dai commissari veneti ; e gli si danno istruzioni pei relativi verbali. Gli si dà facoltà anche d' incaricar altri della consegna, se dagli austriaci fosse incombenzata persona di grado inferiore del commendatore Colloredo, o s' egli per buone ragioni non potesse accudirvi. Eseguite le consegne mandi a poco a poco le milizie da lui dipendenti a Venezia. Procuri di ricuperare le armi di ragion pubblica distribuite agli abitanti per difesa, raccogliendole, colle artiglierie e munizioni sparse nella provincia, in Capodistria, e facendone inventario e quindi consegna « a quel monitioniero » (carte 193 tergo).

Al vice provveditor generale delle armi Barbaro. Gli si dà licenza di ripatriare ; larghi encomi pel suo servizio ; trasmetta la sua autorità al provveditor in campo Giustinian (carte 194 tergo).

All'ambasciatore in corte cesarea e agli altri presso le varie corti. Le trattative dei commissari veneti cogli austriaci sono a buon punto, « et noi per autenticar . . . . . . la sincerità del nostro animo, habbiamo dato gli ordini che si ritirino le nostre militie dal paese di Ferdinando, et si consegnino tutte le piazze et posti nel Friuli, Istria et Dalmatia acquistati da nostri ». Anche i sovrani austriaci mostrarono le loro buone intenzioni, « et pur ultimamente essendo capitato da Napoli in Trieste un vassello, contro l' instituto antico et le capitulationi . . . . . . il . . . . . . re Ferdinando, alla prima indoglienza dell' amb.r nostro » ha proibito accesso a quel porto ad esso naviglio e a tutti gli altri, e scritto ad Ossuna di non mardarne più (carte 198).

1618. 14 luglio. — Ai commissari Giustinian e Contarini. Loro lettere del 9 corrente portano avviso « delle depredationi et operationi pessime commesse dal Ferletich et da Mattio di Zanin capi d' Uscocchi con dui altri di quei più scellerati ». Facciano su di ciò energiche rimostranze al signor d'Arrach chiedendo pronta e severa punizione dei colpevoli. Intanto

sospendano le restituzioni dei luoghi, la partenza delle milizie e il loro ritorno a Venezia (carte 199).

Al vice provveditor generale in Istria. Si comunica quanto è detto nella precedente; sospenda le restituzioni che già avesse avuto ordine di fare agli austriaci, fino a nuove disposizioni (carte 201).

1618. 26 luglio. — Al podestà e capitano di Capodistria. Si loda per la diligenza sua nel servizio e per l'avviso dato al capitano generale da mar dell'arrivo d'una nave ragusea a Trieste (carte 224).

1618. 28 luglio. — Agli ambasciatori veneti presso le varie corti. Malgrado le assicurazioni date dal re di Spagna il duca d'Ossuna continua nei « soliti suoi mali termini . . . . et mendicando pur occasione di far nascere qualche sconcerto, spinge vascelli nel Golfo, specialmente verso Trieste, sicome fece già dui mesi di un Berton Raguseo, armato da lui, et mandatovi con disegno che fosse preso dalla nostra armata ». I commissari per le trattative cogli austriaci scrivono essere in corso le restituzioni dei luoghi dell'Istria (carte 231 tergo).

1618. 4 agosto. — All'ambasciatore in corte cesarea. « Già terminato il negotio fra li Commissarii . . . . . . nel giorno 25 di luglio fu fatta la consegna di Moschenizze et di Bersez al Commendator Colloredo . . . . . . Il medesimo è succeduto nell'Istria nel giorno di 28, essendosi consignato Antignana all'istesso Comm.r Colloredo ». Partecipi ciò all'imperatore ed al re, e benchè da parte dell'Arrach non siasi proceduto con perfetta corrispondenza alla cordialità e buona fede usate da Venezia, dichiari che questa non ha voluto mostrarsi troppo esigente, fiduciosa nelle rette intenzioni dei sovrani (carte 235),

1618. 11 agosto. — Al vice provveditor generale in Istria. Terminato il bisogno del suo servizio, faccia fare inventario di tutte le armi, artiglierie, arnesi guerreschi, annotando lo stato in cui si trovano, onde prendere poi le opportune disposizioni. Faccia pure far nota di tutti quelli a cui fossero state consegnate armi. La cavalleria sia ridotta alle paghe consuete in tempo di pace, e così pure sia « rimossa ogni spesa in qual si voglia cosa per occasione della guerra et de i moti passati introdotta; così che in tutta la Provintia siano ridotte tutte le cose nel pristino stato sotto la cura et buon governo di nostri rappresentanti. Lascierete la barca armata sotto l'obbedienza del Pod. e Cap.o di Capo d'Istria ». Gli si mandano 3000 ducati pei pagamenti pressanti. Adempiuto a quanto sopra, gli si dà licenza di rimpatriare (carte 246 tergo).

1618. 14 agosto. — Ai commissari Giustinian e Contarini. Si dà loro licenza di ritornare in patria (carte 248).

Al capitano contro Uscocchi. È stato commesso ai commissari Giustinian e Contarini di lasciar alcune barche alla custodia dei « contorni dell' Istria », e precisamente otto di croati, che saranno alla sua obbedienza (carte 250).

Senato Secreti, vol. CXIII (settembre-febbrajo 1618).

1618. 1 settembre. — All'ambasciatore in corte cesarea. Si ha notizia che il duca di Ossuna abbia offerto ai sovrani austriaci di mandar loro soccorsi di truppe per mare, che sbarcherebbero a Trieste. Se ciò fosse vero, dimostri a chi di ragione gli inconvenienti del fatto (carte 9 tergo).

1618. 5 settembre. — A Gio. Batt. Calbo in Istria. Stante la malattia di Filippo Bellegno capitano della guardia delle isole del Quarnaro e delle rive dell' Istria, in vista degli adunamenti minacciosi degli Uscocchi, gli si ordina di andare colla sua galea, prendendone seco un'altra di quelle che si trovano colà, alla scoperta dei disegni di quelli, e di opporvisi al caso, giovandosi anche delle barche armate che deve aver mandate il capitan generale da mar (carte 16).

Patente con cui si autorizza il suddetto Calbo, governator di galea, a far le veci di capitano della guardia delle isole ecc. durante la malattia del Bellegno (carte 16 tergo).

1618. 7 settembre. — Al podestà di Pirano. Informi sull' arresto di una barca carica di ferramenta, diretta da Trieste a Goro, e fermata dalle barche armate (carte 20 tergo).

1618. 22 settembre. — All' ambasciatore a Roma. La barca di cui è cenno qui sopra era diretta a Venezia, ove giunta fu lasciata in libertà (carte 30).

Al podestà e capitano di Capodistria. Ordine di lasciar libera la barca sovraccennata, ed istruzioni in proposito. Faccia sapere a chi spetta di usar cautela prima di procedere ad arresti ed atti coercitivi contro navigli che fanno il commercio regolarmente (carte 32 tergo).

1618. 10 novembre. — All'ambasciatore in corte cesarea. Si encomia per aver fatto « aggiungere da S. Maestà nuovi ordini risoluti a Trieste et a S. Servolo che non sia dato ricetto a banditi et falliti di galea, et che vi siano publicati come negli altri luoghi li proclami et bandi, et intieramente eseguiti ». Si è scritto al podestà e capitano di Capodistria perchè vegli ed informi se ciò sia eseguito, come pure se venga osservata la promessa della liberazione dei prigionieri (carte 91).

Al podestà e capitano di Capodistria. Gli si scrive come è detto di sopra. I sovrani diedero ordini a Graz e a Lubiana per la liberazione di tutti i dipendenti da Venezia prigionieri di guerra. Si è pattuito col re Ferdinando « che debbano rimaner annullati tutti li processi criminali principiati et inespediti fino alla publicatione del perdon generale ». Si regoli in conformità e faccia desistere da ogni procedura di tal fatta, « quando effettivamente si faccia il medesimo dalla parte degli Austriaci » (carte 92).

1618. 1 dicembre. — Al suddetto. Lodi per le informazioni date « intorno alla publicatione de proclami a Trieste et al trattenervisi di alcuni banditi »: si approva pure « la vostra risolutione di scrivere a Veglia che siano licentiati quei due banditi triestini . . . . . . Nel particolare poi del Petazzo, quando siano da quella parte annullati li bandi del Proveditor Lezze et degli altri », avutane la prova, dichiari libero pure esso Petazzi dal bando (carte 121).

1618. 8 dicembre. — All'ambasciatore in corte cesarea. « Quando il Sig.r di Arach habbia fatto la sua relatione a quelle Maestà del negotiato et stabilito tra li Commissarii, lodiamo . . . . . . la vostra risolutione di procurar l'effetto della ratificatione da farsi ». Il podestà e capitano di Capodistria scriveva il 28 novembre che non erano stati ancora « cacciati da Trieste li banditi dello stato nostro » (carte 128 tergo).

Al podestà e capitano di Capodistria Si sono comunicate all'ambasciatore in Germania le notizie da lui date il 28 novembre. Continui a procurarsi esatte informazioni (carte 130).

1618 m. v. 5 febbrajo. — Commissione ad Antonio Barbaro procuratore di S. Marco eletto provveditore sopra le *ordinanze* di terraferma e dell'Istria. Si rechi al più presto nell'Istria « per esequirvi non solamente il carico delle ordinanze, ma insieme gli ordini che ti furono ingionti in proposito di assicurar la città et porto di Puola, et altri porti et luoghi di quelle Rive, et far che siano restaurate le mura di Muglia, et quello anco che precedentemente ti fu commesso per le armi, munitioni et artiglierie che sono in Capodistria: affari tutti importantissimi nella congiontura de sospetti che passano a te ben noti ». All'uopo gli sarà data una galea che starà a sua disposizione fino al di lui ritorno a Venezia. Condurrà seco, oltre uno o due ingegneri, il cavalier Camillo Cattaneo per consultarlo sui lavori di difesa della provincia e segnatamente dei porti, specialmente di quelli di Pola e di Rose presso Pirano. Mandate a Venezia le proposte relative, nell'attendere le risoluzioni del governo, si occupi « della revisione et riforma di quelle ordinanze, nelle quali per gli accidenti passati devono essere . . . . molti disordini ». All' uopo conduca seco « il Collonel

Benetto Alesij ». Eseguito ciò ritorni a Venezia. Gli si assegnano 500 ducati il mese, più 500 in dono per le spese di allestimento. Avrà per segretario un notaio della cancelleria ducale, con un ragioniere collegiato, e un capo con sei alabardieri (carte 213 tergo).

1618 m. v. 16 febbrajo. — Patente con cui s' ingiunge a tutti i rappresentanti ed ufficiali veneti dell' Istria di ubbidire agli ordini di Antonio Barbaro in quanto spetta alle missioni affidategli (carte 236).

Senato Secreti, vol. CXIV (marzo-agosto 1619).

1619. 7 marzo. — Commissione a Giovanni Mocenigo eletto capitano alla guardia delle isole del Quarnero e delle Rive dell' Istria. Gl' incombeva « di procurare che sia sempre sicura la navigatione ad ogni sorta di vasselli »; di non tollerare il passaggio o la permanenza in quelle acque di ladri e corsari, castigando quelli che trovasse. All'uopo starà in corrispondenza coi competenti rettori e rappresentanti. Castigherà quelli dei suoi dipendenti che molestassero o danneggiassero i sudditi veneti. Avrà per segretario un notaio della cancelleria ducale. Il capitano del Golfo, eletto ora ad altra carica, gli darà la propria galea (carte 19).

1619. 6 aprile. — Al provveditor Barbaro in Istria. Gli si accusa ricevuta delle proposte per assicurare il porto di Pola, che saranno esaminate; intanto lo si ringrazia (carte 73 tergo).

Al suddetto. Circa movimenti di Uscocchi che fanno sospettare di qualche mala intenzione. Se lo avverte a sua norma (carte 74).

1619. 13 aprile. — Al suddetto. « Sono stati ben considerati li pareri del Candido e del Tensini intorno al muodo di assicurar il Porto di Puola ». Essendo però questi assai discordi, mandi il suo parere, e quello degli intelligenti che fossero presso di lui, su quanto si potesse eseguire in breve e con poca spesa, e veda se per ora non potesse bastare il fortificar « certa eminenza nel scoglio di S. Andrea ». I suoi rapporti comprenderanno non solo i particolari delle spese per lavori, ma ben anche dell'armamento, delle munizioni, del presidio occorrenti, della condizione sanitaria dei luoghi. Termina facendo risaltare l' importanza di quel porto (carte 81 tergo).

1619. 19 aprile. — Al suddetto. Si sono ricevuti i progetti per le fortificazioni di Rovigno, che saranno esaminati. Si applaude alla sua attività nella revisione delle *ordinanze* (carte 87).

1619. 23 aprile. — Al suddetto. Si rilevano la necessità di fortificare il porto di Pola e insieme le difficoltà di farlo con prontezza; intanto gli

si fanno alcuni quesiti circa la fortificazione di singoli punti più importanti, per le urgenze presenti. Adempiute le sue incombenze nell' Istria, torni a Venezia, dove darà consultata la materia delle fortificazioni da competente consesso (carte 99 tergo).

1619. 3 maggio. — Al suddetto. Sarebbe bene ch' ei potesse aver nelle mani « Zuanne Vitelli bandito dallo Stato nostro . . . . . . solito a servir nella nostra militia » e figlio di militare « che tuttavia ci serve con carico di comando et di governo ». Esso Giovanni gironzava ai confini, portandosi ora a Fiume e ora a Trieste. Si approva quanto fece circa i debiti dei comuni dell' Istria, i conti del frumento, i sali di Capodistria, le artiglierie e le armi e la « fabrica di Muglia ». Circa i danari a compimento di questa adoperi « quelli . . . . . . che vi saran capitati . . . . . . dei debiti della med.[a] comunità di Muglia ». Col medesimo fondo faccia che il podestà e capitano di Capodistria paghi i « soldati della barca armata di quella Guardia » per le rate di cui son creditori (carte 114).

Senato Secreti, vol. CXV (settembre-febbrajo 1619).

1619. 21 novembre. — Al capitano di Raspo. Si approva « ciò che da voi si è essequito per rifacimento dell'arresto . . . . . . de sali de nostri sudditi fatto con violenza nel nostro proprio stato da liberaiteri ministri arciducali, conducendosi a Trieste sotto pretesto di contrabbando, con . . . . . . mali trattamenti a conduttori » (carte 106 tergo).

1619. 28 dicembre. — Al segretario residente presso l' imperatore. « Ultimamente è successo che per fortuna di mare una delle nostre galee essendo in uno de nostri Porti dell' Istria, fu astretta ridursi a terra et . . . . . . da essa fuggirono li condannati al remo, buon numero de quali fino a 36 si sono ricoverati in Pisino », il governator del qual luogo si è rifiutato di arrestarli senza ordine della corte. Ciò è contrario ai trattati. Faccia i dovuti lagni ed insista perchè si diano ordini conformi ai patti. Gli si mandano atti relativi a « certo insulto fatto da Datiari arciducali nei Carsi ai sudditi nostri, et rifacimento seguito per ordine del Capitano nostro di Raspo, con instanza ultimamente fatta dal Petazzo per accomodamento ». Ciò a sua informazione (carte 143 tergo).

1619 m. v. 18 gennajo. — Al capitano di Raspo. Si approva le disposizioni date da lui perchè alcuni di quei soldati si forniscano di migliori armi e cavalcature, senza cassarli. Si provveda al pagamento dei loro stipendi, e di quelli del *cavallaro,* degli ufficiali di giustizia e d'altri salariati,

con denari dello stato. Il depositario in zecca gli manderà 400 ducati da distribuirsi a prestito agli abitanti di Puglie di Rozzo, ad un tanto per famiglia, « del modo che . . . . . . in tempo del vostro precessore furono sovenuti anco quelli delle undeci ville del Carso, con che possano provedersi di animali, rimetter il lavoro dei loro terreni, et . . . . . . ristorarsi dei danni patiti nelle commotioni passate ». I danari dovranno restituirsi in 6 anni cominciando dopo il raccolto del 1622, restando tutti solidalmente obbligati. Si è sentito con piacere « che da quelli di Trieste siano stati rilasciati senza spesa li XI cavalli de nostri col carico de sali che trattennero già entro a nostri confini . . . . . . con che da voi . . . . . . si siano restituiti li XX animali bovini che per risarcimento havevi fatto levar a quelli sudditi austriaci », e che il tutto sia finito (carte 164 tergo).

Al podestà di S. Lorenzo. Se il capitano di Pisino avesse a replicare la domanda del pagamento di lire 40 e di una libbra di pesce a titolo di censo che pretendeva dovuto annualmente dal comune di S. Lorenzo; risponda esser nuovo nel paese e che s' informerà, e intanto scriva (carte 166 tergo).

Senato Secreti, vol. CXVI (marzo-agosto 1620).

1620. 16 maggio. — Al podestà di S. Lorenzo. Si approva la sua condotta relativamente alle pretese del capitano di Pisino, al quale aveva chiesto la produzione delle prove dei diritti. Procuri di procacciarsi anche da testimonianze degli abitanti e dall' esame dei documenti esistenti presso la comunità di S. Lorenzo una esatta informazione della questione, e riferisca. Si spera che intanto il capitano predetto non passerà ad atti di rappresaglia, in ogni modo stia bene avvertito, e non tolleri vengano molestati i sudditi, e se il fossero, procuri il risarcimento (carte 75 tergo).

1620. 23 maggio. — « Al secretario residente in Germania . . . . . . Vedemo anco la propositione portata al Consiglio di vendere il contado di Pisino et di Goritia, con il pensiero di farne la propositione particolarmente a Roma et a Fiorenza ». Procuri di essere bene informato di tutte le pratiche in argomento (carte 85).

1620. 6 giugno. — Al suddetto. « In Trieste vivono con qualche gelosia delle nostre galee, perchè le veggono di quando in quando scorrer quelle Rive; vanno fortificando et restaurando il Fortino fabricato nei passati moti . . . . . . verso marina, sopra il quale vi hanno anche posti 40 soldati, et condottivi 14 pezzi di artiglieria ». S' informi se ciò derivi

da ordini del governo o da timore degli abitanti. Si sa da Firenze che furono fatte a quel principe offerte di vendergli i contadi di Pisino e di Gorizia, la vendita però non sarebbe assoluta, ma una cessione temporanea in pegno di prestito; si sa però che il granduca non ha accettato.

1620. 4 luglio. — Al suddetto. Si approva l'ufficio da lui passato col segretario *Verda* nell' argomento delle galee venete che insospettiscono i triestini. Si trovi nuovamente col medesimo; gli dica: « esser stata solita la Republica far scorrere le Rive dell' Istria da galee per guardia et custodia di quella Provincia », e non per danneggiare i sudditi austriaci o il loro commercio. Furono anzi rinnovati ordini « perchè si vicini bene et libero e sicuro sia il transito et commercio dall' una et l' altra parte ».

Senato Secreti, vol. CXVII (settembre-febbrajo 1620).

1620. 9 settembre. — Al podestà e capitano di Capodistria. Lasci andar libera la barca che in viaggio per Trieste fu arrestata dalla barca armata comandata dal capitano Ligutich, facendo restituire al padrone di quella quanto vi fu sequestrato. Farà sapere al capitano di Trieste di avergli dato volentieri soddisfazione in prova dei sentimenti amichevoli della Republica (carte 23).

1620. 17 settembre. — Non essendo mai stato, per varie ragioni, mandato ad effetto l'ordine dato nel 1611 al capitano di Raspo di formare il catasto dell' Istria, considerando che « ritrovandosi negletta in detta Provincia . . . . . . la essecutione delle leggi et ordeni nostri in materia de novi habitanti, et sempre accresciuta l' ingordigia de pochi, in modo che in cambio di augumentarsi la popolatione et coltivatione, ... segue che alcuni poveri contadini per li mali trattamenti . . . . . . sono astretti di abbandonare il paese »; — si commette a Pietro Emo capitano di Raspo di « far una generale descrittione di tutti li terreni di essa Provincia a territorio per territorio . . . . . . distinguendo . . . . . . li terreni vecchi dalli nuovi sive novali et incolti con termini et confini notabili, rilasciando li terreni vecchi a loro legittimi patroni . . . . . . , et così anco li nuovi a quelli che li coltivano et hanno modo di continuar la coltivatione. Et doverà lasciar et assignar ad ogni Communità terreno unito et in un sol pezzo, che possa abbondantemente bastare per il pascolo delli suoi animali . . . . . . catasticando li altri, et facendoli ponere in dissegno, si che con tal separatione, catastico et dissegno si possa in ogni tempo riconoscere i terreni della Signoria Nostra ». All' uopo si dà al capitano facoltà di pro-

cedere contro i trasgressori delle leggi in materia di coltivazione, di rivedere i titoli di proprietà, e di espropriare i detentori illegittimi; di espropriare pure i possessori che non coltivano i loro beni da cinque anni in qua; a meno che ciò non sia accaduto in causa delle guerre passate. Sarà giudice inappellabile in tutte le questioni che insorgessero tra vecchi e nuovi abitanti a cagione dei terreni. Avrà cura che sia mantenuta e dilatata la coltivazione degli olivi. Il collegio gli manderà un perito per la formazione del catasto. Gli si assegnano ducati 80 al mese per le spese di trasferta ed altro. Se finito il suo tempo, non sarà terminato quanto gli è di sopra commesso, si fermerà all' uopo per uno spazio di tempo non eccedente i sei mesi (carte 55 tergo).

1620. 28 settembre. — Al podestà e capitano di Capodistria. Si loda per la diligenza con cui informò sulla « novità di fabrica che si fa da Triestini a quel confine ». Volendosi maggiori particolari in argomento, si manda colà il capitano Giuseppe Cavriolo ingegnere onde faccia un disegno « nel quale restino con diligenza segnati . . . . . . li confini . . . . . . da ogni parte, così da terra come da mare » per conoscere qual pregiudizio possa apportare l' accennata fabbrica. Riferisca se i triestini abbiano fabbricate o stieno facendo saline nuove « in sito che ecceda il continente, et con . . . . . opera di terreno si allarghi nel mare ». Intanto faccia pubblicare tanto in Capodistria che a Pirano e in altri luoghi opportuni divieto di vendere a forestieri « pietre cotte, calcine e coppi » sotto pena di bando, prigione, galea, perdita di robe, barche, carri, animali ecc. senza nominar nel proclama Trieste (carte 90 tergo)

1620. 7 novembre. — Al podestà e capitano di Capodistria. S' informi colla maggior diligenza se sia vero che alcuni galeotti, fuggiti dalle galee della Repubblica « siano capitati a Trieste et altri luoghi austriaci », e procuri di averne da quelle autorità l' estradizione (carte 149).

1620. 11 novembre. — Al podestà di Albona. Mandi ai cinque savi alla mercanzia il processo da lui formato circa « il vassello forastiero capitato i giorni passati nel porto di Santa Mantia [*sic,* Marina], di cotesta giuriditione, quale è stato abbandonato dal patrone et quasi da tutti i marinari ». Lasci poi il legno stesso con quanto contiene « in poter et libertà dei doi marinari rimasti sopra di esso » (carte 152).

1620. 9 gennajo. — Al segretario residente in Germania. Verifichi se abbia fondamento la voce, sparsa nell' Istria, della cessione alla Spagna di Gorizia, Gradisca e Trieste « con altri lochi di marina » (carte 265 tergo).

1620 m. v. 3 febbrajo. — Al podestà di Albona. Poichè il legno di cui è cenno di sopra fu abbandonato dal padrone e dall' equipaggio che

avevano il dovere di custodirlo, il Senato non trova che tal obbligo incomba ad esso podestà, mentre ne potrebbero derivar molestie per parte degli interessati (carte 313).

1620 m. v. 27 febbrajo. — Al podestà e capitano di Capodistria. Risponda alle doglianze del capitano di Trieste, pel passaggio attraverso la giurisdizione austriaca del « Governator Christoforo Ongaro con una banda de suoi cavalli » nel passar dall' Istria in Friuli, non esservi alcuna proibizione che vieti ai sudditi veneti il transito per gli stati austriaci e viceversa, e che quei soldati viaggiavano come privati e senza insegne; essere poi la cosa successa per necessità, non permettendo il tempo cattivo il trasporto per mare. Quanto alle violenze che si asseriscono commesse da quei soldati in Prosecco, dica che i colpevoli saranno puniti quando venga convenevolmente giustificata l'accusa. Spiacque il sentire da lui e dal podestà di Muggia come i « Ministri arciducali si fanno lecito di entrare et far essecutioni nel nostro Stato . . . . . . per impedire le vittuarie che vengono portate dalli sudditi loro nel Stato nostro . . . . . . Però quando l' ufficio che haverà passato esso pod.ª di Muggia per ordine vostro . . . . col Cap.º di Trieste . . . . . . non havesse giovato »; presi accordi col detto podestà, ripetendosi i fatti, faccia arrestare dagli uomini della barca armata gli ufficiali arciducali che entrassero nel territorio veneto, e li metta in carcere. Ciò coi debiti riguardi; quindi riferisca (carte 362).

Senato Secreti, vol. CXVIII (marzo-agosto 1621).

1621. 10 aprile. — Commissione a Giusto Antonio Bellegno eletto provveditor generale in Dalmazia ed Albania « con autorità di Capitanio General da Mar per tutto il Colfo, Corfù et Isole ». Fra le altre sue incombenze doveva provvedere a « tutte le occorrenze [dipendenti dalla sua sfera d'azione] delle Provincie d' Istria, Dalmatia et Albania, nel suffragio de sudditi, revision et sopraintendenza delle Camere, delle militie [d'ogni specie] monitioni da viver et da guerra, fortezze et fortificationi » (carte 58 tergo).

1621. 18 giugno. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Circa « la persona di Alessandro da Pirano squeraruol che si trova in Segna » procurerà di avere la sentenza pronunciata contro di esso per poter risolvere. Intanto gli faccia sperare i suoi buoni uffici presso la Signoria per la grazia (carte 177 tergo).

1621. 19 giugno. — Al podestà di S. Lorenzo. « Siccome è conveniente et necessario di rifarsi per termine di represaglia del termine usato

da quei di Pisino col trattenere alcuni cavalli et altri animali a nostri sudditi che sono andati nella loro giuriditione »; gli si ingiunge di « ordinar alli sudditi che facciano represaglia di ciò si trova o si trovarà in quella nostra giuriditione di ragione delli sudetti di Pisino, corrispondente a quella fattasi da loro » (carte 178 tergo).

All'ambasciatore in Germania. Il « Vicario del Contado di Pisino » in cambio di offrire le prove dei pretesi diritti chiestegli dal podestà di San Lorenzo, senza rispondere alla giusta domanda, fece sequestrare gli animali ad « alcuni de nostri sudditi capitati in quel Contado ». Il Senato perciò diede al podestà gli ordini qui sopra accennati. Ciò ad informazione dell' ambasciatore e perchè possa giustificare, all' evenienza, il contegno della Repubblica e del podestà (carte 179).

Al capitano di Raspo. Si approvano gli uffici da esso fatti col capitano di Pisino perchè, a norma dei trattati, non accogliesse banditi dagli stati veneti. Lo si informa della questione del preteso censo dovuto da S. Lorenzo. Dimostri a quel di Pisino la ragionevolezza della domanda delle prove; procuri che intanto vengano rilasciati gli animali sequestrati da ambe le parti; veda d' informarsi esattamente qual fondamento abbia la pretesa, indi riferisca, e dia al podestà di S. Lorenzo gli ordini che stimerà del caso (carte 231 tergo).

1621. 24 luglio. — « Al Podestà di S. Lorenzo. Il Capitanio di Pisino ha scritto diversi particolari al Capitanio nostro di Raspo concernenti il preteso censo da quel Comune, et circa gli animali per questa causa trattenuti d'ambe le parti ». Si sono perciò passate istruzioni in argomento al detto capitano di Raspo, del quale egli eseguirà gli ordini (carte 232).

1621. 7 agosto. — Al capitano di Raspo. Gli si manda copia di lettera del podestà di Pirano ai capi del consiglio dei dieci, onde formi processo pel fatto in quella accennato [non si dice qual sia, e la lettera non si è trovata] (carte 252).

Senato Secreti, vol. CXIX (settembre-febbrajo 1621).

1621. 27 ottobre. — Al podestà e capitano di Capodistria. Faccia usare ogni diligenza perchè le barche armate, scorrendo senza posa il mare, conducano a Venezia tutti i navigli che da Trieste e da altri luoghi passano *sottovento* con carico di grano, di cui si ha penuria. Indaghi se in Trieste o dintorni siasi concluso alcun appalto per condur grano *sottovento*, e ne

riferisca i particolari; comunichi la cosa anche agli altri rettori della provincia (carte 81 tergo).

1621. 3 novembre. — Per reprimere « la scandalosa inobbedienza et seditioso ardire di quei di Capodistria, che violentemente hanno impedito che il ministro mandato dai Prov.[ri] al Sal » eseguisse le deliberazioni del Senato di « aprire la caneva di publica ragione et smaltire il sale »; si delibera di mandar colà « un nobile nostro che sia stato Avogador di Comun da sei anni in qua, il quale » formi diligente processo sui fatti, faccia arrestare alcuni dei capi della sommossa e li mandi a Venezia, a disposizione del Senato. All'uopo si daranno al medesimo le occorrenti facoltà per l'uso della pubblica forza. — Eletto Vettor Contarini (carte 95 tergo).

1621. 5 novembre. — Al podestà e capitano di Capodistria. Gli si partecipa la elezione di cui è oggetto il precedente. « Tra tanto volemo che la Camera publica sia immediate aperta et fatta la vendita dei sali di nostra ragione . . . . al qual fine saranno tornati a mandar di la li ministri . . . . . . dei Proveditori al Sal », i quali egli assisterà colla sua autorità. Per reprimere poi nuovi moti popolari gli saranno mandate due barche armate, e si varrà degli equipaggi di esse (carte 104).

1621. 7 dicembre. — Al suddetto. Trovandosi che i *Cranzi* nell' acquisto dei sali di ragion pubblica, danno monete di valore intrinseco inferiore al nominale, ordini ad Antonio Olmo « che si trova costì per il . . . . . negocio de sali » di vendere il sale a lire 6 correnti lo staio, sia in moneta veneziana, sia forestiera valutata come nella tariffa stabilita che si trasmette. Ciò benchè le monete forestiere siano vietate, ma si fa un' eccezione e si considerano, nel caso presente, le monete come merce di scambio. L'Olmo manderà di mese in mese ai provveditori della zecca le monete che averà riscosse per essere fuse. Il podestà e capitano mandi l'elenco di quelle che corrono al presente colà, coi relativi valori. Riferisca sulla quantità dei grani che i *Cranzi* portano a Capodistria, sui prezzi, e sulla convenienza di scambiare i grani con sale (carte 180 tergo).

1621 m. v. 12 gennajo. — Al podestà di Rovigno. Arrivando in quel porto una nave ragusea nominata « S. Maria di Bissoni e S. Gio. Batt.[a] » carica di frumento, spedita a Venezia da due governatori delle galeazze, la faccia trattenere ed informi, attendendo poi gli ordini del Senato (carte 246).

1621 m. v. 20 gennajo. — Al provveditor generale Bellegno. « Il Capitanio Sime Chiurco Albanese, che nelli mesi passati condusse dal paese turchesco alcune famiglie ad habitar il Territorio di Parenzo », offre condurne altre 12. Gli si mandano alcune condizioni proposte dall' offerente,

lasciando ad esso provveditore facoltà di trattare e concludere con quello l'affare; però d'accordo col capitano di Raspo (carte 267 tergo).

Al capitano di Raspo. Gli si comunicano le disposizioni date colla precedente (carte 267 tergo).

1621 m. v. 29 gennajo. — Avendosi da Antonio Olmo che la vendita dei sali in Capodistria resta intralciata per la difficoltà delle monete, si commette ai provveditori al sale di ordinare a quell'incaricato di vendere i detti sali a lire 6 venete lo staio, ovvero a lire 10 « di moneta forestiera di Germania al precio che ivi corre », escluse le monete da L. 3.15. E si danno altre disposizioni circa le dette valute forestiere, fra le altre quella di spedirle tutte alla zecca di Venezia per essere fuse. Si deliberano poi alcuni ristauri necessari ai magazzini del sale (carte 276).

Al podestà e capitano di Capodistria. Gli si ordina di non permettere in alcun modo che si spendano monete forestiere, nè che le valute si spendano ad un corso superiore di quello che hanno a Venezia (carte 276 tergo).

Da lettere di Antonio Olmo del dicembre passato si rileva che non sono cessati in Capodistria gl' inconvenienti di cui è cenno nel documento 3 novembre passato. Si delibera perciò di consegnare le lettere stesse, contenenti i particolari, a Vettore Contarini, il quale dovrà partire immediatamente pel suo destino, con incarico di formar pure processo sulla recente « rottura del magazeno di Strugnano con asportatione di sali di ragion publica » (carte 277).

Senato Secreti, vol. CXX (marzo-agosto 1622).

1622. 12 marzo. — All'ambasciatore in Germania. Si lamenta che gli Uscocchi ricevano asilo in Segna, connivente quel vice-capitano, e che siano progettati lavori di fortificazione in Moschenizza. Indaghi i motivi che indussero a tali lavori (carte 27)

1622. 19 marzo. — Al capitano delle isole del Quarnero e delle riviere d' Istria. Verifichi la notizia che a Fiume si fabbricano cinque barche per armarle, e che ivi si trovino degli Uscocchi (carte 35 tergo).

1622. 27 marzo. — Al provveditor generale Bellegno. Il rettore di Cattaro scrive essere riparati colà venti albanesi cacciati dai turchi; veda se possano essere inviati in Istria, e in caso li mandi al capitano di Raspo (carte 91).

1622. 20 maggio. — Al suddetto. Non prestando le barche che sono

in Capodistria, per impedire i contrabbandi, un efficace servizio, le cambi con altre comandate da persone adatte (carte 140).

1622. 28 maggio. — Si delibera di eleggere un nuovo provveditor generale in Istria, Dalmazia ed Albania ed in Golfo, con autorità di capitano generale da mare, in luogo di Giusto Antonio Bellegno (carte 149 tergo).

1622. 9 luglio. — Al podestà di S. Lorenzo. Ai *commissarii* di Pisino che pretendevano dal comune di S. Lorenzo l' annuo censo di lire 40 e libbre 4 di pesce, cogli arretrati dal 1614 in poi, risponda chiedendo loro i titoli su cui appoggiano tal domanda (carte 210).

1622. 25 agosto. — Si fa dichiarare in collegio al segretario imperiale residente che « il passaggio o dimora . . . . delle nostre galee nelli porti della Provincia nostra dell' Istria . . . . termine usitato sempre necessario » non deve destare alcun sospetto, nè impedisce il libero movimento dei sudditi imperiali. Sono piuttosto i ministri e funzionari cesarei che « per giornata . . . . . . con proclami, proibitioni di commercio et altre nove operationi » danno giusta causa di lagno (carte 272 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXI (settembre-febbrajo 1622).

1622. 28 dicembre. — Al capitano di Raspo. Risponda a quei tre di *Ledenizze* che avevano chiesto « di condurre XV famiglie con circa 60 anime », che se « veniranno a parte a parte, senza moto e senza difficoltà, voi li admetterete assignandole terreni da habitare et coltivare . . . . . . senza però darle o permetterle soventione nè altro, et senza interessarvi nella loro levata et passaggio ». Ciò per non « sentirsi delle reclamationi de Ministri imperiali, con qualche disturbo anco ai confini ». Stia attento che « questi non siano Uscocchi banditi o colpevoli di corso » che non si devono ammettere nello stato. Si sono dati ordini pel castigo degli ufficiali che arruolarono fra le milizie quattro dei nuovi abitanti, e pel rimpatrio di questi ultimi, vegli anche esso perchè il fatto non si ripeta (carte 147 tergo).

1622. 31 dicembre. — In seguito al fatto dell'arrolamento dei 4 abitanti dell' Istria sovraccennato, si ordina al provveditore della cavalleria croata ed albanese in terraferma di trovarli, anche per via d' inquisizione, se avessero mutato nome, di scoprire i loro arrolatori, di obbligar questi a pagare a quelli il viaggio ed altra indennità, di mandarli a Venezia, e di punire gli arrolatori stessi col carcere. Avvertirà che la cosa non si ripeta. — I quattro erano: *Thomi* Armeni di Marin, Andrea Armeni di *Colò,* altro omonimo, Michel Cola di Bossa (carte 153).

1622. 11 gennajo. — Al provveditor e capitano in Capodistria. « Siamo avisati . . . . . . che il Petazzo in Trieste si sia lasciato intendere di tener ordine dall'Imperatore di fabricar due forti a quelli confini, uno per mezzo il Castello di Trieste . . . . . . et l'altro in Zaule . . . . . . che guarderà le Saline; in cadauno de quali vi sia disegno di tenere 25 fanti di presidio ». Si tenga informato il più possibile della cosa e scriva quanto verrà a sapere in proposito (carte 172 tergo).

Al segretario presso l' imperatore. Cerchi di sapere quanto vi sia di vero nelle asserzioni del Petazzi qui sopra accennato (carte 173).

Senato Secreti, vol. CXXII (1623).

1623. 28 marzo. — Al capitano della guardia delle isole del Quarnero e delle Rive d' Istria. « Il capitanio di Buccari per asserto suo credito con alcuni nostri sudditi fece metter prigione Iseppo Caenazzo da Rovigno . . . . . . il quale non ha punto che fare con li suoi debitori, gli arrestò il vascello, gli trattenne le robe . . . . ». Perciò gli si ordina « che debbiate, passando verso Buccari, operar di haver nelle mani qualche barca o vascello et sudditi di quel luogo, trattenendoli, et mettendo gli huomini alla catena ». Faccia poscia sapere al detto capitano la cosa, intimandogli di rilasciare il Caenazzo e le sue cose (carte 55 tergo).

1623. 11 aprile. — « Al Proveditor destinato in Istria. Particolari importanti per il negotio de sali et per il rispetto di sanità sono avisati alli Prov.[ri] al sal dall' Olmo loro ministro in Capo d' Istria » dei quali gli si dà copia. Prenda quindi le debite disposizioni specialmente pel « mal contagioso che si fa sentire nei luoghi imperiali confinanti ». Per solito si spediva colà, in simili contingenze un apposito provveditore; ma trovandosi egli sui luoghi, si affidano a lui le incombenze relative alla sanità. « Et scrivendoci il Prov.[r] sopra la sanità in Friuli del gran passaggio che fanno quelli di Trieste con sali nel porto di Lisonzo, ritirandoli a Fiumesello alle Rive Arciducali, lo vendono a quelli di Gradisca et di Goritia, et forse anco a nostri sudditi . . . . . . con pericolo della salute ». Gli si ordina di passar d' accordo col detto provveditore in quanto spetta alla sanità. In quanto all'accennato commercio del sale, procuri d' impedirlo (carte 83).

Si scrive in conformità al provveditor sopra la sanità in Friuli (carte 83 tergo).

Al provveditore in Istria. Gli si trasmettono notizie su contrabbandi di sale, mandate « dal ministro del sal in Capodistria » (carte 84).

Al capitano in golfo e al capitano alla guardia delle isole del Quarnero. « Un tal Zuanne Furlan publico et ordinario contrabandiero de sali in quelle parti, fuggito ultimamente per sospetto di esser fatto prigione » è « passato sottovento per condur da quelle parti dei sali da Trieste ». Se li avvisa di ciò onde cerchino di arrestarlo (carte 84 tergo).

1623. 22 aprile. — Al provveditore in Istria. Gli si raccomanda massima diligenza nell' impedire contrabbandi di sale, che si ha notizia continuino; procuri sopratutto di aver nelle mani i contrabbandieri, vivi o morti (carte 90 tergo).

Al provveditore alla sanità in Friuli. Si trasmisero al provveditor Basadonna in Istria le notizie da lui domandate sulla « frequenza dei contrabandieri a Duino et in Sdobba »; gli si comunicano gli ordini dati al medesimo (carte 90 tergo).

1623. 29 aprile. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. « Se quelle famiglie de novi habitanti che stanno in Novegradi, prestano veramente . . . . . . fomento » a dispiaceri coi Turchi « doverete . . . . . levarle di là et mandarle in Istria. Et . . . . . . se altri vi ricercassero di venir ad habitar nel Stato nostro » li riceva « a parte a parte, ma per farli passar . . . . . . senza dilatione . . . . . . nell' Istria, ben intendendovi col Cap.° di Raspo che tiene gli ordini necessarii di questo negotio per quella provincia » (carte 98).

1623. 2 maggio. — Al capitano di Raspo. « Se al prov.r gen.l in Dalmatia et Albania . . . . . . occorrerà di ricever famiglie de sudditi turcheschi per mandarli ad habitar in Istria, volemo col Senato siano da voi ricevute, admesse et accomodate . . . . . . passando col detto prov.r gen.l buona intelligenza » (carte 103).

1623. 5 maggio. — « Al secretario . . . . . in Corte cesarea . . . . . Il Prov.r nostro Basadonna espedito per il negotio de sali nell' Istria, ci rappresenta . . . . che la barca armata mandata da lui a scorrere le Riviere del Friuli per occasione della peste et per impedire li contrabbandi » arrestò una barca di triestini con sali destinati ai paesi arciducali (carte 110 tergo).

1623. 27 maggio. — Al segretario in corte cesarea. Circa la « barca de' sali da Trieste che fu trattenuta dalla nostra » gli si mandano alcune scritture concernenti il fatto.

Al provveditor Basadonna in Istria. Si approva « la vostra risolutione di portar inanti l'espedition de' contrabandieri, perchè col schivarsi di venir a bandi, con che si perdono i sudditi et si accresce il numero di persone scandalose et de ladri ai confini, si conseguisce anco di andarne facendo

ritener alcuno de' più colpevoli, mentre . . . . . essi sono in tanto numero e di Capodistria et Pirano ». Circa la barca di sale di Trieste arrestata, essendo seguita « certa represaglia di robe de nostri sudditi in Friuli », tenga le cose in sospeso. « Il vostro raccordo, per divertir li contrabandi, di pigliar in Signoria non solamente li sali di Capodistria, come già è stato deliberato, ma anco tutti gli altri della Provincia, perchè li confinanti non potriano averne da altra banda, ... potria riuscir buono ». Mandi perciò un rapporto particolareggiato che possa dimostrare la convenienza del provvedimento e sui modi di porlo ad effetto. Si rimette a lui il « rimover la Caneva per il sospetto di peste »; egli saprà « avvertire che con l'allargarla da Capo d'Istria non piglino qualche comodità quelli di Muglia o d'altri luoghi di smaltir i loro sali . . . . . . In luogo delli Podestà di Città Nova et di Umago che mancavano dei loro regimenti, stati mandati alla legge, sarà fatta dal Maggior Consiglio la elettione », volendo il Senato che i rettori stiano nelle loro residenze. Si è passata al Consiglio dei X la sua domanda dei ladri arrestati dal capitano in golfo, rei della rottura dei magazzini del sale (carte 136 tergo).

1623. 5 luglio. — Al suddetto. Si lodano le sue « operationi . . . . . nelle occorrenze della condotta de sali a Trieste et nella retentione de vasselli per la ricognitione de datii ». In quanto però « alla condotta che fanno triestini de sali delle loro saline a Trieste » per ora lasci correre. Licenzi le tre barche arrestate provenienti da Trieste con legnami e ferramenta, esigendo da loro una piccola ricognizione a titolo di dazio, non maggiore di un ducato ciascuna. Circa i sali di Muggia, si aspettano le risposte dei provveditori al sale, intanto informi sulla quantità di sale che van vendendo quegli abitanti; ai quali permetterà d'inviare « ambasciatori » a Venezia, se lo desiderano. Il conte di Pola denunzia « estorsioni et mali trattamenti che da più potenti sono usati a quelli poveri sudditi »; s'informi della cosa, e al bisogno istruisca processo, mandando colà il suo cancelliere; « et intendendosi che alcuni si facciano lecito di levar pietre dal Theatro pur di Puola, et da altre muraglie di publica ragione, ... anco sopra di ciò farete proceder contro chi si voglia che ne fusse colpevole » (carte 182).

1623. 8 luglio. — Al segretario in corte cesarea. Lo si informa di quello scrisse il provveditor Basadonna circa le tre barche di Trieste arrestate, e di quanto si ordinò colla precedente (carte 185 tergo).

1623. 11 agosto. — Al provveditore in Istria. Occorrendo aumentare le forze della Dalmazia, mandi a quel provveditor generale una delle due barche armate che tiene a' suoi ordini (carte 218 tergo).

1623. 9 settembre. — Al segretario in corte cesarea. Il provveditore

in Istria avvisa « che Triestini, vedendo mal volentieri una barca armata che si tiene in quei contorni per impedire i contrabandi di sali di Muggia et de altri luoghi », pretendono aver ricevuto danni dai soldati della barca stessa, il che non è vero (carte 235 tergo).

1623. 15 settembre. — Al provveditore in Istria. « Per quello che ci havete rappresentato con lettere di 13 et 14 . . . . . . della sollevatione seguita in Muglia . . . . . . havendo quelle genti con violentia occupate le publiche munitioni, armate le muraglie et serrate le porte, et havuto ardire di negar a voi, nostro principal Rappresentante l' ingresso in quella terra, volendo pattuir ch' haveste ad entrarvi solo, et tenendo quel Podestà prigione nel proprio palazzo, con tanti altri eccessi »; si è deliberato « di far partir subito . . . . . . il Capitanio della Guardia delle Isole del Quarnaro et Rive d' Istria con la sua galea et con la Molina . . . . con circa 80 soldati . . . . . . et con il Cav.r Tensini ». Si è ordinato allo stesso di andarsi a porre colle due galee « tra Muglia et Trieste, per impedire, così per mare come per terra . . . . . . il passaggio ad ognuno » tra i due luoghi, ed arrestando tutti coloro che il tentassero; « . . . . . . astenendosi . . . . . . di far passare oltre li confini, et di far novità alcuna fuori della nostra giuriditione ». Esso provveditore poi, al cui comando dovrà stare il detto capitano, raccolga quel numero che crederà di soldati delle *Ordinanze,* aggiungendovi anche i « cavalli provisionati di Pinguente », e metta il blocco intorno a Muggia, giovandosi pure delle barche armate. Faccia poscia intimare a quegli abitanti di ritornare senz'altro all'obbedienza. Entrato in città, il che si spera potrà fare senz' altro, armi le porte, la piazza e le mura [adoperandovi di preferenza i soldati che vengono colle galee], faccia depor le armi ai terrazzani, si assicuri dei più colpevoli, vieti a tutti il partire, e faccia istruir diligente processo sul fatto, « castigando militarmente et essemplarmente » i principali rei, dia del tutto particolareggiata relazione. Se quelli di Muggia ricusassero obbedire, usi le forze di cui dispone (carte 237).

Si scrive in conformità al capitano delle isole del Quarnero ecc. ordinandogli di partir da Venezia in giornata (carte 238).

1623. 22 settembre. — Al provveditor in Istria. Lo si encomia per la pronta repressione dei moti di Muggia, e si attendono le risultanze del processo (carte 241 tergo).

Al suddetto. Gli si partecipa quanto scrive il segretario in corte cesarea circa « mali ufficii passati da Triestini » colà; vegli « che da ognuno si vicini bene a quelli confini . . . . . . salvi però li publici interessi » e senza rallentare la vigilanza sui contrabbandi del sale (carte 242).

1623. 26 settembre. — Al provveditor in Capodistria. Rimesse le cose di Muggia in quiete e disposto pel riscontro e per la custodia delle armi, passi « alla speditione del processo che ci avisate di formare, già che a principali è stato dato l'ultimo supplicio, che servirà agli altri di esempio ». Mandi a Zara le milizie inviategli, lasciando nel castello un presidio di 12 fanti (carte 248 tergo).

1623. 13 ottobre. — Si ordina al provveditor Basadonna di rimandare a Venezia il cavalier Tensini (carte 256).

1623. 13 ottobre. — Al segretario in corte cesarea. « Il motivo di Muggia ebbe origine dalle contese tra quegli habitanti et ministri, per le quali et per altri disgusti vennero tra loro alle armi con morte di alcuni; di che intimoriti per lo castigo del quale si conoscevano degni, et per gli interessi che ciascuno haveva nelle morti seguite de suoi, tumultuorono, non già con intelligenza de Triestini o d'altri, ma al comparire del Provv.r nostro nell' Istria, si acquetorono. Furono puniti gli autori del delitto et gli altri posti in pace » (carte 256 tergo).

1623. 14 ottobre. — Al provveditore in Istria. Si loda « il partito preso da voi per ricever dall'universale di quelli di Muggia alcuna manifesta dimostratione di pentimento », come pure la diligenza posta nel riscontrare le armi. Si approva la rassegna delle « compagnie del Cimarelli et Mucioli ch' ivi s' attrovano ». E le licenzi per dove sono destinate. « Nel proposito de sali, volontà nostra è che siano divertiti i contrabandi et nel rimanente habbiano a conoscer quei sudditi ogni dimostratione di amore » (carte 257).

Senato Secreti, vol. CXXIII (1624).

1624. 29 marzo. — Al provveditor Basadonna in Istria. Si approva « l' ispediente preso da voi . . . . . . per il sollievo dei pregiudicii fatti dai sudditi del contado di Pisino nella giuridittione nostra della Grimalda, col far distruggere l' arato et altre operationi col mezzo di persone private ». Si attendono le informazioni più particolari promesse. Circa la proposta di un triestino « di levare 500 stara di sale quando se gli conceda il passaggio per mare, con le speranze che altri vi abbiano a concorrere »; si considera: il danno che apporterebbe al commercio per terra di Capodistria coi *Cragni* che portano frumento e vettovaglie; il dubitarsi che la proposta sia un tranello per aprire maggiormente l' adito a nuovi contrabbandi ». In ogni modo faccia una relazione che possa servir di base a deliberare. Si attendono le sue proposte « per metter in sicuro le saline di Pirano, Capo d' Istria e

Muggia, si che non si possa ne intrare ne uscire se non per un ingresso »; proposte che secondo lui farebbero sperare una rendita di 100,000 ducati l' anno oltre il risparmio delle spese per le custodie. Si loda la cura con cui vegliò alla « dispensa de' sali » che malgrado la peste e la molta neve diede quest' anno 46,000 ducati, compresa la competenza dei particolari. Se ne attende il conto. Soddisfatto il Senato per lo zelo e la capacità mostrati dal Basadonna, spera che vorrà continuare per qualche tempo ancora nel servizio (carte 15 tergo).

1624. 13 giugno. — Venuto Francesco Basadonna provveditore in Istria per 15 giorni in licenza a Venezia, si trova necessario, pei « mali ufficii che vengono fatti . . . . . . a pregiudicio dell'esecutione delle deliberationi di questo Conseglio nell' assumer li sali in publico », la sua presenza in Istria, e perciò lo si invita a recarsi quanto prima colà. Tornerà poscia per altri 15 giorni onde dare tutte le informazioni volute pel buon andamento dell' amministrazione del sale (carte 68 tergo).

1624. 24 luglio. — Al provveditor Basadonna. Circa le pretese del capitano di Pisino verso il comune di S. Lorenzo [annue L. 40 in danaro e 4 libbre di pepe], si è già risposto più volte chiedendo i titoli del diritto. Faccia far indagini nella cancelleria del detto comune se si ritrovi alcun documento in proposito, ed informi. Al capitano risponda che sta rintracciando appunto tali memorie, e che provato il diritto provvederà secondo giustizia. Si approva quanto fece nell'occasione « degli atti hostili fatti da Austriaci nella villa Grimalda ». Se ne scrive a Vienna per le opportune rimostranze (carte 99).

1624. 24 luglio. — Al segretario in Germania. Il provveditor Basadonna scrive in data 16 corr. « che havendo due volte gli Arciducali arato et seminato nella villa Grimalda . . . . . . egli habbi fatto da persone private il tutto distruggere ». Gli austriaci a lor volta « ai giorni passati sono stati avanti giorno in molto numero armati a tagliar nella medesima villa quantità grande de grani ». Oltre a ciò levarono « anco i termini che erano a confini, per poter a modo loro far quello che vogliono ». Passi di ciò « grave indoglienza con Cesare medesimo et con quei Ministri che ti parerà necessario » (carte 99).

1624. 29 agosto. — Al suddetto. Solleciti l' esecuzione degli ordini dati dall' imperatore per castigare i violatori del territorio veneto alla villa Grimalda. Dichiari che Venezia è pronta a « terminare il negocio de confini » (carte 125).

1624. 12 settembre. — Al suddetto. Si aspetta la copia degli ordini accennati nella precedente (carte 131).

1624. 14 settembre. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Procuri di prendere o almeno cacciare « li otto ladri vestiti alla uscocca » che infestano le Rive dell' Istria verso il Quarnaro (carte 134).

1624. 27 settembre. — Al segretario in Germania. « Continuano le molestie inferite a sudditi nostri da ladri che havendo il ricovero aperto ne' luoghi arciducali, sicuramente perseverano ne' soliti svaleggi et furti ». Se ne adducono varie prove, fra le altre si dice che i fratelli Subatich, già imprigionati a Pisino, ora si accingono a corseggiare. Faccia le debite lagnanze alla corte (carte 139 tergo).

1624. 5 ottobre. — Al suddetto. Il governatore di Buccari, preso un certo Cabat suddito veneto, reo di ruberie nel Quarnero, lo lasciò fuggire « acciocchè non fosse astretto alla consegna nelle nostre forze et alla confession de complici, da quali Ministri imperiali ne traggono grandi utilità ». Il podestà di Albona, mossi lagni al capitano di Fiume per latrocinii commessi nelle acque albonesi, n' ebbe in risposta che « i ladri col bottino si sono ricoverati « in Lic luogo del conte di Sdrin, tra quali vi siano i fratelli Subatich ». Faccia di tutto le debite lagnanze e invochi energici rimedi (carte 145).

Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. « Le ispeditioni fatte da voi di galee et di barche armate per divertir la continuatione di svaleggi nelle acque di Quarnaro et nelle Rive di Promontore » sono riuscite allo effetto (carte 146 tergo).

1624. 11 ottobre. — Al segretario in Germania. Se gli ordini dati dall' imperatore « per il castigo degli Uscocchi che hanno svalleggiata la barca sotto Albona, et per quello . . . . . . degli Arciducali per le violenze . . . . . . nella villa Grimalda » saranno eseguiti, confermeranno le rette intenzioni di quel sovrano. Lo si loda per averli ottenuti; se ne mandò copia al capitano di Raspo perchè vegli se sono eseguiti (carte 151 tergo).

1624. 28 dicembre. — Al capitano di Raspo. Il Mattiazzo, che si trova in Pola, manda avvisi di adunanze di persone « di qualità incognite in Pisino, de disegni sopra il luoco di Puola ». Procuri di venir in chiaro della cosa (carte 222 tergo).

1624 m. v. 1 febbrajo. — Al suddetto. Cerchi scoprire il motivo per cui il capitano di Pisino si è recato alla corte (carte 262 tergo).

Al podestà e capitano di Capodistria. Se capitasse colà Giov. Battista Gabrielli anconitano, del quale si danno i connotati, che fa l' arruolatore pei galeoni che s' armano in Napoli, procuri di farlo arrestare (carte 264).

Senato Secreti, vol. CXXIV (marzo-agosto 1625).

1625. 24 marzo. — Al provveditor dell' armata. Passando colla sua squadra, si faccia consegnare dal podestà di Pirano quattro barche col loro armamento per condurle in Dalmazia (carte 20 tergo).

1625. 5 aprile. — Al provveditor Basadonna in Istria. Chiarite con lui personalmente le questioni relative ai sali, e concertati i relativi provvedimenti, gli si ordina di partire per l' Istria entro otto giorni, per rimanervi circa quattro mesi. « Volemo però habbiate la sopraintendenza di tutte le materie et affari militari » e il comando e la cura di tutte le milizie di ogni sorte, « luochi murati, castelli, forti, arme et munitioni, per disponer et compartir il tutto a luochi più proprii ». Si porrà a' suoi ordini « un Capo da guerra sufficiente », e gli si manderanno due armaiuoli, ed armi se ne avrà bisogno. Faccia riparare « le muraglie cadute in Capodistria, acconciar quelle di Albona et di altri luochi che ne havessero bisogno », disponendo in ciò d'un importo non eccedente i 1500 ducati del prodotto del sale. Se occorre di più, scriva. Vegli « alle operationi de confinanti et alle novità che andassero promovendo de arme, militie et fortificationi, con particolar mira all' indemnità et sicurtà delle cose nostre ». E faccia questo con prudenza per non dar campo a sospetti o a recriminazioni per parte dei confinanti stessi. Mandi il suo parere sul modo e il bisogno di assicurare il porto di Pola. Curi il « buon incaminamento del partito de sali . . . . . ultimamente concluso ». Circa « al serrar le saline per impedir meglio li contrabandi » riferisca sui modi e sulle spese occorrenti; intanto gli si accorda l' impiego di due o trecento ducati per qualche lavoro di riparo che credesse opportuno (carte 27 tergo).

1625. 15 aprile. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Mandi al provveditor Basadonna in Istria una barca armata (carte 28 tergo).

1625. 1 maggio. — Al suddetto. Non si devono ricevere nello stato « quelli di Gorizza »; potranno essere accettati gli uomini che volessero venire al servizio militare, e qualcuna delle loro famiglie che si adattasse ad accasarsi nell' Istria (carte 51).

1625. 15 maggio. — Al podestà e capitano di Capodistria. « Sopra quello che ci fu rappresentato . . . . . . con vostre lettere di 20 Marzo passato insieme con quelle a voi scritte dal Baron Petazzo, con l' istanza di far publicar liberi dal bando Martio dell'Argenta Flegar di San Servolo luogo arciducale, et gli altri sette suoi sudditi nominati nella sententia

banditoria fatta . . . . li 29 Agosto 1612 dal Pod.ª e Cap.º di Capo d'Istria Minotto . . . . . . come perturbatori de nostri confini et occupatori specialmente della cisterna dell'acqua »; si approva l'assenso da lui proposto quando il Petazzo liberi « quei sudditi nostri della villa di Gabrovizza che sotto 9 settembre 1612 furono banditi da lui ». Accordi quindi la chiesta liberazione alle dette condizioni e « mentre rimangano li sudditi nostri di Gabrovizza nel quieto possesso della . . . . conserva et del nostro confine » (carte 66).

1625. 17 maggio. — Si comunica la deliberazione precedente al segretario in Germania (carte 69).

1625. 5 giugno. — Al provveditore in Istria. Trovandosi per ora quel paese in quiete, nè sospettandosi novità, si stima per ora inutile mandargli le armi ecc. enumerate come necessarie » in tempo di turbolenze » in una sua nota. Gli si spediscono per ora 500 « moschetti da forcina et 50 da cavalletto con 500 picche et 200 bozzolai di pegola » onde li distribuisca opportunamente. Si lascia al suo giudizio il distribuire dei moschetti fra le ordinanze che sono armate « di arcobusi » osservando che di questi ultimi deve sempre conservarsi quel numero « che si ricerca per li siti montuosi della Provincia ». Circa la cavalleria di Pinguente si aspettano i suoi rapporti dopo la rassegna; e così circa la proposta di un' imposizione di due soldi per orna del vino « per far il fondo di pagare cavallaria di miglior conditione »; proceda però in ciò cautamente per non iscontentare i sudditi (carte 93 tergo).

1625. 27 giugno. — Commissione a Luca Pesaro eletto capitano della guardia delle isole del Quarnero e delle rive dell' Istria (carte 112 tergo).

Senato-Secreti, vol. CXXV (settembre-febbrajo 1625).

1625. 24 settembre. — Al provveditore in Istria. Non devesi tollerare « il caso del figliolo del Gavardo retento da quel morlacco, creditor di suo padre, et condotto fuori dei confini, per le male arti, per la turbata giuridittione, et per il disegno, quando non fusse pagato, di venderlo a Turchi ». Quindi se il podestà di Capodistria non ha già fatto i passi opportuni presso « il Petazzo », scriva a questo per espresso energicamente reclamando la consegna del Gavardo e del reo « che si ricapitò nella sua villa di Gelovizza et fu fermato da quelli habitanti ». Se ricusasse o tentasse temporeggiare, il provveditore formi processo per dichiarare il detto reo bandito in perpetuo dai territorî di Venezia e suoi dominî colla confisca dei suoi beni

esistenti nei medesimi, e punibile colla morte ove fosse preso, con taglia di 1000 lire a chi lo prendesse o lo uccidesse, anche all' estero. In pari tempo procuri « che sia trattenuta et fatta rapresaglia di qualche persona di buona qualità et conditione di Trieste » o d' altri luoghi imperiali di que' dintorni « che vaglia a necessitar in quella parte le diligenze per ritrovar il figliuolo del Gavardo » (carte 204 tergo).

1625. 4 ottobre. — Al suddetto. Quantunque il Gavardo sia stato restituito, pure eseguisca gli ordini dati colla precedente; fece bene a volere versato all'erario il credito del reo verso il Gavardo ». Capitando in quelle parti li Commissarii imperiali per il partito de sali, osserverete . . . . . . ciò che opereranno, et assentirete di abboccarvi con essi, quando ve ne ricerchino ». Riferisca quello gli dicessero in argomenti estranei all' affare del sale, il quale tratterà con l'usata abilità; nel resto mostrerà ogni prontezza a ben vicinare. « Quanto a quella barchetta da Trieste, stata fermata con poco sale levato da quelle saline » indaghi se il sale fu comperato o rubato, e risolva ciò sia opportuno (carte 214).

1625. 19 dicembre. — Al suddetto, al provveditor generale a Palma e al luogotenente in Friuli. Il segretario in Germania scrive che il « capitanio Annibale Arnerio che si trova in Vienna, intrinseco del Maradas, ... si va sospettando che possa transferirsi in quelle parti per osservar i siti et i passi contra gl' interessi nostri ». Veglino se mai capitasse nei loro territorii, si dà all'uopo il segnalamento dell'Arnerio (carte 312 tergo).

1625. 31 dicembre. — Al capitano della guardia delle isole del Quarnero e delle rive d' Istria. Lo si incarica di esercitare le funzioni di capitano in golfo fino all' arrivo del general Pisani (carte 321 tergo).

1625 m. v. 9 gennajo. — Al provveditore in Istria, al provveditor generale a Palma e al rettore di Cividale. Si sa che il residente imperiale si è trasferito a Cormons; che ha frequenti abboccamenti coi ministri arciducali di Gorizia e di Gradisca; procurino di sapere che cosa tratti ed informino. Veglino ai confini, per l' infierire della peste in Gratz (carte 330).

Senato Secreti, vol. CXXVI (1626).

1626. 27 marzo. — Al provveditor Basadonna in Istria. Si approva la dilazione « nel caso de contrabandieri de sali di Pirano per poterli haver cautamente nelle mani ». Così pure « quello . . . . . . ci havete avisato de denari esborsati dal partitante de sali », le istanze del quale « saranno sempre prontamente udite » (carte 17 tergo).

1626. 1 agosto. — Al provveditor Contarini in Istria. Sta bene che il provveditor generale in Dalmazia gli abbia mandato le barche armate. Premendo ora meno la materia de' sali « per la diligenza si usa da voi di andarli di mano in mano . . . . . . ricevendo et incanevando col pronto pagamento a patroni »; volga la sua attenzione alla « frequente estrattione quale ci è stato riferito si faccia de ferramenti da Trieste per sottovento », volendo il Senato « che resti sturbato, impedito et divertito questo transito . . . . . . facendo che dalle barche armate siano trattenuti » i navigli con carico di ferro. Dei singoli arresti darà particolare informazione; avvertirà che si facciano « in mare o nelle nostre rive et porti, lontano dalla vista di Trieste » (carte 110).

1626. 21 ottobre. — Al suddetto. Il suo predecessore riferì essere inutile spesa il mantenere il capitano e i sei soldati di presidio nel castello di Capodistria, ridotto in istato rovinoso. Dica anche lui la sua opinione, e se fosse opportuno il far riparare il castello stesso (carte 148).

1626. 28 novembre. — Al suddetto. Si approva quanto scrisse intorno « lo stato di quella Provincia et de quei sudditi, et per il loro sollievo utile riconoscemo la revisione che vi havete fatta ». Si loda per la sua buona amministrazione del sale, e gli si dà licenza di ritornare a Venezia. — Si delibera poi che al suo ritorno il Contarini sia, col suo predecessore Basadonna chiamato fra i savi del collegio che coi provveditori al sale sentiranno i loro rapporti e le loro proposte, e tutti insieme proporre in Senato quanto spetta alla buona amministrazione del sale in particolare e dell'amministrazione dell' Istria in generale.

Segue una proposta di nominare altro provveditore in luogo del Contarini, non approvata (carte 181).

1626. 26 dicembre. — Al capitano di Raspo. « Nel caso delle artegliarie et altre munitioni nostre, vendutesi già a sudditi arciducali, come dei danari rubati nella sacrestia del castello di Rozzo », continui il processo e punisca i sudditi veneti che si trovassero rei. « Quanto alli fabri di Buglion et Reprivaz che . . . . . . han disfatte esse artegliarie et codette, et ridotto il metallo in ferri per carri », se essi sono venuti nello stato a prendere i cannoni, proceda contro di loro; se invece il metallo fu loro portato si informi come andò la cosa e riferisca (carte 210 tergo).

1626 m. v. 29 gennajo. — Al podestà e capitano di Capodistria. Si è saputo « che il Dottor Lucio dal Bello, chiamato dal Porto, eletto Fiscal di cotesta città, sia soggetto male affetto alle cose nostre et male inclinato alla nobiltà della Rep.ca . . . . . . che habbia un fratello cittadino di Trieste et una sorella pur maritata in Trieste in persona . . . . di autorità,

Che si habbia adoperato contro la Signoria nostra . . . . . . nelle ultime commotioni in quella Provincia » ecc. Si dà di ciò notizia al podestà onde prenda cautamente le più esatte informazioni sul dal Bello, e ne riferisca minutamente. — Si delibera poi di chiedere informazioni in argomento a Francesco Basadonna e a Giulio Contarini già provveditori in Istria (carte 239 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXVII (1627).

1627. 18 marzo. — Si dichiara al residente imperiale in Venezia. Il governo ha procurato informazioni sul censo preteso dal contado di Pisino verso il comune di S. Lorenzo, e si è commesso a quest'ultimo che « veduto quanto sia stato solito osservarsi, debba prontamente supplire a quello conviene e procuri di aggiustarsi con quelli di Pisino » (carte 17).

Al podestà di S. Lorenzo. Comunicatagli la richiesta del residente imperiale circa il pagamento del censo summentovato, gli si ordina di convocare i capi di quella comunità, dichiarando loro volere il Senato « che sia pienamente sodisfatto il detto censo dal tempo dell' ultimo pagamento da loro fatto » e continuino a pagarlo ogn'anno regolarmente, facendo ciò, come altra volta, col prodotto dell' imposta sul vino all' uopo assegnata, i civanzi della quale andranno a beneficio del comune stesso. E trattandosi di somma abbastanza forte [dal 1614 in poi] si potrà venire con quei di Pisino a transazione (carte 17 tergo)

Al segretario in Germania. Gli si comunica la disposizione presa colla precedente (carte 18).

1627. 17 giugno. — Al suddetto. Per mantenere la buona vicinanza procuri che al governo di Trieste sia mandata persona « di quelle conditioni che ti ha detto l' istesso Ecchemberg » [ministro imperiale] (carte 103 tergo).

1627. 13 luglio. — Al sopracomito Girolamo Trevisan, in Istria. Venga subito colla sua galea a Venezia (carte 124 tergo).

1627. 24 luglio. — Al podestà e capitano di Capodistria. « Intendemo che il principe di Ecchemberg sia stato in visita a Trieste, habbi voluto veder il fortino che . . . . . si va terrapienando et incamisando . . . . . con fintione di andar a pescare ». Mandi colà persona che possa informarsi di quanto è successo e riferisca (carte 134 tergo).

1627. 4 settembre. — Al segretario in Germania. Si approvano le diligenze da lui fatte per essere informato « della unione de Goritiani et

Triestini per la divertione delle mercantie dal camino ordinario, trattandosi questo negotio in Gratz fra li Consiglieri et il Sig.[r] di Ecchemberg » (carte 170 tergo).

Al podestà e capitano di Capodistria. Il provveditor generale a Palma avvisa « che alle Rive dell' Istria siano stati ispediti . . . . . . vasselli da Pesaro et altri luoghi di sotto vento per estrahere formenti trattando tanto con imperiali quanto con nostri sudditi ». Si è commesso allo stesso provveditore « di ben intendersi con voi in argomento », fino all' arrrivo del nuovo provveditore in Istria Bondumier, perchè insieme procurino di opporsi al fatto (carte 173 tergo).

1627. 25 settembre. Al provveditore in Istria Bondumier. Mandi al podestà di Chioggia due barche armate (carte 193 tergo).

1627. 2 novembre. — Al suddetto. Encomiando il suo zelo nel servizio, gli si ordina di mandare a Venezia « le due barche fermate con formenti ». Gli si raccomanda di vegliare a' contrabbandi di sale. Si è mandato all'arsenale, pe' suoi incombenti, la nota degli istrumenti chiesti da Pirano « per cavar il fiume di Cizzuole » (carte 210 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXVIII (marzo-agosto 1628).

1628. 1 maggio. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Procuri « l' arresto del galeone del Denich, che capitò a Rovigno con carico per una terza parte di lane » faccia la cosa con cautela « mostrando il pretesto sia . . . . di ritrovar in Colfo un simile vassello con 35 pezzi di artegliarie . . . . . armato ad uso di guerra ». Tenga in arresto l' equipaggio, trattando bene il comandante e gli ufficiali, e veda di conoscere negl' interrogatori dei medesimi « le cause et i fini con che si sono condotti in Colfo, mentre il poco carico di lane ha servito di sola apparenza ». Indaghi quali porti dell' Istria abbiano scandagliato e a che scopo. Sopratutto poi cerchi di aver in mano le carte del detto comandante, e di tutto riferisca minutamente (carte 86).

Al provveditor dell' armata. — Gli si partecipa la precedente; da questa si rileva che il Denich era raguseo e stipendiato dalla Spagna, che aveva fatto scandagli nei porti dell' Istria, e che era stato a Venezia a trattare coll' ambasciatore di Spagna. Parta subito con quante più galee potrà e passi per le acque di Rovigno, e veda o colle buone o colla forza di fermare il legno del raguseo; riferisca quanto opererà (carte 87).

1628. 6 maggio. — Sapendosi che « li due vasselli ragusei, l' uno capitato a Rovigno, l' altro in questa città nostra », sono chiamati a Napoli, per essere adoperati come navi da guerra, nell' Adriatico; come pure che arruolano sudditi veneti; — si incaricano i capi del consiglio dei Dieci di venir in chiaro delle cose coll' assunzione ad esame dello scrivano della nave stata a Rovigno [il quale si trova in Venezia] e dei principali dell' equipaggio dell' altra (carte 94).

1628. 13 maggio. — Al segretario in Germania. « A giorni passati, dalli nostri soldati delle barche armate che scorrono le Rive dell' Istria, ... fu arrestata una barca de triestini che, datisi alla fuga, et . . . . . contra nostri sbarrate archibugiate . . . . . . smontarono, asportando il contrabando ». La barca presa fu condotta a Muggia. Il capitano di Trieste ne reclamò la restituzione, che fu per cortesia accordata dal provveditore in Istria; se non chè il capitano pretese la consegna nel luogo dell' arresto. Riferisca il tutto ai ministri facendo risultare l' arrendevolezza di Venezia mal corrisposta dal capitano di Trieste Petazzi che si è sempre mostrato avverso a quella. Dichiari esser pronta la Republica alla restituzione della barca, e sempre inclinata a relazioni amichevoli cogl' imperiali (carte 111).

Al provveditore in Istria. Si approva la sua condotta nell' affare dell' arresto della barca di Trieste. Dichiari poi al capitano di quella città che quantunque l'arresto sia stato legittimo pei chiari indizî di contrabbando, aveva offerto la restituzione a dimostrazione di amicizia; e che crede che lo stesso imperatore, cui sarà riferita la cosa, sarà per approvare. Riferisca quello che il Petazzi risponderà, e ciò che farà (carte 111 tergo).

1628. 27 maggio. — Al segretario in Germania. La barca di cui è cenno nei precedenti fu condotta nel « Canal delle saline ».

1628. 17 giugno. — Al suddetto. Si è sentito con piacere che l' imperatore abbia approvato la condotta del provveditore in Istria nella questione della barca di Trieste.

Al provveditore in Istria. Gli si partecipa l' approvazione dell' imperatore per la sua condotta come sopra, e i ringraziamenti del « principe di Ecchemberg . . . . . come governatore di quella Provincia ». La corte imperiale ripeterà gli ordini « per il ben vicinar, commettendo inoltre che simili accidenti leggeri debbano tra ministri essere accomodati » (carte 168 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXIX (settembre-febbrajo 1628).

1628. 10 ottobre. — Al provveditore in Istria. Si sa « di un continuo transito di vasselli per il nostro Colfo con carico di grani verso il Ferrarese, et alcuni anco a Trieste et altri luochi arciducali ». Se alcuno « ne capitasse a quelle rive » li faccia arrestare e lo mandi a Venezia, essendone scarsezza nello Stato. « Con aggiungere il prezzo del formento a Trieste et lochi circonvicini . . . . . . et, se potete indagarlo, saper anco la quantità che se ne trova » (carte 55 tergo).

1628. 17 ottobre. — Al provveditor Bondumier in Istria. Non avendo il Porta e il Fustinoni [appaltatori del sale] adempiuto i loro obblighi, osservi gli ordini datigli in proposito dai provveditori al sale « facendo dispensa con quell' avantaggio che avete fatto, tenendo particolar conto di quanto sarà spedito così a Muggia come a Capodistria », e ben vegliando a' contrabbandi. E perchè i mentovati appaltatori « contribuivano certa summa di danari alli ministri imperiali perchè prohibissero la introdutione de altri sali a' suoi sudditi », s' informi sull' entità di tali somme e a chi erano pagate. Dalle sue lettere si rileva essere state consegnate « in questo terzo anno » agli appaltatori 4800 moggia di sale, pagate dai medesimi lire 48 l' uno, come al tempo dell' appalto, e vendute lire 84 circa. S' informi chi abbia goduto la differenza. Da Fiume e da Buccari si domanda sale, ve ne mandi anche a prezzo minore del corrente per allettare quei consumatori (carte 67 tergo).

1628. 22 novembre. — Al provveditor in Istria. Scrive il provveditor generale in Dalmazia e Albania « che turchi praticano sicuramente a Segna con introduzione di commercio, et che . . . . . . si attendevano commissarii per riveder . . . . . . tutti li siti delle marine del Vinadol; habbiano intentione di fabricar saline in tutte quelle rive » essendovi carestia di sale. Suppone il provveditor suddetto non esser queste che voci sparse dagli appaltatori Porta e Fustinoni; ma potrebbero anche aver base di vero, ed essere progetti degli imperiali per combattere il commercio di Venezia. Studi la questione e veda come si possa impedire la costruzione di saline per parte degli arciducali (carte 128).

1628. 14 dicembre. — Al suddetto si approva il suo « operato nel liberar la barca di quel patron triestino, et insieme levarvi la molestia dell' istanze del Petazzo ». Per tutelare poi i diritti di Venezia senza dar

causa di querele agli esteri « doverà per l'avenire bastare ogni piccola recognitione da quelli che non entrano nei nostri Porti » (carte 169 tergo).

1628 m. v. 1 febbrajo. — Si dà ordine al magistrato all'arsenale « di dar in Istria et altrove li ordeni opportuni per taglio di picche » (carte 247 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXX (marzo-giugno 1629).

1629. 3 marzo. — Al provveditore in Istria. Non si sa penetrare la causa per cui in Trieste, Gorizia e Gradisca si vadano adunando *cernide* dagli austriaci, mentre il conte della Torre ha già consegnato Duino. Cerchi di sapere la detta causa e d'essere informato del movimento degli arciducali (carte 7).

1629. 24 marzo. — Al suddetto. In seguito agli ufficii del segretario in Germania si è ottenuta la consegna degli assassini di Pietro Coceveni che ripararono in Trieste. S' intenda col governatore di quella città per la consegna stessa, e faccia giustizia dei rei (carte 75 tergo).

1629. 7 aprile. — Al segretario in Germania. Gli assassini del Coveri [sic] sono stati consegnati dal capitano di Trieste al podestà e capitano di Capodistria; ne ringrazi i ministri (carte 117 tergo).

Al podestà e capitano di Capodistria. Si è udita con piacere la consegna degli assassini sovraccennati. Quanto alla taglia pretesa dal bargello di Trieste per la cattura di « Polo di Alessio già bandito per altro homicidio et per contrabando », faccia pagare tosto al bargello stesso lire 1000 con danari di quella camera che sarà poi rimborsata dalla cassa taglie (carte 118 tergo).

1629. 1 maggio. — Al suddetto. Si loda il suo servizio; si è presa notizia delle nuove usurpazioni fatte dagli arciducali « nelle pertinenze della villa di Grimalda . . . . Lodiamo la diligenza del Dottor Lucio dal Bello Avocato fiscale » per le sue relazioni sui confini, i quali egli andrà a verificare per constatare le usurpazioni; se ne attendono i rapporti. Si approva la diligenza del podestà nel rintracciare le armi di proprietà dello Stato, smarrite nelle passate turbolenze, e nel riscuotere i crediti dell'erario arretrati. Continui, e nel suo partire dalla carica lasci le opportune istruzioni al successore. Lo si encomia altresì per « le provisioni et proclami fatti . . . . . . per ravivare il datio delli soldi otto per quarta de vini nelle terre di Buie, Montona et Albona, quasi passato in oblivione ». Si provvederà circa quello dice intorno alle *ordinanze* (carte 152).

1629. 19 maggio. — Al provveditor Contarini in Istria. Si lodano i suoi servigi. Riguardo a ciò che « vi scrisse il Petazzo suddito et ministro imperiale d'intorno ad alcuni sudditi nostri, che partitisi da quel servitio hanno asportato danari da diversi con quali si erano accordati per i lavori . . . . . . delle saline austriache », vegga di dargli possibilmente soddisfazione [e gli si raccomanda di tenere con quel signore rapporti cortesi e amichevoli], ed offra giustizia pronta e piena ai creditori dei medesimi che potessero provare i propri diritti. Circa « quei sudditi nostri contumaci della giustitia che servono al presente alle . . . . saline nello Stato austriaco, trattenuti dal medesimo Petazzo », informi circa le persone e le cause per cui furono banditi, che il Senato deciderà sul richiamarli o meno. Continui a vegliare su ciò che fanno i confinanti esteri, sulla fabbrica del fortino a Trieste, sull'aumento delle milizie ecc. Si commetterà al provveditor generale in Dalmazia e Albania di mandargli una barca armata di albanesi con un capo di valore (carte 186 tergo).

1629. 2 giugno. — Al suddetto. Si encomia la sua oculatezza per ciò che succede al di là del confine; stia attento a quello trattino quei principali ministri imperiali « capitati così vicini allo Stato nostro, e ne riferisca i particolari più minuti e fedeli che potrà ». Circa la vendita e compera dei sali, si valga di 8000 ducati che ha e degli altri denari che produrrà la vendita stessa (carte 209 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXXI (luglio-agosto 1629).

1629. 10 agosto. — Al provveditor Contarini in Istria. S'è ricevuto il progetto pel castello di Capodistria fatto dal conte Marcantonio Poiana. Mandi però un nuovo preventivo delle spese ridotte all'ultimo ristretto; « et oltre alli pali per le palaficate che si possono tagliare di là, et farli condurre dalle barche e dai comuni obligati, intenderessimo volentieri se vi fossero altre maniere da poter disponere in quelle parti senza il publico aggravio . . . . . . Quanto al rifacimento del ponte » si è già provvisto. Circa il mandargli denaro per acquisti di sale, riferisca « sullo stato di quelle saline, delle speranze che si possono havere, del venduto » fin ora sotto di lui, della quantità che si conta produrre in quest'anno. Il segretario in Germania accenna « che in occasione di aperta rottura con Austriaci grande avantaggio della Republica saria l'acquisto . . . . . . di Mugiva nel Contado di Pisino »; ordini perciò al conte Poiana, di rilevare in occasione della

visita della provincia, le qualità di quel luogo; e riferisca; il tutto colla maggior secretezza (carte 132).

1629. 13 agosto. — Al capitano di Raspo. Fatta risaltare l'importanza del porto di Pola, e detto come siasi progettato altre volte di munirlo, o coll'erigere un forte sopra lo scoglio detto delle Olive, capace di 100 uomini e di « sei mezze colobrine », o col fortificare lo scoglio di S. Andrea ed erigere due forti all'ingresso del porto medesimo, o col rinforzare « la torre fatta per veduta et fare attorno la città doi o tre altri forti »; — si ordina al capitano di recarsi tosto colà col conte Poiana e redigervi d'accordo con questo un progetto ragionato da esaminarsi dal Senato. Nelle scritture relative a detta fortificazione si parla anche dei porti « di Medolino et Verua », proponendosi di « atterrare la bocca » del primo; informi anche sulla convenienza di tale opera. Si scrive a Palma perche di là gli si mandi « l'ingegnero Cavriolo » onde coadiuvi il Poiana. Procuri di eseguire il tutto colla massima celerità (carte 144).

1629. 17 agosto. — Al provveditore in Istria. Sta bene la sua diligenza nell' informare sui « pensieri d' Austriaci alla guerra » e sugli aumenti di truppe in Trieste e in altri luoghi imperiali. Circa i lavori al castello si aspettano le sue informazioni; pel ponte si è provveduto. Lo si sollecita alla revisione dei confini. « Giusta occasione di sospetto vi ha dato il frequente ricapito a Mugia di quel tale in habito mentito, che possa essere quel tal Alfiere bandito per causa . . . . di tradimento nelle passate commotioni sotto Gradisca ». Faccia osservare per tanto i suoi passi, e se troverà di poterlo fare con fondamento, lo faccia arrestare, cautamente, con suo fratello Tristano, nella cui casa frequenta. Avrà consegnato, come gli fu ordinato, al sopracomito Magno, i 30,000 ducati da portarsi al provveditor generale in Dalmazia e Albania (carte 165).

1629. 18 agosto. — Al podestà di Muggia. Restituisca alla donna « Orsola Cithovicchia » le cose sequestratele, e ciò per la « libertà che permette il comercio reciproco et l' apertura dei passaggi ». La presente è comunicata anche al provveditore Contarini.

1629. 28 agosto. — Al capitano di Raspo. « Per fare i corridori alla muraglia » del castello di Pinguente faccia « levar di que' legnami che . . . . . . vengono trasportati da arciducali ». La camera di Capodistria pagherà le spese di taglio, condotta e sega. Si approva « la reparatione di molte di quelle case [a Raspo?] che . . . . . . si possono preservare dall' ultima rovina a comodo dei paesani e de soldati ». Gli si manderà la ferramenta necessaria; però si farà rimborsare delle riparazioni vantaggiose a particolari. Faccia che il Poiana e il Cavriolo rilevino i bisogni del castello

di Muggia. Faccia « subito assicurare in quanto più si possa S. Vincenti » luogo importantissimo, ove si manda una compagnia di greci. Riferisca però sopra i bisogni di tutti i detti luoghi. — Si ordina al provveditore generale in terraferma di mandare l'accennata compagnia in Istria (carte 199).

1629. 28 agosto. — Al podestà di Muggia. Faccia che Giovanni Apostoli castellano colà, il quale aveva per incuria lasciato deperire le armi pubbliche consegnategli già dal provveditor Basadonna, ne renda stretto conto. Mandi a Venezia le rese inservibili per esser cambiate con buone. Il capitano di Raspo manderà due periti a visitare il castello per rilevarne i bisogni (carte 198 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXXII (settembre-novembre 1629).

1629. 8 settembre. — Al provveditore in Istria e al provveditor generale in Dalmazia. Il segretario in Germania scrive che Francesco Chnesich fu a Graz « con patenti di Cesare per . . . . . . tagliar legnami . . . . . per fabricar barche, et che altro uscocco habbi pur detto non potersi sopportar gli aggravii che ricevono dalli Rappresentanti della Republica, volendosi rifar de sali gettati nell' acqua ». Procurino d' essere informati sui fatti e sugli andamenti dello Chnesich (carte 42).

1629. 12 settembre. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Scrivendo egli meditare gli austriaci d' impadronirsi di Albona e Fianona, gli si risponde che si danno al provveditore in Istria gli ordini per assicurar quelle terre; « trattando, dove a voi ne sia data buona la occasione, prenderete le risolutioni che vi pareranno convenire al bisogno ». Si provvederà pure ad assicurare da ogni attacco il porto di Pola (carte 52).

Al provveditor Contarini in Istria. Il provveditor generale in Dalmazia scrive prepararsi gli arciducali in Segna e nel Vinodol alla guerra, e meditare l' assalto ad Albona e Fianona. Veduta la relazione generale sulla provincia, fatta dal conte Poiana, si spediranno ad esso provveditore munizioni che vi si domandano. Dia poi ordini che nelle due mentovate terre « siano otturati li fori delle muraglie et fatti li restelli, se ne habbia estraordinaria cura . . . . . et si vaglia quel Podestà del Cavalier Negri » per ciò che occorre di più pressante. Mandi il Poiana a Dignano per riferire sui bisogni di quel castello. Se le riparazioni al castello di Capodistria non eccedono il valore di 400 ducati, proceda alla loro esecuzione, limitandosi alle necessarie per la difesa. E di ciò dia notizia a quel podestà e capitano

e vada con esso d' accordo in tutto onde l' armonia delle intenzioni e dell' opera giovi al ben pubblico (carte 55).

1629. 15 settembre. — Rilevata l' importanza di Pola e del suo porto per la sua posizione vicina al confine e per la difesa dell' Istria tutta e della stessa Venezia; detto come siansi esaminati vari progetti dei lavori occorrenti, si delibera: che fattisi « prima li modelli, con le misure et altre operationi . . . . . . necessarie, et per ciò habbia il Collegio nostro autorità di valersi dell' opera di quei Ingegneri che saranno stimati sufficienti et atti, et coll' assistenza del Capitanio di Raspo o d' altro publico Rappresentante sia fortificato secondo li ordini di questo Consiglio il castello di Pola, che ha cisterne capaci, et che domina all' intorno tutta quella parte . . . . . et insieme ridurre in difesa il scoglio di S. Andrea . . . . . per impedire l' ingresso nel porto ». Questo in seguito al parere del capitano di Raspo, del soprintendente Poiana e dell' ingegnere Cavriolo e d' altri competenti. Per difendere poi maggiormente la fonte dell' acqua si raccomanda l' erezione d' un fortino li presso, quantunque sia già protetta dal castello, intorno al quale si abbatteranno tutti i fabbricati che potessero « turbare la sicurezza ». E perchè il porto di Medolino potrebbe dar vantaggi a' nemici, i suddetti personaggi studieranno se si debba fortificarlo. Intanto il collegio faccia preparare i modelli e i preventivi particolareggiati dei lavori e delle spese, da esser presentati al più presto (carte 74).

1629. 2 ottobre. — Al capitano di Raspo. Riportandosi a quanto sopra, gli si commette di ordinare all' ingegnere Capi, sotto la direzione del Poiana, i modelli, progetti e preventivi per le fortificazioni di Pola; vegli che il tutto sia prestamente allestito (carte 136).

1629. 6 ottobre. — Al provveditor Contarini in Istria. Si approva quanto ha fatto circa la domanda del capitano di Trieste per l' arresto di « Zuan Iendrich da Rachitevaz di Capo d' Istria ». Lo faccia custodire fino a nuovi ordini e ne dia avviso al detto capitano, dicendogli che per gli ulteriori passi si rivolga alla signoria. In tanto procuri di venir in chiaro del reato e del luogo ove fu commesso (carte 155 tergo).

1629. 8 ottobre. — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Si è dato ordine al provveditor Contarini in Istria di mandargli danaro (carte 160).

1629. 2 novembre. — Al podestà di Montona. Si approva la risposta da lui data al « Rabata capitanio di Pisino sopra l' instanza della ritentione di Iuan Cusich nostro suddito et bandito con pena capitale, qual ha . . . . . commesso misfatti et homicidii nella sua giuridittione ». Procuri di aver

quel malfattore nelle mani, rivolgendosi anche agli altri rettori vicini e valendosi dei loro ministri, nonchè al provveditor Contarini per aiuto di forze. Se potrà prenderlo, ne dia tosto avviso. Si loda la sua « diligenza nel taglio et condotta delli olmi al Cargador »; si manderà quanto prima a prenderli (carte 247 tergo).

Si avvisa il provveditor generale in Dalmazia e Albania che il provveditor in Istria gli farà avere buona somma di denaro per mezzo del sopracomito Magno mandato all' uopo colla sua galea; il Contarini ha ordini di spedirgli fino a 30000 ducati da impiegarsi in arrolamenti (carte 248 tergo).

1629. 27 novembre. — Al provveditor Contarini in Istria. Solleciti il Capis alla « perfettione del disegno di Puola », che si attende al più presto. Lo si autorizza a « fabricare in quella città un nuovo magazeno simile a quello che fece costruire il vostro precessore . . . . . Perfetionato che sia il processo . . . . . . del rubbamento de sali, devenirete all' ispeditione contro gli assenti ed anco ritenti, del modo che conoscerete convenir alla giustitia »; e ne riferisca. Circa la proposta di levata di due compagnie di 50 archibugieri a cavallo e 100 fanti, per servire in Istria, per ora non si trova di attuarla. Faccia però fare la esatta « descrittione de tutti gli huomini da fatti di quella Provincia », per potersene valere all' occasione. Lo si encomia per la diligenza con cui informa « delle novità in quelle parti »; continui. Si è commesso al podestà di Montona di far tagliare *picche;* vegli che l' ordine sia diligentemente eseguito (carte 344 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXXIII (dicembre-febbrajo 1629).

1629. 14 dicembre — Al provveditor generale in Dalmazia e Albania. Gli si commette l' invio di due galere « alla guardia dell' Istria . . . . . . al solo fine di divertir il transito de vasselli con formenti et ogli a Goro . . . . . . coll' attendere alla traccia di essi vasselli per incontrarli e trasmetterli tutti » in Venezia (carte 49 tergo).

1629. 22 dicembre. — Al provveditor Contarini in Istria. Per sopperire alla carestia di grano che v' è in Isola, lo si autorizza « che possiate levarne fino alla summa di stara 300 da alcuna di quelle barche o vasselli che capitano in quella Provincia » pagandolo ai proprietari, e dandone conto al magistrato alle biave. Sta bene l' andata a Pola del conte Poiana per rilevare l' opportunità de' materiali per quelle fortificazioni. Vada in-

tanto disponendo il tutto all' esecuzione delle stesse. Si loda la sua diligenza nel censimento degli « huomini da fatti » e nell' invio de' conti della gestione (carte 84).

1629 m. v. 4 gennajo. — Al suddetto. Essendo prossimo « l' arrivo dell' Ingegnere Francese » a Pola per dar mano ai lavori di fortificazione, lo si invita a fare che si trovi tutto in ordine per potersi accinger tosto all' opera. Volendo poi il Senato che il lavoro sia sorvegliato da esso Contarini, gli si domanda di eleggere per residenza un luogo donde gli torni facile tal compito, sia esso Dignano o la stessa Pola. Faccia nota la somma « di ragion de sali » di cui può disporre (carte 110 tergo).

1629 m. v. 29 gennajo. — Si commette al provveditore in Istria di spedire 10000 ducati al provveditor generale in Dalmazia e Albania (carte 178).

Al capitano in golfo. S'ebbero le sue lettere da Parenzo, si commenda le precauzioni prese nei riguardi sanitari; lo stato di buona salute degli equipaggi della squadra tranquillizzerà gli abitanti di Rovigno. Rimarrà alla guardia delle rive dell' Istria onde nessun legno con carico di frumento od olio passi a Goro, ma tutti sieno indirizzati a Venezia, ove c' è scarsezza di quelle derrate (carte 179 tergo).

1629 m. v. 31 gennajo. — Al provveditor Contarini [Gian Paolo] in Istria. Si loda la sua diligenza negli apprestamenti per la fortificazione di Pola; si riconoscono eccellenti i suoi suggerimenti; provveda lui all' esecuzione, non sapendosi a chi meglio si potrebbe affidarla. Lo si invita perciò a sollecitare la sua andata sui luoghi per attendere alla bisogna, onde all'arrivo dell' « Ingegner Francese » dar tosto mano al lavoro. Si destina al di lui servizio la galea comandata dal sopracomito Trevisan, ed è in armamento quella del sopracomito Morosini preventivamente destinata allo stesso scopo. — Circa le riparazioni alle mura di Capodistria, faccia pure turarne i fori piccoli; quanto alle mancanze grandi, informi sull'entità dei lavori e della spesa. Mandi 10000 ducati al provveditor generale in Dalmazia e Albania.

1629 m. v. 22 febbrajo. — Al suddetto. Circa l' andata a Pola del Rabbata capitano di Gradisca con seguito, e le perlustrazioni fatte da quel signore nella città e nei dintorni, si loda il provveditore pei particolari datine e per aver colà spedito il conte Poiana per indagare le più minute circostanze del fatto, con ordine di rimanervi. Si attendono le relative informazioni. Intanto veda di assicurarsi dei sudditi che avessero avuto parte nel grave fatto, e li mandi sotto buona custodia a Venezia col processo che farà erigere in argomento. Lo si eccita a sollecitare la sua andata a Pola per disporre il tutto onde dar mano ai progettati lavori; provveda che

le fornaci da calce siano fatte in luogo idoneo sotto l'aspetto dell'economia pei trasporti e della salute pubblica. Arriveran presto colà anche le due galee destinategli; si valga delle loro ciurme « in tutto ciò che sarà necessario per la celere essecutione dell'opera »; si valga parimenti « delle galere che vi capiteranno coll'occasione d'accompagnar galee di mercantia ». Pagherà le ciurme colla metà della corrisponsione solita darsi agli altri manovali. Gli si spediranno 300 ducati per la cavalleria di Pinguente, e 150 migliaia di biscotto per le ciurme delle galee (carte 229).

Senato Secreti, vol. CXXXIV (marzo-giugno 1630).

1630. 4 marzo. — Si ordina al capitano in golfo Zulian di recarsi immediatamente a Pola « con tre conserve almeno . . . . . . per assistere con la sua diligenza et con l'impiego delle ciurme di esse galere, oltre la Trivisana et la Moresina . . . . . . sollecitando con ogni . . . . . . applicatione . . . . et con l'assistenza del Conte Poiana la fabbrica » dei due forti « sopra l'eminenza del monte » e sopra lo scoglio di S. Andrea. Si manda agli ordini del capitano « l' Ingegnero Francese ». Di tale deliberazione si dà notizia al provveditor Contarini, perchè trasmetta al capitano tutti gli ordini precedentemente a lui dati circa le dette fortificazioni, e gli « sumministri genti, guastadori et ogni altra cosa necessaria », nonchè il danaro che andasse occorrendo. Si lascia libero al capitano il determinare la mercede alle ciurme impiegate nei lavori. Il Contarini pagherà all' ingegnere Francese 30 scudi al mese e 100 ducati per indennizzo di viaggi e spese (carte 9 tergo).

Al capitano del golfo. Si approva la risoluzione da lui presa di fermarsi a Pola, come pure « l'ordine dato per la continuazione delli restelli fuori delle porte ». Stante poi le indisposizioni del provveditor Contarini e le occupazioni di questo per gli affari dei sali, il Senato ha deliberato di affidare ad esso capitano la sopraintendenza alle fortificazioni di Pola. Adopererà in quei lavori le ciurme delle galere all' uopo destinate; il provveditore suddetto gli somministrerà danari, operai terrazzani ed ogni altra cosa occorrente, « adoperando anco nel . . . . . . lavoro la cosa de Furlini ». Affretti di preferenza la costruzione del « Forte della città ». Veda poi se fosse possibile prosciugare « certo lago di acqua morta molto pregiudiciale alla salute » di quei cittadini. Non perda di vista l' incombenza datagli di mandare a Venezia tutti i legni « che vi capitassero » con carico di frumento. Ha fatto bene a non lasciar traspirare la causa vera dell'arresto

« di quello che condusse il Rabata a veder il castello, li monti et muraglie della . . . . . . città » ; ne finisca il processo che si attende per deliberare (carte 11).

1630. 7 marzo. — In seguito alle notizie di armamenti di barche di Uscocchi a Segna, minaccianti Pola, Rovigno e quelle riviere, ha fatto bene a mandare il sopracomito Marcello a Cherso per informazioni ; gli si raccomanda di vegliare alla sicurezza « della navigatione delle galee di mercantia ». Dia poi conto di quanto andasse succedendo al provveditor generale in Dalmazia, e ne osservi le disposizioni. Si approva che abbia confiscato certa quantità di ferramenta ad una barca con carico di quella che passava da Trieste ad Ancona ; così ne viene assicurato il pagamento del dazio, e il metallo servirà pel lavoro dei *restelli.* Si è ordinato al provveditor generale suddetto di cambiare subito la barca armata di cui si è lagnato esso capitano, mandandogliene una di soli albanesi. Riuscirono grati « gli avisi delli andamenti et operationi del Rabata Commissario imperiale », e le disposizioni prese per aver notizia dell' « intiero de' pensieri dei vicini ». Gli si raccomanda di continuare nella « più esquisita vigilanza » nelle presenti « gravissime congionture ». Si attendono informazioni sullo scopo del taglio di pali ordinato dal Rabatta nel bosco « di Vetua al confin di Barbana ». Stefano « di Marchi » offrì per l'arsenale circa 10000 roveri del bosco « chiamato Cerro nel Stato Imperiale » (carte 15 tergo).

Al provveditore in Istria. Lo si loda per le notizie date dei movimenti degli Uscocchi in Segna, e gli si comunicano gli ordini dati in proposito colla precedente. Continui ad informare colla maggior diligenza, e, se gli venisse fatto, procuri d' impedire « li mali disegni » dei nemici, « per conservar illeso lo Stato . . . . . . mirando anco alla sicurezza della navigazione alle galee di mercantia. Alli Rettori di Provincia incaricarete il star ben avertiti per tutto ciò che potesse occorrere . . . . . . loro ordinando di passar buona intelligenza con vicini » evitando di dar occasione a quistioni fra confinanti (carte 16 tergo).

1630. 14 marzo. — Al suddetto. Gli si manda un memoriale presentato dal residente imperiale in materia di sali, di cui dice esservi « carestia nel Cargno ». Riferisca il suo parere, e se sieno veri gl' inconvenienti lamentati nel documento (carte 34).

1630. 22 marzo. — Al capitano in golfo. Sorvegli i movimenti delle barche di Segna ; si sentì con piacere la sua prontezza alle eventuali occorrenze (carte 44 tergo).

I Savi agli ordini, viste le notizie di prossimi movimenti degli Uscocchi a' danni dei sudditi veneti, propongono d' inviare un provveditore speciale

a Pola per sorvegliare quei lavori, onde lasciar libero il capitano in golfo di attendere alla sicurezza dello Stato. La proposta però non è approvata (carte 45 tergo).

1630. 23 marzo. — Al capitano in golfo. Si approva la risposta da lui data al capitano di Pisino chiedente la liberazione dell' arrestato Marcello Bozzi. Gli si ordina di « devenire alla sua ispeditione » [del processo] continuando essere quel prigioniero stato preso pe' suoi mancamenti e per querele di molti. In ogni modo lo assolva mandandolo libero, facendo sapere al detto capitano averlo fatto in seguito alle sue raccomandazioni (carte 47).

1630. 30 marzo. — Al segretario in Germania. « Quanto a quello ci scrivi degli huomini di Pisin condotti dalle nostre barche armate a servir in galea. Potrai risponder al Secretario Frai . . . . . che ne habbiamo scritto » ai provveditori in Dalmazia e in Istria, e che appena venutene le informazioni si delibererà in senso grato all' imperatore (carte 63).

1630. 19 aprile. — Al capitano in golfo. Si sa che « il Principe di Ecchemberg » si è recato nella Stiria, dicono, per inviar soldati ai confini veneti. Vegli ai movimenti dei vicini, e particolarmente degli Uscocchi, e ne tenga informato il governo nonchè il provveditor generale in Dalmazia e Albania, col quale vada in tutto d' accordo. Si attendono notizie sui lavori di fortificazione di Pola.

Si scrive come sopra [meno circa Pola] al provveditore in Istria « et perchè dia in ogni luogo . . . . . . quelli buoni ordeni che li parerà conveniente secondo gli accidenti ». Somministri al capitano in golfo danaro pei lavori di Pola, intendendosi seco in proposito e riferendo (carte 103).

1630. 20 aprile. — Al capitano in golfo. Si approva quanto fece nell' occasione « che a Ponta Negra nel Quarner siano state svalleggiate tre Fregate da una barca nella quale erano XI persone vestite alla schiavona » che si credono essere « un certo da Medolino . . . . . . con quelli dalle Promontore, ma certamente non Uscocchi ». Si approva pure la « commission data al Governator Marin Bracich d' intender qualche particolare et di scorrer le rive del Quarner per maggior sicurezza ». Continui a vigilare i lavori di Pola, di cui diede notizia; si provvederà « de drappi et tende per estate » per le ciurme impiegate nei lavori stessi (carte 111).

1630. 3 maggio. — Al suddetto. Si sono ricevuti i suoi rapporti sul progresso dei lavori di Pola [cavamento di fondamenta e prosciugamento del lago] e si provvederà a fornirgli quanto domanda. Gli si manderanno intanto remi ed un antenna per una galea, e vino; il savio alla scrittura gl' invierà due compagnie di soldati italiani ed un governatore. Pei lavori

il provveditor Contarini gli somministrerà per ora 8000 ducati. Nel pagamento delle ciurme delle galee proceda « coll' uso de furlini » assegnando 12 soldi il giorno ai lavoratori, o meno secondo il merito. Gli si manderà una provvista di risi, e così pure 15000 ducati pei pagamenti delle galee, e 3600 ducati pei sopracomiti che vanno all' obbedienza del provveditore dell' armata. « Nel particolare del frate, già fatto poner prigione dal Provinciale di Dalmatia dell' ordine di S. Francesco nel suo convento in Trieste . . . . . . et poi fatto lasciare dal Capitanio di Trieste, per dubbio che fosse a voi trasmesso »; si gradisce l' operato del provinciale; e si crede bene il lasciar « cader il negozio per quello spetta alla prima causa di quel tal Marcello Bozzi » restando al provinciale autorità di deliberare quanto crederà per altra colpa « ch' havesse egli commesso nella Religione ». Faccia tener d'occhio il prete « ch'esercita il carico di piovano a Fasana » che dà luogo a sospetti, e avvisi quando questi si mostrassero fondati su fatti. Si approva il provvedimento da lui preso nell' ammissione dei « viandanti » in Pola, mandi « quadretti da far le fedi della sanità » a tutti i pievani di quel territorio, vietando l' ingresso in città a chi non ne sarà munito (carte 133 tergo).

1630. 24 maggio. — Al suddetto. — Si è ricevuto « la scrittura et discorso dell' Ingegner Francese con li disegni delli Forti » di Pola. Si somministreranno « tutte le materie necessarie a detta costruttione » domandate. Si è provveduto di mandargli libbre 2000 di polvere ed altrettante di *stopino;* si ordinerà che « tutte le barche da Rovigno, Fasana et che vanno a caricar nel Quarner savornino de qui de sabion, et lo vengano ivi a scaricare » pei bisogni dei lavori. Oltre i 30 già destinati gli si manderanno altri 20 tagliapietre. Dia gli ordini a chi spetta per la stampa dei *quadretti* di sanità. Si encomia la sua diligenza pel progresso dei lavori, e nel procurarsi informazioni circa i « discorsi et li pensieri de vicini », e lo si autorizza a spendere per procurarsene. Il provveditor Contarini gli manderà altri 3000 ducati, e 3000 i provveditori alle fortezze; dall' arsenale riceverà « quattro presoline da valersene in servitio di quelle galee ». Il provveditor generale in Dalmazia gli invierà due barche armate in cambio di quelle ch' esso capitano ha a' suoi ordini (carte 182).

Al provveditor in Istria. Avendo il « Principe di Ecchemberg » sospesa ogni comunicazione fra i suoi dipendenti dei paesi austriaci e i sudditi veneti, per sospetto di peste, si è fatto rimostranza al residente imperiale provandogli esser perfetta la salute in tutti i territori, vicentino, padovano, trivigiano e nel Friuli, ed onde domandi la revocazione del divieto. S' informi su « quello si vadi operando dagli Austriaci » (carte 183 tergo).

Si delibera di far dire al residente imperiale, che in seguito a' suoi uffici, e agli ordini dati in proposito al provveditor generale in Dalmazia, costui ha trovato gli uomini « di Pisin condotti nelle nostre galee dalle barche armate » ; e gli fu ordinato di « liberamente rimandargli alle loro case » e punire coloro che li avessero sedotti o forzati (carte 184).

1630. 25 maggio. — In seguito alla proibizione fatta a' sudditi austriaci di praticare co' veneti per sospetti di peste, dichiari all' imperatore essere gli stati veneti immuni da simili mali, e chieda sia tolto il divieto (carte 189).

1630. 6 giugno. — Al provveditor Contarini in Istria. Si approva « la distribuzione . . . . . . de moschetti a coteste Ordinanze in luogo de archibuggi ». Si solleciterà la spedizione dei 500 moschetti per armare « gli habitanti di Premontore ». Passi pure alle « altre mostre », se può farlo senza inconvenienti. « Circa il Petazzo » eseguisca gli ordini datigli, tanto più ora che è riaperto il commercio. Si approva il ripiego da lui adottato « al disordine rappresentatovi dal podestà di Albona circa la custodia delle chiavi di quelle porte » (carte 228).

1630. 13 giugno. — Si trasmettono ai capi del consiglio dei dieci lettere del capitano in golfo da Pola concernenti Bernardo Drusi (carte 255 tergo).

1630. 15 giugno. — Al capitano in golfo. Essendo l'Adriatico infestato da fuste di pirati, vi faccia una corsa, con qualche galea oltre la sua, per intimidirli, fino al Gargano. Lasci intanto alla sorveglianza dei lavori di Pola il conte Poiana che sarà mandato colà dal provveditor Contarini. Lascierà uno dei sopracomiti a fare le proprie veci, e darà gli ordini perchè tutto proceda bene in sua assenza. Se crede occorra accrescere il numero degli operai, scriva « che ne faremo venire di quelli della Provincia ». Gli si manderanno i 200 moschetti domandati, le due barche e i remi (carte 264).

1630. 17 giugno. — Al suddetto. Per maggior sicurezza di Pola gli si manda una compagnia di fanti italiani, « e per il governo delle militie . . . . . per modo di provvisione il Mutioli . . . . . . Per cotesta fabrica siamo certi che farete proveder le pietre senza toccar quelle del teatro per non privar la città di si grande ornamento, o guastare opera tanto celebre dell' antichità » (carte 275).

1630. 25 giugno. — Al suddetto. Gli si ordina di portarsi in mare per isviare da Goro i legni direttivi con carico di grano, e di farli venire a Venezia. Si da ordine al provveditor Contarini di portarsi a Pola « con la galera . . . . . . destinatagli per la visita » e far le veci di esso capitano il quale gli lascierà due altre galere, le cui ciurme saranno impiegate nei lavori (carte 301).

1630. 28 giugno. — Al podestà e capitano di Capodistria e al provveditore in Istria. Sapendosi che la regina d' Ungheria deve andare a Trieste, informino su tutto quello che verrà fatto e detto in tale occasione (carte 309).

Al capitano in golfo. Dovendo venire nell'Adriatico navi spagnuole col pretesto di accompagnare a Trieste la regina d' Ungheria, si è provveduto a tenere una forte squadra nel mare stesso. Egli, lasciando al Contarini le due galee già mentovate, vada colle altre sue ad unirsi al « grosso dell' armata » agli ordini del provveditor generale Pisani (carte 312 tergo).

Senato Secreti, vol. CXXXV (luglio-agosto 1630).

1630. 11 luglio. — Al provveditore in Istria. I monaci di S. Giorgio Maggiore hanno presentato una intimazione « del Petazzo » ai loro confratelli « che habitano una Abbadia in Trieste » perchè se ne partano, e per porre in loro luogo monaci d'altra nazione. Ciò è strano, e non si accorda colle proteste di buone intenzioni di quel signore. Gli scriva come da sè « per haverne la causa di questa espressa dichiaratione di diffidenza » mentre negli Stati veneti sono moltissimi i religiosi sudditi imperiali (carte 40 tergo).

1630. 19 luglio. — Al segretario in corte cesarea. Facendo la regina d' Ungheria il viaggio per la via di Napoli e per l'Adriatico, e non volendo Venezia ch'entrino in questo squadre spagnuole, si è offerto all'ambasciatore di Spagna di trasportare quella principessa su navi veneziane; faccia l'offerta stessa all' imperatore (carte 62 tergo).

1630. 10 agosto. — Al provveditor Contarini in Istria. Si approva la sua diligenza nel provvedere a sollecitare i lavori di Pola. Si terrà conto del progetto del conte Poiana per fare « una tanaglia alla porta che guarda al scoglio degli Olivi ». Gli si manderà il necessario per gli « apprestamenti alle galee Magno, Moresini, Bernardo » (carte 140).

1630. 30 agosto. — Al residente in corte cesarea. Circa il « Sciaur triestino », per aderire ai desideri dell' imperatore, si è ordinato di procurar di arrestarlo, e se si potrà averlo in mano, sarà consegnato (carte 197).

FINE DEI *SECRETI* DEL SENATO.

Pubblichiamo in via di appendice il seguente « Registro unico » di carte 23 scritte.

SECRETORUM CONSILII ROGATORUM

PRO FACTIS ISTRIAE

Anno 1335.

3 aprile. — Si delibera di scrivere ai conti Doimo e Bartolo di Veglia ed al conte di Arbe: che quest'ultimo conduca le trattative in modo che al giungere della *pecunia soldi* esse possano esser concluse secondo le intenzioni della Signoria. — Si prepari il danaro. — Il conte d'Arbe sarà capo dell'esercito veneziano e lo comanderà in persona. — Le lettere suddette siano spedite questa notte con una barca armata.

Si crede basti arruolare da 300 a 400 *elmos,* numero sufficiente per danneggiare il Friuli (carte 1).

Bertuccio Bocassi e Fresco Querini tornati dall' ambascieria in Friuli entrino a formar parte dei savi *pro factis Istrie* (carte 1).

6 aprile. — Bastando alla custodia *terrarum nostrarum* i balestrieri e i legni che sono in Istria, si manda in giornata ordine *ad nostrum capitaneum unionis* che salpi colla sua squadra pel suo destino; tuttavia si faccian partire al più presto i balestrieri e il legno armato (carte 1 tergo).

Si scriva al capitano mentovato, Marino Morosini, che giunti in Istria i 50 balestrieri assoldati in Venezia, egli se ne vada a suo viaggio [non approvata].

Similmente al giungere in Istria dei 50 balestrieri e dei 200 *a lanceis longis* che si aspettano [non approvata] (carte 1 tergo).

8 aprile. — Risposta, non approvata, agli ambasciatori del patriarca di Aquileia.

Si delibera di rispondere ai detti ambasciatori non sembrare le lore parole convenienti nè adatte a condur pace; se null' altro hanno a dire, possono andarsene; si è pronti ad ascoltarli quando mutino discorso (carte 2).

9 aprile. — Si proroga a domani il trattare in Senato circa *istud factum Aquilegie* (carte 2 tergo).

10 aprile. — Si risponde a lettere dei provveditori accordando la liberazione di Artico di Porcia e degli altri presi con lui; li facciano condurre, colla massima cortesia e sopra un legno dello Stato, sia in Istria, sia verso Grado, ove essi liberati vorranno (carte 2 tergo).

Si proroga a lunedì venturo la discussione in Senato dell' argomento all' ordine del giorno (carte 2 tergo).

17 aprile. — « Quod in nomine Dei et bone fortune fiat capitaneus generalis in partibus Istrie et alibi et in omni parte ubi placeret Dominio, cum tota et parte sue gentis; et sit per sex menses; et possit accipi de omni loco, non perdendo officium. Et eligantur duo in Consilio Rogatorum et XL per scurtinium, et duo per electionem in Maiori Consilio, et omnes quatuor approbentur ad unum ad unum in dicto Maiori Consilio; et ille qui habuerit plures ballottas, habendo maiorem partem consilii sit firmus, et respondeat ipso die vel sequenti per se vel suum procuratorem; et infra dies XV recedere teneatur, vel ante, si videbitur Dominio. Et habeat sex equos ab armis et quatuor roncinos, et duos socios et unum notarium, et sint dicti sex equi de precio, unus videlicet librarum decem grossorum ad minus, alius librarum octo, et alius de sex libris. Et reliqui tres equi sint de libris tribus grossorum ad minus pro quolibet. Et debeat dare cuilibet suorum sociorum soldos XL grossorum pro medio anno, et notario soldos XX grossorum ad minus pro totidem temporis. Et habeat dictus capitaneus sex domicellos et sex ragacios ab equis, et unum cochum; et sint domicelli e ragacii ab annis XX supra et a L infra; et equi sint a quatuor annis completis supra. Et habeat dictus capitaneus decem equitatores, inter quos sit unus trombeta, quibus dare debeat in dicto medio anno soldos XV grossorum ad minus et equi dictorum stipendiariorum sint a XXV florenis supra pro quolibet, et sint ad soldum et conditionem aliorum soldaderiorum equestrium, scilicet de florenis sex in mense pro quolibet, quos recipiat capitaneus predictus, et sint ab annis quatuor completis supra dicti equi soldaderiorum, ut sunt sui, et teneatur etiam dare dictis soldatis et equis expensas oris, et arma sufficientia pro se et equis, sicut alii equitatores. Et habeat dictus capitaneus pro suo salario libras XIIII grossorum in mense, et habeat de presenti solutionem integram de dictis sex mensibus ad dictam racionem librarum XIIII in mense. Et omnes rectores nostri de Ystria faciant

et observent que dixerit et ordinaverit dictus capitaneus eis, salvo quod ipsi rectores faciant sua reginina secundum formam suarum commissionum cum condicionibus consuetis. Et de facto Iustinopolis non accipiat etiam idem capitaneus gentem, sed potestas Iustinopolis attendat ad custodiam et salvationem dicte terre con sua gente. Et possit dictus capitaneus reeligi a capite in dicta capitanaria cum dictis condicionibus. Et si consilium est contra sit revocatum. Et debet dictus capitaneus ad presens recipere pagam de duobus mensibus pro dictis decem equitatoribus » (carte 3).

17 aprile. — « De facto Medune eatur ante quantum potest » (carte 3 tergo).

20 aprile. — Si scrive ai provveditori di conservare il fieno pei cavalli che giungeranno ad essi. Circa il chiamare la cavalleria del Pasinatico non ne facciano nulla. Il capitano generale al suo arrivo prenderà le disposizioni necessarie (carte 3 tergo).

23 aprile. — Proposta, non approvata, di risposta da darsi al vescovo di Concordia ambasciatore del patriarca di Aquileia (carte 3 tergo).

Risposta approvata : Maestro Pietro di Baone ambasciatore del patriarca aveva promesso che non si farebbero danni nè si darebbero molestie ai sudditi di Venezia. La promessa non fu mantenuta. Forti lagnanze per ciò. Venezia desidera pace ed amicizia col patriarca, ma vuole averle con onore e senza lesione dei propri diritti. Le parole del vescovo di Concordia non sono nè convenienti nè sufficienti. Se il patriarca restituirà Valle e prometterà rifusione dei danni, da stabilirsi d'accordo; Venezia consente di sottoporre ad arbitrato di comuni amici la questione [*factum*] di Valle (carte 3 tergo).

Seguono altre tre proposte di risposta, non approvate (carte 4).

Si proroga a giovedì prossimo il discutere intorno a *istis factis* (carte 4).

27 aprile. — Si prolunga a tutto maggio venturo il termine dei savi *pro factis Ystrie* (carte 4 tergo).

Si proroga a martedì venturo la discussione *pro factis comitum Vegle* (carte 4 tergo).

Si conferma la commissione data a Giustiniano Giustinian destinato capitano generale in Istria (carte 4 tergo).

Si ordina ai provveditori [in Istria] che all'arrivo colà del capitano generale, stiano con esso due o tre giorni, poi ritornino a Venezia col legno e le genti di Donato Belloto; lasciando però in Istria quei balestrieri che volessero restarvi al soldo pubblico e alle condizioni degli altri (carte 4 tergo).

Si ordina al capitano generale di procedere contro i soldati a cavallo che, fuggiti, abbandonarono il capitano del Pasinatico; cassi quelli che gli

parrà; mandi i processi a Venezia per deliberare se meritino maggior pena (carte 4 tergo).

2 maggio. — Il cancelliere grande scriva al vescovo di Concordia: Al partire promise di far il possibile perchè il patriarca elegga per parte sua a giudice arbitro persona di cui la Signoria veneta fosse certa che nella sentenza imporrebbe la restituzione di Valle. Ora, rispondendo a domanda d'esso vescovo, lo assicura che la Signoria è sempre pronta ad accettare da parte del patriarca chiunque possa corrispondere a quanto fu già detto al medesimo vescovo sulla restituzione di Valle e sul compenso dei danni. Lo prega a sollecitare.

Il Senato è convocato pel secondo giovedì prossimo *pro dictis factis* (carte 5).

Si delibera di mandare salvocondotti per gli ambasciatori destinati alla Signoria dai comuni del Friuli (carte 5).

11 maggio. — Si proroga a giovedì venturo il trattare in Senato *pro istis factis,* che però potrà essere convocato anche prima (carte 5).

Si approva una risposta a Rizzardo e Gerardo da Camino (carte 5 tergo).

14 maggio. — Si risponde al conte di Arbe: Concluda le trattative coi conti Doimo e Bartolo di Veglia per l'assoldamento di milizie; se Doimo non può venire, accetti i cavalieri che offrì, col soldo che si dà agli altri; se non potrà col detto soldo, li fermi al miglior prezzo che sarà possibile fino a 10 ducati per elmo, e a 6 per balestriere ed arciere, per due mesi, e più in proporzione, pigliando però il meno che potrà di arcieri e balestrieri; alle condizioni, pel resto, solite farsi alle altre milizie, specialmente circa i luoghi che si prendessero. Si manderà al conte il danaro necessario col legno armato della Marca. Egli procurerà che i soldati arruolati si rechino al più presto in Istria al servizio. — Gli ordini precedenti si mandano al capitano generale; se avrà ricuperato Valle, non li trasmetterà a destino, ma scriverà alla Signoria col suo parere sul da farsi. Circa le provvisioni chieste dai conti di Veglia, il conte d'Arbe le ridurrà il più possibile dalla somma che scrisse. Il collegio ha facoltà di delegare persone a stimare i cavalli e far le paghe. Quando i detti conti saranno in Istria, obbediranno al capitano generale. Essi saranno compresi nel trattato di pace che si facesse. Si procurerà che i medesimi vengano entrambi personalmente al servizio, o almeno uno; se nessuno dei due potesse venir sì tosto, mandino le milizie in una o più volte nella quantità pattuita col conte di Arbe. — Anche riavendo Valle, se gli pare, il capitano generale potrà mandare al conte d'Arbe gli ordini suesposti, o differirne l'invio come stimerà utile (carte 5 tergo).

Il conte d'Arbe ottenga da quelli di Veglia che i soldati loro che vengono al servizio, sieno soggetti alla stessa giurisdizione civile e criminale a cui sono le altre milizie di Venezia; se nol potrà, consenta che i detti conti facciano giustizia ai militi condotti da essi nelle questioni fra i medesimi (carte 6).

15 maggio. — Si delibera di scrivere ai fratelli da Camino di comunicare quanto potranno sapere di ciò che vien fatto e discusso nel parlamento di Udine; e tutto ciò che avesse interesse per Venezia, *sicut sunt consueti*. Scrivano pure se avessero bisogno di milizia per tutelare i loro possedimenti, che si provvederà alla loro sicurezza. E l'affare di Meduna si prolunghi a trattarlo fino a che si avrà la risposta (carte 6 tergo).

18 maggio. — Si manda al capitano generale il processo fatto per la cattura e la spogliazione del fratello del vescovo di Pola Sergio, da Cattaro, [avvenuta per opera di militari al soldo di Venezia] che dispiacque assai. Procuri esso capitano che il danno venga risarcito, ed ammonisca gli autori, o chi stimerà meglio, ad astenersi da simili fatti. Del resto lasci cadere la cosa. Si tratterranno in arresto i prigioni pel fatto fino a che si sappia essere avvenuto il risarcimento (carte 6 tergo).

22 maggio. — Due proposte, non approvate, di risposta ad ambasciatori dei prelati, dei nobili e dei comuni del Friuli (carte 7).

Ai detti ambasciatori si risponda *aggravando factum et partem* del patriarca di Aquileia, *et justificando factum nostrum*; ciò che dicono ed offrono fu già detto ed offerto da altri ambasciatori, ai quali fu risposto convenientemente; si udiranno nuove proposte, se ne voglion fare, pronta Venezia a venire ad accordi quando siano onorevoli.

Alle altre ambasciate della contessa di Gorizia, e di Trieste, si risponde egualmente *aggravando* ecc. e protestando Venezia esser disposta sempre alla pace onorevole (carte 7).

26 maggio. — Al capitano generale. Circa il danneggiare i nemici in Istria, la sua commissione parla chiaro, dandogliene tutta la facoltà. Non sembra che la sua permanenza in Pola rechi molto danno ai nemici, certo non protegge i sudditi; vada dunque in altre terre dell'Istria e disponga le milizie nel modo migliore per l'offesa dei nemici e la difesa dei sudditi, provvedendo convenientemente alla sicurezza di Pola. Prima di partir di là faccia danneggiare il più possibile quelli di Valle *in suis bonis et vineis et bladis et aliis*. Del resto gli si lascia libero di prendere le disposizioni più opportune (carte 7 tergo).

In argomento di quelli *de Comitatu* [di Pisino?] che diedero e danno ricetto a nemici di Venezia, si risponda al capitano generale mandandogli i

nomi di quelli *de Comitato* che i provveditori ed altri rettori veneti accusarono d' aver danneggiati i sudditi; faccia istruire processo contro essi ed altri colpevoli d' eguali fatti a lui noti, e, venuto in chiaro delle cose, ne scriva alla contessa chiedendo risarcimento dei danni e restituzione del tolto, nonchè cessazione di simili danni. Se la contessa non farà ragione alla domanda entro conveniente termine, il capitano mova a danno di quelli del *comitato*. Ciò intimi alla detta signora, ed ordini a sudditi veneti dell' Istria (carte 7 tergo).

Circa le milizie di schiavonia, si risponde al capitano generale scriversi ai conti di Veglia che venendo in Istria *intendant ad destructionem, mortem et damnum Voluini de Stalimberg,* e dei suoi beni e sudditi, qual nemico di Venezia; che danneggino tutti quelli che loro indicherà il detto capitano. Quest' ultimo manderà loro gli ordini relativi appena sarà certo che vengano al servizio (carte 8).

Circa le terre dell' Istria soggette al patriarca, si risponde al capitano stesso, parlarne già la sua commissione, la quale gli dà libertà di danneggiare o no i sudditi patriarcali che cessassero dal molestare i veneti, come stimerà più conveniente (carte 8).

Si sospende l' invio al capitano suddetto di 100 pedoni da lui domandati (carte 8).

Circa i prigioni, si scrive al suddetto meravigliarsi il Senato *de eo quod dicunt comestabiles de Macaruffis;* i contratti di condotta prescrivono che i prigioni, quando i soldati *equitant ad risicum* dello stato, appartengono a questo, e la Signoria intende che i trattati sieno osservati, anche *de facto denariorum.* Ciò si scriva anche ai connestabili (carte 8 tergo).

28 maggio. — Il capitano generale provveda relativamente alle notizie mandate dal podestà di Capodistria; gli si ripete l' invito di lasciar Pola per agire efficacemente contro i patriarcali, e contro quei de *comitatu* [che continuano a far danni] senza fare alcuna intimazione alla contessa o aspettar termini. Faccia proclamare in tutte le terre venete l'ordine di danneggiare il più possibile i nemici. — Si delibera di eleggere cinque savi per istudiare provvedimenti in argomento, martedì venturo saranno discussi; anche gli altri savi potranno manifestare il loro parere in iscritto.

Eletti: Baldovino Dolfin, Giovanni Querini Boezio, Marco Giustinian di S. Giovanni in Bragora, Iacopo Gradenigo, Federico Dandolo (carte 8 tergo).

30 maggio. — Si accoglie di assoldare i 100 *elmi* promessi da Rizzardo e Gerardo da Camino, e questi stessi signori colle milizie pur da essi promesse agli incaricati della Signoria, alle condizioni già discusse, se

non si potrà meglio. Si scrive ai detti incaricati di conchiudere. I cento cavalieri che si mandano a prendere saranno inviati ove parrà. Uno almeno dei da Camino venga al luogo solito per la conclusione (carte 9).

Proposta, non approvata, di chiamare i due da Camino, o uno almeno, a convegno, nel luogo solito, con Bertuccio Gradenigo e Nicolò Priuli i quali accettino l' offerta della terra di Meduna; quindi si mandino colà i cento cavalieri da assoldarsi, per danneggiare il Friuli (carte 9).

Per danneggiare in tutti i modi possibili i nemici, si delibera di mandare due o tre *magistri inzegnerii* a Belforte, i quali col capitano di quel castello studino per farvi un ponte e stalle, come al tempo dell'altra guerra, e per assicurar poi le costruzioni stesse; i medesimi presenteranno la loro relazione al Senato, che delibererà (carte 9 tergo).

Proposta, non approvata: non essendosi certi se i conti di Veglia e di Ortemburg verranno al servizio, e, se verranno, non sapendosi se basteranno i loro soldati al bisogno, si scriva al conte di Arbe, a Marino Venier e a *Zanachi* Zorzi di sollecitare i conti predetti a venire presto al servizio. Essendo poi Bertuccio Gradenigo e Nicolò Priuli occupati nei loro governi [*regimina*], si eleggano tre savi in Senato per procurare l'arruolamento di milizie a cavallo in qualsiasi luogo, onde poter supplire all'eventuale mancanza dei detti conti. Intanto assoldino i 100 cavalieri già decretati (carte 9 tergo).

Avendo scritto il conte d'Arbe che il conte Doimo di Veglia non viene al servizio, si riscrive al primo che, in tal caso, procuri di arruolare al più presto altri soldati, dei migliori che potrà, per l'ammontare del danaro già speditogli, e li mandi tosto in Istria. Si eleggano tre savi come è detto qui sopra (carte 10).

I tre savi da eleggersi durino in ufficio fino a mezzo agosto p. v., ed ognuno d' essi possa far proposte in Senato.

Eletti: Nicolò Morosini, Pietro Correr, Marco Ruzzini (carte 10).

Proposta non approvata: Si scriva ai rettori dell' Istria di procurare che tutti gli animali in quella provincia siano posti al sicuro dagli attentati dei nemici, provvedendovi anche colla vendita degli animali stessi (carte 10).

1 giugno. — Si eleggono in Senato cinque savi [non però fra i tre ultimi eletti] per gli affari dell' Istria; durino in officio fino a mezzo agosto p. v.; quando tre d' essi il domandino, si convochi il Senato; si raccolgano insieme ogni giorno (carte 10 tergo).

Due proposte in argomento di detta elezione, non approvate; una delle quali di affidare ai savi stessi il deliberare sull' ambascieria dei triestini (carte 10 tergo).

Si scrive al capitano generale, circa l'affare di Albona, di non aver mai ricevuta la sua lettera che ne parla. Si ritiene che quella terra e le circonvicine che fossero in mano dei nemici, *sint de Ystria* come le altre di quella provincia (carte 10 tergo).

Savi eletti: Baldovino Dolfin, Filippo Bellegno, Giovanni Gradenigo di S. Leone, Marco Giustinian di S. Giovanni in Bragora, Ermolao Zane (carte 10 tergo).

Si concede a Bertuccio Gradenigo eletto podestà a Capodistria, di condur seco colà, come aveva chiesto, alcuni o tutti quei cittadini di detta terra che il suo predecessore aveva mandati a Venezia nell' occasione dei moti dell' Istria (carte 11).

4 giugno. — Oltre gli arruolamenti già decretati, i tre savi delegati procurino la condotta di altri 200 cavalieri alle condizioni solite; ogni cavaliere abbia un cavallo di battaglia e un ronzino. Arruolino pure 200 fanti fra *pavesarios, lanceas longas* e balestrieri.

Si accolgano al servizio, per due mesi, 25 cavalieri della contessa di Duino. Il capitano generale o il podestà di Capodistria li assoldino procurando che siano fra i migliori della detta signora. Siano condotti a condizione di far guerra al patriarca e a qualsiasi nemico di Venezia dovunque ordinerà il capitano generale; se no, no (carte 11).

Proposta non approvata. Che i detti 25 cavalieri siano tenuti di far guerra anche *comitatui Goricie* (carte 11).

Simile. Per dare alla contessa di Duino maggiore impulso a sostener le parti di Venezia, si arruolino fino a 50 elmi [un cavallo di battaglia e un ronzino per ciascuno] delle sue genti. Si scriva poi alla contessa ringraziandola *propter bonum portamentum* dei suoi sudditi (carte 11 tergo).

Essendosi Marco Macaruffo, connestabile al servizio veneto in Istria, mostrato inobbediente al capitano generale, e indisciplinato, con arroganti risposte al medesimo, che perciò lo mandò a Venezia, gli si proibisce di tornare in alcuna delle terre dell' Istria. Per non disgustare però troppo nè esso Macaruffo nè i suoi fratelli che restano in servizio, il capitano generale darà il comando della bandiera del primo al fratello immediatamente a questo più giovane (carte 11 tergo).

Facoltà alla Signoria di spendere fino a 500 lire per contrattare *destructionem et consumptionem aliquorum qui non cessant tractare et prope et longe sinistrum et damnum nostri comunis* (carte 11 tergo).

8 giugno. — Si delibera di fare il sindicato [procura, autorizzazione al rappresentante] per concludere le convenzioni trattate con Rizzardo e Gerardo fratelli da Camino, conti di Ceneda, da Bertuccio Gradenigo e

Nicolò Priuli. Il documento è fatto al nome ed a favore di Nicolino de Fraganesco notaio della cancelleria ducale (carte 12).

Le milizie assoldate in forza delle convenzioni con Gerardo da Camino, siano comandate da questo fino ad altra disposizione. Si mandino al più presto il danaro ai soldati, e gli stimatori dei cavalli sui luoghi (carte 12).

Marino Venier ed un altro, con *Zanachi* [Giovanni] Zorzi, vadano alla Motta per fare la stima dei detti cavalli, pagare i soldati e passarne la mostra, poscia il Zorzi e il Venier ritornino a Venezia (carte 12).

Si assoldino fino a 50 balestrieri per la custodia di Caorle, Grado ed altri luoghi, come disporrà il collegio (carte 12).

Si delega al collegio, per le disposizioni opportune, l'affare di Marco *Manfredo* e soci, pel maggior danno dei nemici. Si dà facoltà al collegio stesso *levandi et restringendi bulletas* delle mercanzie veneziane *ad partes Forojulii* (carte 12).

Il conte d'Arbe risponda al conte Bartolo di Veglia che Venezia gradirà sempre i servigi e l' amicizia d' esso Bartolo e del fratello; ma per ora, dopo la risposta da lui data al conte d'Arbe, Venezia si è già provvista di milizie. Venendo il caso di bisogno, si ricorrerà confidentemente a lui (carte 12 tergo).

9 giugno. — Il collegio deliberò che Marino Venier e l'altro mandato con lui alla Motta abbiano tre lire di grossi il mese per ciascuno, tenendo due famigli per uno, e un notaio con servo. — Ad andare col Venier fu eletto Fantino Morosini (carte 12 tergo).

Eletti per andare ad Arbe: Dardi [Leonardo] Morosini e Pietro Nani (carte 12 tergo).

Si scriva al conte d' Arbe di concludere [se può] la convenzione col conte Bartolo secondo gli ordini datigli [al conte d'Arbe]; vegga di ottenere ch'esso Bartolo si adatti ad obbedire al capitano generale, pel resto transiga. — Si mandi il danaro necessario onde non ritardar l' affare (carte 13).

10 giugno. — Il collegio [doge, consiglieri, capi di quarantia e savi], autorizzato dalla deliberazione 14 maggio, assegna 17 ducati per ciascuno a Marino Venier e a Zanachi Zorzi, pel viaggio d'Arbe da essi fatto.

Delibera che gli inviati colà al presente abbiano un fiorino il giorno ciascuno, se staranno più di 20 giorni siano pagati in ragione di mese a soldi 40 di grossi mensili ciascuno.

Al notaio della cancelleria ducale che andrà pure colà, e che vi è già stato, si assegnano pei due viaggi soldi 20 di grossi (carte 13).

12 giugno. — Non essendo conveniente di dar motivo a molti di Capodistria, che stan lontani da quella città per condanne pecuniarie inflitte

loro dai precedenti podestà, di unirsi ai nemici; si accorda al neo-eletto podestà Bertuccio Gradenigo facoltà di condonare o mitigare le pene predette secondo giudicherà opportuno (carte 13 tergo).

Si dica a *Marco Manfredo et Cavobello et sociis* di fare il possibile per danneggiare i friulani, trattine quelli di Portogruaro, Latisana e Marano. Ciò si ordini pure ad altri che sono al servizio di Venezia ai quali sarà opportuno (carte 13 tergo).

Marino Venier e il suo compagno vadano soli alla Motta, il pagatore resti a Venezia (carte 13 tergo).

Si risponde ad un *nuncio* di Rizzardo da Camino Superiore, bellamente scusandosi, *et recedendo a facto* (carte 13 tergo).

Se il conte d'Arbe non potrà ottenere che il conte Bartolo obbedisca al capitano generale, finisca col riceverlo al servizio egualmente, essendo di gran convenienza l'avere gente di Schiavonia al soldo (carte 13 tergo).

17 giugno. — Si mandino due nobili veneziani sotto gli ordini del capitano generale.

Gli stessi abbiano lire [?] sei di grossi il mese per ciascuno di stipendi [antecipando loro subito 4 mesi], tengano due cavalli di battaglia di 4 anni e due ronzini ciascuno [i primi da lire 6 e 4 di grossi o più]; abbiano un palafreniere e tre servi. I detti nobili siano d'età fra 30 e 50 anni.

Si determina la modalità dell'elezione.

Eletti: Giovanni Michiel da S. Gervasio e Marco Dandolo di Andrea da S. Luca [rifiutò, eletto in sua vece Ermolao Balbi] (carte 14).

Si scriva a Bertuccio Gradenigo, che va podestà a Capodistria, di procurare l'arruolamento degli uomini di Duino promessi, e di pagarli; essi saranno all'obbedienza del capitano generale (carte 14).

20 giugno. — Si risponde al conte d'Arbe approvando che il conte Bartolo vada a' danni de' nemici per la via di Albona e Fianona; il conte e il comune d'Arbe facciano armare il loro legno e la loro galea a spese dello Stato pel tempo necessario. Si scriva al conte di Cherso di far armare il suo legno grande a disposizione del conte d'Arbe; anche il legno dello Stato colà di stazione sia impiegato nella bisogna. Si solleciti la venuta di quelle milizie al servizio. Circa le provvigioni al conte Gregorio e al vice conte Bon Iacopo si risponde al conte d'Arbe che la Signoria dà paga doppia ai suoi connestabili, e procuri di fare il meglio che può l'interesse di quella (carte 14 tergo).

Si risponde al conte d'Arbe accettarsi che il conte Bartolo tratti con Voluino e con altri la consegna di Valle ai Veneziani, e si autorizza perciò la spesa di una somma fino a 4000 ducati (carte 14 tergo).

Si delibera l' armamento di due *ganzaroli* da mandarsi dove destinerà la Signoria (carte 14 tergo).

Si scrive a Marino Venier e a Fantino Morosini che se Rizzardo e Gerardo da Camino assentono a servire colle genti che hanno ivi, facciano tosto la mostra e i pagamenti, non arrolando alcun altro, giacchè si manderanno colà 200 cavalieri. Se poi i detti signori vogliono eseguiti i patti, sia pure, e si comincino i pagamenti (carte 15).

Per evitare che i veneti ricevano danni nel Friuli patriarcale, si proibisce a tutti i sudditi di recarvisi. Il podestà di Chioggia faccia pubblicare egual divieto (carte 15).

Si mandano alla Motta 200 soldati a cavallo (carte 15).

22 giugno. — Si delibera l' elezione di un pagatore in Istria con lire 3 di grossi il mese di stipendio, mantenendo due famigli e uno scrivano; faccia i pagamenti per conto dello Stato e ne tenga regolare registro. L' utile della *scribania* sia per metà del notaio del pagatore e per metà di quello del capitano generale. — Eletto Giannino Memmo (carte 15 tergo).

Si risponde al conte di Grado che non rilasci bollette per cose destinate al Friuli, che vieti ai gradensi di andare in quella provincia; che se si potranno danneggiare i nemici che ha Venezia in quella senza pericolo per Grado, il conte faccia del suo meglio per ciò. Eguali ordini si danno per Caorle ed altre terre; si eccettuano dalle offese Marano, Portogruaro e Latisana (carte 15 tergo).

Si proclama pubblicamente che tutti i sudditi del patriarca di Aquileia escano, entro otto giorni, da Venezia e dal suo distretto, con tutto ciò che hanno; scorso tal termine si procederà contro di essi come nemici. Si eccettuano quelli di Portogruaro e Latisana (carte 15 tergo).

Eletto *super equis* [ispettore dei cavalli] Nicolò Miani di S. Vitale (carte 15 tergo).

27 giugno. — Relativamente a discorsi fatti da Lencio [?] della società dei Bardi da parte del patriarca di Aquileia, i cinque savi procurino di trar da lui *quantum poterunt* di ciò che spetta all' onore, bene e sicurezza di Venezia, poi facciano le loro proposte (carte 16).

Essendosi mandati 77 cavalieri e 37 ronzini alla Motta sui 200 destinativi, ed essendo restata sguernita Capodistria in seguito alla distribuzione dei militi nelle altre terre, fatta dal capitano generale; ad istanza del podestà e degli ambasciatori di quella città si delibera mandarvi 50 cavalieri, fermo il numero destinato per Motta; essi ubbidiranno al podestà suddetto, salvo al capitano generale di disporne nei bisogni (carte 16).

Licenza a Francesco de' Maccaruffi di venire a Venezia per esporre ciò

che ha da dire relativamente a Valle, asserendo aver cose importanti a comunicare in proposito (carte 16 tergo).

Il capitano generale e i due nobili presso di lui consegnino i cavalli che devono tenere e li facciano stimare, non a prezzo maggiore dell'ordinato pei soldati [lire 10 di grossi], per poterne loro, al caso, risarcire le perdite (carte 16 tergo).

I savi rispondano a ser Lencio [de' Bardi] di aver udito ciò che disse e ch' egli ne avrà intese le risposte; ma che se egli, o altro qualunque, non avrà mandato regolare, non si può procedere a formali trattative per un accordo (carte 17).

Nicolò Vitturi risponda a Federico *de Ecelli* esser gradita la sua buona volontà, e ciò che fa in pro di Venezia; e chi si tragga *curialiter* dall'affare (carte 17).

Si proibisce a tutti l' andare a S. Nicolò del Lido finchè vi sono le milizie a cavallo, sotto pena di soldi 100 di piccoli ai membri del Maggior Consiglio, e di soldi 40 agli altri; si eccettuano coloro che vi portano o vi vendono vittuarie. L'esecuzione è affidata ai signori di notte e ai capisestiere, i quali avranno facoltà di punire ad arbitrio coloro che vi andassero *malitiose* col pretesto di portare e vendere viveri. Nei giorni di festa un membro per ciascuna di dette magistrature starà al Lido colle sue guardie.

Ciò fu proclamato pubblicamente (carte 17).

2 luglio. — Si mandano al più presto alla Motta 7 bandiere circa di cavalleria che son pronte in Venezia onde facciano il loro dovere contro i nemici (carte 17 tergo).

3 luglio. — Si scriva a quelli *de Anon* [territorio di Motta?] lagnandosi della violenza da essi commessa col togliere un prigioniero dalle mani dei soldati veneti, del contegno ostile che tengono coi soldati stessi, ai quali non vogliono vendere vettovaglie. Se intendono d' essere amici lo dichiarino, e lo mostrino coi fatti, onde Venezia sappia come contenersi (carte 17 tergo).

Gerardo da Camin, capitano veneto, presenti ai destinatari le lettere suddette, e se essi non si dichiareranno amici e non si diporteranno come tali, si volga a' lor danni (carte 17 tergo).

5 luglio. — Si dà facoltà ai savi di abboccarsi con Lencio de' Bardi che si dice tornato, col vescovo di Concordia, per incarico del patriarca di Aquileia. Veggano se hanno poteri sufficienti, e in tal caso procedano alle trattative, quindi riferiscano (carte 17 tergo).

Per non apparire freddi nell' agire, si elegga al più presto il nuovo

capitano generale e all' invio di balestrieri e militi a cavallo contro i nemici (carte 18).

I primi cavalieri che si spediranno siano mandati al capitano generale e non a Capodistria (carte 18).

Si assegnano 200 ducati in dono agli uomini di Prem *pro suo bono portamento* (carte 18).

Il capitano generale in Istria si eleggerà domani mattina (carte 18).

7 luglio. — Proposta, non approvata, per la conclusione della pace col patriarca di Aquileia, e circa alcuni particolari di esso (carte 18).

8 luglio. — Come sopra (carte 18 tergo).

Si proroga a martedì venturo la discussione delle proposte precedenti, per aspettar notizie delle milizie alla Motta e di quelle venute di Schiavonia (carte 18 tergo).

11 luglio. — Si approva il *tractatus concordie* fra Venezia e il patriarca di Aquileia (carte 18 tergo).

Nel trattato saranno specificate nominatamente Pola e le altre terre (carte 18 tergo).

I danni datisi scambievolmente dalle parti saranno rimessi (carte 18 tergo).

Si scrive al conte di Arbe e al capitano generale dando al primo facoltà di ricevere la terra di Valle, se i patriarcali che la difendono vorranno consegnargliela. Avutola, la faccia presidiare. Le milizie cessino dalle offese contro i nemici. Appena si saprà la consegna di Valle, si proclamerà la pace in Venezia. Il capitano generale non desista dalle ostilità fino a che la ripetuta terra non sia consegnata (carte 19).

Si sospende la facoltà data al conte di Arbe e al conte Bartolo di Veglia di disporre di 4000 fiorini per aver Valle in mano (carte 19).

Si risponde al conte d' Arbe, il quale aveva scritto che il conte Mainardo doveva trovarsi alla metà del mese in Istria al servizio veneto: che se esso conte non si presenterà entro il termine stabilito, non sia accettato; se si presenterà, procuri di fare in modo che col gradimento di esso Mainardo, essendo ora i suoi servigi inutili, si procuri il maggior risparmio per lo Stato (carte 19).

Il collegio ha la facoltà di eleggere un negoziatore per Venezia pel compromesso fra questa e il patriarca di Aquileia.

Eletto Nicolino de Fraganesco notaio e scrivano ducale (carte 19).

13 luglio. — Al capitano generale. Tosto avuta Valle in suo potere, scriva a Rizzardo da Camino capitano alla Motta che cessi dall'offese contro i patriarcali. — Si avverta il da Camino di tale disposizione, onde vi si conformi, intanto continui a danneggiare i nemici (carte 19 tergo).

15 luglio. — Si risponde ai nobili Marino Venier e Fantino Morosini alla Motta approvando che non abbiano acconsentito all' assediar Sacile. I predetti e il capitano Gerardo da Camino sono encomiati pei loro servigi (carte 20).

Al conte [Bortolo, o d'Arbe?] e al capitano generale. Circa l'affare di Albona e Pietro di Pietrapelosa, il Senato non vuol si tratti con persone che sono fra i più accaniti nemici, contro i quali si deve procedere col massimo rigore (carte 20).

Si permette che sian fatti salvocondotti [*bulleta*] per le merci che i terrazzani di Latisana e i forestieri portano a quella terra. Si accorda ai primi poca quantità di sale pel loro uso (carte 20).

17 luglio. — Licenza a Marco Maccaruffo di andare a stare per 10 giorni in Istria, per esigere suoi crediti dalle milizie da lui condotte (carte 20).

19 luglio. — Si mettano in libertà gli arrestati pel fatto del fratello del vescovo di Pola, purchè però risarciscano quanto avessero avuto a di lui danno; si scriva poi al capitano generale di procurare il risarcimento totale da quelli che devono farlo (carte 20).

24 luglio. — Si affida al collegio [doge, consiglieri, capi di XL e cinque savi] il provvedere, in occasione della pace, circa le milizie a cavallo tanto dell' Istria quanto della Motta (carte 20 tergo).

27 luglio. — Essendo inutili i soliti soldati a cavallo del Pasinatico, *pro novitatibus occursis,* si autorizza il suddetto collegio a provvedere alla loro sostituzione con milizie pagate, facendo invece che le terre dell' Istria paghino delle quote proporzionali pel mantenimento delle milizie stesse (carte 20 tergo).

Si delibera la missione di persona idonea al governo di Valle, con lire 4 di grossi il mese di stipendio, 4 famigli, due cavalli, un notaio e un ragazzo, governi secondo le norme usate prima della guerra (carte 21).

Altra proposta analoga non approvata (carte 21).

29 luglio. — Il collegio in virtù dell' autorizzazione datagli il 24, delibera:

Si approvano i patti stipulati dagli incaricati del governo colle milizie a cavallo mandate alla Motta, cioè: Si darà ad esse la paga d'un mese e mezzo, ai capi 100 fiorini ciascuno, a quattro di essi, cioè *Xibretus miles, Iohannes de Chincheberg, Iohannes de Strata et Avoranus,* altri 50 fiorini ciascuno, purchè sia fatta quitanza assoluta al governo.

Si approverà il trattato con Gerardo da Camino e i suoi tre connestabili, *Pulce,* Bartolomeo e Pietro con 117 elmi, i quali, essendo stati

fermati per 8 mesi, riceveranno la paga di due e 100 ducati per ciascuno dei quattro mentovati.

A Guglielmo *de Analdo* [o Avoldo], che dovrebbe servire in Istria ancora due mesi, si darà la paga d' un mese e 100 ducati.

Ad Alessandro *de Colonia* [?] e a Guglielmo *de Fleme* [?], che fermati con 50 elmi per sei mesi ne servirono due, si darà la paga di un mese e mezzo più ducati 100 per ciascuno.

A Francesco de' Maccaruffi, che dovrebbe servire ancora due mesi, si darà la paga di mezzo mese più fiorini 25.

Gli altri connestabili, Marco Maccaruffi, Marcolino e Tisone di Camposampiero, pattuirono col conte d'Arbe (carte 21 tergo).

Si delibera di mandare un'ambascieria per l'appianamento delle vertenze fra il patriarca di Aquileia e Rizzardo da Camino Superiore, e di quelle fra esso patriarca e Rizzardo e Gerardo da Camino Inferiore per la questione di Meduna (carte 22).

Si dichiara all'ambasciatore del detto patriarca essere ferma intenzione di Venezia di osservare sinceramente la pace e i patti ultimamente conclusi con esso, sperarsi che altrettanto sarà per fare quel prelato, al quale si risponderà per mezzo di ambasciatori (carte 22).

Si delibera di mandare due ambasciatori al patriarca di Aquileia, coll'onorario e il seguito già assegnati a Bertuccio Bocassi e Fresco Querini (carte 22).

30 luglio. — Si approva la missione d' una lettera al detto patriarca (carte 22).

Similmente a Rizzardo e Gerardo da Camino (carte 22).

4 agosto. — Il collegio delibera:

In Istria si tengano 50 elmi [con un cavallo e un ronzino ciascuno] in luogo di quelli che forniva il Pasinatico; le terre che contribuivano per esso pagheranno soldi 30 di grossi l' anno per ciascun cavallo che erano tenute in passato a fornire, e ciò per due anni, restando esenti da ogni altra contribuzione. Negli anni successivi pagheranno soldi 40 per cavallo.

Le 4000 lire che paga il comune di Capodistria si devolvano alle spese pel Pasinatico.

Le milizie a cavallo solite del Pasinatico siano licenziate, nè più si richiamino.

Si esiga da *Marco Manfredo, Cavobello* ed altri quanto si potrà *pro facto bestiarum,* il restante si supplisca dallo Stato.

Si concedono ai due suddetti due barche lunghe sulle riviere dell' Istria e di Grado per la guardia contro i contrabbandi (carte 22 tergo).

5 agosto. — Si delibera l' invio d' un rettore a Valle; si elegga in maggior consiglio; condizioni decretate il 27 luglio (carte 23).

Si elegga come facevasi prima della guerra (carte 23).

Si scriva ad Andrea Corner capitano del Pasinatico in S. Lorenzo che al compiervi dell'anno di carica di suo padre ritorni a Venezia. Si ordina poi al capitano generale Andrea Michiel di mandar persona idonea al governo di S. Lorenzo fino ad ulteriori deliberazioni (carte 23).

10 agosto. — Si risponde a lettere degli ambasciatori inviati in Friuli, scritte il 9, che ritornino a Venezia (carte 23 tergo).

Si prolunga fino alla fine del mese la durata dell' uffizio dei cinque savi *pro factis Istrie* (carte 23 tergo).

RELAZIONI

DEI PODESTÀ E CAPITANI DI CAPODISTRIA

(Continuazione del fascic. 3° e 4°, 1890)

Relatione del Nob. Homo Ser Francesco Capello ritornato di Podestà et Capitanio di Capodistria. — Presentata a' 17 Maggio 1596 nell' Eccellentissimo Collegio.

Serenissimo Principe, Illustrissimi et Eccell.mi Signori

Sono di ritorno dalla provincia dell' Istria, et principalmente dalla sua Città di Capodistria, dove per Commissione di Vostra Sublimità son stato Podestà e Capitanio mesi 17 e giorni 21 havendo per gratia della Serenità Vostra ed di Vostre Signorie Illustrissime consegnato quel Reggimento a Messer Piero mio Fratello devotissimo Suo servitore et della sua Patria. — Et dovendo riferire quello che è servitio della Serenità Vostra, lassando da parte molti particulari intorno a detta Çittà, poichè sò che da molti miei Precessori più et più volte l' haverà inteso. Mi par dirle solamente che in essa s'attrova 5m animе, tra huomeni et donne et putti tra' quali vi sono 250 Scolari bombardieri molto ben disciplinati, et può in ogni occasion la Serenità Vostra ricever da essi buon servicio: hanno per Capo un Rocco Brignolli, homo di molta intelligenza, et non manca di essercitarli et ammaestrarli secondo la mente di Vostra Serenità et obbligo suo. — Nel Territorio di essa Città, con tutto che vi siano 42 ville, non vi è più di 5000 anime. — Questi popoli, così della Città, come del Territorio, in ogni

occasione ho trovati molto ben affetti, et devotissimi della Serenità Vostra. — Nel spiritual vengono governati da Monsignor Vescovo, affezionatissimo Servitor di questa Repubblica, sendo cittadin di questa città, di Casa Ingenerio, Prelato litteratissimo, assiduo nelli studij, et di vita essemplare, amato et stimato da tutti, col qual nel corso del mio Reggimento non ho avuto pur minimo disparere, ma ben son vivuto con ottima intelligenza. Hora se ritrova a Roma, sendo molti anni che non è stato giusta li ordini di S. Santità. Il suo Vescovato li può render de entrata ducati mille incirca, et ha X Canonici con pochissima intrata. Il Domo et l' altre chiese sono benissimo tenute et governate; et ho trovato in quelli popoli molta religione et huomini di bona vita. — Le mercantie et trafighi loro sono nelli sali la maggior parte, havendo quella Città 3^m^ et più cavedini de saline, quali un'anno con l' altro puonno render d' entrata mozza 6000^m^ di sale, del quale la Serenità Vostra ne ha la X^ma^, et il resto dispensano per via di terra; per loro privileggi a sudditi alieni, li quali con occasion di venir levar detti sali portano nella Città diverse vettovaglie et mercantie, come e formenti et altre biave, formazzi, lane, ferramenta, legnami et altro, et con questo mezzo fanno la Città mercantile, et populata con molto utile di essa, senza il qual commercio al securo in puoco tempo si desertarebbe, et venirebbe un'altra Pola, sendo posta in sito che non vi è passo da mare, nè meno da terra, per essere sopra uno scoglio lontana di terra per uno miglio. Talchè questo sale conserva quella città, si come tante volte da' suoi Ambasciatori et altri miei Precessori è stato esposto alla Serenità Vostra. — Nel condur fuori di essa questi sali, pagano li Compratori cinque soldi per staro alla Sublimità Vostra, del quale Dacio la cava di utile all' anno ducati 4^m^, qual danaro vien portato dalli Conduttori di esso dacio all' Illustrissimo Suo Officio al Sal. In questa Città s'attrovano anco altri Datij in essa, com' è del pan, del vino, pescarie, beccarie et altri. Il tratto di essi vien contato nella Camera di Vostra Serenità in essa Città; nè altra Camera Fiscal s' attrova in detta Provincia: la qual Camera può havere d' entrata tra detti datij, livelli, et altri affitti ducati 4500. — Ha di spesa tra salariati et stipendiati, con qualche spesa estraordinaria ducati 4700, talchè vien esser più la spesa dell'entrata et è tenuta et governata dalli Clarissimi Consiglieri che sono in essa città, stando alla Cassa otto mesi per uno, et il danaro di quella passa per via di bollette del Vice Collettore sottoscritte di mano del Podestà et Capitanio, et ha il suo Scontro ordinario.

Vi è anco in questa città un Fontico di formento molto angusto, il qual ho trovato anco intaccato da particolari, et con molta fatica, per gratia del Signor Iddio ho fatto quello risarcire fino ducati 3500, col qual danaro

si va comprando formenti per il sostentamento delli poveri di quella Città et Territorio, sopra il quale, con tutto che, si come ho detto 42 ville, non nasce tante biave che sijno abbastanza per tre mesi dell' anno alla Città, per essere Territorio sterile, et infecondo, et anco mal governato da quelli contadini; per il che convengono li Rettori con molto travaglio et fatica proveder loro di biave, havendomi bisognato col proprio danaro sostentar quel Fontico per beneficio di quella Città, et perchè ho havuto con quelli confinanti Arciducali del continuo bona corrispondenza, per haverli in ogni occasione favoriti, et per giustitia ajutato li suoi sudditi, con summaria ragione, si come anco per guiderdone l' istesso hanno fatto alli sudditi della Serenità Vostra. Son stato servito l'anno passato di molta quantità di formento, et specialmente dal Signor Conte di Pisino ne ho havuto 3^{m} stara, qual è stato veramente sostentamento di quel Fontico, si per la penuria che regnava, come anco per haverlo havuto a lire 18 il staro, con molto guadagno di esso Fontico, et infinita consolatione di quel popolo. — Ho lassato in particolar arricordo a detto mio fratello che debba convicinar con questi Arciducali nell' istessa maniera che ho fatto io a consolatione et laude di Vostra Serenità. — Il presente Anno per non haver potuto ottener quella quantità di formento che ebbi l' anno passato dalli predetti Signori Arciducali, per esser ancor loro in bisogno, non havendo havuto il raccolto che sogliono havere, et con tutto che a Trieste ne ho havuto certa quantità, mi è convenuto per mantener quella città et territorio provvederli per via di mare a Senigaglia et altri lochi della Marca, perchè se così non havessi fatto, securamente si haverebbe pagato in quella Provincia lire 40 il staro. Lodato Iddio che m' ha favorito che ancora ne ho lasciato nel predetto Fontico tanta summa che ho giudicato bastante fino al nuovo raccolto. — De *vino* secondo li anni ne ha tanto che basta per la città. — De *oglio* ne fa abbastante, et gli ne avanza anco assai secondo li anni, col qual oglio trafficano per il Friuli per privilegij concesseli da Vostra Serenità; et pochissimo di quello è condotto in questa città. Non dirò altro intorno alla città, sapendo benissimo, si come li ho detto che da altri Clarissimi miei Precessori più particolarmente et più volte è stato ragionato.

Et perchè de ordine della Serenità Vostra et dell' Eccellentissimo Senato fui per tutta quella Provincia per far descrittione de soldati, mi par necessario intorno detta Provincia dirli, che con verità essa provincia può esser detta il vero et necessario antimurale della navigatione a questa città, perchè non vi è provincia alcuna che li sia più vicina, et che da rimpetto più vicinamente la riguardi, et essendo necessariamente sforzati passare, et andare nelli suoi porti tutti li Vasselli di qual sorte si voglia, che venghino da

qual parte si voglia del mondo, per venir in questa città. Adonque di detta Provincia bisogna farne stima grandissima, la quale se bene di longhezza non arriva miglia 80, et di larghezza non passa 40, et per esser più longa che larga, non circuendo tutta più di miglia 140 incirca, pur vi sono 18 Reggimenti Venetiani, 9 a marina, computate le 4 città, et 9 fra terra; et vi sono 8 Giurisditioni. Quelli che sono a marina vi è la città di *Capodistria,* vi sono col territorio anime 10^{m} si come di sopra ho detto. La Terra di *Muggia* lontana da Capodistria miglia 5, et ha col territorio anime 1600.

Vi è la Terra de *Isola* lontana miglia 5, et ha col territorio anime n.° 1490.

Et da quella più oltre vi è la terra de *Pirano,* che ha col territorio anime . . . . . .

Dieci miglia dopoi vi è la terra di *Umago,* nella quale col territorio vi sono anime . . . . . .

Et manco de altri X miglia doppoi segue la Città de *Città nova,* et ha anime col territorio 976.

Et con altri miglia X segue la città di *Parenzo,* nella quale col territorio sono anime . . . . . .

Et X miglia più oltre vi è la terra di *Rovigno,* et ha anime col suo territorio . . . . . .

Et da detta terra alla città di *Pola* vi sono 25 miglia incirca, et vi sono nella città et suo territorio anime . . . . . .

Fra terra veramente, lontano da Pola miglia 7, vi è la terra di *Dignano,* che ha anime col territorio n.° 584.

Et lontano da quella miglia 7 vi è la terra di *Valle,* dove sono anime 1150.

Et un altri 7 miglia il Castello di *S. Lorenzo,* et sono anime . . . . . .

Ma questi dui lochi vengono più dentro della Provincia, ma volendo circondare da Dignano si va con miglia 10 a *San Vincenti,* loco e Giurisditione particolare della Serenità Vostra, et la è Patrona assoluta.

Dal qual luoco volendo far il vero circuito, si va con X miglia in *Albona,* dove sono col territorio anime . . . . . .

Puoco lontano vi è *Castelnovo et Barbana* giurisditione dell'Illustrissimi Loredani, con la superiorità ordinaria.

Et da Albona sino a *Raspo,* o vero *Pinguente* vi sono miglia 30 circa, et da detto Capitaneado fino a Capodistria miglia 15. Et questo è il vero circuito di essa Provincia, nel corpo della quale vi sono 4 altri Regimenti Venetiani, cioè il Castello o Terra di *Montona* dove sono anime . . . . . .

Lontano da Raspo o vero Pinguente miglia 15, et da Capodistria miglia

18 incirca, et lontano da Montona miglia 3 vi è il Castello di *Portole* con anime . . . . . .

Et poi quello di *Grisignana* con anime 900, lontano da detto loco de Portole miglia 4.

Et tanto lontano da detto luoco vi è la Terra di *Buie* dove sono anime 1520.

L' altre 6 giurisditioni veramente che sono in detta provincia vi è il luoco di *Dui Castelli,* dove vi sono anime . . . . . . al governo del quale il Clarissimo Podestà et Capitano di Capodistria li manda uno Nobile di essa Città.

Vi è il luoco over Castello di *Piamonte* giurisdittione dell' Ill.mo Signor Georgio Contarini, dove vi sono anime 850.

Quello de *Visinà* dell' Ill.mo Signor Almorò Grimani fratello della Serenità Vostra, et ivi vi sono anime . . . . Questi dui lochi hanno giurisdittione in civile et in criminale, dove non vi entra pena corporale, ch 'l resto del criminale aspetta al Clarissimo Podestà et Capitanio di Capodistria, si come aspetta del Marchesato di *Pietrapelosa* investito dall' Eccellentissimo Consiglio de' X[ci] alla famiglia de' Gravisi con le Ville et Territorio a quelle pertinente, che sono XI, et vi sono anime 1750.

La settima Giurisdittione è del Castello di *Momiano* già comprato dal quondam Signor Simon Rotta, et ora governato da' suoi figliuoli, la giurisdittion sono anime . . . . . .

L'ultima giurisdittione è del Castello di *Racizze* in criminal sotto Raspo o vero Pinguente, et è de' Signori Boltristan todeschi.

Questa provincia confina tutta con Arciducali, cominciando da Capodistria fino a Pinguente, o vero Raspo. Confina anco la Terra di Albona, il Marchesado predetto, la Terra di Montona, di San Lorenzo, et di Dui Castelli ; nè sotto il mio Reggimento vi è stato mosso differentia alcuna, havendo ben convicinato, come ho detto. — In questa Provincia, come ho detto, ho fatto la descrittione de' soldati per quelle Cernide de giovani de anni 18 fino li 40, principiando detta descrittione nella medesima Città di *Capodistria,* non ostante che vi siino li Bombardieri, che già ho detto, et ne ho trovato oltre li predetti Bombardieri homeni di spada 125. — Andai poi a *Pirano* per continuar la commissione predetta di Vostra Serenità : parse al Magnifico Podestà di quel tempo, et a quelli Agenti di non voler obbedire la mente sua, si come sotto di 30 aprile ora scorso detti conto alla Sublimità Vostra. Con tutto ciò per adempier la commission sua mi son transferito per tutte le Città, Terre et Castelli di sopra nominati, et ho fatto particolar nota et descrittione loco per loco de dette genti, et ne

ho trovati al n.° de . . . . . . Con questa occasione anco ho veduto occulatamente le Compagnie de *Portole* de Fanti 400, sotto la disciplina del Capitan Pietro Rini. — Quella de *Dignan* de Fanti 400, sotto la cura del Capitan Durante Durante: quella di *Montona* de Fanti 400, sotto la cura del Capitan Rinaldo Verzi: quella di *Albona* de Fanti 300 sotto la cura del Capitan Bortholomeo Zetti, et quella del *Territorio di Capodistria* de Fanti 500, sotto la cura del Capitano Bernardo Boris, le qual ho voluto separatamente vedere in ordinanza a disciplinarle, et più volte scaramuzzare, et far che a uno per uno venghino alla mia presentia a sbarar l'arcobuso. Ho trovato veramente la maggior parte di loro non solamente non saper sbarar l' arcobuso, ma ne anco saperlo tenir sopra la spalla; et quanto a me non credo ne anche che mai siino per riuscire. Per il che reverentemente dico alla Serenità Vostra, che havendo io con questa nova descrittione nelle Terre da mar, et altri lochi trovato 1050 giovani atti, et sufficienti, et huomini di valore, et che quando saranno compartiti mettendone X XV per cento, li predetti già descritti, et quelli di Pirano per essere persone sufficienti et italianate, sendo lochi marittimi, potrà a questo modo la Serenità Vostra haver ogni bon servicio di queste Cernide dell' Istria, le qual in puoco tempo si potranno agguagliare a quelle di Terra ferma, si come alla Sublimità Vostra è stato raccordato dall' Ill.mo suo General Monte, et si come anco io più volte con lettere li ho denotato.

E vigilando in ogni occasione al pubblico servitio della Serenità Vostra con questa occasione ho veduto in quella Provincia infiniti Boschi con molto legname bono, et per venir bono per la Casa dell'Arsenale, et particolarmente nelli boschi di *Pola, Dui Castelli, Città nova, Buie,* et de *Montona,* chiamata la *Valle de Montona,* li quali non solamente oltre li altri sono abbondantissimi di legnami, ma vi è anco commodità di condurlo in questa Città per essere vicini quelli di Pola al suo porto, de Dui Castelli al porto de Leme, quelli di Montona al porto del Quieto o vero alla Bastia, et quelli di Buie et Cittanova al porto di Daila, et giudicarei bene, per essere questo negocio di quella importanza che la sa la Serenità Vostra, che fusse con accurata diligenza atteso al mantenimento di quelli, poichè trovo che già dalla Valle di Montona la Serenità Vostra in uno taglio solo cavava *remi 6000, piche 2000, aste 2000,* et altri simili instrumenti, oltra le legne da fuoco, et hora non si trova tanta abbondanza di essi legnami, perchè li conduttori attendono più al proprio interesse, che al pubblico servicio, et se bene la Serenità Vostra manda Protti per assegnar li tagli ordinarii di esso, et altri boschi, però ancor loro il più delle volte a compiacimento di essi Conduttori, o altri si accomodano al loro desiderio per le cause che

la Serenità Vostra può ben considerare, al che non si provedendo, la restarà in puoco tempo priva di questo così importante bosco, dico de legnami de opera, et però mi par riverentemente raccordargli, che saria molto pubblico servicio che non fusse mai fatto taglio alcuno di essi boschi senza la presenza d'uno Rappresentante mandato a posta dall' Eccellentissimo Senato per far detta segnatura delli tagli, d' esser fatta dalli Protti ordinarij con la presenza di detto suo Rappresentante.

In questa provincia vi sono da puoco tempo in qua, per la molta diligenza usata dalli Illustrissimi Signori Capitani di Raspo Precessori, et anco dall' Illustrissimo presente, venute molte Famiglie di Terre aliene che coltivano molti boschi, che andavano di male con infinito beneficio pnbblico, reducendosi anco, per la vigilanza di essi Illustrissimi Capitani, da altre persone molti lochi di essa provincia a cultura che può la Serenità Vostra esser secura che in poco tempo esso Provincia ne sentirà molto beneficio, et di gente, et di biave, non havendo mancato quelli Ill.mi Capitani, si come fa il presente, di poner ogni suo spirito et fatica per la coltivatione et habitatione di essa provincia, secondo la mente sua.

Mi resta di ringraciar con ogni humiltà la Serenità Vostra della molta benignità con che ella con quelli Ill.mi Signori si degnò darme quel carico, nel qual per tutto il tempo che son stato non ho mancato di attendere con tutti i miei spiriti nell'amministrar giustitia, con quella carità et amore che ho stimato convenire al servicio et alla dignità pubblica, insieme alla pia et christiana mente di Vostra Sublimità et delle Vostre Signorie Illustrissime, alle quali Gratie.

Et perchè da tutti li Rettori non sono state mandate la quantità delle genti, non si ha possuto metterli alli suoi luochi.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relatione del Clarissimo Signor Giovanni Francesco Sagredo ritornato di Podestà et Capitanio di Capodistria presentata nell' Eccellentissimo Collegio et letta — 1598. 14 Febbraio.

Serenissimo Principe

Essendo Io Giov. Francesco Sagredo ritornato dal Reggimento di Capodistria ove piacque alla Serenità Vostra de mandarmi et non havendo in esso carico mancato d'opperar tutto quello che ho conosciuto esser de servicio pubblico et debito de ogni buon rapresentante, così hora non ho voluto mancar d'esponergli tutto quello che ho giudicato esser degno dell'orechie sue, con quella sincerità che mi si conviene. dirò dunque prima come la Città sua de Capodistria è situata nel colfo de Trieste in una valle lontana da quello miglia dieci in circa verso mezo giorno fondata sopra un scoglio posto in mezo di quella de circuito de passa 1457 atorniata da un muro de alteza parte de passa 5 et parte de passa 4 et di groseza parte de piedi quatro et parte de piedi tre lontana da terraferma per levante dove è più vicina di passa 900 per mezo giorno di passa 608, per tramontana di passa 1560 et per ponente ha la bocha della valle di longezza de miglia tre in circa. Vassi da questa in terra ferma per la parte de mezzo giorno prima per un ponte de pietra di longeza de passi 104 che arriva al castello, et per ogni verso di largeza de passa 15, et de la per un ponte di legno di longeza di passa 30 et poi per una strada fondata sopra la laguna di longeza de passa 470, et di largeza tale che vi possono andar doi carri al paro. La valle poi è tutta torniata da picoli monti, et qualche parte de pianura, dove sonno piantati, frutari, olivari, et molte vide che rende bella e graziosa vista, score in questa doi fiumi l'uno per levante che nase miglia cinque lontano chiamato dalli habitanti Risano comodo a tutti i circonvicini per li molti molini che vi sonno fabricati sopra et memorabile per esser anticamente tenuto il Confine de Italia, l'altro verso mezo giorno fatto da cittadini per comodità de scolar le aque chiamato il fiumesino, soleva questo haver per tutto fondi grandissimi s' è andato a pocho a pocho aterando immodo che dalla parte de mezzo giorno, quando l'aque sonno basse vedesi tutto il terreno discoperto, et se dalla Serenità Vostra non viene fatta qualche provvisione non è dubio che presto si potra chiamar da questa parte terraferma; la causa di questa atteratione per quanto ho potuto comprender trovo che nase dal terreno che viene portato dalli fiumi li quali nel tempo

delle pioggie grande ingrosati dall' aque, che colano da monti che seco tirano il terreno intertenuto poi dal mar de sirocho quivi le depongono; vi è anco la fabricha delle saline perchè come si vede qualche parte di essa aterata immediate vi viene fabricato sopra saline, et così si va a pocho a pocho facendo l'ateratione maggiore, et spingendo vicino alla Città; agiongo a questo dalla parte pur di mezo giorno la strada il ponte, et il castello quali tutti intratengono da questa parte l' aque et gli levano il fluso et reffluso perchè da una parte vengono l'aque del mare dall'altra quelle de fiumi, et qui urtando depongono similmente il terreno. Ha la Serenità Vostra fatto in questo proposito molte deliberationi, ma o non sonno state eseguite, o se pur eseguite hanno pocho giovato, et è stata altre volte consigliata a far escavare da questa parte tutta la laguna, ma perchè la spesa è grande, et chi vol logar il terreno cavato bisogna agrandire la Città, et per conseguenza tirarla in fortezza non deliberò per all' hora cosa alcuna, ne io ardisco consigliarla a questo in questi tempi principalmente nelli quali è atenta a maggior spese et ad altre fortificationi; non sento però che la sij in tutto smenticata, perchè seben per qualità di porto non è di consideratione, e non dimeno per il sitto per esser il Territorio suo confinante con quello d'arciducali, et per non si trovar in tutta la provincia loco dove gl' habitanti d'essa possino più sicuramente salvarsi degna di non esser in tutto sprezata sichè per quel pocho de giuditio che m'atrovo sentiria fosse bene ovviar prima che da questa parte non fussero più fabrichate saline, è poi levar il ponte de piera, il castello, è quanto più della strada fusse possibile, et in loco suo facendo escavar tanto che l' aque potessero haver comodamente il suo corso, fabricarvi un ponte de legno per minor spesa fondato sopra pali, perchè in ogni modo il ponte che al presente s'atrova è così mal fondato che sta per cascare, et chi volesse farvi sotto niente d' escavatione, per esser i pilastri, sopra quali è fabbricato pocho fondati cascherebbe affatto, et il castello è piutosto per nome che per essentia, et se le paresse anco far qualche gebbo per la laguna, parmi saria ben fatto, et a questo modo quando non le apparesse altro beneffitio venirebbe almeno a tirar in longo l'atteratione, sichè con più comodità, et maggior occasione potrebe far qualche resoluta deliberatione. Il principio de questa sua Città vogliono alcuni che sia causata da incursioni de barbari nella Provintia, i populi della qualle se ritirassero sopra questo scoglio come in loco sicuro, et così appocho appocho la redusero in Città; altri dicono che sia stata fabricata da Giustino Imperatore, nominandola dal suo nome Giustinopoli, che poi pervenuta sotto l' Imperio de questa Serenissima Republica fu chiamata Capodistria giudicandola forsi la principal Città dell' Istria, overo come

capo et principio d' essa. Mostra esser stata molto più populata di quello s'atrova al presente per la grandeza sua, et per le molte case che si vegono rovinate. Vi sonno al presente dentro anime 4360 di queste huomeni dagli anni 18 insuso 1182 ritrovavansi al tempo del vescovo Vergerio tocha d'eresia, ma hora coll'esilio, et morte di quello, et suoi aderenti per gratia del Sig.[r] Iddio si sente libera, ne in tempo del mio Reggimento s' è scoperto cosa alcuna degna de consideratione; sonno i populi per il più de natura quietj, hanno i loro ordeni et statuti, hanno il loro consiglio de Nobeli nel quale quando si reducono possono esser 220 è più è meno, distribuiscono in esso i loro officij, et carichi et deliberano quelle cose che tornano a comodo della sua Città, atendono le donne al governo delle saline et gli huomeni alla Zapa et parte alle pescagioni, et parte alla navigatione, de questi pochi sariano quelli delli quali ella potria servirsi per comodo sopra la sua armata; Navigano barche al più di 400 stara per Venezia, Istria et la Marca; non è di cittadini alcuno che si possi dir richo, pochi de comodi; sonno le loro entrate, vini, ogli et sali, formenti pochi, vendono di queste buona parte a sudditi Arciducali, i quali vengono a comprarle nella Città, et portano diverse cose a uso di quella, cioè Lanne, formaglio, legnami, et altre sorte de robbe et questo è quanto trafico che ha questa sua Città. Grande è il dano che le apporta la Città de Trieste, in questo proposito, et principalmente nella materia de sali sichè posso con verità affermarli che per li molti sali quali vano da diverse parte a Trieste patisse molto questa sua Città. La Communità è povera ha il dacio della muda et quello della sproconaria, da qualli cavano a un anno per l'altro duc[ti] 23. 55 in circa quali sonno spesi nel salario del Medico, Ciroico et mistro da scuola, et altri salariati; ha Cento Cavedini de saline, sopra quale tiene 2000 ducati de Livello, ne altro s'atrova haver sichè quando le occorre far alcuna spesa estraordinaria getano una tansa fra di loro. La Serenità Vostra poi se ritrova haver in questa sua Città una compagnia di 100 scolari bombardieri, li qualli patisse le solite eccetione, perchè i comodi non si degnano esser descriti nel ruolo et i poveri non possono atender alla disiplina sicome bisognerebe de quali però ve ne sonno diversi che ella potria servirsi nell' occasioni; vi è similmente il loco delle monitioni, et un monicioniero pagato; non raconterò particolarmente le cose vi si ritrovano in essa, ma l' appresenterò un' inventario acciò la Serenità Vostra volendo possi sapere la qualità et quantità d'esse monitioni, solo voglio racordargli esservi dentro archibusi da fuogo 241 li quali hanno le casse rotte, et però saria bene, ch'essa comandase che fussero mandati de qui, et in loco suo mandarne degli altri. La Camera fiscal ha d'entrata duc[ti] 4441 si cava da diversi

Dacij, così della Città come del Territorio quali si spendono nel salario del Rettor, Conseglieri, et molti altri salariati, et provisionati; spende la Serenità Vostra oltre di questo duc^{ti} 226, nel provisionar un capitano che serve con otto soldati alla guardia del castello, li quali vengono mandati dall'offitio sopra le camere, et quando ella se resolvese a far desfar el castello potrebbe applicar questo denaro a qualche altra spesa, et questo è quanto ho da dire improposito de questa sua Città.

Il Territorio suo di longeza di miglia 14 in 15 et di largeza di miglia otto in circa; confina per levante con il contado de san Servolo giurisdizione de Trieste, sonno in esso Ville 43, anime 4873 di questi huomeni dagli anni 18 sin li 50 n° 1235, sonno tutti questi chiamati sotto nome de schiavi, et hanno un capitano gentiluomo della città per privilegio de' cittadini, il qualle in occasione di Vacantia viene elletto da rapresentanti suoi, che a quel tempo si ritrovano a quel governo, et da lei confermato. Ha questo carico di protegerli diffenderli, et procurar che non li venghi fatto qualche estorsione, et ha di provvisione dalla camera fiscal duc^{ti} 156, all' anno, et al presente si ritrova capitano d' essi il Sig.^{r} Giacomo Bruti, qual essercita il carico suo con universal sodisfatione; atendono tutti questi al lavorar la terra, sonno quasi tutti poveri, hanno le loro entrate Vini et ogli, biave poche d' ogni sorte ne fa il terreno, sichè per pocho tempo sonno bastanti a sominostrar il vivere a questa sua Città, et territorio, et per questo fa de bisogno a' rapresentanti suoi il provederne per altra parte; soleva per il pasato sominostrare assai il paese d'Arciducali, ma questo anno pochissimi se ne ha havuti per occasione del contaglio, mi son però prevalso de questi dell'Istria, Albania, et Marcha; la causa che questo territorio suo facci poche biade, è buona parte per esser quasi tutto montuoso, et sterile, ma anco perchè atendono gli habitanti à piantar et governar alcune vigne basse che chiamano in loro lingua postenadi, et a questo atendono tutto il tempo dell' anno che non vogliono ne possono attender ad altro, et questo deffetto patisse buona parte della Provincia dell' Istria, et chi volesse remediar gli bisognerebbe far una provvision simile a quella che fu fatta nel Regno de candia, con dar autorità ad un suo rapresentante, che cavalcando per quella, per tutto dove fusse vide basse, et fusse buono per arar, et seminar, facesse quelle spianar; proibendo per l'avvenire che alcuno non potesse piantar altra sorte di Vide, che vide alte, perchè al sicuro si venirebbe a cavar da quella Provincia formenti et altre biade che non solo basteria per il vivere di quella, ma anco potria sominostrare ad altri luoghi, et imparticolare questa sua città di Venetia sonno questi sottoposti a molte gravezze, perchè oltra il pagar tutti i Dacij che pagano

quelli della città hanno l'obbligo d' i carezi del legname della casa dell'Arsenal, ch' è graveza importante. Quello dell'armar delle Galee Istriane, quello delle Regalie del Rettor de ducti 420, all' anno et molte altre gravezze, livelli, et affitti oltra l' obbligo dell' ordinanze, sichè meritano per questo esser in ogni occasione favoriti dalla Serenità Vostra. La materia delle cernide è di consideratione et degna de longo discorso, Io però m'accomoderò al tempo, et ommetendo tutte le altre cose, dirò quello solo che giudicherò più degno della saputa sua, sei sonno le compagnie delle cernide nella Provincia dell' Istria nelle qual sonno descriti tre mille quaranta sette fanti; la prima è la compagnia del territorio de Capodistria Isola et Marchesado de fanti 583, questa viene desiplinata dal capitano Bernardo Borisse. La 2da è la Compagnia de Portole, Piran et altri lochi de fanti 497 disiplinata dal capitano Vitorio Rozata, la 3za è la Compagnia de Pinguente de fanti 390 disiplinata dalli capitani Rizardo e ruger Verzi; la 4ta è la Compagnia de Montona et altri lochi de fanti 583, disiplinata dal Capitano Rinaldo Verzi; La quinta è la Compagnia de Pulesana et altri lochi de fanti 656, disiplinata dal capitano Giacomo Manzanti; la 6ta et ultima è la Compagnia d'Albona Barbana et castel novo de fanti 373, disiplinata dal Capitano Piero Rini. Queste compagnie sono honestamente buone, eceto quella de Capodistria et Pinguente, per esser de vilani di territorij poveri et pocho atti all' essercicio dell' armi et seben sonno desiplinate, con diligenza dificilmente possono esser vedute in stato che si possi dir buono, tutte queste compagnie per deliberatione dell' Eccellentissimo Senato de di 29 Zugno 1593, sonno sottoposte al Reggimento di Capodistria et per questo m' è parso esser debito mio di parlarne d' esse, et tanto più essendo Io andato de commissione della Serenità Vostra per tutta essa Provincia, insieme con la persona del Sig.r Governator Carieri per la descritione et Compartita d'essi soldati, nel che non me estenderò, havendo de già dato conto con mie alla Serenità Vostra de quanto fù da me opperato in questo negotio, reportandomi a esse mie lettere; quello che per opinion mia si potria far a redur queste compagnie in stato buono, a me basterà dirle che havendo ella fatto molte et diverse deliberatione in questo proposito basterà anco solo che quelle siano eseguite. Mi resta a racordargli in questo proposito, che dovendo continuar tutte o parte de queste compagnie sotto il Reggimento de Capodistria sarà de bisogno benspeso ch' egli vadi per la Provincia a revederle, et però sarà bene che lei termini qualche cosa intorno la spesa che s' ha da fare in questo proposito, et quanto a me stimeria fusse limitata nelli modi appunto che si fanno nelle altre sue città di terraferma, altrimenti so dirli questo che la spesa sarà sempre mai grandissima. Quanto

alla materia dell'Appellationi altro non son per dirli se non che siccome da principio quando a lei piaque d'accreser l'autorità al Reggimento de Capodistria; et darli l'appelatione de tutta la provincia, et far i doi primi Consiglieri, parve che li Rettori non volessero obedir, fussero umpocho ingordi nelle loro condane, et i populi coresero a furia all'appelatione; hora li Rettori sono obedienti, modesti nelle loro condane, et li populi non così soleciti all'appelatione, da che si vede il beneficio che ha parturito questa sua deliberatione, et se pur occore che sij qualcheduno Rettore, che habbi il cervelo un pocho gagliardo, et che non vogli obedire, si va hora con le admonicioni, et hora con li mezzi procurandone l'obedienza, et però s'avviene che questi tali cerchino con sue lettere dar ad intendere il falso alla Serenità Vostra le piacerà non prestarli orechie sicura che da quel maggistrato viene sempre proceduto con ogni destreza posibile.

Questo è Serenissimo Principe quello che ho potuto et saputo dirle con quella maggior brevità possibile in questo mio Reggimento nel qualle s'io fossi stracorso, più a longo de quello io dovevo le piacerà accetar il tutto da buona volontà, con la qual gl'offerisco la robba, il sangue, et quell'istesa vitta prontissima per spender sempre in servicio suo.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relation de Capo d'Istria di Ser Marc'Antonio Contarini. — Letta nell'Eccellentissimo Collegio del 1600, 8 luglio.

Sereniss.º Principe Illustriss.ⁱ et Ecc.ᵐⁱ Signori

La diligenza de molti miei Precessori che haveranno dato piena informatione a Vostra Serenità et a Vostre Signorie Eccellentissime de tutte le cose più degne di loro notitia della Provintia dell'Istria, levarà a me l'occasione di apportarle soverchio tedio in questa mia debita relatione, la quale dovendo esser restretta alla promessa brevità, toccarò solamente per arricordo qualche parte di consideratione per lasciarne la matura discussione in servitio publico al sapientissimo giuditio della Ser. V.ª et delle Vostre Signorie Eccellentissime.

Mi sarà dunque facile a mostrar in discorso a V.[a] Sublimità di quanta stima deve esser appresso lei per interesse delle cose sue la detta Provintia accennandole, che si come è la più vicina de tutte le altre a questa gloriosiss.[a] sua ressidenza, così si può dire che sia fondamento in buona parte del suo fideliss.[o] Stato, essendo recetto et nido, per la capacità de tanti porti che vi sono in essa, de tutta la navigatione tanto necessaria a questa inclita città di Venetia, quanto alla prudenza della Ser.[tà] V. et delle VV. SS. Ecc.[me] può esser benissimo noto; nè mi allungarò nella descritione della sua circonferenza et grandezza, della quantità de' Reggimenti che nella medesima vengono esser da lei mandati, così da Mar, come da Terra, delli Castelli, giuridittioni et molti altri particolari, de quali V. Ser.[tà] è informatissima, per non deviarla da più gravi et importanti negotij ne' quali di continuo si trova occupata, ma dirò alcuna cosa della città di Capo d'Istria, Capo veramente de tutta essa Provintia, la quale, disgiunta dalla dependenza della sua Metropoli, restarebbe senza dubbio desolata et in pochissima consideratione; Onde per conservatione di tutto questo Corpo tanto giovevole et beneffitiario alla Ser. V. le doverà esser a cuore questo Capo principale, per conservatione del quale siami concesso di raccordare qualche provisione, che fra me stesso ho discorso esser più necessaria. — Et incominciando dal sito fortissimo di essa Città fabricata sopra un scoglio in una valle assai spatiosa, circondata dal mare, et coronata da monti, che alla vista rendono mirabile vaghezza dico, che la parte verso mezzo giorno, dalla quale si esce per Terraferma è talmente paludosa et atterrata che se gli può dar nome più tosto di Terraferma che di mare, et facendosi tuttavia maggior atterratione bisogna tenir per certo che in progresso di non molto tempo la città non solamente resterà senza questa naturale fortezza di sito, ma si farà anco inhabitabile per la cattiva aria che renderanno detti paludi, alla total escavatione de quali perchè vi andarebbe spesa incredibile, et dovendosi perciò haver mira ad alcuna altra più espediente previsione, giudicarei che sarebbe bene mandar persone perite alla visione di quel luoco, dalle quali la Sublimità Vos. potrebbe haver più fondata et secura informatione di quello che io le posso dare, et ordinar poi la provisione necessarissima a così notabil mancamento.

Vi è anco il porto di detta città totalmente atterrato et ridotto in stato che a pena possono entrarvi barchette piccole, non che grandi, le quali nel calar delle acque restano anco in secco, onde ricerca il servitio publico per molti interessi della Ser. V. l'escavatione di detto porto che per esser restretto, potrebbe esser fatta con pochissima spesa, la quale riuscirebbe a non puoco suo utile, non meno per la navigatione, che per l'occorrenze

de caricar sali di quella Città, poichè li navilij non potendo hora accostarsi alla riva delli suoi magazeni, come farebbono fatta l'escavatione, convengono star fuori del porto al pericolo di ogni fortuna di mare, aspettando con perdita di tempo che li sali gli vengano esser condotti con barchette con molto disavvantaggio della Ser. V. per la molta spesa che vi concorre, oltre il pericolo delli vasselli et del sale che fosse carricato, come ho detto.

Le muraglie poi di essa Città che deveno servir per securezza de gli habitanti sono ridotte per l'antichità in stato tale che trovandosi rotte et aperte in diversi luochi manacciano non picciol rovina, si come con mie lettere, mentre che per benignità della Sublimità Vostra son stato a quel governo, gli ne ho dato particolar conto; Onde sarà necessario più d'ogni altra cosa attender all'accomodamento di esse muraglie per conservatione della medesima città che senza questo bisognoso riparro potrebbe facilmente restar aperta da tutte le parti al commodo ingresso d'ogn'uno; nè doverà esser ritardata questa opera, la quale potrà esser effettuata con puoca spesa a repparamento di grandissimo danno venturo. — Non tralascierò anco di dirle che nell'istesso cattivo stato si trova il Castello Lione che haverebbe bisogno d'accomodamento con spesa però grandissima, la quale non sapendo io di quanto servitio publico potesse riuscire, considerando esso Castello puoco utile et posso dir infruttuoso, stimarei che sarebbe più ispediente spiantarlo che tenirlo nel stato presente. Il che tornarebbe a qualche giovamento ancora dell'atterratione delli paludi per l'acqua che venirebbe a recever maggior corso, et si avanzarebbero intorno ducati 600 che la Ser. V. spende nel mantenervi dentro un Capitano con sette soldati, la qual spesa (ne ciò mi sia disdicevole di raccordare) potrebbe essere impiegata con altra appresso in un Pressidio di cento soldati Italiani almeno per guardia et securezza della detta Città, et intorno a questo particolare si degnerà la Sublimità V. et le VV. SS. Eccell.me haver consideratione, mirando col sapientissimo loro giuditio la vicinità de' Confini Austriaci et l'importanza della loro Città di Capo d'Istria reffugio di securezza in ogni occorrenza d'invasioni de nemici et d'altri accidenti de tutta la Provintia, et se questa deliberatione non potesse risultare in altro servitio della Ser. V. sarebbe almeno di reputatione publica per la già detta vicinità de confini, et particolarmente della città et Castello di Trieste, et di qualche freno non solamente a gli esterni, ma a' suoi sudditi ancora, della devotione de' quali se bene non s'è veduto fin' hora segno di dubitanza, nondimeno la cauta gelosia ne i Prencipi de la fedeltà de suoi sudditi non può riuscir per mia opinione se non giovevole in ogni tempo. Che sia detto con quel zelo di servitio pubblico ch'io conosco esser debitore aggiongendole, che sotto

questo scudo di Pressidio li cento bombardieri che sotto un capo si trovano nella detta Città prestarebbero in ogni occorrenza assai maggiore servitio, li quali se bene vengono esser esercitati al tirro ogni prima Domenica del mese, tuttavia non potrei con fondamento prometter di loro quella riuscita che nelle fattioni il bisogno ricercherebbe, et tanto più, quanto che la maggior parte si trova senza arcobusi, non havendo modo di comprarsene per l' estrema povertà che patiscono; Onde negli ultimi sospetti d' Uscocchi convenni fargliene dispensar 44 di quella monitione. — Delli soldati delle ordinanze descritti nel territorio al numero di 522 in circa de 4067 anime in circa che sono in esso, compreso l'uno et l'altro sesso, et l'età, essendone altrettante nella medesima Città dirò, che se bene quella gente si trova per natura poco atta all' arcobuso, tuttavia con la buona disciplina de Governatori trovandosi hora a quel carrico il S.[r] Pietro Paulo Bizzarino, soggetto di molto valore et esperienza militare, si come è stato anco il S.[r] Governator Cattarin Cariero suo Precessore, si potrà da essi sperare in ogni occorrenza assai conveniente servitio, si come dal rimanente della Provintia, nella quale si trovano in tutto dell' istessa scielta rolati intorno 2523, fra quali quelli da Pirano si mostrano inobedientissimi senza timore delle pene che spesso per loro innobedienza gli vengono esser levate, schiffando le mostre all'obligo delle quali non vorrebbono in alcun modo esser sottoposti. — Parmi di haver toccato assai a bastanza quelli particolari che ho giudicato più a proposito in soddisfatione del mio obligo, et tanto maggiormente quanto che qui presente nella Patria resto alla Sublimità Vos. et alle VV. Signorie Eccell.[me] debitore ad ogni loro comandamento di quelle informationi che per brevità havessi potuto tralasciare, dovendo anco passar sotto silentio le mie attioni nel detto Reggimento alle quali naturalmente vivo obligato, havendo tenuto per principal oggetto, come farò sempre, con quel maggior ardore di spirito che mi sarà possibile, il servitio publico et buon governo di quelli sudditi, et rendo gratie a Dio Benedetto che habbia con la sua potentissima mano favorito la mia buona volontà nelle positioni in particolare da me tenute con ogni maggior vigilanza per preservatione di quelli popoli dal spaventevol fuoco della peste che per molti mesi è stato ardente nelli luochi Arciducali vicini a quella Provintia, come è noto alla Serenità Vos., nè tralascierò di dirle che al mio ingresso di quel Reggimento trovai Consiglieri li Clariss.[i] Signori Vettor Moresini, et Zuanne Pizzamano, essendo successo all' uno il Clarissimo Sig.[r] Francesco Barozzi, et all' altro ultimamente il Clariss.[o] Sig.[r] Gierolamo Michiel, li quali a concorrenza l'un dell'altro si sono mostrati non meno diligenti con prudenza nel carico

loro, che zelanti con divotione in ogni occorrenza del servitio della Sublimità Vostra. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relatione del Clarissimo Signor Hieronimo Contarini nel suo ritorno di Podestà e Capitanio di Capodistria — 1601.

Serenissimo Prencipe

Con brevità andarò riverentemente rappresentando alla Serenità Vostra io Hieronimo Contarini nel presente mio ritorno di Podestà e Capitanio della sua Città di Capodistria quelle cose che con molta vigilanza tutto il tempo del mio Regimento sono andato considerando esser degne della sua intelligenza, perchè secondo il bisogno loro la Serenità Vostra possa commettere quelle provisioni et regole che per sua somma prudenza stimerà opportune al suo servitio.

La città di Capodistria situata sopra un picciol scoglio di circonferenza d' un miglio e mezzo in circa, posta nell' ultimo seno della provincia nel stretto del Golfo di Trieste dalla parte verso levante dove sono i monti, s'attrova cinque Ville del suo territorio a longo il dritto delli Carsi; questa parte si dimanda la Vena, di longhezza di miglia X[ci] in circa, et tutte confinano con li Carsi Arciducali verso la Piuca: due di essi, cioè Hospo et Popecchio hanno certe crotte tirate con l'arte da quelli contadini in sito di Fortezza, a' quali dalla Serenità Vostra sono state date in diversi tempi arme et munitioni per potersi difender da nemici, come hanno fatto nelli moti passati d' Uscocchi. In queste Caverne essi contadini tengono di continuo salvate le migliori robe che hanno con custodi di giorno e di notte da loro salariati. L' ultima di esse Ville si dimanda Sasi, oltra la quale s'estendono li Carsi della Iurisditione di Raspo. Dall'altra parte verso siroco vi è il Marchesato di Pietrapelosa territorio di questa Città, ma in feudo posseduto dalla Famiglia de Gravisi concessogli per gratia dalla Serenità Vostra con riserva di casi criminali a questo Regimento, et questa parte confina col Contà di Pisino; di maniera ch' esso territorio a guisa d' una

mezza luna va confinando col paese arciducale, et dalla parte verso li Castelli di S. Servolo, et Cernicali, la Città non viene ad esser più discosta da quel paese di miglia cinque, et dal territorio di Trieste sette, et per mare dieci, interponendovisi da questa parte la Terra di Muggia.

Di quella Città dalla parte verso terra si esce per un ponte di pietra fatto a volti di longhezza di passa cento e cinque, fabbricato sotto il Regimento del Clarissimo Sig.r Piero Loredan già rettore in essa Città, et prima era di legno, ma fu preso di farlo di pietra per l'eccessive spese che vi andavano a tenerlo in concio, et ha causato che la laguna da questa parte si è munita assai, et si va tuttavia atterrando per non haver l'acqua nel flusso e reflusso suo il libero corso, con notabil pregiuditio della natural fortezza di essa Città, et con detrimento di populi per la mala intemperie dell'aria che va causando. A capo questo ponte vi è il Castello San Leone fabbricato in forma di rocca per batteria da mano di assai bella architettura, con comodità d'alloggiarvi duecento et più soldati; ha buone stantie per il Magnifico Castellano, che già soleva la Serenità Vostra mandarvi prima che fosse eretto il Magistrato de' Magnifici Consiglieri, con habitationi assai comode per il Capitanio et Officiali. Oltre il ponte vivo di esso Castello ne segue uno di legno di poca longhezza, et di qua si passa nella Terra ferma che si estende per l'Istria, et verso il paese di sopra. In questo Castello di presente la Serenità Vostra tiene un Capitanio con sette soldati compresovi il suo Regazzo, et questi essendo pagati di sole paghe otto all'anno, venendo foresti non possono sostentarsi, ma sono astretti fugirsene, et necessariamente si conviene tenere sempre li medesimi che hormai sono fatti casalini, custodia certamente di poco rilevo et di manco reputatione della fortezza, perciò che in tempo di non sospetto di peste, et in apertura del paese cala di continuo quantità grandissima di Arciducali di tutti i paesi circonvicini, che vengono con suoi cavalli a levar sale et altre mercantie nella Città, entrandovi per esso Castello alle volte in un giorno sino trecento et più; ond'io stimerei che per ogni conveniente rispetto fosse di molto servitio alle cose della Serenità Vostra l'accrescervi il numero, et le paghe come a lei paresse per haver buona militia, et per poterne tenere qualche quantità alla porta della Città di quà dal Castello, affinchè quando fosse fatta alcuna insolenza dal numero di esteri così grande, che alle volte entrano, alla prima guardia, questi potessero far ressistenza, et fortificarsi col levar il ponte alla porta della Città, dove di presente non si fa custodia alcuna per non ve n'esser abbastanza per il Castello, restando il giorno di lavoro essa Città con pochissima gente, perchè vanno nel territorio a lavorare. — Le muraglie di quella Città in molti luoghi sono corrose dall'agitamento

dell'acqua, et in qualche parte minacciano rovina: sarebbe di molto frutto restaurarle prima che precipitassero. Io non ho mancato di redificare quel pezzo che mi fu commesso dalla Serenità Vostra, et ripararne in molti luochi dove erano fori grandissimi, che in tempo di siccità d'acque poteva ognuno a suo piacere entrarvi ed uscire; et della spesa ne ho dato conto all' Illustrissimi Signori Proveditori sopra le Fortezze.

Essa Città fa anime quattromille e trecento, et il territorio in tutto ottomille in circa. Delle persone più civili poco frutto in ogni caso si può promettere la Serenità Vostra havendone io veduto l'esperienza nelli moti passati d' Uscocchi. Il populo minuto et li contadini essendo persone semplici, et assai devote della Serenità Vostra, massime quelli fuori della Città, sebbene sono poco atti, tuttavia si regeranno sempre secondo le voglie et commandamenti di lei, et havevano essi contadini con la passata occasione dato principio a farsi vivaci et arditi contro gl' inimici.

Li populi della Città si sostentano per il più co 'l industria de' sali, et col lavorar nelle vigne et olivari, applicandosene pochissimi alla navigazione, et molti si trafficano col comperar legnami lavorati che portano li Cranci in tempo di libero corso, quali anco conducono qualche quantità di formenti et segale, di quel paese per servitio della Città.

Li contadini, per esser la maggior parte del Territorio sterile, et di monti asperi, che producono pochi grani, si sostentano per il più cogl'animali, et con quel poco vino che fanno.

La sua Camera fiscale di quella Città è così povera che appena traze de' Dazii, et di certi affitti, che pagano li Contadini di piovine, quanto basti per pagar salariati, et altre ordenarie spese necessarie, con la limitatione che manda in Cassa di Clarissimi Signori Governatori dell' entrate, non havendosi potuto affittare l' anno presente li datii della nova imposta de' vini per terre aliene per occasione della clausura del paese per suspetti di peste.

In essa Città vi è una Compagnia di scolari Bombardieri al n.ro di cento, et la Serenità Vostra gli tiene un Capo per disciplinarli, attrovandosi di presenti il strenuo Rocco Brugnoli soldato assai discreto et di buona intelligenza nella sua professione.

La Serenità Vostra ha in tutta la provincia sei compagnie di Ordinanze tutti arcobusieri, perchè così comporta il sito del paese; cinque de' quali sono sottoposte a quel Capitaneato, et l' altra di Fanti 400 al Clarissimo Capitanio di Raspo. Quattro sono di fanti 600 l' una, et quella d'Albona di fanti 300. Queste sono state da me per occasione delle sue leggi viste et rassegnate con ogni diligenza. Fra questo numero di soldati vi sono molti

contadini rozzi, che malamente maneggiano l'arcobuso, et dificilmente potranno mai farsi pratici dell' arma; ma tra quelli delle Terre et Castelli, che sono persone più vive, et massime nella Compagnia di Dignano, se n' attrovano assai di buoni, et atti a prestar util servitio, et credo che s' habbino fatto con l' occasione d' averli alcuna volta adoperati contra Uscocchi, havendo appreso qualche termine dalla militia pagata, che teniva la Serenità Vostra. Tutti sono stati obbedienti nel venir alle mostre, fuorchè quelli di Pirano, che sono incorreggibili, et si come di principio che furono per comandamento della Serenità Vostra descritti con tutto che facessero ressistenza grandissima, così continuano nella loro ostinacione, nè curano condanne che li siano fatte, opponendosi li Agenti della Comunità a' Ministri che da' Rettori di Capo d' Istria sono mandati a pignorarli per tali inobbedienze; nè havendo quel Signor Podestà se non un solo Cavalliero senza altri Officiali, meno può con la sua autorità far essecutione alcuna per non contrariare anco alli pensieri di certi principali di quel luoco; in maniera che la regolatione di questo negocio per renderli obbedienti ha bisogno del commandamento della Serenità Vostra, affine che quella Compagnia non sia infruttuosa, et essi non si facino maggiormente arroganti; che sarebbe un special Ordine a tutti li Rettori di quella provincia, che dovessero liberamente permettere, et dar ogni favore alli Ministri del Reggimento di Capo d' Istria che fossero mandati per far essecutioni contra soldati per inobbedienza, prohibendo a Agenti di Comunità il prender per nome publico le difese di essi, per avviare all' inchieste loro di venir con Ambasciate a tediare la Serenità Vostra.

Con questa occasione ho condotto meco uno de' Signori Consiglieri et fatta l'ordinaria visita di molti luochi della Provincia, havendo suffragato molti oppressi, et fatti altri ordini et terminationi a beneficio et sollevamento de' sudditi, levandogli molti aggravii impostigli da Rettori oltre li ordinarii; il che è stato di tanto maggior loro commodo, quanto che per gl'accidenti passati non hanno potuto per le prohibitioni de' transiti venirsi a gravare in Capo d' Istria, ma per non consumare tanto tempo, non ho potuto compitamente rimediare all' inconveniente delle gravissime usure, che fanno alcuni Mercanti et altri per la provincia, contra poveri contadini, che per loro semplicità astretti dal bisogno si sottopongono con ogni illecito Contratto, Et per non poter li Rettori delli Castelli essercitar quell' authorità che in questa perniciosa corruttella si convenirebbe, stimerei che fosse bene che la Serenità Vostra commettesse queste cause al Reggimento di Capo d' Istria, dove senza timore et rispetto quelli miserabili si querellerebbono sicuri di ricever giustitia.

In questo viaggio ho procurato di farmi quanto più ho potuto capace delli siti del paese, della sua ampliezza, et della qualità et affetto delli habitanti, et ho compreso che tutta la provincia circuisse certamente poco meno di cento e cinquanta miglia, Ha la Serenità Vostra in essa (compresa questa Città) dieciotto Terre e Castelli dove manda Rettori. Tra queste vi sono (oltre Capo d' Istria) Città nova, Parenzo et Pola città con Vescovati, tutte situate a riva del mare, con bellissimi porti, ma per l' intemperie dell' aria, mancamento di buone acque, et altri accidenti, sono di presente ridotte con pochissimi habitanti, et vanno deteriorando con ruvina delle habitationi, che cadono a terra per esser inhabitate. Oltre tutti questi luochi vi sono il Castello di San Vicenti Jurisditione particolare di voi Serenissimo Prencipe. Vicinato Villaggio dell' Illustrissimo Signor Almorò suo fratello, Barbana terra de' Clarissimi Loredani, Piemonte de' Clarissimi Contarini, Mumiano di alcuni della Famiglia Rotta Bergamaschi, ma fattisi habitanti questo paese, et Pietrapelosa della famiglia Gravisi di Capodistria, et in ogni loco li Patroni pongono Jusdicenti con limitata authorità conforme le Jurisditioni loro. Vi è anco li Dui Castelli loco dove li Rettori di Capodistria mandano di anno in anno un Podestà cittadino di quel Consiglio.

Fra tutti questi luochi et loro territorii, compresa la città di Capodistria, et suo territorio, s'attrovano circa quarantasei in quarantasette mille anime se bene è paese che ne capirebbe benissimo centomila, come in altro tempo fu prudentissimamente compreso dalla Serenità Vostra, la quale con benigne leggi procurò d' alletare esteri a venirlo ad habitare; ma se bene con pia mente fu da lei preveduto il bene che sarebbe risultato da questa populatione, essendovene pochi venuti, ha causato grandissimo disordine nella provincia, perciocchè grandissima quantità delli habitanti vecchi et naturali di essa studiosamente per sottrarsi dall'ordinarie gravezze et impositioni di pubblici servigii commesse dalla Serenità Vostra, s' hanno fatto scrivere habitanti novi ingannando lei, et li Clarissimi Signori Capitani di Raspo, a' quali è commessa questa causa, et di questi ve ne sono fatti sino li Villaggi interni, di maniera che quelli che sono rimasti sudditi ordinarii, non ponno senza suo total esterminio sopportare il peso delle gravezze, havendo in tutti i luochi della Provincia per dove sono passato nella visita udito querele et lamentationi grandissime de' sudditi. Et questa materia certamente ha grandissimo bisogno di regolatione, attrovandosi anco tra essi novi habitanti esteri alcuni, che raccolte le biade et li frutti delli luochi loro concessi, li portano nel paese alieno, et di quà non fanno alcun bene, anzichè nelli moti d' Uscocchi passorno di là totalmente, et erano in quella materia molto perniciosi.

Nella circonferenza di questa Provincia sopra la valle di Pinguente et Rozzo sorge una collina nell' ombilico della provincia, la quale s' estende per il mezzo di essa per longhezza di miglia quindici, et di circuito di trenta in circa, et questo si addimanda il contà di Pisino luoco arciducale, nel quale vi è la città di Pedena con Vescovato, li castelli di Pisino e Zumin con altri luochi, et questa veramente si può riputare la miglior parte et più grassa di tutta essa provincia per la fertilità delli terreni, et amenità del paese, viene verso il mare a confinar con San Vincenti, S. Lorenzo, Dui Castelli, et Montona, et dalla parte di sopra col Marchesato di Pietrapelosa, di sotto verso il Quarner col territorio di Albona mediante il fiume dell' Arsa. Spessissime volte tra li habitanti quel Contado, et li sudditi della Serenità Vostra, per occasione di confini nascono discordie et dispareri di molta consideratione, venendosi ben spesso anco alle mani per il raccoglier de' frutti, il che per il più segue con quelli di S. Lorenzo, che più strettamente degli altri confinano.

Oltre questo Contado tendendo verso li monti vi sono li Castelli di Bellai, Chersano, et più alto Lupoglano, et Cosgliaco, il primo possesso da Daniel Barbo già Capitano di Segna fautor d' Uscocchi, hora dimesso di quel carico; l' altro dopo la morte di Zorzi Chersainer è pervenuto nel Signor Ioseph Darabata, acquistato dalla Camera arciducale per debito ch' in essa haveva esso Zorzi, con conditione che pervenuto suo figliuolo infante all' età d' anni vinti possa coll' esborso del medesimo pretio redimerlo. Lupoglano sito forte è possesso da una Donna della famiglia Siscovich, et suoi figliuoli; il maggiore ch' è maritato si nomina Giovanni, lei et loro persone di molto ardire, et poco buoni vicini: Cosgliaco è di Bernardino Barbo di presente Luogotenente di Pisino, persona molto sagace et accorta; et tutti questi luochi mediante il Fiume suddetto dell'Arsa confinano col territorio d'Albona, ma Lupoglano essendo più alto confina anco col territorio di Raspo. Questi Castellani si sono scoperti molto mal'affetti della Serenissima Repubblica, come ha fatto anco Giovanni Petatio di Trieste patron di S. Servolo, Svercenico, et Castelnovo, perciocchè nell'occorrenze d' Uscocchi gli hospitavano, favorivano et spalleggiavano, andando anco alcuna volta quelli di Lupoglavo et li Barbi seco con l'armi, come in quel tempo ne diedi riverente ragguaglio alla Serenità Vostra; ma essendo di poche forze, la sua mala disposizione può poco nocere allo stato et sudditi della Serenità Vostra, quando non habbino altro aiuto nell' infestationi.

Per ovviare alli disordini, rapine, nidi di banditi et altre perturbationi che giornalmente occorrono per quella provincia, non havendo li Rettori se non il solo Cavalliero, et in Capo d' Istria non vi essendo mai più di

sette over otto Ministri, raccordo riverentemente alla Serenità Vostra, che di grandissimo giovamento et reputatione sarebbe il deputarvi un Capitano di Campagna con quindici o venti Barigelli, come meglio a lei paresse, che secondo la commissione che le fosse data dal Rettore di Capo d' Istria andasse scorrendo il paese, perciocchè oltre che lo tenirebbe purgato et netto di malfattori, sarebbe di qualche reputatione, et ponerebbe freno a' confinanti con notabil servizio delle cose della Serenità Vostra.

Io non raccordo altro alla Serenità Vostra in proposito del contaggio di Trieste, nè dello stato in che s'attrova per tal causa quella Città, essendo parte dell' Illustrissimo Signor Proveditor Giustiniano destinato a tal carico, il quale si come non ha mancato con ogni esquisita diligenza et vigilanza delle debite provisioni per conservar lo stato della Serenità Vostra sano, così ne deve dar d' ogni particolare pieno ragguaglio alla Serenità Vostra come procuravo di far io avanti la sua venuta. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relatione del N. Ho. Nicolò Grimani Ritornato di Podestà et Capitano di Capo d'Istria Presentata et letta nell'Eccell.mo Collegio. — 1603. 28 Luglio.

Serenissimo Principe

Dovendo secondo l' antica e laudabile consuetudine di questa Ser.ma Republica con occasione del mio ritorno dal Reggimento di Podestà e Capitano di Capo d' Istria, del quale la Serenità Vos: s' è degnata honorarmi, riferirle il stato di quella sua città, e del rimanente di quella Provincia in quanto s' appartiene alla superiorità che ivi si tiene con tutte quelle cose c' ho osservato, e stimato degne della scienza di lei nel corso di mesi disnove e giorni 22 che in quelle parti ho servito la Ser.tà V.a, procurerò con quella riverenza che son debitore, e con quella brevità che so convenirmisi (essendo lei richiamata a più gravi et importanti occupationi), di apportarle quel manco tedio che mi sarà possibile, supplicando humilmente la Ser. V. con

la solita benignità sua iscusare l' imperfetion mie e gradire quell' ottima volontà che io conservo nel servitio di Lei.

La sua città adonque di Capo d' Istria è posta sopra un scoglio in faccia a ponente o maistro, costeggiata per lo più da Paludi, le quali, come suol fare la longhezza del tempo, si sono andate tanto avanciando, ch' el Mandracchio che serviva per porto e ricetto alle barche che capitano a quella città è di maniera ammunito, che dove altre volte era capace e assicurava navilij assai grossi d'ogni pericolo di mare, hora con ogni poco d' ascrescenza d'acque anco le più piccole barche restano in secco, che è di gran incommodo e danno di quelli Cittadini e della Ser. V. ancora, poichè sicome quando fosse convenientemente escavato si potrebbe caricare e discaricare le barche grosse alla riva con pochissima spesa, così hora nell' imbarcar li Sali publici in particolare convenendo sorzer le barche fuori d' esso porto e condurvili con le barchette picciole a un poco alla volta, vi entra spesa considerabile, la quale a gran lunga non occorrerebbe quando a questo inconveniente fosse provisto: ma non havendo quella Comunità forze di poter ciò effettuare sarebbe necessario che fosse fatto dalla Ser. V. potendo specialmente in pochi anni risarcirsene con l'avancio che farebbe della spesa che hora necessariamente convien fare. Il circuito di essa Città è di un miglio e mezzo, cinta tutta di mura antiche che al presente in più luoghi minacciano rovina considerabile, anzi che il Belloardo Musella a S. Gregorio in particolare già pochi anni ha fatto così grand' apertura, che, come più volte le ne ho dato riverente conto, con assai facilità si può entrar ed uscire con gran pregiuditio di quella Città, e massime nelli tempi di peste e d'altri sospetti, potendosi per essa dare e ricevere furtivamente ogni sorte di robbe, e pur come la Ser. V. molto ben sa non è più lontana da luochi Arciducali di sette miglia. Si congionge con terra ferma con un ponte di pietra fondato sopra vinti archi, per il quale si conducono tutte le robbe dalla parte di terra dentro e fuori della Città: ma essendo ruinato una gran parte d'esso, e peggiorando sempre più, come lo significai alla Ser. V., dubito che non essendovi opportunemente provisto sarà poi necessario spendervi le migliara di ducati di più di quello che hora si farebbe. In capo detto ponte vi è la Rocca chiamata Castel Leone che chiude et assicura il passo che per esso non si possa andare alle offese della Città per edificio antico assai vago e mirabile, e molto sicuro da una batteria da mano, dove la Ser. V. mantiene un Capitano che al presente è il N. H. Cristoforo Grisoni, con sette fanti e un Bombardiero provisionato, presidio sufficiente al bisogno, come bastantemente è provisto di bocche da fuoco per la sua difesa massime potendo esser soccorso e sovvenuto ad ogni bisogno dalla parte della città. Fuori

d'esso Castello, e discosto da essa Città circa un miglio vi è una fontana molto buona, dalla quale con mirabile artificio sotto l'onde salse si conduce l' acqua nella Città; ma essendosi per l' antichità già alcuni anni guasti li condotti, e resi inhabili a somministrare elemento tanto necessario, quelli popoli ne sentivano incomodità molto grande, convenendo ricorrere ad alcuni pochi pozzi e cisterne che ivi si ritrovano. Nè a ciò potendosi rimediare senza spesa di qualche consideratione, nè sapendosi da che cavar danari per opera così necessaria, finalmente con l'aiuto dell' Ill.^{mo} S.^r Marco Antonio Veniero espedito dalla Ser. V. in luoco dell' Ill.^{mo} S.^r Francesco Giustiniano Proveditor in quella Provincia per causa del Contaggio che si faceva sentire ne' paesi Arciducali, nella quale importantiss.^a e travagliosiss.^a carica ambi essi Sig.ⁱ Ill.^{mi} hanno dato ottimo saggio del loro singolar valore e prudenza, sopravedendo con estraordinaria diligenza et continue fatiche tutti li bisogni, ho tanto operato che senz'alcuna spesa della Ser. V. l' ho fatta ridurre in buon stato con grandiss.^o contento e sodisfatione di quelli cittadini, non solo per la comodità che loro e forestieri al presente ne ricevono, ma per la vaghezza che rende alla medesima Città desiderabile in ogni luoco. Ha l' aere assai buono, se ben al tempo dell' autunno dalla parte paludosa se ne rissente alquanto, tuttavia è comportabile, tenendosi che in tutto il resto di quella Provincia non vi sia parità. Abbonda il sale, vino, oglio, e di frutti d'ogni sorte; ma il suo territorio, montuoso e sterile per lo più, non può somministrarli formento per più di tre mesi per il vivere di quelli habitanti che sono 5000 in circa nella Città, e perciò, siccome altre volte soleva haverne in grand'abondanza da paesi Arciducali, condottovi da quei sudditi da loro chiamati Cranzi insieme con legnami, bottami, lane et altre merci, con l' occasione di venir a levar sali con la comodità del Privilegio che anticamente è concesso a quella Città di poter per via di terra dargli l'estratione, il che suol essere di gran sollevamento a' Rettori, oltre che rende essa Città assai mercantile e frequentata, così essendo in mio tempo per la maggior parte del Reggimento per rispetto del Contaggio state serrate le strade e levato il commercio, e non havendo ritrovato in Fontico al mio arrivo altro che stara (83) di formento, senza minima quantità di danaro, essendo quasi tutto il suo capitale in mano di particolari, et come derelitto, m' è convenuto haver pensiero estraordinario, essendo la Città esausta di biave, a farne bastante provisione per la via di mare, la qual con tutto ciò è stata sempre abondantiss.^a et nella quantità, et nel prezzo, con avancio notabile a beneficio d'esso fontico: ma non ho havuto manco travaglio a recuperar il danaro rimasto in particolari, poichè essendo quelli populi di quella povertà che è ben nota alla Ser. V, e havendolo consumato in altro

uso, dificiliss.ª m'era l'esattione; tuttavia havendoli io sollevati col donargli le pene che se m'aspettavano per la detta essattione, e compartito il debito in rate secondo le forze d'ogn' uno, a fine che tanto manco sentissero l'incomodo, mi è finalmente riuscito che tra l'avancio fatto, che è di qualche consideratione, et tra quello che ho ricuperato al mio partire, ho lasciato in essere di ragione di esso fontico tra formento et danari contanti per l'ammontar de L. 20000 in circa, il qual capitale, se sarà da loro ben custodito et amministrato, come so che sarà provisto dalla molta bontà e valore del Clariss.º S.r Antonio Basadonna mio successore, non solo saranno sicuri di poter col giro del suddetto danaro provedere sufficientemente all'ordinario loro bisogno, ma potranno anco sempre col mio esempio augumentarlo con grandiss.º loro giovamento.

Di quella sua Città ne tiene il Vescovato e la cura spirituale l'Ill.mo et Rev.mo Padre fra Gerolamo Contarini dell'ordine Domenicano, nobile di questa Città, soggetto per bontà e per valore molto esemplare, col quale ho sempre mantenuto un'ottima intelligenza e ricevuto singolar corrispondenza, ancor che nascesse nel principio del mio Reggimento qualche difficoltà e competenza di foro sopra la pretentione di certi beni feudali vacati per la morte di Facina d'Appollonio, come ne diedi particolar conto alla Ser. V. per l'indolenza che sopra ciò fece con lei S. S. Rev.ma; ma havendo la Ser. V. terminato per interesse della sua Giurisditione che io dovessi esser Giudice di simili cause, e havendo poi io sopra ciò sententiato quanto mi parse ragionevole e mandatole anco conforme al suo comandamento copia della sudetta sententia, fu dalla Ser. V. con l'Eccell.mo Senato fin sotto di 19 aprile pass.º annullata la confiscatione fatta del feudo sopradetto, et approbata essa mia sentenza come fatta da giudice competente, salva l'appellatione alli pretendenti al giudice superiore et come nella detta espeditione per il che credo il tutto sarà sopito.

Le cose della Religione per gratia di Dio passano con quel culto et con quella riverenza che ricerca la S.ª Madre Chiesa et che la Ser. V. desidera vedere nel suo stato, ritrovandosi in essa città cinque Conventi de Padri di diversi ordini et doi Monasterij di Reverende Monache, oltre la Chiesa Catedrale, et altre sparse per la Città frequentate con grande devotione e soffragate di sofficienti elemosine. Onde siccome per questa pia e religiosa loro dimostratione son rimasto molto edificato, così non ho ricevuto minor sodisfatione della devotione e fedeltà c'ho scoperto in essi verso la Ser. V. in modo che può assicurarsi di ricevere in ogni tempo da quella sua fedeliss.ª Città ogni pronto e buon servitio.

Quella Comunità ha pochiss.ª entrata che non basta alle spese ordinarie

et estraordinarie che giornalmente gli occorrono, anzi che è gravata di molti livelli e con gran difficoltà paga gli annui censi e le mercedi de salariati che sempre vanno grossamente creditori. Intorno a che, et a quel Governo non mi par d'estendermi più oltre, persuadendomi che così in questo come alla loro passata amministratione, che è conforme alla presente, gli Clariss.[i] miei precessori gli ne haveranno a bastanza dato conto.

L'entrate parimente de particolari si restringono in poca cosa, e in pochi di loro, e queste consistono in decime che scuodono da Contadini et in traffichi de sali vini et ogli, facendo esito per lo più de sali (se non sono comprati per nome della Ser. V.) per la via di terra come ho toccato di sopra in Arciducali, et delli vini et ogli in Friuli, nè credo che potessero per via d'agricoltura maggiormente accrescere le dette loro entrate e facoltà, poichè essendo essi molto poveri, e quel territorio molto ristretto, perchè se bene è di longhezza di miglia quindici e di larghezza dodeci habitato da 5000 persone soltanto, è però per li duoi terzi et più montuoso et sterile, et non si potria gran fatto secondo il comun credere ridur a meglior coltura.

Ma discendendo ad altri particolari le dirò, che per opera e sollecitudine dell'Ill.[mo] Sig.[r] Nicolò Donato hora Cap.[o] la 2[da] volta a Brescia, senatore di quel valore e di quel merito che è molto ben noto a cadauno, fu eretta la scuola di Bombardieri di quella Città dove che hora vi si ritrovano 100 scolari in circa di buona speranza disciplinati diligentemente da Rocho Brognoli da Brescia loro Capo, persona sufficiente e d'esperienza che ha servito longamente la Ser. V. sotto l'obbedienza de diversi Ill.[mi] suoi Rappresentanti.

Delle munitioni e prestamenti da guerra, che la Ser. V. si ritrova havere in essa città havendone portato particolare e distinto inventario all'Ill.[mi] Sig.[i] Provveditori sopra le Fortezze, secondo l'ordinario, non stimo a proposito tenirla occupata in farne a lei particolar narratione, essendo specialmente ben tenute e custodite da quel munitionero qual'è messer Benetto dal Follo buoniss.[o] Servitore di V. Ser.; ma le dirò solamente che sono a sufficienza per tenir munita essa Città per le difese che può fare in occasion di bisogno nel stato che si ritrova e se vi è mancamento alcuno, è nella quantità della polvere fina che costì di tempo in rempo di ordine della Ser. V. vien mandata, perchè havendo obligo quella monitione di somministrare la polvere a tutte le compagnie delle Ordinanze di quella Provincia, non se ne manda mai tanta che possa a gran longa bastare per un anno a tutte le mostre ordinate dalla Ser. V. per l'ordinaria disciplinatione de soldati, e pur oltre questo non essendosi sicuri di poter per la

instabilità del mare haverne in ogni bisogno presta provisione de qui, bisogneria che vi ne fosse sempre qualche quantità di soprabondanza in quella munitione da poter in ogni improvisa occorrenza o di incursione d'Uscocchi, come è occorso, o d'altro accidente non solo difendere quella Città e territorio, ma compartirne alle altre Città e Castella di essa Provincia per non ricevere in simil occasioni qualche notabile affronto. E perciò aricordo riverentemente a V. Ser., se però stimerà buono questo pensiero, a provedergli di quella maniera che conoscerà ricercare così importante bisogno, e specialmente perchè non si debba per necessità tralasciare alle volte la disciplinatione di quelli soldati più necessaria in quella Provincia che in ogn'altra parte del suo stato per la poca attitudine e manco dilettatione di quella gente come brevemente le considerarò più a basso.

Rende quella Camera, computando un anno con l'altro, circa ducati 4500 d'entrata, che si cavano da diversi Datij de quali ne manda ogni duoi mesi per la limitation alli Ill.mi Sig.i Governatori dell' Intrade ducati sessantasei in circa; restando il rimanente per pagar salariati, Provisionati et altre spese estraordinarie, nelle quali son andato più ristretto che sia stato possibile levando le superflue, ma ho osservato un'abuso che è stato introdotto in essa da molti anni in qua molto dannoso alla Ser. V. il quale parendomi degno della scienza sua, non mi par di commetterlo al silentio, et è che quando alcuno resta debitore per occasione de Datij, in luoco di pagare li contanti effettualmente, consegna di volontà case et altri beni stabili e menata la partita di questo capitale che vien ad esser fatto di ragione della Camera, si cavano delli danari che sono in essa le pene, caratti et altre spese, e poco dopo si retrovendono li medemi beni con l'aggionta di esse spese a gl'istessi debitori senza che contino pur un soldo con termine a pagar il debito che mai non pagano, et così par che la Camera con una partita di tal natura resti saldata o in tutto o in parte, se bene non gli resta nè danari nè beni ritornando nelli medesimi patroni che li hanno consegnati et hanno goduto il Datio senza minimo loro interesse et la Camera in luoco di ricuperar il suo giusto credito perde anco le spese che fu nelle pene et altro come ho sudetto, E se pur non sono restituiti li beni a i medesimi patroni, vengono venduti, o livellati ad altri particolari che osservano il medemo di mai pagare, et se si vuol far esatione alcuna tornano a consegnare il medemo ben stabile che era già della Camera, et fatto questo si tornano a cavar le pene e caratti, e poi da novo si vende, o livella ad alcun'altro, e così successivamente facendosi di uno quattro o cinque debitori, sempre a maggior danno e pregiuditio della medema Camera si contraheno. Il che però in gran parte è nasciuto per negligenza delli Scontri quali non hanno ascosso di anno

in anno, o di tempo in tempo li livelli o rathe accordate; ma le lasciano andar in resto, come si vede dalli crediti de livelli et altro che tuttavia avancia essa Camera che ascendono a summa considerabile. E questi sono de anni vinti, trenta et più in qua, che quanto più invecchiscono tanto rendono sempre difficile l' essattione.

Di questa natura de debitori ne trovai al principio del mio Reggim.[to] infiniti, quali ho procurato quanto più è stato possibile di farli pagare astringendoli realmente e personalmente, tra quali fu un messer Lodovico di Loschi debitore di L.[e] 9000 in circa, del quale per esser stato Vice Scontro di quella Camera non se ne parlava, ma havendolo fatto ritenire, nè havendo con che altro dar sodisfatione, consegnò una sua casa la quale posta al pub.[o] incanto, e non si trovando compratore bisognò deliberarla al scontro per nome della Camera per ducati mille e cinquecento che è per un quarto manco del debito conforme alle leggi, in essecution delle quali havendolo da novo ritornata sopra l' incanto non si ritrovò chi la levasse. Per il che acciò capitale così grosso non rimanesse infruttuosamente in Camera con danno et deterioratione della medema casa, ma in particolare per dar esempio et per levar anco parte di simil abusi di ritornarla al debitore o livellarla ad altri, per non incontrar nelli medemi disordini che ho detto, et acciò chi leverà nell'avvenire li Datij debba esser più pronto al pagamento vedendo di non poter rihavere li beni, stimai servitio di V. Ser. deputarla come feci a perpetua habitatione di uno de Clar.[mi] S.[i] Consiglieri che di tempo in tempo haverà d' andar a quel Reggimento con dichiaratione però che le Lire 108 destinate per l'affitto di Casa di quel Cl.[mo] Consigliere a chi tocherà habitar questa, principiando dal primo, qual fu il Cl.[mo] S.[r] Almorò Priuli, dovessero restar a benefitio della Camera, ma havendo esso Loschi supplicato la Ser. V. per la restitutione, et io dato la risposta per obedienza del comandamento di lei, mi riporto a quanto parerà al suo sapientissimo giuditio deliberare. Ma per non tralasciare quello che s'appartiene al mio debito in servitio della Ser.[tà] V. stimo officio mio di raccordarle riverentemente che per rimediare a simili inconvenienti e distruggere così dannosa introdutione di tante consegne di stabili che del continuo vengono fatte principalm.[te] da alcuni di quelli cittadini, quali sendo sicuri d'esser rispettati ardiscono tuor li Datij e restar debitori, e perchè il numero di essi non divenga maggiore, et insieme regolare altri disordini che passano in quella Camera, crederei fosse bene che la Ser. V. commettesse la revisione e regolatione delle cose di detta Camera, con ordine che non si possino più tuor per debiti de datij beni stabeli d' alcuna sorte, se prima non saranno state fatte l' essecutioni contra le persone, e il debitore quando non potesse in altra maniera dar

sodisfatione, non possa esser relassato se non haverà ceduto alli beni prohibendo assolutamente il rivendere li beni al medemo debitore, o in qual altra maniera che per la sua infinita prudenza stimerà più a proposito.

L'anno passato li Datij furno incantati e deliberati iusta il solito, essendono restati alcuni senza potersi deliberare per non si essere ritrovato chi li levi, et in particolare quello de instrumenti e testamenti, che è uno dei più importanti che affitti quella Camera; ma poi l'anno presente è stato incantato e deliberato, se ben a manco prezzo del solito, e questo è avvenuto per le difficoltà che li novi habitanti di quella Provincia hanno posto in pagare a passati Datieri, pretendendo di non esser sottoposti a simili pagamenti; ma sendo sopra di questo stata fatta certa Terminatione dalli Clariss.^{i} S.^{i} X^{ci} Savij, non ho mancato con occasione della visita di far quella parte che apparteniva al mio debito nella sua essatione per avantaggiar più che fosse possibile il publico servitio. Il Datio parimente de vini per terre aliene è hormai distrutto, et non si trova ne anco per viliss.^{o} prezzo da darlo via, ma per lo più li vini vengono estratti per Monfalcone nella Patria del Friuli, di dove passando in terre aliene: l'utile si converte in beneffitio de datiari di essa Patria.

Dell'entrata de sali per la X^{a} cava la Ser.^{tà} V. da quella sua città, et del resto della Provincia, come del rimanente che può occorrer intorno a questa materia, stimo superfluo il farne alcuna mentione, perchè a ciò haverà abondantemente supplito l' Ill.^{mo} S.^{r} Gio: Giacomo Zane gia Proved.^{e} al Sale in Istria e Dalmatia, alla singolar diligenza, valore et intelligenza del quale in tutte le materie non è possibile aggionger alcuna cosa, e prometto alla Ser. V. che in questo difficiliss.^{o} negocio et nell'essecutione di esso non le resta per l'opera di S. S. Ill.^{ma} che maggiorm.^{te} desiderare. Il simile buon servitio le è stato prestato nella medema carica dall' Ill.^{mo} S.^{r} Lorenzo Loredano Senatore prestantiss.^{o} e vigilantiss.^{o} Ma siccome ho atteso alla cura e governo di quella Città con quel spirito che ho potuto, così non doveva tralasciar per quanto si estendevano le mie forze di soffragare d'opportuna giustitia il resto di quella Provincia, che assai havea patito per le difficoltà del transito per li passati sospetti di peste, e per provedere particolarmente ai disordini che passavano in quella militia bisognosa di molte cose, mi risolsi di far la visita d' essa con la compagnia del Clar.^{mo} S.^{r} Almorò Priuli all' hora Consigliero, e di quel S.^{r} Governat.^{e} qual' è il Sig.^{r} Annibal Baglioni. Nella qual occasione havendo amministrata quella giustitia che ricercava il bisogno di quei populi, e che m' ha spirato il S.^{r} Dio, ho voluto con ogni diligenza rivedere anco essa militia, la quale oltre quella di Raspo, commessa particolarmente a quell' Ill.^{mo} Sig.^{r} Capitano, è divisa in cinque

compagnie sotto la cura di 5 capitani assai sufficienti che sono il Capitan Piero Rini in Albona, il Cap.° Giacomo Manzanti a Dignano, in luogo de quali la Ser.tà V. dopo ha mandato duoi altri Capitani, il Capitan Sebastian Boni da Feltre, et il Cap.° Ruggier Marignano; il Cap.n Marco Verzi a Montona, il Cap.n Annibal Agnelini a Buie, et il Cap.n Giacomo Cressi di Capodistria e suo territorio, de quali non ho havuto occasione di rimaner sodisfatto se non di quelle di Albona e Dignano havendole ritrovate ben disciplinate, intendenti et in stato da potersene promettere buon servitio, ma l'altre tre sono in termine di poca speranza e di poco frutto, e questo avviene per esser quella gente povera, rozza, e priva del gusto e dilettatione dell'arte militare, non si movendo se non in quanto è cacciata dalla forza de comandamenti de Capitani per essecutione degli ordini publici, e finite le mostre ritornando alla zappa gettano l'armi in un cantone senza più mai rivederle, o ripigliarle sino a nuova occasione di mostra, e se bene li soldati delle compagnie di Albona e Dignano sendo d'una medesima Provincia e sotto un medesimo clima doveriano cadere sotto la medesima consideratione, e pur si ritrovano in essere molto buono, si può però credere che ciò possa particolarmente essere avenuto o per qualche estraordinaria diligenza de Capitani, o perchè siano quelli duoi territorii più commodi di beni di fortuna de gli altri, e che per questo riescono di spirito più nobile e capace di questa disciplina. È ben vero che essendovi allora tra questi altri molti soldati vecchi inutili e del tutto inhabili a quest'esercitio, si poteva credere che da questi si causasse in gran parte il disordine; Onde fatta la rassegna di tutti essi soldati a compagnia per compagnia, la quale da cinque anni in qua non era stata fatta, havendo prima fatti venire quelli contadini che non erano descritti dalli 18 fino alli 36 anni conforme alla dispositione delle leggi dell' Ecc.mo Senato, ho co 'l cons.° di esso S.r Governatore cassato tutti quelli che ho conosciuto più inetti e riempite e raffinate le compagnie d' altri, quasi tutti volontarij, spiritosi et delli più comodi et più inclinati alla professione, per superare quanto più si può la durezza della natura, che si scuopre in quella natione nell'applicarsi alla militia; hora comparono così bene, havuto rispetto alla qualità del paese, che mi voglio promettere col tempo, se non mancherà da loro Capitani in essercitarli, un' ottima riuscita e tale che la Ser. V. potria in ogni bisogno, prevalersene, perchè essendo quella gente assuefatta alle fatiche, usa al patire, et agli incommodi, si potria adoperarli in mare et in terra senza dubbio che corressero di quelli pericoli di così subito infermarsi, che incontrano per ogni poco patimento gli altri con più delicatezza nudriti et allevati, e per quest' effetto stimo bene, quando così giudichi anco la Ser. V. che fosse ordinato che non gli

debba mancar polvere e far che gli sia fatta provisione di moschetti et arcobusi da poterli essercitare, perchè se bene io ho usato ogni diligenza in far raccoglier le armi de soldati già morti e cassi, che erano disperse, e compartitele tra esse insieme con altri cento arcobusi mandati fin l'anno 1600 dalla Ser. V. in quella Provincia, che fin'allora non erano stati dispensati come le rappresentai riverentemente fin sotto li 20 novembre pass.° et ultimamente anco li 14 aprile sussequente, sono in così cattivo stato che quasi del tutto sono inutili, et per ciò la maggior parte de soldati convien ogni volta restare d'adoperar l'arcobuso e d'esercitarsi; e con tutto che li comuni habbino obbligo di tenerli in acconcio, non è però essequito per non vi essere chi sia buono per questo servitio, et così aiutandosi la dapocagine di quelli huomini, esse Ordinanze riescono per la maggior parte sempre infruttuose, e per ciò havendo ancor bisogno di provisione et specialmente che gli sia provisto d'Armaruolo come s'è fatto per bisogno dell'altre Ordinanze, lo raccordo coll'istessa riverenza alla Ser. V. parendomi che si possa tenir qualche conto di 2450 soldati ordinarij et 893 di rispetto che in gran parte ho descritto con occasione della detta visita tutti scielti e de migliori del paese.

La Provincia dell'Istria è di longhezza di 80 miglia e di larghezza di 40 in circa dove dall'Illustriss.° maggior Consiglio vengono mandati 18 Reggimenti, ma oltre questi vi sono diverse giurisditioni godute da particolari Signori, cioè quella del Castello di S. Vincenti del quale la Ser. V. ne tiene l'assoluta patronia; Visinada dell'Illustriss.° S.r Almorò Grimani suo fratello; Barbana et Castelnuovo de Clariss.i Sig.i Loredani; il Castello di Momiano già compiuto dal q.m S.r Simon Rota, et hora governato da suoi figliuoli; Piamonte delli Clar.mi Sig.i Giustiniano e Giulio fratelli Contarini, et il marchesato di Pietrapelosa investito dall'Eccellentis.° Consiglio di X.ci nella famiglia Gravise. De quali tutte Giurisditioni, eccettuata quella di S. Vincenti che come ho detto è di ragione separata e particolare della Ser. Vostra, il Reggimento di Capo d'Istria ne ha la superiorità quanto alle appellationi in Civile et Criminale, ma anco quanto alle Criminalità che succedono in esse di Piemonte, Visinada et Pierapelosa solamente dove s'ingerisca pena di sangue. Vi è anco la Giurisditione de Castello di Recizile di Sig.i Bolvistan Todeschi, che è sottoposto in Criminale all'Ill.mo S.r Cap.° di Raspo, ma oltre questo vien eletto e mandato dal Cla.mo Podestà di Capodistria ogn'anno un nobile di detta città al governo di duoi Castelli con titolo di podestà, risservata l'autorità ordinaria al Reggimento di Capodistria come ha del resto de Reggimenti della Provincia.

Confina quella Provincia dalla parte d'Arciducali con la Liburnia e dalla

parte di Mare col Quarnero e col Mar Adriatico, ha duoi fiumi Navigabili fra terra per circa otto miglia, quali sono il Quieto e l'Arsa che servono anco per porti assai commodi e capaci, oltre altri molti porti marittimi dove capitano da tutte le parti del mondo vasselli che vengono in questa città, e perciò deve essere molto stimata.

In detta Provincia vi sono anco molti boschi e gran quantità de legnami de Roveri buoni per la casa dell'Arsenale e particolarmente nella valle di Montona, di che tralascierò di dirle cosa alcuna, perchè il Cl.mo S.r Agostin Canale con la sua diligenza et intelligenza a ciò haverà bastantemente supplito, come non ha tralasciato di invigilare con ogni spirito a tutte le cose concernenti il publico servitio spettanti alla sua carica. Ho del continuo havuto buonissima intelligenza e corrispondenza con quelli Ministri Arciducali confinanti e particolarmente con il Cap.° di S. Servolo, dal quale nel tempo de sospetti di peste ho sempre havuto avvisi sinceri e reali, oltre la prontezza con la quale mi ha sempre corrisposto in tutte le occasioni di servitio di sudditi della Ser. V, e nell' espeditione delle loro cause civili, com' io non ho mancato di amministrar sommaria giustitia a sudditi Arciducali; ma a' 4 del mese passato di marzo havendomi il Zuppano della Villa di Grimalda del Marchesato di Pierapelosa denontiato che in quelli giorni circa 40 huomini nella Villa di Bottonega del Contado di Pisino territorio Arciducale haveano arato un prato di 4 giornate aratore nelle pertinentie della detta Villa di Grimalda, dentro li confini della Ser. V. tagliato diversi legnami in un bosco nella Contrada di Ossoi confinante con essi Arciducali, ma nelle pertinentie suddette di Grimalda, diedi subito ordine per conservatione delle ragioni della Ser. V. alli contadini d' essa Villa Grimalda, che come da se dovessero all' incontro far altrettanto nelli detti terreni, come essequirono arandoli e seminandoli al contrario di quello havevano fatto li detti Arciducali, levandogli anco 6 roveri ritrovati tagliati e lavorati con altri otto travi d'altro legname pur lavorati, conducendoli in Grimalda senza alcuna contraditione, per il che havendomi quel Cap.° di Pisino scritte lettere di condoglienza asserendo non li suoi, ma quelli di Grimalda esser penetrati per buon pezzo adentro li confini di quella sua giurisditione, e invitandomi ad andar a veder questo occulatamente per ritrovarmi anco qualche rimedio, gli rescrissi iscusandomi per esser in quel tempo al fine di quel Reggimento onde si contentò di aspettare sino alla venuta del Cl.mo mio successore, promettendo tra tanto, siccome all'incontro ancor io promisi di non permettere che in essi terreni fosse innovato cosa alcun' altra. Di questo poi non ne ho dato altro conto alla Ser. V. così per essere passato il tutto quietamente, e senz'alcun moto, come per essere

quelli confini anticamente stati in continue difficoltà, anzi che come intendo gia 20 anni in circa nelle medesime pertinentie di Grimalda fu tagliato da essi Arciducali grosso numero di Roveri e fabricatovi anco duoi Cortivi con terreni attorno lavorati et coltivati senza che mai li sia stato sturbato il possesso, e se non vi sarà provisto andaranno sempre più dilatandosi e penetrando in questi confini con grandissimo pregiuditio delle ragioni della Ser. V. indubitata patrona di essi.

In tutto il corso del mio Reggim.^{to} mi è toccato godere della compagnia de cinque Cl.^{mi} Çonsiglieri quali furno il Cl.^{mo} Sig.^{r} Filippo Paruta, il Cl.^{mo} Sig.^{r} Gasparo Duodo, il Cl.^{mo} S.^{r} Almorò di Priuli, il Cl.^{mo} S.^{r} Sebastiano Marcello, et ultimamente il Cl.^{mo} S.^{r} Antonio Priuli tutti gentilhuomini che hanno havuto mira e fin singolare all' honore et al servitio della giustitia, havendo atteso con molta diligenza et patienza di mia compagnia a tutte l' hore per l'espeditioni delle Cause Civili et Criminali che vengono a quel Magistrato in appellatione da tutta la Provincia, dando saggio di molta intelligenza e valore con singolar soddisfatione di tutti quelli Populi, e certo che ogni luoco dove haveranno a servire la Ser. V. si può assicurare di ricevere honoratiss.^{o} e nobiliss.^{o} servitio, havendo in particolare il suddetto Cl.^{mo} S.^{r} Antonio Priuli governato quei Populi come Vice Podestà et Capitano con molta prudenza e valore per spatio d' un mese in circa, del quale la Ser. V. si compiacque gratiarmi, acciò potessi curarmi delle mie indispositioni da quali era all' hora oppresso.

Mi resta per fine di dirle che non ho mancato conforme al mio debito d' invigilar e procurar con ogni mio spirito il servitio e beneficio della Ser. V. la quale insieme con questi Ill.^{mi} et Ecc.^{mi} Signori ringratio quanto più affettuosamente posso che si siano degnate d' honorarmi di quella carica, accertandola che in quanto è stato possibile alla debolezza del mio ingegno così nell' amministratione della giustitia, come in tutte le altre cose l' ho esercitata con quell'affetto e carità che si conviene a buono rappresentante e servitor suo, conforme alla mente della Ser. V. e di Vos.^{e} Ecc.^{e} Ill.^{me} Gratie.

Nicolò Grimani.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relatione di Capo d' Istria fatta per me Antonio Basadonna ritornato da quel governo. 1604. 21 Marzo. — Letta nell' Eccellentiss.º Collegio.

Serenissimo Principe Eccell.mi Signori

Dovendo nel mio ritorno dal governo di Capo d' Istria dar qualche conto delle cose più notabili degne della notitia della Ser. V. e di Vostre Signorie Ecc.me devo giuntamente dirle, che sì come da molti incontri di fortuna fu ritardato il mio ingresso a quel carico alla noiosa stagione della canicola, così in pochi giorni cadei infermo, che vedendo, dopo haver molti mesi sopportato il male, non poter servir al publico interesse con quelle forze che desiderava la prontezza dell' animo, elessi per non restar ocioso ministro di renunciarlo, e però si degnaranno con la loro benignità escusarmi del poco che ho potuto operare, et aggradir l' effetto della mia devotione ardentiss.a per obbedirla in qualunque comandamento. Dico dunque :

Che la città posta in mezzo all'acque, sicome per la bellezza e qualità del sito, e per la sicurezza della laguna fu sempre di molta consideratione, di che ne rende testimonio il forte chiamato Castelleone fabricato dalla Republica, così hora va cadendo da ogni splendore con evidentissimo dubbio di perdersi assolutamente quella Città. Perchè dalla parte di mezzo giorno si vede hora un grande atterramento che visibilmente si va facendo maggiore, sì per l' impedimento del flusso e reflusso cagionato dalla fabbrica già pochi anni seguita, di un ponte di pietra con molti volti, ovvero archi bassi, ove prima era di legno di longhezza di passa 81 che congiunge la Città col forte, e di là con un altro ponte di passa 24 in terra ferma, e per cagione di un ridotto d'acque chiamato il fiumisino che nasce in quei monti e con un perpetuo corso di acque torbide le apporta continuo nocumento, e pur si potrebbe divertirlo. Onde crederei che fosse parte della gran carità di V. Ser. e dell' Eccell.e VV. Ill.me il volger una volta gli occhi a così gran perdita, et al modo di repararsene, che sarebbe il levarle d'adosso quell' atterramento che di già ha cominciato corromperle l' aria, e divertir le acque torbide del fiumesino, rimettendo quella povera e fidelissima città in qualche negotio con la opportunità del mare, con darle scala delle merci che si conducono da Venetia a Trieste e di là passano alle parti superiori di Germania, Croatia et Ongaria, con obligar li conduttori a scaricarle prima in Capo d' Istria per darle spirito et anima, resistendo con questo mezzo

ragionevole alla emulatione de' Triestini che non lasciano alcuna cosa intentata per tirar in loro il traffico e commercio anco da terra come han fatto di quel da mare con notabiliss.° pregiuditio della Ser. V. per i suoi datii, e di Capo d' Istria, la quale, caduta dai commodi e richezze che con questa via sono absorte da Triestini, hora languisce per restarne in poco tempo disolata. Il che mi è parso di metter in consideratione alla prudenza della Ser. V. e VV. Ecc.^e Ill.^me perchè perdendosi quel sito si perde una città metropoli, e dalla Ser. V. nominata capo della Provincia, di circonferenza di due miglia con buon numero di honorevoli Cittadini e popolari tutti devotissimi e di singolar ossequio riverenti al nome della Ser. V. Ove nelle occasioni di travagli che potessero occorrer alla Provincia sarà sempre il vero et unico ricetto securo di quelle parti e per ogni rispetto habile et accomodato al singolar vantaggio del servitio publico per l'armate et vitovaglie, essendo sul mare, lontana da terra a fronte de Arciducali, per il qual fine si vedono nel circostante territorio cinque antiche torri, over ridotti disposti a guisa di Corona intorno alla Città per frontiera nella gengiva de Arciducali, le quali per la negligenza de chi ne ha havuto il carico sin' hora restano prostrate; delle quali ragionando, tropo mi allontanerei dalla propria brevità della presente humil relatione. Il Recinto di questa sua Città è di muraglia antica senza alcuna forma di fortificatione, o di real difesa, se non quanto li porge la laguna, et il gia detto Casteleone, e scrissi l' agosto passato alla Ser. V. et alle fortezze l'evidente rovina che minaccia un pezzo della cortina verso tramontana in longhezza di passa X per due grandi aperture, nè io replicai perchè vedevo per le mie infirmitadi non poter far quel servitio che si conviene sotto l'occhio di ministro ben sano, e sperando che il Cl.^m' Successore non mancarà di fargliene memoria aggiongerovi veramente che ha grandissimo bisogno di presta reparatione.

Tratiene la Ser. V. per la custodia del forte un capitano con otto fanti et intorno questo non l'attediarò con altro discorso, essendo fabrica molto antica, che si va sostenendo secondo le occorrenze che cascano per giornata, et avenendo maggior bisogno ricercarebbe molte provisioni per conservarlo.

Non tralascierò di dirle come per la povertà del territorio non si raccogliendo quanto basti per lo nutrimento di sei mesi, conviene a chi governa star sempre affatticato nella provisione di viveri e del pane particolarmente con l'aiuto d'un fontico che può haver di capitale doi, 3^m in circa, et ove gli anni passati si cavava da' paesi Arciducali gran copia de grani, hora hanno in tutto serrati quei passi con maniera molto accerba e quasi hostile, operatione tutta de Triestini che col pigliar i datij di sua Ser.^ma Altezza se ne fanno con quelli scudo in opprimer Capo d' Istria per divertirle ogni

commercio, poiche da mare se ne hanno fatta frequentiss.ª scala de infinite merci di Alemagna che passano per il golfo Sotto vento e da Sottovento in Alemagna, con perdita di questi datij, e se debbo dir il senso mio, qual resta sotto la censura della Ser. V. crederei quando più alti rispetti non s' opponessero che non fosse se non di profitto grande alle cose sue il trattener nella costa di Pirano, Isola, Capo d' Istria e Muggia una barca armata sotto il governo del suo Pod.à di Capo d' Istria per scorrer quella ultima parte del seno e golfo, e contenerli dai contrabandi, e si risolvessero di pigliar qualche temperamento in questo loro natural ostinatione.

Che del governo della Città non mi restando che altro dirle, havendolo procurato secondo la mente della Ser. V. mi sento molto favorito dalle nobilissime condicioni di Mons.r Ill.mo Vescovo Contarini, che in tutte le sue acioni si fa conoscer ottimo e riverente figliuolo della Ser.ma Rep.a col quale ho havuta compita corrispondenza et intelligenza in tutte le occasioni che mi ha fatto sentir il peso di quella carica assai più lieve; di che ne debbo render il presente testimonio alla Sublimità V. sperando che ne riceverà consolatione delle maniere di quel Rev.mo Prelato, non havendo manco sentita alcuna di quelle molestie che ben spesso sogliono annojarla per queste giuriditioni Ecclesiastiche nella cura di affari più rilevanti.

Quanto alle forze di tutta la provincia. Nella Città vi è la scola di cento scolari bombardieri, ch' io trovai molto debole e vuota e con la maniera stimata più espediente raffinai a questo numero, e seben vengono esercitati non mostrano però gran speranza di relevante profitto, sendo quasi tutti intenti o alla zappa delle proprie vigne, o alla navigatione, difetto della Città per il mancamento del commercio, ristretta di quei artefici che si recercano per l' attitudine di questa militia. Tuttavia le dirò, che una parte di questi bombardieri comparono alle mostre con gli archibusi havuti dalla munitione di V. Ser. concessigli da uno de' Cl.mi Precessori, e gli altri bombardieri me ne hanno fatta grande instanza di haverne da me; ma non mi parve di arrogarmi tanto di metter mano nelle sue monitioni per armar questi, ma rappresentarli alla Ser. V. credendo che non possi esser se non di suo servitio il tenerli armati, compiacendosi di concederli li archibusi con l' obbligo di mantenerli, e con l' esercicio possino apprender l' uso di ben adoperarlo nell'occasioni.

Cinque compagnie di Cernide (oltre quella di Raspo) sono nella provincia esercitate con l'archibuso e moschetto, poichè in quei siti non è a proposito la pica. Io, Pn̄pe Ser.mo Sig.i Ecc.mi, come ho tenuti con caldi officij sollecitati li Capitanij et officiali facendoli retirar nei loro quartieri per le esercitationi a tempi debiti nelle mostre particolari, e delle compagnie

unite, con fargli tirar i palij ordinati e mantenerli i privilegij et esentioni per animarli nel buon servitio, così son restato singolarmente dolente di non haver potuto rivederle tutte, impedimento delle mie infirmitadi che mi trattennero appresso dal principio sino al natale, nè a nuovo tempo puoti stabilirmi di supplir a questo debito rispetto che il Cla.mo Successore dalla p.a di Marzo che diede certezza di cambiarmi per gli suoi impedimenti da un giorno all' altro mi trattenne fino a questo tempo che sendo la visita delle Cernide una gita di 20 giorni mi levò il poter disponer di me stesso; posso però dirle due cose rilevanti, L' una che non vi è armarolo nella provincia per servir al conciero delle armi, con gran diservicio del ben essercitarle.

L' altra che gran parte di quei fanti è disarmata senza morioni, et havendo io fatto intender alli Comuni di farne essi la provisione, come sono persone rozze e di poco spirito, così ebbi diverse risposte, e di voler ricorrer ai piedi della Ser. V. e perchè trovo che in diversi tempi sono state introdotte quelle Cernide, et a quelli che hora hanno morioni sono stati consignati dalla mano della Ser. V., però e per rispetto della equalità, e per gli estremi bisogni della provincia, ho stimato riverentemente col rappresentarle questo mancamento poterle metter in consideratione che fosse bene far somministrar a quei fanti li morioni consegnandoli ai Comuni con l' ordine tenuto in quella V. Collateraria degli altri che doveranno esser tenuti conti dai Comm.i secondo la parte dell' Ecc.mo Senato per esercitarli et haverli sempre pronti. Il medesimo posso dirle di moschetti che per gli ordini della militia reformati 1593 dopo la regolatione delle Ordinanze dovendo esser moschetti 20 per cento, questi non arrivano a 15 per cento.

Nella materia tanto gelosa de confini con Arciducali, dovendo esser nelle orecchie di molti delle Ecc.ze V.e Ill.me il travaglio che ho sostenuto col Cap.o di Pesino per la villa di Grimalda, poichè tentò con huomini armati di dannificar quei sudditi che havend' io procurato di conservar la giuriditione della Ser. V. con farli conoscer che non era per sopportar alcuna novità, si ridusse quel Capitanio ad invitarmi di cavalcar con lui sopra il luogo per veder amorevolmente quei Confini, et io per pigliar tempo con dignità me ne escusai di non esser informato, e ne scrissi, e replicai alla Ser. V. supplicandola per dignità delle cose sue, che conforme a quanto in questo particolare da lei tenevo in commissione, mi fosse dalla sua sapienza accennato qual risposta potessi dar al capitanio, et ella secondo la deliberatione dell' Ecc.mo Senato di 22 agosto potesse sopra la visione di essi confini pigliar risolutione. Ma devo creder, che le altre più rilevanti occupationi le habbia levato il pensiero di questi, siche al Cap.o io non

puoti dar altra risposta, et il negotio rimane contentioso, et in piedi per travagliar continuamente chi sarà a quel governo con evidente pericolo, che restando esacerbati gli animi di quei sudditi per le molestie del viver in queste contentioni, e di sentirsi oggi tagliar le biade, domani ardersi le case, come gia è seguito, e l'altro un affronto non sia per seguir qualche scandalo, che certo non è tormento maggiore a chi governa, che il non haver risposta nelle occorrenze. Questo poco ho voluto riverentemente dirle, riferendomi a quanto ho scritto e replicato che alla Ser. V. per l'informatione havuta vengono dai Arciducali gia molti anni usurpati e ridotti a coltura molti suoi beni comunali, e sopra quelli fabricati due cortivi che obbediscono al Cap.° di Pisino, a lui pagano gli affitti, et regalie, cercando tuttavia con le innovationi allargar le fimbrie come li succederà, perchè havendo gia qualche anno cavati li antichi confini, ultimamente il novembre passato di notte fu anco cavato et asportato quello che solo rimaneva in piedi, il che risaputo da me ne feci rimetter un' altro nel medesimo sito, il qual anco a colpi di manare è stato di notte spezzato, e avisata con mie lettere la Ser. V. e di questo e delle parole che andavan dicendo li Arciducali di voler appicar uno di questi sudditi, rimasi sempre senza alcuna risposta, onde convenni rimettermi a Dio, serviendomi della fede di quei sudditi con animarli a difender se stessi da ogni insulto con alcune poche arme che gli feci somministrare, per esser tutti disarmati, havendo io nel preservarli et assecurarli dai danni de arciducali partecipato ogni accidente all' Ill.^mo^ S.^r^ Marc'Antonio Erizzo Cap.° di Raspo prendendo volentieri esempio nel servitio della Ser. V. dal giudicio e prudenza di quell'avedutiss.° Signore che ho conosciuto molto favorevole. E considerando che senza lume malamente si possono con l'arti civili difender le ragioni della Ser. V, ho fatto metter insieme alcune poche scritture et informationi de testimonij, le quali ho consegnato al Cl.^mo^ Successore, con ordine che debbino passar di Successore in Successore, e di questi ne feci anco parte alla Ser. V. con un disegno del luogo.

Di quella sua camera fiscale posso dirle poco, perchè poco dinaro per la sua povertà capita a Venetia, restando impiegato nel salario de' Cl.^mi^ Sig.^i^ Conseglieri de ducati 90 al mese, alle spese delle ordinanze, et altre occorrenze, nel che ho tenuto l'occhio con quella mano stretta che so ricercar il bisogno della pecunia, nervo e principal sostegno de stati, e per le tempeste occorse a mio tempo eccedenti la memoria di tutte le passate, e per lo rigoroso freddo del verno precedente mancati molti olivi et vide, come con altra occasione scrissi, non si ha potuto affittar li due datij dell'oglio e del vino che passa in terre aliene soliti affittarsi in dui anni L. 8350.

— Si che hora camminano in nome della Ser. V. per affittarli poi al nuovo raccolto secondo la speranza che mostreranno, restando il territorio molto afflitto per la perdita degli olivi facendosi un conto che dal freddo sia mancato il quarto e le nove piante non si riducono a frutto in anni 20 e di vini posso dirle una cosa molto miserabile che suole la città, per il conto tenuto in camera, farne un'anno per altro orne 8 in 10 mille e quest'anno non è a pena arrivata a 2m; si che essendo solita abbondantemente somministrarne ad altri con utile di datij della Sub. V, mi ha convenuto farne venir da paesi stranieri per soccorso di quei popoli.

Il datio della Beccaria della Città trovai al tutto abbandonato, e per tal disordine la Ser. V. ne restava priva. Subito arrivato a quel Carico lo sollevai con buoni ordini facendolo camminar a nome della Ser. V. et in 5 mesi ne cavaj L. 400 e spero che con l'informatione data al Cl.mo Loredano, dalla sua diligenza et affetione al servitio publico resterà la Ser. V. reintegrata di questo datio che certo, come per alcuni rispetti et interessi veniva depresso e sepolto, così quando siano seguiti gli orditi incominciati quello alla Sub. V. resterà sollevato.

Et in questo proposito della Camera fra gli altri abusi, e di mal'esempio perniciosi disordini, trovai quattro cose degne della notitia della Sublimità Vostra.

L'uno che seben per l'ordine dell'Ecc.mo Senato è limitato a quel suo Rettore ducati sei al giorno quando cavalca per la revisione delle mostre e Cernide, si osserva in quella Camera di pagar alli Rettori tutte le spese che alle volte ha importato duc. X. et XII e più al giorno, e per dirlo alla Sub. V. la prima cavalcata che io feci sopra una di quelle mostre, non mi sovenendo l'ordine della Sub. V. lasciai il carico a quelli della Camera che spesero L. 58 ma poi veduto l'ordine, me ne son contentato delli ducati 6 per viver sotto l'obbedienza delle leggi, come è debito di ogni buon cittadino alla sua patria per la conservatione del publico bene.

L'altro che li Cl.mi Sig.i Conseglieri si sono sottratti dal pagamento della decima di officij di quella parte del salario che qui in Venetia gli vien pagata dalli Camerlenghi di Comun, sendoli qui in Venetia trattenuta la Xma hanno introdotto di farsi reintegrar essa Xma dalla Camera di Capo d'Istria con bolletta ormai fatta ordinaria con dannoso pregiudicio della Ser. V. di ducati 108 all'anno.

Il terzo è che per la commissione della Ser. V. sono limitati duc. 32 al suo Pod.à e Cap.o per li nolli del condur e ritornar le robbe, e così è stato sempre osservato sino già due reggimenti che interpretando, anci estorquendo con altro senso la commissione, introdusse quel Rettore di

pigliarne dalla Camera duc. 64 per reggimento per il Pod.ª e Cap.º e duc. 64 per cadauno de' Conseglieri, danno della Sub. V. di duc. 96 ogni 16 mesi. Et io conformandomi al voler della Sub. V. ho fatta terminatione che da quel Vice Collaterale non sia levata bolletta, nè dal Nodaro della Camera menata scrittura più che de ducati 32 per ciaschedun Podestà e ciaschedun Consigliero, la qual mandai con mie lettere alla Ser. V. per l'approbatione sua quando tale la stimi il suo servitio.

Et ultimamente nelle spese estraordinarie, e di fabbriche trovai che non si registrava le polizze delle spese che apriva la strada a mille disordini, onde anco a questo ho proveduto con terminatione che non se possino levar bollette, se le polizze non saranno registrate nei libri distinte e regolate per veder sempre il conto della Ser. V. E perciò resta sotto la mano della prudenza sua lo stabilirle col suo decreto e suprema autorità, stimando che non le sarà discaro l'intenderle che saranno aggiunte a questa. Et io non havendo che altro porgerle del mio, sendo il tutto dalla Sublimità V, resta ella assolutamente padrona e della vita, e della mia libera volontà per servirla con sei figliuoli in qualunque suo commandamento stimando somma e compita felicità lo spender la vita e la robba et i figliuoli secondo il volere della Ser. Vostra. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relatione di Capo d'Istria di Francesco Boldù ritornato di Podestà et Capitanio presentata et letta nell'Ecc.mo Collegio in Novembre 1606.

Sereniss.o Pnpe Ecc.mi Sig.i

Vorrei poter col ritorno mio di Podestà e Cap.º di Capo d'Istria rappresentar alla Ser. V. et Ecc.e V.e nell'idea d'un breve discorso tutti quei particolari che con molto studio sono andato raccogliendo curiosamente in governo, così però che nella brevità, buon ordine, et nella dispositione ben regolate le materie portandole potessi schivar quel tedio che suole esser compagno per il più delle confuse prolissità e dell'oscure, et non bene intese

sotilità; ma perchè nè la lunghezza sovverchia senza noja, nè la brevità troppo ristretta può essere senza pena di chi ascolta, per questa causa lasciando le cose meno rilevanti et le più essentiali abbracciando, tralascierò la descrittione del sito di quella Città che da Precessori miei non una sola volta può esserle stata con veri particolari riferita, e toccando solo la Rocca S. Leone custodita da Capitano stipendiato dalla Ser. V. con 8 soldati riverentemente dirò: Che perdendo ogni giorno la propria sua securezza per l' abonimento delle paludi che in breve tempo irreparabilmente si faranno terra ferma, si rende sempre manco considerabile difesa della Città. S'aggiunge a questo, che sendo la muraglia di quella consumata dal tempo e 'l legname di dentro affatto guasto, è vicino a vedersi un' improvisa rovina della medesima. Oltre che convenendo necessariam.[te] a' tutti quelli che vengono dalla parte di terra passarle per mezo, è tanto facile ad ogni picciol numero sotto il pretesto della pratica et concorso insignorirsene senza fatica, ch'io stimo certo ch'ella sia più infruttuosa che di servicio alle cose publiche, et che sia di bisogno o demolirla da fondamenti o rinovarla di materia più ferma col levar l'uso del passar per entro a chi si sia. Intorno a che soggiongerò anco la consideratione fatta più volte et comunicata con persone intendenti, ch' il fabricar in luoco di quella dui belloardi a lati della porta della muda presso le muraglie della Città riuscirebbe d'assai miglior servicio per tutti i rispetti, poiche non solo in ogni occasione si potrebbe tener lontano il nemico, e difender quella parte facilmente, ma si levarebbe quel pericolo che hora perduta la Rocca, soprastà alla Città, che può da quella esser battuta. Nè deve la Ser. V. stimar sì poco quell'antiqua Città metropoli della Provincia piena de sudditi riverenti al nome suo, che tralasci d'assicurarla potendo quella esser in ogni evento di disturbo così sicuro ricetto de suoi Popoli, come freno de Barbari, perchè dalla parte di terra sendo cinta d'assai buone muraglie e circondata anco dall'altre bande manco sicure, essendo da una parte verso il mare rotte et sfese in modo che è necessarissimo l'accomodarle, perchè quando siano in buon stato sempre da essa parte sarà la città sicura et potrà esser difesa.

Manda la Ser. V. in essa città dui Consiglieri che nel governo di quella non hanno parte, ma solamente risiedono alla censura in appellatione de giudicij così Civili come Criminali de tutti li Rettori della Provincia per solevamento de sudditi, et al presente si ritrovano, che meco hanno giudicato, li Cl.[mi] Sig.[i] Andrea di Priuli del Cl.[mo] Sig.[r] Francesco et il Cl.[mo] S.[r] Antonio Zorzi fu del Cl.[mo] S.[r] Zuanne, gentil homeni per certo di ottime qualità, et che con ogni spirito hanno atteso al carico loro, li quali hanno anco il maneggio del publico danaro, come Camerlenghi in quella Camera

fiscale che può arrivar alla summa de ducati cinque mille, che serveno al salario così di essi Cl.[mi] Cons.[ri], come alli stipendij de Capitanij delle militie, de ministri publici, et d' altri provisionati, et a quelle altre spese che occorrono necessarie per servicio delle cose della Ser. V; nella qual administratione passando ben regolati i pagamenti et le dispense con la sopraintendenza del Rettore conforme agli ordeni, vi si veggono le scritture nette nè vi segue alcun disconcio sebene nel fine dell'anno poco o nulla supera l'entrata l'ordinaria uscita.

Vi sono nella città anime in tutto N.° 3905 delle quali ne sono huomini da anni 16 sino alli 60 N.° 1029 et nel territorio in tutto N.° 5155, delle quali ne sono de anni 18 fino alli 40, 1024, a' quali non somministrando il vito la Provincia nè anco per mesi tre conviene a Rettori haver principaliss.[a] cura e faticarsi nelle provisioni di biave, e nel munir il fontico publico, nella qual cosa (e sia detto a gloria del S.[r] Dio e consolatione della Sub.[tà] V.) tutto che nel mio ingresso ritrovassi vuota la città di grani, vini, et ogli, per l'annata sterile et per le iterate tempeste, sono stato così favorito dalla buona fortuna, incontrato con sommo studio, c' ho potuto sostentar così numeroso Populo non solo abbondantemente ma a prezzo molto avantaggioso e di vini e di ogli e di farine, con haver accresciuto il Capitale, del fontico sudetto, che trovai al mio arrivo esser de ducati doi mille novecento sessanta sette, de altri ducati mille ducento netti lasciati in quella casa appo i primi con investito di parte di essi in dui mille stara di formento comprato a prezzo che non eccede L. 16 la qual cosa accresce hora grandem.[te] il contento del mio ritorno alla Patria. Nè lascierò di dirle che nella materia de grani quella Città riceve gran commodo dalla libertà del corso della strada che viene da paesi Arciducali di dove da quei sudditi quasi del continuo per contrabando vengono portate molte somme di biave et importa molto, che non sia impedito quel passo per qualche accidente per il beneficio che si sente ordinariamente da quella pratica la quale è con reciproco commodo de medesimi Imperiali per i sali che riportano alle case et luochi loro. E perchè in questo proposito de sali l' offitio de gli Ill.[mi] Sig.[i] Provv.[ri] quasi ogni anno fa mercati con la terra de Pirano et anco con quella città, mandando il danaro per il pagamento di quelli con qualche pericolo, stimo di raccordarle riverentemente che affittandosi per ordine di detti Ill.[mi] Sig.[i] di dui in dui anni in detta Città il dacio della nova imposta de sali così di essa città come della terra di Muggia per ducati 6000 in circa con obbligo ai condutori di far le paghe al detto Ill.[mo] Offitio potrebbe ella assicurando il danaro publico et dando maggior commodità di far li pagamenti ad essi Conduttori dar ordine che da detto Ill.[mo] Offitio non fosse

per l'avvenire mandato di là il pagamento di detti sali, ma che fosse fatto col danaro che si cava dalli detti Dacij, il quale a questo effetto fosse conservato in quella fiscal Camera.

Oltre quanto poi può metter in consideratione il picciol presidio della Rocca già detta, e quell' armi c' ha in essa la Ser. V. vi sono nella Città 100 bombardieri sotto il Capo Rocco Brignoli che s' esercitano con arme publiche, ma così poco atti alla disciplina, et così rozzi che pochiss.º fondamento si potrebbe far di loro nei bisogni d' adoperarli. Tiene anco la Ser. V. soggetti alla visita di quel Reggimento luochi che hanno nome de Castelli nove e sono *Antignano, Rosaruolo, Ospo, Lonch, Popechio, Christoja, Valmorasa, Covedo,* et *Gemme* in tutti i quali vi sono arme publiche le quali sono state fatte nettar da Comuni e riponer in luoco particolare con buon ordine per la conservatione di quelle.

Tra tutti questi vi è di buono il forte di *Ospo* situato entro una grotta di sasso vivo in longhezza de piedi 100 et in larghezza de 80 con acqua perpetua che scaturisce dalle Viscere di quei monti e passa per mezzo la grotta indeficientemente. All'entrar di questa v' è tirato un muro che chiude l'adito et si congionge con dui monti che fanno quasi sponda con eguale Altezza a questo sito il quale è guardato con tre falconetti, tre Arcobusoni di Cavalletto, tredese spicardi, tre codette, et quattro arme d' hasta, et continuamente vi sta alla custodia un guardiano che pone la Villa a sicurezza di quello e delle biade vini et ogli che quei habitanti allogano dentro, et può servire anco in evento e salvezza degli animali della Villa e delle persone tutte.

La Villa di *Popechio* anch' ella ha una fabbrica di natura nel concavo del monte che pende sopra di essa, et si chiude con porta di ferro da un custode che la guarda, alla quale non può andar per l'angustia del' ascesa se non uno solo alla volta: ha dentro l'acqua viva et perenne et serve al medesimo che la Grotta d' Ospo.

Di sopra questa nella schena dell' istesso monte vi è una torre custodita da persona deputata che domina tutto il contorno. Ha la solita erta malagevole et più dell'altre difficile, tiene il primo forte dui moschettoni soli e la torre dui falconetti di bronzo, cinque spiccardi, cinque codette, tredese arcobugi, et sei harme d' hasta.

La torre di *Valmorasa* potrebbe resister e difendersi da un impeto di Correria, così per il sito, come per la buona fabbrica, havendo doi arcobugi da Cavalletto, doi codette, 5 spiccardi, 10 arme d' hasta et un falconetto. Pel resto non si può far alcun fondamento, rimanendo le vestigie rovinose di quei luochi senza forma d' alcun riparo.

Dell'altre forze c' ha la Ser. V. in Provincia havendo havuto particolar

cura di riveder le compagnie tutte di questo Capitaneato, et come venissero da Cap.[i] et sergenti ben esercitate, et qual fosse la loro disciplina con quei maggiori particolari che m'ha somministrato la gelosia del servicio publico per necessarij, ho ritrovato esservi fanti 2280 oltre li 400 sottoposti alla sopraintendenza dell' Ill.[mo] S.[r] Cap.[o] di Raspo, tra quali 600 comandati dal Cap.[o] Ruggier Marignana da Rimini della Compagnia di Dignano e dal Sargente Zannetto Verzi mi sono riusciti grandemente e per natural inclinatione c' hanno quasi tutti a gara d'adoperarsi nell'armi, e per la buona disciplina loro e per esser formato quel Quartiero per il più di genti commode, et instrutto di Capi de cento et Caporali che vivono civilmente et amano d'avanzar come di nome, così d'esperienza tutte le altre compagnie. Onde io li stimo atti ad ogni fatione, e nel maneggiar l'arcobugio, e nel servir col moschetto.

Li cinquecento e trenta di Montona ammaestrati dal Cap.[o] Baldissera Tronco e dal Sergente Giacomo Trentino Bolognese, sono per il più gente rozza da pochi in poi, che vivono alle terre, ma così tollerante delle fatiche e dei disaggi che non curano punto il patir in campagna nella quale sono allevati dalla cuna per la diligenza del Sergente che s'affatica per se et per il vecchio suo Cap.[o] nell' esercitarli si vede buon aquisto nella disciplina intendendo bene il tamburro, nè riuscendo male all' armi, e vò sperando dalla cura de buoni officiali che in breve possano redursi a qualche stato di promettersene buon servicio da essi. Sotto il Cap.[o] Domenico da Fiume et Olivier Corso sergente militano li 300 d'Albona, a' quali non mancando altro che natura più dissiplinabile mi giova sperar come sono buoni il Cap.[o] e Sergente che con destra maniera e patiente fatica si romperà quella durezza che non è però senza una buona voluntà di avanzarsi nel servicio, nel quale fino al presente mostrano assai acquisto nell'esser sicuri del fuoco coll'arcobugio e moschetto, e nell'accomodarsi al tocco del tamburro convenientemente. Comanda a 450 di Buje il Capitan Sebastian Boni da Feltre vecchio ormai ma di natura inquieto, potendo difficilmente accomodarsi bene con sergenti, havendosi e in Albona e qui rotto con chi l' aiutava ma senza qualche pregiuditio del buon esercitio de soldati, tra quali venendo quelli di Pirano, che servono poco volentieri, ogni picciol desconcio è importante maleficio, perciochè sendo questi di natura ritrosi facilmente abbracciano la seditione quando tra se stessi veggono discordi nel carico il Cap.[o] e Sergente, la qual cosa guasta e corrompe anco gli altri, che sono pronti all'obbedienza della disciplina, nè forse questa compagnia sarebbe inferiore all' altre nel buon frutto quando fosse sollecitata, come si deve, e con volontà unita da chi la governa nel modo che ho procurato con reprensioni acre di quel

Cap.° a provisione di sargente in luoco de licentiati. La gente del Territorio di Capo d' Istria, che s' esercita sotto i segni del Cap.° Annibale Angelini e del Sergente Pietro d' Imola, fa il numero di 400 fanti, a' quali avendo posto cura particolare colla diligenza et concorde opera di essi Cap.° e Sergente mi ritrovo chiamato in speranza buona della loro riuscita, vedendo hormai disgrossata quella prima materia della loro rozzezza, la quale incomincia a ricever forma di non inutile essercitatione, intendendo tutti bene le voci e suoni della militia, et adoperando l' armi sufficientemente. Ho riempito et purgato tutte queste Compagnie col rimetter giovani e levar gli inutili, et ho procurato che siano proviste da Comuni c' hanno l'obligo di buone arme, e di fiasche nove, havendo trovata la maggior parte che usava certi corni accomodati in cambio di quelle, e di già quasi tutti le hanno, nè altro li manca alla vera forma di soldatesca che 1300 morioni et il numero de moschetti, che scrissi alla Ser. Vo: far di bisogno per l'accrescerne 10 per ogni 100 soldati oltre li vinti che sono hora conforme alla deliberatione dell' Ecc.e Vostre.

Nè lascierò di dir intorno a' confini della Provincia, come siano confusi i termini posciache nel cavalcar alla revisione poco sopra Pinguente s'entra sull'Arcid.le che fa in molte altre parti lingue fino nel centro di quella, e per tratto di 12 buone miglia si cammina necessariamente per stato alieno inanti al gionger nel territorio d'Albona, dividendo da quella parte le Giuriditioni un rivolo o aquaro chiamato Bollas, anzi non molto discosto da Montona v' è la villa di Zumesco la metà della quale obedisce a quel suo Rappresentante e l'altra mità al Cap.° di Pisino. Nè essendo terminate ancora le pretentioni mutue de confinanti, e procurando sempre Imperiali di portar inanzi le loro ragioni ne segueno quei disordini di danni vicendevoli tra sudditi che molte volte m' hanno astretto a molestar l'orecchie di V. Ser. col rappresentarle le cose successe, gl' intachi fatti, et le restitutioni de spogli, intorno a che è di mestieri che la Ser. V. proceda a qualche risoluta deliberatione così per conservatione delle sue ragioni come de quelli poveri sudditi, et in particolare de gli habitanti la Villa di Grimalda che più delle altre vicina con Arciducali et per le reintegrazioni de pregiuditii che da quelli riceve, patisce così spesso risentimento nelle biade per il sostentamento loro seminate et con obbligo di darne conto particolare al Rettore di quella Città, che non potendo essi sopportare tanti danni et fatiche li vede vicini ad un desparato proponimento di abbandonar la villa, quando dalla benigna gratia di lei con una certa provisione non restino consolati. Doverò anco ricordarle che havendo trovato nella terra d'Albona 16 pezzi tra grandi et mezzani mi sono informato che non v' è persona in quel luoco che sappi

nè caricarli, nè metterli a segno, nè chi di essi habbi cura particolare, la qual cosa succedendo a pregiuditio della publica intentione e della difesa in bisogno di quella terra vicina e travagliata spesso da Uscocchi mi parrebbe molto a proposito l'instituir 20 bombardieri di quei terrazzani con un capo ch' havesse il negocio di esercitar li medesimi al tiro et alla disciplina necessaria e di conservar quell' armi, il che per mio avviso riuscirà facile a farsi e sarà di notabil utilità alla conservatione di quella terra ch' è frontiera sola della Ser. V. sul Quarnaro per raffrenar Uscocchi et servirà la provisione a molto comodo de soldati che sono aggravati ben spesso da quel Rettore ad ogni picciol moto nel guardar giorno e note quelle mura et a più pronta difesa delle medesime in accidente improviso.

Ma forse ch' haverò trascorso più oltre di quello che alla brevità propostami nel principio si conveniva, e troppo lungamente haverò trattenuto l'audienza della Ser. V. et Ecc.ᵉ V.ᵉ con la mia relatione. Havendo pertanto ricordato riverentemente il mio senso intorno al Castello S. Leone, et il stato di quello al presente per gli accidenti toccati, come sia conservato il danaro publico nella sua Camera, come habbi lasciato, et con quanto Capitale quel fontico oltre il da me trovato, il mio pensiero intorno le cose del sale, le forze et anime che ha nella Città et territorio, et descrittole i Castelli soggetti alla medesima, quante et come governate le militie di quella Provincia, il frutto della loro disciplina, con l'operato da me nella revisione di esse; havendole in oltre detto il bisogno d'armi, perchè siano ridotte a buona forma et insieme rappresentato l' ordine dei confini con Arciducali che causa spesse dissentioni tra sudditi et quelli particolari de Grimalda, et quanto stimi a proposito il formar un corpo de 20 bombardieri per servicio publico nella terra d'Albona per i rispetti che ho discorso, chiuderò il mio dire coll' attestar alla Ser. V. che mi sono affaticato con ogni spirito nel governo commessomi, et che non ho tralasciato cosa, che habbi pensato poter esser di comodo a popoli così nell'esercitar indiferentemente la giustitia a tutti, come di procurar quell'accrescimento di devotione in essi del vero culto del S.ʳ Dio con buona intelligenza di quel Mons.ʳ Rev.ᵐᵒ Vescovo che colla pietà et intentione della Ser.ª Rep.ª ho giudicato principalmente conformarsi, havendo in tutte le mie ationi havuto sempre particolar riguardo all' honore della Ser. V. Nel desiderio del quale ho infiammato del continuo la riverente volontà mia di ben servirla. Gratie etc.

Francesco Boldù Podestà et Cap.º

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1608. 9 Luglio. — Relatione del Clari.mo Sig.r Marin Gradenigo ritornato dal Reggimento di Podestà et Capitano di Capo d'Istria presentata et letta il giorno sopradetto nell'Eccell.mo Collegio.

Serenissimo Principe

Si compiacque la Ser. V. di conferir nella persona di me Marin Gradenigo il carico del Reggim.to di Capo d'Istria, peso per l'importanza sua grave ad ogn'uno, ma gravissimo a me nel governar e giudicar io solo le cose d'una città grande e metropoli di quella provintia, e poi anco, in appellatione con li Cla.mi Sig.i Consiglieri, le cause civili e criminali di tutti li Rettori e Jusdicenti dell'Istria, essendomi massime incontrato in una conditione di tempi che, oltre a questi et altri affari ordenarii del Reggim.to son stato astretto per molti mesi che sono durati li moti passati ad impiegare la debolezza mia per essequire con ogni spirito, come ho fatto sempre gli ordini che mi venivano commessi, e per invigilare a non lasciar passar cosa alcuna che fosse contraria alla publica intentione. Tuttavia havendo in tutte le ationi mie fatto sempre contrapeso alla inatitudine con la candidezza di una buona volontà, e con quel sincero et ottimo fine che deve avere ogni buon cittadino, sperarò di havere sodisfatto al debito mio et al publico volere. Hora ritornato da quel governo rifferirò alla Ser. Vos: il stato della città, e di tutte le cose che mi pareranno degne della sua intelligentia, le quali, se saranno per avventura l'istesse che sono state dette dalli Cl.mi miei precessori, potrà ella giudicar che siano tanto più evidenti e degne di provisione.

Le muraglie della città, per cominciar da esse, sono per la vecchiezza et antichità loro, e per esser continuamente battute dal mare nella fundamenta, tutte conquassate e ruvinano facilmente, si come è occorso al mio tempo, che ne cascarono in duoi lochi circa trenta passa per larghezza, quali, se ben sono state da me restaurate con li danari, che per ordine suo mi furono inviati dalli Signori sopra le fortezze, non è però che non siano in molti lochi ancora imperfette, non havendo io con li danari avanzatimi, come scrissi alla Ser. V., dal detto conciero, quali ho riportati a detti Signori alle fortezze, potuto operar altro, sì per esser pochi rispetto che è necessario di un conciero generale, come anco per approssimarsi il verno e poi anco il fine del mio Reggim.to; ond'è bene fargli qualche provisione, perchè

non pur al tempo delli moti degli Uscocchi nell'Istria, ma fin quando seguì sotto di me la rissa tra la città e quelle barche di Albanesi, che rappresentai alla Ser. V., le genti stavano con gran suspetto dubitandosi che loro entrassero di notte a fare qualche affronto per le medesime aperture e lochi ruvinosi che passano li contrabandieri de' sali et altri che in tempo di notte vanno entro e fuori a lor piacere con poca riputatione e sicurezza della città, la quale non è forte se non in quanto ve la rende il sito dov' ella si trova fabbricata, ch' è un scoglietto lontano dalla terra ferma poco più di un miglio.

Conduce dal continente alla città un ponte che soleva esser tutto di legname, ma già alcuni anni ne fu fabbricata una parte, che è tutta quella che si trova di qua dal castello, di pietra in volto, opera che l'effetto scopre non esser stata bene intesa, perchè dove prima il corso delle acque con poco impedimento di quei semplici pali era libero, et in caso di rotture di essi ponti si acconciavano facilmente, perchè la Comunità et le ville erano obbligate come sono anco al presente per la parte che è di legno a condur legnami e farli acconciar senza spesa alcuna della Ser. V., hora li pilastri spessissimi che sostentano questi volti hanno talmente trattenute le acque, che non solamente attorno di essi, ma anco l' istesso porto è ammonito et atterrato con incommodo e pericolo delli vascelli che non hanno loco dove ridursi, e particolarmente quelli che vengono a cargar sali della Ser. V. che non possono più arrivar alli magazzeni come facevano prima, ne salvarsi dalle fortune, ma sono astretti anco ben spesso a libar li sali, oltra che ritrovandosi al presente la maggior parte di essi volti ruinati e la strada disfatta per esser stato il tutto, per quanto si vede maliss.° fabricato, bisognerà per necessità provederli e la spesa verrà a cascar tutta sopra la Ser. V. e quello che più importa è che fra poco tempo queste palludi havranno congiunta la città col continente e fatto tutto terra ferma con pregiudizio non pur della salute, per il mal aere che generano, ma della sicurezza insieme della medesima città.

Il Castello che è sul detto ponte, detto Rocca Liona, è tutto distrutto e consumato dalla vecchiezza sua, che non vi è mezzo da poterlo habitare, et è necessarissimo venir a qualche rissolutione, tanto più che le paludi sono accresciute in maniera attorno di lui che pare ch' egli sia in terra ferma, perchè sicome è stato maraviglia che non sia caduto per li strani tempi che sono stati il verno passato, com' io dubitava grandemente, così non anderà al sicuro molto alla lunga che coprirà sotto di se quelle povere famiglie che lo habitano, che sono il Cap.°, sette soldati et un bombardiero provisionato il qual è superfluo, poichè non essendovi in detto castello alcun

pezzo e non esercitandosi mai questo tale in cosa alcuna, si può far di meno di questa spesa, e farla più tosto andare in augumento delle paghe del Cap.° e delli soldati che sono tenuissime, perchè se esso Cap.° non ha se non ducati 8 per paga a paghe 8 all'anno, et li soldati duc: 3 solamente, onde non si trova alcun forestiero che voglia servir per sì poco soldo, e bisogna serrar gli occhi et a viva forza permettere che le persone più miserabili e vili della città servano esse per soldati in detto loco, se ben questo è contra le publiche constitutioni.

Li contrabandi de sali, che vengono commessi particolarmente al tempo del raccolto di essi è cosa di molta importanza, perchè si fanno quasi publicamente da ogni sorte di persona, e la comodità di condursi a Trieste è tanto facile e presta, così da Capo d'Istria come da Piran e da Muggia, che non è quasi notte al tempo dell'estate che non vi vadano barche. Io ho fatto attendervi alla mia Corte, la quale, andata alle volte attorno, ne prese in due volte due barche con gli huomini che mandai in galea eccetto uno, che nella presa dell'ultima si annegò, cosa che gli messe un poco di terrore, ma però sono tanti che attendono a questo essercitio che non è possibile il potervi rimediare. È vero che chi tenesse per duoi o tre mesi dell' estate un paro di barche armate in quelle rive, si potrebbe sperar di divertirli e disfar quell' inviamento, e si verrebbe anco in un certo modo a corrisponder per mare a quello che usano per terra quelli di Trieste, quali attendono con tanta diligentia ad impedir alli passi spetialmente il fors.°, che quelli di Capo d' Istria non possono esser sovenuti da quella parte, se non di quello che passa per contrabando in tempo di notte e con tempi cattivi per strade incognite e difficili, nelle quali anco spesse volte li poveri conduttori vengono feriti e morti da quelli che costudiscono li passi con danno e pregiuditio grandiss.° delli sudditi di V. Ser. che in tal modo non possono ricever soccorso di formenti delli quali hanno gran bisogno, nè meno dispensar li suoi sali, che è il nervo principaliss.° delle sue entrate, e tutte le robbe e mercantie di ogni sorte che solevano già calar a Capod.ª se ne vanno a Trieste, onde la città resta senza negotio, o traffico alcuno in gran povertà; alla qual cosa havendo io alle volte rivolto l'animo, son andato discorrendo fra me stesso che chi ordinasse che le mercantie che capitano a Venetia da Trieste pagassero il doppio più di datio di quello che fanno quelle che vengono di Capod.ª Sarebbe forse questo un mezzo sufficiente col quale si potrebbe ridur quella città al commertio, e stato suo di prima.

La città ripone quasi tutte le sue speranze di haver formenti dalli Cranzi che li portano dal paese arciducale con le difficultà e strettezze dette di

sopra ; però saria bene per mio sentimento far che si riducessero alla semina quella maggior quantità di terreni che fosse possibile, ordinandosi in conformità di quello che si usa nel Regno di Candia, che non si potessero piantar nè far vigne da novo, perchè con tal provisione si verrebbe a far duoi beni, uno, che si raccoglierebbe maggior quantità di formenti et altri grani, et l'altro, che li contadini non si priverebbono così facilmente, come fanno, delli animali grossi, li quali essi vendono, e fanno amazzar ben spesso nelle beccarie per questo solo rispetto di non esser sottoposti alli carizi delli legnami che si fanno per conto della casa dell'arsenal; poichè chi non ha manzi in casa è libero da questa gravezza, la quale per le spesse occasioni di carizi si fa anco molto spesso, e tanto maggiormente è necessaria hora la conservatione de gli animali in quella provintia, quanto che quest'anno per li gran freddi ne è morta una grandissima quantità ; poiche gli sono venuti meno li feni et le paglie, onde ha bisognato disfar fino li coperti di paglia delle case per dargli da mangiare.

Gli hebrei banchieri che habitano in quella città sono la ruina et esterminio di essa, perchè oltre le usure, che sono grandissime, con molte altre arti, et inventioni di traffichi e di contratti illeciti e diabolici hanno assorbito e tuttavia vanno assorbendo le sostanze di quei poveri suoi sudditi, essendosi detti hebrei, di pochiss.° capitale di cinquecento o mille ducati che havevano quando vennero là, fatti ricchi di centenara di migliara di scudi tratti tutti dal sangue e dalle viscere di quei meschini, cosa che gli dà spesso occasione di trattar di volersene liberar con la erettione di un sacro monte, nel che quando la Ser. V. si compiacesse di aiutarli sarebbe effetto certo della sua pietà e cura paterna verso di loro.

Le Ordinanze dell' Istria, delle quali tutte il Rettor di Capodistria ha la sopraintendenza sono in N.° 2300 divise sotto quattro capitani in 4 quartieri, Capo d' Istria, Dignano, Albona e Portole, e vi è anco un Governatore con un sergente maggiore, benchè il Cav.r Manelli, che ha questo carico, per esser stato retento in questa città, sia stato poco sotto di me alla sua ressidentia.

Parte di essi Capitani, sergenti e tamburi sono pagati a Pinguente, cosa che segue oltra la poca stima che fanno del Reggimento anco con qualche disordine, perchè sebbene sono sottoposti in tutto e per tutto a quel Rettore, e rollati dal V. Coll.e in quella città, occorre ben spesso che ricevendo il loro stipendio a Pinguente qualch' uno di loro che sarà in contrario della giustitia, et anco alle volte casso, va a levar le sue paghe che gli vengono date senz'altro e senza che il Rettor di Capo d' Istria ne sappi cosa alcuna, onde poi il rimesso in loco suo quando crede esser pagato

della servitù prestata trova il stipendio esser stato levato da quell'altro come s' è visto alle volte con molta confusione, talchè sarebbe molto meglio, e le cose passerebbono più regolate che fossero pagati in Capo d' Istria, nella qual camera, perchè non vi sarebbe danaro da poterlo fare, andando tutta la sua entrata, la qual è di ducati 5000 in circa all'anno, nel pagar salariati et altre spese ordinarie, et estraordinarie che ella ha, si potrebbe far che da Pinguente il danaro applicato al pagamento delli predetti fosse mandato nella Camera suddetta.

Le mostre generali di tutte queste Cernide io, per manco spesa della Camera, le ho fatte con occasione della visita della provintia che si fa ogni tre Reggimenti, alla quale siamo stati uno delli Cl.mi S.i Cons.ri et io, havendo dopo spedite le cause fatto far io podestà esse mostre e se bene non ho potuto per l'assenza del Gover.e e del Sergente maggiore, del quale scrissi alla Ser. V., licentiar alcuno delli soldati inhabili al servitio, essendomi prohibito di poterlo fare senza l' assistenza di uno delli suddetti Capi da guerra, ho però adempite le compagnie, e rimesso per tutto in loco delli morti o andati in galea altri tanti soldati di rispetto secondo l' ordinario: solo in Pirano non potessimo far cosa alcuna nè circa la visita, nè intorno la materia de' soldati, perchè alcuni pochi di quella terra, che in locho di attender il servitio e comodo di quelle povere genti, e di esercitarsi nella obbedienza delli comandamenti de' suoi Superiori vanno suscitando e mantenendo vive per li suoi fini le discordie e le pretensioni, suasero il Cl.mo S.r Podestà a non far publicar le lettere che gli scrivevimo del nostro dover arrivar là, talche essendovi giunti non trovassimo cosa alcuna all' ordine, et li suddetti, come quelli che non vogliono essere visitati e che hanno sopportato sempre molestamente che quella terra sia e nella materia delle appellationi sottoposta con le altre al Magrato e nella cosa delle Cernide al podestà e capitano di Capo d' Istria, non lasciorno che alcuno comparisce inanzi di noi, com'erano per fare, dicendo che chi lo havesse fatto sarebbe stato tenuto ribello della patria, et volendo io che mi fossero presentati li soldati di rispetto per empir le compagnie come haveva fatto negli altri lochi non mi fu prestata alcuna obedientia, onde fossemo necessitati a partir de là senza esser non che altro pur riconosciuti per rappresentanti la Ser. V., ond' è necessario provedere a sì fatti inconvenienti.

Tutte le terre dell' Istria che noi habbiamo visitate di due cose principalmente si sono dolute, una che venendo gli huomini a Capo d' Istria con le loro cause in appellatione trovano ben spesso che li Cl.mi Sig.i Consiglieri non sono alla loro residentia per ritrovarsi alli governi di altre terre della provintia in loco delli Rettori morti, si com' è occorso sotto il mio

Reggimento, che il Magrato non è quasi mai stato intiero, perchè tra Isola, Umago e Portole detti Sig.[i] Consiglieri sono stati più d'un anno quando uno e quando l' altro assenti con molto rammarico e danno delli poveri sudditi che venuti fin d' Albona e da Cherso convenivano ritornar a casa con le cause inespedite, senza poter goder di quella paterna providenza con la quale la Ser. V. instituendo quel Magistrato volse sollevarli dalla miseria et infellicità loro; oltra che nasce anco quest'altro disordine che le sententie fatte da essi Consiglieri nelli lochi dove vanno non possono essere vedute nè espedite in app.[ne] come quelle delli Rettori ordinarij, per esser fatte da uno dell' istesso magistrato, cosa che al sicuro ha bisogno di regolatione.

L' altra cosa di che si lamentano e m' hanno fatto instantia generalmente tutti li lochi a rappresentarla alla Ser. Vos. è il mal trattamento che ricevono dalli novi habitanti li quali, oltra che si fanno investir, per quello che dicono, di molti terreni che non gli aspettano scacciando li habitanti vecchi che li possedono, li fanno anco molti affronti et insolenze, perchè non potendo essi novi habitanti esser chiamati in giuditio nè civil nè criminalmente se non inanzi l' Ill.[mo] S.[r] Capitano di Raspo loro giudice delegato, e vedendo che li vecchi, che per il più sono poveri, per la lontananza del loco non possono esser ogni giorno a Pinguente, ma convengono abbandonar le cause e ceder alle loro ragioni, essi novi habitanti s' inanimiscono e prendono fomento di strussiarli e di far nelli territorij dove habitano molte insolenze a danno e pregiudizio non solamente delli vecchi habitanti che perciò si riducono a viver nel paese arciducale, ma con poco rispetto anco degli istessi Rettori, nel distretto de' quali vengono ad habitare, li quali dicono non gli comandare, e non riconoscer se non il sudd. Ill.[mo] di Raspo; onde giudico che il far che detti novi habitanti, eccetto nella materia delle investiture, fossero sottoposti, come gli altri a quel Rettore nella giurisdittione del quale essi habitano, sarebbe di consolatione e sollevamento alla provintia tutta, e di servitio anco della Ser. Vostra.

Vi è un' altra cosa, dalla quale ricevono grandiss.[o] nocumento particolarmente li poveri contadini et le persone miserabili, e questa è, che venendo essi ben spesso per cose lievi e di poco momento proclamati dalli Cl.[mi] Rettori alle scalle in un breviss.[o] termine di nove giorni e non osandosi alcuni per paura e per altro presentare, et altri non havendo tempo per la lontananza, massime nelli tempi del verno, di venir e ritornar con li suffraggj di Capo d' Istria, si lasciano miseramente bandir in contumatia, onde non potendo più il Magistrato come faceva prima suffragarli nè potendo per la povertà loro essi venir a Venetia per dimandar gratia, secondo la dispositione delle leggi in materia dei banditi assenti, sono astretti abbandonar

la provintia pur troppo vuota e povera d' habitatori, con quelle male conseguenze che sono note, dimanierache non sarebbe se non bene che la Ser. V. concedesse facoltà al Magistrato di poter udir anco li banditi assenti se non in ogni tempo, almeno quando si va in visita, che è ogni tre Reggimenti di quel modo che facevano li Ill.mi Sig.i Sindici di terra ferma quando andavano a quella visita.

Il salario delli Rettori è pagato dalle ville sottoposte a quella giuriditione conforme alla carratata e compartita, che fu fatta già molti anni a cadauna di esse, secondo il stato nel quale si trovavano all' hora, et perchè sebbene è occorso che la rivolutione delli tempi habbi portato che molte di esse ville che erano picole e di poche case si siano aggrandite in gran numero, si come all' incontro alcune altre, che erano grandi, sono disfatte e ridotte in pochi villici, si continua non di meno a pagar giusta l'antica assignatione; di qui è che molte ville piccole di otto o dieci case pagano 15, o, 20 ducati, dove alcune altre, che sono di 100 e più, non sono in obligo di dar se non 8, o, 10 lire, et alcune di esse anco 15, o, 20 soldi, disordine et inconveniente grandissimo rappresentato da me alla Ser. V. per cosa che ha certo bisogno di regola e provisione, perchè le ville picciole non potendo portar tanto peso si vanno disfacendo dandosi li habitanti di esse in preda alla disperazione e fuggendo per questa causa chi qua chi là e ben spesso anco in aliena ditione.

Et perchè dal tenere li Cl.mi Rettori della provintia appresso di loro tutto il tempo delli Reggimenti, che sono in gran parte di trentaduoi mesi, li danari publici che riscuotono di limitationi, o d'altro, nascono ben spesso degli inconvenienti, sarebbe a giuditio mio di servitio delle cose della Ser. V. l'ordinare che in loco di portarsi, come fanno al loro finir in questa città, li mandassero di tre in tre mesi nella camera di Capo d' Istria, dove passando per partite ordinarie il negotio sarebbe più regolato e più sicuro, obligando poi quella Camera a corrisponderli a Venetia.

Ho dato conto alla Ser. V., secondo le occorrenze, delli disturbi che danno a quei confini il Capitano di Pisino, et anco un certo Jusdicente del Castello di S. Servolo, che vorrebbono per allargar le loro giuriditioni e cercano continuamente d' intaccarci, benchè io, conforme agli ordini ricevuti in tal materia, ho procurato sempre di riffarmi e di non lasciar correr alcun pregiuditio alle nostre ragioni; ma perchè quelli della villa di Grimalda, primi alle frontiere, che per esser buona gente vengono odiati da esso Cap.o e suoi sudditi più de gli altri si ritrovano disarmati, onde si oppongono nelle occasioni con gran disavantaggio, saria bene il dargli tanto numero d' archibusi quanti huomini da fatti si ritrovano essere, affinchè potessero

allegramente essercitarsi e far il debito loro con quelle regole che paresse alla Ser. V. prescrivere, acciò le cose passassero con debita regola.

Li boschi di V. Ser. sono grandemente danneggiati, particolarmente nelli stortami, il che nasce, per quello che io son informato, da questa principal causa, che dovendo tutte le denontie che si danno in tal materia esser mandate alla casa dell'Arsenale, e non potendo li Rettori sotto la giuriditione de quali vengono fatti li danni ingerirsi in cosa alcuna, li transgressori prendono fomento stimando che la lontananza del loco, e le difficoltà del venir a Venetia li habbino ad assicurar di non dover mai esser denontiati, nè chiamati a render conto, onde giudicherei cosa ben fatta il permettere che li Rettori potessero formar processo e castigarli come facevano prima, con la riserva delle app.[ni] all'offitio predetto dell'Arsenale, ovvero in qualche modo rimediare a questo inconveniente facilitando l'adito al castigo de delinquenti in simil materia.

Questo è quello che ho giudicato principalmente degno di sua notitia et necessario di opportuna provisione, rimettendomi sempre a tutto quello che V. Ser. giudicherà suo servitio et offerendomi prontissimo ad ogni altra informatione ch' ella giudicasse bene ricevere per benefitio delle cose sue. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1609. 28 Luglio. — Relatione del N. H. ser Domenego Moro ritornato del Reggimento di Capo d' Istria, et letta nel l' Eccell.mo Collegio il giorno sopradetto.

Ser.mo Principe Ill.mi et Ecc.mi Signori

Essendo per antico et solenne instituto in questa ben regolata Republica obbligato ciascun Rettore che dopo il Reggimento d'alcuna sua città ritorna a ripatriare, di riferire alla Ser. V.[a] et all' Ecc.[e] Vostre Ill.[me] tutte quelle cose che nel corso del suo governo ha conosciuto degne della loro notitia, perciò io Domenico Moro humilissimo servo loro ritornato dal Reggimento di Capo d'Istria, ove l' infinita sua bontà s' ha compiacciuto che io la servi,

soddisfacendo a questo debito le referirò con quella brevità maggiore che mi sarà possibile tutti quelli particolari che mi pajono degni della sua saputa.

Capo in spirituale della sua città di Capo d' Istria è il R.mo Mons.r Girolamo Contarini, prelato per ogni rispetto nobilissimo et con il quale havendo trattato io sempre con destrezza non mi è successo mai alcun disgusto. Vi è anco il M. Rev.o P. maestro Cesare da Ravenna Inquisitor generale della Provincia, il valor et destrezza del quale impiegatosi in servitio della Ser. V. nell' importante negotio che passava fra M.r R.mo Vescovo di Trieste et l' Ill.mo S.r Cap.o di Raspo lo rende degno della gratia sua, oltre che intendendosi ottimamente con li Pubblici Rappresentanti per non ommetter il servitio della Ser. V. nella S.a Inquisitione, cavalca talhora per andar ritrovar gli Rei, se pur alcun Rettore non intende lasciarli andar a Capo d' Istria, incomodo tollerato dalla persona sua, finchè la prudenza di Lei ne dia sopra ciò quelli ordini che stimerà convenienti acciò negotio di tanta importanza capiti nella Città metropoli dove ritiene ella Rappresentante superiore et dove per la residenza dell' Inquisitore viene essere statuito questo santo Tribunale.

La città poi è ripiena di tanta fedeltà verso la Sere. V. et le Ill.me Ecc.e Loro, che come conoscendola da vivi effetti ho procurato nello spaccio che vi sono stato grandissimo contento, così ho sentito per la sua povera fortuna non minor dispiacere et tanto più quanto che prevedo lacrimosi avvenimenti quando hebbi à cessar quel poco di traffico che correva in essa mediante il negotio di sali, che hora resta estinto per la nova eretione della saliera in Trieste con estremo dispiacere non solo delli sudditi di Lei, ma anco delli stessi Arciducali, per il grave danno che ne patiscono come da replicate mie lettere et dalla viva voce di quell' Amb.re ne è stata la Serenità Vos. pienamente informata.

Non ho mancato con ogni mio potere di sovenir in parte al suo bisogno col tener la città più abbondante che sia stato possibile alla sterilità del paese.

Vi è il Castello chiamato S. Leone ove la Ser. V. tiene un Cap.o con otto fanti pagati, il quale per la sua vecchiezza et per non essere già molto tempo stato restaurato si retrova in cattiviss.o essere, et quando in breve non vi si remedij rovinerà con grandissimo danno di Lei.

Vi è anco un ponte di pietra, il quale per essere frequentatissimo servendo non solo al territorio, alla provintia tutta, ma anco a tutti gli Arciducali et altri che dalla parte da terra vanno in quella città, è ridotto in tal stato che rovinato in buona parte continua ogni giorno ad andar a male

con grandissimo maleficio della laguna e per causa di esso si va atterrando in maniera che col corso di poco tempo si ridurrà in terra ferma.

Nel tempo del mio reggimento si è vicinato così placidamente con quei finitimi esterni, che come non è successa alcuna ben che minima occasione di disturbo, così ho veduto lodabile ossequio et osservanza iñ Triestini verso li suoi Rappresentanti.

Essequendo gli ordeni della Ser. V. ho riveduto più volte li soldati dell'Ordinanza della Provincia, et come al principio gli ritrovai la maggior parte inesperti per non essere stati disciplinati come faceva bisogno, credo per l'absenza di quel Governatore trattenutosi qui molto tempo presentato, così per le reiterate revisioni che ho fatto di esse, et gli eccitamenti fatti da me a' Capit.[i] sono ridotti in stato tale che la Ser. V. si può promettere in ogni occorrenza fruttuoso servitio, quando da suoi Rapp.[ti] vengano rivedute con quella diligenza che è disposto dalle leggi.

Non restarò di dire alla Ser. V. come con tal occasione ho veduto le terre di Montona et Albona ridotte dalla prudenza et valor delli Cl.[mi] Sig.[i] Marco Pasqualigo et Alvise Balbi in stato quasi di fortezza, che non solo sono bastevoli ad ogni incursione d' Uscocchi per diffendersi ma rendono anco di se stesse assai lontano mirabil vista.

La Chiesa di quel suo Palazzo minacciava certa et presta rovina, onde io con parte di quelle condanne spettanti alla comunità senza incomodo della Ser. V. et a comodo de' suoi Rapp.[ti], la ho ad onor del Sig.[r] Dio con ogni possibile vantaggio restaurata.

Et perchè in quel carico mi fu grandemente a cuore l' interesse de poveri, ho erretto in quella città un monte di pietà, instituito gia dell'anno 1550, et poi per la peste pochi anni dopo come intendo miseramente distrutto, et in sino al mio partire gli ho lasciato di capitale intorno a ducati duemille, onde spero che mediante li buoni ordini lasciati et la diligenza de' miei successori ridonderà in gran beneficio a' suoi sudditi che dall' imoderata ingordigia d' hebrei venivano indebitam.[te] consumati.

Fu con ottima prudenza del Ill.[mo] S.[r] Gio: Pasqualigo Provv.[r] in Istria per terminatione proveduto alli molti disordini che s'attrovavano nelli maneggi delli fontichi et scuole di quella Provincia dandone il carico al Pod.[à] et Cap.[o] di Capod.[a] in che io ho procurato di essequire la publica volontà a comodo particolare di quei suoi fedeliss.[i] sudditi.

La Provincia in generale è diserta d' habitanti, et per non debilitarla maggiorm.[te] ho procurato con ogni mio studio di capitar meno che è stato possibile a' bandi, et havendone bandito alcuno lo ho anco habilitato ad appresentarsi, et con tal modo dandogli altra pena ho punito chi ha meritato

et sono restati conservati li sudditi della Ser. Vostra. Nel corso del mio Regg.[to] ho havuto per Cons.[ri] li Cl.[mi] S.[i] Marco da Molin, Nicolò Paruta et Vincenzo Bragadin, il valor et integrità de' quali da me molto stimata ha apportato comodo e sodisfattione a tutta quella Provincia. Questo è quanto mi occorre riferire con la debita reverenza alla Ser. V., et come ho conosciuto d'essere stato d'avantaggio dalla benigna mano di lei honorato con carico tanto importante et degno di soggetto più importante di me, così con ogni spirito et fatica non havendo altro riguardo che all' honor del S.[r] Dio, al servitio di Lei et alla conservatione di quei sudditi, ho indriciato ogni mia fatica a tutti li predetti termini, di che si compiacerà restar sodisfatto et ricever da me il poco che ho fatto invece del molto che haverei voluto poter fare, offerendole in ciascun altra occasione ogni mio havere et la propria vita per sodisfar in parte agli infiniti oblighi che tengo alla Ser. V. et all' Ill.[me] Ecc.[e] Loro gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

(Continua)

CAPO D'ISTRIA E PROVINCIA TUTTA

INTORNO A CONFINI SUOI CON TRIESTE E CON IL CONTADO DI PISINO

ET ALTRE MATERIE

RACCOLTE NELL'ANNO 1732 [1]

Elettione de Proveditori sopra i Confini di Capo d' Istria.

1604 1605 1613 Decretto dell' Ecc.^{mo} Senato p. l' El.^{ne} di due soggetti che invigilino alle diffese de Confini con obligatione d'unir tutte le Carte in q̄ta materia e ripporle in luoco proprio e separato, e pero El.^{ne} di

Gio. Batta Del Bello e
Vincenzo del Tacco.

1613 Scrittura del Sig. Ottonello de Belli sost.^{to} al S. Gio. Batta del Bello che accusa haver ritrovato alcune Carte in proposito di Gabronizza, altre di Grimalda, e non altre, essergli stato assegnato un armaro nella Fiscal Camera, ma' che un Sig. Vido Coad.^{r} ord.^{io} gli habbia negato la ripositione d'altre Carte che confessò di havere, proffessando d' haver egli dall' Ecc.^{mo} Sen.^{o} l' incombenza di custodirle.

1625 Ducali dell' Ecc.^{mo} Senato che i Cons.^{ri} siano più attenti nell'eser-

---

[1] La presente copia è stata tratta da altra antica originale ed autentica che conservasi nella pubblica Biblioteca di Bassano, e fu collazionata dal chiar. sig. cav. Tomaso Luciani nell' anno 1880.

citio d.e loro incombenze e partico.e nelle esped.ni de Processi, e che non vadano essi in Cavalcata alla formatione de Processi con 5 D.ti al g.o d' aggravio alla Cassa Pub., ma vadano i Canc.ri col solito pagamento.

Commercio tra le Provincie Imperiali Stiria Carintia Cragno e la Provincia dell' Istria Veneta.

Grave e d' una somma rilevanza così per quello che riguarda le rag.ni del Pnpato che la sussistenza de sudditi è la mat.a pnte. Tuttavia sono scarsissime le Carte nell' Archivio sopra di qta da sumariarsi; Tall'une che contengono le antiche conventioni e susseguenti D.tti che appoggiano le dovute essecutioni. Altre che dimostrano le Violationi e ricorsi p questi. Hò io Fran.o Grisoni umilis.o sud.o qualche notitia delle carte sparse negl' Uff. d.a Canc.a Pret.ia e del Sindicato raccolte nell' occas.ne che hò prestato la mia fiacca assistenza alla diffesa di qta mia Patria d.a quale e di Muggia in qta mat.a si tratta di tutto il suo essere.

1463 — 1486

Quanto al p.o punto delle antiche Conventioni quì in Archivio non si ritrovano che quelle con Trieste, del 1463 tempo che la Ser.ma Rep.ca ad intercessione di Pio 2o gli donò col perdono la Pace e l'altra del 1486 con Fed.o 3.o Imp.re e Duca d' Austria.

1233 — 1470 — 1529

Mancano le altre più antiche cioè 1233 fatte con la stessa Città di Trieste, manca l' altra del 1470 col Duca d'Austria, e i Articoli d.a Pace di Bologna 1529.

Tutte queste concord.e e chiaramente stabiliscono

— Che le Strade che dal Cragno et altre parti super.ri conducono verso l' Istria, devono nell' avvenire essere sempre aperte e libere eundo et redeundo p. ogni sorte di merci.

— Che non si possino alzar i datij oltre l' antica loro misura e

— Che Trieste non possa vender sali per via di mare.

Della validità di queste conventioni anco per li tempi pnti non puo ponersi in dubio, poi che quanto a quella con Trieste 1233, 1463 era all' hora Città libera, anzi in figura di Rep.ca appresso d.a quale stava come stà appo Monarchi la rag.ne dell' Imp.io, e che passata all' Imp.io dei Duchi e poi dei Cesari o volontaria o vinta non ammette sciogl.to di confed.ne e quanto all'altre 1470 e 1486 col Duca e con l' Imp.re saranno sempre valide e passano alli Successori, o sia Ered.io s.a quella Prov.a, o sia Ellet. l' Imperio.

Di quanta importanza così all' interesse e ai sovrani riguardi del Pnpe che alla sussistenza de Poveri sud.i dell' Istria sia l'essec.ne di quelle Conv.ni e il traffico particolare de Sali, Ogli, Vini, et si rilleva da qto che le violationi d.e stesse fù nei primi tempi motivo di guerre, e nei tempi susseguenti oggetto assiduo d' Offitii e de Trattati coll' Imperial Maestà. Certo è, che quanto minor summa de sali, vini, ogli s' introdduce dall' Istria nell' Imperio p. via di Terra, tanto più con offesa d.e sacre rag.ni del Golfo se ne introdduce p. mare dai Regni d.a Sicilia e di Napoli, e quanto più abbonda l' Imp.o vicino, di qte merci tanto più ne diffonde con pregiud.o de pub. Datij nelle Terre Venete contigue e framischiate.

Sabellico
Vianolli

Dell'armi impugnate p. sostenere qte Conventioni e qto Com.io la Pub. Veneta Historia dell'Off. e trattati con gli Imp.ri alcuni pochi se ne ritrovano nell' Archivio, gl' altri come s' è detto negl'Off.i Pret.j e del Sind.to Accennerò brev.te e gli Uni e gli altri.

1610

Mancano quelli del 1610 nel qual tempo pregiud.to dagl'Arciducali alla Città di Capo d' Istria con le Sal.ne di Trieste e con la proib.ne del Com.io e proibito dall' E. Sen.to con Ducali 21 Mag. il Com. stesso a Triestini assed.ta anco Trieste dall' Armata Veneta li due Amb.ri Cesareo e Cat.co comparvero innanzi lo stesso Ecc.mo Senato e diedero parola p. nome dell'Arciduca che saranno tulti gl' imped.ti e le turbationi &.

1633

Mancano gli atti del 1633 ne quali imposto nel Cragno triplicato aggravio s.a ogni Cavallo de Sali, d'Oglio e de Vini che venivano comprati nell' Istria e fatti correr validi Off.j dall' Ecc.mo Senato alla Corte in Vienna, e all'Amb.re in Ven.a furono moderate le imp.ni come si rilleva da Ducali 1634. 6 e 20 Mag. accennandosi anche simile il suc.o 1601.

Mancano in qto Arch.io i lunghi et aspri maneggi durati (1639) dall'anno 1639 tempo in cui insorsero nuovi accresc.ti di Datij e in cui con Ducale 5 Marzo incalorisce l'E. Sen.o il suo Oratore in Vienna a valersi dell'accennate convent.i e degl'atti (1645) Possessorj sopra le stesse sino all'anno 1645 in cui si spuntò la minorat.ne di $^2/_4$ Parti d.a Gab. del sale, et una dichiar.ne che una soma fosse stimata p. 2 stara, e che il sale si vende in Fiume habbia a considerarsi come forestiero. Tutto si raccogle da multiplici Dispacci corsi nel sudd.o tempo, e la conclusione si ha dall'Off.o dell'Amb.r Cesareo in Ven.a 16 Xbre 1645, dalle let. dell'Orator in Corte nel qual sta anco inserito il D.to di Cesare.

1659 Qui solo trovo un altro D.to seg.to dalla mano Cesarea di Leopoldo che essaggera perche sino ad'ora non sieno state esseg.te le Sue Sovrane Ord.ni di levar i novi Datj e commette rissolut.e alla Prov.a del Cragno l'ubbidirle; le accompagna al Pod.a di Capo d'Istria l'Ecc.mo Senato più contento del vantaggio de sud.i che del proprio interesse.

1660 Qui ritrovo che appena usciti qti Cav.ri li Liberaiteri che a diffesa de Contrabandi battono le strade dell'Imp.io spogliano de sali e de Cavalli i sud.i Veneti di Raspo che passavano colla solita strada sù le Terre Imp.li p. ritornar da Capo d'I.a alle lor case e vedo che li Pni non potendo havere i effetti spogliati dal Cap.o di Trieste ove erano stati portati, et ove furono aspram.e trattati fermarono e condussero alle loro case altrettanti Cavalli et altret.o sale che d'altri sud.i Imp.li si conduceva a Munne loro Villa nel Ter.io di fiume. Quindi molte let.e tra q del Cap.io e il Cap. di Raspo, molti maneggi, mà senza effetto p. che il Cap.o di Trieste negava la rest.ne del spoglio tuttoche convinto che quello ove era seguito era l'unica sola strada e che le strade p. le conventioni dovevano esser libere et aperte. Quindi pure Officij dell'Amb. Cesareo all'Ecc.mo Senato, Inf.ni del Cap.o di Raspo e Ducale dell'Ecc.mo Senato che hinc inde si restituisca e meglio si vicini.

1662 Nel Stato Veneto tra Popech e Suanizzad i Liberaiteri di Clanaz levano i Cavalli e il sale comprato in Capo d'I.a dai Imp.li di Danne che proffessavano di condurlo alle Case de Sud.i Veneti sotto Pinguente.

1667

Entro lo stesso Stato Ven.º s.ª la Villa de Cani nella Giurisd.ne di Capo d' I.ª si comette lo spoglio stesso contro Sud.i Veneti di Raspo et anco qti n. potendo essiggere la rest.ne dagli Off.li Cesarei di Trieste si vendicano sopra alcuni Callegari che con somme di scarpe andavano alla Fiera di Ping.te, dal che pure derivarono molte, e calde let.e dall' una e l' altra parte.

1675

Molti de simili imped.ti d.ª strada tuttoche libera, di accresc.ti de Datij tuttoche limitati, si vedono insorgere di quando in quando anco in faccia delle prescrit.ni di Cesare. A qte si aggiunge un altro nel 1675 d.ª quale assicura l'Amb.r Ven.º dalla Corte e l' E.mo Sen.º l' inserisce in sue Duc. al Pod.à di Capo d' I.ª accennando l' Ecc.mo Amb.r che avevano li Imp.li aumentati i loro Datij e che gl' era stato scritto che anco nel Vto Stato fossero stati accresciuti.

1686
1689
1692
1695

Ma questi erano prettesti poiche anco negl' anni susseguenti 1686 - 1689 - 1692 - 1695 si leggono le stesse alter.ni di Datij, li stessi Offitij a Cesare e i suoi nuovi impegni di repristinare.

— Queste di sopraccennate erano le violationi in Terra, maggiori erano quelle in mare, e particol.e doppo che i Veneti legni erano altrove occupati dalle gravi guerre col Turco, scorrevano i Vascelli carichi di sale di Barletta, di Trappano, di Cervia ai Porti di Trieste, di Fiume, e di Buccari violando nel tempo stesso le Regie conventioni, il Com.º dell'Istria, e le sacre Rellig.me rag.ni del Mare.

Saline di Trieste distrutte

1644
Vascelli di sale arrestati

1545-1587
1607-1609
1613-1637
1678
Partiti di sale per l' Imperio
1675

Quanto si faceva dalla parte di Cesare p. sconvoglerle altret.º si operava per parte dell'Ecc.mo Sen.º p. sostenerle. Oltre l'armi impugnate come si è detto, oltre le saline minacciate e poi distrutte in Trieste, come si rilleva da Ducali 1435. 8 Giug. 1703. 2 Xbre, se si coglevano li sopranominati Vascelli carichi di sale viveva pub. D.to 1644 di gettarli al mare, non disuguale ad altro del 1611. contro due barche di Sal di Cervia destinate per Trieste. Propone più volte Part.i de sali colla Corte, che solo non ebbero effetto per non divertire l' essito de proprj alli fedeli sud.i di Capo d' I.ª e Muggia. Eccitò qte nel 1675 a maneggiarsi di fare de partiti con suoi sali p. divertire quello si voleva fare di Cervia, e nel 1694-1695 et anni susseg.ti prestò l' E.mo Senato tutto l'appoggio a un congresso in Muggia tra

Duc. all' E. Sen.° che s' intavoli da Capo d' I.ª partito de sali con Trieste

4 Cittad.[i] di Trieste e 4 di Capo d' I.ª che furono li gia N.[i] K.[r] Gavardo, Mattio Barbabianca, Co. Fr.° del Tacco, e Lucio del Bello p. stabilire un grosso partito di Is.ª 120[m] all'anno p. anni X.[ci] a prezzo di L. 24 il Moggio che poi tutto che rip-portato in Vienna sotto il maneggio degli Ecc.[mi] Amb.[ri] Loredan e Ruzini restò inutile e inefficace.

Piaceva a Trieste, che andò sempre ad attraere a se il Commercio dell' Istria, che si continuasse nelle prime contra-ventioni, e giovava anche all' interesse di Cesare p. che unite già 200 e più anni le Case Regnanti di Spagna e Ger.[ia] con-giunsero anche insieme le massime dello Stato, e vollero che il Com.° passasse tra loro sud.[i] con asporto di sali, Ogli dalle Rive di Napoli, e di Ferrarezze, e di legnami dai Porti Austriaci di Fiume, Buccari e Trieste.

Interruppe p. poco di tempo qta Unione la morte di Carlo 2° Re d.[e] Spagne senza posterità, e la guerra insorta per l'assun-tione a quel Trono tra la Francia e l' Imp.° Nel corso di qta giunti insino a tessere queste aque i legni Francesi e però sospeso il corso de sali di Barletta, ebbero la sorte Capo d' I.ª e Muggia di trafficar i suoi, dei quali anco per facilitar l'essito gli fu dalla benignità Pub. pmesso il trasporto p. mare; mà durò poco qto intervallo poichè colla guerra e colla pace resisi alla fortuna e alla gloria di Carlo 6.° Imp.[r] Regnante anco i Regni stessi di Sicilia e di Napoli divennero suoi proventi Regali i sali di questi stati; all' hora fu che p. fare tutto suo il neg.[io] dei stessi comprò anche quelli che si fanno in Trieste pagati a L. 36 il mozo, onde p. averne l' intiero esito non solo si augmentarono i Datij sopra sali, vini, e Ogli mà si vietò ad ogni prezzo particol.[e] dei sali il trasporto a riserva solo del Contado di Pisin che con particolari D.[ti] continua nella sua libertà, e di quei Miseri che allettati dalla viltà del prezzo dei Veneti Sali Istriani arrischiano p. insolite strade le loro merci, e le loro vite.

1711 Riccorso de Sud.[i] di Muggia

Si raddopiano però le guardie p. divertire qte Contrav.[ni] e non bastandoli di quelle di Terra si pose anche sù l'acque un Bregantino ad uso di Felucca vogato da 8 Uomeni con due spingardi alla prova, col quale come si legge in Den.ª 1711 e di altri tempi si viene sino alle Rive di Muggia, e incon-trando in Berche Venete, o su le Rive Venete Imperiali, che

portando sù le spalle poco sale studiano di ritornare alle loro Case p. strade non praticate li strascinano nelle prig.ni di Trieste e li spogliano del loro misero carico; condussero anco nelle prig.ni stesse i Barcaroli di Muggia rilasciati con pieg.ia de Judicatum solvendo.

In qto infelice stato di Capo d'I.a e di Muggia private del vitale essito dei suoi sali vi accorse l'immensa pietà del Pnpe nel 1721 a comprare tutti i suoi sali a rischio di gettarli al mare p. l'angustia d.a vendita, e per non haver magaz.ni da riporli come in qualche parte sin hora hà sofferto, e così sarà in necessità che continui sino che le vicende de tempi a quali anco soccombono i Regni non aprino miglior congiuntura al nro neces.io unico Commercio.

Non furono poste a suo nicchio le seguenti Ducali.

1435 Duc.e al Pod.à di Muggia che ordina che non si restituiscano a Tergestini le due Barche Ferraresi cariche di sale staccate dalle Rive ove erano ligate: gli pdona p. qta volta la trasg.ne d'altre tre che si avevano salvato, e gli ordina di non fabricar nuove saline poiche si fabricano nel mare che è di Pub.a Ragione.

1503 Altra D.le simile che faccia intendere a quel Triestino che prettende fabricar saline in luoco insolito che non debba farlo, e non lo facendo sia fatto distrugger quello havesse fatto, dovendo però portarsi il P.à di Capo d'I.a e di Muggia a visitare il luoco dove fossero state erette esse saline, e ciò è affare di importanza e p che sarebbe un gran pregiud.o d.a Is.ia nra p la Giurisd.ne del mare sempre inviolata.

Feudi Episcopali.

1675 Riccorso del Vescovo di Trieste nell'Ecc.mo Senato p. esser ascoltate le rag ni d.a sua Chiesa sopra il Feudo di Geroldia detto p.a di S. Andrea del Calisetto nel Ter.io di S. Lorenzo che p. lungo corso de secoli fù dispensato da Vescovi, e sol.to dopo il 1592 confiscato

di Pub. Ordine e dal Mag.to de S.a Feudi concesso alle Nob. Famiglie Capello e Mor.ni proffessando esser stati ancora in quei tempi umiliati i ricorsi p. l'ascolto stesso.

Ord.e di Inf.ne al Pod.à di Capod.a, e Risposte che accompagnano scrit.a del Fiscal che rifferiscono vedersi del 1187 sino al 1570 continuate Inu.re de Vescovi di Trieste di quel Feudo, l' ultima essere stata in una Famiglia Giroldi di Capod.a mà estinta questa, dichiarò il Pod.à di Capod.a la Devol.ne di quel Feudo alla Ser.ma S.ia Confessano pure esser vero il riccorso del Prelato in quel tempo all' hora vivente secondato dai Off.i del Pontefice, ma non haver proseguito; si avvanzano le risposte estese in fatto e in rag.ne a sostener i Pub. diritti. In fatto accennando i giuditij nati nell' E.mo Senato tra il Fisco e la famiglia Quinzani che si proffessava erede dell' estinta Giroldi nella quale superò il Fisco, e che però successero le Inves.re non solo del Feudo sud.o, mà ancor d.e Peschiere et altri Beni che erano stati de Giroldi, quali Peschiere passarono dai Quinzani alla Casa Barbabianca di Capod.a

In rag.ne p che quì nell' Istria era formalità d' investire quando si vendeva p. ercitare le riccupere, mà più nei Vescovi p che la loro autorità d' investire derivava dai Patriarchi d'Aquilleia Pnpi del Temporale d.a Prov.a, quale passata nella Ser.ma Rep.ca cessò ogni autorità de Patr.i sud.i e in conseguenza de suoi suffraganei.

Nel Friuli stesso con accordo 1445 cesse a Patriarchi l' intiera Giurisd.ne di S. Vido e S. Daniel, ogn' altro Feudo restò di Pub.a libera ragione. Fu addotto anche un altro Fond.to et è un Giud.o dell' Ecc.mo Senato nel 1567 al quale hà assistito il Nuntio, e pure escluse i Vescovi dal giudicare le materie de' Feudi come veniva da essi proffessato.

Non vedo che il Prelato habbia proseguito, e bisogna che esso si sia rimosso, stabilito con molte Ducali anco nei tempi susseguenti che non habbiano in qta Prov.a ad' attendersi qti Feudi Episcopali p che veramente si sovvertirebbero i Patrimonj di molte Case, che p. lungo tempo li riconoscono come Beni Allodiali. Ultimo è un Decreto 1698 seguito in una Causa Appollonio da Pirano e Puola da Capod.a prettendendo quella di succedere con prettesto d' Inv.re Episcopali, ma l' Ecc.mo Senato impose di rinnovarsi.

1677 Scrit.a del S.r Lucio dal Bello Dep.to ai Confini con l'essame d' alcuni N.i Lugnani, che ripporta come questi possedendo in ord.e ad' antiche Inu.e de Vescovi di Trieste una Collina nello Stato Imp.le

verso Rosaviol, villa di Capod.[a], in sito geloso dove è la strada da Cragnici più frequentata, mà negandogli il pnte M.[r] Vescovo la rinovatione dell' Inv.[ra] sotto varj non veri prettesti, furono riddotti a venderla p. F. 600 a un Sig.[r] dell'Argento di Trieste, il che è seguito a loro credere con segretta intelligenza del Prelato stesso. Qto Sig.[r] dell' Argento serviva in qualità di Cap.[o] nel Castello di S. Servolo. Non si vedè doppo questa scrittura et essami alcuna mossa.

Orsara.

1613 Lettera del Vesc.[o] di Parenzo Co. di Orsara che si duole che la Barca Arm.[a] voglia staccare due Barchette cariche di nar.[re] et Oglio dal Porto del Cast.[o] stesso di Orsara di cui tiene l' Arb.[io] il Som. Pontef. adducendo l' essempio che se altre volte fù arrest.[a] qualche Barca in quel Porto fù anche rest.[ta]

Risposta del P.[a] di Capod.[a] che il Porto è di Veneta indubitata ragione, che le Barche già sono cond.[te] all' Vbbid.[a] e che quelle che furono rest.[te] non erano con merci di Contrab.[o], ma inviate p. Ven.[a]

Il Castello di Orsara fù dono di antichi Cesari alla Chiesa di Parenzo; l' ha poi ricevuto in Prot.[ne] la Santa Sede, ma la Prot.[ne] non leva l' alto Dom.[io] restato appresso gl' Imp.[ri] donanti, et indi trasfuso nella S.[ma] Rep.[ca] come a loro successa n.[a] tempor.[tà] dello Stato.

In Capod.[a] si ha mem.[ia] che altre volte furono arrestati Vascelli nel P.[o] d'Ors.[a], nè tuttoche ricercati da Nuntij p. parte del Pontefice non furono restituiti senza il pag.[to] de Datij.

Due Castelli.

Carta senza tempo e senza pnpio dice esser copia di copia Notarile tratta dalla Cancel.[a] di S. Lorenzo che pone Confini.

Commincia da due Castelli e Coridigo Imp̄le, accenna essere piantate due Colonne, l'una con l' Impronto di S. Marco, e l'altra dell'Aquila Cesarea, e diversi altri Confini sopra Alberi e Grumazzi.

1558 6, 8bre — Bergamina in atti Notariali d' un Nod.[o] di Pisin nella quale si reggistrano i confini posti d' accordo tra Zemin e due Castelli con la med.[ne] del Sig.[r] Iseppo Resaurer V. Cap. di Pisin e del S.[r] Martin Mazzucchi Pod.[à] de 2 Castelli, e coll'opera de Periti eletti uno p. parte e col consenso de sud.[i] dell' una e l' altra parte.

Si leggono in questa esser stati posti 26 confini parte s.[a] Colonne e parte sù Pietre vive, parte con inscrit.[ni] del tempo e del nome e parte senza, e al luoco dell' Vlt.[o] sono 3, i Confini cioè di Zemin, di due Castelli e di S. Vincenti; uno chiama l'altro senza altra Rel.[ne] non vedendo che due soli rifferirsi alla Chiesa di S. Agata.

1606 — Processo formato contro alcuni Can.[ci] de due Castelli p che sequestratagli d' ord.[e] Pub.[o] la X.[ma] de loro Canonicati sino che non presentino, o ottengano i Possessi Temporali havessero minacciato il loro Pod.[à] P.[o] Zarotti di esser scomunicato e l' havessero caricato di Ingiurie.

Questa
non è materia de Confini.

Confini di Montona, Montreo, e Zumesco da una, e Casterga Antignana et altre Ville del Ter.[io] di Pisin dall'altra.

Confinano molte Ville del Ter.[io] di Montona con il Contado di Pisin.

1535 18 Giugno Arbitr.[io] — Vna sentenza denom.[ta] Tridentina p che fu fatta in Trento nell' occ.[ne] e tempi del rinomato Concilio di quella Città a eccit.[to] dei P̄npi p. sedare le aspre contese che non senza sparg.[to] di sangue arsero tra i sud.[i] di Pisino e di Montona p. il lungo corso di più dè due secoli. Vno dei G.[ci] arbitri fu Ant.[o] Queta elletto per parte del Re de Romani, l'altro Mattio d'Avogadri per nome d.[a] S.[ma] Rep.[ca] e il 3.[o] Lod.[o] Poro med.[re] e soprarbitro com.[te] prescielto. Erano i Capi di dimanda p. parte di

Montona che gli si restituisca il suo Ter.io qual aveva innanzi la guerra del quale accenna i Confini dal sito d.o Belibroc fino al Lago di Ternovizza esprimendo essere di q̄to i suoi antichi segni distinti con Croci.

L' altro che il Com.ne di Zumesco corrisponda al Pod.à di Montona il censo d.a Pod.ia come faceva avanti la Guerra e ciò tuttoche fosse soggetto al Cont.o di Pisin, mentre q̄to Censo si doveva p. rag.ne del Ter.io nel q̄le era situato.

S' opponevano il Cap.no e i sud.i di Pisin sostenendo il contr.io con attentati Istr.ti &

Però l'arbitro Queta e soprarbitro Poro dissentendo l'Arbitro Veneto dopo essersi espressi esser q̄ti fatti assai involuti così che ne i Amb.ri de P̄npi ne Silvio Enea che fu poi sommo Pontefice habbiano potuto scioglerli pro bono pacis, doppo sofferte e straggi e incendj ordinarono e pronuntiarono

P.mo Che sia libero di Montona il Territorio che libero possede, che il contentioso si divida egual.te, e intanto promiscuam.e si goda et hoc sine præiud.o invicem Partium in Petitorio &

2.o Che il Commuue di Zumesco, nel che è concorso anche l' Arbitro Veneto, corrisponda il censo d.a Pod.ia alla Com.tà di Montona s.o all' antica comprobata corrisponsione.

Questa è la p.a arbitraria promulgata in Trento sedendo i Giud.i in Case del Seg.io del Co. di Tirolo alla p̄nza de Test.j

1535
8. 8bre
Altra Arbitr.a

Altra si legge poco doppo nel dì 8. 8bre dell'anno 1535. Li soprarbitri di q̄ta furono Gio. Stoffer Cap. del Cast.o di Pisino elletto d.a Com.tà di Montona e Als̄e Mosconi Cap.o di Pisino p. nome suo e de suoi sud.i Li Arbitri furono Bort.o Filipitz V. Cap. di Pisino e Mattio de Goja Cittad.o di Montona. Questa fu pronuntiata nel Cast.o di Pisino alla p̄nza de Com.j dell'un e l'altro Dom.io si dice in ord.e al compromesso de dì 4 del mese stesso p. dichiarire e terminare sopra l'arbitraria precedente di Trento.

Il suo tenore è, che stabiliti e separati con Croce i Confini che p̄np̄ano al Lago Ternovizza e finiscono a Bogliabrok o Bolibritz ovvero Gergognivastena sieno q̄ti osservati ne p. le prettese de frutti possano turbarsi. Dichiara che l'ultimo Confine a Bolibrok sia posto p. 20 passa di là del Ponte ove un sasso grande si pianti; aggiunge col commune consenso, che

riservate le rag.ni di dividere le Terre stesse s.o all' accen.ta sent.a Trid.na li sud.i così di Pisino che di Montona godano promiscuo il Ius del pascolo e del Taglio a riserva di quelli di Casterga che tantum p. il loro uso possano tagliar.

Prottestò l' arbitro Regio che si eccetti anco q̄ta nuova Arbitraria senza pregiud.io d.e rag.ni del suo Sovrano riservate in petitorio nelle precedenti 8. Giugno.

Et indi sotto li 18. dell' 8bre sud.o si legge la Rel.ne dei due Periti Barbo e Goia d'aver piantato i Confini, principiando dal Lago di Ternoviza verso la Chiesa di S. Martin e finindo verso la strada che va a Zumesco. Si leggono molti e varj segni di q̄ti fissati ora sù alberi, ora sù sassi contigui parte vicini a monte parte a Valli, ad' acque e a Torrenti. Tuttociò fu reggistrato negl' atti del Regio Secretario.

1539
2. Giugno
Convent.ne
privata

Vedo accennata ma non ritrovo trà le Carte altra Conventione privata 1539. 2. Giugno stab.ta da Cap.o di Pisino da una, e le due famiglie Pollesini e Barbo da Montona dall'altra come subentrate nelle rag.ni dell' Essat.ne d.e X.me solite a riscuotersi da quella Communità. In q̄ta restò transatto che li Lavor.ri di quelle Terre che non fossero di Zumesco contribuiscano la metà d.e X.me a Pisino e l'altra metà a Montona, che quelli di Zumesco sud.i a Pisino contribuiscano a Pisino, e li Veneti a Montona o sia a essi Pollesini, e Barbo, e infine che tutti indifferent.e siano di Pisino o Montona corrispondano il Censo d.o la Podestaria alla sud.a Com.tà di Montona con qualche altra cond.ne in proposito del Taglio di Legne &

A q̄to passo crederei bene di non ommettere che in una scrit.a del Cons.r in Iure Co: Sabini 1717 parlando di q̄ta Trans.ne 1539 ebbe a dire essere ella illecita e mancante di Autorità, perche una Com.ne privata non può derogare alla Pub.a Arbitraria 1535 nata col Beneplacito de P̄npi et esser ella il fomite di molti mali pche trasferendo le Oblig.ni prettende di mutar giurisd.ne, e lasciando ai sud.i dell'uno e l'altro Dominio la libertà di poner in lavoro le Terre destinate dall'Arbitraria sud.a al solo uso de Pascoli e del Taglio, p mette ai sud.i più numerosi o più audaci d'un Stato, l'occupar con le sem.ne e con gl' Imp.nti la parte degl'altri.

Queste sono le Carte del secolo 1500.

Del 1600 poi si leggono le seguenti.

1638 - 1639
Ed.i del Cap.o di Pisino

Editti del Cap.o di Pisino che chi possede Beni in quel Terr.io corrisponda le X.me a quella Cesarea Camera.

1661
Mem.le del Pnpe di Porcia

Memoriale del Pnpe di Porzia all' ora Sig.r di Pisino cons.to a S. E. il K.r Molin Amb.e alla Corte di Vienna p che restassero deffinite le contese de Confini di S. Lorenzo, Grimalda e Montona quali particol.te dice di restar ancora indecise lasciate tali dall' Arbitraria di Trento 1535 et avere lasciate dell'altre in mat.a di X.me e Giurisd.ne con confusione e sconcerti tra Pnpi e tra sudditi.

1666
Rel.ne Andrea Valier Cap.o di Raspo

Sopra di questa si legge la Relat.ne dell' E.mo S.r Andrea Valier Cap.io di Raspo, che essaminati Test.j, lette le Carte e fatto sopra luoco per quello riguarda qta parte di Montona, rifferisce ritrovarsi i antichi Confini, ma che in onta di qti li Contad.i di Casterga li trapassano impadronendosi d'un Terreno d'un via Confratterna, scemarsi la corrisp.ne d.e X.me alla Communità di Montona, impossessarsi con i lavori e Fab.e d.e Terre promiscue, e quello più importa usurparsi anco su qte la Giurisd.ne così che s' aveva avvanzato l' Off.o di Pisin sino a proclamar e bandir il Canc.r di Montona p. aver fatto nelle Terre stesse la legale visione d' un Cadavere. Conclude che tutto che nell' accennato e negli altri Memoriali facciano gl' Impli la figura di indolenti et accusano i Veneti, tuttavia qti sono li offesi, la loro Giurisdizione è turbata e gl' Imp.li esser li usurpatori, et autori di Contese et inquietezze.

1668
Mem.li dell' Amb. Ces.eo

Due altri Memoriali dell'Amb.r Cesareo. Il p.o che tratta di poco Terreno in ogni parte dell'accennate Diff.ze ma d'assiduo dispiacere tra sud.i e che però p. sedarli si elleg.no Com.j. Il 2.o che ver.te il tratto d.e Contese a Confini di S. Lor.zo è di 3. miglia c.a di lunghezza che è a dire 400 Campi; quello a Confini di Grimalda è di C. 50 altret.o quello di Montona, e però il tutto contendesi p. 500 Campi in c.a

Ellet.ne de Commis.j

Ducale dell' Ecc.mo Senato che elletto p.a in Com.io l' E.mo Erizzo Cap.o di Raspo p deffenire qte Contese col Co. Conciainer V. Cap. del Cragno, ma schermitosi l' E. Erizzo sopran.to prescielse in sua vece l' E.mo Sig.r Ag.n Barbarigo Pod.à e Cap.o di Capo d' Istria. Espose questo con sua pronta Rel.ne essere maggiore il spatio contentioso di quello lascino intendere i

Rel.ne Ag.n Barbarigo Cap.o di Capod.a

Mem.[li] Cesarei, rissultando quelli ai Conf. di S. Lor.[zo] e di Grimalda di miglia 5. di lunghezza p. uno, e l'altro a Confini di Montona di lungo tratto, qualche Terreno espresso nella Inf.[ne] Valier 1666 importare anche la diminuz.[ne] di X.[me] e la sempre rimarcabile Giurisd.[ne] s.[a] le Terre promiscue. Finisce col ricordare non essere ora in tempi di Guerra contro il Turco opportunità di essercitare Commis.[i] che riuscirebbero o pregiuditiali o inefficaci. Riccordo che la saviezza dell'E.[mo] Senato hà creduto utile, e però tuttoche replicate le instanze p. la sped.[ne] de Com.[j] p. parte di Cesare furono destr.[te] schermite.

1676 Riccorsi et essami de Cont.[ni] di Novaco p che fermati legal.[e] ne Pascoli di Novaco ove entrar non dovevano gl' Ali de Pisinesi gli furono di notte tempo armata manu levati.

1677 Riccorsi e Quer.[e] dei d.[i] p. taglio de Publici Roveri.

1678 — Ric.[o] di Mont.[a] co. Impli

La Com.[tà] di Montona rassegna lagrimevole scrit.[a] nella quale alt.[e] si duole che i Confinanti di Pisino si appropriano il Terreno sotto Zumesco d.[o] le Diff.[ze] indivise nell' Arbit.[ia] 1535, si avvanzano nei Ter.[j] vicini di Novaco e Caldier, s'inoltrano con rillevante taglio ne Boschi, e che p. tali ingiustis.[i] Fini svelsero, nascosero sacri antichi Confini studiosi insino d'acquisti dai Ven.[ni] contro i Sovrani Divietti, e ciò con altis.[i] pregiuditj del Patr.[io] dei sud.[i] e d.[a] Giurisd.[ne] del Prencipe.

Rel.[ne] An.[lo] Mor.[ni] Pod.[à] di Capod.[a]

Sopra tutto qto successe Com.[ne] d' Inf.[ne] e di repositione de Confini all' E. S.[r] Anzolo Mor.[ni] Pod.[à] e Cap.[o] di Capo d' Istria, che si portò sopraluoco, che assunse essame d' Imperiali e de Veneti, e che rescrisse includendo a lume maggiore un picciolo dissegno.

Rescrisse d'aver veduto inviolati i Confini nominati nelle espresse Carte 1535 nel Lago di Ternoviza sino alla strada d.[a] Crosera sotto Casterga al luoco di Bogliabrok e Seporstiena.

Rescrisse d'aver veduto degl'altri nel luoco sotto Zumesco d.[o] le Differenze, ma questi nella maggior parte violati e o trasportati o sepolti. Suppone essere stati qti prima d.[e] sud.[e] Arbitrarie p che nelle stesse si rifferiscono, e p che in quelle si termina che si abbino a dividere, e intanto restino promiscui a uso de Pascoli.

Descrive essere questo di tratto di 6. miglia inc.[a] circondato da Monti con pianura in mezzo fecondo di sua natura et atto non meno a uso de Pascoli e di legne, che a quello

di semina, così ora la parte posta in Coltura formerà ora sive frutterà più di 300 St. di grano, e di 400 Orne di vino.

Processo for.to in Montona

Formato poi diligente Processo anco con l'essame de alcuni Impiali, schermitisi gl'altri p. timore del loro Cap° prottesta di aver rillevato.

Che lo spianto e violatione dei antichi Confini è opra d'Impiali, et opra di pochi anni.

Che qti p. uso de Pascoli mandano particol.e s.a i Ter.j di Novaco, Caldier, e Montreuo Ville del Veneto sotto Montona.

Che nel sito d.o le Differenze Dol sotto Zumesco s'impadronirono a tutto potere fomentati dal Cap.io Ramper che prettende proprie le X.me de frutti raccolti sopra qti usurpi.

Essere molte le famiglie Impli che piantarono in quelle il loro Domicilio e le Venete che si absentano, cosiche Zumesco che nella parte di sotto era Imp.le ora è nella maggior parte Imp.le, e che Casterga soggetta a Pisino che appena numerava innanzi 10. case, ora ne hà 60 inc.a

Che gli Imp.li di Zumesco a riserva di 3 soli corrispondono le X.me a Pisino che p.a corrispondevano alla Com.tà di Montona e a Polesini, e a Barbi subentrati nelle rag.ni di quella.

Espone però i Pub. pregiud.j nella Giurisd.ne voluta s.a qte famiglie e Terre nelle rendite d.e X.me e sino d.a Pod.ia tuttoche nell'arbitrarie prettendeva essere tutto suo quel Ter.io; e nell'arbitr.io si termina che si divida, e intanto promiscuam.e si goda e tuttoche il Censo d.o la Podestaria consti nell'Arbit.e stesse che venga ratione Territorj contribuito a Montona.

Conclude con affermare i acquisti fatti dai Imp.l dai sud.l Veneti ai Confini contro i Sovrani D.ti 1647 che riccorda dover rinovarsi, e con ponere in Vista i tagli de Roveri e Tolpi che si fanno dai Pisinesi nei Boschi del Distretto di Montona donato da quella Terra fedele al servitio del suo Prencipe.

Proclama del Reg.to di Montona co Bracevaz

Vedo unito a qta lunga Rel.ne un Proclama 1676 del Reg.to di Montona c.o la famiglia Bracevaz p. taglio de Roveri, e una nota de Contad.l Impli di Zumesco che corrispondevano le X.me a Montona, principiandosi dal 1629 sino al 1671 e vedo poco doppo qta form.ne di Processo rettento in Pisino uno de sud.l Imp.li che si aveva in quelle essaminato.

1694
Pet.ni d.a Prov.ia non scrivino a Giur.ni Est.e

Ducale dell' E.mo Sen.o al P.à di Capo d' I.a che informi delle prettese del Cap. di Pisin p. causa de danni inferitigli dai sud.i di Montona con rinovare in q̄ta i D.ti sopra il non potersi rispondere da Rap.nti d.a Prov.a a Mr̄i de Pn̄pi Esteri senza portare alla Carica di Capod.a le previe Communic.ni e ricevere di volta in volta la P.a Volontà.

1695
Rel.ne D.r Raim.do Fini

Rel.ne del D.r Raim.o Fini P.r ai Confini portatosi con molto merito di Pub. ordine a riconoscer i Confini tutti d.a Prov.a e a raccogliere le Carte che ritrovasse nei Off.i d.a stessa che quante e quali Parti di Zumesco e di Montreuo, doppo aver rammemorato quello esser doveva in ord.e all'Arbitraria 1535, compiange le pn̄ti gravis.e alterationi nel ritrovar occupato da Imperiali ampio sito d.e Diff.ze, impedito a Veneti sino con le viol.ze e col sangue l'uso d.a loro Fineda, infranti e trasportati i Confini, appropriate dal Cap. di Pisino le X.me dovute a Montona. Proibita a quel Reg.to la sua Pod.ia e sturbata anzi usurpata la Giurisd.e così che si popolano le Ville Im̄pli prima più ristrette p che più povere de Popoli e si spopolano le Venete de sudditi obbligati dal timore ritirarsi nelle parti più interne e più remote.

Rimmarca partic.e i gravi danni ne legni d.a sacra Valle di Montona ivi contigua, così che gl' Imp.li non solo si valgono p. loro uso ma p. il loro neg.io, ne bastano a raffrenare il loro eccesso i Processi e i Bandi più volte contro d' essi formati d' ord.e Sovrano.

1707

Sono diverse lettere del N. U. E. Z.e Fosc.ni Pod.à di Capod.a all' Ecc.mo Senato che relative ad altre del Pod.à di Montona riportano una visita fatta ai Conf. dal Baron de Rovere Cap.o di Pisino scortato da 300 di quei sud.i che gli davano ad intendere essere il Lago Cogliza il loro Confine al Ter. di Montona qd.o veramente non era quello, mà si estendeva più dentro e che da loro levato et infranto il vero Confine se ne aveva portato una parte a quel Lago qual tuttavia si lasciava.

Anco dell' anno stesso 1707 si leggono let.e del Cap. di Pisino che si duole essere stata dai sud.i di 2. Castelli asportato soldo, armi et altri effetti a una Barca Imp.le che senza lic.a caricava al Porto di Lemme Biade p. la Razza di Lipizza et altre del P.a di Capod.a in Pub. che rifferendo aver fatto re-

stituire quasi tutti gl'effetti asportati aggiungono che gl' Imp.[li] in vend.[a] havevano ferito un Pastore nel Ter.[io] Veneto da dove lo trascinarono armata manu in Pisini, senza potesse portare i suoi reclami ne Veneti Off.[j] e che ricevesse da q̄ti il Cost.[o] del Ferito poi morto. Non nega il fatto il Cap. stesso ma solo lo scusa dicendo che quel Pastore era un ladro inseguito da suoi senza ord.[e] di penetrare il Confine e che havendolo penetrato minaccia di castigarli.

1707 Rel.[ne] D.[r] And.[a] Fini

È pure in quest' anno 1707 la Rel.[ne] del S.[r] And.[a] Fini degno successore del Fr̄ello e dell'Avo nell' importante Off.[o] di P.[r] ai Confini, che seguendo l' essempio di q̄ti si è conferito sopra il luoco, e che veduto e riveduto il tutto con egual essattezza rende conto dei prigiuditij ancora maggiori di quelli descritti nelle sopran.[te] Rel.[ni] 1678 e 1695 e s' estende a descrivere i Confini p̄npando da quelli sotto Zumesco sino agl' altri sopra Montreuo parte asportati e parte ancora essistenti. Confessa però anche q̄ti assai confusi dall' ingiurie del tempo che corrose gl' impianti, e disseccò gl'Alberi, e frà tutti si duole di quell' Ultimo che era maggiore degl' altri verso la Chiesa di S. Martin insino a Montreuo, del quale dice l'Arbit.[ia] *Lapis in altum erectus versus Portam S. Martini,* e che rillevò dalle Testimonianze de più vecchi essere stata una Colonna p. dar sostegno al meditato usurpo d.[e] Terre contigue, che non potendo senza passione abbandonarle i veri P̄ni soffrirono di veder incendiate le loro semine, e loro speranze dalle violenze d.[i] usurpatori. Descrive tutto questo e molto più essagera contro l' Insulto del Criminoso Taglio nella Valle e Boschi di Montona, et avisa essere in̄osservati i providi Sovrani Decretti 1643, 1662, 1678, 1689 che inibiscono le Vendite ad Esteri de Beni contigui ai Confini.

1708 1709 Scr.[e] Consult.[i]

Molte sono le let.[e] del Pod.[à] di S. Lor.[zo] di Montona a q̄ta Carica, molte le let.[e] di Pisin, molti li Cost.[i] et essami; vedo però raccolti tutti i fatti sparsi in q̄te nelle scrit.[e] de Cons.[ri] 1708, e nelle Rel.[ni] dell' E.[mo] Cont.[ni] Pod.[a] di Capod.[a] 1709.

Versa la p.[a] sopra la nom.[ta] Pietra con Croce verso la Chiesa di S. Martin, che era il termine divisorio de Stati trasportato dagli Imp.[li] entro il Veneto Stato con intacco di più d' un miglio e mezzo di lunghezza, e mezzo di larghezza. Proffessa d'aver avuto i suoi p̄npij sino dall'anno 1702, et esser

opra dei Com.[j] di Gratz ove dal P̄n̄pe d'Ausperch era passato il Contado. Essaggera che con tal novità restorno private de loro Patrimonj sette Famiglie de sudditi, essere stato tolto al Com. di Montrevo il Benef.[o] de Pascoli, agl'Āl̄i l'uso del Lago Craghizza, e alla Terra di Montona il god.[to] delle sue X.[me]

Si duole che rittardate le Pub. Provis.[ni] si consolidano gl' Imp.[li] nel Pos.[o], e che la violenza còl tempo nelle mani del Prepotente diventa ragione.

Ripporta anco gli accidenti ultim.[e] seguiti, et essere q̄ti che rimessa fin.[te] da sud.[i] Veneti la Pietra stessa in ord.[e] a rissolute Ducali 9 Giugno 1708 esser stata di nuovo dagli Arcid.[li] ripportata al primiero suo sito, da che nacquero vicendevoli disturbi con reciproco danno de Beni, e con arresto di due sud.[i] di Montrevo condotti nelle Torri di Pisino e d'un sud.[o] di Pisino trattenuto nelle prig.[ni] di Montona.

Conclude prevaler sempre ne fatti gl' Imp.[li] più numerosi; e più pronti, e riuscir inutili i Negot.[ti] col Cap. di Pisin che allettato dal suo interesse, che scusa p. sinceri i asporti de Confini, p. lecite represaglie le violenze et accusa p. usurpatori, e perturbatori gl' oppressi sud.[i] Veneti.

Ricorda però che qd.[o] non si voglia somministrar a q̄ti le Pub. Forze non restare altro che i maneggi del Veneto Amb.[re] in Vienna e gl'Off.[j] in Ven.[a] coll'Amb.[r] Cesareo, riuscita sempre inutile e inconcludente l' El.[ne] de Com.[j]

1709 Rel.[ne] Sg. Cont.[ni] di Capod.[a]

La Rel.[ne] Contarini 1709 oltre la repet.[ne] di q̄ti emergenti ripporta che il prig.[ne] Imp.[le] in Montona doppo molti mesi si è salvato con la fuga, aver pure con q̄ta ricuperato la sua libertà uno de due prig.[ni] Veneti in Montona, e l'altro averla guadagnata col rotolare il fatal sasso via dal suo vero sito, ora non si sa ove sia nascosto, e però restar quella parte di Terra senza segno di Confine con pericolo di maggior usurpo, e di nuove devastationi.

1710

Si legge in let.[e] e Cost.[ti] rillevati in Montona aver li Pisinesi alla Testa de quali marchiavano sempre gl' inquieti Brecevaz in N.[o] di 200 incendiati li Caselli eretti da Veneti sopra la Fineda di Montrevo, e sotto il sito d.[o] le Diff.[ze] che si lascia come luoco promiscuo e però cert.[te] sotto i Confini e di Veneta indubitata Giurisd.[ne] Ma i Pisinesi come prettendono ingiust.[e] proprie le Diff.[ze] e promiscue l'altrui Fineda, così si trasportano

a incenerire i Caselli che si eriggevano come si eressero negli anni andati, così che fù necessità rinovarli in parte più interna e p. li insulti partecipati all' E.[mo] Senato restò con più mani di D.[li] ordinato di formar Processi, devenire a bandi, unendo a qte colpe anco le altre dai Imp.[li] stessi commesse in S Lorenzo.

Ord.[e] di formar processi

Sospens.[e] del Proc.[e]

Formato il P.[so] c.[o] molti de trasgres.[ri] restò sospeso d'ord.[e] Pub. p. restringere il n.[o] degl' Inq.[ti] e p. altri tempi che de sospetti di Sanità.

Anco per quello riguarda la Pietra del Conf.[e] tante volte nom.[ta] si vedono altre let.[e] del Pod.[a] di Capod.[a] all' E. Sen.[o] che accennano averla nuov.[e] trasp.[ta] i Impli al non vero suo sito, fargli la guardia anco di notte pche non venga levata, ne aver animo di farlo i Veneti anzi spaventati dalle rissol.[ni] minacciate aver tralasciato di coltivare e di sem.[re] le loro Terre.

1717 Nuovi insulti Imp.[li]

Un grave ma falso allarmo del Sig.[r] de Calò successore ancora più inquieto del S.[r] B. de Rovere al Cap.[to] di Pisin diede motivo anche in quest'anno a nuove violenze e a nuove Carte, e si spogliarono de Mob. 8 Case de sud.[i] Veneti di Zumesco, pche non avessero contribuito in Pisino le X.[mo] de Frutti sempre corrisposte in Montona e si rilasciarono Editti di dover continuar la corrisp.[ne] sotto pena di devast.[ni] e di Incendj. Studiò l' E.[mo] S.[r] Fr.[o] Battaggia con ins.[ni] private smorzar qto fuoco, mà non gli è sortito prottestando in sue let.[e] quel Cap.[o] che ad esso spettavano le prettese X.[me] p. esser le Terre ove nascono di là dalla strada d.[a] Carreria divisiva de Stati e p. trovarle descritte ne suoi Urbarj. Fù necessità umiliar la not.[a] all' E.[mo] Sen.[o], il che diede motivo a una esatta Rel.[ne] de P.[ri] ai Conf. Giac.[o] dal Tacco, e And.[a] Fini e a una dotta scrit.[a] del Cons.[e] in Iure Co. Sabini.

Rel.[ne] de Proc.[ri] ai Conf.[i]

La Rel.[ne] rissolve i prettesti del Calò con l'Arbitr.[ie] 1535 e con la prattica degl' anni seguenti. Dimostra al Pnpe anco in qta parte li troppo avvanzati trapassi anco d' Imp.[li] che sino del 1600 principiarono a spiantar Confini che susseguitorno gli usurpi così nelle Terre che nelle X.[me] così che di 38 famiglie che dalle note 1665 si ricava pagassero alla Com.[tà] ora solo pagarsi da 16, se ora si togle una metà di qte, non resterànno che 8 sole alle X.[me], si pde la Giur.[ne] e si dà agl' Imp.[li] sempre più audaci libertà d'avvanzarsi sino alle Porte di Montona.

Scrit.^{a} D.^{r} Sabini Consultor

La Scrit.^{a} del Cons.^{r} doppo haver permesso che coll'Arb.^{ia} 1535 parte del Ter.^{io} fu divisa tra Stati, e parte lasc.^{a} promiscua a uso solo de Pascoli e che p. la Conv.^{ne} privata 1539 quest'uso di promiscuità si estese anco alle semine e alli impianti, propone in Iure che come le X.^{me} de frutti raccolti nella parte de Ven.^{i} a Montona è dovuta, e la parte dei Imp.^{li} a Pisino senza ricever alcuna alteratione dalla varietà de lavor.^{ri} essendo q̄to un debito d.^{a} Terra, e non d.^{a} Persona, così quanto alle Terre indivise sente o che non doverebbe riguardarsi la privata conv.^{ne} 1539 non derogatoria d'Arbitr.^{i} solenni nate col Benepl.^{o} de P̄npi che pmettendo oltre l'uso Com. de Pascoli l'altro partic.^{e} d' Impianti pmette a sud.^{i} più numerosi e più audaci occupare la parte degl'altri, o pure che le X.^{me} di q̄te Terre doverebbero dividersi p. metà. Conclude però che se le X.^{me} hora prettese dal S.^{r} di Calò sono di q̄ti Beni promiscui hà torto, molto più se sono X.^{me} de Frutti non de Beni indivisi, ma divisi e proprj de Veneti.

Let.^{e} Capod.^{a} partecipano aggiust.^{to}

Hò detto esser stato falso q̄to allarmo poichè in let.^{e} post.^{ri} di q̄ta Car.^{a} di Capod.^{a} 1718 leggo parteciparsi all' E.^{mo} Sen.^{o} che cessa la p̄nte grave mol.^{ia} avendo senza contrasti, e senza imped.^{i} riscosso il S.^{r} Pol.^{ni} e Barbo investiti d.^{a} Com.^{tà} le X.^{me} tutte da Contad.^{i} innibiti coll'essec.^{ne} e coll' Editto d'anni preced.^{i} e sperando . . . . Commis.^{j} di Gratz p. inquirire contro il Gov.^{o} del Calò fosse egli p. cangiar o luoco o opinione.

1719 Nuovi insulti

Non si vede che habbia il S.^{r} de Calò cangiato ancora luoco o opin.^{ne} pche in quest'anno 1719 si legge let.^{a} del P.^{a} di Montona umiliata all' E.^{mo} Sen.^{o} che si duole essere stato fatto prig.^{ne} nella propria Casa da sold.^{i} di Pisin Martin Mattinsink Zuppano di Zumesco Veneto p. non haver contribuito e fatto contribuire le X.^{me} in quel Castello.

Rel.^{ne} S.^{r} Dom.^{o} Loredan P.^{a} di C. d' I.^{a}

Fù commessa inf.^{ne} all' Ecc.^{mo} S.^{r} Gio. Dom.^{o} Loredan P.^{a} di Capod.^{a} che considerate le Carte e veduta una Rel.^{ne} de SS.^{i} Pollesini di Montona lungam.^{e} e dottam.^{e} espone.

P.^{mo} Il vero tenore dell'Arb.^{ia} 1535, l'impianto de Conf.^{i} dell' anno stesso del Lago di Termenizza sino alla Grotta di Sargostiena sotto Padua e la Conv.^{ne} privata 1539.

2.^{o} Li Editti del Cap. di Pisin 1638-1639 p. la corrisp.^{ne} de X.^{me} de Frutti de Beni promiscui che diedero i p.^{i} prelud.^{j} de mali susseguenti.

3.° Accenna la Rel.ne Valier 1666 che pone in vista i pregiud.j dei Veneti, la vana Dep.ne dei Com.j 1668 e poi passa a descrivere quanto sia diverso il pnte stato de Veneti da quello che era et esser dovrebbe.

Ora spiantati i Confini antichi e sostenuti in luoco di qti i siti de Restelli d.a Sanità, che p. miglior riguardo d'una Villa parte Imp.le pte Veneta s' internavano p. 40 e più passi sotto i Confini seguendo una P.a Strada. Si studiò di rimediar col piantar i Restelli in altra parte segregando Villa da Villa, ma non bastò.

Ora il sito d.e Diff.ze era promiscuo di giro di 6 miglia nella maggior parte fecondo appropriato dai Imp.li e piantati insino a stantiare in esso più famiglie.

Ora molte X.me solite contribuirsi a Montona prettese e volute a Pisin al che hà contribuito molto l' interesse del Rampuel Cap. di Pisin e Pn partic.e d.e Rendite di Casterga, così che di 38 Famiglie che dalle note 1665 si ricava pagassero alla Com.tà di Montona, o a suoi Investiti ora pagano solo 16 e qte anco si studia coll' essec.ni e colle prig.ie disturbare.

Era Casterga p.e povera di Ter.io e di abit.ne, ora ricca di Ter.io numera più di 60 Fam.ie qd.o a Zumesco mancano gli abitatori, manca il Terreno tutto che sostenuto con l'armi e col sangue, ma manca anco la Giurisd.ne al Sovrano valendosi a qto ingiustissimo effetto oltre l' usurpo anco dell' uso de Contratti che non potrebbono p. le leggi cambiar Pni di Terre ai Confini, mà molto meno cambiar il Pnpe.

Vedo che in questa Inf.ne si accenna essere stata commessa form.ne di Processo co. il Piovano di Zumesco come promotore di qte inquietezze, ma non vedo quello sia seguito del prig.re e credo che continuino i Montonesi nelle p.e tutto che scarse riscos.ni Intanto il Cap. Calò restò escluso dal suo Governo, e ne rende conto ancora nelle carceri di Lubiana.

1725
Altri insulti

Espos.ne del Zuppano di Montrevo avere il Bracevaz e un certo Francoviz del Ter.io di Pisin in qti giorni infranto tre dei antichi Confini, e usurpato due altri. L' accompagna senza altri essami il P.a di S. Lor.zo a Capod.a e questa all' E. Senato.

Quer.e Impli co. i sud.i di Mont.a e S. Lor.o

Intanto si legge strepitoso reclamo dei Pisinesi ai Cons. di Gratz e di qti alla Corte partecipando anco con una l a 22 Giug. 1725 da quel Luogo T.e a qta Carica che oltre quello accusa i sud.i di S. Lor.zo, accusa anco quelli di Montona che habbiano inferito danni di Tagli di legni ne Boschi di Treviso p. summa maggiore di s. 1600, e che accorso al riparo degli assidui insulti il Giud.e Veloskunitz restò miser.e estinto.

Comessa inf.ne anco s.a qto partic.re all' E.mo Covo, dopo aver preso le dovute not.ie risponde costant.e nella sua lunga Inf.ne 27 Set.e 1725 non esservi alcuna prova nè d'imag.si danni, nè del supplant.o omicidio, ma bensì rinova le not.ie de Conf. spezzati e asportati in quest' Ult.o tempo dai Imp.li

Eguale suplanto si è scoperto anco quello d.e maled.e che si accusava nei accennati riccorsi esser state proff.te da due sud.i di S. Lor.o c.o la M.à di Cesare, mà fatti prig.ni immed.e d'ord.e Sovrano, trovatili innocenti fù necessitato doppo lunga prig.ia di rilasciarli.

1728

Non andò essente ne meno la vigilantissima Reggenza dell'attuale E.mo R.e Nicolò Donado dalle moleste insorgenze degl' Imp.li Ritrovati ne seminati di S. Rocco nel Distretto di Montrevo 40 Ali grossi che vagavano senza l'assist.a de Pastori, li fermorono quei poveri Contad.i e seguendo la loro reciproca consuetudine li condussero nella stalla del Zuppano in prova d.a trasgres.ne e del danno. Furono pronti li Bracevac di levarne 30 offerendo invece de soldi p. la dovuta pena alcuni miseri pegni, mà P.o e Zorzi Bracevaz pni del resto più arditi degl'altri vennero armati di notte tempo, e aprirono con violenza le altrui stalle e a levarli a riserva d' un solo casual.e rimmasto. Accorse al strepito il Zuppano, mà a suo malgrado, p che da una d.e due schioppettate sbarrate dagli aggressori restò mal.te in una coscia ferito. Ne bastò qto che ancora più audaci nella Dom.ca susseg.te osarono d' infrangere cinque de confini antichi che soli si retrovavano alla diffesa d.e rag.ni de sud.i Veneti e del Dom.io del Pnpe.

Fù pronto il zello dell' E. Sua a partecipare all' E.mo S.to il grave emergente, e mentre attendeva il P. venerato Com.o non stette inoperoso il suo zelo a penetrare le essag.ni che faceva il S.r M.e di Priè disceso a visitar la sua Giurisd.ne di voler con la forza la rest.ne che non poteva essiggere con mi-

naccianti let.[e] del suo Luogotenente alla Carica di Montona, e a procurare con destre insinuationi dei suoi confid.[i] di rimovere le violenze mà senza il bramato effetto poiche si levarono violent.[e] 82 animali minuti de quali si trattennero 18 sotto prettesto che gia 6 anni i Veneti avessero fermato due d'Impli.

Rifferito tutto ciò colla solita sua prontezza all' E. S.[to] arrivò intanto s.[a] le p.[e] not.[e] il Pub. Com. che imponeva di far arrivare a Luoghi T.[nti] di Pisino efficace l'Off.[o] p. la rest.[ne] degl'Āli levati, e p. la compensatione del sangue sparso, ma nel tempo stesso raccomandava la repositione de sacri Confini a tutela de pov. sud.[i] et a freno de Contumaci; form.[ne] di Proces. e Public.[ne] di Procl. e de Bandi.

La pronta ubbid.[a] di S. E. tutto fed.[te] esseguito, si avvanzò l'Off.[o], e si è proveduto de sassi, de Carri, e de Soldati assistiti dal M. Ant.[o] Gravise Cap. dell'Ord.[ze], e final.[te] senza alcun impegno ritiratisi da se stessi gl' Impli accorsi nella più stabile maniera, si ripiantarono nuove ben grandi et eguali all' antiche pietre de Confini ne primieri siti; non si è ommessa la for.[ne] di Proc.[o], anzi si ritrova che quel Rap.[nte] di Montona senza attendere altro ord.[ne] non solo aveva formato sùl fatto d.[e] ferite rillevate dalle Den.[ie] del Zuppano offeso esposto ancora ne primi tempi del fatto nel suo Off.[o] ma l' aveva anche consumato con la sent.[za] di Bando contro li Bracevaz Imper.[li] riconosciuti p. rei. — Rassegnò l'E.[mo] Donado con contento del suo zelo le not.[ie] all' Ecc. Sen.[o], hà adornato il Pub. Dispaccio colle memorie che qti sono i Conf.[i] stabiliti dalla Regia Arbitraria 1535, che con i tre pmi conterminano una linea di più di 3 miglia, che qto è il terreno acquistato ne secoli andati coll' armi e col sangue, mà pochis.[mo] doppo fu costretto a rescrivere che i arditi Imp.[li] atteso il ritiro di quelle Cernide, doppo, avessero infrante due di esse pietre, spiantarono le altre, e discesi in Truppa le condussero tutte in figura di trionfo, e di scorno in Antignana, e da Ant.[na] in Pisino. Si stanno attendendo le Pub. Sovrane Rissolutioni &.

Confini di Albona e Fianona Con il Cont.do di Pisino.

Confinano Albona e Fianona col Cont.o di Pisin, colla Giurisd.ne di Lupoglavo, Sumber, Santivanaz dei Bar.i Brigidi, con Chersan del Baron Rampel, et anco Fianona partic.te col Ter. di Fiume.

1325 Recog.ne de Confini

Recognitione de Confini fatta innanzi molte persone radun.te nel Cast.o di Pisin in figura di Giud.i tra il Cont.o stesso dominato all' hora da un Co. Alberto Metlica e la C.tà d' Albona soggette all' hora al Patr.a d'Aquileia e le altre di Barbana, Santivanaz, e Cozur coll' Essame d' Istr.i e Test.j &.

Si accorda in q̄ta aver fatto vedere 4 sassi stavano sepolti con le sue Croci, che servono a dimostrare li 4 Confini d.e sud.e Com.tà d'Albona, Barbana, Cozur, e Santivanaz, e le loro parti esser le seguenti.

Tutto di Santivanaz da Brod d.e parti di s.a il Fiume Arsa; si noti che Brod, e Brodina sono una Villa.

Tutto di Cozur dal canto di là fino all'acqua del Fiume Grande e Confine tra Sumber.

Di Barbana da Brod di sotto sino all'acque del Fiume e le Fontane tutte nelle quali però gli Āli di Pisino possono abbeverarsi.

Di Albona le Costiere sino alla Marina dove l'acqua dolce si confonde con la salsa, e di là sino alla Valle di S. Lorenzo.

Tanto restò accordato, con pena a trasgressori, e il Pub. Istr.o fù espresso in lingua Todesca, latina, e Schiava, stipulato da molti Nod.i, e regg.to nell'Off.o di Pisin, nel quale si vedono estratte copie notariali nel 1502, nel 1520, e fattone reg.o nell'Off.o d'Albona sotto il Reg.to del N. U. E Giacomo Loredan.

1363 Convent.ne Albona con S. e P. e S. Sabba nel Distretto di Sumbro [1]

Conv.ne fra il Cap.o Giud.i e Cons.o d.a Com.tà d'Albona da una, e dall'altra il S.r Fil. Coslacco P̄ne di Sumber e Lupoglavo con la quale resta accordato, che le Terre d.e Ville di Sumber spettino ad Alb.a, e che nel g.o di S. Pietro che è Fiera nella Villa stessa la Giudicatura di quel g.no competisca ad esso S.r Coslacco e suoi succes.i &.

---

[1]) Stampata nel *Cod. dipl. istriano.*

Questa solenne Carta fù stipulata da Pub. Nod.^{o} in Albona, era q̄ta all'hora dipendente da Patr.^{i} d'Aquileia che ora è d.^{a} S.^{ma} Rep.^{ca}. Succes.^{i} del S.^{r} di Coslacco sono li N.^{i} Bern. Brigidi da Trieste, e q̄te due Ville Lupoglavo, e Sumber erano prima parte del Cont. di Pisin.

1435 tra Alb.^{a} e Fian.^{a}

Sentenza de Giud.^{i} dellegati tra Alb.^{a} e Fian.^{na} che stabilisce e dissegna li Confini tra q̄te sopra sassi, e s.^{a} Albori e che denomina p. Confinanti Sumber e Chersan.

Fù pub.^{ta} sotto la Loggia di Albona, accenna p.^{a} essere vertite lunghe contese e che li G.^{i} delegati furono dest.^{ti} dalla S.^{ma} Rep.^{a} di Venezia sotto il Dom.^{io} d.^{a} quale erano felic.^{e} passate [1]).

Dec.^{o} del Sen.^{o} s.^{a} le Terre di S. P.^{o} e S. Sabba

Instanza d.^{a} Com.^{tà} di Albona di poter allienar alcune Terre che possiede nella Contrà de Sumber nel Distretto del Re de Romani quali gli riescono inutili p. poter riparare le prossime rovine d.^{a} sua Chiesa.

senza g.^{no} e senza pnpio

Risponde quod sumus contenti si sic est quod de Terrenis quæ habet in contrada de Sumber nullam habeat utilitatem, possit ea vendere, et tractus convertat p. Potestate n̄rum et Cons. Alb.^{ae} in repar.^{ne} Ecclesiæ.

1448 5. Giugno

Term.^{ne} provisionale stabilita dalli Cap.^{j} di Lubiana, Trieste, e Pisino dellegati da Fed.^{co} Re de Romani da una, e dall'altra P.^{o} Vallier Amb.^{r} d.^{a} S.^{ma} Rep.^{ca}

Che p. toglere le Diff.^{ze} de Confini d.^{a} Prov.^{a} si stabilisca una Dieta p. il p.^{o} di Sette colli Amb.^{ri} dell'uno e dell'altro Dom.^{io}, e intanto ogn'uno continui il possesso di quello hà, e l'Usufrutto de siti d.^{e} Diff.^{ze}; che si restituiscano gli Āli levati dal Cap.^{o} di Pisin.

Q̄ta T.^{ne} si vede diretta dall'Amb.^{r} Valier al P.^{à} d'Albona P.^{o} Marcello, che all'hora era in Dignano p. la sua essec.^{ne} aggiungendo non haver potuto fare di più p. le vicine mosse del Re de Romani a Lubiana.

1441 21 7bre

Altra Term.^{ne} de Legati stessi che la Dieta si ripporti p. il p.^{o} di Mag. prossimo, e che in q̄to da 2 Dottori con l'interp.^{ne} anco del 3.^{o} in caso di discordia si decidino legal.^{e} le

---

[1]) Stampata nel *Cod. dipl. istriano.*

diff.[ze] stesse. Int.[o] come fu d.[o] nella p.[a] ogn'uno de sud[i] goda quello è in libero possesso et usufrutti quello è nei siti d.[e] Diff.[ze]

Anco q̄ta T.[ne] dell' Amb. Vallier restò da Valle ove era spedita al P.[à] d' Albona p. la sua essec.[ne] proffessando esser maggior vantaggio che l'affare legal.[e] si decida, mentre li sud.[i] sono al possesso, e mentre provò riusciti inutili gl'Accordati &.

1548 e 1549 Contese p. le Terre di S. P.[o] e S. Sabba

Di questi due anni, e qualch'altro susseguente sono molte le Carte, p che molte furono le insorte novità.

Prettese il Sig.[r] di Lupoglavo, Santivanaz e Sumber Giurisd.[ne] del Cont.[o] di Pisin di non voler che gl'abitanti e posses.[ri] d'una Contr.[a] d.[a] de S.[ti] Pietro e S. Sabba che è nel distretto di Sumber riconoscano nella Giurisd.[ne] il Veneto Dom.[io], nè nel Pos.[o] di quelle Terre li sud.[i] d.[a] Com.[tà] d'Albona; si oppose il P.[à] di quel luoco, e su q̄ta non lieve contesa passarono non solo varie lettere trà Rap.[nti] dell' una e l' altra parte prima cortesi, e poi pungenti, passarono non solo Mand.[i], Cit.[ni], Procl.[i], mà proruppero anco i sud.[i] p.[a] p. parte dei Imp.[li] in ostili tagli di semine, indi p. parte de Veneti in forti armate represaglie. Dai Rap.[nti] si estesero li riccorsi ai Pn̄pi, e però discesero Ducali dell' E. Senato che com̄andano doversi osservare la migliore corrispondenza; promettono far far Off.[j] alla Corte, e riccordano di dover sostenere sempre il giusto, come pure derivò ord.[e] Regio a suoi Capitanj di Metterburg che è Pisino, e di Lupoglavo, che gli com̄ette una sincera inf.[ne] de fatti e li eccita a ben vicinare, e desistere dalle Violenze. Non leggo che in q̄te molte let.[e] ne in q̄ti molti riccorsi si citino li fond.[ti] d.[e] insorte prettese. Il Cap.[io] di Lupoglavo hà ben scritto che informerà con le carte il suo Sovrano, ma scrivendo al Pod.[à] di Albona altro non disse, se non che Sumber è di sua Giurisd.[ne] e che la Controversa Contrada è nel seno d.[e] Terre di Sumber. A questo obietto fu pronto a rispondere il P.[à] di Albona che ab initio e p.[a] che si assoggettassero al V.[to] Dom.[io] que Terreni riconoscevano la C.[tà] di Albona, e che p che un luogo d'un s.[e] sia circondato da terre d'altri non è giusto che abbia a perderlo; vedo che rifferisce che d.[e] Chiese di S. S. Pietro e Sabba appena restano li Vestigj, distrutte dal tempo e dalle guerre; vedo qualche altra d.[ia] in quel tempo anche de sud.[i] di Chersan, altra G.[ne] del Cont.[o] stesso p. asporto de Conf.[i] e non vedo altro &.

1633
El.^{ne} de P.^{ri} ai Conf. in Alb.^{a}

Dec.^{to} d'un Pod.^{à} d'Albona che in ord.^{e} a D.^{li} dell'anno stesso ellegge in Alb.^{a} 2 Proc.^{ri} ai Conf. p. il corso del suo Reg.^{to}

1661
Ricerca de ricoverati nello S.^{to} V.^{to}

Let.^{a} del S.^{r} B. Brigido divenuto P̄ne di Lupoglavo al Pod.^{à} d'Alb. che gli ricerca alcuni suoi sud.^{i} riccoverati in quel T. col p.^{to} d'esser ribelli.

Quel P.^{à} si schermisce e viene commendato dal S.^{to} il suo contegno.

1695
Essami s.^{a} li Conf. di Fian.^{a}

Essami assunti dal S.^{r} P.^{r} Raim.^{o} Fini in tempo che p. ord.^{e} Pub.^{o} scorse la Prov.^{a} in traccia di lumi e carte. — Da q̄te si rilleva.

Che quanto a Fian.^{a} confina con tre Ter.^{j} Im̄pli, Bersez, Cosliaco, e Chersan. Ha per suo Termine il Mare, il Fiume Arsa, il Monte Maggiore, et essistono ne suoi siti di qd.^{o} in q̄do le sue Pietre segnate con Croce.

Affermano i Test.^{j} non esservi alcuna violatione o intacco di q̄ti Confini, diffesi dalla natura del sito p che nella loro linea è tutto quasi alpestre, incoltivabile, et infelice. Descrivono anco i posti dove sono soliti a piantar i Caselli in tempi di interd.^{i} di sanità, incontrano, et approvano un dissegno che se gli mostra, mà tra le carte dell'Arch.^{io} io Fran.^{co} Grisoni non l'ho ritrovato.

Essami s.^{a} Confini d'Alb.^{a}

Quanto ad Albona, proffes.^{no} i Test.^{j} di conoscere i Confini, nè esservi alcuno in Contesa, diffesi nella maggior parte dall' infecondità del sito e dalla qualità stessa del Confine. Uno è il F.^{e} Arsa che scorre sotto Santivanaz; inacessibili Grotte sotto Cosliach e Bersez formano l' altro, e l resto che solo potrebbe invadersi diffendersi dalle Croci denotate nell' antica scrit.^{a} 1325, e dalla fedele attentione de sudditi.

Il P.^{r} stesso Fini nel giro che fece descrive parte d.^{a} linea stessa, e de Conf. con gl' Imp.^{li} si estende p. più di 12 miglia.

Quanto alli terreni di S. P.^{o} e S. Sabba non si nega dalli Test.^{j} che non siano entro il Conf.^{e} Im̄ple nel Distretto di Sumber, ma si sostiene che gli Albonesi P̄ni di quelle Terre ricusarono sempre di riconoscere altra Giurisd.^{ne} che la Veneta; ivi portarsi i Preti nell'occ.^{ne} d.^{e} Rog.^{ni} et esservi trad.^{ne} antica, che ivi era un Abb.^{ia} et essere stata di quelle diroccate Chiese la Croce di Christallo, che si conserva nella Col.^{ta} d'Albona, e che è quella, che nell'occasione d.^{e} Rog.^{ni} stesse si benedicono le Campagne.

1707 Lettera del Pod.^{a} d' Albona che si ricerca la rest.^{ne} d.^{e} Carte consegnate al Fini P.^{r} l'anno 1695, che riccusa di riconoscere nè q̄ta Cav.^{ca} di Capod.^{a}, nè li P.^{ri} di q̄ta Città, proffessando aver li proprj, e però dispaccio del R.^{to} di Capod.^{a} all' E.^{mo} Senato.

1707 1708 Doglianze del Cap. di Pisin p. danni inferiti nel Bosco d.^{o} Gostiloz nel distretto di Pedena d.^{a} Giuricini Albonesi stimati L. 500 c.^{a}, e minaccie di essec.^{ni}; si minacciarono, e si adempirono con asporti de Fieni de med.^{i} Giuricini, e però let.^{e} hinc inde. Dispacci all' E.^{mo} Senato, e Ducali di q̄ti che commettono haversi da rissarcire gl' Im̄pli quando rillevino il danno, e Dannadori &.

1709 Riccorso degl' Albonesi all' E.^{mo} Senato p che li Pisinesi possessori d.^{e} Terre di S. P.^{o} e S. Sabba riccusano hora di sodisfare alla Com.^{tà} le X.^{me} de frutti d.^{e} Terre stesse, sempre contribuite; si vede raccolto il riccorso stesso con le sue rag.^{ni} che l' accompagnano nella scrit.^{a} del Cons.^{r} Co. Sabini del seguente Tenore.

Essere antica, e immemorabile la corrisponsione stessa p.^{a} del 1548 in cui nacquero p. q̄ta le descritte amarezze e doppo sino al tempo p̄nte; anzi esser verisimile che fosse anco Veneta la Giurisd.^{ne} di quelle Terre, e che li Preautori del B. Brigido S.^{r} attuale li abbiano aggregati con l' occasione che amministravano Giustitia in quel luoco il giorno d.^{a} Fiera di S. Pietro in ord.^{e} all'accordato 1363 essendo a tutto il tempo dell'anno quell'autorità li competiva p. il solo spatio di 24 hore. Non negarsi da esso Brigido la verità di q̄ta ardua compositione; ma solo sopra l' inst.^{e} portategli in q̄ti ultimi tempi p. nome d.^{a} C.^{tà} di Albona farsi scudo d.^{a} sua autorità e del suo interesse ripetendo quello fu scritto ancora l'anno 1548 di non poter tollerare che le Terre inviscerate nella sua Giu.^{ne} siano Tributarie ad Esteri Stati, e che gli impona legge una corrut.^{a} degna di Rifforma.

Conclude però il Consultore che q̄to sentim.^{o} del S.^{r} Brigido è contrario alla rag.^{ne} d.^{e} Genti, nè poter essere approvato dal suo Sovrano, onde a q̄to ripportino gl'Offitij p. la continuatione del solito, et in diffetto restar l'uso d.^{e} represaglie sempre giuste tra Prencipi in caso di denegata Giustitia &.

Scrittura del Sig.r Andrea Fini Proveditor ai Confini di Capo d' Istria.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Pod.à e Cap.io

Il zelo fervid.mo dell' Ecc. V. che incontrò materia di estendersi oltre ogni termine nella rilevantis.a de Confini hora più perturbati con frequenti emergenze svegliò nella stessa fiacchezza il fervore d' una pronta volontà ad impiegar in ademp.to d.e riverite sue commis.ni ogni applic.ne di me And.a Fini del già K.r Oratio umilis.o sud.o e servo Dep.to ai Confini. Incontrati però con ambitione i suoi venerati commandi in essatta pontual essec.ne giurata reiterat.e in privata forma con tanta desterità e diligenza riuscì possibile alla mia debolezza la linea del Confin hora partic.e contentiosa et infestata dagli Austriaci devo solo fermarne il punto all' alto intend.to di V. E. umiliandone la più rassegnata river.ma rel.ne quanto più ristretta pmetterà la vastità d.a mat.ia

Portatomi a Zumesco Villa del Ter.io di Montona p. metà sud.a e Imple ma qta più abbondante di Gente, di Case e di Coltivatione, viddi un tratto di Terreno indiviso d.o le diff.ze (nome infausto nell' Istria) ove rimmaste indivise p. la sent.a di Trento 1535 certe parti di Terre in diversi siti a fine intanto siano ad uso di pascolo promiscuo e restino incolte sono le più fertili di discordie e di risse, a segno che arrossendo dell' avidità delli Austriaci di usurparne a se soli il possesso, rosseggiarono più volte di sangue. Ricavai che quì le differenze che già erano c.a 500 Campi di quà dal Confine, e se ne arrogò il Cap.o di Pisino la Giurisd.ne sono p. lo più godute da suoi e pregiudicate con l'estentione dell'aratro; mà pche o l' apprensione del maggior n.o che come dissi è di Impli colà sia una tacita violenza al silentio de sudditi, o pur volontaria p. l' interesse co med.i p. tal vicinanza stretti e framischiati assieme di Beni e di sangue la maggior parte apparentati non vi sono doglianze, anco forse p. quello mi fù rifferto che in pari contraf.ne dell'uso d.e differenze in qualche parte sia posta alcuna Casa da quelli di ambi li Stati et estesa la Coltura ma assai più dagli Impli; non è però che non ne ressulti il Pub.o danno, onde se a me lice direi, che se fosse di troppo sconvog.to il levar il disord.e invalso lo fermarebbe almeno una rigorosa osservanza dei D.ti d.a Savis.a Pub.a Provid.a 5 Giugno 1643, 28 Aple 1662, 14 Feb. 1678, e 14 8bre 1679 che innibiscono le vend.e de Beni ad Esteri al Confine, onde stimarei anco le pmute, e il farli passar ad Esteri con asseg.ti Dotali, et altri titoli, il che non può se non

render alter.ne conf.ne e ciò che più importa preg.io Pub.co, e se non altro è in prova il mal rissultante che quelli che in alcuna maniera possedono Beni di natura suddita, o p. propria renitenza non corrispondono le X.me a Pni dovute, ratione feudi, o sono astretti contribuirle a Pisino, e meno sodisfano le Podestarie, censo che sono tenuti p. antiche conven.ni anco certi Impli pagar a Montona essendone più casi, che li Cap.i di Pisino prettendono disgusto di non essigger pari corrispond.a proibiscono la contrib.ne in vece di comandarla come è solito co loro mand.i, si che non mancano prettesti che restino inesatte. Calato un poco all' ingiù sotto la sommità del monte ove sono situate due Chiese d.a Villa, et una Impl, la Casa del Par.o e alcune altre da Ive Zelencovitz nato Impl maritato in suddita e da suddio Mattio Szitz mi feci mostrare il Monte Ruffo ove nel dissegno che essiste in qto Arch.io si dice esser il Confine 3.o violato segnato C. ritrovai un Erta sommità seminata di Grotte ove dicevano vi fosse già impressa la Croce, ma non scopertone vestigio, deduco verificarsi la violatione; indi in fondo di Zumesco appresso il Pub. Bosco in una Roia o sia alveo scolatore dell'acque Montane che passano alla Fiumara del Battizzan nominato da quei vicini Bolas grande, al margine verso la villa, mi fù mostrato e detto vi fosse gia sasso in piede p. confin che dalla piena d.e acque col cangiar letto sepellito sotto giarra già più anni dal Cap. di Pisino fatto dissotterrare, diligenza che se mi è permesso dovrebbe con maggior attentione usarsi da altri col corso del tempo e dell'acque sia ricoperto. Colà appresso a piè del Monte mi fu fatta vedere una grotta con segni incerti di Croce o dalla natura dell' acque di occultar innalzando il fondo col deponere, o dalla natura del tempo di rodere con le sue rughe o dall'arte fraud.nte degl' Imp.li di cancellar dai 3.ni le impres.ni come intesi che altrove più non apparisce evid.za di Confin. A dirittura innanzi ad un tiro di moschetto per l'orlo del Bosco mi fu mostrato sito corrispondente alli nominati non più apparenti confini ove vi fosse altra Pietra hora sotterrata coll' alzarsi che fà di continuo quel fondo; altret.o più innanzi viddi pietra che esce da Terra p. c.a un piede e mezzo appresso fosso che divide dal Bosco un Prado del d.o Zelencovitz con di cui escavatione più va coprendosi segnata C. X. e sotto altri segni non rillevati pche sepolti; a lato di qta 4 passa più addentro evvi altro sasso piantato come p. scontro di Confin solo mezzo piede fuori di terra, onde ben vede l' E. V. e ne espresse col suo sommo zelo il bisogno del rimedio; qto sito è detto Bollas secco ove è quella gran Grotta che così chiamano, e che apparisce natural.te, spezzatosi dalla stessa qual dicono fosse p. Confin, e si confronta con dissegno quì essistente; ivi si estendono con l'aratro e molto più con la siega e Manaja a

taglio di fieni e Alberi in quel Bosco che deve esser sacrosanto al rispetto de Sudditi et a nota di sacril.° il porvi mano; mà tra gl'altri spetial.te li Vuorotovitz che sono circa 20 famiglie Austriache di Zumesco numeroso, recidono senza freno le piante obligando col terrore li Custodi o a tacere vedendo, o a nascondersi p. simular di non vedere, e scansar il debito di denontiar il Taglio con cui oltre il consumo fan Cattaste di Legna a mercato dell'avvanzo di quelle che convertono p. uso di Fabriche Bottami et altro, et a quelli di qto N.mo Stato in ogni caso de Tagli ne Boschi nel Contado vien pratticato quel rigore che è noto come special.e già diversi anni contro certi di Montreo con eccedente condanna pecuniaria, e con arrogarsi quel Cap.io la giudicatura e prettender dal Reg.to di Montona la essecut.ne; si che nel Bosco ne hanno fatto di loro rag.ne col nome di Pradi un gran sguarzo ove sieganо li fieni; sommo trascorso p. l'usurpo del fondo e fondo di tal natura p. il recider gl'Alberi, che coll'alzarsi il terreno cuoprendosi li Pedali si occulta la delinquenza, e rendono tratti seguenti di Bosco nudi di piante tagliando le vecchie, e impedendo il germoglio d.e novelle, coll'annuo taglio de fieni e d.e sent.ze banditorie che seguono a porli freno e terrore, si abusano a fomento e irrit.to maggiore; nè quì mi è lecito diffondermi oltre quello spetta al mio impiego e sopra ciò che è appoggiato a superior inspet.ne Ommetterò a studio di brevità il discorer tutti li Conf. veduti e tolti in nota segnati e nò successiv.te ove sono poichè tirarebbe troppo a lungo a suo tedio la rozza esposit.ne, onde mi restringo a rifferirgli che li 3.ni citati nella conf.ne estesa in virtù d.a sent.a Trid.na, p. la diversità de med.i parte in Colonne di sasso piantate con Croci scolpite e senza in grotte vive che p. il tempo non si distinguono in alcuna la Croce dalle vene, e fenditure naturali, e nella quantità non si certificano le citate p. esser all'hora ommessa la distanza regolar che parmi neces.ia da osservarsi nella positione de Confini, e parte Alberi con l'intaglio d.a Croce che ne pure bastò a preservarli da quello d.a scure, termini che non corrispondono p. tutto seguenti e n'e la causa che mancano d.e Pietre p che trasportate e convertite in uso di Fab.a dal Cap.io, come in rel.ne del già D.r Raimondo Fini mio Frello Dep.° ai Confini, et altra spiantata e lungi dal suo sito nascosta come rifferirò distint.e quì appresso, e mancano gl'Alberi come dissi recisi e consunti, e scalpellate da più Grotte le Croci. Continua pure con proprietà, e senza contrasto la linea sino in vicinanza di Montreo Villa del Ter.io di Montona alla Chiesa di S. Martin Imp.te annotata in qti dissegni citata nella dichiaration di d.a sent.a *Lapis in altum erectus versus portas S. Martini.* Ma poiche nelli terreni sottogiacenti d'indubitata Ven.ta rag.ne seguirono nel decorso estate le infeste estensioni e guasto de grani ad Ive

Susik e Mico Susik Pozzuppo di Montreo come esposero a Montona alla di cui Com.tà pagano X.me sopra essi Terreni, vi ho essat.te imorato e p. non render osserv.ne all'affettata curiosità, anzi prescrittali attenta avvertenza di quei Confinanti convenuto ritirarmi, accortomi d' esser ispiato, replicai colà il viaggio p. rintracciar l'accennato Çonfin *versus portas* & ne mi riuscì vederne segno, onde col mezzo di Ive Susik ottuag.io e di Gherso Pallicu ambi di Montreo indagatone con più essami la mancanza ricavai che già circa X.ci anni Matte Brecemuz Comesso omicidio verso la sua Casa poco discosta da S. Martin ove è una Contrada di varie Famiglie da esse denominata Brecevaz si ritirò a Montreo un Sime Susik suo congionto ove trattenutosi p. un mese passò alla Serraglia dei Co.Co. Califfi e doppo un anno morì, che doppo quel fatto dall' Imp.io disperando di più liberarsi palesò ad esso Sime et altri pnti che poco p.a dell'Omicidio con due vicini Matte Milocanik q. Micula poscia da quel stato bandito e qui morto e con Pietro Brecevaz q. Iadre essiliato dal Veneto cioè dal Reg.to di Ping.te già 20 anni e da quello di Montona già X e che hà altre più sent.ze banditorie qual vive et abita nella Contrada Brecevaz, tutti tre unit.te levarono dal fondo una Colonna de Confini vicina le loro Case appresso un Orto di Iadre Brecevaz e dal Lago di qto nome ivi vicino et in tempo di notte p che non traspiri il fatto e p. ampliar li loro Beni condottala nel Veneto sopra un Carro alla Ripa cioè Lago sassoso d.o Cralizza, infrantala gettarono il Pied.lo nella Ripa, e la parte segnata con Croce nascosero nel muro di Campo contiguo d' Ive Susik che havutane notitia la levò, e pose a cima d.a Ripa ove ora giace apparendo certo infranta da Colonna di Confin e con Croce. Ricavatone però frutto da qto delitto gl' Imperiali usurparono un tratto di terreno fertile adiacente tra Col.na che essiste a lato non dirimpetto la Chiesa et altri incontrastabili sotto li Susik, tirando retta linea di mucchi di Pietre che p. la Colonna asportata doveva girar tortuosa e pagano per essi qti sud.i Xme et Affitti a Montona e dal tempo che corre qto disordine non le godono, mà intrusi nel Possesso gli Austriaci ne raccolgono le entrate sempre più diffondendosi con nuova coltura scacciando li Veneti dall'aratro, e lapidandovi sopra li seminati d.i Campi p. devastarli col spargerli le pietre d.i recinti che diffendono come ultim.e seguì; anzi adducono che il loro Confin sia al Lago Carlizza che non è, poiche al Lago Bracevaz era il confin asportato e pure con ciò intesero occupare il Carlizza tutto che fù sempre posseduto da quelli di Montreo che sempre l'escavarono, e in esso g.a il loro costume conducono a lavar le novizze; ma riuscendole la colpa a proffitto di quel Confin che violando l'argine al corso delle estensioni profanarono hora p. termine sacro dell' hic confringes la piena d.e med.e ve-

nerano l'avvanzo infranto ove giace p. caso e che am̅ovibile può dalla malitia asportarsi. Perche però in defficienza de Confini di Pietra si prende p. confin il sito ove piantarsi i Caselli di Sanità in tempo de sospetti che p.ª solevano eriggersi vicine le Case Brecevaza, segno del Confin spiantato e che sol.te dall'ultimo Ecc.mo S.r Prov.r fu commandato farli più a dentro p. oviar la communic.ne con quelli d.e Case troppo vicine, e su 'l confronto dei Caselli soliti costruirsi dagl' Imp.li p.ª li ponevano circa 4. Passa di là di S. Martin, e solo nelli riguardi p. li Francesi hanno fatto Casel di Guardia ap̅po la Chiesa p che sito più eminente, mai di quà d.ª detta ove si dilatano sempre più nelli Campi ove tagliarono li sorghi, che acciò non si possa più saperne la coltura certo Sime di Grintavizza Villa Im̅pial poco discosta, che processato era prig.ne a Pisino hebbe dal Cap.io la libertà cum hoc, che fattolo Capo sia di guardia, che venendo ivi posta mano da Veneti unisca genti a condurli prig.ne in Castello, e costui è bandito da q̅to Stato p. furto de Manzi commesso a Fontane contea de S.i Co.Co. Borigi come quasi tutti li Consorti Brecevaz p. danni continui nel Bosco d.ª Fineda di Montreo, che proibendo a se med.i il Pascolo p. la riserva importante de Fieni hor l'ardono q̅ti hor la rodono affatto li loro animali e sono avversi a q̅ti sudditi. Che però quando fu il Cap.o alla revisione in ordine a cui commise il Guasto commandando a suoi che p. incontrar il Confin invitassero de più vecchi di Montreo, mend.te gli dissero non esservene e che non si fideranno intervenire p che sono tutti Banditi dall' Imp.io il che è falsissimo. Tanto si è geloso q̅to usurpo che la p.ª volta che fui all' inspet.ne più premurosa a S. Martin, osservato come mi avviddi fù tosto avisato il Zuppano d'Antignana Villa grossa Austriaca poco discosta, che doppo che ero partito capitò con li Giudici, e tutti li Satrapi di quella Villa con numeroso seguito p. esser meco in conferenza, e notificato il Cap.o p. l'esitanza prottestò a suoi, che se li terreni ove fu devastato fossero ver.te nel Veneto pagherebbero con la vita tre de suoi, ad istanza de quali p mise il taglio s.ª l'addottagli rag.ne che fossero fondi Imp.li, onde da ciò, e dal mendicar lumi da q̅ti sudditi nella revis.ne, chiar.te si vede che si è all'oscuro, et è certo il dubio nell' usurpo aderito all'avidità de suoi con troppo lubrica e punto fondata rissol.ne Corre però e sempre più si accresce il privato e pub.o danno special.te doppo la violat.ne pred.ª Pregiud.o tale e tanto che se non è passar i limiti di sud.o zelantissimo fervore che non si arroga tributar lume al sommo sapere dell' E. V., dirò, che se più s'invecchia, e con la morte di quei Villani a quali è noto il fatto si sepellisce la memoria non ha più riparo, ma passerà in esempio all'attenta fraude degl' Esteri; tanto più che in quelle vicinanze sotto le Case Sussik è altra Pietra infranta in due parti

che si confrontano, et a memoria di Ive Susik sussisteva già c.^{a} 50 anni, non causando però alteratione p. che ivi vi sono più frequenti li Confini; et è vicino quello che immutabile forma il Lago Ternovizza cit.^{o} nella sud.^{a} confinatione, e si vede in q̄ti dissegni. Poco lungi da q̄to Lago è una gran Grotta con Croce maggior dell' altre, che dicono come apparisce esser il confin dell' Im̄pio col Stato Ser.^{mo} a termine di Montreo Ter.^{io} di Montona, e di Monpaderno Ter.^{io} di S. Lorenzo. Qui mostratimi da Sime Banco vecchio di 80 anni li confini noti a lui, e fattili conoscer dal Padre che giunse all'età di 105 an., p. abbreviar all' E. V. l'aggravio non li descriverò che più che d.^{a} pn̄te rel.^{ne} sarebbe proprio p. reggistrar e delinear in dissegno, che tutto che impito p. l' istrut.^{ni} che rillevai coll'occhio, e sum̄ariai potrei forse intraprender la fatica di abbozzarne uno più general.^{e} distinto delli mutillati che quì si conservano, che acciò fosse giusto sarebbe neces.^{io} sacrificar l' incommodo d'altro viaggio p. confrontarlo con li siti; ma passerò di sbalzo all' ultimo miglia 1 $^{1}/_{2}$ discosto da S. Vincenti Castello dell' E.^{ma} Casa Grimani, et e una pietra segnata I. D. I. che divide li Stati trà il d.^{o} e Canfanar soggetto al Pod.^{à} dei due Castelli e il territ.^{io} di Zemino Im̄ple.

Ridducendomi però al Ter.^{io} di S. Lorenzo che ha sole 4. Ville Pertinacci, Villa nova, Catuni, e Monpaderno, sono le due ultime sempre insidiate da invasioni degl' Esteri, e spetial.^{te} Monpaderno ne risente sempre più gravis.^{mo} il privato, e rim̄arcabile il Pub.^{o} pregiuditio. Frà di q̄te due Ville vi è Corridego e Antignana. A Cesure vi è un altro sem.^{io} di Contese circa miglia 5 in lunghezza, e mezzo di larghezza di terreno fecondo di contrasti, che riservato conces.^{a} p. uso di pascolo reciproco prodduce solo spine di infestationi a q̄ti sudditi; però l'attual S.^{r} Cap.^{io} che usa atterrirli con minaccie et effetti di guastarli i Campi se non si rassegnano sud.^{i} a quel Contado, e non corrispondono a quella C.^{a} li aggravj vago di novità e di estender più d.^{i} precessori la Giurisd.^{ne} e i Confini amoreggia le due Ville sud.^{e}. Visitatele 3. volte li 14 Lug., 18 Ag.^{to}, e 26 Set̄te pas.^{to} come abbond.^{te} è noto a V. E. con triplicati essami da me confrontati sopra luoco, e p. lo più incontrati p. veri. Seguì p.^{a} apparente visita, ma fu armata invasione a dissegno e cominatione de guasti poi tagli e devastatione de raccolti in quei terreni che promette il flagellarli poiche invaghiti di carpirsene il possesso e ultim.^{e} con imaginaria capriciosa position de Confini con cui sopra l' insussistenza prettende stabilirsi il Dominio. Trà la Villa dunque di Cattuni appresso li Napiek e quelli di Corridego principia ad esser contesa semplic.^{e} Vocal e si estende ne Beni delli Sgrabich pur Sud.^{i} di Cattuni e partic.^{e} del Capo Soubitz in terre arative e boschive p. c.^{a} giornate 60 dateli a X.^{ma} de grani et affitto de Boschi dal Padre di S. Sisto; hà egli Chiesa

et ospitio nel distretto di due Castelli dell'Ord.[e] de P. P. di S. Pietro in Selve nell' Im̄pio poco lungi che essendo di quel Stato collocano a S. Sisto un P. Im̄pial onde sotto il mantello di q̄ta Rellig.[ne] prettendono forse quei sud.[i] includer quelle Terre che sono nel Veneto mà soggette a X.[me] a S. Sisto e p. conseguenza a P. Im̄pial. Questi sono vincoli che col corso più ingrossano il torrente delle moleste infestationi, anzi fiamme che accrescono il fuoco che arde onde alla Pischina picciolo Lago invece di smorzarsi trasse maggior ardor da quell' acque or consecrate a divietto d' ingerenza p. q̄ti sud.[i] con dannata impres.[ne] di Croce ivi improntata e alla Fuoiba o sia Caverna di Crabrovizza formarono anco un impronto di Croce sacrilego p. l' intentione di tagliar fuori c.[a] ottanta Campi parte piantati e con Vlivi d.[i] Radini et altri di Caituni ove viddi io pascolarsi animali Im̄pli e sopra quali pagano testatico al Reg.[to] di S. Lor.[zo] e parte terreni Boschivi il che più rillieva pche con molti Roveri seg.[ti] p. la Casa Ecc.[a] dell'Arsenal come fu deposto; e pure confrontando con la linea di confinatione riveduta l'ultima volta da Com.[j] Cesarei mi fu descritta s.[a] la Pischina e Crabrovizza più di mezzo miglio ad altro Laghetto Pischina. Nel Bosco poi d.[i] Radiori mi fu fatto vedere un pezzo di Grotta infranto non piantato, ma semplic.[e] posto s.[a] il terreno a dirimpetto d.[e] loro Case e poco lontano collocato con le pretteste dei più severi castighi di bocca propria dal Cap. cominati al non plus ultra di q̄ti sud.[ti], Confin che misurato dalla simplicità de med.[i] corrisponde al $^1/_2$ staro di for.[to] pche gli leva con li Campi le Biade, Confin ammovibile, ridicolo p. natura, e p. il modo illegitimo d.[a] positione, ma che pur ha l'effetto pche venerato dal terrore di quelli che hanno per prova che le minaccie del Cap.[io] sono fischi del turbine che di poco precedono la tempesta con cui li flagella. Dichiarò lui all' hora e prettese, che il sud.[o] rifferisca innanzi tra le due Case delli Radoritz di Monpaderno così che quella di sotto resti al Veneto, e l' altra divenghi Im̄pial e seco porti la corrisponsione a Pisino sopra le Terre. Contiguo ad esse Case vi è Campo chiuso d'antico Muro e in esso una pietra di sepoltura scoperta già 25. anni arando dal P.[e] del Padron che vi trovò sotto un vaso di Ceneri sepolcrali, alcune ampolline di vetro, e certe lampadi esterne; e dirizzatala fermola p. metà fuori del terreno in 2. piedi di altezza con titolo impresso *E pia lapida* intendono sia pietra di Confin che veramente corrisponderebbe alla linea divisata, ma se sò leggere certo nò all' inscrit.[ne] di essa, e molto meno all'altre evidenze in contrario, onde da q̄ta sepoltura nasce il p.[o] equivoco p. l' alteratione che ivi è molto più vasta et importante ove sono Campi sempre posseduti dalli Radoritz et altri d.[i] Radovaz che gli vien impedito il coltivare et il raccogliere in uno de quali seguì il noto attentato contro

la vita di Iure Radoritz dal famoso bandito Rizzardi. Volendo però gli Austriaci stabilir fond.to all'estensioni sopra l' istesse rovine prettendono di loro rag.ne li vestigij di tre Case diroccate che erano infallib.e di Monpaderno, et intendono o vogliono dar ad intendere che siano tre Caselli descritti in Dissegno che hanno, ma di fatto dirimpetto a qte Case a due miglia all' insù nel Stato Impial vi sono le relliquie di altre tre Case demolite vicino al Bosco del g. Pisco d'Antignana e qto è il 2.° crederei più malitioso che accidental loro sbaglio. Vorrei pur scorrere a sollevar la Virtù di V. E. dalla noja di maggior prolissità, ma ad ogni passo incontro un inciampo di trascorso dell' insatiabilità degl' Impiali. Ad una Fuoiba o sia Caverna Iamina più s' innoltrano in terreni fertilissimi e de migliori impianti minacciando ad altra visita di penetrar a venerar S. Silvestro Chiesa più internata nella Villa. Il 3.° maggior sgarro di chi pesca in torbido vien preso al Laco Zelenca verso le Case d.i Banco ove p. usar un atto possessorio gettaronvi dentro molti sassi. Lo asseriscono compreso nel loro Dissegno e però nel loro Stato e pur fallano poichè nemeno è nell' Imperio il Spracovizza c.a 2. miglia più in sù ma il Lago Furlana più al disopra appresso gl' Antolacik Impiali a segno d.a giusta Confinatione. Tralascio di quì rifferire altre più vecchie usurpationi in Contrà Rusgnak ad onta di inveterato incontrastabile possesso in gran tratto de Beni d.i Radoritz obligati a Testatico a S. Lorenzo e altre particolarità già umiliate a sovrani riflessi con Rel.ne del già D.r Raimondo Fini mio Frello Dep.to a Confini quando nel 1695 girò tutto il Confin dell'Istria Veneta coll' Impial, ne più toccando però d.i particolari intacchi mi restringo a quello che più gl ferisce nell'essential tutta la Villa nel Terreno il più pretioso p che incolto. La Fineda di Monpaderno concessali dalla P.a Clemenza p. mantenimento de loro Ali che è a dire p. sostent.° del proprio essere è un ottimo fondo di miglia tre per lunghezza e c.a 2 di larghezza atto a produr annual.te fieno p. circa mille Carra come ad una voce mi confermano quei Villani, e però solita ad esser gelos.te custodita g.no e notte da Guardiani del Com. perchè proibita a loro stessi all' hor che riservata al g.l taglio e comparto de fieni e con ogni rigor di condanne e irremis.e lievo di pene tra di essi, e però tanto più inibita alli Esteri separati da certo e patente Confin e dalle Differenze che sono di mezzo. Di qta però tanto con ingiustis.a estensione si impossessarono che a Pni appena è pmesso come in luoco promiscuo il pascolo, e p. il continuato in ogni stag.ne di numerosis.i ali d' Impiali non può riuscirgli e gli viene armata manu impedito far qualche fascio di fieno di tanto che suplisca a cento p.a di Manzi ad uso di cento aratri onde sono astretti sminuirne il n.°, e quelli che hanno tenerli esposti al patimento di pascolo

invernale, e con più sudori che a se med.^{i} il pane mendicar alle Bestie stentato e scarso alim.^{o} E pur sopra la Fineda è il sito ove si costruiva il Casello di sanità, e appresso Grotta distint.^{e} chiusa con circolo, e più sù ancora era solito il Piov.^{no} estendersi processional.^{e}, uso che in mancanza di Confin si può addurre p. contestation di Possesso p. mezzo le Diff.^{ze} ad un sasso ove riponeva una Crocetta a Bened.^{n} d.^{a} Campagna e serviva in un autentica del Ius, e tanto è evidente il loro torto e ad essi noto, che fu inveterata prattica di pagar le condanne che con nome di Streccise sodisfacevano de plano in risarc.^{to} del danno quando dalli Custodi venivano fermati de loro Āli nella Fineda, a quali non fù mai lecito porvi piede, e p. il bisogno di Pascolo, ristretti che sono li Territorij Austriaci, il che oltre la natural avidità è causa d.^{e} invasioni, lo accordarono p. la stag.^{ne} d' Inverno riconoscendolo con la corrispon.^{ne} d.^{e} affit.^{ze}, ma hora usurpano il Dominio non solo d.^{a} Fineda mà degli asserti Terreni coltivati contro la ragion, l'evid.^{a}, il fatto e la Prattica arrogandosi il ius proibendi, e tanto più non concedono, che il possesso d.^{a} Fineda sia p. il Veneto che rillevai un caso dell' Est.^{e} passato che levati da q̄ti sud.^{i} certi Āli nella med.^{a} fecero tosto particolar represaglia di 4. Manzi a Sime Susik a sito mostratomi più di mezzo miglio sotto la Fineda e senza adempir la solita accusa si aggiustarono tra Villani con vicendevole restit.^{ne} Prattica dannatis.^{a} che vien usata senza partecip.^{ne} a chi spetta in nota di pregiud.^{o} alle rag.^{ni} di S. Ser.^{tà} In somma q̄ta Villa composta di circa cento Case e che potrebbe dare c.^{a} 200 Vomeni d'armi è la più pregiudicata, e quì sarà sempre insidiato, e intaccato il Stato Ser.^{mo} pche più sotto l' occhio de Capitanj di Pisino che aderendo a sud.^{i} fomentatori e mendaci prendono di mira q̄to Ter.^{io} e più di frequente lo visitano p. invaderlo e pche circondato da Arcid.^{li} inquieti, insidiosi et ingordi che sono li Terlivik, Monfardini, Calzik Bassik et Antolovik abitanti alle Diff.^{ze}, che havendole quasi occupate con Fab. e Campi come giornal.^{e} si dilatano intendendole decise di loro, la Fineda infallib.^{e} Veneta fanno diff.^{ze} e resele ambulatorie e con pessima arte soggette alla natura d.^{e} estensioni invadono altrui Terreni. Peggior di qualunque estero accesso et infesto è il celebre Mico Rizzardi che abitava a S. Lor.^{zo} nome di terror a quel Castello e suo Distretto bandito con più sent.^{ze}, ma che lo frequenta in disprezzo d.^{a} Rap.^{nza} in proffesion continua de delitti con inquietudine insofferibile de sudditi, essiggendo di q̄d.^{o} in q̄d.^{o} da molti contribut.^{ni} sforzate che pajono volontarie acciò meno li danneggi con le quali depredando mantiene una vita da Ladro, Sanguinario, e seditioso, falsario, Capoguida, e maligno instruttor del Cap.^{io} nelle novità a Confini; pietra di scandolo tale che ben merita la provocata Pub.^{a} indig.^{ne} che haverà

modo di rimuoverla. Pregiudicati però quanto accennai, e feriti nel più essential del loro manten.[to] li sud.[i] de quali la Clemenza pietosa dell' E. V. compatì le lagrime proffuse ne loro costituti hanno egual difficoltà li Rettori dell' Istria a farli morder il freno del contegno, siche a ripulsarne gli insulti e i danni non succeda come p. la Causa pros.[a] e freq.[te] di esser provocati se ne dubita qualche fatto sanguinoso, e a rittenerli dalli riccorsi ai piedi di S. Ser.[tà] a implorarne il riparo come fecero quelli di S. Lor.[zo] con l' esped.[ne] de Proc.[ri] e sup.[a] di 28 Lug. 1705 e come erano in rissol.[ne] di far hora un general riccorso, che riuscì alla mia debolezza con la possib.[e] desterità il divertirlo, e almeno sospendere sino a Sovrane Dellib.[ni] la mossa che anellano di fare quei Communi. Certo che sussistono e col tempo prendono maggior piede le estese novità e pregiuditij non repulsati, non rimossi dall'osservanza commandata di rittegno a sudditi e l' E. V. che col suo venerato intend.[to] non che io Le arricordi instituì me nella P.[a] massima che siano sempre concambiati con confinanti a contrapeso di parità agli attentati, le represaglie e qualunque innov.[ne] a Confini, ma non usò dell'Autorità di porla in effetto p che p. savis.[mi] riguardi partecipò a S. Ser.[tà] d.[a] gelosa materia le rilevanti emergenze. Ben sà che ancora corre il preg.[io] de Conf. real.[te] dagl' Esteri ampliati, quello poi d' intaccata Giurisd.[ne] coll'arrogarsi quel Cap.[io] di proceder nei casi oltre quello se gli spetta par non sia di mia incombenza il discorrerne, e il recente caso del Francovik di Corridego inseguito dagli Imper.[li] in qto Stato, e replicat.[e] offeso con armi da fuoco e da taglio e poi sopra carro condotto in trionfo a Pisino ove morì, che a me fù noto p che successe mentre ero alla revisione de Confini ivi vicino già ricevuto dall' E. V. con ribrezzo lo avvanzò in Pub.[co] Raccolgo dunque, che li disord.[i] violenze et usurpi sono molti et importanti, che serpono in più parti, e rilassat.[e] si dilatano; nella tenuta però del mio scarso talento non scorgo rimedio più sicuro, che o con Conf.[za] di egual carica altre volte proposta, che mai si unì vender e separar p. divider le Diff.[ze] con precisa seg.[one], o unir et aquistar l' Istria Imple p non pder a parte a parte la sud.[a] Nell'angustie però di poca abilità mi resta il rossore di avermi esteso all'ultimo Confin d.[a] propria Confusione oltrepassato dal fervor di ben servire tutto che nella vasta Materia attesi alla maggior ristrettezza in scrit.[a] minor incommodo di V. E., che spero mi donerà l'onore di più dilungarmi in voce come ne hà motivo il mio sud.[o] zelo; venerando però quello di V. E. senza termine impareggiabile imploro compatimento alla fiacchezza con cui obbedij gl'ossequiati suoi cenni in pontual ademp.[to] del mio se non fruttuoso forse non inutile impiego et in debole saggio di

una sempre pronta Volontà p. il Pub.° adorato servitio a cui dedicando un sacrif.° di me stesso mi inchino ad altri sapientis. Commandi.

Dell' E. V.

Capod.ª 28. Gen.° 1707.

Umilis.mo Dev.mo Osseq.mo Serve
Andrea Fini Pola
Dep.to ai Confini

All' Ill.mo et Ecc.mo S.r Pod.à e Cap.io di Capod.a Giacomo Cabriel 1695

Scritt.ª di Raimondo Fini Dep.to ai Confini.

Obbedientis.° ai commandi riveriti di V. E. e di Sovrana Duc. 26. Febr.° passato scorsi tutte le parti di qta Prov.ia confinanti all' Imperio p. unire lumi, dissegni e raccogliere sparse p. tutta l' Istria le scritture alla Pub.ª Giurisd.ne più conferenti; adempito però il giro stimo mio debito umiliarle ristretta ossequios.ma rel.ne dell' operato.

Da Publici Archivij, dalle private memorie et anche dal detto di Persone instrutte raccolsi quanto seppi di più rimmarcabile, così circa la positura de luochi come d' intorno le emergenze de nri tempi e le scrit.e e la prattica de più lontani.

Rappresenterò de fatti correnti quello mi pare più degno di giungere a sua notitia e p. l' involuta serie del suo Ressiduo sbozzerò una bassa idea di compillatione sicuro che come l' innetta mia fiacchezza riesce a discapito così sortirà d' infinito vantaggio Pub.° che tocchi all' alta mente di V. E. stabilirne le norme.

Già le è noto che il Sig.r Cap.io di Pisino per asserto danno e prettesa pena d' haver tagliato due Carra di legna nel Bosco di Verme sua Giurisd.ne condannò p. 100 in solidum certi Susich d.ª Villa di Montreo sud.i di Montona ciò senza previa citatione de prettesi rei, e col fond.to di cost.to di un loro fameglio Imperiale compartecipe del Taglio stesso, che

ricercò al Reg.to di Montona essec ne sent.a; ne ottenutala si dolse con V. E. di negata Giust.a; essa poi con infinita desterità ritrasse dalle mani del Cap.io copia del Processetto, ne informò la Sap.za Pub.a e con sua com.ne raccolse dalla Canc.ia di Montona quanto sino ad hora era occorso. Io colà pervenuto ricavai il taglio cert.te seguì nella Giurisd.ne di Pisino, e che quel Cap.io mal sodisfatto p. i cento p. non consegnati oltre l'haver fatto dar caccia sul confine alli Susik fece ultim.te ritenere altro Veneto di Montreo nominato Giuri Crismanik, lo condannò p. 50 in pena di haver tagliato 20. anni fà certi palli o stanghe nel pred.o Bosco; lo rilasciò poi ma con estorto sborso trà condanna e spese di circa 80 p. e con pieggieria di 100 scudi, che egli e i suoi Posteri non entrino mai più nel med.o Fatto notorio, e distint.e narratomi da Mattio dell'Osto da Coroiba pieggio p. la Liberatione.

Zumesco

In Zumesco Villa mezza Veneta e mezza Imp.le anco li Contadini d.a parte Imp.le sono tenuti pagare a Montona certo censo d.o Podestarie, ciò in Virtù d'antichis.e Conventioni di Sent.a Tridentina ed uso inveterato non mai contradetto. Suole ogn'anno il d.o Cap.io ricchiesto dall'Ill.mo S.r Pod.à commettere con suoi mandati, a suoi sudditi la contributione; ma hora corrono già due anni che in vendetta d.e cose sovra espresse anzi la impedisce e divieta.

Così Martin Maurovik degli Austriaci debitori si prottestò in Montona prontis.o al pagam.o, ma che il suo Cap.o gli lo interdice con commin.ne di corda e prig.ne Ricercato egli med.o dall'Ill.mo S.r Pod.à e Giud.i di Montona di rillasciare li soliti mandati non seppe negarli, ma studiando dilatione fe conoscere nelle affettate risentite risposte che il P̄nte rittardo delle Pod.ie altro non è che represaglia provenuta dal preced.nte disgusto.

Ho voluto indagare all'incontro tutti i Pub. e privati pregiud.i in quella parte inferiti a Sud.i Austriaci, e trovo che arrosì più volte quel Ter.io di sangue sparso nelle antiche contese term.te poi con sent.a arbit.ia di Trento.

Arb.ia 1535

Che 500 campi c.a di fertile terreno nelle pertinenze di Zumesco di quà del Confine furono lasciati indivisi dalla pred.a sent.a con facoltà di pascolo promiscuo ad ambe le parti e con riserva alle parti stesse di farne la Divisione, il che non fu mai adempito, e pciò si chiamano le Diff.ze Che di q̄ti il Cap.io di

Diff.ze a Zumesco

Pisino col corso del tempo ne usurpò la Giurisd.ne li di lui sud.i tutto il possesso, introdducendovi anche a loro prò in qualche parte la coltura, escludendo i nri dal pascolo, e guastando loro i raccolti scacciandoli p.a dall'aratro. Che qualche sud.o d.a med.a Villa possessore di fondo indubit.te Veneto e ratione fundi tenuto a pagar X.ma a Veneti hora passato alla parte Imperiale se ne conserva il possesso mà nega i diritti al pmo Pne in quella vece corrispondendoli a Pisino. Che il Ter.io d.e Ville Austriache conf.ti è ristrettis.o in partic.e de pascoli. Che Casterga una d.e med.e consistente una volta in 7. famiglie ingrandita dalle infestationi al pnte ne abbraccia 40. Che all'incontro de molti abituri Veneti già situati p. motivo d.a coltura vicino al Çonfine hora non se ne vede pur uno, ritiratisi li abitatori nelle parti più interne p. non haver potuto far argine all'armate intrusioni degl'Esteri. Violati da qti 5. Termini divisorj di Pietra e convertiti dal Cap.o in uso di Fabrica. Usurpati ultim.e a due Contadini di Montreo tre giornate di Terra p. uno in sito indubit.e Veneto. Tutta la Fineda di Montreo vasta di tratto e fertilis.a di Fieni sempre occupata dagli Ali Austriaci, custoditi da numerosi et armati Pastori. Ucciso p. tal causa pochi anni sono povero pastorello che ardì opponersi a danneggiatori. Dato il fuoco di qdo in qdo a d.a Fineda sin dove è Boschiva p. fine che si renda più fertile d'erba a med.i Ritoltisi con armata violenza in mezzo alla Valle di Montreo molti Ali loro levati nel danno et offeso il Pozuppo che li custodiva. Tutte operationi sempre più ardite degl'Arciducali di Casterga, Treviso et Antignana contro li quali non hanno cuore ne forza li nostri timidi et avviliti, mà quello che più rilleva è più confluisce a preponderare nella mat.a stessa le doglianze del Cap.io La valle del Bosco riservato p. la Casa Ecc.ma dell'Arsenal p. tre miglia di spatio viene devastata senza ritegno dagli Imp.li

Di piante rillevantis.e recise se ne caricano in sin 40 carra p. volta, dal Pub.o inestimabile danno se ne traggono Travi grossis.me quantità incredibile di Botami, et altre manifatture, che sovrabbondando all'essegenza di quel Contado, si diffondono con aperto mercato anche nell'Istria Veneta. Tutto ciò concord.te mi espressero quanti ricercai di instrut.ne Ben è vero in essec.ne a Ducali 14. Aple 1608 che nasce qualche sentenza

banditoria de danneggiatori d.[a] Pub.[a] Valle, ma rare contro Impli. Et io vidi in quella Cancel.[ia] non proseguire 4. Denontie de dì 3, 6, 8, 19 7bre 1694 tempo in cui più fremevano le prime querimonie di Pisino; tutte 4. esse Denontie accusano più persone Austriache tra le quali certo Ive Zovik del Dol di Zumesco pma p. l'istessa colpa bandito; due rifferiscono Tagli di legni considerabili nel Bosco Pub.[o], e due in altri siti di quel Distretto. Una propone i Test.[j] da nominarsi, le altre portate da Pub. Guardiani persone crete in quella materia non tengono bisogno di comprobatione; se si fosse progredito sù queste si potrebbe almeno contracambiare al Cap.[o] doglianza consimile senza lasciargli adito di por in Disputa le Pod.[ie] Sopra qto punto d.[e] Pod.[ie] furono commesse dall' Ecc.[mo] Senato le Inf.[ni] all' Ecc.[mo] Cap.[o] di Raspo al quale hebbi l'onore di umiliare in sumario quanto havevo di concernente a tale materia come pur facio a V. E. p. l'altro interesse a lei appoggiato.

S. Lor.[o]

Il Castello di S. Lorenzo del Pasenatico che in riguardo al proprio recinto è un cadavero di se stesso, ha però sudditi numerosi, Ter.[io] fertilis.[o] confine sempre insidiato. Quì l'infausto nome d.[e] Differenze occupa 5. miglia di Paese in lunghezza; mezzo c.[a] in larghezza. Servono esse Diff.[ze] di pascolo commune sì a Veneti come a Esteri, se non che fra qti certi Antilovik d'Antignana pochi passa intaccarono con l'aratro certo Mico Lovrecik due giornate se ne appropria con la Coltura, e tutti concord.[e] prettendono dilatarle di quà in Contrà Rusgnach occupando 40 Campi c.[a] delli Radorik in Monpaderno sud.[i] Veneti. Memoriale dell' Amb.[r] Cesareo rifferisce posti antic.[te] da Communi Commissarj Confini veri, e notabili; let.[a] di Pisino 1654 suppone ciò seguito c.[a] l'anno 1590. altre memorie circa e nell'anno 1448, non fu però possibile ritrovarne alcun registro smarrito forse in quella Cancel.[a] che più volte fu depredata quando p. l'absenza de Reg.[nti] restò in sola custodia dell'abbandono. Allegano quelli abitanti per Termini Divisorj due Grotte con Croci scolpitevi sopra, tra le quali restano in dentro allo Stato Veneto li sud.[i] 40 campi d.[a] contrà Rusgnak. Ho anco rillevato in autentica di ciò un sacro Ritto, et è che il Parroco Veneto girando Processional.[e] ogn' anno due Miglia di spatio p. mezzo le Differenze suole ognivolta impiantarvi una Crocetta dirimpetto alla sud.[a] Contrà Rusgnak

che resta buon tratto all' indentro. Parimenti ho raccolto pagarsi da tutti i sud.i di quel Castello certa contribution d.a il Terratico. La natura del Censo; riccorsi al Catastico de Terreni, sù quale a proportione de med.i resta incaricato a loro possessori l'aggravio, e credei non inutile da quel grosso Volume ritrarre un registro di tutti li Terreni vicini alle Differenze aggiungendovi il n.o d.e carte, quantità e confini di ciascun fondo, acciò porga sempre una pronta prova d.a Veneta Giurisd.ne Fu fatto esso Cat.co sol.te l'anno 1640, mà vedo sent.ze 1546 che nominano il Terratico censo antico.

Nel Cat.co stesso si scorge che li Radorik Veneti pagano Terratico s.a li med.i C.i Rusnak, in altri possessi 1654 si osservano a pro d.i med.i prove d' inveterato possesso, nove Duc.i dell' E.mo Senato a loro sostegno, et in virtù di qte gagliarde rissol.ni c.o gl'Austr.i turbatori. Con tutto ciò pagano anco in pnte il Terratico intero mà sono riddotti a valersi delle Terre p. solo Pascolo e p metterne uso eguale agl' Austriaci p che altrim.i qti gli guastano di volta in volta ogni coltura e raccolto.

Viddi anche in Catt.co p.a 97 comparsa d' un altro Iuri Radovik 13. Ag.o 1661 che riffiuta li terreni Rusnak p che ogn'anno da persone Imperiali gli vengono guastate le Biade. L' Essat.no del Terratico mi rifferì esser qti altri 8. Campi p. l' importar de quali corre ogn' anno innessatta la contrib.ne Interrogati essi Radovik se mai restituiscano agli Avversari le Represaglie, risposero d'aver loro talvolta levati Ali mà in sito non contentioso dove assentirono quelli di pagare le accuse non già in Contrà Rusgnak dove usano ressistenza valid.e assistiti dal Cap.io All' incontro poi scusarono la propria vile sofferenza con asserta ammonitioni e divietti de loro Pub. Rap.nti Qualche abitante di quel Castello mi espresse che certi P. del Conu.o di S. Michiel di Leme da 25 anni in quà s'abbiano arrogato la giudicatura de Contadini di quella Contrada p. l' addietro sempre soggetti a S. Lor.zo, chi dice usurpata, chi surretiamente ottenutane la facoltà, Tutti nel fatto concordano che trà Contadino e Contadino soli giudichino quei Relligiosi; comunque ciò siasi ho creduto mio debito accennarlo.

Altri fatti e sopra qta e sopra le altre parti del Conf.o ommetto di esprimerli p che ò passati sotto l'occhio d.a sap.a

Pub.^{a} o pienamente rissarciti non li habbia la pnte Rel.^{ne} che hà meta di esporre quei soli ne quali sia corso o pure possa imaginab.^{e} corrervi Pub.^{o} pregiud.^{o} Toccherò solam.^{e} che dal loro Pnpe all' Ecc.^{mo} Senato sarà in breve ricevuta Deput.^{ne} de Com.^{j} ad oggetto di terminar tutte le contese di S. Lor.^{zo}, Montona, e Marchesato di P.^{a} Pelosa. Lo sospirano anche i Veneti sud.^{i} a causa del vasto tratto di Terre, che in qti 3 luochi per le represaglie restano incolte. D' intorno a ciò trovo che in più tempi e special.^{e} 1666 furono p. parte di Cesare ricchieste revisioni, et anche dall' Ecc.^{mo} Senato stabiliti Commissarj senza però che mai si ridducesse ad effetto la commune intentione, e però cert.^{e} in qte parti più che in qualunque altra d.^{a} Prov.^{a} spirano valide le Pub.^{e} rag.^{ni} et in qte più che altrove sono grandi et insofferibili le infest.^{ni} Austriache. Le scritture poi quasi tutte dell' Istria non hanno altra regola che il disordine, altri custodi che il tempo. Rari gl' Archivj che n siano stati arsi o depredati, niuna più distinta materia che conosca reggistro appartato. Per ogni Reggim.^{o} sotto il nome di quel Ret.^{e} Volumi, e sono una massa di tutti gl' affari di quel tempo Pub.^{i}, Privati, Criminali, Civili, Politici, Economici, senza distinzione alcuna insieme complessi.

Dentro a qti di tempo in tempo anche le Carte attinenti a Confini non so se le conservino o sepellischino. Mi affaticai però di ritrovare il più succoso e l' hò quì meco parte in copia, parte in summario, et in parte li stessi autentici, quelli che voluminosi e di Carat.^{re} più arduo mi fù impossibile in brevità di tempo trascrivere. Un solo dissegno ritrovai a Montona, e quello anteriore alla sent.^{a} di Trento 1535 che però non esprime la Conf.^{ne} di all' hora. Tuttavia p. l' una parte, e p. l' altra istrutto alquanto e dal viaggio e da Cost.^{ti} dell' abitanti più prattici, studiarò di abbozzare in dissegno tutta l' imagine d.^{a} linea che nasce nella Valle di Muggia, s' interna sin a S. Lorenzo e due Castelli e terminano nel Quarner doppo haver girato sinuosamente quasi cento miglia di tratto. A questo penso di unire un ristretto delle notizie più Generali e che a tutta la Provincia si addattano. Divisa poscia in dieci parti tutta la linea, che altret.^{i} sono li Veneti Territorj che confinano medito stendere d'ogni parte un distinto Dissegno, e p. ogni Dissegno un sumario di tutte le scritt.^{e}, consuetudini, et

emergenze antiche o recenti che gli appartengono. Separate così le materie sarà poi facile tesser l' ord.[e] de tempi, citare ad ogni passo il n.[o] del Processo e d.[e] Carte. Per sola obbedientis.[a] rassegnatione alla suprema Ducale 26. Feb.[o] passato spero umiliare a Pub. riflessi q̄ra breve Mappa d.[a] Veneta Giurisd.[ne], lasciandone a proprio lume una simile in q̄to Archivio. Mi si rende però neces.[a] qualche persona d'aggiuto sì nella manifattura d.[i] Dissegni come nella fatica del ricopiare. Per me purche inutile non riesca il mio fiacchis.[o] impiego vanterò l' Obbed.[a] p. marca di Gloria e venererò il servitio Publico divitiosissimo prezzo a me stesso, così che devotis.[te] consacrandomi m' umilio a cenni sapientissimi

Di V. E.

Um.[mo] Dev.[mo] Oblig.[mo] Serv̄e
Raimondo Fini D.[r] Deputato
a Confini
1695. 26. Gen.[o] In P.[i]

S' e ricevuto l' esatta e dilig.[e] scrit.[a] del D.[r] Raimondo Fini uno de P.[ri] a cot.[i] Confini, e come spicca nella med.[a] la svisceratezza del zelo e la rasseg.[ne] del suo animo verso le cose nostre così noi con le espressioni del n̄ro grato sent.[to] all' impiego che vi ha contribuito lo animarete alla continuatione dell' opera sōministrandoli ciò che occorrer li potesse p che possa intier.[e] perfetionarla, e ritrarsene quel proffitto che promette la sua applic.[ne] in così importante servitio.

Iseppo Luccato Seg.[io]

Summario d.[e] Vertenze de Confini trà Cernical, Castellez, Prebenik et altre Ville d.[a] Giurisd.[ne] Im̄ple di S. Servolo da Una, e Rosariol, Popech, Lonche, Ospo, et altre Ville d.[a] Giurisd.[ne] di Capod.[a] dall' altra.

Varie et in varj tempi furono le Contese insorte tra i Confinanti d.[e] Venete accennate Ville sotto Capod.[a] e quelle d.[a] Giurisd.[ne] Imp.[le] di S. Servolo che le circonda; era questa staccata p.[a]

dal Cont.° di Pisin et appropriata da N.[i] Co. Co. Petaz, ma ora si è riunita al Contado stesso nel S.[r] March. di Priè compratore dell'una e dell'altra dalla Camera di Gratz, non si tratta di molta estesa, mà di molti fatti, e però possono raccogliersi nel pnte foglio.

Rosariol

Contadini di Cernical in n.° di 25 entrati in un Campo situato nel Bosco di Inacevaz che veniva arato da Giac.° Oblak, e gli levarono due de Bovi che aravano prettendendo che quel Terreno fosse d.[a] loro Giurisd.[ne] Non hà potuto l'insultato Oblak redimere i suoi Ali che con offerire mez'orna di Vino, solita pena dei usurpatori, dal che resi più audaci li Contad.[i] stessi passarono immediate a compire essi l'aratura e coltura del sud.° Campo. Fù dal Zuppano di Rosariol umiliata la Den.[ia] a Capod.[a] aggiungendo restar anco in oltre danneggiato frequent.[e] e gravem.[e] il loro Bosco dagli Impli di S. Servolo a quali facilita l'accesso nel Veneto Stato l'affittanza che gli fà di un Bosco contiguo il Cap.[n] Carlo del Tacco che l'acquistò nel 1659 da un Puola di Capod.[a] che l'aveva acquistato nel 1636 da un N. H. Federigo Contarini onde si denominava da quei Villici nel loro linguaggio Conterinovaz.

Doppo haver l'Ecc.[mo] Pod.[à] Morosini rillevato con essami essere il pretteso campo in tutti i tempi riconosciuto di Veneta rag.[ne] rassegnò le notitie di tutto all'Ecc.[mo] Senato, che con Duc.[l] 15. Aple ordinò che si insinuasse agl'offesi tentare in proprie congionture il loro riscatto, e comandò l'annullatione d.[a] prenominata affittanza; fù essequito l'ordinato storno dell'affittanza sud.[a], ma non fu essequito il riscatto, anzi gl'Imp.[li] rinovarono gl'Insulti e i danni nel 7bre dell'anno 1662 mentre in tempo di notte tagliato l'immaturo sorgo seminato da essi Oblak, e il Formenton in un altro, oltre i tagli continuati nel Bosco stimati qti s. 5 e gl'altri p. 3. st. inc.[a] Anco di qto fu umiliata la notitia all'Ecc.[mo] Senato che rescrisse doversi con più di lume liquidare i Rei e procurarsi con destra e privata via il giusto rissarcimento. Altro non si vede di quel tempo.

1690
1696

Si legge solo un sopraluoco fatto nel distretto d.[a] stessa Villa di Rosariol dalli Co. Co. Fr. del Tacco e D.[r] Raimondo Fini Proc.[ri] ai Confini, et una lor Rel.[ne] dalla quale si rilleva che gl'Imperiali avessero ancora negl'anni andati piantata in segno de Confin sopra una Pub. Strada una Croce di Legno, che come la strada stessa in quel sito si dirama in due parti una in Levante che s' invia in Cernical, l'altra verso Tramontana che conduce a Gabrovizza doppo,

e di là a Trieste, e che con uno de Brazzi d.[a] Croce stessa avessero inteso di denotare p. Confine non la vera antica Strada, ma una nuova introddotta già 25 anni circa doppo essersi smarrita e resa intransitabile la prima.

Il sito contentioso è tra q̄ta strada vecchia e strada nuova che conteneva un tratto di 8. giornate circa parte colto, parte Boschivo, e parte sassoso, e però ne atto ad uso di Bosco ne di Coltura. Di q̄to p. quello da essa Rel.[ne] restò esposto si resero P̄ni gl'Imperiali e tutto che prottestino i N.[i] P.[ri] di non haver veduto carte nell'archivio che denotino p. termine di Rosariol la strada solita a conterminare le altre Ville ne di haver riconosciuto vestigie dell'asserita antica strada, tuttavia espongono di haver rillevati con essami deponenti p. trad.[ne] che q̄ta vecchia, e non la nova era il Confine, e che se non restò visibile d.[a] stessa, fù p. esser stata devastata dagl' impeti di un Aguar vicino. Aggiungono in fine essere vero che il possessorio è degli Imperiali, ma haver scoperto che in parte lo ricercorno e l'ebbero da D.[ti], e nell' altra parte esser titoli di loro possesso le intrusioni, e le violenze. Anco sopra ciò non si vede altra carta che dia traccia del proseguimento.

1719 Si legge rel.[ne] del S.[r] Giac.[o] del Tacco che portatosi sopra luoco di Rosariol e di Lonche attesta essere i Rastelli e Caselli di Sanità di quel tempo posti ne siti ove furono ripposti ne interiori tempi di eguali sospetti pressiedendo alla diffesa d.[a] Prov.[a] li Ecc.[mi] Proc.[ri] Grimani, Pisani, et Emo. Accenna essere solo insorta qualche contesa nel tempo dell'Ecc.[mo] Pisani, ma riportati alquanto i Rastelli essere stata sopita.

Ospo.

1637 Imperiali di Castellar Villa sotto S. Servolo piantano un frasco in segno di Confine, proibendo a quelli d'Ospo non oltrepassarli, ma poco doppo lo levarono, e fù p̄messo il pascolo reciproco come avanti.

1638 Lettere tra il Giurisdicente di S. Servolo, e il P.[à] di Capod.[a] sopra Contese trà i Contadini d'Ospo da una, e Cont.[ni] di Prebenik dall'altra p. restit.[ne] de pegni d'Āli tolti p. motivo de Danni, e sopra la solita promiscuità de Pascoli tra i Communi dell'una et altra Giurisd.[ne]

1683 Off.° dell'Amb.r Cesareo all'Ecc.mo Senato p. nome del Co. Petaz Sig.r di S. Servolo, p che da Veneti di Ospo non gli venga turbato il confine che è la strada p. la quale si passa da Cernical verso la Grisa, ne si avvanzi alcuno ad ingerirsi nell'uso dell'acqua d.a Bressovak che p. $^1/_4$ di miglio è entro il suo Confine. Sopra qto Memor.e si legge Com.ne d'Inf.ne alla Carica di qta Città nè si vede altro.

Popech.

1662 Doglianza degli Impli d'essergli stato levato dai Liber.i di Clanaz Muda Imple i sali che comprati in Capod.a pensavano di portare nelle Ville Venete sotto Pinguente, e ciò tuttoche ritrovati nel Veneto sù la strada tra Popech e Suonigrad.

1669 Doglianza de Contad.i di Popech d'essere stati spogliati dei sali che comprati in Capod.a portavano alle loro Case ne pochi passi che facevano necess.te sovra il Stato Imp.le verso Lonche seguendo la solita strada. Lettera del Pod.à di Capod.a P.° Loredan al Cap. di Trieste, e poi a quello del Cragno p. la rest.ne onde sia libero il solito Commercio, e risposte d.i stessi che promettono la restitutione. Non vedesi l'essecutione.

1671 Riccorso simile dei Cont.ni stessi p. essergli stati levati gl'animali et il sale comprato in Capod.a p. condurre alle loro Case nel passaggio che p. poco tratto di strada facevano sopra le Terre Impli di Cervical.

Simile lettera del N. H. Bald.a Zen al Cap.° di Trieste p. la resti.ne e risposta del stesso, che i Essat.i Cesarei intendono soggetto il tutto alla pena del Contrabando p. aver passato p. il stato Cesareo senza il requisito della Bolletta e che egli in atto di gratia s' e affaticato a riddurli alla rest.ne di due Terzi.

Scrisse poi il Pod.à di Capod.a all'E.mo Senato doppo haver rillevata con il sopral.° del Cap. D.r Schiavi essere necessario quel passaggio ai nostri, essere sempre pratticato, nè consistere che in $^1/_4$ di miglio; ma l'E.mo Senato rescrisse, che p. sotrarsi a questi inconvenienti si passi da sudditi solo nel Veneto, e che quanto agl'Ali e sali levati, le parti privat.e convengano.

(Continua)

VARIETÀ

Una lettera del Patriarca d' Aquileja Grimani a Sua Serenità sull'erezione del Vescovato di Gorizia, e sul trasporto delle Monache d'Aquileja a Trieste.

Inventario dei beni e rendite della mensa vescovile di Parenzo dell' anno 1540.

1585.

Lettera del Patriarca d' Aquileia Grimani a Sua Serenità per informazione sopra la erezione del Vescovato di Gorizia, e la transportazione delle Monache d'Aquileia in Trieste.

Serenissimo Principe. L'officio che la Serenità Vostra si è compiaciuta di fare con Messer Girolamo Grimani mio nipote, mi è stato caro per ogni rispetto, si come mi ha contristato l' haver inteso, che 'l Principe d'Austria guidato da i proprij interessi de' suoi Ministri, va' movendo certe novità, che già tempo sono state ributtate da Sommi Pontifici, come negocij, che hanno dentro di se scandalo, et poca discretione. Et tanto si fa maggior questo mio rammarico, quanto chè confidandomi nella pietà, et religione di quell'Altezza largamente me ne andavo promettendo ogni aiuto, et favore in questo mio ministerio pastorale. Vorrei in vero poter dissimulare una così grave ingiuria, che si va tessendo per la destruttione della mia Chiesa d'Aquileja, se lo potessi fare con discarico della coscienza mia, et senza nota di riprensibile negligenza. Che havendomi la Santa Sede Apostolica fatta gratia di una così nobile, et illustre Chiesa, mi ha insieme raccomandato strettamente tutti i suoi interessi con un legame tale che non difendendo

le sue prerogative, et altre ragioni, che concernono il publico beneficio, et la pace et quiete universale, sarei tenuto prevaricatore et Prelato poco amorevole. Onde sono costretto et dalla propria conscienza, et da ogni altro debito rispetto di oppormi a così fatte machinationi (che altro titolo non posso, nè debbo dare a gli officij, che a questo fine si fanno a Roma) che si vede chiaramente, che per altro interesse quel Principe non procura la erettione del Vescovato di Goritia, che per eradicare in tutto l' auttorità della Chiesa di Aquilegia bene ordinata da' nostri Santi Padri a beneficio publico; che sa bene la sua Altezza di non haver causa di poter dimandare questa gratia dalla Sede Apostolica, non essendo io restato mai insieme colli Ministri miej di sumministrare ogni debito officio per servitio di quel luogo, et di tutti quei popoli, et fare insieme con ogni carità quella parte, che si conviene a Prelato, che sia bene intentionato nelle cose di Dio, et della Religione, senza dar altra occasione a Sua Serenità, che di desiderare, et procurare per quella Chiesa ogni commodo, et consolatione, et non si fatto esterminio, et così fatta desolatione, sì come si procura. Che se vi fosse anco qualche urgente necessità, che potesse costringere Nostro Signor a questa erettione, non so, come si doverebbe effettuare così fatta deliberatione con tanta giattura, et pregiudicio di così antica, et insigne Chiesa, sì come certificandosi la sua Beatitudine dell' animo del Principe, che si move senza causa apparente, nonchè legitima, essendo Aquilegia quasi in mezzo del Contado in faccia di Goritia, luogo commodo di somministrare con ogni facilità a tutti i suoi popoli nei tempi oportuni ogni debito officio pastorale; si potrà far ferma conclusione, che quando fusse posto a Nostro Signore in consideratione questo negotio da chi havesse auttorità, non condescenderebbe maj a tanta ruina. Et perchè la Serenità Vostra ne habbia qualche particolare de i progressi di quel Principe, o per dir meglio, di quei Aulici suoi Consultori, mi pare oportuno, che le rappresenti avanti le machinationj, che si hanno tessute sempre a grave pregiudicio di questo Patriarchato. Et questo è, che già tempo si supplicò da questi Austriaci sotto questo medesimo pretesto, che la Santa Sede Apostolica concedesse di erigere il Vescovato di Lubiana per beneficio di quei popoli, et per ottenere questa gratia promise molte cose, et più conditioni, et principalmente obedienza et riverenza a questo Patriarchato; le quali cose non ha atteso maj, ne si è curato di metter in altra essecutione, anzi che pian piano si è fatto lecito di far levare quel luogo dalla obedienza, et di usurpare li termini assignatili, allargandosi nelli confini della Diocese, et havendo levato affatto ogni recognitione di superiorità promessa alla Sede Patriarcale nella supplicatione con molta efficacia; in tanto che sotto pre-

testo di devotione, et di servitio di Dio ha smembrato dal Patriarchato un membro principale, che haveva in quelle parti, non continuando in questi pensieri, et propositi fastidiosi. hora mostra di voler poner mano alle pietre angulari per far cadere a terra tutto l'edificio. Ne quì si fermerebbe questo intenso desiderio, che col tempo si aspirerebbe anco alla dignità Archiepiscopale in detto luogo di Goritia, come si vedono chiarissimi indicij per poter con maggior commodo levar le base, et li fondamenti della Chiesa di Aquilegia, et eradicare affatto, non che abbassare la sua auttorità, non restando anco per questa via di infestare Vostra Serenità in materia de confini con maggior ardore, che non ha fatto fin quì per gli assignamenti di termini della Diocese, che si haverebbono a fare con questa occasione. onde la Serenità Vostra può vedere chiaramente, che effettuandosi questa successione de negocii, sparirebbe affatto ogni buon effetto da questo Patriarcato con danno universale, et con introdurre ogni giorno novità, una peggiore dell'altra, alienandosi con questi strani mezi da esso l'obedienza, et devotione del Cragno sì inferiore, come superiore, Stiria, Saunia, et Carinthia; alla distantia de' quali paesi non manco discosto di Goritia, che di Aquilegia è stato proveduto con cinque Archidiaconi dalli Reverendissimi Patriarchi passati, che amministrano loro ogni cibo spirituale et essercitano ogni officio ecclesiastico. Et io per gratificatione di Sua Altezza ne ho instituito uno questi anni passati in Goritia istessa per commodo di quel Contado. onde si ridurrebbono li confini di questa Diocese ne i termini tanto stretti, quanto cape il Dominio di Vostra Serenità tra il fiume chiamato Udri, et il Tagliamento: se bene anco questa strettezza della Diocese, che gli avanzarebbe, non potrebbe dire il Patriarcha, che fosse sua, giostrando a tutte l' hore, si come fa quando colli capitoli et gli Abbati, quando con li Prepositi, et Monache: et quando con le communità, et Castellani, in fatto della giurisdittione. Et perchè quell'Altezza ha considerato molto bene questa essere impresa assai dura, di poter effettuare il desiderio suo, prego supplichevolmente Vostra Serenità, che mi faccia gratia di considerare il bel modo, che tengono questi Austriaci nel proponer a Nostro Signor in un medesimo tempo due negocij, l' uno della erettione del Vescovato di Goritia, et l'altro della translatione delle Monache d'Aquilegia in Trieste, che sapendo quell' Altezza, che la erettione del Vescovato sarebbe molto difficile per li sudditi interessi e rispetti, sì come crede facile la translatione delle Monache, in ricompensa della mala soddisfattione, non essendo essaudito nel fatto della detta erettione, se bene crederò, che Vostra Serenità considerando colla solita sua prudenza questo negotio della translatione farà ogni buono, et efficace officio con Nostro Signore, sì, che non vada avanti

così fatta novità con tanto interesse di Vostra Serenità, et de' suoi sudditi; perchè transferendosi le Monache in Trieste, primieramente si perderà una voce nel Parlamento, accrescendosi alla convocatione di Goritia.

Da poi si leverà dalli sudditi di Vostra Serenità un commodo, et una utilità d' importanza, che sentono da detto monasterio, tenendosi dentro ordinariamente trenta, et più monache gentildonne di questa Patria, si come per l' avenire (in evento di questa translatione) succederanno in luogo di queste le Tedesche, et altre donne suddite Arciducali, che queste della Patria non vorranno andare, ne anco li padri le potranno mettere; cosa che non potrà passare se non con tumulto grandissimo in tutti gli ordini di questa Patria, del quale non habbiamo bisogno.

Che transferendosi dette monache in Trieste, queste medesime in un medesimo tempo suddite di Vostra Serenità diventeranno suddite di Tedeschi.

Seguiterebbe poi inconveniente maggiore, che havendo detto Monasterio di Aquilegia giurisdittione civile, et criminale etiam in maioribus causis, è solito per questo rispetto di fare un suo Iusdicente chiamato Gastaldo, le sentenze del quale si espediscono ordinariamente in appellatione al Tribunale del Signor Luogotenente della Patria, si come (in evento di translatione) andarebbono al Tribunale di Trieste, perchè li Tedeschi ministri dell' Arciduca non permetterebbono, che le sentenze loro venissero avanti detto Luogotenente, con pregiudicio notabile di Vostra Serenità, che le giurisdittioni et Ville di esse Monache poste nella giurisdittione del Serenissimo Dominio diventerebbe giurisdittione di Tedeschi.

Dal che anco seguiterebbe a Vostra Serenità danno notabile, che le Monache come fussero transferite, non pagarebbono più le impositioni imposte loro dal Parlamento, il quale nelli bisogni occorrenti suole spesso mettere dette impositioni a i membri di esso Parlamento, perchè le Monache non sarebbono comprese più in esso: et di più non farebbono molte altre fattioni, che sono solite di fare per servitio di Vostra Serenità.

Oltre che li compatrioti sudditi di Vostra Serenità resterebbono privi di quelle commodità, che si sogliono cavare dalle entrate di quattromille ducati, che dette Monache hanno sotto il stato del Serenissimo Dominio, perchè sarebbono trasportati a perpetuo comodo, et utilità di essi Tedeschi.

Lascio da canto, che le Sentenze spirituali pertinenti a detto Monasterio sarebbono impedite di poter venire al Tribunal Patriarchale ecclesiastico, et quello, che importa più di ogni altra cosa è che quando guadagnassero questo punto di trasferire il Monasterio delle Monache d'Aquilegia in Trieste, parrebbe loro di haversi facilitata grandemente l' impresa, che tanto tempo hanno in animo di tentare; che è di ridurre la Residenza nel tempo del-

l'està delli Canonici d'Aquilegia in Goritia per effettuare l'avertimento, che già diede a Sua Altezza il Signor Nicolò della Torre Capitanio di Gradisca con una sua scrittura, la copia della quale buoni anni sono lasciai in mano di Vostra Serenità.

In somma voglio dire, che quel Principe volendo mostrar con gli effetti la devotione verso Santa Chiesa, si come conviene, che si debba credere, che sia, farebbe cosa conveniente alla sua grandezza, et alla giustitia di Dio di risolversi a restituire Aquilegia colle pertinentie sue, et giurisdittioni al Prelato, si come mi persuado, che farebbe volentieri, sì perchè è Principe Catholico, et ripieno di ottima volontà, et si anco, che in questo modo venirebbe a effettuarsi il Testamento di Cesare Ferdinando suo Padre di augusta memoria, che gravò la conscienza di quell'Altezza a restituire Aquilegia al Patriarchato, si come sin quì l' haverebbe restituita, se la rabbia de' suoi Ministri, che si movono per proprio interesse, non l' havesse impedito. sopra di che confidandomi nella molta benignità, et prudenza di Vostra Serenità crederò, che con questa occasione non resterà anco di trovare qualche espediente di ricordare a Nostro Signore il negotio di detta restitutione, massimamente havendo io deliberato di mandar a questo fine a quell'Altezza un mio Agente: tenendomi tra tanto per escusato, se non le haverò dato quella piena informatione che haverei fatto, quando havessi havuto alle mani le scritture, che ho in Venetia: et non mi trovassi tanto debole per la mia grave indispositione, et quando havessi visto particolarmente gli interessi che hanno messo quel Principe a fare così estravagante dimanda, se bene crederò, che non siano altri, che quelli, che ho rappresentati a Vostra Serenità, che se per sorte vi fussero, non crederei, che Nostro Signor si movesse a fare alcuna deliberatione, se prima non havesse partecipato con esso me intieramente questo negotio, nel qual caso non resterò di fare con Sua Beatitudine il debito mio con quella libertà, et novità, che mi si conviene. Con che facendo fine, humilissimamente mi raccomando in sua bona gratia.

Di Udine, li 31 di Gennaro 1585.

Di Vostra Serenità obbedientissimo figliuolo et humilissimo Servitore
Giovanni Patriarcha di Aquilegia Grimani.

(Archivio di Stato di Venezia. — *Deliberazioni Roma* (Secreta) Senato I Registro 6, pag. 18 e seguenti).

1540.

Nel nome del nostro Signor Giesù Christo. Questo è il catasto di tutti i beni dell'Episcopato di Parenzo diligentemente raccolti, et qui sotto descritti a memoria et intelligenza de posteri. — Per me Gio. Antonio Panthera dottor nell'Arti. et sacra Theologia Arciprete et Canonico parentino Vicario et luoco tenente generale del Reverendissimo Signor Giovan Campegio di bologna vescovo dignissimo di parenzo et di orsara Eccellentissimo Conte, corrente l'anno del Signore 1540 [1]).

Peschiere.

Il vescovo di Parenzo possiede una peschiera in Torre nova, Giurisdittion di cittanova, li cui confini si veggono per una sentenza fatta per il Magnifico Sig. Domenego diedo Giudice delegato dal Serenissimo Dominio.

Le gravezze di essa peschiera sono. Che la paga ogni anno Ducati dieci al Datio di Grisignana per conto dell'Illustrissimo Dominio. Et i Signori di chersainer per linea masculina hanno in feudo li tre ottavi di essa peschiera, ma l'affitation di essa appartiene al Reverendissimo Vescovo di Parenzo, come appar in un istromento sopra ciò celebrato. Et è nel libro Rosso.

Possiede anche la peschiera di Santo Andrea et la ponta del Dente che si pesca col Rizajo. Et sono tra Torre vecchia Et la ponta d'Abrega. Et si affittano insieme con la peschiera di Torre, Ma si puone il pretio di esse separato da quella di Torre, perchè i Signori chersainer non ha parte in queste, e il pretio loro comunamente soglie esser ducati . . . . .

Possiede nella valle di Cervera una peschiera dalla banda d'ostro et una nella valle di Santa Marina. Et si affittano insieme.

Possiede una peschiera nella valle di Molinderio Et ponta grossa porta per li Toni.

Possiede una peschiera in Fontana di pace che va sempre nell'affitto con Molinderio.

---

[1]) Questo inventario fu tratto dal Vol. III «Iurium episcopalium» posseduto dalla Curia vescovile di Parenzo. — Nel giornale *L'Istria* del dott. Kandler, Vol. II, pag. 122, venne pubblicato altro inventario dei beni e diritti del vescovo di Parenzo, nella contea di Orsera, dell'anno 1577.

Possiede nell' acque di Orsara una peschiera chiamata Fiabam.

Possiede nelle dette acque giurisditione di Orsara alcune poste Et luochi da pescare che ho sogliuto affittare fino a dieci Ducati.

Possiede in leme dalla banda della Giurisdition di Ruigno una peschiera.

Prati.

Possiede a parenzo il Prato di S. Zuane appresso il laco.

Et possiede un peceto di prato a s. vido territorio di Parenzo.

Et possiede il Prato di acquadizza nel detto territorio.

Et Possiede il Prato di Molinderio con la ponta di S. piero di sorna, che insieme si affittano col detto prato.

Et possiede nel territorio di Orsara un Prato che si chiama il prato di boneda.

Formazo.

Tutti quelli c' hanno animali nel territorio di parenzo, adi 15 Giugno, il giorno di S. Vido sono obligati far un formazo al Reverendissimo vescovo di tutto il latte che cavano da lor animali il quale tutto è obligato per quella notte al Vescovo. Et dieno portar il formazo al Vescovo. Et per ogni pezza di formazo, se gli da dui soldi.

Portion canonicali.

Possiede a parenzo una portion canonicale per la quale li viene dalla menssa del Reverendo capitolo la sua parte de danari de gli agnelli, formazo, formento, segalla, orzo, biava, meio, legumi. Et vino et oglio.

Possiede una portion canonicale a S. Lorenzo, per la quale li viene di tutte le cose come in quella di Parenzo, ut supra.

Possiede una portion canonicale in due Castelli, per la quale li viene del tutto come ut supra di parenzo.

Possiede una portion canonicale in Valle. Et in essa di ogni cosa partecipa come ut supra di parenzo.

Possiede una portion canonicale in S. Vincenti. Et li viene di tutte le soprascritte robe come in Parenzo.

Possiede in Zumino una portion canonicale che li viene del tutto come in parenzo. Et oltra possiede alcuni terreni d' una chiesa, et si affittano sempre con la prebenda di esso Zumino.

Cathedratici.

Alla festa di S. Mauro che viene alli 21 di Novembre l'inscritti pagano cathedratici videlicet

Il capitolo di Ruigno Paga ogni anno	L. 4—
La Prepositura di Pisino ogni anno	L. 4—
Il Capitolo del castel di s. lorenzo paga	L. 4—
Il capitolo di Montona paga	L. 4—
Il capitolo di Valle paga	L. 4—
Il capitolo di due Castelli paga	L. 4—
Il capitolo di s. Vincenti paga	L. 4—
La pieve di Zumino paga	L. 4—
La pieve di Visinale paga	L. 4—
La pieve di Corridigo paga	L. 4—
La pieve di orsara paga	L. 3—
La pieve di Treviso paga	L. 3—
La pieve di pisin vecchio paga	L. 1—
La chiesia della villa di Torre paga	L. 2—8
La pieve di Zumesco paga	L. 2—8
La pieve di Gardosella paga	L. 2—8
La chiesia di Padoa over Cascherga paga	L. 2—8

Censsi.

Il monasterio di St. Elisabetha de frati bianchi di s. paulo posto nel territorio di Montona paga ogni anno adi 21 novembre L. 6—

Il signor di chersainer paga ogni anno per il monte di S. Michiel appresso pisino L. 1— 4

La chiesia di S. barbara in Visinale paga ogni anno una soma di vino condutta in parenzo. Ma le si da soldi dodese per una libra d'incensso per la chiesia.

Il scoglio di S. Anastasio hora chiamato S. Nicolò, posto nel porto di parenzo, che è membro di S. Nicolò di lio paga per esser stato del vescovato ogni anno una libra d'incensso al vescovo per ricognizione.

Misser Gio. franco Quinzano di S. Vincenti Paga ogni anno per il feudo di due Castelli L. 18—12

Et misser Giovanni Ragutio suo nepote con tutta la linea mascolina da lui legittimamente discendente, Per la posta de Molino de Rio, ogni

anno il giorno della natività del Signore dee pagare di censso al vescovato una candella di cera bianca d'una libra.

Quartese di Monspinoso.

Tutti quelli c' hanno vigne nella contrada di Monspinoso territorio di Parenzo, deeno Pagar di vinti uno, et se starano tre anni che non lavorerano le vigne, et non darano utile al vescovato il vescovo Può tuor le vigne et darle a chi li piace.

Terreni in sul territorio di Parenzo.

Possiede i terreni di Rompajago con la spett: Comunità di Parenzo.
Possiede i terreni di Fontana dalla banda verso Orsara.
Possiede un terrè a S. Luthier dalla chiesia in suso verso tramontana.
Possiede un pezzo di terreno a S. Maria di monte.
Possiede un pezzo di terreno a S. lutia con due nogare dentro.
Possiede un pezzo di terreno all' hortazzo.
Possiede un pezzeto di terreno sotto S. Martin.
Possiede un altro pezzeto di terreno a S. Luca.
Possiede un pezzeto di terreno a Montovaro.
Possiede i terreni di Val ferma con lama suso et bosco, si affitta a formento fino a Mezene 8 Et in danari fino a L. 8 s. 10.
Possiede i terreni di Moncastelli, si affittano fino a mezzene sei et tal volta 8.
Possiede un pezzetto di terrè a Monlongo.
Et possiede un terreno in Marignana, che quelli di Orsara solino arrare.

Nota che li pezzetti di terreno sopranominati quando si affittano il più che se cava è una mezena per uno.

Case in Parenzo.

Le case che il Vescovo possedeva in Parenzo sono tutte state livellate, Escettuata la casa contigua al vescovato che fece il condam Monsignor M. Gio. Ant. di Panari, una hora è magazzeno et l'altra è per uso dell' horto.

Boschi nel territorio di Parenzo.

Possiede il bosco de Loron che vien fino alla marina di Cervera dalla banda di tramontana. Et chi volesse alla detta marina far Cason over hosteria è obligato pagar fitto al Vescovo.

Possiede il bosco di Val ferma che si affitta con i terreni di Val ferma come è detto di sopra.

Possiede il bosco di Monde Zane.
Possiede il bosco di S. Giusto.
Possiede il bosco d'Acquadizza.
Possiede il bosco di baiban.

Olivi nel territorio di Parenzo.

Al Pizal sono olivi numero	30
A S. Helia sono olivi numero	37
A S.ta Lutia sono olivi numero	83
A S.ta Maria de Monte sono olivi numero	57
A Mon longo sono olivi numero . . .	144
Alle Montiselle sono olivi numero . . .	30
A S. Martino sono olivi numero . . .	60
Alle fusine sono piedi numero	34
A Sorzian over Calaz dove è una lameta.	40
In Zimarè sono piedi numero	4

Nogare.

Possiede alcune Nogare appresso il prato di S. Zuane del prà, Et a S.t lutia, a S. luca, Et a S. Michiel sotto terra.

Livelli di Parenzo.

Possiede livelli di case in Parenzo, di vigne terreni Et olivi nel territorio, pessimi danari da scoder, puono ascender alla somma in circa ducati 5.

Il castel di Orsara.

Il castello di Orsara è libero et franco dell' Episcopato con dominio Et vite, et non è sottoposto ad alcuna angaria dell' Illustrissimo Dominio ne al Reverendissimo legato di Venetia, ne manco al Reverendissimo Metropolitano, ma immediate al sommo pontifice. Come appar per un breve impetrato da Monsignor Reverendissimo da Sua Santità.

Et queste sono le entrate che ha il vescovo nel detto castello. Et prima

La Xma del formento
La Xma dell' orzo
La Xma del meio
La Xma delli Agnelli
La Xma de formazzi
La Xma della segala
La Xma della biava
La Xma dei legumi
La Xma del vino et oglio

Di tutte le soprascritte decime si dava il quarto alla pieve, la collazione della quale aspetta al Reverendis. Vescovo di Parenzo.

Possiede nel detto castello il Datio del vino con la casa dell' hosteria, che si affitta col Datio il quale se è puoco vino si affitta fino a 50 Et anco 60 ducati. Ma se è vino assai si affitta 35 fino in 40 Ducati. Et secondo la concorrenza.

Possiede il Datio del forno il quale si affitta secondo gli anni fino a L. 60.

Possiede il Datio della beccaria si affitta da 5 in 6 ducati secondo gli *incalci* (?).

Possiede il datio delle legne che tutti gli habitatori del luoco che carrezano sono obligati pagar un soldo per carro al vescovo. Non si affitta altramente ma si scode o a carro over a barca.

Possiede il pagamento del Mojo, che è per conto di Visinanza, che tutti gli habitatori, così nel castello come nel territorio pagano ogni anno un Mojo di formento cioè una mezena. Et è tutto del Vescovo. Sono esenti da questo pagamento il piovano, il Gastaldo, dui Giudici et il Salinaro.

Possiede un fondamento di saline con le due case avanti di esse giu alla Marina. Et quella appar il torchio. Et ha fatto tal anno fino a ..... 800 ..... (stera? sentenera?) di sale.

Possiede il Datio del torchio, di ogni cento libre di oglio 5, in un orna ne vengono al Vescovo libre disdotto cioè libre dieci per la decima e libre otto per il far delle olive. Et quelli che vanno a far l'olio oltre le libre disdotto d'olio, pagano un soldo per brenta cioè soldi dieci per mezena. Ma monsignor il vescovo è obligato tenir il torchio in consso et colmo et fornito di tutto quello bisogna al far dell'olio et trovar gli huomini che lo facciano.

Possiede il datio del bagatino cioè che tutti quelli che fanno l' olio oltra li pagamenti soprascritti pagano per ogni libra d'olio che hanno un bagatin per libra.

Possiede gli herbatici del territorio cioè che tutti i forestieri che l'invernata vengono a pascolar nel territorio di Orsara pagano a S. Zorzi tanto per testa di animali così grossi come minuti, secondo si accordano.

Possiede la ragalia di pollastri che tutti quelli che fanno horti sopra il terreno del vescovo pagano a S. pietro chi uno pollastro et chi un paro secondo la grandezza dell' horto.

Possiede i livelli di tutti quelli che hanno case over vigne sopra i terreni del Vescovo. Et pagano alla festa di S. Michiel di settembre.

Possiede una casa in piazza dalla banda di tramontana, la quale si suol dare ad habitar al salinaro.

Possiede due boschi uno che si chiamano i monti grandi. Et un altro Mon Caurioli. Et ne possiede uno nella finita.

Possiede molti terreni che pagano il terradego quelli che semenano suso. Et sono conosciuti da tutti gli abitatori ne puole alcuno sotto grave pena arrar sopra se prima non si hanno accordato del terradego.

Possiede i terreni di S. Zà di Zoaro, bellissimi terreni posti tra Orsara et S. Michiel di leme con alcune nogare dentro, i quali terreni sono di quella chiesia che è ruinata già gran tempo et discoperta. Si affittano fino a 10 et 12 mezene di formento.

Il scoglio di Conversada, della longa, di S. Zorzi et altri scoglietti che sono in Fiaban, sono dell'Episcopato.

La chiesia di S. Maria dove è il cimiterio con quelli terreni et horto che li sono a torno tutto appartiene al Reverendis. Vescovo, ne ha in essa chiesia nulla da fare il piovano di Orsara.

Possiede anche nel territorio di Orsara alquanti piedi di olivi.

Castel di S. Vincenti.

Il Castel di S. Vincenti dopoi molte liti fatte in Roma tra la bona memoria di Monsignor Hieronimo Campegio et il Clarissimo Misser pietro Morisini l'illustrissima Signoria et Sua Santità se intromesse alla compositione tra loro con alcuni capitoli. Et finalmente fu concluso, che Monsignor il Vescovo investisse di esso castello Misser pietro Morisini per tutti i suoi mascoli legittimi. Et mancando essi, le femine succedano talmente che 'l dominio diretto sia Del Signore, Et il dominio utile sia per metà diviso tra il Signore et Monsignor Reverendis. il vescovo di parenzo.

Et così la spesa del capitanio et de palii per le feste sia per metà. Et qui sotto sarano notate tutte l' utilità che si trazzeno dal detto Castello.

Possiede la decima de gli agnelli, La X^ma^ del frumento, La X^ma^ della segalla, La X^ma^ dell'orzo, La X^ma^ della biava et spelta, La X^ma^ del Meio, La X^ma^ del vino.

Tutte le soprascritte decime si dividono per mità, una sono del Signore, Et l'altra è di Monsignor Reverend. il qual divide quella sua mita in due parti. L'una è di Sua Signoria Reverendis., l'altra è del Reverendo Capitolo di S. Vincenti il quale ha tre canonici. Et Monsignor Reverendis. tira la quarta parte per la parte canonicale come appar di sopra.

Possiede nel detto castello per indiviso con il Signor che Monsignor Reverendis. non ha più da divider con i preti (?) infrascritte cose videlicet

Le 4^te^ del formento sono meze di Monsignor Reverendis.

Le 4^te^ dell'orzo la mità è di Mons. Reverend.

Le 4[te] della biava et della spelta la mità è di Sua Signoria Reverend.

Possiede la mità di prati che sono del Signore.

Possiede la mità di tutte le spalle di porco che pagano quelli che tengono porci nel territorio.

Possiede la mità delle Condanation di quelli che per il Signor sono condenati.

Possiede la mità di boschi che sono del Signor nel territorio.

Possiede la mità del Datio grande che si suol affittar in 60 e 70 ducati.

Possiede la mità del Datio del forno grande che si suol affittar in circa 20 ducati.

Possiede il Datio del forno piccolo, la mità si suol affittar in circa L. 100.

Possiede la mità del pagamento deli contadini che non fano pane in la terra pagano da Ducati 10 all'anno.

Possiede le marche, la mità viene a S. S. Reverendis. et la sua mità sono Lire 128.

Possiede la mità delle mandrie che pagano ogni anno L. 30, la mità che è di S. S. sono L. 15.

Possiede la mità della X[ma] del formazo, ma di quella sua mità il da la mità al Capitolo et S. S. Reverendis. di quella mità tira la 4[ta] parte per la portion canonicale.

Gravezze.

Monsig. Reverendis. è obligato ogni anno per salario del capitano pagar ducati 30.

Et è obligato per il comprar de i palii pagar ducati 5.

Nota che se alcuna differenza nascesse tra il Signor di S. Vicenti et Monsig. Reverendis. il lor giudice è la Rota di Sua Santità.

La villa di Torre.

Possiede nella villa di Torre giurisdition di Città nova la mità del territorio. l'altra mità fu infeudata a i conti di Goritia et nella guerra che fu dal 1508 tra la felice memoria di Massimiliano imperatore et l'illustrissima Signoria quella mità che già fu di conti di Goritia par fusse venuta ne i chersainerj, ma in che modo non se ne vede scrittura. Unum est che l'illustrissima Signoria in quella guerra se ne impatronise di quella mità, Et la spettabile comunità di cittanova pigliò da i Signori delle rason vechie l'intrate della mità di esso territorio, che sono le X[me] di tutto quello nasce in esso territorio. Et l'altra mità è del Reverendis. Vescovo di Parenzo.

Ma di tutto il corpo di essa X^{ma} se ne cava il 4to che va alla pieve poi si divide il remanente.

Et per che antiquamente non vi erano vigne, ne animali minuti in esso territorio, et hora sono vigne assaj et tuttavia se ne fa alla giornata, et vi sono hora de gli animali minuti, et la spett. comunità di Cittanova che ha ad affitto la parte dell' Illustrissima non da al Vescovo la parte ne de agnelli ne manco de vinj, se non del formento, segala, orzo et biava; Et nondimeno la mità del territorio è del Vescovo che per conseguenza tutto quello nasce sopra territorio dee haver la mità.

Possiede il Vescovo nel detto territorio alcuni terreni che sono della chiesia di Sta Maria di Val Verde che è membro del episcopato. Et oltre la X^{ma} il Vescovo scodi i terradeghi del detto terreno che è parte arrativo et parte boschivo, et si suole affittare fino a mezene 12.

Possiede anche i terreni de S. Piero che paga terradeghi.

Montona.

Possiede nel territorio di Montona la chiesia di S. Dionisio, la quale ha alcuni peci di terrenj. Et quelli che hanno vigne suso, pagano le 4te. El scuode (?) L. 3-2 da livelli da Agostin da Treviso et Michiel Cagna. Et il tutto si suole affittar un ducato.

Abbatia di S. Michiele sotto terra.

Possiede l'abbatia di S. Michiel sotto terra fatta membro del episcopato. La quale è una villa sopra il territorio di Montona, et il Vescovo ha il dominio utile di essa villa. E tutto il territorio di lei è di rason di essa abbatia, et li confini di esso territorio sono notati nel libro rosso et in uno antiquissimo Messale di essa chiesia. Et ha due lachi sopra esso territorio che sono del Vescovo. Ma quelli della villa di visignan col favor di quelli di Montona usurpano un laco et buona parte del territorio dalla banda di levante et mezzo giorno. Et alla giornata più vanno intacando. Et ho fatto più cavalcate sopra loco con quelli di Montona ma non havemo mai potuto cordare non ostante che habbiamo i confini scritti et testimonj huomini antiqui. Sed cogit mortalia pectora aurj sacra fames. La giurisdition del laco appresso la villa è notata nel libro rosso come le stato fatto per l' abbate con licentia dell' illustrissimo Dominio. Videas ibi.

L'entrate di essa villa sono le X^{me} di tutto quello nasce nel territorio, et si da il 4to al prete che uffizia, et li villani sono obligati portar tutte le biave et formenti al granaro dell' episcopato in parenzo. Ma il vescovo è tenuto darli da desnare.

Scode donque il Vescovo:

La X^ma^ delli agnelli, la primizia del formazo, la X^ma^ del formento, della segala, dell'orzo, della biava, del vino e delle olive.

Possiede da 40 piedi di olivi et un prato avanti la villa.

Possiede nella detta villa il Datio del vino che si vende et il Datio delle legne che si tagliano nel detto territorio. Si paga del vino per Datio soldi 4 per 4^ta^, et delle legne soldi 3 per stropa.

Tutti li vicini della villa che hanno vigne nel detto territorio pagano ogni anno de livello di tutte le vigne che hanno soldi duj per opera. Et bisogna spesso contar le opere delle vigne.

Possiede nel detto luoco la regalia di Galine da tutti quelli che hanno horto, et la regalia delle lonze di porco da tutti quelli che hanno porcj. et la lonza deve andar dal collo fino alla coda.

Abbatia di S. Michiel nel territorio di Valle.

Possiede la chiesia di S. Michiel sopra un monte appresso Valle, della quale si scude terradego. Et alcuni livelli di vigne posti sopra i terreni di essa chiesia. Et sono li soi terreni videlicet:

Un peceto di terreno a S.^to^ Eliseo . . .	formento	stara	2
Uno a Ronchi Zanchi	»	staro	1
Uno a Campo Moro	»	»	1
Uno in Val de Zupane	»	starolo	1
Uno alla fonda de Moncastei		staroli	7½
Uno in sul monte di S. Michiel . . .		»	2
Uno a bubie		»	3

Chiesia de S. Piero in bigolin et S.^ta^ Petronilla sopra il territorio di due Castelli.

Possiede due chiesie che già furono abbatie sopra il territorio di due Castelli cioè S. Piero in bigolin, et S.^ta^ Petronilla. L'entrate delle quali chiesie consisteno in terreni che si dano ad affitto per terradego, et i lor confini sono notati nel libro rosso a carte 70.

Possiede in Montona un livello de quelli di Agostin da Treviso per una casa . . . . L. 2 : 10

Ed da quelli di Michiel Cagna per una vigna. . . . . . » — 12

Et li soprascritti livelli si affittano insieme con la chiesia di S. Dionisio nel territorio di Montona.

I Livelli di Parenzo et di Orsara sono notati nelle vacchette secondo che di anno in Anno si va scodando, et per morte si va mutando i nomi de i livellarj.

MDLXXIII. Terradeghi di Valle pertinenti alla prebenda del Vescovo di Parenzo.

El Monte de S. Michiel paga	formento stara	—	star.oli	2
Un vertal in contrada de pavich	»		»	
» sotto il laco della vedova . . .	»		»	
I terreni chiamati i cornialli.	»		»	2
Un vertal in contrà del laco baretter. . .	»		»	
Una valle in contrada di stalon	moza	1	»	2
Un Roncho in contrà della Cuzo	»		»	
I terreni in contrada de Madania	»	6	»	
La fonda del carmè con li boschi attorno .	»		»	
La Val di Varagna.	»	3	»	
I terreni in contrà di Bubich	»	6	»	
I terreni a S.t Eliseo	»	9	»	
Campo Moro.	»	6	»	
I terreni in contrà de Zistriguoi (?) . . .	»	4	»	
Un altro ramo in contrada m. S. (?) . . .	»		»	
El moze de Monpistigo da Sun. (?) . . .	»	1	»	2
Ronchi Zanchi	»	4	»	2
Valbora.	»		»	
Un Ronco in contrà del laco de stalon . .	»	2	»	
Un terreno in contrada della strada de S. Lorenzo.	»		»	2
Una valle al laco de Zupane	»		»	2
	»	45	»	2

Dasion con livelli perpetui.

Gli Heredi misser Pietro pesetti	Lire	1	sol.	5
Val del Vescovo.	»		»	2
Michiel Brajan	»		»	3
Zuane de Nadalin	»		»	10
Un horto in contrà de S. Nicolò . . .	»		»	1

Monspinoso.

Misser Giacomo de Giacomini in Monspinoso per nome della quondam M. Bortola figlia de M. Francesco Malacarne . . . . . due
Ser Francesco de Rado da Cattaro
fu data la vigna che aveva Ant.° da fiume a Berte Basarich due

Ser Piero Malta
» Andrea Segala
» Piero Mazorana
la fraternità de S. ...°...
dona Diana .....
» Agnesa dalle porte
» Meneghin q. relita de Ser Zuane da Veja
» Giac.ª del quond. Luca de Betton (?)
Ser Andrea basego (?)
» Bortolo de Fine (?)
» Massimo de Steno

Adi 12 di Giugno 1576

Ser Zuanpiero Caldin habitante in Parenzo hebbe dal nostro luoco di Monspinoso, opere otto; confin Piero Mazzarini verso sirocco, dall'altre bande terreni vacui, in ponente Massimo de Steno
» Nicolò Iambar habitante in detto luoco hebbe della medesma contrada opere sette, confini la strada comune, boschi intorno
» Zuane Zaratino Radmilovich nella medesma contrada opere N.° Sedici confini Domo de Simon de Sina in levante, intorno bosco et terreno vacuo
» Zuan Molich Zaratino habitante in Parenzo del 1577 in luogo di Nicolò Zombar e ser Francesco Sassomel (?) fu scritto.

Livelli diversi.

ANNO OTTAVO 1891

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME VII. — FASCICOLO 3.° E 4.°

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1891

SENATO MARE[1]

COSE DELL' ISTRIA

Senato Mare vol. I (1440-1444).

1440. 19 novembre. — Approvando Paolo Valaresso, podestà e capitano di Capodistria la convenzione fra il procuratore *domus dei sive sancti Nazarij* di Capodistria, e Giuliano del Belo, pure di Capodistria, cioè che questo *pro quarto lucri, quod annuatim ex quadam eius appotheca pauperibus erat dispensaturus iuxta formam testamenti eius patris,* comperi a vantaggio del detto ospitale ducati mille d' imprestidi, anche il Senato conferma ed approva (carte 8).

1440. 24 dicembre. — In seguito ai lagni dei patroni delle navi di Venezia, che per contrarietà di mare avendo dovuto toccare alcune volte Rovigno, non hanno trovato piloti, che ora alternano la sede e a Parenzo e a Rovigno, si stabilisce che questi possano stare a loro piacere qua o là *sed non possint ire cum suis barchis in mari ad praticandum pedotandiam, nec possint transire Bagnolum, sub pena librarum C. cuilibet* ferma per il resto la parte 27 luglio 1440. Quando manchino poi i piloti veneti possano, dietro però licenza del Rettore, prendersi piloti istriani (carte 10 tergo).

---

[1]) Vedi prefazione a pag. 209, fasc. 3 e 4, vol. III (anno quarto 1887).

1441. 19 aprile. — Commissio. — Ser Franciscus Barbadico, ser Franciscus Lauredano, ser Paulus Cerario procurator, ser Paulus Truno et ser Federicus Contareno, sapientes consilij — Ser Ludovicus Storlato, ser Johannes Pisani, ser Franciscus Barbaro miles, ser Christoforus Mauro et ser Triadanus Griti sapientes terre firme.

Nos Franciscus Foscari, Dei gratia, Dux venetiarum etc. Comittimus vobis nobilibus viris Aurio Pasqualigo et Paulo Valaresso, dilectis Civibus et fidelibus nostris, ut vos conferre debeatis Justinopolim, et inde scribere Capitaneo Pisinj pro Serenissimo domino Romanorum Rege, quod optantes ob reverentiam et amorem, quem ad Serenissimum dominum Romanorum Regem suprascriptum, pro differentiis confinium, que vigent inter subditos suprascripti Serenissimi domini Regis in partibus illis, et illorum locorum nostrorum Jstrie, de quibus non dubitamus vos habere noticiam, de plano videantur et decidantur et tollantur uti habuimus etiam mentis et intentionis prefati Serenissimi domini Regis, et sue, esse, vos misimus ad illas partes, ut cum Spectabilitate sua vel illis, quos deputaverit conveniatis in festo Sancti Georgij proxime, ut visa re ad occulum ipse differentie tollantur, et datis secum ordinibus opportunis, debeatis sumptis prius omnibus illis informationibus, que necessarie vobis videbuntur, vos conferre ad locum, qui inter vos et ipsum Capitaneum ordinatus fuerit, et eas differentias componere et concordare, sive decidere ut conveniens sit, et contenti sumus, ut non restetis pro aliqua parva re de veniendo secum ad compositionem et concordium, quoniam temporis condictio non patitur cum aliquo habendi differentiam et maxime cum prefato Serenissimo domino Rege.

Verum si non possetis esse concordes in judicando vel componendo et concordando differentias suprascriptas, non dissolvatis hanc praticam. Sed sub illis honestis coloribus et modis, qui vobis videbuntur, rem tenete in suspenso, et nobis scribite differentias restantes, et opiniones cuiuslibet vestrum, Et expectate mandatum.

Si vero non decidetis, sive judicaveritis, vel composueritis, repatriare debeatis.

Dari vobis fecimus Sindicatum plenarium, ut valeatis ipsum, si opus erit, estendere et melius ad compositionem devenire.

Ire debetis ad expensas illarum Comunitatum nostrarum Jstrie, que habent differentias suprascriptas.

Dari insuper vobis fecimus litteras nostras directivas Potestati et Capitaneo nostro Justinopolis, per quas mandamus, ut de his que requiritis vobis debeat subvenire, Et preterea alias patentes nostras litteras, quibus mandamus omnibus Rectoribus nostris Jstrie, ut observent plenarie ea omnia,

que per vos cum dicto Capitaneo vel deputatis pro parte sua fuerint conclusa et deliberata.

De parte . . . . 104 — de non . . . . 4 — Non sinceri . . . . 3.

Volumus insuper, quod audiatis quandam causam seu differentiam Georgij de Cassano teothonicj, qui pridem fuit ad presentiam nostram, super facto cuiusdam decime et aliquorum molendinorum districtus pinguentj, In quibus jus habere pretendit, Et auditis audiendis, sumptisque informationibus opportunis, procuretis componerę et concordare illam differentiam, aut illam decidere et taliter dirrigere, quod si possibile sit pro tali causa non remaneat aliqua materia differentie, Circa quam rem certi sumus quod Jdem Georgius de Cassano, et alij ad quos tangit negotium, vobis dabunt oportunas informationes.

Data die xx aprilis 1441 (carte 30 tergo e 31).

1441. 22 aprile. — Si prolunghi a Giacomo di Prioli, podestà di Pirano, il tempo ad entrare in ufficio, essendo stato gravemente malato (carte 31).

1441 29 aprile. — Conducendosi in Po dall' Istria e dalla Schiavonia gran quantità di sale a nostro gran danno, si scrivi ai rettori di Zara, Pago e Sebenico ed altri luoghi di Dalmazia, da cui si porta il sale ai nostri possessi di mare, *quod teneantur et debeant accipere ab illis . . . . . extrahentibus de dicto sale securitatem idoneam, quod dictum sal non conducetur ad aliquem locum prohibitum, et quod illi tales debeant reportare ipsis rectoribus nostris contralitteras ipsius salis de terris et locis ad ipsum sal conduxerint* (carte 32).

1441. 17 luglio. — Si prolunga di un mese il tempo a Paolo Foscolo, che fu podestà a Pirano, di venire in Senato colle sue proposte (carte 48 tergo).

1441. 19 luglio. — Si concede a Leonardo Michiel, va podestà a San Lorenzo, di poter spendere lire trecento di piccoli, in riparare il palazzo (carte 49).

1441. 24 agosto. — Chiedendo i pescatori di Pola rimedio alle innovazioni fatte sul prezzo del pesce, dai nobili e dal Consiglio di Pola, si stabilisce che d'ora in poi *piscatores possint tempore quadragesime vendere in Pola pisces, qui sunt ab una libra supra, pro parvulis xvj libra et non ultra, Et pisces qui sunt ab una libra infra possint vendere ad occulum, sicut nunc servatur. Alijs autem temporibus anni non possint vendere pisces ab una libra supra ultra soldum unum pro libra, et pisces ab una libra infra vendantur ad occulum sicut nunc faciunt* (carte 54 tergo).

1441. 1 settembre, inditione quinta. — Scarseggiando da qualche tempo in Venezia la legna da ardere, si proibisce di portar da Marano, Istria e

Friuli legne nella Marca sotto pena *perdendi ipsa ligna, et maranos burclonos vel queque navigia, cum quibus de dictis lignis conducerentur ad dictas partes non subditas dominio nostro* e sei mesi di carcere ai padroni delle navi che le conducessero; e ciò si scrivi al podestà di Marano, Parenzo e Portogruaro (carte 56).

1442. 14 aprile. — Essendosi tolti a mutuo dai governatori agl' introiti ducati ottocento, di quelli destinati a pagare il conte Francesco [Sforza], si ordina al podestà e capitano di Capodistria di mandare quanti più denari può di ragione dello stato per rimborsarli (carte 88).

1442. 11 maggio. — Si concede a Francesco Sagredo, podestà di Adignano, di poter venire a Venezia per alcune sue faccende. Spedita al 22 (carte 94).

1442. 20 giugno. — Si accorda alla Comunità di Capodistria di far condurre per mare a suo uso e consumo *caseos salitos de partibus Dalmatie et Sclavonie usque ad quantitatem librarum vigintimilium casei, singulis annis* e non più, con licenza però del podestà e capitano di Capodistria. Spedita l'ultimo giugno (carte 99 ante e tergo).

1442. 4 agosto. — Si permette a Giovanni da Mula, podestà di Grisignana, di spendere lire duecento di piccoli nella costruzione dell'edificio destinato alla cancelleria (carte 112).

1442. 21 agosto. — A rimediare alla grande penuria di sego, si stabilisce, che il sego portato a Venezia debba d'ora innanzi pagare non più 4 ducati di dazio, ma tre solamente *pro quolibet miliari seppi.*

Item, cum de partibus Jstrie ad alia diversa loca conducatur magna quantitas seppi, amodo captum sit quod de cetero de partibus Jstrie non possit conduci seppum alio quam Venecias sub pena contrabanni, de qua pena non possit fieri gratia, donum etc.

Quanto alle candele, siano alla stessa condizione dei tre anni decorsi (carte 115).

1442. 20 dicembre. — Si permette ad Orsato Polani, podestà d' Isola, di venire a Venezia, per la morte di Troilo Soranzo, suo patrigno, lasciando in suo luogo uno dei suoi fratelli o qualche altro nobile (carte 136 tergo).

1443. primo marzo. — Chiedendo gli ambasciatori di Pola che si sbrigassero alcuni capitoli, il Senato stabilisce che *pro non dando tedio huic consilio, dicta capitula expediantur per collegium* (carte 146).

1443. 12 marzo. — Die xij.° Martij. In Collegio.

Capitula

Quod ad Capitula Comunitatis Polle Respondeatur in forma infrascripta, et primo.

Ad primum huius tenori videlicet Serenissimo et excellentissimo domino duci Venetiarum etc., suoque pio et gratioso consilio humiliter et reverenter exponitur et querelatur per universos populares Civitatis vestre Pole, fidelissimos dominationis vestre, Cum sit, quod in dicta Civitate Pole ab antiquissimis temporibus citra, fuerit et sit ecclesia Cathedralis constructa ad Dei cultum et commodum universorum habitantium in dicta Civitate, Que a certis temporibus citra recta et gubernata est per duos sacristas, qui fuint singulo anno per consilium dicte Civitatis, et de ipsis de dicto consilio, Et cum sit quod ecclesia ipsa minetur ruinam, et taliter, quod nemo ex Sacerdotibus eiusdem pro celebratione divini cultus audeat intrare, Et in his natalibus festis in ipsa ecclesia aliqua divina officia non fuerint celebrata, cum dedecore et ignominia maxima Gubernantium, Cumque sit, quod plura bona et danariorum quantitates diverse a longo tempore citra et de tempore in tempus pervenerint ad manus dictorum Sacristanorum, qui fuerunt per tempora, et nichil aut parum expendiderint in dicta ecclesia, Sed omnes ipsas pecunias et bona in suos usus converterint ad hoc ut ecclesia ipsa in totum non ruat, et ut possit reformari et fortificari se bonis ad ipsam pertinentibus, Supplicatur et petitur quatenus Serenitas vestra dignetur et velit per suas efficaces litteras edicere et mandare Spectabili domino Comiti vestro dicte Civitatis pole, quatenus realiter et cum effectu compellat quoscunque ex his, qui fuerunt Sacrestani dicte ecclesie, qui vivunt, et Sacristanorum defunctorum heredes ad reddendum et assignandum verum computum de habitis et receptis per eos, et ad exbursandum omnia et singula, que habuerunt et habent de bonis et legatis ipsius ecclesie et Sacristie et alijs quibuscunque ad ipsam ecclesiam et sacristiam spectantibus et pertinentibus, que ad eorum manus pervenerunt, Que omnes pecunie depositari debeant ad discretionem domini Comitis Pole in loco habili et convenienti, dispensade [sic] et expendende pro reparatione eiusdem ecclesie cathedralis, ut est justum et conveniens.

Respondeatur, Quod Sumus contenti et placet nobis, quod omnia bona ecclesie convertantur in ecclesia, et quicunque de illis occupavit et occupat, cogatur reddere, Et ita mandetur Comiti Pole, Quod cum effectu omnes sacristas, qui nunc vivunt. Et heredes mortuorum ab annis x citra, cogere debeat ad reddendum quicquid habent de bonis spectantibus ecclesie predicte, Et quicquid recuperabitur expendatur in fabricam et ornamentum ecclesie predicte cum scitu et licencia Comitis ne ruat, Et singulo mense Comes videat rationem, et teneantur dicti denarij sub clavibus, quarum una sit in manibus Comitis.

Ad secundum. Item cum sit quod in dicta Civitate sint in totum qua-

dragintatres Cives, qui se appellant nobiles, et sunt soli de consilio ipsius Civitatis, et populares sint circa millequingenti, et nobiles ipsi omni anno faciant in dicto suo consilio duos ex se ipsis Sacritas dicte ecclesie Cathedralis, qui dum sint obligati bene et fideliter regere et gubernare bona et legata dicte ecclesie et Sacristie, ipsa dissipant et consumunt, et in reparationem ecclesie nichil expendunt, ut experientum verum perhibet testimonium quia ecclesia in totum ruit, Et cum sit, quod per populares multa plura bona sine comparatione relicta et legata sint ipsi ecclesie, et dictim legantur, quam legata sint per nobiles, ad hoc ut ipsi populares, ut est justum etiam videre et intelligere possint jura dicte ecclesie et sacristie, et obviare, quod legata et redditus eiusdem non dissipentur et usurpentur, ut hactenus factum est. Sed debito modo distribuantur ut debent, Supplicatur et petitur quatenus Celsitudo vestra dignetur et velit determinare et mandare, quod per dominum Comitem vestrum dicte Civitatis singulo anno eligantur duo Sacriste videlicet unus ex nobilibus, et alter ex popularibus cum libertatibus et condictionibus consuetis.

Respondeatur Quod de dictis duobus Sacristis, nos nolumus aliquid innovare, Sed ut denarij spectantes Ecclesie predicte bene gubernentur, utque fraus non possit comitti, Volumus, et ita mandetur Comiti pole et Successoribus suis, Quod jntroitus et rationes dicte sacristie debeat de tempore in tempus videre et examinare, Et omnes denarij dicte sacristie expendantur debito modo cum scitu et licentia Comitis. Et teneantur denarij sub clavibus, quarum unam teneat Comes.

Ad tercium huius tenoris videlicet. Item cum sit quod per duos ex dictis popularibus nomine reliquorum popularium fuerit supplicatum quod postquam nobiles non faciebant reparare dictam ecclesiam cathedralem, quod eisdem popularibus concederetur quatenus de legatis et pecunijs spectantibus dicte Sacristie eiusdem ecclesie, et ipsi ecclesie, possent incohare reparationem et fortificationem eiusdem, et ipsos denarios expendere in ipsa fabrica, et si non sufficerent, fieret, ut antiquitus fieri consuerit, videlicet quod quilibet juxta possibilitatem et voluntatem suam exbursaret et contribueret dicte reparationi id quod sibi videretur, que petitio et supplicatio apud deum et homines justa et honesta fuit, Sed ipsi de consilio noluerunt assensum prebere, et dicunt nolle quod populares ipsi, qui semper fuerunt causa constructionis eiusdem, et multa bona eidem legaverunt, se de ipsa aliqualiter impediant, ex qua responsione clare cognoscitur pravitas et iniquitas ipsorum nobilium qui potius volunt, quod ecclesia ipsa ruat quam reparetur.

Respondeatur, Quod huiusmodi omnium ipsorum popularium optima et religiosa oblatio et dispositio, est nostro dominio valde gratissima, Et

ut illa possit habere bonum et utilem effectum, et adiuvetur etiam ab alijs ad quos spectat, volumus quod Comes esse debeat cum domino Episcopo pole, et cum illis verbis et suasionibus, que sibi videbuntur, facere debeat, quod dictus dominus Episcopus, qui pro Episcopato suo, Et pro utilitate quam habet de ecclesia et Episcopatu, debet tale opus facere, sicut alias sibi jussimus, et sicut pro religione tenetur, quoniam propter victum et vestitum aliud habere non debet, ad talem fabricam large contribuat, et quantum Jdem contribuere se obtulerit, debeat Comes nostrum dominium informare, Et similiter convocata universitate nobilium et populorum hortari debeat, et providere, quod universi ad tale opus religiosum et neccessarium pro facultate contribuant aliquid ut ecclesia predicta, que principalis est Civitatis sue, defectu pastoris et populi non ruat.

Ser Johannes Mauro, sapiens ordinum.

Ad Quartum huius tenoris videlicet. Item cum sit, quod per Serenissimum dominium vestrum jam triginta annis vel circa mitteretur ad Regimen dicte vestre Civitatis pole, unus ex nobilibus vestris, qui tunc secum ducebat unum vicarium, qui vicarius habeat de jntroitibus ipsius Civitatis centum ducatos singulo anno, Cumque sit, quod nobiles ipsi cassationem ipsius vicarij impetraverint, ut melius et habilius possent ipsam Civitatem, et ipsos fideles exponentes suo modo regere et gubernare, ut ab inde citra fecerunt et faciunt, non juste et eque, ut decet, Sed tiranice et crudeliter ut fecerunt et faciunt, cum apud ipsum dominum Comitem continue redeant quatuor consiliarij, qui sunt de dictis nobilibus, et per suum consilium eliguntur, et in procedendo et sententiando unusquisque ipsorum talem vocem et autoritatem habet, qualem habet ipse dominus Comes, Et cum sit, quod nobiles ipsi et parentella et voluntatibus colligati sint insimul, quando popularis aliquis agere habet contra aliquem ex ipsis, intelligat dominatio vestra quale jus consegui potest, ex quo quamplurime iniusticie extortiones et manzarie sequute sunt, et in dies sequuntur cum gravissimis damnis et incommodis ipsorum exponentium, qui potius et sepissime remanent cum suis damnis quam velint venire cum expensis et laboribus ad querellandum venetijs, Et cum sit, quod exponentes ipsi tales et tantas iniusticias et injurias non valeant amplius tollerare, volentes et intendentes obviare scandalis et erroribus qui de facili possent occurrere, Serenitati vestre supplicant, quatenus dignetur et velit statuere et ordinare, quod dominus Comes futurus ad Regimen dicte Civitatis, et sui omnes Successores sit et esse debeat solus ad jus reddendum, Civibus et districtualibus dicte Civitatis in Civilibus criminalibus et mixtis, et alijs quibuscunque ad jus reddendum spectantibus et pertinentibus, et quod cum eo domino Comite amplius sedere non debeant

dicti quatuor consiliarij, Sed ut predicitur solus sit Rector et gubernator dicte Civitatis, quod erit cum maximo commodo et contentamento totius populi dicte Civitatis et districtualium eiusdem, Et isto modo servabitur equalitas et fiet justicia potentem ab impotente, et divitem a paupere non discernendo secundum quod fieri debet, et fit in alijs terris et locis vestris.

Respondeatur Quod volumus, Quod Judices sedeant cum Comite pole ad jus reddendum, sicut hucusque sederunt, Sed pro vitandis omnibus scandalis et erroribus, quos allegarunt sequi propter huiusmodi judicum sessionem, volumus, quod de cetero illa opinio, in qua Comes fuerit, intelligatur esse maior pars ipsorum.

de parte . . . . . 7.

Ser Franciscus karavello, sapiens ordinum.

Respondeatur quod habito respectu, quod illa Comunitas sua spontanea voluntate ad obedientiam nostri dominij se reduxit, et quod iam annis 111 cum tali privilegio et pacto se rexerunt, Et quod non constat nostro dominio, Quod huiusmodi Judices aliquid commeruerunt, quod illa Comunitas privari nunc debeat privilegio suo, Nolumus aliquid super hoc innovare.

✠ de parte . . . . . 10 — de non . . . . . 0 — Non sinceri . . . . . 0.

Ad quintum huius tenoris videlicet. Item cum sit, quod a bono tempore citra ad comoditatem pauperum et districtualium dicte Civitatis fuerit stabilitus et ordinatus unus fonticus bladi, in quo populares ipsi bonam quantitatem denariorum et bladorum posuerunt et tribus vicibus dicti nobiles fonticum ipsum destruxerunt, et pecunias in suos usus converterunt, Et nichilominus jdem fonticus de pecunijs et bladis ipsorum popularium denuo refectus et reformatus fuit, Et dicti nobiles pro eundo ad pinguentum contra hostes, dum ibi esset guera acceperint de ipso fontico circa tercentum ducatos pro salarijs sibimet ipsis taxatis, dum irent pro capitibus ad dictam terram pinguenti, ad quam populares ipsi proprijs expensis, et absque ullo salario jverunt, Et cum honestum non sit, neque justum, quod dicti nobiles pecunias dicti fontici inter se dissipare et consumere debeant, Supplicatur petitur quatenus dominatio vestra dignetur et velit scribere et mandare domino Comiti vestro prefato, quatenus absque dilatione et mora fieri faciat rationes dicti fontici tam de preterito, quam de presenti, et quoscunque reperierit debitores eiusdem compellat realiter et personaliter ad exbursandum omne id, quod repertum fuerit eos habere de ratione ipsius fontici, et tam de bladis, quam de denarijs, Et cum sit, quod nobiles ipsi pro melius derobando et corodendo dictum fonticum inter se et omni anno, et per suum consilium faciant de se ipsis duos fonticarios, qui suo modo gubernent et ministrent, adeo, quod populares ipsi, qui in ipso fontico de sex partibus

habent quinque et ultra, nunquam possunt videre neque intelligere jura ipsius fontici. Supplicatur etiam Quod Serenitas vestra dignetur et velit scribere et mandare prefato domino Comiti et . . . . . Suis successoribus, quod de cetero per ipsum dominum Comitem et suos Successores singulo anno eligantur duo fonticharij videlicet unus ex nobilibus et alter ex popularibus cum modis et conditionibus consuetis, ad hoc ut ipsi populares videre possint eorum jura, et ne ab ipsis nobilibus ulterius derobentur et consumentur, et hactenus derobati et consumpti sunt, Et ut infinite manzarie et corrosiones, que facte sunt et diutim fiunt de bonis dicti fontici per ipsos nobiles, de quibus longum esset enarrare, Sed de ipsis, qui fuerunt Comites vestri dicte Civitatis plenam habent noticiam, cessent et amplius non fiant, quia si ibidem erit fonticarius unus ex dictis popularibus non permittet neque consentiet fieri aliquid ad damnum et consumptionem popularium.

Respondeatur, Quod non videtur nobis mutandi electionem fonticariorum predictorum, Sed bene volumus, quod ut denarij dicti fontici diligentius gubernentur, omnes denarij dicti fontici debeant de cetero serrari in una capsa ferrata, que servetur in loco securo, ubi videbitur Comiti, et ipsius capse claves sint tres, quarum unam teneat Comes pole, unam fonticarius, et unam consiliarius senior, ut aperiri non possit sine presentia Comitis, Et de cetero capse, que consignabuntur de uno fonticario ad alium consignetur in pecunia et non in scriptis tantum, Et dictus Comes sub debito sacramenti teneatur sepe videre rationes dicti fontici saltem tribus vel quatuor vicibus in anno, Et non consentire ullo modo, quod denarij dicti fontici usurpantur, vel usurpari possint a quoquam.

Ad sextum huius tenoris, videlicet Item cum sit quod exponentes ipsi ut notorium est a longissimis temporibus citra fuerit et sint fidelissimi vestri dominij, et quomodo et qualiter se exercuerint in armatis, et in cunctis agendis vestre celsitudinis, ipsa experientia docuit, cum semper sint primi vocati et requisiti in vestris servitijs ad que leto animo et sincera mente continue parati sunt, et ipsi nobiles videntur satis habere ad precipiendum, et ut ita loquetur ragazandum ipsos populares cuncta beneficia et honores ipsius Civitatis in se nobiles ipsi usurpaverint et maxime officia capitum sexteriorum, que fieri solebant et dari ipsis popularibus, et similiter extimatores comunis, qui sunt duo, et fiunt singulis quatuor mensibus, eligebantur de popularibus cum salario soldorum quadraginta in mense, Et Capita sexteriorum fiebant per annum cum salario soldorum xxxij.orum in anno, Sed exempti erant a cunctis factionibus personalibus, Et quia dicti populares non intendunt amplius tollerare, quod officia predicta, que ipsis

dari consueverant, ipsi nobiles ea inter se distribuant, Supplicatur et petitur, quatenus dominatio vestra dignetur et velit mandare domino Comiti vestro predicto, quatenus ex dictis popularibus eligat dicta capita sexteriorum et extimatores comunis cum salario et condictionibus consuetis, Nam dignum et justum est, quod populares ipsi qui sunt illi, qui manutenent statum vestri dominij in dicta Civitate sua officia debeant habere, et etiam in jure reddendo debeant juridice tractari et non tiranizari, ut tiranizantur per ipsos nobiles prout in precedenti capitulo tangitur.

Respondeatur Quod volumus, Quod Capita sexteriorum et extimatores comunis eligantur et fiant sicut hucusque facti sunt.

Ad septimum. Jtem cum sit quod nobiles predicti obtinuerint a dominio vestro per viam supplicationis, quod nemo amplius per gratiam, nec alio modo possint fieri de dicto suo consilio absque consensu ipsorum, quod inhumanium est, et contra id, quod hactenus extitit observatum, Supplicatur et petitur quatenus concessio ipsa revocetur, Et quod ad voluntatem vestri dominij, secundum quod factum est per tempora retroacta quilibet possit fieri et esse de dicto consilio, per gratiam vel aliter, secundum quod per elapsum extitit observatum, nec velit ullo modo dominatio vestra libertatem, quam semper habuit creandi nobiles de dicto consilio propter gesta et benemerita sua ad honorem Serenitatis vestre sibi auferre, ad hoc ut omnes sperantes habere gratiam, causam habeant se de bono in melius fideliter exercendi.

Respondeatur, Quod pro bona et honesta causa nolumus dictam concessionem revocare, Verumtamen in libertatem nostri dominij reservatum esse volumus, Quod si quis Civis pole facient in futurum aliquid magnum et dignum honore, aut pro statu et bono nostri dominij, aut comunis pole, habita tamen informatione consilij predicti sicut sibi promissum est, possit pro remuneratione et honore suo per nos et nostra consilia fieri nobilis Civitatis predicte.

Ad octavum. Item cum sit, quod omni tertio anno fieri facere consueverit per dictos de consilio una fornax calcaria pro commoditate totius populi dicte vestre Civitatis pole, a qua habebant calcinam pro fabricando et reparando eorum domos, et a pluribus annis citra dicti nobiles noluerint, neque nolint facere fieri dictam calcariam, quam propterea facere consueverunt et tenentur dicti populares, Supplicatur et patitur, quatenus dominatio vestra mandare velit domino Comiti vestro prefato, et successoribus suis, quatenus compellat dictos nobiles dictam fornacem seu calcariam more solito fieri facere, Et in quantum ipsi nobiles eam facere nollent vel recusarent, quod tunc dictus dominus Comes eam fieri faciat expensis eorum, qui eam

facere consueverunt et tenentur ad hoc ut populares ipsi possint eorum domos iuxta solitum reparare et reformare.

Respondeatur, Quod fiat ut petitur.

Ad nonum. Item cum sit, quod quidem Magister Andreas barberius habitator Pole, qui habet certam filiam naturalem unius dictorum Nobilium, cum suis praticis et solicitudinibus tantum fecerit et praticaverit cum ipsis de dicto consilio, quod nullus ex alijs Barberijs in Civitate pole, sub certa pena possit medicare nisi ipse, Et cum sit, quod quamplures alij barberij sint eque sufficientes ipso ad medicandum, cum hoc cedat contra publicam libertatem et utilitatem, Supplicatur et petitur quatenus Serenitas vestra dignetur et velit edicere et mandare, quod dictus ordo revocetur, et quod quilibet sit in libertate sua, et possit facere sibi mederi, cui voluerit, nam multe sunt cause, quod multi nolent sibi mederi ab ipso magistro Andrea, quia cur etiam in dicta Civitate, ut in alijs sunt de discordijs divisionibus et differentijs, Sicque justum est, quod quisque de persona sua faciat id quod velit.

Respondeatur, Quod si quis alius barberius sufficiens Civitatis polle se obligabit ad medendum tempore pestis, Et faciendum alia, que dictus barberius per obligationem facere tenetur, Sumus contenti, quod fiat ut petitur.

Ad decimum. videlicet. Item cum sit, quod quando Spectabilis dominus Comes vester veniens ad Regimen dicte Civitatis, secum ducebat vicarium unum dicti nobiles obtinuerunt revocationem ipsius vicarij, ad hoc ut ipsi suo modo possent ipsam Civitatem regere et tiranizare, et ut dominatio vestra condescenderet ad voluntatem eorum, loco ducatorum centum, qui dabantur ipsi vicario de introytibus ipsius Civitatis, obtulerunt se facturus singulo anno passus quadraginta muri circa Civitatem, quod a trigenta annis citra vel circa minime fecerunt. Sed denarios ipsos cum alijs in suos usus converterunt et convertunt, denotando dominationi vestre, quod muri ipsius Civitatis in pluribus locis usque in terram dirrupti sunt adeo, quod quilibet volens intrare posset absque impedimento, quod querelantes ipsi denotare decreverunt Serenitati vestre, ut superinde provideat, quod muri ipsi reficiantur et fabricentur ad hoc ut ipsi querelantes totius in eorum domibus possint habitare, et etiam ut ipsa civitas fortificetur.

Respondeatur, Quod veritas aliter est, quam ipsi exponant quoniam salarium ducatorum octoginta, qui dabantur vicario, datur paisnatico nomine Comunitatis pole, cui expensa dicti paisnatici aucta est, Sed tamen cupientes, quod muri sui fabricentur, et si qui denarij spectantes fabrice murorum, usurpati sunt, possint recuperari, Ex nunc volumus, et ita mandetur Comiti

pole et successoribus quod omni suo ingenio debeat studere et procurare, quod muri Civitatis fabricentur et fortificentur, Recuperando pecuniam undecunque poterit, et quod rationes dispensationis denariorum predictarum, debeat videre examinare et diligenter inquirere et reperiendo esse aliquid ab aliquo male occupatum, faciat subito reddi retro cum pena quarti.

Ad undecimum et ultimum. Item cum sit, quod dicti nobiles pro omni minima re eligant et mittant duos aut quatuor aut plures ambaxiatores venetias cum salario xxiiij.or soldorum in die et ultra, quod cedit in damnum totius Comunitatis, Supplicatur et petitur quod imponatur domino Comiti, quod non permittat similes Ambaxiatas fieri ad damnum ipsorum popularium, Sed si ipsi nobiles voluerint aliquid impetrare pro suo comodo et utilitate expendant de suo, et non de bonus ipsorum popularium et est justum.

Respondeatur, Quod si de cetero Ambaxiatores erunt mittendi de Polla venetias pro factis spectantibus ad nobiles Polle, dictis ambaxiatoribus nobilibus solvatur per nobiles, et non per populares, Et si Ambaxiatores erunt mittendi pro factis popularium mittantur populares ad expensas popularium, Si autem Ambaxiatores erunt mittendi pro causis spectantibus ad Comunitatem, In hoc casu mittantur Ambaxiatores nobiles per modum consuetum, declarando ex nunc, quod non possint venire pro ambaxiatoribus plures duobus pro vice ullo modo.

de parte . . . . . omnes, videlicet 16.

Forma principij literarum suprascriptorum capitulorum et responsionum talis fuit videlicet.

Comparentes ad presentiam nostri dominj plerique fideles nostri Polle, nomine universi populi polle, porrexerunt infrascripta capitula. Ad que cum nostro collegio, habente a consilio Rogatorum plenissimam et specialem super hoc libertatem, fecimus responsiones nostras sicut infra ad quodlibet ipsorum videbitis, Quocirca cum dicto collegio autoritate predicta. Fidelitati vestre mandamus, quatenus suprascriptas responsiones nostras observare, et observari facere inviolabiliter debeatis, Facientes has nostras literas in cancellaria vestri Regiminis ad Successorum vestrorum memoriam autentice registrari, et registratis latoribus ipsarum restitui. Tenor capitulorum talis est, videlicet (da carte 153 ante a 155 ante).

1443. 8 novembre, indizione sesta. — Si concede ai procuratori dell'ospitale di Pirano, che per ripararlo *vendere possint unam peciam terre boschive, que non* [est] *alicuius utilitatis* (car 197 ante).

1443 m. v. 24 gennajo. — Si concede a Francesco Cauco, podestà di

S. Lorenzo, di poter spendere lire cento e cinquanta *pro reparatione et laborerijs palacij habitationis sue et logie* (carte 206 ante).

Senato Mare vol. II (1444-1447).

1444. 7 maggio. — Dovendosi provvedere ai danni continui, che dai tedeschi ed altri, confinanti coi nostri possessi dell' Istria, si fanno contro ai sudditi nostri, si stabilisce sotto severissime pene a chi mancasse, che *ubi fieri debent custodie tam diurne quam nocturne per aliquem Rectorem nostrum aut Cancellarium, sive Socium militem, aliquis tam Stipendiarius, quam Civis quovismodo excusari non possit, quin continue faciat suas custodias* (carte 1 tergo).

1444. 28 maggio. — Licenza data a Francesco Barbarigo, podestà di Grisignana, di poter spendere *pro rehedificatione et fabrica pontis Marchionis* et altre riparazioni lire cento e cinquanta di piccoli (carte 6 tergo).

1444. 18 maggio [sic]. — Si concede al priore di San Domenico e alla badessa di San Biagio di Capodistria, di poter vendere *certa bareda et territoria vegra et inculta, que habent in districtu bullearum* e il denaro ricavato investirlo in altri fondi (carte 7 ante e tergo).

1446. 6 giugno. — Avendo quelli di Cittanova ritenuto e posto in prigione Donato Bertolini, veneto, padrone di una nave, ed avendogli imposta taglia di ducati Cxx, il Senato, dopo aver sequestrato i beni di quelli di Cittanova e di altri della Marca, stabilisce, *quod de denarijs Marchianorum . . . . . intromissis . . . . . accipi debeant per provisores comunis ducatos Cxx* e le altre spese (carte 10 tergo).

1444. 10 luglio. — Il Senato scrive, a nome del doge Francesco Foscari, a tutti i rettori dell' Istria, che dovendo i soldati di Raspo [Raspurch] esser pagati puntualmente, essi debbano diligentemente e prestamente far pagare *per subditos . . . . . Regiminum omnes denarios, quos de tempore in tempus solvere debent pro paysinatico, secundum taxam et limitationem ad unum quodque Regimen pertinentem* (carte 18 ante).

1444. 10 luglio. — Si ordina al podestà e capitano di Capodistria, e ai suoi successori che *de illis ducatis septingentis, qui singulo anno consueverunt portari Venetias et de alijs denarijs superhabundantibus ab expensis, ... dare et solvere debeant Stipendiarijs antedictis Raspurch* (carte 18 ante).

1444. 14 luglio. — Essendosi da quelli di Pisino, Pedemonte e San Vincenzo commesse molte violenze contro i nostri di Montona ed altre parti dell' Istria, si ordina, finchè non si accordino queste differenze *Capitaneo nostro Raspurch et ceteris Rectoribus nostris Istrie, quod publice faciant proclamari*

quod nullus ex Subditis Capitanei Pisini, pedemontis et sancti vincentij . . . . . non veniant . . . . . ad loca nostra Istrie, nec habeat commertium cum subditis nostris partium Istrie, Et similiter nullus ex nostris Subditis . . . . . audeat . . . . . . comertia habere cum Subditis Pisini, pedemontis et sancti Vincentij . . . . . sub pena librarum xxv parvorum . . . . . standi tribus mensibus in carceribus . . . . . perdendi mercationes . . . . . (carte 18 tergo).

1444. 28 agosto. — Licenza concessa a Biagio Minio castellano di Castel Leone di Capodistria, di poter venire, lasciando un sostituto, a Venezia per alcune sue faccende (carte 27 tergo).

1444. 17 dicembre. — Continuando, come ci scrive il capitano di Raspo, quei di Pisino a far danno ai nostri luoghi dell' Istria, specialmente a Montona e ai Due Castelli, si stabilisce di mandare un nostro nobile in Istria, *pro componendo et aptando differentias* (carte 46 tergo).

1444 m. v. 15 gennajo. — Il Senato, inteso da Giovanni Francesco di Saffignano, cancelliere di Pietro Valier, mandato a conciliare le differenze fra il capitano di Pisino e quelli di Montona ed altri luoghi dell' Istria, che il capitano è disposto ad accordarsi, ordina a Pietro Valier di assumere informazioni e di accordarsi, e scrive inoltre al capitano di Raspo, e al podestà di Montona di obbedire a quello che egli avrà stabilito (carte 49 ante).

1444 m. v. 15 gennajo. — *Al Capitano di Raspo.* Come debba *ad omnem requisitionem dicti ser petri dare ei plenam informationem . . . . . . et . . . . . exequi et inviolabiliter observare omnem compositionem . . . . . . sive deliberationem, quam faciet* (carte 49 ante).

1444 m. v. 15 gennajo. — *Al podestà di Montona.* Avendo egli nella differenza insorta fra quelli di Pisino e quelli di Montona, ricorso alle armi, e fatto preda di animali ed altro, e ritenuto anche qualcheduno prigioniero, gli si ordina, che debba *ad omnem requisitionem plenam studere . . . . . ei dare informationem . . . . . . ac plene exequi et inviolabiliter facere observari omnem compositionem et deliberationem quam faciet* Pietro Valier, e di rimettere in libertà Bartolomeo Maraspino (carte 49 tergo).

1444 m. v. 15 gennajo. — *Agli altri rettori dell'Istria.* Come debbano *ad omnem ipsius Petri requisitionem, plenam studere ei dare informationem, et insuper . . . . . . plene exequi et inviolabiliter observari, ac facere observari omnem compositionem et deliberationem, quam faciet.*

Nota: *Die quarto aprilis 1448 facta fuit in forma* (carte 49 tergo).

1445. 3 luglio, indizione 8.ª — Che Lodovico Briani [Bredani] podestà di Pinguente, possa venire a Venezia, *pro traducenda sponsa sua,* e il podestà e capitano di Capodistria gli sostituisca intanto un altro nobile (carte 89 ante).

1445. 18 settembre. — Si concede al podestà di Grisignana di poter spendere lire trecento di piccoli *pro reparatione certe partis murorum dicte terre* (carte 104).

1445. 19 settembre.

Capitula

Ser Jeronimus de molino, ser Leo venerio, sapientes ordinum.

Quod capitulis nostro dominio porrectis pro parte fidelis Comunitatis nostre Adignani, Respondeatur in hac forma. et primo

Ad primum huius continentie videlicet. Et primo Cum solitum sit quemlibet Capitaneum iuxta consuetudinem paysinaticum visitare, neque opportunum sit hunc vestrum locum Adignanj, quod est comune vestrum visitare, Et presertim quia talis visitatio redundat in maximum damnum expensarum istius Comunitatis decernetur, quod in qualibet visitatione ipsa Comunitas expendit plusquam libras lxxx.

Preterea, quod talis visitatio de cetero fieri non debeat presertim in isto loco, cum non sit neccessaria, et si fieri debet, quod saltem fiat hominibus et gentibus dicti Capitanei sumptibus et expensis, prout fit Justinopoli, Grisignane et alijs locis, ubi est vestrum comune sicut hic.

Respondeatur, quod volumus ut quando Capitaneus Raspurch ibit ad visitationem locorum, vadat solummodo cum xv usque xx equos, et non pluribus, Et ista scribatur et mandetur Capitaneo predicto.

Ad secundum. Item Cum alias supplicatum fuisset, quod ipsa Comunitas non angarizaretur ad conducendum ligna ad naves armatas, que capitant annuatim in campo polle, vestra dominatio id concessit liberaliter oretenus, sed non per litteras Set ut vestri Rectores hoc observent de speciali gratia, Supplicatur, quod vestra dominatio dignetur talem concessionem includi facere in literis vestris dirrecturis tam presenti Rectori, quam futuris Successoribus suis.

Respondeatur, quod volumus et intendimus ut nullo modo ad hanc angariam astringantur.

Ad tercium. Item ipsa Comunitas expendit hactenus multas quantitates denariorum propter confines et differentias eorum, que diu cum illis de Santo Vincenti, prout vobis satis notum est, Ea propter, quod talis diffinitio confinium committatur expeditioni mandari, Eo, quod illi de Sancto Vincenti quotidie se extendunt inferius super vestro territorio, Et vobis vestroque dominio redundat in maximum damnum, et preiudicium. Decernentes, quod si possideretur per vestrum dominium prefatum totum territorium, per illos occupatum de jure istis confinibus pertinentem esset vobis utile annuatim

in ducatis centum pro herbaticis, qui venirent, Sed non possunt, quod deficiente causa deficit effectus.

Respondeatur, quod quando pro alijs locis nostris Jstrie, qui in simili differentia sunt providebimus etiam pro illis de Adignano provisionem faciemus.

Ad quartum. Item quod Macelatores vel ij qui emunt datium vestrum macelli, non audeant, neque possint pasculare cum suis animalibus inter confines vinearum, sicut omnes alij faciunt vicinj propter damnum non modicum, quod inferunt in ipsis vineis, et sicut alijs per vestrum dominium concessum fuit et est vestris patentibus literis, Verum quia ipse litere ut plurimum non obediuntur, neque executioni mandantur per Rectores, ideo, quod talis concessio gratia saltem confirmetur in vestro Magnificio consilio Rogatorum, ne de cetero Rectores futuri audeant non nisi inviolabiliter observari.

Respondeatur, Quod fiat ut petitur.

Ad quintum. Item cum per Circumvicinos huius vestri loci inferratur maximum damnum in certis nostris pascuis custoditis et reservatis pro nostris animalibus tempore hiemali, sine quibus esset neccesse fere omnia dicta nostra animalia excoriare, Et ubi nostri vicini proprij solvunt pro quolibet capite grosso invento in illis pasculari soldos quatuor, et qualibet vice, Illi Circumvicini non solvunt nisi soldum unum, Sed ut materiam habeant ipsi circumvicini se abstinere, a tali damno quotidiano, Ideo quod vestrum dominium concedat nos posse illis accipere pro pena, tantum, quantum fit nobis met ipsis videlicet soldos quatuor pro quolibet capite.

Respondeatur, quod fiat ut petitur, salvis capitulis, et pactis, que haberent cum circumvicinis suis.

Ad sextum. Item quod cum ut plurimum accidit annuatim neccessarium esse isti vestre Comunitati emere illam quantitatem frumenti, quam vestra dominatio Serenissima habet ab ea de Regalia, pro usu sui fontici, pro quo opportunum est mittere annuatim unum nuntium vestre dominationi ad supplicandum de concessione fienda illiusmodi quantitatem frumenti, quod nequit fiere absque expensa non modica, Ea propter, quod vestra dominatio dignetur expresse suis literis, Rectori vestro, et successoribus eius mandare ut quandocunque ipsa vestra fidelis Cumunitas habere voluerit dictam quantitatem frumenti, quod sibi concedatur, pro eo precio, pro quo valebit in loco proprio, prout hactenus per vestram dominationem consuetum est.

Respondeatur, quod volumus, ut hoc sit in arbitrio dominationis nostre dandi vel non dandi eius singulis annis frumentum predictum, Et quod iuxta consuetudinem mittant ad supplicandum dominio quandocunque emere

voluerint frumentum predictum. Pro anno presenti vero contenti sumus, ut ipsum frumentum habeant eo precio, quod in loco ipso Adignani ad presens venditur.

de parte . . . . . . omnes alij — de non . . . . . . 4 — non sinceri . . . . . 6 (carte 105 ante e tergo).

1446. 31 marzo. — Infierendo a Muggia la peste, si concede al podestà Battista Trevisan, di stare colla sua famiglia *extra terram in aliquo loco sui Regiminis* (carte 138 tergo).

1446. 28 luglio. — Avvenendo il caso, che anche Montona fosse colpita dalla peste, si concede al podestà Francesco Moro di stare *extra Monthonam per villa et loca districtus* (carte 167 tergo).

1446. 21 dicembre. — Si concede a Pietro Falier, podestà di Muggia, di poter venire per alcune sue faccende a Venezia (carte 184 tergo).

1446 m. v. 29 gennajo. — Che Benedetto Boldù, podestà di Isola, possa venire, lasciando però un sostituto, a Venezia, per alcune sue faccende (carte 191 tergo).

1446 m. v. 4 febbrajo, indizione X.ª — Si concede al podestà di Grisignana di poter riparare *certa pars muri dicti Castri, que est supra lobiam et cancellariam, que est prope portam, ac etiam turris que est super ponte levatorio et est fortitudo barbachani minantur ruinam, et similiter portam dicti Castri, ac palatium Rectorum* e si scrive al podestà e capitano di Capodistria, che debba *subvenire dicto Potestati Grisignane de libris trecentis parvorum* (carte 192 tergo).

Senato Mare vol. III (1447-1450).

1447. 3 marzo. — Ad impedire, che mentre a Venezia mancano le legna da ardere, dalle parti dell' Istria se ne trasporti in paesi a noi non soggetti, si stabilisce *Quod nemo subditus noster . . . . . caricare presumat in locis nostris Istrie aliquam quantitatem lignorum predictorum ab igne, pro deferendo ea ad partes alienas, sed . . . . . . conduci debeant Venetias, et ad alias terras et loca nostra,* e si minacciano pene severe a chi opererà il contrario (carte 1 ante).

1447. 3 marzo. — Convenendo *pro statu et commodo nostro* impedire che dai nostri luoghi dell' Istria e della Dalmazia si esportino biade ed altro, per la Marca e la Romagna, si ordina ai Rettori dell' Istria e della Dalmazia *quod nullo modo . . . . . permittant extrahere . . . . . equos blada grassam nec alia victualia, non intelligendo tamen salem, in Marchiam sive Romandislam*

ab Anchona citra, exceptis tamen terris nostris, sotto pena di perdere la nave ed il carico e sei mesi di carcere al conduttore (carte 1 tergo).

1447. 20 marzo. — In ricompensa dei servigi prestati da Buono, cancelliere del signor Michele, nostro capitano generale, il Senato dapprima delibera di concedergli possessioni per ducati sessanta, nel bresciano o Friuli; ma, abitando egli a Capodistria, e riuscendogli incomodo d' avere questi possessi in bresciana, decide poscia *quod possessiones predicte dentur* . . . . . *in partibus Istrie* (carte 2 ante).

1447. 20 marzo. — Si concede licenza a Giacomo Foscarini, podestà di Valle, di venire per alcune sue faccende a Venezia, sostituendovi intanto il suo Cancelliere (carte 2 ante).

1447. 17 agosto. — Essendo Pirano infetto da peste, si permette al podestà Giovanni Bembo, di ridursi colla famiglia ove gli piaccia (carte 31 tergo e 32 ante).

1447. 18 agosto. — Essendosi, colla parte del 20 marzo passato, concesso a Buono, cancelliere del signor Michele, capitano general nostro, possessi nell' Istria per ducati sessanta, e non essendovi in Capodistria che *una decima villarum Sancti petri de lamata et vicus Sancti Petri* . . . . . si stabilisce che il podestà e capitano di Capodistria debba dargli dei denari, ritratti da queste decime, ducati sessanta all'anno, finchè gli si possano dare delle proprietà (carte 32 ante).

1447. 8 ottobre. — Riscuotendosi in Grisignana diverse imposte *ut puta decime fogalaria* ed altre, che ora producono più ed ora meno, ed essendo più conveniente affittarle, perchè *illi ad quos factum principaliter tangit essent valde diligentiores ad exigendum suum, quam illi, qui sunt deputati per comune et propterea maior introytus per affictus exigeretur, quod nunc sit exigendo pro comuni* . . . . il Senato ordina agli officiali alle Ragioni Vecchie, *Quod* . . . . . *debeant dictos introitus nostri comunis affictare* . . . . . *et dare* . . . . . *per annos V plus offerenti, nec dando eos minore precio, quod alijs annis exactum fuit, quando plus exactum fuit ab annis X citra* . . . . . e che *id quod exigatur de talibus intratis sit obligatum prius salario Rectorum et aliarum expensarum ordinariarum* (carte 34 tergo).

1447. 19 dicembre. — Cum Comunitas nostra vallis per suum Ambaxiatorem porrigi fecerit certam petitionem continentem factum fontici, quem de novo facere intendunt de suis pecunijs in dicta terra . . . . . Vadit pars, quod dicta provisio . . . . . in totum et per totum . . . . . confirmetur . . . . .

Tenor autem dicte petitionis talis est, videlicet.

Illustrissima ducalis dominatio Venetiarum.

Exponitur reverenter pro parte vestre fidelis Comunitatis Castri Vallis. Cum sit quod alias per homines et habitatores dicti loci de suis proprijs bonis et facultatibus deposita fuisset in suo fontico bona quantitas frumenti, quo mediante, substinebantur, et se conservabant convenienter tollerabili foro frumentj, tempore neccessario, donec conservatum fuit incorruptum predictum eorum fonticum, sed evenit, quod illius di [sic] fonticum, tum pretextu, quod . . . . . Rectores vallis voluerint sibi solvi de salarijs suis denarijs dicti fontici, tum etiam pretextu quod fonticarij dicti fontici dicebant habere debitores eiusdem fontici, et illos consignabant de fonticario in fonticarium, fonticum predictum penitus consumptum est, adeo quod neque frumentum neque debitores inveniuntur in rerum natura, iam multo retroacto tempore, et concernentes predicti nostri fideles vallis cum quanta penuria vixerunt post consumptionem dicti fontici, et quantum commodum consecuti fuerant stante fontico, et consequerentur si reformaretur dictum fonticum, sub spe et confidentia obtinendi huiusmodi gratiam ab Illustrissima ducali dominatione vestra, elegerunt inter se tale fonticum sumptibus suis particularibus, rehedificare et reformare in modum, quod de proprijs frugibus et facultatibus suis deposuerunt pro nunc in dicto fontico mezenos circa trecentum frumenti pro se sustentando tempore neccessitatis, et tamen dubitantes quod imposterum sibi non contingat et succedat dissipatio et consumptis, que alias facta fuit, ut superius dictum est, nisi a sublimitate vestre Serenitatis sibi succurratur et provideatur de hoc convenienti et neccessario suffragio, videlicet quod per dominationem vestram et consilia sua rogatorum, Mandetur Rectori vestro vallis presenti, et . . . . . futuris cum pena librarum quingentarum, de quibus tercium sit Advocatorum comunis, tercium vestri comunis venetiarum, et aliud tercium Comunitatis vallis absque remissione. Et sic addatur de cetero in eorum commissione, quod eis non liceat intromittere per se vel alium de frumento et denarijs fontici predicti, nec intromitti facere, vel consentire, quod intromittantur, accipiantur, vel moveantur pro aliqua alia causa, quam pro emendo, sive de novo recuperando frumento pro conservatione dicti fontici, Et quod fonticarius qui est et pro tempore fuerit, teneatur reddere rationem dicti fontici, coram domino Potestate et consilio vallis per xv dies post complementum officij, sub pena soldorum duorum pro libra, cuius pene medietas sit comunis, et alia medietas domini Potestatis vallis, si usque ad alios xv dies proxime subsequentes non dessignaverit ordinate frumentum superabundans in fontico, et restum computi predicti fontici in denarijs contatis,

et non in debitoribus, ne pretextu debitorum, dictum fonticum dilapidetur. Sed si ipse fonticarius habere voluerit et fecerit debitores, illos ante tempus assignande rationis, exigere teneatur aut solvere debitum debitorum predictorum de suo proprio, quod, ut fiat, procedi debeat per potestatem vallis sine alia solemniter extimarie, ad venditionem suorum bonorum, que si non essent sufficientia, tunc procedatur ad venditionem bonorum plezij dicti fonticarij, videlicet illius qui elegit eum ad dictum officium, quia isto modo populus vester conservabitur in ubertate, Jdeoque parte dicte vestre Comunitatis supplicatur humilime hoc sibi de gratia concedi specialj (carte 36 tergo).

1447 m. v. 11 gennajo. — Si concede a Guido Caotorta, camerlengo di Capodistria, di poter venire *pro certa bona causa* a Venezia (carte 38 tergo).

1448. 20 aprile. — Licenza concessa a Francesco Gradenigo, podestà di Pirano, di poter andare *pro certa egritudine sua* . . . . . *ad balnea paduana* (carte 56 ante).

1448. 23 aprile. — Dietro domanda di quelli di Capodistria si scrive a Roma, al Sommo Pontefice, di voler confermare Marco Caotorta, eletto da quella comunità a loro vescovo (carte 56 tergo).

1448. 15 maggio. — Si concede ad Antonio Contarini, podestà di Grisignana, di poter spendere quattrocento lire di piccoli *pro reparatione palatij sui regiminis, qui minatur maximam ruinam, propter ventos his diebus occursos* . . . . . (carte 59 tergo).

1448. 26 luglio. — Si permette a Vido Caotorta, camerlengo di Capodistria, di cui fu già eletto il successore, di allontanarsi per un affare importante dal suo ufficio, e andarsene a Roma (carte 73 ante).

1448. 9 agosto. — Si dà licenza a Pietro Marcello, fu Giovanni, podestà d'Albona, di poter venire a Venezia per alcune sue faccende (carte 77 ante).

1448. 27 ottobre. — Si concede al podestà di San Lorenzo di poter spendere lire centocinquanta per riparare la sua abitazione (carte 82 tergo).

1448. 19 dicembre. — Si concede a Paolo di Capodistria, che si operò valorosamente al nostro servizio, e che *in conflicto armate nostre padi, super qua erat ballistarius* . . . . . *cum Iacobo Contareno, percussus fuit* . . . . . *de uno sclopeto* . . . . . *ex quo vulnere debilitatus est* pensione in vita sua di lire sei di piccoli al mese (carte 86 tergo).

1449. 21 ottobre. — Si prolunga ad Antonio da Riva, che deve recarsi podestà a Muggia, il tempo ad entrare in ufficio (carte 149 tergo).

1449. 1 dicembre. — Si concede ad Andrea Briani, podestà d' Isola, che è gravemente ammalato, di venirsi a curare a Venezia, lasciando però in suo luogo un sostituto (carte 153 ante).

1449. 8 dicembre. — Si prolunga a Lorenzo Zorzi, che deve andare podestà a Rovigno, il tempo ad entrare in carica (carte 154 ante).

1449 m. v. 18 gennajo. — Si prolunga ad Antonio Loredan, che deve andare podestà a San Lorenzo, il tempo ad entrare in ufficio (carte 157 ante).

1450. 25 maggio. — Si concede al podestà, che deve andare a Grisignana, di poter spendere duecento lire, per riparare il palazzo di sua dimora, che minaccia rovina (carte 187 ante).

1450. ultimo giugno. — Si prolunga a Benedetto Soranzo, che deve recarsi conte a Pola, di due mesi il tempo ad assumere l'ufficio, dovendo sbrigare alcune sue faccende (carte 195 tergo).

Senato Mare vol. IV (1450-1453).

1450. 5 dicembre. — Si concede ad Antonio Loredan, podestà di San Lorenzo, di poter venire a Venezia per alcune sue faccende, lasciando in suo luogo il figlio Andrea Loredan (carte 23 ante).

1450 m. v. 10 gennajo. — Si concede a Lion Domenico, che deve andare podestà a Montona, che *propter suspicionem morbi, que esse videtur in in Montona* possa dormire *in locis . . . . . seu villis sui regiminis.* — Fatta la lettera il 9 febbrajo (carte 34 ante).

1451. 13 aprile, indizione xiiij.

Serenissimo domino Frederico Imperatori Romanorum,

Ser Franciscus Capello, ser Petrus de Priolis, ser Jeronimus Michael, ser Zacharias Barbaro et ser Bertus Gabriel, Sapientes ordinum.

Sicut non dubitamus Regiam maiestatem vestram memorie habere pro componendis, et sedandis differentijs que superiori tempore esse videbantur, inter subditos Excellentie vestre comitatus pisini, et fideles subditos nostros Monthone, destinavimus tunc ad partes illas in Oratorem, nobilem civem nostrum, Petrum valerio, Similiterque et Maiestas vestra suos Oratores, hac de causa, illuc destinavit, sicut amicitie, et mutue benivolentie nostre convenit, Tandem tunc videlicet in 1448 die primo mensis Septembris, Oratores predicti ambarum partium conveniri statuerunt, et ordinaverunt unam dictam in festo Sanctorum Filippi et Jacobi tunc proxime, videlicet de 1449 in dictis locis differentiarum, inter utranque partem tenendam, ad quam quidem dictam vestra Serenitas mittere debeat unum notabilem virum doctorem, vel licentiatum cum facultate plenaria, Similiterque et nos hoc iddem facere debebamus ad videndum, audiendum ac fine debito terminandum, omnes,

et singulas differentias memoratas, sicut eis, tam de jure, quam pro quiete partium videretur. Statuerunt insuper Oratores partium predictarum. Quod eo interim quousque res ista cognita fuerit, ut bona concordia, et optima vicinatio inter subditos utriusque partis vigeret, utque etiam omnis materia rixarum de medio tolleretur, omnes vassali subditi, aut recommendati partium predictarum libere tenerent, et usufructarent id quod hucusque tenuerunt et usufructarunt, absque molestia, et sine impedimento aliquo, nec aliquid ultra differentias consuetas innovare presumerent quovismodo, Statueruntque etiam Oratores partium predictarum, quod fieret restitucio animalium ablatorum Monthonensibus, tam tempore capitaneatus domini Febi de Turre, quam domini Conradi de Foramine etc. ut in instrumento compositionis predicte, confecto de voluntate oratorum ambarum partium, distinctius cavetur. Et autem secutum, quod missio dictorum doctorum, locum non habuit, neque executionem, cum vestra Serenitas suum non miserit, Et profecto indubie tenebamus, quod juxta continentiam compositionis predicte, nil per subditos vestros pisini innovaretur contra subditos nostros Monthonenses, Sed tam per litteras potestatis et Comunitatis nostre Monthone, quam per expositionem querulam dictorum Monthonensium, qui pro hac speciali causa ad nostram venerunt presentiam didicimus quod preter compositionem ut supra factam per subditos Excellentie vestre comitatus pisini, multa ed diversa damna inferuntur ipsis Monthonensibus in usurpando, ex terrenis suis, et fabricari faciendo fornaces mandras et alia edificia ad notabile eorum damnum et interesse, neque hactenus facta fuit restitucio per vestros Monthonensibus suorum animalium, unde cum res ista ad hoc deducta, sit, statuimus has nostras ad vestram Regiam Majestatem dirrigere, Eandem affectuose rogantes, quatenus sic requirente mutua benivolentia, et antiqua amicitia nostra, libeat taliter edicere et providere, quod sepe dicti subditi vestri comitatus pisini se abstineant cum effectu in non damnificando, seu usurpando res Monthonensium, Quodque interim ambe partes non possint super terrenis et locis differentiarum laborare seu hedificari facere aliquid, donec de jure cognitum fuerit et diffinitum, Et pro componendis, et sedandis in totum differentijs predictis, Libeat etiam vestre regie majestati statuere unam dietam, et mittere unum ex vestris ad locum differentiarum, Nam et nos, similiter faciemus, Et de die, et loco statuendo placeat Excellentie vestre, nos previsos reddere, ut providere valeamus, quod ille per nos mittendus sit in tempore in loco statuto.

de parte . . . . 103 — de non . . . . 3 — non sinceri . . . . 2.

die xiij Aprilis.

Capitaneo Pisini, videlicet domino Febo de Ture.

Sapientes ordinum suprascripti.

Alias ob querelam nobis factam per fidem comunitatem, et subditos nostros Monthone de nonnullis differentijs que esse videbantur inter illos committatus pisini, et ipsos Monthonenses pro quibus componendis et sedandis, tunc destinavimus ad partes illas, in oratorem nostrum virum nobilem, Petrum Vallerio Similiterque Imperialis maiestas suos Oratores destinavit, Et tandem Oratores predicti ambarum partium statuerunt unam dietam, videlicet in festo Sanctorum filippi, et Jacobi de 1449 in dictis locis differentiarum inter utranque partem tenendam, videlicet quod maiestas regis mitteret unum ex suis, nosque unum ex nostris cum facultate plenaria ad videndum, et fine debito terminandum huiusmodi differentias, Statueruntque prefati oratores, quod interim quousque res ista cognita fuerit, ut omnis materia rixarum cessaret, omnes vassali, subditi, aut recommendati partium predictarum libere tenerent, et usufructarunt [sic] id quod tenuerunt, et usufructarunt sine aliquo impedimento, nec aliquid ultra differentias consuetas innovare presumerent quovismodo, Statueruntque etiam, Oratores predicti, quod fieret restitucio animalium ablatorum Monthonensibus, tam tempore vestro, quam tempore domini Conradi de Foramine etc. ut in instrumento compositionis predicte, confecto de voluntate ambarum partium distinctius cavetur, Secutum est autem, quod ipsa dicta non habuit locum, neque executionem, quia Maiestas Regis non destinavit suum judicem delegatum, Et profecto indubie tenebamus, quod juxta continentiam compositionis predicte, nil per illos de pisino innovaretur contra subditos nostros Monthonenses, Sed tam per litteras potestatis et comunitatis nostre Monthone, quam per expositionem querulam dictorum Monthonensium, qui ad nostram venerunt presentiam didicimus, quod preter compositionem predictam per illos commitatus pisini multa damna inferuntur Monthonensibus in usurpando ex terrenis suis, et fabricari faciendo fornaces, mandras, tezias, et alia edificia ad notabile eorum damnum, et interesse, neque hactenus facta fuit restitucio animalium Monthonensibus, unde cum res ista ad hoc deducta sit, scribere statuimus Jmperiali maiestati, Eandem rogantes, ut pro componendis et sedandis in totum differentijs predictis statuere velit unam dietam, et mittere unum ex suis, ad quam nos etiam unum ex nostris mittemus, quodque interim ambe partes non possint super terrenis et locis differentiarum laborare seu hedificari facere aliquid, donec de jure cognitum et diffinitum fuerit. Requirimus igitur et hortamur Spectabilitatem vestram, ut providere velit, et taliter ordinare, acque mandare, Quod per illos commitatus pisini, nil interim innovetur, vel attentetur contra Subditos nostros

Monthonenses, quousque res ista cognita fuerit pro evitandis scandalis et inconvenientijs, que sequi possent.

de parte . . . . . 102 — de non . . . . . 1 — non sinceri . . . . . 6 (carte 45 tergo e 46 ante).

1451. 7 maggio. — Si scrive, ad istanza dei cittadini di Pola, a Roma, al sommo pontefice, che voglia approvare l'elezione a loro vescovo di Vettore Trevisan, frate nel monastero di San Nicolò del Lido (carte 53 ante).

1451. 17 giugno. — Si prolunga a Giacomo Moro fu Antonio, che deve andare podestà a Muggia, il tempo ad entrare in ufficio (carte 59 ante).

1451. primo luglio, indizione XIIII.ª — Si concede a Marino Badoer, podestà d'Isola, di poter venire per alcune importanti faccende a Venezia, lasciando frattanto in suo luogo il nipote Nicolò Badoer (carte 66 ante).

1451. Die xj Julij in Collegio ex auctoritate consilij rogatorum.

Capitula Comunitatis Albone.

Sapientes ordinum.

Quod ad capitula porrecta per nuntium Comunitatis Albone, respondeatur in hac forma, et primo.

Ad primum huius tenoris. Jllustrissimo et Excellentissimo ducali dominio venetiarum etc., humiliter exponitur pro parte comunitatis cuiusdem terre albone, Cum sit, Quod annuatim solvant Rectoribus, qui per tempora ibidem existunt, certas quantitates frumenti, vini et avene, que assendunt ad summam librarum 700 que exiguntur ab ipsis hominibus per viam impositionis, et fit maximum scandalum, Et ad id evitandum supplicant, quod vestra dominatio ipsis gratiam faciat, quod loco dicti frumenti, vini, et avene, et librarum centum in denarijs, que omnia ascendebant ad valorem et summam predictam, solvere teneantur et debeant dicti homines Albone, libras nonigentas denariorum non intelligendo homines flavone, qui solvunt separatim, videlicet annuatim rectori venturo, qui sint pro omnibus regalijs Albone.

Respondeatur, Quod sicut dabant, frumentum, blada, vinum et pecunias pro valore librarum septingentarum sic de cetero dare debeant in pecunia numerata libras noningentas parvorum.

de parte . . . . 16 — de non . . . . 1 — non sinceri . . . . 0.

Item exponitur. Cum sit, quod ipsa comunitas, et homines Albone, habeant certa territoria in contrata Sumber in districtu Regis Romanorum, que nullam utilitatem dant dicte comunitati, Et quia Ecclesia Catredalis Albone ruinam minatur, propterea supplicant dicti homines, et Comunitas, quod vestra dominatio ipsis gratiam facere dignetur, quod possint dicta terrena vendere, et alienare ad hoc, ut valeant dictam Ecclesiam reparare.

Respondeatur, quod sumus contenti, si sic est, quod de terrenis, que habet dicta comunitas in contrata de sumber sub dominio domini Jmperatoris, nullam utilitatem habeat, possit vendere dicta terrena, et pecunie tractus dictorum terrenorum convertantur per potestatem nostrum et consules Albone in fabrica et reparatione maioris sive cathedralis Ecclesie Albone, tenendo ordinatim computum taliter quod rationes dictorum denariorum semper videri possint.

de parte . . . . 15 — de non . . . . 1 — non sinceri . . . . 1.

Item exponunt Cum sit, Quod semper dicti homines soliti sunt portare ligna ad partes Marchie, Laprucij et ad alias partes, ex quibus lignis maxima pars eorumdem hominum vivit, et alias vestra dominatio ipsis concessit, quod possent ad dictas partes dicta ligna portare, eo maxime propter tempora adversa, et maximam expensam quam consecuntur ad conducendum ea ligna Venetias, Et noviter dicta gratia sit revocata per modum quod dicta ligna non possunt conducere ad dictas partes Marchie et alias partes in eorum maximum damnum, quoniam pauci et nulli veniunt ex venetijs illuc ad accipiendum ligna pro ea conducendo venetias propter expensam maximam, Quod vestra dominatio ipsis concedat, quod possint dicta ligna portare ad partes Marchie, labrucij, et alias parter prout primitus poterant ad hoc ut valeant eorum familias sustentare.

Respondeatur Quod licet vellemus ipsis fidelibus nostris omnia comoda facere, tamen considerata neccessitate lignorum quam patitur hec nostra civitas, non videtur nobis posse sibi complacere, sed quod provisio facta servetur ut ligna ab igne undique huc conducantur.

de parte . . . . 15 — de non . . . . 0 — non sinceri . . . . 3.

Item exponunt Cum sit quod eosdem homines opporteat conducere sal per tragetum sancti georgij pro usu suo, et aliquando propter aquas maximas tempora yemis non possint per ipsum tragetum transire, et pereunt aliquando persone, quod vestra Serenitas ipsis gratiam faciat, quod pro illis neccessitatibus possint in dicto tragetu, tragitare pro eorum commodo, de sale predicto, qui tragetus non est per ictum baliste.

Respondeatur, Quod scribemus potestati Albone, quod de dicta materia nos informet, qua habita responsione providebimus, sicut honestum nobis videbitur.

de parte . . . . 17 — de non . . . . 0 — non sinceri . . . . 1.

die xj Julij in Collegio ex autoritate consilij rogatorum.

Capitula Comunitatis Flavone.

Sapientes ordinum.

Quod ad capitula Comunitatis Flavone respondeatur et primo

E prima Supplicano che la vostra ducal Signoria piazavi a confirmar el nostro Statuto, e le termination fate per li nostri Signori sindici, et provedadori, et el nostro privilegio come el zazi ad literam dadone per la dogal Signoria vostra.

Respondeatur Quod sumus contenti confirmare, et tenore presentium confirmamus privilegia per nos sibi concessa et antiquum statutum suum, prout jacent ad literam. Circa terminationes autem et provisiones factas per sindicos et provisores nostros, volumus informari a sindicis, et potestate Albone, ut consultius deliberare possimus circa illarum confirmationem.

de parte . . . . 16 — de non . . . . 1 — non sinceri . . . . 0.

E plui supplichano chel ge siano concesso ogni anno libre 200 de pizoli de le intrade de la dogal Signoria vostra che li vostri rectori possano spender per conzer de li muri del vostro Castello de Flavona perchè tute ruinano per anni X.

Respondeatur, Quod deputentur libre ducente parvorum pro fabrica et reparatione murorum tantum et dessignentur apud aliquos qui de dictis pecunijs teneant ordinatum computum, et ad opera manualia contribuat illa comunitas pro annis quinque.

de parte . . . . 17 — de non . . . . 0 — non sinceri . . . . 0.

Ancora supplicano per amor de dio piazavi a conceder uno molin a una Jesia de sancta Maria, la qual la dicta comunità hano fato conzar da novo, el qual molino sie apreso la dita Jesia el qual paga de fito libre 15 de pizoli a l'ano el qual za vien dito fo de la dita Jesia, azò, che se possi hoficiar la dicta Jesia de quela intrada.

Respondeatur quod sumus contenti, quod introitus molendini nostri, quod est prope ecclesiam Sancte Marie de extra flavonum, sint et remaneant dicte Ecclesie, ut in illa debite celebretur, modo affictus dicti molendini non excedat libras xv parvorum in anno, sicut continetur in capitulo.

de parte . . . . 18 — de non . . . . 0 — non sinceri . . . . 0.

E plui supplicano che el dicto podestà li ha fato pagar certi marche per li lor logi, le qual mai non havemo pagado come proveremo per li vostri rectori piaza farvi comandamento che non siamo più molestadi supplicano de gratia special, Et ancora li ha facto pagar ducati 3 ½ per le speze disino queli d'Albona haver fato a li Signori Sindici.

Respondeatur quod nobis displicet, quod pro uno terreno cogantur ad solutionem duarum marcharum videlicet in Albona et Flavona contra consuetudinem, est nostre intentionis, et volumus, quod pro locis, sive terrenis suis solvant juxta consuetudinem contra quam nichil penitus innovetur.

de parte . . . . 18 — de non . . . . 0 — non sinceri . . . . 1.

Et ancora sono molestadi et accusadi per taiar legni sul territorio de la Signoria vostra, dove sempre mai ano taiato per lo suo uzo, però supplicano a la Signoria vostra voy far commandamento al dicto missier Marco Magno, et a li Successori non ne debiano molestar.

Respondeatur, quod sumus contenti, quod pro usu suo tantum, et non pro vendendo, possint incidere ligna in nemoribus nostris si sic incidere consueverunt, quia volumus, quod consuetudo servetur.

de parte . . . . . 17 — de non . . . . . 0 — non sinceri . . . . . 0 (carte 69 ante a 70 ante).

1451, die septimo Augusti.

Ser Franciscus Capello, ser Petrus de Priolis, ser Ieronimus Michael, ser Bertucius Cabriel, Sapientes ordinum.

Quod fiat commissio nobili viro ser Paulo Mauroceno Jturo Oratori nostro ad componendum differentias Monthone, et aliorum locorum Istrie, simul cum Oratoribus Serenissimi domini Romanorum Regis, in hac forma.

Nos Franciscus foscari, dei gratia dux Venetiarum etc. Committimus tibi nobili viro Paulo Mauroceno, dilecto civi nostro, quod vadas noster Orator, ad partes Istrie, ad quas etiam venturi sunt Oratores Serenissimi domini Romanorum regis, ut in festivitate beate Marie proxima Jnsimul convenire possitis pro tollendis et componendis differentijs fidelium nostrorum Monthonensium, et aliorum locorum Istrie. Volumus ergo, quod cum omni celeritati possibili in Istriam te conferras, Assumendo a potestate Monthona, et ab alijs, qui tibi videbuntur omnem possibilem informationem de juribus nostri dominij, circa confinia, et terminos territorj nostri, ac de juribus fidelium nostrorum in facto captivorum, et rerum ablatarum, ac de condicionibus et terminis in quibus remanserunt omnes differentie ille, postquam nobilis vir, Petrus Valerio, illic fuit, qua informatione sumpta, quanto clariorem, et particulariorem habere poteris, et data noticia Capitaneo pisini de tuo appulsu illuc dabis operam conveniendi cum oratore, vel oratoribus regijs, quibus presentatis litteris nostris credentialibus, dices, quod optantes ut differentie ille debite componantur et concordentur, ut subditi nostri cum subditis Serenissimi domini Romanorum regis amicabiliter et pacifice vivant, misimus te ad partes illas, ut simul cum suis Spectabilitatibus, omnes differentias illas debito fine componatis et terminetis, sicque te paratum offeres, quoniam te certum reddis, quod sicut nos nichil habere neque auferre volumus de jurisdicione et territorio Serenissimi domini Romanorum regis sic sue Spectabilitates nomine Serenissimi domini sui, nichil de nostro auferre volent, Et quoniam postquam ultimate nobil vir, Petrus Vallerio discessit de partibus illis, sicut illic particulariter eris infor-

matus, multa innovata sunt per capitaneum pisini contra terminationem factam per oratores regios, et nostrum, in preiudicium jurium et jurisdicionum nostrarum, Jnstabis et procurabis, cum illis rationibus verbis, et modis, qui tue prudentie videbuntur, quod omnia innovata primo revocentur, et in pristinum restituantur, deinde devenies ad praticam concordandi, et componendi differentias ob quas alias misimus illuc prefatum ser Petrum Vallerio, Si vero facta possibili experientia, Illi Oratores nolent revocare innovata post discessum suorum oratorum, et nostri, sed vellent simul et semel omnia componere, et concordare, contenti Sumus ne propter hoc impediatur concordium rerum illarum, Quod in dei nomine, omnem operam et studium adhibere debeas, ut predicte differentie, tam territorij Monthone, et aliorum locorum, quam rerum hinc inde ablatarum, et de captivis, ac quibuscunque alijs rebus, que essent differentes, componantur et concordentur habendo singularem advertentiam, quod conservetur territorium nostrum, et jura nostra, ac subditorum nostrorum, quas quidem differentias si componere poteris, sicut de tua prudentia et solicitudine confidimus debeas factis scripturis opportunis, et neccessarijs, venetias redire. Si vero facta possibili experientia, non posses aliter ipsas differentias componere, quia esset neccessarium, ut de nostro territorio relaxares alteri parti, Jn isto casu debeas subito nobis per tuas literas significare, in quibus terminis remanebunt differentie ille, ac quantum esset opus relaxare de territorio nostro, dando nobis tam particularem, et claram de omnibus informationem, quod habitis literis tuis possimus deliberare, sicut melius cognoverimus, et expecta mandatum.

Ibis ad expensas nostri dominij, et cum illa familia, que collegio videbitur, scribimusque potestati nostro Justinopolis, quod tibi providere debeat de pecunijs neccessarijs pro hac legatione tua, Scribimus quoque capitaneo nostro Raspurch, quod de equis nostrorum stipendiariorum, tibi provideat, sicut et quando, a te fuerit requisitus.

De parte . . . . 112 — de non . . . . 0 — non sinceri . . . . . 1 (carte 81 ante e tergo).

1452. 12 agosto. — Essendo per alcune importanti faccende necessaria la sua presenza a Venezia, si concede ad Antonio Loredan, podestà di San Lorenzo, licenza per un mese, lasciando però uno in suo luogo (carte 81 tergo).

1452. die xj Septembris in Collegio ex auctoritate consilij rogatorum.

Capitula Pirani

Ser Jeronimus Michael Sapiens ordinum.

Quod ad capitula porrecta per Oratores fidelissime comunitatis nostre Pirani, respondeatur et primo.

Cunzosia che quela terra de Piran, como a chi è stà in essa è manifesto sia la ultima terra de l' Istria soto el passo de' thodeschi e schiavi che suoleno vegnir a tuor vini in Istria, per modo che sempre i sono li ultimi che vendeno, e molti anni per la gran copia de li vini de le terre de sovra i soi ge reman in magazen a suo intollerabel damno et incomodo, Cunzosia che queli non possano condur a veniexia per esser vini de gran prexij e trati da le possession cun extrema spexa, unde non li succurrendo la vostra Excellentia essa comunità se vede a stranio partido perchè havendo la spexa de le possession soe, e non cavarne utele presto vegnirano a niente, eo maxime essendo el suo viver pro maiori parte de vini, che la vostra Serenità se degni conciederghe che pagando lor quel justo, et honesto datio che parerà a la vostra Serenità a li rectori di piran i possino per mar condur li lor vini in la patria de friul, e queli vender a suo bon piaser, questo seria augmento de li dacij de la vostra Serenità perchè como manifeste se può veder alcuna quantità de tal vini non se conduxe in questa terra, per le raxon prealegade, non se condugando raxon vera è chel non se paga datio, Ma concedendo como si domanda in la patria haveria bon prexio de le lor intrade e poriasse substentar, e lo datio vostro ne conseguiria utilità, Essa comunità non dubita che la vostra Serenità benignamente li concederà, perchè concedendo, et a li subditi vostri et al datio vostro como è predicto serà zovevolle non concedendo ad entrambi seguiria lo opposito, Avisando la vostra Clementia che furlani per tuor simel vini vien cun carri in le altre terre de l' Istria, et maxime in trieste e conduxeno per terra senza alcun datio, como sempre è stà consueto, e concedendo de condur como si supplica se pageria quello che per la vostra Serenità fosse ordenando, como è predicto più volte.

Respondeatur sic, Quod servetur consuetudo hactenus observata.

de parte 19 — 0 — 0.

Ad secundum. Per esser la terra de piran molto lontana da le possession, et anche per el cargar de li sali a li navilij mandadi per la vostra Serenità l' è neccessario haver molte barche, e per far e mantegnir quelle se provedevano de tavole de albedo, rovere e talpon per la via de friul, per una concession fatta per la Serenità vostra, e cunzosia che ne l' anno presente da li rectori vostri de i luogi de la patria sia stà denegà a queli subditi vostri de piran de cavar simel tavole, digando haverlo in comandamento da la Excellentia vostra, che iterum et de novo de gratia special i sia refermà tal soa pristina concession perchè senza non vedeno per modo alcuno posser far per le raxon preallegade I prefati fedel sudditi de la vostra Excellentia se rende certi che per la soa solita benignità anche questo non

li sia denegà, perchè i non credeno, esser mo men cari a la vostra clementia che j erano del tempo de la prima concession.

Ser Bertucius Gabriel, Sapiens ordinum.

Respondeatur sic. Sumus contenti quod de patria Forijulij extrahere possint singulo anno pro barchis suis usque summam assidum mille in totum, et non ultra, ullo modo, cum licentia tamen et bulleto potestatis pyrani, sicque scribemus locumtenenti nostro patrie forijulij, quod permittat eos extrahere dictam summa assidum mille, cum bolleto dicti potestatis nostri pirani, et non aliter ullo modo, et si contrafieret sit contrabanum, et solvatur L.ta pro C.o

de parte . . . . . 7 . . . . . 8 . . . . . . 8.

Sed Petrus de Priolis, ser Jeronimus Michael, Sapientes ordinum.

Volunt quod servetur consuetudo nucusque servata solvendo datia limitata.

de parte. . . . . . . 9 . . . . . 8 . . . . . . 10.

de non . . . . 2.

non sinceri . . . . . 1 . . . . . 2 . . . . . 1.

Ad tercium. Perchè in Dalmatia più volte a l'anno se fa alguni marchadi e fiere, ne le qual da molti luogi se conduxe rasse, cere, et altre robe, merze, et altre marcadantie molto neccessarie al dicto luogo vostro de piran che de gratia special i sia concesso de posser condur per mar da le predicte fiere de le prenominade robe per uso comodo e beneficio suo, non intendando de ferro in simel concession, anche questo essa vostra fedel comunità non dubita de obtenir da la benignità vostra perchè simel concession è sta fata a tuti subditi vostri de dalmatia, et a la comunità de puola.

Ser Petrus de Priolis, ser Ieronimus Michael, ser Bertucius Cabriel, Sapientes ordinum.

Respondeatur. Servetur consuetudo.

de parte . . . . 17 — de non . . . . 1 — non sinceri . . . . 3.

Ad quartum et ultimum. Per augmento de li. dacij de la vostra Excellentia e per meiorar condicion a le intrade de quela vostra fedel comunità se denota a la vostra Serenità, che contra i ordeni vostri tuto el di si conduto vin da le parte de la marcha per la pulixana, che doveria venir in questa cità, et cio in la patria de friul in gran quantità da le parte de la puia, de la marcha e de altri luogi forestieri, Si che sel par a la vostra Serenità la può proveder.

Respondeatur, Providebimus sicut utile cognoverimus (carte 85 tergo e 86 ante).

1451. Ultimo dicembre. — Dovendosi attendere in tutti i modi a trovare denari e *quia camera nostra Justinopolis est satis pinguis pecuniarum* si ordina al podestà e capitano *Quod debeat supersedere et supersederi facere omnibus solutionibus dicte camere, cuiuscunque conditionis, et nobis mittere ducatos duos mille auri* (carte 98 ante e tergo).

1451 m. v. 29 gennajo. — Dapprima si propone, che *propter insolentiam et sinistros modos observatos per nonnullos de pirano contra honorem nostri dominij, et in magnum dedecus Rectoris nostri* uno degli avogadori di Comune debba recarsi colà a procedere contra di essi; ma poi, essendo questi molto occupati, si manda invece uno degli Auditori nuovi (carte 106).

1451 m. v. 6 febbrajo. — Si stabilisce di dare ascolto ai piranesi *qui fuerunt cum provisoribus nostris super sale, et cum eis remanserunt concordes . . . . . dare nostro dominio, de sale munitionis sue pirani, quem iam annis XL.ta et ultra sic conservaverunt et tenuerunt* e poi decidere, se si deva o no mandar là un sindaco (carte 108 tergo).

1451 m. v. 19 febbrajo. — Essendosi ad istanza di quelli di Capodistria concesso *quod introitus mude nostre dicti loci deputarentur ad fabricam murorum et reparationem stratarum illius civitatis;* il che non solo fu fatto, ma ne avanzarono anche dei denari, che il podestà vorrebbe ora impiegare in *aliqua laboreria in palatio non neccessaria,* ed ha anzi fatto acquisto di legnami, si stabilisce che debba venderli subito *et omnes pecunias que extrahentur de dictis rebus venditis, simul cum omnibus pecunijs, quas habet de introitibus dicte mude, subito mittere . . . . . nostris patronis arsenatus* a cui per intanto sono obligati i denari detta muda (carte 108 tergo).

1451 m. v. 29 febbrajo. — Si concede a Giovanni Zorzi, podestà di Grisignana, che possa spendere *pro reparatione murorum illius terre, qui corruerunt* lire duecento di piccoli (carte 109).

1452. 16 marzo. — Come scrive Alvise Falier, al presente podestà di Albona, e consiglia il già podestà Marco Magno, si concede a questa comunità *quod propter asperitatem viarum, et aquarum innundationem, que est veniendo per Arsam ad civitatem Pole ad accipiendum salem . . . . . possit de cetero mittere Polam ad accipiendum de sale pro usu suo tantum per passum sive tragetum sancti georgij . . . . .* sotto però alcune garanzie che valgano ad impedire le frodi (carte 111 ante e tergo).

1452. 20 marzo. — Si prolunga a Lodovico Venier, che va conte a Pola, il tempo ad entrare in ufficio (carte 112 tergo).

1452. 24 marzo. — Si concede a Francesco Bon, podestà di Umago, di poter venire per alcuni giorni *pro certo casu invalitudinis persone sue* a Venezia, lasciando in suo luogo il fratello Antonio Bon (carte 113 ante).

1452. 24 aprile. — Essendosi presentati alla Signoria *Andreas de Gavardis, Bonus Victorinus, Rantulphus de Masuchis, Manferdinus de Petrogma, et Sardius de Brattis* oratori della Comunità di Capodistria, pregando a voler loro conceder di nuovo *datium nostrum mule . . . . . eis acceptum . . . . . contra formam privilegiorum,* perchè *pars murorum ac rocha mure fieri restant, et quod strata indiget quotidiana reparatione, quia deficiente illa ruunt* si stabilisce *quod . . . . . dacium dicte mude restituatur et deputetur ad fabricam murorum arcis in loco muselle fiende ad reparationem stratarum extra civitatem fontis et portus . . . . . et de dictis pecunijs etiam reparetur et in concio teneatur Castrum leonis,* col patto che col prodotto di detto dazio paghino il Camerlengo che lo riscuote. Quanto al legname già acquistato si adoperi per questi lavori. — Di ciò si scrive anche al podestà e capitano di Capodistria (carte 114 tergo).

1452. die xxiiij Junij in Collegio ex auctoritate attributa a consilio rogatorum.

Cum in 1271 orta differentia pascuorum inter fideles Comunitates nostras humagi et bullearum, lata fuerit sententia arbitraria, per quam precipitur Comunibus et hominibus humagi, et bullearum, quod tam silva et pascua quam aque comunia sint, et illis uti et gaudere debeant sub pena librarum V centum parvorum, Et 1362 orta differentia confinium inter dictas comunitates, lata fuerit una sentencia arbitraria per quam ponuntur, declarantur, et limittantur termini et signa confinium territorij et jurisditionis inter dictas comunitates ac prohibetur hominibus cuiuslibet comunitatis se intromittere intra confinia alterius comunitatis, nisi habeant de proprio, in quo casu uti et gaudere possint proprio suo, vigore cuius sententie ab aliquibus annis citra comunitas bullearum prohibuerit, et prohibeat hominibus humagi pasculare in pascuis suis contra formam suprascripte sententie pascuorum, quam Comunitas humagi petit servari debere, cum sententia confinium, non deroget, neque preiudicet prime sententie pascuorum, Et auditis oratoribus utriusque dictarum Comunitatum, ac juribus, et allegationibus earum, visisque, lectis et particulariter examinatis ambabus sententijs scripturis et testificationibus omnibus ad materiam istam pertinentibus, clare cognoscatur, quod una sententia non contradicit alteri, et quod quelibet earum potest, et debet habere locum de per se sine preiudicio alterius, Vadit pars, quod auctoritate attributa huic Collegio a consilio nostro Rogatorum statuatur et ordinetur, Quod oratoribus dictarum fidelium nostrarum Comunitatum respondeatur, Quod statuimus, decernimus et ordinamus, quod sentencia arbitraria lata in 1271 in facto silve, pascuorum et aquarum servari exequi, et adimpleri omnino debeat, ac firma sit prout jacet, quodque silva,

pascua, et aque sint comunia et comunes juxta illius continentiam, Et similiter secunda sentencia arbitraria lata in 1362 in facto confinium solummodo, que non repugnat, neque in aliquo contradicit suprascripte prime sentencie silve, pascuorum, et aquarum etiam servari exequi, et adimpleri debeat prout jacet, sicut justum et honestum est (carte 135 ante e tergo).

1452. 18 settembre. — Si concede a Lodovico Falier, podestà di Albona e Flaona, a cui non è molto gli è morta la moglie, di poter venire a Venezia per un mese, lasciando in suo luogo il fratello Giovanni Falier (carte 150 tergo).

1452. 28 settembre. — Si comanda ai podestà di Parenzo e di Rovigno, che debbano *ut cum primum galee nostre Flandrie illuc applicuerint precipere . . . . . . Capitaneo et patronis earum ac hominibus, Quod inde recedere non debeant, neque venire Venetias absque mandato nostro, propter suspectum pestis, que est in eis* . . . . . e avvisino in che condizione sanitaria si trovino (carte 132 tergo).

1452. 12 ottobre. — Non potendosi dai nostri Rettori di Grisignana riscuotere al giusto tutte le rendite, massime *decime de anemali e de biave et livelli et altre intrade simele,* perchè non è conveniente che essi vadano visitando il distretto, e perciò dovendo intaccare ogni anno, per pagare il loro salario, la camera di Capodistria, essendosi alcuni offerto di prendere in appalto le intrate di Grisignana, pagando all'anno lire 1250, e più, che corrispondono al salario del rettore, si comanda che dal rettore presente di Grisignana . . . . . . *fra tre mexi proximi el sia tegnudo haver affitado tute le intrade . . . . . che poteseno aspectar al nostro comun, intendando in queste intrade lire 25, che sier Alvixe Breani è tegnudo pagar ogui anno al nostro comun de i tereni de San Zorzi del destreto di Grisignana* . . . . . , dandole al miglior offerente, non però a meno di lire 1250, e di 5 in 5 anni rinnovando l'appalto, però *non intendando in queste intrade i vini de Grisignana, i qual son deputadi ala casa nostra de l' arsenà.* Di questi denari si debba pagare il rettore di Grisignana. — Si deve inoltre far sapere a Capodistria a Buje, a Montona e a San Lorenzo il giorno dell' incanto. — Scritta la lettera il 16 ottobre (carte 154 tergo e 155 ante).

1452. 21 dicembre. — Avendo Marco Donato *electus orator ad partes Istrie pro differentijs vertentibus inter subditos nostros et subditos Serenissimi imperatoris* rifiutato si stabilisce di eleggere un altro in suo luogo. — Fu eletto Candiano Bollani (carte 163 tergo).

1452 m. v. 16 gennajo. — Si prolunga a Lodovico Gisi, che va podestà a Grisignana, il tempo ad entrare in ufficio (carte 165 ante).

1453. 3 marzo. — Essendosi a comporre le differenze dell'Istria costi-

tuito un Sindacato composto di Antonio Marcello, allora podestà e capitano di Capodistria, del podestà di Montona, e del sig. Francesco Capodilista e Giovanni Tiepolo, che deve recarsi al governo di Capodistria, così che quel sindacato manca di valore, si stabilisce, dovendo l' imperatore mandare fra breve i suoi oratori, che questo Sindacato si ricostituisca nelle persone di Giovanni Tiepolo, podestà e capitano di Capodistria, del podestà di Montona, e di Francesco Capodilista, e si scrive a quest'ultimo che voglia rimanere fino alla conclusione, quando però glielo permetta la salute (carte 177 ante).

1453. 15 marzo. — Si concede a Marco Magno, podestà di Pinguente, di poter venire per alcuni giorni a Venezia, *pro nonnullis agendis suis arduis . . . . . et etiam pro conducendo familiam . . . . .* (carte 179 tergo).

1453. 7 maggio. — Per alleviare il Comune di Capodistria della spesa di mantenere il rettore del Comune dei Due Castelli, si stabilisce, che questo comune, avendo rendite sufficienti, paghi il rettore del suo; inoltre eleggendosi ogni anno dai rettori di Capodistria quattro cittadini, che vadano a stimare e registrare quanto vino si raccoglie, facendo pagare all'orna due soldi di dazio, e commettendo questi delle frodi a nostro danno, si ordina che il scrivano della nostra Camera debba recarsi ogni anno con loro a far la stima (carte 186 tergo e 187 ante).

1453. 17 maggio. — Essendosi rimessa al giorno di San Giacomo prossimo *cognitio differentiarum existentium inter fideles nostros Monthone, et illos de Pisino, propter terrena Monthone violenter occupata et indebite detenta per illos* e non potendo quelli di Montona per i danni gravissimi sofferti pagare ora quello che sono tenuti a dare al Paisanatico, e pregano *quod dignemur eos supportare, de eo quod pro Paysinatico dare debent, donec ipse differentie terminentur et recipiant finem* si stabilisce che tutto debba sospendersi fino al giorno di San Giacomo suindicato (carte 188 tergo).

1453. 19 luglio. — Si dà licenza a Pietro Valier, podestà d' Isola, di poter venire a Venezia, per alcune sue faccende, lasciando uno in suo luogo (carte 201 tergo).

Senato Mare vol. V (1453-1456).

1453. 2 agosto. — Si concede a Lodovico Venier fu Nicolò fu Serenissimo Doge, ora conte di Pola, che *habet filias suas, nonnullas dominas attinentes, et maiorem partem substantie et facultatis sue in Nigroponte, et res suas valde inordinatas* ed oltre a ciò si aggiunge la nuova dei Turchi, che

quantunque non abbia finito il suo ufficio, possa, lasciando uno in suo luogo, recarsi colà. — La lettera fu scritta il 13 agosto, e lasciò in suo luogo Donato Briani (carte 1 ante).

1453. 13 agosto. — Dovendo gli oratori imperiali chiamati a decidere sulle differenze fra Montona e Pisino, ritornare il giorno di San Martino, si comanda al capitano di Raspo, al podestà di Capodistria, e a Francesco Capodilista *Quod ad terminum limitatum, debeant esse super locis differentiarum predictarum, et primo amicabilem compositionem terminent cum oratoribus Imperialibus* [circa] *confinia suprascripta;* si manda loro il Sindicato nella forma voluta, e un notajo della Curia maggiore a stendere le scritture necessarie, una copia delle quali deve mandarsi a Montona e a Capodistria (carte 2 tergo).

1453. 9 ottobre. — Si prolunga ad Alvise Gritti, che va podestà a Buje, il tempo ad entrare in ufficio (carte 8).

1453. 29 novembre. — Si concede ad Alvise Bon, capitano di Raspo, di spendere lire duecento di piccoli, in riparare il castello che rovina (carte 11 tergo).

1453 m. v. 8 gennajo. — Si scrive al podestà di Montona, che senza alcuna scusa, debba assolutamente pagare la sovvenzione dovuta ai soldati di Raspo (carte 15 ante).

1453 m. v. 29 gennajo. — Si permette a Pietro Valier, podestà di Isola, di poter venire per alcune sue faccende a Venezia, lasciando però un sostituto (carte 17 ante).

1453 m. v. 6 febbrajo. — Si prolunga a Domenico Loredan, che va podestà a Montona, il tempo ad entrare in ufficio (carte 19 ante).

1454. Indizione II.ª primo marzo. — Si prolunga a Giorgio Querini, che va podestà ad Adignana, il tempo ad entrare in ufficio (carte 22 ante).

1454. primo marzo. — Essendosi in Istria ribellate le galee, armate per il Sommo Pontefice, si manda colà un avogadore di Comune, con denari, *cum quibus pecunijs, secundum prudentiam suam, et auctoritatem debeat inducere et operari, Quod ille zurme et homines a pede sequantur viagium suum* (carte 22).

1454. 9 marzo. — Si stabilisce di spendere i denari, riportati dall' Istria da Antonio Diedo, avogadore di Comune, nell' armare solamente navi (carte 23 ante).

1454. 6 maggio. — Si prolunga a Francesco Benedetto, che va podestà ad Umago, il tempo ad entrare in ufficio (carte 33 ante).

1454. 6 giugno. — Si concede a Domenico Loredan, podestà a Montona, che *propter suspicionem morbi, que esse videtur in Monthona* possa dormire fuori di città, sempre però nel suo distretto (carte 41 ante).

1454. primo luglio.

Serenissimo domino Friderico Romanorum Jmperatori.

Ser Benedictus Venerio, consiliarius, ser Paulos Mauroceno, Sapiens terre firme, ser Paulus Darpino, ser Thomasius Maripetro, ser Antonius de Priolis.

Quotiens convenerint in partibus Istrie Oratores Jmperialis Celsitudinis vestre, et nostri, occasione differentiarum loci nostri monthone, et aliorum locorum Jstrie, ac quemodo negotia illa hactenus protracta fuerint, et ducantur in tempus, scimus Maiestatem vestram cesaream non latere quoniam Jncole pisini, qui abutuntur terrenis, possessionibus, et bonis subditorum nostrorum, in preiudicium jurisdicionis nostre, optant et querunt, ut differentie ille, quarum diffinicio nisi damnosa eis esse potest, indecise et indeterminate remaneant, Nos autem, qui continuis querellis et clamoribus subditorum nostrorum oppressorum molestamur, optantes, quod dicte differentie tollantur, ut subditi Jmperialis culminis vestri et nostri pacifice et amicabiliter vivant, et maiora inter eos scandala non emergant, Jnstituimus per has nostras Maiestatem vestram rogare sincereque precari, quatenus placeat, pro festivitate nativitatis beati [sic] virginis proxima, que erit viij Septembris, suos Oratores, et nuntios destinare ad partes Istrie, cum pleno mandato, ad quem terminum si sic placuerit vestre Cesaree Maiestati, a qua super hoc responsum expectamus, Nos etiam nostros oratores mittemus cum sufficiente mandato ut differentie ille omnino tollantur et componantur, pro pace et quiete subditorum, quoniam subditi nostri, qui ipsa terrena annis ij centum tenuerunt, nil aliud petunt, et a nobis implorant quam quod eis concedamus, postquam differentie predicte ducuntur in tempus, quod de facto restituantur ad bona sua, sicut de facto spoliati, Quod quidem eis hactenus concedere noluimus, Expectantes, quod de plano et amicabiliter omnia componantur. Poterunt etiam dicti legati et oratores componere alias differentias existentes in patria, ut nichil differentiarum remaneat inter subditos Jmperialis Maiestatis vestre, et nostros sicut magnopere optamus pro multa nostra affectione ad Jmperialem Maiestatem vestram.

Consiliarius et Sapientes suprascripti.

Cum differentie existentes inter subditos Serenissimi domini romanorum Jmperatoris, et nostros in partibus Istrie, ducantur in longum per subditos domini Jmperatoris, qui terrena et bona nostrorum violenter acceperunt et tenent cum maximo damno, et querella dictorum nostrorum subditorum, qui annis ij centum et ultra ipsa terrena possiderunt, Vadit pars, Quod scribatur Serenissimo domino Jmperatori in hac forma.

de parte . . . . . 133 — de non . . . . . 0 — non sinceri . . . . . 1 (carte 42 ante)

1454. 28 agosto. — Essendo mutati tutti quei rettori dell'Istria, che costituivano il Sindacato *pro concordas vel decidendis differentijs, que in Istria habentur, cum subditis Serenissimi domini Imperatoris* questo si ricostituisca *in personas illorum rectorum . . . . . qui in predictis regiminibus se reperient, quando praticabitur de materia suprascripta* (carte 55 tergo).

1454. 6 settembre. — Si concede a Francesco Benedetto, podestà di Umago, di poter venire per alcune sue faccende a Venezia lasciandovi intanto uno a sostituirlo (carte 57 tergo).

1454. 7 settembre. — Si concede a Domenico Loredan, podestà di Montona, di poter venire a Venezia, per alcuni suoi affari, ponendo intanto in suo luogo un sostituto (carte 59 tergo).

1454. 16 ottobre. — Avendo le galee armate per conto del sommo pontefice recato gran danno a quelli di Parenzo, e i denari destinati a rifarli essendo stati spesi a saldare altri debiti del nostro Comune, come si vede dai libri di Zaccaria Barbaro, si stabilisce che dei primi denari, che si riscuoteranno all'Armamento dopo dicembre si debbano rifondere a quelli di Parenzo le lire 1381, che essi avanzano (carte 60 tergo).

1454. 24 ottobre. — Si prolunga il tempo a Benedetto Priuli, che va podestà a Muggia, di entrare in ufficio (carte 61 tergo).

1454. 9 dicembre. — Si prolunga a Giovanni Tiepolo, che fu podestà e capitano a Capodistria, il tempo a venire in Senato colle sue proposte (carte 66 tergo).

1454. 30 dicembre. — Si concede ad Andrea Storlato, podestà di Pirano, di poter venire a Venezia *pro certa eius importantissima causa* lasciando nel frattempo uno in suo luogo (carte 68).

1454 m. v. 12 gennajo. — Si prolunga a Domenico Lion di Giovanni, che va podestà a Parenzo, il tempo ad entrare in ufficio (carte 71 ante).

1454 m. v. 20 febbrajo. — Si concede ad Ermolao Minio, podestà di Grisignana, di poter spendere *pro reparatione . . . . . palatij et domus sue residentie, que per totum pluit et minatur ruinam* lire duecento di piccoli, che debbono essergli forniti dalla Camera di Capodistria (carte 73 ante).

1455. 22 marzo. — Si concede al podestà d'Isola di poter venire *pro aliquibus ei occurrentibus* a Venezia, lasciando intanto un altro in suo luogo (carte 82 tergo).

1455. 1 aprile, indizione III.ª — Si concede ad Andrea Diedo, podestà di Albona e Flanona, che possa venire per alcuni suoi importanti affari a Venezia, lasciando sempre uno in suo luogo (carte 84 ante).

1455. ultimo giugno. — Si concede a Domenico Lion, podestà a Parenzo, di poter venire a Venezia, per alcune sue importanti faccende, lasciando intanto uno a sostituirlo (carte 99 tergo).

1455. 12 settembre. — Si concede a Pietro Civran, castellano di Castel Leone di Capodistria, di poter venire a Venezia, lasciando in luogo suo uno che piaccia al podestà e capitano di Capodistria (carte 111 tergo).

1455. 17 settembre. — Conducendosi dall' Istria e dalla Dalmazia nella Marca il ferro che si estrae *ex nundinis Segne et fluminis,* e ciò producendoci gravissimo danno, si scrive a tutti i rettori dell' Istria e della Dalmazia *quod . . . . . examinare debeant quantitatem ferri, et aliarum solitarum extrahi ex nundinis Segne et fluminis, neccessariam ad usum illarum civitatum pro anno uno, ... et . . . . . possint Rectores facere bulletas illis fidelibus nostris bis in anno pro quantitate limitata . . . . .* che si stabilirà dal collegio, a cui essi dovranno tosto mandare il risultato delle loro ricerche (carte 112 ante).

1455. 12 dicembre. — Si permette a Marco Bondumier, podestà di San Lorenzo, di poter spendere lire quattrocento di piccoli *pro reparatione murorum dicti loci et aptatione palatij* (carte 117 tergo).

1455. 15 dicembre. — Si concede a Pietro Gabriele, podestà d' Isola, di poter venire a Venezia per alcuni affari importanti, lasciando in suo luogo Francesco Bragadin (carte 123 tergo).

1456. 4 marzo. — Avendo Francesco Gradenigo, che va podestà a Muggia, *aliqua agenda cum sindicis levantis,* si stabilisce che i detti Sindaci abbiano a sbrigare le sue faccende, dopo che egli sarà ritornato dal suo reggimento (carte 134 ante).

1456. 16 marzo. — Avendo Agostino Renier, già rettore di Dagno, speso del suo ducati 700 per le novità di Scanderbeg, e non avendo questo luogo alcuna rendita, si comanda al podestà e capitano di Capodistria di darli duecento ducati, al conte di Cherso ed Ossero cento, a quello di Pago cento, e altri cento di quelli che deve portare Stefano Magno, già conte a Curzola (carte 140 tergo).

1456. 3 agosto, indizione IV.ª — Essendo venuti a Venezia oratori di Spalato, ed avendo esposto il loro estremo bisogno, e la mancanza di danaro di quella Camera, si ordina alla Camera di Capodistria di fornirli mille moggi di sale, e quando questa non possa, lo faccia quella di Pirano (carte 116 tergo).

1456 m. v. 5 febbrajo, indizione V.ª — Che il podestà di Grisignana possa spendere quattrocento lire di piccoli *pro reparatione murorum, qui ruerunt* (carte 184 ante).

Senato Mare vol. VI (1457-1460).

1457. 3 ottobre. — Avendo i rettori di Parenzo lire 1700 all'anno di salario, di cui mille vengono pagate da quella Camera, e settecento qui dai Camerlenghi, si stabilisce, che d'ora in poi, *considerando che questa camera de Parenzo sia sempre grassa de danari et habia de entrata lire 5500,* tutto il salario del Rettore debba esser da questa integralmente pagato (carte 37 ante).

1458. 14 aprile. — *Quoniam potestates nostri Sancti Laurentij solvere eisdemmet non possunt de salario suo, ex imbecillitate illarum intratarum,* si ordina al podestà e capitano di Capodistria, di dare a Marino de Avanzago, che va podestà colà, il salario di un anno (carte 65 ante).

1458. 2 ottobre. — Essendo Marino de Avanzago, podestà di San Lorenzo, ammalato gravemente a Venezia, si stabilisce che Lorenzo de Avanzago, che l'ha sostituito durante la sua licenza, debba continuare a farlo fino a che non venga colà il suo successore (carte 93 tergo).

1458. 12 ottobre. — Essendo stato Francesco Barozzi preso e derubato da un certo Enrico Ghayman, podestà di Castoa, si scrive al capitano di Raspo e agli altri rettori dell'Istria, al podestà di Muggia e ai sopracomiti delle galee del golfo, che *ubicunque dicti Capitaneus Raspurch, Rectores Istrie ac sopracomiti galearum reperirent de bonis prefacti Henrici, Capitanei Castoe, et subditorum suorum, sequestrare ac detinere deberent, usque ad integram satisfactionem ducatorum ccxxv auri, quos dictus fidelis noster habere restabat* e il ricavato debba mandarsi ai provveditori di Comune (carte 94 tergo).

1458. 30 dicembre. — Si concede a Francesco Cicogna, podestà di Valle, a Domenico Malipiero, podestà di Umago, e a Giovanni Antonio Lombardo, podestà di Rovigno, di poter venire per alcuni giorni a Venezia, per sbrigare alcune loro faccende (carte 98 tergo).

1459. 21 luglio. — Essendo Buje di grandissima importanza, perchè confina coi possessi dell'imperatore *a quibus procedunt incursiones rapine et violentie cum totali destructione subditorum nostrorum* e mancando di mura, si stabilisce, anche dietro il consiglio di quel podestà, *quod . . . . . dictus locus perficiatur de muro de pecunijs . . . . . nostri dominij regaliarum . . . . . per annos quinque et non ultra* (carte 134 ante e tergo).

1459. 3 settembre. — Essendo nei giorni decorsi state fatte nell'Istria alcune scorrerie, che possono essere causa di molti inconvenienti, il che deve evitarsi, si stabilisce sotto gravi pene, *Quod de cetero aliquis noster*

. . . . . *rector* . . . . . *partium Istrie, non possit* . . . . . *habere decimam, vel partem* . . . . . *de aliqua curraria, qua per nostros fieret contra non-nostros subditos* . . . . . *nec de acceptis, vel captis emere* . . . . . *vel habere partem cum ementibus* . . . . . (carte 139 ante).

1460. 12 marzo. — Si concede a Castellano Minio, podestà di Rovigno, che *ne palatium sue habitationis in totum ruat, sicut minatur,* possa spendere lire duecento di piccoli in ripararlo (carte 157 tergo).

1460. ultimo marzo. — Non sapendo Pietro da Mosto chi altri mandare a riscattare il figlio Giacomo da Mosto, preso dai turchi, mentre era in viaggio per Venezia, fuorchè l' altro figlio Nicolò, che è castellano del Castel Leone di Capodistria, si concede, che questo possa andare a ricuperare il fratello lasciando però uno in suo luogo (carte 163 tergo).

1460. 24 luglio. — Si fa grazia agli eredi del fu *Tolfo* Mazucchi di Capodistria, dei dazii dovuti dal loro padre, così anche consigliando il podestà e capitano (carte 192 ante).

Senato Mare vol. VII (1461-1464).

1461. 31 marzo. — Avendo alcune volte quelli di Umago mormorato, perchè i podestà fanno tagliare per conto proprio troppe legne nel bosco del comune, che ivi è publico, si stabilisce, che d'ora in poi i podestà *non possint incidi facere ligna de dicto nemore nisi tot quot* . . . . . *conveniat usui familie sue, videlicet lx curus venetos* (carte 4 tergo).

1461. 23 marzo. — Avendo il conte Giovanni di Veglia, come era nostro volere, demolito tutte le sue saline, per mantenere la nostra promessa si stabilisce che Capodistria debba fornire al detto conte, per consumo suo e dell' isola, cinquecento moggetti di sale, a misura di Pago (carte 3 tergo).

1461. 8 maggio. — Dovendosi assolutamente provvedere ai soldati di Raspo, che *defectu stipendiariorum* . . . . . *sunt in magna neccessitate constituti* si scrive al luogotenente del Friuli, che spedisca ogni anno al capitano di Raspo lire duecento di piccoli, e cosi al podestà e capitano di Capodistria che debba darne trecento, togliendole dal dazio del vino (carte 12 tergo).

1461. 30 luglio. — Essendo venuti a Venezia oratori di Capodistria, Pirano, Isola ed altre terre dell' Istria, dolendosi di quelli di Trieste, che *astringuntur quicunque venientes de partibus Hungarie, aut Alemanie sive de locis sitis de supra Castrum Novum* . . . . . *ad loca et terras nostras* . . . . . *et similiter accedentes de terris et locis ad partes superiores, ad faciendum iter per Tergestum* e da ciò provenendo grandissimo danno al loro commercio,

si stabilisce, *quod fiat inhibitio, ut nostri Tergestum et loca tergestinorum accedere non possint, Et ipsi targestini . . . . . ad terras et loca nostra, et in mari etiam, quod nostrum est, ullatenus . . . . . intrare non possint . . . . .* e si armino barche ad opporsi. — Questa parte fu letta il 21, ma si prolungò ad otto giorni la decisione (carte 27 tergo).

1461. 21 luglio. — Si propone da alcuni di attendere otto giorni, prima di venire alla decisione sopra indicata, e intanto si mandi un nostro secretario a Trieste, e si licenzino gli oratori delle nostre città dell' Istria — de parte 27 (carte 28 ante).

1461. 21 luglio. — Altri, e questa è approvata, chiedono che si rimandi ad otto giorni la decisione, e che non si mandi alcun secretario a Trieste (carte 28 ante).

1461. 17 agosto. — Essendosi da qualche tempo introdotta nell' Istria l' usanza di esportare la lana e condurla specialmente a *Scrissa,* così che a Pola venne a scemare grandemente l' industria dei *grisi,* che da soldi quattordici in sedici l' uno, ora costano da ventiquattro a ventisei, si ordina, *quod lane que a loco Humagi usque ad polmontorias in pecudibus locorum in ipso medio territorio tenduntur . . . . . nullatenus extrahi extra jurisdictionem nostri dominij Istrie, nec conduci possint nisi in Polla aut alijs terris Istrie suppositis nostro dominio* (carte 29 tergo).

1461. 5 settembre. — Si concede al podestà che va a Grisignana di poter spendere lire trecento di piccoli, *in reparatione palatij sue residentie, que minatur ruinam* (carte 33 ante).

1461. 28 ottobre. — Si concede a Lodovico Memmo, podestà di Grisignana, di poter venire a Venezia, per alcune sue faccende (carte 36 tergo).

1461. 29 dicembre. — Si concede al podestà di Rovigno di poter venire a Venezia per alcuni giorni (carte 39 tergo).

1462. 9 marzo. — Che si mandi al rettore di Spalato, per pagare i soldati, due carichi di sale, uno da Capodistria e uno da Corfù (carte 50 tergo).

1462. 4 dicembre, indizione XI.ª — Si concede ad Alessandro Bollani, podestà di Valle, di poter venire a Venezia, per sbrigare alcune sue faccende (carte 90 tergo).

1462 m. v. 18 febbrajo. — A rintuzzare l' insolenza di quei di Trieste essendosi prese *loca Svercerig, Corgnalis, et quedam alia villa nominata Cacite, Comitis goritie,* situate sulla strada maestra, ma perchè quelle genti *non sunt in illis valentes inhibere, ut mussolati vadant tergestum* si stabilisce, giusta anche il ricordo fatto dagli oratori di Capodistria, di mandare colà Santo di Gavardo colla sua compagnia, e di scrivere al podestà e capitano di Capodistria di apparecchiar loro un alloggio conveniente (carte 103 tergo).

1462 m. v. ultimo febbrajo. — Essendo morto Francesco Bollani, podestà di San Lorenzo, si stabilisce che debba interinalmente sostituirlo il figlio Domenico (carte 104 tergo).

1463. 3 marzo. — Si stabilisce che il rettore da eleggersi a San Lorenzo, debba conservare il cancelliere del defunto Francesco Bollani (carte 107 ante).

1463. 20 giugno. — Essendo necessario armare prestissimo due galee sottili, per tutelare e difendere le nostre città di Dalmazia, si comanda, che i sopracomiti debbano recarsi tosto a Pirano, o ad altra città dell' Istria, insieme colle galee, ed ivi completare il numero degli uomini necessario, e non potendo Pirano o l' Istria completare il numero, debba prendere il resto nelle isole e altri luoghi di Dalmazia (carte 123 tergo).

1463. 19 luglio. — Si scrive al podestà e capitano di Capodistria, che debba in ogni modo cercare d' impadronirsi e mandare a Venezia, Michiele figlio di Nicolò di Gravizi di Capodistria, *attentis novitatibus . . . . . adversus subditos Magnifici domini Valse, ac subditos nostros portularum . . . . .* (carte 126 ante).

1463 m. v. 2 gennajo. — Che il podestà d' Isola possa venire a Venezia per alcuni giorni (carte 143 tergo).

1464. 2 aprile. — Si concede a Paolo Orio, castellano del Castel Leone di Capodistria, di poter venire per alcune sue faccende a Venezia, lasciando intanto uno in suo luogo (carte 166 tergo).

1464. 10 luglio. — Si concede a Marco Paradiso, che va podestà a Grisignana, di poter spendere *pro reparatione sui palatij et muri* cento e cinquanta lire di piccoli (carte 183 ante).

1464. 20 agosto. — Si permette a don Benedetto, abbate del monastero di Santa Maria di Cannetto in Pola, così anche consigliando il conte di quel luogo, di permutare con Cristoforo, figlio del fu Giovanni Nicolò di Pola, alcune proprietà appartenenti all'abbazia, ottenendone in cambio lire cento, che il conte di Pola deve conservare fino a che non si impieghino all' acquisto di qualche altro fondo (carte 186 ante).

1464. 12 novembre. — Continuando quelli di Trieste, come si ha dal podestà e capitano e dall' oratore di Capodistria, a recare continuamente molestie, *transeuntibus per vias et cum victualibus venire volentibus ad partes Istrie,* e dovendo provedere prima coi mezzi pacifici, si propone, ma il Senato non approva, di mandare a Trieste un oratore ; qualche altro giudica di dover scrivere a Trieste, ma neppur questo è accettato ; si approva finalmente di mandare un secretario prima a Capodistria e poi a Trieste, con quella Commissione che parerà al Collegio (carte 203 tergo).

Senato Mare vol. VIII (1464-1468).

1464 m. v. 17 gennajo. — Si concede a Bartolomeo Dandolo, podestà di Muggia, di poter venire per alcuni giorni a Venezia *pro causa sue infirmitatis,* lasciando uno in suo luogo (carte 3 tergo).

1465. 9 aprile. — Essendo stata abbruciata a Capodistria la casa dove abitavano gli usurai ebrei, ed avendo questi asserito, che ciò era stato fatto dolosamente, dai Sindaci, cui fu commessa questa faccenda, si mandarono in prigione a Venezia alcuni di quei cittadini. Ma per le molte faccende non potendo esser qui così presto giudicati, e per la convenzione, che ha quella comunità di Capodistria, cogli ebrei, nella quale è stabilito, *quod de omni casu, tam civili, quam Criminali, potestas Justinopolis judex et cogitor esse debeat,* il Senato decreta di rimandare quei prigionieri a Capodistria, e di rimettere a quel podestà e capitano la decisione (carte 21 tergo).

1465. 16 settembre. — Si concede al podestà di Montona, *respectu morbi in ea terra vigentis,* di potersi ritirare nelle ville di quel territorio (carte 39 ante).

1465. 7 novembre. — Che il podestà di Parenzo *ob pextem, que cepit in eo loco* possa stare *in locis circumvicinis Istrie* (carte 44 tergo).

1465. 21 novembre. — Si concede a Francesco Michiel, podestà di Albona e Fianona, che *pro suspictione pestis vigentis in illis locis,* possa ritirarsi nei luoghi sani del suo territorio (carte 45 tergo).

1465. 21 novembre. — Si concede a Paolo Orio, castellano del Castel Leone di Capodistria, di poter venire per alcuni giorni a Venezia, lasciando uno in suo luogo, e di presentarsi giunto a Venezia al doge (carte 45 tergo).

1465 m. v. 17 gennajo. — Si permette al podestà di Montona di recarsi per qualche giorno in Friuli, per alcuni suoi affari, lasciando però uno in suo luogo (carte 54 tergo).

1465 m. v. 27 gennajo. — Si concede a Leonardo Calbo, che va podestà a Capodistria, che possa *respectu pestis vigentis in Civitate Justinopolitana,* ritirarsi nelle ville di quel territorio (carte 55 tergo).

1466. 4 ottobre. — Si intima a Leonardo Calbo, già bailo e provveditore a Negroponte, ed ora podestà e capitano a Capodistria, di presentarsi entro quindici giorni alle prigioni, per giustificarsi di quanto gli si appone di aver fatto a Negroponte contro l'onore del nostro Dominio (carte 94 tergo).

1466 m. v. 27 gennajo. — Si dà licenza al podestà di Isola di venire a Venezia per alcuni giorni; lasciando uno in suo luogo (carte 104 tergo).

1467. 18 aprile. — Si concede al podestà di Pinguente di poter spendere lire cento di piccoli, per riparare il palazzo (carte 122 tergo).

1467. 8 ottobre. — Si permette a Francesco di Mejzo, podestà di Grisignana, di poter venire a Venezia per alcune sue importanti faccende (carte 142 ante).

1467. 25 ottobre. — Si concede, come consiglia il podestà e capitano di Capodistria, al vescovo di quella città di permutare *quoddam terrenum vacuum contiguum Episcopatui suo . . . . . . cum alio utile, seu imprestitis* (carte 142 ante).

1468. 12 marzo. — Si concede a Leonardo Lombardo, podestà di Umago, di venire a Venezia per qualche giorno, lasciando colà un sostituto (carte 163 ante).

1468. 14 marzo. — Si concede ad Ermolao Minio, podestà di Montona, *Quod, propter pestem, et tempore pestis eo in loco vigentem* possa dormire ed abitare nei luoghi circostanti (carte 164 ante).

1468. 17 settembre. — Si permette a Pietro Zen, podestà di Valle, di poter venire a Venezia per qualche giorno, per sbrigare alcune sue faccende (carte 186 ante).

1468. 29 settembre. — Si prolunga a Francesco Contarini, che ritornò podestà di Parenzo, di un mese il tempo di poter venire al Senato colle sue proposte (carte 187 ante).

1468. 28 novembre. — Si incarica il podestà e capitano di Capodistria di comperare un cavallo per Giacomo Marcello, che sta per andare provveditore in Morea (carte 190 ante).

1468. otto novembre. — Si permette al Cardinale di San Marco, come consiglia il podestà di Parenzo, di poter . . . . . *livellare vel affictare nonnullas incultas nunc possessiones . . . . . . Ecclesie campestris Sancti Pelagij parentine diocesis, que est membrum sue abbatie Sancte Marie de Rosadio* (carte 191 ante).

1468. die xxiij februarij.

Cunzosia chel fontego de Parenzo importa molto per sustentacion de la vita sì del populo de la terra, come de tutte persone che capita chon nave, galie et altri navilij lì per vegnir in questa terra, et che senza quello non se poria far, et se quel non fosse, forzo saria a la nostra Signoria farne uno per la gran multitudine de persone capita lì, et per conservation del Cavedal de quel fontego, ne sono lettere de la nostra Signoria, et anchor comandamenti di signor Sindici, che comanda a i rectori, et a li fontegari, che i danari de quel fontego per algun muodo et via, non se possa meter man suxo, salvo in comprar biave per el fontego per non esser deputadi

ad altra spexa cha questa, E conzosia chel se truova molte despensation fate per i fontegeri de quel fontego, et molte, in persone che i danari son persi i qual fontegeri, chata scusa che i rectori che a quel tempo se trovava li commesse et fexeli far cusì, et anchor bona parte del cavedal del dicto fontego jera in man de spicial persone, che se ha facto butar fuora, et scuodesse a la zornada per sier Lunardo Loredan podestà prexente chon bona diligentia, Et el sia cosa neccessaria a proveder a questo per el consejo de pregadi per terror de tutti Vada parte che de cetero algun fonteger de parenzo che a i tempi se troverà in l' oficio, non possa, nè presuma far alguna partida del chavedal del fontego, salvo in comprar biave, soto pena de ducati L in li soi proprij beni da esser scossi per i signor Avogadori de chomun, over per i Signor Sindici, dove prima sarà facto la conscientia senza algun conseio, et non li varà scusa, che i rectori i là comandato. Et cusì se intenda a i rectori, che da tutti tempi se atroverà in parenzo non poder meter la soa auctoritate in el cavedal del fontego, salvo in comprar biave, soto pena de ducati C nei soi proprij beni da esser scossi ut supra. E questo per conservar el dicto fontego, et che quel cavedal non vegni in niente. De le biave veramente, che se despensa molte fiade del fontego e fontegeri le debia despensar in persone segure, over chon segurtà che i danari a li tempi se possi scuoder, soto pena de pagar al fonteger del suo. Intendando che el fonteger non possa dar principio a despensar biave, senza licencia del rector.

Et ponatur in commissione Rectoris, et publicetur in parentio quot annis (carte 197 tergo e 198 ante).

Senato Mare vol. IX (1469-1473).

1469. 27 marzo. — Avendoci il podestà e capitano di Capodistria scritto e mandatoci a dire col mezzo di Lodovico Manenti, nostro notajo *quod habet in territorio Justinopolis homines . . . . . aptos in armis circa septingentes, et in territorio castri novi alios trecentos, et multo plures,* che potrebbero difendere l' Istria, se si fornissero loro le armi, si stabilisce, *Quod patroni arsenatus debeant . . . . . . arma ipsi potestati et Capitaneo mittere, dividenda, inter homines predictos* (carte 3 ante).

1469. 12 aprile. — Che Giacomo Querini, podestà di San Lorenzo, possa spendere, lire cinquanta di piccoli *pro reparatione palatij et habitatione Rectorum nostrorum* (carte 5 tergo).

1469. 27 aprile. — Si concede al podestà di Grisignana di poter venire per alcuni giorni a Venezia per alcune sue faccende (carte 5 tergo).

1469. 18 maggio. — Dietro preghiera degli oratori mandati a Venezia dalla Comunità di Capodistria si concede a quella Comunità *Quod a . . . . . Lisuntij flumine et sdoba et inde supra, Exceptis . . . . . nemoribus Monthone et quietis in quibus inciduntur ligna nostri dominij, ligna ab igne pro usu suo tantum exportari facere queant, et cum barchis . . . . . eorum subditorum nostrorum, Que ad alium locum, quam ad suprascriptam Civitatem nostram comportari facere nequeant* sotto gravi pene a chi opererà in contrario (carte 8 tergo).

1469. 25 maggio. — Si concede, come consiglia anche il podestà e capitano di Capodistria, al Capitolo dei Canonici di dare a livello *quendam ortum, positum . . . . . apud Cimiterium Ecclesie Sancti Francisci, quam scolla Sancti Sebastiani . . . . . accipere vult* (carte 9 ante).

1469. 14 luglio. — Dietro relazioni avute *de conditionibus passuum ex locis, exterioribus in provinciam . . . . . Hystrie et de reparationibus, que fieri possunt ad excludendum vel . . . . . impediendum transitum hostium* il Senato termina di mandare in Istria persona, che informi poscia e consigli per le disposizioni necessarie. — Eletto Leonardo Calbo (carte 15 ante).

1469. 4 novembre. — Si propone, ma il Senato non accetta la proposta, di permettere ad Alessandro Bon, capitano di Raspo, di venire per alcuni giorni a Venezia, perchè *in humeris frigus accepit evacuatione indiget* e così pure a Francesco Soranzo, podestà di Rovigno, *pro curando certa valetudine sua* (carte 22 tergo).

1469. 9 novembre. — Si concede ad Alessandro Bon e a Francesco Soranzo di venire a Venezia, lasciando entrambi uno a sostituirli (carte 23 ante).

1469 m. v. 18 gennajo. — Si concede a Girolamo Malipiero, podestà di Dignano, e al podestà di Portole di venire a Venezia per alcune loro faccende, lasciando uno in loro luogo (carte 27 tergo).

1469 m. v. 15 febbrajo. — Si concede a Tomaso Loredan, podestà di Umago, di poter venire a Venezia per un affare importante (carte 32 ante).

1469 m. v. 21 febbrajo. — Che Troilo Malipiero, conte di Pola, possa venire a Venezia, lasciando in suo luogo il fratello (carte 33 tergo).

1469 m. v. 26 febbrajo. — Essendo arrivate *ad hunc portum nostrum seu Istriam* alcune navi che vengono da paesi infetti, si proibisce, sotto severissime pene, di sbarcare non solo, ma s' intima loro di allontanarsi (carte 33).

1470. 2 marzo, indizione III.ª — Richiedendo l'oratore di San Lorenzo,

che si voglia provvedere alle mura di quel luogo, che cadono per vecchiezza, si stabilisce, per timore anche dei turchi, che questo anno furono in Istria, di spendere lire trecento di piccoli a ripararle (carte 34 ante).

1470. 3 marzo. — Si manda al podestà e capitano di Parenzo ducati 1200, perchè con 800 armi la galea Molina, e gli altri 400 li dia, metà per ciascuno, a Giacomo da Molin e Giacomo Longo, gli si manda inoltre allo stesso scopo armi ed altro (carte 34 ante).

1470. 17 aprile. — Si concede a Pietro Testa di Capodistria, debitore del nostro comune per il dazio della muta di Mochò, di pagar il suo debito in termini (carte 40 ante).

1470. 21 luglio. — Si concede alla Comunità di Umago, come reggitrice della Chiesa di Santa Maria di quel luogo, di affittare una casa a Giovanni Diedo di Marco, podestà allora Loredan Pietro (carte 54 ante).

1470 die xxiiij Septembris.

Necessarium est providere, Quod pecunie fonticorum terrarum Istrie, bene et cum utilitate et commodo universitatum gubernentur, Et non expendantur ad aliud, quam in emendis frumentis et alijs rebus necessarijs huiusmodi fonticis, Sicuti deputatum fuit. Et non malo modo dispensentur per Camerarios Comunitatum ipsarum. Qui multotiens remanent debitores, et in consilijs suis fieri faciunt sibi gratias, uni hodie et cras alteri. Et totum hoc damnum revertitur ad pauperes fonticos, cum interesse pauperum populorum, qui sine fonticis stare non possent. Et proinde Vadit pars Quod omnes rectores nostri Jstrie, presentes et futuri ex Mugla usque Polam, sub pena ducatorum V centum non audeant, nec presumant expendere, aut consentiant, ut expendatur aliquis denarius de ratione dicti fontici, excepto quam in frumentis et alijs rebus necessarijs pro dictis fonticis, Item quod omnes fonticarij dictorum fonticorum octo diebus postquam compleverint officium, debeant solidare capsam suam, et consignare successori suo omnes rationes fontici per eum administratas, Sub pena soldorum quatuor pro libra, que pena sit Rectorum nostrorum, et privatione perpetua omnium officiorum, et beneficiorum, que contribuuntur per Consilia dictorum locorum.

Preterea quia pecunie dictarum comunitatum gubernantur per suos camerarios male et improbe qui remanent debitores et nunquam solvunt, et optinent gratias in suis consilijs ad solvendum in tempore, adeo ut stipendiarij Raspurch non possunt recipere solutiones suas, et quotidie molestant dominium nostrum Non sine periculo rerum nostrarum, Captum sit, ut dicti Camerarij comunitatum predictarum subiaceant omnibus dictis penis, quibus subiacent dicti fonticarij, et de quibus superius providebitur.

Et quoniam dicti fonticarij, et camerarij in solidandis capsis suis, re-

manent debitores, et cum successoribus suis plerunque conveniunt per modum, Quod dicti successores ostendunt se recepisse totum id, quod illi dare restant, et re vera nihil habuerunt, Quod male factum est. Captum sit, quod id de cetero fieri non possit. Et si aliquis dictorum successorum contrafecerit, cadat ad penas suprascriptas. Et hoc capitulum addatur in Commissionibus omnium Rectorum nostrorum Istrie. Qui Rectores sub pena ducatorum V centum partem superscriptam executioni, mittere teneantur.

Mugle, Iustinopolis, Insule, Pirani, Humagi, Emonie, Parentij, Rubini, Pole, Adignani, Vallis, Monthone, Portularum, Buglie et Pinguenti, Sancti Laurentij (carte 61).

1471. 29 marzo. — Si concede a Troilo Malipiero, conte di Pola, di poter venire a Venezia per alcune sue faccende, lasciando in suo luogo uno dei suoi fratelli (carte 87 tergo).

1471. 27 marzo. — Si concede al podestà di San Lorenzo di poter venire *pro certa sua importanti causa* a Venezia, lasciando uno in suo luogo (carte 88 ante).

1472. 12 settembre. — Ad assicurare e difendere la provincia dell'Istria, il Senato cassa Antonio Benzoni, che non gli reca alcun utile, e dà i suoi 50 cavalli a Girolamo da Novello, che, quanto più presto è possibile, vada con quelle genti in quella provincia (carte 144 ante).

1472 m. v. 17 gennajo. — Avendo la città di Capodistria mandato a Venezia un oratore, chiedendo che si provvedesse in modo, che le altre comunità dell' Istria pagassero in fatto quanto per legge sono obbligate a contribuire, sempre in ragione ai proprij mezzi, per il mantenimento dei soldati mandati in quella provincia, il Senato comanda a tutti i Rettori dell'Istria, che costringano quelle comunità a pagare la loro quota, ed incarica i rettori di Capodistria, Parenzo, Raspo, Pirano, Muggia che *iterum examinent estima et conditiones dictorum locorum, Et limittent quantum quisque solvere et contribuere habeat dictis expensis, Sublevantes eos, qui per priorem limitatione supra justum et honestum, pressi et gravati fuissent* e gli altri rettori siano obbligati ad osservare quanto avranno deciso (carte 152 tergo).

1473. 14 ottobre. — Si scrive al podestà e capitano di Capodistria, che bandisca da tutte le terre e luogo nostri Giacomo Siach, del distretto di Capodistria, che uccise Gregorio di Pirano, suo creditore, e che gli ponga una taglia di lire 1000 di piccoli a chi lo consegnerà vivo, e 500 morto (carte 182 tergo).

Senato Mare vol. X (1474-1478).

1474. 19 agosto. — Si scrive al podestà d'Isola, che debba bandire da tutte le terre e luoghi nostri Marco Manzolo, che uccise *Sotius miles potestatis nostri Insule,* e ciò, perchè questi gli proibì di portar armi essendo molto accattabbrighe (carte 14 ante).

1474. 24 settembre. — Benchè fra tutti i luoghi dell'Istria Montona sia il più importante, perchè situato quasi nel mezzo della provincia, pure si trova quasi sempre incustodito; perciò, ad evitare ogni pericolo, si stabilisce di deputare a quella custodia da 25 a 30 fanti sotto due capi (carte 22 tergo).

1474. 10 novembre. — . . . . . Il Senato stabilisce che Capodistria debba armare una nave ed eleggervi il sopracomito . . . . . (carte 26 ante).

1474. 11 novembre. — Durando una lite fra Franceschina, madre e tutrice di Giovanni Antonio, figlio ed erede del fu Andrea di Ziroldi, di Capodistria, da una parte, e Vitale Lando, già avogadore, interveniente per i diritti dello stato, e gli avvocati del monastero di San Michele in Leme, unito al monastero di San Michele di Murano, dall'altra, *super facto possessionis et bonorum pheudi Sancti Andree de Calisedo, positi in districtu Sancti Laurentij de pasnatico, ipsi pupillo assignandorum, cum responsione fructuum etc.* le due parti convennero davanti agli avogadori, ed il Senato conferma, che si eleggessero dei giudici, che dovessero, recatisi sul luogo, decidere fin dove si estendessero i diritti del pupillo, quelli del monastero e quelli dello stato (carte 26 tergo e 27 ante).

1475. 8 ottobre, indizione nona. — Essendo venuti oratori di Capodistria a lagnarsi, che quantunque sia stato stabilito di armare in Istria due galere, una da Capodistria e altre città, l'altra da Parenzo, Pola e Pirano, pure non se ne arma che una a Capodistria, e il peso cade tutto su loro, si stabilisce di scrivere a Pietro da Molin, e al capitano di Raspo, che facciano pagare la metà della spesa dalle altre città (carte 58 ante).

1476. 28 marzo. — Essendo le regalie dell'Istria, spettanti alle Ragioni Vecchie, che sono mille ducati circa, *per la mala administracion et affictacion de quelle . . . . . gravemente mensvenute,* il Senato stabilisce, che li Officiali alle Ragioni Vecchie possano affittarle per due anni come meglio a loro piacerà (carte 72 ante).

1476. 25 maggio. — Avendo Giacomo Lepori, insieme a tre altri compagni, ucciso Marco Brancaleone, cittadino di Capodistria, si scrive a quel

podestà e capitano *Quod . . . . . possit dare bannum dicto Jacobo et dictis eius socijs, omnium terrarum et locorum nostrorum a parte maris, et similiter a parte terre a mentio citra,* ponendo loro anche una taglia (carte 77 tergo).

1476. 25 giugno. — Si ordina al sopracomito della galea di Capodistria, di venir tosto dalla Dalmazia, dove si trova, a Venezia a disarmare, trovandosi essa malissimo in ordine (carte 82 ante).

1476. 9 agosto. — Dietro preghiera della Comunità di Raspo si scrive al nostro oratore in Curia, che voglia chiedere al papa la concessione all'arciprete di quel luogo di un certo canonicato rimasto vacante (carte 89 ante).

1476. 2 settembre, indizione decima. — Il Senato incarica il Collegio di sbrigare l'oratore di Rovigno (carte 92).

1476 m. v. 20 febbrajo. — A difendere l'Istria dai Turchi il Senato decreta di mandare colà Mello da Cortona e Galeotto da Sanseverino; e quello che giungerà prima in Istria debba, intesosi prima col podestà e capitano di Capodistria e col capitano di Raspo, scegliere i luoghi più acconci alla difesa (carte 107 tergo e 108 ante).

1476 m. v. 25 febbrajo. — Si anticipa ad Antonio da Canal, eletto podestà di Montona, il salario di sei mesi, purchè si provveda quanto gli è necessario (carte 108 ante).

1477. 9 giugno. — Avendoci già riferito Paolo Morosini, Antonio Priuli, Andrea Diedo, e Alvise Barozzi, già ritornato podestà e capitano di Capodistria, che questa città, un tempo fortissima da parte di terra, *quia ante continentem et civitatem erat palus magna,* ora invece si trova mal sicura, perchè la palude ha subito così profondo interrimento, che a bassa marea si può, lasciando da parte la via maestra e il ponte di Castel Leone, entrare comodamente per quella in città, si ordina al podestà e capitano di Capodistria, *Quod cavari faciat barrinas ipsas que sunt inter civitatem et continentem,* e non bastando a ciò fare i proprietarij delle saline all'intorno, a cui era devoluta la manutenzione di quelle *barene,* concorrano alle spese per metà la città e per metà il territorio. Si scrive anche al luogotenente del Friuli di mandare a tal effetto colà l'ingegnere Alvise da Crema (carte 123 tergo).

1477. 28 agosto. — Si prolunga ad Alvise Barozzi, che fu podestà e capitano a Capodistria, di due mesi il tempo a venire al Senato colle sue proposte (carte 134 tergo).

1477. 21 ottobre. — Avendoci Balsamino de Preto, parroco di Pirano, ed oratore a Venezia di quella Comunità, domandato che si voglia concedere, per riparare trecento passi di muro, crollato per vetustà, il dazio dell'olio di quella città, che produce circa trecento lire di piccoli all'anno,

il Senato concede questo dazio per cinque anni, purchè non si spenda che nel riparare le mura (carte 145 ante).

1478. 5 aprile. — Si stabilisce di mandare al podestà e capitano di Capodistria una paga per il contestabile Mello da Cortona (carte 160 ante).

1478. 9 giugno. — Trovandosi qua e là dispersi per i luoghi dell' Istria alcuni uomini d'arme della compagnia cornescha, si scrive al podestà e capitano di Capodistria che li mandi in Friuli, e si comanda al provveditore generale Leonardo Loredan, che fatta la mostra al conte Carlo, debba recarsi in Friuli, e cassati gli insufficienti, debba aggiungere il resto alla nuova compagnia di San Marco, governata da Antonio da Marciano (carte 185 ante).

Senato Mare vol. XI (1478-1483).

1479. 8 maggio. — Si scrive ai Rettori dell'Istria, ai Rettori di Zara e al conte di Nona *quod intelligere debeant, si in civitatibus et territorijs illis commissis, Sint domus terrena, et possessiones nostri Dominij, et de conditione, quantitate, qualitate ac valore earum* per dare con quelle sollievo ai poveri albanesi *qui quotidie clamitantes manent ad fores nostri dominij* (carte 22 ante).

1479. 11 ottobre. — Il Senato dà facoltà al collegio di sbrigare l'oratore di Rovigno (carte 47 tergo).

1479 m. v. 22 febbrajo. — Si dà facoltà al podestà di Pinguente di bandire dall' Istria Giacomo di Pinguente, detto Schiavetto, soldato in Raspo, per avere, entrato in casa con alcuni suoi complici, trafitto ed ucciso un certo Juri di Pinguente, e rapita e condotta seco in Raspo la costui moglie Eufemia, che egli ma invano aveva anche prima tentato di sedurre (carte 61 tergo).

1480. 21 marzo. — Non andando più come un tempo gli ufficiali alle *Cazude* (Scadute) a riscuotere i redditi delle città, ma essendosi stabilito *quod . . . . pecunie in locis exiguntur remanere habent* si comanda a tutti i Rettori, che debbano tenere esattissimo conto dei denari riscossi dalle imposte e mandarlo di sei in sei mesi al nostro ufficio delle *Cazude.*

In quanto poi all'Istria, ove i denari della anzidetta ragione non devono rimanere nelle città ove si esigono, ma debbono mandarsi alle *Cazude,* si comanda ai Camerlenghi delle città che l' hanno di riscuotere quei denari, ai Rettori di quelle città che non li hanno di fare lo stesso colla stessa

utilità dei Camerlenghi, e di mandare, accompagnandoli da un conto esatto, tutti i denari ogni sei mesi a Venezia (carte 66 tergo).

1480. 29 aprile. — Si dà licenza al podestà di Dignano di spendere lire cento e cinquanta di piccoli per riparare il palazzo (carte 69 tergo).

1481. 27 giugno. — Si dà facoltà al podestà e capitano di Capodistria, per poter giungere a conoscere chi fu quello, che tagliando una mano a un certo Cerdone fu causa che egli per quella ferita morisse, di porre sopra di lui una taglia, di lire 200 all'accusatore, 500 a chi lo consegnerà, salvo sempre il diritto di bandirlo quando non fosse scoperto (carte 145 ante).

1482. 17 dicembre. — Il Senato decreta di porre in possesso del vescovato di Capodistria Giacomo Valaresso, creato dal papa vescovo di quel luogo (carte 150 tergo).

1483. 8 agosto. — Si dà facoltà al podestà di Pinguente *Quod dare possit exilium omnium terrarum et locorum nostrorum a parte terre et maris, cum talea librarum mille parvorum,* a Giovanni, figlio naturale di Vanto de Gravisijs, marchese di Pietra Pelosa, per l'assassinio da lui commesso insieme ad altri suoi complici (carte 176 ante).

1483. 29 dicembre. — Aspettandosi di giorno in giorno le navi del Levante, ricche di mercanzie, *et quoniam ob addimentum factum datiorum, et multas decimas positas* . . . . . *dubitandum sit, ne committantur contrabanna* . . . . . , il Senato decreta che un avogadore di Comune, uno sopra le Camere, e un provveditore di Comune, due ufficiali di Notte, due alla dogana di mare *teneantur* . . . . . *conferre se in Istriam, ad ea loca que eis aptiora* . . . . . *videbuntur ad suum effectum* . . . . . *et facere* . . . . . *provisiones* . . . . . *pro obviando* . . . . . *contrabannis.* Quando poi le anzidette navi siano partite dall' Istria e dirette a Venezia, allora soltanto e non prima debbano anch' essi partirsi (carte 191 tergo).

Senato Mare vol. XII (1484-1489).

1487. 14 agosto. — Perchè col continuo interrimento non siano completamente distrutte le *barene,* vicine alla città di Capodistria, e quindi si renda in avvenire inutile il castello di Castel Leone, conviene assolutamente provvedere a scavare quelle *barene,* si scrive al podestà e capitano di Capodistria, che debba farle tosto scavare, facendo concorrere alla spesa, per un quarto quelli che posseggono le saline d' intorno; un altro quarto venga pagato coi denari del pedaggio del ponte, quali sono deputati alle mure e

alle strade che ora non hanno bisogno di nulla; un altro quarto lo paghi la terra, e l'ultimo il contado. — Quando poi queste siano scavate, i possessori delle saline circostanti debbano, come già dovevano, aver cure che non si formino di nuovo e ogni qual tratto scavarle (carte 116 tergo).

1487. 4 dicembre. — Si dà libertà a Giovanni Contarini, podestà di Muggia, atteso l'omicidio commesso da Bartolomeo Calafa, Lazzaro Sobri, Biagio di Primo e Girolamo del Vicario nella persona di Bernardino dell'Ongaro, di bandire dalle terre e luoghi nostri questi uccisori, colla taglia, se fossero trovati entro i nostri confini, di mille lire a chi consegnerà qualcheduno di loro, o tutti, vivo, e cinquecento a chi lo darà, o li darà, morto (carte 127 tergo).

1487 m. v. 25 febbrajo. — Per poter scoprire quelli che ruppero armata mano le prigioni d' Isola, e hanno tratto fuori Pietro de Lise, debitore della nostra Signoria, ed osarono ferire il podestà che volea opporsi, si dà facoltà al podestà e capitano di Capodistria di dar taglia di lire mille di piccoli a chi accuserà, e se fosse reo assolto; nel caso poi, che non si possano aver nelle mani, possa bandirli da tutte le terre e luoghi nostri, con taglia a chi li darà vivi 1000, e a chi morti 500 lire de piccoli (carte 133 tergo e 134 ante).

Senato Mare vol. XIII (1490-1492).

1490. 6 aprile. — Si dà facoltà al podestà di Albona e Flanona di esiliare da tutte le terre e luoghi nostri, con taglia di lire mille a chi lo consegnerà vivo, e cinquecento a chi lo darà morto, Giovanni Santalich, terzo fra quelli che uccisero Andrea, detto Turco, avendo gli altri due già pagato il fio del loro misfatto (carte 7 tergo).

1491. 22 marzo. — Il Senato dà libertà al conte di Pola di bandire da tutte le terre e luoghi della Signoria Giovanni di Zuti, che uccise il sacerdote Zanino, arcidiacono di quella Cattedrale, imponendogli taglia di lire cinquecento a chi lo consegnerà vivo (carte 43 ante).

1491. 16 maggio. — Perchè si possano scoprire chi furono quelli, che trassero fuori di prigione quel Giovanni da Muggia, sodomita confesso, si dà facoltà al podestà di Muggia, di intimar loro di presentarsi entro otto giorni, altrimenti di bandirli dalle terre e luoghi nostri, con taglia di lire mille a chi li consegnerà vivi e cinquecento a chi li darà morti (carte 49 tergo).

1491. 19 dicembre. — Si dà facoltà al podestà di Isola di bandire da tutte le terre e luoghi nostri Santo [Hanto] di Capodistria, e Bertuccio Mengarolo, che uccisero Santo [Hanto] Civrano, cittadino di Isola (carte 77 ante).

1491 m. v. 3 febbrajo. — Dietro le informazioni avute dal podestà di Isola, riguardo all'assassinio commesso nella persona di Nicolò di Manzoli, da Santo [Hanto] di Capodistria coll'ajuto di Bertuccio Mengazolo, cittadino di Capodistria, e per mandato e denaro di Santo [Hanto] Civrano o *de menis* o *de medis*, cittadino d'Isola, si dà facoltà a quel podestà di bandire da tutte le terre e i luoghi nostri i suddetti, con taglia di lire cinquecento a chi li consegnerà vivi, e di 300 a chi li darà morti.

Inoltre, essendo scappato di carcere Giacometto Civrano, fratello di Santo [Hanto], si dà facoltà di bandir anche questo colla stessa taglia (carte 78 tergo).

1492. 4 luglio. — Atteso le lettere del podestà di Albona e Flanona, che ci riferiscono l'assassinio commesso da Simone da Novello e complici, nella persona di Bartolomeo, compagno di quel podestà, gli si concede facoltà di bandire da tutte le terre e luoghi nostri il detto Simone e complici, ponendo taglia di lire mille a chi li consegnerà vivi e cinquecento a chi li darà morti (carte 88 tergo)

1492. 23 agosto. — Udito l'assassinio atrocissimo commesso in Valle da Bartolomeo Baris, Giorgio Barzo e Domenico Trama nella persona del figlio di Pietro Ieserelli, il Senato dà libertà al podestà di Valle, di bandire i predetti sicarii da tutte le terre e luoghi nostri, con taglia di lire mille a chi li consegnerà vivi, e di cinquecento a chi li darà morti (carte 95 tergo).

1492 m. v. 12 febbrajo. — Intesi, per lettere del podestà e capitano di Capodistria, i misfatti che si commettono ogni giorno da Damiano Grisan il Senato stabilisce, che *ultra bannum, quod impresentiarum habet ipse damianus omnium terrarum et locorum nostrorum terrestrium, possit . . . . . ponere in banno de omnibus terris et locis . . . . . . maritimis, et de omnibus navigijs, armatis et disarmatis, cum talea librarum mille parvorum . . . . . . solvenda capientibus . . . . . vivum, et 500 mortuum* (carte 107 ante).

Senato Mare vol. XIV (1493-1499).

1493 m. v. ultimo gennajo. — Per poter conoscere chi furono coloro che ruppero le carceri di Pirano, e ne trassero fuori i prigionieri, si dà licenza a quel podestà di porre una taglia di lire cinquecento di piccoli a

chi accuserà, lasciato poscia in libertà di quel rettore di bandirli, quando siano scoperti e conosciuti, e di por taglia di lire cinquecento o trecento a seconda della qualità del delitto commesso (carte 26 tergo).

1493 m. v. ultimo febbrajo. — Atteso il delitto commesso in Albona da Pietro Deren e Pietro Grando, insieme ad un altro complice, nella persona di Stefano Hille, cittadino di Albona, si dà facoltà a quel podestà di bandire l'assassino e i suoi complici *ex omnibus terris et locis nostris et ex omnibus navigiis armatis et disarmatis, et ex ista civitate venetiarum* con taglia di lire mille a chi li consegnerà vivi e cinquecento a chi li darà morti (carte 30 tergo).

1495. 3 aprile. — Avendoci il podestà di Parenzo riferito, come da uno sconosciuto era stato fatto un insulto a un certo Damiano, pastore, si dà facoltà a quel podestà, perchè possa conoscersi chi fu il reo, di porre una taglia di lire duecento di piccoli a quello che lo accuserà, e sia poscia in sua libertà di bandirlo con taglia di lire duecento e chi lo consegnerà vivo, e di lire cento a chi lo darà morto (carte 58 ante).

1496. 16 maggio. — Essendo nei mesi decorsi, come ci scrisse Federico Renier, podestà di Pirano, stata uccisa da Giovanni dalle Stadere, Giovanna, moglie di Francesco da Pirano, si dà facoltà al podestà su citato di bandir l'uccisore da tutte le terre e luoghi nostri di mare e di terra, e se violerà il bando chi lo prenderà vivo abbia lire mille, e chi lo consegnerà morto cinquecento (carte 97 tergo).

1498. . . . . — Si dà libertà al podestà di Pola di bandire da tutte le terre e luoghi nostri, con taglia di lire mille a chi li consegnerà vivi e cinquecento a chi li darà morti, Bartolomeo figlio di Tomaso e Tonugna, detto Catarina, compagni di Matteo Collo Storto, qui ritenuto, per avere assassinato certo Antonio Grintoso (carte 201 tergo).

Senato Mare vol. XV (1500-1502).

1502. 8 marzo. — Avendoci Pietro Querini, podestà e capitano di Capodistria, dato notizia dell' assassinio commesso da Andrea Cluga *ville hospi districtus Justinopolis* nella persona di Pietro Colissa, per continuare più comodamente l'adulterio colla moglie di questo, si dà facoltà al nostro podestà e capitano di bandirlo da tutte le terre e luoghi nostri, con taglia di lire mille a chi lo consegnerà vivo, e di lire cinquecento a chi lo darà morto (carte 113 tergo).

1502. 8 luglio. — Pregando Pietro Querini, podestà e capitano di Capodistria, e supplicando gli si conceda di ripatriare, perchè altrimenti le sue faccende vanno in rovina; e Sebastiano Giustinian, oratore in Ungheria, non potendo, benchè eletto da un anno, così presto venire, per l' importanza degli affari di quelle parti, il Senato stabilisce di eleggere nel frattempo un provveditore in Capodistria, fino a che venga il Giustinian. — Fu eletto Pietro Marcello fu Filippo (carte 129 ante).

(Continua)

RELAZIONI

DEI PODESTÀ E CAPITANI DI CAPODISTRIA

(Continuazione del fascic. 1° e 2°, 1891)

1612 maggio 23. — Relation del N. H. Ser Girolamo da Mosto ritornato di Podestà et Capitano di Capo d'Istria presentata et letta nell' Eccell.mo Collegio.

Ritorno Ser.mo P̄npe dal governo della città di Capo d'Istria nella quale alla Sublimità Vos: piacque mandarmi Podestà e Cap.°, havendolo io rinontiato al Cl.mo S.r Zuanne Minoto che da quella è stato mandato in luogo mio, et dovendole io dar conto di quelle cose che sono sottogiaciute al mio comando, et dove io tengo che sia necessario d'alcuna provisione, come che il tutto sia noto alla maggior parte dell' Ecc.e Vos.e Ill.me per la pratica che hanno hauta in quella provincia, et per le relationi d'altri Rettori che per tempo sono stati in quelle parti, succintamente riferirò alcune cose più degne et necessarie et il bisogno loro.

La città di Capo d'Istria è posta in bon sito et di buon'aria; già posta in Isola, di poi con un ponte fatta penisola, come ne ritien ancora qualche forma et nel crescente delle acque, ma nel calare resta quella parte della marea che è verso levante del tutto asciuta, et fra non molto tempo sarà terra ferma, et questo male al mio parere è irreparabile, benchè alcuni habbino hauto opinione che col divertir il corso d'un fiumesino (così detto) che cala da vicini monti, che è quello che fa questo danno, se vi potesse

provedere, il che potrebbe far qualche frutto quando si potesse far questa diversione, ma la spesa che v' entrarebbe, così nel divertir il fiume, come nel cavar il terreno di già ammotinato è al creder mio inestimabile, et di gran longa eccederia il frutto che se ne può sperar.

Ben tengo che sia bene, et questo riverentemente raccordo alla Ser. V., che debba far tener netto un canale che dal porto va al castello che non sarà di molta spesa, ma di molto utile e profitto.

Et medesimamente che debba commettere che sia cavato il porto, il quale è poco men che aterrato, et resta nel calar delle acque del tutto asciuto et tanto che fra poco sarà inutile.

Rappresentai con mie lettere de 14 marzo 1611 a V. Ser. il cattivo stato nel quale si ritrova il Castel Leone che è propugnacolo et antimurale di quella città, il quale per la vecchiezza è per rovinare se non se gli provede, che sarebbe poi con molta spesa volendolo restituir al primo stato, et però riverentemente le raccordo che è ben che cometta che sia risarcito in bona forma che non sarà però di molta spesa, tanto più che s' aspetta una parte delle spese che occorreranno farsi a quella comunità.

Con le suddette lettere le rappresentai anco che in detto castello tien la Ser. V. un Cap.° con 8 soldati che vengono pagati con 8 paghe all'anno per soldato de ducati tre per paga, di modo che a mese corrente non hanno più de doi ducati al mese, paga veramente misera et infelice et con la quale è impossibile che possano vivere. Onde ne segue che non si trova chi voglia servire ne anco degl' istessi casalini, aggiungendosi alla poca paga una pessima stanza et aria cattiva onde ne segue, non potendosi haver a questo servitio se non gente disgraziata et non atta a far il soldato nè altro essercitio che come di presente è di poco decoro della Ser. V., così potrebbe apportar alcun disordine; però di novo riverentemente le raccordo che sia bene di farli pagare a mese corrente come si fa anco nelle altre fortezze che potrà il Capitano tener boni soldati et non haverà alcuna escusatione nell' osservar le leggi di V. Serenità in questo proposito.

Ho regolato et accresciuto il numero determinato de cento la compagnia de scolari bombardieri di quella città, la quale ritrovai defettiva nel numero, e di gente molto rozza, che per la maggior parte non haveva ne archibuso nè cortella, havendo lasciato i più atti, et li più tristi et meno atti cassato, et descriver fino al numero detto altri giovani artigiani, di modo che hora è molto fiorita compagnia et se ne può promettere ogni bon servitio.

Due volte ho visitato le Ordinanze della provincia che sono doi mille cinquecento cinque sotto cinque Capitani cioè;

La compagnia di Capo d'Istria N.° . . . . . . 405.
La compagnia di Buja . . . . 425.
La compagnia di Montona. . . . . 520.
La compagnia di Dignano . . . . 575.
La compagnia di Albona . . . . 580.

Oltre alla compagnia di Pinguente che è sotto il comando dell'Ill.mo Capitano di Raspo, et quelli soldati ho ritrovato non molto esperti per la loro rozzezza naturale.

Tuttavia per esser queste gente forte et così al patire in ogni occasione se ne può sperar buon frutto, nel disciplinar de quali s'adoperano con molta diligenza et fatica i loro capi.

Nelle cose finalmente a me commesse dalla Serenità Vostra, ho con ogni mio spirito, et con tutte le mie forze essequito quanto è di Vostra mente, governando et provedendo a quella città et administrando egualmente a tutti giustitia con ogni mio studio et diligenza et vigilanza, come è stato proprio de miei antenati et come ho fatto nelli altri carichi che già mi sono stati imposti.

Et in questo mio Reggimento mi è stata favorevole Sua Divina Maestà, essendo stati i confinanti tutti quieti, et non havendo havuto cattivo incontro di carestia, nè d'altre cose che sogliono dar molto travaglio a vostri rappresentanti. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1613. — Relatione dell'Ill.mo Zuanne Minotto ritornato di podestà e Capitano di Capo d'Istria.

Serenissimo Principe.

Dovendo io Zuanne Minotto, ossequientissimo servo di V. Serenità et di questo Ser.mo Dominio, far la relatione, conforme all'ordinario, del mio Reggimento di Capo d'Istria, per non fastidire le sue orecchie in cose prolisse, venirò brevemente a quelle cose che stimo più degne et importanti. Dico però alla Ser. V. che Capo d'Istria è degna d'esser tenuta in consi-

deratione, et di esser protetta, sì per esser venuta voluntariamente alla divotione della Republica, per haver donato la Camera fiscale, i dacij, la decima dei sali, et il comando ch' haveva sopra Portole, Grisignana et Buggie, com' anco per viver in quei sudditi una infinita fedeltà dimostrata in ogni tempo et in particolare in questi ultimi motti d' Uscocchi. È anco degna di protetione particolare per esser in sito fortiss.°, lontana da terra passa 700, cinta et dal mare et da pallude, si chè non può esser nè minata nè battuta, nella qual città di buon aere, di circuito di miglia due et comodo d' habitationi, V. Ser. può in occasion di guerra metter un presidio di 10^{m} soldati per dispensarli poi per i luochi dell' Istria secondo i bisogni; il qual sbarco non si potrebbe fare in niuna terra a marina di detta Provincia rispetto all' aria et alla distrutione di esse terre Però il conservar Capo d' Istria, il reparar alle muraglie, il cavar i palludi vicino alla città perchè il mare habbia il suo corso, il disfar le saline più vicine acciò il nemico non possa coll' artelleria avvicinarsi; è interesse grand.° de stado, perchè con la conservatione di Capo d' Istria si conserva tutta l' Istria, et se V. Ser. saviamente ha fatto la fortezza di Palma per difesa del Friuli, è bene anco conservar Capo d' Istria per difesa dell' Istria antemurale di Venetia, affinchè gli habitanti della Provintia possino in occasion di guerra salvar le robbe, li figliuoli, et li Vecchi.

Il Magistrato poi erretto in essa città è saviamente fondato, perchè gli habitanti della Provincia possino ricorrer per esser suffragati; ond' è bene il conservar detto Magistrato per esser la giustitia il vero fondamento di questo Imperio, et a conservarlo è necessario accrescer salario al Podestà et Consiglieri acciò vadino a quel Reggimento soggetti di più età et più titolo, che saranno anco più stimati dalli Rettori dell' Istria, e hora sono poco ubbidienti, altramente dubito che presto non si trovarà chi voglia Podestà in Capo d' Istria, spendendo il Podestà molto del suo, sì per il tenue salario, inferiore a quello de Cons.^{ri}, come perchè conviene star ad esso Podestà con qualche decoro per dignità del Magistrato et di V. Ser.^{tà}. Quanto poi che io habbia fatto per servicio di quella città et di V. Ser. causa de quei confini et delli passati motti d' Uscocchi, non sta bene a me il dirlo, tanto più che V. Sub.^{tà} lo può haver a pieno compreso dalle mie lettere che con queste occasioni più volte le scrissi. Dirò solo questo per consolatione sua (che tanto ama la povertà), che subito giunto a quel Reggimento ho fatto ritornar in quel fontico, unico sostentamento de poveri, 2000 ducati che erano in mano de' particolari, nè di esso danaro scosso, ho voluto pur un bezzo di pene per esser quegli sudditi miserabili. A questi intacchi che venivano fatti io haverei beniss.° provvisto vedendo che suc-

cedevano per la comodità che venivano date a questi dalli Rettori salvi sempre i buoni, per l' interesse delle pene, ma essendo venuto l' Ecc.^{mo} Prov.^{r} in Istria con questo carico, ho lasciato la cura a lui. Non debbo appresso restar di dir alla Ser. V., c' havendo Lei dimostrato in tutti i tempi quanto le sia a core la materia delle Ordinanze per l' importanza di quelle è commesso alli Sergenti dell' Ecc.^{mo} Generale dell' Infanteria di venir ogni anno in quella Provincia per riveder esse Ordinanze, onde ben spesso, et quasi ordinariamente sono rimessi molti soldati, et ne vengono anco cassi secondo l'occasione, nè questa revisione d'ordine, remission et cassation de soldati per ordine dell' Ecc.^{mo} Senato si puono fare senz' intervento del Podestà et Capitano di quella Provincia; tuttavia l' Eccell.^{mo} Priuli venuto in visita comanda, et così ha terminato, che non si possi andar per questo Reggimento alle mostre se non ogni quarto anno, tre Reggimenti nò et un sì, il che è immediate contra gli ordini predetti. Termina più oltre, et così vuole S. E., che gli Rettori non possino andar a riveder li Castelli di questo Territorio, quali pur è vero sono a guisa di Corona ad esso, dove nelli maggiori accidenti, essendovi molte arme della Ser. Vos., gli habitanti delli Villagi si ricoveranno in quelli, et salvano le loro robbe. Se questi Castelli non saranno alle volte revisti da publici Rappresentanti, che dubbio è che l'armi che in quelli si ritrovano, non vadino in breve tempo di male, quali pur sono custodite et conservate con li Castelli insieme dalli Contadini, per esser questa visita a loro un stimolo di star preparati per il publico servitio. Ha di più S. Eccellenza Ill.^{ma} terminato che non si possa spender danaro della Camera in spese estraordinarie, sopra di che haverei molto da discorrere et di mostrar alla Serenità Vos: quanto potrebbe esser dannosa essa terminatione nelle occasioni; lo dimostra l'esperienza del fatto dell'anno presente negli motti a questi confini, che s' io non havessi mandato quel poco numero de soldati che mandai sotto la scorta del Capitan Giacomo Manzante non è dubbio che da Arciducali redotti a S. Servolo haverei potuto ricever qualche danno notabile, Dirò però solamente che potrebbero venir nuovi accidenti, che Dio non vogli, che si fosse astretti di mandar soldati di quelle Ordinanze a far qualche fattione, scaricar le monitioni, che vengono mandate in quella città, acconciar porte, mure, far a quelle ripari, et castelli per le guardie, conzar artellarie per li scolari Bombardieri, cavar balle, acconciar Bressagli, et far altre cose necessarie, che non può esser essequita essa terminatione Et che è di necessità che dalla detta Camera siano fatte dette spese, come sempre è stato fatto, permesso, et approbato dalla Ser. Vostra. Aggiungo per fine, che per servicio publico saria ottimo bene che quanto prima si facesse escavar il porto, sopra il quale essendo

il magazeno de sali della Ser. V. dove nell'occorrenze che si caricano quelli, si conviene per il secco delle acque far doppia spesa così di barche come d' huomini per la lontananza delle barche grande che convengono star lontano dal porto, non senza qualche pericolo, appresso che così buona opera restarebbe a beneficio universale. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1614. 3 Ottobre. — Relatione del Clariss.mo Signor Scipion Minio ritornato dal Reggimento di Capo d'Istria, presentata nelle Secreta il giorno sopradetto dal circospetto Giacomo Gerardo Segretario, dal quale fu anco letta nell'Eccell.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

Ho servito la Serenità V. nel Reggimento di Capo d'Istria per mesi 13, che per causa del naufragio seguito nelle mie robbe ho convenuto intaccar mesi tre, nel quale però con ogni mio studio ho procurato d' essequir la mente publica, havendovi impiegato quanto di buono ha potuto parturire il mio debol ingegno. Tralascio d' attediarla con rappresentarli quello che gli è tanto noto del sito della Città, ma bene dirole la poca sicurezza di quella rispetto alla debolezza delle muraglie in molti luochi rotte, le quali però ho procurato di restaurare al meglio che ho potuto, et per esservi attaccato a quelle molte case et magazeni che con facilità le persone possono andar dentro, e fuori a loro beneplacido, oltra esservi delle porte superflue, et il Castello S. Leone in malissimo stato che sta per cadere, et pur quello è la sicurezza di quella parte da terra, delle qual cose non ho mancato diverse volte darne conto alla Serenità Vostra.

Li habitanti di quella Città possono esser 5000 in circa, la più parte poveri rispetto al ristretto et sterile territorio, il traffico de quali è pigliar datij ad affitto, far mercantie de legnami, biave, ogli, vini et altre vittovarie, et sono molto ardenti nel conservar la città, et pronti alla sua difesa nell' occasione d' Uscocchi et altri nemici.

Si attrova di questi una scola di 100 Bombardieri, i quali ogni notte fanno la guardia alla città mentre però vi sono sospetti, et si esercitano secondo l'ordinario delli altri sudditi di V. Sub.[tà], la qual tiene un salone d'armi molto necessario in occasione de motti dei Uscocchi, delle quali se ne può servire senza alcuna tardanza. Vi è anco un Torresino ove si conserva la munitione, della quale tutte le Cernede della provintia si servono et sono sei compagnie, cioè quella del territorio di Capo d' Istria, di Buje, di Montona, de Dignan, d'Albona et di Pinguente, in tutto sono archibusieri 1830 et moschettieri 750 quali compagnie sono sottoposte al Reggimento di Capo d' Istria, eccettuata quella di Pinguente: Le haverei vedute volentieri per esservi bisogno di molta regola, et de redurla al perfetto numero con rimetter in luogo de morti et impotenti altri gioveni et esperti, ma per non contravenir alli ordini de Superiori, che prohibiscono il poterlo fare se non ogni 4 reggimenti una volta, non ho potuto effettuare questo mio buon pensiero, affermando a V. Ser. haver quelle Cernede gran bisogno di revisione, se ben intendo che li Capitani fanno il suo debito.

La Camera fiscale che serve tutta la Provintia ha d' intrada ducati 4500 in circa, et di spesa 4000 in circa, si come più minutamente potrà vedere ad ogni suo beneplacito nelli conti che appresento in Cecca.

S'attrova appresso in quella Citta un fontico di Capitale di L. 20,000 in circa nel quale ho lassato al mio partire formento stara 1500 a pretio di L. 13 il staro, che è bassissimo rispetto al paese, et a quello si vende in altri luochi, si chè il mio successor haverà poco fastidio di tal provigione che suol travagliar molto l'animo di Rettori in occasione di mancamento. Vi è anco un monte di pietà che li poveri si servono, et da certo tempo in quà quelli cittadini lo vanno a restaurando non vi essendo molto capitale, ma gli ne vanno a procurando; sono governati questi luochi da quelli Cittadini eletti dal suo Consiglio con la superiorità dei Rettori.

La regulazione del datio delli soldi 2 per orna de vin fatta dall' Ill.[mo] Sig.[r] Francesco di Priuli Inquisitor è riuscita anco d'accrescimento all' intrada di quella Camera procedendosi hora per via di publico incanto, che per innanzi non s'accostumava, con molto pregiuditio del publico servitio: et in effetto per quello o potuto sotrazer col mio debole giuditio ho scoperto la maggior parte delli ordini di S. S. Ill.[ma] produr beneficio al publico et al particolare, il frutto de quali si scorgerà col tempo, poichè al presente per essere cose nuove che levano gli abusi apportano anco disgusto a qualche interessato, ma in effetto per l'avvenire V̄ra Sub.[tà] ne sentirà giovamento.

Nel tempo di quel mio carico ho invigilato con ogni mio spirito in tutto quello che ho conosciuto esser d' honor del S.[r] Iddio, servitio della

Ser. V. et beneficio di quei popoli, havendo mantenuto una pace et quiete universale nella città, et sicuro quel territorio da nemici, et mantenuto quella città ubertosa di grano, et a pretio basso, dimodoche quel popolo ha goduto molt' abbondanza, et rendo gratia al S.[r] Dio che ha conosciuto l' ottimo mio fine et che ha donato potere alle mie poche forze d' haver superato tutte quelle difficoltà che mi sono venute nel tempo di quel Reggimento, riconoscendo il tutto dalla sua santa mano et con l' istessa prontezza et volontà attenderò sempre alli comandamenti della Ser: Vostra. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori* — *Capodistria-Pola*).

1620. 24 Luglio. — Relation del N. H. Ser Bernardo Malipiero ritornato di Podestà e Capitano di Capo d' Istria, letta e presentata nell' Eccell.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

Se bene li Precessori di me Bernardo Malipiero ultimamente tornato dal Reggimento di Capo d' Istria, come anco gli Ill.[mi] et Ecc.[mi] Generali che sono stati nell' Istria havranno copiosamente riferito alla Ser. V. lo stato universale della Provincia, et particolar di quella città, non dimeno, esequendo anco io l'uso antico, giudico mio debito di breve et fedelmente riferire quanto stimarò per publico servitio necessario et degno della intelligenza di Vos: Serenità.

Nel primo ingresso del Reggimento invigilando alle cose publiche revidi le monitioni et armamento quali per la passata guerra ritrovai molto conquassati et confusi, come gli ne diede riverente notitia, d'ordine della quale mandai de qui quanto ella si compiacque di commettermi, insieme con l' inventario del sopramassaro, et l' Inventario anco di quanto è rimasto, ch' è stato poi da me fatto accomodare, in modo che potranno quelle armi offensive, et defensive servire sufficientemente per uso di quelli Cittadini.

È rimasto nella Torricella della polvere in Barilli fra grandi et piccioli N.° 187 polvere 16380 in circa, havendone l' anno passato levato il Cl.[mo] S. Luca da Pesaro Governator di galera Grossa, per essecution de Ducali

di 4 magg. 1500, come ne diedi particolar avviso. Nè devo anco al presente tralasciare quello che fin' all' ora stimai bene di raccordare a V. Ser. in questo proposito, che la suddetta Tōricella, per lo sito dove si trova annessa alla muraglia della città, è sottoposta a molti pericoli di fuochi di case circonvicine, et vicina anco troppo al Castello di quella città, onde stimo io migliore et più sicuro sito dentro della muraglia ad un capo della città, dietro il Convento di S. Anna dove anticamente era una fornace che al presente si trova in tutto destrutta et abbandonata, luoco molto ampio, spatioso et atto a ricever materia sì pericolosa.

Le intrade di quella Camera sua fiscale, oltre a livelli che scode, sono da ventidue datii; disdotto de quali sotto il mio Reggimento sono stati deliberati L. 20350; li altri quattro che sono cavati dalli s. 10 per orna di vino per terre aliene, cioè di Montona, Albona, Bugie et Isola, non s' hanno potuto deliberare, interrotti li tre primi dalla passata guerra a quei confini; con tutto ciò correndo questi per V. Ser. da quel di Bugie si è cavato quest' anno L. 326, ma il quarto d' Isola è stato interrotto dalla supplicatione a lei presentata per nome di quella Comunità già molti mesi, sopra la quale ho fatto la debita risposta che da Lei m' è stata commessa, nè essendo stata la causa fin hora spedita, cessa in tanto l' utile di quella Camera di D. 200 all'anno che tanto l'ultima volta fu quel Datio deliberato.

Mi commise V. Ser. che facessi riscoter D. 3800 per la valuta delli Arcobusi dispensati, et è stato riscosso, et posto in quella Camera L. 1777; il rimanente si va riscotendo, ma con molte difficoltà, per la povertà de' debitori.

Ho regolato il prezzo delle monede di Camera per beneficio della Ser. V., et hora si spendono li da vinti per 23, come gliene diedi conto.

Ho fatto far il Rolo de tutte le Cernide della Provintia, et l' ho consignato al mio successore come la Ser. V. mi commise, et sono N.° 3243 con tutte le sue armi.

Ho anco veduto tutte queste Ordinanze, et le ho armate così di Picche et moschetti come ne ho dato particolar conto alla Ser. V., et son restato molto sodisfatto della loro attitudine, che veramente se fossero bene esercitate da persone pratiche sperarei ogni buon servitio. È stato sempre in mia Compagnia il S.r Antonio Cocapano Governator di dette Ordinanze, dall'opra del quale ho ricevuto compitissima sodisfatione, et la Ser: V: in ogni occasione si può prometter ottimo servitio.

Ho voluto riveder anco la Compagnia de' Bombardieri in Capo d' Istria, et ho rimosso gli impotenti, et rimesso altri più buoni et atti al N.° di 100, et havendo ritrovato il Bersaglio nel qual s' esercitano molto dissipato, ne

diedi particolar conto a V. Ser.; dalla quale essendomi commesso a ristorarlo con ducati 50 lo feci con spesa di sole Lire 120 come le notificai, ma è necessario per essercitarli in quella disciplina che li siano mandate 500 balle da uno, come ne fa instanza il loro capo et ne scrissi ancor io.

Ritrovai principiato un Baloardo a Mugia et V Ser. mi mandò ducati 200 per la continuatione di quell'opra, et l'Eccell.mo Signor Procu.r Barbaro mi lasciò in quella Camera L. 1500, et io con L. 193 soldi 12 di quella Camera ho dato fine a quell'opra, come ne diedi conto alla Serenità Vostra.

Il sito della Città di Capo d'Istria è fondato sopra un scoglio circondato dal mare, sebene al presente da parte di terra le paludi hanno fatto molto progresso; un ponte è quello che la congiunge con la terra ferma, fatto fabbricar da V. Ser. con volti di pietra l'anno 1590, ma fu si malamente palificato, che dal canto verso tramontana ne è fin' hora caduto un terzo, et alla giornata va dirupando, in modo che si può, se non credere, che in breve tempo sia in tutto per dover precipitare, non solo con danno et si può dir ruina della Città che resterà in Isola, et delli Datij della Sere.tà V. che cessarebbero, ma anco con spesa eccessiva, che vi andarebbe a di novo rifarlo, onde a suo rispetto si può chiamar molto poca quella spesa che si farebbe al presente, come io reverentemente raccordai per la sua reparatione et per oviare a maggiore et total sua caduta, et V. Ser. che ha mandato il Proto delle fortezze per veder non solo il danno delle muraglie et del sopradetto ponte, ma del Castello ancora che minaccia ruina, havrà veduto dalla sua relatione che vi andarebbe ducati 2740, opre tutte necessarissime, di grandissime conseguenze, che con la lunghezza del tempo si faranno maggiori come io ne ho dato avviso alla Ser. V. con diverse mano di lettere. Et in esso Castello vi sono otto soldati solamente et un Capitano che serve alla custodia di esso.

Il Monte di Pietà il quale già undeci anni è stato eretto in quella Città, con solo capitale di ducati 1000 circa per scacciar li hebrei che la desolavano, è andato di anno in anno in modo avanzando se stesso, che si trova al presente di proprio capitale poco meno di ducati 7000, et questo augumento è nato non solo dal buon governo tenuto et che si tiene nella sua administratione e dalli utili diversi che riceve, ma sopra il tutto dalli ducati 3000 che da V. Ser. già anni 5 gli furono benignamente prestati, delli quali essendosi maturato il tempo di far la restitutione sotto il mio Reggimento, così ricercato da quel Consiglio, mandai una loro supplica alla Ser. V. dalla quale coll'Ecc.mo Senato fu gratiosamente prorogato il termine d'altri anni tre alla sodisfatione.

Il fondaco anco di quella Città è benissimo amministrato, quale, se bene in diverse occorrenze nei tempi passati gl' è stato levato molto del suo Capitale della prima eretione del monte, con tutto ciò si trova di suo proprio Capitale al presente duc. 4600 in circa, compresi in questi ducati 520 accresciuti di guadagno sotto il mio Reggimento, come si vede dalli libri et fede fatte da quei publici ministri et deputati, il qual Capitale, investito a' suoi debiti tempi, è sufficiente di supplire ai bisogni di quella Città et Territorio.

Il numero delli habitanti di quella città per la descrizione da me ultimamente fatta fare ascende al N.° di 6000 anime, fra queste buone da fatione da anni 16 fino anni 50 al N.° di 1000.

Ho voluto anco informarmi bene delli Castelli di quel Territorio a' confini Arciducali che in tutti i tempi danno l'adito et l'esito nella Provincia, come a tempi della passata guerra s'è esperimentato esser luochi importantissimi, et da tutti universalmente mi vien affermato che hanno molto bisogno di esser accomodati di molte cose per loro reparatione et sustentamento.

La città di Trieste è lontana 10 miglia dalla città di Capo d'Istria, la quale s'è sempre scoperta mal affetta ad essa, poichè havendo ridotto in se il negotio delle merci che dalle parti di sopra fino d'Alemagna vanno sottovento et da sottovento nell'Alemagna, le quali altre volte collavano in Capo d'Istria. Per levarli il nome di Capo et Metropoli che ha tenuto sempre, sapendo che il Sacro Concilio di Trento ha stabilito in ogni Provincia del Christianesimo si debba eriger un Collegio o vero Seminario nella Città principale et Metropolitana, s'hanno risolto li Triestini d'introdur questo già pochi anni in Trieste de padri Gesuiti, et già un'anno hanno hauto il voto della Città, et vi sono Gesuiti dentro per tal'effetto, si come con mie lettere ne diedi riverente notitia alla Ser. V. et le inviai sotto li 29 luglio del passato una supplichevole instanza per nome di quei suoi fedelissimi, quali mal volentieri vedono questo Seminario in Trieste, et non nella Città loro, per il che per divertirlo già 9 anni ottennero Ducali dall'Eccell.mo Senato che dovesse quanto prima esser questo Seminario eretto in Capo d'Istria, nè s'è potuto effettuare la mente et deliberation publica per le cause in detta supplicatione espresse, Hebbi risposta da V. Ser. pur coll'Ecc.mo Senato che alla venuta di Mons.r Ill.mo Vescovo Contarini, il quale si trovava già molto in Venetia, si dovesse subito fondar il Seminario, ma S. Sig.a Ill.ma ritardò tanto a venire che successe la sua morte, et ha causato che non s'è eseguita la pia mente di V. Ser. Essendo poi stato ultimamente eletto il novo Vescovo, mandai sotto li 27 gennaro passato

una nova supplicatione et instanza di quei Cittadini alla Ser. V. con riverente avviso del progresso del Seminario di Trieste, non però ancora formato nè ridotto a perfetione, onde riverentemente raccordai a V. Ser. che non potrebbe esser fatto opra più pia, nè di maggior publico servitio a quella Città et Provintia, con ruina del Seminario di Trieste, qual partorisse pessime conseguenze ben conosciute et considerate dalla somma prudenza di V. Ser., che di subito fondar questo Seminario in Capo d'Istria, supplendo ella con la solita sua benignità et munificenza alla debolezza di quella Città et Provintia, et massimamente nel principio, per una volta solamente, come già fu da Lei con l'Eccell.^{mo} Senato terminato. Hanno pur anco già 8 anni in Trieste fondato una Chiesa et introdotto un Monastero de Padri Cappuccini con speranza di elemosine, non pur di quella Città, ma di tutta la Provincia. Hanno medesimamente introdotto nel medesimo luoco una Zudecca per acconciar Cordovani et altra sorta di Pellami, che sollevano capitar per lo più in Capo d'Istria, et di là in questa Città, estrahendo da mar et da terra da tutta la Provintia le pelli con molto pregiuditio del publico et privato, si come ne feci consapevole V. Ser., et questo è causato del novo datio delle pelle che V. Serenità ha posto.

Stimai anco servitio publico avvisar la Ser. V. con lettere di 6 maggio passato, che quelli di Trieste andavano construendo nove saline in Zaule appo le altre, et che v' havea perciò mandato un mio confidente a veder l'oprato, valendomi anco dell'opra del Cl.^{mo} Sig.^{r} Vido Avogaro Podestà di Mugia, come più vicino il quale s'adoprò con molto ardore; trovai che era nata difficoltà tra li construttori novi et li vicini delle Saline vecchie, ma sono accomodati, et vanno seguitando il lavoro.

V. Serenità fu avvisata da me delle novità fatte da vicini di Cernicale sotto San Servolo per non voler lasciar pascolar li suoi sudditi, et con buona maniera è stato levato l'impedimento, et le cose secondo l'ordinario vanno quiete.

Sono stati miei Consiglieri il Cl.^{mo} Sig.^{r} Zuanne Donà et poi li Cl.^{mi} Sig.^{i} Anzolo Dolfin et Vincenzo Minotto che al presente sono attuali, li quali per la sua bontà et virtù hanno esercitato il loro carico con buonissima maniera et meritano che la Ser. V. si servi di ogn'un di loro in altri carichi, per ricever ogni ottimo servitio. Questo puoco ho giudicato debito mio riferir a V. Ser. et alle Eccellenze V.V. Ill.^{me} et se per mancamento del mio poco talento non mi fosse incontrato nel gusto delle V. V. Eccellenze, le supplico ad escusarmi, et a creder certo che il mancamento non è stato dalla volontà, essendo io sempre prontissimo di spender la vita,

la robba, et li figliuoli per servitio della patria ad imitatione dei miei maggiori.

Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1621. 14 febbrajo. — Relatione del N. H. ser Marin Barbaro tornato di Podestà et Capitano di Capo d'Istria. Letta in Collegio.

Serenissimo Principe

Fui per la benignità di V. Ser. destinato Podestà et Capitano di Capo d'Istria, dove ho servito per mesi 18 e mezzo la Ser. V. nel qual Reggimento ho (con ogni mio studio) procurato d'essequire tutto quello si conveniva al publico servitio et al buon governo di quelli sudditi suoi, et perchè è mio debito di rappresentar a V. Ser. quello che io stimo degno di sua notitia di quella Città, sudditi et territorio suo.

Dirò brevemente quanto si conviene al mio obligo per saputa sua; tralascio d'attediarla di quello che li è tanto noto, cioè del sito della Città, ma dirò solo che quella era ridotta in malissimo stato di sicurezza, rispetto alle mura in parte cadute et parte rovinose, Il ponte della porta della muda al castello quasi tutto rotto che non si poteva più se non difficilmente transitare.

Il Castello S. Leone precipitoso, il che havend'io notificato a Vos. Ser. si compiacque darmi carico con il mezzo dell'Officio Illustriss.° delle Fortezze per la restauratione et accomodamento, et il tutto è stato da me essequito con ogni diligenza et con ogni maggior risparmio et buon impiego della spesa, et avvantaggio del publico danaro, che dopo perfetionato tutte esse opere ho avanzato ducati 62, lire 2 soldi 10, quali con tutto il resto di miei conti del speso sarà presentato in detto Offitio Ill.^{mo} delle Fortezze, onde al presente la città tutta s'attrova benissimo sarata di muraglie et ponte dalla muda al Castello, tutto restaurato et il Castello alquanto risarcito,

nè resta a far altra opera, et è necessarissimo che il Ponte fuori del Castello che va in terra ferma, qual non fu compreso nella parte dell' Eccellentiss.° Senato, ma dopo a supplicatione mia fu preso di dar 400 passa di maggieri che per non haver quelli potuti havere dalla casa dell' Arsenale è restata quest' opera imperfetta.

Ha bisogno il Castello di molta spesa a volerlo ritornar nel pristino stato, ma ha maggior necessità de soldati, non ve ne essendo se non otto, li quali per haver solamente ducati tre al mese de giorni 45, riescono piu tosto poveri mendichi che huomini d'alcun conto, non trovando il Capitanio nè anco persone casaline che con si poco stipendio voglia servire, che ciò riesce di poca riputatione et di poco publico servitio per sicurtà di esso Castello, onde saria ottima risolutione, quando V. Serenità si compiacesse porgerle qualche rimedio.

Nella detta Città vi sono circa 5000 anime la più parte povere persone et li Cittadini di strettissima fortuna, sì per li molti infortunij patiti per la sterilità del Territorio, per esser mal coltivato, come per il poco trafico di mercantia, essendo ridotto tutto l'utile loro nel poco oglio et vino, et nel negotio de sali, non havendo grano sufficiente per il vitto de mesi quattro, onde convien con molta difficoltà valersi de formenti forestieri.

Vi sono circa cento Bombardieri sotto un capo provisionato da V. Serenità assai buona gente et pronta nel publico servitio.

Vi è un fontico publico di Comunità con capitale de ducati circa 4000 con il quale vive non solo la povertà, ma quasi tutti li Cittadini, da loro amministrato con la sopraintendenza del Rettore; il quale con la sua diligenza particolarmente conviene per beneficio di tutta la Città affatticarsi d'andar girando esso Capitale in formenti et molte volte anco convien trovar danaro ad imprestido, o servire del suo proprio per non lasciar esso fontico senza formento, consumandosene circa stara mille al mese, havendo convenuto a me con queste penurie (oltra la diligenza et industria mia), far ritrovar formenti, et per tenir esso fontico abbondante et soccorrerlo molte volte con il mio proprio danaro, che se ciò io non havessi fatto saria ridotto esso fontico in necessità, et perito quel corso de Cranze particolar sostentamento di tutta quella Città, che tutto il presente anno lo ha tenuto munito posso dir per benignità del S.r Dio essendone fin' hora stato comprato sotto il mio Reggimento dal raccolto in qua circa stara 2000, tutto portato da Cranzi, havendone io lasciato al mio partire in fontico circa stara 1400, et tuttavia il corso mediocremente incamminato, calandone ogni giorno, nel qual fontico sotto tutto esso mio Reggimento si ha anco avanzato qualche summa di danaro, non ostante le strettezze che s' attrova in ogni parte

di formento, havendo mantenuto la farina al più prezzo de L. 22 sol. 10 il staro, come l' ho lasciato al presente al Clarissimo mio Successore.

S' attrova un Monte di Pietà, che fu restaurato da 10, o 12, anni in qua, il quale ha di capitale ducati circa 20,000, serve a poveri a ragion di sette per cento, riceve molti depositi et anco tuol danaro a pagar cinque per cento; è di molto sollievo et benefitio della povertà. Vien governato con assai buona regola da tre loro cittadini, ma ogni giorno augumentando havendo avanzato particolarmente il presente anno nell' ultimo saldo fatto sotto di me ducati 1,200 in circa.

Nella Camera fiscale, nella qual capita tutto il denaro di publica ragione de datij della Ser. V. et altre impositioni della Provincia, si cava d'entrata un'anno per l'altro circa ducati 4000, li quali restano quasi tutti a pagamento de salariati; anzi essendo tenuto portar la limitatione dell' Eccelso Consiglio di dieci alli Ill.mi Sig.i Provveditori dell'entrade al fine del Reggimento, si dura fatica poterla haver a debito tempo senza intaco delle casse aperte, essendo quasi maggior l'aggravio di essa Camera che l'entrate della medesima, come dal conto delle entrate et spese ad ogni beneplacito di V. Ser. si potrà vedere; et tanto più si dubita di scarsezza vedendosi li datij andar deteriorando sì per le tempeste che hanno dannefìcato assai il Territorio per esser ridotta la Città in peggior stato che mai per le valute et Cali di monete, et per cascar per il più i datii in mano di persone di poco ponso, et per non esser così la mercantia, come soleva per la povertà de chi negotia.

Nel riveder il luoco delle munitioni ho ritrovato esservi cannoni da trenta num.° 4, da 12 num.° 2, sacri da 12 num.° 4, falconi da 6 n.° 5, da tre n.° 3, Periere da Praga N.° 24. summano in tutti artellerie N.° 42, moschetti da Cavalletto N.° 50, moschetti da forcina N.° 100, archibusi N.° 65, non compresi li 160 dispensati ultimamente tra moschetti et archebusi alli comuni di questo Territorio, et di Albona di ordine che Vos. Serenità. Piche de frassene n.° 325, polvere barilli n.° 120 et altre monitioni, come dall'inventario presentato all'Offizio illustrissimo delle Fortezze Vostra Serenità potrà a suo piacimento restarne più particolarmente informata; le quali armi et munitioni sono state vedute da me assai bene tenute da questo Monicioniero, il quale usa molta diligenza in quello può operare per ben esequire il suo debito; ma però se vi fosse di là persona che sapesse tenirle in acconcio et governarle sariano meglio conservate.

Quel Rettore ha superiorità, unito con doi Consiglieri, di censurar tutte le sentenze de Rettori della Provincia, et di sufragar tutti li sudditi di essa, il che riesce di gran consolatione e sollevo alli sudditi; ma sopra

tutti li fonteghi e scuole ha la sopraintendenza il Podestà solo, stante l'antico uso et Terminatione Pasqualiga e Priula. È obbligato d'andar nel Pasinatico o visita a riveder tutte le Cernede della Provincia, eccettuate quelle di Pinguente sottoposte all' Ill.mo Capitanio di Raspo, et di 3 anni in 3 anni è tenuto andar in Sindicato, nel quale ha autorità come Sindico Avogador e Giudice di regolar et censurar ogni atto et sententia de' Rettori di essa Provincia.

La Provincia è assai in mal stato, parte stante li passati motti, et maggiormente per le tempeste di doi anni continui che l' ha molto mal trattata, onde li Contadini sono miserabili et come aviliti, particolarmente quelli della Giurisditione di Capo d' Istria, et con pochi animali che rendono il paese malamente fruttifero, et essendo per il più i Cittadini ridotti poverissimi, come ho detto, che hanno bisogno più tosto loro d'alimento che di poter suffragar li contadini per comprarne.

Il Territorio è capace di 44 ville, nelle quali tutte vi può esser circa 4000 anime et sopra li confini di esso vi sono alcuni Castelli li quali in ogni occasione di motto sono la conserva di tutte le persone del territorio suddetto.

Questi hanno grandissima necessità di esser riparati per ritrovarsi in malissimo stato acciochè in ogni evento possino esser rifuggio de Contadini et sostanze loro, et per difesa di essi confini nelli quali molte volte arciducali fanno qualche novità si come anco sotto di me è successo, se ben cosa di poco momento, come de particolari diedi conto alla Ser. V. al che procurai con destra maniera di poner quiete.

Vostra Serenità si ritrova haver in tutta la Provincia, non compresi li soldati sottoposti alla Giurisditione dell' Ill.mo Sig.r Cap.o di Raspo, soldati di cernide armati 2873 et da rispetto 339 che fanno in tutto num.o 3212 cioè Moschettieri N.o 92, Archibusieri N.o 1460 et pichieri N.o 500, et perchè restano disarmati circa 100 pichieri per essersi corrotte et guaste et andate di mal le piche, è necessario anco questi rimetter d'altretante piche ovvero d'Archibuggi e Moschetti acciò non restino disarmati come meglio parerà alla Ser. V. et come per mie lettere de dì 19 dicembre con nota particolare et destinta gli ne diedi conto.

Resta Sereniss.o Principe la materia de sali, la quale è di quella importanza, che benissimo vien stimata dalla Serenità Vostra per quelle molte conseguenze che porta seco del publico interesse che a me non è materia facile a discorerne, ma la lascierò alla somma prudenza della Serenità Vos: solo dirò che il forte di Zaule è quasi perfetionato seben Triestini lo passano sotto nome di casa della muda, questo può disturbar le saline di Muggia

et batter le saline loro le quali sono state da essi tutte le guaste accomodate, et anco ne hanno accresciuto circa quaranta cavedini tutti perfetionati che si allargano nel mare, facendo passar voce di volerne construir da novo delle altre, et nel predetto luoco di Zaule et sotto Trieste, di che diedi conto con diverse mie lettere alla Serenità Vostra alla quale riverentemente m' inchino.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1626. 13 Giugno. — Relatione del N. H. ser Marco Valier ritornato di Podestà et Capitano di Capo d' Istria, letta nell' Ecc.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

Dovendo io per sigillar intieramente il Reggimento che ho esercitato in Capo d' Istria per benigna eletione della Ser. V. et dell' E. E. V. V. riferirle in questo mio ritorno alla Patria tutti quei particolari che stimo degni della sua notitia. Essequirò hora così antico instituto con ogni breve maniera, non essendomi ciò prima stato permesso dalle molestissime indispositioni che tutti questi giorni m' hanno fermato nel letto contratte la maggior parte in quell' aria.

La Communità di Capo d' Istria, che per molte Ambascerie spedite a piedi della Ser. V. per diversi negotij et per altre spese era constituita in numerosi debiti, di presente si trova in stato di sperar prestamente la sua liberatione dalle vecchie miserie, havendo ella dato satisfazione della maggior parte d' essi per le rilevanti condennationi pecuniarie che m' è occorso di fare, le quali con ogni vigilanza ho procurato che siano impiegate rettamente nell'estintione di detti debiti, et per haver voluto che le saline solite affittarsi per interessi particolari per ducati 120 in circa l'anno siano ritenute et fatte lavorare dalla Comunità, et hanno cavato l' anno passato dai sali che si vendono alle Caneve della Ser. V. raccolti in esse saline ducati 350 in circa, onde aggiunto quest'utile che ha disposto essa comunicata a continuar nella stessa osservatione al beneficio avvantaggioso che ella sente anco per li

Ducati 600 all'anno che il Portacondutore del partito de sali le deve pagar per 10 anni per opera dell' Ill.^{mo} S.^{r} Francesco Basadonna gia Prov.^{r} per l'affitto del datio della Muda et Sporconarie che detta Comunità soleva affittar per duc. 300 — in circa. Restarà parimente in breve tempo estinto il credito che ha la Ser. V. con detta Comunità di lire 4^{m} in circa, pensandosi hormai a farne il pagamento col sborso ogn'anno di duc. 50 giusta la gratia che li fu concessa dalla benignità dell' EE. VV. gli anni passati, il che mai è stato possibile effettuare per la miseria del suo stato.

Il fontico di essa città è stato lasciato da me con regole d'ottima amministratione, et se altre volte fu con poca carità disposto del suo danaro in grani, ho voluto nel corso della mia carica che sia investito con ogni possibile accuratezza schiffandosi nelle comprede gli aggravij et le spese, le quali solevano essere eccessive con augumento del prezzo delle farine, et devo ringratiar Dio che habbia prestato lume et agiuto alla debolezza mia, si che mi sia riuscito non molto difficile il mantener quella città et quasi tutta la provincia in continua abbondanza, non senza civanzo del fontico de farine e formenti, de quali ne sono rimasti in esso fontico al mio partire stara mille otto cento, oltre un cumulo di denari in cassa.

Tutti quei popoli vivono consolati et se negli animi loro prima si nutriva qualche sentimento per il novo modo del vender i sali, hora rendono vivissime gratie a V. Ser. del frutto che ne ricevono, non rimanendo difficoltato come si prova lo spazzo delle entrate et l'esito delle mercantie et il contento loro cotidianamente prenderà augomento quando il pagamento seguirà immediatamente la consignatione de suoi sali, non potendo essi sudditi patir alcuna dilatione nell'esiger l'utilità delle fatiche e sudori proprii per sostentarsi. Et qui devo aggiongere a Vostra Serenità riverentemente per conservatione della salute delle medesime genti che essendosi formato un Palludo dalla parte del Castello con elevatione tale che unisce la città con la terra ferma per l' impedimento del ponte già fabbricato di Pietra, qual non lascia libero il flusso et il reflusso delle acque del mare, deve necessariamente esser dalla Ser. Vostra con opportuno rimedio troncato il progresso, se non quei popoli sono per cadere in frequenti infirmità con pericolo universalmente della vita, esperimentandosi hora che da essi fanghi palludosi escono vapori fetenti che cagioneranno con la continuatione la coruptione dell'Aria pestilentialmente con perdita in pochi anni di essa città, che essendo fatta residuo di tutte le altre della Provincia merita l' occhio delle Eccellenze Vostre, sendo si può dire capo, propugnacolo et ornamento di quelle parti, e per rissiedervi il Magistrato, et per il numero delle genti che assendono al N.° di tremillacinquecento, e per una compagnia di cento

Bombardieri giente tutta bona et armata di Moschetti, secondo l'uso delle compagnie delle altre città, et il numero dei cittadini, et anco per diversi altri rispetti ben noti alla prudenza della Serenità Vostra.

Il Monte di Pietà viene governato con gran spirito, e fede, rimanendo ogn' anno con guadagno di ducati mille e più in accrescimento del suo capitale, con grandissimo comodo della povertà, la quale anco nei maggior suoi bisogni non desidera alcun soccorso, et confesso essersi impressa in me un' ottima edificatione di essa buona amministrazione.

Solamente la Camera fiscale di Vostra Ser. è divenuta esausta d'entrate cessando nel Magistrato l'esatione dei Carrati delle liti civili in appellatione, che quasi tutte vengono portate all' Ill.^{mo} Sig.^{r} Provveditore, et essendosi anco fatti inesigibili molti crediti per la morte de' debitori e de piezi, e per la perdita dei beni lasciati, causata da diversi accidenti di prelatione, dote et altro, oltre che parimente i Cancellieri di quel Reggimento giustamente vengono sollevati dal pagamento delle tanse e decime, che arrivano a ducati 300 in circa, nel corso della carica, per la diminutione degli utili civili sopra i quali tutti essi aggravij sono appoggiati, et a questa perdita s'aggionge la suspensione del Datio de vini d'Isola, posto in lite da quella terra, nella quale si soleva riscuotere ogni anno di tal ragione ducati 200 in circa.

Ma havendo la Comunità assonto in se stesso il pagamento di tutto esso dacio per ducati cento solamente anco questi da tre anni in quà con lettere ducali ne resta intermessa l'essatione, oltre la diminutione per diversi accidenti d'alcuni altri datii della città, e della provincia che s'affittano nella detta Camera. Di maniera che la povertà di essa rende difficile di presente l'ordinario pagamento de salariati, e se io con l'uso d'una destra maniera non havessi sortito la ricuperatione di quei crediti che la diligenza ha potuto ridur a stato di esatione, havesse convenuto tediare con supplicationi Vos: Serenità per qualche provisione.

Convengo ricordar riverentemente all' Eccell.^{e} Vostre che per il Castello detto S. Leone elle pagano un Capitano con fanti otto e due provisionati che tutti apportano aggravio al publico di ducati 40 in circa al mese, et essa spesa viene conosciuta infruttuosa, poichè tralasciandosi il considerare che detti otto soldati, quali sono paesani di niun attitudine non assistono continuamente alla guardia per la tenuità della paga de L. 12 al mese, occorre avvertire che mentre si dovesse maneggiar l'Artiglieria che vi stà dentro a sua difesa, certamente al primo tiro col semplice moto che suol partorire lo sbaro di essa arma, sarebbe la sepoltura delli stessi difensori, dovendo seguirne in breve la distrutione annuntiata dalla sua antichità, che

lo constituisce rovinoso e tremante. Nè può apportar alcun beneficio al publico il pensar di ristaurarlo.

Non mi resta altro da rifferire alla Ser. V. essendomi io astenuto con la cognitione del mio debito dalla revisione dei luochi pij, delle cernide, e dei fontichi della provincia, benchè sia da deliberationi Publiche attribuito tal carico a cadaun Rettore di essa Città. Essendo stato questo peso appoggiato dall' Eccell.mo Senato alla virtù et prudenza singolare dell' Illustriss.o Basadonna, che nel portar la sua carica ha soddisfatto a tutte le parti del publico interesse, il quale ho tenuto sempre avanti gli occhi per ben servire alla Ser. Vostra et Eccellenze Vostre come farò in tutte le occasioni con la profusione anco delle mie poche sostanze, e del proprio sangue a pro della Patria. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1627. 27 decembre. — Relatione del Nob. Ho. Ser Pier Alvise Barbaro Podestà e Capitano di Capo d' Istria letta in Collegio.

Serenissimo Principe
Illustrissimi et Eccellentissimi Signori

Tiene già così piena notitia la Serenità Vos. et le EE. VV. Ill.me delle conditioni della sua Città di Capodistria, et di quella Provincia per relationi di tanti suoi Ill.mi et Ecc.mi Rappresentanti, ch' io rimirando alle importantissime sue occupationi vedrò di soddisfare con la brevità che mi son proposto a quell'obbligo che mi resta di riferire in questo amplissimo luoco la somma della mia benchè debole amministratione, et lo presente stato di quella Città, col redurmi a' particolari solamente più essentiali al publico servitio, et per mio senso più degni della loro suprema intelligenza.

Pervenuto a quel Governo applicai ogni mia debolezza a procurare principalmente a quei poveri ma fidelissimi popoli la pace e l'abbondanza, due beni che più conformano al desiderio et alla conservatione dell' huomo, et che più convengono alla mente della Ser. Vos. Nella pace restò impiegato

ogni mio studio, invigilando che restassero sedate le risse, terminate le discordie, et unite le divisioni di quei cittadini, nè quali col favor del Sig.r Dio s' è ottenuto che al presente vi passi amore e unione con scambievoli segni di cortesia ed affettione, essendomi consolato d' haver in quest' occasione ritrovati gli animi loro colmi di tanta devotione et fede verso la Ser. Vos. coll'ossequio che tengono con suoi Rappresentanti che si vantano di godere singolarmente del soave Dominio di Lei, mentre vedono esser non meno benignissimo Principe che amorevole Padre de' suoi sudditi. Nell'abbondanza poi tutto che siami convenuto travagliare alcuna volta con varie provisioni di grano da luochi imperiali per non produrne il territorio di quella città, sterile di sito, biade per duoi mesi dell' anno, et che nel rimanente della Provincia sia riuscito il raccolto estraordinariamente scarso et penurioso, m' è sortito nondimeno coll' aiuto di Dio che s' ha potuto mantener il formento abbondantemente tra le quindici et sedici lire il staro et non più tutto il corso del mio reggimento, che è stato di mesi 19 giorni 6, mentre d'ogni altra parte ero circondato da precii maggiori. Ricevendo anco questa Consolatione, d' haver lasciato al Fontico di quella Città avanzo di ducati settecento incirca, summa di qualche rillievo rispetto al capitale del medesimo, che non eccede alli ducati settemila, oltre il guadagno che sarà per farsi nel formento in quello rimasto, e da me provveduto per il bisogno corrente, che è di stara 1500 al prezzo di Lire 14 lo staro, con la qual provisione resterà l' Illustriss.o Signor mio Successore sollevato in gran parte di provvedersi per qualche tempo. Nel publico la città di Capo d' Istria gode per munificenza della Ser. Vostra le condanne di quel Reggimento, l'entrate d'alcune poche saline e la rendita d'un sol datio detto della muda, col danaro de quali si fanno le spese per accomodar il Palazzo, et case de Ministri, per acconciar le strade, ponti et altri luochi publici, et per soccorrere a' salariati di quella città, oltre quanto viene loro somministrato da quella Camera per concessione di Vos. Serenità.

Vi si trova in detta città un Monte di pietà, unico in tutta la Provincia, che di proprio capitale et de depositi ad utile di cinque per cento con ducati tremille concessili dalla benignità di Lei, gira ogn' anno ducati 24,000, il quale è certo ottimamente governato con regola et maniera lodevole, et di molto beneficio di quei poveri habitanti, non havend' io benchè con ogni vigilanza avvertito ogni suo interesse potuto ritrovar in tutti il corso predetto del mio governo, disordine alcuno nel suo maneggio, anzi veduto per la diligenza ch' usano quei cittadini nella sua amministratione cavarne detto monte oltre ogn' interesse d' avanzo ducati 1200 all' anno.

Riscuote quella Camera con diversi datii ducati 4281 all'anno oltre gli

utili incerti, et havendosi del continuo vivamente sollecitata l'essatione de debiti vecchi se n' è riportato utile anco di qualche rilievo, si come all' incontro, benchè li salarij et altre spese publiche non siano molto differenti dall' entrate che riscuote la medesima, s' è non di meno così sparmiata et ristretta la spesa che è riuscita assai minore de qual si sia stata gia molti anni prima; si chè coll' haversi anco procurato ogni maggior vantaggio nella deliberatione de datii, è rimasta in fine nella cassa della suddetta Camera somma di danaro de qualche momento, oltre la sodisfatione di molti crediti maturati ancor sotto il Reggimento de' miei Precessori.

Si trovano nella medesima città anime N.° 5000 circa, de quali ne potriano esser di fatione 1500 in circa: tra queste vi è una compagnia di bombardieri di N.° 105 la maggior parte de quali sono convenientemente essercitati; gli altri sono novi, ma di buona dispositione et attitudine. Sotto il mio governo ne sono stati rimessi alquanti, sendosi studiato di farlo con gli artisti più commodi et migliori, et spero ch' avanzandosi loro con li frequenti esercitij sulla disciplina potrà la Serenità Vos: et l' Eccellenze Vostre Illustrissime promettersene fruttuosa riuscita.

Il numero dell'anime delle Ville del Territorio di Capo d'Istria sono circa 4,000, huomini da fatione 800, fra quali v' è una compagnia de soldati d'Ordinanze di N.° 536 tutti arcobusieri et moschettieri, li quali ho riveduti personalmente nelle mostre generali, eccitando il Capitano di essi con ogni ardenza ad essercitarli et dissiplinarli, essendo massime questi per natura forti et assuefatti a disaggi, de quali per esser anco pronti et obbedienti se ne può sperare nell' occorrenze qualche buon servitio.

Oltre questa tiene anco la Serenità Vostra quattro altre compagnie de soldati d' Ordinanze in quella Provincia in Albona, Dignano, Montona et Buje, che in tutti sono al N.° di 3,000. Quella d'Albona è d'arcobusieri et moschettieri solamente, l' altre poi sono regolate secondo gli ordini della Ser: Vostra.

M' inviai insieme col Clariss.° S.r Almorò Michiel Consigliere per la visita di quella Provincia ben per suffragar quei popoli conforme all'authorità che tiene quel Reggimento et Magistrato, ma per riveder maggiormente le compagnie suddette. Quella di Dignano, che è di assai buona gente, trovai proveduta convenientemente delle solite armi. Revidi per quella d'Albona, che è par anco di buona gente, ma con molt'armi rotte et inutili la trovai, onde fu di mestieri farne provedere di buone et ordinare che per l'avvenire siano meglio governate affine che in ogni tempo possino esser colle istesse, così atti al servitio come pronti et inclinati si vedono con le persone, nell'una et nell'altra de quali ho conosciuto haver giovato molto la continuata

diligenza usata da Capitani et Sergenti nell'essercitar detti soldati, et haverei anco passato a rivedere l'altre due compagnie di Montona et Buje, mentre dalla Ser. Vos. non mi fosse stato imposto ch' io dovessi desister dal viaggio et ritornarmene subito a Capo d' Istria per la causa de sali, si come feci per essequire senza dilatione gli ordini di Lei.

Nella visita di quei luoghi, che mi fu concesso di fare insieme con detto Clariss.° Sig.r Cons.ro Michiel, in conformità degli honoratissimi fini et ottime intentioni di quel Signore, fu da noi con singolar applicatione procurato il sollievo de poveri, et dove ci è stato possibile non s'è restato di porgerle ogni suffraggio riguardando sempre all' interesse di quei sudditi con quella carità che è propria del paterno affetto della Ser. Vostra.

Non s' ha avuto di quelli Rettori alcun' indolenza, nè ritrovato nel-l'amministratione della giustitia alcun mancamento, ma nei luochi dove si passò colla visita siamo stati riconosciuti universalmente sempre con ogni obbedienza et con quei rispetti che si devono a superiori magistrati.

Sono nel territorio di Capo d' Istria alcuni Castelli, uno chiamato San Leone fuori di quella Città un tirro d'arcobuggio per il quale et non per altra parte si passa alla Terraferma, custodito da un Capitano con otto soldati et un bombardiero, et s' attrova in poco buon stato. Gli altri sono alli confini Imperiali, fabbricati anticamente in luochi opportuni per antemurale di detto territorio, et di questi ve ne sono alcuni che si conservano in stato conveniente, ma quelli di *Popecchio* et *Besovizza* che assistono a passi più importanti, et di molta consideratione, s'attrovano così rovinosi et cadenti che hanno bisogno d' esser riparati per quelle conseguenze che possono convenire al publico servitio. Et perchè quivi ho tocco materia de confini non debbo anco tacere, siccome con altre mie diedi riverente conto alla Ser. Vos: et all' Eccellenze loro Ill.me della renoncia fatta fare artificiosamente dal Vescovo di Trieste alli fratelli Lugnani di Capo d' Istria del Colle de i *Bassal* (o Bassaz) possieduto già centinara d' anni da loro preautori, in difetto de quali succedevano gli altri della medesima famiglia, luoco di molta consideratione fra posto nelli confini di quel Territorio, benchè nella giu-riditione Imperiale, dove per esser posseduto da un Germanico dell'Argento Castellano di S. Servolo, potrebbe con la fortezza del sito et con la fabbrica che egli si prepara di fare, divertire in gran parte il transito di vittuarie che concorrono di contrabbando da luochi austriaci in quella Città, et esclu-dere in ogni occorrenza molte ville di detto territorio dal soccorso di quella Città, per non haver passo d' altrove, se non difficilissimo, cosa che non saria così facilmente successa, mentre il detto sito de i Bassaz (o Bassal) fosse stato possieduto da sudditi Veneti, a' quali fratelli ho io tuttavia im-

posto con molte cominationi che non debbano levar alcuna sorte di danaro nè in altro modo assentire maggiormente alla suddetta rinoncia fino ad' altro ordine dell' Eccell.[e] Vos. Illustrissime.

Ho applicata ogni mia debolezza per servire la Ser. V. nel carico importantissimo ingiontomi de sali aministrato prima dalla somma prudenza degli Illustriss.[i] et Eccellentiss.[i] Signori Francesco Basadonna et Giulio Contarini suoi Provveditori, nel quale, osservando pienamente gli ordini di Sue Eccellenze et ponendovi ogni mio studio, posso dire che dopo alcune poche dimostrationi di Giustitia essermi successo di non haver nel proposito de contrabandi de sali incontrata giammai cosa di molto rillievo, essendomi stata divertita quasi totalmente quest' occasione dalla vigilanza da me particolarmente osservata et dal riguardo tenuto di allettare li soldati deputati a quelle guardie col dono di tutti i sali barche et cavalli che ritrovavano a contrabandare che fu coll' assenso et beneplacito di Vostre Eccellenze procurando insieme con ogni applicatione, che li sali che di tempo in tempo s'andavano fabbricando fossero incannevati, et se bene Capo d' Istria et Muggia ho incontrate molte difficoltà per mancamento de' luoghi et magazzeni, tuttavia s' è tanto indagato di caneve et case capaci, dopo superate le molte difficoltà coll' authorità publica, che si sono magazenati nell' uno et nell'altro luoco tutti li sali che sono stati in Capo d' Istria moza 7000 circa, in Muggia 3,000 in circa.

Il pagamento poi delli medesimi sali in conformità de gli ordini della Ser. Vostra seguì tutto alla presenza mia con ordini tali che gl' interessati dimostravano di restare, così li poveri come li ricchi, tutti pienamente sodisfatti. Et se bene subito arrivato in quelle parti l' Illustriss.[o] et Eccell.[mo] Sig.[r] Zaccaria Bondulmer, Proveditor sopra l' istessa materia de sali, cedei et rinonciai a Sua Eccellenza ogni autorità che mi fu concessa, coll' inviarle insino le scritture et tutti li processi formati, parve non dimeno a quel Sig.[e] d' imponermi la continuatione de gli stessi pagamenti, si che nel tempo di quella carica furono pagati in Capo d' Istria et Muggia ducati 31,000.

Dopo la partenza dell' Ill.[mo] et Eccell.[mo] Sig.[r] Provv.[r] Contarini ho fatto consignare all' interveniente del Partido dei sali per luochi imperiali fra Capo d' Istria et Muggia, estratti per via di terra moza Numero 3701 per Buccari et Fiume, per via da mare, moza 1774. et per l' Istria Veneta moza 347. li conti delle quali consegne de sali et del danaro che è stato contato dal detto interveniente, inviai già all' Ill.[mi] et Eccell.[mi] Sig.[i] Provveditori al Sal, co' quali ho tenuta sempre particolar corrispondenza per convenire nel publico servitio.

Dalla poca quantità de sali che sono estratti per terra può vedere Vostra

Serenità et Vostre Eccellenze Ill.me la gran diminutione del corso che va proseguendo in quei luochi dopo che s'è preso il partito, che perciò tutto che restino quei poveri sudditi contentissimi del beneplacito della Ser. Vostra, nondimeno temono di non vedere con questa diversione di corso la destrutione delle Patrie loro, et la grandezza di Trieste loro nemica, dove di già vedono, dopo l'innovazione di questo negotio esservi fabbricate quantità di nove saline, le quali aggiunte all'altre che dianci possiedevano, potriano esser sufficienti a mantener de sali nella maggior parte li sudditi Imperiali.

Con quel Monsignor Rev.mo Vescovo di Capo d'Istria s'è passato del continuo buona intelligenza, et nell'occasione ch'ho avuto di trattar seco, l'ho ritrovato sempre colmo di fede et devotione verso la Ser.ma Republica et molto zelante di confermarsi colla volontà de' suoi Rappresentanti.

Mi resta solo per fine di questa mia riverente relatione il dirle, che siccome non ho havuto in quella carica altra mira in tutte l'ationi mie che del buon servitio della Serenità Vos. et del buon governo et sodisfatione di quei popoli da me sempre uditi volentieri a tutte le hore et trattati indifferentemente con giustitia et coi termini d'amore e carità, così se per la mia debolezza non ho potuto corrispondere e soddisfare a quanto sarebbe stato il mio debito et desiderio, supplico la Serenità Vostra et l'Eccellenze Vostre Illustriss.e ad iscusare et agradire la pronta et divota mia volontà che con la vita istessa impiegherò sempre in servitio della Patria, consolandomi anco che dall'Ill.mo Sig.r Francesco Badoer mio successore con la somma sua virtù sarà supplito a quanto non havess'io potuto con le mie poche forze. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1632, a X Marzo. — Relatione del N. H. ser Alvise Gabriel ritornato di Podestà et Capitano di Capo d'Istria. Letta in Collegio.

Serenissimo Principe Ill.mi et Eccellentissimi Signori.

La congiontura nella quale è caduta a me Alvise Cabriel la carica di Podestà et Capitanio di Capo d'Istria, che piacque alla Ser. Vos: et a Vostre

Eccellenze d' impormi, è stata la più funesta, travagliosa et infelice che potesse provarsi in ogni altro tempo, per l' oppressione che quella povera città ha in sommo grado longamente patito di una fierissima Peste da cui è restata priva quasi delli due terzi de' suoi habitanti, ridotti hora a meno di due milla, et per li incontri accadutimi nel proprio Palazzo nel quale, superato ogni più rigoroso riguardo, entrò la stessa peste et fatta crudelissima stragge di tutta la famiglia del mio Cancelliere et di due miei di casa, fu grandissima gratia del Signore Dio che con gli altri potessi preservarmi illeso et fuggire così grande et evidente pericolo.

Io nella sodisfatione di questo humiliss.º uffitio, per sigillo dell'obligo che mi resta, mi son prescritto ogni maggior brevità per corrisponder non meno al termine della riverenza mia che al riguardo delle loro gravissime occupationi, dovendo massime versare fra materia per se stessa nojosa.

È stato sempre nel più, c' hanno permesso questi travagliosi accidenti, applicato il mio debole impiego, e nel servitio publico et nel giovamento di quella Città, dolendomi d' haver incontrato in così calamitosa diversione, dalla quale mi sono state interdette molte foncioni dovute et ordinarie in particolare delle revisioni destinate et accurate, come era desiderio mio, di quei monte et Fontico, sostegni principali di quella povertà, l'amministratione de' quali ho però in quanto m' è stato possibile sopraintesa, acciò possi con regolato et sincero maneggio, come ho compreso con gran mia sodisfatione esser seguito senza quelle jatture che conseguitano a simili turbolenze.

Le rendite di quella Camera fiscale, ne' quali ho sempre tenuto il maggior riguardo, hanno più d' ogn' altro sentito l' incontro di questi gravij infortunij, mentre, mancanti parte de condutori de Dacij et altri terminati col fine delle condotte, si ha convenuto tenerli per conto publico, che è espediente sempre da fuggirsi, quando dalla necessità non venga portato come è successo in questo tempo, nelle angustie del quale non ho però pretermessa alcuna diligenza per far riscuoter essi dacij con quella più vantaggiosa maniera che s' è potuto. M' è accaduto di far seguir essatione di qualche buona summa da debitori vecchi, ma tuttavia rimane la stessa Camera così ristretta che non può supplire di gran lunga al pagamento de salariati, quando non venga dispensata per alcun anno dalle ordinarie limitationi, et di rimeter ogn'altra sorte di dinaro, come già ne portai riverentemente il mio senso alla Serenità Vostra.

Ho applicato l'opera mia nell'esiger in quella Città et ne luochi d'Istria il dacio della nuova impositione del soldo per la lira dell'oglio, et se bene prima se ne riportò pochissima rendita come datio novo, nondimeno per qualche avvertenza tenuta in questa riscossione s'ha cavato più de Lire 20,000

che ho rimesso al depositario in Cecca, conforme alle publiche Commissioni, et in questo importantissimo negotio posto ogni impiego della mia debolezza, ho con diversi ordini astradato così bene l' essatione che si deve credere possa riuscir per l'avvenire anco di rendita maggiore.

Le Ville e Territorio di quella Città hanno provato anco le medesime sciagure con la mancanza d' intorno 3000 persone perite in esso Contaggio, et con augumento delle ordinarie sue estreme miserie. Il rispetto di questo non mi permise le revisioni et mostre di quella compagnia, nè delle altre di Cernede della Provincia, che però dalla munificenza publica ne fui gratiato di dispensa.

Il stato afflittissimo di quella citta et territorio è degno veramente d'esser commiserato et compatito, nè potrà promettersi che con lontaniss.[a] speranza et forse nessuna accaderle possa il suo risorgimento senza una particolar assistenza della pietà et benignità publica, dalla qual in alcuna maniera conveniente possa restar coadiuvata et resarcita, et per mio riverente parere due mezzi soli possono in ciò valere, l' uno è il sostentamento di quel Magistrato che resta per li suddetti accidenti molto deviato et interrotto, et l'altro che è il maggiore et principale consiste nel trafico con Imperiali et nel concorso di compratori de sali, che quando fosse ritornato a quella Città, potria pur avvicinarsi alcuna speranza di suo sollievo. In questo meritano quei fedelissimi sudditi, secondo le humili instanze che potriano portare alle benignissime orecchie di Vos: Serenità et dell' Eccellenze Vos.[e], quella mano adiutrice che è propria della publica carità, et degna dell' incorrotta loro fede et devotione, dimostrata sempre da essi con vivi effetti nelle publiche occorrenze per quanto si sono estese le loro invero tenuissime et poverissime forze.

Fra tanti travagliosi avvenimenti, grandissima consolatione mi ha portato il servire all' Eccellentiss.[o] S.[r] Provv.[r] Suriano che con la incessante diligenza et sua carità, senza riguardo d'ogni maggior rischio di sè stesso, s' è impiegato in così grave combustione adempendo tutti i numeri di fruttuosissimo e prudentissimo Rappresentante, et io con perfetta continuata unione et ottima intelligenza di volontà et di ationi ho giontamente procurato, seguendo la scorta di così degno Senatore, di non rimaner del tutto inutile nel Servire V. Serenità et all' Eccellenze Vostre, come farò in tutte le occorrenze con la vita stessa. Gratie etc.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1633. a' 31 Agosto. — Relatione del N. Ho: ser Pietro Capello ritornato di Podestà e Capitano di Capo d'Istria. Letta in Collegio.

Serenissimo Principe.

Questo humilissimo uffitio che devo io Pietro Capello eseguire per sigillo dalla carica di Podestà et Capitanio di Capo d'Istria già conferito dalla somma benignità della Ser. Vos. et dell' Eccell.^{mo} Maggior Consiglio alla mia debolezza, sarà col dovuto riguardo non meno alle loro gravissime occupationi che al termine della mia riverenza, brevemente ristretto ad alcuni particolari più essentiali accaduti in tempo mio, concernenti il stato di quella città et agli interessi della Ser. Vos. al rimedio de quali per sodisfatione del mio obbligo ho singolarmente applicato ogni pensiero et spirito, et devo certamente riconoscere per gratia suprema della divina providentia che havendo coll' impiego del mio tenue ma devotiss.^{mo} talento a sostener quel peso fra le angustie et miserie indicibili nelle quali è ridotta quella fedelissima benchè spopolata città, che per li sommi infortunij et inesplicabili sciagure del funestissimo et lacrimabile horrore della Peste trovai ad un solo terzo de soliti habitanti, qual consiste in soli 1800 incirca, compresi anco in questi li bambini, et al mio ingresso tuttavia in qualche parte oppressa, che se non era soccorsa dalla costante virtù et interessante diligenza dell' Ill.^{mo} S.^{r} Prov.^{r} Suriano, al sicuro havrebbe provato quel capo Istriano l' ultimo eccidio; onde posso dire che incominciai ancor io a concorrere nei pericoli della vita, senza però alcuna commotione dell' animo mio applicato al solo servitio della Ser. Vostra.

Trovo però com' anco ne portai con le prime mie riverente avviso in pubblico, il Castello di quella Città nominato S. Leone esser di breve per rovinare et le artiglierie in stato di scandalo a chi le vede et imperfette all' opera, per esser rotti et marziti li letti. Alla custodia del quale per antica institutione devono assistere il Capitano otto soldati, ma perchè questi non hanno che soli 8 soldi per testa al giorno, sono ridotti in tre o quattro al più.

Le armi della Ser. V. sono state da me fatte riordinare et ponere a segno distinto di darle in un istante la mano sopra, come fece ultimamente per la mostra generale l' Ill.^{mo} S.^{r} Prov.^{r} Contarini d' ordine della Ser. Vos. Tra gli altri inconvenienti più cospicui, quali io stimo degni della notitia di V. Ser. uno è che havendo quel publico un monte che serve a comodo

della Provincia tutta et a particolar sollievo de cittadini et della gente minuta per gli utili che ne trahono, essendo molti da quello salariati quando vengono creati li Cassieri dal loro Consiglio restano poi a ballottarsi le sue piezarie del Collegio solamente, nel quale vi entrano gli stessi interessati et non tutti quelli eletti dal Con.° come doverebbono quali a piacer loro approbano li piezi per boni et sicuri, benchè non siano, onde ne succede che intaccando essi Cassieri (sto per dire anco con qualche complicità de compiezi) il povero monte resta scoperto, et similmente il fontico, nè sa ove cavarne per il più la sodisfatione, come appunto ultimamente è accaduto per la morte di un Ottavian Gavardo successo Cassiere in Monte in luogo di Dario suo fratello morto già dalla Peste, che essendo rimasto debitore di non poca summa non ostante li pagamenti da me fattigli fare, nè essendo sopra che assicurar del suo nè delli piezi converrà esso pio loco ricever danno di qualche consideratione. L'istesso occorre nell' administratione pure di Cassiero di Monte d'un Albanese Albanesi che va debitore ancora di duc. 500 de due mille che andava, nè havendo in bonis di sua ragione non si ha potuto far saldar, et per non trovarsi annottate le sue piezarie non potrà se non difficilmente esser risarcito, onde mio riverentiss.° senso sarebbe che restassero con espresse terminationi della Ser. V. et dell' Eccell.e V.e obbligati tutti quelli che ballottassero dette Piezzerie al raffacimento dell'intacco che fosse fatto da quelli Cassieri, quando non fussero sufficienti li beni delli detti Piezzi dovendo l' Ill.mo mio successore et chi sarà dopo lui non admetter alle ballottationi di essi Piezzi nel Collegio se non quelli stessi eletti dal loro Consiglio acciocchè il tutto passi con candidezza et sincerità.

Viene parimenti dalli stessi Cassieri introdotto perniciosissimo abuso, poichè vendono li pegni con termine alli patroni di quelli per poterli ricuperar giorni quindeci, et alcuna volta anco accade che si trovano li boni cangiati in cattivi et massime delle biancherie, il che risulta in pregiudicio notabilissimo delli patroni delle robbe impegnate, mentre li compratori per così longo termine si trattengono di pagarli quello che li pagariano se fossero liberi o almen se in riguardo degli altri monti della Serenità Vostra le fosse assignato per la predetta recuperatione soli giorni tre di tempo.

Osservai medesimamente nella Camera di Vostra Serenità esser stato introdotto che li Signori Consiglieri si partono ben spesso dalla carica di loro capricio, et non solo lasciano multiplicar la scrittura, ma di più causano che li poveri salariati convengono per il bisogno d'alimentar le loro famiglie lasciar le loro bollette in mano di essi con grave suo danno; et di non meno pregiudicio riesce alli pubblici interessi il pagamento anticipato alli sopradetti signori Consiglieri di mesi quattro in mesi quattro,

poichè rifiutando resta scoperta la Camera la quale pur troppo è ridotta per le passate mortalità, che causano la diminutione de Dacij, in stato tenuissimo onde mio humile senso sarebbe che dalli quattro primi mesi in poi restasse terminato non potessero conseguir altri salarij anticipatamente per levar in tutto li sopra narrati abusi.

Dal Vice-Collaterale presente è stato anco introdotto che ad ogni mostra piccola (che sono molte), vole assistervi lui sotto pretesto di civanzare alla Serenità Vostra uno o doi scartozzi di Polvere, et si trattiene otto o dieci giorni, levando poi bolletta per un ducato al giorno, di maniera che la Serenità Vostra sente aggravio di ottanta in cento ducati all'anno di più dell'ordinario, non essendo soliti per lo passato li Vice-Collaterali di trovarsi ad altre mostre che alle generali quali si fanno annualmente, havendo li Signori Rettori della Provincia l'ochio a tenir in ciò le ragioni di Vos. Serenità.

Nella visita a me per legge destinata et con nova authorità dell'Eccell.^{mo} Senato 12 agosto passato commessami di tutta la Provincia, multiplicità di disordini mi si sono rappresentati quali ho procurato con tutto il spirito restino con bone regole divertiti, et molto più mi havrei avanzato nel servitio, se non mi havessi conosciuto povero de favori. Ascrivo però a miracolo per la tenuezza delle mie forze l' haver potuto incontrar la soddisfatione così de cittadini come de territoriali d' Albona nel caso dellegatomi dall' Eccell.^{mo} Senato, mediante la meta et lumi lasciatimi dall' Eccell.^{mo} Signor Antonio Civran Proveditor all' hora general in Dalmatia, non havendo in tutte le provisioni et ationi mie havuto altra mira che alla conservatione di quella povera et desolatissima Provincia et al sollievo degli indolenti più che ad altro qual si sia stato peculiar interesse, che perciò son partito con non poca consolatione nel veder per gratia del Signor Iddio sollevati quei popoli oppressi, non ostante infinite difficoltà superate non dimeno colla forza della verità.

Hora terminerò questa riverente ma veridica relatione, con la quale havrò sigillato il travaglioso corso delle mie fatiche et dell' humilissimo mio impiego, con haverle apportate le più importanti mentioni della Città di Capo d' Istria et della Provincia, le quali hanno bisogno della paterna publica providenza, ommettendo il resto sì per non tediarle con lunga diceria, perchè stimo gli siano da miei precessori state rappresentate, et come di breve anco sarà più distintamente dalla virtù dell' Ill.^{mo} Signor Proveditor Contarini esposto. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

Relatione di Capo d' Istria [1]).

Serenissimo Principe.

Nel corso di 18 mesi che mi son trovato a servire la Ser. V. nel Reggimento di Capo d' Istria particolar è stato il mio studio di rappresentarle alla giornata quanto stimavo richiedere la notitia di Lei; et però quando l'obedienza alle leggi non m'astringesse, volentieri le levarei quel tedio che forse le portarò colla lettura di queste righe, nel ristretto de quali le tocherò solamente con ogni brevità alcune poche cose che colla mia debolezza stimo necessarie, per portarle poi sempre quel di più che ella si compiacesse incaricarmi col cenno de' suoi comandamenti.

Quella città era già habitata da 8000 et più persone, ma la peste ne levò due terzi, tuttavia adesso si và recuperando et populando, sendone ultimamente nella descrizione fatta di mio ordine stato trovato 4000 et più, et tra queste buon numero atte ad essercitar l'armi, oltre una compagnia di 120 Bombardieri, de' quali la Ser. V. in ogni occorrenza potrebbe promettersi fruttuoso servitio, et nel territorio vi sono 500 soldati di Cernide, anco questi gente che in quei siti porterebbono fruttuoso impiego.

Quei cittadini con il resto della Città e distrettuali ancora sono veramente ricchi di devotione et fede verso la Ser. V., ma ristretti di fortune, imparticolare dopo che da Imp.li sono state imposte eccessive gabelle sopra i sali, perchè essendo questi il nervo principale delle loro entrate, per il poco spazzo causato dalle suddette gabelle, et per la spesa nel fabbricarli, ne ricevono poco benefitio, sendo ridotto quasi tutto il negotio a Trieste dove altre volte era in Capo d' Istria, non pensando Triestini confinanti ad altro maggiormente che alla diversione affatto di quei pochi residui de trafichi che restano, con adossare aggravii sopra ogni cosa, et lo comproba chiaramente il sentimento c' hanno avuto per la concessione della fiera franca, alla quale non hanno permesso vi capiti alcuno de loro sudditi, anzi s' havessero potuto anco impedire il passo ad altri, l' averebbono fatto; ma se a quelli è dispiacciuto che si facci la suddetta fiera, altre tanta sodisfatione et comodità ha provato tutta la Provintia che in quell'occasione s'è provista,

---

[1]) La presente Relazione non porta data, ma deve essere posteriore al 1633.

di pannina et altre merci, dove prima passavano per provisione a Trieste, oltre l'essersi ivi fermate due grosse botteghe di pānine et merci, et allettandosi sempre più quei mercanti per l'utele ne cavano, danno intentione d'introdurre anco della ferramenta et legname, che effettuandolo quei sudditi di V. Ser. non haveranno più necessità di condursi a Trieste, et quando fosse anco ottenuto che restassero levate le gabelle imposte sopra i sali, che forse adesso la congiontura è propria, mi creda la Ser. V. che quella Città s'avancierebbe a buon segno.

Il Fontico di quella Città, che soleva havere un grosso capitale, per il maneggio con poca carità di quei Ministri, al mio ingresso a quel Reggimento lo trovai con sole 8000 Lire effettive; ma havendo constretto diversi debitori al pagamento, et procurato che tutto passi in conformità dei Ordini di V. Ser., et aggiontovi due capitoli conosciuti necessarij, et come tali sono anco stati decretati dalla publica sapienza, l'ho lasciato con Lire 19700, et se sarà così continuato s'anderà augumentando a commodo di que' sudditi che, raccogliendo grano solo per la metà dell'anno, convengono servirsi di farine da esso fontico, onde se ne fa grosso consumo, et il Rettore ha da pensare alla provisione.

Et il monte gode un capitale effettivo de Lire 84647, che viene assai bene amministrato, nè ho mancato di accrescere anco questo con la rescossione da alcuni debitori, lo qual danaro è quasi sempre impiegato per la povertà espressa di sopra, et riesce veramente a gran comodo di quei sudditi, giachè con gli avanzi sono mantenuti in studio a Padova quattro giovani cavati a sorte da quel Consiglio.

Quella Comunità ha sola entrata de L. 2790 in circa, et è tanto esausta di danaro et aggravata di debiti contratti per il passato, che non so credere quando sia per respirare; e tanto meno in quanto che consistendo quelle entrate in alcuni pochi dacietti et saline, quelli sono quasi annichilati, et da queste ne cavano poco frutto per il tenue spazzo de sali. Appresso le suddette entrate, gode la medesima Comunità per munificenza pubblica, le condanne che fa quel Rettore, ma li Esattori sono tanto negligenti che molte delle passate si sono rese inesigibili. Io però tanto li ho stimolati che dal danaro riscosso sono stati fatti diversi pagamenti, per i quali gli eran protestate spese, ch'è seguito con benefitio anco di quella Camera fiscale et luochi pii di questa Città, per il riscosso dei 3 soldi per Lira et aggionti che prima eran trascurati; onde continuandosi l'ordine tenuto in mio tempo resterà beneficiata la stessa Comunità et il publico ancora.

La qual Camera per haver d'entrata sole Lire 20439:11, et di spesa L. 33936:17 causa che per questa disparità ben spesso l'EE. VV. ricevono

instanze per sovegno di danaro da pagar salariati et provisionati, et per qualche spesa straordinaria che occorre ben spesso, come appunto è successo in mio tempo, che son state accomodate le Beccarie et il palazzo di S. Lorenzo, et fatte altre fatture necessarie, tutte di Commissione di V. Ser. con ogni sparmio, come si vede per i libri che presenterò al Magistrato de gli Ecc.^{mi} Regolatori alla Scrittura. Quando però l'Ecc.^{e} Vos.^{e} si compiacessero che restasse di là il tratto di decima et soldi 3 per lira, stimo le cose anderebbono del pari, et ad esse restarebbe levata la molestia di mandare altro danaro; ma havendo portato con me oltre li ducati 1000, con quali, per Commissione pervenutami nelli ultimi giorni della Carica, ho pagati salariati et provisionati che sono restati consolati, havendo portato dico L. 8891:8 per contar in diversi Magistrati, cioè li sol. 3 per Lira, la limitacione et altro, poichè nel particolare del danaro destinato per questa Città ho procurato di sodisfare intieramente alle leggi in questa materia, Non vi è restato danaro in essa Camera, la quale Ser.^{mo} Principe l'avancierebbe d'entrata mentre fosse da V. Ser. strettamente commessa l'essecutione dei Prudentiss.^{i} Ordeni dell' Ecc.^{mo} S.^{r} Filippo Pasqualigo Procur.^{r} Provveditor General da Mar di felice memoria in materia delle condanne che son fatte da Rettori della Provincia, giachè, se bene in virtù di detta Terminatione stabilita l'anno 1613 ai 5 di gennaro et decretata dall' Ecc.^{mo} Senato del 1614, dovrebbono tutte esse condanne (parlo quelle che non sono per special privilegio delle stesse Comunità) capitar in quella Camera, non viene contato un quattrino a grave pregiuditio publico anco per li aggionti.

Sappia appresso la Ser. V. che nella Provincia un' anno coll' altro si fabbricano 16 et fino a 18000 orne di oglio, et di questi credo che V. Ser. ne cavi poco dacio in riguardo della quantità, perchè dove si fabbrica da Capo d' Istria in poi tutti i luochi sono aperti, che vuol dire facili ai Contrabandi. Con occasione della visita havend' io procurato d' incontrare le bollette, sive registri delle estrationi con la summa dei ogli fabricati, ho trovato l' estratto con bollette essere poco, et nel voler penetrare in quest'affare le genti asserivano di haverne in casa, altri di haverlo consumato, et altri venduto nelli stessi luochi; onde per diligenza usata confesso a V. Ser. di non haver potuto trarne la verita come sia andato. Per levar ogni fraude che si vede esserne commesse, crederei fosse bene di tansar l'oglio ai torchi dove si fabbrica, in quel modo fosse stimato dalla sapienza publica, perchè certo in questa maniera il publico non resterebbe così gravemente ingannato, et affittandosi quel Dacio in Provintia si può credere che manco sarebbe pregiudicato un particolare che vi assistesse che il publico.

Ha la Ser. V. in Capo d' Istria et a Muggia 20215 mozza de sali in magazzeni sui proprii, et che tiene ad affitto, pagando per questi L. 24 all'anno per ogni 100 mozza, così chè ha d' interesse ogn'anno per conto d'affitti ducati mille in circa, et credo che paghi anco per sali che non sono in essere, giacchè et per pioggie, et per altri accidenti tengo di certo che non sia effettiva detta summa, onde stimarei riuscisse di suo gran servitio che fossero levati i sali dai magazzeni de particolari et portati in questa Città per esitarli, essendo sali di buona qualità, oltre che sono stati incanevati da Scrivani che sono morti, et ultimamente era esercitata quella Carica da D.° Bortolamio Vascotto senz' alcuna confirmatione, et nel mio partire capitò a tuorne il possesso D.na Marietta Luchessa da Napoli di Romania investita per benemeriti dall' Eccell.mo Consiglio di Quaranta al Criminale che non so come sia per riuscire, non sapendo nè leggere nè scrivere.

Et per Munitioniero de Biscotti, Munitioni et Armi publiche serve D. Daniel Contesini dal 1633 in qua, senza confirmatione nè pieggiaria per il maneggio, anzi senza consegna, onde sarà molto proprio qualche ordine per cautione publica.

Mandò la Ser. V. li anni andati una quantità di Legnami per la fabbricatione d' un magazeno da sali che poi fu tralasciato per essere deserta l' occasione de gli appalti de sali in quella Città, lo qual legname sendo stato riposto in sito humido et in parte scoperto alle pioggie, osservatolo con occasione di valermi con publico assenso di alcuni di quei travi nell'accomodamento delle Beccarie, lo ho fatto ridurre in un magazzeno dove stà tutto al coperto et in luoco sicuro; però stimo che sarebbe se non bene l' esitarlo o impiegarlo prima che ricevi maggior danno.

Il Castel S. Leone fabbrica antica ben inteso, che difende quella Città da parte da terra, ha bisogno di diversi concieri. Viene questo guardato da un Capitanio con otto soldati, con paga, quello de ducati dodeci et questi de ducati tre ogni 45 giorni. In mancanza di alcuno di detti soldati è necessario rimettere alcuno della Città che habbi qualche esercitio; in altra maniera non si trova d'adempiere il numero per la tenuità della paga.

Della Provintia la quale da me sì per occasione della Visita come d'altro è stata veduta tutta, tanto per terra quanto per mare, non farò alcun discorso, essendo che sopra ciò vi sarebbe molto che dire, et il poco non si può riferire, et per il molto vi vorrebbe assai tempo; ben dirò riverentemente a V. Ser. che tutte le Comunità di quelle Città, Terre e Castelli sono quasi che annichilate et distrutte d'entrate et aggravate de debiti particolarmente per non essere osservati gli ordini Pasqualighi, nè alcun'altra buona regola

instituita dalla publica Sapienza, et per mio riverente senso stimo che il Reggimento di Capo d' Istria mai possi levar gli abusi nè apportarvi i proprii rimedi, ma che vi sia necessaria la mano regia di V. Ser. per redimere et sollevare quelle povere Comunità che certo ne tengono bisogno.

Quel Reggimento poi Ser.mo Principe per essere capo della Provintia, per haver obligo della visita, di dar regola a molti affari et al quale sono radicate tutte le Commissioni publiche non può certo in soli sedici mesi sodisfare a tanti oblighi et funtioni.

Restami per fine di questo riverentiss.o discorso di dire all' EE. VV. che sendo stato al Governo di quei fedelissimi sudditi ho procurato con tutta la mia debolezza di farmi conoscere di corrispondente volontà, non havendo mancato di amministrare indiferentemente ad ogn' uno la dovuta giustitia et di darli a tutte le hore quei giusti suffraggij che sono proprii di buon Rappresentante per maggiormente confirmarli nella loro antica devotione da me esperimentata nel corso di quella Carica et nel tempo in particolare della mia partenza a gloria della Ser. V.; alla quale aggiongo haverli lasciati tutti in pace et unione, essendo da me stati aggiustati alcuni rancori et passioni d' animi che regnavano tra alcune di quelle famiglie principali con intiera sodisfatione di tutta la Città. Se con questi effetti posso meritare alcun adito alla sua buona gratia, per qualche sodisfatione del mio debito, et per riverente et humile gratitudine de gli honori et gratie che ho riportato sempre dall' infinita benignità di V. Serenità, viverò consolantissimo. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1638. — Relatione di Capo d' Istria dell' Illustriss.o Francesco Contarini ritornato di Podestà e Capitano.

Serenissimo Principe.

Ritornato di Podestà e Capitanio di Capod' Istria io Francesco Contarini, a quanto per ultima parte della Carica son tenuto sodisfo dinanzi a Vostra Ser. e Vostre Eccellenze in humilissimo Rapporto, breve quanto più

mi è concesso e si conviene alla multiplicità delle publiche gravissime occupazioni. Tanto più che nelle occorrenze tutte succedute non ho pretermesso le dovute notizie, nè tralasciati quegli effetti che con la mia debolezza ho potuto in tutto il resto conformar et accompagnare al buon servitio della Serenità Vos.

A me è successo d' haver il primo honore dopo la Regolatione di quel Reggimento fatta dalla sapienza pubblica, con fini propri della prudenza, di V.ª Ser. e che più giovevoli dal paterno suo affetto non potevano derivare al bene di quei fedelissimi popoli, che dalla charità e virtuoso governo dell' Ill.mo Successor mio, possono promettersi ogni continuatione di sollevo e benefitio, come spero dovrà seguir il medesimo nella successione di simili più qualificati et insigni soggetti.

Ho io faticato nell' essercitio di tre impieghi che sono l' ordinario di podestà e Capitano, l' altro de giuditii in appellatione unitamente con gli Illu.mi Sig.i Consiglieri, et il terzo de Sali, di che l' E.e Vos. si compiacquero d' aggiongermi il peso. Sono soggette all' appellatione di quel Magistrato tutte le sentenze et atti civili et Criminali dei Rettori et Giusdicenti di quella Provintia et anco di Cherso et Ossero conforme alla Parte 5 agosto 1588.

Il sollievo che ne ricevono quei sudditi è veramente grande et corrispondente all' intentione ch' ebbe V. Serenità nell' impartir al Magistrato medesimo autorità così insigne. In quelle Cause però Criminali dove non è parte interessata, nè altri che contradica alle istanze dei Rei, possono succeder facili i pregiudicij alla giustitia, onde sarebbe necessaria in questo qualche provisione, cioè o che li Rettori, le sentenze de quali proclami o altro si trattassero fossero obbligati dar al Magistrato suddetto informationi giurate come si pratica negl' Eccell.mi Consigli di questa Città, o pure al Fiscale de Capo d' Istria s' ingiongesse la difesa delle ragioni della giustitia coll' applicarli per assegnamento quei puochi caratti che si riscoteno a conto publico che sono per ogni proclamato, ovver bandito a tempo, lire tre soldi due, et per ogni bandito deffinitivamente lire sei soldi quattro.

Nella visita che in due volte feci della Provintia condussi meco uno de Ill.mi Sig.i Consiglieri per le dette occorrenze d' appellatione, restato l'altro alla cura della Città. Non mancai incessante di porger universalmente a tutti i propri suffraggi.

M' impiegai a parte nelle materie delegate delle Communità, Fontichi e Scole. Ai disordini e pregiuditii che osservai contrapposi opportune provisioni decretate dall' autorità di VV. EE. in una terminatione piena che feci per il bisogno universale de buoni maneggi dei luochi publici e Pij della medesima Provintia. In un' altra terminatione particolare per le cose

di Rovigno et in un' altra per il Fontico di Parenzo, che era senz' ordine e regola alcuna: oltre diverse buone regolationi appropriate al bisogno che potei conoscer in cadaun luoco. Procurai di ressarcir le delapidationi dei Capitali dei sodetti luochi pubblici di Pegni, e di ricuperar diversi intacchi. Feci il potere anco con frutto, ma la miseria di quel Paese è universale et grande, onde havendo convenuto apprender per il risarcimento beni stabili de più debitori, et havendo poi conosciuto che con la privatione de med.[i] beni sariano essi ridotti ad' ultima dessolatione, et che i luochi pii ne haverian dall' altra parte tratto puochissimo frutto, li comessi di nuovo ad essi debitori, con obbligationi di soddisfar in ratte e con altre proprie e possibili cautioni. Questo partecipai riverentemente all' EE. VV. nel ritorno dalla seconda mia visita, et in risposta mi fu da lor accennata soddisfatione benignissima. Aggiungo però qui li miei atti sopradetti acciò elle si degnino confermarli con il supremo lor decreto.

Ridussi nella visita anco a buon segno quelle Compagnie dell' Ordenanze che son di gente buona e ben disposta, bisognevole non dimeno d' esercitio e disciplina et sono in cinque Compagnie soldati 3180.

Con occasione delle dette visite diversi agenti di Comunità si dolevan di trovarsi ristretti così de pascoli, come d' altri comodi che ricevevan per il passato, dei beni d' esse Comunità e Comune loro, et ch' anco ne restavan privi. Et questo per la dilatatione de habitanti nuovi i quali s'estendessero sin sopra essi beni.

Alcuno de' Sig.[i] Rettori discorreva con sentimento non poter esercitar gl' effetti di giustitia contro alcuni che nelle loro giurisditioni et alcuna volta agli occhi stessi d' essi Rappresentanti commettevan delitti sottrahendosi quelli con pretesto d' habitante nuovo e procurando di sostentar questo titolo non ostante il corso del tempo stabilito dalle leggi con artificio di qualche nuova Investitura. Si che nella dilatione del portarsi a Raspo, le notitie dei delitti, procuravano detti delinquenti il vantaggio, et passando senza meta sotto nome de' nuovi habitanti si rendano per sempre essenti ne vengon mai a contribuire alle publiche gravezze.

Una buona revisione di tutte le investiture con catastico diligente de' beni comessi e con rollo de medesimi nuovi habitanti da esser tenuto non solo a Raspo ma in cadauna Cancelleria dei Rettori, crederei per tanto che sarebbe provedimento e molto necessario e molto opportuno, aggiuntevi appresso altre proprie e proficue ordinationi.

È a Capo d' Istria buon numero di gioventù Civile la quale haverebbe bisogno di qualche occasione d' impiego o essercitio almeno per temperar l' ozio in che vive e fuggir male di pernicie così grave. Pensavano qua pochi

cittadini supplicar la pietà della Ser. V. di conceder loro il poter eriger in quella città publiche scole con buoni Capi e Maestri da ben educarvi ed ammaestrare i lor figlioli e quelli anco che dalle altre parti della Provintia vi venissero.

Sarebbe ottima l'opera, ma le strettezze loro non permettono di redurla ad effetto. Contentarian però di rattarsi secondo il proprio potere. Con questo che l'Eccell.e VV. li gratiassero d'applicar al sostentamento d'esse scole qualche tenuissima contributione delle scole o confraterne delle Chiese della Città e Provintia. Et a mio senso anco sarebbe questo il migliore et il più fruttuoso temperamento a far incamminar nella via delle virtù quei figliuoli tenerli lontani dall'ocio origine de mali, et far che avanzati nell'età di tempo in tempo si rendessero ad impieghi di lor servitio di quella Patria, e per le conseguenze della Ser. V. ancora.

La Fiscal Camera di Capo d'Istria tiene obligationi eccedenti la rendita sua, è debitrice a salariadi per gli anni passati. Vi son alcuni debiti vecchi de particolari della qual ragione, se ben erano reputati inesigibili, ho in con diligenza et pari desterità fatto riscoter buona summa.

Nelle due affittanze di dazii li ho considerabilmente vantaggiati.

È nella detta Camera la cassa corrente et la cassa di sali. Alcun contrabando trovato dalla Barcalonga o da Barche armate spettante alla carica del Proveditorato, e con tal autorità da me spedito, che ho voluto far girar per la Cassa de sali, ho incontrate renitenze de Sig. Consiglieri pretendendo essi d'entrarne in porzione mai havuta da che è stata decretata essa carica de Provveditor de Sali. Non ho però potuto se non attenermi all'esempio de' Sig.i Provveditori passati, col portar meco la parte che aspetta alla Ser. V. per contarla all'offitio proprio in questa Città. Ben stimarei che senza difficoltà dovessero i Signori Consiglieri girar per quella Cassa de sali i contrabandi che alla medesima s'aspettano con la norma e stile sin quà usato sulle cariche dei detti Sig.i Provveditori, et in ciò si richiede il decreto della Serenità Vostra.

Quanto al negotio di sali di Capod'Istria e Muggia è totalmente distrutto e con esso il commercio che quei luochi havevan con quegl' Imperiali. Ciò han causato le gravezze poste nel Cragno delli due fiorini per somma. Non più vengono nè anco legnami, intendendosi che habbino essi imperiali in vece d'una mica corsa sin'hora, instituita impositione d'un ducato per ogni caval d'essi legnami. Si comprende chiaramente volersi distrugger affatto ogni commercio con quella Provintia de V. Serenità, nè ad altro fine che per dricciarlo intieramente a Trieste luoco accresciuto grandemente et d'habi-

tanti e di commodo d' essi a differenza patente di Capod' Istria che sempre più declina.

Se riuscisse il disegno di quegl' Olandesi che mi furono accompagnati dall' EE. VV. per la revissione de sali e saline, potria sperarsene benefitio publico, giacchè esibendosi essi di ridur in bianchi e graniti i sali de magazeni, e di fabricar de medesimi immediatamente bianchi, il dispaccio sarebbe buono per terraferma, et V. Ser. essitarebbe la gran quantità che ne ha in essi magazeni, come quelli che s' andassero facendo haverebbero il medesimo essito senza bisogno de' sali forastieri e con frutto sommo di lei. Si potriano anco introdur i medesimi sali, quali si siano ne' luochi di terra ferma, e col mezzo del vantaggio del prezzo insinuar le vendite et allettarne la comprada, di tal modo che facilmente potria riuscire per mio umiliss.° senso.

Quelli poveri sudditi de Capo d' Istria e Muggia speravano che la libertà de sali dovesse esser il respiro della Città et il ristoro dei lor languori. Provano gli infelici effetto altrettanto diverso perchè cessato il commercio non possono smaltirli, et se tra lor vogliono venderne per sostentarsi non trovano danaro nè anco a soldi cinquanta il mozzo.

Grandissimo aggravio è quello che V. Serenità sostiene de affitti de magazzeni ne' quali son incanevati suoi sali. Il trasportarne la maggior quantità possibile a questa Città anderà diminuendo i discapiti che ella riceve in questo negotio deteriorato e caduto.

Il Sig.r Giovanni Paolo mio fratello, che Dio habbi seco, principiò la fabrica d'un magazzeno. Vi sono alcuni legnami et altri materiali, che acciò non vadano totalmente di male, quando non si volessero impiegare nella continuatione della fabbrica da me anco accennata, potrian essere almeno venduti.

La Comunità di Capo d' Istria è in stato infelice soprafatta da debiti ed esausta sempre.

Rappresentai li disordini che trovai nella revisione del monte e Fontico. Per l' uno e per l' altro ho estesi li effetti del mio zelo a lor miglior regola e profitto, havendo stabilito col voler di Vos. Ecc.e l' interesse di esso Monte a sei per cento tra li sette, come prima era, et li cinque come ora correva. Il tutto viene sotto la lor censura, e per ricever il vigore dell' Authorità publica quanto degne ne sian riconosciute le mie debolezze.

Il datio de ogli di quella Provintia sarebbe di rendita considerabile a V. Ser. se da fraudi non venisse diminuita. Io inviai già alcuni Capitoli che feci d' ordine delle EE. VV. nell' intention publica d' affittar il medesimo Datio. Me vi son applicato particolarmente in ubedienza delle lor commissioni, et havendo nella visita fatto formar processo a Pola sopra contrabandi

fatti l' anno passato con estrationi de ogli senza bollette, risponsali, nè pagamento del publico datio, ho recuperato per questo conto lire duemille doicento sessanta sei da diversi che si son presentati all'obbedienza, et alcuni altri restati assenti, ò puniti con proprio bando. Ho fatta pur revisione di questa materia de ogli per Pirano, dove medesimamente ho trovate fraude e mancamenti. Havendo parimente fatto haver alla Ser. V. di questa ragione lire quattromille settecento et undeci, che con le soddette sono lire seimille novecento sessanta sette. Et questo denaro son per isborsare nell'offitio al quale aspetta.

Ma per non riuscir più tedioso alla Ser. Vos. et a VV. EE. mi resta solo d'affermare che si come non ho risparmiata fatica, e come ho sempre impiegato affine di ben servir loro così con l'esibitione d'ogni poter e fortuna e con l' espositione di me stesso bramerò in ogni tempo d' autenticare la devotissima volontà et il zelo umilissimo mio in cadauna parte di servitio utile di questa riveritissima Patria. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1640. 9 luglio. — Relation de ser Giacomo Contarini tornato di Podestà e Capitano de Capo d' Istria letta nell' Eccell.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

Dopo che per commissione publica di V. Ser. ho impiegato il mio debole talento nel governo della Città di Capo d' Istria, come per la visitatione fatta in tutta la Provintia nelle altre città, terre et castelli soggette alla Ser. Republica molte cose che possono risultar in publico servitio per sempre sono state da me osservate, per rappresentarle con humile arricordo a V.V. E.E. et prima riverentemente apporterò, che stimo molto a proposito saria la regolatione della Visita che fanno li Rettori per particolar comandamento di legge ogni Reggimento in tutta essa Provintia a rimaner deputati li luochi solamente principali per l'assistenza de publici Rappresentanti. Li luochi deputati potriano esser Isola, Cittanova, Rovigno, Dignano, Albona,

Montona e Buie, da quali facilmente a gl' altri inferiori membri, quando così bisognasse, sariano abastevole per le lor vicinanze di poter prestarli ogni esercitio di giustitia e ragione.

Primo. Le condanne della terra di Dignano che sono della Ser.^{ma} Sig.^{a} non si vede il danaro dove sia impiegato, com'anco quello che aspetta per terzo del Castello di Portole, et così li grossi et aggionti di esse condanne di tutti li luochi della Provintia quali mai capitano nella Camera di Capo d' Istria, che pure sono li Rettori obligati transmettere per la terminatione Pasqualiga, confirmata nell' Eccell.^{mo} Senato. Si che a riparare disordini così fatti molto opportuno saria il constituire un Datio de sudetti grossi et aggiunti a luoco per luoco, che così gli ministri indagando al proprio comodo con l'esatione che farebbero del dinaro apporterebbero al publico non poco considerabile emolumento.

2.^{do} Le militie tutte della Provincia rivedute et rassegnate con quelle da rispetto, sono beniss.^{o} regolate e disciplinate, gli armati sono al N.^{o} 3022 e gli disarmati al N.^{o} 358. se bene il numero per la pienezza de popoli in molti luochi et della gioventù potria esser molto maggiori. Le compagnie di Rovigno e Pirano essendo di 200 e più per una, un capo di 100 non può supplire alla sopraintendenza e governo, che però s' aricorda riverentemente esser necessario un' aggiunta come pure si ritrovano in Albona e Dignano.

3.^{o} Che molti luochi della Provincia sariano dove si potriano fare salnitri come Humago, Citta Nova, Parenzo, Pola, Dignano, Valle e San Lorenzo et altri si scopririano buoni da queste provisioni tanto necessarie per la cognitione che tengo nelle cariche da me altre volte maneggiate al Magistrato dell'Artiglierie.

4.^{o} Ho scoperto la Provintia tutta esser senza imaginabile deposito di monitione di polvere dal che molto proprio stimerei ne fosse tenuta alcuna quantità in Capo d' Istria da non esser levata se non con precedente ordine publico et per grave bisogno.

5.^{o} L'armi publiche di Capo d'Istria hanno di bisogno d'esser governate si che a presservarle conveniria al publico servitio stipendiare un armaruolo quale per sempre havesse cura di tenerle accomodate.

6.^{o} Il Castello San Leone della Città di Capo d' Istria ha di bisogno di qualche regolatione e particolarmente delli soldati quali hanno paga tenuissima de soli soldi otto al giorno, per il qual effetto essi soldati sono tutti casalini gente inutile et incapace a prestar alcun imaginabile rilevante servitio, Il numero di loro è di otto, niuna provisione si trova in detto

Castello et ha bisogno di molti accomodamenti come anco per comodo et servitio degli stessi soldati.

7.mo La materia d' ogli è degna del publico riflesso in riguardo alle molte et infinite fraudi che vengono commesse in pregiuditio considerabiliss.° de gli proventi publici, perchè in tutte le terre della Provintia dove si fabbricano ogli vengono rilasciate molte bollette per la estration senza ponere il giorno nelle medesime con tacita permissione de Rettori et Ministri, per il che succede che con una bolletta si possono fare più viaggi, essendo che ritrovate le barche in mare dalle guardie destinate a tal'effetto, imediate i Patroni annottano il giorno sopra esse bollette, et se non incontrano alcuno passano con gli ogli dove li piace restituendo al ritorno le bollette alli Ministri si che il transito de gli ogli è fatto quasi libero senz'alcun riconoscimento della publica impositione. In molti luochi s'estrazono ogli con semplici mandati de Rettori in bianco non vi essendo in rosso come a Dignano, Montona, Grisignana e Muggia.

8.° Alli molti pregiuditij vengono fatti al publico in questa materia d'ogli altro riparamento più proprio non saria che il deliberar un Datio a luoco per luoco con corrisponder il danaro ove paresse alla Ser. Vostra.

9.° Altri notabili danni sono inferiti alle publiche ragioni, et così al Stato miserabile de' sudditi della Provincia che buona quantità de Vasselli bene armati sotto pretesto di passar a Venetia passano in Friuli et altri luochi Imperiali contra la forma delle publiche deliberationi.

10.° Ancora si può dire nella materia medesima d'ogli esser ritrovato dalli contrabandieri una imaginata reprobata inventione che cagiona la delusione delle deliberationi dell'Ecc.mo Senato come nella parte 1632 perchè non intendono quello cavono l'oglio della Provincia dell'Istria di più rimaner soggetti alla obligatione delli responsali, essendo che mentre comettono delle transgressioni fanno nel Friuli il pagamento delli Datii con la penna delli dieci per cento a medesimi Rettori, che per questo li publici Rappresentanti d'essa Provincia come non consapevoli in che luoco siino li ogli, restano d'essequire quanto per leggi gli viene imposto et comandato, riuscendo così più tosto le medesime publiche deliberationi dannose che altrimenti utili al servitio publico.

11.a La Camera di Capo d'Istria, che al presente estenuata dell'ordinarie sue entrade in riguardo della bassezza che si fanno nella deliberatione degli datij, per essere il negotio di terra con Arciducali affatto estinto, et serrati li passi con li medesimi contro la forma delle antiche capitolationi, riverentemente reccorderia, che per restaurar in parte li danni della camera saria proprio l' introdurre un datio per tutta la Provintia delli soldi due per

orna de vini dell'entrate che si fanno, in quel modo che si osserva e paga datio nella città di Capo d' Istria, l' utile del quale saria di gran consideratione et si restaureria la medesima Camera, il che la Ser. V. non sentiria le molestie continue che gli vengono apportate da creditori della stessa Camera per dinari.

12.ª La Città ancora di Capo d' Istria per l'effetto suddetto de seramenti de passi con Arciducali, che pure è nuova introdutione causata da Triestini, languisce in estremo et quasi si può dire si ritrova in ultima dessolatione con pochissimo popolo in riguardo dell'ampiezza della Città. Li datii della Comunità per tal rispetto sono tutti estinti si come medesimamente in parte quelli della Camera Fiscale. A rimedio proprio per far risorgere la Città altro non si può ritrovare che la rinnovatione del pristino negotio con Arciducali per sempre stato corrisposto vicendevole con augumento de publici et privati interessi de popoli.

Vostra Serenità con tanta pienezza di benignità publica permette alli Triestini l' adito aperto per mare de tutti li traffichi e negotii mercantili agevolando i medesimi ad ogni libero loro impiego senza che li possa essere apportato minimo impedimento, il che causa che non intendono riconoscer per tal effetto l' alto Dominio di Vostra Serenità vedendosi per questo il Porto della Città di Trieste ripieno di Vascelli con quali mantiene un corso frequentissimo di molte considerabili mercantie, et per il contrario con ingrata corrispondenza d'obligatione procedono li stessi Triestini verso li suoi fedelissimi sudditi con maniere insolite di poco amorevoli vicini, non lasciando le strade per terra aperte, anzi quelle murate così di Pietre come de fossali per inhibire il commercio con gli popoli dell' Istria che pure contrariano dimostrationi così fatte delle antiche capitulationi fatte da Vos. Serenità con gli Principi Austriaci, Si vede al presente per causa de serramenti così fatti la città di Capo d' Istria e la terra di Muggia particolarmente distrutte di tutti i negotii, cagionando l' ultima rovina de sudditi, poichè per la mancanza della gente le case intiere che sono infinite si vedono distrutte e desolate, et così tutte le altre loro sostanze declinano in modo tale che non si può immaginare.

13.° Delli Luochi publici della Città come Monte e Fontico, ho ritrovato nel medesimo Monte capitale libero de Lire *ottanta quattro mille sei cento quaranta sette soldi dodici* di propria ragione, et *lire vinti due mille cinquecento ottanta sette soldi quindici* de particolari per diversi depositi fatti nel medesimo. Il fontico mantiene anco esso al presente capitale de *lire ventiquattromille vintinove soldi sette.*

14. Con occasione della visita fatta in tutta la Provintia particolarmente

ho osservato tra li confini di San Lorenzo, San Vincenti e Visinada, essere una spatiosa tenuta di terre de *Campi vintimille* non lavorati per essere indivisi con li Prencipi Austriaci che proprio per servitio publico saria che fossero terminate le differenze, posti li confini et consignata la portione libera aspettante a V. Serenità. Le terre suddette si ritrovano d'ottima qualità con Pradi, Pascoli, boschi, acque da quali rilevantissimo emolumento si caveria per tutti li rispetti, così de sudditi come de particolari publici interessi.

15. Devo appresso aggiongere a V. Serenità oltre le cose da me riverentemente aricordate, che molto proprio saria per il servitio della Giustitia, non solo del Reggimento di Capo d'Istria del Magistrato insieme ma anco de tutti gli altri Rettori della Provincia, che si attrovasse soggetto deputato all'accettatione delle cause publiche, come di scuole, fontichi, e Communità, Interessi de Reggimenti che fussero le cause Civili o Criminali. Stimarei proprio che la carica molto adequata conveniria al fiscale di Vostra Serenità della Città di Capo d'Istria et che al medesimo fosse aggionto propria obligatione di Patrocinare esse cause. Il salario potria essergli assignato da una tansa che fosse fatta proportionatamente di tutte le scuole, fontichi, Communità della stessa Provincia.

16.° Con l'occasione della stessa visita fatta nella Provintia ho raveduto occulatamente la fortezza particolare di Puola, quale per il zelo che vien mantenuta da Publici Rappresentanti si ritrova molto ben tenuta, custodita et augumentata conoscend' io per propria esperienza per quello di già debolmente per comandamento di Vostre Eccellenze in tempo turbolente di peste, senz'alcun riguardo della mia vita e di robba per spatio di nove mesi continui mi son impiegato nella medesima, essendo ridotta da me dal profondo di fondamento sino alla perfetione de Terrafermieri e Baloardi, e poi con la diligenza delli stessi publici Rappresentanti mantenuta in decoro e riputatione per ogni riguardo d'interessi di Vos: Serenità.

17.° In materia della visita fatta della Provincia considerabile disordine ho discoperto inventato dalla sagacità et artificio de debitori de luochi publici che fanno causare inutile l'impiego del publico Rappresentante, perchè alle terminationi fatte in materia delli publici debiti, osservano l'istessi debitori che ritornato il Pasenatico nella Città di Capo d'Istria immediate con collusioni de ministri mal'inclinati al mantenimento dell'interessi di essi luochi publici appellano le terminationi fatte dal Podestà e Capitano di Capo d'Istria al Collegio de XX savij, et col levar le lettere non già dirette al medesimo Podestà et Capitano, ma alli Rettori sotto de' quali soggiacciono, fanno fare le citationi per solo stridore, che poi al Collegio non comparendo Interve-

nienti legittimi di essi luochi publici in absenza restano tagliate le dette terminationi ricuperando il danaro di già passato in Cassa publica con total precipitio delle scuole, fontichi e Communità e delusione de juditii de publici Rappresentanti, che pure quando fussero le lettere d'appellatione dirette al medesimo Giudice per le sentenze da lui fatte, con li rescritti almeno s'apporteria ogni più piena informatione alla Giustitia et questo disordine succede in ogni Visita, in ogni luoco, e terra della Provintia.

18. Li novi habitanti che sono nella Provintia dell' Istria con modi di alterate interpretationi alle parti dell' Eccell.^{mo} Senato molti et infiniti pregiuditij apportano alli Rettori della Provintia et anco alli sudditi insieme, perchè prima sotto il pretesto di pochi terreni che gli possano esser concessi dalli Capitani di Raspo pretendono il mantenimento perpetuo d'una libera esentione, non volendo soggiacer dopo il termine prescrittogli dalle leggi d'anni vinti ad alcun comando delli medesimi Rettori, restando così li vecchi habitanti oppressi soli alle fationi delle publiche impositioni con tanto reclamo delli medesimi per li continui loro impieghi che veramente sono più che meritevoli del publico sollevo; ma quel che più ancora è degno di consideratione è che li Vecchi stessi habitanti sotto il manto d'una Investitura di terre che possono ricevere dalli detti Capitani di Raspo si sottragono da ogni comando di essi Rettori, nè più soggiacer alle Communi gravezze, sì che per le visite fatte si ha discoperto simili abusi et inconvenienti con diminutione della publica dignità, perchè questi tali fitizij novi habitanti si esimono dalla obbedienza de proprij Rettori dove che alla presenza de medesimi commettono delli mancamenti per li quali non possono da essi esser corretti et censurati.

19. Mi resta di più rammemorare la piena devotione ritrovata in quelli popoli verso Vostra Serenità, d'una fedeltà singolare, per la quale meritevoli si demostrano d' una publica protetione et per sempre rimaner ricovrati dalla pietà paterna di Vostre Eccellenze con l'assiduo impiego d'un publico invigilamento.

20. Delli sali non tralascierò ancora di portarne riverente notitia a Vos: Serenità mentre ho osservato li molti contrabandi che vengono fatti col condurre li sali in terre aliene non ostante le guardie che sono destinate di barche armate a' medesimi effetti et l' invigilamento continuo de publici Rappresentanti. Sopra tale negotio non ho mancato in più volte di far commettere la formatione de processi con li quali ho passato a diverse espeditioni di Rei coll' haverli condannati in Pregione e banditi di terre e luochi, si come di tutto questo dopo seguite le dette espeditioni ho dato ogni più diminutivo conto all' Illustrissimo Uffitio del Sal. Ho penetrato

per lungo esperimento gl' inconvenienti suddetti sortire più per la necessità et estrema miseria di questi sudditi, che ridotti all'ultimo eccidio di tutte le cose, mentre li passi per terra con Arciducali gli sono al presente interdetti non hanno più comodo et facoltà di procacciarsi li necessarij alimenti.

21. Et per ultimo mi resta di raccordare alla Ser. Vostra l' interesse delli affitti di magazzeni de particolari che sono ducati mille in circa all'anno tra Muggia e Capo d' Istria che però il tutto si rimette al publico riflesso di Vostre Eccellenze. Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1641 [1]. — Relatione del N. H. ser Alvise Lippomano ritornato di Podestà e Capitano di Capo d'Istria.

Serenissimo Principe.

Piacque alla Ser. V. col Ser.^mo^ Maggior Consiglio destinar me, hum.^mo^ et dev.^mo^ servo di questa Ser.^ma^ Rep.^a^, al Governo della Città di Capo d' Istria, dove, se bene il clima, poco benigno alle mie solite indisposizioni di gotta, mi tenne più volte oppresso nel letto, ad ogni modo procurai di superare me stesso et cavare dalla mia debolezza il più zelante vigore per sodisfare ai numeri tutti del mio debito in ben servire alla Patria. Ora che ritornato, in conformità del mio obligo, devo riferire a V. Ser. et all' E.^e^ V.^e^ oltre quello le rappresentai nel corso di quel Reggimento, quanto ho esperimentato degno delle publiche orechie così nella città, come nel territorio con quella disinteressata sincerità et con quella pontual brevità che ricercano le loro molte occupationi dirò:

Vi è una Compagnia di 120 bombardieri non molto bene disciplinati; haverà il territorio circa 4200 habitanti, et fa soldati di Cernide poco meno di 500, che sono più atti alle fontioni rurali che agli esercitij militari. Sono

[1]) Alvise Lippomano è stato Podestà e Capitano di Capodistria negli anni 1640-41.

quelli sudditi richi di fede e devotione verso la Ser. V., ma poveri di fortune et resi anco più poveri dalle innovationi introdotte et più che mai mantenute dagli Austriaci a quelli confini che con nove et eccessive gabelle impediscono et distornano, contro le antiche capitolationi, la frequenza del libero commercio, riducendo quasi tutto il negotio a Trieste città confinante, fatta asilo de banditi da questo Stato, ricetto de contrabandieri, et de contrabandi specialmente de sali, quali aggiunti a quelli che annualmente fabricano nelle saline restaurate et da novo construtte nelle acque di questo Ser.mo Dominio dalli med.i banditi, somministrano quasi bastevol provisione a bisogni della Charintia et Carniola, provincie che prima sollevano con benefitio universale di quelli sudditi et de publici datij trafficare giornalmente in quella Città et nella Terra di Muggia. Il rimedio a così notabil pregiudicio per mio hum.mo senso sarebbe, che alla Corte Ces.a con instanze si passassero efficaci e proprij gli ufficij per la retrattatione di tali novità, et, quando ciò non giovasse, s' accrescessero li dacij ovvero recognitione del transito di tutte le qualità de merci che passano per il mare della Ser. V. in stato alieno, tenendo due barche armate con ordine speciale di riscotere il dacio sudetto in Capodistria, et di arrestare tutti li contrabandi d' ogli et de sali giusta le leggi, perchè poi, se il Sig.r Amb.r Cesareo ne facesse indolenza, facile sarebbe l'aggiustamento col ridurre ambe le parti le cose in pristino, overo con la destrutione delle saline ridotte al stato antico, con che restarebbe tolta la facilità et l'abbondanza de sali a Triestini, et in conseguenza li sali della Ser. V. et de suditi verrebbero ad esser smaltiti con sicurezza.

Quel *fontico* avanti il contaggio haveva di capitale 45,000 lire di danaro effettivo; hora ne ha sole 24,000, scoprendosi chiaro che la diminutione deriva dalle male administrationi et particolarm.te nelle perdite lasciate correr da fontichari et ministri, le quali senza una inquisitione mai si potranno rischiarare essendo la maggior parte de principali interessati.

Vi è un *monte,* che ha di proprio capitale 80,000 lire quasi di continuo impiegato sopra pegni a ragion di sei per cento, col provento de' quali, oltre il pagamento de salariati, mantiene per decreto di quest' Ecc.mo Senato 4 scolari nello studio di Padova.

La Comunità è esausta di rendite et aggravata di molti debiti, in particolare per il deviamento del suddetto negotio con Austriaci, nel quale consisteva il principale scopo delle sue entrade. È la Camera di V. Ser. in pessimo stato, accrescendo sempre più il cumulo de suoi debiti, atteso che li salarij, stipendij et spese annuali a quali soccombe trascendono l' importare de suoi dacij, indeboliti veramente anco dallo stesso deviamento di negotio. Da questa mancanza di denaro mille confusioni et disordini gravissimi gior-

nalmente insorgono a publico et privato pregiudicio. Altro più adequato rimedio non saprei penetrar se non o, che si scemassero le spese, o, si accrescessero le entrade; ma perchè quelle, più volte regolate, poca o minima diminutione potrebbero sentire, fia necessario indagarle qualche augumento, il che con pocho, anzi niun incomodo publico sortir potrebbe per aventura, con decretare che, si come quelle condanne sono per special privileggio di quella Comunità, così li grossi che da quelle si riscotono per conto publico tanto nella detta città quanto negli altri luoghi della Provintia, fossero di tempo in tempo fatti capitare da quei Camerlenghi nella stessa Camera per sovegno et ristoro della med.[a], onde possa corrispondere pronti li pagamenti a' stipendiati et altri creditori, et a V. Ser. resti levato il disturbo di tante esclamationi et incomodo di trasmettervi denaro. In ogni modo per quanto ho praticato nella revisione della mia visita, pochissimo è l' utile che il publico riceve dalli grossi delle condanne, venendo quasi tutti sotto varii pretesti defraudati et convertiti a privato benefitio.

Dalla dessolatione della detta Camera nasce che le fabriche di publica ragione sono in cattivissimo stato; le becharie rovinate et quasi imprati-chabili, che non restaurandosi in breve caderanno affatto et vi vorrà poi spesa di gran lunga maggiore per redificarle. Potrebbesi per tal necessaria restauratione destinare il Dacio che da quelle si cava, con ordini di non impiegarlo ad altro fino alla total perfetione di quella bisognevol opera.

Nella medesima camera vi si scorge un' altro disordine di non lieve momento, che non vi essendo alcun registro di leggie o terminatione in proposito de dritti che si devono riscotere per il transito del mare che fanno barche et vascelli di stato alieno, et delle distributioni che far si devono in materia de contrabandi, sogliono perciò insorger molte controversie et confusioni, onde bene sarebbe che di tutti li ordini et leggi in materie tali si trasmettesse un restretto aggiunto alle commissioni del Rettore, overo da conservarsi in mano del publico servitio.

Le mura della città, in molte parte aperte, prestano un commodo et facile addito a contrabandi, specialmente de sale et oglio.

Le armi publiche, le quali si ritrovano in quella Città di non poco numero, sono malissimo acconcie, et sempre più vanno a male per non esservi armarolo a cui s' appoggi l' obbligo di netarle et accomodarle. Il Castello di S. Leone similmente fabrica anticha, et per i tempi nei quali fu construtta di molto ben' intesa archittettura, minacia da più parti rovina, et s' è quasi reso inhabitabile, nè io ho voluto metterci mano, poichè ho stimato inutile la spesa di qualche acconciamento quando non si restaurasse perfettamente. Il Palazzo del Reggimento di Parenzo si ritrova, com' è noto

alla Ser. V., per la maggior parte rovinato; il restaurarlo riuscirebbe di grave spesa, ma con pocho danaro si potrebbe haver et accomodare decentemente una casa privata contigua al detto Palazzo di cui anco al presente si servono li Rettori. Quello veramente di San Lorenzo, riveduto da un perito Maestro di mio ordine, (in riguardo delle publiche commissioni), ha necessità del riparo, contenuto nella polizza del medesimo Proto, che resterà alla presente alligata.

Nel progresso poi della visita effettuata da me per la Provincia, siccome ho procurato con tutta l'applicatione del mio ferventissimo zelo indagare et divertire gli abusi et disordini a publico pregiuditio, così devo apportare tra gli altri inconvenienti alla notitia di Vostre Eccellenze, che li Rettori di Dignano et di Pola, senza alcun fondamento di legge, riscotono et convertono in proprio comodo tutti li danari di condanne, si come fa il Podestà di Albona et di Portole d'un terzo, et quello di Valle per un quinto, contro la prudentissima Terminatione del già Illustriss.° et Ecc.mo Signor Filippo Pasqualigo Procurator et Provveditor Generale in Dalmatia et Albania, con autorità di Capitano generale da mare, et confirmata in questo Eccellentiss.° Senato, nelle quali vien decretato che tutte le condennationi pecuniarie (niuna eccettuata) vadino intieramente nelle Camare fiscali, dove per il privileggio però non sono applicate alle Comunità; et pure in esecution di questa terminatione publicata per tutta la Provincia et registrata nelle Cancellerie della medesima non si vede che già mai sia capitato in quella Camera alcuna benchè minima quantità di denaro. Da questo importantissimo disordine conseguenze di rilievo maggior ne risultano, poichè per qual si sia eccesso (quantunque grave) seguono quasi sempre le condanne pecuniarie per la parte, che nelle medesime ha il Giudice del proprio interesse, et di qua ricevono li siccarij et delinquenti fomento maggiore, con esclamatione et esterminio de poveri sudditi, Facile riuscirebbe ad un tanto male il rimedio col commettere a detti Rappresentanti la pontuale esequtione et obbedienza della suddetta terminatione Pasqualiga con quelle forme che fossero stimate dalla publica sapienza opportune. Non men gravi, anzi a mio credere intollerabile si scorgie l'abuso de Reggimenti de quasi tutta la Provincia, quali non si servono de Cancellieri attuali et giurati, ma de vice Cancellieri e Sostituti, mutandoli a voglia loro, valendosi bene spesso anco de cittadini et habitanti delli stessi luoghi, com'a punto m'è occorso in Dignano, che per universal acclamatione di quelli habitanti ho convenuto levare da quella Cancelleria un cittadino di quella terra che la esercitava. Occasiona un tanto disordine gravissimo pregiuditio a publici et privati interessi, poichè li predetti Ministri, non solo nel proposito di condanne, grossi, et contrabandi,

ma in qualunque altra maniera fanno ad essi Rettori fedi per il suo repatriare contrarie alla verità. Vi si aggionge particolare degno del riflesso sapientiss.° di Vos. Sere. et dell' EE. V.V. Illustriss.° per l'applicatione ben celere, che tutte le Cancellerie et in particolare quelle di Capo d' Istria, hanno estraordinaria necessità di regolatione delle tanse et aggravij, de quali in eccesso sono incaricate, et delle tariffe di spese che devono havere li Cancellieri predetti, li quali per dire il vero sentendo molto grave il peso, non vi ponno resistere, et ricevendo alcuna volta ingorde mercedi, danno occasione de' reclami a quel Magistrato; onde con la regolatione che santissima riuscirebbe, sarebbe anche proprio commettere sotto severissime pene a Rettori che non si potessero, senza espressa licenza dell' Eccell.mo Consiglio di X.ci, servire che delli Cancellieri attuali giurati, con ordine al Podestà et Capitanio di Capo d' Istria (massime nell'occasione della visita) d' inquirire et castigar li ministri, et di darne anco conto nel medesimo Eccelso Sacrario.

La visita di detta Provincia, imposta et commessa con la parte 1636 a cadaun Rettore di Capo d' Istria, riesce in vero troppo frequente, et con qualche incomodo de' Comuni, rispetto alli alloggi et utensili, et sopra modo nojosa a caporioni delle terre et luoghi che a voglia loro vorrebbero suppeditare li poveri. Credo però, per mio riverentiss.° senso, bastesse il farla ogni due reggimenti, et senza alcuna revisione de libri; ma s' udissero le cause in appellatione et li aggravii de sudditi solamente, et che poi la revisione de publici maneggi si facesse ogni quattro reggimenti, come per lo addietro si accostumava, con ordine in oltre espresso et dichiarito che le Scole, Fontichi, Comunità et altri lochi pii non venissero aggravati, tanto dal Cancelliere quanto dal Secretario per presentatione de' loro libri, ma ben quelli che si ritrovassero debitori dovessero sodisfare con le pene proportionate et statuite dalle leggi.

Grand' è il numero de banditi della Provincia, li quali per lo più si ricoverano nei luoghi confinanti dell' Imperio, et attendono poi a depredare le campagne et inquietare li sudditi; onde in riguardo anco alla scarsezza de habitanti, ben nota alla Serenità Vostra, che spende tanto tesoro per rihabitarla, io stimarei spediente molto profficuo in decretare che si potessero promulgare li bandi con qualche alternativa, ovvero che a' banditi venisse risservato un luogo nella Provincia come si accostuma nella Dalmatia.

Le Ordinanze della Provincia, da me rassegnate con ogni diligente applicatione, si attrovano non perfettamente instrutte, et con le armi mal' all' ordine, al che ho procurato di ovviare con Ordini proprii et efficaci. Molto necessaria però riuscirebbe alla Carica del Vice Collaterale la tariffa delle sue mercedi, rifforme, et ordini per levar gli abusi introdotti da Fran-

cesco Ingaldeo Vice Collaterale passato, veduti et praticati da me nella detta Visita; nel cui incamminamento ho ritrovato degno della notitia di Vos. Eccell.ᵉ, che essendo il Castello di Momiano, del quale tengono la giudicatura Civile et Criminale li Conti Horatio et Z. Paolo fratelli Rotta, da questi non solo venghino le loro condanne convertite in proprio uso, se ben donatili dalla publica munificenza, acciò con essi fosse riparato a' bisogni di quel Castello, ma li grossi de aggiunti che assolutamente doverebbero capitare in quella Camera de Capo d' Istria, mai ne sia stato contato un quadrante, asserendo quelli una libera essentione, et che più importa non volendo pagare come per avanti facevano il dacio delli soldi dieci per orna del vino, che da esso Castello si estraze, anzi comprandone in bona quantità da sudditi et incanevandolo hanno causato che il detto Dacio più non s'affitti, et che con danno di V. Ser. sia cessato, perchè havendo contestato litteggio, et li dacieri guadagnata la causa dinanti l' Ecc.ᵐᵒ S.ʳ Francesco Contarini appellatisi in questa Città, li predetti Conti non si è mai potuto vedere la ispeditione.

Tra gli altri perniciosissimi et scandalosi inconvenienti che mi sono incontrati per la Provincia è stato il vedere in bona parte delle terre et lochi di quella absente il suo publico Rappresentante, et con molta mia admiratione ho compianto l' infelicità di quei poveri, li quali, manchevoli del loro dovuto ricorso, convengono rimaner depressi da più potenti, in che il riflesso sapientissimo delle EE VV. Ill.ᵐᵉ sarà per riuscir giovevole nell' universale et nel particolare ancora.

Nè devo tacere che essendo capitato a Pirano con l' Ill.ᵐᵒ Sig.ʳ Conseglier Zorzi, per essequire le commissioni impartitemi nella materia d'oglio, nelle quali, si come ritrovai molti disordini et fraudi a publico maleficio, così viddi con grande admiratione che alcuni di quelli principali et Caporioni, col pretesto di haver l' Ecc.ᵐᵒ Senato rimessa la revisione di quei maneggi al Reggimento di Raspo, non permettevano che si trattassero et ispedissero cause di appellatione devolute al Magistrato a cui sono per leggie sottoposti, anzi che divertivano li poveri che vi volevano far ricorso havendo il comodo nella propria terra con assoluta pretensione ancora che ivi non si potessero conceder suffraggii, formar magistrato, nè meno publicar li proclami ordinarij, che veramente mi è parso degno del sapientiss.ᵒ loro intendimento per diffenire anco in questa parte le pretentioni tutte di quella terra con il Reggimento Superiore.

Devo inoltre per riverente esequtione delle ducali 15 settembre 1640 sopra la recognitione da farsi a quell'Advocato fiscale obligato a patrocinare le cause tutte delle Comunità, fontichi, Scole et reggimenti della Provincia,

rifferire haver io riconosciuto sopra il fatto molto giusto et profficuo dover sortire l'effetto ad universal comodo et beneficio, et per mio riverentiss.° senso ho stimato di assignare al medesimo fiscale per ogni Comunità lire dodeci et per ogni scola ch' habbia entrata permanente de lire cento fino ad ogni maggior summa, L. 3 soldi 2 all'anno, et da L. 100 in giù soldi trentauno; havendosi però il medesimo esibito di non ricever il predetto emolumento che da sole trecento scole in tutta la Provincia, rassignando però il tutto al prudentiss.° et sapient.mo beneplacito della Ser. V. et delle S.e V.e Ill.me

Terminerò questa riverente ma veridica narratione, con la quale avrò sigillato il travaglioso corso del mio debole impiegho, esercitato non dimeno con il più vivo della mia humiltà, per adempire se non in tutto almeno in parte quel debito che per ogni rispetto mi confesso tenuto alla Patria, et al servitio della Ser. V. et delle Signorie Vostre Eccell.me, alle quali humilissimo mi inchino Gratie.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1644. 26 settembre. — Relation del N. H. ser Francesco Tron ritornato di Podestà e Capitano di Capo d' Istria. Letta nell' Ecc.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

Perfetionata la carica ingiontami dalla suprema benignità della Ser. V., di Podestà e Capitanio di Capo d' Istria, mi conduco di ritorno a piedi di V.V. Eccellenze per rappresentarle non solo quanto riconosco proprio del mio humilissimo dovere, ma per supplicarle unitamente se colla debolezza de talenti non havessi complito alle parti del mio debito, si compiacciano aggradire almeno quella volontà retta e pronta che ho tenuto indiffettamente applicato con tutto il candore verso gli interessi et cenni publici.

Per sodisfare perciò a quanto ho proposto ossequiosissimo rifferire, in primo luogo diro riverentiss.° a V.V. E.E. come la stessa Città di Capo d'Istria, metropoli di quella provincia per le sue conditioni, per la dinstintione

e fede di quei popoli, merita esser certamente assistita dall' infinita publica umanità con particolare pienissima protetione in tutte le cose.

Come i suoi habitanti non sono in gran numero, rissentendosi ancora delle calamità del passato contaggio e come in breve spero sii per ritornare nel già suo vigore.

Che il negotio in essa è si può dire estinto in riguardo del divertito spazzo de sali da Triestini, ch'era l'unico sostegno di quella città, che ancor confida nella paterna carità publica godere il suo primo essere coll'elevatione dell' aggravio delle L. 14 per staro imposto dagli Austriaci a' sali che si estragono dallo stato di Vostra Serenità.

Quanto vantaggio ciò riuscisse a' publici datii et a quei sudditi per il traffico che si rinnovarebbe Vos.e Ecc.e ben lo riconoscono colla loro suprema prudenza.

Nella città stessa vi è un Monte di pietà per comodo de poveri con Capitale di L.e 95857 ben governato ed assistito.

Vi si trova pur fontico de formenti e farine per sostegno degli habitanti, e questo nel corso del mio Reggimento coll'applicatione tenutavi ha ridotto in avanzo L. 4795 somma che non è di puoca consideratione.

I datij si sono avanzati il primo anno meglio de ducati 500, et il secondo senza digrado gli ho sostenuti, ancorchè l' annata dell' oglio, che deve cader solo sotto nuovo datiario, mi facesse temere che questo fosse per rimaner da tale causa pregiudicato.

La Comunità è miserabile, non havendo, oltre le condanne che le sono concesse dalla publica benignità, che puochiss.e et inservibili entrate.

Le muraglie della città sono in molte parti cadenti et in cattivo stato, onde ricercano qualche riparo avanti che il pregiudicio si facci maggiore.

È sempre la Camera esausta e debitrice di buona somma di danaro a diversi che implorano la benignità di VV. EE. per la loro sodisfatione, mentre la stessa Camera colle tenue rendite sue non può supplire di gran lunga all' obligationi delle spese.

Humiliss.o rappresento parimente alla Ser. V. ritrovarsi l' accennata Provincia dell' Istria degna d'esser anteposta a qual si sia altra in riguardo massime di quanto ella ambondantiss.te produce. Ha questa frumenti, biade, vini, sali, legne, ogli, armenti, lane e sede ancora, nè ha bisogno di ricever da altre parti quasi cosa immaginabile raccogliendosi in essa il necessario per se di vantaggio e per contribuire ad altri paesi.

I contrabandi che si comettono d' ogli in particolare, oltre de sali e biade, sono ireparabili, essendo tutta la provincia aperta e comoda per simili fraudi. Per divertire l' inconveniente stimo che altro più sicuro mezzo non

vi sii che deliberare colà il Datio dell' oglio che vien pagato nella Patria del Friuli, mentre i Datiarij per loro proprio interesse viveranno occulati e vi contribuiranno quell'assistenza che hora vien negleta da chi non doverebbe, e questo stimo sii per riuscire con rilevantissimo publico vantaggio.

Pochissimi sono gli habitanti in riguardo della sua grandezza, la magg.[r] parte poveri e miserabili.

Se questi fossero governati con quella carità che è mente della Ser. V. non s'attroverebbero nello stato accennato e non s'andarebbero diminuendo come ho toccato con mano nell'occasione della visita, appresso molti disordini con mio sommo ed infinito dispiacere.

Ho procurato nell'occasione medesima di recidere tutti gli abusi, gl' inconvenienti et ogn'altra cosa per quanto mi è stato possibile coll' impositione dell' osservanza degl' ordini Pasqualighi che sono aggiustatissimi al bisogno, ma poco usati da chi ne ha l' obbligatione.

Tre mille e seicento soldati d'Ordinanze si trovano descritti, gente che riusciria sempre ottima da servitio nel proprio paese, e fuori a mio credere di puochissima attitudine.

In oltre humiliss.[o] accerto VV. EE. haver con ogni spirito procurato di ben vicinare con Austriaci puoco da essi corrisposto, nè di haver tralasciato cosa che habbi conosciuto propria di publico vantaggio, per ridur specialmente al dovere i vascelli che transitano in Stati alieni con mercantie nel mare di V. Ser., che non curano contribuire la recognitione che si deve, e puoco pensano al rimaner arrestati colla confidenza che tengono negli ufficii dell'Amb.[r] Ces.[o] e nella suprema infinita publica benignità. Mio credere sarà che mai si rintuzzi il suo ardire se non in caso che trovati in transgressione se li facessero senza dilatione perdere tutte le mercantie che avessero senza esborso di datio, et che le barche che si conducessero a Trieste senza incontro de Ministri di VV. EE. con merci, pure che non havessero a ciò sodisfatto, giustificato il transgresso, si potessero fermare nel ritorno et impartirle la corretione che fosse stimata opportuna.

Veggono Triestini necessariamente mal volentieri in quei contorni barche armate, mentre ben riconoscono queste ostare a loro pensieri et interromper il corso alle fraudi che sarebbero senza d' esse incessanti.

Mio pensiero è che Trieste abbi a ridursi scala di somma consideratione con inesplicabile pregiudicio degl' interessi di Vostre EE. quando non siino astretti a riconoscer questo passaggio di mare dovuto e necessario. Se saranno a ciò obligati, il corso potrebbe intepidirsi con vantaggio di Capo d'Istria, overo continuando sarà almeno d'utile rilevantissimo l'esborso de Datij che

da essi Vascelli si verrà a trahere. Questo Ser.mo Pnpe è tutto che ho stimato portarle per espressione del mio animo.

Supplico humil.m' VV. EE. condonarmene il tedio, mentre proviene da un sommo desiderio di ben servirle ad imitatione de' miei maggiori, et ad effetto della mia inalterabile volontà che sarà sempre con quella della Casa e figliuoli dispostiss.a di sottoporsi ad ogni occorrenza senza riguardo a qualsiasi imaginabile interesse a' publici sapientiss.i cenni. Gratie.

FRANCESCO TRON.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1650, adì 7 febbraio. — Relatione presentata nell'Eccell.mo Collegio da ser Pietro Basadonna fu de ser Antonio, ritornato di Podestà e Capitano di Capo d' Istria.

Serenissimo Principe.

Obliga me Pietro Basadonna fu de ser Antonio non meno l'ordinario instituto, che il desiderio immenso qual nutrisco di veder ben incamminati gli interessi della Patria, alla presente relatione nel ritorno in essa dalla Carica di Podestà e Capitano in Capo d' Istria, che per publica benignità è stata appoggiata alla debolezza mia.

Dirò dunque con la maggior brevità possibile tutto quello stimarò degno dei sapientissimi riflessi della Ser. V., et sarà ristretto il mio dire in cinque capi.

Nel *primo* capo trattarò del *stato di quella Provincia in universale*.

Nel *secondo* delle *rendite* che trahe la Ser. V. dalla medesima.

Nel *terzo* dell'*Amministratione de fontichi, Communità* et *Scuole* sive *fraglie* d' essa.

Nel *quarto* del numero et qualità delle *militie,* et

Nel *quinto* et ultimo riferirò le cose più essenziali intorno alla *Città di Capo d'Istria* che sono cadute sotto la mia notitia ne' sedici mesi che ho dimorato a quella Reggenza, in cui con tutto lo spirito ho procurato di superar le proprie debolezze nel ben servire all' Eccellenze Vostre.

Quanto alla prima parte ossequiosissimo dico che languiscono tutti i luochi di detta Provincia per la calamità de tempi presenti, particolarmente per la carestia de grani de quali n' ha provato l'anno passato specialmente estrema penuria, et la Polesana, ch' è la parte più fertile l' anno presente n' ha prodotto un terzo meno del solito, non tanto per l'aversità delle stagioni che per le puoche semine fattesi rispetto alla defficienza de' grani, sendo stati astretti dalla neccessità gl' habitanti ad alimentarsi con quelli che gettar in terra dovevano, oltre che hanno anco particolarmente a Dignano, Pola et contorni ricevuti danni notabilissimi nel tempo del maturo raccolto da fiera tempesta che gl' ha levate quasi tutte l'uve, rotti et sradicati gli olivari a segno che li nominati luochi che erano li più ubertosi della Provincia sono ridotti a stato di lagrimabil miseria.

Con l' occasione della visita molti clamori ho sentito anco de popoli di Pola, Dignano, Valle et altri luochi superiori di rapine che continue vengono commesse da novissimi habitanti, specialmente negl'animali grossi et minuti, così che sono non solo infestati nelle mandre, ma restano anco privi de bò da lavoro che rubatigli vengono scorticati, et così resta a quei miseri levato il modo di coltivar li terreni e di sustentar le proprie famiglie con quel pregiudicio publico et privato che può penetrare la prudenza di Vostre Eccellenze, la quale viene chiamata al dovuto rimedio, non profitando l'autorità et vigilanza (che pure è esattissima) dell' Ecc.^{mo} Sig.^{r} Capitano di Raspo a frenare la rapacità di quelle genti per se stesse barbare et avezze alle rapine; onde se non si fraponga qualche ispediente valevole a tenirli in dovere, ben presto li vecchi e di esperimentata fede restaranno distrutti da novissimi habitanti predetti, il che, a mio credere non comple al servitio della Ser. Vostra.

Gli altri luoghi similmente di detta Provincia, com' a dire Pirano, Capo d' Istria et Muggia, che con la fabbricatione de sali in quantità riparavano a proprii disagi provate avverse le stagioni tre anni sono, che se non poco si hanno havuto, onde congionta la mancanza di quest' industriosa rendita alla sterile de vini, in che consiste il più di sue entrate, sofferiscono straordinarij languori, et così anco Isola et gli altri luochi fra terra che universalmente per occulto giudicio di Dio da alcuni anni in quà non provano fecondi li terreni com' era il suo ordinario.

Rendite.

Il nerbo principale delle rendite che trahono l' EE. VV. da quella Provincia sono li sali de' quali n' hanno la decima in Capo d' Istria, il vantaggio in quelli di Pirano, che pagano a ducati 3 il mozo, il dacio della nova

imposta d'essi, et il dacio dell'oglio; oltre li dacii che si deliberano dalla Camera di Capo d'Istria et che nel tempo del mio Reggimento sono stati in equilibrio delle deliberationi precedenti con non poca fatica a tal segno sostenuti rispetto all'altezza delle monete, quali dacij rilevano la summa di lire 13000 circa all'anno.

Ne' sali per li rilevantissimi furtivi transporti n'ha piuttosto la Ser. Vos:, in questi tempi che non ne sono stati fabbricati, se non pochi, sentito pregiudicio che beneficio alcuno: Sono tanto vicini li luochi Austriaci ove li contrabandieri di quel paese avezzi a simil traffico traghetano li sali che rubano, che impossibile riesce il divieto, tanto più quanto che, se si bandiscono per tali mancamenti, formano l'abitatione in Trieste e d'indi, pratichi della breve navigazione et de' modi che devono tenire nel penetrar nelle Valli et ne' magazzeni ove stanno li sali, col beneficio della notte e della vicinanza, operano li transporti in congionture per il più di tempi cattivi a segno tale che frustatoria riesce la vigilanza de Rappresentanti.

Unico mezo però sarebbe a rimover questi dannosi effetti il concedere al Reggimento di Capo d'Istria il poter procedere sempre in materia de sali con la secretezza et il poter ne bandi prometter taglie anco in terre aliene et beneficio della liberatione a quel compagno ch'amazzasse l'altro, che così certamente profitarebbe nel deviar da latrocinii et contrabandi quei sudditi, mentre havendo per asilo la città predetta di Trieste non potrebbero in quella promettersi sicurezza.

Del dacio dell'oglio doverebbe la Ser. V. trarne (rispetto alla quantità che ne produce quella Provincia) ducati 30,000 all'anno et pure non ne trahe, per quanto resto informato, più di cinque in sei mille, mercè che viene esportato di contrabando non valendo li proclami rigorosissimi et le diligenze che vengono usate dal Reggimento di Capo d'Istria a divertir i publici notabilissimi pregiudicij. Laudarei però o che V.e E.e affittassero il dacio medesimo di cadaun luoco d'essa Provincia, con obligo di sodisfarlo in Camera di Capo d'Istria, o vero che decretassero l'essatione di quello (detratto il consumo) ne' torchi ove si fabricano, cioè la mità di quanto pagano quelli che lo conducono in Friuli et a Venetia, che in tal modo certo sarebbe l'utile, nè resterebbe la Ser. V. defraudata.

Amministratione de fontichi, Comunità et Scole della Prov.tia

Nell'Amministratione de' fontichi, Communità et Scole sive fraglie di detta Provintia nell'occasione della visita ho scoperto diversi disordini et con Terminationi aggiustate al bisogno, in aggiunta di quant'è stato decretato dalla prudenza degli Ill.mi miei Precessori, ho dato le regole ch'ho

stimate proprie a conservatione di quei luochi publici et consolatione di quei sudditi fidelissimi della Ser. V.

Militie.

Hano V.[e] E.[e] in detta Provintia soldati rolati d'Ordinanze num.[c] 3108, sendone stati accresciuti al numero di prima 200 nelle rassegne da me fatte, oltre li cassi et morti. Quella gente per il più è inesperta et inobediente nell' intervenire alle mostre per esser compatita nel condono delle pene dalle Parti decretate a riguardo della sua povertà et rozezza. Sono le compagnie d' Albona, Dignano, Rovigno, Pirano, Isola et Buje che meglio dell' altre compariscono et riescono negli esercizij militari, ma più d' esse li stessi habitanti ultimamente rolati di commissione della Ser. V., come in ducali di 14 luglio prossimamente decorso al N. di cinquanta sei della Villa de Bandati, et stimarei bene il rollar anco quelli delle ville di Monsalese, Canal Carin, Molin de Rio, Monghebo, Iasenovizza, Blagarizza et Chermignach convicine nel territorio di Parenzo, quali, sebene conservono il nome de novi habitanti sono venuti alla devotione della Republica già anni 40 in circa, si potrebbero sciegliere da tutte esse ville 200 esperti soldati, atti ad ogni buon servitio della Ser. V. nè strano gli parerebbe come non è parso ne anco a quelli de Sbandati, per quanto m' ha affermato il Capo Mile Filipin, sotto la cui diretione vivono quelle genti attratte da suoi Antenati alla divotione predetta, mentre sono molti anni che si vedono ne roli quelli pur novi habitanti d'Abrega, Fratta, Maio e Villanova Territorio di Cittànova (?), et della Villa di Rovigno venuti molto tempo dopo li Sbandati suddetti, come da sincere informationi son restato certificato.

Sono tutte dette militie alla sopraintendenza del Conte Carlo Caimo Governatore che in tutti i numeri sodisfa alle proprie incombenze, et sotto cinque Capitanii cioè d'Albona, Dignano, Montona, Buje et Capo d' Istria: li medesimi sono stati da me sempre incaloriti et incaricati a tener quelle esercitate, havendo fatto sumministrar l' armi a parte di quelli che non n' havevano in obbedienza, pure di comandamenti dell' Eccellenze Vos. mentre con humiliss.[e] mie gli ho rappresentato esserne molti senza, sendosi nella consegna delle medesime fatte le necessarie note a publica cautione. Nella città poi di Capo d' Istria è una compagnia di bombardieri di N. 140, et in Pirano un'altra di numero 30, assai ben disciplinati, da parte de quali parimente si potrebbe all'occorrenze V. Ser. promettere buon servicio.

Restami il riferire le cose più notabili della città di Capo d' Istria, la quale si come è metropoli di quella Provincia, così in riguardo del sito,

del Reggimento, chè il più conspicuo, et d'altre essentialità degne dell'Ecc.e V. mi necessita a farne qualche digressione.

Dirò dunque che per comodo di quei popoli sono eretti due luochi che servono a medesimi di molto sollievo, cioè un Monte di Pietà che ha di capitale lire 85,750 et impegna a ragion di sei per cento, et il fontico con capitale di Lire 32,359 quali rispetto al concorso continuato di pane detto di schiavi, che imita il buffetto di Venetia, et d' altro di mesture portato da luochi convicini anco Austriaci, supplisce al bisogno della Città et si mantiene in equilibrio con prezzi degli altri fontichi della Provincia, benchè sii più degli altri aggravato di contribuzioni diverse, specialmente al salario in parte del medico et Precettore, havend' io impiegato tutto il potere per lasciar proveduto di grano esso fontico a beneficio di quei popoli.

La Comunità è poverissima, poichè non ha altra entrata che ducati doicento al più annui, onde per sodisfar a' grossi debiti che teniva, sono state nel tempo del mio Reggimento aggregate quattro famiglie de cittadini honorevoli con ducati 1200 per cadauna, con cui s' è redenta (per così dire) in qualche parte.

Ha per difesa dalla parte de terra quella città il Castello S. Leone di bella pianta per batteria da mano, ma con tanti difetti come mi ha fatto vedere il Capitano Domenico Alessandrini, degno per sua pontualità di molta commendatione, et n' ha fatto ispressione nell' aggionto foglio, che mentre non venghi rimediato non può che sortirne gravissimi pregiudicij all' Eccell.e Vostre.

Le Muraglie della città sono in qualche parte dirocate sin' al suolo. Rappresentai nel principio del Reggimento alla Ser. V. che si trovano calcina, et ducati 1000 dell'esibitione volontaria di quella città destinati per la restauratione d' esse, ma angustiata da maggiori urgenze non comandò se non che fosse accomodata la Porta che va al Castello, il che ho anco fatto essequire.

Significai humilmente pure che parte dell'armi publiche cioè moschetti et altri apprestamenti militari giacevano in terra et che sarebbe stato necessario il fargli le restelliere. Comandò che così s'effettuasse, ma non sendo stato mai danaro in quella Camera, che non può supplire all' occorrenze ordinarie della medesima, essend'aggravata di Lire 16,567 di più dell'entrata, mè stato levato il modo dell'esecutione. Stimarei però bene che non fosse maggiormente diferito il far dette Rastelliere poiche frustatoria riesce l'opera dell'Armarollo nel tenirle nette.

Et questo è quanto m' occorre dire alla Serenità Vos. in sodisfatione

d' ossequissimi miei doveri, humiliando però ogni mio sentimento all' infallibile publica prudenza. Gratie etc.

Data in Venetia li 7 febbrajo 1650.

Pietro Basadonna Podestà fu de ser Antonio.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1652, 8 giugno. — Relatione del N. H. ser Stefano Capello ritornato di Podestà e Capitano di Capo d' Istria.

Serenissimo Principe.

Nella carica di Podestà e Capitano di Capo d' Istria benignamente impartitami da V. Ser. col Ser.mo Maggior Consiglio, non ho mancato io Stefano Capello fu de ser Lorenzo d' impiegare tutto me stesso, anzi ho bramato di superare le proprie debolezze per ben servire alla Patria indirizzando tutti li miei pensieri, tutte le mie azioni all'unica meta del publico vantaggio indivisibilmente unito all'amministratione di retta giustitia et al buon governo de sudditi.

È la detta Città di Capo d'Istria situata negli ultimi seni dell'Adriatico, d' intorno circondata dall'acque, ma dalla parte verso il mezzo giorno congionta con un lungo Ponte di Pietra al continente, in capo al quale s'erge anticha Rocha o Castello ditto San Leone, con un ponte Levatojo, e da questa parte sono accresciuti li paludi a segno tale che appena vengono coperti con la maggior accrescenza del mare; et il detto Castello in cui tiene V. Ser. un Capitanio con otto soldati è in stato ruinoso. Il sito è assai bello, delitioso et forte per natura, l'aria saluberima. Il territorio assai ampio, produce ogli, et in copia soprabondante al suo bisogno, grani d' ottime qualità, ma non in quantità sufficiente, rimanendo gran parte di esso incolto, non solo per esser troppo montuoso e sassoso, ma anco per la mancanza e poca industria d'agricoltori e colonni che sono in tutto circa 8,000 habitanti, tra questi 480 soldati d' Ordinanze. Nel recinto della stessa città e suoi suburbij vi sono circa 5000 persone di conditioni diverse, tra quali

una scola de Bombardieri dell'ordine de Artigiani e popolari sotto un Capo, e se bene con parte dell' Eccel.^{so} Cons.^{o} di X di 19 agos. 1572 fu deliberato et commesso che questi fossero sino al numero di cento, ad ogni modo si vede accresciuto sino a 130, alcuni de' quali senz' armi. Questo accrescimento di numero eccedente la pubblica deliberatione apporta discontento et aggravio all' Università rispetto all' esentione personale di detto Bombardiere, che accresce il peso de gli obligati alle fationi, rimanendone anco esenti li Cittadini del Conseglio, aumenta il dispendio del Publico, rispetto alla quantità di monitioni che ne tirri soliti si distribuiscono, con civanzo rilevante de' Capi li quali ne anco possono disciplinare tanti scolari per la maggior parte imperiti et inhabili: sono stato più anco in scrittura ricercato da quei Deputati di regolare la detta scuola o compagnia riducendola al numero statuito e prefisso nella detta parte registrata nella loro mariegola, ma non miè parso bene d' intorno a ciò fare innovatione alcuna rimettendone la risolutione alla publica sapienza.

Sono in Capo d' Istria quattro publici Erarij, la Camera fiscale, il sacro monte di pietà, il fontico, la Communità. Nella Camera fiscale di V. Serenità vi concorrono annue rendite per l'amontare circa di duc. 3,000, ma le spese di gran longa eccedono a segno che non potendosi corrispondere i dovuti pagamenti a stipendiati e ministri, non che sodisfare le paghe alla Barca Armata di quella Guardia, vengono del continuo molestate l' orecchie del publico Rappresentante, et egli constretto a portare con sue lettere frequenti disturbi a V. Ser. et a VV. EE. per le necessarie provisioni di danaro.

A questo grave inconveniente si potrebbe in parte riparare con l'assignamento di quanto in virtù delle terminationi e leggi deve esser contato in essa Magnifica Camera per li aggionti delle condanne et per le limitation de Reggimenti della Provincia, come pure del datio di soldi 3 per lira d'ogli che dalla stessa Provintia si estragono per la Patria del Friuli; e qui riverentemente accenno, che per quanto ho praticato in tal materia, rimane il publico notabilm.^{te} difraudato nell' essatione di esso datio, venendo la maggior parte di ditti ogli contrabandata, il che così facilmente si opererebbe quanto tal datio fosse di luogo in luogo di essa Provintia incantato et affittato e quivi essatto avanti l' imbarco.

Nel sacro *Monte* vi è capitale di duc. 14.300 tutto impiegato sopra pegni a ragion di 6 per cento, uno de quali applicato a conto della Contributione in publico; con li altri cinque si pagano le mercedi a Ministri e ducati duicento annuali a quattro scolari cittadini di quella Provintia che studiano in Padova, in virtù di Terminatione approbata dall' Eccell.^{mo} Senato. Nelle amministrationi del detto Pio Luogo vi ho scoperti abusi et intacchi

rilevanti e considerabili, nè ho mancato d'applicarvi li rimedij più adeguati et efficacci per la ridentegratione di quel sagro Capitale, quanto mi è stato permesso dall'angustia del tempo, essendosi ciò scoperto solo nel fine della mia Reggenza.

Il *Fontico* ha di capitale ducati cinquemille parte in denaro effettivo, parte in grani, parte in crediti di dispense fatte in varij tempi et non intieramente essatte, se ben io non ho tralasciato d' essercitare le proprie diligenze in commetterne et procurarne la total redintegratione, difficoltata dalla povertà estrema di quei popoli, e di far anco sodisfare gl' intacchi nel detto maneggio, si come pure tutte le più accurate provisioni si sono usate per smaltire li formenti comperati nel Reggimento precessore a caro prezzo, ritrovandosene ancora solamente un residuo di trecento stara circa che corrono rischio di guastarsi, quando o con nuove dispense, o con altri mezzi non vengono presto distribuiti.

La *Communità* poi è poverissima di rendite all'aggravio di molte spese, a quali non può bastevolmente soddisfare la tenuità di suoi pochi et quasi annichilati Datij.

Le mure della stessa Città in più parti smantellate o cadenti a segno che riesce vano il chiuder le sue porte, mentre libero et aperto si dimostra l' ingresso et egresso per le ruine delle dette muraglie.

Deliberò più volte la Serenità Vostra coll' Eccell.^{mo} Senato la loro restauratione, a qual'effetto applicò mille ducati da esigersi da quei sudditi a conto delle loro contributioni volontarie. Lo stesso commisse anco a me poco innanzi il fine del mio Reggimento, ma dalla povertà esaustissima di detta Università, non havendosi potuto cavare alcuna quantità di danaro non mi è stato permesso l' effettuare tal Commissione.

Raccordo però humilmente l'opera esser più che necessaria, non solo per decoro publico et per tutela di tanti errarij, oltre le Case de medesimi sudditi che stanno esposti a continui pericoli, ma per vantaggio insieme de publici interessi, restando così difrodati irreparabilmente li datii contrabandati ogli e sali e perpetrati frequenti eccessi con la sicurezza e col comodo che godono i malfattori di poter a loro arbitrio entrare nella stessa città et uscire senza impedimento alcuno, e quando ben presto non vengono restaurate le già cadute, e riparate le cadenti, si farà poi maggiore giornalmente il dispendio della riparatione, et li materiali, cioè calzina e sabion preparati già anni, sono a tal' effetto per qualche parte dell' opera, sempre più andaranno annichillandosi restando esposti alla discrittione d' ogn' uno.

Il Porto principale, dove sogliono approdare le Galere, le Barch'Armate, Vasselli d'ogni sorte et peote che navigano per Venetia, è così atterrato e

demolito che non serve punto al bisogno con grandissimo incomodo e danno universale. Mandò già più anni fa la Ser. V. danaro et istrumenti diversi per la restauratione di detto Porto e mollo, fu dato principio a tal' opera sotto miei Illustriss.[i] Precessori, ma poi abbandonata da chi ne haveva fatto l'appalto, restò più che prima imperfetta, consumata inutilmente la maggior parte di esso danaro et instrumenti medesimi.

La base principale anzi l' unico sostegno di quell' antica città et sola in tutta la Provintia (di cui è capo e metropoli), ritiene ancora qualche aspetto di Città, consiste nel frequente corso d'Austriaci confinanti a quella scala per via di terra. Conservo ancora nella memoria quello vidi e praticai quando nella mia gioventù mi vi trattenni qualche tempo, e quello più volte mi è stato affermato da più vecchi e pratici del Paese. Concorrevano giornalmente duecento, trecento e più cavalli che al computo si faceva in ragion d'anno, ascendevano quasi a 50[m], la maggior parte di essi carichi di grani, formaggi, lane, tele, legnami lavorati, ferramente, carnaggi et animali diversi. Vendevano, comperavano e cambiavano, investendo il tratto quasi tutto in sali, davano esito all' entrate soprabondanti, soccorrevano del bisognevole, prestavano motivo e commodo di mille traffichi e guadagni ad ogni sorte e conditione di persone con utile considerabilissimo di quei sudditi, et con benefitio rilevante del publico rispetto ai suoi datij che per la maggior parte da esso commercio dipendono. Ma ò che lagrimabile mutatione ho poi veduta e sperimentata nel corso della mia Reggenza. Diminuito e quasi annichilato il detto concorso d'Arciducali che hora frequentano le scale di Trieste, Duino, Buccari e Fiume luoghi imperiali alle Rive del Mare. Aggranditi et arrichiti li sudditi alieni confinanti e male affetti. Impoverite e quasi distrutte Capo d' Istria e Muggia suddite devotissime. Declinati li datii di Vostra Serenità e di quelle Communità insieme e resi i sudditi miserabili.

Ho voluto penetrare l'origine di tanti mali, et ho ritrovato esserne la condotta de sali non solo forastieri ma veneti alle Rive Imperiali parte de contrabando, parte con l'opportunità e col pretesto degli Appalti praticatisi gli anni prossimi andati, con malefitio estremo delle cose publiche, con danno e discontento grandissimo di quei Popoli, mentre con la deviatione del detto concorso sentono privarsi dell'anima informante e conseguentemente della vita. Vi si aggionge la restauratione delle saline già distrutte e la construttione di nove con lunghi argini nel mare della Ser.[ma] Republica operate negli anni andati da Triestini et dall' altro canto l' abbandono di molte delle saline di Capo d' Istria e di Muggia causato dal deviamento del detto corso d'Arciducali, perchè difficoltandosi l'esito de sali a quelle scale, fuorchè a prezzi vilissimi, rendesi quasi inutile il frutto delli detti stabili et

di tanti sudori. Havendo io essequito con pontualità le publiche commissioni impartitemi dall' Eccellentiss.° Magistrato al Sale in virtù de Parte dell' Eccellentiss.° Senato di 9 marzo prossimo passato, coll' haver fatto publicar Proclama et eccitati quei Patroni di saline e salineri al buon governo e mantenimento di quelle anco per publico interesse, specialmente in Capo d' Istria dove la Serenità Vostra riscuote la decima delli detti sali.

Non indegno parmi anco della publica notitia e riflessione l' abuso dannabile che si pratica con pernitiose e scandalose conseguenze degli Arcobusi, Pistole et altre armi simili, fondamento sopra deliberatione dell' Eccelso Consiglio de X^ci^ 1600, 5 aprile che eccettuò la Provintia della prohibitione delle dette armi rispetto a confini, e approvato da molti giuditii in varii tempi seguiti, non solo di Rettori ordinarii di quella città e Provintia, ma de Giudici delegati, et anco dall' Eccell.^mo^ Conseglio de 40, e crederei fosse non meno proficua che necessaria per la quiete e conservatione de sudditi stessi qualche deliberatione specifica, con quelle forme e regole che fossero conosciute proprie dal detto Eccelso Consiglio, massime per il divieto nella stessa Città di Capo d' Istria ove rilassatamente vien praticato l' uso delle suddette Armi

Nella visita della Provintia, effettuata da me per obbedienza delle leggi, mio pontual anzi unico scopo è stato il vantaggio Publico, il sollievo d'oppressi, la ridentegratione de maneggi de fontici, Communità e luoghi Pii, senz'apportare alcun benchè minimo aggravio a chi si sia, e senza riguardo immaginabile del proprio interesse. Ritrovato specialmente nella terra di Rovigno intaccato il capitale del fontico, ne ho rimesso il saldo e punito anco l'Autore a proportione del demerito ; così pure ho con li stimoli della giustitia fatto saldare il fontico di Dignano, nel quale ritrovandosi stara 500 di grano vecchio e di non buone qualità, pericoloso di guastarsi, hanno quelli Intervenienti nel loro Collegio presa parte di distribuirlo in credenza a sollievo di esso fontico, sovegno di quei habitanti, et per habilitarsi anco all'esborso di ducati 1000 già esibiti alle publiche urgenze, ma portami la detta Parte per il suo decreto non ho potuto porvi la mano, repugnando la Terminatione Bragadina che prohibisce il distribuirsi maggior summa che di stara 6 di formento per cadauna famiglia.

Ho rivedute e rassegnate l'Ordinanze di tutta essa Provintia, in conformità delle publiche commissioni. Sono in numero di 3169 soldati riposti sotto 25 capi di cento e cinque Capitani, gente per la maggior parte di poca attitudine e disciplina militare, non venendo essercitata con quella pontualità e diligenza che richiederebbe il publico servitio.

È tutta l' Istria, Sereniss.° Principe et Eccell.^mi^ Signori, massime la

Parte Bassa penuriosa d' habitanti, d'agricoltori, e questi anche privi d' industria. Le genti novamente ricovratisi assai più proclive al depredare che al coltivare la campagna, onde frequenti si sentono i reclami de naturali sudditi del Paese, spogliati ben spesso d'animali e d'altri loro haveri con pericolo anche de peggiori successi.

Che se la Provintia tutta fosse ben popolata e coltivata, non piccioli commodi non lievi utilità e proventi ne sentirebbe questa Città Dominante rispetto alla vicinità de Porti et alla fertilità de Terreni atti a produrre ogli, vini, grani, legne, copiosi di pascoli per animali, oltre li sali di Pirano, Capo d' Istria e Muggia.

Importante riesce il premer nell' impianto e nella coltivatione degli olivi che se con il commetter che si allevassero morari vi s' introducesse l' arti della seta, sarebbe per avventura questo negotio riuscibile a grande profitto non meno del publico che de sudditi, venendo così sperimentato da alquanti particolari a proprio benefitio. Tanto riferisce humilmente a V. Serenità et a VV. Eccellenze il mio riverentissimo zelo tutto anelante nel corso del publico servitio e solo aspirante al vantaggio et al maggior bene della mia riverita et adorata Patria. Gratie.

Di Venetia a 8 giugno 1652.

Stefano Capello ritornato di Podestà e Capitano
di Capo d' Istria.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1654 (?). — Relatione di Capo d' Istria de ser Girolamo Zusto, ritornato di Capitano e Podestà.

Serenissima Signoria.

Sostenuta da me Gerolamo Zusto con zelo, sebbene con debolezza senza pari, la carica di Podestà e Capitanio di Capodistria benignamente concessami dalla publica munificenza, dalla quale ritornato, obbedendo alle leggi, humiliss.° riferisco i seguenti particolari stimati da me di publico

servitio: oltre a quanto all' occorrenze rappresentai con mie riverentiss.e lettere degno della publica notitia, perchè ponderati possino l' Ecc.e Vos.e deliberarne il miglior suo servitio.

È circondata quella Città fedeliss.a da sole mura non terrapienate, nè ha altra più valida difesa che il Castello S. Leone che la guarda dalla parte da terra. È questo così antico et construtto in forma da non promettersene alcun servitio, le cui mura dagli anni corrose et indebolite cadenti i coperti, chiama percio i riflessi della publica applicatione. Alla sua custodia s'attrova il Cap.o Antonio Duprè di Natione Francese soggetto d'esperienza, che per il lungo servitio prestato in Candia s' è reso degno della publica Grazia. Ha di guardia otto soldati, solito presidio, paesani, inesperti, e di nessuna habilità, che per sentimento mio humiliss.o eccita la publica prudenza a più proprii compensi. Ho detto paesani, non essendo stato possibile anco ne' tempi scorsi introdurne de forastieri a causa della tenuissima paga che godono de sole lire dodeci al mese per testa.

Rilevante disordine m' è riuscito osservare nella revisione delle Cernide della Provincia e che ho pure in parte applicato il rimedio. E perchè a miglior regola stimo conveniente qualche publico decreto, ne motiverò alcun particolare. Consiste il numero de soldati a 3200, divisi in cinque compagnie tutta buona gente. Di questi 700 sono senza armi, se bene il numero era maggiore ancora, proveduti da me 200 nell' espeditione fatta delli 500 in Dalmatia per comandamento dell' E.e V.e

Questo riguardo cagiona che disarmati non comparono alle mostre solite, onde non essercitati riescono di poca habilità. Oltre che regolatosi per il passato alcuno de Capitani di levar le monitioni al tempo de soliti essercitij con il numero de soldati descritti ne' roli, nè dispensandone a disarmati se le convertivano in proprio uso con danno e pregiuditio publico. Si che rendendo li soldati tutti proveduti de lor moschetti non sarà che buon Consiglio.

Altro inconveniente pure praticato da Capitani che non dimorando alle loro compagnie, sparsi di habitatione per la Provincia essendone la maggior parte paesani, cagiona che ben spesso tralasciano i soliti esercitij a' soldati che perciò riescono di poca habilità et esperienza.

Proprio però sarebbe che l' E.e V.e comandassero che in avvenire non fossero a' Capitani levate bollette di paghe se non portassero prima in quella Colletteraria fede autentica sottoscritta da quell' Ill.mo Rappresentante ove hanno la compagnia, che quel Capitano vi sii fermato di continua residenza, et habbi supplito al proprio debito, fatte le solite mostre et esercitij a soldati.

Sono le publiche munitioni riposte in publici magazzeni così rovinosi che quando non ne venghi comandata celere la riparatione, almeno di quello ove sono conservati li biscotti et altro con legnami et altre apprestamenti, sta vicina la loro caduta con danno considerabile.

Per l'essatione delle decime de Sali di ragione publica et alla custodia degli immagazzenati ancora s'attrova Oratio Faresini soggetto di fede con carica de scrivano ai sali. Questo appresso di se ritiene con le chiavi de pubblici magazzeni anco solo li libri et note di quanti sali entrano et escono fuori de medesimi, rimesso perciò alla sua sola applicatione questo non picciolo importante publico interesse. Crederei perciò di miglior publico servitio instituire nuovo libro nella Camera fiscale, a similitudine di quello delle munitioni, acciò dal ministro di quella a publica cautella se ne tenesse il rincontro. E perchè in un magazzeno pieno ve ne sarà sei milla mozza in circa, mai ancora consegnatogli, proprio sarebbe farlo condurre in questa Città ove se ne pruova qualche scarsezza.

Qualche considerabile quantità di galette s'è annualmente introdotta in quella Provincia, chi le riduce in seta non risente imaginabile aggravio, S'alla publica prudenza paresse introdurne qualche moderato datio d'esser affittato di tutta la Provintia nella Città di Capo d'Istria riuscirebbe anco di sollievo a quella esausta Camera che de soli salariati è aggravata di vinti mille lire all'anno, oltre le poche rendite della medesima.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1659, 26 Agosto. — Relatione del N. H. ser Andrea Erizzo ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria presentata e letta nell'Eccell.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

Ho terminato il servitio del Reggimento di Capo d'Istria che dalla Sovrana Podestà con honore speciosissimo della benignità di VV. EE. fu appoggiato alle mie debolezze. E come in quello fu riguardo principale dell'animo mio d'amministrar indipendente Giustitia, così nei riflessi d'una

condition di genti universalmente povere e quasi miserabili, anco molto proclive all'andar in bando, ho voluto peccare d'indulgente più che inclinare a rigori le minaciose apparenze di questi solamente havendomi servito per contenere li più inquieti nel rispetto et ubidienza dovuta; da che ho ritrato la sodisfatione di non haver per quanto s'ha esteso la Giurisditione del mio governo, consistente in circa 40 ville del Territorio, oltre la città, dovuto sentir che un solo omicidio, ne successe di momentane essenze, conservando i sudditi alla Ser. V. come uno de' maggiori capitali del suo stato.

Il fine stesso di non distruggere le case impotenti a saldare debiti in altri tempi contrati nelle ministrationi di quel Santo monte e fontico, mi ha fatto conveniente verso le medeme; ma pontuale affatto ho avertito che ogni maneggio nel corso di esso mio governo sia rimasto effettivamente saldato.

Sono però ricondotto a piedi di V. Ser. per umilmente obbedire a suoi sapientissimi instituti, di riferirle ciò che di più rimarcabile istimo conferente alla publica intelligenza. Quella Camera non ha d'entrata libera da spendere che circa ducati duemille settecento quaranta all'anno, e n'ha di spese ordinarie 5200, senza quelle di barch'armate ed occorrenze straordinarie, onde necessariamente ogn'anno convenendo molti salariati e Provisionati star senza le dovute contributioni, li Capitani et officiali dell'Ordinanze, che specialm.te ne provano il disaggio, perdono l'animo alle fatiche degl'amministramenti de soldati, che, come ho partecipato in mie riverentiss. lettere a V. Ser., sono fin'hora in poca e quasi niente di disciplina e di nessun fruttuoso servicio se l'applicatione dal S.r Governator Gravise non le migliora.

Io ho osservata la mia proposizione di fuggir tutte l'occasioni di spese; ma posto ogni pensiero a sostener per avantaggio della stessa Camera li suoi dacii in aumento, come mi è riuscito, E quello dell'oglio della Provincia per Friuli che affittai con crisciuta di tre mille cinquecento ducati dalla precedente condotta, approverà il zelo che ho fissamente havuto a tutte le parti del publico beneficio.

In ordine a che mi trovo ubligato d'accennare riv.mo alla prudenza di V.e E.e quali cose possano e sostener e migliorar l'affittatione del dacio stesso.

Dall'Istria è cosa certa che s'estrahono ogli in contrabando e capitano nel Friuli trovando ivi nella sua ampiezza ogni facile ricapito; E da Pirano parimente ove per ordinario si fa il nervo maggiore del dacio si portano quantità d'olive a disfar a Trieste, lasciandovi poi anco l'oglio.

Convien però che nella detta Patria si pratichino in effetti e con la più viva applicazione quelle diligenze che sono disposte dalle leggi per reprimer la tanta facilità anzi licenciosità nei ricetti d' ogli contrabandati.

E per haver nell' Istria le più certe cure alla custodia di quei transiti che sono indebitamente trascurate dalle barc'armate, quando li Capitani vi sono per longo soggiorno fatti casalini e ripieni d' interessi et amicicie nel paese, convien risolversi da Vra. Ser. una costante irrevocabile tramuta di barc' armata di sei in sei mesi non permettendo che niente più vi dimori ogn' una. L' esperienza, maestra delle cose, me n' ha reso conoscitore in tempo che non mi ha potuto servire di farne più opportuna questa riverentiss.[a] consideratione.

Tale risoluzione servirà non meno anco nella materia de sali, nella quale non è dubbio che siano commesse dette contrafationi.

E già che sono a discorso de sali non devo lasciar in silenzio che questa e la passata stagione è collà stata abbondante assegno che molta parte de bisognosi hanno nell' uno e l' altro anno essitato li proprij nelle saline a sei sette lire il mozo di 13 stara a chi ne ha voluto incanevare.

Quando Vos: Ser: havesse bisogno et intentione di farne comprede, converrebbe ivi mandarsi provisione di danaro a quel tempo che con considerabilissimi vantaggi ne farebbe l' investite e con notabile comodo e servicio di quei popoli s' affligono per non trovare danaro da sodisfare alle loro necessità. E se il dacio della nuova imposta de medemi, qual s'affitta di 2 in 2 anni da questo Ecc.[mo] Magistrato del sale per circa ducati 2200 per ogni condotta, et è fatto come patrimonio d' alcuni soli che lo fanno levare, nè havendovi concorrenza non lo accrescono, venirà incantato et affitto in Capo d' Istria, con la riserva però de soliti emolumenti a quest' Ecc.[mo] Magistrato, v'applicheranno anco di quelli che non lo fanno per non haver pratiche confidenti e modi di far levar et assicurar in questa Città esso Dacio, e così è probabile opinione che s'alzarebbe fin a 3000 duc: per condotta con riguardevole beneficio del publico interesse.

Mi sovviene anco avvertim.[to] non inutile sopra l'assicuratione de predetti dacij non meno che sopra le ministrationi di quella Comunità, e sarà il decretare che non possa piezare o carrattare in essi chi s' attrovasse in attuali maneggi di Monte, Comunità o fontico, nè così per contrario perchè è sospetione che possano d' un danaro valersi a saldar l'altro loro obligo, et in fine facilm.[te] restar scoperti di qualche summa, mentre bisogna dire la verità che sono quasi tutti poveri. Et è in tutta la Provincia conservato nell'universale quel stato di povertà, poiche in ogni luoco vi è qualche casa commoda, che con usure marcie sotto l'apparenze di suffragar i bisognosi

assorbisce le sostanze altrui, il che è vicio comune del paese. Sta per ordinario la medema Provincia sempre ripiena de banditi contadini, perchè avezzi a soportarsi dai Comuni, alle proprie case, hanno in ogni caso vicina la retirata salva nelli luochi Imperiali, onde si rendono facilmente contumaci per ogni commessa reità. A moderare l'abbondanza di tali banditi stimarei propria risoluzione che, togliendole prima con le diligenze della giustitia il commodo di perseverare alle case loro, potesse con speciosa autorità l'Ecc.mo S.r Pod.à e Cap.o di Capo d'Istria commutare li bandi in attuale temporaneo servicio di barc' armate nella Dalmatia a meza paga, acciò la condition povera de Contadini havendo con che sussistere nel medemo servicio, prendesse stimolo di ricever la comutatione et acquistar la pristina libertà.

Cio è quello che tralasciando a minor tedio della Ser. V. et EE. VV. le cose ordinarie c' havranno più volte intese, ho creduto meglio convenirsi alla publica notitia per quanto concernono gl' interessi di quella Provincia, e sigillerò la sodisfatione del proprio reverentiss.o debito col cenno che li Triestini aumentino sempre più le fortune proprie col grand'avanzamento di quella scala, ove capitano anco da Udine et altri luochi del Friuli di V. Serenità li negocii per Sotto-vento con traffico iscambievole. Gratie.

Venetia li 26 agosto 1659.

ANDREA ERIZZO ritornato di Pod.à e Cap.o di Capo d'Istria.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1663. 3 settembre. — Relazione del N. H. Angelo Zusto ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Terminata la Reggenza di Podestà e Capitano di Capodistria conferitami per sola bontà del Sereniss.o Maggior Conseglio porto Io Anzolo Zusto in essecution delle leggi l'ordinario tributo della riverentissima mia relatione. Supplicando divotamente la Ser. Vostra che degni gradire entro il poco delle

mie espressioni, l' infinito di quel zelo, che sviscerato professo verso il servitio della Patria.

Il Publico importante interesse nelle presenti congionture principalmente mi porgie motivo in primo Capo riferire alla Serenità Vos: rilevar nel corso de mesi sedici d'ogni Reggimento della Provincia, somma rilevante gli aggionti delle condanne, le condanne d' huomini al campo e le limitationi destinate alla Cassa dell' Eccelso Consiglio di Dieci. Non ardisco affermare chi possi divertirsi questo dinaro d'alcun de' Signori Rappresentanti. Assicuro però Vostra Serenità che sollevandoli dal disturbo che prendono nell'esigerlo. Et obbligando li Deputati o Camerlenghi delle Comunità a farne le stesse riscossioni; contando il dinaro di quattro in quattro mesi nella Camera di Capodistria ne rissentirebbe la Serenità Vostra profitto di non poca consideratione. E per meglio assicurarsi che intieramente entrato fosse nella stessa Camera, potrebbe ingiongersi al Podestà e Capitanio di Capodistria che nel- l'occasione della visita rivedesse le raspe et obligasse gli Esatori di luogo in luogo a render distinto conto di tal' administratione.

Ha la Ser: Vos: un datio nominato della Nuova imposta a cui soggiacciono gli Austriaci che per via di terra trasportano sali da Capodistria e Muggia. Al fine d' ogni condotta, fatti prima gli ordinarii proclami per ordine del Magistrato Ecc.^mo^ al Sal si delibera da quel Magistrato il Dacio medesimo. E nella Camera di Capodistria vien esatto il dinaro di esso: che con positivi decreti dell' Ecc.^mo^ Senato rimane obbligato alle paghe del Capitano e soldati del Castello San Leone. Et il rimanente nel salario dell' Ill.^mi^ Consiglieri. Per mio riverentissimo sentimento accrescerebbe di molto l'utile d'ogni condotta; quando l' incanto e deliberatione seguisse in quella Città, Poichè il comodo di non capitar de qui faciliterebbe il numero de concorrenti e da questi l'avvantaggio al publico interesse. L'esperienza d'altri datii che s'affittavano in questa città, et hora in quella assicura di questa indubitata verità la Serenità Vostra.

Minaccia d'ogni parte rovina per la sua antichità il Castel San Leone situato fuori delle porte di quella Città. Riesce perciò affatto di niun servitio. In questo la Serenità Vos: trattiene un Capitano con stipendio di cento vinti ducati all'anno: et otto soldati che sono del paese con otto soldi di paga per cadauno il giorno. La spesa veramente si rende superflua. Quando Vostre Eccellenze non assentissero al suo abbandono, potrebbe commettersi l' habitarlo al capo de Bombardieri con due de' suoi scolari. A questo sarebbe ricognitione bastante l' haver la casa di bando, a questi la paga de soldi 12 al giorno. E Vos: Ser: scanserebbe la spesa di doicento e cinquanta ducati annui.

Compra V̄ra Serenità tutti li sali che fabbricano Piranesi trattane poca summa. Questi per il più cambiano i loro crediti in formenti a causa della scarsezza de grani che prova quel Paese. Ma convengono riceverli a pretii altissimi. Se V̄ra Ser. per parte de stessi loro crediti facesse alcuna espeditione di formenti per esser distribuiti anco con accrescimento di tre o quattro lire di più di quello corressero di qui, benedirebbero quei popoli la publica munificenza in renderli provveduti di così importante requisito.

Tiene la Communità di Pirano particolar obbligo di tener acconzia e ben' in ordine la palificata alle Saline di Siciole. Chiudendosi con questa l' ingresso in quelle a divertimento de furtivi trasporti de sali con quella Comunità si compiacque a beneficio della medesima corrisponder qualche lira di più al mozo de sali acciò fosse la stessa tenuta ben accomodata. Hora attrovandosi molto deteriorata sarà proprio che V.V. E.E. comandino che resti subito riparato ove il bisogno lo ricerchi per toglier l' uso de contrabandi che così frequenti vengono commessi con tanto publico pregiudicio.

Riscuote il scrivano de sali di Capodistria li sali di decime, di contributione volontarie e del Partito. Il tutto di ragione di V. Ser. tenendo egli solamente le chiavi de publici magazeni. N'apparendo debitore d'altro che di quanto di proprio pugno si dà il debito, sopra libro a ciò destinato. Stimarei perciò in materia così gelosa publico vantaggio che il Scontro delle Munitioni scrivesse sopra altro libro in conformità con il medesimo Scrivano per maggior publica cautione. Per il cui impiego che non sarà molto potranno V.V. E E. far corrisponder allo stesso Scontro quella moderata recognitione che sarà riconosciuta propria.

Possede V̄ra Ser.tà sovrana la potestà del Golfo: ma questa poco veniva rispetata da Vasselli che andavano e venivano da Trieste. Le barche armate altre volte sfuggirono le cannonate e l'arresto de medesimi. E pure tall' hora effettuandolo convennero humiliarsi vedendo la rilassione de medesimi dalla pubblica bontà commessa in riguardo dell' instanze o doglianze de ministri Cesarei.

Nel corso del mio Reggimento inherendo a cenni della pubblica sapienza in tal proposito inviatemi ho stabilito loro una certa contributione di lire tre e soldi due per ogni migliaro di ferrarrezza che volessero transitare per luoghi esteri.

Concorsero volontarii a tributare alla publica sovranità con sodisfatione uguale de sudditi e con profitto dell' E.E. V.V. se ne è tratto summa molto maggiore di quello sii stato per conto del transito maritimo riscosso da miei Precessori. Quando ciò fosse conosciuto di servitio della Ser. V. po-

tranno le E.E. V.V. comandarne la continuatione. Facendo che tutto il tratto passi in cassa publica per conto publico, com'ho stimato io bene far che resti praticato per buon servitio della Ser. V̄ra che vale anco a gran sollevo alle continuate ristrettezze di quella Camera.

Non ha l'Istria altra Fortezza che Pola: rispetto anche a quel riguardevole Porto. S'attrova però con molti difetti, non perfezionata e di molti urgentissimi requisiti mancanti, come in particolari mie lettere di quel luoco ne portai distinta informatione all'E.E. V.V.

Corrisponde la Camera di Capodistria le paghe ad una compagnia italiana che vi stà di presidio composta di quaranta soldati con il suo Capitano. Molto complirebbe al publico servitio che nella Vice Colletraria di Capodistria fossero formati i restretti. S'arrolassero e rimettessero li soldati et che in occasione della visita o altro il Podestà e Capitano della medesima rassegnasse la Compagnia medesima.

Pola già assai disabitata, hora gratie a Dio si va sempre più popolando, e maggiore ne seguirebbe l'effetto se paresse alla Ser. V̄ra comandare che li Cittadini del suo Conseglio che godono amplissimi privilegi e stantiano per lor comodo per la maggior parte nelle terre circonvicine fossero astretti habitar la Città sotto la pena agl'inhobedienti di rimaner privi delle loro prerogative.

Forma la Compagnia de Bombardieri di Capodistria un corpo di cento scolari; Pirano de 50. E Muggia di otto. Vengono da loro Capitani diligentemente esercitati all'uso del Bressaglio. E per la maggior parte de medesimi se ne può promettere fruttuoso servitio.

Quattromilla e novanta tre sono li soldati delle Cernide oltre ottocento e tredici di rispetto descritti in Tolletto separato, tutta gente nata alle fatiche e patimenti, et moderatamente possederebbe li requisiti di buona militia quando meglio fosse disciplinata. Stimarei buon servitio tenerla armata de moschetti, e liberarla da qualche numero de piche: arma di presente a loro inutile et infruttuosa, necessaria però si rende buona provisione di moschetti forniti di forzina e brandoliere. Come pure di spade per armar li soldati che ne son privi in occasione d'alcuna espeditione de medesimi in Dalmatia.

Conosce la publica prudenza che la leva et espeditione delle Cernide troppo numerosa mortalmente estenuerebbe la povera Provincia, scarsa d'habitanti onde nelle urgenze della Dalmatia suole prevalersi di 200; 300 e rare volte di 500. Ma quando estrema necessità di rilevantissimi emergenti obligasse a valido o presto soccorso, nel tempo d'un mese si potrebbe farne la raccolta et espeditione sino a due milla huomini non sprezzabili per la

difesa d' una Piazza. Se ben con piaga acerbissima e lagrimevole rissentimento dell' Istria tutta.

Gran pregiudicio rissente il Publico nel discapito e perdita de' moschetti che fanno le Cernide nell'occasione delle predette espeditioni. Sarà rimedio aggiustato apostar in simil occasione debitore il Capitano, obbligandolo alla restitutione, al ritorno.

La buona riuscita di questa militia dalla sufficienza de Periti Capitani dipende. L' essaustezza del dinaro in quelle parti esclude i più habili et admette per il più li paesani poco sufficienti, et che stantiano lungi dalle loro Compagnie. Si compatiscono perchè non si pagano pontualmente. A V.V. E.E. resta scoperta la causa del male, e ben sapranno applicarvi salutifero il rimedio.

Il Governat.e delle medesime che veramente non gode alcun beneficio di lanze spezzate o altro imaginabile emolumento; eccettuato quello di sua condotta si scusa di poter assistere a tutte le mostre e di portarsi frequentemente di luoco in luoco per ben disciplinarli affermando non haver il comodo di spendere ne' viaggi che portano seco infalibilmente dispendio. Per obbligarlo a levargli ogni pretesto se paresse alla Ser. Vra comandare che del dacio dell'oglio a conto del suo stipendio fosse sovvenuto da quella Camera valerebbe ad inanimarlo a prestar più fruttuoso il suo impiego.

Soggiacie l'Istria a pessimi influssi dell'aria, ma peggio forse di questa è la povertà che la circonda. La mancanza del commercio e degl' habitanti la constituiscono in deplorabile stato seben per altro ubertosa de' sali, vini et oglio et abbondante de terreni habili alla coltura. È però ricca di fedeltà e divotione verso Vra Ser. e perciò ben meritata la publica diletione. Solo li sudditi di Barbana e Castel Nuovo si vanno rendendo non poco contumaci. Nella lieva da me fatta per comando dell' Ecc.e V.e delle 300 Cernide per la Dalmatia ho incontrata in questi solamente poca obbedienza. Non havendo voluto esser dissimili da quello che si sono dimostrati con miei Precessori.

Il maggior aggravio a cui soccombi la Provincia e quello della Carattà per causa della condotta di legni del bosco di Montona. Gravezza veramente sensibilissima, ripartita solamente sopra li bò da lavoro, onde per scansarre la contributione molti se ne privano; Dal che procede con la poca coltura la dissolutione del paese. L'eccitare però a chi incombe l'uso delle possibili avvertenze per il minor aggravio de sudditi sempre conferirà al publico interesse. E posso con verità affermare che le gettate in Capodistria sono di gran lunga meno gravose che quelle d'altrove, Con scontento de buoni sotto vani protesti, molti da Rappresentanti si sono fatti dichiarare essenti, che riesce con danno considerabile di chi non ha ottenuta simil prerogativa;

obbligati questi a soggiacere anco per la portione di quelli. Quando però così paresse alla prudenza pubblica che a tall'impositione concorrer vi dovesse ogn'uno, nessuno eccettuato, il peso in universale si renderebbe più soave, e la Ser. Vra alle occasioni rimarebbe meglio e più celeremente servita.

Il Povero nella Provincia non littiga che del poco perchè poco è tutto il suo, non eccedendo per il più che a poche lire e per causa di mercedi o altre giuste instanze. Viene però il debitore appellandosi con scontento inconsolabile di quei miseri, e con indignatione della giustitia non potendo loro per qualche spesa sostenere le loro ragioni e progredire sopra le medesime appellationi. A tanto disordine è obligata la publica carità applicare qualche rissoluto compenso.

La passione e gli effetti portano più d'una volta le lettere de' Rettori nell' Eccelso Consiglio de X a rappresentare casi che di raro si giustificano, o giustificati sono semplici leggerezze quasi inconsiderabili. Da che nascono le delegationi con totale disfacimento de sudditi a danno anco della pubblica Cassa aggravata da frequenti cavalcate.

Sono le Comunità dell'Istria tutte ugualmente con gli habitanti povere, eccettuata quella di Pirano che haverà cinquemilla ducati d'entrata.

Due soli sono i Monti di Pietà l'uno in Capodistria l'altro a Pirano, ambi con capitale di cento milla lire per cadauno. Consiste però il Capitale predetto in pegni, tenendosi ordinariamente poco contante otioso: Diversi sono li Fontici, ma tutti poveri, quello di Rovigno era già ricco, ma hora in stato deplorabile, com'ho distintamente informata Vra Ser.tà con l'occasione della mia visita in quel luoco.

Della publica Camera, ho già con mie lettere più volte a V̄ra Ser.tà descritta la sua miseria. Ho però con qualch'applicatione procurato di supplire alla meglio a quell' occorrenze, come m'è sortito l'effettuarlo.

Anco la penuria delle publiche munitioni in quei depositi ho pure rappresentato, onde sopra ciò più non replico.

Tanto humilio con la mia riverentissima relatione che divotissimo presento alla Ser. Vra. E come il tributo presente non è che di poc' inchiostro e poche righe, così riputerò sempre mia pretiosa fortuna l'incontro di tributare il sangue li figliuoli e le poche fortune in servitio della Serenissima adorata Patria.

(Archivio generale veneto. — Collegio. — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

(Continua)

CAPO D'ISTRIA E PROVINCIA TUTTA

INTORNO A CONFINI SUOI CON TRIESTE E CON IL CONTADO DI PISINO

ET ALTRE MATERIE

RACCOLTE NELL'ANNO 1732

(Continuazione del fascic. 1° e 2°, 1891)

Summario delle vertenze de Confini di Gabrovizza, Popech Villa d.ª Giurisd.ne di Capod.ª da una, e Castellizza, Cernotich, Cernical et altre Ville del Cast.° di S. Servolo era p.ª de N.ⁱ Co. Co. Petaz et ora dominata dal S.ʳ March. di Priè Sig.ᵉ del Co. di Pisino dall' altra.

Gabrovizza conf.ª con la Giurisd.ne di S. Servolo.

1562 et anni seguenti Vsurpo d'Impli — Li Contadini di Castellizza Villa sotto S. Servolo principiarono ad introddursi oltre il Confin Veneto in una Pianura e Bosco di Gabrovizza e ricercati dei fond.ti del loro trapasso spiegarono un Pub.° Instr.° 1545, 3 Nove d' Invest.ª d' un Maso nel Distretto di Castelizza sud.ª fatto da un Bratti di Capod.ª con un sud.° Imple d.ª Villa stessa, nel quale con non solita affet.ne si denominano i confini d' esso Maso, ma qti alterati e con graviss.° intacco dei veri Confini trà stato e stato. Hà creduto il Com. di Gabrovizza necessità d' opponersi e haveva fatto citar innanzi il foro di Capod.ª gl' Eredi dell' In-

vestito con quell' Instr.[o] Negò il Petaz Castellano di S. Servolo le responsive p. la rag.[ne] che Actor sequitur forum Rei; così si accese il fuoco che durò lungo tempo; volle il Com. di Gabrovizza proseguir anco senza citationi la diffesa del suo Confine e però fece medio Juris rillevare con moltiss.[i] essami il suo Caplo.

Capit.[ni] di Vormatia 1521 Confini

Che doppo la pace seguita frà l'Arciduca e la S.[ma] Rep.[ca] e le Capitul. di Varmatia, e di Trieste sono stati dai Sud.[i] dell' una et altra parte riconosciuti p. Confini di Gabrovizza Veneta, e di Castelizza et altre Ville Imperiali le due strade l'una chiamata Timacik e l'altra Brestinik sopra una de quali in dimostratione di essere il vero Confine or vedesi una Croce intagliata nel sasso.

Oltre qti atti legali non potendo il Commune stesso tollerare gl' usurpi, fece co 'l solito costume pignorare gl' Vsurpatori, e però in atto di Ostile vendetta non solo il Castellano di S. Servolo fece levare gl'Ali de sudditi di Gabrovizza mà arrestare due di essi e condurli nelle crudeli prig.[ni] di quel Castello. Di quì è nato che corsero molte lettere trà li Rap.[nti] di Capod.[a] Minio, Lando, Querini, et il Giurisd.[te] degl' Impli. Molto disparere di quelli all'E.[mo] Senato, di qto al suo Sovrano. Accordi tra qti che si repristini ogni essec.[ne], e sieno valut. nel merito le rag.[ni] d.[e] parti et indi anco p. l'essecutione di qto concordato, contese tra i Rap.[nti] chi di essi deve essere il pmo ad' essequire, così che discesero nuovi Ord.[i] Pub.[i] che p.[a] si restituiscano gl' Vomeni alla libertà, e poi i pegni ai loro Patroni.

1576 Taglio di Roveri

Anco in qto fratempo non cessavano gl' Impli da loro usurpi e dalle violenze d'atterrare un più volte fatto e rifatto da Veneti, mà peggio fù qd.[o] nel 1576 radunatisi a furore di popolo, tagliarono col prettesto che sia suo proprio, il Bosco d' indubitata rag.[ne] di Gabrovizza, i Villici di Castelizza, Cernical, e le altre Ville Austr.[e] Col Bosco va la pianura da basso, ma và e si perde anco il passo p. dove p. scansare le gravose Mude Imperiali s' impegnano quei sud.[i] di portare for.[ti] Grani, et altre Vittuarie de quali scarseggia Capod.[a]

Il torto fù grave, e rifferito all' Ecc.[mo] Senato, commandò rissolut.[e] che si fermassero tutte le Entrate dei Contadini Avversarj nel Stato Veneto. Si è obbedito, e però nuov.[te] si

ripigliò il corso di molte lettere tra i Rappti dell'uno e l'altro di quei Stati.

Popech 1567 1568 — Li Sud.[i] Impli di S. Servolo introdducono animali nel Ter.[io] di Popechio e piantarono a loro arbitrio nuovi Confini, con grave pregiud.[o] di lungo tratto di Terra de Veneti.

Sent.[a] di Raspo 1489 — Insulti Imp.[li] — Si forma Processo e si rilevano qte Verità dall' essame de Test.[j] e dalla sent.[a] 1489 del Cap. di Raspo, che stabilisce i Confini trà quelle Ville, che sebene tal una di quelle passarono coll' occasione d.[e] Guerre doppo insorte, del Veneto Dominio a quello dell' Imperio, tuttavia restarono inalterati i loro Confini. Si passò però a proclami a levare i nuovi ingiusti Confini, e col fond.[to] d.[a] legal pena p. li danni et usurpi inferiti, gli si fermarono alcuni animali, e si sequestrarono le loro rendite nel Veneto Stato.

Questo e quello fù fatto p. parte de sud.[i] di Popecchio, ma p. parte degl' Impli, tutto che con preg.[ia] ottenero la rest.[ne] delli loro animali e la libertà delle loro Entr.[e] molto di più fù commesso poiche rinovarono gli usurpi, ripiantarono i Confini, diedero fuoco a due Miede di Fieno, fermarono le entrate d'un Zacotti, e levarono due Cavalli a due altri sud.[i] di Capod.[a]

Si scrive poi hinc inde a Pnpi, et hinc inde trà il Pod.[à] di Capod.[a] et il Petaz Giurisd.[te] di S. Servolo che p. quanto si desume si haveva fatto Pnpe di quella Giurisd.[ne] di S. Servolo. Varie doglianze hinc inde.

1577 1584 — Per parte de Veneti di Gabrovizza esser nuov.[e] ripiantati i Confini con loro pregiud.[o] e infranti i vecchi.

Per parte degl' Imp.[li] di S. Servolo essergli stati levati da sud.[i] di Popek alcuni Castratti sovra il monte Gelovizza d.[o] Conik di loro rag.[ne] e che un Brutti Cittad.[o] di Capod.[a] fù a intromettere in quel Foro alcuni Terreni posseduti da un Silik Imp.[le], tuttoche siano del loro distretto e però non competergli il Giuditio.

Da qui lettere hinc inde de Rap.[nti] prettendendo l'uno e l' altro essere d.[a] propria Giurisd.[ne] i siti d.[e] Contentioni, e haver rag.[ne] i loro sudditi.

Seguirono essami, e sopraluochi p. parte de Veneti che fondano i loro assunti.

Continuano gl' insulti ne giorni susseguenti.

Si levano a sud.[i] Veneti de Castratti, si prettende proprio d' Imp.[li] il loro Gesero di indubitata ragion di Popek, e si nega di corrispondere il Datio di soldi 10 p. orna del Vino che si estrae p. Terre alliene.

All' incontro si dolgono gl' Im̄pli essergli state da Veneti guastate le semine d'un certo Gruzech sotto Castellizza, esser fatto prig.[ne] uno di que sud.[i], haver i nostri comprato e trasportato in contraf.[ne] e senza i dovuti dritti legname da loro sud.[i] e perche essi gli levarono in Persona 6. Manzi havergli sequestrato tutte le loro rendite nel Veneto Stato.

I Veneti si diffendono che il Campo di Guezal è nel loro Stato, essere di necessità vim vi repellere, et essere di Giust.[a] rissarcire con legali sequestri, li violenti asporti de loro animali.

Sono però molte le lett.[e] del Pod.[à] di Capod.[a] e del Cap. di S. Servolo, molti dispareri al Pnp̄e che avisò di q̄te moleste insorgenze, e molte le sue Ducali che si ressista caut.[e] alle violenze, che si passi ai sequestri dell' Entrate nel Veneto e che si studj di ben vicinare.

Molti sono gli Essami rilevati p. parte nostra p. assicurarsi che siano veri li usurpi degl' Imp.[li] che li animali fermati dai Veneti si ritrovarono a danneggiare et ingerirsi nei luoghi Veneti, che le violenze degl' Im̄pli commesse nel Veneto turbarono anco la P.[a] Giur.[ne] e partic.[te] gl'ultimi rillevati nell'anno 1584 rinovano le prove che le strade dove è la Grotta dove è la Croce, sono i termini di Gabrovizza colle Ville dell'Imperio.

Vedo frà gl'altri, essame del Brutti che nel 1545 ha investito un Imperial nel suo Maso che proffessa non esser veri i Confini notati in esso Istrum.[o] et essere supplantati da Im̄pli.

Prapucchie

Vedo pure che anco in Prapucchie Villa d.[o] Stato Veneto in quella parte i sud.[i] Cernotik Villa Imperiale trasportarono i Conf. vecchi e piantarono i nuovi, così che il già Ecc.[mo] S.[r] Nicolò Donado che all' hora era Pod.[à] di Capod.[a] e che fù poi Doge proclamò tre di quei sud.[i] di Cernotik p. colpa di turbata Giurisd.[ne] &

Procl.[a] dell' Ecc.[mo] Sig.[r] Nic. Donà Pod.[à] di Capod.[a] poi Doge

1606

Essami dell'Ecc.mo S.r Pod.à Boldù E sopraluoco del Canc.e per rillevar i confini di Gabrovizza e gli usurpi che sofre &.

Confini di Gabrovizza

In Tramontana la Grotta Brestonik che hà sotto un acqua ove si vede scancellata una antica Croce.

Di là verso Austro 3 strade Pub.e che si congiungono e fanno una Crosera una delle quali forma il Confine di Cernical, l'altra di Cernotik e la 3.a di Gabrovizza.

Anco verso Ponente altra Pub.a strada che è quella viene da Clanna caminata dai Cragnici che discendono verso l'Istria.

Si vede un altra Grotta con un segno X fatto di nuovo sopra il muro che lo cuopre nella Contrada Tiunich.

Fù detto esser q̄to Distretto di Gabrovizza di 4 miglia c.a e fù dimostrato il sito ove gl'Im̄pli verso il Bosco d.o Cavagnia tagliarono et asportarono 66 Roveri.

Essami

Rillevano li Conf.i stessi, e il Taglio stesso de Roveri.

Ordine

che si levino a sud.i di S. Servolo che si ritrovavano nel bosco di Cavagnia di Gabrovizza 4 Castratti.

Lettera del Freghel di S. Servolo al Pod.à di Capod.a che si duole dell'asporto di 4 Castratti.

Lettera allo stesso del Pod.à di Capod.a che si duole di due Castratti levati p.a a' sud.i di Rosariol, di asporto de Confini, d'impianto de nuovi, e del rillevante Taglio de Roveri.

1606 16 9bre

Altre Denontie d'assiduo Taglio d'Im̄pli nel Bosco Veneto Cernovizza di Breconizza partic.e da sud.i di Cernical.

Ordine di levarli le manare e li Animali, e furono levati alquanti.

Però let.e ricevute da Rap.nti p.a con protteste, poi con promesse di restituire gl'animali e di non ingerirsi ne primi usurpi del Bosco &

Tuttavia poco doppo nuove denuntie de Tagli nel Bosco stesso in molto numero con sbarri di Archibuggiate e però gravi doglianze nelle let.e del Pod.à di Capod.a et indi Procl.a d.o stesso p. le colpe accennate contro molti di Cernical.

1606 1607

Seguono nuove varie lettere trà il Pod.à di Capod.a et il nuovo Rap.nte in S. Servolo de quali e l'uno e l'altro diffendono i loro sud.i et accusano gl' altri.

1609 Altre denontie di taglio de Roveri cento nel Bosco di Bulagorizza di Gabrovizza.

1618 Contadini di Gabrovizza nettano la loro Fontana d'acqua viva alla quale vanno anco i Contad.i d.a Villa di Ospo, ma viene disfatto il lavoro da sud.i Im̄pli di S. Servolo. Li Veneti li rifanno.

Riccorso dei Contad.i di Gabrovizza al Pod.à e Cap.io di Capod.a p. usurpo nel Bosco di 2 miglia c.a di lunghezza et uno di larghezza, e assidue violenze di Flegheri e Luogot.i di S. Servolo dominato dal Co. Benv.to Petaz.

Altra sup.a dei stessi da esser umiliata al P̄npe p. il loro riparo, mentre quando sono essi ispogliati contro essi si procede con Proclami e con Bandi.

Asporto di 40 e più animali grossi di Gabrovizza che si pascevano sopra i Carsi vicini alle Fontane sotto il Conf. d'ord.e del Co. Petaz.

Rest.ne d.i stessi in N.o di 30 sol.te e 4 vitelli di sedici che erano nati.

Nuovo insulto degl' Imp.li contro la Fontana su 'l Carso di Gabrovizza che quei Contadini havevano escavato.

Ricorso del Co. Petaz alla Corte, Çom.ne d' Inf.ne al Pod.à di Capod.a e risposta d.o stesso che afferma la Fontana stessa essere entro il Veneto Confine che era segnato con una Croce sopra una p.a viva e che gl' Im̄pli tentano di scancellare p. impadronirsi d.a stessa. Averne l'uso e la necessità d.a stessa i sud.i Veneti, che non ost.e i turbam.i fattigli d'ord.e del S.r Co. Petaz sud.o si conservano nel Possesso.

Riccorso al P̄npe p. gli assidui insulti del Co. Petaz, suoi Off.j alla Corte, ord.e d.a Corte allo stesso p che più non operi di proprio fatto, sua diffesa, e sue doglianze, e che egli è l' Insultato, Cernical angustiato, che furono tagliati i suoi Roveri e risposta de Veneti che riprova queste introd.ni

Insulti d' Im̄pli di S. Servolo ai Caselli e strade tagliate p. riguardi di Sanità. Rel.ne sopra di q̄ti del Sig.r Giac.o del Tacco Proc.r ai Confini che accenna le antiche insorgenze del 1562 sino al 1584, il p̄nte possesso degl' Imp.li, de loro usurpi,

essere entro il Veneto Confine la strada che si taglia, ne potersi descrivere li Confini senza un esatto dissegno che non si ritrova.

Summario di Carte sopra la Vertenza di Grimalda Stato Veneto Giurisd.^e^ di P.^a^ Pelosa et a quelli di Bottonegla e Chersicla Villa del Territorio di Pisin.

Grimalda d.[a] Giurisd.[e] del Marchesato Gravisi confina con le Ville di Bottenegla e Chersicla Ville del Cont. di Pisin.

1603 — Den.[ia] del Zuppano di Grimalda e Rev.[ne] fatta dal D.[r] P.[o] del Tacco sarg.[e] dell' Ord.[e] haver li Contad.[i] di Bottenegla occupato un Prato di Giornate 4 verso la Chiesa di S. Andrea entro li Veneti Confini et essersi impadroniti, e tagliati molti Roveri d.[a] rag.[ne] stessa nella Contr.[a] d'Ossoi.

Però lettere hinc inde dell' E. S.[r] Nic.[ò] Grimani Pod.[à] di Capod.[a] al Cap. di Pisin che si duole di tali usurpi e risposte di q̄to non esser tale la mente dell'Arciduca Ferd.[o] suo sig.[e], haver anzi li Veneti intaccato la sua Giurisd.[e] e però accordarsi di far insieme un sopraluoco et intanto star tutto in sospeso.

1603 Luglio e Mesi susseg.[ti] — Altre Denuntie d' usurpi et irrutioni di Imp.[li] in molto n.[o] a tagliar le Biade de Veneti ne Terreni di Grimalda p. 4 Campi.

Represaglie de nostri scortate da sudditi dell' Ord.[ze] in egual quantità di Terre.

Revis.[ne] preced. Essami de Test.[j] e sopraluoco fatto dal Canc.[r] del Pod.[à] di Capod.[a] nel quale gli fù mostrata la linea de Confini co molti di q̄ti nella maggior parte essistenti sopra passi co segni di Croce e Ferro di Cavallo, e alcuni spiantati, altri spezzati, e nascosti; I siti appresso i quali si espone esser i Confini stessi sono in particolare le Chiese di S. And.[a], S. Spirito, e nel tempo stesso fattisi dimostrar dai vecchi Contadini i luochi usurpati, si ritrova esser questi in otto o dieci parti, et esser anco di non lieve quantità oltre due Cortivi uno

tenuto da un Nesich un altro da Scenuch che pagano le X.[e] a Pisino.

1604 Conf. infranti — Seguono denontie di Confin tolto verso la Chiesa di S. And.[a] e nascosto da Im̄pli. Ripposto dai nostri, ritornato a togler e riponer.

Seguono pure più gravi irrutioni di Imp.[li] in n.[o] di 500 che in vendetta tagliano le Biade in 15 Campi e Represaglie de nostri assistiti da Soldati e scortate dal Tacco Sargente dell'Ord.[ze] sopra altret.[e] Terre di Im̄pli et alla loro vista.

1605 — Lettere dell' E.[mo] S.[r] Marc'Ant.[o] Erizzo Cap.[o] di Raspo all' Ecc.[mo] Boldù Pod.[à] di Capod.[a] Risposte d.[o] stesso sopra Represaglie da farsi contro sud.[i] de Bottonegla p. irrutioni da essi fatte su 'l nostro.

Lettere del Barbo Cap.[o] di Pisin ad esso Cap. di Raspo dolendosi d.[e] violenze de nostri, aggiungendo d' haver dato parte al suo Pn̄pe, et eccitando a portarsi o spedire soggetto sopra il luoco p. un amicabile componimento. Vedo nelle let.[e] di Capod.[a] a Raspo citata una Ducale dell' Ecc.[mo] Senato 1578 che ordina farsi cautamente le tutto che giuste Represaglie.

1606 — Denuntie del Zuppano di Marcenigla p. Confin spiantato e violenze sopra gl'aratri, Animali, Piante in sette armati d'un Bagliuch con sparri anco di schioppetate.

Denuntie del Zuppano di Grimalda d'irrut.[ne] di Im̄pli in molto n.[o] a tagliar Viti, semine, occupar Terre &, ma represaglie de n̄ri assistiti da soldati nelle violenze stesse, atterramenti di Porte, asporto de Mobili &.

Ducale dell' E.[mo] Senato che s'abbia ecceduto nella reintegratione, e che si faccia con maggior cautela, e s' intenda co 'l Cap.[o] di Raspo.

Lettere tra Cap. di Raspo Erizzo e Renier e Pod.[à] di Capod.[a] Boldù p. buona intelligenza tra se stessi; Lett.[e] dei stessi al Cap. di Pisin e lett.[e] di q̄to a quelli. Altre di doglianze de fatti che accadevano, altre di promessa di buona corrispondenza e di castigare vicendevol.[e] co priggionie e rissarcimento de danni li Contadini turbatori.

Ducale dell' E.[mo] Senato che approva il buon essito d.[e] Represaglie, et esser necessità e Giustitia conservare il proprio, e non turbare ingiustam.[e] alcuno.

Si legge anco il Processo formato dal Pod.[à] e Cap.[io] di

Capod.[a] contro li sud.[i] di Grimalda p. attentati contro quelli di Bottonegla con rilascio d.[a] Priggionia con pieggieria de Ind [io] Sisti.

1707 Comparsa di Zorzi Chierik e confessando che la sua Casa e Terre appresso il Monte Berdo sono veram.[e] nelle pertinenze di Grimalda e nò di Bottonegla come ingiustamente fù pretteso negl'anni passati, promette di riconoscer la Veneta Giurisd.[ne] e prega che gli sia concesso di poter coltivar esse Terre e però seguito Decr.[o] del P.[à] e Cap. di Capod.[a] che l'abilita.

Molte violenze d'Impli di Bottenegla in sveller i Confini, piantarne de nuovi, arare, e seminare le Terre Venete, et all'incontro pronte reintegrationi de Grimaldesi in ripiantare il vecchio Confin spezzare il nuovo e disarare i Campi arati e seminati dagl' Impli.

Altra violenza maggiore degl'Impli calati in molto n.[o] a devastare 15 e più giornate di Terreni seminati con danno di 40 st. di grani non ancor maturi.

1608 Lettere Pod.[à] e Cap. di Capod.[a] Gradenigo e Cap. di Pisin che non intende che i Contad. suoi sud.[i] paghino i debiti che tengono con quelli di Grimalda sino che non restino sodisfatti dei danni inferitigli negl' anni passati proffessando essergli stato promesso.

Osservo trattar i Cap.[j] di Pisin i Pod.[à] e Cap.[j] di Capod.[a] col titolo di M.[o] Ill. come erano essi trattati e ciò solo nel 1608.

1609 Denontie del Zuppan di Grimalda p. usurpo de campi e spianto d' un Confine.

1615 Dec.[o] del Pod.[à] di Capod.[a] in ord.[e] a Ducale 1610 che il Coad.[re] ordinario tenga conto d.[e] Ser.[e] de Confini.

1624 Denontie formation di Processo sopraluoco de Proc.[ri] Tacco e Ottonello de Belli P.[ri] ai Confini e infor.[ni] dei stessi sopra intacchi di Terre p. giornate due in Contrada Vellanlagna di Grimalda. In quest' Inf.[ne] si descrive essere Grimalda attorniata da 5 Ville Arciducali Previs, Ceconca, Novach, Bottenegla e Chersicla. Essere suoi Confini in Cont.[da] Coracorach, sive Fontana o Bottaneggia — 2.[o] Rovere secco frà alcune Grotte in Contr. Sengno, 3.[o] Nella Contrada Villanlogna non è, solo si mostra il sito e si dice esser stato spiantato dai Impli — 4.[o] Non in Contrada Ruchienavok sopra sassi che hà segni di Croci ma scancellata e pare scancellata con arte. Conchiude

che se havesse effetto l'alteratione tentata dai Impli attaccato il Veneto di più di 120 giornate e che si doverebbe accordare l'aspre contese p. reprimere le violenze e divertire pregiuditij ancora maggiori.

Altra denuntia del Pozuppo p. mezza giornata in Contrada Restinople sopra il quale si forma Processo dall' Ecc.mo S.r Fr. Basad.a Proc.r in Prov.ia, si rilleva esser il luoco arato dentro il Veneto confine con intacco oltre di qto di g.te 4. et esser qta la p.a novità degl' Impli doppo l' ultima guerra, mentre prima erano frequenti li usurpi, le molestie di qti e le Represaglie de Veneti.

Si legge anco una Relat.ne del S.r Lucio Dal Bello Deputato ai Confini che descrive Grimalda piantata sopra d' un Colle confinata da Chersicla, e Bottenegla, ma non ritrovare i Confini spiantati dai Impli così nella Contrada Sernovicla ove era un Rovere vecchio ceporonech, ove era nogara con Croce di Ferro come nell' altre Sgonivorech e Villanlogna ove era un sasso e l' altro una Grotta con Croce anco qte infrante. Proffessa in tutte qte parti esservi dell' intacco et haver egli ritrovato una nuova Grotta che corrisponde a quest'ultima con segno di croce ancora visibile pche essendo stata coperta di Gerba p. non esser stata veduta gli fu perdonato.

1625 Da denontia et Essami di quest'anno reggendo l' Ecc.mo Barbaro in Capod.a si hà che tuttoche nell'anno avanti d'ord.e dell' Ecc.mo P.r ai Confini furono estirpati i lavori fatti dagli Impli novam.e li habbiano fatti et anzi internarsi ancora più avanti.

1628 Altra Denontia in Velanlogna di nuovi intacchi e scr.a dei P.ri ai Confini Tacco e Bello, che gl' intacchi s'avvanzano, che il guasto alle semine fatto d'ord.e dell' Ecc.mo P.r Basadonna fu vendicato dagl' Impli con gravis.e violenze e però esser necessità di dep.ne de Com.i

1657 Denontie de nri e scr.a del Cap.n de Pisin che si duole p. parte de suoi essergli stata guastata una Vigna.

1666 Memoriale dell' Amb.r Cesareo p. toglere le vertenze ai Confini di S. Lorenzo, Montona, e Grimalda avevano esser qte di Grimalda de Campi 50 c.a

Inf.ne sopra di qte dell' Ecc.mo And.a Valier Cap.o di Raspo e Ag.n Barbarigo P.a e Cap.o di Capod.a che doppo haver

assunto essami, e veduto con l' occhio proprio asseriscono all' Ecc.mo Senato esser i Veneti pregiudicati anco in q̄ta parte; non trattarsi di 50 Campi soli mà di 5 miglia in lunghezza, et un tiro di moschetto di larghezza oltre alcuni C. posti in Coltura, Quel p.o Terreno esser le diff.ze che dovrebbe esser promiscuo, venendo hora promosse quelle contese che erano p.a d.a Guerra di Gradisca Riconoscersi da q̄ti sud.i i Confini a una fontana chiamata la Fontana negra dove si trova una Grotta con ✠ e un ferro di Cavallo.

Ellet.ne reciproca de Commis.j cioè del Cocarner V. Cap. di Cragno p. la parte di Cesare, e dell' Ecc.mo S.r And.a Erizzo Cap. di Raspo e poi dell' Ecc.mo S.r Ag.n Barbarigo Pod.à e Cap. di Capod.a, ma caduta inutile senza nemmeno esser riddotti non ostanti le premure p. parte d.a Corte sollecitata dal P̄npe d'Auspergh all' hora P̄ne del Contado.

1678 Lettere del Cap. di Pisin all' Ecc.mo Pod.à di Capod.a che si duole che interrompano hora la coltivata corrispond.a le mosse del S.r Giulio Gravisi che occupò un campo nel Ter.io di Grimalda acquistato da un sud.o del suo Contado e da q̄to posseduto. Informò il Gravisi esser quel Terreno come parte del suo manso del quale medio Iuris spossessò tutti gl'antichi possessori che non corrispondevano il Canone dovuto.

Altre lettere dell' istesso March. Gravisi che avisa haver il Cap.o di Pisin accompagnato da 8 persone armate visitato il Confine ove egli non è, mà dove gli fu fallacemente dimostrato. Sotto Pedmarischia ove è una Grotta con ✠ ✠ e una zampa di cavallo; essersi inoltrato nel Veneto Stato più di mezzo miglio. Ivi pure in Contrada Vragioch ove è la Grotta con una Croce et altra zampa di Cavallo essersi internato quasi ½ miglio. Nella Contr.a Lichine ove è Grotta viva vicina attaccata ad un Torrente detto Potoch con due Croci essersi avvanzato più di ½ miglio. Altro ½ miglio in luoco chiamato Campum ove è pure croce intagliata sù Grotta. Essersi avvanzato p. un tiro di moschetto sotto la Chiesa di S. Andrea vicino all'acqua chiamata Vragioch ove era una lastra tagliata con ✠ e zampa di Cavallo, mà q̄ta fù infranta dai Imp̄li, e però non poter distinguersi. Et essersi infine internato nello Stato Veneto più d'un Miglio nella Contrada Pagovezza sotto il Confine che è una Grotta posta in alto con due Croci.

Lettere dell' Ecc.mo S.r Angelo Mor.ni Pod.à di Capod.a all' Ecc.mo Senato di notitia.

Altre del March. Gravisi che denuntiano il taglio de Grani p. st.a 2. fatto in setta dai Impli in un Campo di Sorgo di rag.ne Gravisi tenuto da un Contadino Dobrilovich di Grimalda. Relatione all' Ecc.mo Senato, e Ducale che si proceda a Processo a Proclami, e a Bando.

Lettere del Cap.n di Pisin al S.r Gravisi M.e di Grimalda che gli faccia havere i grani raccolti in un Terreno di sua Giurisd.ne da un certo Sirotich sud.o oriundo di Pisin, ma p. Domicilio di Giroldia, e le X.me degl'anni passati de Frutti in altro nella Contrada Zarine, e pchè l' innocente Sirotich fù ammazzato nell' occasione del trasporto d' essi Grani confessa la let.a stessa qto fatto, e promette il supplicio de Rei.

Lettera del Gravisi all' Ecc.mo Pod.à di Capod.a che assunti i essami informa essere il p.o dei Terreni nei Confini di Pisin, ma patrimoniale del deffunto Sirotich, e l' altro nel sito d.e differenze sempre promiscuo, mà corrisposte p. avanti le X.me alla Chiesa di Grimalda.

Altra lettera poco doppo dell' istesso M.e Gravisi che avisa la Carica di Capod.a d'una impetuosa irrutione di 500 di quei sud.i di Pisino col loro Cap.io Calò alla testa; parte armati d' armi da fuoco, e parte di manaie colle quali tagliarono, e poi portarono via tutto, e più Passi di Legna in un bosco di propria rag.ne di Grimalda, e però del Veneto Stato.

Altro non vedo nelle Carte di quel tempo se non le notitie d'altri insulti nei Caselli di Sanità posti ne soliti siti et inceneriti da Impli.

1723 Denontia del Zuppano di Grimalda che una X.ma d' un certo Terreno che si pagava alla Chiesa di quella Villa più non si paga, mà si corrisponde alla Chiesa di Bottenegla, e che un Terreno che era a uso promiscuo di Pascolo negl'anni andati hora vien appropriato da un sud.o di essa Villa di Bottonegla d.o Baza tutto che sia entro i termini del Veneto Confine. &

S. Lorenzo.

Cattastico d.[e] Carte s.[a] le Vert.[ze] antiche e recenti a Confini.

1334 25. Ag.[o] Conv.[ne] trà la Rep.[a] et il Co. di Tirolo

Conventione trà la Ser.[ma] Rep.[ca] regnando all' hora And.[a] Tiepolo p. il quale intervenne il N. H. Andrea Michiel da una et Alberto Co. del Tirolo e di Goritia dall'altra celebrata in Ven.[a] nella Chiesa di S. Ternita. Questa ver.[te] doppo le guerre sofferte conclude la Pace trà li sud.[i] dell'uno et altro Governo, che ogn' uno stia entro i suoi Confini, e che insorgendo p. questi Contese il Doge di Ven.[a] sia senza strepito de Giuditij con l'essame del fatto, l'arbitro e Deffenitore. Nomina partic.[e] la Terra Veneta di Montona, e la Villa Impiale d'Antignana che confina con S. Lorenzo.

Carta senza tempo e senza principio de positione de Confini; comincia questa da due-Castelli Veneto e Coridego Imp.[le] conf.[nte] con S. Lorenzo; accenna esser piantate due Colonne l'una con l' Impronto di S. Marco, l'altra dell'Aquila Cesarea e descrive molti altri Confini sopra Alberi e Grumazzi p. lungo tratto di strada sino a Gerovizza. Dice essere copia di copia Notariale tratta da un Cancel.[e] di S. Lorenzo. Non si può riconoscere se qta positione de Confini in ord.[e] alla sud.[a] Conv.[ne] 1334 quando sia, ne si vede il resto nelle altre parti. Memoriale dell'Amb.[r] Cesareo suppone seguita la Conf.[ne] nel 1448. Lettera del Gov.[r] di Pisino nel 1590. Suppone, accenna, ma non si mostra.

Si legge pure Carta spedita dal Luogot.[e] di Pisin nel 1324 che dice, S. Lorenzo nel 1321 ghe andò alla Prot.[ne] d.[a] S.[ma] Rep.[a], Hà sotto di sè 3 Ville, Villanova, S. Michiel, Mompaderno, e il Bosco Bidorno. Doppo una lunga guerra trà Alberto Co. di Goritia del Tirolo e de luochi circonvicini di S. Lorenzo da una e la S.[ma] Rep.[a] dall'altra fù fatto un Istr.[o] di Pace nel 1334. 21. Ag.[o] con ord.[e] che qta in caso di contese

1448

sia l'Arbitra. Poi nel 1448 del N. H. P. Valier Sind.[o] Com.[io] con i Com.[j] Deputati da Fed.[co] Re de Romani furono a quiete maggiore posti i Confini.

Veram.te nel 1448 si leggono due T.ni dei tre Cap.j di Lubiana, Trieste, e Pisino come dellegati da Fed.co Re de Romani da una e l'E.mo S.r P.o Valier dellegato dalla S.ma R.ca dall' altra p. sedare e toglere le contese che vertivano p. occasione de Confini. Nella p.a Data 5 Giugno non potendo ultimarsi l'affare p. la vicina venuta d.o stesso Regnante Fed.co a Lubiana si deputò una nuova Dieta p., il p.o del 7bre pros.o, ma non potendo ne meno in qta accordarsi i dellegati si portò la decisione al p.o di Mag.o con qto che siano 3 Dottori che destinati dal beneplacito de Pnpi decidessero legal.e le lunghe Contese. Intanto però nell' una e nell'altra di qte T.ni veniva ord.to che i sud.i di tutti due i Dominj godano liber.te le Terre che p.a pacific.te godevano, e che i siti d.e diff.ze siano promisc.te goduti e usufruttuati. Si dichiarò che la Diff.za s' intenda il Bosco nel sito vecchio, e non in qualche nuova Diff.za e che s'osservasse i Confini stabiliti, e conclusi trà esso S. Lor.o e Coridego.

1337 — Lettera del Cap. di Pisin al Pod.à di S. Lorenzo che gli faccia corrispondere da quella Com.tà il Censo dovutogli di L. 43 di soldo e ℔ 1 di Pevere.

Denuntia de Sud.i di S. Lor.o p. usurpi fattigli da Impli di Coridego e Antignana nel luoco d.o le Diff.ze et in altre parti con impianto de nuovi Confini. Sopra luoco del N. H. Orsatto Zust.n Pod.à di S. Lor.o; essami dei 5. Test.j che rillevano esso impianto de nuovi Confini in altro luogo con apto usurpo p. 20 passa in c.a di Terreno che pagava Terratico oltre li altri assidui usurpi nelle Diff.ze Lettera del Zust.n stesso colla Rel.ne degli essami sud.i di essersi avvanzati gl' intacchi doppo che restò inutile il Com.to del N. H. Emo, e di haver esso fatto togler i nuovi Confini, e tagliare grani seminati da Impli nelle Terre usurpate. Non si vedono gl'atti del Com.io Emo.

1595 17 Giug. — Bando dell' Ecc.mo Ant.o Bond.r Cap.o di Raspo G. D. dal Senato e dall' Eccelso contro 6. sud.i di Pisin e d'Antignana p. violenze in ingerirsi nelle Terre de Radozzich in S. Lor.o nel Stato Veneto.

Lettere dei Gov.ri di Pisino 1562 e 1600 al P.à di S. Lor.zo p. il sud.o Censo di L. 43 e ℔ 1 di Pevere, ricevute di qto 1611-1612.

Pag.ti del Censo a Pisin — Nuove lettere del 1622 et anni susseguenti doppo l'Indol.e erano corse p. il pag.to sud.o Risposte del P.a di S. Lor.o di non sapere i Fond.ti di tale Contrib.ne

Ducale dell' E. Senato alli stessi p. la ricerca de titoli. Represaglie di Impli p. qto pretteso credito; Lettere e pag.ti sino a qti Vlt.i tempi, e che ancora si continuano.

1653 Vlt. Mag. — Proclama promulgato dall'Aud.r di Pisin contro Padre e figli Rodovich di S. Lor.zo S.a Den.a del Zuppano e Giudici d' Antignana p. usurpo di Terre nel pretteso loro Ter.io et asporto d'Ali.

1653 — Bando del Cap. di Raspo co. zorzi Antolovik d'Antignana p. pascolo nella Fineda di S. Lor.o preservata p. quei sud.i; usurpi et atti di propria autorità nelle Diff.ze sempre promiscue et imped.i a quei sud.i di coltivare le proprie Terre.

1656 — Bando promulgato dall' A.r di Pisin contro P.e e figli Radolovich di S. Lor.zo e due altri sud.i di Montona p. prettesi usurpi, frattura de Confini, asporto d' Ali, si dice nel Ter.io d'Antignana Giur.ne Imple.

Com.ni Pub. ai P.a e C. di Capod.a pche liquidi con formation de Processo la verità di qte colpe, e trovandole false prottesti al Bando dell'Aud.r; proceda a Procl. e Bando contro i veri rei di turbata Giur.ne, e però essami, Procl. e Bando del N. H. Gasparo Soranzo Pod.à e Cap.o di Capod.a co. Antolovich et altri d'Antignana. Si vede Pub.to il Proclama ma non il Bando; perche dolendosi il Cap.o di Pisin di qta form.n di Processo con Duc. dell' E.mo Senato fu sospesa la prosecutione. Le Terre contentiose sono appresso le Diff.ze Si accenna nel Procl.a sud.o esser stato ancora bandito nell' anno 1633 dal Cap. di Raspo uno d' essi Antolovich, ma non vedo le Carte.

1661 — Memoriale dato dal P.e di Porzia S.r di Pisino al Sig.r K.r Molin nella sua partenza dall'Amb.ta di Vienna nel quale dimanda che p. continuare nella buona vicinanza si deputino Com.j

Rel.ne del tempo stesso dell' E.mo S.r Alles.o Mor.ni P.à di Capod.a in obbed. D.to dell' Ecc.mo Senato p. occasione del Mem.le stesso che accenna Com.ni Pub. 1638 all' Ecc.mo S.r Carlo Cont.ni Proc.r in qta Prov.a di rimover le novità protticate dalli Austriaci alli Conf. di Gemin e Pisino,

Relatione 1640 d' altro N. H. Cont.[ni] Pod.[a] di Capod.[a] di ritrovarsi 20[m] Campi contentiosi trà li Confinanti di S. Lorenzo, Visinada e S. Vincenti.

Sopral.[o] dell' Ecc.[mo] Bond.[r] P.[r] in Prov.[ia] e demolitione di suo ord.[e] di muri fatti da quelli d' Antignana nelle Terre d.[e] le Diff.[ze] a Confini di S. Lorenzo p. occupare le Terre stesse.

Del.[ne], Processo, e Bando del Cap. di Raspo G. D. 1653 co. Zorzi Antolovich autore di q̄ti turbamenti. Carte tutte che non si ritrovano in q̄to Off.[io] Rifferisce li Procl.[i] e Bandi hinc inde del 1656 che si ritrovano, e conclude con altre violenze promosse dal Bandito Antilovich ordinate dal Vic. di Pisino assistite da cento e più Vomeni con taglio et asporto de Formenti, e con minaccie di demollire le Case. Nelle p.[e] righe di q̄ta Rel.[ne] si duole d' haver ritrovato confuse e mancanti le Carte di q̄ta importante materia, e promette la positione, riunione, e conservatione d.[e] stesse.

1666 — Rel. del Secr.[io] Cesareo

Inform.[ne] p̄ntata dal Seg.[io] di S. M. Cesarea s.[a] le Diff.[ze] vertenti in materia de Confini frà quali accenna partic.[te] q̄te a Confini di S. Lor.[zo] Dice essere state anticam.[e] divise da' Com.[j] dell' uno et altro stato con positione de notabili Confini, ma risorte le controversie col progresso del tempo e coll'occasione d.[e] guerre, avvanzarsi a molte perturbationi, et estendersi in quella parte 25 miglia di lunghezza e mezzo di larghezza.

1666 — Rel. Valier C.[o] di Raspo

Ducale all' E. And.[a] Valier C. di Raspo d' Inf.[ne] s.[a] la pred.[a] scr.[a] con ord.[e] di sopraluoco et essami; Inform.[ne] di esso Valier, nella quale prottesta esser i Veneti e non gli Imp̄li pregiudicati, e che dall' ingordiggia di q̄ti vengono promosse le inquietudini espresse nella loro scrit.[a] Distingue la vertenza a Conf. di S. Lor.[o], circa la quale incolpa l'Antilovich di haver dilatato il Confine contrasegnato p.[a] da due Alberi dilatando giornal.[e] avvanzarsi a tagliare le biade seminate da altri, et in oltre afferma prettendersi dal Com.[e] tutto d'Antignana il Dominio dal sito tutto d.[o] le Diff.[ze] lungo 5 miglia che rillevò da Test.[j] essere stato sempre, e dover esser promiscuo.

In Ducale susseguente dell' anno stesso 1666 si accenna esser stato trasmesso a esso N. H. Valier un Dissegno fatto venire dall'Amb.[r] Cornaro di Vienna. Non si trova q̄to Dissegno.

1668
13 Apl.e

Esp.ne del Seg.io dell' Amb.ta Cesarea a instanza del P.e d'Auspergh all' hora S.e di Pisino che le Diff.ze di Pisin vertono p. poche pertiche di Terra, non prettendersi ne meno q̄te tutte p. la parte Austriaca. E pure succedere p. q̄to poco Terreno assidue molestie et uccisioni. Che però potrebbero q̄te aggiustarsi trà il Pod.à di S. Lor.o e il Cap.o di Pisin.

1668
21 Lug.

Ducale dell' E. Sen.o che destina l'E.mo S.r And.a Erizzo C. di Raspo in Com.io p. deffenire le differenze per certo poco Terreno alli Confini di Pisin insieme col Co. Cominixer V. Cap.o elletto p. parte Cesarea et essendosi egli sotratto p. le sue indisp.ni altre all' Ecc.mo Sig.r Ag.n Barbarigo P. e Cap. di Capod.a del tenore stesso.

1668
25. Ag.to

Rel.ne del sud.o E.mo Barbarigo che prima verrà a dimostrare non trattarsi di poco Terreno ma di molto, et essere contrarj trà loro stessi i Memor.i Cesarei de quali i primi accennano esser in diverse parti le Contese, estendersi quelle sole a S. Lorenzo a cinque miglia, essere neces.a l' El.ne de Com.j e in quest'ultime accennano trattarsi di poche pertiche e potersi deffenire col P.à di S. Lor.o e Cap di Pisin. Riccorda però che giovarebbe eccitare i Cesarei a meglio dichiararsi, et intanto far fare un essatto Dissegno onde possa illuminare l' Ecc.mo Senato, dolendosi anche esso di non ritrovarsi in q̄to Archivio nè Carte nè Dissegno tuttoche sia stato fatto nel 1640 reggendo in Capod.a l' E.mo S. Al̄se Lippamano dall' Ingegnere Cavvioli che si dice spedito in Pub.o

1668
5 X̄bre

Altra espos.e del Secr. dell' Amb.r Cesareo non eccedere il Terreno controverso in tutto che Campi 500 in luochi sterili sassosi et in pochi angoli arativi. Quello tra S. Lorenzo e Coridego estendersi tre miglia di lunghezza e 20 passa di larghezza p. 400 Campi c.a e li altri 100 ai Confini di Grimalda e Zumesco sotto Montona; e però sollecita a nome del Sovrano l'accordata Com.ne

1668
13 X̄bre

Com.ne d' Inf. al sud.o P.à di Capod.a sopra la sud.a espositione.

1668
26 X̄bre

Risposte d.o stesso, esser i Terreni contentiosi a S. Lor.o più di 5 miglia, altret.i a Grimalda, e più d'altretanti a Montona ove anco si contendono le X.me dovute alla Pub. Rap.nza, Senza sopra luoco, e senza essami non poter infor.e di più e però potrà suplire in suo luoco il suo prossimo successore Pietro Loredan.

1669 Scrittura de Consultori in Jure sopra l'antescritta risposta.

1669 Com.ne d' Inf.ne al sud.o Successor Loredan.

10 Aple 1669 12 Aple Espositione del Secret.o dell' Amb.e Ces.o che preme al Pnpe d'Auspegh l'esped.ne del neg.io dei Conf. di Pisin, assicurando che il Com.io Imp.le non sarebbe p. capitare che con sette o otto persone sol.te e non con 50 come s' haveva sparso.

1672 Memoriale dell'Amb.r Veneto in Vienna d'essersi doluto Martin Antinolovich d'Antignana che viene pseguitato da sud.i di S. Lor.o che infranti i Confini gl'occuparono Prati Boschi e 200 Campi riddottigli ad uso di Pascolo.

1673 23 Ag.o Com.ne d' Inf. s.a il sud.o Mem.le all'E.mo S.r Gir.o Caotorta P.a e C.o di Capod.a

Risposta d.o stesso che l'Antinolovich non è l'offeso, ma anzi l' offensore, il persecutore degno figlio e successore di Zorsi Antilovich bandito nel 1653 p. li asporti dei Confini, p. li usurpi, tagli pratticato a danno de sud.i Veneti e d.a Ven.a sovrana Giurisd.ne Per altro s'estende a narrare quello si rileva dagl' atti 1654. 56. 61. 66. 68 di sopra rifferiti.

Si ritrovavano anco li essami nel 1672 in S. Lorenzo di più Vecchi che giurano occupare li Impli il sito d.e Diff.ze, spiantare i veri Confini, et usurpare li Antilovich partic.te le Terre de Veneti.

1674 Altro Memoriale Cesareo s.a nuove Instanze di Martin Antinolovich del tenore di prima.

Essame de Test.j p. rillevare la verità sopra esso memor.e e rillevare che anzi li Antilovik havendo ne loro Terreni p. Confine una masiera la trasportarono innanzi che l' Ecc.mo Bond.r Cap.o di Raspo l'avesse ripportata al suo sito di prima, mà egli partito si trasportò più oltre, che ancora p.a della Guerra di Vscocchi si cominciò dal P. dell'indolente l'usurpo e si continuò molto più doppo essendo questo vicino alla Fineda.

1690 15 Mag.o Lettera pressante del Cap. di Pisin al P.à di S. Lorenzo pche commetta a Zorzi Radosich di S. Lor.o di non nascondere la Pietra ritrovata nel lavorare i di lui Beni dice Pietra di Confin Partecipatione di qta all' Ecc.mo Senato con osservanza essere quella un antica memoria p. qualche accidente particolare, e non gia termine di Pub. Confin, e però Ducale dell' Ecc.mo Senato che si lasci esposta alla vista d' ogn' uno.

1695
3 Zugno

Lettera del Cap. di Pisin al P.^{a} di S. Lor.^{o} p. la rest.^{ne} d'āli de suoi sudditi accusati dai sud.^{i} di S. Lor.^{o} e condotti in quel Castello p. prettese pene d'averli ritrovati nel sito d.^{o} Diff.^{ze} tutto che sia sito promiscuo.

1695
14 Zugno
1695
30 Zugno

Rel.^{ne} del Pod.^{à} di S. Lor.^{o} all' E. Sen.^{o} e Ducale dello stesso all' Ecc.^{mo} Gabrieli Pod.^{à} e Cap.^{e} di Capod.^{a} p. la liquidatione del fatto e p. le più proprie rissol.^{ni} alla tutella de Confini et alla corrispondenza de Confinanti.

Rel.^{ne}
D.^{r} Raim.^{o} Fini

Non si vede trà le carte di quel tempo nè la Pub. Com.^{ne} ne le Credentiali di q̄to E.^{mo} S.^{r} Pod.^{à} al già S.^{r} D.^{r} Raimondo Fini era Dep.^{to} ai Confini di girare la Prov.^{a} e di ritrarre una più sicura liquidatione dei termini di q̄ta dalle Carte che havesse potuto ritrovare in quei Off.^{j} dai essami de Test.^{j} e dall'occhio proprio. Si vedono però alcuni essami da esso rillevati in varie parti e particol.^{te} ove più arde la contesa e si legge un esatta e savia sua Rel.^{ne} che fu degna dell'aggrad.^{o} dell' E. Senato. Egli era Nipote del vecchio Raimondo Fini che hà servito molti anni e con merito e con somma essattezza nell'Off.^{o} di Dep.^{to} ai Conf. figlio del g. S.^{r} K.^{r} Oratio fù Consultor in Jure e fr̄ello del S.^{r} Andrea che attual.^{te} serve nell'Off.^{o} stesso di Dep.^{to} colla maggior attentione e senza alcun risparmio ad' ogni Pub.^{o} commando.

In q̄ta sua Rel.^{ne} quanto a S. Lorenzo raccogle, che come quel Ter.^{io} è il più fecondo, così essere più insidiato il suo Confine, essere stati et essere ancora di q̄to i suoi antichi segni tutto che non si sappia quando piantati e tutto che dall' ingordiggia de confinanti taliuni trasportati, taliuni distrutti, il sito d.^{e} Diff.^{ze} lungo 5 miglia e largo mezzo che esser deve promiscuo circuisce quasi tutto quel Confine. Questo proffessa che il Campo maggiore della Battaglia toglendo li Imp̄li ai Veneti l' uso promiscuo di parte di q̄to col prettesto che o sia sua propria e sovertendo i lavori de Veneti nel proprio col prettesto di essere quello il promiscuo. Quanto alla Fineda rifferisce che come ella è d'indubitata ragione di S. Lorenzo e Ville adiacenti, così haver frequent.^{e} fermato gl'Āli d'Antignanesi e Coridegani che tentano turbare quella gelosa parte.

Tutti q̄ti fatti ripporta distint.^{e} la Rel.^{ne} stessa coll'appoggio degl'essami assunti dall'antico Cattastico p. occasione del dovuto Terratico del quale hà unito le copie non ritrovandosi ripposte

nell'archivio altre Carte o Dissegni che habbia potuto raccoglere dai Confusi e nella maggior parte o inceneriti o depredati Off.^{j} d.^{a} Prov.^{ia} Promette di proddurre alquante, di formare i Dissegni, di stabilire i summarj, mà la sua immatura morte troncò con la sua Vita ogni Dissegno.

1700
6 Ag.^{to}

Lettera del Pod.^{a} di S. Lor.^{zo} al Cap. di Pisin p. la rest.^{ne} di 4. Manzi di lavoro levati dalli suoi Antignanesi a Zuanne Pilovich Veneto.

1700
20 Ag.^{to}

Risposta di qto non potersi restituire sino che non vengano rissarciti i suoi sudditi d.^{e} pene ingiust.^{e} levategli p. averli trovato i loro animali nel sito d.^{e} Diff.^{ze} di sua natura promiscua, e aperto tanto ai Veneti che agli Impli, aggiungendo in prova nota di esborsi fatti p. occasioni di tali prese in summa di L. 90.

Il Pod.^{à} di S. Lorenzo prottesta all'incontro che d.^{e} pene non furono levate p. pascoli pratticati nel luogo d.^{e} Diff.^{ze}, ma p. danni inferiti dentro il Veneto Dominio ai Confini del quale si prettende con tali fallaci prettesti di pregiudicare.

Partecipate qte vertenze da esso Pod.^{à} di S. Lorenzo all'Ecc.^{mo} Basadonna Pod.^{à} di Capod.^{a}, e da esso all'Ecc.^{mo} Senato discende a qto Ducale doppo haver assunto l'opinione de' Dottori che gl'ordina liquidar i fatti, mà più gl'insinua di componere colla sua prud.^{a} e colla desterità del Co. Tacco Proc.^{r} ai Confini qta vertenza onde non si avvanzino gl'impunt.^{ti} e si camini con miglior concerto.

1702

Lettera 1702. 10 Mag. del P.^{à} di S. Lorenzo, scrive esser stato levato di notte tempo li 4 Manzi p.^{a} d'attender la rest.^{ne}

Comparsa inanzi il suo Pod.^{à} de Zuppani di S. Lor.^{zo} e Mompaderno p. essere espedita al Pod.^{à} e Cap. di Capod.^{a} colla quale vivam.^{e} si dolgono di non esser assistiti contro li Pisinesi che animati dal loro Cap.^{io} si approprіorno il sito d.^{e} Differenze che esser deve promiscuo, s'internano nella Fineda che è loro propria, gli asportano li animali, inceneriscono li Caselli di Sanità tuttoche posti ne soliti luochi, meditano usurpi maggiori sino alle loro Case e li minacciano nella vita e nella robba armati in setta di più di 200 Persone.

Questa si vede accompagnata con messo espresso all'E. S.^{r} Pod.^{à} di Capod.^{a} ne di più all'hora si vede.

1702 3. Mag. — Accusa e dettentione d'Āli grossi d'Antignanesi fatta da Contad.^{i} di Mompaderno p. averli trovati a passare nella Fineda.

4 e 6 Detto — Lett.^{a} del Cap. di Pisino al Pod.^{a} di S. Lor.^{o} p. la pronta restit.^{ne} essendo stati trovati a pascolare nel sito d.^{e} Diff.^{zo} che è et esser deve promiscuo.

5 D.^{o} — Dec.^{to} del Cap. di Pisino che annulla la sent.^{a} del Zuppano d'Antignana che haveva condannato li P̄ni d.^{i} Āli non trattenuti al sollievo p. la loro postatione de P̄ni di quelli che erano stati trattenuti.

1702 10. 15. 28 Mag. — Lettere del Pod.^{à} di S. Lor.^{zo} all' Ecc. S.^{r} Marco Zen Pod.^{à} di Capod.^{a} che gli partecipano queste vertenze e gli accompagnano molti e gravi doglianze degl' Vomini di S. Lorenzo e Ville adiacenti p. la devastazione della Fineda che gli viene fatta dagli Antignanesi p. la ostilità che in setta armata in più di 100 Vomeni di giorno e di notte minacciano et essercitano contro le loro vite e le loro Terre p. le quali soccombono agl' aggravj e non li lasciano godere l' uso.

1702 5. Giug.^{o} — Risposte del Cap. di Pisino all' Ecc.^{mo} Zen che li haveva partecipato questi reclami nella quale gli prottesta non esser veri, bensì che la prettesa Fineda è entro il luoco d.^{e} Diff.^{ze} e però dover esser promiscua e non propria. Conclude falsam.^{e} valersi chi si sia del suo nome nel commetter attioni ingiuste come sarebbero quelle di disfar gl'antichi Campi promettendo al solito &.

1706 3. Mag. — Lettere minacciose del Cap. di Pisin al Pod.^{à} di S. Lor.^{o} p. la rest.^{ne} di 32 Animali grossi levatigli da sudditi di Mompaderno che gli disse aver ritrovato nelle Differenze promiscue a pascolarsi.

4. Detto — Risposte del Pod.^{à} di S. Lor.^{zo} essere stati ritrovati nella Fineda che si studia di devastare dalli Antignanesi e non nelle Differenze.

D.^{o} — Depositi volontarj dei Antignanesi delle pene p. ottener parte de loro Animali.

1706 4 e 6 Mag. — Lettere di S. Lor.^{o} che partecipano questi emergenti et aggiungono una represaglia delli Antolovich che staccarono dal Carro 4 Manzi dicono di S. Lorenzo, e li condussero in Pisino.

Lettere de Proc.^{ri} de Confini Co. Tacco et And.^{a} Fini al Cap. di Pisin p. insinuargli di ricorrere alla Carica di Capod.^{a}

Riccorso del stesso con prettesto essere stati ritrovati li Āli nelle Differenze, e non nella Fineda e con reclami contro Gasparo Banco aperto autore di q̄ti sconcerti.

7 D.º Risposta del P.ª di Capod.ª che rilascia li Āli in atto di cortesia senza pregiud.º nè Pub. nè Privato dovendo esser pagati i danni inferiti ai sudditi.

10 D.º Let.ª del Cap. di Pisin che accusa la ric.ta dei Manzi de suoi sudditi il rilascio di quelli dei Veneti e non solo nega il resto d.e pene prettese, ma ricerca la rest.ne di quanto con estorsione p. la premura di ricevere i proprj animali era stato contato.

1706 23. Mag. Let.ª del P.ª di S. Lor.º a quello di Capod.ª che nega la rest.ne del soldo volontar.e contato e giust.e dovuto promettendo di rillevare con essami la verità d' esser stati ritrovati li Āli nella Fineda e non nelle Differenze.

6. Zugno Processo. Tredeci giurati essami de sudditi di S. Lor.º e Mompaderno con li cost.ti de Saltari e Capi de Confini che tutti q̄ti con costante et uniforme sent.to depongono li pred.i Āli erano penetrati nelle Vallizze dette Doncevizze e Blesnach situate nel centro d.ª Fineda lontane mezzo miglio dal luoco d. Diff.ze. Esservi li suoi sassi con Croci che contrasegnano la Divisione trà la Fenida e le Diff.ze e che q̄ti visibili segni sono notorj a sudditi di Pisin che fingono altri che stanno sotto la Fineda essere li Conf. di questa, e pure non esser quelli che segni particolari p. distinguere a loro stessi i luochi e i tempi che li è permesso valersi del Pascolo in essa Fineda. Aggiungono taliuni de Test.j aver essi sentito i Pisinesi dar ad' intender al loro Cap.io quando fù sopraluoco questo loro volontario errore mostrandogli il loco Zelencovich che è particolare de Veneti p. il loro Sprecovizza lontano un miglio, che stabilisce il Confin le Terre Rusgnach ove non sono et ove sono le chiamano le Differenze; le Croci, e segni impressi p. private notitie come Pub. Confini de Stati, li Confini Pub. de Stati alterati, o sepolti; e final.e tutti reclamano p. q̄ti sensibili nuovi ne prima praticati aggravj d' occupargli come suoi Beni particolari le Terre d.e Pub. Differenze impedirgli ad' essi col prettesto che siano q̄te l'uso d.e proprie, e sopra tutto gli è a cuore il libero uso d.ª loro Fineda senza la quale non potendo più nutrire i loro Āli dicono abbandonar li Āli, le Terre, le Case, lo Stato.

1706
23 Zug.°

Nel tempo stesso che si rillevano q̄ti essami si leggono Den.[ie] dei sud.[i] di S. Lor.[zo] in quell' Off.[o] spedite poi a q̄ta Carica nelle quali si querelano d' esser nelli giorni dei 20, e 22 cor.[e] entrati nel loro Ter.[io] i Pisinesi armati nel p.° giorno in n.° di 100, nel 2° da 200 e calpestargli le semine nelle Terre che falsam.[e] prettendono essere rag.[ne] d.[e] Differenze a intimargli di non più ingerirsi e fargli le solite e sempre maggiori minaccie. In q̄te pure introdducono gl' errori e p. dir meglio prettesti d' Imp̄li di non voler riconoscere li Confini veri ove sono di ricognoscerli ove non sono toglendo i segni privati p. Publici, un luoco p. l'altro, le Terre Rusgnach p. Terre d.[e] Differenze, come anco si rilleva negl'accennati giurati essami.

1707
1708
1709

Molte sono le Carte degl'anni 1707-1708 e 1709 poiche molte furono le ostilità e violenze pratticate per occasione di q̄ti Confini di S. Lor.[zo]. Sarebbe lunga e vana fattica il summariarle distintamente tutto che molte ne manchino, mà accennerò solo i fatti più gravi che accaderono, e le principali carte che li appoggiano.

Ritrovati al solito nella Fineda 50 Āli Vacchini di quei del Contado li hanno i Veneti p. prettesa di pena levati e in S. Lor.[zo] condotti. Otto ne ricuperò un solo de P̄ni o col soldo come si sostenta dai Istriani, o in atto di gratif.[ne] come si vanta da Pisinisi. Gl'altri furono con isforzo d.[a] Porta del Castello di notte ritolti, eccettuati soli 5, che vi sono rimmasti; mà non bastò q̄to a Imp̄li che animati alla vendetta, et intenti ai vantaggi si rissarcirono soprabbond.[e] colla represaglia di 21 Āli de n̄ri. Continuarono anco altri atti di inimicitia qd° ne tempi susseguenti l'inquieto Vic.[io] accompagnato da numerosa armata Gente entrò p. 3 volte nel Veneto Stato, nell' ultima de quali fece piantare due Confini ove non era, intimò a Veneti il non ingerirsi nelle Terre da essi antic.[e] piantate dandosi ad' intendere essere parte d.[e] Diff.[ze] e ciò che è più furono di suo ordine in tempo di notte desolati alcuni Terreni de sud.[i] Veneti di Cattuni Villa distrettuale di S. Lorenzo colla stragge di 96 stara de grani, 18 schiere de piantade e 60 Piante d'Vlivi. Tutto ciò coll' oggetto di sopraffare e di atterire quei poveri sud.[i] soccombenti nell' animo, nel n.°, nelle forze, e coll' ingiusto dissegno che il sito d.[e] Differenze sia loro proprio, e che la Fineda, e i Terreni de Partic.[i] siano le Diff.[ze]

Questi sono i fatti più gravi oltre qualche altro di quei anni.

Le Carte più osservabili sono li essami sopra questi assunti, le scrit.[e] de Consultori in Jure e una essatta laboriosa rel.[ne] del S.[r] And.[a] Fini uno de Deputati, che eccitato dal zelo dell' Ecc.[mo] Fosc.[ni] Pod.[à] di Capod.[a] si portò nel calore di qti fatti a rivedere i siti p. ritrarre coll' occhio, e dalle voci di tutta quella confusa gente più sicura la verità. Di qte Carte si raccoglerà breve sum.[io] ommettendo le molte lettere passate trà li Rap.[ti] di Capod.[a], di S. Lor.[o], e Vic.[o] di Pisino, trà quali si maneggiò la scambievole restitutione degli Ali, et anco degli Vomeni p. motivo de Confini di Montona fatti prig.[ni], salve le rag.[ni] d.[e] parti, e senza pregiuditio de Pnpi; ma negando gl' Impli il rilascio degl' Vomeni non ebbe effetto il Pub. maneggio che solo nell'anno 1707 si effettuò, maneggiato trà se stessi da quei Contadini.

Punti principali degli essami rillevati nel 1707-1709 esser stata violata la Porta del Castello e ricondotti via li Ali che li sud.[i] di S. Lorenzo havevano levato a Pisinesi p. averli trovati nella Fineda e ciò p. opera d.[i] Bercevaz.

Che in tempo di notte fù fatta la desolatione de Grani e piante nei Terreni dei Radini, e Grabich, nè poter esser stati che li Antolovich, Zerlevich, Bassich, Monfadini unit.[e] con gli altri Impli come quelli che più volte minacciarono, che si vantano di qte iniquità, e che essendo vicini al Confine Veneto gli preme restringerlo.

Che il sito d.[e] Differenze che esser deve promiscuo viene occupato dalli Imp.[li] non solo ridducendolo in Beni arativi, ma havendo li Zerlevich che erano p.[a] sud.[i] Veneti piantato sopra qto le loro Case, Stalle, et Orti.

Che erano i suoi Confini nei proprj siti p. divisione dei Stati, mà che tolti, sepolti, asportati, non restano che pochi servendo il sito d.[e] Diff.[ze] che circuisce quasi tutto il Ter.[io] p. segno di Confine come serve p. prova la Proces.[ne] che si fà nel tempo d.[e] Rogationi e l'antico sito de Caselli di Sanità reso anco qto hora contioso.

Essere verità che sino in qte Vltime Occasioni il Vic.[o] di Pisino fece piantar un sasso nelli Beni Radin e scolpir Croci sopra Grotte ove non erano prima nel mezzo del Bosco del

Sgrabich nelle Terre Radin et entro le Diff.[ze] e ciò perche si lascia dar ad' intendere essere il loro Furlovaz ove è il loco Sprecovizza una Piscina che è un ricetto d' acque ove è un altra, la Foiba Gabrovizza ove è un altra, le Terre Rusgnach ove non sono.

Questi errori essere evidenti, poichè gl' altri Confini, e partic.[e] di due Croci sopra un sasso spaccato all'antico Peraro li dimostrano. Questi errori essere agli Imperiali molto vantaggiosi levando a Radini, a Sgrabich e alla Fineda tratto di più miglia di Terra parte anco piantata non può allontanarsi che un miglio dal Castello.

Aggiungono anco che i Terreni usurpati gli sono obligati a corrisponsione Pub.[a] di Terratico il che anco dal riscontro d.[e] Carte si rilleva, onde si dolgono essere stati spogliati dei Beni e tuttavia soccombere all'aggravio.

Queste e maggiori notitie si rillevano nella Rel.[ne] del P.[r] Fini che descrive qual essere doveva l'antica Confin.[ne], quale l'alter.[ne] pn̄te con la denom.[ne] de Siti, e de Termini, e conclude estendersi l'intacco nelle Diff.[ze] lunghe 5 miglia e larghe mezzo, nella Fineda lunga tre miglia, e larga due in giornate 60 al Sgrabich, 80 ai Radini et altre a Radovaz e Radovich.

1708 16 Nov̄e — Le stesse pure stanno raccolte nella scrit.[a] de Consultori che conoscendo lungo, e p. lo più infelice l'essito d.[e] trattationi consigliano ressistersi colla forza privata, restituirsi da q. al suo p.[o] vero stato li alterati Confini, componersi immediate con privato maneggio il cambio degl'Āli e de prig.[ni] e poi in Vienna, o in Venetia discuttersi il merito del Dom.[io] d.[e] Terre contentiose.

Tale è stato il sent.[o] del Sovrano Dec.[to] 1708. 24 Nov̄e che ordinò nuova formation di Processo al N. H. Nic.[o] Cont.[ni] P.[à] di Capod.[a] e tale fù anco l' essec.[ne], riparata al possibile l'alteration de Confini, seguita la formation di Proc.[o] che rilleva quello preced.[te] si è esposto e rassegnata colle stesse notitie la sua rel.[ne] 27 Giugno 1709.

1710 — Molte anco sono le carte dell' anno 1710 pche egual.[e] molti furono gl' Insulti inferiti dali Imp.[li] Reiterate denontie de Zuppani che ripportano le irrutioni de Pisinesi in molto n.[o] con mano armata ad' incendiare i Caselli di Sanità tuttoche ereti in siti d'indubitata Veneta Giurisd.[ne], tuttoche più dentro

dei Confini di Pietra e di quelli venivano piantati ne tempi precedenti. Non basta haverli una volta, due volte inceneriti. Si tentò anco la 3.a; si tentò nel tempo stesso che si eriggevano e tutto che si sia prottestato p. parte nostra che li Caselli di Sanità non si piantano in sito che meglio stabiliscano il Confine, mà in quello che meglio serva alla commune custodia d.a salute.

Però sono molte le lett.e de Rap.nti di S. Lor.o a quello di Çapod.a, molte di qto all' E.mo Senato e molte le venerate Publiche Com.ni p. formatione di Processo p. le più savie cautelle e p. la miglior corrispond.a con i Confinanti.

Quindi fù che si formò il Processo nel quale come altre volte restarono pien.te rillevati non solo i rifferiti gravissimi insulti ma che gl' incendiati Caselli erano indubit.e nel Veneto Stato, anzi molto dentro i antichi Confini, molto più indietro di quello furono fissati ne precedenti incontri di sospetti esser ancora visibili oltre molti levati e sepolti li segni de Confini. Essere qti ne siti d.i Rusgnach, Spracovizza, e Ternovizza. Taliuni essere segnati con Croci. Altro con l' impronto di S. Lor.o, Coridego, Due Castelli. Prendere gl' Imper.i p. trattenersi i loro usurpi volontarj errori proffessando fallacem.e essere il Lago di Telenca p. il Lago di Spranovizza ove sono i veri Confini e una Foiba che è sotto Cattuni p. l'altra che è vicina alle Diff.ze Con qti modi e con qti prettesti essere usurpati i quatro miglia d.e Diff.ze, usurparsi ora quelli d.a Fineda et essere pnpali autori di qte invasioni così nel Ter.io di S. Lor.o che di Montona gl'Antolovich, Bressevaz, Terlevich, Monfardini e Bassich.

Si formò qto Processo e si aveva esteso anco il Proclama contro qti e co: altri p. le accennate gravis.e colpe, mà rassegnato alla Sov.a Sap.a dell' Ecc. Sen.o ha creduto bene il sospenderlo et eccitare lo stesso Rap.te di Capod.a a insinuarsi con il Vic.o di Pisin p che egli reprimesse le dannate violenze dei suoi sudditi. Scrisse però lettere assai efficaci, ma la risposta non hà contenuto che vicendevoli mà vane doglianze d'essere offesa la sua Giur.ne e turbatori i sud.i Veneti.

1711
11. Marzo

Lettere del Pod.à di S. Lor.o al N. H. Malip.o P.à di Capod.a che accompagna Rel.ne del Zuppano di Mompaderno esser stato da Arcid.i circuito di muro un pezzo di Valle di

rag.[ne] del luoco d.[o] le Diff.[ze] sempre promiscuo, aver sepolto un sasso era uno dei antichi termini, e cancellate le Croci che sopra qti erano impresse.

26. D.[o] Lettera del Pod.[à] di Capod.[a] che l'accompagna all'Ecc.[mo] Senato.

1711 27. Aple Consul.[i] Scrittura de Consultori in Iure; raccoglie oltre qte le altre colpe de Pisinesi d'aver occupato le Diff.[ze], essersi introd.[ti] nella Fineda, aver incendiato i Caselli di Sanità, scacciate le Guardie e sparategli d.[o] delle Archibuggiate, p. il che resta ancora sospeso il Procl. che era p. pubblicare contro de Rei l'E. S.[r] Aur.[io] Contarini P.[à] di Capod.[a] nel 1710. Riccorda però che si formi nuovo Processo pche unito con l'altro si comprendano tutte le colpe in un solo Procl. con moderatione del n.[o] de Rei, ma che intanto pche non sia nociva la tolleranza venisse da sud.[i] senza impegno del P. nome distrutto e restituito alla luce il sepolto Confine non lasciando però di proponere qualche privato maneggio prima dell'impiego d.[a] Forza.

1711 11. Mag. Ducale dell'E. S.[to] al P.[à] di Capod.[a] che gli unisce p. lume la scrit.[a] sud.[a] insinuandogli a disporre quei ripieghi che fossero più atti a riparare i pregiud.[i] e divertire nuove violenze.

1711 15. Lug. Processo formato in S. Lorenzo dal Canc. di Capod.[a] con visione del luogo, che pien.[e] rilleva non solo le accennate colpe del muro eretto e che era p. erigersi nel sito delle Diff.[ze] verso Spanovizza e dell'antico notorio termine del sasso spaccato d.[e] due Croci sepolto sotto sassi, mà in oltre scielto altro Confine mobile scolpito con 3 Croci, continua introd.[ne] d'Ali nella Fineda ad'onta anco d.[a] gelosa linea di sanità fiancheggiati ad'ogni fischio de Pastori da molti di quei sud.[i] che, inceneriti più volte i Caselli Pub. di Sanità, poste in fuga le Guardie e commesse assidue ostilità trionfano nelle loro delinquenze. Rilleva colle colpe anco i colpevoli e tra qti principali i Antolovich, Plaunich, e Banchi.

1712 2. Marzo Lettera doppo altre precedenti di D.[no] M. Ant. Paruta Cittad.[o] di S. Lor.[o] all'E. S.[r] P.[à] di Capod.[a] colla quale gli partecipa che continuate col Vic.[io] di Pisin le più efficaci insinuationi final.[e] hà sortito che il muro è demolito, e ripposti nel suo sito e nel p.[o] stato li due antichi Confini.

1712 2 Feb. e 4 Marzo — Due Dispacci del soprad.° Pod.à Malip.° all' Ecc.mo Senato ne quali gli rap.nta haver formato il Processo, rillevato le colpe e i colpevoli, mà aver anco sortito col maneggio la reprist.ne di qte ultime alterationi che colla forza sarebbe stata più ardua.

1714 16 Ag.to — Den.ia et essami de sud.i di S. Lorenzo haver gl' Impli infranto e svelto un Confine che richiamava il sasso spezzato et era divisorio de Stati dolendosi de continui insulti e minaccie.

6. 7bre — Den.ia et essami d'essere calati c.a 400 Impli di Pisin et aver armata manu incendiati li Caselli di Sanità piantati d'ord.e dell' Ecc.mo S.r P.o Gni P.r alla Sanità situati s.a il Monte Rusgnach s.a le Terre Radovan, e d.o le Case Radorich.

20. D.o — Introd.ne d' Ali d' Antignana contro li riguardi di Sanità respinti da Veneti con ferita d'uno d'Ali.

24. Sette — Denontia et essami de sud.i di S. Lor.zo di nuove irrutioni in grave n.° d'incendiare p. la 2.a volta li Caselli che si avevano rimesso e devastar le semine di alcuni Beni del che fù scritto all' Ecc. S.r Carlo Pisani K.r, all' hora proved.r di S.tà in Prov.ia

16. 8bre — Altra Denontia e altri essami del 3° incendio de Caselli stessi in n.° ancora maggior con privare i Custodi de Pub.i moschetti e condurre 4 d'essi in prig.ne, del che pure fù data not.ia al stesso Ecc.mo Proc.r Pisani.

1724 1725 — Sono intieri volumi le carte degl'anni 1724-1725. Diedero motivo a qti le violenze, i spogli, il sangue, le morti, le prig-gionie successe in qti tre anni più che in molti altri.

Continuarono i sospetti di sanità; non poterono tollerare li Ecc.mi Prov.ri in Prov.ia Carlo Pisani, e Angelo Emo gl' in-sulti degl' anni passati di incenerire i Caselli tutto che portati e riportati anco sotto il Confine, li fecero piantare vicini a qto, e quello più importa posero alla loro Custodia soldati a Cavallo Non ardirono d'accostarsi gl' Impli, ma appena levati i Caselli e le Guardie avidi qti di restituirsi al primiero usurpo, avidi i Veneti di conservare il giusto possesso immed.te disce-sero truppe d'Ali d'Antignana a pascersi nella Fineda di Mom-paderno e immed.e furono dai sud.i di quella Villa fermati gl'ali stessi e condotti in prova del danno inferito nel Castello di S. Lorenzo.

Gl' Impli proffessavano esser stati 120 poi 150 gl' Ali minuti fermati, 9 li grossi. I nri 70 c.a i minuti, 7 li grossi. Queste furono le sintille che accesero il fuoco. Ogni 3.° g.°

irrompevano i Pisinesi in molto n.°, si diffendevano come potevano i sud.i di S. Lor.zo, mà inferiori di n.°, di forze sempre avevano la peggio. Fù amazzato ma non p. causa de Confini da un sud.° di S. Lor.°, un Chierico Odivich d'Antignana. Fu condotto nelle prig.ni di S. Lor.° Simon Tadich Imple. — Gli ferirono un manzo, gli fermarono due altri, et atterrarono due volte una Colonna di Confine piantata di propria autorità con grave intacco de Confini dalli Impli sud.i; mà dalla parte di qti si spiantarono due de veri Confini, si predarono 174 Ali minuti, si ferirono 4 de sud.i Veneti, 4 de Prig.ni e dicesi in 2 volte in n.° di più di mille con bandiere spiegate con Luogot.e alla testa spogliarono due Case, altretante ne accesero, e posero a ferro et a fuoco tagliando le viti, le semine, i fieni, alcuni Campi e la Fineda stessa. Vedo stime de danni de L. 1000 c.a nelle piante, nelle Case, ne mobili oltre Carra 900 di fieno e 100 di legne, e vedo che nei stessi riccorsi del Luogot.e ai Confini di Gratz, che poi furono portati a Cesare, si vanta d'aver fatto una di qte irrutioni armata manu con sparri p. più di 2 hore, con ferite, con morti e con incendio.

Però molte sono le let.e de Rap.ti di S. Lor.°, alla Carica di Capod.a, al Luogot.e di Pisin, molte di qte alli P.à di S. Lor.° e di Capod.a. Molte di Capod.a all'Ecc.mo Sen.°, e dall'E. Sen.° a Capod.a; sono in oltre voluminosi essami de Test.j e insino i riccorsi, le Den.ie de Pisinesi alla Corte, dalla Corte alli Amb.ri e ai suoi sudditi.

Considerabili sono le let.e del Luogot.e e p. la defform.ne de fatti e p. l'alteriggia che le accompagna. Studia in qte di dar ad intendere essere i suoi perseguitati, gl'offesi. Sostiene commune la Fineda di Mompaderno, e sue particolari le Differenze. Dice essere il Confine d'Antignana attaccato alla Govrina da una parte, alla Chiesa di S. Silvestro dall'altra come proffessa di rillevare da Carte antiche, e da lettere 1598. 1596. 1657. 1658 di S. Lorenzo. Si duole però di venir defraudati i suoi sud.i di più di 3 miglia di Terra, e si vanta d' aver avuto ordeni sovrani di reprimere la forza, e di piantare la Colonna del Confine con una forza de fianchi p. atterire i trasgressori. Essere però che non si ritrovano nei archivj di S. Lor.zo qte asserte lettere, che non si sà quali siano le altre Carte antiche che accenna con qti Confini di S. Silvestro, anzi si hà dal-

l'essame di D.[no] Gio. Batta Basilisco q. Carlo di Rovigno fù caut.[e] a Pisin essere state due le Chiese di S. Silvestro, una antica diroccata, e l' altra nuova, che si studia dagli Impli di confonder il sito di una con quello dell'altra, e di far vedere un dissegno nuovo fatto a capriccio p. il dissegno antico d.[a] position dei Confini.

Riguardevole è la risposta di Cesare, che non è vero che ecciti i suoi sudditi ad' essercitare la forza, ma ricerca sinceri dissegni, e distinta inform.[ne] delle loro rag.[ni] nel Petitorio, e nel Possessorio.

Il Processo e gl' essami assunti con essattezza dall' Off.[o] di Capod.[a] e di S. Lor.[o], le note dell'antico Cattastico mettono in tutta la chiarezza non esser vere le accuse d' Impli, nè vere le lagrime, il sangue, i pregiud.[i] de Veneti e però su 'l fond.[to] di qte rillevate verità, sono osservabili le molteplici e lunghe Rel.[ni] dell' Ecc.[mo] Coro Pod.[à] di Capod.[a] all' E. Senato.

Ma più di tutto riguardevoli sono le Ducali di qto p. l' equità p. la saviezza, che sempre l' accompagnano. Ordina subito gratiosa la restitutione dei Ali levati da suoi sud.[i] sebene ritrovati a danneggiare ne Terreni di qto. Commette la liberatione del Prig.[e], la rettentione dei incolpati di haver sparlato di Cesare, eccita a passare colla maggior armonia, ricerca i nomi de Cittad.[i] di Capod.[a] che fossero atti a un privato maneggio, e poi infine ellegge in Pub. Com.[io] il N. H. Z.[e] Renier Pod.[à] all' hora elletto di Capod.[a]

Veram.[e] restò anco p. la parte de Veneti quasi intier.[e] il tutto esseguito. Furono restituiti li animali levati, non havendo potuto restituire quello non avevano avuto. Si sono scritte lettere Offitiose al Luogot.[e] di Pisin, si aveva diretto a quella parte p. meglio intendersi e insinuarsi colla voce il S.[r] Sereno Polesini, si avevano nominati p. capaci e privati congressi li SS.[ri] Proved.[i] Tacco, Fini e lo stesso Polesini e la Fiacchezza di me Franc. Grisoni.

Ma non fu così pronta e intiera l' essec.[ne] per parte degl' Impli. Si sono rilasciati i Prig.[ni] si prescielse in Com.[io] il S.[r] Co. di Galembergh Cap.[io] del Cragno Ressid.[e] in Lubiana, mà non si restituirono i 174 animali lasciati appropriarsi da quei de suoi sudditi, che giuravano di non haver havuto il suo intiero a riserva de pochi abbandonati al Confine, mà quello

è di rillevante non rimetterono li nascosti Confini nè meno si è rissarcita alcuna parte de spogli, dei Incendj, dei spianti, e gravi danni ostil.[te] inferiti.

1726 Intrapresa la Reg.[za] di Capod.[a] dall'Ecc.[mo] Renier partecipò con suo foglio il suo arrivo all'Ecc.[mo] Com.[i] di Galembergh e la sua prontezza di adempire l'imposta incombenza. Corrispose egli con egual cortesia, hà soggiunto che si accorderà il tempo, ma non si accordò altro, non passarono altre lettere, e resta sino ad'hora ogni cosa indecisa. Passò l'anno 1726-1727 senza ostilità, non è però che gl' Impli tralascino li pascoli d.[a] Fineda nè i appropriamenti d [e] Differenze. In lettera 1726-30 Marzo si è doluto il Luogot.[te] esser stato ferito un Antolovich da un sud.[o] di S. Lor.[zo] in tempo che come egli scrive p. il Decret.[to] da Pnpi ogni cosa deve restar in sospeso, mà il fatto è che la rissa non fù p. causa di Confine, e che si formò ne Veneti Off.[j] rigoroso Processo contro l'offensore.

Con lettera 25. Mag. 1726 scrive il P.[à] di S. Lor.[zo] haver rillevato da essami, che ritrovato un sasso con Inscrit.[ne] nell' Orto di un tal Nadovich di Mompaderno li Pisinesi siano stati p.[a] a vederla, ma poi in maggior n.[o] ad' asportarla, mà non si rilleva esser stata quella Pietra di Confine.

Segue l' Inscrit.[ne]

C. VIB. IOCISA
ET COL. SALVLAE
FILII EC

Cajus Vibius Iocisa et Columnius Salulæ Filii & [1]).

Intanto l'Ecc.[mo] Renier p. munirsi delle più essatte notitie non solo applicò a ritrarle dalle confuse carte di qto Archivio ma si estese a ricercarle dalli Off.[j] di S. Lor.[o], di Montona, e due Castelli. Montona e Due Castelli prottestarono di non haverne alcuna. Solo il Pod.[à] di S. Lor.[o] manda le poche carte

---

[1]) È stata male trascritta. — Fu pubblicata dal Muratori e da altri, ed è per conseguenza riprodotta nel *Corpus Inscriptionum latinarum*.

qui sotto nominate, e descrive il sopraluoco da esso fatto — Afferma in qto aver veduto un sasso con ✠ sopra Estimi d.[e] Diff.[ze] verso Rusgnach, altro fra mezzo la Fineda e le Diff.[ze] mà senza Croce che si vede esser stata infranta. Ha veduto il Lago Spracovizza quale sostiene esser Pub.[o] del Com. di Mompaderno essendo in fondo del Commune stesso del quale non fù alcuno mai investito.

Le Carte che si spediscono sono Proclami contro un Radossich del 1660; pche avesse usurpato con pregiud.[o] degl'altri l'uso del Lago d.[o] Spracovizza situato nella Fineda del Com. di Mompaderno.

In oltre note di pagamenti del Terratico p. le Terre poste nella Fineda di Mompaderno.

Queste Pub. et antiche carte comprobano essere la Fineda propria di Mompaderno, proprio il lago e non promiscuo con li Pisinesi; è però vero che leggo in qte averne riffiutato un pezzo uno di quei sud.[i] nell'anno 1667 pche si duole che gl' Impli gl' impediscano le semine, e la Coltura.

Si mandano anco alcune accuse del 1710 co. li Antolovich et altri Imp.[li] p. introd.[ne] de loro Ali entro la Fineda stessa.

Vedo anche spediti due piccoli Dissegni che non si sà da chi fatti, se siano sinceri, e che poco servono alla inspet.[ne] intiera del Confine. E osservo p. ultimo nella sua lettera attestare quel Rap.[nte] che nelle Rog.[ni] quel Par.[co] già 20 anni piantava la Croce Bened.[a] di Cera sopra il Confin vecchio, che hora pur non osa di fare.

Raccolte dunque tutte le possibili notitie e fatto s.[a] di qte il più profondo studio formò l' E. Renier la sua savia et essata Rel.[ne] con la quale stabilisce con forti fond.[ti] le rag.[ni] de sud.[i], rissolve le oppositioni che potessero esser fatte et essaggera le ostilità sofferte.

Osservo in qto trà le altre cose versare sopra l'oppos.[ne] che potesse esser fatta di esser il Confine, la strada, e la Chiesa di S. Silvestro, e suggerisce la rissol.[ne] colla strada vecchia e colla Chiesa vecchia de quali più non sono che le rovine e i vestiggi valendo a qto lume uno de piccoli Dissegni che gli fù mandato, e che resta ne Volumi.

Non è meno osservabile darsi mano i Conf. di S. Lor.[o] con quelli di Montona, poiche al Lago di Ternovizza che è

uno de Confini di Montona pnpia quello di S. Lor.° e qui trà l'uno e l'altro è quello che va seguendo il Campo di Battaglia degl' Imperiali.

Non vedo però che nell' arbitraria 1535 col beneplacito de Pnpi d.ª quale molto si scrive nel sum.^{io} sopra i Confini di Montona sia intervenuto S. Lor.° trà Montona stessa e Pisino che intervennero.

Queste sono le Carte che nel prop.^{to} de Conf. di S. Lor.° che ho potuto discernere nella Conf.^{ne} nella quale le ho ritr.^{te}, e che ho cred.^{to} degne d' essere dist.^{te} sumariate. Mancano molte come anco si duole nel fine dell'accennata Rel.^{e} l' E.^{mo} Renier, e si sono doluti gl' Ecc.^{mi} Suoi Precessori ogni qual volta che ebbero occasione d'imergersi in qta imp.^{te} materia.

Confluiscono a qta mancanza l' incendio di buona parte dell'Arch.^{io} di S. Lor.°, la morte imatura del S.^{r} Raim.° Fini fu P.^{r} ai Confini prima d' unire le Carte che aveva potuto rinvenire nelle abbandonate Cancel.^{ie} d.ª Prov.ª, e il smarrimento di alcune altre ritrovate dalla Dilig.ª e Fedeltà del già S.^{r} Benetto Baseio Cittad.° di Capod.ª e fù Canc.^{r} di S. Lor.° spedite a qta Carica prima del suo vicino morire nell' anno 1712. Di qto ne hò trovato alquante di sopra sum.^{te} che riguardano il Censo che si pagava da S. Lorenzo a Pisin, ma di parte si dice essere state spedite in Pub. d'Ord.^{e} Sovrano e che ivi non pervennero, ne si ritrovino. Vive ancora un nipote di esso S.^{r} Benetto commorante col D.^{r} Zorzi suo Padre in Ven.ª, che ebbe parte in qta benemerita applic.^{ne} che deve conservare ancora qualche memoria. Giovarebbe che dalla Pub. Autorità si procurasse d'averla e sarebbe necessario un intiero et essatto Dissegno non ritrovandosi in qto sfort.^{to} Archivio ne quello che del 1640 si dice esser stato formato d'ord. Pub. dall' Ingegner Cavriolo, nè l'altro che del 1654 si dice esser stato consegnato in Vienna all' Amb.^{r} Veneto, poco valendo quei due piccoli e mancanti abbozzi che soli si attrovano.

Muggia.

Summario delle Carte che si ritrovano in qto Archivio sopra le Vertenze tra Muggia Veneta, Trieste, e Giurisd.ne di S. Servolo Imperiale.

Contermina Muggia con il Territorio di Trieste e con quello di S. Servolo era giur.ne del Co. Petaz et ora del March. di Priè. Ha sotto di se una Villa d.a Caresana, della quale sono alcune Case Impli, alcune Venete, e sino le saline di Muggia sono vicine e confinano con quelle di Trieste.

Vna delle più gelose et importanti strade che servono al neces.o Commercio trà le Prov.e Austriache e la Veneta Istria, è quella che discendendo dal Cragno passa ai Territorj di Muggia e Capod.a Si vede però che nelle vicinanze d.a sud.a Terra di Muggia fu più volte infestata da Imper.li e partic.te da Triestini a quali importa il dissest.to di qto Commercio.

1661 Leggesi trà le poche Carte di qto Arch.io che nel 1661 fosse stata tagliata qta strada con aperture di fosse e con eret.ne de muri nel Territ.o di Riomgna Ter.io sive Giurisd.ne di S. Servolo. Fù avisato l'Ecc.mo Sen.o et interposti i più validi Vffitj col mezzo dell'Amb.r in Vienna emanò ordine che si repristini ogni cosa, mà al solito si vede tarda e dimezzata l'obbed.za

1675 Si legge Processo e Procl. contro alcuni Mri Impli d.ti Liberaiteri pche turbino la quiete dei Confini e la libertà del Com. inoltrandosi nel Ter.io di Muggia a impedire particol.te il trasporto di quei Sali, e di quelli di Capod.a et avendo insino ardito alle Porte di Muggia di trattar malam.e con mortali ferite un Imperiale, che carico di quei sali passava alla sua Casa. Il Procl. si vede Pub.to in Capod.a reggendo l'Ecc.mo S.r Lor.o Donà al quale l'Ecc. Sen.o delegò qto delitto.

1695 Sono alcune poche Carte, che denotano il congresso tenuto in Muggia da Com.i Cesarei e Veneti p. stabilire un partito de sali Veneti da traddursi nelle Pr.e Austriache che doppo lungo trattato vicino a concludersi il prezzo a L. 34 al mozzo p. la summa di st.a 134m all'anno restò infelic.e inefficace et inutile. Li Com.i elletti dalla Cam. di Gratz erano li N.i Adamo Budigna, Franc.o di Lichtentem, e Z.e Francoli di Trieste e

quelli elletti dall'E. Senato furono li N.^{i} K.^{r} Olimpo Gavardo, D.^{r} Mattio Barbabianca, Co. Fr.^{o} del Tacco, e Lucio del Bello di Capod.^{a}

Queste e non altre sono le carte di q̄to Archivio nell'importante Com.^{io} de Sali, Vini, Ogli et altre merci coll'Imperio, nelle quali stà l'essere di Capod.^{a} e Muggia. Molte doverebbero essere poiche q̄to fù l'affare di tutti i secoli e del p̄nte, nel quale è notab.^{e} pregiudicato particol.^{e} dopo che passarono al Cesareo Imperio i Regni di Sicilia e di Napoli, et esser devono disperse negl' Off.^{j} Pretorj e del Sind.^{to} di Capod.^{a} e forse tall'une anco in quello di Muggia. Accennarò alcune che restano a mio lume p. l'assistenza più volte prestata alla mia Patria in q̄ti suoi gravi emergenti, e partic.^{te} nel Partito de Sali stabilito nel 1725 con la pietà del P̄npe concorsa a ricevere tutti li n̄ri sali abbandonati nella maggior parte dal primiero Com.^{io} con gl'Austriaci.

Sono et esser devono varie Conventioni e Patti altri con la Città di Trieste, altre con la Casa d'Austria.

Quelle con la Città sono in due tempi 1223, 1463.

Quelle co'l Duca d'Austria 1370, coll'Imp.^{re} Federico 1486.

1223

Nel 1223 si dice che li Veneti possano liber.^{te} scaricare e vendere a chi vorranno il sale e tutte le altre Cose nella Città e Ter.^{io} di Trieste.

1463

Nel 1463 tempo che la Ser.^{ma} Rep.^{ca} ad' intercessione di Pio 2.^{o} diede il perdono e donò la Pace a Triestini = si stabilisce.

Che le strade restino libere aperte et espedite, nè in alcun modo quelli che vengono, o che ritornano dalli Porti superiori possino esser astretti andare più in un luoco che in un altro con le loro merci.

Che Trieste non possa p. l'avvenire vender sale a chi volesse estraerlo p. mare, nè contrattar de sali con sud.^{i} Veneti altrim.^{ti} che gli possino esser distrutte le saline.

1435
1503

E veram.^{e} a q̄to proposito sono nell'Archivio copie di due Ducali spedite da Muggia l'anno 1435 l'una, l'altra 1503, che l'una, e l'altra fanno intender rissolut.^{e} a Trieste di dover dessister di fabricar Saline nel mare che è d.^{a} Veneta Giur.^{ne} in pena di essere distrutte e condotte al Fisco alcune barche de Sali p̄venute da Ferrara, e ritrovate a quelle Rive.

1370 La Conventione poi col Duca d'Austria vuole (1370)

Che tutte le strade costituite nel di esso Ducato sieno sempre salve et aperte ai Veneti eundo et redeundo, nel modo che erano avanti che seguisse la guerra p. occasion di Trieste, e l' istesso s' intende d.e strade di Venetia.

1486 In quella del 1486 coll' Imp.r Federico resta pattuito

Che la strada che dalla Cargna conduce verso l' Istria, che sia nell'avvenire sempre aperta e libera a tutti i Mercanti con ogni sua merce, e p. ogni luoco; Che siano levati i Datj in Istria e sia osservato costume.

Non può ponersi in dubio la validità di qte conventioni p che si parla di quella con Trieste era all' hora Città libera con figura di Rep.ca appresso d.a quale stavano le rag.ni del-l' Imp.io come stanno appresso i Monarchi, e che se cangiò stato in qualunque modo l' habbia cangiato porta seco le sue leggi e le sue confed.ni, e se sì delle Capit.ni con Casa d'Austria come di qta è ereditario il Dominio, dubio non è che non passino ai successori, mentre passerebbe anco se fosse ellettivo trattandosi de motivi di buon Governo e de Contratti di buona fede.

Nè puo dirsi che i Pnpi p. giuste cause possino impedire, e moderare i passaggi e le introd.ni d.e merci nei loro stati, p che qto punto potrebbe considerarsi quando non fossero i patti e le conventioni che sono.

A qto può aggiungersi anco la solenne Capitol.ne nella Pace di Bologna nel 1529 che i sud.i dei Pnpi possano andar liber.te p. i stati degl' uni e degl' altri.

1529 Pace di Bologna

Tanto più valide doverebbero essere qte conventioni quanto che comparisce in molti anni la loro osservanza.

1601 Nel 1601 discese ord.e di Cesare che si levi ogni inovatione de Datij sù i Veneti.

1610 Nel 1610 pregiudicata dalli Arciducali la Città di Capod.a con le Saline di Trieste e con la proib.ne del Com.io, proibì all' inc.o l' Ecc.mo Sen.o con Ducale 20. Mag. il Com.o anco a Triestini e piantò l'assedio a Trieste, il che diede motivo alli due Amb.ri Cesareo e Cat.co di portarsi avanti il Pnpe e di dar parola che saranno levate tutte le turbationi che toglevano la libertà del Com.io

1633 Nel 1633 imposti dalla Prov.a del Cragno triplicati aggravj

sopra li Ogli, Sali e Vini che provenivano dall'Istria, l'Ecc.^{mo} Sen.^{o} adoperò nella Corte Cesarea le più forti rimostranze assistite sempre dalle accennate Conv.^{ni}, et ottenne la liber.^{ne} nel 1634 dalla quale derivò il partito accordato con Gio. B.^{a} Guidotti nel 1635.

1634
1635

Insorto nuovo Turbamento nell'anno 1639 doppo lungo travaglioso maneggio durato sin l'anno 1645 si spuntò con D.^{to} di Cesare la minoratione di $^{3}/_{4}$ parti d.^{a} gabella del Sale e la dichiarat.^{ne} che una somma da cavallo debba stimarsi p. due stara.

1645

Anco nei tempi susseg.^{ti} 1686. 1689. 1695 ricadevano di qd.^{o} in qd.^{o} le viol.^{ni} stesse avide troppo le Prov.^{e} vicine di attirare a se stesse con l'uso de sali stranieri il Com.^{io} di Capod.^{a} e di Muggia; mà occorrendo sempre la Pub.^{a} Provid.^{a} colli sforzi maggiori degl' Vffitij e delle rag.^{ni} otteneva se non in tutto almeno in parte la quiete promessa.

1686
1689
1695

Ma tutte q̄te illustri opere, q̄te gloriose Carte si resero in gran parte infruttuose ne tempi p̄nti; perchè appropriati dall'Erario di Cesare i sali di Trieste che compra a L. 36 al mozzo, e fattisi fortunat.^{e} suoi Regali Proventi gli altri sali et Ogli di Napoli e Sicilia s' innalzarono contro de n̄ri non solo argini di maggiori gabelle, ma di penali Divietti onde non si vede a comparire p. Sali in Capod.^{a} o in Muggia altra Austriaca Gente che il Contado di Pisin distinto con particolari Concessioni, e qualche altro, che indotto da rigore d.^{a} propria povertà e dal prezzo molto più mite de n̄ri Sali, rischia p. ignote vie il suo Carico, e la sua Vita insidiata in molte parti dalli Liberaiteri destinati a q̄to.

1707

Proclama dell' Ecc.^{mo} S.^{r} Gio. Foscarini Pod.^{à} di Capod.^{a} fatto publicare in Muggia co: que sudditi che abbandonano le proprie saline, e vanno a coltivar quelle dei Esteri in Trieste con Pub.^{o} e privato pregiud.^{o} = Ord.^{e} disceso dal Mag.^{to} Ecc.^{mo} del Sal in Ven.^{a} e del tenore stesso.

1708

Den.^{ia} de Giud.^{i} di Muggia repportata a Capod.^{a} e da Capod.^{a} a Ven.^{a}, che da Triestini con intestature del Canale o Fiume Lisandro, con alzamenti d.^{a} Ruia d.^{a} loro parte, con escavationi nella parte di Muggia tendono non solo a far cadere tutta la piena dell'acque sopra di q̄ta, mà a dilatare p. cento e più pertiche il loro Confine con idea di sempre più avvanzare

i loro usurpi. Rifferiscono che q̄to Canale era il divisorio di Stati, anzi in prova di q̄to esservi stata una Colonna hor o spiantata o sepolta nel fango, e però quanto più si trasporta nel Veneto intestando l'antico alveo il corso di quell'acqua, tanto più si dilata il Confine dell'Imperio, e si dilata (sic) il Veneto.

1709
1713

Nel 1709 nel 1713 si rinovano le Instanze e Doglianze stesse accresciute particol.[e] nel 1724 coll'aggiunta che gl' Imperiali si posero ad'impedire anco le Pesche dell'antico Saltarello di Millon goduto sempre da quella Com.[ta] e ciò tutto col prettesto delle escavationi e delle Intestature a q̄to solo fine dirette.

Fù ordinata dall' Ecc.[mo] Sen.[o] la facitura d' un Dissegno e la più sicura Rel.[ne] se ver.[te] il Canale Lusandra fosse divisorio, e se sia vera la voce che entro vi fosse la Colonna di Confine. Si rilevorno attestati sopra il Canale e sopra la Colonna, si formò il Dissegno, si estese il sopral.[o] dell' Ingegnero, si rillevò la violenza perpetrata dai Triestini co. li pescatori di Muggia, e si riccordarono le Ducali 1435, 1503 che protte-stavano a Triestini non anco di valersi imaginabil.[e] dell'acqua sempre, e da tutti riconosciuta in Regali d.[a] Ser.[ma] Rep.[ca]. Era in q̄to fratempo fermato un piccolo legno da Triestini che pescava nell' acque stesse e però l' Ecc.[mo] Senato sollecitò la Rap.[za] di Capod.[a] con Ducali 1725, 17 Mag. e 11. 8̄bre a procurar con insinuationi private, et anco con let.[e] Pub.[e] al Bar. de Fin V. Cap. di Trieste l' accomod.[o] dell' affare e l' armonia dovuta e conveniente trà Confinanti. &

Violationi delli Imp.[li] con Vascelli su 'l mare in queste Parti verso Trieste e Fiume &

GOLFO

Di q̄ta gelosa e celebre materia che cominciò a trattarsi fino da principij di q̄ta gloriosa Rep.[ca] pochissime sono le Carte di q̄to Archivio, solo tal una che contengono le violationi de

legni Imperiali in quest'acque resesi horamai troppo avvanzate e libere.

1661 Ducale dell' Ecc. Sen.° accenna haver inteso esser stata arrestata dalla Barca armata di Capod.ª la Barca di Batta Rossignan carica di Terra.

1661 La Barca armata di Capod.ª inseguisce Pettacchio partito da Trieste che non ubbidisce tuttoche chiamato con sparri, anzi hà sparato più volte con Palla co. la Barca armata che corrispose nel modo stesso, mà che hà dovuto lasciar proseguir il suo viaggio. Portò però il Cap.ᶦᵒ Marinovich le sue doglianze a quali hà aggiunto, che nel passar nei giorni seguenti in vicinanza di Trieste gli sparrò il Castello più volte et egli hà proseguito il suo viaggio; ma più caricato fù il memoriale pntato p. parte di Trieste all' Ecc.ᵐᵒ Sen.° in cui si duole che la Barca armata usò violenze in una Casa a Grignan, che và in atto di sprezzo senza salutare il Castello di Trieste, scorre la Riva Imple colle palle del Remo in Terra e quello è più infesto il passo ad' ogni piccolo legno che parte dal suo Porto e che molte volte è spedito p. Ven.ª con Lettere Pub. conducendoli nel Porto di Capod.ª dove si trattiene a suo piacere.

L' Ecc.ᵐᵒ Senato ordinò d'esser informato, e poi commise che il Marinovich proceda con maggior mod.ⁿᵉ e prattichi li soliti saluti co 'l Castello.

Si rillevò con l'occasione del Processo che si formò esser in quel Porto un Vascello comprato dal Locatelli che fa viaggi molte volte p. Sicilia.

1673 Ducale dell' Ecc.ᵐᵒ Senato s.ª Marcilliane di Trieste fermate con Ogli obligate a Dacio e doppio Datio, e doppo lasciate andar al suo viaggio.

1675 Molte Ducali e risposte così al Pod.ª di Capod.ª Lor.° Donà che al Gov.ʳ del Golfo Andrea Navaggier in proposito d.ᵉ militie Al.ⁿᵉ venute a Trieste p. passar in Messina, ma 450 di qte restano sbandate col mezzo d'esso N. H. Navaggier; qte militie venivano levate p. com.ⁿᵉ di Spagna, e sbandate si sparsero p. l'Istria e p. l'Imperio; attenti gl' Impli a riunirle. Anco in altri tempi non fu p messo a Trieste il dar ricetto ai Vascelli del Duca d' Ossuna, nè si p metteva p.ª d.ᵉ guerre insorte 1614.

1677 Lettere del Pod.ª di Capod.ª all' Ecc.ᵐᵒ Sen.° che avisa

esser comparsi Commissarj Cesarei con due Olandesi p. scandagliar i Porti di Trieste, Fiume, e Buccari con dissegno di piantar negotij in quelle Parti. Com.[ni] Pub. de migliori inf.[ni], e nove risposte con le Rel.[ni] e Dissegni de Porti sud.[i] del tenore seguente. Il Porto di Trieste è capace di dieci o dodici Vascellotti non alzandosi le sue acque che a sette o otto piedi con Fondo tenero e con scala in Terra ove si legano a cordone fermato in Terra. Esservi una Valle che tuttoche esposta al Grego, che regna in quelle parti potrebbe con grave spesa riddursi a ricevere 18. 20 Navi.

A Fiume si descrive nell' Inf.[ne] sud.[a] non essere porto atto a salvare Vascelli. Bensì a Buccari dove p. essere capace di Vascelli sicuro, di buon Tegnidor, si chiama Porto Rè, che è a dire Porto Real.

Aggiunge l' Inf.[ne] sud.[a] non esservi Paesi di smaltire merci pretiose di Droghe, Panni, le povere montuose Prov.[e] del Cargno, Carintia e Crovatia, ma esservi dissegno di farle passar dal vicino Vernich nella Sacca, e dalla Sacca nel Dannubio non essendo da Buccari al Vernich, che 60 miglia di strada pratticata da Cavalli, e pratticabile quando voglia migliorarsi anco da Carri.

1677 Barca con sbirri di Capod.[a] si accosta alle Rive Impli in Zaule, e trovando poco lontano da qte Mattio Orlandini bandito dal Stato Veneto p. contrabandi di sale che portava in quelle acque lo conduce nelle Prig.[ni] di Capod.[a]. Rettori di Trieste con triplicate lettere ricercano la sua rest.[ne] proffessando esser stato preso nella Giurisd.[ne], ma il Pod.[à] di Capod.[a] li prottesta che fu fermato nelle acque che sono del Veneto Dominio come rilleva nel Processo, e poi d' ord.[e] Pub.[o] spedisce il rettento a Ven.[a]

1710 Sbirri di Trieste in Barca ben armata assaliscono in Mare tra Trieste e la Ponta grossa 9 miglia lontani da qta Città, e 4 dalle Rive Venete altra Barca patroneggiata da due Triestini banditi che ferman e conducono prig.[i] in Trieste.

Poco doppo partitisi da Muggia 20 Austriaci d.[i] spallanti p che portano il sale sulle spalle in Barca di Trieste nel mezzo di quella Valle vengono aggrediti da altra Barca di Trieste di quei Liberaiteri. Fugge la p.[a] verso Muggia, qta l' inseguisce anco con sparri da quali resta uno de passaggieri estinto, ferito

l' altro. Per iscansare i Datij e le proib.[ni] nelle mude Impli quella povera Gente con poco Traghetto di mare smonta sù luochi ove hanno meno pericoloso p che meno pratticato il ritorno alle loro Case. Il Pod.[à] di Capod.[a] rifferisce l'occorso al Senato e scrive al Pod.[à] di Muggia che divertisca qti Traghetti p. toglere a Imp.[li] motivi di reclami e di violenze.

1710 Ripporta pure nell' anno stesso il N. H. Aur.[io] Cont.[ni] Pod.[à] di Capod.[a] l' insolita novità di fabricare in Trieste un Berg.[no] in figura di Felucca capace di 8 Remi con dissegno di aver di tessere le acque di Trieste e Duino a diversione de Contrabandi de sud.[i] Imp.[li] e ver.[te] con questo in quei p.[i] giorni si conduce da Porto Veneto di Zaule Barca di uno di Muggia p. prettesa colpa d' haver traghettato degli Impli con sale. Il Pne di qto che era Bernardo Vallon hebbe animo di andar di notte tempo a levarli dal Porto stesso di Trieste, da che derivarono molte lettere anco risentite et attentati di venirli a riprendere, mà fù ordinato al Vallon a ritirarla da quel Porto e fù spedito il Processo a Ven.[a]

1711 In quest' anno il Bergantino stesso portò simili insulti contro altri Spallanti Imp.[li] ritrovati o nelle Barche o nelle rive Venete conducendo tall' hora prig.[ni] anco i sud.[i] Veneti e continuò anco negl'anni susseguenti insultando anco frequent.[e] le Rive del Friuli p. impedire il passaggio de Vini e d'Ali che si professa senza pagar alle mude li prettesi Datij imbarcarsi p. il Veneto Stato.

1726 Con qto stesso Bergantino nel 1726 approdarono alcuni Soldati Napolitani da Trieste alle Rive di S. Nicolò d' Oltra in faccia a Capod.[a] inseguendo alcuni de loro Disertori che riccoverati nel Mon.[io] de Bened.[ni] fù necessitato quel R.[e] dal Timore e dalle minaccie a consegnarglili nelle mani tuttoche salvati in Chiesa prettendendo con l'armi alla mano non giovare l' immunità della Chiesa a rei di Disertione La Giust.[a] di Cesare ordinò la rettentione di quell'Off.[le] che entrò nello Stato e pratticò le violenze contro quel Religioso.

Ora però in qti ultimi tempi si eressero Arsenali, si fabricarono Navi in Trieste dove vennero a stabilirsi Mercanti Olandesi col nome di Comp.[a] Orientale, mà l'Arsenale è di poco momento, i legni costrutti di poca durata, et il neg.[io] sino ad' hora di poca fortuna. Si tentò anco l' estensione del

Porto, mà anco q̄to d'un infelice riuscita, che più sfortunata successe a un Benussi di Rovigno abitante in Parenzo che l'intraprese, perchè co 'l prettesto d'haver malam.[e] servito languisce doppo lungo tempo in quelle Priggioni.

Pinguente.

Nell'Archivio di Pinguente dove a quell'Ecc.[mo] S.[r] Cap.[io] furono molte volte commesse inf.[ni] e maneggi in q̄ta importante materia partic.[te] p. quello riguarda la sua Giurisd.[ne] che contermina con il Cont. di Pisin devono esser molte e molte di q̄te Carte. Da quella Giur.[ne] dipende pure il Patrocinio del gelosis.[o] Bosco di Montona nel quale vicini gl'Imp.[li] pur troppo frequentano le loro mannaje e gli trasporti. Sò esservi una lunga et essatta Conf.[ne] di q̄to con i suoi Termini alti e numerati di Pietra con l'impronto venerato del S. Marco seg.[to] sotto la Regg.[a] d'un N. H. Pietro Lando Pod.[à] di Montona d'ord.[e] dell'Ecc.[mo] Cons. di X.[ci]

Devono esservi molte altre Carte che non sonosi potute unire a q̄to summario &

1643. 5 Giugno.

In Pregadi.

Con disordine seguono alle volte delle Vendite che fanno i sud.[i] n̄ri ad'Esteri de Beni posti nello Stato d.[a] Rep.[ca], et essendo necessario darvi regola acciò non succedano pregiuditij, l'anderà Parte.

Che nella Provincia dell'Istria sia proibito a sudditi vender li Beni che sono nello Stato nostro a Confini ad'Esteri, se prima quello che vorrà comprar non sia stato nella Camera d.[a] Città e luoco, dove sarà posto il Ben che si deve allienare, e non haverà fatto un Cost.[o] di comprarlo nel Stato d.[a] Sig.[ia] n̄ra con obligo di pagar tutte le gravezze come gl'altri sud.[i] n̄ri, il qual atto sia reggistrato n.[a] Cancellaria, e poi con esso com-

parino avanti il Reg.^{to} di Capod.^{a} p. haver la licenza con la quale si possino poi stipulare gl' Instr.^{ti}

29 D.^{o} fù Pub. in Capod.^{a}
30 D.^{o} fù scritto e mand.^{o} il sud.^{o} Dec.^{o} a Muggia, S. Lorenzo, Due Castelli, Montona, Pola e Albona.

Copia tratta dal Libro a stampa Intitolato Leggi, Dec.^{ti} e Ter.^{ni} del Ser.^{mo} M. C.^{io}, dell'Ecc.^{mi} Pregadi, dell'Eccelso Cons. di X.^{ci} e de P.^{i} Rap.^{nti} con la Pub. approv.^{ne} concernenti il buon Governo dell' Istria.

Ordini e D.^{ti} dell' Ecc.^{mo} S.^{r} Gir.^{o} Bragadin Ingegner nella Prov.^{a} dell' Istria fatti e stampati con l'aut.^{tà} dell'Ecc.^{mo} Senato a conserv.^{ne} de Pub. Luochi et a sollievo di tutti i sud.^{i} dell' Istria.

1651. 5 Sett̄e.
Om.

Che non sia alcuno che ardisca vender permutar o livellar alcun Ben stabile a sudditi Esteri senza l' espresso Beneplacito dell' Ecc.^{mo} Senato in Pena di Gal.^{a} Prig.^{ne} e Bando.

1662. 15 Ap̄le
In Preg.^{i}
Om.

Per il 2.^{o} intendemo l'occorso a Giac.^{o} Oblak mentre stava lavorando in un Campo di cot.^{a} n̄ra Giur.^{ne} con i suoi Bovi. La mat.^{a} de Confini è di quella Importanza che la Virtù n̄ra ben comprende, e quando sia indubit.^{e} il Campo stesso nel Stato nostro e non altrim.^{i} nella Villa di Cernical sottoposta all'Austriaco come loro prettendono non si deve tollerare il Pub.^{o} rillevante pregiud.^{o} seguito in n.^{o} di Gente, in forma violente e scandalosa che bastò a far recedere l'Oblak stesso dalla coltura del proprio Terreno, se bene doppo restituiti gl'animali con oblig.^{ne} di pieggiarie et altre Corrisp.^{ni} Voi doverete in tal caso disponere con buon ord.^{e} li stessi interessati a coglere in propria congiontura l'occasione del riscatto, levando a quelli della Villa di Cernical più colpevoli nel fatto ciò che più gli si rappresentasse alla mano con obligarli al rissarc.^{to} di altret.^{o} valsente a quanto resta

sin hora sottoposto l'Oblak stesso. E perche motivo di tali disordini osserviamo essere la concessione a Livello al Zuppano di Cernical a nome anco di altri suoi vicini di certo poco Terreno contiguo ad' un Bosco di Rosariol di cot.a Giur.ne di ragion di And.a del Tacco sud.o nro, doverete ad' oggetto di vietar in avvenire l'occasione di tali scandali, nella forma più rissoluta prohibire all' istesso Tacco di non affittare tal Terreno a qual si sia sud.o Imp.le ma nro solam.e, anzi di ritrattare immed.e ogni locatione che seco tenesse trattandosi massime di rendite di sole L. 15 all' anno.

Om.

A Al.o Mor.ni Pod.à e Capit.o in Capod.a

1662. 29 Aple

L' Ill.mo et Ecc.mo S.r Al.o Mor.ni p. la Ser.ma Rep.a di Ven.a P. e C. di Capod.a essequendo con la dovuta pontualità le Com.ni impartiteli dall' Ecc.mo Senato in Ducali 15 del cor.e mese nella mat.a de Confini, osservato lo scritto di loc.ne fatta negl'atti di D.no Fabritio N.o a 18 Mag. 1659 col quale D.no Ottavio Pola di qta Città loro e concesse ad' affitto p. anni 5 continui a Simon Zach Zup.o d.a Villa di Cernical Stato Austriaco et a Luca Bassez Pozuppo d.a stessa Villa p. nome anco di tutto quel Commune un pezzo di Terra arativa posta oltre il F.e Risano nelle pertinenze d.a Villa di Rosariol di qto Ter.io sopra un monte acquistato poi esso Terreno con altri Beni p. il d.o Pola dal S.r Ottavio Sereni come Proc.r dell' Ill.mo S.r Seb.n Contarini fù de Ferigo Nob. V.to l'anno 1636 essendosi in vigor di tal locatione d.i Cond.i obligati di corrispondere al Loc.re annuo affitto di L. 13.10 con diverse cond.ni espresse n.a med.a, qual Terreno poi l'anno stesso a dì Vlt.o Maggio fù da esso Pola trasferito et allienato in titolo di vend.a a D.no Carlo del Tacco come di ciò appare Istr.o stipulato in d.o giorno dallo stesso Nodaro, e ben considerate le inconvenienze successe e che in avvenire succeder potranno anco maggiori con detrim.o d.e Pub. rag.ni danno e discontento de sud.i, hà perciò l' Ecc.a Sua dichiarato nullo et invalido come se fatto non fosse d.o scritto di Loc.ne 18 Mag. 1659 come repugnante alle Leggi et a Pub. D.ti ordinando che siano formati e rillasciati i seguenti mandati.

Al.o Mor.ni Pod.à e Cap.io

Illico furono rilasciati et int.i i sud.i mandati al Nodaro, al Tacco, al Zuppano e Pozuppo sud.i

Adì detto.

In oltre da S. E. fù oretenus commesso a Giac.o Oblak d.a soprascritta Villa di Rosariol a tal effetto mandato a chiamare che debba con li suoi Bovi arare di nuovo il Terreno o campo situato nelle pertinenze d.a stessa Villa dove li furono levati i manzi insieme e poi rest.ti come nella sua esp.ne

Com.mo insieme al Zuppano di d.a Villa che con buona scorta de suoi Vomeni assista al d.o Oblak perche non li venghi fatta violenza alcuna, e mentre capitassero in d.o luoco sive nel Bosco d' essi Cont.ni nominato Contarinovaz o altro Luoco nelle pertinenze d' essa Villa con Animali o senza Imperiali ad' inferir danni procurino con destra maniera levarli alcuna cosa che li venisse a mano, et obligar essi Austriaci al riffac.to del danno, e come fù obligato da quelli di Cernical detto Oblak; il tutto dovendo esser essequito con maniere proprie senza strepiti e contese in conformità d.e Pub. Com.ni

---

Proclama

In materia de Beni che vengono venduti a Persone di Stato Estero.

Passata in correggibile oblivione la Pub.a suprema Ord.ne che da sud.i di qto S.mo Stato non siano con vendite precise allienati a For.ri Beni Stabili di qual.e Cond.ne niuna eccettuata essistenti in qto D.io, e special.e in vicinanza de Confini senza l'assenso preced.e dell' Ecc. Senato, onde volendo l' Ill.mo et Ecc.mo S.r & per la S.ma Rep.a di Venetia & applicare il dovuto compenso p. quello riguarda il suo Ter.io et astringere ogn'uno all'osservanza pontuale dei supremi Pub. Dec.ti in tal proposito, fà pciò col pnte Procl.a public.e intendere e sapere, che niuno sia di che grado e cond.ne si voglia non possa ne debba far alcuna, benche minima vendita de Beni, che fossero in qto distretto, e massime in vicinanza de Confini a qual si sia forestiero che non havesse Dominio fermo e stabile in qto Ser.mo Dom.io senza la perm.ne prec.e dell' E. Sen.o sotto pena non solo della perdita de Beni, ma anco de dinari che per quelli venissero esborsati, applicato tutto alla S.ma Sig.ia detratta solo la portione che spettasse in Virtù delle leggi al Denuntiante quale sarà tenuto sic.te sec.to

Li Massari, Consoli, e Vomeni de Communi a quali col mezzo de Sind.i del Ter.io sarà fatto tener un essemplare del pnte Proclama, doveranno

esser obligati a tenerlo affisso nella Casa del proprio Commun perche resti sempre viva la memoria del med.º, et abbino essi Massari e Consoli che pro tempore saranno l' incarico et oblig.ne speciale di denuntiar nella Cancel. quelle vendite tutte, che in avvenire (come di s.a) venissero pratticate p. quei Beni che ogn'uno conoscesse essere sul tener del proprio Com. sotto pena di Bando, priggion, Gal.a o altro ad' arbitrio nr̄o e degli Ec.mi Successori.

Alcun Nodaro o altra persona Pub.a non possa in modo alcuno stipular, ne ricever Rogiti d' Istr.ti di tali Vendite, se preced.te non vederanno e reggistreranno ancora l'antescritto Pub.º Supremo assenso in pena non solo di nullità degl' Instr.i stessi, ma anco di non poter più quel Nod.º essercitar alcun ministero Publico.

Et il p̄nte doverà esser Pub.to in q̄ta Città e nelle Ville tutte in g.º Festivo oltre la sua affissatione come di s.a p. l' inviolabile osservanza sua nell' avvenire &

1679. 28 8̄bre
Fu spedito con let.e Publiche a Muggia, S. Lor.º,
Montona, Barbana, Due Castelli, Albona &
1679. 29. In Capod.a
Fu Pub.to al luoco solito.

1679. 28 Nov̄e.
In Pregadi.

Ci significa il Precessor nr̄o in sue dei 4 cadente haver fatto Pub.ar il Procl. in materia di non potersi da nr̄i sud.i allienar ad' Esteri Beni stabili, e massime dei più prossimi al Confine, e quanto s' è goduto d.a seguita pronta promulg.ne come s.a altret.º ci preme di raccom̄andar a voi l' invigilar alla più essatta ubbid.a dei D.ti in tale mat.a che è così importante p. li riguardi ben noti.

a Gir.º Pisani Pod.à e Cap. in Capod.a

1679. 15 X̄bre.
In Pregadi.

Le vostre dei 7 stante ci porgono motivo di restar sempre più sodisfatti dell' attentione che prestate in andar essequendo gl' incarichi ricevuti nell' anteced.i Ducali, così circa la proibitione che non si vendano da nostri sudditi Beni ad' Esteri come circa li Terreni di Città nova.

Al sud.º Pod.à e Cap.io

1689. 14 8bre.
In Pregadi.

Presentendosi che possa esservi qualche innosservanza dei Dec.[ti] che in varj tempi hà la Pub. prudenza disposto perche da sudditi nri non siano allienati Beni stabili a For.[ri] massime in vicinanza de Confini rissolve il Senato di raccomandare alla vra diligenza la Disp.[ne] di quei ordini credesse necessarj per divertire tale abuso. Inserta unimo copia di Proclama altre volte Publicato, perche quando non lo trovasse costà reggistrato e trascurata in alcuna parte la sua ubbid.[a] potiate con la vigilanza che vi accompagna in ogn'altra parte del Pub.[o] servitio rendere anco in quest'affare frutti corrispondenti alla premura di veder essequite Leggi così opportune.

a Gio. Arsenio Priuli Pod.[à] e Cap.[o] di Capod.[a]

1535. 17 Junij.

Tenor Sent.[æ] Tridentinæ ex autentico Reggistratæ.

In Christi nomine Amen. Clar.[mi] Iuris Consulti D. Andreas Queta Regius Arbiter, D. Matheus de Advocatis Arbiter Venetus, Dom. Ludovicus Porro mediator Communis et suparbiter, visis litteris patentibs. Ser.[mi] Romanorum Regis et Ill.[mi] Dominij Veneti in quibs. eorum nominatio et ellectio continet, fœderibs inter ipsos Principes initis in quibs. formula suæ commissionis tradita est, petitione Sp. Comunitatis Montonæ cujus tenor talis est.

Parte Sp. Comtis Montonæ dicit. illa ab antiquo usque ad tempus Belli quiete e pacifice possedisse Territorium infrascriptum infra suos limites de quibs. infra tam per se et suos convicinos quam etiam alijs locari, et maxime illis de Comitatu Pisini scilicet Paduanis, Trivisanis, et illis de dictu Comitatu solvendorum modo affictum conventionalem, modo Terraticum et Herbaticum; tempore tamen belli prædicti de Comitatu occuparunt dictum Territorium negando ulterius aliquid solvere dictæ Communitati pro prædictis locis, Bonis, Terris, et Pascuis sibi prius locatis et ab ipsa Com.[te] recognitis.

Petitur propterea dictum Territorium liberè relaxari prout ante bellum

liberè possidebatur cum fructib., damnis, expensis et interesse uts.[a] salvo uts.[a] &

Incipiendo a loco nuncupato Bollimbrac et scendendo versus Villam Paduæ iuxta Roiam nominatam Iuibariza usque ad' Hortos dictæ Villæ et postea tenendo dicto itinere versus locum nuncupatum Badan ad locum Valso, et inde recto itinere retrocedendo versus Villam Tarvisj usque ad Prata dictæ Villæ ad locum nuncupatum Ballas in quo erat Fraxinus et inde ad foveam nuncupatam Golabriz usque ad Ecclesiam S. Theodori, et postea ad Montem nominatum Chriseniza usque ad' Ecclesiam S. Martini, et demum usque ad locum nominatum Teonoriza iuxta veros, et antiquos limites Crusibus et alijs antiquis signal. designatis per dictam Communitatem inclusivè possessor. salvo uts.[a]

Item dictum Commune et homines de Zumesco Territorj Montonæ ab antiquo ratione dicti Territorj in quo residant, et quo gaudere soliti sunt consuetudine solvere ipsi Com.[ti] Montonæ certum Censum sive affictum dictum le Podestarie. Post bellum verò noluerunt dictum Censum satisfacere. Petitur propterea dictam Communitatem reintegrare ad pristinam possessionem exigendi dictas Potestarias a prædictis de Zumesco et in tali posses.[ne] tueri, et conservari cum rest.[ne] fructuum uts.[a]

Tenor Capituli c.[a] dictam villam et solutionem Potestariarum talis est, Videlicet.

Quod Commune et homines de Zumesco ad præsens obbedientes Cap.[eo] Pisini Territorij praedicti Montonæ a tanto tempore citra et ultra quod non est memoria hominum in contrarium usque ad tempus belli prædicti consueverant solvere, et solvebant dictæ Com.[ti] Montonæ ratione dicti Territorj in quo resident certum censum sive affictum dictum le Podestarie prò ut de prædictis fuit et est rei veritas publica vox et fama.

Item parte dictæ Comunitatis dicit. Com.[e] et homines de Padua Territorij Pisini ante Bellum consuevisse ipsi Com.[ti] solvere pari modo Censum sive affictum Potestariarum ratione conventionum inter ipsas partes iamdudum initarum, Petitur propterea ipsam Communitatem uts.[a] reintegrari ad pristinam Possessionem suam exigendi Potestarias prædictas ab ipsis de Padua cum fructib. uts.[a] salvo iure &

Responsione Partis adversæ exceptionib. et oppositionib. utrinq. factis, attestationib. instructionib. allegationib. cæterisq. iuribus ab utraq. Parte productis de quib. in actis ac alijs videndis.

Domini Nostri Iesù Christi, eiusq. Glorios.[æ] Matris semper Virginis Mariæ nominib. invocatis, sedentes pro Tribunali ordinaverunt, deffinierunt et sua arbitramenta fecerunt in hunc modum. Videl. &

In causa Spectab. Com.[is] Montonæ contra Pisinenses, consideraverunt Magn.[i] Domini Arbitri una cum censù annorum 1533, et 1534 et sequentium; a cæteris vero p. ipsam Montonæ Communitatem petitis Regijs Cens. absolvimus.

Prope finem sent.[æ] arbitramentorum in præsenti Iuditio pronuntiatorum infra notata quoq. ordinatio apparet Vl.[t]

Insuper cum pauci admodum sint pro quib. bonorum fructus in presenti Iuditio sint liquidati et tamen conveniens sit ut qui ad Bona sua restituunt. fructus quos. ipsorum Bonorum a die saltem cæpti Iuditij consequantur et hanc quos. Partem (quod fieri potest) consulerunt, censuerunt ipsam fructuum liquidationem comittendam esse ijs quib. præsentium quos. arbitramentorum executio demandabitur, qui cogant singulos Bonorum restituendorum Possessores et Perturbatores ad solutionem eorum omnium fructuum qui percepti fuerunt in annis 1533 et 1534, et præsertim quique in futurum percipierunt usque ad integram bonorum restitutionem pro quo tantum tempore ipsos Possessores et Perturbatores ad fructus condemnarunt; et si quis Bonorum possessor aut pertubator horum fructuum solutionem facere recusaverit, ordinarunt eum nullo modo in petitorio esse audiendum nisi prius omnes fructus, omniaq. damna solverit quæ ea de causa secuta fuerint ita &

Datum et in his scriptis promulgatum fuit supradictum arbitramentum et ordinatio per ipsos Clar.[mos] Dominos Arbitros et superarbitrum pro Tribunali sedentes super tribus Cathedris quas pro eorum Tribunali elligerunt positis in aula superioris domus spect. D. Jo. Ant.[j] Hieremiæ sitæ in Civitate Tridenti in Contrata larga, et per me Fran. Petranigra subscriptum secretarium ab ipsis Dominis Arbitris et super Arbitro rogatum et pronuntiatum fuit die Jovis decimo septimo Junij anno a Christi Nativitate 1535 Ind.[ne] 8.[a] pntib. Nob. Viris D. Joan. Amb. Cotta filio q. Magnif. D. Jo. Stef., D. Steff.[o] Porro filio q. Mag. D. Galleazzi ambobus Civib. Mediolanensib. et nunc cum ipso Mag.[co] D.[no] Superarbitro considentib. in Domo ipsius Io. Ant. Hieremiæ D. Hieronjmo Hieremia filio q. D. Sp. Iacobi Cive Tridentino, et prædicti Ser.[mi] R.[m] Regis Secret.[io] in Reg.[ne] Comitatus Tirolensis, et D. Aloijsio de Pola filio q. D. Io. Cive et Causidico Iustinopolitano in pnti Civitate moram Trahentib. testibus . . . . [1]) Arbitri, et Super Arbiter Controversiam ipsam esse vetustissimam quippeq. Ducentesimo, et quinquagesimo ab' hinc anno cæpta sit proquù maximè

---

[1]) Nell' originale trovansi qui due pagine in bianco.

hominum cædes, depopulationes, incendia, et devastationes diversaq. alia Damna utrinq. secuta sint, remq. adeo perplexam, et implicitam esse, ut nec legati Cæsarei et Veneti, nec Silvius Æneas qui postea Pius 2.us Pontifex maximus est appellatus cum diversis temporib. missi fuissent, et res non ita ut est nunc obscura esset ipsam aut componere aut perfectè deffenire potuerint. Præterea in hoc casu non satis constare quomodo inter Montonenses et Pisinenses ante proximum bellum res se haberent, cum eodem tempore utraq. Pars contendat se possedisse et Testes super ea re contrarios Iuraq. iuribus repugnantia produxerint. Ideo inspecta rei obscuritate communem subditorum quietem et salutem attendentes, nè exlevi scintilla (ut plerunque fit) grave incendium oriatur, ordinarunt Montonenses conservandos esse in Possessione ejus Territorij quod nunc tenent.

Territorium vero quod in præsenti Iuditio a Pisinensib. sibi dimitti petierunt per Peritos partium Confidentes, in duas partes æquales esse dividendum cum terminorum apparentium, et manifestorum appositione, eamque partem quæ in Montonenses versus et eorum Villis propinquior est Montonensib. esse concedendum; alteram vero Pisinensib. uti commodiorem relinquemdam fore, licereq. utrique Parti ipso Territorio dividendo communiter, et promiscui, uti, frui donec ipsa divisio facta fuerit, innibendumq. utrique Parti p. Regiam Maiestatem, et Ill.m Dominum ut aliquo modo altera alteri contra formam præsentis ordinationis turbet atque molestet; ita tamen ut si qui privati tam Pisinenses quam Montonenses iuxta ipsa Territorj Bona possident non intelligantur ipsis p. hanc ordinationem ullum præiuditium esse allatum, sed bonis suis liberè utantur et fruantur, sicut actenus fuerunt; et hæc etiam tamen sine præiud.o iurium ipsarum partium in petitorio; dissentiente Magnifico Arbitro Veneto quoad partem pro qua Pisinenses absolvuntur.

Insuper condemnarunt Commune et Homines Zumeschi ad solvendum Com.ti Montonæ censum, quem Potestarias appellant, quemadmodum ante bellum solvebant, et ipsos solvisse constat una Testibus idoneis notis, Probis, vocatis, rogatis et adhibitis hac maxima Nobilium et Popularium Tridentinorum multitudine.

Ego Nicolaus Gabriel Pub. Imp.li et Venetiarum auctoritatib. Not. ac Ill.mi Dominij Secr. deputatus apud Clar.m D. Donatum Malipetro Raspurk Capitaneum pro præd.o Ill.mo Dominio in partib. Histriæ executor sent.arum in Tridenti Conventu latarum, quia supradictam Sent.am in omnib. concordare inveni cum suo autentico ideo in fide me subscripsi signumque meum apposui consuetum.

1535. 8. 8bris

In Christi nomine amen. Nos Joannes Hoffer Castri Duini Regius Cap.s 3.s et superarbiter ellectus pro Sec. Com. Montonæ ex una et Mag. Aloijs. Mosconi Capitaneus Pisini noe suo et subditorum suorum ex altera in causa Confinium inter ipsas partes cum amplissima auctoritate deffiniendi concordandi, et terminos apponendi ut de præmissis . . . . [1]) et stipul. in consonantia p. D. Secr. infrascriptos Dominij Regij et Veneti in partib. in quib. Dni Arbitri ex utraq. parte ellecti, fuerunt discordes et in his in quib. ipsi Dni . . . . habent auctoritatem, et nos Barthol. Philippich V. Cap.s et Mathæus del Goia Civis Montonæ Arbitri ellecti inter supradictas Partes in quib. fuimus et sumus concordes et auctoritatem . . . . . . sedentes in loco infrascripto quem pro idoneo ellegimus ad' hanc nostram declarationem, deffinitionem, et confinationem publicandam. Visa prius libertate, et potestate nobis attributa et præallegato instr.o compromissi apparet sub die 4.o mensis instantis, visisq. sæpius et diligenter inspectis locis differentiarum, et considerato tenore, et dispos.ne sent.æ in Tridentino Conventu latæ. Visis demum omnib. videndis ac mature consideratis considerandis. Christi noie invocato a quo cuncta recta procedunt Iuditia, dicimus ac deffiniendo et concordando declaramus et terminamus in hunc modum et formam Vl.t

Quod Confinia per nos signata Crucibus sculptis super saxis vivis et arboribus incipiendo a laco dicto il *Lago di Zernovizza* et finiendo in loco existenti inter *Bolimbrat* et *Dolisnimbrot* seu *Doliembrot* inviolabiliter ab ipsis partibus servuntur, ita tamen per compositionem inter ipsas partes factam Mag. et Clar.mi D.ij Commissarijs et essecutorib. utriusq. Dominij qd. Massarius prædicti D.ni Capitanei Pisini cognominatus Zuncich cum domo et Cortivo suo cum passib. centum Terreni incipiendo a Confinib. positis, et recto tramite procedendo versus Montonam et per alios passus centum per traversum, et per alios centum tendendo versus et usq. Confinia prædicta ad ipsa revertendo, inter quod spatium Casonum cum terreno remaneat intra Confinia et Iurisd.l Pisinensi spectantia. Et ne in futurum aliquæ aliæ Controversiæ virtute dictorum Confinium oriantur et cum ipsa causa iam annis ducentis et quinquaginta ita tractata et ventillata fuerit a quamplurib. Clar.is et Excel. Viris inter quos et adfuit Silvius Æneas qui postea Pius 2.us Pont. Max. appellatus est cum legatis Cæsareis et Venetis deffiniri non

---

[1]) Nell' originale v' ha un terzo di riga in bianco.

potuit; comittimus ordinamus et mandamus ipsis partibus et una cum supradictis conditionibus Arbitris dicta Confinia uts.a signata melius et Nobilius cum saxis magnis et litteris sive alijs signis evidentib. sculptis in locis saltem ubi convenientius videbit. signari debeant, et facta dicta reassignatione, et p. Pub. Notarios ex utraq. Parte elligendos descripta mittataq. Trigestum vel quo reperiemus nos Suparbiter cum Secretarijs utriusq. Dominij qui præsentem Declarationem et Ordinationem in consonantia conscripserunt et stipularunt, ut penes ipsam declarationem et reassignationem notabilem ad perpetuam rei memoriam in notis redigere valeant.

Declarando etiam et ordinando quod ipsæ ambæ partes et subditi sui promiscui possint colligere proventus p. eos hoc anno seminatos in utraq. Iurisd.ne sine aliqua contrad.ne; ita tamen quod de cætero, et facta dicta recolitione quilibet debeat in omnib. remanere intra sua Confinia liberè. Et quod illi de Barbis de Montona teneant. et debeant reddere æquivalenti prætio M.co D.o Capitaneo Pisini omnia Terrena Bona et Iura quæ habent inter Confinia Comitatus Pisini spectantia prout ipsi Barbi promiserunt. Et ita dicimus, arbitramus, componimus, confinamus et declaramus hoc et omni meliori modo.

Laus Deo 1535 Ind.e 8.a die 8 Mensis Octobris in Castro Pisini in Camera inferiori dicti Castri ubi lata, Data, et promulgata fuit suprascripta sent.a in præsentia Clar.m D.m Commissariorum utriusq. Dominij p. supradictos Dom. Super Arbitrum et Arbitros dicentes, deffinientes et concordantes, declarantes, et terminantes in omnib. et per omnia uts.a nobis infrascriptis Secretarijs in consonantia publicantib. et rogatis scribentibus; et ita dixerunt, deffinierunt, et concordarunt declararunt, et terminarunt pntib. D. D. Zanetto et Paulo de Barbis, Giorgio Pullicino, et Hippolito Pampregar omnib. Civib. et habitatorib. Montonæ et pro sua Communitate simul et in solid.m promittentib. de ratto et ratti abitione in forma; et dictam Declarationem, Arbitrium, Compositionem, et Conf.onem ac omnia et singula supradicta acceptantib. laudantib. et approbantib.; ipso vero Mag.co D. Allexio Muscono Capitaneo Pisini laudante similiter et approbante in omnib. et per omnia uts.a cum prottestatione tamen ut in Scriptura infrascripti tenoris p. eum producta. Qui quidem Domini Montonenses intellecto tenore dictæ prottestationis pari modo ac in omnib. et p. omnia, ut in ipsa prottestatione continet. noie suæ Com.is prottestati fuerunt, et prottestant. hoc et omni meliori modo &. Præsentib. M.co D.no Gasparo Sinoner, Nob. D. Ottomano Nenauser, Petro Simonis Vicario in præsens Pisini, Ven.o D.o Præsbitero Simone Plebano Villæ Visignanæ testib. vocatis, abitis, et rogatis specialiter. Et ex post ipsæ partes concorditer declarandum locum ultimi

Confinj uts.[a] nominati in dictum locum de Boglimbrot, et Bolignimbrot seu Segognina . . . . . . convenerunt quod terminus sive Confine ponatur per passus viginti subtus pontem noviter factum, et ibi ponat. unum Saxum magnum sive terminum qui habeat signare Confinia in planitie, et quod eundo p. traversum Vallis ponantur duo alij lapides seu termini usque ad ascensum Montis, et quod pars vergens versus Pisinum et ejus Territorium remaneat Pisinensib. et pars vergens versus Montonam remaneat Montonensib. et ita partes ipsæ convenerunt uts.[a] cum promissione et sub Oblig.[ne] uts.[a] & in forma &

Insuper cupientes ipsæ ambæ partes totalem imponere finem omnib. earum Differentijs et præcipuè Territorio contentioso sito infra mediam Villam Zumeschi, et Contratam sub Villa Paduæ confine contentioso in petitione illorum de Montona de Communi consensù liberarunt et ita consentierunt.

Quod subdicti ambarum partium videlicet Zumeschi tam Dom.[um] Montonæriorum quam D.[ni] Cap.[j] Pisini possint prosmicui pascuare et comugnari in omnib. et per omnia uti ante faciebant in dicto loco, nec non valeant nec possint in dicto loco de cætero pascuare et ligna incidere tantum pro usu suo homines Castergæ, reservato tamen iure ipsis partib. dividendi prædictum Territorium si ipsis videbit. iuxta tenorem sent.[æ] late in Tridenti per Clar.[os] D. D. Arbitros et super Arbitrum, et hoc sit in Potestate uniuscuiusq. Partis, præsentib. ad præmissa supradictis D.[o] Gaspare Cresoner, Ottomano Nenaurer, et Præsb.[o] Simone Testib. abitis vocatis et rogatis ac alijs. Laus Deo.

Tenor verò suprad.[æ] Prottestationis sequitur ut infra.

Qua quiden Deffinitione, et Confinatione facta Magn.[us] et Generosus D. Allexius Musconus Regius Pisini et Comitatus Capitaneus dixit ipsam Deffinitionem et Confinationem pro nunc pro Bono pacis accipere hac tamen prottestatione quod in aliquo non sit in præiuditium iurium Sacrati Regis Domini Nostri Clementis.[i] et Capitaneatus Comitatus prædicti Magnif.[æ] suæ commissi quoad petitorium sibi in Sent.[a] in Conventu Tridentino lata reservata, et non aliter, nec alio modo, et ita dixit et prottestatus fuit ac prottestatur Dominus Capitaneus Pisini hoc, et omni meliori modo &

1535. 18. 8bris

Eiusdem millesimo et ind.[e] die vero 18 mensis suprascripti in Civitate Tergesti in Domo habitationis D. Domini Burla ubi convenerunt Mag.[ci] et Claris.[i] D.D. executores et agentes pro utroque Dominio præsentib. et astantib. nobis Secretarijs infrascriptis comparuerunt coram ante latis Claris.[is]

Dom. Agentib. Spectabiles Viri Zannetus et Paulus Barbo et Mattheus del Goia Cives Montonæ et pro Com.te sua agentes pro qua in forma promiserunt de rato et rati habitione simul et in solidum in proprijs eorum Bonis ex una. Et D. Bart. Ppillipik V. Cap. Pisini agens nōie Mag.ci D. Capitanei sui, et Pisinensium pro quibus in simili forma promisit; et pro execut.ne sent.ae in Pisino latæ per Dom. Arbitros utriusq. Partis, et Dom. Superarbitrum presentarunt descriptionem et reassignationem terminorum per ipsas partes factam et in consonantia descriptam prout in Pollicis præsentatis et per nos Secretarios auscultatis et concordare inventis cum reservatione affigendi alios tres terminos in Valle de subtus Ponte in Bollimbrot iuxta tenorem Concordj inter Partes initi, et de subtus sententiam suprascriptas descripti, Rogantes nos Secretarios ut post ipsam sent.am uts.a latam ipsam reassignationem confinium ad futuram rei memoriam in notis Pub. redigere deberemus hoc et oī meliori modo &

Tenor dictarum Polizzarum et reassignationum Confinium sequit. ut infra.

Primum signum lacus *Ternovizza* veniendo supra versus Ecclesiam S. Martini ad' una rupam mittendo ad dexteram ibiq. penes rupam unus lapis in altum erectus. Deinde modicum in antea veniendo lapis in altum erectus versus partem Ecclesiæ S. Martini, deinde ad' alium lapidem in altum erectum, et deinde in alium lapidem in altum erectum; deinde ultra viam qua itur ad Parentium ad partem sinistram ad Monticulum ad lapidem in altum erectum; deinde modicum in antea ad lapidem firmum signatum ✠. Deinde ad partem sinistram super lapidem firmo signato ✠ lapis in altum erectus. Deinde ad sinistram ad' unum Monticulum lapis erectus. Deinde recto tramite ad' alium Monticulum lapis in altum erectus. Deinde recto tramite per unam Vallem ad Montem ad' unum Lapidem in altum erectum. Deinde veniendo ad partem dexteram ad' unum Monticulum lapis in altum erectus. Deinde p. unam Valliculam ad Monticulum lapis in altum erectus prope Curtivum Fumich. Deide veniendo p. declivum ad' unum lapidem in altum erectum. Deinde per planitiem ad petram firmam videlicet Roiam acquæ Cisæ sig. Crucis sup. lapidem firmum. Deinde veniendo ultra Torrentem super firma petra signum ✠. Deinde ascendendo p. Monticulum ad lapidem erectum. Deinde ascendendo recto tramite in eodem Monticulo ✠ et lapis in altum erectus. Deinde in culmine dicti Montis lapidis in altum erecti, et in petra firma signum ✠. Deinde p. viam procedendo pertranseundo aquam *Rathovaz* lapis in altum erectus. Deinde p. viam ad sinixtram partem lapis firmus cum signo ✠. Deinde a sinixtris viæ *Rupa* et una ✠ supra firmo lapide. Deinde a sinistris in arbore Ceri excisa. Deinde eundo

modicum p. viam venitur ad partem sinistram in uno Terreno aratoris lapis in altum per medium ipsius Terreni ad' unam arborem dictam Grabar excisa ✠ mittendo Bollatum sive Badagn ad partem dexteram. Deinde de dicta Cruce ascendit. ad Monticulum p. sinistram in altum ad' unam arborem Ceri lapis in altum erectus. Deinde a dicto lapide ascendendo modicum ad sinistram in arbore ceri excisa ✠. Deinde eundo ad'arborem Ceri signum ✠. Deinde p. semitam eundo in arbore Ceri excisa Crux. Deinde p. eamdem semitam procedendo ad dexteram partem in arbore ✠ lapis in altum erectus. De dicto lapide recto tramite ascendendo in altum unam arborem Ceri excisam ✠ lapis in altum erectus versus Occidentem. Deinde p. monticulum ascendendo ad' unam arborem Ceri excisa Crux lapis in altum erectus. Deinde per dictum Monticulum per semitam ad' alium arborem Ceri excisa ✠ ibiq. est lacus antiqu. in planitie. Deinde procedendo modicum in antea arbor Ceri et lapis in altum erectus. Deinde p. viam in arbore Ceri excisa ✠. Deinde p. viam ad' arborem Ceri et lapidem in altum erectum. Deinde ad partem sinixtram in arbore ceri ultra viam excisa ✠. Deinde per semitam usq. ad viam magnam quæ ducit ad Villam Paduæ p. Monticulum ad'unam arborem Ceri excisa est ✠ et lapis in altum erectus. A sinixtris extat Sorbula deinde descendendo deorsum ad viam qua itur de Zumesco ad Paduam lapis in altum erectus in arbore Ceri ✠.

Actum ubi supra præsentib. Excel. D. Mathæo de Mathæis legum Doctore, Nob. D. Ottoman Nenauser e D.^{o} Fr.^{o} De Vercijs Cive Justinopolitano Testib. vocatis et rogatis &

Ego Nic.^{us} Gabriel Pub. Imp. et Veneta auctoritatib. Not. ac prædicti Ill.^{mi} Dom.^{j} Secr.^{s} quia promissis omnib. et singulis interfeci atq. rogatus ac iussu sopradictorum Claris.^{m} Dominorum scripsi, et in consonantia cum Inf.^{cto} Sp. D. Sec.^{o} Regio stipulavi. Ideo in fidem, et ad maius robur promissorum me subscripsi signumq. meum apposui consuetum.

Et Ego Hercules Ottobonus Ferrarensis Regius Sec.^{s} quia promissis omnibus. et singulis interfeci eaq. in conson.^{a} cum suprad.^{o} Secr. Sec.^{ro} Veneto rogatus scribere scripsi et publicavi, ideo in f. ad maius robur me subscripsi signum nomenq. meum Tabellionatus consuetum apposui. Laus Deo.

Et Ego Iulianus Dal Bello Iustinopolitanus Montonæ Cancel.^{s} ad' Inst.^{am} Sp. D. Iudicum et Argentium dicti loci ex authentico fidelit. extraxi et in libro hoc statutorum ipsius spect. Civ. reggistravi &

(Continua)

ATTI DELLA SOCIETÀ

IL VI CONGRESSO ANNUALE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Nel giorno 7 settembre 1891, alle ore 11 antimeridiane, ebbe luogo a Parenzo, nella sala della Dieta provinciale gentilmente concessa, il sesto Congresso sociale, presieduto dal Presidente on. avv. dott. Andrea Amoroso.

Stavano all' ordine del giorno i seguenti punti:

1. *Comunicazioni della Presidenza.*
2. *Lettura del prof. dott. Bernardo Benussi su* « L' Istria nell' epoca bizantina ».
3. *Esposizione del conto consuntivo dell'anno 1890, e di quello di previsione per l' anno 1892.*
4. *Elezione della Direzione per la durata dell'ottavo anno sociale.*
5. *Eventuali proposte di singoli soci.*

Il Presidente apre il Congresso con le seguenti parole:

Onorevoli Signori!

Siate innanzi tutto i bentornati, dopo l' ultimo Vostro convegno a Parenzo. Impedito da motivi di salute, che noi tutti desideriamo dal cuore spariscano presto, ella è questa la prima volta che il nostro Direttore-Segretario dott. Tamaro non ha potuto presentarsi a Voi colla lettura di

uno di quei suoi elaborati resoconti morali della nostra Società, che ben a ragione furono da Voi sempre rimeritati con sinceri applausi. A questa per noi sensibile mancanza, supplirò io alla meglio con poche comunicazioni.

Per cominciare dal periodico sociale, nel quale si estrinseca molta parte dell'attività della Vostra Direzione, mi gode l'animo di poterVi assicurare che il medesimo aumenta sempre più in favore degli studiosi per la copia ed importanza dei documenti storici che via via vengono in esso pubblicati. E se il periodico potesse contenere più di frequente qualche lavoro originale, maggiore ne sarebbe ancora l' attrattiva pei lettori.

Gli scavi eseguiti quest'anno nei Castellieri dei Pizzughi non furono coronati da felice successo. Li proseguiremo in altra parte delle necropoli, e sperabilmente con migliore fortuna. Le nostre pubblicazioni paletnologiche cominciano già a fermare l'attenzione dei dotti nella materia. Delle necropoli preistoriche dei Pizzughi trattò diffusamente il dott. Hoernes negli « Atti della Società antropologica » di Vienna; ed il chiar.^{mo} conte Cozza, direttore del R. Museo alla Villa Giulia in Roma, col quale fui messo in relazione dall'egregio nostro Direttore prof. Puschi, ebbe poi recentemente la cortesia di scrivermi per lettera, che delle due pubblicazioni da me a lui inviate, una particolarmente « si presenta di straordinario interesse per lo studio delle immigrazioni italiche ».

Le cave di pietra in Abrega, e tutta la regione che si distende dal porto di Cervera sino alla cosidetta Punta del Dente, furono sempre feraci di ritrovamenti dell'epoca romana. Avvertita la Direzione nella scorsa estate della scoperta di un pavimento musivo al sito di una cava aperta sulla sommità del monte, che chiude dal lato di mezzogiorno la valle marina di Abrega, essa non indugiò di prendere tutte le disposizioni necessarie, onde quel pavimento a disegno geometrico, probabilmente opera della fine del III secolo, o dell'inizio del IV, venisse levato dal luogo, e trasportato nel Museo. Le sollecitudini della Direzione non giunsero però a salvarne che due frammenti soltanto, avvegnachè infrattanto il musaico ne andasse di nottetempo distrutto dai monelli abregani.

Il nostro Socio Giuseppe Parentin scopriva a S. Pietro, nel territorio di Cittanova, un sepolcreto romano ad inumazione, del basso tempo dell'Impero. I crani, ed altri minori oggetti di bronzo, e così pure le monete dello stesso metallo, che furono rinvenute nel sepolcreto e nel circostante terreno, passarono al Museo.

Colla cooperazione di Mons. Deperis, venne rilevata la pianta, dopo breve escavo, della basilica di S. Stefano, fuori le mura di Parenzo, nella contrada detta Cimarè, che alcuni vogliono derivata dalla voce *coemeterium,*

ed altri dal *cis mare,* perocchè anticamente lo scoglio, su cui è fabbricata Parenzo, fosse da ogni parte circondato dal mare. Quella basilica terminante in abside, ora intieramente scomparsa, era formata di una sola nave lunga metri 9 e larga 4.50. Furono ricuperati alcuni frammenti del pavimento musivo di greggia fattura.

La detta basilica venne molto probabilmente costruita intorno alla metà del V secolo, nella quale il culto del protomartire S. Stefano ha ottenuto in Occidente rapida diffusione.

La scoperta fatta qui nel maggio passato del presbitero della Basilica Costantiniana, conservato quasi nella sua integrità, vince però ogni altra per la sua straordinaria importanza archeologica. È desso l'unico presbitero di quell' epoca che sia dato di poter ancora ammirare.

Restaurandosi poi in questi giorni la copertura dell'abside, furono rinvenute nel vuoto laterale destro, fra la volta dell' abside ed il tetto, due anfore cilindriche, l'una alta m. 1.05, e l'altra m. 1.17, sotto il collo delle quali sono scritte in lingua greca alcune esclamazioni a Cristo, due altre anforette della stessa forma, mancanti del collo, e molti frammenti di una quinta anfora panciuta, le quali vennero adoperate come materiale di riempimento della volta. Nella copertura del tetto trovaronsi due tegole colla marca di fabbrica di L · FVLLONI (Luci Fulloni), altra tegola colla marca di C · CEIONM$_{S}^{V}$I (Caji Cejonii Musi), due tegole colla marca di A · FAESONI · Æ (Auli Faesoni Africani), una sesta colla marca EVARISTI, una settima con quella di Q · CLOĐAMBR// (Quinti Clodi Ambrosi), ed infine un frammento di tegola colla marca PANSIA// (Pansiana), in lettere eleganti dell' alto impero, ritenuta del tempo di Augusto.

La nostra Società conta attualmente, compresi i Municipî, 188 soci, 7 di meno dell'anno passato. Di questi, due ne perdemmo per morte, cioè i soci Domenico Manzoni e Federico Cuder, alla cui memoria vorrete dare, Signori, l'estremo tributo di onoranza, alzandoVi dal seggio *(Tutti si alzano).*

Le finanze sociali mantengonsi nello stato normale, e di queste Vi parlerà a parte il Direttore-Cassiere.

Altro non avendo da comunicarVi, che meriti di essere recato a Vostra conoscenza, cedo ora la parola al Vice-Presidente prof. Benussi per la lettura del tema da lui impreso a svolgere in questa adunanza.

E qui il prefato prof. dott. Bernardo Benussi legge il suo tema dal titolo :

L' Istria nell' epoca bizantina.

Egregi consoci!

Se oggi sono qui a leggervi *Sulla storia dell'Istria all'epoca bizantina,* lo feci per ottemperare ad un desiderio del nostro Presidente. A lui dunque il plauso se il mio dire non vi sarà discaro, ma a lui pure almeno una parte del rimprovero, se disgraziatamente vi avrò annoiati.

Roma, dopo ch' ebbe assoggettata l' Istria, e con mano ferrea schiacciato ogni tentativo di rivolta [1]), s'adoprò ad educarsi una nuova generazione, capace di governare da sè, in conformità alle leggi romane, e l' intera provincia e le sue varie città, per sostituire poscia, giunto il momento opportuno, anche nella nostra penisola al governo assoluto proconsolare il governo autonomo municipale.

E vi riuscì completamente; avvegnachè quella fiera energia che gli Istriani avevano spiegato nel combattere il dominio romano, ora essi la posero al servizio di Roma stessa: — e numerosi sorsero i municipî nella nostra provincia, e le cariche cittadine furono ambite dai più facoltosi per meglio avvantaggiare il loro paese. L' intenso affetto dimostrato dagl' Istriani verso la loro terra natale quando s' attentò alla sua indipendenza, nutrito ora all'esempio ed agl' insegnamenti di Roma, s'accrebbe e si nobilitò sino a divenire religione: e l' Istria ebbe dai suoi figli onori divini, ebbe templi ed altari [2]).

Le numerose città e borgate, gli anfiteatri, i teatri, gli acquedotti, le vie publiche, i numerosi collegi degli augustali e degli artefici sono testimonianza della fervida vitalità, che scorreva nelle vene dell' Istriano, e dell'alto grado di floridezza cui era giunta la nostra provincia nei primi secoli dell' Impero.

---

[1]) BENUSSI. *L'Istria sino ad Augusto.* Trieste 1883, pag. 266.

[2]) MOMMSEN. *Corp. Inscr. Latin.* V, n. 309. — KANDLER. *Syll.* n. 168. — TOMMASINI. *Comm.* 46, 429. — CARLI. *Antichità italiche,* I, 208.

Il Pucino era il vino prediletto alla mensa imperiale [1]), il nostro olio contendeva a quello della Spagna il posto d'onore dopo il Liciniano [2]), le nostre ostriche erano tenute per le più delicate [3]), di cereali se ne produceva oltre il consumo. La vite, l'olivo, le biade, le peschiere fecero liete e ricche le nostre contrade anche nei secoli posteriori. Ancora ai tempi degli Ostrogoti l'Istria era il granaio di Ravenna, frequenti lungo le sue coste i palazzi, che da lontano facevano bella mostra di sè, e sembravano, al dire di Cassiodoro [4]), disposti a guisa di gemme — *in margaritarum speciem.*

Se la ricchezza materiale scemò per le trasmigrazioni dei popoli, perdurò invece il forte sentimento di municipalità e di autogoverno anche quando altre genti vennero a dominare nella nostra provincia.

Cessato nel 476 l'impero romano occidentale, l'Istria assieme all'Italia di cui era provincia, passò sotto il governo di Odoacre, poscia sotto quello di Teodorico. Ma quantunque giusto ed umano, quantunque rispettasse la costituzione e la religione dei suoi nuovi sudditi, il governo degli Ostrogoti fu oggetto di odio e per il popolo e per il clero specialmente, i quali nei Goti non vedevano che dei barbari conquistatori e dei nemici della loro fede: e quando giunse il giorno della battaglia, le simpatie dei nostri furono tutte per i Greci.

L'imperatore Giustiniano aveva spedito Belisario a conquistare l'Italia. Sbarcato nella Sicilia, questo generale occupò facilmente Napoli e Roma, e mentre stringeva d'assedio Vitige a Ravenna, ordinava al suo luogotenente Vitalio d'affrettarsi per l'Istria ad occupare la sinistra del Po [5]).

Ma questa prima conquista dell'Italia si fu di breve durata. Richiamato Belisario a Costantinopoli, i Goti, che s'erano fortificati sulla sinistra del Po, ripresero l'offensiva, e con un ardito colpo di mano riconquistarono Roma e Napoli. Belisario fu allora rimandato in Italia. Ma questa volta cangiò tattica di guerra, ed invece di attaccare il nemico di fronte, preferì

---

[1]) Plinio 14, 6. — Dioscoride. *Comm.* 5, 7. — Dott. Marchesetti. *Del sito dell'antico Pucino* («Archeografo triestino», 1878, pag. 431).
[2]) Plinio 15, 2. — Marziale 12, ep. 64. — Pausania 10, 32.
[3]) Plinio 32, 6.
[4]) Cassiodoro. *Variar.* 22, 22.
[5]) Procopio. *De bello gothico* 2, 28.

assalirlo alle spalle; ed a tale scopo fece dell' Istria la base delle sue operazioni militari. Sbarcò a Pola [1]) nel 544, d'onde, organizzate ch' ebbe le sue truppe, passò a Ravenna. Nè altrimenti fece Narsete successogli nel comando; essendochè, concentrato egli pure il suo esercito nell' Istria, da qui intraprese quell'ardita marcia [2]) lungo la spiaggia dell'Adriatico, che lo salvò dal doppio esercito nemico a' suoi danni accampato sull'Adige e gli diede in mano Ravenna e Roma.

Si fu adunque nell'anno 539, che nella nostra provincia, liberata dalla dominazione ostrogota per mano del generale Vitalio, veniva ristabilita la signoria imperiale — « la santa republica » — come la chiamavano, con eloquente espressione, i nostri antenati [3]), i quali nella religione e nell'autogoverno vedevano i cardini fondamentali del vivere sociale. A noi posteri, che leggiamo l' intera storia di Bizanzio, la « santa republica » può sembrare un' ironia; per essi invece era il ricordo di Roma, era la speranza.

Ma ben presto cominciarono i tristi giorni di lutto.

I Longobardi, mentre dalla Pannonia irrompevano nel Friuli, saccheggiarono nel 568 anche buona parte del carso triestino e smantellarono la stessa città di Trieste [4]). Gli abitanti della campagna fuggendo dinanzi al nemico si ritirarono sull' isola di Capraria: molti di essi qui si stabilirono, ed alla rinnovata città diedero il nome di Giustinopoli in onore dell' imperatore greco allora regnante [5]). La rimanente provincia rimase per quell'anno risparmiata; ma dovette temere da un momento all'altro una sorte eguale a quella delle contermini contrade.

E di fatti appena cessata nel regno longobardo l'anarchia che seguì alla morte di Alboino, il duca Evino entrò nel 588 con un esercito nell' Istria [6]). L' incendio ed il saccheggio segnarono il suo avanzarsi; la campagna fu

---

[1]) Procopio. O. c. 3, 10.

[2]) Procopio. O. c. 4, 26. — Romanin. *Storia di Venezia*, I, 78.

[3]) Libello dei vescovi scismatici all' imperatore Maurizio, a. 591. Rubeis. *Monum. Eccl. Aquil.* XXXI, 274.

[4]) Iohannis. *Chron. Gradense*, 42. — Dandolo. *Chron.* V, 11, 14. — Kandler. *Cod. dipl. istr.* a. 568.

[5]) Dandolo. *Chron.* V, 7, 1.

[6]) Paolo Diacono. *De gestis Langobardorum* III, 26.

orribilmente devastata, ma le città resistettero. Egli dovette ritirarsi, e portò al suo re grande copia d' oro e d' argento quale bottino di guerra.

Pur troppo queste invasioni dei Longobardi non erano che il principio d' una lunga serie di altre peggiori, che si preparavano a danno del nostro paese.

Colla discesa dei Longobardi dalla Pannonia, era venuto a mancare il baluardo che divideva gli Avari e gli Slavi dall' Istria e dal Norico. Gli Avari avanzandosi v'avevano occupata buona parte della Dalmazia, ed assieme agli Sloveni loro soggetti la Carniola sino al piede delle Giulie.

Ed orde barbare e selvagge erano queste degli Sloveni, nemici del nome cristiano [1]), avidi di stragi e di bottino, alla loro volta dominati da altre orde più barbare ancora e più selvagge, cioè da quelle degli Avari. Ci racconta Fredegaro [2]) cronista contemporaneo, che questi Avari nell'inverno s'attendavano nel paese degli Sloveni di cui prendevano le mogli e le figlie, e se ne servivano quali concubine — *uxores Sclavorum et filias eorum strato sumebant.*

O Signori, qui certamente il vostro pensiero ricorre a Nesazio, quando l'ultimo dei nostri re Epulo, ed assieme a lui i maggiorenti e gli altri abitanti della città preferirono uccidere colle proprie mani le mogli e le figlie piuttosto che saperle riserbate al servaggio [3]).

Si fu nella primavera del 599 che Avari e Sloveni irruppero nell' Istria. Accorse da Ravenna lo stesso esarca Callinico a difesa della minacciata provincia, e riescì a ricacciare il nemico oltra l'Alpe.

Grande fu il giubilo per questo successo, non solo nell' Istria ed a Ravenna, ma a Roma stessa: ed il pontefice S. Gregorio Magno in una sua lettera [4]) si congratula coll'esarca della riportata vittoria. Ma all'occhio vigile del santo prelato non poteva sfuggire che a queste incursioni altre ne succederebbero e di peggiori; e quasi presago delle imminenti sciagure scriveva [5]) nel luglio del seguente anno all' arcivescovo di Salona: « Ed invero grandemente m'affliggo e mi rattristo a cagione degli Slavi che vi sovrastanno. M'affliggo per ciò che voi già soffrite, mi rattristo essendo che per l' Istria cominciarono ormai a penetrare nell' Italia — *conturbor quia per Istriae aditum iam Italiam intrare ceperunt* ».

---

[1]) Dimitz. *Geschichte Krains*, I, pag. 118.

[2]) *Cronicharum quae dicuntur* Fredegarii Scholastici IV, 48 (Scrip. rerum Meroving. II, 144).

[3]) Livio 41, 11, 4.

[4]) Gregorio Magno *Epist.* IX, 9. — Iaffè. *Reg. Pont.* n. 1680.

[5]) Gregorio Magno. *Epist.* X, 36. — Iaffè. *Reg. Pont.* n. 1784.

E di fatti due anni dopo si scatenarono sull' Istria e Longobardi ed Avari e Slavi in lega fra loro [1]). Momento più terribile non corse mai la nostra provincia. L'aperta campagna ed i luoghi non fortificati furono saccheggiati ed arsi, la gente uccisa. Ma l'Istria vinse la dura prova: non una delle nostre città chinò la fronte dinanzi al nemico, non una delle città marittime, non una dell' interno — non Pinguente, non Pedena, non Montona, non Albona. Tutte pugnarono eroicamente per la loro religione e la loro civiltà, e l'Istria fu salva.

I Longobardi, dopo quest' ultimo infruttuoso tentativo, preferirono conchiuder pace coi Bizantini. Gli Sloveni invece fecero ancora ritorno nell'anno 611, e devastata parte della provincia si ritirarono [2]).

Da quest' anno 611 essi non si fecero più vedere in casa nostra: la loro forza rimase fiaccata dalle molteplici lotte ch'ebbero a sostenere e cogli Avari e coi Bavari e coi Longobardi, i quali ultimi penetrarono persino nella Carniola saccheggiandola tutta con grande uccisione di gente, come ce lo racconta Paolo Diacono [3]).

Alcuni anni dopo le incursioni surricordate, un'altra tribù slava, quella dei Croati, dai Carpazi ove abitava, attraverso l'Ungheria venne nella Dalmazia, d'onde, e giova notarlo, in perfetto accordo coll' imperatore Eraclio [4]), cacciò gli Avari. Occupate le terre da questi tenute, i Croati abbracciarono il cristianesimo e qui vissero tranquilli sotto la signoria greca non recando molestia alcuna alle genti vicine nè per terra nè per mare. Lo scrive Costantino Porfirogenito [5]), ed i cronisti veneti lo confermano.

Laonde, mentre gli Sloveni dalla Carniola ben tre volte tentarono di occupare l'Istria e la saccheggiarono orribilmente, della venuta dei Croati nella Dalmazia i nostri progenitori forse neppure s'accorsero, se togli una maggiore vigilanza lungo il confine orientale.

Le incursioni dei Longobardi e Sloveni, seppure non riuscirono a togliere l'Istria agl' imperatori greci, furono tuttavia cagione d' un notevole cangiamento nella costituzione interna del paese.

---

[1]) Paolo Diacono. *De gestis Lang.* IV, 25. — Dandolo. *Chron.* VI, 2, 17.
[2]) Paolo Diacono. O. c. IV, 42.
[3]) Paolo Diacono. O. c. VI, 52.
[4]) Constantini Porphyr. *De administrando Imp.* 31.
[5]) Const. Porphyr. l. c. — Gfrörer. *Byzantinische Geschichten*, II, 28.

Nei primi decenni della signoria greca troviamo le stesse forme di governo quali erano nell' ultimo secolo di Roma: divisa cioè l' autorità civile dalla militare, alle publiche cariche chiamati soltanto i provinciali, e questi nominati dai loro concittadini; attiva pur sempre la curia municipale. Anzi l' imperatore Giustiniano [1]) aveva cercato, con una serie di leggi, di tutelare le comunità contro gli eventuali abusi degl' impiegati governativi, ed a tale scopo aveva non solo rialzata l'autorità dei difensori [2]), ma concesso anche ai vescovi il diritto di controllare gli atti governativi e municipali, e di giudicare essi stessi in seconda istanza ove le parti lo richiedessero.

E probabilmente dall' imperatore Giustiniano ottenne l' arcivescovo di Ravenna S. Massimiano il diritto di giudicare in appello le liti dei cittadini polesi [3]).

Da quando però i Longobardi, occupata la Venezia, minacciarono anche l' Istria, la cura principale del governo si fu di mettere la provincia in istato di difesa. Da ciò ne venne che le autorità militari allargarono sempre più la loro sfera d' azione, e per la necessità stessa delle circostanze finirono coll' accentrare nelle loro mani [4]) tutto il governo della provincia.

E di questo nuovo ordine di cose possediamo due fonti della massima importanza; le Lettere cioè di S. Gregorio Magno e gli Atti del placito al Risano, fonti che costituiscono la pietra angolare delle nostre ricerche storiche in questo periodo di tempo.

Incaricato del comando militare ed assieme dell'amministrazione civile dell' intera provincia fu il maestro dei militi — *Magister militum* — residente a Pola e subordinato all' esarca di Ravenna [5]).

La provincia dividevasi in città maggiori — *civitates,* — pur anco sedi vescovili, ed in minori — *castella.* — Ognuna d'esse formava un comune autonomo, la cui giurisdizione estendevasi sulle terre minori; essendo che nello stato romano, come nel longobardo, non esisteva contrasto fra città

---

[1]) Sanzione prammatica del 554.

[2]) HEGEL. *Storia della costituzione dei municipi*, I, 5, 98.

[3]) BENUSSI. *Commissioni dei Dogi ai Podestà veneti nell'Istria* («Atti e Memorie della Società istriana d'archeologia e storia patria» a. 1887, vol. IV, pag. 9).

[4]) RAMBAUD. *L' empire grec* Parigi 1870, pag. 186. — DIEHL. *Etudes sur l'administration Byzantine dans l' exarchat de Ravenne.* Parigi 1888, pag. 85.

[5]) KANDLER. *Cod. dipl. istr.* a. 804. — GREGORIO MAGNO. *Epist.* IX, 95. — HARTMANN. *Untersuchungen zur Geschichte der Byzantinischen Verwaltung in Italien.* Lipsia 1889, pag. 57.

e contado: le città erano la base ed il centro della vita politica [1]), ed i luoghi minori erano a queste subordinati e da queste rappresentati.

Che la curia municipale abbia durato nell'Istria durante tutta l'epoca bizantina è molto probabile. In generale gli storici opinano che l' attività dei curiali venisse a cessare nel secolo VII, e considerano un papiro di Ravenna del 625 quale ultimo ricordo della loro esistenza. Alcune espressioni però che si leggono negli Atti del placito, non dubbî accenni alla giurisdizione esercitata dalle città maggiori sulle località minori e sul contado, farebbero supporre che una qualche forma di regime municipale durasse nella nostra provincia durante l' intera epoca bizantina.

I tribuni ed i vicari [2]) dirigevano la difesa delle città loro subordinate e ne capitanavano le truppe. Chi poi per ragione di merito o di censo ambiva un'onorificenza maggiore di quella di tribuno, poteva rivolgersi all' imperatore ed ottenere da lui il titolo d' ipato [3]).

La popolazione stessa fu organizzata militarmente: vennero ordinate le milizie urbane divise in circoscrizioni locali o numeri [4]), chiamate sopra tutto a difendere il paese ed a combattere a lato delle truppe regolari. Nel punto più esposto alle incursioni nemiche, vale a dire sul Carso triestino e verso la valle del Timavo soprano, venne stanziato un corpo di soldati limitanei — il *numerus tergestinus* [5]) — i quali dovevano coltivare il suolo e difenderlo, usare al bisogno la spada o la marra. Molte borgate furono circuite di mura e ridotte a forti castella.

Si fu per queste misure che la provincia potè vittoriosamente resistere, come abbiamo veduto, alle surricordate invasioni del 588 e 599, del 602 e 611, e costringere il nemico a ritirarsi.

La necessità di provvedere il meglio possibile alla difesa del paese portò anche dei mutamenti nel confine della provincia.

---

[1]) HEGEL. *Storia della costituzione dei municipi*, III, 5.

[2]) HEGEL. O. c. V, 322. — HARTMANN. O. c. pag. 66. — KANDLER. *Cod. dipl. istr.* a. 804 Comm.

[3]) KANDLER. *Cod. dipl. istr.* a. 804.

[4]) DIEHL. *Etudes*, pag. 310.

[5]) KANDLER. *Cod. dipl. istr.* a. 804. — HARTMANN. *Unters.* pag. 58. — VOPISCIUS in Probo c. 14. — IUNG. *Die Romanischen Landschaften im Röm. Reiche*, p. 396.

Il dott. Gregorutti ha dimostrato [1]) qualmente il confine settentrionale dell'Istria venisse ristretto sino a Sistiana, abbandonando ai Longobardi quel tratto di costa che non poteva essere difesa dalla flotta bizantina.

L'ammontare dell'imposta che il « numero tergestino » pagava al governo greco, equivalente quasi a quanto pagava Pola, ci dimostra come le terre tenute dal corpo dei limitanei dovessero, oltre che sul Carso triestino, essere estese ben addentro anche nella valle dell'alto Timavo, l'odierna Reca.

Quale fosse il confine orientale dell' Istria fu ed è oggetto di controversie non poche. Eppure la questione non sarebbe nè così inviluppata, nè così oscura ove si avesse la sincera volontà di vederci dentro chiaramente: ma pur troppo nessuno è più cieco di colui che non vuol vedere.

Tutti Loro Signori conoscono l'Arsa, e sanno che non è nè le Amazzoni, nè il Congo, e nemmeno il Danubio, od il Reno. È un piccolo fiumiciattolo, cui neppure un gregario sceglierebbe quale linea di difesa per proteggere una provincia minacciata da invasione nemica; tanto più che, poco lungi da quel sito, madre natura ha inalzato fra il Monte Maggiore ed il Quarnero quella muraglia di monti che suolsi designare col nome di Caldiera.

Fu l' Arsia o furono i Caldiera l' antichissimo confine fra Istriani e Liburni? Nessuno degli storici ce lo dice, ma non sarà difficile, da quanto segue, il chiarirlo.

Quando Augusto nel 27 av. Cr. aggiunse l' Istria alla X regione italica, seguendo l' uso romano ai monti preferì un fiume per segnare il confine amministrativo dell' Italia e dell' Istria assieme, e scelse a tal uopo l'Arsia [2]). Fianona ottenne allora, si noti bene, il *ius italicum* [3]), diritto per il quale essa era immune dall' autorità del proconsole per l' Illirico ed equiparata alle città della penisola: Albona ebbe poco di poi perfetta costituzione municipale [4]). Ma cosa avevano operato mai di straordinario, di grande, quali titoli vantavano queste due città, Fianona per conseguire un diritto a quel tempo sì raro e ricercato, Albona per divenire in sì breve tempo un municipio perfetto? Nessuno. E adunque? — Era un atto di giustizia quello che si usava loro per compensarle di quanto avevano perduto coll' essere staccate dall' Istria ed aggregate all' Illirico.

---

[1]) Dott. GREGORUTTI. *L'antico Timavo* («Archeografo triestino» a. 1890, vol. XIV, p. 309).
[2]) BENUSSI. *L'Istria sino ad Augusto,* pag. 311.
[3]) PLINIO 3, 139.
[4]) MOMMSEN. *Corp. Insc. Latin.* III, 3046-3063. — T. LUCIANI. *Albona.*

Si noti ancora che, quantunque l'Arsia fosse confine dell'Italia e dell'Istria, pure i Caldiera n'erano considerati il confine vero. Lo dice l'Anonimo ravennate [1]: *Qui montes finientes ipsam Italiam descendunt ex parte ad mare Adriaticum non longe a civitate Tersatico provinciae Liburniae in loco qui dicitur Phanas.*

Da un brano della Cronaca del Dandolo [2]) si dovrebbe arguire che, al tempo di Costantino, il confine dell' Istria venisse dall' Arsia protratto alla Tarsia. Fatto certo si è che la diocesi di Pola s'estendeva appunto sino alla Tarsia, che Fiume, Castua, Veprinaz e Moschienizze per lungo volger di tempo furono possedimenti della chiesa polese [3]), e che nel secolo XVII il vescovo di Pola soleva abitare a Fiume per una parte dell'anno [4]).

Venuti i Bizantini, organizzata tutta l' Istria militarmente, affinchè le fosse possibile di respingere gli assalti dei Longobardi, degli Avari e Slavi, è naturale si scegliesse una forte linea di difesa; e questa non poteva essere nè l'Arsia, nè la Tarsia, ma doveva essere i Caldiera.

In mancanza di altre prove, il semplice buon senso basterebbe a documentare tale conclusione. Ma havvi in aggiunta la testimonianza di Costantino Porfirogenito. Egli scrive nell'ormai famoso cap. 30 *De Administrando imperio* quanto segue: « La Dalmazia s' estende sino ai monti dell' Istria . . . . Gli Avari occuparono la Dalmazia . . . . Vennero i Croati, li cacciarono, e da quel tempo essi l'abitarono. La Croazia comincia dalla Cetigna e s'estende verso il mare sino ai confini dell' Istria, vale a dire sino alla città di Albona; verso la parte montana oltrepassa alquanto la provincia d' Istria ».

Cosa ci dice adunque questo passo oggetto di tante dispute? Ci dice che confine fra la Dalmazia e l' Istria erano monti e non fiumi, che i Croati si estesero lungo la costa sino ad Albona, lungo le parti montane invece, cioè verso Clana ed il Nevoso, alquanto oltre il confine istriano.

Può sembrare dubbia la frase: « sino alla città di Albona »; ma le parole che la precedono: « la Dalmazia s'estendeva sino ai monti dell' Istria » ne determinano il suo vero significato. E lo stesso Mommsen scrive [5]) in

---

[1]) Anonymi *Cosmographia,* IV, 37.
[2]) Dandolo. *Chron.* VI, 2, 4.
[3]) Rački. *Fiume gegenüber von Croatien.* Zagabria 1869. — Pichler. *Storia di Duino.*
[4]) Tommasini. *Comm.* VII, pag. 471.
[5]) Mommsen. *Corp. Inscr. Lat.* V, pag. 389.

tale proposito che dalle parole del Porfirogenito apparisce essere appartenuta Albona e Fianona all' Istria e non alla Croazia.

Oltre a ciò noi possediamo una prova irrefragabile che Albona ed il suo territorio non appartennero mai alla Croazia. E questa prova si è il Placito al Risano, in cui Albona è annoverata fra le città istriane soggette ai Bizantini e che all' imperatore bizantino pagavano tributo.

Ad onta di queste prove così evidenti, vi sono di coloro, che prendendo qualche frase isolata del Porfirogenito in luogo dell' intero periodo, e falsandone così il concetto, e non curando le altre ragioni storiche, sostengono doversi conchiudere dalle parole di questo scrittore che l'Arsia segnava anche all'epoca bizantina il confine orientale dell' Istria: e per procurarsi maggiore apparenza di verità, s'arrampicarono sulle parole dell'Anonimo ravennate [1]. Eppure sanno essere la Cosmografia dell'Anonimo null'altro che un centone di opere geografiche, alcune di esse anzi molto a lui anteriori, e che chi non vuole essere tratto in errore, prima di servirsi della sua autorità, deve stabilire con accuratezza il tempo a cui queste notizie appartengono.

E per quanto riguardano il nostro paese è indubitato ch'esse non vanno oltre la metà del cinquecento; essendochè l'Anonimo nulla sa di Giustinopoli, città ch'ebbe questo suo nome [2]) dall' imperatore Giustino II fra il 565-578; come nulla sa degli Sloveni, che verso il 570 occuparono la Carniola. Laonde i confini ch'egli nella sua Cosmografia attribuisce all' Istria devono riferirsi ad un' epoca anteriore alla organizzazione militare della provincia.

Quegli scrittori che vollero il confine bizantino all'Arsia, non s'accontentarono, come ben potete immaginarvi, di aggregare alla Croazia soltanto il territorio albonese; ma, come avviene di coloro che avuto un dito, sia pure il mignolo, si prendono tutto il braccio ed altro ancora, così essi pretesero che all'epoca bizantina tutto l' interno dell' Istria fosse slavo, limitando la signoria greca a poche città della costa: e con tanto più alterigia sostennero tale pretesa, in quanto che poterono appoggiarla ai nomi illustri del Zeuss, del Dümmler, del Gfrörer e di altri ancora.

---

[1]) *Cosmografia*, IV, 22 e 32.

[2]) Dandolo. *Chron.* V, 7, 1. — Mommsen. *Corp. Inscr. Lat.* V, pag. 49.

E ciò appunto mi costringe a fermarmi su tale argomento più di quanto sarebbe stato mio desiderio.

Per facilitarne l'esame, dividiamo gli storici che sostengono essere stato l'interno dell'Istria all'epoca bizantina occupato dagli Slavi, in due gruppi: nel primo, che chiameremo tedesco; — nel secondo, che comprenderà gli altri.

Agli storici del primo gruppo erano ignoti i più importanti documenti della nostra storia provinciale publicati dopo il 1865 nel *Codice diplomatico istriano* dal benemerito dott. Kandler, laonde essi dovettero limitarsi allo studio delle fonti generali.

Il Zeuss[1]) si richiama, in sostegno del suo asserto, esclusivamente al già menzionato cap. 30 del Porfirogenito, ed al cap. 42 del libro IV di Paolo Diacono. Ma il cap. 30 del Porfirogenito o non prova nulla, o secondo il Mommsen proverebbe appunto il contrario di quanto afferma il Zeuss. Paolo Diacono dice al luogo citato: « Gli Slavi, uccisi i soldati, depredarono l' Istria in modo deplorevole » — *Sclavi Histriam, interfectis militibus, lacrimabiliter depredati sunt.* Or fra depredare una provincia ed occuparla ci corre e molto. E qui l'aver detto « depredarono » esclude appunto l' « assoggettarono ».

Si capisce del resto come il Zeuss, il quale scrisse la sua opera 60 anni fa, ed in questa, dei nostri paesi parla per incidenza, non sapendo nulla della colonizzazione slava nell' Istria durante i secoli XVI e XVII, per spiegarsi l' odierna sua condizione etnografica ne ricercò l' origine nell' epoca bizantina.

Il Dümmler, che publicò i suoi studì[2]) nel 1856, dalla situazione storica creata nella Dalmazia dall'occupazione croata conchiude per analogia ad eguale condizione nell' Istria. Eppure lo stesso Porfirogenito, la fonte principale del Dümmler, dice chiaramente che dei Croati non ne venne neppur uno nell' Istria, se eccettui breve tratto della parte montana; eppure lo stesso Porfirogenito non sa nominarci una sola zupania dalla Lica ai confini dell' Istria, mentre ben 14 ne annovera dalla Lica in giù.

Il Gfrörer[3]) dalle parole di S. Gregorio Magno conchiude che già nel 600 gli Avaro-Slavi abbiano occupata l' Istria. Ma allora si deve am-

---

[1]) ZEUSS. *Die Deutschen und die Nachbarstämme.* Monaco 1837, pag. 611 e 620.

[2]) DÜMMLER. *Ueber die älteste Geschichte der Slaven in Dalmatien.* Vienna 1856, pag. 382.

[3]) GFRÖRER. *Byzantinische Geschichten,* II, pag. 16.

mettere che nel 602 e nel 611 gli Sloveni abbiano fatte delle incursioni contro sè stessi.

Anche il Diehl, scrittore francese, in una sua recentissima opera [1]) scrive che « all' epoca bizantina la dominazione imperiale non sembra si estendesse di molto verso l' interno, essendochè le città *che noi conosciamo* sono tutte senza eccezione situate alla costa ».

Quanto erronea sia tale argomentazione e le precedenti, lo mostra quello che sono per dire.

E valga il vero! Nel *Codice diplomatico istriano* sono stampati gli Atti del placito al Risano già editi, ma scorretti, dall' Ughelli, dal Carli e da altri. Questi Atti sono di tale e tanta importanza, che l' Hartmann [2]), dopo di avere studiata la costituzione bizantina nelle fonti possedute dalle altre province italiche, comprova la veridicità delle sue conclusioni mettendole a confronto col contenuto del nostro Placito: sono di tale e tanta importanza, che il Waitz, nella sua *Storia della costituzione tedesca* [3]), dichiara questo documento uno dei più interessanti per la storia di Carlo Magno.

In questo documento adunque, sulla cui veridicità, per l'unanime assenso dei più grandi storici tedeschi moderni non può sorgere il minimo sospetto, in questo documento dico, non solo le marittime, ma *tutte* le città dell' interno le troviamo bizantine per sudditanza, romane per nazionalità. Quando nel Placito al Risano, quando in un' assemblea provinciale, alla presenza dei messi imperiali, del patriarca e dei vescovi si vedono intervenire anche Albona, Montona, Pedena e Pinguente quali città romano-bizantine ed ai Bizantini tributarie, e se le vedono per di più protestare contro i coloni slavi introdotti in quegli anni dal duca Giovanni nell' Istria, chi potrà conchiudere = dunque l' interno dell' Istria non fu bizantino? = dunque tutta l' Istria, ad eccezione delle città marittime, era slava?

Altre prove potrei addurre, egregi consoci, per dimostrare maggiormente l'unità politica e nazionale della nostra provincia all'epoca bizantina; ma la via lunga mi sospinge. Le troverete nel mio lavoro sul Medio evo.

Ed ora vengo al secondo gruppo.

A questo appartengono quegli scrittori, cui erano note, e molto bene, le nostre fonti storiche, e che avevano studiato, e molto bene, il nostro

---

[1]) Diehl. *Etudes* pag. 46.
[2]) *Untersuchungen*, pag. 61.
[3]) Waitz. *Deutsche Verfassungsgeschichte*. Kiel 1875, III, pag. 6.

Codice diplomatico. Ma siccome questi documenti distruggevano d'un colpo tutti i loro castelli, finsero d'ignorarli, e si trincerarono dietro il nome illustre di quegli storici, che avevano giudicato delle cose nostre in conformità alle loro aspirazioni, ponendo però in non cale anche l'autorità del Mommsen quando questa contrariava ai loro fini. Ed in una *Storia della Carniola* stampata a Lubiana nel 1874 in due grossi volumi si legge: «Anno 623 — Mezzo secolo d'inumana oppressione maturò finalmente il seme dell'odio negli animi degli Slavi da Leoben sino alle città marittime dell'Istria»; — e per tutta prova si cita Zeuss, pag. 620.

Troppo generoso invero quello scrittore di non avere addirittura cacciati i Bizantini in mare!

Il primo secolo della dominazione greca nell'Istria andò famoso nella storia ecclesiastica per il cosidetto Scisma dei Tre capitoli o anche Scisma istriano: — scisma dei Tre capitoli [1]), per i tre opuscoli che vi diedero origine; scisma istriano perchè i vescovi dell'Istria ne furono i più arditi ed ostinati fautori. Oggi questi scismatici avrebbero avuto il nome di «vecchi cattolici».

Quando il concilio di Costantinopoli nel 553, per eccitamento dell'imperatore Giustiniano, condannò le dottrine contenute nei sopradetti tre opuscoli, ed il pontefice confermò tale deliberato, i nostri vescovi, assieme a quelli della Venezia e della Lombardia, rifiutarono di accettare tale decisione perchè contraria a quella dell'anteriore concilio calcedonese.

E non fu spirito di ribellione, ma vivo sentimento religioso quello che li spinse allo scisma per serbare puri ed immacolati, come essi credevano, da ogni illecita alterazione i dogmi cattolici; per serbare rispettata l'autorità del concilio ecumenico.

Uno dei più ardenti fautori dello scisma fu il nostro vescovo Eufrasio, il quale, facendo scrivere di sè nel mosaico dell'abside *et fidei fervens ardore sacerdos, Eufrasius,* ci ha voluto ricordare che norma direttiva delle sue azioni fu la viva fede, e che a questa viva fede dobbiamo quella basilica

---

[1]) VASCOTTO Padre Chiaro. *Lo scisma istriano* («Istria», a. 1847, II, n. 3). — RUBEIS. *Mon. Eccl. Aquil.* XXII. — BARONIO. *Annales ecclesiastici,* a. 553 e seg.

splendida di marmi e mosaici, che la pietà sua e del suo popolo inalzarono alla gloriosa Vergine ed al martire S. Mauro. Così rispondeva ai suoi nemici che lo accusavano [1]) persino d'omicidio e d'adulterio.

E non senza ragione storica sorsero appunto in questo tempo sì numerose le basiliche nell'Istria: erano espressioni di gratitudine verso la divinità per averla liberata dal giogo degli Ostrogoti ariani ed avervi ristabilita la Santa republica, erano espressione di quell'ardente fede religiosa, che vivificata dalla lotta, non fiacca ed offusca il sentimento, ma lo inalza a più eccelsi ideali. A quel tempo nè Longobardi, nè Avari, nè Slavi avevano ancora impressa la loro orma sanguinosa sulle zolle dei nostri campi; nè i tesori accumulati dalle precedenti generazioni nei lunghi secoli di pace e di prosperità erano divenuti trofeo a genti barbare e pagane.

In questo frattempo, il patriarca d'Aquileia Paolino stanco dell'oppressione dei Longobardi aveva trasferita la sua sede a Grado [2]): ed allora la questione religiosa entrò in una fase più acuta, essendochè ai motivi religiosi s'intrecciarono gl'interessi politici.

I vescovi scismatici del Friuli e della Lombardia, ostili ai Longobardi loro nuovi padroni, caldeggiavano con tutte le forze il ritorno del dominio bizantino, e tenevano desta nel popolo la speranza d'una prossima ristaurazione greca; anzi, seguendo l'uso dei tempi andati, all'atto della consecrazione solevano giurare fedeltà all'imperatore di Bizanzio [3]). Laonde l'imperatore, il quale avrebbe potuto usare della forza per togliere lo scisma nell'Istria, non lo poteva fare perchè alta ragione di stato lo sconsigliava da misure energiche, che gli avrebbero alienato l'animo dei vescovi longobardi e forse spinti gl'Istriani ad aperta rivolta. Si fu per ciò che, quando l'esarca Smaragdo s'indusse nel 588 ad usare contro i renitenti mezzi più energici, e trasse prigione a Ravenna, assieme al patriarca di Grado, anche i vescovi di Trieste e Parenzo [4]), egli fu richiamato dal governo dell'Italia.

Nè gli adoperamenti del pontefice S. Gregorio Magno approdarono a miglior risultato. Scrisse in proposito al maestro dei militi Basilio [5]), e

---

[1]) Kandler. *Cod. dipl. istr.* a. 555. — Iaffè. *Reg. Pont.* n. 1012.
[2]) Paolo Diacono. II, 10.
[3]) Rubeis. *Mon. Eccl. Aquil.* XXXI, 274.
[4]) Libello all'imperatore Maurizio. Rubeis. O. e l. c.
[5]) *Epist.* V, 46. — Iaffè. *Reg. Pont.* n. 1679.

poscia al suo successore Gulfario [1]); mandò nell'Istria il suo notaio Castorio, invitò i vescovi istriani meno restii ad un abboccamento a Roma [2]), scrisse in proposito all'arcivescovo di Ravenna [3]) ed al nuovo esarca [4]); ma tutto fu invano. Solo negli ultimi anni del suo pontificato ebbe la sodisfazione di vedere il vescovo di Trieste [5]) recedere dallo scisma e ritornare in grembo alla chiesa cattolica.

Ed anche quando nel 610 alla cattedra di Grado venne eletto il patriarca Candidiano favorevole al pontefice, i vescovi istriani si dichiararono decisamente avversi ad un accordo.

Ma i tempi erano mutati. I Bizantini, perduta ormai la speranza di riacquistare l' Italia superiore, non avevano più interesse alcuno di usare dei riguardi verso il clero renitente al concilio costantinopolitano; ed i tre vescovi istriani più accaniti nell' opposizione furono tratti a viva forza a Grado, e lì costretti a piegarsi ai voleri imperiali [6]). E da quei giorni lo scisma a poco a poco s' estinse nell' Istria.

Le sciagure piombate sulla nostra provincia per mano dei barbari confinanti, le fierissime pesti che le accompagnarono negli anni 591, 600 e 601 avranno offerto troppo facile occasione al clero ortodosso di designarle dal pergamo ai fedeli quali castighi meritati per la loro ostinazione nello scisma; e le nuove generazioni, guidate da altri sentimenti ed impulsi, furono meno restie a ritornare nella chiesa romana.

Ma era destinato che le questioni religiose dovessero far perdere ai Bizantini anche l' Istria.

Quando dall' imperatore Leone l' Isaurico partì il comando (a. 725) che le sacre immagini venissero distrutte, tutto l'Occidente si sollevò come un sol uomo alla voce del pontefice contro tale sconsigliato decreto, ed anche

---

[1]) *Epist.* IX, 93. — IAFFÈ n. 1687.
[2]) *Epist.* V, 51. — IAFFÈ n. 1372.
[3]) *Epist.* IX, 96. — IAFFÈ n. 1674.
[4]) *Epist.* IX, 95. — IAFFÈ n. 1666.
[5]) KANDLER. *Cod. dipl. istr.* a. 602. — GREGORIO MAGNO *Epist.* XII, 33. — IAFFÈ. *Reg. Pont.* n. 1863.
[6]) RUBEIS. *Mon. Eccl. Aquil.* XXXXVII, pag. 416.

nell'Istria scoppiò la rivolta [1]). I duci fedeli all'imperatore furono cacciati, ed in loro luogo eletti altri devoti al culto delle immagini.

Di questa scissura fra l'Oriente e l'Italia approfittarono i re Longobardi; Luitprando dapprima, poscia Astolfo, il quale ultimo nel luglio del 751 occupava Ravenna e l'Esarcato, mentre i suoi generali, disfatte le truppe bizantine [2]), s'impadronivano dell'Istria.

***

Egregi Consoci! Queste poche cose ch'io sono venuto rammentandovi come meglio per me si poteva, vi mostrano quanto importi che la storia istriana venga studiata anche dagl'Istriani, e non sia lasciata onninamente a penne straniere. Vi mostrano quante e per noi importanti questioni aspettino il loro equo scioglimento.

E quelle cui ho accennato nella presente lettura, non sono che una piccola frazione in confronto alle altre molte che si affacciano allo studioso in questo e nei seguenti periodi. Il privilegio Eufrasiano, — lo stabilirsi del sistema feudale, — il formarsi della potenza temporale dei nostri vescovi, — il contrasto fra la giurisdizione di diritto e quella di fatto dei vescovi parentini, — le loro lotte dall'un canto coi potenti vassalli, dall'altro coi cittadini costituiti a comune, — le nostre relazioni coi duchi del Friuli e col regno d'Italia, coi duchi di Baviera e di Carinzia e cogl'imperatori di Germania, — cosa significassero quei conti d'Istria che nei secoli XI e XII, trovansi a lato dei marchesi, — quale la vera origine della contea d'Istria del secolo XIII, — quali i rapporti fra la marca istriana e la carniolica, fra la marca istriana e la marca vendica, — a non dire poi di quel cumulo di fatti, tutt'altro che definiti, riguardanti l'adoprarsi di Venezia e dei conti di Gorizia per porre stabile piede nell'Istria marittima, ed a non dire di tutte le ricerche inerenti al sorgere e stabilirsi del comune ed al suo eventuale collegamento, attraverso la feudalità, col municipio romano, — sono tutti quesiti che reclamano il nostro studio e le nostre investigazioni. Ed è anche

---

[1]) Vita Gregorii II, cap. 17. — Hartmann. *Unters.* pag. 23. — Romanin. *Storia di Venezia*, I, pag. 110.

[2]) *Chronicon Salernitanum* (Pertz, Mon. Germ. hist. V, 471). — Muratori *Antiq. Italicae*, Dissert. LXVII.

nel medio evo adunque che noi dobbiamo penetrare coraggiosi e fare un po' di luce in quel continente tenebroso della nostra storia provinciale.

Della splendida epoca romana, le memorie stanno a carattere indelebile scritte nelle raccolte epigrafiche del Kandler e del Mommsen: del periodo veneto non è certamente la copia delle fonti quella che farà difetto allo storico. Del medio evo invece non possediamo pur troppo che frammenti; ma anche dai frammenti di selce può scintillare la luce.

Laonde non sarà mai abbastanza encomiata la Società nostra, la quale si prese a còmpito di raccogliere pur anco queste memorie del nostro passato, e colle sue publicazioni, mentre apporta sempre novella luce sulla storia dell' Istria, acquista alla provincia nuovo titolo di cultura e civiltà.

Finita la lettura, sorge unanime l' applauso; tutti vanno a congratularsi col dotto conferenziere.

Dopo ciò il Direttore-Cassiere on. conte Guido dott. Becich dà la seguente

RELAZIONE

colla quale vengono presentati al Congresso il resoconto per l'anno 1890
ed il conto di previsione del 1892
della Società istriana di archeologia e storia patria.

Onorevoli Signori!

Ho l' onore di presentare, a nome della Direzione, il resoconto della amministrazione per l'anno 1890, ed il conto di previsione per l'anno 1892.

Al primo vanno uniti gli allegati giustificanti le singole partite d'esito; al secondo, come di metodo, la specifica riassuntiva dei Soci, compilata giusta lo stato del 20 agosto a. c. Il numero dei soci inscritti è di 189, paganti complessivamente, comprese le maggiori contribuzioni di alcuni Municipî, fior. 885; con una diminuzione pertanto dall' agosto 1890 di 4 sul numero dei Soci, e di fior. 16 sugli incassi.

Anche quest' anno i conti non presentano differenze di rilevanza in confronto di quelli precedenti; basterà quindi ch' io ne esponga riassuntivamente i risultati:

I.

Conto consuntivo 1890.

Introito:

1. *Civanzo di cassa rimasto alla chiusa del 1889* . . . . fior. 620:17
2. *Dai Soci:*
   a) per canoni arretrati . . . . fior. 48
   b) per correnti . . . . » 648
   c) dai Municipî . . . . » 185

   assieme . . . » 881:—

   con fior. 20 in meno del preventivato.
3. *Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali*. . . . . » 25:95
   cioè fior. 4:05 in meno dell' importo preliminato.
4. *Dal fondo provinciale, come preventivati al titolo «dotazioni»* » 500:—

Assieme quindi . . . fior. 2027:12
con un introito maggiore del preventivato, di fior. 596:12.

Esito:

1. *Spese di stampa, tavole ecc.* . . . . fior. 877:74
   col risparmio sul preventivo di fior. 122:26.
2. *Acquisto di libri, monete ecc.* . . . . » 153:09
   spesi in meno fior. 46:91.
3. *Spese e sussidî di scavi, escursioni ecc.*. . . . . » 103:80
   Il risparmio di fior. 96:20 dipende dal fatto, che la Direzione, per circostanze speciali, non fu in grado di spiegare nell' anno 1890 una maggiore attività negli scavi.
4. *Spese postali e varie* . . . . » 73:87
   col risparmio di fior. 26:13 sull'importo preliminato.

Totale delle spese . . . fior. 1208:50
cioè fior. 291:50 in meno del preventivo.

Diffalcata la somma della spesa da quella degli incassi, resta il civanzo di fior. 818:62 da portarsi in conto nuovo.

II.

CONTO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1892.

Esigenza:

Si prelimina come pel 1891:

1. *per spese di stampa, disegni, tavole ecc.*	fior.	1000:—
2. *per acquisti di libri, monete ecc.*	»	200:—
3. *per scavi ed escursioni*	»	200:—
4. *per spese postali e varie*	»	100:—
Assieme . . .	fior.	1500:—

Coprimento:

1. *Civanzo di cassa alla chiusa del 1891* . . . . fior. —:—

   Non si prelimina un importo determinato; ma la gestione dell'anno in corso darà sicuramente un civanzo sufficiente a coprire la deficenza.

2. *Contributi dei Soci e dei Municipî*

per arretrati canoni	fior.	16
per correnti da 175 Soci a fior. 4	»	700
da 14 Municipî	»	185

assieme . . .	»	901:—
3. *Ricavato dalla vendita di pubblicazioni sociali*	»	30:—
4. *Dotazioni e doni*	»	500:—
Assieme . . .	fior.	1431:—

d' introito, che posti a confronto coll'esito di fior. 1500, lasciano un ammanco di fior. 69, che sarà coperto dal sopravanzo del 1891.

Ciò esposto, ho l' onore di proporre che piaccia al Congresso:

I. approvare il resoconto dell' anno 1890, coll' introito di fior. 2027:12, coll'esito di fior. 1208:50, e col civanzo di cassa di fior. 818:62, da passarsi nel conto dell' anno susseguente;

II. di approvare il conto di previsione per l' anno 1892 coll' esito di fiorini 1500, coll'introito di fior. 1431, e col disavanzo di fior. 69, da coprirsi col civanzo di cassa che risulterà alla fine del 1891.

Aperta la discussione sui conti, sono approvati all' unanimità.

Prende la parola l' ill. cav. Campitelli per encomiare l' attività della

Direzione, alla quale porge ringraziamenti a nome degli intervenuti, e per esprimere il desiderio di vedere la Società rinvigorita di nuovi soci.

Si passa quindi alla elezione delle cariche sociali, e restano rieletti gli stessi signori dell' anno antecedente, cioè:

Avv. Andrea dott. Amoroso — *Presidente*
Prof. Bernardo dott. Benussi — *Vice-Presidente*
Dott. Marco Tamaro — *Segretario*
Conte Guido dott. Becich — *Cassiere*
Dott. Giovanni Cleva — *Direttore*
Gio. Batt. de Franceschi *id.*
Prof. Alberto Puschi *id.*
Dott. Bernardo Schiavuzzi *id.*
Prof. Giuseppe Vatova *id.*

Nessuno avendo proposte da fare, è chiuso il Congresso dal Presidente alle ore 1.30.

ELENCO

dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l'anno 1891

OGGETTI ANTICHI.

Dal Socio sig. *Tomaso Sottocorona* da Dignano: un ducato veneto del doge Carlo Ruzzini.

Dal sig. *Giacomo Gottardis* da Parenzo: otto monete medioevali, d'argento.

Dal Socio sig. *Antonio Depiera* d' Antignana: quattro monete venete, di argento, ed una medioevale, pure d' argento.

Dal Socio sig. *Benedetto marchese Polesini* da Parenzo: otto monete romane, una veneta ed una egiziana.

LIBRI.

Dal Socio sig. *Pietro dott. Pervanoglù* da Trieste: « Delle Dee vergini e madri negli antichi culti della Grecia e della penisola italica » — Trieste, 1891.

« Della inumazione e della cremazione dei cadaveri nelle epoche più remote ». — Trieste, 1891.

Dal Socio sig. *Carlo De Franceschi* da Pisino: « Nova descrittione della Provincia dell' Istria di Nicolò Manzuoli, Dottore in Legge, con la vita dei Santi ecc. ». — Venetia, 1640, appresso Giorgio Rizzardi.

Dal Socio sig. *Antonio Depiera* d' Antignana: « Ritratto di Roma antica, formato nuovamente con le autorità di Bartolomeo Marliani, del P. Alessandro Donati, di Famiano Nardini, e d' altri celebri antiquari ecc. ecc., adornato di moltissime figure in rame, di varie medaglie, e di curiose notizie storiche ». — Roma. Nella libreria di Michel' Angelo Rossi, a Pasquino, all' insegna della Salamandra, 1689.

ELENCO

dei Soci inscritti alla Società istriana di archeologia e storia patria per l' anno 1891

1.	Amoroso dott. Andrea, avvocato,	Parenzo
2.	Barsan dott. Luigi, medico,	Rovigno
3.	Bartole Antonio fu Antonio,	Pirano
4.	Baseggio de cav. Giorgio, avvocato,	Milano
5.	Baseggio de dott. Giorgio,	Parenzo
6.	Baseggio de dott. Giulio, avvocato,	Pola
7.	Basilisco canonico Antonio Maria, parroco-decano,	Pola
8.	Basilisco cav. dott. Giuseppe, avvocato,	Rovigno
9.	Battistella prof. Michele,	Trieste
10.	Becich conte dott. Guido,	Parenzo
11.	Beltramini Antonio,	Parenzo
12.	Bembo Antonio, notaio,	Rovigno
13.	Bembo dott. Giacomo, medico,	Dignano
14.	Benedetti dott. Giacomo,	Parenzo
15.	Benigher dott. Nicolò, avvocato,	Trieste
16.	Benussi dott. Bernardo, professore,	Trieste
17.	Benussi Giovanni fu Valerio,	Rovigno
18.	Biscontini Angelo,	Capodistria
19.	Bolmarcich dott. Matteo, medico,	Pola
20.	Bronzin Antonio,	Rovigno
21.	Bubba dott. Giuseppe, notaio,	Pirano

22. Buje Municipio	
23. Burgstaller-Bidischini de cav. Giuseppe,	Trieste
24. Caccia Antonio,	Trieste
25. Caenazzo canonico Tomaso,	Rovigno
26. Calegari dott. Michele, medico,	Parenzo
27. Camera di Commercio e d' Industria dell' Istria	Rovigno
28. Campitelli cav. dott. G. Matteo,	Parenzo
29. Camus Carlo, ingegnere,	Parenzo
30. Camus Ernesto,	Trieste
31. Camus Fedele,	Pisino
32. Canciani dott. Giovanni, avvocato,	Parenzo
33. Candussi-Giardo Domenico,	Rovigno
34. Candussi-Giardo Vittorio,	Rovigno
35. Candussio de Giovanni, farmacista,	Parenzo
36. Capodistria Municipio	
37. Carbucicchio Pietro, farmacista,	Pola
38. Cavalli abate Jacopo, professore,	Trieste
39. Cech dott. Giuseppe, notaio,	Pisino
40. Cesca dott. Giovanni, professore,	Arezzo
41. Cleva dott. Giovanni, medico,	Parenzo
42. Coana Gaetano,	Parenzo
43. Cobol Giorgio,	Capodistria
44. Cobol Nicolò, maestro,	Trieste
45. Cociancich don Carlo, parroco,	Grisignana
46. Combi Cesare,	Trieste
47. Comisso Luigi,	Pisino
48. Commisso don Francesco, parroco,	Verteneglio
49. Corva-Spinotti Nicolò,	Grisignana
50. Costantini dott. Francesco, avvocato,	Pisino
51. Covaz Antonio,	Pisino
52. Covrich Matteo, professore,	Verteneglio
53. Crismanich Domenico, ingegnere,	Parenzo
54. D'Andri Giovanni,	Trieste
55. Danelon Angelo,	Parenzo
56. Danelon cav. cap. Corrado,	Parenzo
57. De Franceschi Carlo,	Pisino
58. Del Bello dott. Nicolò, notaio,	Capodistria
59. Del Negro Giovanni,	Pola
60. Depangher-Manzini dott. Giacomo, ingegnere,	Pola

61. Depiera Antonio,	Antignana
62. Depiera Camillo, notaio,	Castelnuovo
63. Dignano Municipio	
64. Diminich Giacomo,	Pola
65. Doblanovich dott. Giuseppe, medico,	Rovigno
66. Doria Costantino, ingegnere,	Trieste
67. Draghicchio Gregorio,	Trieste
68. Dukich dott. Antonio, avvocato,	Pisino
69. Fachinetti de Giovanni,	Visinada
70. Fanganel Domenico,	Pola
71. Fragiacomo Antonio,	Pola
72. Fragiacomo dott. Domenico, avvocato,	Pirano
73. Franceschi de Giambattista,	Seghetto (Umago)
74. Franceschi de dott. Giacomo, medico,	Seghetto (Umago)
75. Franco dott. Giorgio, avvocato,	Buje
76. Frauer Emilio,	Trieste
77. Friedrich dott. Francesco, professore,	Trieste
78. Gabinetto di lettura,	Pola
79. Gabrielli Italo,	Pirano
80. Gambini dott. Pier'Antonio, avvocato,	Parenzo
81. Gandusio Zaccaria, dirigente magistratuale,	Trieste
82. Ghersa dott. Pietro, medico,	Albona
83. Giachin don Giacomo, parroco,	Gallesano
84. Gioseffi Alessandro, professore,	Gorizia
85. Glezer dott. Felice, notaio,	Pola
86. Gonan Lorenzo, maestro,	Trieste
87. Gramaticopolo canonico Francesco,	Pola
88. Granich P. Girolamo Maria,	Cherso
89. Grisignana Municipio	
90. Grossmann Guglielmo, maestro,	Lovrana
91. Hortis dott. Attilio, bibliotecario civico,	Trieste
92. Hugues Carlo, professore,	Parenzo
93. Hütterott cav. Giorgio,	Trieste
94. Isola Municipio	
95. Ive dott. Antonio, professore,	Innsbruck
96. Laginja dott. Matteo, avvocato,	Pola
97. Lazzarini Carlo,	Pola
98. Lazzarini-Battiala barone Giacomo,	Albona
99. Madonizza de Nicolò,	Capodistria

100. Madonizza de dott. Pietro,	Capodistria
101. Majonica Enrico, professore, i. r. Conservatore,	Gorizia
102. Malusà Domenico,	Pola
103. Malusà Francesco,	Pola
104. Manzutto comm. dott. Girolamo,	Umago
105. Marchesi Antonio,	Dignano
106. Marsich abate Angelo,	Capodistria
107. Martinolich Carlo,	Pola
108. Mattiassi Giovanni,	Pola
109. Mendler Edoardo,	Pola
110. Minach dott. Girolamo, avvocato,	Volosca
111. Mizzan don Giovanni, parroco,	Corridico
112. Montona Municipio	
113. Morteani Luigi, professore,	Trieste
114. Mrach dott. Adamo, avvocato,	Pisino
115. Mrach dott. Egidio,	Pisino
116. Muggia Municipio	
117. Nacinovich Ernesto,	S. Domenica (Albona)
118. Negri Nicolò fu Girolamo,	Pola
119. Parentin Giuseppe, maestro,	Cittanova
120. Parenzo Municipio	
121. Parisini Giuseppe,	Pisino
122. Pavani Eugenio,	Trieste
123. Pervanoglù dott. Pietro,	Trieste
124. Petris de Steinhafen dott. Andrea,	Cherso
125. Petronio Giuseppe « Campo »,	Pirano
126. Pirano Municipio	
127. Pisino Municipio	
128. Pola Municipio	
129. Polesini barone Benedetto,	Parenzo
130. Polesini barone dott. Giorgio	Parenzo
131. Pons Rodolfo,	Pola
132. Prinz Martino, giudice distrettuale,	Pola
133. Privileggi Pietro di Giuseppe,	Parenzo
134. Pulgher cav. Domenico, architetto,	Trieste
135. Pulgher dott. Francesco, medico,	Trieste
136. Puschi prof. Alberto, direttore del Museo civico,	Trieste
137. Righetti cav. dott. Giovanni, ingegnere,	Trieste
138. Rismondo Alvise, notaio,	Rovigno

139. Rizzi dott. Lodovico, Pola
140. Rizzi Nicolò, Pola
141. Rota conte Stefano, Pirano
142. Rovigno Magistrato civico
143. Santini Attilio, Padova
144. Sbisà Francesco fu Sebastiano, Parenzo
145. Sbisà Luigi di Francesco, Parenzo
146. Sbisà Pietro, notaio, Dignano
147. Scampicchio dott. Antonio, avvocato, Albona
148. Schiavuzzi dott. Bernardo, medico, Parenzo
149. Società degli Artieri, Pola
150. Società Filarmonico-Drammatica, Trieste
151. Società Fratellanza polense, Pola
152. Società Operaia, Pola
153. Sotto Corona Tomaso, Dignano
154. Spincich Luigi, professore, Parenzo
155. Stanich dott. Domenico, Pola
156. Stenta dott. Michele, professore, Trieste
157. Stossich Michele, professore, Trieste
158. Suran dott. Giovanni, avvocato, Montona
159. Tamaro dott. Domenico, professore, Grumello del Monte
160. Tamaro dott. Giovanni, medico, Volosca
161. Tamaro dott. Marco, Parenzo
162. Tomasi Natale, arch., i. r. ingegnere, Trieste
163. Totto conte Gregorio, Capodistria
164. Trani dott. Giorgio, medico, Rovigno
165. Tromba Giovanni, farmacista, Rovigno
166. Umago Municipio
167. Urizio dott. Giovanni, medico, Cittanova
168. Vassilich Giuseppe, maestro, Trieste
169. Vatova Giuseppe, professore, Capodistria
170. Vatta Domenico fu Pietro, professore, Pirano
171. Venezian dott. Felice, avvocato, Trieste
172. Venier Domenico fu dott. Francesco, Pirano
173. Venier Nicolò fu dott. Francesco, Pirano
174. Venier de dott. Silvestro, avvocato, Buje
175. Ventrella Almerico, Pirano
176. Vergottini de Fabio, Parenzo
177. Vergottini de Giuseppe, Parenzo

178. Vesnaver Giovanni, maestro, Trieste
179. Vettach Giuseppe, direttore del Ginnasio comunale, Trieste
180. Vidacovich dott. Antonio, avvocato, Trieste
181. Vidali Gio. Antonio, farmacista, Parenzo
182. Videucich dott. Eugenio, medico, Pola
183. Visignano Podestaria
184. Volpi de Giuseppe, Parenzo
185. Wassermann cav. Giovanni Augusto, Pola
186. Zamarin cav. canonico Giovanni, Isola
187. Zarotti Nicolò di Lorenzo, Pirano

INDICE DEL VOLUME VII

Fascicolo 1.° e 2.°

Fascicolo 3.° e 4.°

Atti della Società.

ANNO NONO 1892

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME VIII. — FASCICOLO 1.° E 2.°

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1892

DOCUMENTA

ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia

Sotto questo titolo il defunto prof. *A. S. Minotto* lasciò una raccolta di atti publici, che si riferiscono alla storia delle suindicate provincie, divisi in due gruppi:

a. quelli dal 731 — 1250, e
b. » dal 751 — 1300.

Sono in tutto 160 documenti, dei quali alcuni furono publicati dallo stesso Minotto negli «Acta et Diplomata» (Venezia 1870), altri erano già conosciuti e furono stampati dal Kandler nel Codice diplomatico istriano, altri infine videro la luce per opera di altri raccoglitori.

La Direzione, venuta in possesso di questi documenti, decise di curarne la stampa negli «Atti e Memorie», omettendo quelli che si trovano già nel Codice diplomatico istriano, ma rendendo di publica ragione non soltanto gl' inediti, sibbene anche quelli publicati in opere straniere e meno accessibili agli studiosi; e ciò nella considerazione essere di somma utilità per il promovimento degli studî storici che il maggior numero possibile delle fonti sia raccolto nelle nostre pubblicazioni provinciali, e messo con ciò più alla portata di quelle persone che intendono dedicarsi a tali studî.

Oltre ai «Documenta», il prof. Minotto lasciò un gruppo di circa 800 schede, che vanno dal 1301 al 1332, e possono considerarsi quale

una continuazione degli « Addenda ex libris consiliorum maioris consilii Venetiarum. Documenta regesta », che furono publicati dal Minotto nello stesso volume degli « Acta et Diplomata » a pag. 135-192. Anche queste schede verranno stampate nei seguenti fascicoli in appendice ai surricordati « Documenta ».

In fine la Direzione si trova in dovere di rendere le più sentite grazie ai chiar. cav. Tomaso Luciani e prof. Bernardo dott. Benussi, per le proficue cure dei quali essa venne in possesso di questo materiale sì importante per la storia della nostra provincia.

M. S. 3. 141.

908, 24 aprilis, Brixie. Berengarius rex Beato insigni Capellano suo et Grimioldo suis fidelibus petentibus, dei amore et anime sue saluti Adlegidam abbatissam et cenobium Iustinopolitane civitatis pariter cum suo monasterio ut omnibus rebus substanciisque suis mobilibus et immobilibus sub sue defensionis mundburdum recipit, simul cum corte de Visiano pertinente de eiusdem monasterio, ex qua altercatio facta fuit inter Polensem episcopum et eandem abbatissam que eam habeat absque ulla molestia dicti episcopi, precipiens ut nullus dux, comes, gastaldius eam et eiusdem monasterii inquietare presumat sub pena auri optimi libr. XXX; sed ipsa et monasterium vivat sub eius defensionis Mundburdo. Iohanne cancellario vice Ardingi archicancellarii.

M. S. 3. 142.

963, 13 decembris, indict. VII, Leo pp VIII rev. confratri suo Rodoaldo S. Aquil. Eccl. Patriarche significat palium ex more ad missarum solemnia celebranda transmisisse, quo, ut predecessores sui, d. Patriarcha uti possit. Hortatur ut morum eius ornamenta conveniant, quatenus, autore deo, recte utrobique possit esse conspicuus: regat mores filiorum suorum etc. Per manum Stephani notarii et scriviarii regionarii S. S. Apost. Indict. VII. Pontif. d. Leonis anno primo. Datum per manum Georgi secundi cerci sedis apostolice.

P. E. A. V. 2.

981, 12 ianuarii, Ravenna. Otto II imper. Eccl. Aquil. iamdudum a paganis malisque predonibus devastate subveniens eiusdemque sedis Rodaldi Patr. necessitatibus compatiens notum facit qualiter interventu Theophanie sue dilecte coniugis ac sui imperii consortis confirmat omnes res et possessiones eidem Ecclesie quas hactenus per preceptum vicarii ipsius Ecclesie a suis predecessoribus iuste acquisiverat vel qualicumque munimine chartarum legaliter in iure ipsius sedis possiderant tam cortes quam plebes, villas, capellas, culta et inculta omnia, cortem unam videlicet que vocatur Lunas cum C. mansis, cortem que vocatur Maniacus cum XXX mansis, quibus per hoc privilegium d. imperator superaddit X pariterque montem

Maniacum, plebem etiam que vocatur S. Maurum cum VI casalibus quibus superiungimus VI que atque discernuntur infra decursum aque, que vocatur Zelina et rivi que vocatur Urtus et ecclesiam S. Marie, quę vocatur Marcadello nec non cortes alias omnes et plebes, quas usque hodie possiderat aut iure possidere debet eidem Ecclesie, restituit una cum omnibus terris, villis etc. servis ancillis, aldiis et aldiabus, etc. Largitur insuper ei omnes super ecclesiasticas ipsas terras residentes homines ne aliquam collectam vel publicam reddibitionem solvant neque placitum custodiant nisi ante presentiam pontificis vel eius vicarii. ·Iohanne Cancellario.

P. E. A. V. 2.

990, 18 junii. Francovourt, Otto III rex notum facit Iohannem Placentine Eccl. archiepiscopo ab eo postulasse quod Aquil. Eccl., cuius presul esse videtur Iohannes insignis Patr., omnes res et proprietates corroboraret. Considerans eiusdem Patr. fidelitatem, interventu dilect. genetricis sue Theophanie imperatricis largitur predicte Ecclesie cunctas suas res et proprietates, una cum Concordiensi episcopatu atque monasterio, quod dicitur Dextr..... ac ceteris monasteriis tam virorum quam mulierum, abbatiis, plebibus, castellis ac terris mortuorum, qui sine testamento et heredibus mortui sunt, masseritiis scusatis supra terras ipsas residentibus, etc. ita ut ipse Patr. et eius successores ea quiete et firmiter possideant. Cuique concedit a Villa Pola suum in advocatorem fidelem de omnibus placitis predicte Ecclesie pertinentibus, sed omnibus culpis sua regali auctoritate, ut bonus Comes, remota omni contradictione in ibi iudicium fieri faciat.

P. E. A. V. 5.

1012, 30 aprilis, Pauembrech. Henricus II rex notum omnibus facit qualiter Ecclesie Aquil. eiusque Patr. Iohanni confirmat et largitur duas civitates in comitatu Histriensi sitas, quarum una dicitur Penna, in qua iamdudum episcopus ad honorem dei et sanctorum eius constitutus esse videtur; altera Pisino cum placito et decimis atque suffragio et districto vel omni publica functione liberorum hominum in eis habitantium prout Otto imperator eidem Ecclesie et Iohanni Patr. per tria miliaria eisdem civitatibus ex omni parte adiacentia per imperialem paginam largitus est: sc. omnes terras, silvas et pascua tam vineta et oliveta, quam etiam campestria arva, prata, pabulatica, escatica, venationes, piscationes et omnes necessarias functiones, quas liberi homines in predictis civitatibus habitantes ante tempus Poponis, Sizonis comitum tenuerunt. Concedit etiam dicte

Ecclesie prata et pascua atque capula iuxta fluvium qui.... verisque partibus Zippe adiacentia et portum de Flaona ut predicti homines in eo naves habentes, navigantes atque per regis provintias in quamcumque partem voluerint trasfretandi liberam habeant potestatem. Largitur quoque ut predicti homines plenam omni tempore habeant potestatem sua pecora et armenta atque iumenta ad mare menandi et quandocumque necesse fuerit adaquandi.

P. E. a V. 5 IV. 19
et D. II. b. 1.

1020, 26 aprilis, Babemberch. Henricus imperator notum omnibus facit quod, Popone Patr. Aquil. supplicante ipsius Ecclesie placita et distinctiones, collectas et angarias, forum et suffragia sive omnes publicas functiones que antecessores imperatores sive reges privilegio eidem Ecclesie eiusdemque rectoribus largiti sunt, confirmat ita ut nullus dux etc. in villis dicte Ecclesie placitet. Sed eiusdem Eccl. advocatus ex regis latere nuntius in dictis villis et castellis placitet. Pellegrino cancell. vice Conradi episc. archicancellarii.

M. S. 3. 143.

1024, decembris, Johannes pp. XIX quia Urso. S. Gradensis Ecclesie Patr. apostolica adiens limina eum deprecatus est quatenus privilegia decessorum eius de statu sue Ecclesie renobaret atque confirmaret, sive de rebus ac possessionibus sui Patriarchatus que infra Venetie vel Italici regni dicionem seu in comitatu Istriensi consistunt, videlicet vel proprias res suas in Rivoalto, in Metamauco, in Aequilo, in Civitate nova, in confinio sue Gradensis civitatis seu in Muriano vel Gaiaco, in Zemulis, partim in territorio Aquilegie et in Maxino termino saltem in Istria, in Tergeste, in Iustinopoli, in Pirano, Civitate nova, Parentio, Robinio, Rubinio, atque in castello s. Georgii ac reliquorum locorum tam infra, quam extra seu Bononia vel Romania, Ravenna, Ausiono, Pensauro sive in quibuscumque locis Italici regni, seu Venetie possidere sui predecessores visi sunt. Cuius petitioni annuens d. papa hoc aspostolatus, qui privilegium fieri decrevit, quo interdicit ut nullus Patriarcha, archiepiscopus, episcopus, prepositus, decanus, vicedominus: rex, dux, marchio, comes, vicecomes aut aliquis exactor alicuius rei tam clericorum quam laicorum, nec ullus iudex publicus vel quilibet ex iudicaria potestate in monasteriis, ecclesiis, litoribus, canalibus, paludibus vicis vel in villis prediis possessionibus predictis S. Metropolitane Gradensis Ecclesie, seu in Ecclesiis baptismalibus

saltem in plebibus precipue Pirani, Humagi et Siziole que ab eadem Ecclesia semper possessa sunt, vel in quibuslibet pagis territoriis infra ditionem tocius italici regni vel in finibus Venetie possidet seu in confinio eiusdem civitatis Gradensis, vim aliquam vel invasionem ingerere presumat aut molestiam inferre ipsi Patriarche et successoribus, qui ea omnia libere et quiete possideant, ibique decimas ac primitias ceterasque offersiones in illis oblatas ubicumque [precipue in molendino regiani] colligant que tenent per apostolica privilegia vel per imperialia precepta.

Manu Georgii not. S. R. E.

D. II. C. 1.

1028, 11 septembri, Imbshausen. Conradus imperator interventu sue dilecte iugalis Gisle et Henrici filii et .... Maguneiensis Archiepiscopi et dilecti nepotis Brunonis cancellarii ac Adelberonis ducis donat Ecclesie Aquil. et eius Patriarche Poponi licenciam monetam publicam infra civitatem Aquilegie faciendi. Igitur denarios ipsius monete ex puro argento firmiter precipit fieri et Veronensis monete denariis equiparari nisi .... sua spontanea voluntate velit meliorari. Habeant quoque licenciam omnes regni negociatores in qualibet venali mere ipsos denarios accipere si tamen fuerint simplices falsitate. Brunone cancellario vice Arabonis archiep. et archicancellarii.

P. E. A. V. 6.
IV. 20

1029, Conradus II imperator petitione coniugis sue Gisle imperatricis et Henrici filii sui regis et Aribonis Maguntini archiepiscopi Poponi Patr. et Eccl. Aquil. quandam silvam sitam in pago Foroiulii in comitatu Warienti comitis, incipientem a flumine Isontio usque ad mare, prope et subtus stratam, que vulgo dicitur Velseta Ungerorum usque in illum locum ubi Flutum flumen nascitur et ita per flumen usque ad terminum, qui est inter predium Otini Comitis quod vocatur Cortis Naonis et inter predium Sextensis Abbatie et usque flumen Meduna secus huius decursum usque ad flumen Liquentia dictum et usque ad Liquentia introitum in mare, cum consensu et laudatione Bambergensis episcopi, Heluigerii episcopi et eius fratis Wecellini nec non Comitis Friderici, Iohannis Comitis, Walimberti Comitis et eius f. Iohannis, Iohannis filii Walterii, Reginaldi, Hugonis, Amilgerii eius patris, Azonis et ceterorum qui a modo per eius voluntatem suorumque successorum ad ipsum colaudare voluerunt forestari (*sic*) concessimus eandemque banni regii districtu circum .... hoc privilegio

interdicentes ut nemo ulterius in eodem foresto absque Patr. eiusque successorum licentia habeat potestatem venandi, sagiptandi, aut laqueos vel retia, vel compedes ponendi aut nullo ingenio feras decipiendi, que merito sub iure banni continentur. Brunone cancell. vice Aribonis archicancellario.

P. E. A. V. 14.

1064, 29 septembris, Goslar. Henricus IV rex ob interventum fidelium suorum mag. Annonis Coloniensis, Adalberti Norimbergensi archiep. XX regales mansos in pago Histrie in villis et castellis subtus nominatis Puviendi, Lompaga, Bangno, Curtalle Lahanemut et in villa que vocatur ad S. Martinum, [1]..... in comitatu Odalrici marchionis sitos eidem prefato Odalrico marchioni ob fidele servitium eius cum omnibus appendiciis hoc est utriusque sexus mancipiis, arcis, edificiis etc. in proprium dat, ea ratione ut predictus Odalricus Marchio liberam inde potestatem deinceps habeat. Sigeardo cancellario vice Sigefridi archicanc.

P. E. A. V. 14.

1066, 16 decembris Ekkihertesberge. Henricus IV rex ob interventu coniugis sue Berte regine, et ob fidelem servitium Adalperti quandam villam Streugi dictam in Rozo et in Marchia Hystriensi Wodalrici marchionis sitam cum omnibus appendiciis in proprium dat eidem Adalperto. Sigerardo cancellario vice Sigofredi archicancellarii.

P. E. A. V. 15.
et II. 3.

1077, 11 iunii, Nuremberg. Henricus IV rex notum facit quod petitione Sigehardi Eccl. Aquil. Patriarche, subveniente dilecta sua Berta regina et Embricone Augustiensi, Wotalrico Bicherterensi, Eppone Niuremburgensi, Prenone Osnaburgensi, Gebeardo Pragensi episcopis, ducibus quoque Vritislao Boemie et Liudogfo Carinthie, Conone palatino comite et Tiepoldo marchione suis familiaribus, Marchiam Carniole de sua regali proprietate et potestate prefate Ecclesie Aquil. et eius Patriarchis tradidit perpetualiter.

P. E. A. V. 13

1090, 3 ianuarii. In civitate Ratesbona. Henricus IV rex notum facit quod petitione Poponis Patr. Aquil. privilegia antecessorum suorum

---

[1]) Rus Winstrin, Rana che mancano nel Minotto, e sono riportate dagli altri scrittori.

confirmat pro Ecclesia eius et omnibus episcopatibus, abbatiis, plebibus, Monasteriis tam Monachorum quam puellarum nec non sinodochia, castella, Thelonia, etc. Kadiloo episcopo et cancell. vice Hermanni Archiepiscopi archicancelli.

P. E. a. v. 8
et II 4 et IV 18.

1091, 12 maii Papie. Henricus IV imperator notum omnibus facit quod ipse tempore Sigerardi Patr. quandam Marchiam nomine Carniolam Aquil. Ecclesie dedit. Postea vero consilio quorundam non bene ei consulentium, eandem Marchiam predicte Ecclesie subtrahendo abstulit, alii eam concedens. Nunc igitur recognoscens iusticiam ad reconciliandam sibi sanctam dei genitricem Mariam prefate Ecclesie reddit dum pro dilectione et fideli servitio Udelrici Patr. fidelis sui et consaguinei, dum ob interventum fidelium nostrorum Mengenguardi Frisigensis episc. et Dieboldi Marchionis, Bruchardi Marchionis, Warnerii Marchionis, Henrici de Hoverdors Burchardi fratris, Burchardi marchionis, Adhelberti de Ortenburch, Almerici de Busto et aliorum predictam Marchiam Aquil. Ecclesie in proprium dat cum tali iure et iusticia, qua eam ipse et antecessores eius habuerunt. Henrico cancell. vice Recoardi archicancellarii.

P. E. A. V. 9.

1157, 6 octobris. Vitzebarch. Fridericus I imperator regali privilegio corroborat ut quecunque bona sive ad possessionem regni sive a pertinentia Diebaldo de Cager (?) fideli suo, fratribus et monachis apud Obremburch tradita sunt, quieta illis permaneant in perpetuum et concedit ut ea que memoratus nobilis homo pro remedio anime sue Aquileiensi Ecclesie dedit firma illi eiusque Patriarche omni tempore conserventur eademque abbatiam et bona eius regie maiestatis defensionem admittit. Press. Gebehardo Vortimbergensi, Herberardo Bambergensi, Danieli Pragrensi episcopis, Unibaldo Corbergensi abbate, Marquardo Fuldensi abbate, Friderico duce Svevorum, Alberto Marchione, Otto Palatino Comite Hermanno Comite filio Marchionis Alberti, Marquardo de Grumbrach. Regenaldo cancellario vice Arnoldi Maguntin. archiep. et archicanc.

P. E. A. V. 9
IV 21.

1160, 15 februarii, Papie in generali Consilio. Fredericus I imper. notum facit quanta prerogativa charissimum principem suum Pellegrinum Patr. Aquil. dignum duxti honorare: quapropter Bellunensem episcopatum,

quem antecessores sui reges et imperatores habuerunt et noverunt cum toto comitatu et arimannis et omni iurisdictione dat ei et successoribus et Ecclesie eius: precipitque ut quicumque de cetero in Bellunensi episcopatu substitui debet a ven. Patriarchis investituram episcopatus recipiat et de omni iure regalium eius respondeat ei et successoribus. Press. Arnoldo Maguntino, Wiceranno Magdeburgensi, Artuico Bremensi archiepiscopis, Everardo Bambergensi, Iohanne Merselagensi, Danieli Pragensi, Hermanno Fardensi, Alberto Tridentino, Burchardo Argentino, Conrado Augustiensi, O. Basiliensi, Ulrico Tarvisino, Adamo Feltrensi, Ardicione Cumano, Iohanne Paduano, Gorsevino Mantuano, Omobono Veronensi episcopis . . . . . duce Saxonie, Henrico duce Karinthie, Bertoldo duce de Ziringe, Henrico duce Svevie f. C. regis, Conradus Palatino de Reno.

P. E. A. V. 10.

1172. Notum sit omnibus qualiter Patr. Pellegrinus a Salemburgensis Eccl. Archiepiscopo Conrado et Burtensis *(sic)* episcopo Romano invitatus solemniter susceptus et honorifice tractus sit in castro Frisach celebraturus cum eis ibi solemnitatem Pentecostes. Ubi iidem a predicto Patr. commoniti de ecclesiastica institutione de canonum sanctione de episcoporum per parrochias suas universali iusticia recognoverunt Ecclesie Aquil. eiusque Patr. Pellegrino omnem decimam de bonis suis in Patriarchatu illius positis in locis v. dictis de Ne (?) et de Hecrilde vel si qua habeat preter hec bona in eodem Patriarchatu posita. Que decima prius nequidquam dabatur causa quod Aquil. Ecclesie ab honore et religione multis retro temporibus desident sacerdotum dignitas et honestas vita et doctrina perierat nulla circa populum habebatur cura, ulla subditorum salus querebatur.

Quippe cum deficientibus prelatis, subditi quoque nulli fuerunt, doctorem nullum habentes veritatis, unusquisque sibi factus fuerat magister . . . . . ., prelati d. Patriarche, predecessoribus non quomodo prodessent, sed quomodo preessent querentibus, magisque gloriantibus, de nominis altitudine, quam pro animarum salute laborantibus — inconcusso sibi regimine Patriarche. Itaque d. Pellegrinus, qui, illorum neglecta vanitate, recognoscere cepit ad quid positus esset, recognita est illi iusticia sua et de ovium sibi commissarum cura salutem habere studuit, etiam illum laboris sui stipendium recipere dignum fuit Unde contingit ut non solum prefati dd. Archiepiscopus et Episcopus, verum quoque ipsis quantum poterant admitentibus, nonnulli alii de omnibus possessionibus suis in Patriarchatu dumtaxat positis instam decimam recognoscerent et legaliter dare promitterent, sc. Engelbertus de Eberstein, Melfradus de Triven, Dietacus et fratres Menginhelmus et

Henricus, Popo de Ledelsach Hartuicus Archidiac. Wrenhandensis de Schirbe, Rodulphus de Tunsberch. Present: Hengisberto Marchione, Vofrat de Treven, Engilberto de Chersten, Popone de Irdenpach, Udalsacho, Ditricho et fratribus ejus Menginelm et Henricho, Octone de Elvich, Engilstalch, Adalberto, etc.

CODICES DE FOROIULII ET PATR. AQUIL.

(C. F. A.)

P. E. A. I. 14.

1176, 7 iulii, Anagii. Alexander pp. III Ulrico proposito et canonicis Aquil. Eccl. petentibus eorum Ecclesiam eiusque possessiones sub sua protectione suscipit: in quibus hec propriis duxit exprimenda vocabulis: villam de Melereto cum pertinetiis sc. villa Sclavorum, que similiter dicitur Meleretum, Palmatam, Roncha et Ronchettas cum agris etc. usque ad silvam S. Laurencii et usque ad villam que dicitur Cleulan et ad villam que dicitur Antonianum et usque Felettas et usque Bicinis et usque ad villam S. Stephani usque Tissan, et usque ad villam que dicitur Presseriano: villam quoque de Castellone et de Mursiano cum pertinentiis a villa S. Andree usque ad villam que dicitur Gonarium et usque ad silvam cum omnibus redditibus suis etc.; villas etiam de Mariano, de Carlinis, S. Georgii, de Muciana cum omnibus pertinentiis et insulis a mari et a flumine quod dicitur Cornium usque ad aquam, que dicitur Arvuncus. In foro Aquileiensi XXX stationes et in portu Piri XX; L mansos in Osellam cum ecclesiis et decimis: villam de Farra cum adiacentibus villis v. villa de Petolan, et Dramsam et Sebredam et Villanova: Gradischa et Breuma cum pertinentiis a monte Garst usque ad stratam Ungarorum, et usque ad villam Ago cum ecclesiis etc. et omni iurisdictioni imperiali prout imp. Otto Aquilegensi Ecclesie et Canonicis tradidit. Et in Carnea villas de Perules et de Nogerias, de Felas in monte S. Petri et montem de de Tencha (?) et IV mansos in villa de Avalle et villam de Batalia et III mansos apud Ignan et IX mansos apud Pinzan et XV mansos apud Gruan et quemdam montem apud Venzon.

Preterea sicut Burchardus Aquil. Eccl. Advocatus et postea Henricus placitum advocatie in manu Patr. Volrici refutarunt pro se et successoribus super omnibus bonis Eccl. Aquil. attinentibus ita et d. pp. auctoritate apostolica confirmat decernitque ut nullus eandem Ecclesiam minime perturbet, sub penis etc.

Subscripserunt d. papa et XIV cardinales. Manu Gratiani S. R. E. subdiacono et notario.

VERONA AQUILEIA.

M. S. 3. 1 (Cfr. C. XVI, 116).

1177, 10 iulii, Venetiis in Rivoalto. Alexander pp. III ad exemplar Iohannis pp. X ad instanciam Opiçoni abbatis Mon. S. M. in Organo et patrum eiusdem dictum Monasterium sub Apost. Sedis tutele suscipit stantuens ut Ordo monasticus qui secundum Deum et b. Benedicti regulam est perpetuo ibidem observetur. Enumerat eius possessiones sc. locum ubi dictum Mon. est constructum sc. Capellam S. M. de Sargada, Capellam S. Syri de castro Veronensi, cappellas S. Sophie, S. Donati de Maruno, S. Michaelis de Rizoli cum omnibus pertinentiis suis: Obedientiam S. Petri de Lunico, Capellas de Ponte marmoreo, S. Syri de Aquileia: Ecclesias S. M. Antique, S. Margarite, S. M. in Solario. S. Marie in Xenodochio, S. M. in Sitiano et canonicam S. Laurentii in Siciano, ecclesiam S. M. consecrate, SS. Martyrum Faustini et Iovite cum omnibus ecclesiis et zenodochiis pertinentibus ad Mon. S. M. in Organo et S. M. in Baro, curias de Baro, de Sargada, de Ponte marmoreo, de S. Sophye, de Siciano, de Morono, de Rizoli, de Lunico, de Codenola, de Glasio, de Orculis cum omnibus pertinenciis suis: terras cultas et incultas ac vineas decimationes et redditus eiusdem Mon. Immunitates nonnullas concedit inter quas sepulturam liberam salva tamen iustitia illarum ecclesiarum a quibus mortuorum corpora assumuntur. Conservationem vero Monasterii et ecclesiarum ad ipsum pertinentium in privilegio dicti Iohanni pp. X, et ordinationes monachorum et clericorum benedictionem quoque Abbatis ab Aquilegensi Patriarche suscipiant siquidem catholicus fuerit et gratiam atque communionem Apostolice Sedis habuerit. Non liceat Veronensi episcopo Monasterium et fratres contra hoc privilegium molestare etc. Salva Sedis Apostolice auctoritas et Aquilegensis Patriarche canonica iustitia.

Sequuntur sub bulla originali subscriptiones: Alexander catholice Ecclesie episcopus, Hubaldus Hostiensis. Qualterius Albanensis episcopi Churadus Moquntinus archiepiscopus et Sabinensis ep., Guillelmus Portuensis et S. Rufine, Manfredus Prenestinus episcopi.

Udebrandus Basilice XII Apost. presbiter cardinalis, Ioh. pr. card. tt. S. Anastasie, Boso pr. card. S. Prudenciane tt. Castoris, Theodinus pr. card. S. Vitalis, tt. Vestine, Petrus pr. card. tt. S. Susanne. Iacinctus diaconus

card. S. M. in Cosmydiu, Ardatio d. card. S. Theodori, Cinthyus d. card. S. Adriani, Hugo d. card. S. Eustachi iuxta templum Agrippe.

Rainerius d. card. S. Georgii ad Velum Aureum. Gratiano S. R. Ecc. subdiacono et notario.

M. S. 3, 103
originalis.

1178, iulii Rivoalti. Aureus Mastropetrus d. gr. Ven. Dalm. atque Chroacie dux cum iudicibus et sapientibus suis cum populo Ven. et cum successoribus donat deo et S. Matri sue Gradensi Ecclesie et domno Henrico Dandulo Gradensi Patriarche et Dalmacie primati et successoribus eius illam totam terram que vocatur Valcaçago, que est de iure et proprietate terminis Ven. secundum quod firmat unum suum caput in mare, alterum in calle de Valle, unum latus in terra S. Trinitatis, alium latus in busco qui dicitur Ceredo. Hanc terram secundum quod superius determinatum est cum callibus et viis suis, accessu et egressu per terram et aquam, cum habenciis et pertinenciis et universis adiacenciis ante et retro cum tota virtute et potestate, quam ipse habet, predicte Ecclesie donat plena potestate possidendi locandi et donandi ad honorem et proficuum Gradensis Patriarchatus videlicet ad vineas excolendas que dicto Patriarche medietatem vel terciam aut saltim quartam urnam vini reddant et agros faciendos, qui medietatem vel saltem quartum starium frugrum reddant, absque omnium contradictione.

Subscripserunt manu propria Aurio Mastropetro dux, Andreas Delfinus iudex, Dominicus Sanudo iudex, Iacobus Gradenicus avocatus Com., Raynerius Geno avocatus Com., Iohannes Stornatus camerarius Com., Vitalis Baroci Camerarius Com., Ioh. Barbani Camerarius Com., Henricus Civrano Aureus Dauro, Leon. Dandulo, Ioh. Calbo, Iac. Navigaioso, Marcus Dandulo, Ioh. Minio, Andreas Scaldario, Laur. Quirinus, Averlinus Pantaleo, Ioh. Faletro, Henricus Gradenico, Ioh. Michael, Steph. Sanudo, Marcus Barbo, Aurius Sisinulo, Henricus Contareno, Dom. Dembolo, Petrus Staniario, Dom. Memo, Leo Sanudo, Andreas Buldu, P. Acotanto, Manase Badourio, Petrus Vilioni, Matheus Civrano, Mauricius Mauroceni, Dom. Michael, Petrus Bonoaldo, Guido Michael, Petrus Mauroceno, Aug. Venero, Andreas Vituri, Marinus Trivixano, Iac. Basilio, Vitalis de Lo Bocaso, Marcus Tempulo, Danioto Contareno, Propheta Da Molino, Iustus Mengoni, Ioh. Minio, Arnolfino Tebaldo. Petrus Perleo *(sic)* Pangracius Singnalus. — Ioh. Navigaioso subdiaconus et not. roboravit [Petrus d.

Bonvicino presb. et not. vidit in matrem testis fuit in filia Dominicus Delfinus iudex vidit in matre et testes fuit in filia. [Iohannes Albert presb. et not. hoc exemplum exemplavit a. 1239, mense maii]].

M. S. 3 145 et
P. E. A. V.

1180, 25 ianuarii, Virtemberch. Federicus I imperator precibus dilecti principis sui Wodalrici. Aquil. Patr. Apostolice Sedis legati. Ad interventum dilectorum fidelium Arnoldi Treverensis Archiepisc., Chunradi Hormaciensis episc., Bertrami Metensis electi, Gothefridi cancell., Ortovini prothonotarii, Ottonis palatini, Manier de Wittelinsbach comitis, Hermanni de Chirperch comitis, Menegoldi de Venungen; prospectis privilegiis antecessorum suorum eandem ecclesiam sub sua protectione suscipit, eadem, et d. Patriarche et successoribus eius bona omnia presentia et futura confirmat, sc. ducatum et Comitatum Foroiuliensem et villam de Lunçenigo etc. Preterea omnium episcopatuum Istrie Tergestinus, Polensis, Parentini, Peteni, Iustinopolitani, Civitatis nove Regalia Concordiensis et Bellunensis episcopatus, et regalie trium abbaciarum de Sexto S. M. in Organo et de Valle cum curtibus, castellis etc. insulam Gradensem cum omnibus suis pertinenciis et terram inter Plavia et Liquentiam iacentem, villa S. Pauli et S. Georgii et omnia que d. Chunradus imper. Aquilegensi Ecclesie ibidem contulit; castrum de Treven et Atens cum omnibus suis pertinenciis etc., secundum quod prefatus Patr. una cum patre Waldramo et matre sua Ecclesie sue tradidit; castrum de Atens cum omnibus suis pertinentiis etc.; predium de Agen cum pertinenciis secundum quod nob. vir. Ulricus q. Marchio Tuscie publico instrumento Aquil. Ecclesie contulit. Testibus predictis et Comite Henrico de Ytse, Comite Liopoldo de Lechmunde, Roberto de Durne, Henrico de Papiheim. Gotefredo cancellario vice Christiani Maguntini Archiepisc. et Germanie archicancellarii.

1119? MCLXX *P. E. A. 31.*
piuttosto

in civitate Aquilejensi, presente clero et populo.

1180, 2 februarii. Odoricus Marchio Tuscie et Diamoth Marchiosane eius uxor contulerunt puram et meram donacionem super altare b. M. V. et in manu Vorlici Aquil. Patr. et Apost. Sedis legati de castro de Attems uti nunc possident .... et villa sub castro constituta cum omni iure ei pertinenti; et de castro Pertistayn cum pertinenciis et villa Porcil et villa Subih Prosenich et de hoc toto quod habet in Vergin *(sic)* et longe cum suis pertinenciis; et de villa Cergnen, Calminis, Alodio quod habet apud

Namech; et de Curia apud Age constituta: et de villa que vocatur La Cava et de villa que vocatur Predegen, et de villis Rechelach, Inpestach, Vuopschel.

Insuper prefati iugales donaverunt ei ministeriales suos giesmannos videlicet Siuridnen cum bonis que habuit cum domino de domina de Frandi: Conradum et fratrem cum omnibus filiis et filiabus eius: Conradum de Merleno cum f. etc. Preteream filiam eius Diemet; Engelmannum fratrem eiusdem Conradi, Henricum de Frata Rubertum de Nemach, Albertum Clester, Wariunde de Iodich cum filiis et filiis et filiabus: Hecardum fratrem eius, Pertoldum de Zuin, Ortilium de Zuin cum filiis et filiabus preter unum, quem voluit: Bertoldum de .... cum filiis et filiabus preter Ottainum et sororem eius qui est apud Colchum Pelegrinum de Lubidruch cum tribus sororibus. Henricum de Hruch cum uxore et filiis et filiabus, Pertoldum de Cage, Henricum de Viprestach cum filiis, dominam Machadin de Prodegon cum filiis et filiabus, Ottacum de Fanede cum sorore eius Margareta, Nirmeden de Atems cum filiis et filiabus, Henricum de Atems cum filia, Arponum de Atems, Vodorlicum Mistet de Atem, Iohannem de S. Vito, Odoricum de S. Vito, Iohannem de Ursia; quibus ministerialibus ibidem Marchio Vodorlicus omnibus de quibus prius se violenter intromiserint reddit et tenutam eis restituit hoc guarentem.

Nullus castellanus in eodem castro de Atems locetur nisi qui voluntas et consilium ministerialium ad idem castrum pertinentium electionem faceret. Et Marchio ipse iuravit hoc guarentem.

Item d. Diameta q. Marchiosane Tuscie iuravit per nuncium. Nuncius vero iuratus fuit Artichus de Curia Maior pars diesmanorum et ministerialium, Marchione presente eo et d. Patriarche, venerunt et ei fidelitatem super altare iuraverunt. sc. Conrado de Crapicha, Fruvidus f. fratris eiusdem, Conradus de Merlaç.... Conradus de Franche, R. de Nimas, Adalbertus Alastens, Vorgendus,.... Henricus de Frata, Pertoldus de Frata, Henricus de Petistach, Vuorlichus et eius filius, Ioannes de Ustia, Odorlicus de S. Vito et Odorlicus de Fagagna, Odorlicus de Zupincha, Ottacus de Fadesia.

Pres. Vodorlico abb. de Musinich, mag. Adelpreto de Frisach, Lupardo decano Aquil., Homota prepos. S. Felicis, Odelscalco de Iasing. Pelegrino prepos. Eccl. Civitatensi Com. Walfrando, Com. Henrico eius genero de Lessurant, Conrado de Fontanebone, Federico et Articho de Chiavoriacho, Ottacho de Purch, Vualterio de Luseriaco, Leonardo de Artenea, Leonardo de Frata, Nippo de Civitate, Vualterio de Vendrio, Francisco de Muriacho, Ordo de Fagedis, Vuarnero de Pinzano, Vuarnerio de Glemona.

Postea die mercurii Marchio tradidit possessionem de Curia de Hage predicto d. Patr. apud Hagem et Hecardus confessus est ei fecisse de eo

fidelitatem pres. Com. Vualfredo, Vualcelsacho et Cunone Pingrat de Usono et Cono eius filios. Et hoc fuit in Hage in stupam iuxta ecclesiam.

Sequente die veneris Marchio et Marchisana in castro de Atems tradiderunt claves castri in manu d. Patriarche et miserunt eum per turrim et portam in tenutam pres. Com. Vualfredo, Com. Henrico de le Siurant, Federico et Artico de Cavoriacho, Odorlico abbate de Mosinich, Ionata prep. Ottone de Purch, Vualterio de Pinzano, Vuarsalco, Hermanno prepos. S. Vodorlici, Cunone de Useno, Reinardo de Rotinia, Orfrando de Susano, Vualchano de Vendoy. Et ibidem Arbenus et Henricus de Atems iuraverunt fidelitatem d. Patriarche sicut diesmanni et feudum quod habebant a Marchione ab eo receperunt. Iarnetus iudice interfuit.

Ioanne Bono tabellione a. 1215 die 14 iulii. Ottolinus Vicentinus Sacri Palatii not. ex antiquo hoc exemplum scripsit.

M. S. 2. 469.

1180, octubris Rivoalti. Post concessionis cartam quam d. Fusca abbatissa S. Secundi fecit de illo alodio quod ei donavit Laçara de Capite Istrie promittit Cadolus de Pirano cum heredibus eidem d. Fusce quod a modo in antea semper illum alodium laborare ed incolume retinere cum arboribus et olivis debeat et omni anno veram medietatem quam Dominus dederit de ipsis persolvere et in omni tercio anno medium starium de grano eidem et successoribus persolvere sub pena libr. V auri. Presentia Dominici Dincalis et Almerici nepotis eius de Pirano, Iacobini Venero, Iohannis Martinencio; Marco Albino pr. notario. Petrus Buniolo pr. S. Iuliani not. vidit matrem et filiam. Philippus da Molino iudex forinsecorum vidit etc. Nicolaus pr. et S. Symeonis prophete plebanus hoc exemplavit. a. 1235.

B. VI. b. 4.

1182, Veneciis. Aureus Mastropetrus d. gr. Venecie, Dalmacie atque Chroacie dux in suo palacio cum resideret cum suis iudicibus et sue terre sapientibus venerant ad eum legati civitatis Iustinopolis, Hermannus, Almericus, Epus, Mengossus offerentes ei preces ut in eorum civitate portum salis largiretur et ut publicum faceret edictum imperii quod nullus salem portet in aliqua partium Ystrie a Gradu usque Polam nisi illuc. Ad quod d. dux consensit statuens quod unam galeam eis concederet et ipsi statuerunt cum eo quod cum ipsa custodire debent mare ita quod nullus nec veneticus nec aliquis alius debeat ire cum sale in aliqua partium Ystrie a Gradu usque Polam nisi Iustinopolim ; et si aliquis contra faceret, eum

debent capere et tollere ei salem, de quo Com. Ven. medietatem et Com. Iustinopolis medietatem habeant: itemque fiet si quis portaverit ibi salem sine ducis sigillo, nisi portaverit pro necessitate domus sue usque duo vel tria staria.

Que omnia ipsi iuraverunt servare et quod venetos securos et custoditos habebunt in illis partibus.

De redditibus qui in ipsam terram intraverint, de omnibus mercationibus, que illuc venerint et ad muduam pertinent hoc est de hominibus qui de foris veniunt per terram, Comunis Venetie tertiam partem habeat et cives Iustinopolis aliam tertiam partem; episcopus eorum et *Marchio atque Comes* eorum reliquiam tertiam partem, pro eo quod strata debent secura reddere omnibus, qui illuc venire voluerint: querentur etiam quod strata illuc faciat cursum; si hoc facere noluerint, Com. Ven. de predictis omnibus habeat medietatem et civitas Iustinopolis aliam.

Cives Iustinopolis sint studiosi ad defendendum quod nulla magna navis, que veniat ab illa parte Ystrie debeat facere portum de sale in aliqua parte Ystrie et si venerit navis, cogant eam reverti unde venit; quod si redire noluerit salem eis pro posse tollant. Si navis veneticorum fuerit et in eo loco noluerit facere portum sed venire voluerit Veneciam, non debet impediri: ac etiam si venetici per illas partes ire voluerint cum aliis mercibus impediri non debent. Si propter hoc civibus Iustinopolis impedimentum evenerit ab aliquo veneticorum, d. dux et C. V. ipsos exinde defensere debent et si impedimentum evenerit per aliquem alium, Comunis Ven. et Iustinopolis debet esse inimicus.

Conventio ista duret usque ad XXIX annos completos et inde in antea usque dum d. ducis in unum convenerint voluntates ut ergo super hoc civibus Iustin. indubitata fides et firma permaneat. Paterniano subdiacono et notario.

P. E. A. I. 15.

1184, 12 novembris, Verone. Lucius pp. III Gabrieli preposito et Canonicis Aquil. Eccl. petentibus, prefatam Ecclesiam in sua protectione suscipit, privilegiumque Alexandri pp. III ad litteram confirmat.

Subscripserunt d. papa et XII Cardinales. Manu Hugonis S. R. E. notario.

P. E. A. V. 11.

1193, 10 decembris. Vollenhaseri. Henricus VI imper. ad imitationem patris sui Aquileiensem Ecclesiam et Gotefredum Patr. in suam protectionem recipit cum omnibus bonis etc., preterea omnia bona et iura in privilegio

a. 1180 contenta, quod ad litteram confirmat. Pres. Bertoldo Nunneburgensi, Waltero Troyano episc., Alberto Marchione Missinensi, Alberto duce de Tergo, Alberto Comite de Uvercho, Friderico Comite de Bicheligen.

D. VI. c. 6.

1198, 22 aprilis. Venetiis. Press. d. Hendrico Dandulo d. gr. Venecie Dalmacie atque Croacie duce, Ioh. Faletro Bello, Petro Buçino, Petro Cornario, Ioh. Pino, Comite Rugerio, Propheta de Mulino, Bono f. Dondi, Pantaleone Bardo, Basylio Firmo, Leonardo Socogollo, Bernardo de Cerclara et aliis. D. Fedricus de Cavriago iuravit quod faciet venire navem suam in portu S. Nicolai de Rialto statim, ut erit facturus primo rafeço in Soria cum ipsa nave, si comuni exercitu fieret in Soria quod navem oportet ut ipse vadat cum ea in comuni hoste si voluerit sit non distinte et post factum exercitum debeat per sacramentum facere venire illam navem in portu S. Nicolai de Rialto secundum quod dictum est superius. Et in sacramento firmavit quod non ibunt in illa nave venetici nec mercadente sine parabola d. ducis se sciente sine fraude. Et eo die et eodem loco press. Odelricus frater eiusdem Fedrici et Artuicus de Cavriago e Fedricus f. eiusdem Fedrici suis propriis manibus iuraverant se pagaturos x. mill. libr. den. venecialium d. duci et Com. de Venecia si vero d. Fedricus non observaret sacramentum, quod fecerat de redire iam dictam navem in portu de Rialto et si non attenderet omnia. Et similiter d. Gabriel prevostus frater eiusdem Fedrici sacramentaliter iuravit per suum missum Fedricum iamdictum se in simul cum predictis pagaturum iamdictam pecuniam. Wipertino notario d. imper. Federici.

D. VI. c. 10.

1199, 10 februarii. In confinio Pole inter Galçanam et Barbanam. Press. Comite Hengelpreto, Federico de Cauriago, Hermanno de duobus Castellis, Henrico de eodem loco, Lodoyco de Cauriago, Valareso f. Olderico de Valle, Federico q. Thomei de eodem loco, Sclavogne de Pisino de Supra, Otone de eodem loco Pribisclavus gastaldius Barbane venit cum hominibus Barbane ante comitem Rugerium Potestatem Pole et Comune Pole et promisit et vadiam dedit pro se et universo Comuni Barbane sub pena C march. in manu d. comitis R. quod quarte et herbaticum quem vel quam hinc retro Comuni Pole tenuerant a VII annis huiusque sub mercede dare debent et ad libitum dicti Comitis et Com. Pole et a modo in antea in perpetum debent dare omni anno quarte et herbaticum dicto Comuni sicut faciunt alie ville posite super territorio Pole: et quod ipsi stabunt

ad racionem faciendam et recipiendam hominibus Pole tam de civitate, quam de villis, tam pro comuni quam pro diviso ante comitem R. Potest. Pole et suos citadinos et quod non avisabunt esse ante cum et citadinos Pole ad terminum unum vel plures, quem vel quos Potestas et citadini eis tam pro comuni quam pro diviso locaverint vel constituerint et quicquid per sentenciam vel per concordiam iuste et legaliter dixerint attendere promiserunt pro se et hominibus Barbane et quod facient omnes suos vicinos iurare ita attendere, sub pena C march. arg., de qua vadia fideiussores fuerunt dictus Pribisclavus, Zupanus, Andreas f. Deutasio de Flaona, Zupanus Drasicha de Galegnana, Iurcogna, Bosegna de Barbana.

In sero dicti diei venerunt dictus Pribisclavus et XII ex vicinis suis ante comitem R. et multos cives polenses et iuraverunt attendere omnia predicta bona fide, sine fraude et tanto plus quod debent facere Pole civitati sicut faciunt una ex villis Pole et quod non debent sustinere latrones inter se ad faciendum dampnum hominibus Pole neque de suo confinio et bona eorum custodire debent, et per sua districta bona hominibus Pole et de suo districtu ullomodo extrahere vel dimittere: et facient suos vicinos iurare et si quis noluerit iurare eum debeant manifestare Potestati et hominibus Pole et bona omnia eius ostendere eis et opem et consilium ad decretanda ea dare et eum a sua vicinancia eiicere.

D. VI. c. 10.

1199, 4 marcii. Pole in palacio d. episcopi.

Coram d. Ubaldo episcopo et multis polensibus civibus clericis et laicis. Stepigus de Plagna promisit pro se et tocius hominibus *(sic)* Plagne et vadiam dedit in manu d. Giroldi et sociorum eius recipientium pro se et universo populo Polensi sub pena XX march. arg. quod homines Plagne observent omnia sicuti Barbanenses excepto quod de quarta et herbatico de pretentis annis nichil dare debeant: de qua vadia fideiussores fuerunt Bernardus vicecomes Barbane, Portisclavus gastaldus Barbane, Mirosclavus et Pridigius.

Ad hoc nec non ad instrumentum Barbane interfuit et scripsit Rikerius sacri pal. tabellio.

[Utriusque intrumenti Venecianus de Valencia Polensis imper. auct. not. exemplum transcripsit una cum Pincio f. Tateri imper. auct. not. Polensi et Venerio q. d. Mathei imper. auct. not. Polensi, coram d. Damiano Natale Comite Pole et ser Andrea q. d. Petri et ser Bartholomeo q. d. Nicolay consil. eius de ipsorum mandato ex originali, a. 1339 die 7 octubris, sub palatio Com. Pole, press. ser Nicolao Ferrari et Georgio not. Polensibus et aliis].

P. E. A. I. 38.

1202, 13 decembris. Dietricus de Fontebono, Herbardus de Pertenstaine, Folcherus de Doremberg et Pelegrinus Glakkel electi arbitri a d. Pelegrino II. Patr. et Comite Megenardo Aquil. Eccl. advocato et fratre eius Comite Engelberto ad cognoscenda iura eiusdem Comitis, que pater eius Comes Engelbertus habebat tempore quo d. Odolricus Patr. obiit, super quibus lis erat inter eos, eligunt d. Federicum de Kauriaco qui eis consuleret ut possint venire ad iustam rerum cognitionem. Qui nominavit eis d. Henricum de Glemona, d. Arnoldum de Brazacho, d. Conradum de Floiana, d. Heberardum de Scobenberg, quorum consilio iura et rationes arbitri possint invenire. Qui vero requisito iuramento consulentes dixerunt: quod Comes Engelbertus habebat advocatiam ab Aquil. Patr. et in Aquilegia placitabatur semel in anno una cum nuncio Patr. placitum advocatie et quicquid de placito lucrabatur cum Patr. dividebatur. Advocatum similiter sub se una cum advocato Patr. habebat, qui terram regebat et iusticiabantur et cum idem advocati placitabant vadimonia in manu advocati Patr. dabantur et que lucrabantur dividebantur. Omnia banna carnificum, furorum, tabernarum, panificum similiter dividebantur. Famuli ecclesiarum non tenebantur coram advocato satis facere et si deprehensus fuerat in furto vel preda tradebatur in carcere Patr. et iusticiabatur; bona ipsius erat illius domini qui preerat ecclesie cuius famulus erat. Cruentum denarium habebat a Patr. quem similiter dividebat. Item in Aquilegie habebat a Patr. de ripatico et theloneo IV marchas et de Clusa III marcas. Et cum erat in Aquil. riparius dabat ei sal ad cibum suum et in prandio et cena siphum vini et scutellam cum carnibus vel piscibus donec ibi erat et per singulos annos C trivallos ceparum. A quodam casali, cum erat Aquilegie dabantur ligna ad coquinam et cameram suam. Preterea in his villis habebat advocatiam: in Agello Iuaniz, Gonar, Percoto, Utino, Bodrio, Orsara, Fagagnia, in quibus nuncius advocati cum nuncio Patr. semel in anno placitum advocatie placitabant et quicquid lucrabantur inter se dividebant. Has etiam advocatus habebat rationes: in Agello II. mod. frum. II mod. annone, II oves vel XVI den. V gallinas, L ova; — de Percoto I vaccam, cetera sicut in agello; — de Utinu I vaccam cetera ut supra; de Palazolo I vaccam cetera ut supra; — de Fagangia I vaccam, cetera ut supra; — de Civitate II mod. frum., II mod. annone, II oves vel XVI den., V gallinas L ova; — de Karsto I vaccam, I porcum, cetera ut supra; de Carnia IV vaccas; — de Tulmino II vaccas! Item de locis ubi forestarius erat quicquid proveniebat de ratione forestarie, terciam habebat partem et quando forestarius Cinti (*sic*) mutabatur, ille qui succedebat III

marcas advocato dabat. Cum Patr. habet Curiam et advocatus presens est et in Curia servit. Si est in hieme dabat advocato hiemales vestes, si in estate estivales et qualibet hieme pellicium vulpinum vel unam marcam: si aliquid dabatur Consiliariis Curie specialiter in donis pro consilio, advocatus habebat portionem suam. In Cinto semel in anno placitum advocatie placitabatur cum nuncio Patr. et quicquid lucrabatur, dividebatur. Servitium non de iure se ex gratia ad d. Patr. ei dabatur.

Cum advocatus veniebat in Civitate cum Patr., marscalcus Patr. hospitabatur equos advocati in villis circa Civitatem. In eadem sicut in Aquilegia placitabatur placitum advocatie semel in anno per se vel nuncium. Cum Comes Hengelbertus ibat vel revertebatur de Karinthia aliquando hospitabatur in Tricesimo, aliquando in Cassaco, in quibus villis d. Henricus de Glemona dabat ei servitium, quamvis ibi non deberet hospitari. Aliquando hospitabatur Moimacho, ibi dabat ei servitium Prepositus Civitatis, qui nunc est Patr. et d. Mathias de Sorbenberg. Cutes tercie serie de coquina Patriarche dabantur advocato. In his villis Masaci monasterii habebat advocatiam: in Blaguz, Ungiano, et in II villis Velach, in prepositura S. Felicis habebat advocatiam per totum.

De his que sunt canonice Aquil. habet advocatiam in Muzana; de Mariano et Farra semper fuit contentio. In Osellano que Aquil. et Civit. Canonicorum est, habebat advocatiam. Omnia monasteria que sunt ex hac parte Tulmetii erant in advocatia eius et defensione, excepto S. Ulrico. Omnia supradicta habebat Comes Engelbertus cum Odolricus Patr. obiit. De his omnibus testes concordant.

De subscriptis non fuit predictus Comes eo tempore in tenuta alicuius rationis vel advocatie. Nullas albergarias habebat in dominicalibus Patr. vasallorum et ministerialium. In termino Villaci dedixit albergarias, sed si accipiebat albergarias in bonis monasteriorum, in quibus habebat ius advocatie moderate et sine preda eas accipiebat. In bonis monasteriorum in quibus habebat ius advocatie, placitum advocatie semel in anno placitabatur. Copulam in nullo loco mittebat nisi cum erat cum Patr. tunc equi sui mittebantur cum equis Patr. in copula cum marscalcis eorum. In Urigia rueta... non habebat ius advocatie: nec Patr. Odolricus ullam habebat advocatiam in bonis de Milstat et episcopi de Banbenperg in Fliz. In bonis Marchionis de Atens et Marchionis Albi nullam habebat iurisdictionem. In prepositura Civitatis nullum ius habebat, excepto Osellano. Si quis vassallus vel ministerialis habebat in aliquibus locis advocatiam ab ipso in pheudum, nullam super his habebat iurisdictionem. Monetam non habebat. Monomachia in manu Patr. vadiari debet, et fieri coram advocato. Supradicti arbitri de

omnibus concordes fuerunt in stupa Regenaldi Gastaldi d. Patr. apud Austriam Civitatem. Et hanc cartam scribere rogaverunt in press. testium: d. Hermacori capellani d. Patr., Conradi de Floiana, et Ditalmi f. d. Andree de Guriza. Petro imper. auct. notario.

[1206] *P. E. A. I. 18.*

Henricus Ecclesie Aquil. advocatus, eiusdem Eccl. iusticiam recognoscit et collaudante Purchardo eodem die advocato constituto, placitum advocatie super omnibus bonis eiusdem Ecclesie cum omnibus usibus et pertinentiis in manu d. Patr. Vodalrici pro se et successoribus tradit, ita ut nullus advocatus a modo et usque in sempiternum inibi placitat. Qui Patr. gaudens super his, que ex iusta et bona voluntate predicti fratris sui Henrici advocati ad laudem et gloriam Aquil. Ecclesie fiebant, accepta in se potestate communi conventu, libito consensu cleri et populi eiusdem Ecclesie scriptis commisit. Testes: Purchardus, frater Purhardi advocati et filius eius Purchardus, Henricus de Goricia, Vielmus Hernos, Valdo, Andreas, Ratolfus et filii eius Fridericus, Astaldus, Marcoardus frater Andree. Udalricus Patriarcha manu propria subscripsit. Federicus de Tengili, Atzo, Otto de Pisine, Driettus vicedominus, Bertoldus et frater eius. Verrerius, Udalricus, Hermenardus, Iohannes, Adalbertus Comes, Votiscalchus.

Mag. Albertus d. Pellegrini Patr. Aquil. notarius sicut. in autentico apparebat. vidit et scripsit.

A. 1206, die 10 maii.

M. S. 3. 145.

1207, Apud Erfodiam. Philippus imper. ob fidem et devotionem fidelis sui Volscheri Patr. Aquil. qui in multis persone sue laboribus et rerum expensis ei hactenus exhibuit, imitans predecessores suos qui Aquil. Ecclesiam magnis et amplis redditibus dotaverunt, eidem Patr. et Ecclesie iure proprietario concedit quoddam castrum situm in Marchia Veronensem in episcopatu Paduano sc. Montem silicis cum omni iure suo et possessionibus etc. sicut ipsum possidet imperium in rebus et vassallis et quicquid predecessores eius eisdem concesserunt, confirmat; hac tamen conditione, quod nec ipse Patr. neque eius successores hec alienent, alioquin castrum vel castra et res ad imperium revertant. Testibus Eberardo Salzpurgensi, Alberto Magdeburgensi Archiepiscopis, Conrado Prirensi, Conrado Alustradensi, Eghelardo Morembergensi episcopis, Bernardo duce Saxonie, Henrico comite Palatino Reni, Hermanno langravio Turingie, Diederico Marchio Misenensi, Conrado Marchione orientali, Ludovico duce Bavarie, Bernardo duce Carintie,

Comite Burhardo de Manenpelt, Burgravio de Maydenburch, Comite Friderico de Bithelingen, Comite Lamberto, Comite Gimtero et fratre eius de Kevenborch, Comite Maynardo de Gorizze, Henrico dapifer de Valpruc, Henrico Marscallo de Karinlendia, Henrico de Malnekke, Valtero pincerna de Ichipphe, Friderico de Rectoverne et eiusdem Metropoli Henrico Civitatensi preposito, Vigando S. Vodalrici preposito, Vernardo Villicensi archidiacono, Gernodo Sauniensi Archidiacono, Bernardo de Strazovine Aquil. Ecclesie vassallo et eiusdem ecclesie ministeriali Rodulfo de Trycano, Henrico de Fontebono, Hermanno de Portis. Conrado Ratisponensi episc. et regalis aule cancellario. Actum per manum Surridi Regalis aule prothonotarii 6 octubris.

P. E. A. IV 23.

1208, 13 ianuarii apud Augustam. Item privilegium d. Ottonis imper. qui notum fecit quod cum ob enormes excessus Henrici q. Marchionis Ystrie quos ipse nomine criminis lese maiestatis in decessore suo d. Philippo commisit, Marchia Carniole et Ystrie cum comitatu et universis pertinenciis suis et tam feudum, quam allodium et omnis honor suus in generali Curia imperiali Frankenfuort per sentenciam principum ei fuerunt abiudicata et ad dominium imperii Marchia Ystrie libere et absolute sit addita, ipse d. imperator eandem Marchiam vacantem tunc dilecto fideli Ludovico duci Bavarie iure feudali concessit, procedente vero tempore dilectus princeps Wolckerus Patr. Aquil. ad Curiam imperialem apud Augustam accedens in presencia principum questionem de predicta Marchia imperatori movit et quod ex antiqua donatione Henrici III regis Ecclesie Aquil pertineret et privilegia imperatori ac principibus demonstravit. Et ipse dux supradictam Marchiam sine omni conditione in manus imperatoris resignavit, qui eam Aquil. Ecclesie cum omni honore et universis pertinenciis libere et absolute possidendam in perpetuum donavit et tradidit in presencia principum. Testes fuerunt Oddo Frisigensis, Menegoldus Pataviensis, Artuicus Eistedensis, Conradus Ratisponensis, Conradus Brixiensis, Reinhardus Cumensis, Fridericus Tridentinus, Synridus Augustensis, Iohannes Cameracensis episcopi, Ludovicus dux Bavarie, Meynardus Comes Goricie, Comes Palatinus de Turingen, Comes Albertus de Tyroli Comes Ulricus de Eppen, Comes Egenus de Ulmo, Comes Albertus de Erberstein, Comes Burchardus de Manesfeld, Burgravius Madeburgensis, Stefanus decanus, Henricus archidiaconus, Fridericus de Cauriaco, Azelinus de Tarvisiensis, Bernardus de Strosovene, Vualterus-bertoldus, Wolkerus de Dorenberch, Iohannes de

Çucula, Conrado Spirensi episc. et reg. cancell. vice d. Syfridi Maguntini archiepisc. et tocius Germania archicanc. Per manus Walterii prothonotarii.

P. E. A. I. 17.

1208, 13 ianuarii, apud Augustam Otto IV imper. Wolfergo fideli suo et Aquil. Patr. totique Capitulo eiusdem Ecclesie, privilegia Alexandri et Lucii pontificum, et Friderici imperatoris ad litteram confirmat. Press. Oddone Frisingensi Menegoldo Pataviensi, Artuico Eystedensi, Conrado Ratisponenxi, Conrado Brixiensi, Rainardo Cumensi, Friderico Tridentino, Iohanne Cameracensi, Sifrido Augustensi electo, episcopis. Ludovico duce Bavarie, Meinardo Comite Goricie, Comite Palatino de Ungaria, Comite Alberto de Tiroli, Comite Ulrico de Eppan, Comite Eggeno de Ulrimo (*sic*), Comite Alberto de Erbesten Henrico Marscalco de Kalendimo, Gunxelmo dapifero, Waltero pincerna. Cunrado Spirensi episcopo et reg. aule cancellario vice d. Sifridi Maguntini Archiepiscopi et totius Germanie Archicancellarii.

M. S. 3. 148
et P. E. A. I. 35 et IV 8
et D. II c. 1.

1208, apud Augustam. Otto Rom. rex attendens clarissima merita et obsequia dilecti principis Wolfgeri Aquil. Patriarche, ductum Foriulii cum omni iure et pertinenciis suis et sanguinolentum denarium sc. feritas. plagas, vulnera, homicidia, furta et omnia maleficia que ad correptionem et bannum principum spectant; insuper omnes transactiones et conventiones inter Pelegrinum Patr. et Meinardum Comitem et inter Wolricum Patr. et Eggelbertum Comitem super advocacia et alias factas et privilegiis aut aliis autenticis scriptis roboratas ei et successoribus eius in perpetuum regali auctoritate confirmat: roborans privilegium divi Henrici VI imperatoris eidem Ecclesie datum. Press. Sifrido Augustensi episcopo, Conradi Spirensi episcopo reg. aule cancellario, Hartwici Estenensi episcopo, Conrado Ratisponensis, Menegoldo Pattaviensi, Cunrado Brixinensi, Iohanne Chameraceni, Engelhardo Citensi, Friderico Tridentino. Gebehardo Tergestino episcopis: Ludovico duce Bouwarie Comite Gebehardo de Tollenstein, Burchardo Magdeburgensi Burgravio, Henrico Marscalci.

P. E. A. I 18.

1209, 12 martii Ravenne. Otto IV imperator Ecclesiam et Canonicos Aquil. in personis et bonis sub speciali sua gratia recipit hoc privilegio Patriarche tradito eidem committens terminandam causam si qua oriretur inter canonicos et alios super advocatia vel alia re.

M. S. 3. 149.

1210 (1231) 22 februarii. Aquilegie in Palacio d. Patr. in Capella. Press. d. Leonardo Tergestino electo, d. Conrado Aquil. decano. Otone preposito S. Odorici, Bertoldo plebano de Gram de Puropo vice-domino Patr., Odolrico de Cucagne, Hermanno de Portis, Dierstemanno et aliis. Iohannes Bonunino de Pirano una cum sociis suis de Pirano, Iohanne Maltalento, Albicino, Oldorico, et Albigno piranensium coram d. B. Patr. Aquil. causa tractandi vicinitatem et affirmandi cum eo ex delegacione et comissione iudicum et Consilii Pirani et tocius Com. eiusdem loci (prout in instrumento per Almericum not. de castro Pirani confectum a. 1231, die 18 febr. quo Iohannes Bonunninum et Petrus de Appolonio iudices de Pirano vice d. M. Comitis Goricie et Piranensis Potestas una cum Maiori Consilio dederunt plenam bailiam Iohanni Bononino et sociis eius ad tractandum vicinanciam cum d. B. Aquil. Patr. et Istrie atque Carniole Marchione; actum in castro Pirani in eccl. S. Georgii, testibus Manesclavo de Iohanne Muto, Ioh. de Vitale episcopi, Iohannino de Pulcheria) Iohannes Bononino de Pirano memoratus cum sociis suis predicti pro se, indicibus Consilioque Pirani tactis sacrosantis evangeliis spontanea voluntate corporaliter iuraverunt vicinitatem perpetualem cum d. B. Patr. Aquil. suisque successoribus et civit. Aquilegie, salvo honore regali et Venecie et liberalitem Pirani usque ad nunc presentem die conductum et nichil aliud in toto mundo excipiendo ipsi d. Patriarche suisque successoribus si contingerent verram habere cum aliquo in ducatu, quod teneatur subvenire ei cum L personis armatis Aquilegie tantum, eorum propriis expensis. Si vero in Marchionatu vel in Istria cum civitate vel castro vel comunitate aliqua verram habuerit comuniter cum Comuni Pirani et tota eorum vi in adiutorium et defensionem ei venire. Insuper etiam si ipsi Piranenses comuniter in eius adiutorium non venirent et ex voluntate d. Patriarche remanerent, promiserunt ei tam Aquilegie quam apud castrum Veneris quam in quocumque loco Marchionatus Ystrie ubicumque voluerit L homines armatos dirigere suis expensis iusta mandatum eius. Preterea non agere aliquam concordiam de verra Iustinopolitane civitatis nisi insimul cum d.

Patriarche; et si hic dictam verram inter eos concordare poterit; ad voluntatem eius ratum habebunt et si concordare non poterit, item acquiescent. Verram pro se nec pro aliquo facient sine consensu d. Patr.; tamen liceat eis adiuvare amicos suos ita quod non sit contra d. Patr. nec super illo aliquod onus ad ipsum spectet, nec ista obligacione alligetur et etiam territorium castri Veneris a territorio Pirani cernere et comuniter cum illis de castro Veneris habere et uti pasqua sine damno utriusque partis. Quod si evenerit alter alteri teneatur emendare. Preterea discordiam devenient inter comunitatem Pirani concordare ad libitum d. Patr. et Com. Pirani.

Et d. Patr. pro se suisque successoribus e converso iamdictis nunciis et Com. Pirani egit quod debeant in civit. Aquil. et eius districtu necessaria frugium emere quantum ad eorum pertinent utilitatem tantum et non ulterius exhibendum sub aliqua forma; de aliis vero mercationibus libere emere debeant sine banno et etiam promisit ibi in Pirano domum suam hedificare. Et nuncii promiserunt vicinitatem predictam renovare in fine annorum V sub pena D march. puri argenti. Et d. Patr. promisit quod omnes cives Aquil. qui iurare possunt et tenentur et etiam illi de castro Veneris, debeant predictam vicinitatem iurare et observare sub pena predicta. Insuper promisit castro Pirani tempore necessitatis cum L personis armatis subvenire. Andrea imp. auct. not. de iussu d. Patr. scripsit.

M. S. 3. 149.

1210, 18 decembris. Aquilegia. Wolfgerus Aquil. Patriarcha, Marchio Istrie et Carniole, notum facit quod attendens fidem et devocionem quam erga eum habent dilecti fideles eius Piranenses et efficaciter operibus ostendunt, propositum habet sicut suam condecet dignitatem semper eis in bono et digne regraciari. « In nostris siquidem et Aquil. Ecclesie negotiis, videlicet ad cohercendum eos, qui contumaces erga nos et in iure nostro nobis rebelles inventi sunt se nobis ipsi piranenses taliter exhibent, quod et res et personas suas ad quoslibet labores pro honore nostro exponentes, guerras pro nobis sive presentes sive absentes simus, subire parati sunt. Insuper nos in propria persona et curiam nostram in civitatem suam precipiunt domos suas prout nobis et nostris expedire viderint liberaliter concedentes per annum si necesse fuerint nobis inhabitandas: ita quod sine consilio Potestatis et consulum illius civitatis non plures quam X milites de nostris introducere debeamus. Volentes igitur eos indempnes conservare eorumque commodis libenter intendere firmiter promittimus et presentis pagine testimonio protestamur quod de cunctis inimiciciis quas a prefatis adversariis nostris in guerris pro nobis assumptis contraxerint ipsis tam efficaciter

assistentes aderimus, quod cum prefatis hostibus nostris nullatenus non conformabimus, nisi cum eorum plena pace et securitate. Ad hec si medio tempore nos decedere contingerit cum prefati Piranenses obsequiis nostris tam fideliter intenti sint, statuimus quanta possumus firmitate ne successor noster Patr. qui pro tempore fuerit cum prescriptis Aquil. Ecclesie adversariis nullatenus se conformet nisi Piranenses, ut dictum est in eadem pace quam ipse acceptaverint specialiter reformatos et plene securos obtineat. Insuper ne idem successor noster in prefatis domibus Piranensium prescripta condicione nobis concessis aliquod ius occasione eiusdem concessionis sibi vendicare debeat, modis omnibus abnegantes prohibemus. Ut autem firmiter hec omnia observetur iuraverunt Henricus Aquil. Archidiac. Henricus de Glemona, Dietricus Gastaldio noster de Castello Veneris; et nos promisimus quod vicedominum Nostrum H. de Varmo et Valterbertoldo et Rupertum de Tricano et Ioh. de Zuegel Vulingium de Petra Pilosa idem iurare faciemus. » Testes sunt Phylippus Aquil. canonicus, Albertus Capellanus, Dretulinus capellanus.

P. E. A. V. 3

1212, 13 ianuarii apud Augustam. Otto IV Rom. rex cum habere iudicatur ratio quod Patriarche Aquil. Eccl. eo quod funt princeps Italie ad recipiendum ab imperio sua regalia in Allemaniam citari non debeant, contingit tamen quosdam ex ipsis in dictis partibus investiri, d. vero Volfcherius Patr. cum in generali Curia apud Augustam ad regem accederet et ad hoc exigeretur ut ab ipso rege regalia susciperet, allegare cepit quod ad id faciendum propter predictam rationem non esset in Alemania costringendum : sed d. rex asseveravit quod si non vocatur ab imperio et intraret Alemaniam quod bene deberet ibidem regalia suscipere, quemadmodum quidam sui fecisse dinoscuntur predecessores. Ipse vero Patr. diu tamen renitens, tandem inclinatus a rege suscepit regalia postulans sibi dari privilegium quod et d. rex fecit, sc. ne hoc factum suum per successionem temporum quando in comune deductum vel imperio vel ipsi Aquil. Ecclesie preiudicaret vel aliquatenus utriusque iuri derogaret ad huius itaque facti pertinentem memoriam presentem paginam conscribi iussit. Testes sunt Trigestinus episcopus, Geboardus Augustensis electus, Fridericus Tridentinus, Conradus Praxiniensis, Conradus Ratisponensis episcopi, Ludovicus dux Bavarie, Comes Maynardus, Bertrandus de Strazon, Vualterpertoldus Folcher de Dorember, Iohannes de Zucola, Rodulphus de Trechano, Henricus de Fontebono.

P. E. A. I 19

1216, 3 iunii. Padue in episcopali palatio, coram pr. Barth. de Çlausuris, Aserbo clerico de Capite Silva cappellano d. Iordani Paduani episcopi, Raymundo clerico de Sorbaria, mag. Alberto clerico de Vicoaggeris. Idem d. episcopus confessus fuit et guarentavit quod misit litteras d. Magenardo Comiti de Guricia, idest: Iordanus Pad. episc. nob. v. M. Comiti de Guricia: d. papa nobis scripsit in hunc modum: Innocentius venerabili episcopo Paduano: Capitulum Aquil. Ecclesie nobis monstrarunt quod cum inter ipsos et nob. M. Comitem de Guricia Aquil. Diocesis super advocatia ville de Farra, possessionibus et rebus aliis coram Patriarcha Gradensi auctoritate nostra verteretur idem Patr. in dictum Comitem pro sua contumacia excommunicationis sententiam, exigente iustitia, promulgavit. Predictus Comes, postquam Aquil. Patr. arripuit ad sacrum Concilium veniendi, per violentiam villam ipsam ingrediens, eidem Capitulo damna irrogavit. Ne igitur dictus Comes de sua valeat contumacia gratulari, fraternitati tue mandamus quatenus eandem sententiam facias, appellatione remota, firmiter observare, eundem comitem ad satisfactionem damnorum compellens. Dat. Laterani, 11 februarii, Pontificatus nostri anno XVIII (1216) — Unde vobis mandamus quatinus die XV a litter. nostrarum recptione, Padue ante nostram presentiam veniatis, Capitulo Aquil. facturi rationem vel sufficientem pro vobis, transmittatis responsalem.

Item eodem die et loco et testibus Mingulinus Aquil. Eccl. subdiaconus sacr. evangelijs corporaliter iuravit quod ex parte ipsius d. episcopi Paduani d. Megenardo Comiti representavit litteras eius, quas ipse Comes recepit.

Item Ursus Aquil. Eccl. subdiaconus iureiurando firmavit se interfuisse ad hoc. Warnerio imper. notario.

Exemphum id ex autentico sumptum est a. 1216 die 30 Maii in presentia d. pr. Hermanni Concordiensi canonici, d. Gabrielis de Ruta d. Mathei de Rivarotta, Federici de Malleis de Belgrado. Lipoldi f. d. Guarnerii de Gruerio.

Ibi d. Comes Meinardus de Guricia constituit d. Guernerium de Gruario nuncium et procuratorem ante d. Paduanum episcopum d. pape delegatum super controversia predicta, actum apud Turguanum. Otolino Vicentino S. Pal. notario. Wernerius imper. notarius ex autentico Otolini exemplavit a. 1216 die 3 iunii.

C. F. A. II. 9 — 14

1218. Exemplum ex scriptum ex libro autentico vocato Claritas Thesauri S. Aquil. Ecclesie.

In III scrineo sunt privilegia super loco de . . . . . *(sic)* data per d. Bertoldum Patr. nec non super locis de Loseth et Arisperch atque de castro Valdech iure feudi concesso. Emptio contrate de Chamerich et certe notabiles petitiones facte comiti Carintie super occupationibus Laibaci aliorumque plurium castrorum et bonorum ad Aquil. Eccl. spectantium et de Villa Stregni et nonnullis bonis et iuribus divisis in . . . . (*sic*) et quedam pignoratio facta de capitaneatu arispuch illis de Stemberch per M march sold. sub certis pactis et potissime quod, soluta pecunia, debeat restitui. Et permissio d. Comitis de Phaunberch de solvendo pro Vindisgraz annuatim march. sold. C. Et commissio Capitanei in Vindisgraz facta d. episcopo Gurcensi et resignatio de Cuniondis uxoris d. Hermanni de Aresperch ad manus d. Patriarche per d. M. Comitem Goricie; et confirmatio d. Adapretti fratris eiusdem; et littera recognitionis feudorum illorum de Ouvenstayn de castris de Treven, de Waldeck et de Pochenstayn cum turri penes Windischgraz cum mansis multis et bonis. Et de castro de Los resignato d. Bertrando Patr. et pluribus promissionibus factis per Comites de Ortenburch ipsi d. Patr. et promissione Leupacarii et Henrici de Vindisgraz.

In IV privilegia sunt: sententie et iura contra Comites Gorizie et specialiter de proprietatibus in Latisane, Luontem et Rotestaine cum eorum masnatis et possessionibus d. Patriarche et Aquil. Eccl. assegnatis; emptio Belgradi et Lucinici et de multis mansis in Istria concessis d. Comiti Alberto solum ad V annos in 1343: — donatio de castro et foro de Gretz et devolutio feudorum ducis Karinthie et Goritie et specialiter feudi terre Venzoni; et promissio Comitis Alberti et Comitisse uxoris sue de restitutione castri Wipaci eis ad annum et minus concessi propter aeris sanitatem: — certa antiqua pax inter d. Patr. et Comites Goricie, qua declaratur castra Goricie et de Mosburg fere feudum Ecclesie Aquil.: — certa pacta inter d. Nicolaum Patr. et M. Comitem Goricie et certe refutationes comitis in manibus d. Patriarche; compromissum d. Patriarche et Comitis in quo d. Patr. obbligavit castrum Manzani et Comes obligavit Belgradum.

In V: donatio Laybaci cum castris pluribus facta d. Patriarche G. et Aquil. Ecclesie per d. ducem Carinthie ob certas iniurias eidem d. Patriarche et Aquil. Eccl. irrogatas: — qualiter procuratores d. Patr. assignatis clavibus castri in possessionem dictorum bonorum fuit reductus: — concordia inter ipsos: — resignatio et investitura castri de Neidech atque donatio de Treven cum multis villis, locis, bonis et iuribus: et iterum donatio de Windisgratz: — certe occupationes bonorum per ducem Carinthie: — certi processus apostolici contra eundem ducem: — instrumentum contra filium ducis Carinthie Aquil. canonicum, qui dirui fecit castrum de Triven et alia iura

et bona occupavit: — instrumentum absolutionis hominum de Gretz ut obedirent d. Patriarche: — promissio Beatricis comitisse Goricie de observandis certis pactis et potissime circa recuperationem castri de Arispurch: — de promissione rehedificationis castri de Verdenech et de villa Grasniz apud ipsum castrum permutata d. Patriarche et de bonis restituendis in Gretz: — resignatio ducis Carinthie de pluribus villis et restitutio fori de Grez per ducem predictum: — certa statuta in Gretz facta per d. Patriarcham.

In IX: certa dicta testium de terra Portusnaonis et qualiter dicta terra fuit antiquitus dominorum de Castello ac etiam qualiter debeat ad Patr. Curiam appellare: — licentia edificandi castrum in Colle iuxta villam sub colles concesse illi de Castronovo sub certis pactis, etc.

In X: de custodia Cormoni commissa per d. Patr. — et de investitura Castrinovi iure feudi, etc.

In XI sunt privilegia et iura imperialia et regalia, et de Comitatu ac ducatu Foriiulii cum omnibus regalibus scilicet placitis, collectis etc.: — de quadam sententia lata quod dux Carinthie de bonis et iuribus Aquil. Eccl. non habet se aliquatenus immiscere: — de castro in Obremburch dato Ecclesie Aquil. etc.

In XIII: privilegia imperialia et regalia de concessionibus donationibus et confirmationibus Comitatus et ducatus Foriiulii et de Lucinicho et de castris Treven etc. et de concessione Siliani et medietatis ville Gorize etc., et de villis Farre et Versie etc.

In XIV: resignatio facta de Castelutto alias dictum Flambrum inferius cum certis villis tamquam de feudo Eccl. Aquil.

In XV: privilegio imperiali de donatione etc. Carniole et Marchie et de mansis L in Circhinitz et certis villis circumiacentibus, de duabus ecclesiis in Marchia Sernic (*sic*) cum iure patronatus: — littera dd. Comitum Cilie, quorum unus decessit, qualiter recognoverunt a d. L Patr. bona, que tenent in Carniola et Marchia ad vitam ipsorum, etc.

In XVI: instrumenta investiture de certis magnis feudis, sc. de feudo pincernatus regis Boemie, de feudis ducum Austrie; — instrumentum de castris Duyni et Prem feudis Ecclesie Aquil. — de colle Solosenghe feudo Eccl. Aquil. nec non de castro Vernenstayn investito iure feudi eiusdem Eccl.: — investitura fovee in Carsis iure feudi: — investitura feudorum illorum de Ouestayn vassallorum Aquil. Eccl. facta per d. Bertrandum Patr.: — de concessione colli Solosenche cum IV villis adiacentibus sub certis optimis condicionibus et penis pro Eccl. Aquil. plurimum facientibus: — investitura feudorum ducis Austrie; — commissio custodie castri de Cormons ad beneplacitum d. Patriarche.

In XVII: Instrumenta ed investiture feudorum antiquorum; — feuda Eccl. Aquil. que tenebant illi de Camino, quia decesserant absque masculis extiterunt ad d. Patr. et Eccl. Aquil. devoluta: — et de ponte Liventie destruendo: — instrumentum de Castro Gothenech quod debebat destrui ad voluntatem d. Patriarche et tribus villis feudatis suo iure Avicum Folcherii de Floriana ministrum Eccl. Aquil.

In rotulo signato per D. continentur: investitio d. Alberti comitis Goricie cum XII vexillis de iuribus suis et eius iuramentum: — investitio facta ill. d. Meynhardo comiti de Ortemburg: — investitio d. Volrico de Rayfembergh et Jacobo de Cormons de iuribus eorum: — investitio d. Pangratio militi de Vipach Levongo de Stemberg, Racino de Wipach, Winter et Wolrino de Arisperch de iuribus eorum.

In rotulo signato per D.: — qualiter d. Henricus Comes Goricie resignavit in manibus d. P. Patr. Aquil. turrim et castrum de Los ammissum per familiam d. Thomasii de Cucanea: — qualiter d. Patr. investivit iure habitantie turrim castri de Wipach cum suis pertinentiis Nicolao figlio d. Conradi de Visnipach pro se et fratribus suis et resignatum per Rodiger; investitio facta per d. Patr. Ottobonum de castro de Mimiglano cum iuribus etc. iure recti et legalis feudi Henrico not. d. Henrici comitis Goricie: carta per Franciscum Nasutti in 1308 die 6 octubris.

De certis feudis S. Aquil. Ecclesie et eorum recognitionibus extra Patriam Foriiulii iuxta librorum antiquorum tenorem:

D. Dietemerus de Groyfewelp de Wipaco cum heredibus suis recognovit habere in feudum ab Eccl. Aquil. bona infrascripta: Castrum Wipaci superioris — in villa, que vocatur Zeberwelde: mansos X, — in villa Seurilz, mansos VI, in villa Sapalzat mansos VI, — in villa Plazat mansos IV et dimidium, — in villa Munt unum mansum, — in villa Albe in Alba superiori mansos X et unam decimam, — in villa S. Michael mansos VI et unam decimam, — in villa Pureschal mansos III, — in plebe et contrata Wipaçi Vipaci decimam de frugibus, — in villa Chumac mansos III et dimidium, — in villa Chozat unam decimam, — in Montem Unum qui vocatur Alba qui iacet supra castrum. De quibus omnibus constat publico instrumento a. 1275 signato per C.

D. Gebardus de Rasprech recognovit habere in feudum ab eadem Ecclesia Aquil. castrum de Wiçperch, — IV mansos et dimidium prope castrum de Rasperch — in villa de Cosana V mansos, — villa de Bessezis unum mansum, — in villa de Buyat unum mansum, — ex instrumento a. 1300 signato per P.

D. Artimoldus f. q. d. Razigoy de Los confessus fuit habere in feudum ab Eccl. Aquil. V mansos in villa de Topol, — unum mansum in villa de Potlos, — unum in villa de Blocha, — unum in villa de Sclavina, — ex instrumento a. 1300, signato per G.

Henricus f. q. Ottonis de Suamperch pro se et fratribus recegnovit ut supra: decimam LX mansorum sitorum in plebe de Treven, — mansos VI in eadem plebe, in contrata que dicitur Marauç: ex instrumento a. 1300, signato per

D. Pangratius et fratres eius Wipacho recognoverunt ut supra: ratione habitantie de Wipacho et in villa de Manzach mansum unum, — iure recti et legalis feudi in villa Puoglet mansos II, — in villa Gotsach mansum unum, — in villa Rogdagach unum, — de feudo acquisito in superiori et inferiori villa Vicogosach mansos VIII, — in villa Ianilach II et medium, — in villa Gradis IV, — in villa Gorciach unum, — in villa Seginuelch III et medium cum decimis vinee, — in villa Deuplach unum, — in villa Tambor unum, — in villa Oberveld unum, — ex instrumento a. 1299, signato per [X]

Melaç de Rachach de Chirchivich pro se et domo sua confessus etc. iure feudi recti ministerii ad portandum litteras d. Patriarche mansos II in villa de Rachach de Chirchnucz ex instrumento a. 1300, signato per [d].

Engelramus de Voderbergh confessus etc. ad rectum et legale feudum unum mansum iacentem in Selesach iuxta monasterium de Arnolstayn, — decimam sub castro predicto in Voderberth solvente annuatim XXX modios cuiuslibet bladi; pro quo quidem feudo non tenetur servire aliter d. Patriarche et Eccl. Aquil., nisi sicut alii ministeriales eiusdem Ecclesie: ex instrumento a. 1275 signato per [G].

Varnerius de Circhnicz recognovit ut supra unum collem cum duobus sediminibus et eorum pertinentiis, — mansum de quo solvit annuatim mediam marcham: ex instrumento a. 1300 signato per [n].

Iancil de Arispergo per se et Valceno de eodem loco etc. mansum et IV partem situm in villa de Arispergo sub castro, — dimidium mansum post castrum de Arispergo, — mansum et dimidium in Ottocho parvo, — dimidium mansum in Ottocho magno, — III mansos in villa de Consch, ex instrumento a. 1300 signato per [o].

Gebardus f. q. d. Gebardi de Voiesperch confessus etc. ad feudum habitantie castrum de Voiesperch, — IV mansos in villa sub ipso castro, — in Cossano V mansos, — in villa Podrach ad rectum et legale feudum V mansos, — mansum in Ruyach, — in villa Drobarapolach V mansos, — tn villa Rachrenich sub Arispurch X mansos, — salvo plus et minus: ex instrumento a. 1276, signato per E. E.

Diotricus de Wipach confessus fuit etc. feudum rectum et legale, in valle de Los in villa Cosarich VI mansos, — in villa de Poclech in valle Wipaco II, — in eadem valle Rochdachnach unum, — in eadem valle in villa Gochzach, unum, — in eadem valle in villa Manzach unum, — salvo plus et minus: ex instrumento a. 1275 signato per R. R.

D. Wolherus de Wipacho etc: unam habitationem in castro de Wipacho, — in villa Vunes V mansos et dimidium, — in villa de Verdi prope Arisperch II et dimidium, — in villa de Hard super Praval VII, — in Grimid prope Wipachum III, — in valle de Vipaco de vino de bonomonte qui vocatur Aspefach: ex instrumento a. 1300 signato per [G. G.]

D. Gotfridus de Wipacho etc: decimam vini omnium collium ab ecclesia S. Iacobi usque ad ecclesiam S. Marie de vitibus in plebe Vipaci, — ad feudum habitantie unam turrim et domum in castro Wipaci et viridarium cum domibus sub ipso castro et viridarium cum domibus in villa Vipaci, salvo plus et minus: ex instrumento a. 1300 signato per N. †.

Hermanus f. q. d. Henrici de Los pro se et fraribus suis etc.: ad rectum feudum in mares et feminas III mansos et medium in villa de Aych, — domum et mansum in foro de Los, — III mansos in Verchenicz, — VI in Wolspach, — III in Oseriach, — unum in Mayronem, — pratum in Nemere, — pratum in Hesuti, salvo etc. ex instrumento a. 1275 signato per † L †

D. Venerandus dictus Benzacher etc. ad rectum feudum in Carinthia et in Tinim unum sedimen turris posite in castro superiori, — in castro predicto inferiori II sedimina domorum, — II mansos in Grezach, — II in Petit. — III in Gerent, — II in Ginesau, — in contrata Carsis III in Telzchacho apud Vipachum, — totam decimam vinearum montium prope Benzachum, salvo etc. ex instrumento a. 1300, signato per † Y.

D. Bertoldus de Foramine etc. in feudum castrum de Foramine cum omnibus pertinentiis, — in contrata de Prevach in villa de Gorgnach V mansos, — in villa S. Michaelis unum, — in contrata de Wipach in villa de Obrineld unum, — in villa de Laudono mansum et molendinum, — in villa de Puoch II, salvo etc. ex instrumento a. 1300 signato per † Ç.

Engelbertus dictus Galo f. d. Volsaci Gallonis de Gallestayn etc: decimam CCC mansorum in plebe S. Viti de Carniola, de qua decima due partes cedunt ei et tercia cedit plebano eiusdem loci, salvo etc. ex instrumento a. 1300 signato per † g.

Fredericus f. q. Cerniani de Neudech etc: villam que vocatur Zoppam apud Neudech, — mansos V in loco qui dicitur Crespach, — III in Vchrim, — in eodem loco unum, — III in loco qui dicitur Gulenech, — IV apud

Eruvim, — omnes decimas, que attinent ad dictam villam et ad dictos mansos secundum morem theotonicorum, salvo etc. ex instrumento, a. 1275 signato per Y Y †

Reperiuntur in quadam cedula papiri certa feuda de Treven scripta prout infra continetur, que signata est per Y †

« Nota quod ista sunt feuda que ego Chiuregundis filia d. Bernardi q. de Treven et soror mea Treuta et filius meus Nicolaus presentium exhibitor tenemus in feudo a rev. d. nostro Patr. Eccl. Aquil. primum in districtu castri Treven X mansi et LX denarii (?) de Alpibus, quos habemus in potestate nostra servitore et IX mansi quos pater meus civibus in Villach; quos etiam habemus in feudum ab Eccl. Aquil. 1227 die 5 aprilis D. Paganus Patr. investivit Nicolaum de iuribus suis, salvo omni suo iure.

Jacobus de Cormono recognovit se habere in feudum habitantie castrum Foraminis a d. Patr. Pagano, de quo instrumentum fecit Gabriel not. de Cremona Utini commorans.

D. Nicolaus Chaul recognovit etc. dictum castrum Foraminis a d. Patr. Bertrando, de quo instrumentum fecit mag. Johannes de Frata notarius.

Johannes de Vindisgratz confessus fuit per suas patentes litteras ex speciali gratia d. Patr. Bertrandi de turri sua sita iuxta murum civitatis predicte in Windisgratz, quam ab ipso d. Patr. et Eccl. eius habet in feudum, passum et transitum sive meatum habet supra murum civitatis predicte, quem quidem passum, transitum et meatum ad mandatum dicti d. Patr. vel successorum eius, quandocunque et quotienscunque eis expediens visum fuerit, promisit deponere ac etiam removere.

(Notandum est quod extant plura alia feuda et plures alie investiture feudorum existentes extra Patriam Foriiulii in diversis locis Carsorum, Carniole, et Alemanie, de quibus apparet in Archiviis Patriarcatus Aquil. Ecclesie, que brevitatis causa in hoc transumpto non sunt descripta.)

P. E. A. IV. 8.

1219 (?) Federicus II ad instanciam d. Bertoldi Patr. Aquil. tollendo abusivam consuetudinem contrariam prohibet ne quis in Foroiulii vel in Istria qui habeat mansos ab Eccl. Aquil. in feudum cum omni iure vel quia habeat ius advocatum, se intromittat de causis criminalibus, que spectant ad iudicium sanguinis vel sapiunt merum vel etiam mixtum imperium, cum hoc ad iurisdictionem ipsius d. Patriarche principis imperii pertineat ratione regula et decreto perpetuo firmat et tantum idem Patr. et sui officiales predictam iurisdictionem exerceant et contrarium presumentes punit.

(1.80) *Pl. 67.*

1224, 9 septembris. Ordinatum fuit per d. ducem et per maiorem partem Consilii sui quod nullus homo non sit tam ausus quod debeat pescare ab isto festum S. Martini in antea videlicet ab Portusino usque ad Litorem maiorem sub pena perdendi recias et barcham et sub pena banni et sacramenti.

Pl. 14.

1225, 14 marcii. Damaro de confinio S. Symionis profete stetit pleçius pro Adameto de Portugruario d. duci de dandis sibi in eius voluntate libr. XII Venec. videlicet pro pignoratione facta hominibus de Portugruario; presentes fuerent quatuor ex consiliariis.

FRIULI E ISTRIA (260)

L. Pl. 38.

1225, 28 aprilis. Ordinatum fuit per d. ducem et eius Consilium quod pignoratio quam fecerunt Symionus Dente S. Symionis prophete et Benedictus de Laçaro S. Cassiani et Homobonus diaconus S. Bassi in homines d. Patriarche Aquilegie pro eo quod hi mandabant eos et res suas usque Polam, debet restitui d. Patriarche, quia hoc promisit d. duci quod infra octavam Pasce proximi de madio faciet restitui eis quantum ipsi iurabunt coram d. duce de certas res oblatas occasione Ugonis de Fracta et iurabunt quod res ipse que ab eius hominibus oblate eis fuerunt ab ipso Ugone non erant hominum Pole. Et ita factum est.

L. Pl. 39.

1225, maii. Ioh. de Rosa de Pola fuit manifestus coram d. duce et eius Consilio de reddendis libr. XXVI Luce Sclavo habitatori in conf. S. Mafei et press. M. Geno, Benedicto Faletro, Andrea de Canali, Nyc. Faletro affidavit quod mandavit eas d. duci ad Kal. augusti.

1225, maii. Recordationem fecit d. dux etc. de illis V ponderiis et V manconellis, quas precepit Ioh. Bolli ut daret R. Geno Potestati Pole ad portandum in Polam, de quibus ipse Potestas stetit plegius de libr. X pro unaquaque manconella de restituendis vel emendis eis. Ft. IV ex consiliariis.

R. Geno stetit plegius etc. pro galea cum toto suo corredo quam d. dux ei fecit dari ad eundum in Polam de restituendo eam vel dando libr. D C pro ea.

Et similiter stetit plegius de sold. XXX pro pessarola una Comunis et de libr. IV pro turno uno Comunis datis ei. Press. M. Geno, P. de Bocassis, Nic. Cauco, Nic. Faletro consiliariis. Barcosus predictus redditus fuit mense iulii.

TRIESTE (272)

L. Pl. 39.

1225, 19 maii. Recordationem d. dux etc. quod cum satis fuerit questio agitata inter ducem et homines Trigesti seu episcopum ipsius civitatis, de nimia datione quam Trigestini auferebant Venetis et maxime Symiono Fuscari de conf. S. Fusche de suis mercationibus, cuius occasione ipse Symeon de consensu d. ducis pignorationem fecerat in bonis illorum de Trigeste, quam d. dux fecit totam restitui missis Comunis ipsius civitatis qui venerant pro concordio faciendo inde.; et hoc quia ii promiserunt d. duci restitui eidem Symeoni omnia oblata ei ab hominibus Trigesti, d. dux statuit quod idem Symeon eat cum litteris d. ducis in Trigeste ad episcopum et homines rectores ipsius terre ad optinendam satisfactionem: quod si non haberet eam, d. dux, concedet pignorationem in bonis hominum d. episcopi et ipsius civitatis.

L. Pl. 41.

1225, iunii. Recordationem facit d. dux et quod tempore, quo hoc mense d. L. dux Austri et Styrie venit Venecias cum Comite Menegardo iturus ad d. imperatorem Rome, dictus d. dux Ven. cum maiori parte sui Consilii mutuavit pro amore tantos denarios dicto Comiti de propriis denariis ipsius d. ducis Ven. unde idem Comes presente et volente d. duce Austrie et Styrie promisit restituere d. duci in Veneciis ad VIII diem ante festum S. Martini proxime ventur. marcas L boni argenti; ita ut si non restitueret d. dux virtutem habeat pignorandi homines et bona dicti Comiti et dicti ducis Austrie et Styrie usque ad satisfactionem.

In mense augusti reversi fuerunt Venecias et confirmaverunt quod dictum est.

123 (301) *Pl. 15.*

1225, 3 iulii. « Ugo Gato de conf. S. Martini de Gemin. stetit plegius et pagator d. duci pro Henrico de Fraolano, cui detentum fuerat pro Com. Ven. barcam et circa cainos de ligno LX occasione que dicebatur et credebatur ipsam barcam et illos cainos esse alicuius hominis de Concordia, de quibus hominibus Concordie pignoratio fiebat pro Com. Ven. tali modo quod si aliquo tempore reperiretur quod ipsa barca et caini fuissent alicuius hominis Concordie quod dabit in voluntate d. ducis libr. XXX Venec. sine condutione aliqua silicet duplum de precio computato ipsius barce et dictorum cainorum presentes Henricus Polani, M. Miolo et alii ».

158 *Pl. 16.*

1225, 7 iulio. Symon Venero de S. Apostulo *(sic)* stetit plegius et pagator d. duci ad partem Com. Venec, pro Odorligo de Tergeste sub pena libr. C. Venec. videlicet quod ipse Odorlicus conducet in Tergeste duos platos eius caricatos salis et unius vaselli olei et unum gondolonum cum V millibus olei, quos platos et gondolonum barce Comunis Ven. intromiserant et quod litteras portabat ipse Odorlicus a potestate Tergesti continentes quod predictos platos et gondulam cum omnibus rebus portaverit in Tergeste. t. Marcus Geno, An. de Canale consiliarii.

L. Pl. 43.

1225, septembris. In concordia fuit d. dux etc. ut Marinus Naiço de Murano, presente aliquo ministeriali Curie d. ducis, debeat facere pignorationem in bonis hominum d. ducis Austrie et Styrie sc. qui sint specialiter de Portu Naoni et non aliorum, pro toto debito quod ipse Marinus habere debebat per cartulam a. d. Yvano de Portu Naoni, qui dicebatur esse miles ipsius d. ducis Austrie et Styrie: ita quod pignoratio deponatur in manu vice dominorum Ven. in cuius virtute debeat reservari, quousque secundnm voluntatem d. ducis Ven. et eius Consilio ordinatum fuerit quid inde sit faciendum. Hoc autem ordinatum est et scriptum in isto libro Comunis quia cum idem Marinus cum litteris quam pluries laborasset cum multo dispendio et ante ipsum d. ducem Austrie et Styrie multociens accessisset pro sua ratione habenda, nullam potuit habere satisfactionem.

SCHIAVA.

S. Pl. 43.

1225, septembris. Questio erat coram d. duce etc: quia mulier quedam Engenana de partibus Frioli petebat sibi debere dari quandam eius filiam nomine Gordruçam, quam vendidit Icilinus precio libr. XII per cartam factam a mag. Viviano cuidam Talento de Cremona, dicens ipsam esse liberam et quod ipse Icilinus eam vendere non potuerat, unde cum ipsa Gordruça ante presentiam d. ducis et eius Consilii venisset pro eo quod penitus diffitebatur feminam ipsius Icilini nec ancillam eius neque alterius fuisse, et quia ipsa dicebat ab ipso Icilino fuisse violenter cognita carnaliter et sicut asserebat eam baptiçaverat idem Icilinus de fonte sancto, d. dux et eius Consilium recommendavit ipsam in manu Dominici Delfini S. Canciani, ita quod usque ad S. Martinum eam reservat ad voluntatem d. ducis et eius Consilii et ita ex sua spontanea voluntate recepit eam ipse Dominicus qui de hoc stetit plegius per libr. XII ven. Tt. M. Geno, Andrea de Canali, P. de Rocassis consiliariis. Ad terminum representavit eam.

Pl. 17.

1225, 10 octobris. In presentia [Andree Marigloni, Ia. de Molino, et D. Delfini consiliarium] Nicolaus Cauco Iustinopoli *(sic)* potestas pro se et Com. Iustinopoli, a quo commissionis cartam habebat fuit confessus accepisse a. d. duce ad partem Com. Venec. modios L frumenti ad racionem de sold. XVI pro quolibet stario de precio modiorum L; convenit et promisit solvere dicto d. duci a modo ad festum natalis proximi, ita quod si de denariis Com. Iustinopoli ei non solvitur dictum precium quod de suis propriis satisfaciet ei; summa vero ascendit libras CCCCLXXX.

Pl. 18.

1226, 19 ianuarii. Articus Massaro de Conf. S. Iohannis Grisostomi pleiavit Arnostum de Pirano sub pena libr. CC. Ven. videlicet quod illos modios IV salis, quos d. dux consensit ei portare extra districtum Ven. usque Castellum S. Georgii non vendet nec vendi faciet neque sal ille venditus fuerit ab Umago infra.

Pl. 18.

1226, 22 aprilis. Sanguinus de S. Vito et Palmerius Maraldo de S. Severo steterunt plegi d. duci etc. pro Petro Lusso de conf. S. Gregorii qui incupatus fuerat contra bannum salem portasse in Aquilegiam videlicet quod hinc ad diem lune prox. qualicumque hora d. dux per se vel eius nuntium requisiverit ipsum Petrum conducet coram eo: quod si non fecerint libr. C promiserunt daturos presentem Dom. Dalfinus et presb. Tomas Ecclesie S. Heustadii.

L. Pl. 19.

1226, 26 maii. Press. Iacobo de Molino, Angelo Marigloni, et D. Dalfini consiliariis. Marinus Mauroceni de conf. S. Salvatoris Potestas electus Polensis stetit plegius etc. sub pena libr. DCL ven. quod galeam illam cum toto suo corredo et velis quam Com. Ven. ad eundum Pole mutuavit reddet d. duci ubi is preceperit, infra mensem unum postquam requisitus fuerit. Et quamvis eam non requisaverit, in capite sue Potestarie ipsam consignare debeat. Si vero cum ea ierit vel mandaverit pro servitio polensis Comunis alicubi, et damnum evenerit in laude Ioh. Bolli de Arsana damnum restaurare promisit; aliter si hoc evenerit in servicium et ad honorem Com. Ven. persequendo Caricos vel hostes Ven. nihil teneatur restituere.

L. Pl. 19.

1226, 10 iunii. Angelus Vendelino de conf. S. M. Zubanici stetit plegius d. duci pro Andrea Urso de eodem confinio sub pena libr. CCC quod bauçonus ipsius Andree qui novus est in Marano nullum faciet viaticum alicubi donec prius venerit Venecias neque exibit de Veneciis absque consensu d. ducis et eius Consilii. Pres. Iacobo de Molino et Iacobo Acotanto consiliariis.

L. Pl. 46.

1226, 12 iunii. Recordationem facit d. dux etc. quod M. Bonçi suprastans in facto custodie barcarum et sagitedarum que destinantur pro prohibendis rebus interdictis ne partibus Aquilegie deducentur, pro eius mandato et sui Consilii tenuerat super se ad restituendum XII coretos ferreos quos mutuaverant Vardiani Comunis euntes in eandem custodiam in sagiteda Com. vel barcoso. Unde si de ipsis omnibus damnum incurrerit eidem M. promisit satisfacere. Pres. Andre de Mariglono, Iac. de Molino consiliariis et aliis.

DUE PARTI 549^{a} 549^{b}.

L. Pl. 80.

1226, 30 septembris. D. dux cum suis sapientibus Consiliariis qui die suprascripto primo ad palatium ducatus venire inceperunt, sc. Dom. Quirino, Marino Geno, Stefano Betano, Filippo Iustiniano, Petro de Bocasiis et Stefano Badovaro hoc scribi fecit ad memoriam. Que inter cetera sunt. Ordinatum est per d. ducem et eius Çonsilium cum XL et stridatum in brolio S. Marci et supra scalas Rivoalti quod nullus venetus a modo vadat nec portat in Padua vel Paduano nec in Ceregnano nec Aquilegia neque Foroiulio neque in Trigeste.

AQUILEIE IN ECCLESIA MAIORI IUXTA ALTARE S. M.

D. VII a. 7.

1227, 2 maii. D. Iohannes de Portis de mandato d. Bertholdi Aquil. Patr. et in presentia eius iuravit ad s. dei evangelia in animam ipsius d. Patr, quod ipse d. Patr. attendet et observabit condiciones et pacta atque consuetudines hactenus habitas inter Aquil. Patr. et terram suam ex una parte et d. ducem et Com. Ven. ex altera secundum quod continetur in publico instrumento manu Leonardi not. facto. a. 1222, die 23 iunii. Pres. d. Stephano Abbate Scatensi, Ottono S. Wolrici preposito, Conrado decano Aquil., Henrico preposito Concordiensi, Hartuico de Strasor, Rodulfo de Areis, Conrado dapifero d. Patr. d. Philippo Aquil. canonico Leonardo imper. auct. notario.
(Cfr. Vol. I, Lect. I a. 1222).

M. S. 3, 145 et
P. E. a. II 15
IV 29.

1230, iulii. Apud s. Germanum. Fridericus II imper. etc. que in presentia sua coram principibus et civibus nobilibus inter dilectos suos principes Bertholdum Patr. Aquil. et Ottonem ducem Moravie fratrem eius facta sunt et obligatione Ottonis firmata commendat. Itaque notum facit quod residente se cum suis principibus in palacio terre sue S. Germani, d. dux Moravie petitionem quam dudum moverat contra eundem Patriarcham

de Marchia et Comitatu Istrie et Carniole, que dictus Patriarcha in feudum pro eadem Ecclesia ab imperio tenet dudum, spontanea cessit et gratuita voluntate, remittens in perpetuum ei et eidem Aquil. Ecclesie omne ius et questionem que contra eum in eisdem Marchia et Comitatu Ystrie et Carniola requirere poterat. Testes fuerunt: Everus Salzpurgensis Archiepiscopus, Sifridus Ratisponensis, Conradus Tergestinus, Carolus Secoviensis, d. rex Thesalonicensis *(sic)* Bernardus dux Carintie dilecti principes, Repoto palatinus Comes Bavarie, Henricus frater eius Comes de Octibrem, Oddo comes de Botollo, Conradus de Ollo comes Melisii, Reynaldus rex *(sic)* Spoleti, Castellanus de Aurnberch, Kebardus de Armisten, Manfredus Marchio Lançe, Riceus de Principato imper. aule marscalcus, Riceus camerarius, Henricus de Villalta, Ardoycus de Castellerio, Iohannes de Portis, Cono de Osopio, Otto de Glemona.

M. S. 2. 493 et 493.

1235, 21 aprilis. Rivoalti. Florienita abbatissa S. Secundi cum successoribus concedit Tiso f. Albini de Pirano et heredibus unum alodium ipsius Monasterii positum Astrugnano in ora S. Bassi a modo usque ad annos XXXIX conditione quod alodium ipsum laborare et incolumen retinere cum arboribus et olivis debeat et quod det annuatim ad ripam Monasterii medium biguncium de bona ribola eius dispendio. Signum Florianite abbatisse: Marinus presbiter, Iacobus Marenni testes. Nicolao pr. S. Symeonis prophete plebano notario.

Et in 493 signum Tisi; Iacobo Quirino vicedomini. Teste: Nicolao etc. notario.

P. E. A. IV 13.

1238, octobris. In castro in obsidione Brixie. Privilegium Friderici II imper. qui notum facit quod dilectus princeps suus Bertholdus Patr. Aquil. in eius presencia constitutus quod cum quidam in Foroiulio et in Ystria existens qui a predecessoribus eius vel ab eo per Aquil. Ecclesiam infeudati sunt in mansis paucis vel pluribus et quando quidem obtinuerunt in eis advocaciam gratia conferentis, idem infeudati privatis eorum utilitatibus et suis proventibus non contenti de furtibus et aliis criminibus causis et penis iudicum sanguinis inferentibus et de quibusdam, que spectant ad merum et mixtum imperium, quia omnia pertinent iurisdictioni eiusdem principis Patriarche ratione regalium, se auctoritate propria temere intromittunt. ex hoc tantum sicut dicitur, quod mansos cum omni iure obtinent, ad iuris iniuriam attemptantes. Quare ipse d. Patr. d. imperatorem supplicat ut

temeritati repugnancium obviare et iurisdictionem eius servari integre mandaret. Igitur predictam abusivam consuetudinem ab eiusdem infeudatis inventam vel hactenus approbatam penitus abolet, inhibens quod nulli eorumdem infeudatorum in Foroiulii vel in Ystria de cetero liceat occasione mansi sive mansorum, quos ab Aquil. Ecclesie fideliter obtinuerunt, vel sub pretextu advocacie vel occasione sumpta quod mansos cum omni iure obtineant cum verbum ipsum scilicet cum omni iure privatas et anexas ipsis mansis utilitates exponat de criminalibus causis, furtis et fustigationibus vel consimilibus, que ad iudicium sanguinis spectant, vel merum ac mixtum imperium sapiunt, cognossere vel se intromittere sine d. Patr. indulgentia vel mandato. Sed tantum idem Patr. et officiales eius predictam iurisdictionem exerceant. Si qui vero contra presentem prohibitionem venire presumpserint et in abusione solita temptaverint permanere, ipsos eiusdem mansorum sive advocancie feudis ingratos decernit et indignos maxime eum privileginm mereatur amittere qui concessa sit, abutitur potestate Hermanno de Pertiche not. (1262, 10 febr. in Austria civitate).

M. S. 3. 151.
C. E. A. I. 27.

1238, octubris. In castris in obsidione Brixie.

Fridericus II. Rom. imper. etc. universis notum facit quod venientes ad suam presenciam Bertoldus ven. Patr. Aquil. dilectus princeps ex parte una et Albericus Engelpretus Sabini et mag. Ricarri notarius sindici Com. civitatis Iustinopolis fideles sui ex parte altera, d. imperatori supplicarunt ut in frascriptam formam pacis et concordie inter ipsum Patr. et prefatos sindicos pro eodem Comuni de utriusque partis consensu firmatam roboraret. Forma autem pacis talis est: super facto iudicii civitatis quos si quando rectore civitas Iustinop. indigeret, ipsi Iustinopolitani debent tres de Ystria vel de Foroiulii tantum modo nominare, unum liberum et alios duos ministeriales Eccl. Aquil. qui in bona gratia ipsius Patr. habeantur et ipsorum unus in rectorem eis, quam Patr. elegerit, concedetur. Si vero illi tres primo nominati d. Patr. in gratia sua non habeat, iterum Iustinopolitani tres alios nominabunt et sic tamdiu electionis modus iste probabitur, quousque talis deveniat quem d. Patr. duxerit eligendum. Provisum est eciam et in ipsa forma statutum quod ipsius Patr. Gastaldio in civitate ipsa plenam habeat potestatem faciendi omnibus presentibus suis iudicibus rationem, videlicet de allodiis, propriis, de suspendio exoculatione, abscissione membrorum, de latrociniis, de furtis contigentibus

sanguinem, de omnibus penis corporalibus, que videntur ad penam sanguinis pertinere, excepta fustigatione, quam pro blasfemia sive iniuria rectori vel consulibus illatis aut etiam pro furto herbarum vel fructuum, quis meretur dum nequit iuxta statuta civitatis furta huiusmodi emendare. Et demum de omnibus aliis que spectant ad merum et mixtum imperium ac regalia. Additum est eciam in dicta pacis forma quod circa festum bb. Petri et Pauli prox. venturum d. Patriarcha civitatem ipsam intrabit et de prudentum suorum et officialium consilio statuta civitatis examinans, si qua invenerit contraria iuribus Marchionatus sui et regalium illa pronunciabit irrita, dictis statutis adiciens que honori suo et civitatis comodo viderit expedire. Si vero processu temporibus Iustinopolitani ipsi rectorem habere noluerint secundum suam consuetudinem tres consules de civitate et plures si voluerint eligendi habeant potestatem: qui consules debeant sacramenta prestare quod statuta ipsius Patriarche recipient et inviolabiliter observabant, nec ante prestacionem sacramenti iurisdictionem suam exercebunt et de illis tantum se intromittent de quibus consueverunt se intromittere rectores constituti a Patriarcha. In sacramenti prestacione nuncius d. Patr. poterit interesse si voluerit nunciam ad civitatem ipsam illis temporibus destinare quibus sacramenta consules consueverunt exibere, videlicet VIII diebus ante Kal. marcii, VIII diebus ante festum ss. Petr. et Pauli et VIII ante festum omnium sanctorum. Denique Patriarche de questione aqua Riczani et de pontatico Comune ipsius civitatis absolvit.

Et d. imperator supplicationibus tam Patriarche, quam sindicorum inclinatus, hanc formam pacis confirmat sub pena contradictoris C. libr. auri purissimi, quarum medietas sit Camere imperialis, medietas partis lese.

M. S. 3. 150.

1239, 3 iunii. In Civitate Austrie in maiori palacio. Press. d.

Wolrico episcopo Tergestino, Stefano abbate Sextensi, mag. Peregrino vicedomino Leonardi decani Aquil., Henrico de Villalta et Lodoyco filio eius, Conrado de Kastiliro, Artuicho de Porpeto, Hermano de Portis, Warnerio filio eius, Ioh. de Orsaria, Wolrico de Cucania, Reynardi, Bernardi de Çucula, Kavaryosti, Bernardi de Tergesto. Iohannes Eugaldei Albericus de Carsto, Lydoynus q. Andree de Çiglago et Almericus Spandinuus sindici consulum Consilii et universe Comunitatis Iustinopolis, prout in istrumento ab Ambrosio not. confecto a. 1239, die 25 maii, pro se et nomine dicte Comunitatis ex parte una et d. Bertoldus Aquil. Patr.

et Marchio Istrie et Carniole nomine Aquil. Ecclesie ex altera compromiserunt sub pena M. march. argenti pro qualibet parte in d. Mainardum Comitem Guricie tamquam in arbitrum de omni controversia que inter ipsos hactenus vertebantur promittentes sub dicta pena attendere et inviolabiter observare omne preceptum qnod dictus Comes precipere voluerit.

Quo facto dictus Comes habito super his diligenti consilio sapientum tale protulit arbitrium : Nos Maynardus Comes Guricie electus arbiter etc. arbitramus quod Iustinopolitani quandocumque potestatem habere voluerint, libere eligant quemcumque de Istria vel de Foroiulii et non aliunde nisi de consensu d. Patriarche; electum debeant d. Patıiarche vel eius vicario in Foroiulii denunciare, et ipse tenentur eum, confirmare, nisi esset manifestum eum non habere gratiam d. Patriarche. De iure vero Gastaldionis, gastaldio d. Patr. et Marchionis potestatem habeat faciendi omnibus presentibus suis iudicibus rationem de propriis et allodiis; suspendeat exoculet omnia membra truncet, omnem penam sanguinis inferat preter penam fustigationis ; cum auxilio et consilio potestatis vel consulum qui erunt pro tempore, qui ei teneantur dare sacramento et si amore vel precio gastaldio nolet predictis penas inferre cadat in penam CC libr. quarum medietatem habeat d. Patr. alteram Com. Iustinopolis et nihil ominus rationem facere compellatur. Et ille qui abssiderit vel trunchaverit membrum, compellatur venire ad iudicium per Potestatem vel Consules et Gastaldionem coram eis et per eos comuniter compellatur satisfacere leso prius, postea d. Patriarcha tercio Comuni et si erit impotens ad satisfaciendum, gastaldio cum iudicibus suis cognoscat de pena sanguinis infligenda cum consilio et ausilio Potestatis vel Consulum. De bannis vero C biçanciis, illi qui inciderint in placito regali per regales primo solvant d. Patriarche et Marchioni bannum suum et postea satisfaciant Comuni, nisi delitum appareret ante maleficium fere factum, quod de iure primitus solvi debet.

De statutis vero diffinimus quod d. Patr., quando sibi placuerit intrare civitatem, debet examinare statutum civitatis cum consilio sapientum civitatis et suorum et si qua invenerit contra iuribus sui Marchionatus et regalie, illa pronunciabit non valere. Dictis statutis emendatis adiciens que iuribus et honori suo et comodo civitati viderit expedire et statuta per d. Patr. apposita vel correcta, Potestas vel Consules iurabunt inviolabiter observare. Et si Com. Iustinopolis vellet pactum hoc violare teneatur nomine pene privilegium quod factum fuit coram imperatore apud Brixiam d. Patriarche conservare et penam in eodem privilegio posita solvere. Et si d. Patriarcha velet infringere pactum istud vel ultra aliquid alium petere, teneatur nomine pene Comuni Istinopolis in M marchis argenti.

Et prefati Iohannes, Albericus, Lidoinus, Almeticus sindici Iustinopolis et Marcus de Çanino, Thofanius Façinus, Piçorosso, Hyngelpretus de Savino, mag. Ricardus : Ioh. Tabalio cives Iustin. atque Albericus de Tergesti et Çanetus Cosules Iustinopolis pro se et nomine dicti Comunis iuraverunt hec omnia attendere. Anselmus creatus ab imperatore F. not. interfuit et hanc cartam de mandato d. Patr. et alterius partis scripsit.

M. S. 3. 145.

1250 (1235 ?), 6 decembris. Tiburre. Privilegium d. Friderici imper. qui Aquilegiam Ecclesiam quam quodam privilegiato affectu diligit tum quia preminet universis Ecclesiis que Romano subsunt imperio, cum propter fidelissimi a dilectissimi principis sui Bertholdi Patr. Aquil. merita, latas in Curia imperialis sententias ratas habendas vult et confirmat. Unde notum vult a principibus suis in plena Curia sententiatum esse quod si dictus Patr. in civitatibus suis vel castris, villis et locis ubi habet iurisdictionem ordinaverit aliquid de fori venditione ratum et immutabile habeatur. Liceat eidem bannire et disbannnire quoslibet in iurisdictione sua : Non liceat civitatibus, castellis er villis, que subsunt Patriarche, eligere per se Potestas, Consules vel Rectores preter volontatem ipsius; eisque non liceat nec clerico vel laico, ubi dictus Patr. habet iurisdictionem, intromittere se de episcopatu post decessum episcopi, vel de aliquibus rebus ad episcopatum pertinentibus. Nulli liceat in aquis naves portantibus vel aliis fluminibus sine voluntate ipsius constituere molendinum. Nulli gastaldioni vel officiali liceat manutenere debitales vendere aut alienare vineas, agros, prata, vias, vel aliqua, que pertinet ad regalia sine vuluntate ipsius. Veneti non possint ponere terram Patriarche censualem nec aliqui alii nec cogant homines ipsius facere sibi fidelitatem. Nulli sive libero sive vassallo sive ministeriali eius liceat facere conspirationem aut coniurationem sine consensu d. Patriarche, et, si facta est, irritetur et quicumque restiterint, sint proscripti. Nulli liceat de novo construere civitates, castella, fora sine voluntatem ipsius. Press. S. Maguntino Archiepiscopo, VI. Petaviensi episcopis, A. Tridentino electo, Au. imperatore marschallo, V. de Bollaude imper. dapifero, R. de Errabach, M. de Vagorre imperii ministerialibus.

L. Pl. 42.

1325, septembris. Cum per publicum instrumentum factum per Almericum not. Iustinopolis conbineretur quod totum Maius Consilium Iustinopolis constituerat N. Cauco virum nobilem ipsius terre Potestatem

commissarium ad emendum frumentum ubicunque et quantancumque poterit blavan et ei promiserant illi de toto Consilio et ipsius terre Comune firmum habere quicquid inde faceret, d. dux cum suo Consilio ad preces eiusdem Nicolai fecit ei dari de frumento Com. Ven. usque modia L ad mensuram Ven. pro precio cuius frumenti, dictus Nicolaus nomine ipsius Comunis promisit se soluturum ad S. Martinum p. v. ad racionem sold. XVI pro stario ven, et ipse stetit plegius.

Pl. 18.

1326, 24 februarii. Symon Venero de conf. S. Marie formose et M. Lombardus de conf. S. Marie Nove steterunt plegii et pagatores d. duci ad partem Comunis sub pena libr. M quod navis vocata S. Maria Paragano que ipsorum Symionis et M. Dominici Megeni et Dominici Venero et est in Pola, veniet in Ven. antequam faciat aliud viaticum et cum venerit in Venec. nullum deinde fecerit viaticum nisi habito ordine d. ducis et eius consilii sicut aliis navibus dabitur: t. Ia. de Molino, D. Dolfinus alii.

(Continua).

PRIVILEGIO EUFRASIANO [1]

In nomine Patris et filij et spiritus sancti amen Nos quidem Adalper divina providentia Parentinus Episcopus licet indignus notum fieri cupimus tam presentibus quam futuris quod videntes considerantes et diligenter adtendentes privilegium pie recordationis Eufrasij predecessoris nostri et aliorum predecessorum nostrorum vetustate consumptum ne ecclesia parentina vel ipsum Capitulum parentinum in posterum suo iure vel dignitate privaretur auxiliante domino ipsum privilegium bona fide renovari fecimus et ut habetur in isto, ita continebatur in illo.

In nomine Patris et filij et spiritus sancti amen. Imperante Flaviano Romanorum imperatore triumphatore Augusto Anno Imperij eius XVI die vero XX°IIII mensis martij Indictione VI feliciter Nos quidem dei gratia Eufrasius parentine ecclesie presul cunctorum pupillorum Viduarum et orphanorum pastor in ecclesia Beate marie Virginis et sancti Mauri martiris qui pro Christi nomine martirij palmam non recusavit accipere Residentibus nobiscum Constantio et Laurentio directis ab urbe Roma a Flaviano Imperatore insimul nobis iubentibus et volentibus Presente Clero et populo parentino et Claudio Archidiacono et maximo Archipresbitero et Andrea sancti Ioannis abbate atque Ioanne magistro militum Advocato ecclesie sancte marie et sancti mauri et aliorum quamplurium. Volumus precipimus statuimus ut populus parentinus maiores et minores insimul etiam et parentini pro eo quod super terram nostre ecclesie resident aut

[1] Questa copia, estratta dal Libr. I « Iurium Episcop. ecclesiae parentinae » pag. 42 e 43, l'ebbi dalla gentilezza di *Mons. Deperis.*

mansiones habent vel terras laboratoreas excolunt tam de vineis quam de agris quartas persolvant sicut antea antiqui predecessorum suorum fecerunt sic faciant ipsi et nullus Episcopus successorum nostrorum aliam superpositam eis imponat Sed omnis parentinus tam Clerus quam populus et heredes eorum in hunc modum quiete secure libere habeat et possideat sine contradictione hominum Et etiam supradictus clerus et populus parentinus predictas terras mansiones vineas et eorum heredes habeant potestatem vendendi donandi comutandi alienandi seu pro anima iudicandi vel quicquid eis placuerit faciendi ad censum predictum reddendum ecclesie sancte Marie et sancti mauri Et insuper tam per nos quam per successores nostros statuimus ordinamus ut parentini canonici precipue in cathedrali ecclesia Deo et sancte marie, et sancto mauro martiri servientes decimam omnium habitantium in parentina Civitate sine aliqua conditione habeant tam de omnibus frugibus terre quam de animalibus et quiete ac pacifice possideant Volumus etiam ut ipsi Canonici habeant terciam partem de salinis quas habemus in insula que vocatur Brivona, et habeant terciam partem de piscatione que provenit ad ecclesiam sancti mauri de ripa lemi. Insuper habeant terciam partem de molendinis que habemus in aquis que vocantur Gradule. Iterato volumus et disponimus quod clerus parentinus tam maiores quam minores habeant XII convivia annuatim cum episcopo parentino primum in festivitate omnium sanctorum. Secundum in sollemnitate sancti Mauri tertium in nativitate domini. Quartum In epiphania Quintum in Carnis levamine Sextum in dominica de palma Septimum in Cena domini. Octavum in resurrectione domini nonum in ascensione domini Decimum in pentecosten. Undecimum in festivitate sancti Petri apostoli. Duodecimum in assumptione sancte Marie virginis Volumus etiam quod nullus episcopus ex successoribus nostris vel aliquis tirannus presumat gravare vel molestare aliquem clericum parentinum ex confratribus nostris videlicet de ipsis qui in ecclesia sancte marie virginis et sancti mauri martiris serviunt. Nec ipsi clerici parentini quartas vel decimas alicui persone aliquo intempore dare teneantur. Nos quidem supranominatus Eufrasius episcopus si in vita nostra vel post obitum nostrum successores nostri aut aliqua submissa persona hominum per aliquod ius vel ingenium aut temporis spacium contra hanc constitutionis nostre paginam ire corrumpere aut infringere temptare voluerit maledictionem dej omnipotentis et beate marie virginis et beatorum apostolorum petri et pauli et sancti mauri martiris et aliorum sanctorum se noverit incursurum Et post hec omnia componat auri libras XX clero et populo parentino Et Hoc privilegium nostre ordinationis in perpetuum firmum et inviolatum permaneat. Ego petrus diaconus parentine civitatis tabellio scripsi complevi et roboravi.

Ego *Elias* Episcopus meis temporibus propria manu scripsi.
Ego *Joannes* Episcopus meis temporibus propria manu scripsi.
Ego *Raschivus* Episcopus meis temporibus propria manu scripsi.
Ego *Angelus* meis temporibus.
Ego *Stauratius* Episcopus temporibus mea manu scripsi.
Ego *Laurentius* Episcopus etc.
Ego *Julianus* Episcopus etc.
Ego *Dominicus* Episcopus manu mea scripsi.
Ego *Antonius* Episcopus meis temporibus etc.
Ego *Staudemundus* Episcopus meis temporibus mea manu.
Ego *Eripertus* Episcopus meis temporibus etc.
Ego *Andreas* Episcopus meis temporibus mea manu scripsi.
Ego *Adam* Episcopus etc.
Ego *Andreas* Episcopus etc.
Ego *Sigimpuldus* Episcopus etc.
Ego *Engilmerus* Episcopus etc.
Ego *Arnus* Episcopus meis temporibus etc.
Ego *Ursus* Episcopus etc.
Ego *Adalmarus* Episcopus etc.
Ego *Cadolus* Episcopus etc.
Ego *Paganus* Episcopus etc.
Ego *Bertoldus* Episcopus etc.
Ego *Terungus* Episcopus propria manu etc.
Ego *Rodemundus* Episcopus meis temporibus etc.
Ego *Vincentius* Episcopus.
Ego *Ubertus* Episcopus.
Ego *Petrus* Episcopus totum istud confirmavi.
Ego *Joannes* Episcopus temporibus meis mea manu.
Ego *Fulgerius* Episcopus temporibus meis mea manu.
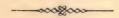
Per quanto concerne la *parte materiale* del privilegio, il Kandler[1]) scrive: « L' atto esisteva ancora originale alla fine del secolo passato, ed in un giorno dell' anno esponevasi in chiesa fra cerei ardenti ».

Ma ciò non è possibile: in primo luogo perchè già nel 1222, come dichiarò lo stesso vescovo Adalpero[2]), esso era « vetustate consumptum », in secondo luogo perchè già nel 1293 l' originale non esisteva più neppure consunto dall' età. Di fatti sorta sul finire del secolo XIII lite fra il vescovo Bonifacio ed alcuni cittadini di Parenzo per il possesso di Cervaria e dichiaratosi il vescovo pronto[3]) a provare « per privilegia et sententiam et *vera instrumenta* » essere la tenuta in questione possedimento della chiesa parentina, fu invitato il vescovo dal podestà Quirino a produrre i documenti necessarî. Il vescovo Bonifacio presentò (il dì 5 agosto 1293) il diploma del 4 novembre 1203 (?) del patriarca Volchero « et quaedam alia instrumentorum *exempla,* ut asserebat »; ma, aggiunge il podestà, « quorum *autentica non vidimus,* nec ostendere voluit ». Questi altri documenti furono perciò da esso podestà respinti, non potendosi prestare loro nessuna fede perchè semplici copie.

---

1) In calce al privilegio stesso, nel « Cod. dipl. istr. » a. 543.

2) *Kandler.* «Cod. dipl. istr.» a. 1222, 23 gennaio. Parenzo. Nos Adalper Parentinus episcopus ..... videntes privilegium pie recordationis Eufrasii predecessores nostri, et aliorum predecessorum nostrorum vetustate consumptum, ne Ecclesia Parentina, vel ipsum Capitulum Parentinum in posterum suo iure vel dignitate privaretur, auxiliante Domino, ipsum privilegium bona fide, renovari fecimus, et ut habetur in ipso, ita continebatur in illo.

3) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 1293, 5 agosto. Parenzo.

Chiesi io pure a persona bene informata cosa fosse di vero nella sopradetta esposizione della pergamena originale fra cerei ardenti, che solevasi fare nella basilica di Parenzo, e seppi che non il privilegio eufrasiano, ma una bolla dell'ultima consacrazione della chiesa, che nessuno conosce, e che andò smarrita in tempi recenti, veniva esposta alla venerazione dei fedeli [1]). Ed in vero nell'archivio vescovile di Parenzo non esiste l'originale di questo privilegio; ma se ne trovano in quella vece tre copie; due nel libro I, ed una nel libro III [2]) dei « Iurium mensae episcopalis parentinae ».

Tutte e tre queste copie sono in tutto fra loro eguali, eccetto che in una del libro I [3]) è indicato come regnante l' imperatore « Costantino », e nelle altre due sempre l' imperatore Flaviano [4]); inoltre nelle due copie del libro I l' anno del regnante è il XVI, mentre in quella del libro III è il XVII. Tutte e tre poi s' accordano nel dare l' indizione VI.

Il primo quesito adunque che si presenta al lettore si è quale delle due varianti sia la vera; se quella che assegna il

---

[1]) Cfr. anche *Can. Pesante* a pag. 75 del suo studio « S. Mauro protettore della città e diocesi di Parenzo ». 1891.

[2]) Detto il Libro rosso, nel quale si contengono scritte su pergamena le copie di parecchi documenti vescovili, specialmente di quelli che contemplavano la rendita della Mensa. Queste copie non si succedono in ordine cronologico e furono trascritte per incarico del vescovo Campeggio nel 1527 parte a Ravenna, parte a Roma, ed autenticate da quei notai.

Molte notizie riguardo a queste copie le devo alla gentilezza di *Mons. Deperis.* — Cfr. anche *Mons. Pesante,* « S. Mauro », pag. 130.

[3]) Questa è scritta sopra un foglio di carta bambagina incollato sui margini di altro foglio, cui venne tagliato fuori il testo primitivo sostituendovi il detto foglio; ed è l' unica copia in cui invece di Flaviano leggesi Costantino.

[4]) Ed all' imperatore Flaviano è pure attribuito dal vescovo Bonifacio nella sua bolla di scomunica 19 ottobre 1296 « missis a Flaviano imperatore de Urbe Roma ».

privilegio all' imperatore Costantino, ovvero quella che lo attribuisce al cosiddetto imperatore Flaviano? — Vediamolo.

Sul trono dei Cesari sedettero i seguenti imperatori di nome Costantino:

Costantino I	dal	306-337
II	dal	337-340
III	dal	668-685
IV	dal	741-775
V	dal	780-797

Nessuno vorrà attribuire il nostro privilegio al I dei Costantini. Il II regnò soltanto tre anni; per il III non combina l'indizione VI (che cade nel 678) coll'anno XVI o XVII del regno (corrispondente al 684 o 685); del IV l'indizione e l'anno del regno non coincidono, e quando questo sovrano contava il XVI anno di governo, l'Istria già da sette anni avea cessato d'appartenere all'impero romano orientale[1]); del V le due date coinciderebbero, essendochè il XVII anno di regno e la VI indizione cadrebbero nel 797 (o 798).

E si fu per questa ragione che molti dei nostri storici attribuirono tale epoca al privilegio eufrasiano, e lo supposero del 797 o 798. Così Mons. Tommasini[2]), che gli assegna l'anno 798; così Mons. Negri[3]), che gli dà il 796, senza però

---

[1]) È noto che nel luglio del 751 l'Istria veniva occupata dalle armi longobarde. — « Chronicon Salernitanum » (*Pertz*, « Mon. Germ. hist. » V, pag. 471).

[2]) Nella copia avuta da *Mons. Tommasini* vescovo di Cittanova, e cui egli pubblicò nei suoi « Commentarî » V, pag. 377, stava scritto « Imperante Costantino Rom. imperatore, anno Imperii eius XVI » ; laonde al privilegio eufrasiano egli assegnò l'anno 798.

[3]) *Mons. Negri*, vescovo di Parenzo, nelle sue « Memorie della città e diocesi di Parenzo » (« Atti e memorie della Società istriana d'archeologia

esserne pienamente persuaso; così l' Ughelli [1]), che lo pone nel 796 ed il Carli [2]), il quale, non potendo accettare il 792 od uno degli anni seguenti perchè l' Istria allora era in potere dei Franchi, tuttavia, tenendo conto del suo contenuto, lo attribuisce alla fine del secolo VIII.

Ma il detto privilegio non potè essere stato concesso negli anni 797-798, chè l' Istria già dal 791, e su ciò non può sorgere alcun dubbio, era soggetta al regno franco ed a Carlo Magno [3]),

---

e storia patria », v. III, a. 1887, pag. 170) scrive: « Se creder potessimo alle aggiunte fatte all' Ughelli dell' edizione Venezia, ed a certe note che sono anco nel margine dei Codici del nostro Archivio, il nostro vescovo Eufrasio sarebbe vissuto appunto intorno a questo medesimo tempo, poichè queste c' insegnano che all' anno 796 rifferir devasi l' istrumento di donazione fatto da questo Prelato alla nostra chiesa, sopra del quale molto versar dovremo in appresso: ma proveremo a suo luogo che Eufrasio fu di molto a quella età superiore ».

È da deplorarsi che sia andata perduta quella parte della sua storia di Parenzo che trattava diffusamente di questo privilegio, perchè al certo, egli, coll' ampiezza di cognizioni e coll'accuratezza d' analisi che lo distinguono, avrebbe portata grande luce su tale argomento.

[1]) *Ughelli.* « Italia sacra », V, 397 a. 796: imperante Costantino Romanorum Imperatore triumphatore Augusto ann. Imperii eius XVI, die vero XXIV mensis Martii Indict. VI.

[2]) *Carli.* « Ant. ital. » IV, 3, § 24, pag. 273: Un documento pubblicato dal *Coleti* (nell' « Italia sacra » dell' Ughelli V, 397) c' insegna che Eufrasio viveva al tempo dell' imp. Costantino. Questo Costantino non può essere altro che il figliuolo di Leone IV dichiarato collega del padre nell'anno 776. Per conseguenza le note sono sbagliate perchè l'anno XVI del suo impero era il 792 nel qual anno l' Istria era di già dal dominio de' Greci passata a quello dei Franchi, e correva l' indizione XV e non la VI. Tutto ciò non impedisce che l'età di Eufrasio non si debba stabilire alla fine del secolo VIII come per altre ragioni ancora asserì il sopralodato Coleti.

[3]) Nella lettera di Carlo Magno a sua moglie Fastrada del settembre 791 si legge: Dux de Histria, ut dictum est nobis, ibidem (nella guerra

e quindi non è ammissibile che la chiesa di Parenzo possa avere ricevuto un privilegio di tale natura dall' imperatore bizantino in un tempo quando faceva parte della signoria franca.

È giuocoforza quindi, per le suindicate ragioni, rinunciare all' imperatore Costantino V, e fermarsi all' imperatore Flaviano.

Ma un imperatore di tale nome non sedette mai sul trono di Bizanzio, laonde in questo appellativo di Flaviano deve stare implicitamente contenuto, o per assimilazione o per alterazione, il vero nome del regnante.

Chi egli sia non potrà dircelo con sicurezza che le note cronologiche indicanti, nel privilegio, l' anno della concessione. Ora noi sappiamo che il privilegio venne elargito nell' indizione VI e nell'anno XVI del governo del cosiddetto Flaviano: un' indizione VI cade nel 543, anno in cui l' imperatore Giustiniano celebrava appunto il XVI anno del suo regno. Non havvi quindi dubbio alcuno, per l' esatta coincidenza delle due date, che il privilegio in questione appartenga all' imperatore Giustiniano. Lo scambio poi del suo nome in quello di Flaviano lo si spiega senza difficoltà quando si noti che il nome intero di questo sovrano, come si legge nei Fasti consolari [1]), era Flavius Anicius Iustinianus, o più brevemente Flavius Iustinianus, d' onde un amanuense od un lettore poco esperto ne fece per assimilazione un Flavianus.

A questo s' aggiunge che l' Istria nel 543 era bizantina da quattro anni, e che la basilica stessa, la quale prende il nome da Eufrasio, rappresenta l' arte bizantina in tutto quello

---

contro gli Avari) bene fecit cum suis hominibus — *Kandler*, « Cod. dipl. istr. » a. 791.

Gli storici ammettono che nel 789 l' Istria sia venuta in potere dei Franchi.

[1]) *Dott. Brinckmeier.* « Handbuch der historischen Cronologie ». Berlino, 1882, pag. 408.

splendore a cui era arrivata ai tempi di Giustiniano, mentre decadde in Italia subito dopo il 560 per imbarbarire poi interamente nei secoli VII ed VIII [1]).

Resta pertanto pienamente giustificata l'opinione del Kandler, che [2]) attribuisce il privilegio di Eufrasio all' imperatore Giustiniano, e precisamente al marzo del 543.

E non solo la cronologia e la storia dell' arte, ma anche le ragioni storiche che ora verrò brevemente esponendo, concorrono a confermare che a Giustiniano e non ad altro principe la chiesa parentina poteva essere debitrice di questo privilegio.

L' Istria, dopo d' essere stata per 50 anni sotto il dominio degli Ostrogoti ariani, veniva nel 539 occupata dalle armi bizantine [3]), le quali nell' anno seguente s' impadronirono di Ravenna. La guerra contro i Goti sembrava così essere finita, e la pace conchiusa col loro re Vitige poteva a buon diritto considerarsi dall' imperatore Giustiniano quale il principio della sua legittima dominazione sull' intera penisola italica. Laonde il generale Belisario fu da lui richiamato, ed in suo luogo venne un alto funzionario di finanza, un certo Alessandro, a regolare le imposte, che gli Italici dovevano corrispondere ai nuovi padroni [4]).

Nessuna meraviglia quindi che in tale circostanza, vale a dire quando si avevano a stabilire le publiche contribuzioni, uno dei più sentiti bisogni della provincia e del governo

---

[1]) *R. Cattaneo.* « L' architettura in Italia dal sec. VI al mille circa ». Venezia, 1888.

[2]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 543. In questo egli scrive sempre il nome dell' imperatore : Fl. Iustinianus.

[3]) *Procopio.* «De bello Gothico» (Muratori. «Rerum ital. script.» I), II, 28.

[4]) *Procopio.* «De bello Gothico», pag. 289, 290; — *Hartmann.* «Untersuchungen zur Geschichte der Byzantinischen Verwaltung in Italien», Lipsia, 1889, pag. 4.

fosse stato il vedere regolate definitivamente anche le relazioni fra i vescovi ed i fedeli, in riguardo alla contribuzione, percezione, e divisione *delle decime;* tanto più che i concilî non avevano ancora convertita l' oblazione spontanea delle decime in assoluto dovere [1]). Ed è inoltre presumibile che allo stesso vescovo Eufrasio interessasse sommamente di dare carattere definitivo ed obbligatorio alla corrisponsione delle oblazioni e delle decime dei fedeli verso la chiesa episcopale, e che dopo d' avere provveduto alla parte spirituale colla erezione della Basilica, desiderasse, d' accordo e coll' appoggio del governo, assicurarle anche una dotazione stabile.

La protezione di cui nei primi secoli i cesari di Bizanzio erano stati larghi verso la chiesa cattolica aveva avuto per legittima conseguenza l' intromissione dell'autorità imperiale nelle faccende ecclesiastiche, in ispecie quando si riferivano ad interessi materiali. Lo dice esplicitamente lo stesso Giustiniano [2]) nella nov. 6, e lo dimostrò fra tanti altri il Gfrörer in un capitolo delle sue « Storie bizantine » [3])

Da ciò ne venne che le condizioni delle chiese istriane da un lato, le consuetudini e gl' interessi dell' impero dall' altro, movessero Giustiniano a spedire dei messi speciali anche nell' Istria al fine di meglio regolare e precisare, oltre alle altre

---

[1]) Lo fece il concilio Matisconense del 585. — Cfr. anche *Richter,* «Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechts», Lipsia 1886; — e *Nardi,* « Diritto ecclesiastico » Venezia, 1848, § 556.

[2]) *Iustiniani,* Nov. 6 pr. : Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei a superna collata clementia sacerdotium et imperium, illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis praesidens ac diligentiam exhibens.... Ideoque nihil sic erit studiosum imperatoribus sicut sacerdotum honestas. — *Richter.* Op. c. § 22 ; — *Diehl.* « Etudes », pag. 245.

[3]) *Gfrörer.* « Byzantinische Geschichten » (edito dal *Dr. G. B. Weiss)* Graz, 1873, II, 17, pag. 296.

publiche imposizioni, anche il rapporto fra il clero ed i fedeli rispetto alle decime.

Dell' operato di questi messi imperiali, e di quanto venne in quella circostanza determinato e stabilito riguardo al *vescovato di Parenzo,* ci sarebbe conservata memoria nel soprariportato privilegio eufrasiano.

*
* *

Il dì 24 marzo del 543 adunque si radunarono il vescovo di Parenzo Eufrasio — « Parentinae ecclesiae presul, curator pupillorum, viduarum et orphanorum, pastor in ecclesia B. Mariæ Virginis et S. Mauri Martyris », — com' egli s' intitola, ed assieme a lui i messi imperiali Costanzo e Lorenzo spediti da Costantinopoli dall' imperatore Flavio Giustiniano, il clero ed il popolo parentino, nonchè l' arcidiacono Claudio, l' arciprete Massimo, Andrea abate di S. Giovanni, e Giovanni maestro dei militi avvocato della chiesa di S. Mauro, e molte altre persone ancora.

Il *vescovo Eufrasio* è celebre nei fasti ecclesiastici sia per l' edificazione della basilica, che in suo onore ha il nome di eufrasiana[1]), sia per l'attività spiegata a promuovere lo scisma dei Tre capitoli in guisa da attirarsi addosso l' ira del pontefice Pelagio, che scrisse nel 558 o 560 all'esarca di Ravenna Narsete eccitandolo ad intervenire colla forza contro il riottoso vescovo[2]). Così rimane accertato che il vescovo Eufrasio poteva benissimo presiedere alla diocesi parentina nell' anno 543 [3]).

---

[1]) *Dr. Amoroso.* « Le basiliche cristiane di Parenzo » (Atti della Società istriana d' arch. e storia patria, VI a. 1891, pag. 489).

[2]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 555; — *Iaffè.* « Regesta pontificum », n. 1012, a. 558-560: Euphrasius siquidem atque Maximilianus, nomina tantum Episcoporum habentes et ecclesiasticam ibi unitatem perturbare dicuntur.... quales autem sint, qui Ecclesiam fugiunt, Eufrasii vos scelera evidenter informant.

[3]) Cfr. anche *Dr. Amoroso.* Op. c. n. 1.

I *messi* Costanzo e Lorenzo vennero nell' Istria latori di ordini imperiali; ed il vescovo, nel summenzionato privilegio, accentua essere il suo volere espressione della volontà e dei comandi dell' imperatore rappresentato dai suoi messi — insimul nobis iubentis et volentibus. — Negli « Atti del placito al Risano »[1]) troviamo ripetute volte menzione di messi imperiali che giungevano nell' Istria dalla capitale greca ed erano accolti ed ospitati nei vescovati: laonde nulla si oppone ad ammettere che possano essere venuti anche in questa circostanza.

L' *arcidiacono Claudio* è rappresentato nel mosaico dell' abside nella detta basilica eufrasiana; non può sorgere quindi dubbio alcuno nè sulla sua personalità, nè sulla sua coesistenza col vescovo Eufrasio.

Andrea abate di S. Giovanni non può essere che l' abate del monastero di S. Giovanni del Prato, di cui più tardi furono investiti gli Ospitalieri[2]), ed un monastero poteva benissimo trovarsi in quel tempo nelle vicinanze di Parenzo, essendochè

---

[1]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 804: Quando Missi Imperii veniebant, in Episcopiis habebant collocationem.

[2]) *Vergottini.* « Cenni storici sulli conventi della città e diocesi di Parenzo » (Istria, IV, a, 1849, n. 28, pag. 109).

Alla gentilezza del *Dr. Amoroso* devo le seguenti notizie sulla detta chiesa di S. Giovanni del Prato. Al principio di quest'anno vennero messe a nudo le fondamenta di questa chiesa, la cui costruzione risale alla fine del V secolo. La chiesa aveva una sola nave con abside esternamente circolare (dunque anteriore all'epoca bizantina) lunga m. 9, e larga m. 4.50. Il mosaico del pavimento è di greggia fattura, simile a quello della chiesa di S. Stefano. La soglia della porta, ancora al posto, è uguale a quella della basilica, cioè con canaletto sul davanti, ed i buchi laterali in cui entravano i cardini dei battenti. Ai lati della chiesa esistono altri avanzi di fondamenta di mura che si protendono nel campo, e devono essere appartenuti ad altri fabbricati.

un altro (dedicato al B. Andrea Apostolo) esisteva già a Pola [1]).

Qui tosto però occorre di notare che nella copia dell' eufrasiano posseduta dal vescovo Bonifacio (a. 1296) e che, per ragione di tempo, devesi ritenere la più genuina fra le copie esistenti, Costanzo o Lorenzo non vengono detti « missi imperatoris », ma « milites » [2]) : ed è caratteristica specialmente quest'ultima espressione, poichè nel secolo XII erano i « milites » che servivano d'ambasciatori, come leggiamo in un documento [3]) della chiesa parentina del 1183 ove il « miles Balduinus » viene al vescovo quale « nuntius comitissae ».

Dove fu tenuta questa solenne adunanza? nella chiesa, oppure in piazza? Perchè si omette questa indicazione, che non manca mai in nessuno dei documenti a qualsiasi epoca appartengono? In una carta [4]) del 1296 il vescovo Bonifacio dice che fu tenuta nella chiesa di Parenzo. Potrebbe sorprendere anche l'assenza del judex provincialis, la somma autorità civile, la prima chiamata a rappresentare l' imperatore in una questione puramente amministrativa, mentre è ricordato il maestro dei militi ch' era la somma autorità militare. Ma forse in quei primi anni dopo la conquista, l' amministrazione della provincia non essendo del tutto organizzata, il governo nell' Istria sarà stato

---

1) *Kandler*. « Cod. dipl. istr. ». Pola, 21 febbraio 547, donazione di S. Massimiano arciv. di Ravenna al monastero del B. Andrea Apostolo ed alla basilica di S. Maria Formosa.

2) *Kandler*. « Cod. dipl. istr. » 19 ottobre 1296. Venezia.... Privilegium Eufrasii: quia cum vocasset in Ecclesia Parentina Clerum et Populum Parentinum, residentibus et sedentibus cum eo Laurentio et Costantio *militibus*, missis a *Flaviano* Imperatore de Urbe Roma.... volentibus, vice et loco Imperatoris, dictis *militibus*....

3) *Kandler*. « Cod. dipl. istr. » a. 1183. Questioni del vescovo di Parenzo Pietro per le decime di Rovigno.

4) Vedi la nota 2.

pur sempre accentrato nelle mani del duce supremo delle milizie. Quello però di cui non può farsi ragione si è della completa assenza d' ogni magistratura cittadina, in un tempo quando indubbiamente esistevano e la curia, ed i decurioni, ed i primates, ed il defensor civitatis, ed il curator, mancanza tanto più rimarchevole in un atto col quale si trattava di regolare le imposizioni del municipio di Parenzo e del suo territorio.

Il titolo poi che porta il nostro maestro dei militi di « *advocatus* Ecclesiae S. Mauri » è un vero anacronismo; essendochè in qualsiasi documento di quei tempi, sia esso o atto conciliare, o lettera pontificia, o cronaca privata, come ad esempio negli atti del Concilio cartaginese del 407, del Concilio africano del 424, nelle lettere pontificie di Innocenzo I, in quelle di S. Gregorio Magno, nella Storia dei Longobardi di Paolo Diacono III, 26, nella Cronaca veneta di Giovanni c. 26, anno 587, trovasi sempre menzione dei « *defensores* ecclesiæ » tanto se sono laici od ecclesiastici, e non mai « advocati ». L' avvocazia è istituzione interamente medioevale, e quantunque derivi in qualche modo da quella dei difensori, è per sua natura di gran lunga diversa dalla precedente [1]).

È singolare inoltre che il maestro dei militi s' intitoli « advocatus ecclesiae *S. Mauri* » e non « advocatus ecclesiae B. Mariæ » come, prescindendo dall'anacronismo dell'advocatus, avrebbe dovuto veramente intitolarsi nell' anno 543; poichè questo e non quello era il vero e primo titolo della basilica eufrasiana. Di fatti il vescovo Eufrasio si nomina « pastor in ecclesiae B. Mariae Virginis et S. Mauri Martyris », e nel centro dell' abside sta il mosaico della Nostra Signora. Si fu appena nei secoli seguenti, che il titolo primitivo andò in disuso tanto nella chiesa di Parenzo quanto nelle altre chiese cattedrali,

---

[1]) *Kraus.* « Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer ». Friburgo, 1882. Defensor.

e prevalse quello del Santo di cui tenevasi o veneravasi il corpo: laonde appena sul finire del secolo X, come troviamo la « parentina Ecclesia B. Mauri » e l'« Archivius S. Mauri Martyris »[1]), così leggiamo anche « Albericus advocatus Ecclesiae S. Mauri »: ed al principio del secolo XIII l'agro parentino è designato quale « territorium S. Mauri ».

Per quanto poi si riferisce ai due capoversi seguenti, i quali contengono le disposizioni riguardo al contributo del *quartese* e delle *decime*, sforzando il significato delle parole ed il loro senso, si potrebbe credere che il « populus parentinus » sieno i diocesani[2]), e gli « habitantes in parentina civitate » i cittadini di Parenzo e suo distretto in contraposto agli altri fedeli[3]); che il « quartas tam de vineis quam de agris » corrisponda alla « quarta decimarum », cui il vescovo aveva diritto di percepire da tutta la diocesi[4]); e che la « decima tam de omnibus frugibus terraæ quam de animalibus » sieno le decime che i fedeli dovevano corrispondere al clero della loro chiesa episcopale[5]).

Ma se la seconda di queste disposizioni, cioè la decima verso i canonici, può, anzi deve intendersi nel modo suesposto, non è lecito dare tale significato alla prima parte; essendochè la promessa che fa il vescovo Eufrasio di non mettere delle sovraimposte — aliam superpositam eis imponat — ed il

---

[1]) Nel placito al traghetto di S. Andrea. *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 991, 5 ottobre.

[2]) *Schulte.* « Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts ». Giessen, 1873, § 43, 4.

[3]) Potrebbero anche essere: il populus parentinus, i distrettuali, cioè gli abitanti dell' agro giurisdizionale di Parenzo; gli habitantes in parentina civitate, quelli dell' agro municipale.

[4]) *Richter.* Op. c. § 308 e 324; — *Gelasius.* Ep. I, 27; — *Simplicius.* Ep. III: una sit pontificis.

[5]) *Schulte.* Op. c. § 60, 247.

diritto che si concede dal detto vescovo ai possessori delle terre di possederle liberamente e sicuramente, di venderle, alienarle, testarle ecc. ecc. purchè si paghi il censo prestabilito, indicano chiaramente trattarsi qui di *signoria territoriale,* ed il quartese relativo non essere il quartese spettante al presule della diocesi, non il quartese ecclesiastico, bensì la *quarta laica.*

E che così e non altrimenti dobbiamo intenderlo, e che così e non altrimenti fu sempre inteso questo capoverso, ce lo dicono gli stessi vescovi di Parenzo, ed assieme ad essi il marchese d' Istria ed il patriarca d' Aquileia.

Eccone le prove. Il 15 novembre del 1194 Bertoldo degli Andechs marchese d' Istria [1]) « cognita et diligenter examinata ratione Ecclesiae parentinae et Comunis civitatis sicut vidimus et audivimus contineri in authenticis privilegiis quod totum territorium quod Comune parentinum possidet tenet et habet ab Ecclesia parentina » sentenziava dovere i comunisti di Parenzo corrispondere al loro vescovo « quartas de frumento et de vino vigesimum congium ». Pochi anni dopo, cioè il 4 novembre del 1203 (?) il patriarca Volchero stabiliva e confermava i termini della proprietà di S. Mauro — « terminum proprietatis S. Mauri ». Il vescovo di Parenzo Ottone, nel 1258, intimava al comune di rispettare i suoi diritti sul territorio « cum homines Parentii dicant se tenere territorium Ecclesiae Parentinae ab antecessoribus nostris, reddendo quartas Episcopatui, secundum quod continetur in Privilegio quondam bonae memoriae D. Eufrasi Episcopi Parentini ». Ed il vescovo Bonifacio, il 19 ottobre 1296, motiva la scomunica pronunciata sui Parentini ricusanti il pagamento delle decime e dei quartesi dei loro terreni colle seguenti parole: Quod cum ex antiquis scripturis pateat Parentinos Episcopos esse *Dominos naturales*

---

[1]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 1194, 15 novembre. Parenzo.

Parentinae civitatis, hoc maxime manifestant Imperatorum privilegia Romanorum, et Privilegium seu Statutum vel Præceptum Eufrasii quondam Episcopi Parentini; quia cum vocasset in Ecclesia Parentina Clerum et Populum Parentinum, residentibus et sedentibus cum eo Laurentio et Constantio militibus missis a Flaviano Imperatore de Urbe Roma spetialiter ad hoc negotium peragendum et ordinandum; non sicut cum Parentinis civibus pactum faciens, sed sicut *Dominus* instituens ordinans et praecipiens, consentientibus et volentibus, vice et loco Imperatoris, dictis militibus, praecepit statuit et ordinavit, dicens: Vos Parentini qui sedetis et mansiones habetis super Terram nostram, praecipimus, statuimus et ordinamus vobis quod debeatis colere et laborare Terram nostram, reddendo Nobis quartam omnium frugum terrae tam de vineis quam de terris, quam de agris; et decimam tam de frugibus terrae quam de animalibus, damus Clericis Ecclesiae nostrae servientibus. Et fecit praedictis Parentinis hanc gratiam, quod possent vineas et terras et domos inter se vendere donare et pro anima perjudicare reddendo semper decimam et quartam ut supra dictum est.... E nel 1301 il detto vescovo scriveva [1]) al pontefice Bonifacio VIII: Praedictum autem territorium Praedecessores mei Episcopi Parentini tam de novo quam de antiquo tempore dederunt titolo locationis Civibus Parentinis.

Ora, é egli mai supponibile che nell'anno di grazia 543, vale a dire appena quattro anni dopo d' essere passati dalla signoria degli Ostrogoti ariani a quella dei Greci, i vescovi parentini fossero divenuti *signori* della città di Parenzo e del suo territorio; anzi, peggio, che lo fossero stati *molti secoli* innanzi, essendochè tale privilegio e possesso non sarebbe stato, lo si noti bene, una concessione dell' imperatore Giustiniano,

[1]) I relativi documenti trovansi nel *Kandler*. « Cod. dip. istr. ».

ma un diritto che i vescovi di Parenzo ormai possedevano per *lunga consuetudine* di tempo; « sicut antea *antiqui praedecessorum* suorum fecerunt » dice il vescovo Eufrasio nel sopra ricordato privilegio!

L'anacronismo è tale che mi dispensa d'ogni altra prova a dimostrare l'impossibilità del possesso di tale diritto. Aggiungo tuttavia che nella conferma fatta dall'imperatore Ottone II il 7 giugno 983 delle donazioni degl' imperatori e re suoi antecessori [1]), si confermano i diritti su Montona, Rosario, Nigrignano, Torre, Cervaria, Pisino, Medolino, Rovigno, Due Castelli e Valle; si conferma quod a regibus seu ab Ugone largitum est; ma della signoria dei vescovi su Parenzo e suo territorio, d'un privilegio eufrasiano, nessuna parola: — e sì che la prima cura dei vescovi avrebbe dovuto essere quella di farsi confermare appunto questo privilegio di confronto agli altri; poichè questo privilegio costituiva il fondamento e la legittimazione dei loro più importanti diritti territoriali. Egualmente dicasi della sanzione del re Enrico IV [2]) il 4 marzo 1077. Appena in un documento del 1194 — adunque 650 anni dopo di Eufrasio — si fa valere un diritto dei vescovi su Parenzo e sul suo territorio, diritto che va sempre più accentuandosi nel secolo seguente.

Si noti da ultimo che le espressioni, colle quali nel privilegio eufrasiano si concedono dal vescovo di Parenzo certe franchigie ai comunisti parentini, sono presso che identiche a quelle contenute nelle carte di franchigia elargite dal vescovo Pietro il dì 4 agosto 1179 ai villici di Castiglione [3]), e nella

---

[1]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 983, 7 luglio. Verona; — *Stumpf.* « Reichskanzler », n. 848.

[2]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 1060 (?), 4 marzo. Verona; — *Stumpf.* « Reichsk. » n. 2798, 4 marzo 1077.

[3]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 1179, 4 agosto: .... habeatis licentiam casas et vineas quas edificaveritis vendendi donandi commutandi, seu

carta di sicurtà data dallo stesso vescovo agli Orsaresi il 6 marzo 1191.

E che cosa è quel populus « *maiores* et *minores* » convocato assieme al clero ad ascoltare la parola dei messi imperiali? In quali atti mai si legge che nel periodo bizantino gli abitanti d' un municipio sieno designati con questo titolo? Leone I nel 445 li chiama « honorati, ordo et plebs »; nelle lettere di S. Gregorio Magno si parla: « Clero, ordini et plebi », oppure: « nobilibus, populo, militibus »; nel Liber diurnus Pont. rom. III, 2 leggiamo: « clericis, honoratis, possessoribus et cunctae plebi » [1]); infine negli Atti del nostro placito al Risano sta scritto: « Radunatis Episcopis, primatibus vel populo ». Ed è soltanto con questi nomi che durante tutta l'epoca bizantina s' indicavano gli abitanti d' una città o d' una provincia. Per trovare i « cives maiores et minores » fa duopo venire nel nostro Codice diplomatico sino al secolo X; ed appena nel 977 leggiamo per la prima volta: « cum cunctis habitantibus in civitate Iustinopolim tam maiores quam et minores vel mediocres ».

Abbenchè l' obbligo di sodisfare alle decime sotto pena delle maggiori censure ecclesiastiche sia stato espresso per la prima volta dal concilio Masticonense del 585 (c. 5), pure non è improbabile che nelle singole province vi si fosse provveduto in modo ed in tempo diverso, e che nell' Istria il contributo generale della decima fosse già stato stabilito nei primi anni del governo bizantino in base ad accordo fra il clero, il popolo e le autorità dello stato. Ne veniva per ciò che ai *canonici* « in cathedrali Ecclesiae Dei et S. Mariae et

---

pro anima iudicandi, vel quod vobis placuerit faciendi sine omni contradictione hominum.

[1]) *Hegel.* « Storia della costituzione dei municipì italiani », II, 1, pag. 130 e seg.

S. Mauri servientes », era assicurata la riscossione delle relative decime.

Anche la dotazione fatta dal vescovo ai canonici della cattedrale di saline, peschiere e mulini, è pienamente conforme agli statuti ecclesiastici; essendochè già al principio del VI secolo, come lo prova la decisione del concilio Agatense del 506, dell' Aurelianense I del 511 e IV del 541, era invalso l' uso di dare agli ecclesiastici in usufrutto dei beni a tempo determinato od indeterminato [1]); e come per ogni chiesa plebanale, v' era propria dotazione anche per la chiesa cattedrale, la qual dotazione serviva per il mantenimento del clero addetto alla medesima ed in particolar modo per i canonici, perocchè in queste ultime chiese, per rispetto ai possessi, i canonici si trovassero nella medesima posizione che l' altro clero nelle chiese plebanali e battesimali [2]).

Ma esistevano già i canonici al tempo del nostro Eufrasio? Alcuni opinano che l' istituzione dei canonici dati dal secolo IV, e siasi da ascrivere ad Eusebio vescovo di Vercelli morto nel 371, il quale avrebbe congregato il clero della sua chiesa cattedrale in una stessa casa ed alla stessa mensa, assoggettandolo a regola determinata. E questi avrebbero avuto il nome di canonici vuoi perchè inscritti nel canone o matricola della cattedrale, vuoi perchè « sub canone constituti » [3]). Certo si è che dei « canonici » si fa menzione negli atti del concilio Arvernense del 535 [4]). Tale istituzione si sarebbe diffusa ben presto nelle province contermini: « e per alimentare questi

---

[1]) *Richter*. Op. c. § 303. — Il *Gross*, op. c. pag. 23 ne deduce che quest' uso fosse già invalso nel sec. V.

[2]) *Gross*. Op. c. pag. 54; — *Pachmann*. « Lehrbuch des Kirchenrechts ». Vienna, 1866, I, § 140.

[3]) *Richter*. Op. c. § 133, pag. 440; — *Kraus* « Real-Enc. » pag. 191.

[4]) *Mansi*. « Coll. concil. » VIII, 862.

canonici, scrive il Muratori nella Dissertazione 62[a], i piissimi vescovi d' allora non dubitarono di spogliarsi d' una parte delle loro rendite col concedere a tal uso poderi e decime, acciocchè si formassero sì lodevoli collegi » [1]).

Altri invece credono che Eusebio di Vercelli fosse bensì il primo a prescrivere una vita in comune, subordinata a determinate regole, al clero secolare appartenente alla sua cattedrale, ma che questa istituzione non sia da confondersi col vero istituto dei canonici — il capitolo — sorto appena nel secolo ottavo, quando cioè, venuto a cessare l'uso di vivere in comune, esso fu rinnovato e riorganizzato, secondo la forma conventuale, e mediante apposite leggi, nei secoli ottavo e nono, in ispecial modo per i decreti del concilio di Aquisgrana [2]).

Siccome questa seconda opinione non esclude l' esistenza dei canonici nella chiesa cattedrale anche nei secoli precedenti all' ottavo, e siccome le parole del concilio Arvernense ce ne assicurano la presenza nel secolo sesto, non credo potersi rifiutare con ragione quel passo del privilegio eufrasiano, che stabilisce il diritto dei canonici della cattedrale parentina alla percezione delle decime. Dubbioso soltanto potrebbe essere se già allora abbiano essi ottenuto il godimento delle saline sui Brioni, delle peschiere al Leme e dei mulini al Quieto, o non sia da riferirsi questa donazione piuttosto all'epoca carolingica.

Quello invece che mi sembra strano si è che in un' adunanza così solenne, in un'adunanza in cui si trattava d' interessi vitali per la chiesa, siasi stabilito e peggio ancora registrato nel privilegio una cosa di tanta futilità quale si era l' obbligo

---

[1]) Cfr. anche *Richter*. Op. c. § 133. I molini (scrive il *Kandler* nel « Cod. dipl. istr. »), la pescagione in Leme sono ancora della Chiesa, le saline sui Brioni lo erano nella prima metà del secolo passato.

[2]) *Richter*. Op. c. pag. 441; — « Capit. ap. Vern. » a. 755, c. 11; — « Capit. Caroli M. » a. 789, c. 72; a. 802, c. 22.

assuntosi dal vescovo di dare a tutto il clero parentino indistintamente — tam maiores quam minores — *dodici pranzi* all'anno, ammesso pure che quest'obbligo esistesse sin d'allora [1]). Dico ammesso, perchè, quanto è probabile che una simile determinazione avrebbe penosamente impressionato ed i legati imperiali ed il popolo astante, altrettanto è sicuro ch' essa non venne presa in questa occasione, nè registrata nel vero privilegio eufrasiano del 543, per la semplicissima ragione che in quel tempo *non esisteva* ancora *la Festa di tutti i santi*, festa colla quale, secondo le parole del nostro diploma, doveva iniziarsi il turno dei pranzi vescovili — primum in festivitate omnium Sanctorum, — come non esisteva allora la festività delle Palme, nè quella dell' Assunzione.

Di fatti una festa dei Santi fu celebrata per la prima volta nel 610, quando l' imperatore Foca donò a Bonifacio IV il Pantheon, cui egli convertì nella chiesa di S. Maria dei Martiri. La vera festa poi di tutti i Santi, quella di cui si fa menzione nel nostro diploma, e che si celebrava e si celebra il primo di novembre, fu istituita dal pontefice Gregorio IV nell' 835 in relazione coll' Oratorio eretto da Gregorio III in onore di tutti i martiri [2]). La « Dominica de Palma » fu introdotta in occidente

---

[1]) Gli obblighi del vescovo di Pola verso i suoi canonici erano i seguenti: In primis cum ipse dom. Episcopus est in Civitate Polensi, tenetur in festo Resurectionis, Beati Thomæ et Nativitatis Domini dare et prestare prandium Canonicis et Capitulo polensi. Item in festo S. Mauri tenetur Canonicis duodecim panes et sex carnes et sex pisces congruos et vini congios duos. Item in festo S. Grisogoni sex panes, carnes tres, pisces congruos tres, et vini congios quatuor. Item in solempnitate Sancti Andreae viginti quatuor panes, carnes duodecim, et totidem pisces, et congios vini duos. — Processo fra il vescovo di Pola Sergio ed il Capitolo nel *Kandler*. « Cod. dipl. istr. ». Udine 30 giugno 1334, pag. 5. — Da che tempo queste contribuzioni avessero avuto origine non lo dice nessun documento.

[2]) *Krauss*. Op. c.

nell' VIII e IX secolo [1]); l' Assunta fu adottata dalla chiesa di Roma appena dopo il secolo VII [2]). La festa poi del tutto profana «in carnis laxatione» questo pranzo dato dal vescovo ai suoi canonici nel giorno di carnovale, ci trasporta ben lungi dal fervore religioso del nostro Eufrasio, e suona piuttosto ricordo della scostumatezza del clero che rattristò la chiesa nei secoli IX e X.

Che il clero fosse *esente* da contribuzione verso il potere laicale fu sempre un pio desiderio della chiesa, ma che molto, molto tardi si tradusse in realtà; — non certo nel VI secolo, non al certo con Giustiniano, l' imperatore più fiscale di quanti sedettero sul trono di Bisanzio, e dalla cui avidità di denaro non si salvarono neppure i vescovi [3]).

Sappiamo in proposito delle possessioni ecclesiastiche, che l' imperatore Costantino volle soggetti anche i beni delle chiese ai tributi reali, alla canonica illatio [4]), esentandoli soltanto dalle imposizioni straordinarie e dai muneribus sordidis [5]). Questo uso durò sotto i seguenti imperatori bizantini. Nel regno franco, era immune soltanto il terreno donato dal re alle chiese; ed al tempo dei Carolingi fu stabilito [6]) che ogni chiesa parrocchiale

---

[1]) *Kraus*. «Palmsonntag» pag. 580; — *Duchesne*. «Origines du Culte chretien». Parigi, 1889, pag. 237.

[2]) Egli è certo che nè l' Assunta, nè la Purificazione, nè l'Annunciata celebravansi al tempo di S. Gregorio. Non solo egli non ne parla giammai, ma lo stesso silenzio conservano pure tutti i documenti che sono o possono essere reputati anteriori al VI secolo. — *Kraus*. «Feste», pag. 495; — *Duchesne*. Op. c. pag. 261.

[3]) *Gfrörer*. «Byz. Geschichten, II», pag. 397. — Il *Gibbon* scrive nel cap. XL della sua «Storia della decadenza», pag. 306: Giustiniano era così prodigo, che non poteva essere liberale.

[4]) L. 5, «Cod. Th. De episc. XVI», 2; — *Ambrosius*. «Or. de basil. non trad.»: Si tributum petit non negamus. Agri ecclesiae solvunt tributum.

[5]) C. 21, 22. «Th. C. XI» 16; Nov. 131, 5.

[6]) «Capit. Ludov.» a. 817, c. 10.

potesse possedere un manso di terreno libero da ogni aggravio, l'altro doveva rimanere sempre tributario [1]), a meno che speciale privilegio sovrano non concedesse l' immunità.

La chiesa però, ad onta che in pratica le venisse negato, cercò sempre di far valere, almeno in teoria, il principio spettarle come privilegio divino l' esenzione da ogni imposta [2]). Quantunque questo diritto le venisse confermato da Federico II nel 1220 [3]), tuttavia non venne mai generalmente riconosciuto dallo stato [4]). Credo però che le nostre chiese abbiano goduta tale esenzione già nella seconda metà del secolo X, come corollario del diploma 2 gennaio 967 concesso dall' imperatore Ottone I a tutti i suffraganei del metropolita di Grado [5]).

Sospetta è la frase « vel aliquis tyrranus presumat gravare vel molestare aliquem clericum ». Questo tiranno qui non può essere che o l' imperatore od i suoi funzionarî. Che in tempo di tanto burocratismo ed assolutismo, dirò meglio, in un tempo quando la persona del sovrano e tutto ciò che l' attorniava era santo, quando all' imperatore Giustiniano non si parlava che prostesi a terra dopo avergli baciato i piedi, i legati imperiali ed il maestro dei militi s' abbiano permesso questa frase irriverente ! ? Ne dubito.

Giustiniano aveva concesso [6]) ai vescovi la *giurisdizione civile* ordinaria sopra i chiostri ed il clero secolare, riservati al foro laico gli affari criminali ; ma non si toglieva con ciò ai

---

[1]) « Capit. Aquisgr. » a. 812, c. 11.

[2]) « Concil. Lateran. III », a. 1179 e IV a. 1215 ; — Narbon. a. 1227, c. 12 ecc.

[3]) Lex 10 nov. 1220, c. 2.

[4]) *Richter*. Op. c. § 304.

[5]) *Kandler*. « Cod. dipl. istr. » 2 aprile 974 ; — *Stumpf*. « Reichsk. » n. 619. — Più corretto trovasi questo importante documento nei « Diplomata Ottonis II » (Mon. Germ. hist. Hannover 1888, pag. 85).

[6]) Nov. 79, c. 1, a. 539 ; 83 praef. a. 539.

laici il diritto di accusare un chierico, volendolo, anche dinanzi all' autorità civile. Soltanto *dopo* il 565 [1]) l' accusatore doveva presentare sempre l'accusa prima al tribunale vescovile [2]), restandogli però libero di appellarsi dalla sentenza del vescovo a quella dei giudici civili. Nel 629 fu tolto dall' imperatore Eraclio nei processi contro persone del clero il permesso di appellarsi ai tribunali ordinarî. Laonde i due verbi usati nel nostro privilegio di « *gravare* e *molestare* » non solo sono fuori di posto se li riferiamo all'anno 543, ma vanno più in là delle concessioni giustinianee del 565, e non se li possono riferire che a quella serie d' immunità concesse al clero cattolico appena dai sovrani carolingi.

Un' osservazione riguardo alla *multa*. Non è egli sorprendente che si condannasse chi violava questo privilegio, fosse pure il vescovo od il tiranno, a pagare 20 libbre d' oro non solo al clero ma anche al popolo parentino? D' una multa che si paghi all' intero popolo, non ho trovato giammai menzione in nessun documento storico.

Al privilegio seguono le *firme* dei successori del vescovo Eufrasio sino a Folcherio, che resse la diocesi nel 1207. Il trovare in calce la firma di tanti vescovi non aumenta però il valore storico della copia fatta nel 1222 circa dal vescovo Adalpero, essendochè si può avere adulterato il contenuto del documento senza alterare i nomi dei vescovi.

Eppure anche qui non si può far a meno della seguente nota. Siccome cioè questo privilegio, per il vescovato parentino, formava quasi la *magna charta* della sua costituzione civile, e siccome gli obblighi erano stati assunti dal vescovo Eufrasio

---

[1]) Nov. 123, 131, 137, a. 565; — *Bethmann-Hollweg*. « Röm. Civilprocess. » III, 112; — *Hartmann*. « Byzant. Verwaltung » pag. 48.

[2]) *Bethmann-Hollweg*. Op. c. III, § 139; — *Hegel*. « Storia della costituzione dei municipi italiani », pag. 102.

non solo per sè, ma anche per « successores nostros », tutti i vescovi ne giuravano l' osservanza coll' apporvi la loro firma. Ora, se le firme dei vescovi poste in calce al privilegio fossero autentiche, esse ci dovrebbero dare la serie completa dei vescovi parentini da Elia successore d' Eufrasio sino ad Adalpero, che rinnovò il documento. In quella vece, mentre in calce del privilegio eufrasiano trovo firmati 29 vescovi (primo Elia, ultimo Folcherio), nello « Status personalis et localis unitarum Dioeceseon Parentinae et Polensis ineunte anno 1892 » ne trovo, per questo periodo di tempo, annoverati 33, e nelle Indicazioni del Kandler 35 [1]), senza contarvi il vescovo Mauro, che, anzichè averne occupata la sede nell'anno 598, sarebbe stato invece, secondo le recenti scoperte, il fondatore del vescovato.

*
* *

Se adunque le eccezioni sollevate ai singoli capitoli del cosiddetto privilegio eufrasiano sono, come lo credo, vere, si dovrà conchiudere che del contenuto del surricordato privilegio quale è giunto sino a noi, sieno attendibili soltanto:

a) L' introduzione, cioè che nel giorno 24 marzo del 543 fu tenuta a Parenzo dai messi dell' imperatore Giustiniano, assieme al vescovo Eufrasio, al maestro dei militi, al clero ed al popolo parentino una solenne adunanza per stabilire i diritti e gli obblighi reciproci fra la chiesa episcopale e gli abitanti della città e territorio, rispetto alle decime.

b) L' obbligo dei Parenzani di corrispondere, senza alcuna opposizione, al clero della chiesa episcopale la decima delle biade, del vino e degli animali.

---

[1]) Mancano, cioè, nello « Status personalis » i nomi di: Gerosus, succeduto a Pagano, a. 1085, e di Bernardo a. 1104.

c) Forse la donazione fatta dai primi vescovi parentini ai canonici della cattedrale delle saline sui Brioni, del terzo delle peschiere di Leme e dei molini in Gradule [1]).

Tutto il rimanente sarebbe una interpolazione introdotta nel privilegio in tempi a noi più recenti, probabilmente nei primi decennî del secolo XIII.

*
* *

Qui ci si presenta spontanea la seguente obbiezione: Ammesso pure che tutta quella parte del privilegio eufrasiano, che riflette i diritti del vescovo sulla città e sul territorio parentino, sia interpolata, come si spiega che persone degne di fede, vuoi ecclesiastiche, vuoi secolari, potessero nel secolo XII attestare con giuramento che « totum territorium quod comune Parentinum possidet, *tenet et habet ab ecclesia* parentina »? Come si spiega che il marchese d' Istria Bertoldo degli Andechs, in base a tale attestazione, e sulla fede dei documenti autentici da lui veduti ed uditi (sicut vidimus et audivimus contineri in authenticis privilegiis), sia venuto nella persuasione appartenere realmente il territorio al vescovo di Parenzo, ed abbia potuto perciò giudicare e sentenziare il 15 novembre 1194: quod communis parentinus persolvat praedicto episcopo et successoribus eius in perpetuum quartas de frumento et de vino vigesimum congium .... et quod omnes clerici civitatis parentinae et tota eorum familia non solvat alicui personae

---

[1]) « Tertiam partem Molendini de Gradulis » i conti di Pisino della casa di Gorizia tenevano in feudo dai vescovi di Parenzo. Cfr. l'infeudazione del vescovo di Parenzo Gilberto Zorzi al conte Alberto li 3 giugno 1368. (« Cod. dipl. istr. »). Da questa infeudazione risulta che il detto molino doveva trovarsi al Quieto non lungi da Montona.

collectam? Come si spiega che nell' anno 1258 i Parentini stessi dichiarassero per bocca del loro vescovo Ottone « se tenere territorium Ecclesiae parentinae ab antecessoribus nostris (del vescovo) reddendo quartas Episcopatui secundum quod continetur in privilegio quondam bonae memoriae D. Eufrasii Episcopi Parentini? ».

Se lo spiega facilmente, rispondo io, quando si pensi che fra il cosiddetto privilegio eufrasiano e la sentenza del marchese Bertoldo, intercessero nientemeno che *sei secoli e mezzo*, vale a dire tutto quel periodo durante il quale si stabilì nell' Istria, come in tutta l' Europa cristiana, il *feudalismo,* ed assieme a questo si svilupparono ed estesero le *immunità* e le *giurisdizioni vescovili.* E si fu in questo volger di secoli che i vescovi di Parenzo vennero ad acquistare la supremazia territoriale sulla città e sull' agro parentino: colla differenza però che, mentre p. e. i vescovi di Trieste conseguirono eguale signoria sulla loro città ed adiacente circondario per privilegio concesso dal re d' Italia Lotario nel 948, i vescovi di Parenzo in quella vece non ebbero la signoria sulla città e territorio per diplomi imperiali, ma per una successione di fatti, che, varî nella loro origine e natura, condussero alle medesime conseguenze, come ora vengo brevemente a dimostrare.

Durante l' epoca bizantina (a. 539-751) non havvi memoria alcuna di giurisdizioni territoriali, di città, terre, castella donate dagl' imperatori greci al clero cattolico: ciò era contrario all' idea romana onde s' informava allora la società e lo stato. Avevano però i vescovi ottenuto un' influenza decisiva nella elezione de' publici magistrati, il diritto di sorvegliare e controllare i publici funzionarî, persino il diritto d'appello per coloro che si credessero danneggiati dal giudice provinciale; laonde e per l' autorità ecclesiastica di cui erano insigniti, e per i privilegi ottenuti dagl' imperatori, essi, i vescovi, erano la persona più importante di tutta la diocesi. Anche i possedimenti

delle chiese vescovili s' erano in questo tempo accresciuti, non tanto per la generosità dei sovrani e le largizioni dei fedeli, quanto per le tristi conseguenze del despotismo imperiale; essendochè non pochi dei liberi possidenti, preferendo la servitù di cliente ad una libertà così piena di aggravi e miserie, cedevano i loro beni di preferenza alla chiesa, ritenendone per sè soltanto il possesso (praecarium) e riducendosi alla condizione di coloni [1]).

Venuti i Franchi (dal 789), i vescovi formarono il principale sostegno del nuovo governo nell' Istria, ove l' odio contro la nuova signoria era giunto a tal punto che al vescovo Maurizio sospetto di caldeggiarla, furono cavati gli occhi dai partigiani del dominio greco. Ed i vescovi furono dai Carolingi largamente ricompensati per la loro devozione. Le terre ecclesiastiche vennero dichiarate *immuni*, vale a dire nessun publico funzionario poteva entrare nel territorio episcopale sia ad esercitarvi un' azione giuridica, sia a riscuotervi le multe, sia ad esigere contribuzioni di sorta. Privilegi e possessi furono elargiti ai vescovi di Parenzo dai re italici, in ispecie dal re Ugo; anzi la generosità di questo sovrano verso la chiesa triestina c' induce a supporre che a lui dovesse la chiesa episcopale di Parenzo il possesso di Montona, di Rosario (presso Visinada), di Nigrignano (presso Castellier), di Torre sopra la pesca nuova (Torre al Quieto), di Torre Cervaria (presso Moncastel), del castello di Pisino e di quello di Medelano (Montelino, o S. Vitale), predî e castella che circondavano l'agro parentino [2]): — tanto più che dal re Ugo si fa sempre speciale menzione in tutti gli atti di conferma dei seguenti sovrani. E dallo stesso re Ugo il vescovo di Parenzo avrà probabilmente ricevuto,

---

[1]) *Hartmann.* Op. c. pag. 85.

[2]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 983, 2 giugno. Verona; — *Stumpf.* « Reichsk. » n. 848.

come lo ricevette il vescovo di Trieste, assieme alla conferma dell'immunità, il diritto di giurisdizione sui proprî dipendenti [1]).

Pel sostituirsi della casa tedesca di Sassonia alle precedenti dinastie franche od italiche, la potenza secolare dei vescovi n' ebbe piuttosto vantaggio che danno ; perocchè anche i nuovi sovrani cercassero nel clero il loro più valido alleato contro la prepotenza dell' alta nobiltà.

Già Ottone I dotò riccamente la chiesa parentina [2]). Nel 965 il vescovo di Parenzo ebbe dal patriarca d' Aquileja le decime di Rovigno e quelle di Due castelli e Valle [3]), ed Ottone II gli confermò tutti i privilegi e possessi precedentemente ottenuti. Abbenchè quest' ultimo documento, a differenza di quelli posseduti dalla chiesa triestina, lasci molto a desiderare in fatto di chiarezza specialmente nella parte che si riferisce appunto a' privilegi concessi o confermati alla chiesa parentina [4]), tuttavia sembra potersi da questo inferire che tutte le

---

[1]) *Weitz.* « Deutsche Verfassungs-geschichte », IV, 447.

[2]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 956-61 ; — *Iaffè.* « Regesta Pont. » n. 3677, 21 marzo 956.... Otho Rom. Imperator humiliter postulavit, quod cum ipse Parentii Ecclesiam dotavisset....

[3]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 966, 20 gennaro. Aquileia.

[4]) *Kandler.* « Cod. dipl. istr. » a. 983; — *Stumpf.* « Reichsk. » n. 848... Praecipientes denique iubemus ut nullus dux.... praetaxatum Praesulem suosque successores de omnibus praedictis rebus molestare tentet, nec ad nulla placita hominibus supra terram eiusdem Ecclesiae parentinae residentibus, qui ab Episcopo reclamationem habent, sine Advocato Episcopi nullam contrarietatem facient, nec invite ducantur, nisi ante praesentiam Praesulis, sine legali iudicio, sed liceat eidem Praesuli, suisque successoribus quiete, pacifice cuncta sua praedia tenere....

Il 14 marzo del 1286 il vescovo Bonifacio diceva al popolo parentino convocato nella cattedrale, « in vulgari » : « Dicitur praeterea in illis Privilegiis, quod nullus qui habitat super terram Ecclesiae Parentinae non teneatur respondere in Iure sine Advocato Episcopi vel consensu, coram aliquo Duce, Comite, Marchione vel Patriarcha, sed coram Episcopo ».

persone, le quali abitavano sulle terre appartenenti alla chiesa di Parenzo — homines super terram Ecclesiae parentinae residentes — non potevano essere costrette ad intervenire a nessun placito giudiziario all' infuori di quello del vescovo, essendochè solo al vescovo di Parenzo od al suo avvocato spettava il diritto di giudicarli.

Anche dall' imperatore Enrico IV ebbero nel 1077 i vescovi di Parenzo la conferma dei loro diritti e privilegi. Probabilmente l' avranno avuta pure da tutti i sovrani intermedî, ma i relativi documenti sono andati perduti.

Un sensibile aumento dei loro possessi l'ebbero inoltre i vescovi di Parenzo per le donazioni di due ricche gentildonne, cioè della contessa Azica, figlia di Vecelino e Vilpurga conti d' Istria, vissuta attorno il 1040 [1]), e della nobildonna Elisa, consorte a Sigilfredo nobili parentini [2]). Le loro donazioni dovevano essere al certo rilevanti se il territorio di Parenzo, oltre che «territorio di S. Mauro» si chiamò anche in progresso di tempo «territorio della contessa Elisa» [3]).

E qui noto fra parentesi, e per amore della giustizia, che il popolo parentino, nella sua santa ignoranza, confuse in un solo nome le due benemerite donatrici, vale a dire la contessa Azica e la nobildonna Elisa (che non fu mai contessa), unì il titolo della prima col nome proprio della seconda, e ne fece una «contessa Elisa».

Oltre alle donazioni dei re e degl' imperatori, oltre a quelle dei ricchi feudatarî, oltre alle numerose largizioni dei

---

[1]) *Kandler.* «Cod. dipl. istr.» a. 1040.

[2]) *Kandler.* «Cod. dipl. istr.» a. 1120.

[3]) *Kandler.* «Cod. dipl. istr.» a. 1203, 4 nov. Parenzo.... conquerendo quod multi conantur destruere et minuere terminum proprietatis S. Mauri, scilicet territorium Illustrissimæ Elizæ Histriensium Comitissæ. — 1311, 13 nov..... cum sint infra terminum illustrissime domine Helice Istriensium comitisse.

fedeli, altri fattori che si sottraggono alle prove storiche locali, ma non sono perciò men veri perchè in stretta dipendenza colle condizioni del tempo, concorsero ad allargare ognor più la signoria della chiesa di S. Mauro nel territorio parentino; e furono:

1. Le immunità ecclesiastiche, le quali favorirono l' aumentarsi dei possessi del clero nel modo stesso che circostanze consimili l'avevano favorito durante la dominazione bizantina. Quando, in ispecie dopo la morte di Carlo Magno, per la debolezza dei regnanti, nessun freno ebbero l' ingordigia e la prepotenza dei grandi sì laici che ecclesiastici, quando, durante il dominio tedesco, per l' assenza e lontananza dei conti e marchesi per lo più di case straniere ed occupati da ben altre cure, il piccolo proprietario si vedeva vittima delle violenze e delle usurpazioni di potenti vicini, al debole ed all' oppresso non rimase altra via di scampo che ricorrere al protettorato di chi meglio valesse a difenderlo dalla prepotenza altrui. In ricambio il protetto faceva oblazione al nuovo signore delle terre tenute sino allora in proprietà, e delle quali ne conservava quindi soltanto il possesso a titolo di beneficio (fœudum oblatum) coll'obbligo di corrispondere un determinato censo. Siccome i vescovi di Parenzo, e per numero di feudi avuti dai re e dagli imperatori, e per quelli loro donati da altre famiglie, erano i feudatarî di gran lunga i più potenti del territorio parentino, e per la doppia autorità di cui erano insigniti assicuravano a chi loro s'affidava una protezione più valida e benefica, sotto la tutela del vescovo avranno posto sè e le cose loro gli abitatori di Parenzo e del circostante territorio.

2. Il potere giudiziario cui i nostri vescovi avevano ottenuto dagl' imperatori bizantini, e che dai sovrani carolingi era stato loro confermato ed ampliato spingeva i laici a preferire il tribunale del vescovo a quello del conte; essendochè il vescovo era vicino, il conte provinciale lontano, e perchè il

vescovo poteva intervenire nella città e suo territorio a favore de' suoi protetti con un' azione più pronta, più energica, più rispettata.

3. Da parte dei vescovi, le immunità concesse loro dai sovrani divenne forte incentivo ad ampliarle e ad abusarne coll' appropriarsi l' intera giurisdizione territoriale [1]); e sui vescovi di Parenzo avrà contribuito in tale senso anche il desiderio di non essere da meno di quelli di Trieste signori della città e del suo territorio.

4. In fine la pietà religiosa dei fedeli, i quali donando i loro beni al santo patrono della città, speravano assicurarsi la sua protezione nell'altra vita, mentre sapevano che per intanto s' accaparravano la protezione del vescovo in questa. E non senza ragione il territorio parentino chiamavasi anche « territorio di S. Mauro ».

La conseguenza di tutte queste cause si fu che durante i secoli X e XI si andò formando, fra il Leme ed il Quieto, una vasta signoria ecclesiastica, una grande *immunità vescovile*, un corpus sanctum chiamato *territorium Sancti Mauri;* vale a dire gli abitanti di Parenzo e del suo territorio vennero, vuoi per l'uno, vuoi per l'altro degli addotti motivi, sotto la giurisdizione, la tutela, o protezione del loro vescovo, riconoscendo ripetere da lui il possesso delle terre ch' essi tenevano, e corrispondendogli per ciò un determinato censo.

Si fu in tal modo che i vescovi *divennero signori* della città e del territorio parentino non per diritto scritto, non per diplomi imperiali, ma per il lento svolgersi di numerose circostanze : si fu così che nel secolo XII questa signoria territoriale *esisteva di fatto,* sancita da lunga consuetudine : si fu così che i fiduciarî sì ecclesiastici che secolari poterono in piena loro coscienza *giurare* nel 1194 esistere questo diritto,

---

[1]) *Waitz*. Op. c. VII, pag. 230.

ed esservi esistito quanto lontano poteva arrivare la loro memoria.

Sino a tanto che nessuno mise in forse il diritto esercitato dai vescovi sul territorio parentino, questi non ebbero bisogno di ricercare e presentare le prove giuridiche della loro signoria: bastava *il fatto* di esercitarla da una lunga serie di anni.

Ma durante il secolo XII sorgeva e s' ingrandiva anche nell' Istria quella potenza, che doveva lentamente minare l' autorità temporale dei vescovi e poi abbatterla del tutto. Intendo parlare dei *comuni*.

Ed in fatti il comune di Parenzo, non appena ebbe abbastanza vitalità per incominciare la lotta [1]), prese ad impugnare la giurisdizione temporale del vescovo sulla città e sul territorio parentino ed il pagamento della decima laica. Ed allora il vescovo si vide costretto a provare ai rappresentanti del comune la validità del diritto da esso lui accampato.

Finalmente dopo che da lunghi anni durava — diu habita et ventilata — tale questione venne portata al tribunale del marchese d' Istria Bertoldo nel 1194. E sono appunto il gastaldo Americo, Giovanni di Bertoldo, Tolomesio e Giovanni Maleossi « rectores civitatis Parentinae et procuratores communis dictae civitatis ipsius comunis » quelli, i quali contestano al vescovo certi redditi di terre e pascoli ; od, in altre parole, pretendono di limitare « libertates dictae Ecclesiae ».

Il marchese Bertoldo, chiamato a pronunciare sentenza, giudicò sulla base *del giuramento* prestato da molti chierici e territoriali, e da quanto vide ed udì essere contenuto in documenti autentici — et sicut vidimus et audivimus contineri in authenticis privilegiis. — V' era fra questi l' eufrasiano ? Il

---

[1]) Nella terminazione del marchese Bertoldo del 1194 si tratta « super facto questionis diu habitae et ventilatae . . . . . »

marchese non lo dice: per lui la prova decisiva consisteva (secondo il diritto feudale allora vigente) nel giuramento, col quale si affermava l' esistenza del fatto; a' privilegi scritti accenna vagamente come a cosa del tutto secondaria, senza nominarne alcuno, meno poi l' eufrasiano, abbenchè il suo contenuto sarebbe stata prova di non poco valore in tale vertenza, se non per il marchese, almeno per il vescovo dirimpetto ai rappresentanti del comune.

I Parenzani non si lasciarono imporre nè dal giuramento dei chierici e dei territoriali, nè dalla sentenza del marchese, e neppure da altra sentenza pronunciata dal patriarca Volchero: laonde tale questione si faceva per i vescovi ogni giorno più seria.

Fino a che si era trattato di comprovare soltanto il *diritto consuetudinario*, i vescovi di Parenzo avevano avuto buon giuoco: erano lì tutti i territoriali ad accertare che a memoria d' uomo avevano esercitato i vescovi quei diritti che i cittadini tentavano d' impugnare. Ma questo non bastava per i nuovi tempi e secondo i nuovi principî legali sorti col sorgere dei comuni. Si pretendeva dal vescovo la ragione autentica, l' *atto d' investitura* di questo diritto divenuto in progresso di tempo consuetudinario. Ed i vescovi non poterono trovare questo diploma fra i documenti nè dei re d' Italia, nè degli imperatori germanici: — ed allora? .... Siccome un privilegio acquistava tanto più di autorità quanto più antico egli era, e quanto più onorata e rispettabile era la persona che l' aveva elargito, siccome durava sempre viva nel popolo parentino la memoria del vescovo Eufrasio e delle generose largizioni da lui fatte alla chiesa di S. Mauro, ed al clero parentino, ... allora si *fabbricò il nuovo privilegio* eufrasiano.

Non ci allarmi questa facilità di fabbricare o falsare diplomi. Era nel medio evo una cosa tanto usuale e comune, che non havvi chiesa di qualche importanza, la quale non ne conti

qualcuno nella sua raccolta [1]). E cosa era mai questo privilegio eufrasiano in confronto alla donazione di Costantino [2]) ed alle decretali pseudo-isidoriane ? !

Ed eccolo comparire per la prima volta questo famoso privilegio nel 1222, appunto quando più viva era la lotta col

---

[1]) *Waitz*. Op. c. IV, 300: Vielleicht auf keinem Gebiet ist die Zahl erdichteter und verfälschter Denkmäler so gross wie oben bei den Urkunden der Klöster und Bisthümer, die sich auf die Immunität beziehen; spätere Rechte oder Ansprüche hat man hier fast überall in die Form alter Verleihungen gekleidet oder die echten Verleihungen erweitert und abgeändert wie die spätere Zeit es zu erfordern schien.

Kandler. « Istria » a. II. (1847), n. 44, pag. 185 : Però dobbiamo dire che l' esame di carte antiche della provincia ci ha portato a convincimento come spesso sieno piuttosto viziate che false. Cioè a dire diplomi di data più recente vennero adulterati per farli passare più antichi di quello che realmente erano ; a diplomi genuini si pose mano non sempre esperta per schiarire, per ampliare, per risolvere dubbiezze nate più tardi del diploma, o che erano alla giornata, per fare intelligibile con termini moderni ciò che la terminologia antiquata velava ; il pensare che minore malizia siasi intervenuta fu sempre cosa prudente.

[2]) Si potrebbe esser tentati di paragonare il nostro privilegio eufrasiano alla donazione dell' imperatore Costantino. Ma se fra loro hanno una certa somiglianza rispetto all' origine, differiscono però grandemente nello scopo. Difatti, sia che noi vogliamo col Döllinger, Hauck, Friedrich, Prutz porre la fabbricazione del Constituto fra il 752-754 col fine di persuadere Pipino alla donazione di Roma e dell' Esarcato, sia che lo poniamo col Grauert, Brunner, Weiland nella prima metà del secolo seguente allo scopo d' inalzare l' autorità pontificia al dissopra dell' imperiale e preparare a quella la sovranità sull'occidente, sia che col Loening ed altri gli vogliamo assegnare gli anni fra il 772-781 allo scopo di legittimare le pretese di papa Adriano su buona parte dell' Italia longobarda, pretese avversate da Carlo Magno ; qualunque sia, ripeto, l' opinione sugli anni e sulla causa che l'originarono, resta però accertato che lo scopo del Constituto Costantiniano si fu di preparare la via ad un acquisto illegittimo, mentre quello del privilegio di Eufrasio si era di legittimare un acquisto non sempre giustificato ; il primo preparava l' avvenire, il secondo sanciva il passato.

comune di Parenzo per la giurisdizione territoriale. Il vescovo Adalpero ci racconta che, essendo il vecchio privilegio di Eufrasio « vetustate consumptum », egli, « ne Ecclesia parentina vel ipsum capitulum parentinum in posterum suo iure vel dignitate privaretur » lo fece rinnovare « bona fide, et ut habetur in ipso ita continebatur in illo ».

Dopo questo tempo l' eufrasiano lo troviamo ricordato molto spesso. Così nel 1252 nella protesta del vescovo Giovanni contro ogni alienazione del territorio parentino [1]), nel 1296 nella scomunica pronunciata dal vescovo Bonifacio contro i Parentini [2]).

Ho detto superiormente ed a bella posta: « ed allora si fabbricò il *nuovo privilegio* eufrasiano » ; essendochè qui si presenta la domanda: venne fabbricato il cosiddetto privilegio eufrasiano da cima a fondo, oppure il vescovo Adalpero modificò un privilegio eufrasiano già esistente interponendovi quello che a lui interessava di provare contro le pretese del comune parentino ? Per me m' attengo a questa seconda ipotesi, primieramente perchè non si deve ripudiare se non quello che è assolutamente insostenibile (ed abbiamo veduto che alcune disposizioni del diploma possono benissimo appartenere alla epoca di Eufrasio) ; in secondo luogo perchè il vescovo Adalpero ci assicura, e non trovo ragione di non credergli, che ai suoi tempi esisteva ancora un vecchio privilegio eufrasiano, ma

---

[1]) *Kandler*. « Cod. dipl. istr. » a. 1252, 1 marzo. Parenzo .... territorium quod tenent homines de Parentio ab ecclesia parentina habent secundum quod continetur in privilegio q. bonae memoriae D. Eufrasii q. Parentini Episcopi.

[2]) *Kandler*. «Cod. dipl. istr.» a. 1296, 19 ottobre. Venezia .... Quod cum ex antiquis scripturis pateat, Parentinos episcopos esse dominos naturales Parentinae civitatis, hoc maxime manifestant Imperatorum privilegia Romanorum, et Privilegium seu Statutum vel Praeceptum Eufrasii q. Episcopi Parentini.

logoro dall' età, *vetustate consumptum,* cui egli, *bona fide,* fece rinnovare.

E non sembra, cortese lettore, che con quel «*bona fide*» il vescovo abbia voluto tranquillare la sua coscienza, e riservarsi una scappatoia ove qualcuno lo avesse avuto a rimproverare della poca corrispondenza fra il nuovo ed il vecchio diploma?

Ma potrebbe anche essere stato altrimenti: potrebbe darsi che quel privilegio fosse realmente esistito a' suoi tempi fra i documenti dell' archivio vescovile così come egli lo fece trascrivere, ma logoro per il frequente uso o per la mala custodia, e che quindi non a lui, ma ai vescovi che lo precedettero si debba attribuire l' interpolazione di diritti che non ripetevano un' origine del tutto legittima. Su ciò non insisto, nè interessa al mio assunto il rilevare la persona dell' interpolatore. Certo si è però, che il non trovare mai ricordato questo privilegio in nessuna pergamena de' secoli precedenti, sia quando i vescovi chiedevano agl' imperatori od ai papi la conferma dei loro diritti e possessi in base ad anteriori diplomi, sia quando questi vescovi ricorrevano ai patriarchi ed ai marchesi d' Istria contro gli abitanti di Parenzo che pretendevano menomare tali giurisdizioni, ed il vederlo in quella vece comparire tutto ad un tratto quando più contestato che mai era dal comune al vescovo Adalpero l' esercizio di questi diritti, dà forza al sospetto che appunto al vescovo Adalpero debba la curia parentina la fabbricazione del nuovo privilegio eufrasiano.

B. Dr. Benussi.

RELAZIONI
DEI PODESTÀ E CAPITANI DI CAPODISTRIA

(Continuazione del fascic. 3° e 4°, 1891)

1669. 13 Aprile. — Relatione del N. H. Agostin Barbarigo ritornato di Podestà e Capitano di Capo d'Istria. Letta nell' Eccell.mo Collegio.

Serenissimo Principe.

La Provincia dell' Istria, che per sua maggior felicità gode per il spatio di 400 anni in circa d' esser soggetta a questa Ser.ma Rep.a, fu nei tempi andati molto florida et assai potente per quello si ricava dall' Historie, che fanno mentione della medesima; ma invasa da vàrij tempi da molte guerre, e devastata con incendij et depredationi dalle nationi barbare, essa cadè in miserie tali, che per molti e molti anni restò intieramente dishabitata e lasciata incolta, non arrischiandosi più le genti, impaurite dalle passate incursioni, di venir ad habitarvi; quando in fine cessando i rumori, et debellata la tirannide d' alcuni Principi confinanti, ella principiò a rimettersi et a popularsi, mà non mai però in quella maniera che era nei secoli antichi. Restano ancora in piedi le vestiggie della sua grandezza in molti luochi, et alla parte di Pola in particolare, come riferirò a suo luoco, da che si conosce e comprende che facesse una grande figura nel mondo, ma perdute nelle guerre le Città, et smantellate sino da fondamenti, non fu

meraviglia se nella corrente delle calamità universali si perdessero anco l' historie che davano notitia delle loro qualità, delle sue grandezze, del numero degli habitanti, delle forze, e delle ricchezze che havevano.

Questa Ser.ma Rep.a hebbe da questa parte ne suoi principii qualche ostacolo, cercando i Populi di questa Provintia d'impedire il suo aumento, ma nel corso di pochi anni, se non potè rendersela soggetta, almeno la costrinse a contenersi in se stessa et a riverir da lontano i primi albori di quella Real Fanciula che fatta adulta doveva esser la sua Regina, et il suo nume tutelare ch' haveva a regerla e dominarla per sempre.

Hora havend' io havuto l'honore della Ser. V. di servirla nella carica principale di tutta la stessa Provincia come Podestà e Cap.o di Capo d'Istria, corrono di mia particolar incombenza renderne quel ragguaglio e portarne quelle notitie che possono non solo conferir al Publico servitio della Patria, ma anco al bene di quei fideliss.i sudditti, consistendo in questo la felicità dei Prencipi, cioè che habbino una esatta cognitione delle cose sue e de suoi stati per poter con ciò saper all'occasioni di quello possono prevalersi, et dei popoli ancora acciò conoscendo il Prencipe li suoi bisogni li possa riparar e proveder con quella paterna carità, e con quel religioso zelo che è proprio della Ser. V. e dell' EE. VV. particolarmente, essendo l' Istria sotto gli occhi di questa Dominante, e come il suo scudo, alla preservatione della quale tanto più deve invigilarsi, quanto dalla sua sicurezza ha da dipender in ogni tempo la conservatione di quest' inclita e miracolosa città.

Principia questa Provintia alla punta detta di Salvore, luoco cospicuo e memorabile per la vittoria che riportarono le armi di V. Ser. contro l' armata dell' Imp.re Federico Barbarossa che perseguitava il Pontef.e Alessandro III, che s' era ricoverato in grembo della Rep.ca Sereniss.a, et termina alla punta delle Premontore che è un spatio di 80 miglia in circa, frontiera tutta bagnata dal publico golfo, et che per la maggior parte sta di rimpetto a questa Dominante in distanza di 100 miglia; la sua larghezza fra terra è più e meno, mentre in luochi è di miglia 25 et in luochi di soli 12; per ogni parte è circondata dal Stato Austriaco, che principia a S. Giovanni di Duino, e continua per la via di terra sino a Fiume et Bucari, et altri luochi che entrano poi nel Golfo del Quarnaro, ove io non devo passar per non esser cibo che s' aspetti a me, et in questo tratto di Provintia consiste tutto quello che è soggetto alla Ser. Vos.

È l' Istria in universale paese povero et infecondo, senza negozio di considerazione e con pochi habitanti, per la maggior parte montuoso, et al qual, per dir tutto in poche parole, la natura è piuttosto madregna che madre. Vi è un' osservatione, che essa di tutti quattro gli elementi che

compongono il mondo sia grandemente defettiva, poichè di acqua ne ha grandissima penuria, non havendo ne laghi, nè fiumi navigabili nè fontane, a segno che quando la estate va scarsa di pioggie ella s'abbruggia e patisse ne' frutti e negli anemali con sua grande rovina. L'aria in moltissimi luoghi è cattiva et insalubre così che restano spopolati e senza habitanti. La terra vi è in pochissima quantità, essendo per la maggior parte ripiena di grotte, di sassi e di monti che gli cagiona una grande sterilità di buoni frutti et una grande abbondanza di sterpi e di tronchi inutili. Del fuoco poi n' è mancante per necessità, poichè essendovi pochi habitanti vi sono anco pochi fuochi, dal che tutto ne procedono l' universali miserie del paese, a ciò s' aggionge per loro maggior male la poca industria e la dapocaggine de populi che per niente procurano di ricavar quei vantaggi quali con la fatica e con l' applicazione potriano conseguire, essendo la gente dedita ad una grande prigitia, senza industria d' alcun imaginabile negotio che suol essere da per tutto l' anima dei Paesi.

Tutta la Provintia soggetta a V. Ser. può far 50,000 anime in circa, numero ristretto assai e che per renderla bastantemente habitata bisogneria che fossero almeno altrettanti. Di questi 4500 son arrollati per soldati di Cernide, ma in così cattivo stato per quello ho veduto con occasione dell'espeditione che feci di 500 in Dalmatia, che da questo corpo di militia pochissimo servitio potria ricavarsi, essendo gente rozza indisciplinata e priva anco per la maggior parte di armi, il che è cagion principale che non possano nè meno esser esercitate et amaestrate nelle fontioni militari, come saria necessario, derivando pur questo male dalla loro dapocagine, poichè o lasciano andar di mal l' armi, il che è facile, quando non se ne habbi cura, o per la loro povertà le vendono, o con l' occasione delle morti si smarriscono a segno che certamente non ne sarà di ben armata un terzo di tutto il corpo, del quale il maggior capitale che possa farsi nel stato in cui di presente s' attrova è il poterne spedir qualche numero di quattro in cinque cento al più nella Dalmatia, il che segue con gran fatica e con gran difficoltà, et chi volesse renderlo habile a prestar quel servitio, al qual oggetto è stata instituita questa militia, saria necessario l' espeditione di qualche publico Rappresentante, che a questo solo affar dovesse applicare, mentre l' impiego saria di molta fatica e di grande lunghezza, et al qual non può certo supplire il Podestà et Capitanio di Capo d' Istria, ch' è sempre pieno d' occupationi e circondato da gravi negotii, come pur si ricercarebbe la missione di 3000 moschetti da consignarsi, non a soldati, mentre questi mancano facilmente, ma ai Comuni che sono eterni, con obligho di mantenerli in concio e di dispensarli solo

ai tempi ordinarij delle mostre, finite le quali si havessero a restituire nel luoco solito che dal Comune fosse scielto per custodirli, che così si preserveriano per sempre, e quando ne mancassero sarebbe obligato il Comun a mantener quel numero che gli fosse stato consignato; ma questa riforma tanto necessaria conosco rendersi difficile ne presenti tempi, ne quali vien chiamata la publica applicazione a i interessi più importanti e di maggior peso; tutta via io l'ho accennata alla prudenza di V.e E.e per quelli riflessi che in altre congionture fossero stimati conferenti al servitio et al bene della Patria, nel mentre non havendo io mancato di dispor gli ordini migliori per la loro buona diretione, incaricando li Capitanij et altri offitiali ad adempire alle parti del loro dovere con ogni pontualità, il che se così essequiranno, come hanno promesso di fare, resterà in gran parte proveduto ai disordini e migliorata per quello si può la conditione di quella militia, con che passerò da queste universali notitie della Provintia a refferir più particolarmente dell' essere della medema.

Sopra la Riviera del mare alla parte del mezo giorno sono situate tre città Episcopali, cioè Cittanova, Parenzo, e Pola, ma cadute in tali rovine e miserie che si può con verità dire che di città non hanno altro che il nome, mentre son senza habitanti a segno che tra tutte tre non vi saranno che poco più di mille anime, con le case per la maggior parte dirocate et destrutte, che il loro aspetto rende melanconia a guardarle; la causa di ciò deriva particolarmente dalla mala influenza dell' aria, per quanto dicono quei popoli, poichè essendo tutta quella parte esposta ai venti Australi da questi ne riceve un grandissimo nocumento. Io però vedo che sia anco causa del suo mal che non vi siano habitanti che con la continuatione de fuochi possino espurgar l' aria da que' vapori che le rendono così mal sane, e lo ricavo dal veder che la terra di Rovigno, qual' è pur di sito eguale alle dette città et in conseguenza dominata dai scirochi, è però d' aere sanissimo, il che certo non può derivar da altro se non che essendo ripieno d' habitanti rendono l'aria purificata nè vi ricevono alcun danno.

Cittanova in particolare è in peggior conditione d' ogn' altra, non risiedendovi nella stessa nè il Vescovo, nè il publico Rappresentante, con l' esempio de quali vi sta lontano ogn' altro, così chè non vi è per ordinario che qualche Pescatore e qualche povera persona che fra tutti non arrivano al numero di 100 in circa.

Parenzo par che si vadi più tosto migliorando, essendo in sitto ove per il Porto capita spesso gente forastiera, e per l' obligatione che hanno li vascelli ne' mesi dell' inverno d' andar ivi per levar il Peotta per esser

poi guidati in questa Dominante, alletta qualch'uno ad andarvi a stantiare e fermarvisi le loro fameglie, facendosi con tal occasione qualche esito de' Vini e d'anemali de quali abbonda quel paese. Il presente Mons.[r] Vescovo Caldana vi fa anco la Residenza molti mesi dell'anno, il chè oltre il decoro porta pur qualche conseguenza di meglioramento alla città, mentre le frequenti occasioni di ordinar preti et altri affari che sono connessi a quella dignità attrahe qualche concorso di gente che vale al suo aumento.

Pola anticamente fu delitie de Romani antichi: a guisa d'un altra Roma era fabbricata sopra sette Colli et è ornata ancora d'antichità molto famose et conspicue; tra quali vi è quella meravigliosa fabrica dell' anfiteatro o sia Arena, opera insigne per la grandezza e per la strottura, et una simile alla quale non si vede nè in Roma nè in altra parte del mondo; egli è di forma ovata, la metà fabbricata sul piano con tre ordini di fenestroni o sian archi, l' altra metà in Collina con due ordini soli, nel qual modo viene nella sommità ad essere perfettamente eguale: vi è concetto che questa sontuosissima mole ne anco da suoi stessi conditori sia stata perfetionata; è certo che questa è un insigne memoria dell' antichità et un gran testimonio della grandezza di quella Città, nè vi è occhio alcuno che la riguardi che non ammiri e non stupisca. V. Ser. conosce anco il suo pregio, e però commette a tutti li Rappresentanti che abbino cura che non peggiori e non vadi a male, e voglio credere che vi venghi usata tutta la diligenza, mentre nell' essenziale è ancora tutta in piedi; è però vero che vi ho osservato in molte parti cadute diverse pietre così di qualche Arco, come di qualche Pilastro, il che può far temere che col tempo non cadi in maggior rovina: è pure in molte parti coperta da gran tronchi di galera che la dannificano assai oltre il levarli la sua natural bellezza, al che considerando io che si poteva riparar con poco, feci un Decreto quando fui in visita col quale ho obbligato li Consiglieri e Giudici della Città a dover una volta all' anno far da quei del Territorio levar del tutto quei tronchi e tenir netti li suoi Pilastri e vôlti, il che quando sia eseguito sarà stato una buon' opera e di pochissimo per non dir di niun incomodo, et sopra ciò un particolar comando della Ser. V. a quell' Ill.[mo] Rappresentante levarebbe ogni dubbio che per l' avvenire avesse a restar ommessa questa diligenza necessaria certo alla sua preservatione.

Altre vestigie pur si vedono molto conspicue per la Città, essendovi un' Arco che si può creder esser stato erretto con occasione di qualche trionfo che sarà seguito d' alcun grande soggetto et due facciate de tempij de gli antichi idoli di marmi finissimi con colonne e con lavorieri di rilievo così belli che par sian fatti a nostri giorni; il tèmpo però che il tutto

divorra esercita anco contro di questi gli effetti soliti della sua tiranide guastandoli in molte parti. Restano tuttavia in piedi le mura dell' antico palazzo che servì gran tempo anco ai Rappresentanti dell'EE. VV., da che si conosce che fu fabrica molto maestosa et è ancora congionta agli accennati tempi; nel resto è tutto dirocato che sono molti anni, et i Publici Rappresentanti habitano al presente in una casa privata, il che riesce di poco decoro alla Rappresentanza per niente distinguendosi che sia palazzo del Rettor.

Il sito della città per mar e per terra è molto bello, e non è meraviglia che gli antichi l'ellegessero per sede principale di tutta la Provintia, e che come tale l'ornassero e l' aggrandissero al segno che si vede esser stata. Il suo territorio è assai piano e fertile, e quando tutto fosse coltivato, il che non è per mancanza d' abitanti, renderebbe abbondantissimi frutti d' ogni sorte al comodo universale de tutti.

Vi è il Porto che dall'arte e dalla natura non poteva esserne formato un più bello di grandezza e capace d' ogni Armata reale per numerosa che fosse; ha tanto fondo d' ogni parte che può comodamente ricevere le maggiori navi cariche, anzichè in molti luoghi si potrebbero accostar alle rive per farne i carichi et i discarichi con tutta facilità e sicuro da tutti i venti, non havendo altro che un solo ingresso, qual' anco viene difeso dalli scogli Brioni in modo che l' arte non havrebbe saputo far d' avantaggio. Pur entro il Porto vi sono tre scogli assai grandi, che pur in occasione di spalmare et conciar Navi e Galere serviriano mirabilmente, anzi che in uno di questi scogli nel principio della corrente guerra la Ser. V. vi fece principiar la costruzione d' una fortezza per poter in occasione di bisogno batter l' armate nemiche ch' havessero tentato di ricoverarvesi; ma conosciuta l' opera di gran spesa, poco necessaria e di niun profitto, mentre due Vascelli collocati alla bocca del Porto haveriano fatto l' istesso effetto che si bramava dalla fortezza, senza imponer alcuna obligatione, fu tralasciato il lavoro non vedendosi fatto che una gran parte d'un Torrione tutto di Pietra viva non molto rilevato da terra.

In oltre a ciò niuna cosa potesse mancar a questo Porto per renderlo di tutto proveduto, vi è contigua alla Città una fontana d' acqua indefficiente vicinissima al mare, alla qual l' armate potriano provedersi d' un requisito tanto esentiale, come è l' acqua con tutto il comodo, insomma se mai (il che il S.r Dio tenghi lontano) questa Ser.ma Dominante venisse in stato di perder l' uso de' suoi Porti per navi grandi non si potrebbe nella disgrazia bramar comodità maggiore di quel Porto che si farebbe la Doana di Venetia nel qual e dalla qual potrebbero portarsi et levarsi con legni minori tutto ciò che bisognasse a quella città.

Sopra un colle, che è dentro il recinto della città, la Ser. V. già 40 anni in circa principiò a fabbricarvi una fortezza che sta pur a cavalier anco del Porto medemo, ma non fu mai perfetionata, et nel Stato che si ritrova non può prestar alcuna difesa, non essendo nè al di fuori, nè al di dentro in alcuna parte munita, non havendo porta, nè ponte levador, entrandosi et uscendosi per una rottura o sia sortita lasciata in una facciata della muraglia per sin che fosse fatta la porta, qual si vede principiata con molti colonnadi et con bel disegno, ove al presente è la Chiesiola. In somma tolta l'apparenza et il nome di fortezza, ella non ha alcun requisito che la rendi tale, nè vi si può far alcun fondamento di sicurezza giusto come se non vi fosse e chi volesse, come sarà necessario di far, una volta redurla in stato di poter sostenersi et assicurar il paese, vi vorrebbe gran spesa a perfetionarla et munirla, essendo d' ogni cosa intieramente sprovveduta et questa è l' unica fortezza che hanno le EE. VV. in tutta la Provintia dell' Istria.

Nella medesima vi sta di Presidio una debole compagnia di 20 soldati compreso il capitano et gli altri offitiali, che per l'ordinario a causa della malaria sono sempre mal disposti, sichè per niente vagliono a custodirla come possono comprendere con la loro prudenza, servendo solo di qualche considerabile spesa, importando le loro paghe mensuali a ducati 120 al mese in circa et io più volte in mie humiliss.[e] lettere considerai all'EE. VV. che potrebbe scansarsi per la maggior parte questa spesa senza che la fortezza fosse meno provveduta di quello sia con la stessa compagnia, et ciò col farvi assistere un caporal con 12 soldati di Cernide del paese da muttarsi di due in due mesi, più o meno come paresse proprio, con l'assegnamento di due, 2 al mese per uno et 4 al caporale, et 20 libbre di biscotto per testa con che certo sarebbe la Ser. V. meglio servita. Vi è pure un Capo de Bombardieri con assegnamento di due · 8 al mese che riesce intieramente superfluo, mentre nella fortezza non vi è nè anco un pezzo di Artiglieria habile ad esser sbarato, poichè quelli 6 che vi sono non hanno i loro letti ma giacciono per terra, disordine che merita il publico riflesso.

Nella città vi è un monastero di poche monache dell' ordine di S. Benedetto, quali già havevano qualche commodo per sostenersi, ma hora son poveriss.[e], con il loro monasterio e Chiesa cadente, così che non possono nè anco officiar il coro, et io mi son grandemente meravigliato quando ho inteso essere in quella città il suddetto monasterio, et che ancor di quando in quando se ne vesta qualch' una, poichè essendo il monacarsi per se stesso cosa assai dura, il farlo poi in una città distrutta

d' aria pessima, in monasterio povero et cadente, è altrettanto più duro. La più vecchia monaca non arriva a 40 anni, et per il più sono tutte sempre inferme, poichè non hanno nè meno con che riparasi dall'ingiurie de tempi; certo che sarebbe per mio humiliss.° senso cosa molto grata al S.r Dio il procurar et il coadiuvar ancor che fossero trasportate in Dignan, che è solo sette miglia di là lontano sotto la stessa Diocese, et che è il luoco più bello delitioso e salubre di tutta la Provintia, qual pur da ciò ne riceverebbe gran commodo per allogar le figlie in monasterio che fosse proprio et aggiustato a tal' affare, mentre tolti li due che sono nella città di Capo d' Istria non ve ne esiste alcun altro in tutto il paese, il che accenno alla publica pietà per quelle considerationi che stimasse proprie sopra ciò. S' aggiunge pur che nel stato che sono al presente può dirsi che siano più aperte che in Clausura, mentre ho osservato con l' occhio proprio esser così facile l' entrar et uscir da quel monasterio senza passar per le porte, quanto è facile andar per un luoco che sia aperto per tutte le parti, tal' appunto essendo il monasterio; non credo però che per questo vi succeda alcun male, mentre di gran lunga suplisse alla facilità di commetterne la vigilanza accurata di monsig.r Corniani Vescovo di quella città, che con rissiedervi molti mesi dell' anno invigila a riparar ogni sconcerto. Nel resto la città di Pola è tutta dirocata ne vi sono che quattro in cinque cento anime, le chiese et abbadie che si dice esservi state son tutte distrutte, che fanno una miserabile apparenza, parendo che da nemici sia ogni cosa stata devastata.

Oltre queste Città vi sono anco nella stessa Riviera le terre di Umago e di Rovigno quella povera e disabitata et questa molto popolata et assai abbondante d' ogni cosa essendo il suo Territorio fertile d' oglio, di Vino e di ciò che occorre. Del continuo vi si fabbricano grande marciliane con altre barche inferiori che son di gran comodo a questa Dominante, mentre continuamente vi portano i marmi che qui si cavano in grand' abbondanza et altre cose che produce il paese. Ne' mesi dell' estate tutti li Vascelli che vengono in questa città sono obligati a levarvi il Peotta per esser sicuramente condotti, il che dona alla stessa molti considerevoli vantaggi.

Alla parte del Quarnier, se ben qualche miglia fra terra, vi sono le terre d' Albona e di Fianona, quali al tempo delli Uscocchi furono molto travagliate, essendo confinanti a quei luochi ove appunto s' annidavano li medesimi, hanno qualche fortificatione e sono munite di qualch' artiglieria con che poterono già sostenersi et difendersi dall' insolenze et insulti di quei ladri. Al presente sono ben habitate, et Albona in particolare, havendo molte fameglie conspicue che vagliono a nobilitarla assai.

Dignan come ho detto, è soli sette miglia lontano da Puola e luogo bellissimo posto in un piano il più fertile di tutta la Provintia e ripieno d' habitanti, con gente civile, et ha qualche somiglianza con le terre della Lombardia; produce il Territorio gran quantità di vini, di biave, d'ogli e d' altri frutti che servono al sostenimento dei Popoli.

Altre molte terre vi sono per la Provintia, come Valle, San Lorenzo, Portole e Grisignana, le quali se ben habbino il Pub. Rappresentante hanno però più tosto aspetto di Ville che altrimenti, essendo poco habitate e con gente miserabile.

Montona, è assai buona terra, con gente Civile e nel suo territorio ha quella nobiliss.[a] Valle,nella quale vi è il grandiss.[o] bosco che continuamente somministra ogni sorta di legname all'Arsenal di V. Ser. del qual havendo la sopraintendenza gli Eccell.[mi] Capitani di Raspo io non descenderò ad altri particolari.

Buje è parimente terra di qualche conto, essendo assai populata in bel sito e di buonissima aria col territorio fertile et abbondante et in questo luoco vi sta per ordinario Mons.[r] Vescovo di Cittanova, e questi son tutti i luochi fra terra della Provintia che hanno Publico Rappresentante.

Alla parte poi del Golfo che guarda il Friul vi è la Terra di Piran, che è la meglio di tutta l'Istria essendo ripiena d'habitanti di buone facoltà, facendo ogli et sali in gran copia, e questi tutti sono sempre venduti all'EE. VV. non facendosi alcun'estratione per terre aliene, come è concessa a Capo d' Istria et Muggia.

Vi sono pure a questa parte le Terre d'Isola e di Muggia, che stanno mediocremente bene, Muggia è assai vicina al confin di Trieste, non essendo più lontana da quella Città che 4, o, 5 miglia, ha un Castello nel qual V. Serenità vi manda un Castellano, essendovi al presente il Capit.[o] Gerolamo della Negra, soggetto di qualche esperienza, e consumato nei publici servitij del Levante e della Dalmatia; egli viene pagato dalla Comunità con altri 4 soldati che vi stanno di guardia continuamente e son gente del paese.

Nella visita che vi ho fatto di quella terra ho voluto anco riveder il Castello qual per esser d' antica Strottura è assai forte e potrà sempre resistere ad ogni improvisa scorreria per vigorosa che fosse, è munito di molte armi, bastanti per trecento persone in occasion de bisogni, quali tutte potrebbero havervi dentro comodo alloggio. Ha qualche Periera et qualche Facolnetto, che può bastare all' occorrenze e di monitione resta proveduto da Capo d' Istria; havendoli osservato tener bisogno di qualche comiero, acciò col tempo non vadi peggiorando, ho comandato a quei Giudici della Terra che lo vadino reparando nei lūochi più essenziali, e

perchè quelle armi che vi esistono non erano mai state consegnate al presente Castellano, se ben più e più volte ne havesse fatta instanza, ho ordinato che subito gli sia fatta la consegna a scanso di quei pregiuditij che poteva partorir una tal trascuratezza con danno notabile dell'EE. VV. e del luoco stesso, essendo certo quel Castello di qualche consideratione massime per la vicinanza del Stato Arciducale.

Tutte queste città e terre hanno le sue rendite chi più chi meno, governate da suoi Giudici, o sian Sindici, con quali fanno quelle spese che occorrono in servitio delle loro Communità, dando qualche salario al loro Rappresentante, non essendovi in alcun luoco della Provintia Camera di Vo: Ser. dove si paghi nè datij nè altra cosa, il tutto essendo come ho detto delle terre.

Resta ch' io passi a referire alla Ser. V. il stato della Città di Capo-d' Istria, Metropoli di tutta la Provintia, il governo della quale fu appoggiato alla mia debolezza che per corrisponder in parte ad onor così conspicuo impiegai tutto me stesso nel publico servitio, et nel reger quei populi con una retta giustitia e con quella carità insieme che vien comandata dalla Ser. V. a' suoi Rappresentanti.

Ella è assai grande popolata da 5000 anime in circa, con molte famiglie nobili et Illustri è tutta circondata dal mare, essendo situata sopra un scoglio, passandosi da questa alla Terra ferma per un lungo Ponte alla metà del quale vi è un antico castello qual se fosse in buon stato gli sarebbe d'una validissima difesa et l' assicurarebbe da ogni attentato hostile, ma essendo assai male in ordine poco per non dir niente se ne potrebbe prometter all' occasioni che potessero nascer di guerre in quelle parti, dalle quali al presente per gratia di Dio sono assai lontani i sospetti, se ben si sia in una guerra aperta con turchi. Nella città vi è poco negotio, essendo che la vicinanza di Trieste et del Stato Arciducale gli leva il concorso delli esteri dalla parte di terra, et dalla parte del mare è in sitto assai incomodo e quasi nascosto ai Naviganti, che però mai vi capitano Vascelli o altri legni forastieri se per l'incontro di sali o de grani non vengono appostatamente.

Per quello riguarda il Governo della città et suo territorio tutto resta appoggiato alla sola persona del Podestà e Capit.° tanto nel Civile che nel Criminale. Tre cose principalm.te vi sono che chiamano l'applicatione tutta del Rappresentante così per il buon servitio della Ser. V. come per il buon governo di quei sudditi, cioè *Camera*, *Monte di Pietà*, e *Fontico*, a' quali tutti conoscendo io la loro importanza applicai con ogni spirito per la loro buona diretione.

Quanto alla Camera io ritrovai le sue rendite assai tenue e che non ascendevano la summa 50,000 lire in ragion di anno quale di gran lunga non supplivano alle spese et oblighi degli ordinarij salarii che sogliono importare da 80,000 in circa, sì che procurai con ogni studio di accrescer le sue entrate e me ne sortì anco l' intento, mentre le nove affittanze de datij in poco tempo le feci accrescer a 84,000 lire d' annua rendita, la qual non v' è dubbio che sarebbe sufficientiss.[a] e di giusto equilibrio agli aggravi della Camera, se non fosse la gran quantità de vecchi crediti che sono andati in resto, et le grazie che ben spesso la Ser. V. benignamente impartisse a particolari, con farli da quella Camera pagar li loro crediti, se ben naturalm.[te] non doveriano esigerli dalla medema, il che cagiona che non si possa supplire a tutto con non poco disturbo del Rappresentante. Ne ho più mancato d'usar la dovuta diligenza per riscuoter qualche debito vecchio, e posso dir che tutto quel era esigibile è capitato nella publica cassa, non restando a dietro che certi debiti quali o dal tempo o dalla mancanza delle persone sono fatti inesigibili, con che ho potuto nella maggior parte supplire non solo all'ordinarie occorrenze; ma anco a tante altre che erano restate a dietro de passati Reggimenti con sollievo e contento di chi serve la Ser. Vostra.

Quanto al Monte di Pietà egli era in un grande esterminio, e perchè gli mancava il denaro si poteva chiamare un corpo senz'anima, con quel sconcerto et incomodo della città tutta et altri luochi vicini che può comprendersi, mentre erano obligati li poveri per haver con che ripararsi andar a far i loro pegni nella città di Trieste con molto loro danno et spesa per li viaggi, e quel che è peggio con poco honore della città, del stato, e de publici Rappresentanti; si chè havendo io applicato da vero a rivederlo levai subito l'abuso introdotto (che era il suo maggior male) di dar robba che era sempre di poco valore per sodisfatione de suoi debiti, obligando ogn'uno a pagar in danari abilitandoli ad impegnare, ma con quelle regole e misure che per la buona diretione e sussistenza del monte stimai necessarie, acciò tra pochi non si dividessero il danaro, con che risorse in un momento quel pio luoco capitandovi buona summa di contante, a segno che non solo ha valso per tutto il corso del mio Reggimento a soccorrer ogni uno che ha voluto far pegni, ma anco a disimpegnare molti di quelli che erano sopra il monte di Trieste, con grandissimo benefitio e vantaggio de sudditi, essendosi in tal forma restituito l' antico decoro al monte publico et alla città tutta, nè è da dubitarsi che sempre più non si vadi stabilendo a comodo universale della Provintia, quando l' applicatione del publico Rappresentante non lo perda di vista et non manchi di far osservar le

regole stabilite per il suo mantenimento; per il che quei popoli han donate mille beneditioni al nome di V. Serenità et a cadauno dell' EE. VV. da quali sempre riconoscono et riconosceranno ogni loro bene.

Anco il *Fontico,* che suol essere l' unico sostenimento de poveri, è stato sempre abbondante di grani e di farine quali si vendevano a prezzo molto avantaggioso per il suddito non meno che per se mede.mo, ritrahendone qualche aumento nel suo capitale, come è necessario oltre il supplir alle spese de salariati, ministri, medico e precettore della Comunità, et acciò sempre meglio si vadi stabelindo et si divertisca ogni sconcerto e pregiuditio, giovò molto l' obligo che avevo ingionto a fonticarj di contare il danaro ogni sabato nel publico scrigno del quale tiene una chiave il Rappresentante, et l' altra il fontico medesimo, et di portar sotto l' occhio del Rettore la nota delle farine che di settimana in settimana si dispensavano per poter sempre con tal notitia a proprio tempo far le necessarie provisioni a benefitio universale de populi levando così il modo a chi non cerca se non i proprii vantaggi di strusciar li poveri con vender li loro grani a prezzo caro.

Le rendite de cittadini consistono per la maggior parte in sali, ogli, e vini. Del sale pagano a V. Ser. la decima di tutto quello fanno, et adempiscono all' obligo del loro partito col Magistrato Ecc.mo al sale, consignandolo nei publici magazzeni, anzichè di presente ve ne esiste sopra 6000 mozza, capital grande e di rilevanza e che non esitandosi resta infruttuosa al pubblico servitio; onde sarebbe molto proprio il commetter che fosse portato di qui per farne esito da potersi valere di quel danaro nelle publiche urgenze; il restante, levato quella quantità che si consuma in paese, hanno facoltà di venderlo agl'Arciducali et ad ogn' altro che ne venga a levar per la via di terra però, et a schena di cavallo, restando sempre prohibito il farne minima estratione per mare, et in questo consiste il maggior negotio di quella città che risulta in gran benefitio de sudditi per il continuo commercio de gli esteri et anco VV. EE. mentre ricavano un grosso datio per tal causa.

Gli ogli così del territorio come della Provintia tutta vengono estratti per la maggior parte per la Patria del Friuli col pagamento de soliti datij di soldi 3 per lira, et questo datio è il maggior capitale che habbi la Ser. V. in tutta la Provintia, che si riscuote nella Camera di Capo d' Istria, della qual è l'unico e solo fondamento, ricavandosi ordinariamente 10,000 ducati V. C. all' anno.

Li vini poi si consumano in gran parte in paese, facendosi del resto qualch' estratione in terre aliene, particolarmente de moscati e refoschi, de' quali li Todeschi sono sempre molto bramosi, il che serve ai sudditi

di gran sollievo; et in ciò consistono le rendite della Provintia tutta, qual essendo in se stessa sterile de grani viene obligata a provedersi da gli esteri per poter sostenersi, poca parte ricavandone dal Friul e molta quantità dalla Romagna, nel che se si potesse ritrovar qualche compenso, con far che tutta la Provintia si provedesse di tal requisito in questa Ser.ma Dominante sarebbe gran servitio della Ser. V. e de' sudditi ancora, mentre il danaro restarebbe nel stato e non andarebbe in terre aliene, come segue per il più, e per mio humiliss.o senso credo che complirebbe assai il dar le tratte de grani senza alcuna spesa per quella quantità che potesse occorrer alla Provintia, il che accenno per publico lume.

Vi è nella città una compagnia de Bombardieri assai buoni nel loro ministerio; questa fu da me ritrovata defettiva di molti dal suo intiero numero, et stimai di publico servitio il riempirla, facendone la scielta d'alquanti di migliori giovani della città, che con l'esercitio mensuale che vien fatto continuamente, in conformità de' publici ordini, saranno sin'hora resi atti a servir secondo l' occorrenze. Tiene V. Ser. in Capo d' Istria molti pezzi d' Artiglieria di più generi in numero di 54, quali non si adoprano mai, levato qualche falconetto e qualche Periera che servono più per decoro che per bisogno. Vi è pur attaccata al palazzo una sala grande d' armi, che per quello occorre alla città è a sufficienza; ma chi volesse armar le Cernide non basterebbe nè anco per il numero di 300, chi non volesse valersi di molte Piche che v' esistono quali per la militia di Cernide non son armi proprie.

Al mio arrivo a quella carica ritrovai le mura della Città dirrocate in molti luochi, ma particolarm.te alla porta di S. Pietro ove ne era caduto un pezzo di 60 passi in circa, il che, oltre l' indecoro che portava, era pur di publico danno per causa de contrabandi che venivano fatti col comodo di portar fuori la robba di notte senza che fossero osservati, al che è stato riparato havendole fatto aggiustar da per tutto senza publica spesa, con haver condannato qualche reo in caso delegatomi dall' Ecc.o Consiglio di X.ci servatis servandis, a pagar quanto occorse per l'effetto stesso, restando così la città più sicura, e con più decoro. Anco per quello riguarda il bene et il comodo de Cittadini ho potuto vedere col mezzo delle mie deboli applicationi perfetionata la fabbrica della publica fontana, che con spesa di molti migliara di ducati fu sin l' anno 1666 construtta, senza però che si fosse mai potuto trovar il modo di farvi pervenir l'acqua in cui consiste l'anima delle fontane, così che restava l' opera imperfetta e di niun giovamento, mentre coll' impiego de soli due · 200 ricavatisi da diverse condanne che sono applicate alla Comunità si è fatta gionger l' acqua al

luoco destinato e desiderato per tanto tempo da quei popoli, con universale consolatione, essendo l' opera di gran benefitio e che rende la città più ragguardevole non può benissimo esser compreso.

Non devo parimente mancare di rifferir alla Ser. V. il grave e continuo danno che risente il Publico, e che per conseguenza risulta a pregiuditio de sudditi tutti della Provintia, dai frequenti contrabandi che vengono fatti per il Golfo senza che sia riconosciuta la sovranità et il dominio che ne hanno l' EE. VV. così alla parte di Trieste, come di Fiume et altri luochi del Quarnaro, dove sempre capitano Marciliane et altri Vascelli da Sotto vento con ogli, sali, grani et altre cose che sono in quei luochi, esitandole a quelle parti, et levando poi azzali, ferramenti e legnami, o senza pagar per il transito minima recognitione o pure se lo fanno è di poche lire, e che per niente corrisponde alla quantità della mercantia che vien trasportato, nè può la publica Galleotta che sta di guardia in Capo d' Istria impedir tali trasporti, mentre essendo un solo legno impiegato in più affari di raro incontra in congiontura di fermarli, oltre che quando son legni grossi, come succede per il più, non può nè anco frontarli per scansar quei sconcerti che potrebbero insorger. So che l' emergenze dei tempi presenti obbligano ad andar con grande circospetione in materie sì delicate, et per questo io ho procurato più con la desterità che col rigore di sostener le publiche ragioni, conformandomi con ciò anche ai comandi di V.^{e} E.^{e}, ma è certo che quando il S.^{r} Dio permetterà che ritornino li tempi felici della Repub.^{a}, sarà necessario cangiar registro quando si voglia sostener la Pub. Dignità, e non lasciarsi pregiudicar, il che si farà facilm.^{te} ogni volta che si tengano due Galere di guardia, l' una alla parte del Quarnaro e l' altra alla parte di Trieste, con che si proverà il freno ad ogni trascorso e le cose passeranno come è di giustitia.

Dirò in fine che nella Città di Capod' Istria, oltre la persona del Pod.^{à} e Cap.^{o}, la Ser. V vi manda anco due Consig.^{ri}, de quali la cura principal è sopra l'esatione et li pagamenti che si fanno nella pub.^{a} Camera, compongono pur anco il Magistrato eretto dal S.^{mo} Maggior Consiglio in quella Città acciò restino ad esso devolute tutte le appellationi delle sentenze così Civili come Criminali dei Reggim.^{ti} della Provintia, quando però non siino negotii di Comunità, di fontachi e luochi Pij, che tutti sono liti del solo Pod.^{à} e Cap.^{o} che in tali materie è giudice delegato dall'Ecc.^{mo} Sen.^{o} Di più ha autorità tutto il Magistrato di dar le lettere e suffragij Avogareschi, facendo con ciò figura in tutta la Provintia d' Avogadori di Comun, d' Auditori, et anco di Conservatori delle leggi, il che è di un infinito sollievo ai sudditi di quelle parti, poichè hanno l' istesso comodo come se

capitassero ai Magistrati di questa Ser.ma Dominante, senza risentir l'aggravio de viaggi et delle spese che sariano necessarie, et per ciò si può dir che quel Magistrato sia l' anima che dà spirito e vita al Corpo languido di tutta la Provintia, qual contenendo dentro il breve tratto di 80 miglia da 24 Reggimenti compresi li Giurisdicenti, viene ad esser soggetta a qualche incomodo, mentre dalla poca carità dei ministri vengono sempre poco ben trattati quei sudditi, si che li ricorsi de poveri al Magistrato di Capod' Istria sono continui, essendo egli l' oracolo che sciolge tutti li enigmi con sollevar li poveri sudditi conforme conosce la giustitia, et raffrenando in tal modo l' avidità degli stessi ministri, per il che vengono da popoli date sempre infinite beneditioni alla Ser. V. et all' E.e V.e che con zelo veramente paterno li mirano et li governano.

Questo in succinto è il stato della Provintia dell' Istria qual' io ho voluto rappresentare per adempir al mio riverentiss.o debito, et acciò V.e E.e habino quella notitia che è necessaria per poter in ogni caso saper di ciò che possino promettersi dalla med.a, havendo io voluto più tosto scoprir che coprir le sue piaghe, acciò medicate una volta con quei rimedi che alla publica prudenza pareranno proprii, ella venghi a respirar da quei mali con quali dalla natura e dall' arte viene colpita, mentre per quello riguarda a ripararla dalle offese della natura col solo procurar di renderla habitata essa migliorerà grandemente, et per quello s' aspetta all' arte secondo le congionture de tempi a' quali tutti li Politici comandano che s' habbi l'occhio, si potrà essercitar quei lenitivi che saran stimati conferrenti non meno al particolar bene della Provintia che al maggior servitio della Ser. V. e dell' EE. VV. Gratie etc.

AGOSTIN BARBARIGO ritornato di Pod.à e Cap.o di Capod'Istria.

(Archivio generale veneto — *Collegio* — Busta segnata *Relazioni dei Rettori — Capodistria-Pola*).

1670. — Relatione del N. H. Pietro Loredan ritornato di Podestà e Capitano di Capo d' Istria.

Serenissimo Principe.

Ritornato io Pietro Loredano dalla Carica di Podestà et Capitano di Capo d' Istria, che la Ser. V. per il corso ordinario di mesi sedici, et fino vi capitò poi l' Eccellentiss.° mio Successore, tenne appoggiata alle mie debolezze, devo portare alla Maestà Sua la dovuta relatione di quanto mi obliga la carica stessa.

Non tralascerò in quest' occasione farne qualche motivo di ciò che m' è convenuto operare in adempimento delle proprie incombenze, appresso quanto di già col mezzo delle mie gliene portai con ogni dovuta humiliazione il ragguaglio, et perchè mi fu principalmente raccomandato il governo d'essa città di Capo d' Istria devo dalla medesima darne anco il principio.

Il stato in cui fu da me ritrovata sovienmi d' haverlo descritto in qualche parte con le riverentissime mie di 27 marzo 1669 havendo rappresentato che essendo antichissime le sue mura, sono non solo per tal cagione, ma per la debole loro construtione, fragilissime, et che ricercano una total restauratione, ma la spesa eccessivissima che vi concorrerebbe non ne permette per hora l' applicazione; è necessario però s'invigili almeno al riparo di quelle parti che si scorgessero più deboli, et in stato che, abbandonate, cagionarebbono poi danno et spesa assai considerabile.

Il Castello della Città medesima, che è il suo antemurale dalla parte di terraferma, è stessamente in stato assai imperfetto, et converrebbe, non v' è dubbio, renderlo rinnovato, ma nel tempo stesso acciò la spesa riescisse d'utile alle occorrenze doverebbe farsene una rifforma col mezzo di persona perita, già che essendo la fabbrica all' antica si scorge di pochissima sussistenza. Deliberandosene però l' effetto, stimarei bene che la mura dalla parte della città fosse sempre conservata senza terrapieno, onde in ogni caso col Canone da essa Città potesse facilmente rovinarsi et lasciar scuoperto l' inimico, impadronendosene. A me sopra l' arricordi che portai a V. Ser. fu comesso di restaurar il Quartiere delli Bombardieri nel medesimo Castello, ma non essendosi havuta l'occasione delle condanne, et sopra il datio degli ogli, (del qual solo danaro m' era permesso di valermi,) sopraggiontovi col mezzo degli ordeni publici l' aggravio delli

crediti de' diversi stipendiati, qual' unito all' ordinario che tiene quella Città superava di gran lunga le rendite della medesima, m' è convenuto tralasciare quest' opera; ma sicome è necessarissima, così se ne dovrebbe non v' è dubbio la facoltà all' Ecc.^{mo} mio Successore.

In tanto da me s' è ridotta a perfetione la caduta mura della Città vicino al Magazzen de sali, alla Porta de S. Piero con li magazzeni delle publiche monitioni, come nelle presenti a suo loco si haveranno più distinto ragguaglio V.^{e} Ecc.^{e} Appresso di ciò ho fatto serrar diversi fori delle mura della città, fatti da quelli che sono intenti a commettere la notte delli contrabandi degl' ogli, sali, et altro; et se bene dopo fatti murar gli uni si sono trovati aperti degli altri, ho invigilato d' applicare senza dilatione anco a questi il rimedio a che si deve una particolar continuata accuratezza coll' impulsi proprii alli Ministri per levar l' addito alle fraudi e danni publici con altri pregiuditii anco nella stessa salute, che con simil comodo potrebbono introdurvisi.

Tiene V. Serenità a Capo d' Istria petriere venti due, et trenta sei pezzi di cannone di diverso genere distintamente descritto nella polizza per l' Ecc.^{mo} Magistrato all' Artigliaria. Di questi, oltre le quattro petriere, s' attrovano in Castello sopranominato al numero di nove, del genere che nella polizza accennata, ma per la mancanza delle rode et letti alcuni d'essi sono tenuti sopra li Cavalletti, il che riesce d' assai puoco decoro, et quando anco, per non lasciar le rode stesse infracidire dall' acque, fosse stimato bene continuino in quella forma, parmi riescirebbe di publico servitio si facesse avanciare in quella città la proviggione d' apprestamenti necessarij acciò fossero custoditi nel magazzeno d' esse artigliarie et se n' havesse all' occorrenza pronto il comodo.

L' altra artigliaria tutta è tenuta sopra li suoi letti in un magazzeno, ma di questi parte dal tempo, et parte dall' acque per il danno che faceva esso Magazzeno, sono logorati, et alcuni d'essi puoco habili, onde per mio riverente senso sarebbe cosa fruttuosa che alcuni delli medesimi, cioè li inhabili fossero levati et fatti passar in questa Dominante per esser riveduti, et anco di quelli che fossero stimati non atti al servitio seguisse il cambio, et degli altri si facesse la revisione necessaria, o pure per non lasciar affatto sproveduta quell' Artigliaria fossero a drittura inviati colà li apprestamenti nuovi et levati li vecchi, per farne poi sopra li medesimi comodamente le diligenze che occorressero.

V' è un altro magazzeno publico ove sono tenuti li piombi, ferramenta, travi et altre robbe di publica ragione.

Vicino a questo s' attrova il terzo magazzeno per li publici biscotti, et benchè ne trovai qualche summa delli vecchi et di non perfetta conditione, per esser stati bagnati per viaggio, come n'ebbi l'informatione, m'applicai non dimeno che V. Ser. non ne ricevesse il discapito et però v' ho fatto seguir le dispense a parte a parte, così alli soldati della barc'armata, come alla squadra di Pola, assicurato però prima non essere nocivo alla salute.

Questi tre magazzeni trovati in stato assai debole, così nelli colmi, come nelli scuri delle porte e balconi, et che perciò nell'occasione dell'acque accrescevano delli danni non solo negli effetti tenuti dentro, ma delle medeme loro travamenta, furono con la permissione di VV. EE. da me ridotti a tutta perfettione, si che sono al presente habili di conservar ogni publica monitione senza che possa soggiacere ad alcun immaginabile detrimento.

Appresso di ciò ho fatto restaurar il magazzen piccolo de sali alla porta di S. Piero trovato affatto inhabile, li tre mura di cui erano quasi cadenti, et il colmo di già rovinato dalla caduta d'un pezzo della muraglia della città che pure ho fatto rinnovare.

Inoltre il Ponte della Terra-ferma, c'ha la comunicazione colla città, frequentato continuamente, non solo dalli habitanti et Arciducali con carri et altri pesi, ma d'ogni altro che con Cavalli et altra qualità d'animali si introduce dentro, s'andava in più lochi disfacendo, ma da me è stato medemamente aiustato coll' applicazione pienissima al publico risparmio; et però in tutte queste fatture v' è corsa la spesa di soli ducati 187 in circa.

Vicino al Palazzo d' essa città vi è la sala d' armi publiche con cui, mediante una terrazzetta, n' ha la comunicatione il Palazzo medemo, et però posso dir d' esser quelle continuamente sotto occhio del publico Rappresentante.

In questa s'attrovano moschetti da Cavalletto 33., detti da cavalletto antichi 61; da forcina 300; picche moderne et antiche 635 et spedi astadi 94. et per il governo delle medesime è conferita la carica d'armarolo a Iseppo q.m Giovanni Donato che in vita sua la sostenne col salario di Lire 12:8 al mese, goduta al presente da esso suo figliuolo, sì che mediante le diligenze delli publici Rappresentanti restano ben tenute.

V'è in essa Città la compagnia di 100 scolari bombardieri, che, se bene era diminuita, l'ho però accresciuta all'accennato ordinario suo numero, nè per il corso del mio Reggimento tralasciai l'applicazione che siano a tempi debiti da quel Capo esercitati, si che all'occasione se ne ricevesse fruttuoso il servitio, si come da qualche numero delli stessi potrebbe

sperarsi, et che anco coll'uso dell'esercitio medemo s'avanciassero ad ugual perfetione gli altri, scorgendosi massime in loro la gara da me destramente et con gli eccitamenti proprii procuratavi continui, d'avanciare uno all'altro; conviene però s' habbi la mira non venghi trascurato l'uso dell' ordinario bersaglio.

Passo hora alle rendite della Camera, et se bene furono da me ritrovate delle sole lire 78,300 in circa all'anno, detratti li soldi per lira a valuta corrente, io l'ho accresciute ad altre lire 2000 in sù, non ostante il sesto soldo per lira; al quale se deve haversi il riflesso si vedrà inoltre l'avvantaggio d'oltre lire 4000 e più.

La spesa d'essa Camera consiste in lire 78086 in circa, a cui potrebbe anco competentemente supplirsi, ma venendo sempre aggravata, com' ho predetto, d'altre contributioni alli creditori ch'hanno servito in Armata et alli stipendiati, sono restati adietro molti salariati, però anco questi riceverebbero in breve l'aiustata consolatione, quando per qualche tempo fosse suspesa la continuatione d'accennato assegnamento.

Ha la città stessa un fontico qual riesce di molto commodo e sollievo a quelli sudditi, alli poveri in particolare, mentre provedendosi a tempi debiti et con avvantaggio de grani, ricavano il benefitio di scansarne quelli prezzi eccessivi che altrove sogliono esperimentarsi.

Sono per il Consiglio eletti da tempo in tempo li fonticari, che mediante le loro pieggiarie ne ricevono il maneggio con l'utilità et ricognitioni già disposte dalle publiche Terminationi, et è accresciuto sino alle L. 32000 in circa il suo Capitale e sempre più si fa maggiore.

Appresso di ciò v'ha un'altro benefitio et è del monte di pietà, anco questo non men del primo d'utile della povertà, non solo di quella città, ma, posso dire, di tutta la Provintia, perchè quando li habitanti d' essa città, li quali sono preferiti agli altri, non vogliono far delli pegni, si concede sopra li medesimi il danaro alle persone d'altri lochi della stessa Provintia, con il consueto utile di 6 per cento. et coll'obligatione ordinaria a tutti della dovuta sodisfatione a tempi stabiliti; altrimente se gli vende il pegno et si resarcisse con il suo ritratto il loco medemo, che stessamente viene administrato dalli deputati per med.° Consiglio mediante esse ordinarie loro pieggiarie. Per la buona administratione delli detti due lochi pii, fontico e monte di pietà, sono l' institutioni di più ordini stabiliti da diversi Ecc.mi Pub.i Rappresentanti confermati dall'Ecc.mo Senato, et però ho havuto mira particolare di renderli intieramente osservati, mentre per la conservatione et augumento delli lochi stessi è a sufficienza il studio che siano con pontualità adempiuti. Per la buona regola poi dell' administratione

delle rendite della Camera vi sono stessam.[te] moltiss.[e] Parti et Decreti, in buona parte affissi nella Camera med.[a], si che anco in ciò è bastante la sola vigilanza per la loro essecutione.

Consistono le rendite essenziali di V. Ser. in essa Città di Capo d' Istria nella fabbrica de sali, et si come la sopr' intendenza alla materia d'essi è particolarmente appoggiata alla vigilanza di quel Podestà et Capitano in tutta la Provintia, così facendosene in tre lochi, che sono la detta città, la terra di Muggia, e quella di Pirano, devo di cadauno d' essi farne la mentione.

Del sale che si fabbrica a Capo d' Istria n'ha Vo.[a] Ser. la sua decima che passa nelli publici Magazzeni, mentre il sopravanzo resta a dispositione delli patroni delle saline, et questi hanno facoltà di farne l'essito per via di terra solamente, et perciò concorrono quotidianamente le genti Austriache, conducendo legnami da vendere et investendo poi il loro ritratto in essi sali. Da questo concorso non solamente ne ritrahe la città utile considerabiliss.[o]. essitando con tal' occasione così l'entrade de sali, come quelle de' vini, e restandole sempre in potere tutto il danaro, ma ne ricava medemamente benefitio essenziale anco V. Ser., perchè con questo concorso si sostenta il datio de sali affittandosi 9500 in circa all' anno; si ricava anco il Datio delli legnami per la loro estratione dalla Città, dopo comprati dalli particolari, et li suoi sudditi coll'essito di esse loro entrade che consistono appunto in ogli, sali et vini, mentre di grano non possono averne se non cosa insensibile e senza riflesso, ricevono il commodo del danaro et l' ottengono anco d' impiegare le proprie sostanze e se medesimi in servitio publico, quando viene l'occasione. Di modo che sempre di molto utile la conservatione del commertio accennato, senza di cui rimarrebbe totalmente danneggiata la città stessa.

La terra di Muggia ne sente il benefitio medesimo, perchè se bene non v'è a quella parte il concorso de forestieri corrispondente a quello di Capo d' Istria, si ha però rilevantiss.[o] sollievo da quelli che vi capitano, sì che per l'allettamento delli medesimi deve esser sempre invigilato dalli publici Rappresentanti, come s'è da me havuta mira particolare, restino ben trattati, nè gli venghi usato dispiacere tale che cagionar possa in loro et negli altri sinistro concetto, per distornarli dalla continuatione del concorso, a che molto v' applicano quelli della Città di Trieste, ad effetto di redurli a quella parte per haverne l' avvantaggio nell' essito, non men delli loro vini, di quello che delli sali, facendone al presente summa considerabile sopra le loro saline, et essendo quella Città veramente principal origine in varie forme d'essentialissimi publici pregiudicij, dandone l'occasione

a frequenti contrabandi alli quali si tratta di impossibile il total avviamento per la vicinanza che v'è delli sudditi al loco medesimo.

Acciò questo essentialiss.° Capitale d'essi sali fosse maneggiato per l'avvenire in tutta la Provintia con la dovuta puntualità et sicurezza del publico et privato interesse, è stata da me stabilita Terminatione assai necessaria, già portata sotto l'occhio di V.e E.e e stante l'approbatione della medesima fatta da me publicare et trasmessa anco a Pirano, ove è necessario resti principalmente osservata, et però se ne devono in ciò le commissioni Soprane di V. Ser. a quel publico Rappresentante, mentre continuandosi la sua essecutione potrà, non vi è dubblio, haversi sempre la certezza della quantità de sali in cadaun magazzeno et la realtà dell'administratione; cautella che fin ad hora per li disordini che correvano non poteva in modo alcuno ottenersi.

V'è il datio degli ogli di tutta la Provintia che è il nervo principale del sostentamento di quella Camera, da me, si come tutti gli altri, anco questo considerabilmente accresciuto, non ostante esso sesto soldo per una lira che lo augumenta di summa rilevantiss.a; ma si come questa locatione ho io essentialmente avvantaggiata, così sperarei che per l'avvenire potrà dalla vigilanza delli publici Rappresentanti maggiormente accrescersi, mentre trovandosi al presente affittato per tre anni ducati 24,324, che vol dire per duo anni sterili et un solo fertile, già che l'Olivi in quella Provintia fruttano un anno sì et l'altro nò; et però essendo stato l'anno dell'affittanza scarso questo al presente si vede fertile, et il susseguente deve attendersi stessamente scarso. Ma il quart'anno per il quale dovrà essere essa nuova locatione, deve credersi per l'osservatione accennata, se alcun altro accidente non partorisce l'effetto contrario, venghi ubertoso, et però col benefitio dell'annata buona, restarà avvantaggiato anco il datio et potrà con più viva ragione sostenersi, sperandosi da me che col fondamento della stessa propitia annata et dell'utile che ne ricavano l'affittual s'accrescerà almeno un miaro di ducati all'anno, benchè s'affittasse per due soli anni, che sarebbero il primo fertile et il susseguente di poca rendita.

La Comunità benchè habbia l'entrate di saline, datii et condanne, essendo li suoi aggravij che sormontono esse sue rendite, cagiona che li creditori sempre languiscono nella conservatione delli loro crediti.

Le condanne ha l'incombenza di scuodere un'Essattore d'Essa comunità, che de 4 in 4 mesi viene dalla stessa con il suo Consiglio destinato, et è tenuto anco nel tempo medesimo riscuotere gli aggionti spettanti alla Cassa publica; in ciò però vi corre il disordine che ben spesso riscossi se li trattengono fino alli ultimi giorni del Reggimento, et qualche volta si

è trascurato anco il contamento, onde per ovviar a questo pregiuditio sarebbe bene fosse instituito un libro nella fiscal Camera, sopra il quale fossero notati li soli aggionti d' esse condanne immediate pubblicate le medesime, coll'obligatione al Scontro dover nel termine di mesi tre farne la riscossione, altrimente s' intenda egli soggetto a soccombere con il proprio; si che per questa via haversi possa sotto l' occhio il credito che si tenesse di tal natura, et s' invigili insieme al puntual rissarcimento del medemo; et perchè appresso di ciò ho scoperto che il Marchesato et li Podestà delli duo Castelli, in vece d' espedir con loro lettere alli Publici Rappresentanti le note delle condanne che fanno essi, le danno alli soli deputati della Comunità, et però restano senza alcuna notitia delli med.[mi] Rappresentanti, nè possono far seguir la riscossione delli aggionti, dovrebbe aggiongersi all' ordene stesso ch' essi Podestà et Marchesi siano obligati trasmetterle con loro lettere al Podestà et Capitano di Capo d'Istria, acciò dalle mani di questo passino in Camera et siano fatte le note che occorrono, così nella fiscale come d' essa Comunità per le cautele che a cadauna si aspettano.

L' ordinaria visita, et quanto nell' occasione della stessa incombe alla carica, m' ha dato occasione d' osservar la Provintia, et però non ho tralasciato d' applicarmi al stato della medesima, havendo regolato con mie Terminationi diversi disordini trovati praticar nell' administratione delle Scole, et altri lochi Pij, apportandone alli sudditi quel sollievo che è aiustato alla mente di V. Ser. come di già con mie particolar lettere n'ho portato il ragguaglio.

La Terra di Muggia è alli Confini di Trieste; ha delle sue saline, delle quali corrisponde la decima a quella Comunità, et è concetto ne faccia per la metà di Capod'Istria. Il sale è venduto a quelli che dal Stato Arciducale capitano a riceverlo per terra, il che riesce di molto comodo a quelli habitanti per le ragioni ch' ho di sopra accennato et essendo il primo loco confinante per via di mare con il Stato Imperiale, et in sito assai opportuno a riguardo della città di Trieste e sue saline, se ne deve anco l' applicatione per la miglior possibile conservatione. Ha un castello sopra un' eminenza che domina tutto il loco, dentro al quale è tenuto un Castellano per la sua custodia con soldati al N.° di 4 dal Paese, pagati da quella Comunità. Tiene qualche petriera, falconetto et di moschetti, arme tutte custodite dal Castellano medesimo; è proveduto delle monitioni da Capod'Istria et in occasione d'alcuna scorreria può validamente difendersi.

La Terra d' Isola, che è la più vicina a Capo d' Istria, ha le rendite degli ogli, vini et qualche puoco di sale, sostentandosi convenientemente bene,

Vi è poi la terra di Pirano assai grossa et ben popolata, et, se bene quivi l' incombenza della visita è dell' Ecc.^{mo} Sig.^{r} Cap.^{o} di Raspo, ha l' occasione di capitarvi anco il Podestà e Capitano di Capo d' Istria per le Cernide, Bombardieri, Inquisitione degli Ogli et per l'affare de Sali. Li habitanti si sostentano honestamente bene, hanno la Communità con un grossissimo Fontico, tengono le rendite de sali obligati tutti alla Ser. V. in virtù del partito ne possono disponere che d'un solo staro per cavedino per via di terra, et si conclude ne facciano duo volte più di Capo d'Istria et di Muggia insieme; Appresso di ciò tengono l' entrata rilevante degli ogli et s' industriano non solo nella continua navigatione, ma anco nell' assiduo impiego della pescaggione et della campagna, et però vi sono delle persone con qualche commodo.

Seguitano poi la terra d' Umago, Città Nova e Parenzo.

Il stato della terra d' Umago ho di già rappresentato con le riverentissime mie del num.^{o} 12; onde non fa bisogno che al presente rinnovi le necessità di quel loco. Raccordai humilm.^{te} che il Farro di quel Porto è cadente, et hora con puochiss.^{a} spesa potrebbe aggiongersegli il riparo, nè in questo il publico ne risentirebbe un picolo, mentre quella Comunità coll'utili del fontico s'esibisce di farlo. Di che benefitio sia il sostentamento d'esso Farro è molto ben noto alla publica sapienza; dirò in ristretto però esser la conservatione di quella terra, poichè essendo erretto in sito che dà a conoscere dove da una parte vi sono li scagni formati dalla natura, et dall'altra l'antica purpurella fabbricata per la sicurezza d'essa terra, non c'è dubbio che venendo abbattuto non sarà chi arrischi presentarvisi se non in occasione che il tempo stesso gli prometta una felice navigatione; sì che quelli che sfuggendo l' impeto delle borasche fossero per salvarsi in Porto così precioso, non ardiranno d' accostarvisi per la certezza che non incontrando per appunto in quel stretto per il quale deve seguirne l'introdutione, di rimanervi sopra le secche colla perdita del Vascello e delle vite; ma s' esporanno più facilmente all'evidente rischio d'esser sommersi dall' onde; in modo che converrebbe che necessariamente se ne trascurra la frequenza, et che per ciò quella terra venghi maggiormente inhabitata, mentre quelli si sostentano quivi, ben che in pochissimo numero, lo fanno a riguardo del benefitio che conseguiscono dal Porto stesso per l'occasione che hanno dell' essito delle loro entrate et di qualche puoco di trafico. Appresso di ciò v' è la già accennata consideratione, che con pochissima spesa può ora ripararsi al danno, dove quando seguisse la total caduta del loco converrebbe con eccessivo dispendio applicarvi il rimedio.

Città Nova è d'habitanti in stato assai peggiore d'Umago et la cagione n'è che li suoi Cittadini che possedono beni in quel Territorio et godono l' essentioni, sono li primi ad abbandonarla fermandosi alla Villa di Verteneggio et nella terra di Buje, in luoco di mantenervi dentro l'habitatione, et così sempre più si rende insalubre quell' aria, perchè mancandosi di renderla purificata con li fuochi, si forma tanto più nociva. Per ovviar el male dovrebbe risolversi ad obligare essi Cittadini et altri di fermarvisi dentro tutto l' anno con le loro famiglie dispensandoli solamente li tre mesi dalli 15 di maggio sino la metà d' Agosto, che sono di maggior pericolo, fino s' accrescesse il numero d' habitanti, perchè seguitane la popolatione potrebbe anco del tempo sodetto rendersi habitabile, giachè il numero delli fuochi sarebbe quello che renderebbe temperata l'aria stessa; et appresso di ciò si ricerca una particolar diligenza di quel publico Rappresentante far tener quelli Casali sempre netti d'ellera et d'altre cattive herbe che la reducono maggiormente mal sana.

Parenzo, città antichissima et di molta stima per le sue memorie, è in mezzo della Provintia, et dove prima ancor quella era in stato uguale a Cittanova, al presente si va avanciando assai bene d' abitanti. È con un belliss.° territorio et sperarei che mediante l'uso della Carità delli publici Rappresentanti et l'applicatione del Reggimento di Capo d'Istria, che non le siano da quelli Ministri usati d'indebiti aggravij, potrebbe in breve ridursi ad un perfettiss.° essere; con non piciol publico benefitio a riguardo che si formarebbe loco assai mercantile, essendo in sito molto opportuno et dove massime l' inverno si mantengono li Piloti per condur in questa Dominante li Vascelli che capitano da ogni parte in quel Porto. Per ridurla più celeremente habitabile et in stato di perfetione sarebbe assai giovevole che il Seminario d' essa Città fosse tenuto nella medesima, et quando per qualche riguardo la Ser. V. non fosse per risolvere d'assegnarle per ciò il scoglio che al presente godono ivi li Padri Benedittini, colla ricognitione annuale d'una libra d'incenso a quel Vescovato, potrebbe farsi erigere nel Convento di S. Francesco dove v'è il comodo d'abitatione, di Chiesa, horto et di ciò che occorre mediante l' uso di qualche puoco di restauratione che converrebbe applicarvi, fino si trovasse il modo di fabricarlo in altro posto della città, essendovi delli siti assai opportuni, massime in vicinanza d' esso Convento; ma per la spesa che si concorrerebbe, et stante la scarsezza delle sue rendite è impossibile darne la mano al presente. Il permettere esso Seminario in questi principij nell' accennato Convento non sarebbe d'alcun pregiuditio del medesimo, perchè non v'è hora tenuto dentro che un solo Padre, il quale perciò è costretto di servirsi per il più

di casa privata, ma riescirebbe anzi di suo avvantaggio, essendo che verrebbe restaurato nelle parti dove minaccia rovina; et quando fosse per accrescersi il numero delli Religiosi, sarebbe facile di fargliene la cessione, mediante la sodisfatione delli miglioramenti che poi con alcun altro aiuto potrebbe impiegarsi in altro loco per farne nuova eretione in sito che converrebbe al presente render assegnato, et che per questa sol'urgenza s' intendesse sempre risservato. Et così si divertirebbe il pregiuditio della Città per la conservatione d'esso Seminario in Orsera. Loco Pontificio dove da quel Mons.r Vescovo è stato trasportato per il comodo che n' ha a quella parte, in loco alla Marina, ove per il passato vi fu il Convento suppresso delli Rev. Padri di S. Francesco Minor osservanti, et ivi lo tenne anco il suo Precessore.

Sono in Città quattro Corpi Santi, trovati da esso Mons.r Vescovo Caldana, qual si fa vedere applicato al benefitio della sua Chiesa, col riguardo anco all'utile della Ser. V., et però sarebbe anco prontissimo di ridur esso Seminario in loco che fosse di miglior publico servitio.

Segue poi la terra di Rovigno, che è popolatissima et ha un floridiss.° fontico; ma essendo con puochissmo et debolissimo Territorio le conviene restar spessissimo diffettiva delle dispense de grani che ricevono quelli habitanti da esso fonticho, come in ciò con le particolari mie lettere hanno ottenuta l' informatione V.V. EE., et però tralascio maggiormente estendermi sopra il particolare stesso; ma me ne passo alla Città di Pola.

Questa di quali memorie sia è a ciascheduno molto ben noto, essendo a sufficienza d'esser stata eletta per loro Colonia dalli Romani, si che nè anco v'occorrono sopra ciò le mie digressioni. Devo aggiongere nondimeno d' essere con un Porto spaciosissimo, a riguardo del quale non solamente, ma del suo sito ancora, se ne deve tutto il studio per la conservatione et per l' augumento insieme.

Rifferisce alli Promontori che sono a piè della Povintia; è con un Territorio assai vasto et molto fertile; ma per l' influenza d' aria, o per la mancanza d' habitanti è spessissimo soggetta all' indispositioni. Veniva ivi ordinariamente tenuta una compagnia di fanti Italiani, non senza fondamento, perchè attrovandosi essa sola in tutta la Provintia con una fortezza fabbricata con rilevantissimo dispendio da V. Ser. qual fosse lasciata senza pressidio sarebbe stata pari ad un corpo senz' anima.

In luoco della stessa compagnia servono al presente 12 soldati delle Cernide, con un Capo giusta le dispositioni di V.e E.e benchè non sia sicuro di potersene promettere alcun buon servitio. È tenuto quivi inoltre un Capo di Bombardieri a riguardo di quel Cannone, et ha l'incombenza

di conservar le monitioni, con la ricognitione delli soli ducati otto al mese. La città medesima tiene un monasterio delle monache, che in buona parte è il principal fondamento della sua conservatione; giacchè quelli ch'hanno dentro delle proprie figliole, obligati dall' affetto verso le medesime continuano la permanenza nella città stessa, et così n' ha il numero maggiore d'habitanti che col benefitio delli fuochi, dalli quali rimane purificata quell' aria, la sollevano da esse male influenze. Devesi perciò tutta l'applicatione, anco per l'augumento d'esso monasterio, mentre così verrà necessariamente habitata, et il publico si ottenirà l'avvantaggio della conservatione d' un porto molto riguardevole, sì per il stesso suo sito, come a riguardo del suddetto vastissimo suo Porto et per altre rilevantissime consequenze.

L' altri luochi d' essa Provintia sono tutti fra terra convenientemente popolati, benchè non in quel numero che sarebbe necessario, et perciò riman molta campagna inculta con essenzialissimo pregiudizio di tutta essa Provintia che nell' universale rinchiude in se gente povera e miserabile; et la contadinanza puoco dedita alla fatica, ch' è il principal suo danno e pregiuditio. Appresso di ciò s' incontrano delli ministri così intenti alli proprii vantaggi con la puoca carità verso il prossimo, che ben spesso gl' ingiongono di rilevantissimi aggravij, et se talvolta non vi fosse l' applicatione del Reggimento di Capo d'Istria a renderli sollevati, passerebbe in eccesso l' ingordigia con assai maggior publico danno nelli sudditi di V. Serenità.

L'unico riguardo publico fu al sollievo delli stessi sudditi coll'eretione del Magistrato a Capo d' Istria, con la facoltà di giudicar in appellatione le sentenze così civili come criminali di tutta la Provintia; onde levata le fosse l' occasione delli strussij e dispendi col mezzo delli riccorsi che necessariamente erano tenuti di far altrove. Quando in ciò concorresse la prontezza del Magistrato medesimo, et li Avvocati piegassero a quanto se le aspetta, verrebbe non v' è dubbio a sortirne così il suddito come la pia mente di Vostre Eccellenze quel fine che le diede il motivo di capitar a così religiosa instrutione; ma perchè s' incontrano per il più contrarij gli effetti, non so se per difetto d'esso Magistrato o delli difensori delle cause, conviene necessariamente che li pover' huomini in luoco di ricevere il sollievo languiscano e rissentano il danno nelli molteplici viaggi, alli quali sono costretti così nel venir come nel ritorno da Capo d' Istria et nel fermarsi lungamente in quella Città prima del veder il fine d' una causa: parmi se ne dovrebbe per l'avvenire un'aiustato rimedio. Non riceve esso Magistrato alcun benefitio incerto da questa fontione, tuttoche li sudditi

soccombono alli Caratti per le cause che le vengono espedite, ma se ne fa il contamento in cassa pubblica.

Nel corso di tutto un Reggimento però non se ne ottiene l'utile che di sole L. 600 in circa, non compresi li soldi per lira, onde stimarei bene che questa si picciol ricognitione venisse assignata, eccettuati però essi soldi, per lira, al Magistrato medesimo, acciò le servisse d' eccitamento alla più facile sua ridutione, et così il suddito venisse a conseguire, nella celere ultimatione delle sue liti, il tanto sospirato benefitio della medesima, senza consumo di tempo, strussij di viaggi e dispendij, con li frequenti ricorsi alli Avvocati; Particolare che coll'unico riguardo al sollievo de poveri ho dovuto portar alle considerationi di Vostre Eccellenze, acciò l' infallibile loro prudenza, o coll' accennato, o con alcun' altro più aiustato ripiego, possa divenire alle deliberationi che fossero necessarie.

Sono state da me rivedute inoltre le militie d' Ordinanze, et nell'occasione delle Rassegne c'ho fatto delle medesime hebbi la mira d' espurgarle dalle genti inhabili et di rimettere altretanti gioveni, et d'accrescerne anco il numero col riguardo sempre di minorar possibilmente l' aggravio et l' incomodo delle famiglie.

Li rollati nelle compagnie è gente tutta scelta, et da cui potrebbe promettersi ogni fruttuoso servitio, quando vi sarà l' applicatione, da me sempre tenuta, che dalli loro Capitanij, che sono del Paese, siano adissiplinati, a che stimo potrebbono sempre sufficientemente supplire benchè sii di contraria opinione quel Sig.r Governatore colla relatione a me portata esprimendosi che coll' accrescimento di paga a ducati 15 al mese alli Capitanij, et a ducati 8 — alli Sargenti, sarebbe di più fruttuoso servitio l' uso delli offitiali forestieri. In ciò devo tuttavia riferirmi alle sapientiss.e pubbliche considerationi; vero è però che le militie stesse sono in maggior parte disarmate et che vi vorrebbe per le medesime il numero di 2000 in circa moschetti, onde l' occasione dell' Esercitij potesse riescere di quel frutto ch' è la mente di Vostre Eccellenze.

Dell'arme che venissero espedite converrebbe farne seguir la consegna alle Comunità et darne il debito alle medesime acciò da queste poi venissero consignate alli soldati.

Le vecchie, già ricevute da essi soldati nell'occasione delle loro espeditioni per Dalmatia, sono in maggior parte andate di male, da me però qualche picciol numero, benchè d'inutili, ne è stato ricuperato dal Capitano Paulozzo già ritornato, et n' ho fatto seguir la consegna nelle monitioni, non essendomi servito il tempo d'applicarvi appresso gli altri per il rimanente; converrebbe però che l' Eccell.mo mio successore s' impiegasse ad

astringere tutti li Capitanii ritornati da essa Provintia di Dalmatia, renderne il conto, in quanto la possibilità loro le potesse permettere, mentre crederei che dalli soldati stessi ne sarà seguito il smarrimento e la perdita nelle fationi. Questo è dunque il stato di quelle militie appresso le quali v' è la Compagnia di Promontori al numero di 60 fanti d'habitanti novi armati di carabina sotto un capo di cento; gente tutta da promettersene all' occasioni ogni buon servitio.

Vengono ad esigersi nella Provintia d' Istria col mezzo delle persone particolari le decime del Clero; funtione per il più appoggiata a chi non adempisse puntualmente la propria obbligatione, trattenendo anche lungamente summa considerabile a commodo di sè medesimo, ben spesso coll'espilatione del danaro stesso; onde stimarei bene per levargli quest' occasione fosse all' Esattori medesimi aggionta l' obligatione di capitar de quattro in quattro mesi a Capo d' Istria et far in quella Camera li contamenti coll' incarico a quel Podestà e Capitano di farne dalli stessi le riscossioni, massime al tempo della visita; mentre quella volta può con maggior comodo scuoprire l' operato et il maneggio di ciascheduno.

Il datio di soldi 10 delli vini che vengono estratti per terre aliene soleva dar la rendita di ducati 2000 in circa nella Camera di Capo d'Istria, et al presente se ne cava la metà solamente, mentre li compratori che sono tenuti ad essa contributione l'estrazzono per il più di contrabando, riescirebbe però di publico servitio ad obligar li venditori che al tempo dell'essito che fanno d' essi loro vini siano tenuti alla riscossione anco del Datio, coll' obligatione inoltre che ogni qual volta dessero l' essito delli stessi loro vini, sianno sottoposti sotto le pene che paressero alla giustitia darli in nota in Cancelleria con loro giuramento, et che perciò fosse tenuto un libro separato onde sempre potessero vedersi con facilità le riscossioni che havessero fatto.

Alli Confini ho procurato sempre la continuatione della buona corrispondenza et tra li sudditi la quiete, che però giusta la mente di Vostre Eccellenze, s' è anco sufficientemente conservata.

Quest' è dunque quanto sopra le cose più rilevanti può in succinto riferirsi del stato della Provintia; et se bene l'inarrivabile prudenza d'Eccell.mi miei Precessori havrà facilmente sopr'abbondantemente supplito a cadauno delli particolari da me accennati et portatovi d'altre più pesanti considerationi, non tralascio men'io di spiegar a V. Ser. l'applicationi delle proprie debolezze, sopra l' essentialità di quanto incombe alla carica; poichè ad imitatione delli miei maggiori ch'anno sempre continuato di prontamente servire alla Patria, m' è parso nel tempo della regenza d' essa importantissima carica

dar con l' ugual fervore l' essecution delle proprie incombenze, l' adempimento delli soprani comandamenti, et l' intentione di Vostre Eccellenze per il benigno publico aggradimento. Gratie.

(Archivio Generale Veneto — *Collegio* — Busta segnata *Relazioni dei Rettori* — *Capodistria-Pola*).

1672 Giugno. — Relazione del N. H. Baldissera Zen ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe, Illustrissimi et Eccellentissimi Signori.

Terminata la Reggenza di Capo d' Istria, sostenuta dalle mie debolezze per lo corso di mesi vintiun al mio ritorno in patria, mi presento a' piedi della Serenità Vostra in atto d'humilissimo ossequio con la relatione di tutto ciò che m' è accaduto d'operare a servitio della giustitia, a sodisfatione di mio zelo, a contento di quella fedelissima Città, et a puro riverentissimo debito di buon Cittadino e Ministro delle Eccellenze Vostre. E se assistita la mia retta intentione da Dio Signore havessi incontrato il publico benignissimo aggradimento, l'attribuirei a gratia speciosa del Cielo, et a stimolo sempre maggiore del mio animo per corrispondere al proprio natural istituto, hereditato da miei maggiori verso la Maestà di Sereniss.ª benefica Patria.

Quella Camera convenientemente regolata nell'esigenza delle rendite di V.ra Ser.tà che consistono in Ducati 15,000 circa annuali, liberi oltre i risservati a Pro di Cecca, et a Magistrati, sostiene maggiore il peso dell'uscita per li pagamenti ordinarii, et estraordinarii che vengono decretati di quando in quando dal publico sapientissimo beneplacito, ma specialmente si rende insoffribile il mantenimento della Compagnia del Colonnel Volpio che s'attrova di Presidio a Pola. La publica prudenza conobbe altre volte di sovverchio il mantenimento colà di Compagnia, onde con Ducali di 11 aprile 1669 decretò che fosse levata ed invece destinata una squadra di dodici soldati di Cernide, sotto il comando di quel Capo, con assegnamento di Ducato uno per soldato, oltre il biscotto a risparmio del danaro publico in fortezza che non porta seco gelosia di sorte, lontana da confini,

e che nell' esser suo guardata da pochi soldati, non valerebbe, occorrendo a trattener qualche licenza de restanti Aiduci.

Consumata detta Compagnia da se stessa, come pressento, raccordarei riverentemente che V.ra Ser. potesse destinarvi una squadra d'otto soldati della barca armata che si trattiene all' obbedienza dell' Ill.^{mo} Sig.^{r} Podestà e Capitano di Capo d' Istria, con la mutatione ogni tre mesi in cambio di Cernide. Il servitio riuscirebbe più pontuale col risparmio di ducati trecento all' anno circa.

L' essatto di quella Camera, nel corso di mia carica, mediante le diligenze et applicationi incessanti di mio zelo rileva lire 128.000 circa impiegate nei pagamenti et publiche occorrenze commessemi da V.ra Serenità non compresi i soldi 6 per lira che importano lire quarantadue mille doicento sessanta spedite la maggior parte di tempo in tempo all' Eccell.^{mo} Sig.^{r} Provveditore ai Pro in Cecca, conoscendo di publico essenzialissimo servitio, la sollecitudine de contamenti, et hora per saldo delle mie casse ho portato meco lire nove mille cento e settanta quattro di detta ragione, et a Magistrati L. 2139. Altre quattordeci mille duicento sessanta quattro ho fatto avanzare agl' Eccell.^{mi} Signori Camerlengo alla Cassa dell' Eccelso Consiglio di X.^{ci} et Capitano di Raspo ultimamente per conto di limitazione, in virtù di decreto del medesimo Eccelso Consiglio per l'occorrenze della Valle di Montona, così che havendo fatto tenere in questi giorni al medesimo Ecc.^{mo} S.^{r} Capitano di Raspo lire duemille quattrocento ottanta per sovvegno della Compagnia del Colonnello Volpio ho saldato tutte le mie casse con buona parte del danaro del datio dell' oglio che maturava due giorni dopo il terminar di mia Carica. Per ogni modo col restante della paga stessa e coll' altre che saranno state pronte a 31 del passato di Maggio haverà valuto il zelo dell' Ill.^{mo} Successore a sodisfare in qualche portione alle publiche occorrenze nei principii di sua reggenza, ne mi sarà attribuito a difetto che sospirata per sei mesi detta paga, mi sia valso di due soli giorni del tempo che restavano al contamento della medesima, tanto più che v'è concorso gratiosamente la permissione di V.ra Serenità. Nell' affittanze de datii che mi sono cadute nel corso di quella Reggenza ha sortito il publico vantaggio dalle precedenti condotte per lire disnove mille duicento undeci, et è stata mia special cura di cautelarli con valide e sufficienti pieggiarie.

Al mio ingresso trovai quel fontico totalmente destituto di danaro e con poco formento, a segno che agitato il mio animo da varii pensieri risolsi di praticar le piacevolezze e gli allettamenti delle pene lontano il mio natural genio, et avverso dai rigori e con applicatione incessante m'è

sortito di vederlo redintegrato posso dire dal niente a lire trenta mille effettive con che ho mantenuto quella fedelissima città abbondantemente di farine a prezzi avantaggiosi. In fine poi contro gli ostinati intaccatori, ho proceduto a formatione di processo coll'autorità impartitami dall'Eccelso Consiglio di X.ci servatis servandis e passato a pubblicatione de proclami, ma perchè il tempo non m' ha permesso di più operare, ne ho fatta la consegna all' Ill.mo mio successore per gli effetti di Giustitia.

Lo stesso dirò del Monte espilato da Ministri che infedelmente hanno essercitato le cariche e manegiato quel Capitale in che ho sortito di liquidare l' intacco in rilevanza di circa quaranta otto mille lire.

Un rissoluto esemplar castigo de rei valerà a fermar i disordini considerabili e restituir al primiero stato il luoco pio, l'osservanza de Capitoli e terminationi degl'Ill.mi Precessori, decretate dall'Ecc.mo Senato totalmente abusate e divertir specialmente le conventicole nella dispensa delle Cariche ad esclusione de buoni Cittadini. Unico e necessario rimedio, che nell'unione della delegatione precennata può essere applicato dalla virtù dell' Ill.mo Successore.

Due chiavi sollevano servire per sicurezza dello scrigno del fontico, stava riposto nel santo monte, l'una appresso il publico Rappresentante et l'altra appresso il Cassiere, ma scoperta da me la facilità colla quale veniva ricavato il danaro per non poter assister ogni volta il pub.o Rappres.te nell' aprir il medesimo, vi ho aggionto la terza appresso uno de Sig.i Sindici il più vecchio, et ho fatto levar il med.o scrigno dal Monte e riporre in Palazzo sotto l'occhio publico, ove per secoli prima veniva custodito onde i Cassieri non habbino così facile il modo da valersi del danaro stesso.

Positivo decreto di V̄ra S̄tà che detto scrigno habbia a stare nello stesso publico palazzo servirebbe per mio riverentiss.o sentimento a divertire gli scandali.

L'eretione di Magistrato in quella Città che viene formato dal Podestà e Consiglieri, decretata dalla Sapienza del Ser.mo Maggior Consiglio 1584, 5 agosto per l'appellationi civili e criminali di tutta la Provintia dell'Istria ove concorrono quei poveri fedeliss.i sudditi non sortisse quel fine che è di publica intentione nella sollecita espeditione delle cause, in che consiste il sollevo de medesimi che di lontano fino a sessanta e settanta miglia vi si portano con gravi dispendj.

Dall' applicatione che ho tenuto in questo importantiss.o affare, ricavo, che singolare sarebbe il profitto coll'allettare il Magistrato stesso nell'assegnamento de carratti che dalla parte appellante vengono depositati nella Cancell.a Pretoria per esser contati in Camera. Consistono questi anno per

anno in ducati cento circa, et in luoco di questi fosse scansato ripartitamente il salario agli Ill.^{mi} Sig.^{i} Podestà et Consiglieri, così chè Vra Ser.^{tà} non avesse a ressentire alcun descapito nella privatione de caratti, ma allettato il Magistrato da questi di giorno in giorno come si pratica nelle Quarantie e Magistrati di Venetia, affettarebbe l' espeditione con eccitamenti agli Avvocati che le protraono, et i poveri sudditi risentirebbero evidentissimo bene e sollevo, e benedirebbero per sempre la provida benefica mano di V. Ser. che sempre invigila alla conservatione de med.^{mi} quanto più miserabili, tanto più degni della publica protetione. Vi feci particolar riflesso al bel principio, e ne tenni congresso con gli Ill.^{mi} Sig.^{i} Consiglieri col parere degli Avvocati de Foro e compimento finale dell' intentione di V. Ser.^{tà} per veder con sollecita mano deffinite le cause de poveri sudditi con l' assegnamento e forma pretoccata senza alcun danno imaginabile della Camera. Il riflesso sarà proprio della sapienza dell' Eccell.^{e} Vostre.

Il Castel S. Leone di quella Città s' attrova in istato di bisognosa riparatione. Fabbrica veramente riguardevole. Feci riconoscer il bisogno, ma osservata la spesa importante fra la scarsezza di danaro di Camara, scansa il ponervi mano.

Assistono colà di Guardia due scolari bombardieri con stipendio di ducati tre al mese per cadauno.

Il levarli e destinarvi in loro vece due soldati della barca armata pagati, servirebbe di risparmio di ducati 72 all' anno, con quali nel progresso di poco tempo si potrebbe restaurare il med.^{o} Castello, ed il publico servitio rimanerebbe con più pontualità adempito.

Anco le muraglie della città in più parti tengono bisogno d'accomodamento, ed essendo stato assegnato da Vra Ser.^{tà} all'opera stessa il danaro dell'essibitione volontaria, tramutato in tanti Sali, vengono questi contribuiti al Magistrato Ecc.^{mo} al Sale della qual ragione e di X.^{me} n'ho io spedito 3877 mozza ma non viene corrisposto il danaro per la restauratione stessa.

Il Datio del tabacco di quella Provintia poco o nulla rileva a datiarii Condutori perchè lontani, non curano portarvisi ad assistere a proprii interessi e se bene viene consumata quantità rilevante, levata da Trieste di contrabando, non s' esige tuttavia il Datio.

L' affittarlo distintamente per quello riguarda la Provintia profittarebbe agli interessi di Vra Ser.^{tà}.

Così quello dell' acquavita quando s' incantassero in Capo d' Istria con obligatione di trasmetter il danaro a Magistrati Eccell.^{mi} ov' è destinato.

Il Datio de Molini negli anni andati veniva affitato avantaggiosamente dalle condotte correnti, perchè i fontici delle terre e castelli della Provintia

si provedevano de formenti nella Patria del Friuli et altrove, e poi venivano condotti a Molini per la macina che consiste in tre bezzi per staro.

Da alcuni anni in quà è stata introdotta la provisione di farine, onde il Datio stesso ne rissentì notabilissimo pregiuditio, perchè non pagano datio.

L' obbligar le farine al pagamento di detto datio insensibile, come sono sottoposti i formenti, si conformerebbe al giusto, al conveniente e s' uniformerebbe alla volontà publica che obbliga ogn' uno al pagamento del datio della Macina ove si consumano le farine, tanto più che l'aggravio è di soli tre bezzi per staro come in terra ferma si pagano soldi diecisette e per la quantità rilevarebbe alla Ser.tà Vra considerabilmente.

Il Datio dell' imbottadura di questa città e territorio consiste in soldi due e mezzo per orna del vino. Viene affittato da quella Camera lire due mille solamente all'anno, non obligata generalmente la Provintia a riguardo che l' industria del piantar viti non fioriva come di presente da per tutto è rilevantissima onde si ricava quantità di Vini.

Se la stessa pubblica gravezza fosse imposta sopra tutti i vini della Provintia sarebbe insensibile a particolari et al publico importarebbe migliara di ducati. Il vino che s' estrazze dalla terra e territorio di Montona per terre aliene paga soldi 15 per orna, resta distrutto da Sudditi di Cherso, che capitando a levar li med mi vini con apparenza di condurli a Cherso ne fanno colà l' inchiesta senza pagamento del Datio, perchè in Cherso non s' esige datio.

Poi nel progresso del tempo a loro comando lo trasportono in Stato estero, libero dal datio, in modo che in tal guisa resta defraudata la mente di Vra Ser.tà che vuole che li vini di Montona estratti per terre aliene paghino il datio.

Qualche provisione di Vra Ser.tà, et ordine all' Illustriss.o S.r Conte di Cherso che sia tenuto registro particolare de vini condotti colà da Montona e pagato il datio di quella quantità viene estratta per terre aliene, valerebbe a deluder gli artefitii de quei sudditi e si ricaverebbe il datio com' è mente publica.

Le Comunità della Provintia godono per publica munificenza, alcune in tutto, altre per metà le condanne vengono fatte dagli Ill.mi Signori Rettori. Pola, Dignan, Umago, Buggie, Isola e Muggia hanno interottamente mantenuto in conzo e colmo i publici palazzi e continuano tuttavia così che non rissente Vra Ser.tà alcuna spesa.

Da questo essempio dessumo valido fondamento e sussistente conseguenza che l' altre terre che godono gli privileggi siano sottoposte alle

medesime obbligationi. Restai incaricato di far riconoscer quelli di Portole, Grisignana e Parenzo, per l' accomodamento, ma riflettita la spesa considerabile, l'obbligationi delle prenominate terre per non lasciar correr l'abuso, o introdur l' uso, a grave dispendio della Camera, pur troppo aggravata da altre urgenze, sospesi le operationi, e portatane a Vra Ser. la notitia, mi fu espressa la publica volontà con Ducali di 5 febbraro passato — Che dette Comunità habbino a soccombere alla spesa se godono il benefitio delle condanne, rissentino l' incomodo della spesa, com'è giusto e conveniente, ma per levar ogn' altro ricorso a piedi della Ser.tà e stabilir il risparmio di somme considerabili di danaro, crederei per mio riverentissimo sentimento proprio altro publico decreto positivo, che categoricamente dichiarasse l' obligatione delle Comunità della Provintia nel mantenimento de publici palazzi in conzo e colmo.

Non mi resta che d' implorare humilmente dalla bontà di Vostre Eccellenze il loro benignissimo compatimento, e come lo confido gratiosissimo così restano supplicate a credere che sarà sempre vivo in me il zelo, l'ossequio ed il debito verso il publico servitio.

Gratie etc.

1676, 21 Agosto. — Relazione di Bernardin Michiel ritornato dalla carica di Avogador Uscito in Capo d' Istria.

Serenissimo Principe.

Per adempimento delle publiche prescrizioni ho havuta occasione io Bernardin Michiel Avogador Uscito di portarmi in più luochi dell' Istria, mentre capitato prima in Capo d' Istria, indi a Pinguente per la formatione del processo Contarini, poscia trasferitomi in Albona per essequir altre Commissioni di V. Ser., questo giro m'è stato motivo di veder più lochi, ne' quali trattenendomi per ascoltar i ricorsi degli aggravati procurando levare gli strusci et riveder i maneggi di Scole, Monti, Fontici et Comunità in conformità della mente publica, non ho voluto mancare d' internarmi et considerar la Provincia a parte a parte, nella quale veramente ho osservate cose che ho credute degne della publica notitia, et altre dirette al sollevo di que' Popoli.

Vedesi la Provincia esser di molto riflesso riguardo alla sua vicinanza alla Dominante per li Porti che comunicano con la medesima, senza quali

sarebbe quasi intercetta la navigatione, et esser molto ampia et distesa, internandosi sino a confini Austriaci da quali è tutta cinta, et capace di almeno due volte maggior numero di persone di quelle s'attrovano, essendo in oltre ferace per la maggior parte; in particolare la parte bassa, in maniera tale che si rende incredibile l'esprimerlo, come pure la parte alta non è così scarsa come vien figurata. Questa si nobil Provincia osservo che rimane esposta, mentre non ho veduto alcun loco o città capace in occorrenza a mediocre difesa. La Metropoli che è Capodistria è cinta di mura all'antica et deboli, che però essendo in Penisola et comunicando con piccola lingua di terra riuscirebbe facile il ridurla a quella parte a buona difesa, che valerebbe ad assicurarla dall'invasioni d'Austriaci all'occasioni, se bene però tal sito si va alterando, crescendo di giorno in giorno il Paludo attaccato a detta lingua.

Rimane ancora esposto Parenzo, che hora si va popolando a sbarchi di Mare, et all'invasione di terra et pure è città che merita gran riflesso per esser nel mezzo della Provincia alla parte da Mar, et per il Porto ove si fermano le navi nell'inverno che però si renderebbe facile alla difesa alla parte di terra havendo due bastioni et fossa che migliorati con qualch'altra fortificatione potrebbero fare da detta parte conveniente resistenza. Il rimanente poi della Città essendo cinta dal Mare, et da Mura antiche che sono in più lochi aperte sarebbe proprio andarle serrando per poterla sollevar da sbarchi improvvisi di fuste et altri legni nemici, et quello mi move a far questo tocco, è che conservando la città antichi ricontri d'esser stata grande et magnifica, vedesi come altre volte per rimaner esposta, si son introdotte improvvisamente genti straniere et nemiche lasciando in essa miserabili vestigie. Si faciliterebbe in oltre la popolatione della città stessa quando Vostra Serenità facesse almeno coprire altre vinti case per hora, il che non sarebbe di molta spesa, mentre vi sariano novi habitanti se vi fossero ricoveri. Non devo pretermettere a questo passo di considerarle anco che alcuni si vanno impossessando di case dirocate procurando di farsi investire per ridurle in horti che chiaman loro Casali, il che riesce di sommo pregiudicio all'habitatione della Città, mentre non potendosi quelli ridur in Case per conseguenza la città si restringe d'habitanti, facendosi la maggior parte horti quando pare che vadi popolandosi et rendendosi riguardevole.

Considero Pola Città importantissima per il Porto capace di qual si sij grand'armata, il che osservato anco da V̄ra Ser.tà in altri tempi ha questo effetto con molta spesa fatto eriger un forte sopra una collina, ma questo si mostra più bello alla veduta che di ben intesa fortificatione, che

se bene la ristrettezza del terreno è causa del difetto, ad ogni modo meglio potevasi construire, et scorgesi hora più difettoso a riguardo che è stato lasciato imperfetto, ma anco mostra publica debolezza che apparecchiate le pietre per construir la Porta questa non è stata construtta servendosi per entrata d' un foro nel muro che è chiuso da porta poco valida, il che si potrebbe rimediare con non molta spesa.

Vi sono poi altri lochi fra terra, che sono considerabili per esser confini al stato Austriaco, ma per non dilatarsi in molte spese, et per non ponerle sotto l' occhio molta confusione di cose, crederei proprio l'applicare alle suddette tre Città per stabilir la Provincia al Dominio perpetuo di Vr̄a Serenità. Non posso però di meno di non considerar anco la positura della terra d'Albona, non in riguardo a detto luoco, ma per esser molto iuternata a quella parte con l'Imperio. Questa è fiancheggiata da più Bastioni et Torri all' antica con Mura attorno quali son state ridotte a beneficio particolare per la ristrettezza del loco, il che però ho osservato anco in altre terre cosa che faciliterebbe in occasione d' aggressioni la presa delle medesme rispetto alli fori, ma questo male è sì incamminato che si rende difficile il porvi rimedio, tuttavia sarebbe se non bene, che dove non è occupato non si permettesse tale abuso.

Confina questa terra con il Castello di Bersez che è lontano cinque miglia da Fianona, et ha in maggior distanza la città di Pedena et la terra di Galignana anzi di più nel core del teritorio giacciono due ville soggette all' Imperio l' una Chersan sotto il Contado di Pisino, l'altra Sumber che è signoreggiata da un particolare procurando dette Ville di pregiudicare a confini per quanto ho potuto ricavare sopra questo braccio lontano d'Albona miglia vinticinque per mare s' attrova Fiume verso quale per il Quarner tra Albona et l' Isola del Cherso passa continua navigatione de cotrabandi de sali, et altro con grave publico pregiuditio, et dall' altro capo della Provincia s' attrova Trieste che inferisce consimili danni a causa pure de contrabandi d' ogli et sali a divertimento de' quali mantiene la Ser.[tà] Vr̄a in Capodistria una Barca Armata, et certo sarebbe bene che anco per li contrabandi di Fiume si praticasse altra diligenza, et questa con ordinare all'Ecc.[mo] V. Provveditor di Dalmatia et Albania che di quando in quando facesse visitar que' luoghi con barche armate a detto oggetto. Quasi alla parte media della Provincia evvi il Contado di Pisino che non meno la danifica per esser il ricovero de banditi da quei Reggimenti. Onde qui rifletto che sarebbe molto beneficio per la popolazione dell'Istria che fossero bandite meno persone fosse possibile, et queste se non per cose gravi mentre s' osserva che anco per cose leggere ne vengono esiliati, anzi crederei

aggiustato che per inobbedienze che poco rilevano per danni dati, per ferite leggiere senza mala qualità et per altri casi lievi vi fosse circolar comando da V. Ser. da non far tali banditi et contrafacendo alla mente publica fossero tagliati li bandi per minor dispendio et disturbo da tutti tre li Avogadori di Comun come praticano di quelli che son fatti nelli ultimi otto giorni de Reggimenti.

Non devo scordarmi di partecipar alla Ser. V. il stato del bosco di Montona importantissimo per la sua grandezza et quantità di Roveri, Olmi et altri legni per la Casa dell'Arsenal, giace questo nella Valle di Montona, et in conseguenza soggetto all'acque, così chè nell'occasione di passaggio che ho havuto per lo stesso ho osservato molti e molti delli suddetti legni morti, et indagatane la cagione ho penetrato (com'anco facevo il supposto) che ciò sia seguito a causa d' acque morte che non scorrono. La Ser. V. in più volte (come più volte mi fu rappresentato) ha fatto seguir l'escavationi per li scoli medemi, et sarebbe proprio che l' Ecc.^mo^ V. Capitano di Raspo riconoscesse novamente questo male per gli opportuni rimedj che l' E.E. V.V. credessero adeguati. Nel mezzo di detto Bosco passa il fiume Quieto che per qualche miglio si potrebbe render navigabile, il che servirebbe a minorar la spesa delle condotte de legni, et a comodo delli habitanti di Montona, et d'altri lochi per il smaltimento delle loro entrate, che prima (in particolare li vini) eran comperati dalli Impli, et hora atteso che han nell'Imperio innovati gravosi dacii contro le conventioni, riescono inesitabili, con notabile pregiudicio publico et de sudditi, per il che presentatami scrittura ho procurato d'invigilare et rinvenir queste conventioni, et nella mia permanenza in Capodistria ho ritrovati li annessi Capitoli Antichi che per questi gelosi riguardi humilio a V. Ser.^tà^ assieme con la scrittura suddetta.

Vi sono ancora altri boschi per la Provincia, anzi che è ripiena de medesimi, ma molti che non producono legni buoni, nè per venir buoni per la Casa dell' Arsenal et perchè ben spesso di questi inhabili per la Casa ne vengon da questi habitanti tagliati restano questi sudditi vessati da Cancellieri con rigorose formationi di Processo et con loro totale esterminio al che certo sarebbe bene di provedere, ordinando che per quelli che son fuori de boschi risservati o de Catastici et non fossero bollati non si dovesse procedere.

Passo ora a rappresentarle varii disordini a pregiuditio di que' Popoli. Et prima: Grave riesce quello che il Magistrato de Capodistria eretto per sollevo della Provincia molte volte non si riduca o per qualche poca buona intelligenza, o altri accidenti, il che apporta grandissimo incomodo et

dispendio senza frutto a quelli che vengono da parti lontane, anco di più di 50 miglia a trattar le loro appellationi, et non meno considerabile si rende la visita, che viene praticata dal detto Magistrato all'oggetto stesso del sollevo che facendosi nella forma propria et conforme l'intentione publica farebbe appunto l'effetto divisato, dovendo in quella capitar il Magistrato, ascoltar li sudditi et esercitar la propria fontione.

Mentre per altro essendo Capodistria nel principio della Provincia, quelli che sono lontani, non possono, particolarmente per cause lievi et di poca importanza, portarsi alla città, che i poveri perdono le ragioni a rincontro de più potenti di loro. Hora segue che molte volte si porta alla Visita il Magistrato sminuito, cioè il Podestà et Capitanio et un sol Consigliere et quelli che credono haver torto, chiedono il beneficio del terzo giudice, onde li più aggravati non ponno terminare le loro cause nella vicinanza del Magistrato, et dalla lontananza del medesimo, et loro impotenza le vengono confiscate le ragioni. S'aggiunge che poco si ferma il Magistrato stesso ne lochi, et ciò a riguardo d'esser stato sminuito l'assignamento per detta Visita. Però crederei proprio stabilire che a Parenzo et Pola si dovessero fermare almeno 15 giorni per loco essendo queste città più comode al concorso, tanto più che l'aria è migliorata, essendo accresciuti anco li habitanti et proseguir poi all'altre visite in conformità del praticato, et acciò havesse quest'intentione il suo effetto che se gli accrescesse qualche cosa di quello già li è stato levato, tanto più che v'è l'affare importante delle Cernide che V. Ser.[tà] m'ha obbligato anco informarmi della causa perchè non siano state disciplinate per l'addietro et comprendesi derivar per detta causa, quando anco per inanti si faceva una visita particolare a detto effetto et V. Ser. ridusse il tutto in una Visita sola, et pure sarebbe di gran rilievo haver queste genti ben disciplinate, perchè essendo aguerrite et esperimentate et accrescendosi di popolo la Provincia come pare che vadi moltiplicando si potrebbe far gran capitale delle medesime, mentre la gente territoriale partecipa della Dalmatia et Albanese per se stessa inchinata all'armi et nelle occorrenze con questa gente si potrebbe dar gran rinforzo alla Dalmatia, facendone passar ivi nelle urgenze maggiori, come pure altre volte ha praticato Vr̄a Ser.[tà] di modo che l'Istria si potrebbe dire il braccio della Dalmatia.

Dannose, pregiudiciali a' Popoli sono le accuse de' danni dati per quali ancorchè di pochissimo rilevo si procede con forma criminale rigorosa. Non meno considerabile sono li struscii che vengon fatti per le pene che son essatte da debitori di scole, fontici, comunità et altri, mentre essendo eccedenti, tanto più si rendono gravose, quanto che l'esperienza ha dimostrato

che talvolta son state fatte pagar doppiamente il che procede perchè non si gira Cassa di pene, et talvolta son state esatte sopra capitale che non è stato pagato così che han havute le pene di soldi quattro per lira, et restando vivo il capitale sopra quel medesimo le tornano ad esigere il che riesce di gran pregiuditio a sudditi. Ho osservato inoltre molto dannosa la forma delle vendite de beni de debitori che vengono appresi in pagamento de crediti, mentre in quelle vogliono li Creditori il beneficio del terzo che se bene ciò è stabilito con gli ordini Bragadini quando prima anco si faceva con il benefitio della metà tuttavolta pare molto pesante a questi sudditi.

Anco per capitali di scole si danno in pagamento da defettivi li beni quali poi gli son retrocessi a livello dalle scole stesse il che è di molto pregiuditio riducendosi il secolare all' Ecclesiastico, mentre non venendo sodisfatti li livelli rimangono molte volte li beni a dette scole. È invalso pure altro abuso di non minor riflesso, et è che li testatori lasciano li loro beni aggravati da contributione d' entrate a lochi pii non a tempo, ma perpetuamente, così che li Beni secolari si vanno tutti aggravando da eccedenti corrispontioni a lochi pii contro la mente di Vra Serenità. D'uguale ponderatione et che arreca danno gravissimo alla Coltura della Provincia è il disordine introdotto d'apprender in pagamento de' crediti o per pene li animali bovini et instrumenti rurali, et altri diversissimi abusi si veggono ancora ne' maneggi delle Comunità et Fontici da quali ne conseguitano perniciosissime conseguenze al Publico et a particolari, mentre vengono eletti a maneggi così di Fontici come di Comunità persone che non sanno nè leggere nè scrivere, et in più lochi s'osserva che in detti maneggi una persona sii eletta a più carichi, et che molti continuano nelle stesse cariche senza intermissione o contumacia alcuna, come pure vengono admessi a questi maneggi congionti in primo et secondo grado. Succede di più che nelle cariche sì de maneggi suddetti, come di scole ben spesso passa tra li sindici o giudici fonticarii et Gastaldi attuali corrispondenza con quelli che subintrano così che se vanno debitori senza che corra il denaro girano la partita et s' è osservato anco che vengono admessi alle cariche detti Gastaldi, Fonticari, Giudici o Sindici sebene per li medesimi maneggi son altre volte restati, et tutta via s' attrovano debitori. Cose tutte che meritando compenso chiamano le applicationi della Serenità vostra ai rimedij più aggiustati, al che riflettendo io per raccordarle i miei humilissimi sentimenti unisco li annessi Capitoli quali sottopongo all'intendimento Sovrano delle Eccellenze Vostre per le proprie sapientissime deliberationi. Gratie.

Data die 21 Augusti 1676.

Bernardin Michiel Avogador Uscito, ritornato di Capodistria.

1677, 10 Marzo. — Relazione del n. u. Zuan Gabriele Contarini fu Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Se la riverita autorità della Serenità Vostra incaricò alle mie debolezze il peso del Reggimento di Capodistria, fissai tutto l'oggetto per esercitarlo correlativamente al suo esenzialissimo servitio, al bene et sollevo di quei popoli, due punti di tanta sollecitudine al mio animo, che certo se ha potuto valere faticosa assiduità o fervorosa vigilanza, niente s'è pretermesso, anzi possibilmente procurato all' uno et all' altro supplire per la concepita sicurezza d' incontrare a pieno il stimatissimo gradimento dell' E.E. V.V. e rimarcarmi con la publica pretiosissima gratia.

Per il corso continuo di quella carica, non ho tralasciato di tempo in tempo humilmente soggettare alla Sovrana intelligenza dell'Eccellentiss.° Senato ogn' emergente, concernente gli interessi della medesima, e restituitomi di presente col riverentissimo beneplacito di Vostra Serenità al riposo della Patria, ho raccolto succintamente diversi rappresentati particolari, et estesi alcuni altri, stimati degni dell'infallibil prudenza di Vostre Eccellenze, affine siano benignamente riconosciuti per puro parto della mia zelantissima rassignatione.

Trovata primieramente in qualche sconcerto la Camera Fiscale per l' intempestiva morte dell' Ecc.^mo^ Donato mio Precessore, fui attentissimo ridurla a miglior compositione stabilendo in tal proposito Terminatione di aggiustata regola, che restò dall' Ecc.^mo^ Senato approvata.

Applicai successivamente alla buona direzione de' datij, base del publico erario, et come dalla praticata vigilanza sopra gli Incanti mi sortì la deliberatione et restitutione al primo essere de diversi mal' administrati, e trovati in Esattoria con vantaggiose offerte, particolarmente quello d'Acqua vita, deliberato per ducati settecento e cinquanta in anni cinque, così l' importantissimo d' Oglio, nè unito nè separato ha potuto ottenir l' incontro della Condotta, non tanto per le esperimentate perdite da Datiarii Recessori, quanto per la scarsissima raccolta d' Ulive del passato e corrente anno, mentre come per conto dell'E.E. V.V. ed a tal fine col riverito loro assenso formai sei Capitoli che tuttavia sussistono per buona regola d'Essattori da me indotti a ricever in recognitione delle loro fatiche ducati sei per cento, dalli dieci, che antecedentemente erano consueti in simili occasioni

contribuirglisi, e per scoprire le fraudi che fossero in quelle state commesse, ho fatta diligentissima inquisitione nelle terre di Piran, Isola, Muia e Rovigno, il che oltre qualche publico vantaggio di danaro pervenuto in Camera per contrabandi ritrovati, e condanne praticate, ha valso d'insinuar a tutti quei habitanti l'attentione d'esser pontuali all'essecutione de publici divieti, ne persuasi a tentativi de trasgressioni.

Rappresentai humilmente alla Serenità Vostra d'esser poco ben dirette le Cernide della Provintia, e come nella visita generale ho fatte le medesime alla mia presenza diligentemente disciplinare da Capitanii e Capi di Cento, così in altri tempi posteriormente posi tutto il studio al stesso oggetto, et havendo dalla Publica munificenza ottenuta la trasmissione de Moschetti e Bandoliere de quali requisiti s' attrovavano sprovvedute, le ho ridotte di presente in assai miglior stato, con speranza d' un ottimo servitio, quando non restino defraudate dalla dovuta assistenza, et continuo ammaestramento nelle militari funtioni da loro Capitani et Offitiali, quali sendo soliti ricever per le mostre dalle Publiche munitioni le polveri ne regolando le dispense con aggiustate cautelle, m' hanno obbligato estender efficaci prescritioni in tale materia con positiva terminatione, perchè siano sempre ben assicurati i Capitali della Serenità Vostra.

Anco la Compagnia de Bombardieri di quella Città ho espurgata dagli inhabili, et reclutata con gente di tutta sufficienza, da cui potrà sperarsi ogni buon servitio; havendo in tanto così questa, come il Presidio di Pola con li Capitani et Offitiali sovenuto col pagamento di qualche credito per renderli maggiormente solleciti all' esercitio delle proprie incombenze.

Il Castello S. Leone, considerato riverentemente alla Ser.tà V.ra bisognoso di riparo per le conseguenze che seco porterebbe la sua ruina, ho procurato nella possibil forma assicurare con l'aggiustamento del colmo e d' altre parti più premurose con spesa de soli ducati cinquanta, dalli quattrocento che venivano per tal' opera pretesi.

Quel Monte di Pietà, constituito per le passate male administrationi in grandissimo sconcerto, con le fissate diligenze della mia debolezza restò riparato da maggiore deterioramento con la Terminatione soggettata alla Sovrana Publica sapienza, qual attenne la confirmatione, unitamente con l'altra, esprimente adequati compensi nel Fontico unico sovegno de poveri, avvantaggiato da me non poco col scanso di molte spese che con esorbitanza venivano praticate con gli Operarii, e per il benefitio da tal mia regola apportatoli, rimane impiegato il bisogno del danaro annualmente nell'acconcio tanto necessario della Fontana, così che trovata questa totalmente priva d'acqua et abbandonata ho restituita al primiero ottimo essere.

I maneggi delle Comunità e luoghi Pij della Provintia constituiti in qualche confusione e disordine con diversi decreti ho regolati scansando le spese superflue, minorando le eccedenti, et riducendoli in termine di buona diretione nella futura loro sussistenza.

Per concordare con l'ossequiate prescritioni della Ser. V.ra e fervorosi voti di quella Comunità ho stabilita la commessami tansa alla Giurisditione et Provintia con insensibil aggravio delle Scole havendo poi fatto dar principio alla fabbrica del divisato Colleggio che servirà in decoro della Città stessa, educatione et studio della gioventù a gloria di questo Ser.^{mo} Dominio.

La ridutione di quel Magistrato, erretto per sollevo della Provincia non s'è resa difficile a chi si sia, havendo invigilato meco, con commendabil zelo gl' Ill.^{mi} Consiglieri a tal caritatevol opera nel spedire le cause civili e criminali, nella pratica delle quali ho osservato correr inconveniente molto nocivo a poveri sudditi che per ogni speditione absente devono capitare in quella Città per suffraggi a solo fine d' esser rimessi col pagamento in pristino, non permettendo i Reggimenti di prima instanza alcun benefitio in qualunque absenza civile nel che sospirano quei sudditi qualche caritatevole Publico Decreto.

Nella materia tanto gelosa de Confini ho ricevuto qualche indolenza dagli habitanti della Villa di Gabrovizza molestati da sudditi Arciducali della Giurisditione del Conte Petazzo, nell' usurpatione de' terreni contro le Capitulationi dell' anno 1606; nel che però internatomi col sopra luoco di quel Capitanio de Schiavi, et conosciuto l' affare di poco rillevo, ho ordinato a' medesimi di praticar il lievo della Pegnora a chi li dannificasse forma tra Confinanti ordinariamente stillata con la quale resta sempre inalterato il possesso del Pignorante.

Resa in oblivione e senz' alcuna osservatione la Publica volontà in materia de' beni laici, lasciati o venduti agli Ecclesiastici usandosi con tutta rilassatezza tal disordine a corretione d' esso ricevute le prescrizioni della Ser. V. ho fatto publicar Proclama efficacissimo per la pontual essecutione delle medesime e della parte 1605, con che restarà alla virtù dell' Ecc.^{mo} Successore agevolato il modo d' applicare alla Regolatione di tale abuso.

Sgravata quella Camera da diversi debiti da me pagati, oltre li maturati sotto il mio Reggimento, esiste in assai buon stato, havend' io nel termine della mia Cassa sodisfatto intieramente quella Barc' Armata, Governator dell' Armi, con altri stipendiati e salariati e lasciati liberi a dispositione del predetto Ecc.^{mo} mio Successore Ducati seicento in circa.

Fu sopra la prudentissima consideratione dell' Eccell.mo S.r Agostin Barbarigo mio Precessore minorato dalla Ser. Vra il Presidio della fortezza di Pola, come conosciuto superfluo, et ridotto al numero de soli dodici soldati delle Cernidi col Caporale, questo con ducati quattro, e quelli due al mese oltre l' ordinaria soventione di Biscotto, et perchè ho probabilmente conosciuto non esser li medesimi già mai partecipi di tali paghe, anzi ridondino le stesse in civanzo de privati per minor publico aggravio stimarei che potrebbe totalmente esser scansata la soddetta assignatione de ducati vintiotto mensuali, obligandoli continuar l'impiego nella stessa forma col semplice biscotto, e per farli goder qualche segno della pubblica munificenza in vece di danaro da loro mai esatto, esentarli per quell' anno che attualmente servono dalle Caratade che di raro sogliono succedere et insensibilmente possono accrescersi con le tanse delli stessi soldati, quali consistendo in numero di cinquecento, restano consequentemente obligati alle funtioni per un solo mese nel corso d' anni tre.

Si scorge il Capo di Pirano provisionato dalla Ser.tà V.ra con ducati dodici al mese, dove quello di Capodistria non gode che soli sette; però ridur ancor lui a questa medesima conditione riuscirebbe di publico vantaggio a lui abbondantemente con simil corrisponsione consolato.

Sopra le Cernidi della Provincia sendo destinati sei Capitanij con loro sergenti, tutti nationali della medesima con spesa considerabile della Camera, devono cader sotto la matura consideratione della Serenità Vostra per quelle regole che stimasse stabilire, minorando tal numero e sostituendo Capitani forestieri più esperimentati, che mirassero al publico esentialissimo servitio, e da quali potesse sperarsi maggior profitto del presentaneo de soddetti Casalini. Come però questi debolissimi operati furono totalmente diretti al Publico esentialissimo servitio, così sempre aspirarono al perfetto conquisto del stimatiss.° gradimento della Serenità Vostra e di cadauna delle Eccellenze Vostre a' quali con profondissima rassignatione m' humiglio. Gratie.

Venezia li 10 marzo 1677.

ZUAN GABRIELE CONTARINI fu Podestà e Capitano di Capodistria.

1678, 6 Agosto. — Relazione del n. u. Angelo Morosini ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Sebbene infinitamente diseguale all'obbligo che devo io Anzolo Morosini alla Patria, fu l'esercitio del mio impiego in tutto il tempo che ho sostenuta la rappresentanza di Podestà e Capitanio di Capodistria posso però humilmente gloriarmi d'haver supplito al difetto naturale della mia poca cognitione con un zelo infinito, piena volontà e brama ardentissima cose inutili per se sole, ma care a Dio et alla Ser.[tà] Vra onde restituitomi a' piedi della Publica Maestà esibisco quello che haverei voluto e saputo fare in luoco di quanto dovevo, cioè poco o niente di servitio con tutto il mio possibile e sapere di vigilanza, applicatione e svisceratezza sole potenze et capacità del mio cuore, tutto di V.V. E.E. e della Patria.

Unisco a questo devoto holocausto, le presenti humilissime righe, nelle quali con pochi punti ho ripetuto tutti li 16 mesi di mia reggenza, e quel più che stimai conferente al publico e privato beneficio.

Una delle gioie che ingemma la Publica reale Corona è la Provincia d'Istria riguardevole per la sua amplitudine di quasi cento miglia in lunghezza, e di quaranta in larghezza con quattro Città, quatordici terre, diversi Castelli, molti Villaggi, ma con solo numero di 60[m] anime circa, gente divota della Ser.[tà] Vra, docile al freno, che lo bacia e non lo morde. Provincia sotto l'occhio della Dominante, ricca de Porti capaci per ogni armata, copiosa dei Boschi per servitio degli Arsenali, feconda de' sali, ogli, vini et in qualche luoco anco de grani che con felice usura rende sino ai vinti......... fertile di Peschiere, e di cacciagioni e per l'amenità....... e per ogni altro rispetto, non inferiore a qual si voglia più beato terreno d'Italia, se un'estrema carestia d'industria e copia di miseria nell'applicationi et operationi madri dell'aria inclemente e della Povertà non la costituissero in qualche sua parte infelice e derelitta. Tributa alla Cassa publica il datio dell'oglio che manda al Friuli per summa da ducati nove mille annui, contribuisce la limitatione all'Eccelso Consiglio per importar de ducati mille settecento circa, paga caratate a prò dell'Arsenale e corrisponde buona parte de stipendii ai Publici Rappresentanti, ma tutti gli altri Datii sono patrimonii di quelle Comunità che per essere mal maneggiate ogn'anno traboccavano, ma di presente con la soprintendenza concessa

da V.V. E.E. a questa carica a mio humile raccordo frenati e sostenuti, esclusi tutti quelli di Capodistria che in summa di ducati 6000 in circa passano annualmente in servitio di V.V. E.E. nella Camera a sollievo di quei salariati e serventi.

Feci studio particolare per intendere se si potesse maggiormente profittare il publico interesse e comprehendo che l' E.E. V.V. potrebbono giustamente obbligare i sudditi di Pirano e di Muggia a corrispondere al Principe quelle decime de sali che contribuiscono d' ogni sette uno in Pirano e d' ogni otto in Muggia alle loro Comunità che anco senza questo restano riche e comode più di qual si voglia altra, della stessa Provincia è padrone come ho detto d' ogni altro datio, eccetto quello dell' oglio et ciò con l' esempio di Capodistria che oltre tutti di V. Ser. paga la giusta decima de sali medesimi e con ragione perchè le Saline sono piantate nel mare vero patrimonio di V.V. E.E. fondo proprio del Principe, e perchè il Publico compra tutti li sali di Pirano a prezzo rigoroso che altrimenti restarebbono inesitabili et per altri giusti motivi. Questo vantaggio non riuscirebbe sprezzabile perchè comprese le decime di Capodistria sormontarebbe la somma di moza due mille annui con poco costo e contato di 50^{m} ducati circa a publico beneficio.

Due sono gli emergenti che in questa importantissima materia de sali stimo degni della publica notitia. Il primo che nel distretto di Capodistria si vedono derelitti et incolti 600 e più cavedini di saline per colpa di povertà o di trascuratezza con offesa del servitio publico per causa delle decime e crederei necessario qualche pietoso sovegno a' poveri con l' obbligo della restitutione per redimer esse saline, et per gli altri rigoroso decreto che gli obbligasse ridurle al lavoro in pena di perderle, da essere concesse et investite a' supplicanti che non mancherebbono. Il secondo è che le scale di Bucari, Fiume e Trieste con il continuo ricapito de sali a quei Porti divenuti molto mercantili e frequentati servono di precipitio a Capodistria e Muggia da qualch' anno in qua abbandonate di quel fortunatissimo concorso di mille e più cavalli al giorno che trasportavano sali, così che per colpa di tale incamminazione e della fabbrica copiosa di saline in Trieste ne giacciono destituiti li cavedini 600 predetti persi di affetto e di coltura, oltre molti ancora di Muggia con publico notabile pregiuditio, ne lasciano a Piranesi di seguire l' esempio infelice.

E non meno rilevantissima jattura rissente la Ser.^{tà} V.ra la quantità de Vascelli che con ogli e altre merci passeggiano il Mare Stato di V.V. E.E. a solo comodo e provecchio de paesi stranieri levando queste tre scale certamente al Publico Erario più di 100^{m} ducati all' anno. Una sola Barca

Armata è remora insufficiente di fermare il corso a tanti inconvenienti come sarebbe valevole l'ombra sola d'una Galera destinata particolarmente a corseggiare le spiaggie dell' Istria e le acque verso Bucari e Fiume sopranominate, o almeno un' altra fusta, e due feluche per divertire li contrabbandi alle Peotte che in copia da Trieste con sali et ogli passano nelle fiumere del Friuli e nel Lisonzo siti impraticabili per le Barc'Armate.

Confina la Provincia con il Paese Arciducale Dominato da Cesare con la Sovranità in ogni suo tratto, ma in gran parte della Giurisditione de Feudatarii privati et in specie dal Prencipe de Ausperg per il Contado de Pisino che lascia il comando in mano ad un tal dottor Cristoforo Rampel huomo torbido et inquieto che si fa lecito d' alterar i publici confini, la quiete e le fortune de' sudditi di V.V. E.E. come diffusamente ragguagliai con mie humilissime de 6 giugno ultimo decorso, et altre sussequenti 16 e 17 nella revisione che feci in obbedienza de publici riveriti comandi. Ne qui posso astenermi di non implorare divotamente la publica Vigilanza con una delle più attente fissazioni sopra i confini medesimi per pareggiare quell' ingorda applicatione con cui s' ingegnano gli Esteri confinanti d' usurpare il Stato di V. Ser., ne forse riuscirebbe il più inutile de rimedii un premuroso incarico al Podestà e Capitanio di Capodistria di portarsi ogni anno con gli due Provveditori che saranno eletti ad una diligente osservatione d' essi Confini chiamando e richiedendo così geloso interesse, freno e compenso e diligente notitia a V.V. E.E. delle novità, perchè l' ommissioni o poca frequenza delle stesse osservationi è la sola radice e fomento del publico male.

Non ha la medesima Provincia tutto che confinante con esteri, castelli o fortezze degni di questo nome.

Il Castello di Muggia decorato ultimamente con l' assistenza d' un N. H. per essere sull' orlo de' Confini, anzi sugli occhi di Trieste, merita per titolo di sicurezza e di riputatione essere ridotto a buon stato di restauratione, ne io mancai di farlo risarcire in qualche sua parte più bisognosa giusto i comandi di V.V. E.E.

Quello di S. Leone in Capodistria non è terribile per altro, che per il nome, e perchè di continuo sta minaciando rovina. Applicai più volte al suo resarcimento permessomi da V.V. E.E. in buona summa per conservare il decoro d'un'antichità molto decrepita, ma finalmente ho conosciuto con l'opinione anco de periti che quel corpo consumato dalla stessa sua vecchiezza non è più capace di rimedio, ond' havendo sospeso il dispendio, humilmente propongo la sua demolitione sino alla metà da terrapienarsi con la stessa materia dirocata, il che seguendo con prontezza

sarebbe con fruttuoso anticipamento del suo precipitio, spesa soportabile, divertimento di costo quotidiano a grande sollievo della pubblica Cassa con difesa molto più efficace e propria oltre il beneficio della Città che altrimenti vederebbe l' unica strada che la conduce alla terra ferma sommersa sotto ruine. E presservativo di quel canone che ne restarebbe seppellito e per gran tempo perso et inutile.

Parenzo città antica di nome, non ignota già alcuni anni puro cadavere con tre o quattro sole anime (?) et hora notabilmente rissorta et animata mi parse degna di esponere ai riflessi della publica sapienza per qualche difesa nell' opportunità del suo sito e per la frequenza del suo Porto, al servitio di questa Reggia principiando dal ristoro o riparo delle muraglie da farsi con il saldo che si ricavasse dalla liberatione de banditi della stessa Provincia per doppio rilevantissimo bene, spesa et effetto infinitamente più giovevole di quello è sortito dalle due fortezze irregolari di Pola, altrettanto inutile quanto furono a V.ra Ser.tà dispendiose.

Le Cernide soldati della medesima Provincia riuscirebbono abili e sufficienti quanto quelle di Terra ferma se havessero officiali atti a disciplinarli, calamità che in altre mie righe deplorai innanzi V.V. E.E. e che procurai di temperare con la frequenza degli esercitii nelle mostre grandi e piccole, e con la piena osservanza delle leggi in tal proposito, ma con poco profitto perchè Capitani senza esperienza non puono insegnare ciò che non sanno mentre mai hebbero scuola di Guerra ne esercitano questa professione se non per genio che hanno al loro proprio interesse. E come facile riconobbi potersi formare 4 Compagnie d' esse Cernide a Cavallo con titolo de Dragoni, così lo giudico e replico per ottimo servitio della Provincia in ogni sinistro evento senza danno, ma anzi con profitto di V.V. E.E.

Uno dei mali più gravi che invade la povera Provincia procede dalla quantità di scole o confraterne che acquistando beni spogliano i vostri sudditi, anzi la Ser. V. de sudditi medesimi e l' Istria de genti et operarii per colpa degli intacchi, male tollerato e blandito sino che porta provechi di pene, ma poi ridotte le famiglie all' estrema Agonia dal suddetto incessante penare diventa mortale inasprendo contro le persone in difetto di roba, onde seguono li processi, le criminalità, i bandi et in una parola la desolatione dell' Istria. La causa del male medesimo è patente per la sregolatezza e trasgressione delle vostre giustisse leggi 1535 et 1605, onde gran parte d' una piccola Provincia è in mano de luochi pii et ecclesiastici. Ho con più mani di lettere avvertito l' E.E. V.V. d' una tale sciagura, e con pietose ducali de dì 25 settembre decorso fu prescritta benignissima proroga

che condonando l' inobedienza trascorsa ordina l' alienatione de fondi passati dal Laico all'Ecclesiastico dentro il termine d'un anno che maturisce nel prossimo mese d' ottobre.

Per argine d'un tanto trascorso ho prefisso un diligente Catastico di tutti li beni posseduti da luochi pii ed ecclesiastici che per molte difficoltà abbatutesi m' è sortito di terminare insieme con la carica ed humiliarlo solamente di presente ai publici riflessi, et hora pure ardisco farmi lecito di raccordare humilm[te] alla Ser.[tà] V.ra che da questo tossico si potrebbe ricavare un antidotto molto salubre, quando comandasse, che con l'entrate dei beni di dette scuole, o col tratto delle vendite (preservatene solamente in ogni territorio alcune de più devote, antiche e cospicue) si sostenesse un' hospitale aggionto a quello di Capodistria per raccogliere e nodrire tante creature innocenti, benchè nate di peccato, da essere governati da soggetti più riguardevoli e facoltosi con quelle regole che paressero più aggiustate e proprie. Così non haverebbono più luoco et occasione le soffocationi et altri naufraggi di quel sangue infelice, che restarebbe a fecondare et animare l' Istria, cessarebbono gli intacchi, tanti bandi, et altri loro maligni accidenti convertiti in salutifere influenze di charità Christiana e la stessa pietà di Venetia sentirebbe un considerabile respiro.

In proposito delli stessi Ecclesiastici ho pure ritrovato offese le leggi che impongono la loro humiliatione alla publica autorità con l' obbligo di sopplicare il possesso temporale de beneficij e raccordato il disordine a V.[e] E.[e] impetrar facoltà di rimediare all' inconveniente, come anco felicemente m' è riuscito havendo veduto cinquanta e più ducali di cons....... sin' hora sopra li benefitii medesimi, oltre molte altre concessioni capaci della rappresentanza ordinaria per la summa de duc. 20 giust' alle leggi. Anco di questi che non sono pochi ho ordinato fedele catastico perchè in brevi occhiate ogni cosa sia nota in questa materia e l' Ecc.[mo] mio successore haverà la fortuna di renderlo adempito e presentato.

Fra l'altre calamità e mali di quella Provincia è la penuria d'habitanti, e questo morbo riceve il principale suo fondamento dalla copia de banditi che corrono di buon passo all'esilio per fuggire qualch' oppressione anco allettati dalla vicinanza del paese estero e dalle lusinghe de Giusdicenti confinanti; E come sarebbe santissima medicina che i Cancellieri non processassero senza causa, o per trascorsi leggieri, e che non si fulminassero i bandi se non per pura necessità di Giustitia, così riesce salutifero l' espediente destinato da V.V. E.E. a mia riverentiss.[a] insinuatione coll' autorità impartita al Magistrato di Capodistria di poter in appellatione alterar i bandi con il relegare in Città Nova ad oggetto di popolarla.

Gratia che servirà di qualche respiro a quella derelitta città e de sudditi e che viene anco attesa e desiderata da banditi di Capodistria mediante la supplicatione de quei deputati come notificai a V. Ser.. Pietà e giustitia utile al suo servitio, et humilmente invocata e sospirata da sudditi.

Città Nova prenominata Dea della desolatione e ricovero della stessa solitudine, si rende oggetto degno della cura di V.^e E.^e cento famiglie d' operarii in quel fruttuoso e bel territorio, portate tutte in una volta darebbono gran principio di vista e ferma sicurezza di populatione, e con facilità potrebbono introdursi provedute di case, che con poca spesa saranno habitabili, ed oneste quantità di terreni fertilissimi che non ostante la publica indulgenza dispensata a' loro Padroni, con miei proclami per virtù impartami da V. Ser.^tà per renderli alla coltura dentro un' anno già cadente, restano e restaranno tuttavia incolti e soggetti alla sovrana publica dispositione, ne mancheranno concorrenti per ricever le gratie dell' E.E. V.V. con l' investitura in essi fondi, a confusione di quei pochi possessori che al presente vantano l' assoluta autorità del territorio intiero, e godono vedersi soli senza compagni. Il difetto dell'acque viene imputato per mancamento della bontà del clima, io lo conosco per colpa della sgratiatagine, et avendo per tal effetto ordinato che sian........ Pozzi di Città nova immondi e languidi, e fatto costruire una cisterna bella e capace in Humago di sicuro refrigerio a quei habitanti.

La carità publica gelosa di conservare in stato et augumento di buona salute la stessa Provincia ha instituito il Magistrato per sollievo de sudditi e meco hanno invigilato gli Ill.^mi Consiglieri per spedire le cause civili e criminali. Ha poi irremissibilmente comandato una visita per ogni Reggimento al Podestà e Capitanio di Capodistria quasi che in salutifera purga per sua preservatione da quelle molestie et indispositioni che la tengono afflitta, ma non si scuopre il giovamento desiderato perchè stabilita essa visita in certo tempo, è per ciò avvertita e presaputa, suggerisce occasione de saldi fititii che poi si squarciano in maggiori piaghe od oppressioni prima dissimulate e poi inferite, et a molt' altri mali occulti et interni in quel breve tempo, e che dopo si scuoprono poco giovando i prudentiss.^i decreti Pasqualighi, Bragadini et Erizzi che hanno prescritto tutte le buone regole senza che si possa desiderare una minima aggionta, onde humiliss.^o propongo e raccordo per gran presservativo della Provincia e de sudditi l' impartite autorità al Reggimento et al Magistrato di Capodistria di poter far essa visita quante volte più ricercasse il bisogno, perchè questo continuo imminente sindicato tenga le cose in buona regola, lontani i disordini, e pronti i ricorsi, il che propongo senza alcun maggior dispendio della Camera

publica che di presente sostiene il peso sufficiente del proprio stipendio al Podestà e Capitanio oltre ducali 650 circa in cadauna Reggenza per occasione di cavallate, formatione di processi de legati, inquisitione dell' oglio, e della medesima visita, tutte funtioni da farsi da esso Podestà e Capitanio con la sola summa predetta, inclusa sempre la revisione de Confini sopra ogn' altra anteposta e quella delle Cernide non meno necessaria.

Li scolari Bombardieri per restringermi finalmente alla Città di mia Residenza feci che rimanessero instituiti coll'ordinario Bressaglio e sostenuti nel loco determinato numero, e sperarei che da medesimi nelle contingenze di publico servitio si potesse cogliere il frutto necessario, anco sopra i cannoni che in qualche copia non mancano ho più volte ricercato maestro che sappia aggiustare i loro letti, decretato anco da V.V. E.E. a mia instanza, ne mai comparso........ pur sommamente necessario per publico servitio risultando inutili et inabili tutte le artiglierie che per piccoli difetti vanno pericolando gli apprestamenti anco di qualche conditione.

La Camera fiscale premunita con le zelanti terminationi dell'Eccell.mo Provveditor Gradenigo resta con tutto candore amministrata, havendo io tenuta fissa la mira d'affittare anco quei datii che trovai inaffittati, escluso quello del sale che per pochi giorni cade la deliberatione all' Eccell.mo Successore, e ciò con qualche vantaggio delle condotte precedenti e massime quello dell'oglio predetto in summa de ducati settemilla più di quanto si è potuto ricavare nelli due anni prossimi percorsi e nella sfortuna della sua inafittanza differita per molti mesi che lasciava arida la pubblica Cassa m'è sortito di consolare la maggior parte de salariati. Il Governatore dell'Armi, saldar intieramente le Barche armate, il Reggimento tutto et anco in buona parte l' Eccell.mo Sig.r Avogador Diedo senza toccare un soldo aspettante alle ratte da maturarsi al mio Successore.

Il fondaco consistente in Capitali di lire 70m circa preservato dagli intacchi e rissarcito con qualche migliaro....... a diffalco di debiti vecchi, come è stato la spina più acuta del mio cuore, tra le universali sciagure e ristrettezze, così ha fiorito per gratia del Signor Iddio con una soave abbondanza di buone farine, et a buon prezzo mai eccedente le L. 19:10 lo staro venetian senza alcun ressentimento del suo Capitale, anzi accresciuto col beneficio prescrittogli da publici decreti. Il Monte di Pietà già florido di cento e più mille Lire è d' alcuni anni in quà notabilmente inaridito, era destinato per uno dei più studiati oggetti del mio debol impiego, ma sopraggiunte le gratie di V.V. E.E. che portarono pietose dilationi al suo saldo in più ratte et in più tempi ho convenuto raccorne solamente quel frutto che s'è maturito nella stagione della mia rappresentanza.

Ho conosciuto che in Capodistria, Capo e Metropoli della Provincia v' è cervello, giuditio e spirito, e per ciò ho svenato ogni mio potere et applicatione alla fabbrica d' un studio o Collegio come opera sommamente cara a V. V. E.E. e fruttuosa a sudditi dopo una spesa di 5000 e più ducati tratti dalle vene di quella sola città senza alcun sospiro publico o privato. Lo lasciai con quattro scuole dentro....... troppo lontano dalla sua perfettione che....... destino resta risservata con la corona de........ alla virtù e zelo dell' Eccell.mo Priuli mio successore.

È ciò Sereniss.o Principe riferito alla pubblica sapienza quanto seppi far e dire, sotto il peso di quella Carica che la pietà di V.V. E.E. ha voluto benignamente addossarmi. Più non ho potuto, ne saputo, perchè gli Eccell.mi miei Precessori non mi hanno lasciato campo di meritare, o perchè la mia svisceratissima debolezza non traspira in altro che in zelo, volontà e devotione verso il publico adorato servitio. Gratie etc.

Data addì 6 agosto 1678.

ANZOLO MOROSINI ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Relazione di Giovanni Battista Conte Polcenigo (22 Ottobre 1701) dello Stato e bisogno di Capodistria. (Inserta nel Decreto 3 Novembre 1701 *Serie Senato Rettori, Filza 39).*

Cominciando dal Torione detto Mosella su la parte del Porto grande tra Ponente Tramontana questo è in stato conveniente terrapienato capace di due pezzi di cannone incavalcati alla Navale per l' angusta piazza del medesimo. Più avanti vi è un angolo saliente detto Mosella che guarda Tramontana posto per un cannone che spianarà la parte della città sino al Belvedere, si devono levar le siepi che impediscono la veduta con avvertenza di non toccar le radici affinchè non sgrotti il terreno. Le muraglie della Città da questa parte sono difese come da per tutto all'intorno dal Mare che nella crescente ariva quasi al piede delle medesime eccettuatane qualche poca di spiaggia che è di terra assai forte, non hanno terrapieno ma si vedono li modilioni che regnano all' intorno di quasi tutta la Città quali componevano un coritore, nè vi è la sua comunicazione per essere interrotta da un orto dei Padri di San Francesco, ed in quest'Orto

vi è una Torre quadrata nella quale vi si possono far tre ferritore per petriere, et questo medesimo ordine si puotrebbe tenere con tutte le altre Torri seguenti, e per non incomodare il possessore nell' orto medesimo possono farsi due porte dalli due Capi, le quali Porte, come anco le seguenti dovranno essere alte 8 piedi e large 5. Questa muraglia non è in linea retta, ma obliqua facendo molti angoli entranti e salienti che servono più d' incomodo che di difesa. Vicino al piano tiene in molti luochi le sue ferritore quasi da per tutto in una debita distanza l' una dall' altra. Più avanti vi è una picciola Chiesa ruvinosa attaccata alla muraglia della Città che in occasione potrebbe servire per corpo di guardia, et aprendovisi una Cannoniera potrebbe servire per batter quel lato, vicino alla medesima vi è un portello che esce dalla Città fuori del quale vi è un deposito di terra portata che si dovrebbe levare per servirsene dove occorre interiormente, et dopo serrar detto Portello per essere molto pregiudiciale alla difesa.

Dopo questo s' arriva a una Piattaforma chiamata Belvedere capace di molta Artiglieria e buona difesa che arriva col suo tiro a difender il primo Torrione detto Mosella, scuopre tutto il seno di Mare verso la parte di Trieste e col fianco Boreale va a difendere sino al Torrione più basso della Porta Bussedraga, ma non arriva a scoprirne il piede della medesima e però sarà ben fatto d' avalersi del Bonetto che qui sotto si proporrà. Da questa parte vi è bisogno d' accrescere il parapetto della muraglia d' un piede et la sua grossezza sarà di piedi 3 et prolungar la linea che adesso fa la muraglia per la metà del trato affinchè si renda inaccessibile. Il di fuori di questa parte è abbonito, ed interrato anco dalla parte del mare, la quale terra può levarsi tutta all' intorno e servire per terrapienare dove corre il bisogno. Seguita la Cortina con le medesime ferritore et modilioni, ma interrotta da un altra picciola Chiesa et molte Ortaglie che arrivano sino alla Casa del Signor Canonico del Bello, e però a questa parte come si è detto al di sopra si può aprir la sua comunication con porte per minor danno de gli Abitanti. Al di fuori di questa parte vi è una picciola piazzetta che si potrebbe terrapienare riducendola in un Bonetto con parapetto et sue steccate, e servirebbe molto bene per accrescer la difesa di tutta questa parte, e per coprire li piccioli due Porti ovvero Mandracchi sottoposti a quali servono due Porte cioè Isolana e Bussedraga, ma sono così vicini e gli uni e l' altre che sarebbe ben fatto murar una di esse Porte. Tutta questa parte è occupata da fabbriche tra le quali però e la muraglia vi è stato lasciato il coritore, ma in diverse parti serrato con picciole muraglie sino alla Fornace vicina alla Porta Bussedraga, qui dove le Mura della Città si vanno abbassando verso il mare, di manierachè il piano della

Porta suddetta Bussedraga non viene ad esser più alto di 3 o 4 piedi sopra la superficie del mare, e che qualche volta nell' ecrescenza entra per la Porta. Onde sarebbe mio riverente parere di murarla mentre può essere molto soggetta al Petardo et alle sorprese, lasciando aperta la Porta Isolana che servirà per comodo d' ambi li suddetti Porti o Mandracchi et per il Bonetto di sopra proposto. D' ambi li lati della suddetta Porta Bussedraga vi è una Torre per parte et ambedue sono senza terrapieno et poche ferritore la prima dalla parte di Ponente è piena di fieno al di sopra et al piano molte pille da oglio, e la seconda è pur coperta et occupata di sale; appresso questa nella parte interiore la communication della muraglia viene interta da Case ed Ortaglie de particolari sino al convento di S. Anna, tra la qual muraglia vi è pure un angolo saliente il quale vi si può mettere qualche difesa di ferritore et innalzar il terreno interiormente in forma di rampa cosichè le ferritore vengono ad essere almeno 13 piedi alte dalla superficie del piano interiore. La muraglia che passa avanti seguita come l'altra cioè con suoi Modilioni, ma nella vicinanza del Torione di S. Anna è alquanto sgrotato. Questo torione ha bisogno di essere terrapienato in bona parte e tanto almeno che le ferritore da farvisi sopra la superficie del piano interiore siano alte piedi 13. Poco più avanti è stato aperta una picciola Porta nella muraglia della Città et fattoli un Mandracchio o darsena al di fuori per comodo di una Fornace de' Padri Zocolanti di Sant'Anna. A questa parte vi è l'angolo della Città che da Tramontana volge a Levante, et la comunication viene interrotta dalla suddetta Fornace et poi dall'Orto de suddetti Padri in questa parte vi sono alcune Cannoniere basse che servono a tirare a fior d'acqua e di presente sono murate. Questo ordine arma sino ad una Torre quadrata a mezzo la quale mancano li travi e tavolato et è discoperta e mancandovi la terra nel mezzo di presente bassa sino alla superficie del mare si potrebbe riempir di terra come le sopraccennate servendosi di quella che è al di fuori come abbiamo sopradetto, et dopo questa Torre seguita il muro della città sino alla Porta S. Pietro in molte parti sgrotato et che si potrebbe in caso di bisogno accomodare: passato l' orto de suddetti Padri di Sant'Anna la mura viene interrota da 6 orti de particolari attraversati di muraglie alle quali si possono aprir le Porte come si è sopradetto. Questa Porta è necessaria perchè serve al pubblico magazino del Sale situato all' entrata della medesima Porta pure in occasione si potrebbe murarla per non obbligarsi a Corpi di Guardia e Rastelli. Da questa Porta sino alla Torre vicina della Munitione la muraglia è nuova ma occupata di dentro da detto magazino. La Torre suddetta...... per deposito delle Polveri che per mio riverente parere dovriano trasferirsi

in altre parti, mentre non è poco lontana da terra ne fuori del tiro della Collubrina, e di più essendo detta Torre piantata fuori delle Mura su la Spiaggia può essere con troppa facilità di notte tempo incendiata.

Doppo questa Torre la communicazione della muraglia viene interrotta per tratto di circa 50 passi prima da un picciolo magazzino di sale, secondo da un' orto e terzo da un torchio da oglio, il resto della muraglia sino ad un' angolo salliente può essere difeso dalla Torre suddetta della monitione e non avendo altra difesa che questa e di necessità levar anco per tal causa le Polveri affine di potervi postare il necessario Armamento. Porta di tutti i Santi questa è poco meno che inutile, ma essendovi al di fuori tanta spiaggia che potrebbe servire da formarvi una batteria per fiancheggiare il Castello, stimo però questo posto molto considerabile perchè da questo si dovrebbe diffendere il Castello quando si risolvesse di far un opera necessaria per coprirlo. Seguita la muraglia la quale sino all'angolo saliente sarà difesa dalla suddetta Batteria, et doppo ciò che occupa il Bersaglio si può difendere dalla Porta della Muda che è quella che conduce in terraferma alla quale vi si puol aggiungere una falsa braga che contenirebbe le fabriche del Bersaglio e servirebbe per difesa del Ponte et questa si può far di terra con sue steccate.

Porta della Muda è ben coperta fatta con suo volto può servire per un corpo di guardia ma per esser troppo distretta è necessità d'ambi due li lati alzar due piatteforme overo dupplicar la falsabraga suddetta anco dall' altra parte per postarvi alcuni pezzi di Artigliaria. A questa Porta abbisogna un Ponte Levatore per il quale è necessità subito far tagliar li legnami necessarii: da qui si passa al Castello col mezzo d'un longo Ponte d' archi 22 tutto a volto di pietre col quale si arriva al

Castello.

Questo è situato in mezzo alla Palude fabbricato all' antica con apparenza di 4 Torri al di fuori unite insieme con cortine ma più strette del diametro delle Torri.

Il suo interiore è riquadrato e tutto fatto a piccioli volti, ogn'uno de quali haveva le sue ferritore adesso sono per la maggior parte otturate. La sua altezza è di 40 in 50 piedi dai lati; nel suo piano tiene due ale quadrate sopra le quali vi sono alcuni pezzi di Artigliaria smontati. Una di queste Ale è cosi ristretta che non vi si può fare il parapetto mentre e di solo 16 piedi di fondo. L' altra potrebbe accomodarsi, ma poco servirebbe perchè facendo ambedue una sola fronte non ricevono difesa da

nessuna parte, ma la maggior considerazione versa sopra la mala qualità della muraglia di esse tuttavia scrostata, corosa et sostenuta da alcune arpesi deboli essendo logorate dalla ruggine et in pessimo stato, onde dovendosi senza dubbio rinnovar detta muraglia sarebbe mio riverente parere di fare invece di essa un buon Rivelino che venirebbe a ricevere la difesa dalla faccia di levante dalla batteria accennata al posto de bombardieri, et dalla meridionale sarebbe difesa dalla falsabraga sopracennata dalla Porta della Muda dalla parte pur Meridionale. Da questo posto dipende pur la sicurezza di tutta la Città, mentre tutta all' intorno è in Isola et bagnata dal Mare et da questa sola parte può essere attaccata a pie fermo, ed il Castello che presentemente serve di guardia aporta più tosto danno che beneficio alla difesa. Onde quando la Serenità del Principe havesse premura di mettere in difesa e sicurezza questa città si potrebbe in parte demolire per fare una bon' opera a torno o pure una tanaglia staccata in tre pezzi, che io adesso non propongo perchè sarebbe di qualche spesa, però mi ristringo solo a quella del Rivellino che sarebbe necessaria anco per divertire la strada publica corrente che passa per mezzo il Castello frequentata da tanto numero di carri, cavalli e passeggeri e specialmente da sudditi Imperiali che giornalmente et in gran numero sogliono capitare a condur merci, riportando sali e viveri per essere l' unica che porta in città a cagione che le Porte non possono serrarsi nepure per un momento, et per l'angustia del Portico che dovrebbe servir anco per corpo di Guardia non vi è spaccio quando passano li carri da potervisi fermar le guardie con evidente e continuo pericolo d' inevitabili sorprese quando venisse l' occasione che Dio non voglia; facendosi però il Rivelino proposto si potrebbe far camminare la strada dalla parte meridionale facendo all'intorno di essa una buona palizzata che servirebbe anco per falsabraga con il suo Ponte levatore all' intestatura, cosichè il castello resterebbe libero per il solo presidio, et con la sola Porta per l' uscita et entrata verso la città, la quale dovrebbe pur havere il suo ponte levatore. Si potrebbe anco ridur questo Castello in una picciola opera a Corno servendosi in parte delle muraglie delle due ale, ma questa fabbrica sarebbe bella in apparenza et di puoca spesa et difesa mentre riuscirà troppo angusta e la sua fronte non può riceverla dai tiri della Città, et sarà più incomodata quando l'inimico piantasse qualche Batteria verso il Colle di S. Pietro. In questo caso però bisognerebbe far un Ponte Levatore e sopra il medesimo ponte un Castello per Corpo di Guardia. Ritornando alla Porta della Muda suddetta seguitando la muraglia che guarda la parte meridionale subito vicino alla suddetta vi è un altra Porta di sortita nella spiaggia sopra la quale si può fare una

falsabraga come si è accennato che cominci dalla Porta suddetta e seguiti circa 80 passi nella quale si potrà postare una Batteria per difendere la faccia del Rivellino del Castello da questa parte, e perchè la spiaggia è assai larga che serve di strada comune, e l'obliquità della muraglia fa che resti senza difesa fiancante il fianco che fora la suddetta falsabraga verso Ponente difenderà tutto il resto della spiaggia intieramente sino al Porto grande. Tra questo et l' antedetta Porta ve ne è pure un altra nominata Porta maggiore la quale non stimo necessaria; nella parte interiore vi sono casamenti e quattro Ortaglie di diversi con sue traverse di muraglie. Passata la suddetta Porta la comunicazione è occupata da molte ortaglie con muri e siepi sino al bastione che guarda il Porto grande. Questo Bastione ha una piazza conveniente et è mezzo terrapienato sino in alto dove vi si può postare qualche pezzo d' artigliaria bastando solo appianare il terreno e terrapienandolo tutto è capace d' una grande Batteria. Nell'angolo rientrante tiene alcune cannoniere che battono la piazza del Porto, basse come le altre che sono all' intorno della città, e queste vengono ad incrociar li suoi tiri col primo Bastione nominato Mosella, che difendono il Porto grande al quale serve la Porta di S. Martino avanti la quale sono alcuni morari che impediscono la difesa; sono pur osservabili ancora alcune finestre di case private che sono fatte nella muraglia della Città, et due del magazzino del sale con sua Porta che guardano sopra la Piazza del Porto. Tanto a questa come a tutte le altre Porte che si vogliono lasciar aperte vi è bisogno di un Rastello esteriore fatto di buoni travicelli di rovere con le sue sbadaglie affinchè resti fortemente sostenuto per postarvi a ciascheduna di esse un corpo di Guardia. Tutto il contorno della Città dovrebbe essere pallizzadato per impedimento alle sorprese, onde tanto per quest' opera quanto per le falsabraghe e batterie abbisogneriano circa 10^{m} palli. La spesa per riempir di terra le picciole Torri che sono all' intorno della Città scoperte consiste nella sola condotta del terreno che è ne' depositi accennati in vicinanza del bisogno come pure per le batterie e falsabraghe proposte. Le mura per il Rivelino saranno di 40 passi per lunghezza da una parte, et dall' altra solo 12 in 13 perchè vanno a congiongersi al Castello alte compreso il fondamento 15 piedi in circa, si possono far più e meno grosse come piacerà al Publico di spendere. Le pietre saranno in parte sul posto avalendosi delle Mura cadenti delle due ale et delle traverse delle muraglie che sostengono il Ponte che devono assolutamente levarsi per fabbricare il novo sopra pilastri o vero Colonne di legno, e però la spesa consisterà in calcina, sabione e fattura con il restante delle pietre che mancano, et quando si volesse far il Rivelino sopradetto con suoi fianchi

dovrebbe cangiarsi alquanto la figura o positura facendo che il suo angolo venisse a cadere quasi nel mezzo alla linea del Castello con le sue faccie di passi 40, et a questo Rivelino poi si potriano con maggior comodo di tempo aggiungere due Conserve che acresceriano la difesa alle faccie del Rivelino stesso et demolire il Castello sino al secondo piano perchè il di sopra servirebbe per terrapienarsi con terra e affine di farvi una batteria et assicurare il Quartiero di sotto dalle bombe, al quale effetto si potrebbe fortificare il primo piano con volti che costariano pochissimo per esserne in parte de fatti et quelli da farsi picciolissimi con che si renderebbe questa piazza probabilmente inespugnabile. Per fare il terrapieno servirà in parte la terra che è di presente nelle suddette ale, et il restante si può levar nel piano vicino subito fuori del Ponte. Li pezzi d'artiglieria che ho ritrovati sono tutti di bona qualità in numero et in conditione in conformità del-l'ingionta nota eccettuato però li loro letti che se ben notati sono però fracidi et inutili. Ma questi saranno in breve tempo montati per la diligenza dell'Eccellentiss.° Sig.r Marco Zen dignissimo Podestà che con ogni fervore va continuando la radunanza de Legnami per far montar tutta questa Artigliaria e perchè vi sono certe situazioni anguste in molte parti di questa piazzia dove potrebbe occorrere di postar qualche pezzo di Cannone stimarei conferente che fosse ordinato un letto corto con due ruote basse alla moderna per ciascun genere affin di potersene servire all'occasione, al quale fine ne ho lasciato un disegno con le sue misure al Capo Pusterla.

Ma quando si risolvesse dall'Eccell.mo Senato la fabbrica dell'accennato Rivelino sarebbe di necessità proveder questa piazza ancora di maggior numero d'Artigliaria cioè di quattro Calubrine da 30 per difender la faccia del Rivellino proposto alla parte di Levante, la linea di difesa della quale sarà longa circa 180 più passi e l'altra 140, per la qual occorrono pure 4 colubrine da 20; oltre di questo abbisognano pure due mortari da 500 non essendovene alcuno di nessuna sorte et uno da 50, è pur anco necessario per la scuola de bombisti. Palli per i 4 cannoni da 30 ve ne sono a sufficienza et 1200 in circa più del bisogno di calibre da 14. e da 20. del qual Calibro non vi è pezzo alcuno. Il resto del bisogno de piccioli pezzi si è posto nella polvere a parte. Le polveri nel Deposito sono barilli 26 di tutta perfecione, ma occorrendo di metter questa piazza nella difesa preacennata ne abbisogneriano circa 30 Miara, et bombe 400 da 500 et da 50, 100. et per servitio di questa Artiglieria abbisognariano 3 capi proviggionati cioè due per la città, et uno per il Castello. Per ultimo considero per molto necessaria la fabbrica d'una gran cisterna per la conservatione dell'acqua della quale è molto mancante. Era solito per il tempo

passato introdursi nella città l' acqua d' una vicina sorgente col mezzo de Cannoni di legno, et per il mantenimento di questo acquedotto viene asserto esservi ordinatione apostato di rendita di ducati 50. annui che non viene punto essequita. Con la reintegrazione dunque della medesima s'haverebbe il commodo dell' acqua continua, quello di potersi mantener piena una cisterna vicinissima alla Porta della Muda per la quale entra il suddetto Acquedotto nella Città et questo è quanto io ho potuto rimarcar di più necessario e considerabile in questa città di Capodistria.

Muggia.

La terra di Muggia è situata nella pendenza de Colli che guardano tramontana, ha il suo Castello sul poggio de medesimi battuto intieramente tra Levante e Ponente. Le mure della Terra vanno declinando nel piano sino alla spiaggia del mare dove tiene piccolo Porto per barche pescareccie. Le Mura della Terra stessa sono merlate et assai forti, havendo di tratto in tratto alcune Torri piccole quadre et alla Porta grande dalla parte di Levante un picciolo bastione mezzo terrapienato. Le picciole Torri sono al numero di 9 et una Rondella poco più grande delle altre Torri con li lati ineguali. Tutte queste mura sono senza terrapieno et vanno sgrotando in molti loghi. Le torri sono senza coperto et le 3 vicino al Porto come pure un'altra tra mezzo la Porta grande, ed il Castello sono molto sgrotate. L' intorno al di fori dalla parte di Tramontana è bagnato dal mare. Dalla Borea sino alla parte di Ponente non ha fosso alcuno, et da Ponente sino all' intorno del Castello ha qualche apparenza di fosso, ma occupato di Vignali. Ha tre Porte una che servisse tra il Porto et il Castello, la seconda detta Portizza che serve alla strada Imperiale, la terza detta Porta Grande tutte tre senza Ponti.

Il Castello di Muggia è un Quadrilungo di circa passi 20 et largo 10 con due Torri quadre coperte di Coppi con dopii tavolati; per la parte di fuori serve al medesimo Castello le Mura della Terra nelle quali vi è una Porta di sortita senza Ponti che passa alla Campagna, e un'altra che viene nella Torre. Questo Castello è tanto vicino alla Collina che le soprasta che può essere intieramente battuto di dentro come pure la Terra è picciola et angusta che non essendo in nessuna parte terrapienata non è in stato di far difesa alcuna se non a scorrerie, nè essendo stato per l'adietro considerato di metterla in difesa maggiore, stimo anco che di presente sia inutile ogni spesa per fortificarla: tutto ciò che si potesse fare sarebbe di accomodar le Mura e Torri sgrotate quando la

spesa non fosse di qualche importanza nelle presenti congiunture et che quest'opera fosse stimata più necessaria di quello io penso, ma bensì stimo conveniente da farsi tanto li Portoni come li Portelli vecchi e fracidi dall'antichità così della Terra come del Castello nel quale si possono allargar le Cannoniere per scoprir meglio le avvenute al di fuori. L'artiglieria è tutta buona eccettuatone due pezzi cioè due Falconetti di Ferro che sono inutili. Li carri però di tutta questa Artiglieria per esser vecchi e guasti devono rinnovarsi. Non vi sono polveri di sorta nessuna, nè vi è deposito da tenerle, tuttavia potrebbe servire in caso di bisogno la parte più bassa della Torre granda. Per li pezzi che vi sono e per la difesa sua proporcionata credo bastaranno 3 miara di Polveri di provigione, et il bisogno delle Palle ho posto in calze della nota dell' Artiglieria a proporcione de generi della medesima.

Pirano.

La terra di Pirano è sittuata in Penisola havendo la sua figura che s'avanza in mare in forma di una lingua in capo alla quale tiene una Rondella alquanto terrapienata, ma con una apertura in mezzo della muraglia che principia ad alto et va sino al piede; per salire nel detto terrapieno non vi è scala avendosi dovuto servire per salirvi di una da mano, è armato di due Falconi da 6 distesi in terra senza letti. Da questa Rondella cominciando dalla parte di Tramontana vi sono le Abitationi della Terra che servono di muraglia bagnate dal mare che daneggiando le antiche mura le ha tutte dirocate non vedendosi reliquia. Non resta però che in questa situazione la terra non sia fortissima perchè le rive si rendono benchè di terra totalmente inaccessibili. Cammina questo lato sino alla sommità d' una collina dove va ad incontrar le mura antiche che sono restate in piedi. Queste circondano dalla sommità dello stesso Colle sino alla parte più bassa vicino al Porto, tutta la parte verso terra et sono fortificate di 8 Torri quadre merlate all'antica, 7 ve ne sono discoperte et la ottava è quella alla Porta di S. Nicolò la quale ha due piani, il primo de quali è fatto con terrapieno et il superiore è di volto: sopra il terrapieno vi sono due aspidi smontati, e senza letti, ma per andarvi non vi è scala, mentre per riconoscerla si ha dovuto adoprar qualche istrumento per salirvi. La detta Porta S. Nicolò ha un antemurale più basso con sue ferritore et Porta, ma senza portone nè segno che vi sia mai stato, et la Porta maggiore ha pure il suo Portone fracido et inutile. Dove finisce la muraglia nel basso verso il mare vi è il borgo il quale continuando su la spiaggia

l'unisce con la terra che cammina quasi in forma circolare sul Porto sino alla Rondella della quale si è detto nel principio.

Il detto Borgo è situato sotto una collina che li soprasta dalla quale è intieramente battuto come pure tutta la Terra. Nel magazzino dell' Artigliaria ho riscontrato la nota de' pezzi che sono stati consegnati, et li ho ritrovati giusti in numero et in conditione in conformità dell' ingionta nota, ma tutti smontati, et perchè vi è un'altro magazzino di armamento della Terra nel quale vi sono palle, mascoli et altri istrumenti per essere il soprastante alle monitioni fuori della Terra, non ho potuto farne l' intiero riscontro ne' rilevarne il bisogno.

Il deposito delle polveri è situato in vicinanza della Chiesa Parrocchiale, è fabbricato d'un sol giro di muraglie e presentemente sta aperto con la porta per terra. Consta adunque dalle predette osservationi che questa terra non è in stato difensibile nè da potersi acomodare se non per difendersi da scorrerie.

Il suo presentaneo bisogno sarebbe di far le scale per salir sopra li dui terrapieni accennati, far le nuove Porte, alzare un'altra nova muraglia all' intorno il deposito delle monitioni, mettervi le sue necessarie polveri, et montar l'artigliaria, le quali cose tutte aspettano da farsi a spese e col soldo delle rendite della Terra che à praticato sempre di far tutto l' armamento a proprie spese tenendo a quest'effetto provigion d'armi e moschetti in un particolar magazzino, che io non ho potuto vedere per esser il custode fuori della Terra, come si è detto di sopra.

Città Nova.

La Porta del Porto con suo Portone in assai bon stato ha una Torre con travi di doppio piano, ma senza tavolato; sul Porto al di fuori vi è una Torre ritonda con bona muraglia senza terrapieno, seguitando una muraglia bassa forte terrapienata che corrisponde al Porto sino allo Sperone che copre il Mandracchio. Qui s' incontra altra Porta che serve al Mandracchio dopo la quale vi è subito un piano saliente con sue ferritore, Seguita la muraglia merlata con suo corritore alquanto obliquo sino ad una Rondella terrapienata. Il corritore manca in qualche parte, et l' interiore è tutto occupato da Ortaglie e Case, seguita la muraglia merlata con suo corritore con cannoniere basse dopo la quale vi è un torrione quadro terrapienato, et qui finisce il Mandracchio. Essendo tutta questa parte difesa dal mare non ha altro bisogno che di accomodar il corritore et aprir la comunicatione che manca all' interiore, come si è detto. Da questo Torrione

sino all'angolo detto il Sperone sul mare vi sono circa 150 passi, et questo è il tratto solo che unisce la città con la terra ferma in mezzo del quale è situata la Porta di terra fatta con un Torrione mal composto, picciolo con molte aperture et quasi cadente. La muraglia sino al mare è bona et assai forte è in una parte terrapienata, al di fuori vi è il suo fosso dalla Porta andando al Mandracchio intiero e largo a convenienza. Dalla Porta sino al Mare seguita pure detto fosso, ma occupato nel mezzo da una falsabraga di terra. All'angolo delle mura sul mare non vi è Torre nè opera alcuna, et essendo per il resto circondata tutta questa Città dal Mare si potrebbe mettere in buona difesa con spesa mediocre facendosi una tanaglia con due mezzi bastioni et un Rivelino dalla parte di Terra terrapienando il resto delle Mura da questa medesima parte, ma perchè il bisogno più esenziale e tutta la maggior consideratione cade per mio riverente parere sopra Pola et suo Porto, si potrebbe per ora tralasciar altre spese di minor conto per apigliar tutto a quella parte. Qui non vi è artigliaria di sorta alcuna.

Parenzo.

Parenzo è una penisola come le antecedenti, ha muraglia d' intorno et in stato sufficiente da diffendersi dalla parte del mare, ma l' interiore viene occupata da casamenti che impediscono la comunicatione alla maggior parte. La facciata di terra fino al mare da ambe le parti è di circa passi geometrici 180 nel mezzo vi è la Porta difesa da una bonissima Torre situata con l' angolo saliente in foggia di Bastione, et dalli lati ha due Rondelle bonissime con suoi voltoni, ma per che la situazione della Città e più bassa del di fuori però potendo esser battuta da una Chiesa lontana circa 50 passi et da altre due picciole eminenze lontane 100 passi in circa tengo non sia da farsi altra spesa che all' occasioni dell' armi a paesani affinchè in essa si possono diffendere da scorrerie, et il Porto serve solo per piccioli bastimenti, non per navi da guerra non tenendo artiglieria di sorte alcuna.

Rovigno.

La terra di Rovigno è situata sopra d' un scoglio in forma di Monticello in Isola separato dalla parte di terra, però da un picciolo Canale interenato dimanierachè nel recesso della marea non vi resta ponto di acqua sopra il quale vi è un ponte fermo con volto di Pietra. La terra

non ha altre muraglie che quelle delle abitazioni. Nella sommità del Colle vi è la chiesa Parrocchiale che si potrebbe all' occasione fortificare in forma di castello menore; domina tutte le habitationi della terra che vanno declinando sino al piano. Fuori del ponte vi è un gran Borgo sottoposto alle vicine colline che comandano tanto detto borgo come la terra. Questo non si può difendere nè meno da scorrerie, ma la terra si potrebbe mettere in difesa delle medesime con la sola escavatione del preaccennato canale. In questa ho ritrovati alcuni pezzi d'Artigliaria minuta in conformità che si vede nella nota a parte.

Pola.

In Pola sopra una Collina dove era un antico Castello di pianta elittica giace situato il forte che si vede di presente in forma quadrilatera con 4 bastioni piccioli sistema e struttura del k.r Antonio de Villa che serviva questo Sereniss.° Pubblico l' anno 1634. Quest' opera è molto singolare così per l' architettura come per le pietre delle quali è formata, che sono tutte massicie et lavorate egualmente a mano, et potrebbe dirsi quando fosse più grande una fabbrica delle più cospicue di questo Stato. Ma perchè anco il tempo l' ha molto pregiudicata tiene presentemente bisogno di essere restaurata in molte parti e specialmente cominciando al di dentro ne' quartieri de' soldati mentre alcuni che erano fatti di legname restorono già tempo consumati da un incendio, et quelli che sono rimasti hanno bisogno di essere restaurati ne' coperti che in molte parti sono infraciditi et minacciano di cadere benchè per altro non le manchino nè coppi, nè travi, nè tavolati, ma il maggior bisogno et spesa sarà nel riparare la Casa principale destinata per il comandante il coperto della quale è caduto per la quarta parte, tuttavia la spesa non e molto considerabile perchè la fabbrica è picciola onde ho calcolato che tanto per questo come per li Quartieri non si spenderà più di ducati 200. Venendo poi a Bastioni ho trovato che l' opera non è ancora stata finita mancandovi così a questi come alle Cortine bona parte de terrapieni, onde considerata la minor spesa sarebbe mio riverente parere di finire li due terrapieni delle due Cortine che guardano fuori di Città et loro bastioni dalle parti solo che sono veduti dalla Campagna, et li parapetti per l' angustia de' medesimi Bastioni non si possono far più grossi di 10 et al più 12 piedi, perchè altrimenti non vi restarebbe piazza capace per postarvi l'Artigliaria. Il piano del detto Forte ha bisogno di essere eguagliato, et aperti nel medesimo li forri che portano l' acqua nella Cisterna situata nel mezzo della piazza nella quale

vi è di presente anco dell' acqua, ma non quanto bisognerebbe per una occasione. La Porta grande è stata serrata con muraglie onde di presente serve per uscita et entrata un Portello posticcio aperto senza regola dopo la costrucione onde quando si volesse continuare a tener murata la Porta sarebbe meglio murare anco detto Portello et avalersi delle Porte di sortita fatte espressamente in quella et nelle altre Cortine. Il di fuori manca pure d' ogni opera solita farsi all' esteriore, mentre non vi è fosso, anzi la terra in molti luoghi all' intorno s' innalza sino ad un terzo della muraglia, ma di questa terra ci potremmo servire per far li terrapieni conchè resterà appianato l' esteriore, ma non so poi se profondandosi molto si potrà far anco il fosso all' intorno che sarebbe difficile quando s' incontrasse nel grebano comune a tutte queste Colline.

Quando però fosse appianato potrebbe per adesso formarsi un Bonetto di semplice terra con sua fresa et pallizzata, mentre ad ogni cortina vi è spacio da poterlo fare, et è necessario per coprire tanto la Porta quanto le sortite che sono tutte in mezzo delle Cortine. Restando anche da considerarsi molto la strada vecchia che circonda il Castello da 3 parti, ed è così bassa che non potendo essere abastanza scoperta si dovrebbe assicurare con qualche ridotto che può farsi però con prestezza all' occasioni per le quali sarà anco necessario la spianata all'intorno. In tal modo accomodata questa fortezza haverà anco bisogno d' un servitio proporcionato d' Artigliaria mentre di presente non tiene che 24 cannoni da 20 et due sagri da 12 et questi tutti smontati che però se li dovriano aggiungere ancora 10 pezzi et molte Petriere specialmente per li Bonetti. Qui non ho ritrovato Polveri di sorta alcuna, et ne meno deposito per conservarle in fortezza come è di necessità; onde considerando quanto sia ristrettissima la Piazza per fabbricare un deposito andavo pensando che ritrovandosi in questa Città molte pille di Pietra o diremo Arche d' antichi sepolcri si potesse a valersi di queste ogn' una delle quali è capace di 3, 4 e anco 5 milliara di Polvere nelle quali potrebbe conservarsi molto asciutta et con occasione da farsi li nuovi terrapieni facendosi alcuni volti ne medesimi, si potriano metter dette arche sotto di quelli, et assicurata l' imboccatura con picciola muraglia resteriano da questa difese dagli accidenti del fuoco della piazza et con il volto e terrapieno dalle bombe dell' inimico, et questa sarà spesa quasi insensibile et senza paragone di maggior sicurrezza che non è quella che gli ordinarii depositi. La Collina sopra la quale è situata questa fortezza è tutta circondata nel basso dalla parte di terra dalla muraglia della Città et dalla parte del mare dalla Città stessa che si distende sino al Porto sopra il quale tiene 6 porte, et dalla parte di Terra 2 tutte senza

ponti levatori, e con semplici portoni che però ogni sera vengono serrati da un apostato Portoniere. Le Mura sul Porto sono assai buone, ma quelle dalla parte di terra tengono bisogno di essere accomodate in molte parti.

Questa muraglia verso terra tiene 24 Torri tutte dissimili scoperte, et in nessuna positura di difesa, et per accomodarle crederei che la spesa fosse più considerabile dell' avvantaggio, mentre questa Città viene battuta da tutte le parti dalle Colline contigue.

Le dette mura hanno un secondo recinto al di fuori basso et terrapienato, ma tutto irregolare senza altra difesa, che quella di fronte. Il Porto di questa città è delli più considerabili dello Stato tanto per la sua grandezza quanto per la sicurezza delle navi che vengono ad ancorarvi; tiene nel mezzo cinque scogli tra quali uno chiamato lo scoglio grande eminente sopra tutti gli altri sul quale con prudentissimo consiglio fece questo Serenissimo Publico principiare una fortificatione per quanto vien detto circa l'anno 1630, la quale non fu proseguita a detto d'alcuni per dubbio che fosse battuta da certe Colline laterali che vanno a finir col loro piede in vicinanza del Porto, che però sono stato a vederla et considerata la gran distanza di esse colline non posso darmi a credere che intendenti dell' arte ne habbino divertita la fabbrica, ma piuttosto qualche altro accidente, mentre la delineation della medesima si può concedere in modo ancora che restarà fuori d' ogni sospetto di qual si voglia battuta e avvantaggiosissimo per impedire ad ogni Armata navale di dar fondo nel Porto et stimarei ben fatto di proseguirne la fabbrica in quel tempo deliberata, et quando si volesse minorar la spesa tralasciar le pietre tagliate et fare una semplice muraglia ordinaria con suo terrapieno con angoli salienti e rientranti che possono farsi in forma regolare tenendosi coperti come si è detto, per la qual opera vi è tutto il bisogno delle pietre sul luogo, et la Terra che potesse mancare si può levar da vicini scogli, et le calcare si possono fare con l' abbondanza de legnami di questo paese con ordinarle alle dovitiose Ville soggette a questo Contado. Gli apprestamenti poi sono anco pronti nel magazzino della città cioè badili, vanghe e zapponi, onde l' opera riuscirebbe di poca spesa et assai capace d' un buon presidio et Artigliaria perchè gira circa 700 passi et di molto poca spesa, mentre già vi sono due pozzi o cisterne d' acqua bonissima et di più un antico sotterraneo di volti dove le militie potriano star sicure dalle bombe così che questa con ogni ragione quando fosse posta in tal difesa potrebbe chiamarsi una Fortezza inespugnabile molto proporzionata alle congiunture presenti come l' Eccell.^{mo} Senato sa meglio di me considerare. Il che tutto mi è parso dover metter sotto li publici riflessi per non mancare al debito che

mi corre per il riguardo delle flotte forestiere et accidenti che in avvenire possono succedere nel Regno di Napoli.

Resta in fine avvertita l' Eccellenza Vostra come per custodia della fortezza di Pola li Comuni delle diecisette ville soggette a questo contado non hanno altro aggravio che di mantenere 13 soldati alla continua guardia della Fortezza per li quali li viene dal Monitioniere d'ordine publico contribuito il biscotto giornalmente come all' altre militie dello Stato, et che essendomi io portato il primo giorno del mio arrivo subito sbarcato in Pola alla fortezza non vi ho ritrovato persona alcuna, et il giorno seguente che si sapeva la mia incumbenza ho ritrovati 7, o 8 soldati che hanno assistito sino alla sera, ma ritornato il giorno terzo et quarto non vi ho ritrovato pure nissuno; però ho stimato bene che l'Eccellenza Vostra ne resti avvisata per dar gli ordini proprii affinchè una fortezza munita d'Artigliaria non resti in avvenire così esposta, et sarebbe mio riverente parere che il Capo de Bombardieri fosse obbligato alla continua assistenza con stretto ordine di dover renderne conto. Et se se l' Eccellente Senato facesse caso di valersi delle Cernide del paese d' Istria per la difesa di questo et altri posti sarebbe di necessità dar la muta a Capitani et sergenti di queste Cernide venendomi asserto che tra tutti non ve ne sia uno solo che sappia maneggiar il moschetto. Questo è tutto ciò che ho potuto rilevare in questo mio viaggio d' Istria per riverente obbedienza de comandi dell'Eccell.^{mo} Senato et dell' Eccellenza Vostra di cui sono

Umiliss.° Devotiss.° Servitore
GIO: BATTA CO: DI POLCENIGO.

Nota dell' Artiglieria che si attrova di Bronzo nella Città e Castello di *Capo d' Istria.*

N.° 1 Falconetto da 1 senza il suo letto, et rotte.
N.° 8 Falconetti da 3, due senza letti et rote, et 6 con suoi letti et rote ferrati e vecchie.
N.° 2 Dericoli da 3 con poca forcata di ferro senza il suo cavaletto.
N.° 13 Falconi da 6, 6 senza letti et rote, 7 con suoi letti e rote da campagna ferrati vecchi e inabili.
N.° 2 sacri da 12 con suoi letti et rote vecchie.

N.° 3 sacri bastardi, due senza letti et rotte, et uno con letto e rote vecchie.
N.° 4 cannoni da 30 con letti et rote ferrati vecchi e innabili.
N.° 3 Periere senza cugni et mascoli da 1.
N.° 1 Periere da 9 con suo cavalletto e rotte vecchie.
N.° 21 Periere da 12, 6 senza li suoi cavaletti et 15 con cavalletti e rotte vecchie la più parte senza cugno di ferro.
N.° 1 Periero da 14 con suo cavaletto e rote vecchie.

Si ritrova sopranumero di ruote d' Artiglieria de diversi generi

Ruote da 16 vecchie N.° 7.
Ruote da 20 vecchie » 8.
Ruote da 30 vecchie » 6.
Asenoni per cavalcar la suddetta ferrate ve ne sono Ruote N.° 7.
Scalette per cavalcar la sud.ª N.° 4.
Cazze di rame ve ne sono diverse mancano quelle qui oltra notate.

Le palle di ferro che s' aritrova e Polvere

Palle da 3 . . . . . N.° 532.
» da 6 . . . . . » 1403.
» da 9 . . . . . » 1.
» da 12 . . . . » 684.
» da 14 . . . . » 335.
» da 20 . . . . » 875.
» da 30 . . . . » 1621.
Polvere libbre . . . . » 2846.
Vi è nella Monitione trombe da guerra tutte carolate et marce N.° 82.

Nota delle Palle di ferro e Polvere et cazze di rame che mancano di sopra più di quelle che vi sono al presente.

Polvere libbre N.° 2700.
Palle di ferro da 1 N.° 2000.
» » » » 3 » 1800.
» » » » 6 » 1500.
» » » » 9 » 400.
» » » » 12 » 1000.
Cazze di rame da 3 N.° 9.
» da 6 » 9.
Mascoli per le Periere che mancano
Mascoli da 12 . . . . . N.° 24.
Cugni di ferro . . . . . » 16.

Le sopradette Ruote vecchie ho fatto osservazione che possono quasi tutte aggiustarsi, ma non già li letti che sono in gran parte carolati e guasti et principalmente gli Assi.

Nota dell' Artigliera di Bronzo et Ferro che si ritrova nel castello di *Muggia.*

N.° 2 Canoncini da 1 di ferro senza letti e rotte in terra.
N.° 4 Falconetti da 3 di bronzo con letti e rotte ferrati vecchie.
N.° 4 Falconi da 6, due sono ingordi (?) del suo Calibro con suoi letti et ruote vecchie.
N.° 2 Periere da 12 senza li suoi cavaletti et senza mascoli.
N.° 19 Moschetti da Cavalletto con suoi cavalletti vecchi e rotti.
N.° 2 mascoli da Bombarda.
N.° 50 Palle da 3.
N.° 140 Palle da 6.
N.° 4 Palle da 12.
Et questa Artigliaria si ritrova senza li suoi aprestamenti.

Nota de materiali che mancano.

Polvere libbre . . .	N.° 3000.
Palle da 1	» 400.
» da 3	» 1500.
» da 6	» 1400.
Palle di Pietre da Periere	» 200.
Mascoli di ferro da 12	» 4.
Cazze di rame da 1	» 2.
» » » da 3	» 4.
» » » da 6	» 4.

Nota dell' Artiglieria che si trova nella Terra di *Pirano.*

N.° 2 Aspidi da 12.
N.° 4 Falconi da 6.
N.° 2 Falconetti da 3.
N.° 1 Falconetto da 1.
N.° 4 Periere da 14.
N.° 4 Periere da 12.
N.° 551 Palle di diversi generi.

Nel magazzino delle monitioni della terra, nel quale vi sono Palle di diversi generi, mascoli et altri Istrumenti, per esser stato il soprastante che dipende da quelle Comunità fuori, non ho potuto rilevarne la mancanza et il bisogno, nè vi sono Polveri nè deposito dove si possano mettere.

Nota dell' Artigliaria che si ritrova nella Terra di *Rovigno*.

N.° 1 Falconetto da 3.
N.° 2 Periere da 12.
N.° 2 Periere da 14.
N.° 8 Ruote di facolnetti e Periere inutili.
N.° 28 Moschetti da Forcina.
N.° 322 Palle da facolnetto di ferro da 3.
} tutti smontati.
N.° 155 Palle di Pietra.
N.° 7 mascoli sfogonati e inutili.

Nel magazzino delle monitioni ho ritrovato 1 moschetto, 16 fusili, et 1 canna, 65 brandistocchi et un mascolo. Non ho potuto haver notitia delle cose che vi sono nel magazzino per l' absenza del monitioniere applicato per quanto asserisce anco questo Ecc.mo Rappresentante ad ogni altro interesse fuori che all' esercitio della sua carica mentre gieri sera fu da me avvisato in persona però di occasione di sospettare che manchino molti apprestamenti.

Nota dell' Artigliaria che si ritrova nella Fortezza di *Pola*.

N.° 2 Sacri da 12 senza letti.
N.° 4 Cannoni da 20 senza letti.
N.° 369 palle di ferro da 20.
N.° 21 Palle da falcon da 6.
N.° 80 Palle da sacro da 12.
N.° 47 Granate.
N.° 300 Badili.
N.° 162 Zapponi.
N.° 95 Vanghe.
N.° 32 Zappette.
N.° 16 Manere.

Moschettoni da cavalletto inutili	N.° 5.
Moschetti ordinarii inutili	» 25.
Mascoli di ferro inutili	» 10.
Brandistocchi inutili	» 24.
Piche carolate	» 90.

Tutta l' Artigliaria sta smontata non essendovi che 8 ruote alla Navarola, et queste inutili, et 7 cazze per caricarla ma senza le aste.

Non vi è Polvere nè deposito da potervela riporre.

1725, 20 Dicembre. — Relazione del N. H. Giustinian Cocco 2.do ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Habilitata la mia humilissima persona al grand' onore di servire alla Sereniss.a Patria nella Reggenza di Podestà Capitanio di Capodistria inalzo i voti a Dio, mentre inchino i proprii ossequij a Vostra Serenità.

A Dio perchè nel corso di sedici mesi consumati in diverse incombenze habbia degnato somministrare al mio povero spirito agiuto e lume sufficiente all' esercitio di quel gravissimo impiego; A Vostra Serenità perchè con paterna predilezione e clemenza ha voluto decorare e compatire la mia fiacchezza, diretta però sempre a tutto ciò, che ho creduto essere del publico e privato interesse.

Ho potuto distinguere negli animi di quei Cittadini, e d' ogni altro genere di quelli habitanti le massime di obbedienza e di fede verso il publico adorato nome, e gli ho lasciati tra la felicità della pace e dell' abbondanza.

Ha giovato il conseguimento di questi beni l' amministratione della Civile e Criminale Giustitia sopra le vertenze del foro, e degli animi con quella indiferenza, che vuole sollevati gli oppressi e corrette le delinquenze, massime in un clima dove le discordie sono facili ad accendersi per natura del genio e del clima, quando non venga opposto il braccio della giustitia, ora soave ora severa a misura delle circostanze.

Ho studiato di mantenere il Monte di Pietà, et il Fontago di quella Città, fonti aperti alle indigenze de miserabili, nel loro vigore con la consolatione di haverlo più tosto accresciuto, havendo obbligato li diffettivi debitori al possibile risarcimento de debiti in passato contratti per la mala loro amministratione e col grado del censo nel fontico dalli sei alli cinque per cento sopra li pegni a maggiore benefitio della povertà e più facile sollievo nelle loro indigenze.

A fronte di una straordinaria siccità succeduta ad uno scarso raccolto de formenti e provata a quella parte nell' estate dell' anno passato 1724, cioè a dire nelli primi mesi della mia divotissima reggenza, con una totale desolatione delle biade minute che servono al mantenimento del Popolo, mi è riuscito con la precedenza delle antecipate opportune provvisioni

mantenere nel possibile discretto prezzo le farine e consolare con l'abbondanza di tale essenziale requisito le premure della povertà pur troppo per l'ordinario in questo capo angustiata.

Il publico danaro custodito con fede et amministrato con quella economia che deve essere connaturale a chi serve la Ser.tà V.a fu disposto con frutto, suffragati e consolati con giuste misure e serventi e creditori. A tale oggetto studiai tutti li mezzi per ottenerne la più feconda possibile esattione che ha giovato alla universale consolatione de' creditori medesimi non meno che col deposito in questa Publica Çassa di Lire dieci mille una e soldi 16 di danaro obligato alla Dominante, e che dal mio Successore sarà spedito ad ogni cenno. Come però la meglior parte del Publico errario sono li Datij che formano una parte del Patrimonio di Vos: Ser: così ho applicato tutto lo spirito a sostenere nel loro piede quelli degli instrumenti, e testamenti, pan e mollini che a me è toccato di affittare con il venerato Sovrano assenso per la summa di lire *seimilletrecento settanta tre* quello degl'*instrumenti e testamenti;* di lire *tre mille,* quello del *pan;* e di lire *cinquemille duecento sedici* quello de *molini* per la condotta d'anni quattro principiati nel giorno primo Gennaro pross: pass:, che formano l'annua secura rendita di lire tremille seicento quaranta sette, soldi cinque. Tra li Dacij della Camera stessa due che erano di un'annua considerabile rendita si ritrovano di presente nella constitutione di un notabile deterioramento.

L'uno è quello della nova imposta de sali. L'altro è quello dell'estratione de vini per terre aliene. Le Cesaree prohibitioni e l'alteratione delle Mude che vincolano gli Arciducali a fuggire non meno l'aggravio che il pericolo della pena sono li motivi del degrado del primo. Anco l'introdutione de sali dal Regno di Napoli a Fiume e Trieste dove pure a tutto potere si vanno dilatando le saline è l'infelice naufraggio di quella Provincia.

Il deterioramento del secondo de sudetti Dacij deriva parimenti dalli divieti Imperiali, ma molto più dalla ostinazione de sudditi. Li venditori egualmente che li compratori sono tenuti al pagamento del Dacio sudetto che rileva soldi dieci per orna.

La vastità della Provincia aperta nell'interno, la facilità di approdo d'ogni bastimento nella parte del Litorale rende difficile la esazione, e non potendo opporsi l'argine delle necessarie moltiplici custodie perchè la spesa di queste assorbirebbe il capitale, ne succede la scandalosa libertà de sudditi che impunemente deffraudano il diritto dovuto a quella Cassa.

Io non ho mancato a veruna parte del mio dovere coll' oggetto di mettere il dacio stesso in qualche reputatione con affittanze separate e con allettamento di premio alli accusatori, ma senza verun frutto.

Se fosse riuscibile riconoscere al tempo delle Vendemmie la quantità de vini che si raccolgono e con la esenzione di quelli che servono all'uso delle famiglie far soggiacere all' aggravio gli altri che passano in traffico, vi sarebbe il caso di cuoprire anzi di avantaggiare il publico interesse, che per l' accennata fatalità si vede ridotto all' ultima desolatione.

Tra le inspezioni di quella carica vi è quella della sopraintendenza delegata sopra li Fontici, Comunità, e Luoghi Pij. Ha procurato il mio dovere di assicurare possibilmente l' interesse de medesimi pii luoghi nelli casi che mi sono presentati di rinovare alcune livellarie investiture sopra li Capitali delle medesime, ma il male si è che in pocho numero sono quelle che si rinovano, così che sono in stato di perdersi alla memoria restando da tali disordini defraudate le pie intentioni de testatori, non meno che il Culto del Sig.r Iddio.

Il disordine maggiore deriva, perchè accostomandosi di fare le revisioni delle scuole nel breve giro della visita di quella vasta Provincia non può il publico Rappresentante obligato a tante altre incombenze oltre quelle del Magistrato, assistere alla voluminosa quantità delle medesime che vengono in fretta e quasi direi superficialmente fatte dal Ragionato deputato alle stesse con impiego di ragionato perpetuo, cioè per tutto il corso di sua vita, circostanza che fa dubitare sempre qualche intelligenza del ministro con li debitori.

Ardirebbe il mio ossequio suggerire un ripiego valevole a poner sopra un regolato piano, e conseguentemente con la speranza di un sommo frutto al desolato interesse delli Pii Luochi, ciò che si pratica nelli Territorii di Bergamo e Brescia.

Ripartiti quelli in diverse Quadrè o siano Sestieri, ogn' una delle quali abbraccia una parte delle terre e ville delli territorii stessi a misura della loro dimensione, è stabilito che li libri delle scuole di una o due delle Quadre stesse vengono chiamate nel corso di un Reggimento per essere riveduti dal Ministro a ciò deputato, e sottoscritte le Revisioni dal publico Rappresentante, così che nel giro di quattro Reggimenti si rivedono con esattezza tutti li libri e maneggi così delle Comunità come de Fontaci et altri luoghi Pii tutti.

Ripartendosi però questa Provincia in quattro Quadre o siano Sestieri, potrebbesi nel corso di quattro Reggenze vedere minutamente tutti li disordini e le mancanze delli Amministratori ciò che assicurarebbe al segno

mag.[e] le rendite delle Comunità, Fontaci e Luoghi Pii e restituirebbe il dovuto culto alli divini Santuari.

Nella occasione della visita della Provincia da me esseguita ho ritrovato nella ultima desolatione li Fontachi di Dignano, e colla terminazione che ho creduto di stabilire per esso e decretata colla sovrana approvazione dell' Eccell.[mo] Senato in ducali 12 luglio pross. passato ho studiato di redimere il capitale et il prò del Fontaco stesso che dall' anno 1719 sin al presente languiva nella ultima desolazione con la falsa apparenza dell' assegnamento de beni degli Amministratori alli Fontaci stessi, quando infatti le rendite de' Beni medesimi venivano detenute dalli medesimi amministratori debitori, havendo io obbligati non solo questi, ma ancora li loro pieggi alla sodisfazione degli utili dovuti da essi sopra il capitale intaccato, come ho reso conto alla Ser. V.[a] nella mia umiliss.[a] relazione della visita sin sotto li 20 giugno decorso, nella quale accenna pure d'haver date le rassegne alle militie dell'ordinanze e di haverne rassignato il sistema all' Eccell.[mo] Vice Savio all' Ordinanze.

Non furono di minor peso le mie devotissime inspetioni per la materia de confini alla parte di Muggia e particolarmente al confine di Mompaderno contiguo al Contado di Pisino.

Le molestie insorte a quella parte nelli primi momenti dopo la ripristinazione del commercio che era stato interotto per li gelosi riguardi di sanità, cioè a dire nel principio di quella mia ossequiosa Reggenza, hanno tenuto in un continuo esercizio la mia applicatione.

La avidità colla quale gli Antignanesi sudditi di quel Contado hanno soprafatto con indebito preteso possesso della Fineda, di ragione di questo Sereniss.[o] Stato, ha tenuto in continuate angustie quei miserabili sudditi di Vos: Ser:[tà] non meno che l' animo mio sempre attento a contenere nella dovuta moderatione li medesimi Mompaderniani, come pure a far conoscere al Logotenente di quel Contado, anco di commissione di Vos: Ser: la massima del ben vicinare senza ponere in impegni li confinanti dell'uno e dell' altro de vicini Stati. Sopra di ciò ho dovuto essere con frequenza molesto alla Sovrana sofferenza con miei moltiplici dispacij e particolarmente colla diffusa relazione 20 settembre passato humiliata allo Ecc.[mo] Senato per comando espresso della Ser. V. in ducali 28 luglio e primo agosto pross: passati.

La importantissima materia de Sali che annualmente si fabbricano nelle saline di quella città, et in quelle di Pirano e di Muggia per conto di Vos: Ser.[tà] a norma del partito terminato nell'ultima passata stagione, ha obligato il mio dovere ad accudirvi per il corso delle due ultime stagioni

et annate con quella maggiore applicazione ricercata dalli riguardi del publico e del privato interesse e diretta sempre dalla autorità della Ser. V. e da quella del Magistrato Eccell.^{mo} al Sal.

Abortita sino nell' anno decorso la speranza della fabbrica dei Sali grossi ad uso di Barletta, per la quale non ho mancato relativamente al publico comando di ordinarne le prescritte prove a tenore della peritia dei Berletani, ma senza la speranza di quella riuscita che potesse rispondere alla publica espetazione, non ostante la estrema sicità dell' estate 1724, io mi sono applicato a tenore delle commissioni delle quali fu onorata la mia humiliss.^{a} persona, a quella ordinaria de sali minuti. Ho studiato di procedere opportunamente alli restauri de publici magazeni di questa Città e di Pirano, come pure di quelli privati di Muggia colla possibile maggiore economia compatita e approvata dalla Sovrana Clementissima Autorità.

Eguale fu lo studio del mio humiliss.^{o} dovere a far seguire opportunemente gl' incanevi de sali, massime di quelli delle Valli di Fasan e Strugnan in Pirano e di Muggia, più esposti al pericolo delle contrafationi, come pure nella essecutione del getto al mare di quella quantità de sali che si è dovuto disperdere per dar luoco a quelli che si sono fabbricati nelle antecedenti due stagioni e per li quali non vi sono stati sufficienti li ricoveri delli magazeni.

Esposto il presente umilissimo compendio delle mie applicazioni mi sia permesso di riflettere sopra la quantità delli eccessi che di continuo si commettono in quella Provincia.

Popolati diversi Territorii della medesima da gente Albanese accolta dalla publica Pietà, conserva con i costumi de suoi autori spiriti animosi e feroci co' quali regolando le proprie passioni nulla giova il timor della pena per trattenerli a' delitti; se la Giustitia procede per il loro castigo niente più s' acquista che il perdere li sudditi, e se alcuni sprezzando il rigore de bandi per la prossimità del vicino Arciducale Confine, si trattengono nel paese, questo disordine serve di mantice ad unioni scandalose et a nuovi delitti. Con questo riflesso ho procurato di non abbondare nel numero de' Banditi, essendo li più frequenti per casi d' omicidii, et ho studiato di dare la propria sodisfatione alla giustitia senza perdere in maggiore quantità li sudditi.

Io stimarei per tanto molto giovevole concedere in quella provincia la facoltà dell' alternativa ad uso della Dalmazia e del Levante, et applicare il leniente più che il corrosivo a sanar ogni piaga.

Crederei nel tempo stesso non meno conveniente che giusto mettere in riputazione la Giustitia con la forza. Scarsissimo il numero de' Sbirri

per il servitio della medesima a quella publica Rappresentanza, credarei opportuno il sicuro effetto della esigenza della Giustitia stessa l'accrescere al N.° di 20 li Ministri che battendo la campagna, valessero a tenire in freno i delitti et in una continua soggezione li contumaci.

È vero che le angustie di quella publica Cassa non lo permettono, ma in ogni caso che la Ser. V. degnasse riflettere sopra tale necessità potrebbe scaturire il mantenimento del sudetto numero de ministri da Fontachi della Provincia con l'accrescimento di soldi dieci per staro sopra formenti, e di soldi cinque sopra le biade, che per altro passano già per esito e per imprestanza.

Comunque riuscirebbe l'aggravio, ma comune però sarebbe certamente il benefitio agli oppressi nelle viti e nelle sostanze, e Vos: Ser: darebbe un forte riparo al suo combattuto interesse nelle contrafationi pur troppo facili in un paese aperto, e dove la primaria Carica è di forze ristrette.

Nella visita che ogni publico Rappresentante fa della Provincia scuopre i disordini, ma occupando pochi giorni prima il vasto giro della medesima può assomigliarsi al lampo che non lascia se non il timore del fulmine.

Per una generale regolata riforma vi si richiede maggior tempo e maggior forza in quel molestissimo impiego. Chiudo la presente humilissima relatione con le suppliche del clementissimo Sovrano compatimento alle mie imperfetioni, protestando coll'ossequio maggiore, che non ho reso in quella Reggienza il servitio che dovevo, ho sacrificato almeno a tale oggetto quanto ho potuto all'augusto genio della mia Serenissima Patria, Madre e Regina. Gratie.

Venezia li 20 dicembre 1725.

Giustinian Cocco 2.do ritornato
di Podestà e Capitano di Capodistria.

1727, 1.° Aprile. — Relazione del n. u. ser Zuanne Renier ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Dalla Pretura dell' Istria di cui fu decorata la mia fiacchezza dal Sovrano comando di Vostre Eccellenze già mi ritorna il favore divino nel regio seno dell' inclita Patria ove pur sono a satisfare gl' impulsi del mio

fedele ossequio avanti l' augusto trono di V̄ra Ser^tà^ cui mi inchino e prostro in atto di profonda rassegnatione. Quivi offre il mio Core devoto e supplichevole alla grandezza dell' animo loro il tenue sì, ma fervoroso sacrifitio d' ogni applicatione d' ogni studio e spesa, se non aggradito per l' imperfettioni che m' accompagnano, sia almeno acolto con paterno generoso compatimento.

Gli esempii fortunati de miei eguali maggiori che lasciarono alla Patria et a Nepoti tanti e veri testimonij di zelo nonchè più rari contrassegni della publica Munificenza animarono di tal modo l' istinto già naturale della mia ubbidienza e della mia osservanza, che ben crederei doveroso e giusto seguire la traccia dell' orme loro per ben servire all' E.E. V.V. e render me degno dell' onorata loro memoria.

Con questa scorta adunque resa vie più certa e luminosa dalle commendabili ationi d' altri benemeriti cittadini miei Precessori, ho potuto incontrare gli oggetti del publico servitio tanto nel Governo di que' sudditi, a' quali non fu mancato di giustitia, quanto nel maneggio della Fiscal Camera ove colano le rendite di V̄ra Ser^tà^ e finalmente nelli gelosi riguardi degli Esteri Confinanti che molto importano, e sono di gravissima inspetione.

Anco il sistema dell' Ordinanze della Provincia cui rivolsi fin da primordii della Carica le mire fumi d' impegno, perchè trovatolo scomposto e sregolato, ne so dispensarmi d' humiliare alla Publica Sapienza che send' egli nel maggior numero disarmato, s'ommettono perciò li soliti esercitii, trascurati anco da loro ufficiali, che sono per lo più lontani dalli luochi, ove li vogliono le loro incombenze, sicchè umilmente dispendia la publica Cassa, e si rendono quelle inofitiose alle publiche occorrenze per mancanza di disordine, come potei rimarcare e nell' incontro della visita e nel recente in cui mi condussi a Dignano per commissione dell' Eccelso Tribunale colla necessità di valermi di tale militia.

Non sarebbe fuor di proposito che questa gente colletitia fosse meglio instrutta, atteso che la Provincia tutta può dirsi aperta e semplicemente da se stessa guardata non essendovi Presidii di regolata soldatesca a riserva dell' urbana militia, per altro meglio esercitata, specialmente nella Capitale di Capodistria.

Questa città veramente ben colta nel membro composto da nobili cittadini non lasciò a me cosa desiderare nel merito della devotione e della fede havendo altresì rimarcato un modesto adeguato contegno.

Poca è la mercatura, perchè scarso il Commercio, et il popolo ordinario e povero che nelle pesche e nel travaglio della Campagna procacciasi l' alimento, pende dagli arbitrii de nobili che lo mantengono a se stessi soggetto.

Differente è il sistema negli altri luochi della Provincia, mediocremente habitata e la cui infelicità proviene dalla scarsezza dell'acque, non che in qualche sito dall' aria poco salubre, per altro Pirano e Rovigno contano molta gente, nè lascia Parenzo d'avanzarsi giornalmente nel numero. Come li Territorii di questi sono fertili ho fatto formare un diligente general estratto a publica e privata cauzione, et a lume de' Successori con l' appostazione del debito e contamenti fatti da cadaun Comune, quali per esser sparsi in molti libri tenuti nel giro di tanti anni, rendevano confusione e disordine.

Nell' Economia delle Comunità e luoghi Pii di quella Provincia impiegai per ogni mio studio, ma non in ogni luoco con egual profitto.

Il Fontico di Capodistria che ne tempi anteriori al mio arrivo alla Carica aveva dovuto per le ristrettezze d' allora risentire gravi discapiti ne' prezzi eccedenti delle biave, è venuto di respirare sotto la mia reggenza, avendo con assai vantaggiose comprede potuto provvederlo abbondantemente e farle risultare il rilevante civanzo di L. 8134, e lasciato al mio Successore fornito di formento in summa di stara 1038, oltre stara 70 ridotto in farina.

Questo Fontico, come gli altri della Provincia, ricevono il loro provvedimento da formenti provenienti dalla Dalmazia et Albania, e forse anco talvolta dalle parti di Sottovento.

Avrei desiderato che fossero provveduti piuttosto dalla Terra ferma, giacchè tanto abbonda d' un tale prodotto, ma esaminata la materia mi si sono affacciate molte difficoltà, e sono particolarmente i prezzi inferiori a quelli dello Stato, il carico e trasporto non men che il pericolo a peso de venditori, qualche dilazione con che vengono alcuna volta abilitati al pagamento, e in fine la conivenza, e repugnanza ne Collegi delle Biave, tra quali il publico Rappresentante non ha che un solo voto contraposto da molti.

Con tutto ciò per una certa limitata quantità, quando dall' Autorità publica gliene fosse ingionto l'obligo, se venissero di risentire que' fontici dal divario de prezzi un qualche maggior dispendio, sarebbe questo compensato dalla qualità molto migliore de formenti dello Stato, e dal maggior ribasso a cui ragionevolmente soggiacer dovrebbero quelli che sogliono introdurvisi, allorchè si vedesse a quella parte incamminato l'esito di queste biade.

Passando poi gli altri fontici, Comunità, scuole et altri luochi Pii della Provincia, oggetti per il più d' indebiti profitti, questi furono da me egualmente visitati e soccorsi avendo nell'incontro della visita fatti riveder i maneggi, ed astretti possibilmente i debitori alla pronta sodisfazione de loro debiti.

La Comunità ed il Fontico di Parenzo furono quei soli che non ho potuto veder totalmente rimessi in istato migliore; trovansi l'uno e l'altra in un grave sconcerto per colpa di quei Cittadini tra di loro non senza malizia e fatti insistenti al Comando.

Ogn' uno fuggiva d' assoggettarsi alle Cariche, ne potevasi radunar il Consiglio per il ritiro di molti di loro, alcuni de' quali hanno sino precipitato nella strabocchevole risoluzione di renonciar alla Cittadinanza, onde sottrarsi alla dovuta obbedienza e rassegnazione, altri per protraere appellandosi dagli Ordini della Carica co' quali venivano da me incessantemente inculcati.

Finalmente usando io dell' autorità della Carica con quella risoluzione che si conveniva, e vinta nella maggior parte la loro ostinazione ho ripiegato a molte cose ed avrei compita l'opera, se il termine dell' impiego non me n' avesse fatto sospender la prosecuzione.

Toccherà questa al mio Successore, cui a questo effetto ho lasciate le necessarie istruzioni, e ben disposta la materia, massime riguardo lo Stato abbattuto di quel fontico per i defraudi patiti ne' tempi anteriori alla mia Reggenza, fatti da me risarcir in buona parte con la tenuta de beni de' debitori, non potuti per altro alienarsi per la difficoltà fatalmente incontrata di trovarsi compratori.

Adempito per quanto mi fu possibile all' esposte occorrenze presi di mira due oggetti egualmente utili che decorosi al publico servizio.

Il primo fu quello di rimettere la Compagnia di Bombardieri che trovai composta di gente di campagna e de' marinari, non atta, nè pronta all'esigenze che insorgono, e mi sortì con l'appoggio anco delle provvide prescrizioni del Magistrato Eccell.mo all' Artiglierie di riformarla d' Artisti, sebbene da principio impressi d'una forte alienazione, ma poi con blande maniere persuasi a rassegnarsi.

Ella è dunque formata sul piede dell'altre compagnie della Terraferma, e potrà rendere un più utile servizio a Vra Serenità quando non manchi la sua sussistenza per mantenere la quale gioverà molto che le vengano conservate tutte quelle esenzioni e prerogative stabilite da publici decreti, onde non abbia ad esser distratta in fazioni che siano fuori del suo Istituto.

L'altro oggetto fu di possibilmente facilitare l'esito de sali di publica ragione per la via di terra: Commercio che oltre essere disturbato a confini dalle imperiali custodie veniva pur anco impedito dalla malagevolezza delle strade vicine a Capodistria che ritardavano l'uscita dallo Stato a Spallanti Austriaci nelle ore a loro più opportune.

A fronte delle molte difficoltà che mi si fecero incontro nel pensare al riparo m'azzardai all' impresa d'un'opera che a riuscir avesse decorosa e proficua a publici riguardi ed insieme di particolar comodo a quegli abitanti.

In fatti non andò vano il mio disegno, avendone stabilita e perfezionata una gran parte oltre la comune espettatione, e fatto con ciò conoscere a' quei sudditi che il soldo non è il solo mezzo necessario alle opere grandi, ma molto più l' unione ed il concorso universale con la buona volontà, che tutto in questo incontro venni di conseguire le facilità, e le conduce felicemente al suo termine con pubblico e privato vantaggio.

Ciò che resta a farsi, e quanto importante e necessaria sia la sua prosecuzione da me posto in vista al mio Successore, onde dal di lui zelo ne derivi il suo compimento.

Nell' incontro della visita della Provincia ho pur adempito alla general rassegna di quelle ordinanze, e riempiti i rolli al numero prefisso.

Se riconobbi in quella gente, generalmente portata all' uso dell' armi da fuoco, animosità, robustezza e capacità di ben servire tanto in mare che in terra, la scopersi all' incontro molto inesperta e mancante nella militar disciplina.

Procede un tanto disordine dal non esser stata posta in esecuzione la massima d'uguagliare anco nel stipendio i loro ufficiali a quelli di terraferma, come lo sono, e lo dovrebbero essere in tutti gli altri requisiti.

La paga de Capitanj e di soli soldi 10 al mese e di soldi 5 - quella de sergenti; quelli dell'ordine di primi che possedono li requisiti di merito e d'abilità senza aumento della paga che naturalmente godono di L 60 — non concorrono ad un impiego, che loro si fa gravoso perchè non le porta alcun maggior vantaggio; molto meno li secondi, che come subalterni e riformati godendo mensualmente soldi 7 — giammai alcuno è concorso all' impiego di soldi 5 —

Al caso della disposizione di quelle Compagnie fu per questo motivo sempre scarsissimo il numero de concorrenti, a segno che l'Ecc^{mo} Senato venne in deliberazione con positivo decreto d'abilitare alla misura, perchè industriosi gli habitanti così sarebbero gli altri se più abbondassero di gente che fosse anco men roza, men indocile e meno fiera. Tuttavolta non sempre facinorosa, accadono ben spesso leggieri eccessi, et questi crederei doversi giudicare in tutta l' Istria colla clemenza, per evitare li due massimi inconvenienti di perdere il suddito, e d' infestare le strade. Disordine rimarcato nè' casi d'appellazioni da me magistralmente decisi in occasione d'audienze che furono frequentate a solievo degli innocenti et a consolatione de poveri

oppressi anco dopo il lungo sofferto male, che m'ha ben rapito qualche giorno l'ascolto, non già ove in ben servire l'E.E. V.V., in tutto ciò riguardo il loro riverito interesse.

Qui non mi diffondo nel rassegnare le mie applicationi verso tante incombenze che circondano la carica, perchè ò naturale della medesima, ò estraordinarie sono gia note all' E.E. V.V; solamente di volo ritocco lo stato della Fiscal Camera, quantunque sia quasi un arido fonte che scorre nell'Erario di Vr̄a Serenità. Li suoi annuali proventi consistono in lire ottanta sei mille settecento venti che tutti s' impiegano, anzi che non bastano supplire gli aggravij. Studiò nulla di meno la fiacca mente mia d'adempire a qualunque esigenza, senza rendermi molesto all' E.E. V.V. che pur troppo furono incomodate nell' importante materia de Confini, la quale confesso il vero m'ha posto in agitatione ed in vigilanza. La diffusa mia Relazione segnata li dieci luglio decorso che contiene l' intiero delle controversie vertenti a S. Lorenzo, li motivi, li insulti, li sforzi, rapti, incendii, morti, svaliggi, rappresaglie, usurpi, devastationi, trasporti di Termini e pretesti degli Arciducali con le valide inconcusse ragioni di Vostra Serenità sopra la Fineda vale di vera autentica alle mie indefesse acuratezze nel rintracciare li lumi e li fondamenti sicuri, tutti epilogati, e che ommetto presentemente per non stancare maggiormente la benigna sua sofferenza.

Quanto similmente sii stato occulato nell'osservare gli andamenti de Comandanti de Trieste, che negli ultimi giorni scorsi mandorono al corso due Bergantini che scorsono l' acque del Friuli vicino, già lo raccolsero V.V. E. E. ne' miei humiliati dispacci, sendo sicuro che l'attentione del riverito successore mio sarà egualmente fervorosa.

A studio di brevità ommetto d' importunare V.V. E.E. con maggiori digressioni dell'operato nella Visita nella materia de Sali, ed in altre peculiari incombenze della Rappresentanza, nè parlo di quell' Ill.mo Vescovo Boromeo, perchè le varie sue qualità sono ben note, onde appigliandomi al silentio supplico l'E.E. V.V. perdonar al tedio fin' hora recatole. Gratie.

Venezia 1.° Aprile 1727.

Zuanne Renier ritornato da Podestà e Capitanio di Capodistria.

1728, 9 Agosto. — Relazione del N. H. Nicolò Donado ritornato da Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Sempre eguale nella pronta ubbidienza delle Publiche leggi, e mentre destinato da Voti Sereniss.[i] alla Prettura dell'Istria cingevo il manto della publica autorità, e quando restituito in Patria mi presento con profondissima rassegnatione a questo Trono augusto, riconoscendo il dover che mi corre di render conto di quell' impiego che sostenni, se non con la neccessaria habilità, con desiderio e fervore almeno corrispondente alla mia obbligatione. Servì di primo oggetto alle mie applicationi l' infelice costitutione in cui ritrovai quella Camera Fiscale per i molti pesi sopra la stessa caduti, superiori di gran lunga alle tenue sue rendite, e questa deve pure al presente comparir in prima vista sotto i publici riflessi, non già circondata da quelle dolenti instanze che diedero motivo d'implorare con più dispacci la carità dell' Ecc.[mo] Senato. Ma redenta e posta in bilanzo del Sovrano Decreto 10 aprile passato sopra le savie regolationi suggerite dalla virtù e cognitione degli Eccell.[mi] Sig.[i] Deputati et Aggionti. alla provisione del dinaro onde posso con contento riferire d' aver supplito alle spese tutte ordinarie, e rese consolate le militie destinate al servitio di quella carica con tanti altri poveri creditori, che da molto tempo languivano, giovando sperare sul metodo stabilito eguale in avvenire il divisato effetto secondato pure dalla lodevole amministratione di quei N. N. H. H. Consiglieri, e già ne prova quella Cassa publica un conveniente respiro, essendo sopravanzata la summa di L. 10614:3 che lasciai a dispositione del N. H. ser Daniele Renier mio successore, quale usando la prudenza stessa con cui sostenne con merito la carica di Narenta, e l'altra estraordinaria di Cattaro, saprà pure nel Governo di quella Città e Provincia dar prove continuate del suo zelo et attentione verso il publico interesse. All'assegnamento annuale stabilito dal precitato Decreto s'aggionge qualche credito di ragione particolare della Camera stessa che sebben di difficile riscossione per l' incertezza e povertà de debitori, può non ostante promettersi con l' uso delle diligenze, come a me pure riuscì di conseguirne qualche frutto.

Profitto molto maggiore però dovrebbe ritrarre dal Dacio de sali al presente assai deteriorato, là dove una volta lo rendevano considerabile le

frequenti comprede che ne facevano i sudditi imperiali, declinati per le rigorose inibitioni con austerissima vigilanza essequite da Ministri Cesarei che con titolo di Liberaiter da terra e da mare e con l'assistenza di alcuni soldati fuggiti dalle publiche insegne passati a prender colà servitio, ardivano dentro il publico Confine sorprendere et arrestar i spallanti. A freno delle quali molestie ho trovato solo di far anrapare qualcuno de Disertori predetti, onde con l' essempio del castigo a due d' essi da me ingionto condanandoli alla pena della Galera, posti gli altri in riguardo e timore non si cimentano da qualche tempo usar violenze ne' luoghi del Dominio Sereniss.° dalla parte di Muggia continuate all'incontro da Confinanti Austriaci nel Territorio di Montona massime dalla sempre molesta famiglia Brecevaz alle quali diede pur mano il Capitanio di Pisino nel lievo et trasporto delle pietre terminali che furono ultimamente esposte d' ordine di V. Ser. e come partecipai con mie riverentissime de dì 21 maggio passato sopra di che dovendo attendere le pubbliche deliberazioni, rivolsi li miei studii a divertire l'altre mosse già intraprese con violenza e minacciate maggiori dal Marchese di Prie dalla parte delli due Castelli a motivo del Rapto d' una dongella sua sudita praticato nel territorio di Pisino da un tal Milluich bandito con sentenza capitale da tutto il Dominio di V.V. E.E. Ma finalmente riuscitomi di farlo arrestare, e ritornata alla Casa paterna la giovine rissanita con i sponsali del proprio honore vorrei persuadermi sopito l' affare e levato il pretesto di nuove rappresaglie et usurpi l'ingiustitia de' quali, acciò possa in ogni tempo con facilità dimostrarsi, appoggiai a norma del publico comando alla virtù e prudenza di questo Dott.[r] Francesco Grisoni la cura di summariare e poner in buon ordine le carte in materia de Confini che s' attrovano involte in una somma confusione e supplito dallo stesso alla laboriosa operatione col consumo di più mesi, puono V.V. E.E. promettersi nel caso di nuove insorgenze di sollecitamente invenire tutto ciò che ne tempi passati fu raccolto per fondamento et a difesa delle publiche ragioni, per il che havendo io esibito all' accennato soggetto una conveniente mercede a tenore della facoltà datami dalle Ducali di V. Ser. 20 settembre decorso, tengo l' humilissime sue suppliche quali s'estendono ad implorare la ricompensa d'una benignissima consideratione della sua fedeltà et ossequio. Del stato poi dell' universale e de luochi particolari della Provincia, credendo haver adempito con le diffuse relazioni delle due visite la prima ordinaria, la seconda per comando di Vra Ser. effettuata col massimo oggetto del miglior culto del S.[r] Iddio e de sacri suoi tempii, a tutela de' quali segnai la Terminatione che tutt'ora è soggetta alle pubbliche ponderationi, riesce superflua la ripetizione

dell'operato potendosi bensì assicurare V.V. E.E. che con la riforma di quelle militie Cernide che fu l' altra parte delle mie incombenze nella seconda visita seguito l' espurgo e ridotte sul piede comandato sarà l' Eccell.^mo^ Senato per havere all' occorrenze un' ottimo servitio di gioventù scielta e ben disposta, se verrà a tenor de' decreti disciplinata negli esercitii necessarii e nel maneggio dell'armi delle quali si ritrova al presente per intiero provvista.

Mi rivolgo per tanto a qualche breve cenno della costituzione, stato e diretione della Città Capitale e del suo territorio. Essendo già a cognitione di V.V. E.E. l' isolata situatione della medesima, che da un solo lato col mezzo di un lungo ponte s' unisce col Castel S. Leone, posto nel margine della Terra Ferma, mi dispensarò da più distinte notitie nel proposito, trovo bensì di riferire che il ponte predetto per il qual hanno l' ingresso e l'uscita dalla città con continuo transito li terrieri e forestieri con i loro animali, con mercantie, con le provisioni de viveri, e di tutto che si rende indispensabile al vivere e al traffico fu da me ritrovato in ogni parte ruvinoso a segno tale che molti non più s'arrischiavano a transitarlo, massime con li Carri e Giumenti, onde m'accinsi ad intraprenderne il ristauro, ma potrei dir con verità il nuovo impianto. E là dove la spesa era per rilevare qualche summa di denaro, nè potendo la povera Comunità a di cui peso cade il mantenerlo soccombere ad alcun esborso, applicai col mezzo dell' insinuationi ad animare la stessa e li Comuni del Territorio acciò accorressero all' effettuatione d'un opera tanto necessaria, havendo però incontrato una pronta dispositione, si ne territoriali per il taglio e condotte di grossissimi legni, come in quelli della Città per l' impiego delle loro persone e fatiche, ho potuto vederlo con universale contento perfettamente ristaurato in forma durabile e sussistente per il corso di molte età dalla quale felice riuscita incoraggito il mio spirito intrapresi e mi riuscì senza alcun publico e privato dispendio di ridur al comodo del transito e del passeggio con un nuovo salleggio la scomposta piazza di riparare il stato precipitoso della scala di quel Consiglio sostenuta da un grande arco fatto ruvinoso e cadente, e di assicurare la sala di quel publico Palazzo con nuovo pavimento aggiungendovi molti interni ornamenti che li serviranno di comodo e decoro in avvenire. Quel Fontico pure de grani non capace di dar ricovero alla quantità che si rende necessaria per l'annuale alimento della Città, fu col gratioso beneplacito di V.V. E.E. da me accresciuto d'un nuovo sollaro, onde i formenti che per la conditione del luogo deteriorati riuscivano dispiacevoli all' universale, e tal volta andandone parte a male apportavano notabilissimi descapiti al Fontico, potranno conservarsi a benefitio del

medesimo, e con contento di quella popolatione. Le mura inoltre della Città in più parti atterrate, e che in altre minacciavano imminenti cadute col solo impiego di L. 460 dal publico Erario di commissione dell'Ecc.mo Senato somministrate assicurano al presente le vite e le sostanze di quei Cittadini e difendono il publico interesse dalle furtive introdutioni de contrabandi. E mentre cadauno di que' sudditi ben riconosce la sua gran fortuna di respirare l' aure felici d' un cielo, dove il Principe giusto vuol essere clemente, garreggiano li Cittadini nobili il render distinta la devotione de loro cuori, con un' esemplare modestia, che serve d' imitatione alla pronta ubbidienza dell'ordine popolare, quale dalle pesche, e da lavori della Campagna, massime nella coltura degli olivi procura quel sostenimento che non può ritrarre dalle arti, che mancano nella Città. Studia la Comunità di mantenere il proprio decoro disponendo le poche sue rendite con rigorosa economia quale sarebbe a desiderarsi eguale nell' amministratione del Monte di Pietà, dell'Ospitale e del Fontico, Capitali tutti attinenti alla Comunità stessa.

Potei impiegarmi nei primi mesi del Reggimento in riveder li libri di detto Fontico, e mi riuscì senza l' uso dell' esecutioni, conosciute per esperienza poco fruttuose, di far entrare in quella Cassa la summa di L. 21114:8 ; agevolata dal dono delle pene a Debitori. Rimane però ancora una non piccola quantità de' crediti vecchi da esigersi, sì da detto Fontico, come dal Monte, potendosene sperare col benefitio del tempo qualche conveniente riscossione col mezzo del caritatevole zelo de N. N. H. H. Successori Rappresentanti quale resta particolarmente chiamato a sopraintendere alle dispositioni del denaro di quel Pio Ospitale che dotato di L. 1500 e più d' annua rendita, dovrebbe riuscir a poveri di sollievo se la rendita stessa non venisse impiegata in spese non necessarie, et havendo io studiato d' introdurvi con alcuni Capitoli segnati nel luglio dell' anno scorso regole migliori, mi resta a desiderare che supplite l'ordinarie occorrenze sia col sopravanzo del soldo dilatato quel ristrettissimo ospitio onde con cristiana avvertenza restino divise e separate le habitationi delle donne d' ogni età che vi prendono albergo, da quelle degli Uomini che alla giornata vi capitano.

Chiudo Principe Ser.mo le presenti riverentiss.e relationi con le più solenni devote proteste di non haver ommessa alcuna di quelle parti che ho creduto essentiali al Publico interesse ed alla giusta consolatione de quei popoli, e la dove riconosco che il sacrificio che fa un Citttadino di tutto se stesso in servire la Patria adorata non può sollevarlo ad alcun

pensiere di merito, so pure che per atto di clementisssima gratia non isdegna Vra Ser.[tà] che possa implorare un benignissimo compatimento. Gratie.

Venetia li 9 agosto 1728.

Nicolò Donado ritornato da Podestà
e Capitano di Capodistria.

1729, 19 Dicembre. — Relatione del N. H. ser Daniel Renier ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Se mai fu pensiero che stimolasse il mio cuore con ben forti sollecitudini, or certo mi giova confessare essere egli stato quello che racordava alla mente il gran punto, cui mi conducono in oggi le leggi, et il dovere.

Non è dubbio che tosto inalzatasi l'umilissima mia persona dalle clementissime disposizioni di Vostre Eccellenze alla Pretura di Capodistria mi sentissi talmente compunto da zelo che molto potea lusingarmi di conciliare alle mie eguali intenzioni il publico sovrano compatimento, ma non ebbi si presto assunto il grave incarico che quanto conveniva gloriarsi al mio spirito in scorgere sempre maggiore l'onor impartitomi temer dovea tanto più di corrispondere all' importanza del rilevante impegno.

Crebbero dopo si viva apprensione le angustie all' animo mio considerando qual indi avea a comparire avanti di questo augusto Trono, ove in reggia Maestà risplende tanta virtù, che inchino e adoro in voi tutti Principe e Padri Serenissimi con quell' ossequio fedele che resta solo a calmare le mie giuste trepidazioni. Pure se d'un ottima volontà il sincero sacrificio adegua talvolta col merito anco l'opre stesse, nuovo argomento ritrovo ad una certa fiducia che m' invitta esporre li studii quantunque deboli sostenuti nel giro di sedici mesi del mio divoto servigio. Ella è massima utile non meno che necessaria alli riguardi del publico et alla quiete de sudditi mantenere tra Confinanti quella reciproca corrispondenza che tanto alfin vale, quanto sano usarsi li mezi all' effetto opportuni. Nella varietà degli affari e nel contrario tenore de costumi accadono sì difficili le circostanze che non agevole riesce l' attenzione, quando non

procedano le avvertenze con quelle misure che sono dall'esperienza documentate.

Questa potrei rillevarla a V.V. E.E. coll'avantaggiosa impressione di chi pressiede anco nel privato contegno e negli usi domestici appresso degli Esteri Comandanti da quali derivano per lo più tali moleste insorgenze. Essi che deno e puono frenare le licenze dei suoi, si vegon non solo negligere le medesime, ma anco tal volta con odiosa insistenza ostentare il trapasso e sostenere l'ingiuria. Con tutto ciò non è, che non si lascino prevenire da buona considerazione, cui dà valore una ben regolata universale ufficiosità, massime con quelle persone che di onesto carattere e distinta condicione puono esigere secondo gl'incontri e l'occasioni qualche particolare rimostranza. Per vincere questo punto, che fece in altri tempi non molto lontani rimarcare la sua conseguenza con rappresaglie, incendij, rapti et usurpi, io non mancai da qualunque applicazione che fosse confacente e propria all' oggetto, e se l' impiego altresì de miei tenui proventi non ad altro fine consunti in un decente mantenimento, et in altre eguali circostanze concorse ad abilitarmi il vantaggio di una sicura tranquillità senza la minima turbazione, sempre maggiore risulta il mio contento restandomi un precioso capitale nel benigno gradimento di Vostra Serenità. Anco alle vaste idee degli Imperiali risultanti nelli travagli essequitisi a Trieste, Fiume e Portorè ebbi pronti ogn'ora l'occhio, e la mente come puono abastanza manifestare li replicati dispaccij ne quali rilevai a publico lume quelle importanti distinte cognizioni che mi riuscì conseguire col mezzo di guadagnate confidenze e di espresse spedizioni. Sono in oltre veraci Testimonij di ciò l' essata descrizione di tutto il Littorale Austriaco umiliata con riverentissimo foglio 23 febbraro passato, il dissegno di Portorè ottenuto a fronte delle gelose circospezioni, co' quali colà si procede, li ragguagli d' intorno il negocio della Ceraria, che si fabbrica a Fiume suddetto colle mostre di essa, e finalmente il modello delle fornaci impiantate nel Luoco di Cerniluk dal marchese Perlas pur colle mostre de Vetri usciti e della materia usata nel lavoro, il che tutto rassegnai alle pubbliche osservazioni specialmente con susseguenti 20 aprile decorso.

Seguii continuamente le traccie del Vice Ammiraglio Dekman, tanto nel suo soggiorno e ne suoi movimenti a Fiume e Portorè quanto nel di lui passaggio a Trieste tenendo esattamente partecipate l'E.E. VV. d'ogni sua operazione. Non ho egualmente perduto di vista l' Ingegner Vais, ne trascurando le direzioni del consiglier di Corte e Secretario della suprema direzione Benetto de Locella omisi in parte quell' inspecioni che riguardavano la persona del K.r Fuster.

Sopra le disposizioni della Corte per ravivare in Trieste la Fiera già dimessa del Corpus Domini, ne furono dalla mia diligenza l' E.E. V.V. preventivamente instrutte, avendo potuto in seguito far cadere a loro purgatissimi riflessi il decreto segnato in Vienna coll' enunciativa, metodo, privilegii et indulti all' effetto accordati.

Pari attenzioni ebbi pure a comandi de magistrati Eccell.mi de V Savj alla mercanzia, e Deputati alla Camera di Commercio, avanzando tutte quelle particolari informazioni che dalla loro maturità furono al proposito reputate conferenti, non che necessarie a lume di quelle deliberazioni, che convenivano alli riguardi del publico servizio.

Quanto contribuii nelle più importanti provigioni, e negli apprestamenti più essenziali alla decorosa comparsa degli Eccell.mi Signori Ambasciadori Estraordinarii alla Maestà dell' Imperadore in Trieste non è men noto a V.a Serenità di quello furono accetti la vigilanza e l'impegno del mio zelo per le gelose circospezioni a quali obligarono quelli Porti le moleste insorgenze del Zante.

Nella stagione cocente e perigliosa per le male influenze, che sogliono travagliare l' Estate tutta questa Provincia volli personalmente riconoscere ogni situazione e custodia non evitando la fatica del lungo penoso viaggio senza riguardo al dispendio, e meno alli frequenti incomodi a quali conveniva soggiacere per l' infelice condicione de luoghi.

A fronte di si averse contigenze, de quali non facevasi ignaro l'esperienza trascorsa, seppe la mia rassegnazione incontrare con ardore e coraggio le mosse ingiontemi dal Tribunale Eccelso per la formazione di processo contro alcuni Inquisiti del territorio di Pola rei di tanto delitto, che fino giungeva a ferire la dignità del Principato.

Indispensabile a quegli oggetti che abastanza rilevavano le circostanze del fatto, si vedesse in Carnizza luoco del domicilio de rei suddetti e creduto impenetrabile per la ferocia degl' abitanti, comparire la publica Maestà con treno e potere che fosse altresì valevole documentare l'insano ardire di que sudditi, là mi condussi non punto atterito massime da conseguenze che facea pressagire la situazione del sole posto allora nel segno più feroce dell' anno. Viddi tosto ardere le febbri non solo nella milizia di mia guardia che in ogni altro assistente, e soffrij languenti tutti li miei domestici, anzi che si scostasse il pensiero dall' intrapresa risoluzione. Iddio Signore, i di cui retti giudicii non mai falliscono, secondò nondimeno le mie divote intenzioni protegendo con speciale favore la mia umilissima persona, e del mio Cancelliere, sicche rimase l' opra compita con quella approvazione che può tattavia rendere fortunata la memoria delle sostenute

afflizioni. Se però con tale fervore mi sono impiegato nelle difficili esposte congionture puono ben credermi l' E.E. V.V. non dissimile fra gli aggi di quella Residenza, ove sedendo frequentemente alle publiche audienze e vigilando alla buona amministrazione de Luochi pij, procurai anco in questa parte non fossero deluse le più avantaggiose aspettazioni. Nella visita ordinaria della Provincia estesa oltre il costume per comodo de sudditi adempii quel dovere che rilevai a cognizione di V.[ra] Ser.[tà] con diffuse mie in data 3 giugno passato dalla Terra di Rovigno, et altre 10 luglio susseguente dalla Città di Capo d' Istria. Ebbi a tale occasione il contento di vedere permanenti alle lor Cariche adempendo con zelo alle proprie incombenze li N.N. H.H. Rettori di ciascun luoco, come lo ingiungono i publici Sovrani Decreti. Sarà non di meno ottimo consiglio venghino ravvivate queste salutari importanti disposizioni, onde esattamente essi abbino a perseverare nella lodevole instituzione.

Reputo di eguale momento una risoluta deliberazione di Vos. Ser.[tà] con cui ritornandosi alla pubblica grazia quelle persone contumaci, che furono sentenziate al bando possino succedere quegli effetti migliori che non hanno a trascurarsi nella mala positura di questo affare. La publica Cassa risentirebbe vantaggio colle applicazioni che in essa dovrebbero confluire secondo la condizione de rei e l'estensione de bandi. Cesserebbero a sudditi le molestie, che la disperazione, ed il stato ingiurioso di questa gente apportano con infestazioni alle publiche strade rapine, violenze ed altri delitti. Finalmente alli riguardi della Popolazione molto più giovarebbe in ripiego, sendo pur troppo diserta e vuota d'abitanti quella abbandonata Provincia.

All'esatto maneggio della Camera Fiscale perfettamente amministrata dalla virtù e cognizione de N. N. H. H. Consiglieri pure si estese la mia vigilanza ancorche tenni le rendite, e più ristretto il suo giro. Con rigorosa economia fu disposto il danaro in supplire agli aggravij fissati a peso della medesima, che solo rimase affatto esausta per essere mancati li sussidii della pubblica provvidenza destinati a sollievo di essa.

Ha poi la Serenità Vos: un rilevante capitale de sali che sono riservati nelli magazzeni di quella Città, e delle due Terre Pirano e Muggia.

Ammontano essi la summa considerabile di *moza cinquantatremille duecento quarantadue* circa, cioè trentamille seicento novantadue nelli magazzeni di Capo d' Istria: tredicimille novecento quarantasei in quelli di Pirano, et ottomille seicento e quattro negli altri di Muggia Questo ricco Patrimonio che restando colà giacente porta il dispendio di lire undicimille duecento sessantadue soldi due annue per affitto de magazeni che cadono

in aggravio del publico, ho creduto ragionevole sia, e con ogni sua circostanza rilevato a cognizione dell'E.E. V.V. per tutto ciò potesse esigere di riflesso la materia che porta il suo rimarco.

Anco il dacio dell' estrazioni degl' ogli per la Patria del Friuli da quella Provincia nel suo presente sistema ricerca le più gelose circospezioni.

Spirata li 20 Novembre decorso la condotta di Giuseppe Fabris ultimo abbocatore va egli da quel tempo per conto di Vos: Serenità. Non ho dubbio sortisca al zelo del riverito successor mio coll' uso degl' incanti e maneggi opportuni già da me in prevenzione e con fervore intrapresi incontrare la nuova affittanza, ma li studij sagaci, e la malizia de' conduttori pongono nell' impegno delle più serie avertenze, massime a quelle instruzioni che puono dessumersi dall' umilissimo dispaccio rassegnato all' Ecc.mo Senato li 28 ottobre decorso. La felicità degli anni avvenire che promette sempre maggiore l'aumento di tale Prodotto non acconsente altresì ad un facile concorso, anci documenta sostenere questa Rendita con più vantaggiose misure.

E qui Ser.mo Principe fermo al silencio ogni tedio maggiore, e fo mio voto non quella giusta gloria che segue l'azioni di tanti benemeriti Cittadini, ma nuovo e più largo sacrificio di quanto fosse periglioso il volontario cimento incontrato in tempi ben ardui per cui serbo all'occasioni del publico servizio quel vivo prezzo che devo alle publiche generose gratie et.

Venezia 19 dicembre 1729.

Daniel Renier.

1732, 8 Ottobre. — Relazione del n. u. Andrea Capello ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Dopo aver sostenuto la Carica di Podestà e Capitanio di Capodistria a cui mi promosse i voti Sovrani dell' Augusta Patria m' umilio con atti di profondo ossequio alla Publica Maestà ed in veneratione alle leggi sodisfo nel mio ripatrio all' obbligo ingionto ad ogni cittadino con la riverente relazione di quant' hanno potuto contribuire i miei fissi studij verso il Real servigio di Vostra Serenità.

Non mi diffonderò nel detaglio di quella Provincia per non portar soverchio tedio alla benigna sofferenza dell' Ecc.mo Senato, nota già la costitutione sua da tanti benemeriti Precessori descritta. Dimostrarò solo con brevità l' attual infelice stato della medesima tutto che distinta dalla publica generosa munificenza nell' esenzione da qualunque gravezza alla riserva delle sole Caratade per condotta de Roveri, ed il più che reputo degno de sapientissimi riflessi di V.V. E.E.

Dacchè principiò in Trieste il traffico, all'Istria ha cessato quel poco che le portava qualche sorta di vantaggio. L' abbondanza di merci nell'estera confinante Città chiama tutto il concorso, ed il supposto Porto Franco fa che li Bastimenti che una volta approdavano alle Venete Rive colà si conducono. A ciò s'aggionge che i Cesarei rigorosi divieti hanno intieramente levato il commercio che a particolari produceva considerabili soccorsi. Capitavano gli Austriaci a proveder sali, vini ed ogli particolarmente a Capodistria, ma corrono molti anni che più non si vedono atterriti dalle dalle pene comminate ed in più incontri essequite contro gl'innobbedienti.

Di qual pregiudizio sia a quei Cittadini questa intentione di commercio ben lo distingue la sublime intelligenza di Vra Ser. nel riflesso che manca loro la comunicazione per altre parti, costretti esitar l'Entrate nel proprio paese, dove d' ordinario non ricavano la metà dell' utile che ritraevano allorchè gli Imperiali con pronti contanti venivano a trasportarle.

Quanto ubertosa di vini, sali ed ogli quella vasta Provincia altrettanto sterile ella è di biade, i prodotti delle quali non bastano per poco più d'un semestre, sicchè per il mantenimento de sudditi rendesi indispensabile la provisione dei formenti in altre parti.

Indefessa fu l' attentione mia per la maggiore abbondanza, e se bene dalla Dalmatia solita somministrarne in copia non s' abbi potuto haverne per li riguardi della salute, che tutt'ora continuano, in ogni modo ho provato la consolazione di veder ben provveduta la Città e Provincia, come rassegnai alla Serenità Vra con mio dispazzo 27 dicembre passato, allorchè la publica generosa provvidenza aveva disposto soccorrere alle supposte indigenze coll' offerta di 9000 stara formento. Dalla Patria del Friuli s' è avuto sempre l' intiero bisogno e nel corso della mia reggenza le farine non hanno ecceduto il prezzo di 14.— lire lo staro.

Sarebbe desiderabile che quei popoli godessero egual buona sorte in quest' anno particolarmente che desolati dalle sicità e tempeste saranno costretti mendicar il modo di vivere. Li riccorsi umiliati a piedi di V. Ser. dall' Università di Dignano, Parenzo, e S. Lorenzo per abilità a sodisfare il debito contratto con fontaci ben dimostrano le disgrazie patite.

Nell' informazioni umiliate sopra i comandi derivatimi dalla Sovrana autorità ho esposto gl' infortunii di quei miseri veramente degni di tutto il compatimento. Due luoghi Pij sono istituiti in Capodistria, uno è il fontaco, e l' altro il Monte di Pietà ambedue sufficientemente provveduti di Capitali.

Coll' oggetto, che nel maneggio de medesimi non avessero luoco gli arbitrii e collusioni non lasciai di vista l' obbedienza dovuta alle leggi obbligati li ministri a tempi prescritti adempiere alli saldi, sicchè sotto la mia reggenza non sono succeduti intacchi, ne alcuno è rimasto difettivo. Trovai bensì al mio arrivo alla carica il fonticaro Precessore in debito di circa ducati duecento verso il Luogo Pio, e coll' uso delle sollecitudini più assidue ho voluto vederne la reintegrazione, astretti li pieggi a soccombere alle sue mancanze con l' esborso di parte della summa che cader dovea a di lui peso. Quest' esempio averà servito di documento agli altri per amministrare con pontualità li Capitali de suddetti luoghi pii eretti per soccorrere all' indigenze della povertà.

Insignita la carica da me debolmente sostenuta di speciosa autorità delegata dall' Ecc.^{mo} Senato sopra le Communità, Fontaci e Luoghi Pii della Provincia, a riserva dell' Università di Pirano, a cui sopra intende l' Ecc.^{mo} Sig.^{r} Capitanio di Raspo, confido aver supplito a tutti i numeri di mie incombenze. La relazione della visita in Provincia di recente umiliata, averà dimostrato lo studio mio per riparar alli disordini scoperti in pregiudizio de Luoghi Pii, e per obbligar i debitori al pagamento di quanto andavano di lungo tempo difettivi.

Tutte le Revisioni formate dal Ministro ho voluto esaminarle, e mi sia lecito dire, non fu senza frutto la diligenza, seben per sradicar certi abusi che sommamente feriscono l'interesse delle numerose scuole laiche, sarebbe desiderabile, che le salutari ordinazioni emanate dal zelo di Precessori, e confermate dalla suprema Autorità di V.V. E.E. venissero essequite.

Io certamente non ho rimorso d' aver mancato d' attenzione per la loro osservanza, ma tutte le avvertenze non bastano a divertire certi indebiti profitti che da alcuni sono colusoriamente procurati senza riflesso a castighi che derivano dal cielo perchè resta consunto ciò che è destinato al culto del Signor Iddio.

Sopra di questo punto, che mi fu tanto a cuore, e che considero la sorgente di tanti flagelli sarà del publico religioso impegno prescrivere l' esecuzione delle leggi, ed additar quel ripiego che vaglia a mantenere in buon sistema l' amministrazione de' Capitali dei Luoghi Pii alcuni resi già inesigibili, e buona parte delapidati. Anche per li dacii di ragione della

Communità e piacciuto all' Ecc.^{mo} Senato decorar la Carica della Sopraintendenza ne possono esser questi deliberati senza la sua approvazione.

Non fu inofficiosa la mia vigilanza, nel sostenere il possibile vantaggio alle benemerite Communità e coll' uso degli esperimenti fatti reiterare e delli maneggi suggeriti sopra l' offerte accompagnate da pubblici Rappresentanti provai il piacere di vederli affittati sempre con aumento.

Per gli altri poi di publica ragione caduti sotto di me, cioè acquavita, instrumenti e testamenti han potuto riportare il Clem.^{mo} gradimento di V.^{a} Ser.^{tà} le mie devote applicazioni avendomelo spiegato l' ossequiate Ducali di piena approvazione delle quali sono stato onorato.

Il più importante dell' oglio la di cui condotta sta per terminare li 18 novembre prossimo, doverà con mia infinita pena correr per conto pubblico poichè l'impiego mio anche nell'attualità della visita per promover il suo abboccamento è riuscito senza effetto. Le pratiche e maneggi tenuti oltre gl' incanti inutilmente adempiti mi fanno predire la fatalità che sarà per incontrare questa rilevante rendita, sopra la quale rassegnatomi già allo Ecc.^{mo} Senato non devo ora dilatarmi a molestare la sua infinita toleranza.

Tuttocchè circondato da molte spinose occupazioni, in mezzo di queste però fu mia particolar mira di pressieder al Tribunale alla Magistratura se bene interrotta dall' altrui non curanza, e di amministrare giustizia a tutti col castigo de Rei e sollievo degli innocenti. Non lasciai di levar certi stancheggi del Foro, e sino a principio della Reggenza feci pubblicare proclami a quest' oggetto, onde li poveri sudditi restassero impressi della predilezione con che vengono riguardati dalla paterna Clemenza del Prencipe.

Molte furono le afflizioni dell' animo mio nell' aver trovata questa pubblica Cassa al mio arrivo con il notabile sbilanzo reso noto a. V.V. E.E. con mio dispazzo 3 luglio dell' anno decorso ed altri susseguenti. Li considerabili debiti che teneva, e l' esazioni antecipate delle ratte de dacij avevano posto tale sconcerto, che non potendo reggere a' naturali suoi pesi, e molto meno supplire verso li creditori senza i publici caritativi soccorsi fui costretto invocarli dalla mano benefica di V.V. E.E. non economica nel dispensarmeli almeno in parte, tanto che ho potuto consolar le lacrime d' alcuni che languivano.

Ne restano però molt' altri, e quando quella fiscal Camera non sia sovvenuta di dinaro a misura del bisogno, non so vedere, che il bilancio e Terminatione ultimamente trasmessi dal Magistrato Ecc.^{mo} de Deputati riportar possano effetto.

Oltre le naturali gravi ispezioni della Carica m'è toccato al mio arrivo di accudire al rimarcabile peso nella gelosa materia di sanità, in cui con quell' attenzione che richiedeva la qualità dell' affare, mi sono per quattro mesi continui impiegato e diretto a norma delle prescrizioni che di tempo in tempo mi giungevano da questo Eccellentiss.° Magistrato alla Sanità in relazione ed obbedienza delle quali non ritardai rilasciare gli ordini opportuni a' N.N. H.H. Rappresentanti e Giurisdicenti subordinati per l' esercizio di tutta la vigilanza e per quel di più che veniva d'ingiongermi il suddetto Eccell.mo Magistrato.

Destinato poi dalla suprema autorità di V.V. E.E. in provveder sopra la sanità in Provincia ed Isole del Quarner l' Ecc.mo S.r Pietro Gerolamo Capello, ha intrapreso egli l' incombenze da me fiaccamente sostenute, e con abbondanza di virtù e zelo ha saputo compensare alle mie involontarie defficienze rendendo attualmente con la sua savia condotta degni argomenti di sua esattissima premura per la presservazione della comune salute.

Intorno li lavori che continuansi a Porto Re, e sopra l'aumento del trafico in Trieste, non ho ommesso di ritraere quelle più sicure notizie che mi sono onorato umiliare all'Ecc.mo Senato con più mano di dispazzi, e se li riguardi della salute non avessero levato il commercio, averei potuto meglio adempire agli impulsi del mio riverentissimo dovere per mezzo del Confidente che pose in disegno l'opera, dal quale potevo molto promettermi per la facilità sua d' esser admesso senz' ombra di sospetto sopra li stessi lavori.

Se il mio scarso talento in quel spinoso fatalissimo impiego non ha prodotto frutti corrispondenti al zelo che m'ha sempre accompagnato supplirà con i vantaggi della propria virtù alle mie imperfezioni il N. H. ser Francesco Molin riverito successore, e sarà effetto della regia clemenza di V.V. E.E. rendermi degno del benignissimo compatimento che umilmente imploro. Gratie etc.

Venezia li 8 ottobre 1732.

Andrea Capello ritornato di Podestà
e Capitano di Capodistria.

1738, 9 Aprile. — Relazione del N. H. ser Giorgio Bembo ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria.

Serenissimo Principe.

Compito dalla mia rassegnazione il periodo della Reggenza di Podestà e Capitano di Capodistria, appoggiata all'umilissima mia persona, mi presento a V̄ra Sern̄ità con la relazione prescritta dalle leggi, onde adempire anco in questa parte al mio rispettoso dovere.

Molte e di varia natura sono le materie e tutte gravi e che richiedono la più assidua applicazione, quali incombono trattarsi a quella carica, e sebene il peso ne sia stato superiore alle deboli mie forze, pure se non avrò reso alla Ser. Vra il più intero servizio, almeno so di certo di non aver mancato dal canto mio di procurarlo migliore e più utile che mi è stato possibile.

La materia di sanità fu la prima, dove ebbe motivo d' occuparsi la mia attenzione a norma delle salutari prudentiss.[e] ordinazioni dell' Ecc.[mo] Magistrato.

Al mio arrivo alla carica ritrovai afflitte dall' Epidemia bovina alcune ville del territorio di Capodistria confinanti con lo stato Austriaco donde n' era derivata e mediante l' uso delle più accurate diligenze, fu allora estinto il morbo, quale venne poi nell' autuno passato d' insorgere ne territorii di Montona, Visinada, Cittanova, e Parenzo, minacciando d' invadere la Provincia tutta, ma ripigliati i primi salutari provedimenti ebbi il contento di veder restituiti que luoghi nella loro primiera salute, non essendo rimasto alla mia partenza che qualche picciola gelosia nella sola contrada di Castelier sotto la predetta Giurisditione di Visinada.

La publica Economia fu l' oggetto primario delle mie sollecitudini in una provincia che serve più di decoro che di profitto a V̄ra Sert̄a avendo nell' affittanza de dacij conseguito l' aumento di L. 9146 — valuta corrente, quale viene ad accrescere annualmente la rendita di quella fiscal Camera per la summa di L. 7320 v. c. come dimostra l'unito foglio N. 1, cosichè supplito da me a tutte le ordinarie et estraordinarie spese, e soddisfatti tutti i salariati e stipendianti sono rimaste ancora nella cassa L. 9351=5 V. C. che in tutto risulta la summa di L. 12297=7 quali ho lasciato a disposizione del mio successore.

Avvantaggiata così quella Camera, ragion vuole che abbia ad esserlo sempre più in avvenire nella certezza che aumentandosi d' anno in anno il prodotto dell' oglio anderà parimenti ascendendo il suo dacio, da cui ritrae la miglior rendita, potendo anco in presente supplire a tutti i suoi pesi, senza anco l' assegnamento fissatole di L. 7040=12 V. C. all' anno con la publica approvazione nel bilanzo formato dagli Ecc.mi Deputati et aggionti alla Provigion del danaro dalla Cassa de Camerlenghi di Comun l'anno 1732, in cui l'entrata all'uscita era inferiore, come nel foglio N.° 2.

Conseguito dunque l' intento di veder pareggiata l' una con l' altra senza aver più bisogno d' essere di qui soccorsa, non ho pur ommesso di promovere la più abbondante e possibile esazione da suoi debitori, e specialmente da varii Comuni della Provincia dalle di cui ristrettezze ho potuto spremere la summa di L. 1252=16 P. V. come dalla nota N. 3 per biade, quali furono loro somministrate dalla Publica Paterna Carità sino negli anni 1677, e 1687 a soccorso delle loro estreme indignenze.

Per il dovuto publico risarcimento, non meno che per render capaci quei poveri Comuni, ogni volta che abbino saldato il loro debito a poter esser soccorsi al nuovo caso di loro angustie gioverà che questa esazione abbia a continuarsi per non lasciarla in abbandono, come alternatamente è occorso in passato, ed a questo oggetto ho per il Ministro, cui spetta, concorrenza anco li subalterni muniti del requisito di guerra ma ne pur questo grazioso ripiego valse ad accrescere il numero dei concorrenti.

Parlando degli Ufficiali che attualmente servono, il Capitan Antonio Boghesich si distingue per la di lui abilità. Degli altri non saprei che dire a V̄ra Serenità, poichè ad alcuni per il peso degli anni, ad altri per gli incomodi nella salute non viene permesso di dar prove della loro esperienza.

Tra il numero de Sergenti ve n'ha alcuno d' un'apparente buona disposizione, ma tutti sono privi de necessarii requisiti, non essendo mai stati subalterni, anzi ne meno semplici soldati in tempo di guerra, venendo tuttavia destinati provisionalm.te senza essere obbligati alla concorrenza e ballottazione nell' Ecc.mo Pien Colleggio a norma del publico Decreto 20 Settembre 1710 con cui fu stabilito che gli Ufficiali di queste Cernide debbano avere li requisiti, il stipendio e la concorrenza, come quelli della Terra ferma.

Sussistendo in tale stato l'affare non può che aumentarsi sempre più il riferito disordine con maggior publico diservizio, e col getto inutilmente delle paghe, quando la maturità dell' Ecc.mo Senato non v' accorra con qualche compenso, onde promovere in avvenire il concorso negli Ufficiali di maggior esperienza, merito ed abilità.

Non devo pur tacere un'altro inconveniente niente meno pregiudiciale al publico servizio.

Dopo la visita fatta in Provincia dal Sargente Maggior Coll.° Conte Piovene per rilevare lo stato di quelle Ordinanze fu spedito un numero di bagionette a scartaccio per esser armate intieramente all' uso italiano, ma per esser di diverso calibro riescono nella maggior parte inutili, e non essendo mai comparso l'armarolo, come fu decretato, resta tuttavia imperfetto l' uso necessario degli esercizj colla bagionetta.

La materia poi de confini è una delle più travagliose cure di quella carica, che la vuole in una continua vigilanza sopra il contegno degli esteri confinanti sempre molesti perchè avidi di dilatar con usurpi i propri terreni.

Oltre il mal genio che nutrono l'angustia in che trovansi de pascoli li spinge a procacciargli sopra le tenute di V̄r̄a Serenità introducendosi da principio in parti montuose e meno colte, poi insinuandosi a poco a poco più addentro, alterano i confini, e vi prendono possesso, e se viene loro fatta resistenza, o che vi si sostengono con la forza, o che reclamano, e i loro Comandanti, vaghi di darsi merito, o impressi di soggezione secondano l' ingiuste doglianze de loro sudditi, e le porgono con memoriali alla Corte di Vienna, ma in tanto che pende l' affare si mantengono nell' usurpo.

Così appunto è occorso già alcuni anni al confine di Gabrovizza nel territorio di Capodistria, e sono di tempo in tempo insorte le differenze che vennero di rinnovarsi anco ultimamente per parte de Villici di Cernical Imperiale, come ho già tutto partecipato a publica notitia con le comandatemi informationi. Dio voglia però, che non s'aumenti il pubblico danno, non essendovi a quella parte sudditi di coraggio, e capaci a resistere alle molestie che di tratto in tratto ricevono.

Il picciolo commercio che hanno con gli Esteri loro vicini li rende circospetti e timorosi a tal segno che ho durato gran fatica a tenerli nel più forte impegno di sostener con vigore le loro private ragioni e quelle assieme del Principato.

Tutto all'opposto sono i sudditi di Mompaderno confinante col Contado di Pisino, quali con ammirabile costanza e valore hanno sempre rintuzzato le gagliarde moltiplici ostilità degli Esteri, e corrono quasi due anni che si trovano in un pacifico possesso di quella tanto combattuta Fineda.

Le frequenti diserzioni de soldati delle truppe Cesaree, che si sono di tempo in tempo ritrovate a Trieste e sul Contado di Pisino, tennero egualmente in esercizio la mia attenzione, tanto più che contro la ragion di Stato e la publica sicurezza i loro insecutori per avanti si facevano

lecito di penetrar sovente et arrestarli dentro il Publico Dominio e condurli rettenti fuori del medesimo senza farne la debita ricerca.

Il caso occorso nella Terra di Muggia, dove fu trattenuto sotto l'occhio di quella Publica Rappresentanza dagl' Imperiali un loro Disertore servì opportunamente per togliere una tanto perniciosa libertà, poichè furono da me obbligati a consegnar il rettento alle disposizioni della Carica e nel stesso non lasciai di farne una ben grave rimostranza al Generale Pallavicini commorante in Trieste, come il tutto fu da V̄r̄a S̄ērtà approvato con le Ducali 1.° febbrajo 1736 m. v. e d'allora in poi fu da Comandanti Esteri osservato il buon ordine con le dovute ricerche e da me esattamente adempito nelle consegne a tutte le prescritte formalità oltre il preventivo impegno del perdon della vita.

Riguardo poi le cose di Trieste il maggior commercio che presentemente ivi corre, egli è quello degli ogli che in gran copia vi confluiscono dalla Puglia e di recente col mezzo anco di barche e marinari sudditi, specialmente nella Dalmatia venendo poi prontamente spediti e diffusi per la Germania e forse anco introdotta qualche parte nel Friuli a pregiudicio de pubblici dacij.

Le fiere fatte in questi ultimi tempi non hanno tirrato che il concorso di pochi, nè prodotto che un tenuissimo spazzo.

Con li cambi di ferramenta, e legnami si sostiene un qualche traffico col Porto d' Ancona, da dove ritragonsi salumi et altri commestibili, e l' affluenza delle cere per transito dalla Transilvania con la facilità delle strade per l'Imperio, se non aumenta, almeno mantiene quella popolazione, per altro pochi mercanti di credito e alcuni altri profughi da Stati alieni e rei osservabili formano il maggior numero de trafficanti.

Da moderni impressarii si continua il trasporto de sali destinati per il nuovo Partito di Milano, ma essendo mal provisti di bastimenti, e loro costando assai le condotte, lagnansi ormai di grossi discapiti sicchè vi è apparenza che molto a lungo durar non possano nell' assonto impegno.

Può dar peso al loro disordine il trattener quei sudditi dal nolleggio de trasporti che da Trieste in picciole barche si fanno alla mezola in Pò, ripiego da me cautamente posto in pratica e felicemente riuscito.

Una sol volta però fu osato darvi mano da alcuni marinari da Chiozza soliti concorrer a Trieste ad esitar erbaggi, ma dall' Ecc.^{mo} Magistrato al Sal che ne fu prontamente da me avvertito, vi sarà stato posto opportuno compenso.

Mi farò in fine a considerare essere la Provincia dell'Istria non tanto infeconda per la infelice sua situazione, quanto per l' incuria de' suoi

abitanti, che mal soffrono la fatica, quindi viene che tutti sono generalmente poveri, e in luoco di procacciarsi il vivere con l'industria, menano una vita per lo più oziosa ed infesta.

Vi si unisce la diversità de' costumi delle nazioni colà trapiantate, alcuni profughi dallo stato Austriaco, altri ammessi dalla Carità Pubblica dopo aver perduta la loro Patria nelle guerre del Levante, formano con altri antichi abitatori la sua popolazione, onde non è meraviglia, se insorgono di tratto in tratto uomini di mala vita, che turbano la comune quiete.

Nella maggior tranquillità io però la lasciai al chiudere del mio impiego, nel quale se l'opere mie non corrisposero a quanto si conveniva al Publico adorato servizio, non ho però rimorso d'aver in alcuna parte mancato per difetto di volontà sicchè non possa sperare dall' E.E. V.V. un generoso clementiss.^{mo} compatimento. Grazie.

Venezia 9 aprile 1738.

Zorzi Bembo ritornato di Podestà
e Capitano di Capodistria.

(Continua).
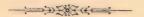
DELLA CHIESA DI PARENZO

Cap. II e III

di Mons. GASPARO NEGRI

Nel vol. II, fasc. 3° e 4° di questi *Atti e Memorie* abbiamo pubblicato dodici capitoli delle « Memorie storiche della città e diocesi di Parenzo raccolte da Mons. Gasparo Negri vescovo della medesima ecc. ecc. ». Nella prefazione che vi abbiamo premessa, fra altro, si diceva, di non aver perduta la speranza di poter ritrovare il seguito di quelle « Memorie », le quali — considerata, sopra tutto, l'epoca in cui furono dettate — presentano un interesse particolare. Pur troppo, non ci fu dato ancora di scoprire alcun brano che a quell'opera si riferisca; ma, in quella vece, — mercè la cortese offerta di questa Reverendissima Curia Episcopale, nel cui Archivio furono rinvenuti — possiamo offrire, agli studiosi delle cose patrie, due capitoli — il II e il III — spettanti all' opera *Della Chiesa di Parenzo,* alla quale pose mano lo stesso Mons. Negri. — Il secondo dei detti capitoli è intestato come segue: *Si proseguisce l' esame delle nostre Memorie circa la Fabbrica della Chiesa, e particolarmente di quelle, che alla Consecrazione appartengono* — e il terzo: *Si mostra che Eufrasio nostro Vescovo fu quegli che fabbricò la Chiesa presente; si spiegano le figure che sono nel Mosaico della Chiesa stessa dipinte.*

Ora di quest' ultimo lavoro, pure fatalmente incompleto, nessun biografo del Negri parla, o, per meglio dire, taluno ne dà solo una qualche vaga indicazione. Così Emanuele Antonio Cicogna, nell'elenco che fa delle opere del prefato Prelato [1]), annota al punto V: *Illustrazione del Mosaico che adorna la volta maggiore della Tribuna nella cattedrale di Parenzo*, a. 1763 — e al punto VI: *Illustrazione della iscrizione che ricorda Eufrasio, primo Vescovo di Parenzo* — e al punto VII: *Varie schede contenenti storiche osservazioni sopra la Chiesa di Parenzo e mosaico.*

Circa all' illustrazione del Mosaico e della iscrizione che vi sta sotto, ne parla anche il dott. B. Vergottini [2]) nel sunto che fa della vita del Negri; ma, consultato il *Saggio di Bibliografia Istriana* del Combi [3]), non vi abbiamo veduta accennata alcun'opera letteraria che a codeste illustrazioni si riferisca, ma soltanto è fatta menzione, al N. 1609, dell' incisione in rame del Mosaico medesimo, riportato nella tav. II, vol. IV delle *Antichità Italiche* del conte Gian Rinaldo Carli [4]). Sicchè la illustrazione del Mosaico sopra detta pare contempli soltanto una copia di quello fatta in disegno; mentre l' illustrazione dell' iscrizione sarà forse esistita manoscritta, ma certo non stampata.

Comunque sia, i due capitoli dell'opera del Negri che ora diamo alla luce ci sembrano del tutto inediti, tant' è vero che, confrontato il terzo capitolo colla descrizione che fa il Vergottini, nelle ultime due pagine del suo *Breve Saggio di storia* ecc., del duomo di Parenzo, vi abbiamo riscontrati interi periodi nonchè lo stesso ordine di procedimento che usa il Negri. E, per verità, lo stesso Vergottini, parlando di qualche congettura fatta sul Mosaico dal bravo Prelato, dichiara di aver tratte buona parte delle proprie «spiegazioni» dalle «Schede» di lui. E di *Varie schede* ecc. lasciate dal Negri, abbiamo di sopra veduto, parla anche il Cicogna; il che tutto induce appunto a sentenziare che esse sono rimaste inedite.

Se non che quello che diamo ora alla luce, lungi dall' aver forma di schede, presenta, invece, l' elaborazione studiata, o pensata d' un' opera organica, già bella e del tutto, o presso che compiuta. E di ciò si

---

[1]) Nella prefazione al Codice manoscritto delle *Memorie — dei — Cardinali — raccolte — da — Monsignore Gasparo Negri — Vescovo — di — Parenzo* — etc. etc.

[2]) A pag. 81 del suo *Breve saggio d' istoria antica e moderna della città di Parenzo* ecc. (Venezia, 1796 — Tip. Modesto Fenzo).

[3]) Capodistria — Tip. Tondelli, 1864.

[4]) Milano — Monistero di S. Ambrogio Maggiore, 1790.

persuaderà, crediamo, il lettore stesso, che, al tempo medesimo e alla sua volta, dovrà con noi deplorare che non si abbia il principio e la fine di codesto nuovo lavoro del Negri, lavoro che, evidentemente, fu da lui condotto a compimento negli ultimi tempi, dopo aver raccolto un copioso schedario di notizie riflettenti la Chiesa di Parenzo. La quale supposizione è in noi rinforzata dal fatto, che i due capitoli da ultimo ritrovati sono trascritti in bella dizione e senza correzioni o mende, così da parere pronti ad essere licenziati per le stampe — il che non si fa, generalmente, che ad opera compiuta.

Per buona sorte però, quel tanto che fu rinvenuto e che ora per la prima volta vede la luce, presenta un' eccezionale importanza, in quanto i due capitoli del Negri sono intesi a combattere degli errori e a dileguare dei dubbî che si erano sollevati e sparsi circa all' epoca della fabbricazione della basilica Eufrasiana — errori e dubbî non del tutto ancora spenti, specie in chi non si rese famigliari gli studî fatti negli ultimi tempi su codesto glorioso monumento della cristianità. Nel capitolo II, infatti, come si vedrà, il dotto Prelato condanna siccome apocrifi la famigerata *Bulla Commissionis P.P. Joannis XII Rodoaldo Patriarchae Aquilejensis pro consecranda Ecclesia Parentina,* e il non meno famigerato *Instrumentum Consecrationis Ecclesiae Parentinae* — consacrazione pretesamente poi eseguita dal medesimo Rodoaldo [1]). — Nel III capitolo, invece, il Negri dimostra qualmente la Basilica parentina non possa esser stata eretta che dal vescovo Eufrasio, deducendolo, fra altro, dai monogrammi ecc., e sopra tutto dal Mosaico e leggenda in esso contenuta.

Ma qui, trattandosi di cosa di grande importanza quale è quella di assodare fermamente una bella volta l'epoca della costruzione della basilica Eufrasiana, non sarà senza frutto di risalire alla causa che originò l'errore più volte ripetuto, esser stata edificata la detta Basilica dall' imperatore Ottone I, anzichè dal vescovo Eufrasio.

Già il vescovo di questa diocesi Giovanni Antonio Pavaro da Brescia (1487-1499) aveva raccolti in sei libri tutti i diplomi, privilegi ecc. della Mensa episcopale di Parenzo, i quali, perciò, furono denominati *Libri Jurium Episcopalium* ecc. Al Pavaro fece seguito il bergamasco Alvise Tasso (1499-1512); poi venne Gerolamo de Campeggio bolognese (1512-1537).

---

[1]) Questi due documenti, compresi in uno solo in senso inverso, sono riportati dal Kandler nel *Codice Diplomatico* sotto le date 956-961.

Questi si consigliò, per curarne meglio la conservazione, di far trascrivere e legare in volumi i documenti del Pavaro, e al tempo stesso vi aggiunse uno scritto così intestato: *Miraculum Immacolatae Semper Virginis Mariae, factum Octhoni I propter quod aedificata et dotata Ecclesia Parentina.* Nel repertorio dei documenti episcopali che si legge in calce al III libro Jurium, detto il libro rosso, questo scritto *Miraculum* ecc. è ricordato come il terzo documento del libro I Jurium.

Il primo documento di questo ultimo libro era l'elenco dei Vescovi — fatto dal Pavaro, però in modo non esatto, e continuato dai suoi successori; il secondo ricorda le dazioni del feudo di Andrea Giroldi; il terzo era il *Miraculum* ecc. Ricordiamo tutto questo perchè, chi volesse in oggi consultare il Codice dei *Jurium Episcopalium* nella Rev.ma Curia di Parenzo, invano cercherebbe ormai, per leggerlo, il *Miraculum* ecc.; chè esso fu espulso nell' ultimo scorcio del secolo scorso, o al principio del presente, perchè ritenuto, com' è, una mera fiaba. Ma siccome da codesta fiaba sono poi figliati e la *Bulla* e l' *Instrumentum* sopra citati, fonti di altrettanti spropositi detti, ripetuti e divulgati da parecchi scrittori che si sono col tempo occupati della nostra Basilica [1]), credemmo di dare alle stampe anche il *Miraculum,* che trovammo trascritto a pag. 3 in un fascicolo conservato nell'archivio della on. Famiglia dei Marchesi Polesini. Il qual fascicolo, di 36 pagine, porta scritto sulla copertina di fuori: *Numero 1 — Libro in cui sono registrati — Diplomi e Privilegi antichi — Del Capitolo della Cattedrale — di Parenzo.* — Evidentemente questa è una copia del Codice del Vescovo Campeggio [2]). — In questo fascicolo precede il Catalogo dei Vescovi; poi, per primo, si trova il famoso Privilegio di Eufrasio — del quale si occupò nel presente volume il nostro Vice-presidente prof. Benussi — e subito dopo viene il *Miraculum* ecc. E che questo sia una mera fiaba, il lettore se ne capaciterà appena fatta lettura. Ed è perciò che noi lo stampiamo insieme agli altri documenti apocrifi, reputando questo il miglior mezzo, sia per convincere i fortuiti increduli, sia a maggiore intelligenza dei capitoli del Negri.

---

[1]) Il primo a pubblicare i detti documenti fu l' Ughelli, continuato dal Coleti nel vol. V dell' *Italia sacra,* il quale ultimo li ebbe, alla sua volta, dal Vescovo Trittonio di Parenzo.

[2]) Senza dubbio questa copia fu tratta al tempo che sedette sulla cattedra di Parenzo il vescovo Francesco dei Marchesi Polesini, il quale fu trasferito dall' episcopato di Pola l' anno 1778 a questo di Parenzo, dove vi durò fino al 9 gennaio del 1819. Nel fascicolo stesso, infatti, l' elenco dei vescovi finisce appunto col detto Polesini.

A complemento delle notizie qui date, diremo da ultimo, che anche il Kandler riconobbe apocrifi la *Bulla* e l' *Instrumentum* più detti, tant' è vero che nella sua *Istria* [1]) dettava un lungo articolo, nel quale dimostrava luminosamente la falsità loro. Crediamo di far cosa grata ai nostri lettori di riportare anche quest' ultimo articolo, tanto più che esso completa mirabilmente la confutazione del Negri. Ed ecco che in tal modo si avrà riunito tutto il materiale riflettente gli errori che si sono sparsi sull'epoca della fabbrica della Basilica di Parenzo, e le confutazioni che si sono fatte, in epoche diverse, da due luminari della scienza, quali erano, senza dubbio, il vescovo Negri ed il dott. Kandler.

La Direzione.
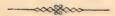
[1]) Anno II, 24 luglio 1847 N. 44-45, pag. 183.

Miraculum Immaculatæ Semper Virginis Mariæ factum Othoni Imperatori I. propter quod ædificata et dotata Ecclesia Parentina.

Reperitur in quadam antiqua Scriptura in Papiro tamen scripta infrascripta adnotatio, quam Ego Hyeronimus de Campeggio Bononiensis Dei gratia Epus Parentinus registravi ad perpetuam rei memoriam, et ad gloriam gloriosissimae Virginis cujus miraculo Ecclesia Parentina fuit per Serenissimum Imperatorem aedificata, cujus tenoris est, et sequitur. Ista et alia multa gesta Imperatorum registrata Romae in Cronicis antiquissimis per me Ciriacum Anconitanum multa fuerunt reducta ad autenticam formam, dum essem Romae tempore D. Alexandri P. P. III. tam de registris Summorum Pontificium, quam de registris Dominorum Imperatorum, sed inter alias autenticas Scripturas D. Othonis I. Imperatoris Romanorum Regis Francorum unum mirabile miraculum reperij per ipsum D. Othonem manu propria notatum, et datum D. Papae Ioanni XII. ubi narrat suam visionem quam habuit per Dominam Nostram B. Virginem Mariam de tribus Ecclesijs aedificandis, sub cujus vocabulo, et dotandis, dum esset in Arcipelago Maris Adriatico cum maximo fortunio post visionem ejus Virginis Mariae, unde vovit tres Ecclesias aedificandas, ubi B. Virgini placuerit, et fuerit sibi gratum, et acceptum Visio talis fuit: ubi videbitis Lilia alba primo mane, primam mihi construe Eccla sub vocabulo meae Anunciationis: Vbi videbitis Flores rubros mihi secundam construe Ecclesiam sub honore, et gaudio meae Assumptionis: Vbi videbitis Flores albos tertiam similem construe Ecclesiam sub vocabulo meae Nativitatis-Primam Ecclesiam edificavit in Scopulo Anio; Secunda fuit Parentij; Tertia fuit Ecclesia S. Mariae de Murano ad laudem Omnipotentis Dei, qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat in secula seculorum Amen.

Auscultata fuit per me Io: Evangelistam Mengolum Notarium Romanae Curiae cum quadam Carta papiri antiquissima, et vetustissima.

Bulla Commissionis P. P. Ioannis XII Rodoaldo Patriarchae Aquilejensi pro consecranda Ecclesia Parentina.

Ioannes Epus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Rodoaldo Patriarchae Aquilejens. salutem et apostolicam benedictionem.

Accedens ad praesentiam Nostram Otho Romanorum Imperator humiliter postulavit, quod cum ipse Parentinam Ecclesiam dotavisset, dignaremur ad illam personaliter accedere et ob reverentiam B.e M.e Virginis in cujus honore dicta Eccla est fundata, et B. Maury Martyris, cujus Corpus in dicta Eccla requiescit, deberebus eamdem Ecclam consecrare, aut Auctoritate Apostolica alteri committere ipsam Parentinam Ecclam consecrandam. Confidentes igitur de tua prudentia, suis justis postulationibus inclinati, Auctoritate Apostolica Tibi plenarie committimus, mandamus, quatenus adjunctis tibi Archyepiscopis, et Episcopis sicut poteris undequaque vocatis ad dictam Parentinam Ecclam personaliter cum ipsis accedas, et ipsam Ecclam cum praedictis Archyepiscopis vel Episcopis ad haec vocatis in nomine Domini debeas consecrare.

Nos autem Christi Fidelibus vere penitentibus, et confessis qui ad dictam Consecrationem, seu omni Annuo Anniversario Dedicationis ejusdem causa devotionis accesserint de Omnipotentis Dei Misericordia, et Beatorum Apostolorum ejus Petri, et Pauli auctoritate confisi plenam remissionem suorum peccatorum de injunctis sibi penitentiis relaxamus-Datum Romae XII. Calendas Aprilis Pontificatus Nri Anno primo 957.

Instrumentum Consecrationis Ecclesiae Parentinae.

Noveritis Universi, quod Nos Rodoaldus Sedis Aquilejensis Patriarca ex voluntate, et praecepto S.S. Patris, et Dni D. Ioannis P.P. XII. convocatis venerabilibus Patribus et Dominis Gaspaldo Polens. Ecclae Epo, Ioanne Tergestinae Ecclae Epo, Fredeberto Petenens. Ecclae Epo, Ioanne Civitatis Novae Ecclae Epo, Alberico Concordiens. Ecclae Epo, Hergeno Brixiens. Ecclae Epo, Alberto Feltrens. Ecclae Epo, Giraldo Vicentinae Ecclesiae Epo, Martino Tervesinae Ecclae Epo Altebondo Veronen. Ecclae Epo, Zenone Paduane Ecclae Epo una cum Venerabili Patre Adam Parentinae Ecclesiae Episcopo consecravimus Ecclesiam Parentinam in honorem S.e M.e Virginis, et S. Maury Martyris et aliorum Sanctorum omnium.

Unde Nos Rodoaldus S. Sedis Aquilejen. Ecclesiae Patriarcha, et quilibet praedictorum Episcoporum per se in Consecratione praedicta, et omni Anno in Festo Dedicationis ipsius, omnibus, et cuilibet vere poenitentibus et confessis, qui ad dictam Ecclesiam reverenter conveniunt, Annum unum, et quadraginta die de injuncta sibi penitentia Auctoritate Apostolica misericorditer in Dno relaxamus. Tenor autem Commissionis Consecrationis supradictae Nobis factae per S.S. Patrem et Dnum D. Ioannem Papa XII. Talis est = Ioannes Episcopus Servus Servorum Dei etc. etc.

Consecrata fuit supradicta Ecclesia Anno Domini MCCCCLXI. die VIII Madij tempore Dni Othonis I. Romanorum Imperatoris.

Auscultata fuit per me Ioannem Evangelistam Notarium Romanae Curiae.

Del Duomo di Parenzo attribuito all' imperatore Ottone II [1]).

(del Kandler).

« Corre voce ripetuta anche da storici, essere il duomo di Parenzo opera della liberalità dell' imperatore Ottone II, consacrata dal patriarca Rodoaldo. Questa voce crede trovare prova in alcuni diplomi che furono anche più volte stampati, e che piace ora di prendere ad esame, per giudicare quale credenza meritino queste asserzioni.

« Le carte che di tali avvenimenti fanno cenno non furono vedute in originale da alcuno, per quanto si sappia; ai soli criterî interni di veracità devesi quindi por mente.

« Giovanni XII papa, secondo una di queste, nell' anno I di suo pontificato avrebbe ordinato al patriarca Rodoaldo di Aquileia di consacrare la chiesa di Parenzo, raccogliendo quanti arcivescovi e vescovi gli venisse fatto di trovare; accordava indulgenza plenaria ai penitenti che visitassero in futuro la chiesa nell' anniversario di sua dedicazione, e diceva di commettere la consacrazione a motivo che l' imperatore Ottone gli si era presentato in persona, e l'aveva personalmente pregato di recarsi a Parenzo.

« Questo papa è il noto Ottaviano figlio di Alberico, il quale veniva ordinato nel gennaio 956; scrivendo desso nel marzo del primo anno di suo pontificato, ciò essere doveva nell' anno 956. In questo anno nè il papa poteva vedere Ottone in Roma, che non vi fu, nè poteva chiamarlo imperatore, dacchè appena nel 962 fu Ottone in Roma e nel dì 2 di febbraio venne incoronato imperatore. Prima di questo tempo lo avrebbe potuto dire re d' Italia, che nel 950 conquistò difatti Ottone la Lombardia. Nel 963 fu Ottone di nuovo in Roma, ma per deporre papa Giovanni, occasione la quale non sembra propizia per chiedergli che si porti in Parenzo a consacrare una chiesa.

« Strana assai sarebbe invero la domanda che un papa si muova dalla sede sua per esercitare un atto che è di ordinaria autorità episcopale, in piccola città; che certamente nel 956 non brillava Parenzo; nè motivo

---

[1]) Rectius Ottone I. (N. d. D.)

alcuno si presenta di questa predilezione di Ottone. Ottone a Parenzo non fu mai, seppure vi avesse potuto approdare ciò sarebbe stato nel 963 quando recavasi a deporre papa Giovanni, ma esso Ottone imprese il viaggio di terra, non quello di mare; la venuta di lui a Parenzo è una pietosa invenzione non suffragata da un solo argomento di credibilità.

«Il papa autorizza il patriarca di raccogliere quanti arcivescovi potesse; or di questi arcivescovi esso patriarca non ne aveva un solo soggetto a cui potesse dare precetto, e per invito avrebbe dovuto far muovere l'arcivescovo di Milano, o quello di Ravenna. Non fece tanto nemmeno il patriarca Popone quando consacrava la sua chiesa metropolitana, quella chiesa che di tutta la provincia era matrice, e che i suffraganei avevano debito di visitare una volta all'anno.

« La bolla del papa è indiretta a Rodoaldo patriarca di Aquileia. Nel 956 Radaldo non era patriarca di Aquileia; era all'invece quello stesso Engelfredo il quale intervenne nel 963 al concilio che depose papa Giovanni e che in quest'anno medesimo moriva in Roma. Radaldo montava la cattedra di Aquileia, dopo che Ottone aveva deposto Giovanni XII.

« Non è poi al patriarca di Aquileia che si sarebbe rivolto il papa, sibbene a quello di Grado, che era metropolita dell'Istria ed al quale restò soggetta la provincia ancor per un pezzo. Ancora nel 1010 Sergio papa nella questioni fra Grado ed Aquileia ordinava lasciarsi le cose come erano fino a decisione di concilio, e nel 1053 il concilio romano ratificava quei diritti metropolitici che Leone IX aveva riconosciuti con bolla del 1049. Prima che del 1024 Popone prendesse Grado colla forza, non sembra che i vescovi istriani fossero suffraganei di Aquileia, nemmeno di fatto, non che di diritto; papa Giovanni certamente conosceva la geografia ecclesiastica.

« In questa carta si adduce, per motivo delle premure di Ottone, avere questi dotata la chiesa di Parenzo. Si ha diploma genuino di Ottone II dell'anno 983 nel quale esso conferma alla chiesa di Parenzo le donazioni fatte dai suoi antecessori dei quali nomina il solo Ugone, di altre donazioni non vi ha un solo motto, un solo cenno, e certamente le avrebbe menzionate se fatte le avesse il suo antecessore.

« Altra carta registra l'adempimento della volontà del papa, ed essere dovrebbe dell'anno 961 degli 8 di maggio. Il patriarca consacrante sarebbe quello stesso Radaldo il quale appena nel 963 fu patriarca, sarebbe il patriarca di Aquileia, anzichè il patriarca di Grado. Vescovi consacranti sarebbero stati un Alberico di Concordia, un Alberto di Feltre, un Martino di Treviso, un Giraldo di Vicenza, un Fredeberto di Pedena, dei quali fuori che da questa carta niuna notizia ebbesi mai. Si cita un Zenone

vescovo di Padova, mentre in quell'epoca si successero senza interruzione Sibico ed Ardemano, un Giovanni di Cittanova, il quale se non ebbe a successore altro Giovanni, avrebbe pontificato anni troppi. Giovanni di Trieste, poteva benissimo essere vescovo a quel tempo, siccome anche Gerboldo di Pola scritto Gospaldo; Milone fu veramente vescovo di Verona.

« Comparisce poi un vescovo di Brescia che sarebbe di altra provincia, ignoto a tutti pel nome che gli si dà di Hergeno.

« Il papa accordava indulgenza plenaria, il patriarca all' incontro dava un anno e quaranta giorni.

« Di questa solenne consacrazione poi a cui intervenivano un patriarca e dodici vescovi, la quale veniva ordinata da un papa, ad istanza di un imperatore, nessun segno si poneva nella chiesa medesima, nessuna inscrizione, nessuna memoria, quasi fosse avvenimento ordinario e di poco conto, in quella istessa chiesa nella quale la rifazione dell'altare maggiore diede occasione tre secoli più tardi ad un vescovo di apporvi lunghissima leggenda, quasi avesse ricostruita dai fondamenti la chiesa, e l'avesse dotata.

« Nè di Ottone segno alcuno o ricordanza della tanta generosità, delle tante sollecitudini che avrebbe avute.

« Per il che reiette queste due carte fra le apocrife, e poste fra le compilazioni di tempi più tardi per imitare la matrice Aquileia che da tanti vescovi era stata consacrata; ristrette le donazioni di Ottone II a semplice conferma di quelle che i suoi antecessori avevano fatto alla chiesa parentina, la venuta di Ottone a Parenzo, la sua liberalità va cancellata dalle pagine della storia, e posta fra le dicerie o false, od adulterate a segno da non poter più riconoscerne la verità.

« Coetanea a queste carte si è quella che porta in fronte la data 961 e colla quale il patriarca Radaldo avrebbe fatto dono alla chiesa parentina del Castello di Rovigno.

« Non dirassi che le note croniche di questo documento sono errate, che ciò non sarebbe a dir vero decisivo criterio; ma altre caratteristiche di sfacciata falsità si trovano.

« Radaldo nel 961 non era patriarca di Aquileia.

« Il patriarca donatore tiene tale linguaggio quale appena lo tengono i sovrani nei diplomi; pure Radaldo non aveva alcuna giurisdizione o potere nella provincia. Le donazioni a favore dei patriarchi di Aquileia di benifondi cominciano appena intorno la metà del secolo XI; queste l'ebbero i patriarchi non già dagli imperatori, ma dai marchesi d'Istria, ed in tutt' altra parte della provincia venivano a collocarsi, in quella parte nella quale li mantennero anche nei tempi più tardi; dal Quieto cioè verso

Capodistria e sotto le montagne. Ciò che costituiva propriamente il marchesato i patriarchi non l'ebbero che intorno il 1200, quando dichiarato fellone il marchese Enrico e posto al bando, l'imperatore dispose dell'Istria. E propriamente appena nel 1230 si possono dire legittimamente e pacificamente possessori, quando Ottone d' Andechs transigeva coi patriarchi e cedeva loro ogni diritto. Prima del 1230 non avrebbero i patriarchi potuto disporre di Rovigno; nè mai l' avrebbero fatto nel modo imperiale come si vorrebbe nel diploma in esame.

« La forma della sua spedizione corrobora la certezza di falsità. Il nodaro autenticamente è quello stesso che autenticò la bolla di Sergio papa, e dice di averne intesa la esposizione tratta da antico papiro di Ravenna. Ma non è in Ravenna dove custodirsi dovessero o potessero carte del patriarcato di Aquileia o del vescovato di Parenzo; mentre nè Aquileia fu mai soggetta a Ravenna, nè Parenzo in quell'epoca; la stessa soggezione di Parenzo non fu delle cose di chiesa.

« Nel tesoro della chiesa Aquileiese si registra diploma del 1002 col quale Enrico avrebbe donato il Castello di Ruvin al patriarcato di Aquileia. Manca il diploma e non vi ha che la sola citazione. Se così fosse la cosa, non avrebbe potuto il patriarca donare questo stesso Castello al vescovo di Parenzo 40 anni prima di averlo avuto. La donazione di Enrico è appena indicata, per cui nessun giudizio può farsi di quella carta; fuori di dubbiezza però si è che Ottone (II) nel 983 riconosceva che la chiesa parentina possedeva una parte di Rovigno [1]).

« Ad intendere la quale espressione giovi il ricordare alcuna cosa. Rovigno era comunità quando l' Anonimo Ravennate lo registrava nella sua cosmografia, e comunità di qualche conto si era al tempo dell'impero bizantino, se pagava imposta egualmente che Pola, Parenzo e Trieste. Comune affrancata devesi considerarla, ed abilitata al governo di sè medesima; per cui di demanio pubblico vi era la decima di tutti i prodotti. Gli antecessori di Ottone dovrebbero avere fatto dono al vescovato di Parenzo d' una parte di questa decima, l' altra parte dovrebbe essere rimasta proprietà del fisco reale, la quale passò poi nei Conti di Istria che erano della famiglia dei Conti di Gorizia. Queste divisioni a parti ideali e fors' anco a parti materiali non erano infrequenti.

« Però grande oscurità regna su Rovigno. Il nome non è unico nella provincia, già il letterato Vergottini, in MS. posseduto per gentilezza degli

---

[1]) Vedi il relativo Diploma nel *Codice Dipl.*

eredi di lui, l' ha sospettato e ci è accaduto di vederlo ad altre località applicato, non significando che piccolo promontorio; fra le castella e ville donate da Woldarico marchese d' Istria alla chiesa di Aquileia figura una villa di tale nome, la di cui posizione è sconosciuta, ma che dovrebbe cercarsi fra il Quieto e la Dragogna.

« Le questioni frequenti, occorse fra il conte d' Istria o di Gorizia ed il vescovato di Parenzo per le decime di Rovigno potrebbe benissimo avere avuto occasione da una comunione di beni che pur troppo *societas est mater discordiarum*, ma non azzarderemmo asserire se i Conti di Istria tenessero le investiture dal patriarca o dall' imperatore; forse le ebbero da ambidue.

« Certo che i prelati di Parenzo ebbero su Rovigno diritti secolari, siccome li ebbero ecclesiastici; vi ha sospetto che gli uni e gli altri fossero coetanei, forse del IX secolo, e tutti e due provenienti dallo stesso atto o donazione dei re d' Italia, anteriore al tempo di Ottone.

« Comunque sia per essere la cosa, la donazione di Radaldo patriarca all'episcopato Parentino è falsa, strepitosamente falsa. Però dobbiam dire che l' esame di carte antiche della provincia ci ha portato a convincimento, come spesso sieno piuttosto viziate che false. Cioè a dire diplomi di data più recente vennero adulterati per farli passare più antichi di quello che realmente erano; a diplomi genuini si pose mano non sempre esperta (il mendacio non regge a critica profonda) per schiarire, per ampliare, per risolvere dubbiezze nate più tardi del diploma, o che erano alla giornata, per fare intelligibile con termini moderni, ciò che la terminologia antiquata velava; il pensare che minore malizia siasi intervenuta fu sempre cosa prudente. Non pertanto il diploma di consacrazione della chiesa di Parenzo, la commissione del papa, la donazione che il patriarca Radaldo faceva di Rovigno van riposte tra le carte apocrife, dettate forse da zelo malinteso. Uno studio delle carte parentine varrebbe forse a segnare l' occasione o l' epoca di tali alterazioni, fatte forse a segnare l' occasione o l' epoca di tali alterazioni, fatte forse in buona intenzione, od almeno scusabile, di che oggigiorno non facile sarebbe il giudicare.

« Pensiamo all' invece che la donazione di Rovigno rimontare debba ad epoca più antica a noi celata, siccome avvenne di Orsera che fu dominio dei vescovi, avuto in tempi dei quali non si ha conoscenza ».

Della Chiesa di Parenzo

Cap. II.

Si prosegue l' esame delle nostre Memorie circa la Fabbrica della Chiesa, e particolarmente di quelle, che alla Consecrazione appartengono.

Dimostrata avendo, a nostro credere, quanto basta l' insussistenza della narrazione del viaggio di Ottone per mare, e del di lui voto, per essere dalla burasca liberato, pare, che dispensar ci potremo di ulteriormente esaminare gl' altri monumenti, che da essa dipendono; poichè, se vero non è il pericolo corso dall' Imperatore nell' Adriatico, vero altresì esser non può il di lui voto, nè vera la pretesa erezione delle tre Chiese. Tutta volta per dilucidare appieno la questione, e per togliere affatto ogni dubbio, trattandosi di punto si fortemente impresso nelle menti dei nostri Diocesani, anzi di tutti li Provinciali, i quali assai difficilmente possono indursi ad essere sopra di ciò persuasi, non istimiamo superfluo fermare le nostre considerazioni anco sulle memorie, che alla consecrazione appartengono, cioè, sopra la Commissione del Papa, e sopra l' Istrumento dell' esecuzione della medesima. Lasciati però da parte i monumenti della Chiesa di Murano, perchè alieni del nostro istituto, ci fermaremo solamente in quelli, che riguardano la nostra Chiesa, della quale e per la quale unicamente scriviamo.

Furono questi, è vero, prima di noi con accuratezza da suo pari, dal detto P. de Rubeis esaminati, e dopo molte osservazioni piene di scelta erudizione, che noi pure andaremo ritoccando, seguendo gl' impulsi della sua naturale modestia, anzichè condannarli per falsi, si contentò di dire, che il tutto era pieno di errori, e involto in gravissime difficoltà: « Plura « sunt, aut falsitatis, aut pravæ interpolationis, et oscitantiæ librarij argu- « menta »; indi tentò in ogni maniera di accordare le ripugnanze, riponendo, come abbiamo sopra notato, la consecrazione nell'Anno 967 al tempo del terzo viaggio di Ottone; assai probabile giudicando, che il Patriarca

Rodoaldo, dopo di essere in Ravenna intervenuto alla Sinodo colà nell'Aprile dell'anno stesso alla presenza dell'Imperatore celebrata, passasse co' vescovi suoi Suffraganei il Mare, e a consecrar si portasse la nostra Chiesa: « Adfuit vero Patriarcha Synodo Ravennatensi eodem anno 967 Mense « Aprilis, ut acta testantur, celebratæ, tum in Hystriam transfretare potuit, « ac Mense Madio Parentinam Ecclesiam ritu solemni celebrare ».

Ma per vero dire, quando anco volessimo ammettere questa favorevole correzione, troppe ancora difficoltà ci restano da sviluppare, e troppe mutazioni bisogna ancora fare alle nostre Carte per accomodarle in tutto a questo sistema.

I. Il Pontefice in quest'anno 967 non era più Giovanni XII, ma Giovanni XIII; e di esso ancora, l'anno presente, non era il primo, ma il secondo, che cominciato aveva a correre nel primo di Ottobre dell'anno precedente 966; essendo stato eletto il giorno di Domenica primo Ottobre dell'anno 965, come c'assicurano ambedue i Pagi, Antonio nella Critica al Baronio a quest'anno, e Francesco nel Breviario nella vita del medesimo Pontefice, e tanti altri Scrittori.

II. I Nomi de Vescovi intervenuti col Patriarca al Concilio di Ravenna, non sono tutti gli stessi di quelli, che col medesimo si dicono alla nostra Consecrazione concorsi, poichè vi si vedono notabilissime discrepanze, le quali, perchè con maggior chiarezza appariscono, li distingueremo nelle seguenti due Tavole.

Vescovi intervenuti alla Consecrazione della Chiesa di Parenzo secondo i Documenti della Chiesa medesima.	Vescovi suffraganei del Patriarcato d'Aquileja, intervenuti assieme col Patriarca Rodoaldo al Concilio di Ravenna l'anno 967 secondo le loro soscrizioni registrate nel Tom. XI de' Concilj ediz. Ven. alla Col. 910, e alla Col. 913 nell'Erezione dell'Arcivescovato di Mardeburgo.
1 Gaspaldus Polen.	Gerboldus Polensis
2 Ioannes Tergestinus	
3 Fredelbertus Petenes.	
4 Ioannes Civitatis Novae	
5 Albericus Concordiens. . . .	Elberich
6 Hergenus Brixiens.	Antonius Brixiensis
7 Albertus Feltrens.	Teutpertus, o Rupertus Feltrensis
8 Giraldus Vicentinus	Rodulphus Vicentinus
9 Martinus Tarvisinus	Albertus Tarvisiacen.
10 Altebondus Veronens. . . .	Ratherius Veronen.

11 Zeno Paduanus . . . . . . Paulinus Pataviensis
12 Adam Parentinus.

Intervennero ancora a questo Sinodo altri due suffraganei, quali furono.

Ioannes Bellunensis
Arnaldus Tridentinus

Ma non si vede, che siano poi intervenuti alla Consecrazione.

Si che a riserva del solo Vescovo di Concordia, nel nome del quale poca mutazione si vede, e però si può credere che sia lo stesso, i nomi di tutti gl' altri sono così differenti, che con ragione può dirsi, che non siano le medesime persone, come in fatti si sà di certo di quelli di Verona, e di Padova [1]), e di Brescia [2]).

III. Nella Parte 4 dell'Esame del Concilio di Trento alla Ses. ultima, incontriamo un'altra ben rimarcabile difficultà nella Concessione dell' Indulgenza Plenaria data dal Papa a quelli, che la stessa Chiesa avessero visitata: «Plenam remissionem suorum peccatorum de injunctis sibi pœ-« nitentijs relaxamus.

Non è del nostro istituto investigar di presente in qual tempo abbia cominciato nella Chiesa di Dio l' uso delle Sante Indulgenze; e molto meno il luogo è questo di trattenersi nel confutare l'opinione di Kemnisio, e di quegl' altri tutti, che dalla nostra Communione vivendo separati, pretendono, che l' Indulgenze abbino avuto principio solamente circa l' anno MCC. Sappiamo, che ciò non è vero, e se ne possono vedere presso il Gran-Card. Bellarmino, de Indulg. T. 2. edit. Ven., e presso agl'altri Controversisti e Teologi convincentissime prove. Sappiamo inoltre, che l' Indulgenze intese precisamente nella maniera, nella quale l' intende la Chiesa Romana, cioè l'applicazione de Meriti di Gesù Cristo, di quelli della B. V., e degl' altri Santi fatta da legittimi Superiori Ecclesiastici a Fedeli, furono sino ne' tempi antichi conosciute, e praticate anco dalla Chiesa Greca, come con singolarissima erudizione prova il Chiarissimo Sig.r Abbate Comneno Papadopoli di già pubblico Professore de Sagri Canoni nello studio di Padova nelle sue Prenozioni Mistagogiche, dove apporta [3]), tra le altre cose, per esteso un Diploma P. L., o sia, com'egli

[1]) Ughell. Tom. V. Edit. Ven.
[2]) Graden. Stor. Sac. pag. 148.
Biancolini Verona T. 1. p. 180.
[3]) Resp. I. Sect. 9. n. 3.

nella patria favella lo chiama un Sincorochartio, « Exemplar vetustissimi Syncorochartij », in cui, remissione di pena, e Indulgenza viene concessa da Nicolò Patriarca di Costantinopoli, il quale viveva, a parer del Baronio, nel principio del secolo X, ad Andronico Caleopulo, medianti alcune opere pie, che gli vengono ingionte. « Mandamus autem illi ob hanc Indulgentiam « quinque diebus Dominicis orare provoluto quinquagies ad terram Corpore, « itidem jejunare etc. ».

La nostra quistione versa solamente circa il modo, e le circostanze nel concederle, sopra di che è noto non essere stata sempre uniforme la pratica di S. Chiesa.

Osserva il P. Mabillon nella Prefazione al Secolo V Benedettino al n.° CIX, che perfino al Secolo X le Indulgenze, che venivano, sebben di rado, da Sommi Pontefici concesse non erano circonscritte ad alcun tempo determinato, ma sempre indefinite, e che solo nel Secolo susseguente, cioè nel XI cominciaronsi a concedere delle Indulgenze determinate, e ciò particolarmente nelle occasioni delle Consecrazioni di Chiese. « Ita indefinite « tunc temporis (cioè nel Secolo X) Indulgentiæ concedebantur. Sequenti « Sæculo ad certum tempus, vel in perpetuum, et quidem passim occasione « Dedicationis Ecclesiarum ».

Tre sorti di Relassazioni, o Remissioni di Penitenze, o vogliamo dire Indulgenze, secondo i varj tempi introdotte, distingue il P. Morino nel suo Trattato della Penitenza Lib. X. Cap. 20 al n.° 9; e dopo molte osservazioni così conclude: « Ex universi Sermonis consequentia, non « abs re colliget aliquis initium tertij Indulgentiarum generis » (ch' è quella sorta d' Indulgenze, delle quali in questo luogo si tratta) « altius « multo non esse repetendum, quam a tempore medii Sæculi XII, vix enim « ante illam ætatem occurrunt ejusmodi Indulgetiarum argumenta ». Succesivamente prova o apocrife, o almeno molto sospette quelle Indulgenze, che prima di questo tempo si dicono concesse, come quella mentovata dal sudetto Baronio all' anno 847 concessa da Sergio II alla Chiesa de Santi Silvestro e Martino, ed altre simili. E finalmente il rinomatissimo P. Daniello Concina aggiunge, che Indulgenze Plenarie a tutti li Cristiani generalmente concesse, vedute non si sono nella Chiesa, se non che d' intorno al Secolo XIV; « Ab Apostolorum tempore ad Sæculum circiter « XIV nullam plenariam, et generalem prò omnibus indiscriminatim fidelibus « Indulgentiam concessam legimus ».

Ora nel nostro Diploma, non solo l' Indulgenza Plenaria viene generalmente a tutti i Fedeli concessa, ma ciò è molto più degno di osservazione, ella si fà durare in perpetuo, e si estende per ogni anno nel giorno, in

cui se ne celebrarà la memoria, il che, quanto alieno fosse dal costume di que' tempi, ben lo sanno gli eruditi nella Storia Ecclesiastica, a quali è noto con qual circospezione, e ristrettezza procedessero i Papi di que' Secoli in simili incontri. Siami lecito qui considerare un fatto solo, che a mio giudizio pare, che attese le circostanze del tempo, e della Fundazione ponga la cosa in assai buon lume. Questo è la Consecrazione della celebre Chiesa di Monte Cassino fatta l'anno 1071; e descritta nel Lib. 3. Cap. 30 della Cronaca Cassinense pubblicata nel Tom. 4. della Raccolta del Muratori. Il Papa Alessandro II vi si porta espressamente in persona per consecrarla: gli assistono a bella posta invitati dieci Arcivescovi, e quarantatre Vescovi; v' intervengono li Principi di Capua, di Salerno, di Benevento, li Duchi di Napoli e Sorrento, e un numero innumerabile di Conti, Baroni, ed altri illustri Signori, con un' infinità di Popolo minuto, tratto e dalle vicine, e dalle più rimote Contrade. Concede il Pontefice in questa occasione l' Indulgenza, o l' assoluzione de' peccati; ma quantunque solennissima fosse la Funzione, questa non si concede già anco nell' anniversario, ma solo in riguardo al pieno concorso di tanti Fedeli, allo stretto termine degli otto susseguenti giorni si estende: « Peracta igitur solemniter celebratione « Missarum (così il Cronista), et Apostolicae Potestatis Auctoritate tam ijs, « quos tunc praesentes esse contigerat, quam omnium, qui per octo con- « tinuos dies ob devotionem tantae solemnitatis ibidem accurrere possent, « confessorum peccatorum absolutione concessa, cum maxima, et ingenti « lætitia redierunt ad sua ».

Un altro argomento pure di sospezione per le nostre Carte risulta dalla diversità, che passa trà la Commissione del Papa, e l' esecuzione del comando fatta dal Patriarca.

In quella il Pontefice dice, che rilascia una Indulgenza Plenaria: « Plenaria remissionem omnium peccatorum de injunctis sibi penitentijs « relaxamus » : In questa il Patriarca, premessa la protesta, che ciò faceva non con l' autorità sua ordinaria, ma in vigore della Delegazione Apostolica, la restringe ad un sol'anno e quaranta giorni, « annum unum, et quadraginta « dies de injuncta sibi poenitentia Auctoritate Apostolica misericorditer in « Domino relaxamus ». Si aggiunge, che le formole contenute nella nostra Commissione sembrano assai moderne, ed hanno troppa relazione con quelle, che oggidì si usano nelle Bolle di simili Concessioni, le quali sono molto lontane dallo stile, che praticavasi ne' Secoli oltrepassati. Alcune ce ne rapporta il P. Mabillon nel luogo sopracitato, e particolarmente quella concessa da Benedetto IX. nell' anno 1040. alla Chiesa di S. Vittore di Marseglia, dove lo stile, che viene usato è ben differente da quello del

nostro Diploma; « ut omnis poenitens, dic' egli, qui ad limina Ecclesiae « S. Victoris Massiliensis recens dedicatae tritis passibus venerit, Ecclesiae « foves sibi pateant, et indultis facinoribus peccaminum, omnium criminum « squalloribus absolutus libere ad propria laetus redeat, eo silicet tenore, « ut transacta peccata Sacerdotibus confiteatur, et de reliquis emendetur ». Onde a ragione il detto Edittore dell' Italia Sagra di Venezia, notò a questo passo, che quanto narravasi intorno e all' Edificazione, e alla Consecrazione di questa Chiesa sembra a lui troppo lontano dal vero: « Coeterum quidquid de hujus Ecclesiae, sive Aedificatione, sive Consecratione « dicitur a veritate omnino alienum esse mihi videtur ». Mentre una unione di tanti fatti, e di tante ragioni non può non rendere tutta questa Storia, se non ad evidenza dal vero lontana.

Nè perchè nella Commissione del Papa, registrata ne' nostri Libri menzione si fà solamente della Dotazione senza dir parola dell' Erezione, siavi alcuno, che creda essere stata la nostra Chiesa, se non fabbricata almeno dalla munificenza di Ottone dotata, poichè da quanto fino ad ora si è detto, ben chiaro si vede, che l' Edificazione dalla Dotazione, secondo le nostre stesse Carte, non può ragionevolmente andar disgiunta, e che in tanto, si crede aver Ottone dotata la nostra Chiesa, in quanto che si pretende averla anco edificata. Che se nel Documento non si fà menzione di Fabbrica, ciò parmi accaduto più per incuria del nostro Copista, che per altra ragione: chiara essendo la relazione, che ha questa Carta col racconto anteriore di Ciriaco, e con le altre di Murano, nelle quali e di Fondazione, e Dotazione chiaramente si parla: « Accedens ad praesentiam nostram Ottho Rom. Imp. « humiliter postulavit, quare cum ipse Ecclesiam S. Mariae de Murano « Torcellanae Dioecesis, ex voto, et revelatione ipsius Virginis Mariae « aedificasset, et dotasset, dignaremur ad illam personaliter accedere etc. », onde è assai ben simile al vero, che anco questa linea scritta fosse nella nostra Carta, e solo per incuria sia stata dal Copista tralasciata.

Ma il punto è, che anco se ommetter si volesse l' Edificazione, e sostener la sola Dotazione nemmen questa può reggere colla verità de' fatti. Diploma abbiamo nello stesso Libro primo del nostro Archivio, pubblicato, benchè con qualche scorrezione nella Veneta Edizione dall' Ughellio, in cui, l' anno 966 li 22 Gennajo Indizione VIII [1]). Rodoaldo Patriarca d' Aquileja, vedendo la Chiesa di Parenzo oppressa da estrema miseria, « magna inopia oppressam », gli dona la Terra di Rovigno, luogo

[1]) Riportato dal Kandler nel *Codice Diplomatico*. (N. d. D.).

posto alla Riva del Mare, e che di presente serve di limite della Diocesi da quella parte, da cui con quella di Pola confina, e ciò fare protesta per sollevarla dalle angustie, nelle quali all' ora si ritrovava.

Ora, se Ottone, che pur era ancor fra' vivi, e che ritrovavasi pure in quell' anno in Italia, aveva poco tempo prima così largamente dotata, ed arrichita, come si pretende, la nostra Chiesa; come mai nel breve tratto di pochi anni poteva Ella essere ridotta a quello stato di povertà, che Rodoaldo ci accenna, « magna inopia, et calamitate oppressam ? » Come, e per qual causa potevano esser periti li ricchi fondi dall' Imperatore assegnati, memorie non essendovi nè di guerre, nè d' incursioni, che in questi tempi molestassero la Provincia ?

Più, poichè, a vero dire, la Donazione di Rodoaldo non mi pare appieno sicura e senza eccezione, nel Libro med.[mo], altro Diploma abbiamo, anco questo pur nell' Ughellio stampato, di Ottone II figliuolo del Primo, dato nel Mese di Giugno dell'anno DCCCCLXXXIII nella Città di Verona [1]), dove si ha da altri Diplomi colla stessa data, che questo Principe soggiornava in allora. In questo, ad istanza del Sacerdote Dudone, e di Andrea Diacono suo Capellano, conferma l'Imperatore ad Adamo Vescovo di Parenzo quegli stesso, che viveva al tempo dell' Imperatore suo Padre, ed a cui necessariamente fatta esser doveva la pretesa di lui Donazione, il possesso di tutti li Fondi, che la sua Chiesa godeva per le beneficenze degl' Imperatori, e Re, che lo avevano preceduto, senza che nè il Vescovo ramemori nella Supplica i meriti del di Lui Padre, nè l' Imperadore nella Concessione faccia di essi parola : Fatti certam.[te] che non si sarebbero tacciuti, se fossero stati veri ; primo perchè costante era l' uso di nominare in siffatte congiunture, sempre, quando egl' era noto il Benefatore, come provano presso che infiniti privilegii, e donazioni di Re, e Imperadori, che comunemente s' incontrano ; e poi perchè ciò ridondava in troppa gloria dell' Imperadore medesimo, e del di lui Padre ; argomento, che tanto più aver deve luogo nel nostro Diploma, in cui si nominano espressamente altre Donazioni più antiche fatte alla nostra Chiesa da Principi Precessori, e particolarmente quella delli Castelli di Pisino, e di Medelano fatta da Ugone, che cominciò a regnare in Italia l' anno 926, e vi continuò sino al 946 : « Et Castrum Pisinum, et Medelanum quod a Regibus, seu Ugone largitum est » .

Nè strano parer deve, ch' io in dubbio abbia posto Documenti ricevuti per più Secoli per legitimi, e canonizati dalla comune credenza non solo

---

[1]) Anche questo è riportato dal Kandler nel *Codice Diplomatico.* (N. d. D.)

della nostra Provincia, ma ancora dalle tradizioni, e memorie di altre Chiese; poichè in realtà il primo io non sono, cui sieno state le nostre memorie sospette, e poi ben si sà, quanti di simili monumenti creduti per indubitabili anco da più versati, si sono col tratto del tempo scoperti apertamente supposti, e falsi, anzi, osserva il Muratori, che ottimo Giudice in ciò esser poteva, perchè tante Carte antiche aveva avute per le mani, e tanti Archivj aveva rivoltati, che bisogna andar cauto in prestar fede a certi antichi Diplomi, perchè ne' Secoli Barbarici non mancarono imposture, *e di queste pochi Archivj per non dir nessuno ne vanno esenti.*

Nè è nuovo pure, che al medesimo Ottone, e viaggi facciansi fare, che egli in realtà mai ha fatti, e visioni, e revelazioni se gli attribuiscono, che non ha avute, e che finalmente alla di lui munificenza vengano rifferite Erezioni e Dotazioni di Chiese, e Vescovati, quali a lui in nessun modo appartengono, quantunque per altro noto sia, quanto grande fosse la liberalità di questo Principe verso i Luoghi e le Persone conservate a Dio, e alla Religione.

Serva per tutti l'esempio dell'antica Cattedrale di Forcone Città, secondo il Ferrari, ed il Martiniere ne' suoi Lessici posta già nell'Abbruzzo ulteriore, e da Longobardi distrutta. Esempio, che ben volontieri, trà gli altri trascielgo per la molta similitudine, e correlazione, che ha colle cose, che si pretendono alla nostra Chiesa accadute. Di questa adunque scrive Monsignor Giuseppe Coppola Vescovo d'Aquileja, cui di presente ella è unita, nella sua Disertazione sopra gl' Atti di S. Massimo Protettore della medesima, pubblicata colle stampe di Napoli l' anno 1749: scrive dissi, che il nostro Ottone colà a bello studio portatosi l' anno 956 assieme collo stesso Papa Giovanni XII per commissione del quale si crede dedicata la nostra Chiesa, a fine di venerare le Sagre Reliquie del Santo Martire sudetto, e di asportarne in Germania, se fosse possibile alcuna parte, fondò in questa occasione in quella Città un Vescovato, che dotò ancora di amplissimi poderi e rendite, e ciò a causa di un celeste comando avuto col mezzo di certa miracolosa rivelazione non molto dissimile da quella delle nostre Carte descritta. In prova di ciò, egli apporta una distinta narrazione, o legenda di rimarcabili fatti in questa congiuntura successi, quale, dice egli, conservasi negl'Archivj di quella Cattedrale in una antica Pergamena scritta con caratteri Longobardi, ricoppiata in seguito in altro Codice pur di Pergamena dell' Archivio medesimo, il di cui titolo si è: « Quomodo, et « quando per Ecclesiam Furconensem sub uno Capitulo gloriosissimi Levitæ « et Martyris Maximi Patroni nostri fuerit erecta Cathedralis, et dotata « apparet in legenda ejusdem, in qua inter alia sic legitur etc. », e

successivamente apporta pure in confermazione della legenda il Diploma istesso di Ottone dato Anno D. 956 Imperij Othonis XVI Mense Junij Indic. XI. senza espressione in vero di Luogo, ma per altro sottoscritto dall'Imperadore, dal Vescovo Ceso, cui « Angelus hanc Cartam manifestavit », e da sei altri nobilissimi Testimonj, eroborato in fine colla firma di Bonifacio Giudice, e Nodajo, il quale attesta averne rogata la Donazione: « Ego « Bonifacius Iudex, et Notarius rogatus omnibus complevi, et finivi », qual Diploma viene anco lodato, e rifferito per esteso dall'Ughellio ne' Vescovi Aquilani Tom. I. col. 375 nell' Edizion di Venezia.

E pure con tutte queste solennità, e distintissime circostanze, Antonio Antinori Cittadino Aquilano nella Introduzione alla Storia della stessa Città trasmessa al Muratori, e da questo posta nel Tom. VI delle sue Antichità Italiane, con evidentissimi argomenti dimostra non vero il viaggio di Ottone, e del Papa alla Città di Forcone: suppositizia la rivelazione, fatta dall'Angelo al Vescovo Ceso: falsa affatto l'epoca dell' Erezione del Vescovato, e falsi finalmente e la Legenda, e lo stesso Diploma, per questa, fra le altre convincentissima prova, che Vescovi di Forcone s' incontrano sottoscritti in più Concilj celebrati qualche secolo prima di Ottone, e del tempo in cui si pretende, che Egli fondasse, e dotasse questo Vescovato: « Plura, « quæ hic de Othonis adventus causa narrantur utinam æque fundata. « Miraculosa nunc ommittenda, utique de Sacri Corporis inventione. Unum « tantum observandum, nempe tempore Othonis quinimo ab ipso fundatum « narrari Episcopatum Turconiensem, cum ab inde retro Sæculis fundatum, « et existentem manifeste demonstret præ cœteris acta Conciliorum an- « norum 680; et 861. Hac ergo patenti fictione detecta ad cœtera in « Diplomate Apocrypha deveniendum etc. »

Che però si permetta a me pure di conchiudere questo Capitolo colle parole stesse del citato Scrittore. « Plura quæ hic de Othonis adventus « causa narrantur utinam æque fundata ».

Cap. III.

Si mostra che Eufrasio nostro Vescovo fu quegli, che fabbricò e dotò la Chiesa presente; si spiegano le figure che sono nel Mosaico della Chiesa stessa dipinte.

Molto più sicuri fondamenti dell' Erezione e Dotazione del nostro Tempio, siamo ora noi per addurre, e sono:

I. L' Istrumento della Dotazione medesima fatto da Eufrasio nostro Vescovo, e sottoscritto da altri XXXI Vescovi suoi Successori. II. Il bel Mosaico che adorna la Tribuna dell' Altar Maggiore. III. Li Versi, che vi si leggono sotto. IV. Un Monograma col nome del Prelato stesso, il quale vedesi scolpito non solo sopra tutte le Porte, ma anco sopra li Peduzzi di tutte le Collone che sostengono la navata di mezzo, e in altri Luoghi ancora.

E finalmente un' iscrizione scolpita in un marmo da me non ha molti anni scoperta.

Delli tre primi fecero qualche menzione il Colletti [1]) nelle Addizioni all' Ughelio, ed il D.r B. Antonio Vergotin allora Canonico Teologo, ed al presente Arciprete della Cattedrale nelle Memorie, che pubblicò l' anno 1749, intorno alle Reliquie de SS. MM. Mauro ed Eleuterio Protettori della Diocesi: ma degli altri due non sò, che fino ad ora abbia alcuno parlato, mentre erano entrambi affatto inosservati, e negletti. Anzi il Mosaico medesimo, quantunque, come vedremo a suo luogo, sia da molti altri pezzi di simil lavoro accompagnato e distinto, era tanto incognito a tutti, che sfugì anco alla diligeuza del Signor Cardinal Furietti il quale nel bel Libro, che sopra la materia medema pubblicò nell' anno 1752 fece bene menzione de Mosaici, che sono ne' Luoghi alla Città nostra vicini, cioè di quelli di Grado, di Aquileja, di Çittanova, di Arbe, e di altre Isole del Quarnero, ma non già de' nostri, perchè di essi non ebbe notizia, com' Egli stesso mi confessò.

---

[1]) Tom. 5. It. Sac. pag.... . Ediz. Ven.
Furietti de Musivis Cap. 5.

Perchè però tutte queste Memorie, essendo cotanto dal tempo, nel qual viviamo, rimote, non sono senza qualche difficultà, ed hanno di qualche spiegazione bisogno, così ci andaremo, secondo, che portaranno le congiunture, ingegnando di sciolgerle, e di porre al possibile ogni cosa al suo vero lume, onde chiara ne rissulti la verità, che sola, senza alcuna passione, andiamo cercando.

Cominciamo adunque dal Mosaico, e dal Monograma, che a nostro credere sono il fondamento di tutto. Diamo di essi in primo luogo una fedelissima Copia fatta da Noi dissegnare, et incidere da ottime mani, e che può essere da ognuno a suo piacere coll' originale collacionata.

Quanto al Monograma, parendomi che dubbio cadere non possa, che egli ad Eufrasio non appartenga, e che le lettere, colle quali è composto indichino ad evidenza il di lui nome, così stimo superfluo il trattenermi sopra il medesimo, onde passo a considerare il Mosaico, il quale sebbene non è il solo, che adorni la nostra Chiesa, è però il solo che alla quistione, che di presente abbiam per le mani, appartiene.

In questo dunque vedesi nel mezzo a due Angeli vestiti di bianco con nelle loro mani due lunghe Verghe, la B. Vergine collocata su d' una magnifica Sedia, coperta d' un ben grande Cuscino di color rosso. Ha Ella sopra il Capo un vello di color nero, e nero pure il Manto [1]), che quasi tutta la copre sotto del quale comparisce porzione dell'Orario, o sia Stella contradistinta da una piccola Croce, che stà nel fondo. Ha la Testa circondata dal solito Nimbo, e sopra di essa scorgesi frà mezzo le Nubi una mano, da cui pende una bella Corona di fiori, e trà le sue braccia tiene il S. Bambino Gesù vestito di drappo d' oro con li piedi affatto ignudi, ed in atto di dare colla destra la benedizione, tenendo poi colla sinistra un libro affatto chiuso.

Dalla parte dritta, vicino all' Angelo stassi l' Immagine di S. Mauro Prete Affricano, primo e principal Protettore della Città non solo, ma della Diocesi tutta, il di cui Sagro Corpo custodivasi assai probabilmente anco in all' ora nella Chiesa medesima, donde fu poi da Genovesi rapito e trasferito nella lor Patria. Egli è vestito tutto di bianco col Capo ornato col Nimbo, e tiene con ambe le mani, benchè dal Manto, o sopraveste coperte, una Corona di fiori, ed è indicato per tale dalle parole, che sopra di lui vi si leggono, cioè « S. Maurus ».

---

[1]) Il colore è veramente paonazzo. (N. d. D.)

Dietro a questo succede la figura del Vescovo Eufrasio contradistinta essa pure coll' Iscrizione « Eufrasius Episcopus ». Egli ha il volto di un colore assai bruno, simile di molto a quello degl' Affricani, ed è vestito d' una lunga Tonaca di color bianco coperta per altro presso che tutta dalla Casula nera, e tiene in mano il Dissegno della Chiesa affatto uniforme a quello, che raportaremo più basso, e che tutt' ora agli occhi d'ogn'uno è palese, nè altro ha di differente, se non che quella parte della facciata, che risguarda le Porte, è coperta d' una larga Cortina di color bianco, di cui parlaremo in appresso.

Questo è un contrasegno il più evidente, che dar si possa, ch' egli veramente sia stato quegli che commandò l'Erezione del nuovo Tempio: poichè è noto a tutti gl' Eruditi quanti de' simili se ne trovino ne' Mosaici delle Chiese di Roma, di Ravenna, e di altre Città, assicurandoci, presso che tutti gli scrittori, ed in particolare il Marangoni nell'Opera delle cose gentilesche [1]), e profane trasportate ad uso, e adornamento delle Chiese, e il Ciampini, che avremo in questo incontro occasione di nominare ben sovente, perchè autore il più diligente, e il più d' ogn' altro in questa materia versato. Egli dunque nel Tom. II de' suoi Mosaici alla pag. 108. scrive [2]) che tale appunto era il costume particolarmente de Romani Pontefici di farsi dipingere con in mano il Dissegno di quella Chiesa, che avevano o ristorata, o adornata « consuevere enim antiqui Romani Ponti-« fices, quando Ecclesias ædificabant, illasque musivis ornabant operibus, « propriam Imaginem in eis exprimere, et constructæ Ecclesiæ delineationem « in manibus gestare ». Quindi nel rifferire il Mosaico della Chiesa di S. Vitale di Ravenna, gli ornati spiegando della figura del Vescovo Ecclesio [3]) che pure, come il nostro stassi nel Mosaico dipinto con la Chiesa in mano, ce lo descrive con queste parole: « Ad ejusdem Salvatoris Sinistram alter « Angelus pari modo indutus, paremque arundinem tenens, penequem « S. Ecclesius Ravenatensis Episcopus Tunica violacea, Casula alba, supra « quam visitur Archiepiscopale Palium, ac manibus Ecclesiæ S. Vitalis « exemplum sustentat, quod signum est ipsum Antistitem hanc ædificasse, « seu ædificari mandasse Ecclesiam, ut clarius ex alijs similibus infra offe-« rendis exemplis comprobabitur ». Il che infatti ripette per così dire in cento altri luoghi, ma particolarmente nel descrivere le chiese di S.S. Cosmo

---

[1]) Marangoni Cap. 35. pag. 146.
[2]) Ciampini de Musivis Tom. II. pag. 108.
[3]) pag. 67. Tom. 19.

e Damiano, di S. Lorenzo in Agro Verano, e di S. Agnese tutte esistenti in Roma, delle quali solamente faremo quivi qualche menzione. E perchè sono tutte alla nostra per quanto crediamo coetanee, e per la relazione, che hanno col nostro i loro Mosaici.

Nella prima adunque, cioè in quella de SS. Cosmo e Damiano [1]) vedesi l'effigge del S. Pontefice Felice III., o IV. con in mano la figura del detto Tempio, spiegando la quale soggiunge: « Post hanc sequitur tertia figura, « quæ Pontificem Felicem III., sive IV. hujus Ecclesiae fundatorem designat: « Tunica, Casulaque induta est, et supra Casulam Pontificale habet Palium, « Ecclesiamque manibus prefert, quæ Fundationis, vel Dedicationis ipsiusmet « Ecclesiæ signum est ». Nello spiegare poi la seconda, che è quella di S. Lorenzo in Agro Verano ornata ancor essa di Mosaici l'anno 578. da Papa Pelaggio III. [2]) dove egli pure ravisasi con la chiesa in mano, e con tutti gl' altri consueti ornamenti, conchiude, che questo Pontefice fù quegli, che indubitabilmente questo Tempio o fondò, o ristorò « nam Ecclesiarum « Conditores sive Restauratores cum Ecclesijs in manibus appingi solebant».

E finalmente quella di S. Agnese rapportando l' effiggie del Pontefice Onorio I. assunto al Pontificato nell'anno 621, quale stà pure come nelle altre colla Chiesa alla mano, soggiunge [3]). « Ad dexteram ejusdem Virginis « stat Pontifex Onorius, qui Ecclesiam restauravit, sive denuo reædificavit, « ut ad præsens cernitur, ideo illius exemplar in manibus tenet » di fatti nella di lui vita descritta dal Blibiotecario Anastasio [4]) si legge « fecit et « Ecclesiam B. Agnesis Martyris milliario ab urbe tertio ? Vanumentana « a solo ubi requiescet, quam undique ornavit, et exquisivit ».

Dopo il Vescovo Eufrasio segue la Immagine dell'Archidiacono Claudio noto non solo per l' iscrizione, che sopra di lui si vede, quale è Claudius Arc., ma per altre Scritture del nostro Archivio, che ce lo spiegano; poichè ogn' uno vede, che la breviatura Arc. denotare potrebbe tanto la dignità di Archidiacono, quanto quella di Arciprete. Egli è pure vestito di bianco, ma con abito differente da tutti gli altri, cioè con Dalmatica a maniche larghe, ed aperte, quale appunto a Diaconi il S. Papa Silvestro aveva concesso, come ce lo scrive Walfrido Strabone scrittore antichissimo

---

[1]) pag. 60. Tom. 11.
pag. 102. Tom. 13.
[2]) pag. 60. Tom. 11.
[3]) pag. 101. Tom. 13.
[4]) Cap. 14. pag. 105.

nel Cap. 29 del suo Trattato de Rebus Ecclesiasticis. « Et Silvester ordinavit, « ut Diaconi Dalmaticis in Ecclesia uterentur » [1]), e tiene in mano un Libro chiuso, ornato ne' cartoni di brocche d'oro. Nel mezzo e frà questi due Soggetti scorgesi una piccola figura di un fanciullo vestito d'oro, la quale tiene in mano due Involti rottondi, che, sembra, siano forse due piccoli Volumi, e sopra il di cui Capo stà scritto « Eufrasius filius Arc. » Confesso il vero, che questa iscrizione mi portò qualche imbarazzo; Poichè alcuni, persuasi della somiglianza del nome, dalla ricchezza del vestito, dal luogo, in cui questo Giovanetto è collocato, e da altre non sprezzabili congetture, pensarono, ch' Egli figlio fosse del medesimo Vescovo, e che la parola « Arc. » significar volesse la Dignità d'Arciprete a lui conferita dal Genitore; cose ambedue certamente non nuove nell' Ecclesiastica Storia, e che ben sovente s' incontrano in moltissime Chiese delle più celebri, ed anche nella stessa Romana Madre, e Capo di tutte le altre, nella quale oltre S. Pietro, cinque altri Pontefici si numerano giunti a questa Suprema Dignità, quantunque fossero stati prima ammogliati ed avessero ancor de figlioli; E quel, che è più, alcuni (così portando le congiunture de' tempi) eletti non solo nella più fiorita gioventù, ma anco nell' infancia medesima, ed in una età pocco, o nulla da quella del nostro Eufrasio differente, come ce lo scrivono il Baronio, il Graveson, il Pagi, e il Burio, e generalmente, benchè con qualche, non però molto notabile differenza, pressochè tutti gl' altri Storici, che le Vite de Papi hanno scritto [2]).

Rifflettendo poi, che meglio assai interpretar si poteva l' iscrizione stessa, se la parola « Filius » veniva a rifferirsi alla persona del Archidiacono, e non a quella del Vescovo, onde legger si dovesse « Filius Archidiaconi » : e trovando infatti nell' Istrumento della Donazione fatta dal medesimo Vescovo, nominato oltre l' Archidiacono, anco l' Arciprete, e questi chiamarsi non Eufrasio, ma Massimo, leggendosi in esso « præsente « Clero, et Populo Parentino, et Claudio Archidiacono, et Maximo Archi- « presbytero », facilmente mi son indotto ad abbracciare piuttosto questa, che l' altra opinione : tanto più, che questo punto non molto importa alla

---

[1]) Ferar. de re vestiaria Lib. 3. Cap. 9.
Macri Hyerolax in verbo Dalmatica.

[2]) S. Osmida Pontefice nell' anno ... fù figliuolo di Silvestro eletto l' anno ...
Burio. Notizie de' Rom. Pontef.
Giovanni XII. eletto nel 955. mentre era in età di circa anni 17. ivi Burio.
Benedetto IX. fu creato nel 1033. in tempo, che non contava di Vita altro, che 9 in 10 anni. Burio ivi.

verità della Storia, sopra di cui andiamo versando, onde proseguendo la spiegazione del Mosaico, mi rivolgo alla parte sinistra, nella quale, dopo l'Angelo si veggono tre Santi noti tutti e tre per il Nimbo, che la lor Testa circonda, benchè ignoto affatto sia il loro nome, non avendo essi, come hanno gl'altri, sopra il loro Capo, iscrizione alcuna, che li manifesti.

Due di questi sono vestiti di bianco alquanto oscuro, ed hanno in mano due Corone di fiori framischiati con oro: ma quegli, che stà nel mezzo, sopra la veste bianca, ne ha un'altra tutta d'oro che lo cuopre la maggior parte, con tonsura da quella degl'altri affatto differente, perchè distinta da una ben grande Corona, o vogliam dire Cherica, e tiene in mano un non piccolo Libro serrato, et adorno esso pure e di brocche d'oro, e di gemme.

Chi rappresentar possino queste Immagini, ci è affatto ignoto, non essendo Elle, come abbiam notato contrasegnate da alcuna iscrizione, che lo dimostri. Potrebbe essere forse, che rappresentassero tre di que' Santi, i Sacri Corpi de' quali si conservano nella stessa Chiesa, cioè de' SS. Eleuterio, Progietto, Elpidio, Demetrio, e Giuliano: cosa molto solita di praticarsi in que' tempi, come, parlando del Pontefice Giovanni IV., ce lo attesta il Baronio all'anno 461; dove scrive così « Verum inter alia sacri Oratorij « (di S. Venanzio di Roma) ornamenta ex pristino usu illud adjecit, ut « quorum Sanctorum Martyrum Corpora transtulisset, eorumdem Immagines « in Apside Musivo opere fieri, studio propensioni curaret ».

Ma chi mai può ciò asserire con fondamento, mentre a risserva del Corpo di S. Mauro, del quale abbiamo nel Cap. I. pensato esservi qualche non sprezzabile memoria che antichissima sia la di lui Traslazione: Del trasporto di quegli altri non abbiamo alcuna cosa di certo, quando dir non volessimo, che le loro Relique indicate ci vengano come conservate anche a quel tempo nella Chiesa medesima dalla parola « Merita », che leggesi ne' Versi al Mosaico sottoposti, e che in realtà in que' tempi medesimi veniva praticato in questo significato.

In fatti Agnello Autore, che scrisse nel principio del IX Secolo le Vite de' Pontefici Ravenati, parlando dell'Arcivescovo Massimiano nostro Comprovinciale, perchè nativo di Pola, dice [1]) che Egli fabbricò nella Città della sua Ressidenza la Chiesa di S. Steffano, e che in essa ripose molte Reliquie de' Santi. « Multasque Reliquias ibidem condidet de Sanctorum Corporibus » e poco dopo, parlando delle medesime, ce le accenna non

---

[1]) Rer. Ital. Tom. 11. pag. 106.

più col nome di Reliquie, ma con quello di « Merita ». « Collocavit autem « hic Merita Apostolorum et Martyrum; idest S. Petri, S. Pauli etc. » e « Merita » pure vengono esse Reliquie chiamate ne' Versi, che stavano sopra l'Arco della Tribuna da lui in seguito rapportati; Il primo de' quali diceva : « Templa micant Stephani Meritis et nomine Sacra ».

Spiegate, per quanto ci pare, a sufficienza le Figure nel Mosaico dipinte, restarebbe ora a spiegare anco i Geroglifici, o Simboli, che le adornano, cioè le Verghe che si vedono in mano degl'Angioli : La Corona, che stà sopra il Capo della Santissima Vergine : Le altre, che sono in mano de' Santi : I Libri, che pure in mano degl' altri si scorgono : Li Monogrami, da quali contrasegnate sono le Vesti di alcuni : La Cortina, che pende distesa avanti alla facciata del Sagro Tempio : Ed i Nimbi, che circondano le Teste degl' Angioli, e degl' altri Santi. Ma sarebbe questo « crambem requoquere », dopo che il citato Ciampini seguito da tanti altri trattò con pienezza di erudizione ogn'uno di questi punti, e particolarmente nel Tomo primo, dove impiegò tutti li Capitoli 13. 14. 15. 16., onde a questi stimiamo più conveniente rimettere i Lettori senza annojarli con nuove repliche; e solo ci contentaremo di toccare così alla sfugita qualche cosa per comodo de' nostri Diocesani, i quali, come abbiamo detto, non sono assai provisti di questa sorte di Libri.

Per quello dunque risguarda alle Verghe o Canne, che stanno in mano degl' Angioli, dopo d'avere, il bravo Autore, considerato attentamente un Mosaico, che nella Chiesa di S. Agata maggiore di Ravenna si vede [1]) in cui stanno vicino all' Immagine del Salvatore due Angeli con le Verghe, e dopo d'avere considerato il verso 15 nel Cap. 21. dell'Appocalissi, dove dice S. Giovanni, che l'Angelo, che seco parlava teneva in mano una Canna d' oro, per poter con quella misurare e la Città, e le Porte « et qui lo- « quebatur mecum habebat mensuram arundineam auream, ut metiretur « Civitates, et Portas ejus », conchiude, che dopo tutto ciò non aveva più avuto motivo alcuno di dubitare, che a questo passo del Sagro Libro non alludessero tutti gli Angioli, che, con bacchette, o Canne si trovavano sopra de' Mosaici dipinti, tanto più, che tutti gl' antichi Fedeli ponevano ogni studio per intendere al possibile i profondissimi Misterij di quella divina Profecia, et avevano tutta la cura di proporli anco al Pubblico « Propterea, « asserere nil exitavi, prædictos Angelos cum arundinibus, uti alios quos- « cumque cum baculis, aut vergis hunc ipsum ab Evangelista Ioanne

---

[1]) Ciampini. Tom. I. Cap. 15. pag. 125.

« descriptum reprehensantare, præsertim, cum veteres christi fideles omnem
« animi curam, ac studium impenderent, ut profundissima Apocalipseos
« Mysteria, quo fieri commodius posset, publice spectanda proponerent ».

Seguono le Corone. La prima di queste è sostenuta frà le nubi dalla mano di Angelo, o di uomo, e pende sopra il Capo della Vergine. È questi un simbolo, col quale erano avvezzi gl' antichi Cristiani denotare l' onore, con che il sommo Iddio aveva distinto il merito di quelle Persone, sopra la Testa delle quali era collocata: ed è forse questi un costume derivato dall'esempio de Gentili Romani, che nelle occasioni particolarmente de' loro Trionfi, solevano ornare l'Immagine de' Capitani, col porre dietro di essi una Vitoria allata, la quale teneva sopra il di lui Capo una Corona di Alloro come vedesi tuttavia in Roma nell' Arco di Tito, e nel rovescio di tante Medaglie così Imperatorie, che Consolari « Forsan ducto exemplo [1])
« ab Imperatorum triumphantium Imaginibus, qui ab allata victoria laurea
« Corona præcingi conspiciuntur ».

Le altre stanno in mano di S. Mauro, e degl' altri due Santi, e queste, crede lo stesso Autore, che dinotar vogliano le obblazioni del pane, che facevano gl' antichi Cristiani nell' atto del Sacrificio, le quali erano alle volte col nome di Corona chiamate, perchè appunto con essa ornati venivano codesti doni; Quindi nel descrivere il Mosaico delle Apside della Chiesa de S S. Cosmo, e Damiano, nella qual pure si vedono questi Santi con la Corona alle mani soggiunge [2]) « Primum Virum B. Paulum Tunica,
« Palioque albi coloris vestitum esse iudico: secundum vero S. Cosmam,
« qui Tunica Subalba, Palioque subrubro indutus, manibus Coronam floribus
« consitam præfert, quam nihil aliud ostendere puto nisi panis illius obla-
« tionem, quam prisci fideles in Sacrificijs actu faciebant, quæ oblatis Corona
« denominabatur fortasse a florum corona, qua ipsi fideles eam ornabant »
il che ripette nel descrivere l'altre due Figure di S. Damiano, e di S. Teodoro, che nell' altra parte si vedono, e in altri luoghi ancora.

Questa opinione però non incontra il genio del Padre Farlati della Compagnia di Gesù, il quale nel suo primo Tomo dell' Illirio Sacro pubblicato in Venezia nel 1751. al Cap. IV § 6 spiegando li Mosaici dell'Oratorio di S. Venanzio sudetto, ne' quali effiggiati si vedono alcuni Santi Martiri, che alla Dalmazia appartengono, stima, che queste Corone significhino esser del numero de' Martiri, quelli, che in mano la tengono e portarla per

---

[1]) Ciamp. Tom. 11. pag. 60.
[2]) Tom. 1. Cap. 15. pag. 126.

dinotare con tal contrasegno il proprio carattere « itaque (ecco le sue parole) « verisimilius puto, Coronas hujusmodi eo refferri, ut significent eos in « Martyrum numero habendos, et venerandos esse, eo signo ab ijsque « declarari se id Christo acceptum refferre, quod pro ejus Religione, et « cultu vitam et sanguinem profuderit ».

Per quello che risguarda a Libri, che pure si trovano nelle mani dell' Arcidiacono e del Santo, che è posto alla sinistra, ogn' uno che sia anche per poco informato del sommo rispetto, con cui venivano i Sacri Volumi, e particolarmente quelli de' Santi Vangeli da primitivi Cristiani custoditi, e l' attenzione e la diligenza, colla quale al solo tempo delle Sagre Funzioni venivano da Suddiaconi dal Sacrario levati, e nella Chiesa portati, ben può concepire, che li Libri, che ne' Mosaici vediamo, altro non significano, che i Codici Sagrosanti di questo fondamento immancabile della nostra Fede, e che ce ne possono dare un' assai convincente contrasegno l' oro, e le gemme, delle quali son tutti ornati, rispetto, tanto solito usarsi da primi Fedeli verso questi pegni della nostra Religione. Infatti ci attesta fra gl' altri, Cedreno nell' anno 21. dell' Imperator Costantino, che questo Monarca aveva fatto coprire di preciosissime Gemme, ed Oro, tutti i Sacri Volumi, e che gli aveva poscia fatti collocare nell'Augusta Basilica, perchè in quella fossero custoditi, e ci soggiugne il Ciampini [1]), che questo costume era usato non solo in Roma, ma per tutto, dove professavasi il Cristianesimo « Qui porro egregius, ac Splendidissimus mos, Evangelicos « Codices, auro, gemisque preziosissimis exornandi, non intra Regni, aut « Provinciæ alicujus termino coarctabatur, sed late per Orbem terrarum, et in « asperioribus, ac remotioribus plagis vigebat ».

Il che comprova con più fatti delle più remote settentrionali Provincie, e conchiude, che questi Libri, che sì sovvente s' incontrano nelle mani delle figure ne' Mosaici dipinte, altro non sono, che i Testi Sagrosanti della Divina Scrittura, e particolarmente degli Evangelj. Nel che è seguitato puntualmente dal Farlati nel luogo citato, il quale soggiugne « nec dubium « est, quin eo libro significetur Evangeliorum Codex, quippe qui cum « singulorum dignitate, et offitio praeclare congruit ».

Afferma il Biondi [2]) nella sua Storia, che al tempo che dominavano i Gotti in Italia, tanto ne' Palazzi de' Principi, quanto nelle Chiese, le Porte erano

---

[1]) pag. 127 et seq. Tom. I.
[2]) Biondi Dec. 4. Lib. 1. presso il Ciampino Cap. 12. pag. 93.

coperte da larghi Veli, quali pendevano da certi Uncini di Bronzo, che Egli nomina Harpaguli « sed in illis omnibus, sive Sacris Aedibus, sive Porta, et «Palatio, illud cernere est admirandum, quod omnes aditus, qui Portæ aureæ « et ædi S. Vitalis bini, Palatio autem quatterni erant, nec ligneæ, nec æneæ, « nec fereæ erant valvæ : sed in ea, quam Regum gentis Gothicæ iustitia, « et potentatus præstabant, securitate, cortinula, ut appareat aurea, quam, « Velum appellare consueverunt ».

Ora questo Velo appunto è quegli, che nel Mosaico vedesi coprire le Porte della Chiesa, che ha in mano il nostro Vescovo. In piena prova di che [1]) sonovi ancora a suoi luoghi alcuni di quegli Harpaguli, o Uncini, che sostenevano questa Cortina, lavorati tutti di bronzo, e tali, quali dal Biondi vengono descritti; e noi ne abbiam fatti levare due, e riposti nel nostro piccolo studio, parendoci, che bene meritino di essere per la loro antichità, conservati.

Passando ora a Monogrami, o vogliam dire alle Lettere, colle quali contrasegnati si vedono gli Abiti delli due Angioli, e de tre Santi, che sono alla sinistra collocati. Questi sono caratteri non v' ha dubbio, che s' incontrano nelle Vesti delle Figure, che sono presso quasi tutti i Mosaici lavorati fino al tempo di Carlo Magno, o in quel torno : ma quanto mai la loro spiegazione è difficile! Basta vedere tutto il Cap. 13. pag. 103. del Ciampini, nel quale trattasi colla possibile esattezza questa quistione, per conoscere a quante difficultà sia ella soggetta. In fatti Egli dopo d' avere, secondo il suo costume, esaminate molte, e molte opinioni, alla fine conchiude, che questi caratteri altro dinotare non vogliono, se non che il nome dell' artefice che fabbricò i panni stessi « ex diutina ergo, ac seria meditatione, « quam habui super hac re, et ex contrarietatibus, quæ in prefatorum « auctorum supra allatis sententijs reperiuntur, conjecturavi certe mihi « posse videtur quod sæpe memoratæ Literæ signa, characteres, aut Mo- « nogramata in veterum Sacrarum Immaginum Vestibus originem suam « habuerint ab antiquo more, qui etiam nunc ubique in usu est, signandi « omnes Pannos signo Immaginis, aut Effigei, seu alterius notæ, ut vulgo « dicitur Marco, sive Impronta Officinæ Textoris, utpote cum una, duabus, « aut tribus Literis vel simul nexis, vel inverso ordine compositis quibus « Literis, aut Artificum, aut Loci, ubi panni illi fabricantur oliquam notam

---

[1]) Molto simile a quella vedesi in mano del Pontefice Onorio nella Chiesa di S. Agnese, come appunto nella Chiesa di S. Damiano.

« afferant ». Il che però a vero dire non finisce di persuadere più d' uno per assai non sprezzabili ragioni, fra le quali non reputo l' ultima, il considerare il luogo, in cui queste Lettere tanto nelle Vesti del nostro Mosaico, quanto in quelle degl' altri, sono collocate, il quale, certamente pare a me, assai diverso da quello, in cui anco al presente vengono posti i Marchi, e l' Impronte, che i Tessitori dinotano.

Meno però ancora m' aggradisce il parere del P. Farlati quantunque assistito dall' opinione come egli accenna d'un assai perito artefice di questo genere di lavori ritrovato in Ravenna. Crede egli dunque, che queste lettere dinotar vogliano il nome non degl'Artefici Tessitori de' panni, ma bensì quello di que' Pittori, che dipinte hanno le Immagini stesse « Affir-« mabat quippe » (cioè il Professore di Ravenna con cui parlava) « hisce « literis, neque aliam notionem subjectam sibi videri, neque magis idoneam « interpretationem adhiberi posse, quam eam, quæ a Nobis exposita fuit, iis « videlicet Literis, vel exprimi nomina Pictorum, qui suam artem, indu-« striamque, ad conficiendum illud opus, contulerint, vel certe quædam « veluti Insignia propria uniuscujusque Pictoris, designare, quæ aut a « Majoribus singuli accœperant, aut ipsimet aliunde asciverant ».

Non mi aggradisce, replico, questa opinione. Primo perchè queste lettere medesime, si trovano dipinte sopra le vesti di pitture fatte in secoli differenti, e perciò indicare non possono certamente, il nome dello stesso Pittore, che non può essere tanto tempo vissuto. Secondo, perchè in Italia, in que' tempi non vi erano molti Musivarj da poter esser impiegati, come Egli crede, due, o tre nella fattura medesima di un solo pezzo; anzi era di essi tanto la nostra Italia mancante, che molte, e molte volte bisognava farli venire a bella posta da Costantinopoli, come crede il Ciampini, che abbia fatto il Pontefice Onorio per la Chiesa di S. Agnese « cur autem « Pictor, sive Musivarius tali modo hanc S. Virginem appinxerint, non « errarem, opinor, asserendo, quod bonæ Artes in Italia tunc temporis iam « perierant; quare Costantinopolim ad locandos Artifices mittendum erat» o come narra Leone Ortiense rifferito dal medesimo Ciampini aver fatto del 1066 Desiderio Abate di Monte Casino, il quale dice « novam Ecclesiam « in honorem S. Benedicti ædificasse, ac Legatos Costantinopolim ad locandos « Artifices destinasse peritos in arte musiva, quæ a quingentis, et ultra annis « Magistra Latinitas intermiserat ».

Che il Nimbo, o Diadema il quale di presente circonda indifferentemente le Teste di tutti li Santi, non sia a Noi, come tante altre cose, derivato da costumi dei Gentili, e che anche presso di loro non fosse questi, un contrasegno sublime e di grandezza, e di venerazione verso chi

lo portava, non può mettersi in dubbio, trovandosi qualche volta anche nelle stesse antiche Medaglie posto d'intorno alla Testa di alcuni degl' Imperadori, come di quelle di Antonino Pio, e di Costanzo, ce ne porta l' esempio il Pignoria nella sua spiegazione dell'antichissima Tavola di bronzo intorno a simulacri degl' Egizj [1]. Anzi soggiunge lo stesso Autore, che li Romani medesimi tratto avevano questo costume dagl'Egizj, quali adornare solevano con simili Cerchj, benchè alquanto differenti nel luogo, come in più, e più Simolacri di bronzo ancora si vede, le Teste de loro Numi. « Hunc « ordinem Egiptij in summo Capitesimulacrorum suorum locabant, quod « et hic, et alibi licet animadvertere. Ab illis, Romanos sumpsisse, licet « suspicari, et variasse, habita decoris ratione, quod capiti, cui divinum « quid inesse putabant, eo situ Corona aptaretur : qui tamen ornatus inse- « quentium Principum moderatione, et tacito omnium consensu, Deo, et « Sanctis ejus, ut alia pleraque in totum cessit, et antiquum Diadematis « nomen in hodiernum diem retinuit ».

Ciò posto : tutta la difficultà, che può incontrarsi per quello riguarda al nostro proposito, cioè, se veramente il nostro Mosaico sia stato dipinto nel tempo, in cui, Noi pensiamo, e che rapportaremo più sotto: si restrigne solamente in cercare, quando nella Chiesa di Dio abbia avuto principio quest' uso, e se siasi questo onore praticato in ogni tempo, e indifferentemente verso qualunque Santo, oppure, se sia stato solamente il distintivo di alcuni : punto, sopra del quale sono troppo differenti, e contrarie le opinioni degli Autori, che intorno al medesimo hanno versato.

Infatti, alcuni, fra' quali il tanto rinomato P. Pagi nella sua Critica agl' Annali del Baronio, sostengono, che ciò non siasi praticato prima del quinto Secolo, e che ne' quattro primi nemmeno l' Immagini di Gesù Cristo, e della Vergine fossero con questo onorifico segno distinte. Altri non dubitano di poter ciò estendere anco perfino al secolo susseguente, e finalmente in questi ultimi tempi il P. Sarti Camaldolese nel Libretto, che diede alla luce in Faenza l'anno 1753, intorno ad un'antica Casula custodita nel Sacrario della Chiesa di S. Appollinare in Ravenna alla pag. 46, citando il Buonarotti nelle osservazioni sopra alcuni framenti ecc., dice, che questo Autore con più e più argomenti fa vedere, che il costume di cinger la Testa con il Nimbo era a Cristiani derivato dai Gentili, e che in principio usavasi solamente per distinguere Cristo Signore : che col progresso del

[1]) pag. 24. tergo.

tempo si era poi esteso alla Beatissima Vergine, agl'Angioli, agli Apostoli, ed agli Evangelisti. Ma quanto agl'altri Santi non erasi loro reso comune, se non doppo il secolo ottavo. « Ad Nimbum vero quod attinet, pluribus « ostendit clarissimus Bonarotius ejus usum a Gentilibus manasse ad nostros, « primo Christi Domini, tum Deiparæ, et Angelorum, dein Apostolorum, « et Evangelistarum, denique reliquorum Sanctorum Immaginibus indiscri- « minatim additum fuisse, serius tamen, et saltem post Sæculum VIII. Ad « Sæculo X nullum dubium esse, ait, quin usus ille plane esset ubique « receptus; quod hic adnimadvertendum fuit, ut hic etiam conjecturam « utcumque capere liceat, ad agnoscendam Casulæ nostræ antiquitatem, in « per soli Archangelo Michæli istud honoris insigne tribuitur ».

Se tutto ciò vero fosse, ne seguirebbe, che il nostro Mosaico fosse di data assai più recente di quello che crediamo, poichè vedendosi in esso le Immagini della Vergine, del Bambino, degl' Apostoli, e di altri quattro Santi, distinti tutti col medesimo freggio, converrebbe dire, ch' Egli fosse stato lavorato solo dopo il secolo VIII.

Sia detto però con pace di tutti questi per altro stimatissimi Autori, pare a me, che il loro sistema non abbia il fondamento, ch' è necessario per rettamente stabilire un punto di Storia, che non è poi il più indifferente, e che il Cerchio, o sia Nimbo posto sopra la Testa di Gesù Cristo non solo, ma anco di tutti gli altri Santi, benchè non Apostoli, nè Evangelisti, sia assai più antico di quanto essi hanno pensato.

Basta leggere con qualche attenzione l'Arrighi [1]), il Bosio [2]), il Boldetti [3]), e tutti gl' altri, che hanno scritto sopra de' Cemiterj di Roma, e sopra le Antichità che in essi si sono ritrovate, e che tuttavia si ritrovano, per conoscere, che questo Simbolo, benchè (è vero) non molto frequente, mentre pure veniva usato anco ne' stessi primi tempi della Chiesa, poichè riflette il Marangoni [4]) sopracitato, trovandosi dipinto, e scolpito, particolarmente ne' Vetri di que' Venerabili Sotterranei, e vedendosi essi Vetri tutti intonacati di sangue, e posti a que' Sepolcri de' primi nostri Cristiani, per contrasegno certissimo del loro Martirio, senza dubbio veruno dee dirsi che tali Immagini spettino a primi tre Secoli della Chiesa, o al più

[1]) Arrighi. Roma sutterranea. Tom. 1. pag. 379. e 388. Tom. 2. pag. 273., 686.
[2]) Bosio. Roma sotterranea pag. 77. 258: 515.
[3]) Boldetti Osservatore sopra i Cimiterj pag. 201. e pag. 205.
[4]) Cap. 35. pag. 142. e 144.

ai principj del quarto, nel quale durarono ancora le persecuzioni de Gentili, onde dopo di aver riportati di ciò non pochi incontrastabili esempli conchiude finalmente così.

« Ora tutte queste cose ci rendono infallibile la testimonianza dell' uso « di adornare le Immagini Sacre col Circolo ne' primi quattro secoli della « Chiesa, ed insieme ci fanno certi, che l' uso non era universale le mol- « tissime altre Immagini della stessa qualità, che dipinte, ed effiggiate nelle « Lapide noi ritroviamo ».

Che se discender vogliamo a tempi un poco più bassi, cioè al Secolo V. e VI., il Ciampini nelle tante volte citate tre Tavole, tanti esempj ci apporta, i quali certamente non ci lasciano in maniera alcuna di ciò dubitare. Noi ne rapportaremo due sole, le quali secondo tutte le circostanze, che l' accompagnano, pare, che ammetter non possono alcuna risposta. Sono queste le Chiese di S. Vitale, e S. Martino, o sia Apollinare nuovo ambidue di Ravenna.

La prima fu fabbricata et ornata di Mosaici verso la metà del Secolo VI, cioè nell' anno 547, vigesimo primo dell' Imperador Giustiniano, come dice il Ciampini ce ne fanno testimonianza il Rubeo [1]) ed il Fabri [2]) e generalmente tutti gl' altri Scrittori, alcuni de' quali portano in prova anco l' Iscrizione, che leggevasi nel Portico della Chiesa sudetta cioè

« Mandato Ecclesij Episcopi Iulianus Argentarius ornavit atque de- « dicavit, consecrante vero Reverentissimo Maximiano Episcopo sub die « XIV. Kal. Maij Sexies P: C: Basilij Iun: Viri Clarissimi, Indictione X », tempo, che a puntino concorda con il calcolo del Muratori in quest'anno.

Ora ne' Mosaici di questa, vedonsi l' Immagini non solo del detto Santo Titolare, che non fu nè Apostolo, nè Evangelista, ma quelle ancora di altri ed in particolare de S.S. Geremia e Melchisedecco noti tutti e tre per l' Iscrizioni che sopra vi stanno, e tutti tre tengono il Capo circondato dal Nimbo simil in tutto a quello, che hanno gl' Angioli, che sono nelli stessi Mosaici dipinti come può vedersi nelle Tavole XVIIII. XXXXI.

La seconda, per testimonianza degl' Autori medesimi fu fatta eriggere da Teodorico Re de' Gotti, per comodo de' suoi Vescovi Ariani, che in quella fissata avevano la loro Ressidenza: ma cacciati questi dall' Italia, e donata in seguito ogni cosa, che alle lor Chiese apparteneva dalla generosità

---

[1]) Rub. Lib. 3.

[2]) Fab. par. 1. pag. 358.

dell' Imperador Giustiniano al Santo Arcivescovo Agnello, fu da questo Illustre Prelato purgato da ogni superstizione il Sagro Tempio, e secondo il Rito Cattolico, da lui medesimo, consecrato, indi ornato di snperbi Mosaici che dopo il corso di pressochè dodici secoli ancora in gran parte sussistono. « Igitur reconciliavit Beatissimus Agnellus Pontifex (così l'Autore « della sua vita [1]) infra hanc Urbem, Ecclesiam S. Martini Confessoris, quam « Theodoricus Rex fundavit, quæ vocatur Cœlum aureum, Tribunal et « utrasque parietes de Immaginibus Martyrum, Virginumque incedentium « Tessellis decoravit etc. ».

Di questi Mosaici, parlando il citato Biondi [2]) scrive, che sono i più belli, che abbia l' Italia tutta, tanto nelle antiche, quanto nelle moderne fatture « in quo Musivo cœteris elegantiore, quæ Italia nunc, vel novi « habeat, vel vetusti operis Iustinianus, et Theodora Uxor, et Teodatus « loco inferiori picti cernuntur ».

Il Ciampini nel Cap. XII. sud.° citando il Fabri, dice, che ciò successe circa l' anno 570; ma questi è uno sbaglio patente; poichè in quest'anno non più vivevano ne S. Agnello, e Giustiniano, essendo morto il primo secondo il Bacchini nelle note alla di lui vita circa l' anno 561; e Giustiniano secondo il Muratori negl'Annali, li 13., o 14. di Novembre dell'anno 565., sicchè l' anno 570. dal Ciampini [3]) notato, non appartenevano a Giustiniano; ma bensì a Giustino di lui Successore, del quale era il sesto, e il quarto dopo il di lui Consolato.

In questi dunque, alla Tavola XXVI. pag. 90., ci si rappresentano le Immagini di ben venticinque Santi Martiri tutti con il loro nome distinti, e tutti ornati con la Diadema, e alla Tavola XXVII. pag. 97, altre ventidue Vergini tutte contrasegnate collo stesso ornamento, e finalmente alla Tavola XXVIII., S. Steffano, S. Ippolito e S. Lorenzo, simili essi pure alle Immagini di S. Pietro, e di S. Paolo, che stanno loro vicini: e lo stesso pure vedesi in più e più dell' antiche Chiese di Roma, che lungo troppo, ed inutile rammemorare sarebbe.

So, che non ostanti queste ragioni, e tutti questi ben considerabili fatti, il P. Farlati nel luogo sopracitato, mette ancora in dubbio, se l'onore del Nimbo, sia un contrasegno certo della Santità della Persona, il cui

---

[1]) Vitæ Pont. Racc. Rer. Ital. Tom. 2. pag. 133.

[2]) pag. 24 tergo.

[3]) Evagrio. Lib. 4. Cap. 30.
Baronio e Pagi negl' Annali.

Capo da esso circondato, apparisce dicendo « neque enim satis constat [1]), « utrum mos ille antiquitus receptus esset, qui Sæculis posterioribus involuit, « ut nemo, circulo illo, seu Corona, donaretur, qui Divorum numero ob- « tineret ». Ma senza entrare punto, ad esaminare questa quistione; quanto a me, ed al mio assunto, basta aver provato, che il costume di porre il Nimbo sopra la Testa de' Santi, non Angeli, non Apostoli, non Evangelisti, è molto più antico di quello scrissero il Buonarotti, e il P. Berti, e che si vede usato non solamente come scrivono essi dopo il Secolo Ottavo, ma anco nel Secolo Sesto, onde niente osta, che il nostro Mosaico, sia stato circa quel tempo, in cui come io penso, dipinto, quantunque S. Mauro, e gl' altri Santi appariscano con questo ornamento.

Spiegato alla meglio, che ho potuto, il contenuto del Mosaico, non resta ora, che rapportare in maniera più atta, ad essere intesa, i Versi, che sotto dello stesso si leggono, quali sono li seguenti:

Hoc fuit in primis Templum quasante ruina
Terribilis labsu, nec certo robore firmum
Exiguum, magnoque carens tunc furma metallo
Sed meritis tantum pendebant putria tecta
Ut vidit subito labsuram pondere Sedem
Providus, et Fidei fervens ardore Sacerdos
Euphrasius Sancta praecessit mente ruinam
Labentes melius seditura: deruit Aedes
Fundamenta locans erexit Culmina Templi
Quas cernis nuper vario fulgere metallo
Perficiens coeptum decoravit munere magno
Ecclesiam vocitans segnavit nomine Xp̄ti
Congaudens operi sic felix vota peregit.

Da tutti li Monumenti fin qui rifferiti, parmi, che raccoglier si possa con molta evidenza:

I. che avanti la Costruzione dell' Edificio presente, altro più antico ve ne fosse nel luoco medesimo, il quale pure ad uso di Cattedrale servisse.

II. che questo, o forse per l' antichità, o per qualche scossa di Terremuoto, o per qualunque altra cagione stasse in pericolo di cadere.

---

[1]) Farlati, Tom. primo, pag. 580.

III. che Eufrasio, allora Vescovo, gettasse a terra le rovinose muraglie: edificasse a proprie spese da fondamenti la Chiesa, che ora vediamo, e l' adornasse con la maggiore magnificenza.

IV. che dopo edificata, Egli púre la dotasse.

V. che Egli medesimo la consecrasse.

Pare impossibile, che a fronte de' Monumenti così evidenti, e che erano sempre sotto gli occhi di tutti, possa essersi introdotto, ed avere in seguito ritrovata tanta credenza il pio racconto delle cose ad Ottone accadute: ma o fosse, perchè devastata dalle Guerre, e affetta da successive pestilenze, questa infelice Città, restò per gran tempo quasi inabitata, e deserta: o fosse per il solito costume de' Secoli meno illuminati, di lasciarsi rapire dalle narrazioni mirabili, nelle quali gran parte avesse il sopranaturale, e miracoloso. Il fatto si è, che questa fin' allora presente, fu l'opinione comune, e che nè il Mosaico, nè i Versi, nè i Monogrami hanno meritata l'attenzione di chi si sia; ma tutti universalmente si sono lasciati trasportare a seconda della corrente senza fare il minimo esame di ciò, che supponevano esser fuor di contrasto.

ANNO NONO 1892

ATTI E MEMORIE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA

E

STORIA PATRIA

VOLUME VIII. — FASCICOLO 3.° E 4.°

PARENZO
PRESSO LA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA
Tip. Gaetano Coana
1892

LO STATUTO DEL COMUNE DI UMAGO [1]

Fra le rive che da un lato fiancheggiano le foci del Quieto, dall'altro quelle della Dragogna, s' estende ameno tratto di paese, ora piano, ora leggermente ondulato, tutto a campi di viti, d' olivi, di cereali, interrotti da frequenti boschi un dì celebri per i loro castani, mentre la spiaggia marina s' apre in numerose splendide baie e calle di facile accesso e popolate di ricca varietà di pesci. Nella più profonda e sicura di queste baie, su breve prominenza, già un isolotto, ora quasi tutta circondata dal mare siede Umago. Onde il Rapicio:

> Sunt prope vitiferi porrecto in litore Umagi
> Iugera, ubi dulci spumantia pocula Baccho
> Dum Phoebus calida passim fervesceret hora,
> Aestivusque Canis sitientis ureret agros,
> Hausimus, atque vagos spatiosa per aequora pisces
> Vimineis nassis et curvo cepimus hamo.

Il suo porto è oggi protetto da una lunga e forte diga che lo recinge sul fianco di mezzogiorno; il suo territorio è tuttora uno dei più fertili della provincia. Esteso per 10782 iugeri, non ha neppure il due per cento di terreno improduttivo, e la rendita catastale netta risulta in media di fior. 4 per iugero. Della sua estensione totale vi sono: 1200 iugeri d'arativo,

---

[1]) Il Codice di questo Statuto si trova nell' Archivio diplomatico di Trieste. La copia ci venne favorita dal sig. Giov. Batt. de Franceschi, attuale podestà di Umago, al quale ne rendiamo le debite grazie. Altra copia in versione italiana esiste nell' Archivio dell' i. r. Tribunale d' appello in Trieste.

500 di prati, 1270 di orti, 2405 di vigne, 1208 di pascoli e 3960 di boschi. Il suo comune locale è costituito, oltre che dal comune censuario di Umago, anche dai comuni censuari di S. Lorenzo, di Matterada e di Petrovia: è incluso nel distretto giudiziario di Buie e nel distretto politico di Parenzo.

Non è improbabile che il suo nome di Umago lo dovesse appunto all'ampia circostante campagna; chè nel celtico tale è il significato della voce *Magus,* di frequente ripetuta nelle regioni galliche, ove la troviamo in Bodicomagus, Borbitomagus, Drusomagus, Noviomagus, Senomagus, Caturigomagus, Argentomagus, Tuliomagus per ricordare i più conosciuti. Ed anche da noi questo appellativo di Magus non ci si presenta dapprima da solo, ma unito quale suffisso al nome d'un'isoletta che sta alquanto più al Nord, cioè a quella di Sipar. E di fatti nella Tavola Peutingeriana, opera del 250 d. Cr., leggiamo ricordata l'isola di Sepomaia o Sepomaga, nel cui nome, non v'ha dubbio, stanno compresi quelli posteriori di Sipar rimasto ad indicare l'isola, e quello di Umago dato alla borgata formatasi nella campagna vicina.

I numerosi cimeli ivi rinvenuti, ed i larghi tratti di pavimento a mosaico di Sipar ora coperti da ciottoli e dalla sabbia marina, fanno prova che anche questo giro di costa era abitato all'epoca romana, e ch'esso pure lentamente s'abbassa assieme a tutta la costa occidentale dell'Istria. I pescatori raccontano che quando il mare è limpido, si veggono fra Umago e Sipar, nel fondo, vestigia di un molo e di altre costruzioni; ed in un libro di memorie si legge che nel settembre del 1770 una fiera marea scoperse su questo tratto di costiera un sotterraneo con fabbriche antiche, in taluna delle quali viddero e scalinate e finestre e pavimento a mosaico e colonne. Nella campagna circostante furono scoperte delle lapidi che attestano la presenza di famiglie romane ed italiche: così una dedicata agli Dei Mani di Antemio Aug. commentarius, altra a quelli dell'etrusco L. Plessino, una terza a quelli di Turica Procula: una lapide in memoria del soldato pretoriano L. Ario fu ritrovata sotto Buie, una di Q. Regonio della tribù Romilia nei pressi di Salvore, e qui pure quella di P. Trosio Porcio, e dei suoi di famiglia. Ed a chi s'aggira per quelle campagne e per quelle costiere ad ogni tratto si presentano tracce di mura, di canali, di condutture, e poi cocci, frammenti di embrici, di olle ecc.: in una parola quanto serviva a rendere comoda ed agiata la vita ai tempi di Roma.

Sipar ed Umago formavano dei vici subordinati al vicino municipio di Emonia (Cittanova) nel cui agro esse si trovavano. Anche nell'epoca bizantina le borgate di Sipar e di Umago erano di qualche importanza, e sono ricordate dall'Anonimo ravennate. Ed Umago diede allora alla cattedra

gradense Epifanio « vir catholicus et scripturis divinis satis eruditus » eletto a patriarca nel 615. Un documento del 929 parla dell' episcopatus sipariensis che il Kandler suppone sia stato un Choroepiscopo, uno di quei vescovi in vicis et possessionibus, durati sino al X secolo con autorità più limitata della vescovile. Il che dimostra che già nei primi tempi vi sarà esistita in questa regione un' importante comunità religiosa. Protettore fu S. Pellegrino oggi pure patrono di Umago: ma venerate vanno sopra tutte le reliquie di S. Massimiliano martire suo diacono, le quali assieme a quelle di S. Niceforo, già vescovo di Pedena, vengono conservate nella chiesa parrocchiale.

Il 23 maggio, giorno di fiera in Umago in onore di S. Pellegrino, i territoriali dovevano vendere una pezza di formaggio a due soldi la libbra.

Sembra che Umago nei riguardi ecclesiastici fosse dapprima subordinato alla chiesa di Trieste, e venisse poscia sotto quella di Cittanova. Si fu perciò che i vescovi di Trieste s'adoperarono più tardi per riaverlo in loro possesso: e vi riescirono ai tempi del re d' Italia Ugo, il quale stabilì col diploma da lui firmato a Pavia il 7 agosto 929 che la chiesa di Sipar e quella di Umago colle peschiere, caccie e con tutto ciò che queste chiese possedevano, fossero soggette a Radaldo presule della diocesi triestina, al quale concesse in pari tempo sulle dette due chiese e sugli appartenenti alle medesime, sacerdoti, chierici, liberi, coloni, quella giurisdizione feudale che s' addiceva ad un prelato insignito del privilegio d' immunità.

Ma il vescovo di Cittanova non s' acquetò al diploma del re Ugo, nè rinunciò per questo ai suoi diritti sulla chiesa d' Umago; e tanto fece presso i patriarchi d' Aquileja e presso i sovrani tedeschi, ai quali l' Istria era allora soggetta, che dall' imperatore Corrado II, per intromissione del patriarca d' Aquileia, ottenne il 17 agosto 1037 l' agognato possesso.

Da questo documento d' investitura, se la sua lezione fosse genuina, si dovrebbe dedurre che Umago appartenesse nei tempi andati al patriarcato d' Aquileia, e che in quegli anni il patriarca Popone, compassionando la povertà in cui era caduta la chiesa emonense, proponesse all' imperatore di cederle la villa d' Umago colla piena signoria feudale sulla medesima.

Prescindendo dalla maggiore o minore attendibilità di questo documento, e della confusione che a bella posta viene fatta fra la giurisdizione ecclesiastica e la signoria laica, resta vero che il secolo IX e X corse fatale anche per le terre marittime situate fra il Quieto e la Dragogna, ed in particolar modo per quelle che, vuoi per la posizione, vuoi per la deficiente difesa, più esposte si trovavano agli assalti nemici.

Le piraterie dei Croati, Narentani e Saraceni, che per lunga serie di anni infestarono tutto l'Adriatico ed in particolar modo il golfo di Venezia, apportarono la rovina del commercio un dì fiorente lungo le nostre costiere. N' ebbe più a soffrire il territorio di Umago perchè più aperto, e perchè sotto punta Salvore andavano di solito i pirati ad appostarsi per sorprendere le squadre venete. E di Umago è registrato il saccheggio subìto nel 865 assieme a Sipar e Cittanova. Ma quante altre volte questi pirati, o Saraceni o Croati o Narentani, non saranno sbarcati su queste coste, non ne avranno depredati i fertili campi, saccheggiate le abitazioni, oppure non avranno data la caccia ai legni umaghesi senza che la storia lo ricordi? Ed il timore in cui vivevano d'essere improvvisamente soprafatti dalle navi corsare quante volte non avrà trattenuto il pilota dallo spingersi in alto mare, non lo avrà costretto a rinunciare al commercio marittimo, in guisa che da ultimo ne venne paralizzata ogni navigazione? Ed è così che Umago, da ricca pieve ch'era per lo innanzi, si ridusse a semplice villaggio, nel mentre che il vescovato di Cittanova immiserì a segno che nello stesso anno in cui ricevette la donazione di Umago, ebbe dal medesimo imperatore anche la villa di S. Lorenzo (in Daila) a sollievo delle tristi condizioni in cui versava.

Il vescovo di Trieste però non si dà per vinto e si rivolge al successore di Corrado II, cioè all'imperatore Enrico III, dal quale ottiene il 30 decembre 1039 a Ratisbona la conferma del possesso di Umago.

Ma dei due litiganti chi n'ebbe di fatto la signoria? chi ne percepiva le decime? È certo che per allora Umago rimase subordinato alla giurisdizione ecclesiastica di Cittanova, poichè al principiare del secolo seguente il patriarca d' Aquileia data un diploma: actum in villa Umagi diocesis Emonie.

Il paese attorno ad Umago fu devastato dalla guerra anche alla fine del secolo XI, quando il castello di S. Giovanni di Corneti (ora della Corneta), situato quasi in mezzo fra Umago e S. Lorenzo, si ribellò al patriarca d'Aquileia suo signore. Il marchese d'Istria Ulrico II, per incarico espresso e del patriarca e della curia aquileiese, mosse colle sue genti contro il riottoso castellano, ed il castello fu spianato al suolo. Alcuni anni più tardi, del castello e del territorio circostante il patriarca infeudò il 6 maggio 1106 il nobiluomo Francesco de Guerciis di Capodistria.

E qui noto per incidenza, come in questo diploma d' infeudazione trovisi uno dei più antichi e più importanti cimeli della lingua parlata allora dal popolo istriano. Vi si legge: Castrum alias vocatum « *Castiel Sançuan di Corneti* ». Segno adunque che a lato della lingua latina scritta adoperata nei publici documenti, già nel secolo XI era sorto ed era parlato

nelle terre istriane quel dialetto, che due secoli più tardi appariva di «accenti crudeli» al grande Ghibellino, il cui orecchio era avvezzo al dolce linguaggio toscano.

Ma ritorniamo alla storia. In questo frattempo le splendide vittorie riportate dai Veneziani sui Croati e Narentani avevano avuto per le città istriane una doppia conseguenza: in primo luogo di rialzare e ravvivare il loro commercio marittimo, e con questo la loro prosperità materiale; in secondo luogo di legarle coi vincoli indissolubili di gratitudine e d'affetto alla republica veneta. Laonde anche le condizioni economiche d'Umago da questo tempo in poi migliorarono costantemente; così che mentre nel diploma del 1037 ed in quello del 1106 si parla della «villa» d'Umago, in altro del 1149 Umago non è più una villa, ma «città»; e nel 1230 è chiamato «castrum umagense». Segno adunque che in questi due secoli esso s'era notevolmente avvantaggiato e nel benessere materiale e nel numero degli abitanti, ed aveva potuto quindi provvedersi di buone opere di difesa e cingersi di forte mura. Onde il Tommasini più tardi scrisse: «È Umago castello e grossa terra murata».

Anche Umago venne in relazioni sempre più strette con Venezia, e gli Umaghesi nel 1149 giurarono d'essere sempre fedeli al doge, di prendere parte con un determinato numero di navi alle spedizioni militari della Republica, di pagare ogni anno nel mese di settembre sette romanati: assieme garantivano ai veneti nella loro città piena sicurezza personale ed esenzione da ogni gabella.

La distruzione del castello di S. Giovanni di Corneti e la sostituzione d'un nobile cittadino capodistriano alla precedente dinastia che lo teneva infeudato, inoltre la stessa povertà della chiesa emonense da cui dipendeva la chiesa di Umago, non furono senza influenza sulle condizioni politiche del paese fra il Quieto e la Dragogna. Nel 1180 il vescovo di Cittanova, per concedere al priore di S. Daniele di Venezia il monastero di S. Martino, ebbe bisogno di chiedere il consenso del popolo. — Consensu populi mei offero et concedo. — E ciò significa che su questa costa il feudalismo, non avendo alcun appoggio nè di potenti feudatarî, nè di ricchi prelati, era già tramontato, ed in suo luogo era sorto il governo popolare, ed il «comune» era chiamato a giudicare dei proprî destini.

Laonde Umago, che assieme all'intera provincia era dal 1208 soggetto al patriarca d'Aquileia marchese d'Istria, quando questi tentò e colle armi temporali e colle spirituali di rimettere in vigore gli ordini feudali, fu una delle prime città a staccarsi dalla sua signoria ed a darsi interamente a Venezia. E di fatti, seguendo l'esempio di Parenzo, ai 29 dicembre 1269,

ambasciatori spediti a Venezia in nome del comune di Umago diedero la città in potere della Republica, pregandola di riceverla in sudditanza a quei medesimi patti che aveva accolta Parenzo, e di mandarvi un rettore (podestà) cui offrivano per intanto annualmente 300 lire, promettendo maggior salario ove le condizioni della terra migliorassero.

Gli Umaghesi speravano forse col darsi a Venezia d' essere esonerati dai loro obblighi terrenari verso la chiesa triestina. Ma così non la pensava il vescovo di Trieste, il quale anzi nel settembre del 1230 s' era fatto confermare dall'imperatore Federico II «castrum Umagense cum omni iure et pertinentiis suis»; e forte di questo diploma imperiale esigeva dagli abitanti il censo a lui dovuto. Da qui una lunga serie di questioni e di lotte, che giunsero a tal punto che il vescovo di Trieste interdisse al clero d'Umago la celebrazione degli uffici divini. Non tutti obbedirono. Finalmente si venne il 28 settembre 1299 ad una transazione fra il rappresentante del vescovo e quelli del consiglio maggiore d' Umago. Il debito del comune verso il vescovo fu ridotto a 13 staia, e da quell'anno in poi il comune d' Umago si obbligava di corrispondere al detto vescovo ogni anno il 15 agosto venti sette staia di frumento, salvo il caso d' una guerra generale, e rispettati sempre i diritti che il vescovo potesse avere verso singole persone sia per i feudi, sia per le decime. Se il vescovo od il suo vicario venivano in Umago verso la festa di S. Michele, il comune doveva loro imbandire un pranzo del valore di due soldi di grossi. In compenso il vescovo prometteva di null'altro pretendere dal detto comune per qualsivoglia titolo e causa, e di perdonare al clero che aveva celebrato gli uffici divini ad onta del suo interdetto. Questo accordo fu riconfermato nel 1303.

Del contributo d'Umago il vescovo di Trieste disponeva a suo talento, infeudandolo ora all' una ora all' altra persona; e lo vediamo nel 1333 concesso al nobile veneto Andrea Dandolo già podestà di Trieste, e che fu poi doge di Venezia.

Dal suesposto dobbiamo ritenere, che se non prima, al certo dopo il decreto di Federico II del 1230, la chiesa d'Umago ritornasse alla diocesi triestina, essendochè la vediamo nei secoli seguenti sempre a questa subordinata, ed il vescovo di Trieste avervi in Umago propria residenza, e qui talvolta abitare.

Sembra però che i vescovi di Trieste pretendessero possedere su Umago altri diritti oltre a quelli provenienti dalla giurisdizione ecclesiastica, e tentassero di farli valere col mezzo del pontefice; ma il senato veneto tagliò corto e rispose nel 1348 alla lettera mandata dal papa in favore del vescovo di Trieste: «non sapere esso nulla d'un diritto del vescovo su quella terra».

Dal canto loro i vescovi di Cittanova considerarono sempre tale possesso dei vescovi di Trieste come un' usurpazione dei loro legittimi diritti, ed il vescovo Foscarini, sul finire del XV secolo, occupò questa pieve approfittando probabilmente del momento in cui il senato veneto, venuto in aperta ostilità col vescovo di Trieste, ordinava a tutti i rettori d' interdire e sospendere gl' introiti che il vescovo riceveva dalle sue possessioni istriane. Narra poi il Kandler che, portata la questione dinanzi alla curia romana, il pontefice Leone X sentenziasse nel 1518 dovere Umago appartenere stabilmente al vescovo di Trieste, ed il Foscarini pagare una multa di 47 ducati d' oro.

Io non ho potuto trovare in nessun luogo questa bolla di Leone X; ed invece leggo nei Commentarî di mons. Tommasini vescovo di Cittanova (III, 17, pag. 239) che il detto vescovo Foscarini, dopo molte liti, ebbe in Rota la sentenza colla quale, in base alla donazione dell' imperatore Corrado II, si decretava spettare alla chiesa episcopale di Cittanova « iurisdictionem ecclesiasticam Collegiatae Ecclesiae S. Pellegrini, et oppidi Humagi, illius districtus, et territorii praedictorum ac etiam ius decimandi, ed decimas colligendi et percipiendi iuraque Episcopalia in eisdem exercendi ». E continuando, mons. Tommasini racconta (pag. 243) che il vescovo Marcello successore al Foscarini (nel 1521) « non so per qual cagione fece instrumento di concordia col vescovo di Trieste del luogo di Umago, e adducono che ciò fece per le grandissime spese ch' erano andate nella lite, cedendo quello che non poteva, cioè la giurisdizione di Umago ed il ius delle decime le quali importano assai buona entrata ». Racconta ancora che il vescovo Manino (1606-19) rinnovasse la lite, ma venuto a morte prima che fosse finita, non si trovarono più i processi e gli atti anteriori per continuarla con effetto.

Anche mons. Tommasini, quando fu vescovo di Cittanova, fece varî tentativi per riescire a tale rivendicazione; ma questi pure rimasero infruttuosi: laonde scrive egli: « Umago parte antica della diocesi di Emonia, ora ingiustamente posseduta dai vescovi di Trieste ».

Solo quando l' imperatore Giuseppe II volle che i confini delle diocesi coincidessero coi confini politici, la pieve di Umago fu restituita alla chiesa di Cittanova.

Ma ritorniamo alla storia civile. La dipendenza dalla Repubblica contribuì ad aumentare il benessere di Umago, in quanto che allora il senato pensava di fare dell' Istria il granaio di Venezia, coll' estendere e rendere più proficua l' agricoltura, col promuovere l' impianto su larga scala degli olivi, dei gelsi e di altre piante utili, e col curare la conservazione dei boschi, necessarî al suo arsenale ed ai bisogni della popolazione. Sappiamo che nel 1330 il

comune d'Umago ricevette dal governo al 5 % 2200 den. per comperare buoi ed altri animali da lavoro oltre a quelli che gli umaghesi già possedevano. I comunisti s' obbligavano di dare a Venezia tutto il frumento che loro sopravanzava a 12 grossi lo staio. Nel detto anno 1330 essi vendettero alla camera veneta 298 staia di frumento a lire 3 e soldi 4 lo staio.

E se anche tutto il commercio marittimo delle nostre città dovette fare scalo a Venezia, ed a Venezia e non altrove si dovettero vendere i nostri prodotti, la facilità della vendita, il grande consumo di questo allora colossale emporio, la straordinaria ricchezza della popolazione e l'opportunità degli scambi, compensavano esuberantemente la limitazione del commercio, e procuravano non pochi guadagni all'Istria. Ed Umago vide aumentare il numero dei suoi caseggiati, e formarsi il « borgo » di cui trovasi sicura menzione nell' anno 1333. Nel 1376 il suo podestà sull' onorario di lire 300 pagategli dal comune e di lire 152 pagategli dallo stato, ebbe un aumento di lire 100 a grossi. Nel 1423 fu consacrata la nuova chiesa di S. Benedetto; nel 1474 ebbe un convento di Serviti. — « Bel loco » lo dice il Sanuto nel suo Itinerario del 1483.

Alla legge generale che proibiva l' esportazione per la via di mare per altri porti all' infuori di quello di Venezia, si fece un'eccezione per Umago riguardo al commercio delle sue legna da fuoco, l' esportazione delle quali, obbligatoria in prima linea per Venezia, era pure permessa verso certe modalità anche per Pirano, Isola e Capodistria.

Solo molti secoli più tardi, quando diminuito il consumo e la ricchezza di Venezia, scemati i suoi commerci e gli scambi, e il senato colle sue restrinzioni commerciali non pensò ad altro che a tenere bene provvigionata la capitale d' ogni sorta di derrate ad un prezzo bassissimo, e le nostre produzioni non trovarono più colà pronto e sicuro smercio, ed il loro prezzo s' invilì per l' enorme quantità giacente sul mercato, allora sì che queste leggi commerciali divennero oltremodo dannose per le nostre città, ed il commercio istriano rimase sacrificato a solo vantaggio della dominante.

Non solo Umago era fortificato, ma teneva anche buon presidio di soldati, ai quali nel 1356 furono aggiunti 25 uomini di cavalleria a difenderlo dalle ruberie che arditi ladroni commettevano troppo di frequente in quelle contrade. E si fu in questa occasione che, necessitando provvedimenti energici a tutela della publica sicurezza seriamente minacciata in questa parte dell' Istria, il senato decise d' istituire proprio capitano del paisenatico per le terre al di qua del Quieto, il quale capitano doveva resiedere in Umago, essere contemporaneamente podestà di Umago e di Cittanova, percepire

l'onorario d'ambedue le podestarie, e rendere giustizia in ciascuna di esse mediante apposito vicario. In pari tempo fu permesso al nuovo capitano di tenere in Umago propria locanda (taberna) per comodo suo ed utilità della sua gente.

Ma questa disposizione, che sarebbe stata di non poco avvantaggio e decoro per il nostro Umago, venne modificata nel 1359 col trasferire la sede del capitano « paisenatici de citra aquam » a Grisignana; ed allora Umago e Cittanova riebbero il loro podestà come lo avevano avuto per l' addietro.

Di grande utilità era ad Umago il suo porto, che situato proprio di rincontro a Venezia, serviva di poggiata a tutti i legni che intendevano di attraversare il golfo diretti a quella volta: e « nel verno, scrive il Percichi, si vedevano nel suo porto alle fiate più di cento vascelli venuti da diverse parti ».

Il suo porto, la fertilità delle sue campagne ed il suo mite clima erano noti e nell' Istria e fuori della provincia. Francesco Berlingeri scriveva:

> Umago poi si stima
> D' Istria cittate e capo, d' onde nacque
> Christoforo che tra gli altri tien la cima.

Il Manzuoli loda i suoi estesi boschi; — Biondo Flavio lo dice: nobile oppidum cursu prope recto et ad Italiam transverso; — il Coppo ne rileva « il territorio tutto piano, ferace naturalmente d'alberi silvestri e di biade lavorandolo bene, dal che fu nominata la terra. Dentro le secche ha ridotto per navi grosse »; — il Goineo scrive: Humagum tamen et portu et clementiori coelo alteri praestat; — e persino Luca da Linda lo dice « considerabile per il suo porto et per il bel paese che gli è contiguo ». Più tardi il vescovo Rapicio, ne lodava, come abbiamo veduto, nel suo poema ed il vino dolce spumante, ed il vario pesce.

Ben presto giunsero anche per Umago i tristi giorni di lutto. Il saccheggio sofferto nella così detta guerra di Chioggia per mano dei Genovesi nel 1379 fu un disastro che seppure per il momento fortemente sentito, non lasciò traccie durevoli e fu ben presto riparato. Non così si fu della peste che v' infierì nell' estate del 1424.

E furono appunto le pestilenze e quindi la malaria la più grande sciagura che colpì l' Istria specialmente nelle sue città marittime. Nei tre secoli che corsero fra il 1300 ed il 1630, si ebbero ben 44 anni di peste; se ne contano 14 di sicuro, probabilmente 21 nel solo periodo fra il 1500-1600, coll'aggiunta

di 4 terremoti, 6 maree straordinarie, e 5 annate di siccità esiziale: laonde il secolo XVI si fu anche per tale riguardo uno dei più funesti, come per l' intera provincia, così anche per Umago. La consacrazione della chiesa di S. Rocco nel 1515 sta certamente in stretta relazione col flagello della peste. Dei suoi abitanti molti ne morirono; molti di quelli che sfuggirono o sopravissero al male, abbandonarono la città per stabilirsi nelle ville circostanti ritenute più sane e più facilmente immuni: lo spopolarsi dei caseggiati e l'accumularsi delle macerie vennero ad accrescere l' insalubrità dell' aria.

Ed è per ciò che l'abate A. Grillo, il quale visitò Umago nel 1611, scrisse ch' era «terra poco abitata rispetto alla sua grandezza che dimostra esser ella stata altre volte assai popolata e di considerazione; ma per la infelicità dell' aria ed anco delle guerre ridotta al termine in cui si trova al presente». Ed il provveditore Basadonna scriveva al senato nel 1625 che «Pola, Parenzo, Cittanova ed Umago, sebbene abbiano porti, sono però quasi spopolate, ripiene di rovine e d'immonditie, d'aria morbosa».

Umago pure venne fortemente munito e presidiato nel primo ventennio del secolo XVII ed in ispecie durante la guerra gradiscana, sia perchè si temesse un colpo di mano degli Uscocchi o degli Spagnuoli sui porti veneti dell' Istria, sia per respingere vigorosamente ogni attacco degli arciducali dalla contea di Pisino.

L'Istria però non aveva ancora veduto il peggiore dei suoi giorni, il quale fu quando, anche nel nostro paese, scoppiò la peste bubbonica, e v'infierì per ben due anni dal 1630-32. Capodistria perdette oltre un terzo dei suoi abitanti, e 3000 ne perdette il suo territorio; Cittanova si ridusse a 6 famiglie di consiglio ed a 24 popolane; la popolazione di Parenzo scemò a meno di 100 abitanti; quella di Pola, già decimata dalle precedenti pesti, scese a 300 circa compresa la guarnigione del castello. E ad Umago non rimasero che poche decine di persone accasciate per tanta strage dei loro concittadini, e smarrite fra tante case deserte ove la morte inesorabile vi aveva mietuto tutti gli abitanti.

La ricchezza però dei suoi campi e la frequenza del suo porto attirarono ben presto nuove famiglie ad abitare in Umago, in modo che esso potè rialzarsi alquanto dallo squallore in cui era precipitato. Così lo descriveva Mons. Tommasini vescovo di Cittanova verso la metà del secolo: «Umago è grossa terra murata con un buonissimo porto per ogni vascello. Tempo fa era più abitata, ma per l'aria cattiva resta assai disabitata. Ma al mancar dei nativi abitanti subentrano nuovi che qui trovano da far bene per li terreni ed occasione di frequentato porto... Ha piccola ma bella chiesa

officiata da un pievano e da due canonici eletti dal consiglio della terra e che ricevono il quartese delle decime del vescovo ».

Il governo della republica cercò, in quanto potè, soccorrere almeno in parte ai bisogni della città. Essendo rovinato in questo tempo il faro all' ingresso del porto, e non arrischiandosi per ciò molti navigli a poggiarvi per timore delle secche, il senato lo fece riparare affinchè la frequenza dei navigli nel porto invogliasse altre famiglie a stabilirsi colà. Il provveditore Pietro Loredan nella sua relazione nel 1670 scriveva al senato: « Quelli che si sostentano in Umago, benchè in pochissimo numero, lo fanno a riguardo del benefitio che conseguiscono dal porto stesso per l' occasione che hanno dell' esito delle loro entrate et in qualche puoco di traffico ».

Più tardi, nel 1677 il governo vi fece costruire anche una bella e capace cisterna perchè gli abitanti godessero d' un' acqua pura e salubre.

Così la popolazione andò lentamente aumentando. Nel 1693 contava 380 anime, delle quali 230 di comunione e 100 minori; nel 1806 ne contava un migliaio circa; 1158 con 248 case contava nel 1821, 1970 nel 1869, 2310 nel 1880, e 2470 nel 1890.

*
* *

Umago, come tutte le altre terre venete, era retta da un podestà, nobile veneto, mandato dalla Republica, e che mutavasi ogni 16 mesi. Egli conduceva seco il suo cancelliere. Nel giudicare era assistito dai giudici locali eletti dal consiglio fra i suoi membri. Il podestà aveva la giudicatura, oltre che su Umago, anche su S. Lorenzo in Daila cedutagli nel 1519 dal vescovo di Cittanova per disgusti avuti con quegli abitanti. Il consiglio della terra, dopo le ultime pesti, s' era completato con famiglie popolane e con abitanti nuovi. La città aveva un fondaco bene provveduto ed amministrato; ed oltre ai giudici, che assistevano il podestà quando rendeva giustizia, v' erano in servizio della publica amministrazione — i fonticari destinati a sorvegliare che si vendessero ed amministrassero i frumenti e le farine del fondaco con equità e giustizia, — i camerarî, che tenevano esatto conto delle entrate e spese del comune ed incassavano i denari, — gli avvocati destinati a perorare la causa di chi si rivolgesse loro, verso un modico compenso, — il cancelliere che serviva al comune ed al fondaco, custodiva l'archivio, estendeva le fedi, registrava gl'incassi, — ed i giustizieri che invigilavano sull'esattezza dei pesi e delle misure, stimavano gl'immobili

ed assieme al podestà ed ai giudici stabilivano la limitazione del prezzo del pane.

Già dal giorno in cui le singole città avevano potuto sottrarsi al dominio feudale rappresentato dal gastaldo patriarchino e presero a reggersi da sè con propri magistrati, la prima cura d'ogni comune si fu di possedere uno statuto civico per regolare la sfera d' azione dei singoli magistrati, e stabilire le norme fondamentali della procedura civile e criminale, le pene per i delitti più frequenti, le entrate del comune e la loro amministrazione. Quando poi Venezia ebbe soggette queste città, mediante i rettori da lei nominati, i quali se da un lato erano tenuti a rispettare lo statuto, dall'altro avevano mano libera di fare e disfare quando in coscienza lo tenessero opportuno, essa fece in modo che molti degli antichi precetti cadessero in disuso, ed altri venissero a sostituirli più conformi ai tempi ed alle mutate condizioni civili e politiche. Onde la necessità di compilare dei nuovi codici statutarî con parziale modificazione dei precedenti. S' aggiunse il desiderio del senato, pur rispettando l' autonomia d'ogni singola terra, d' introdurre una certa quale uniformità nella procedura e nell' amministrazione, più consentanea alle leggi di Venezia. Ed è perciò che vediamo l'« università di Umago », essendo i vecchi statuti inadoperabili perchè corrosi e rovinati dal tempo e resi dal lungo uso pressochè illegibili, e volendo essa essere governata « come si conviene a buoni e fedeli sudditi, secondo le consuetudini e la forma colla quale vengono rette le altre città sottoposte all' illustrissimo ducale dominio » la vediamo stabilire che si eleggesse una commissione di sei persone, quattro fra i nobili del consiglio e due fra i popolani privati, per rifare tutte le ordinanze, leggi, e statuti necessarî al buon governo della terra.

Si fu in conseguenza di tale deliberazione che nel 1528, sotto il podestà Tadeo Gradonico, si compose lo statuto che possediamo oggidì. Fu confermato dal doge Pietro Lando colla concessione che l' appello nelle sentenze criminali oltre le 50 lire, fosse devoluto alla carica di Capodistria.

Il nostro codice è scritto su pergamena in pagine 59, diviso in 122 capitoli compresi in 4 libri.

Nel primo di questi libri si tratta dei magistrati, della loro elezione e delle loro attribuzioni; vale a dire del consiglio e di coloro che hanno diritto di sedervi, dei giudici, degli avvocati, dei camerari, del fonticaro e suoi dipendenti, dei giustizieri e dei deputati al controllo. Si determinano quindi le incombenze del podestà, il quale era obbligato a sedere assieme ai giudici in giudizio ogni Lunedì e Venerdì, e si stabilisce il tempo utile per i giudizi. Seguono i capitoli sui dazieri, sul cancelliere, sui cataveri,

sugli oratori e nunzi del comune, e finalmente sui forastieri, i quali entro 15 giorni del loro arrivo in Umago dovevano inscriversi nella cancelleria fra i vicini della terra, offrendo garanzia idonea della loro volontà e capacità di sostenere per un quinquennio tutti gli aggravi publici, come gli altri comunisti.

Col cap. 27 finisce il libro primo. Comincia il secondo, che tratta del diritto civile, colle citazioni, loro modo e termine, colla procedura da seguirsi per gl' importi inferiori e per i superiori alle 10 lire, colle prove da presentarsi dall'attore; e quindi continua trattando del giuramento, della procedura verso i distrettuali, dei pegni e della carcere per debiti. Il carcerato riceveva giornalmente due pani, ed acqua a sufficienza: se non poteva pagarli col suo peculio, lo doveva fare il creditore. Agli Umaghesi «affinchè fra i cittadini si conservasse la benevolenza» era severamente vietato di cedere un credito verso un loro conterraneo a qualsiasi persona forestiera. Se qualche forestiero si presentava in Umago a protestare un debito d'un umaghese, il podestà doveva procedere a seconda delle norme che vigevano nella terra dell' attore; sapendo però che colà non si faceva giustizia agli umaghesi, non doveva farla neppure egli se il forestiero era di quella terra. Seguivano i capitoli sui testimoni, sugli arbitri, loro scelta e salario, sulle appellazioni e sui rapporti fra padrone e lavorante. I tavernieri che vendevano vino a spina non potevano fare credenza ad una persona per più di 20 soldi senza pegno, nè per più di 40 col pegno. Il comune riceveva 20 soldi di dazio per ogni orna venduta. Le osterie si dovevano chiudere colla seconda ora di notte. Alla procedura sommaria per pegni facevano seguito le pene per coloro che tagliavano gli olivi, quindi l'interdizione alle maritate di obbligarsi senza il consenso del rispettivo marito. Non era lecito fare credenza ad un figlio di famiglia, nè comperare cose rubate, e gli animali comperati se per tre giorni di seguito, e ciascun giorno per tre ore, erano condotti presso la pietra dello stendardo alla vista del publico, non potevano essere più rivendicati quale furtiva provenienza.

Il libro terzo è quasi una continuazione del secondo e contiene le cause delle cose civili. Entro 15 giorni la comprita fatta doveva essere bandita sulla pubblica piazza in un giorno di Domenica per chi ne aveva interesse. Indi si stabiliva quando ad un parente spettasse il diritto di ricuperare una cosa venduta fossero pure case, casali o terreni; il venditore stesso poteva ricuperare entro 30 giorni la cosa venduta rifondendo al compratore il prezzo e le spese. Delle ricupere, dei cambi, della vendita degl' immobili dati in pegno, della divisione dei beni, della prescrizione di 10 anni fra i presenti, di 20 fra gli assenti, e di 30 mancando ogni titolo

giuridico, delle pene da infliggersi a quelli che occupavano le terre altrui, o una via pubblica, od i beni comunali, trattano i capitoli sino al 27.°. Si passava poi a stabilire le norme per i testamenti, i codicilli, per l'istituzione dell' erede, per i morti senza testamento, per la successione ab intestato, per l' impugnazione del testamento e si determinava i casi in cui si poteva diseredare qualcuno. Seguivano i capitoli della tutela paterna, dei beni pupillari, dell'età per testare, del contratto fra conjugi «a fratello e sorella» ed infine dell' obbligo dei figli di sovvenire ai genitori impotenti. Chiudeva il libro il cap. 49.° sugli affitti.

Il libro quarto ossia dei malefici, s'occupava delle villanie, le quali se fatte al podestà erano punibili con 25 lire e più, se fatte ai giudici erano punite con 8 lire e più, se fatte agli altri ufficiali con 4 lire, ed infine se fatte ad altre persone erano punite con soldi 40. L' uccisione colposa era punita colla morte; se l'omicidio era premeditato, si conduceva il colpevole sul luogo del delitto e lì gli si amputavano le mani che poi gli venivano legate al collo, poscia era condotto nella piazza della giustizia e qui squartato, indi appeso alla forca. Ai genitori era permesso di battere i loro figli, ai mariti le mogli, ai concubinari le concubine, ma non ferirle o tagliare a queste le trecce. Chi preparava o propinava filtri poteva essere frustato e bollato. Ai falsi monetari si levavano gli occhi e si amputava la destra. Ai falsari e per l' appiccato incendio era comminata la pena di morte. Il cap. 27 stabiliva quando e quali ladri dovevano essere posti alla berlina, quando frustati publicamente, quando accecati oppure appiccati. Era proibito entro il castello di Umago il tenere porci, pena 40 soldi; permesso invece nel borgo, ma legati. Non si doveva gettare acqua giù dalla finestra, pena 20 soldi. Era proibito di portare vino dal di fuori in Umago, e portare fuori di Umago biade e legumi senza permesso. Al comune andava il 12 per cento sul prezzo del pesce, e sulla carne un piccolo per libbra. Il prezzo d'ambedue era stabilito dal relativo magistrato. Venivano poscia i capitoli sull'officio dei notai, sulle bestie trovate in danno, sulle finide e loro confini rispetto ai pascoli, sul tempo in cui era permesso pascolare, quando si dovevano tenere gli animali legati, e quando era proibita la caccia. Seguiva dell' elezione di otto saltuari a custodire le vigne, delle società dei pluvinari e maiabicari e delle società di animali sia del paese che forastieri. Era proibito lavorare nei giorni festivi pena 3 lire, e così pure tenere aperte le botteghe. I forestieri non potevano tagliar legna nel territorio di Umago, nè tenervi animali.

Si chiudeva il libro quarto coll' ordine espresso ai chierici di non immischiarsi nelle cose secolari, ed in particolar modo di non scrivere testamenti o codicilli sotto pena di lire 25.

Così, se non ordinatamente e con logica conseguenza, tuttavia con sufficiente ampiezza e precisione erano toccate tutte le questioni ed i fatti più importanti che si riferivano alla vita publica e privata in modo che a ciascun magistrato fosse assegnato il suo posto, i diritti e doveri fossero nettamente stabiliti, avendo di mira, oltre alle esigenze della giustizia, anche l' utile degli abitanti e l' interesse del paese.

*
* *

Detto ciò brevemente, a modo d' introduzione, facciamo seguire ora il testo dello Statuto, cui facciamo susseguire in appendice tre posteriori terminazioni del Consiglio in materia di dazî, tratte dall' esemplare italiano del detto Statuto.

B. Benussi.

STATUTORUM TERRÆ HUMAGI

LIBRI QUATUOR

In Dei Aeterni Nomine Amen.

Cum castri nostri Humagi ordines, leges, ac statuta omnia labefacta, lacerata, atque abrasa, nec non mutilata essent, visum est Universitati nostræ, ut demum regerantur, sicuti bonos ac fideles subditos decet, juxta consuetudinem atque formam, quibus aliae civitates et loca illustrissimi Ducali Dominio Veneto subjugatae reguntur, cum spectabili consilio, una cum magnifico Praetore, qui tunc temporis praeerat, eligere quatuor ex consilio nostro et duos ex privatis, qui, simul convenientes, ordines, leges, et statuta, quae omnis Universitatis observaret, instaurarent.

Unde hujus modi facta electione a deputatis ad hoc de spectabilibus Dominis Antonio de Princivalibus quondam Domini Bartholomei, Joanne Antonio Martello quondam Domini Ludovici, Francisco Vitalle quondam Domini Henrici, Ioanne Dominico a Dominabus quondam Domini Marci, nobilibus ac de consilio terrae nostrae, S. Pietro Rimiza quondam S. Mathei et S. Sebastiano ab Arboribus quondam S. Simeonis, de populo.

Nullus adhuc magnificorum extitit, cum plures praecesserint, qui tam laudabile, tamque sactum admittere decretum voluerit; tandem nunc, Deo inspirante, inventus est Dominus Thadeus Gradonicho, castri nostri Praetor, electus ab illustrissimo Ducali Dominio Venetorum, tam doctus, quam peritissimus.

Unusquisque in primis probatus est viginti annos natus; (tunc) adhibitis ex consilio nostro, ut supra ostensum est, privatisque duobus de populo ad honorem Dei omnipotentis, et (B. Mariae) Matris semper Virginis,

et ad utilitatem universi castri nostri praefata deliberatio, seu generale decretum est institutum, cum hac tamen conditione, omniumque nostrum mente, ut ipsa capitula atque statuta nostra ad pedes illustrissimi Ducalis Dominii Venetorum legarentur, juxta consuetudinem in similibus semper servatam, confirmanda; agnoscendo ipsum illustrissimum Ducale Dominium caput verum et unum dumtaxat dominum omnium nostrum sibi subditorum, uti par est, et ut ipsa ratio exigit.

Quam ob rem, quanta maxima possumus humilitate, ad illustrissimae Dominationis Vestrae prostrati pedes, petimus ac obsecramus ut velitis Vestra gravissima auctoritate haec nostra capitula fore rata atque instituta, quae huc subinferuntur; Videlicet:

PETRUS LANDO

Dei gratia Dux Venetiarum etc.

Nobilibus et sapientibus viris Thadeo Gradonico de suo mandato Potestati Humagi et successoribus suis fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum. Vi significamo si come a' quatro del instante habbiamo confirmati con il Collegio nostro per l'autorità a quello data dal Senato a' XXX del mese di Ottobris passato li infrascritti capituli et ancora li habbiamo concesso che le appellationi delle sententie criminal da lire cinquanta in zoso se devolvino alli Rettori de Cavod' histria et similmente le condenationi de tutti li bandi ad tempus fatti per Pottà de Humago comemoracion di corda et preson sì come li fu concesso a' XXX Luio 1527 dal Serenissimo Principe nostro, che alhora era Capitano nro general, et ciò non obstante le revocation di tal cosa fatte per litere nre de XVIIJ marzo 1528.

Et così vi comettemo con la sopradetta auttà che dobbiate osservar et far inviolabilmente osservar a ditta Comunità la sopra ditta concessione.

Liber I.

CAP. 1. *Qui possunt esse de Consilio.*

Recte justum et honestum est ut unusquisque praecessorum suorum privilegio gaudeat, ideo volumus et ordinamus, quod nullus homo possit esse de Consilio terrae Humagi nisi ejus pater, avus, vel proavus, vel ab inde supra ex linea masculina tantum fuerit de dicto Consilio. Si quis vero non habuit majores et ascendentes suos ex dicto Consilio, non possit eligi nec creari in Consiliarium, et si secus factum fuerit, talis electio sit nullius valoris et momenti, et minores descendentes ex veris Consiliariis non possint ingredi Consilium neque gaudere officiis aut beneficiis ipsius Consilii nisi completis annis viginti probandis vel per scripturam vel per juramentum parentum suorum aut affinium.

CAP. 2. *De juramento Consiliariorum, singulis annis deferrendo.*

Addimus, quod omnes Consiliarii, qui pro tempore erunt et sunt teneantur jurare in Consilio congregato singulo quoque anno pro creandis officialibus in principio anni honorem et bonum statum Eis Venetiarum, et Dn̄i Potestatis Humagi proficuum honorem, et commodum Cōmunis et terrae praedictae, et teneantur consulere Dn̄o Potestati et Iudicibus de eo, quod fuerint requisiti, recte et legaliter secundum suam bonam conscientiam, non juvando amicum nec nocendo inimico per fraudem; et omnium partium, quae proponentur coram eis, teneantur capere illam, quae videbitur sibi magis justa et rationabilis, eas vero, quae sibi injustae videbuntur, nullo modo capiant, vel illas consentient, et similiter jurare teneantur in ballotandis officialibus nominatis, quod eligent et proponent illas personas, quae eis visae fuerint magis aptae, idoneae et sufficientes ad exercendum officium, ad quod fuerint electae, nulla habita ratione amoris vel odii. Quod statutum singulis annis in congregatione Consilii faciendi ad creandos officiales in principio anni publice ad notitiam omnium legatur et deferatur praedictum juramentum singulis Consiliariis, et si quis absens fuerit teneatur Cancelarius Communis notare illos, qui non interfuerint, et in proximo Consilio, in quo aderint, conscientiam facere Domino Potestati, qui eis deferat sacramentum in pr̄nti Capitulo contentum.

Cap. 3. *De poena non venientium ad Consilium et de ordine loquendi in ipso.*

Omnes Consiliarii, qui reperientur esse in terra Humagi, teneantur venire ad Consilium quod pulsabitur campana vel clamabitur per praeconem, et non possint loqui super aliqua proposta seu parte, nisi super ea, quae fuerit proposita per Dnum Potestatem, judices et deputatos et qui proponere aut loqui voluerit super aliqua parte proposta teneatur se conferre ad pulpitum ad hoc praeparatum sub poena soldorum quinque pro quolibet contrafaciente et qualibet vice.

Cap. 4. *De modo electionis judicum et aliorum officialium.*

Ad constituendum duos judices Consilii et unum de populo, hic modus observetur; videlicet, congregato Consilio ad sonum campanae et voce praeconis more solito, ponentur tot ballotae quot erunt Consiliarii congregati, in quibus sint quinque ballotae deauratae, et venientibus Consiliariis ad Capellum, quicunque Consiliarius habebit unam de dictis ballotis deauratis possit eligere et debeat virum bonum et sufficientem judicem in praesentia Dni Potestatis et ipsorum electionarorum. Teneatur tamen Consiliarius habens ballotam deauratam, antequam electionem faciat dicti judicis, jurare ad sancta Dei Evangelia, quod bona fide et sine fraude eliget unum judicem bonum, legalem et sufficientem in dicto officio, non praetio, praemio aut lucro quacunque habuisset aut speret ab eo, quem eliget aut alio [1] .... quod si contrafecerit, aut sciri poterat contrafecisse, vel ipsam electionem fecisse praemio, aut lucro, aut praetio, privetur Consiglio Humagi per decem annos, et qui fuerit electus tali modo condemnetur in libris quinquaginta parvorum, et quilibet possit accusare, et teneatur ad credentiam, et juramento debeat de praesenti nominare illum, quem eligere voluerit in judicem praedictum, et electio illa sit firma, et hoc fiat singulis quatuor mensibus. Item modis et ordinibus eligatur Camerarius Communis, duo Iustitiarii, unus de Consilio, alter de populo, et hoc singulis quatuor mensibus. Item modo et ordine supradicto eligantur unus Cancelarius Communis, tres Deputati, duo Cathaverii, et duo Camerarii Ecclesiae Sanctae Mariae, et duo Advocati, qui durant uno anno integro, et teneantur jurare ut in capitulare de juramento officialium continetur.

---

[1]) Nel testo italiano: «per suo nome».

Cap. 5. *De juramento officialium.*
Qui attinentes esse non possunt in eodem officio.

Nolumus quod pater cum filio, frater cum fratre, socer cum genero, cognatus cum cognato, patruus vel avunculus cum nepote et consanguineus germanus cum consanguineo germano tam ex linea masculina, quam ex linea foeminina possint esse in uno et eodem officio aliquo modo aut ingenio, et electio contra hoc facta non valeat nec teneat, sed ad Consilium revertatur electio secundi electoris et non primi, et fiat modis et ordinibus supra scriptis.

Cap. 6. *Capitulare Advocatorum,*

Singulis annis eligantur modo et ordine eligendi alios officiales duo Advocati Communis de Consilio, qui jurare teneantur bona fide et sine fraude advocare pro bono et valido honore status et terrae Humagi, et litigare omnibus quaestionibus eorum qui primo requisiverint, et teneantur recte et legaliter consulere petentibus de rerum litibus et differentiis secundum bonam ipsorum conscientiam et parere, et esse debeant omni die, nisi essent impediti justa causa, quo tenebitur placitum in Palatio vel ubi sedebitur pro jure reddendo coram Mag.co Dn̄o Potestate, et ibi permanere usque quo Dn̄us Potestas inde recesserit, aut ab ipso licentiam habuerint. Et habeant pro eorum mercede soldos quatuor pro qualibet causa sumaria, quae absque scriptura expedietur, singulis vicibus, quibus in ipsa causa verba facient; sin autem cum scripturis procedentur habeant, a libris quinque usque ad libras viginti soldos decem, a libris viginti usque ad libras centum, soldos viginti, et a centum supra, decem soldos pro centenario, habendo semper de primo centenario soldos viginti.

Cap. 7. *De officio et salario Iudicum.*

Volumus et statuimus, quod Iudices Cōmunis Humagi habeant singuli ipsorum a Communi libras viginti in quatuor mensibus pro salario, qui teneantur diebus festivis comitari D. Potestatem praēntem et qui pro tempore fuerit, et similiter diebus indicis (Iudicis ?) et omni quoque die, quo sederit ad sonum campanae pro jure reddendo; caeteris vero diebus teneantur ad minus duo ipsorum Iudicum comitari Dn̄um Potestatem in terra Humagi et sub [1].... poena soldorum quatuor pro quolibet contrafaciente et quolibet die, qui deveniant in Cōmune.

---

[1]) Nel testo italiano: « et borgi ».

Cap. 8. *De officio et salario Camerarii.*

Statuimus, quod Camerarii, quid per tempora fuerint, habeant in quatuor mensibus pro eorum salario a Comuni libras octo parvorum et teneantur officium suum fideliter exercere, nec aliquam denariorum summam de Comuni dispensare absque scientia et consensu Domini Potestatis, Iudicum et Deputatorum.

Cap. 9. *De officio Fonticarii ed ejus salario.*

Etiam volumus quod quicunque fuerit Fonticarius Comunis Humagi habeat in ejus salarium pro sex mensibus libras quadraginta parvorum, et teneatur exigere ab omnibus debitoribus fontici, qui debitum contraxerint in dicto sex mensium termine, omne illud, de quo fuerint debitores fontici quacunque ratione; et quicunque non exigerit infra dictum ejus terminum, illius quantitatis ipse remaneat et intelligatur esse debitor dicti fontici, et nihil consequi possit ratione diminutionis seu, ut vulgo dicitur, de callo frumenti aut bladarum.

Cap. 10. *De officio et salario ponderatoris farinae fontici.*

Ponderatoris farinae fontici officium est, et ita teneatur jurare introitu officii sui, quod recte et juste cuicunque, nulla habita personarum differentia, ponderabit farinam, nec amicum juvabit, nec inimico nocebit per fraudem, et obbligatus sit singulis diebus, quibus requisitus fuerit a fonticario adesse cum clave sibi commissa fontici cum apertum fuerit, causa distribuendae farinae, poena soldorum decem pro qualibet vice contrafecerit diffalcandorum de suo salario dicti officii; et stet per menses sex, et permaneat in contumacia dicti officii per alios sex menses habendo pro suo salario in dicto tempore sex mensium libras quindecim parvorum de danariis ipsius fontici.

Cap. 11. *De officio signatoris frumenti fontici.*

Eligatur in creatione fonticarii et ponderatoris farinae unus signator frumenti per menses sex, qui jurare debeat, et sic teneatur, cum aperietur fonticum frumenti mittendi ad molendum, illuc se conferre cum clave ei commissa, et recte, et nulla interposita fraude signare quot staria frumenti deorsum mittentur pro cribellando, et mittendo ad molendum, poena, si non intervenerit requisitus ut supra, solvendi soldos quinque pro qualibet vice contrafecerit retinendos ex suo salario, nec possit in eodem officio perseverare, nisi transactis aliis sex mensibus.

Cap. 12. *De officio et salario justitiarium.*

Iurare singuli justitiarii aut estimatores Cnīs teneantur et debeant ante inceptionem officii ad sacra Dei Evangelia, bona fide, sine fraude per totum tempus sui officii, solicite procurare totum illud quod ad suum officium pertinebit, et habere debeant pro singulis ipsorum soldos quadraginta parvorum in quatuor mensibus de salario a Comuni, qui teneantur ire ad sagomandum segetes, et vascula vini ad spinam venditi, et pro singulis vinis mensuratis habeant parvulos quatuor pro eorum labore. Et sub vinculo juramenti teneantur fideliter inquirere stateras, et mensuras an sint justae; et teneantur, a quacunque persona fuerint requisiti, ire ad existimandum hoc salario, videlicet: in burgo Humagi habeant soldum unum pro quolibet ipsorum [1]) et intra masierias Comunis usque ad Sanctum Damianum directo tramite habeant soldos duos parvorum pro singulis ipsorum, et a Sancto Iusto usque ad morlum (Mornum?), et a morlo ad Castellerium, et inde ad Sanctum Vitum, et inde [2]) ad Petram Damiani, et inde ad foibam fegerbani, et inde directo tramite ad fornacem sisoloni, et a Canale Sancti Ioannes soldos quatuor pro quolibet ipsorum, et inde per totum districtum Humagi soldos quinque pro singulis ipsorum, exceptis villis, ad quas quando se contulerint, habeant soldos octo pro quolibet ipsorum. Item pro quolibet animali extimato habeant parvulos sex pro quolibet.

Et si aliquis ipsorum aut ambo contrafecerint, et requisiti ad extimandum ut supra, accedere noluerint, cadant ad poenam soldorum viginti pro quolibet ipsorum, et quos invenient vendidisse malo pondere, et injusta mensura solvat soldos quadraginta parvorum, quorum dimidium sit Communis et alterum dimidium justitiariorum.

Cap. 13. *De officio et salario Deputatorum.*

Ordinamus et volumus, quod singulis annis eligantur tres deputati ex numero Consiliariorum, qui teneantur et debeant procurare proficuum et utile Comunis Humagi et fontici, et intervenire debeant in eis modis frumentis et farina de ratione fontici, una cum judicibus, interveniente

---

[1]) Nel testo italiano: « et dentro le massarie de Comun ».

[2]) Ibidem : « a piera dormia, et di lì alla foiba fegerba, et de lì a dretto camin alla fornasa de sisolon ».

semper praesentia Domini Potestatis. Et sic in computis faciendis tam ipsius, Comunis quam dicti fontici, et in datiis Communis, quae pro tempore current, intersint ad faciendum ipso [1] .... olizas (polizas?) ante deliberationem ipsarum datiorum, et possint ponere partes in Consilio, ut faciunt judices ad beneficium Universitatis Humagi, et habeant pro salario pro quolibet ipsorum libras x parvorum de Comuni in anno et ratione in anni juxta solitum.

Cap. 14. *De contumacia judicum, fonticarii, cancelarii Communis et camerarii.*

Ad hoc, ut quilibet ex Consilio fruatur beneficiis officiorum quae in Consilio Humagi dari consueverunt, statutum fuit, quod Iudices, qui pro tempore fuerint, non possint idem officium denuo consequi, nisi completis quatuor mensibus, aut tanto tempore quanto in dicto officio permanserint; quod similiter in camerariis Communis. Fonticarius vero et Cancelarius Comunis non possint eligi in officio fonticariae aut Cancellariae Communis nisi expleto uno anno, aliter talis electio sit nulla, et nullius momenti.

Çap. 15. *Qui attinentes non possint ire in electionem et suffragia ferre.*

Statuimus, quod pater cum filio, frater cum fratre, patruus, aut avunculus cum nepote, germanus consanguineus cum germano consanguineo ex utraque linea cognatus cum cognato non possint esse in eadem electione, neque inter se suffragia ferre sub poena privationis de Consilio per annum unum.

Cap. 16. *De modo Domini Potestatis in reddendo jure diebus Lunae et Veneris.*

Statuimus et ordinamus, quod Dnus Potestas vel ejus vicegerens debeat sedere loco ad hoc deputato cum suis judicibus diebus Lunae et Veneris reddendo jus cuicunque petenti in mane hora solita, et pulsetur campana quando Dnus Potestas sederit et cum inde recesserit, et si dies Lunae aut Veneris caderet in diem festivum prohibitum, de quo in capitulo feriarum, tunc dies imm.te subsequens non festivus officiatur juridicum.

Cap. 17. *De praecone et ejus salario.*

Praeconis officium est obedire Dno Potestati, judicibus et aliis officialibus, et teneatur ad requisitionem cujuscunque personae sine aliqua fraude citare quoscunque, et citationes ac praecepta sancta fideliter referre,

---

[1] Nel testo italiano: «le polize».

et sic testes convenire ad testificandum, eius officium bona fide exercendo, et habeat de salario a Comuni pro ut ei per Dominum Potestatem, judices et homines de Consilio decretum fuerit, et de omnibus incantis per eum functis (?) habere debeat pro sua solutione a soldis viginti infra parvulos duodecim, et ab inde supra parvulos sex pro libra tam de mobilibus quam de immobilibus bonis per ipsum venditis, et si incantuerit et non deliberaverit, habere debeat medietatem eius quod habuisset si deliberasset res incantatas; et pro qualibet proclamatione facta ad requisitionem privatae personae habeat parvulos duodecim, et si fecerit aliquod praeceptum in Humago ad petitionem alicuius personae specialis forensis, habere debeat soldum unum pro quolibet praecepto, si vero exiverit ad villas pertinentiarum Humagi habeat pro quolibet praecepto soldos octo.

Cap. 18. *De diebus feriatis, quibus non teneatur Dnus Potestas sedere ad bancum.*

Statuimus, quod nullo infrascriptorum dierum teneatur Dominus Potestas sedere ad tribunal nec dicere jus inter aliquos in causa civili, nec teneatur aliquis citatus aliquo istorum dierum comparere, exceptis petitionibus mercedis, introituum Communis, affictuum cuiuscunque conditionis fontici, datium ac forensium; videlicet: Per octo dies ante nativitatem Dni Nri Jesu Christi, et totidem post; dies Sancti Antonii Abbatis, Sancti Francisci,

Conversionis Sancti Pauli,
Purificationis Beatae Virginis,
Annunciationis » » ,
Per octavam ante resurrect. Domini,
» » post » Domini,
Inventionis Sanctae Crucis,
Omnium Evangelistarum,
Omnium Doctorum Ecclesiae,
Diebus dominicis,
Per dies quindecim ante festum Sancti Petri, et Per dies quindecim post dictum festum occasione messis.
Per totum mensem Septembris occasione vindemiae.

Omnium Sanctorum,
Sancti Martini,
Sanctae Catherinae,
Sancti Nicolai,
Sancti Nicephori,
Omnium Apostolorum,
Sancti Pellegrini,
Sancti Ioannis Baptistae,
Sanctae Mariae de Nive,
Transfigurationis Dni nri,
Sancti Laurentii,
Assumptionis Beatae Virginis,
Nativitatis » » ,
Sancti Maximiliani,
Sancti Michaelis.

Cap. 19. *De pagis faciendis per conductores datiorum Communis.*

Ne introitus Communis Humagi ullo tempore defraudetur, statutum fuit, quod omnes conductores datiorum et introituum Communis teneantur facere pagas suas tempore debito poena soldorum duorum pro libra de illa quantitate, cuius reperientur esse debitores, quae poena sit Domini Potestatis, qui exegerit ipsum capitale; et debeant termino dierum octo post deliberationem factam de ipsis datiis dare idoneam fidejussionem scribendam a cancellario Cōmunis, et eodem tempore teneantur solvere parvolus sex pro libra de quantitate deliberata gastaldioni fraternitatis Corporis Christi, qui pro tempore fuerit pro emendis ceris illuminandis ad honorem Corporis Christi, ponendum ad computum primae pagae; quo termine elapso, et non solutis dictis denariis, cogantur remedio juris ad praedictam solutionem, nulla compensatione eis facta de ipsis denariis exbursatis ad computum capitalis.

Cap. 20. *Quod debitores ecclesiae, fontici et cōmuni non possint eligi neque consequi officium aliquod Communis.*

Providentes indemnitati rerum publicarum statuimus quod omnes debitores ecclesiae Sanctae Mariae, fontici et Cōmunis Humagi non possint eligi, neque consequi officium aut beneficium aliquod a Cōmuni, et si quis electus fuerit et remanserit in officio, talis electio sit nullius efficatiae, et sic in perpetuum observetur inviolabiliter. Et tam fonticarius quam camerarii, qui in termino dierum octo post officium completum non solverint et satisfecerint eorum administrationi, cadant ad poenam soldorum quatuor pro libra de quantitate non soluta: datiarii vero soldos duos pro libra.

Cap. 21. *De officio Cancellarii Cōmunis et eius salario.*

Solemniter confirmatus et electus Cancellarius Cōmunis teneatur jurare ad sancta Dei Evangelia bona fide sine fraude, quod per tempus sui officii bene et legaliter operabitur ea omnia, quae ad dictum eius officium noverit pertinere et spectare, et Domino Potestati et judicibus recte consulere secundum suam conscientiam et formam statuti Humagi, et quod amicum non juvabit nec inimico nocebit per fraudem, et de bonis Communis nihil recipiet praeter salarium suum, vel aliud quod sibi juste expectaret, et teneatur durante eius officio in eligendis et creandis officialibus Consilii nominare coram D̄n̄o Potestate et judicibus omnes et singulos debitores

tam ecclesiae Sanctae Mariae, quam fontici et Communis Humagi, et obligatus sit omnes literas et scripturas ad beneficium Comunis spectantes, quae ad ejus manus pervenerint, legaliter et integre legere et in libris Comunis ad hoc deputatis describere, et descriptas nulla fraude celare. Scribat etiam omnes introitus et exitus Communis, qui ad manus camerarii pervenient, et eos recte et legaliter in solito quaterno conscribat. Scribat insuper omnes rationes introitus et expensas fontici Communis in libro ad hoc deputato, et stare debeat in dicto officio uno anno, et habere libras quadraginta parvorum, videlicet earum dimidium a Communi, et dimidium ab ipso fontico.

Cap. 22. *De Officio Cathaveriorum.*

Eligantur in Kalendis Januarii duo Cathaverii, qui in introitu officii sui teneantur jurare in manibus Dni Potestatis et judicum, quod recte et legaliter exercebunt officium suum, et investigabunt occupatores bonorum Communis, ac eos publicabunt, et de bonis Communis, occupatis et restitutis eorum industria in Commune, habeant quartam partem inter ipsos equaliter dividendam, et stare debeant in dicto officio per annum unum.

Cap. 23. *De tempore, quo officiales stare possint extra terram Humagi.*

Volumus et statuimus, quod aliquis officialis Communis non possit aliquo modo ultra dies octo permanere extra terram Humagi, videlicet per totam Istriam, et extra Istriam per dies quindecim, habita tum licentia prius a Dno Potestate, qui pro tempore fuerit; et qui ultra praedictum terminum permanserit, privetur eius officio, et loco ipsius alius subrogetur per Consilium.

Cap. 24. *Quod oratores et nuntii Communis teneantur expedire legationem sibi commissam.*

Consulentes utilitati publicae ordinamus, quod oratores et nuntii Communis Humagi, quibus commissum fuerit aliquod negotium, tam Venetiis, quam alibi peragendum, teneantur jurare ad sacra Dei Evangelia celerius quam potuerint expedire et ad finem deducere commissiones ipsis commissas, et easdem legationes bona fide et sinceritate ad utilitatem et proficuum Communis pro viribus et industria sua exercere.

Cap. 25. *De forensibus, qui teneantur dare se in vicinos per quinquennium in fidejussione idonea.*

Volumus et ita decrevimus, quod omnes forenses, qui accesserint Humagum, causa habitandi, teneantur in termino dierum quindecim eorum

adventus se notari facere officio cancellariae in vicinos terrae Humagi, data idonea fidejussione, sustinendi onera, gravamina et angarias, quae occurrerint pro facto Communis per quinquennium, aliter cadant ad poenam librarum viginti quinque, quarum dimidium sit accusatoris, alterum Comunis, quibus persolutis, possint cum fidejussione praedicta dare se in vicinum, aliter teneantur recedere ex terra et districtu Humagi.

Cap. 26. *Quod in officio cancellariae Communis neque filius pro patre aut contra, neque alius pro alio possit se intromittere.*

Statutum fuit quod quicumque electus et creatus fuerit cancellarius Communis ipse tantum exercere debeat dictum cancellariae officium, nec alius possit facere partitam aliquam in libris Comunis nisi ipse cancellarius; quod si secus factum fuerit, tunc ipse cancellarius privetur per annum unum ultra contumaciam de dicto cancellariae officio, et nihilominus dictae partitae per alium ut supra conscriptae sint nullae et nullius efficatiae.

II.

Incipit Liber Secundus, in quo tractantur causae rerum civilium.

Cap. 1. *De citationibus.*

Statuimus et ordinamus, quod praeco Communis possit et debet ad instantiam cuiuscunque requirentis citare quamcunque personam personaliter si haberi poterit, aliter ad domum habitationis suae, idque a solis ortu usque ad occasum nominando diem juridicum, in quo comparere debeat citatus coram Dno Potestate vel eius vice gerente, et si quis in die juridico ad requisitionem alicuius citatus fuerit ad comparendo pro eodem die non teneatur comparere; quod si dies comparendi aliter expressus non fuerit, intelligatur de die juridico proxime secuturo, exceptis causis summariis et foenerabilibus et forensibus nec excedentibus summam librarum decem, pro quibus singulis diebus et horis partes audiri possint et expediri causae, facti veritate inspecta.

Cap. 2. *Si citatus comparuit et adversarii non comparent.*

Si quis citatus coram Dno Potestate venerit et se praesentaverit coram eo usque ad horam debitam, et adversarius, qui fecerit eum citare non

venerit, vel nihil petierit coram judice, ipso facto intelligitur condemnatus citator in soldis octo parvorum, et statim Rector terrarum faciat ipsum punire de dictis octo soldis, nisi justa causa superveniente supervenerit.

Cap. 3. *De modo et forma procedendi in causis non excedentibus summam librarum quinque, et librarum decem.*

Finem litibus brevissimum imponentes statuimus, quod in omnibus causas supra controversiis non excedentibus summam librarum quinque, audita instantia actoris et responsione rei, si affuerit, absque alia petitione in scriptis oblata judici, si reus habitator Humagi non comparverit antequam Dnus Potestas se removerit a tribunali, remaneat sententiatus, delato juramento actori de quantitate vere sibi debita; quod si fuerit citatus de districtu vel forensis expectetur per totum diem citationis, et si non comparverit, sententietur modo et forma praedictis, et praedicta intelligantur observari debere in prima citatione. In causis vero a libris quinque usque ad libras decem, in secunda citatione facta si reus non comparverit, fiat ut supra declaratum est in prima citatione, et si comparverit, auditis partibus, absque petitione in scriptis judici oblata, expediatur causa.

Cap. 4. *De modo et forma procedendi in causis excedentibus summam librarum decem supra.*

In causis vero excedentibus summam librarum decem supra fieri debeant tres citationes, et si in tertia non comparverit, audita narratione actoris, sententietur reus cum juramento delato actori de quantitate vere debita, ut in praecedenti capitulo; quod si comparverit et petierit terminum dierum octo pro advocato inveniendo, vel pro consultando, ei assignetur et sic observetur ut in praecedenti capitulo, nisi quo elapso ut antea ad eius requisitionem teneatur actor in scriptis exhibere et offerre eius petitionem, qua exhibita, assignetur terminus reo petenti dierum octo et plus et minus arbitrium Dni Potestatis, inspecta rei et personarum qualitate, ad respondendum libello.

Cap. 5. *De confitentibus debitum in prima citatione.*

Si quis citatus fuerit ad instantiam cuiuscunque personae, et in judicio sponte in primo praecepto confessus fuerit debitum sibi petitum, et accepit mandatum voluntarium dandi et solvendi creditori quod ei debetur, non possit cogi ad aliquam solutionem, nisi completis diebus quindecim proxime secuturis a die confessionis factae.

Cap. 6. *De negantibus debitum sibi petitum, et actore offerente se probaturum.*

Ordinatum fuit, quod si aliquis negaverit debitum sibi petitum coram Dno Potestate, et creditor non possit intentionem suam probare, reus negans ad requisitionem actoris possit se juramento purgare, aut habita ei fide in arbitrio Dni Potestatis ipsomet dicente non teneri in aliquo dicto petitori de eo quod sibi petitum est, tunc ipse conventus a dicta petitione absolvatur. Et si actor vellet probare, assignetur ei terminus dierum octo, et probare debeat ad minus per duos idoneos testes tunc in judicio nominandos, qua intentione probata, negator condemnetur in petitis; quod si petitor non probaverit in termino ei assignato, absoluto reo, condemnetur actor in expensis secutis.

Cap. 7. *Quod uni testi, omni exceptione majori, cum juramento creditoris credatur a libris X infra.*

Addimus, quod in causis non excedentibus summam librarum decem parvorum, negante reo debitum sibi petitum, unus testis ab actore productus bonae famae et conditionis sufficiat ad probationem cum suplemento juramenti partis petentis.

Cap. 8. *Quod nemo alieno nomine compareat nisi ostenderit instrumentum procurae.*

Volumus et ita ordinamus, quod advocatus Communis aut specialis personae in judicio non audiatur, nisi ostenderit mandatum procurae, aut fecerit notari ipsam procuram (in) officio cancellariae · quod intelligatur in advocato tam actoris quam rei.

Cap. 9. *Si quis in judicio acceperit terminum probandi per testes non possit cogere partem contrariam ad juramentum.*

Ordinamus, quod si aliquis in judicio dixerit velle per testes probare quod sibi in jure negatum fuit, teneatur id per testes probare nec ei postea liceat, mutato proposito, cogere adversarium ad juramentum aliquod.

Cap. 10. *De existentibus in Humago, quos praeco reperire non possit.*

Cautelis hominum callidorum obviare curantes statuimus, quod si quis civis aut habitator Humagi per diem ordinarium praecipi facere voluerit alieni civi aut habitatori Humagi et districtus, et non poterit iste reperiri

per praeconem, ipso existente in Humago vel districtu, liceat praeconi de mandato Dni Potestatis ante domum suam publice clamare quod veniat pro tali die juridico ad respondendum tali actori coram Dno Potestate et eius officio; quae proclamatio notetur in actis cancellariae, et si venerit procedatur ut in capitulo de modo procedendi in causis, et si non venerit antequam Dominus Potestas recedat a tribunali, sententietur secundum petitionem actoris jurantis quod juste petit et tantum habere debet.

Cap 11. *De modo procedendi contra existentes extra terram et districtum Humagi.*

Contra absentes procedendi modum costituentes ordinamus, quod si quis contra aliquem absentem, qui non fuerit in Humago vel districtu, pro aliquo debito suum debitorem civem aut habitatorem Humagi procedi facere voluerit, debeat adire praesentiam regiminis Humagi, et prius ostendere jura sua; quod si apparverit debitorem teneri per publicum instrumentum vel scriptum manus quacunque causa factum et cuiuscunque quantitatis et per testes fide dignos, teneatur Dnus Potestas per praeconem Communis super platea Communis et ad domum solitae habitationis debitoris publice proclamari facere, quod talis debitor comparere debeat ad respondendum tali suo creditori, occasione talis debiti, aut mittat sufficientem procuratorem infra quindecim dies si fuerit in Histria; et si fuerit extra provinciam Histriae detur majorem terminum in discretione regiminis, et si tunc non venerit ad terminum sibi datum, nec alius pro eo sufficiens procurator, Dnus Potestas teneatur praestare sacramentum actori, quod juste petit et tantum habere debet, quo facto, dare debeat intromissionem creditori in bonis debitoris contumacis, quae extimentur et venduntur juxta ordinem descriptum in praesenti statuto.

Cap. 12. *De non accipiendo probationem super mortuum vel mortuam.*

Obviare fraudibus volentes statuimus, quod nulla probatio testium super aliquem mortuum vel mortuam de aliquo debito contracto et facto ultra annum ante mortem debitoris recipiatur, nisi uxor, filii, fratres, vel sorores defuncti jurassent debitum esse verum et justum, quo casu debitum illud creditori persolvatur. Si vero debitum illud factum fuerit infra annum ante mortem debitoris, tunc de illo debito possint testes audiri, Si infra duos menses post mortem debitoris creditor petierit illud debitum sibi solvi; et si creditor tempore mortis non esset in Humago et infra duos menses postquam venerit Humagum legitime probaverit mortuum in aliquo fuisse sibi obligatum, et suo sacramento probaverit praedicta vera esse, tunc dictum debitum persolvatur.

Cap. 13. *De fide pignoris.*

Fidem pignus habenti praestantes deliberavimus, quod si quis penes se habuerit rem aliquam penes se pignoratam, et de quantitate debiti quaestio oriretur, illis, qui penes se pignus habent, adhibeatur fides, scilicet a soldis viginti infra sine sacramento, et a soldis viginti supra cum sacramento. Si vero pignus recipiens mortuus fuerit, adhibeatur fides illis, quibus successio bonorum spectat et pertinent, nisi contrarium appareret per instrumentum vel testes.

Cap. 14. *De nolentibus solvere suis creditoribus.*

Civium pauperum et habitatorum nostrorum miserantes ordinamus, quod si quis civis aut habitator Humagi non habuerit unde solvere suis creditoribus, Dnus Potestas debeat ei praecipi facere vel paecipere, quod infra octo dies debeat concordare cum suis creditoribus, alioquin debeat recedere de terra Humagi . . . . , et non in terram Humagi venire, donec fuerit concors cum suis creditoribus; quod si contrafecerit, requirentibus suis creditoribus, Dnus Potestas possit dictum debitorem poni facere in carceribus Communis, et ibi stare donec satisfecerit suis creditoribus.

Cap. 15. *De facientibus ponere aliquem in carceribus.*

Carceratis subvenientes statuimus, quod si (quis) fecerit poni aliquem in carceribus Communis pro aliquo debito, et ipse debitor non habuerit unde sibi possit expensas facere, tunc teneatur creditor ipsi carcerato omni die expensas dare, idest duos panes rationabiles et de aqua pro victu suo, et nihilominus teneatur ipse debitor has expensas creditori solvere antequam de carceribus extrahatur. Si vero creditor excusaret ipsas expensas carcerato, tunc liceat Dno Potestati ipsum debitorem de carceribus relaxare.

Cap. 16. *De fidejussorum subventione.*

Fidejussoribus subvenire volentes ordinamus, quod si quis esset fidejussor alicuius vel aliquorum obligatorum ad aliquem certum terminum, liceat sibi fidejussori, transacto termino, ad quem principalis debitor erat obligatus, solvere creditori, aut ad quem promiserit fidejussorem liberare, agere contra principalem et petere ut eum liberet aut trahat de plezaria, non obstante quod creditor nondum petat debitorem, vel fidejussor nondum passus sit damnum aliquod ob ipsam plezariam.

Cap. 17. *De non dando cartas aut debita alicui forensi contra cives Humagi.*

Ut inter cives benevolentia conservetur providimus, quod nulla persona civis aut habitatrix Humagi audeat modo aliquo aut ingenio donare, pignorare, vendere, aut concedere, aut aliter alienare aliqua instrumenta, cartas, aut praecepta, aut sententias, nec aliquod debitum stabile aut mobile alicui forensi occasione placiti cum aliquo cive aut habitatore Humagi, sub poena librarum vigintiquinque parvorum; et talis datio, donatio, pignoratio, venditio aut alienatio non valeat et sit cassa. Et nullus civis aut habitator Humagi audeat emere debitum alicuius forensis contra aliquem civem aut habitatorem Humagi, nec donationem alicuius debiti aut concessionem accipere, nec in solutionem alicuius debiti sui sub poena librarum vigintiquinque parvorum, et insuper talis receptio non valeat.

Cap. 18. *De placitantibus placitum alias per sententiam diffinitum.*

Litigantibus injuste poenam tribuentes ordinamus, quod quicunque placitaverit cum aliquo de aliquo debito aut alia re, de quo aut de qua alias per eum aut alium eius nomine fuerit placitum coram Dno Potestate aut judicibus arbitris cum scriptura aut sine, et super ipso debito aut re fuerit sententiatum aut diffinitum per ipsum Dnum Potestatem aut judices arbitros, talis petitio nihil valeat, et insuper condemnetur in tanto quantum ascendit debitum aut res, quam taliter postulabat, cuius poenae medietas sit Communis et alia medietas adversae partis.

Cap. 19. *Quod tale jus reddatur forensibus quale redderetur Humagensibus in terris eorum.*

Volentes congruum jus praebere forensibus ordinamus, quod si aliquis forensis venerit Humagum pro placitando cum aliquo de civibus aut habitatoribus Humagi de aliquo debito, aut alia re debeat Dnus Potestas procedere et observare eos modos et ordines contra civem aut habitatorem Humagi, qui observantur in eiusdem terra si quis de nostris concivibus placitaret secure in terra sua, et si Dnus Potestas praesentire posset, quod alicui civi aut habitatori Humagi in aliquo loco aut terra non foret per dominationem illius loci jus et complementum justitiae factum de aliquo cive aut habitatore, tunc Dnus Potestas non debeat aliquem de illo loco aut terra contra aliquem civem aut habitatorem Humagi audire de aliquo jure; immo procurare omni modo, quod noster concivis habeat quod habere justa debet.

CAP. 20. *Qualiter testes examinentur in quaestionibus rerum immobilium, et de eorum solutionibus.*

In differentiis rerum immobilium, qualiter testes examinari debent declarantes, ordinavimus, quod si quis in aliqua causa aut quaestione alicuius possessionis in Humago sive districtu testes produxerit, debeat eos citari facere per praeconem Communis, quod ipsi veniant ad locum, de quo, sive super quo erit quaestio, et videant dictum locum, et audiant differentiam, quae erit inter partes, postea ibidem in praesentia unius de judicibus Comunis deponant dicta sua, fine *testificandi* (testificationis), quae scribantur per notarium Dnī Potestatis de verbo ad verbum ibidem et in praesentia, et habere debeat quilibet praedictorum judicum, notarius Dnī Potestatis, et testium productorum mercedem, quam habent justiciarii, inspecta qualitate locorum, non computatis in hoc scripturis dicti notarii, quas expensas solvere teneatur antequam eatur ad locum differentiae.

Et si testes forent personae, quae non possent venire ad locum quaestionis, tunc examinatio dictorum testium remaneat in discretione regiminis.

CAP. 21. *Qui non possunt attinentium judiciis interesse.*

Attinentes a judiciis attinentium separantes or dinamus, quod infrascripti non possint infrascriptorum judiciis aut sententiis interesse, idest pater non possit interesse sententiae aut judicio filiorum, et e converso, avus judicio aut sententiis nepotum, et e converso, patrui aut avunculis sententiis nepotum et e converso, socer sententiae generis, et e converso, frater sententiae fratris vel sororis, consanguineus germanus sententiae consanguinei germani aut consanguineae, cognatus sententiae cognati aut cognatae, et in omni casu huius statuti, ut dicitur de masculis, intelligatur etiam de foeminis.

CAP. 22. *De compromissariis eligendis in quaestionibus attinentium.*

Ut jurgia, et rancores, et crimina, quae ex litibus oriuntur inter conjunctos, quantum nobis possibile est extirpentur, statuimus, quod de quacunque lite seu causa civili qualitercunque mota, sive per libelli oblationem, sive per aliquam petitionem inter conjunctos, idest inter patrem aut matrem filium et filiam, fratres et sorores, avos aut avias et nepotes, germanos consanguineos; et patruos aut avunculos et nepotes, amitas aut materteras, aut omnes qui essent in dictis gradibus tam ex parte patris quam ex parte matris, sive sint agnati sive cognati sive affines, coram quocunque

judice, et aliqua partium litigantium petat coram eodem judice adversam partem sibi conjunctam compelli ad compromissum faciendum, et per illum modum seu formam, in qua ambae partes fuerint concordes; et si discordes fuerint quia altera earum petat compromissum fieri de facto tam in procedendo, quam in terminando, et altera contradicat, tunc pars contradicens ad compromissum compellatur ut supra, et fiat compromissum de omnibus et singulis contentis in dicto libello, seu occasionatis ab eisdem cum clausulis opportunis et in talibus apponi consuetis, in unum probum virum agnatum aut cognatum aut cuiuscunque partis amicum, si de uno fuerint concordes, alias si in uno non concordaverint, quaelibet partium eligat suum arbitratorem et hominem honestum, et qui verisimiliter alteri parti non sit suspectus, quod in judicis arbitrio relinquimus, cum potestate videndi, cognoscendi, examinandi et procedendi de jure et de facto cum libello vel sine, lite contestata vel non contestata, cum scriptura vel sine scriptura, nulla juris aut statutorum solemnitate servata ad arbitrium sententiandum, pronuntiandum de jure tantum aut de facto tantum aut mixtim, prout eis melius videbitur, seu visum fuerit pro bona concordia partium, omni solemnitate, nullitate, in integrum restitutione aut supplicatione prorsus rejectis. Et si contigerit, quod praedicti arbitratores essent discordes, tunc judex, cuius auctoritate compromissum factum fuerit, seu eius successor compellat partes ad dandum confidentes, et de numero confidentium eligant tertium, et tunc id, quod, duo ex eis concorditer arbitrati seu arbitramentati fuerint, illud valeat, et teneat, et conservari debeat, tertio aliter nullo modo arbitrante; et si omnes tres essent varii et discordes in eorum laudo aut arbitramento, tunc laudo aut arbitramentum illius tertii assumpti stetur, et ad hoc compromissum sic faciendum volumus etiam pupillos compelli et cuiuscunque aetatis minores vigintiquinque annis; et teneantur tutores super his omnibus et singulis auctoritatem praestare, et si essent hebetes curatores eorum nomine compellantur, et similiter curatores furiosorum et mentecaptorum, et his casibus bona duntaxat minorum furiosorum et mentecaptorum sint obligata, et non curatorum aut tutorum suorum, adjicientes, quod dictos arbitros, et arbitratores teneatur Dnus Potestas cogere realiter et personaliter, compellere ad laudandum et pronunciandum, et ad faciendum ea, ad qua de jure et secundum formam compromissi teneantur; id autem, quod per dictos arbitros aut arbitratores inter partes praedictas fuerit laudatum, pronunciatum, praeceptum, aut missum, illud per Dnum Potestatem ad quem pertinet executione mandetur, sive illud fuerit omologatum sive non, quia pro omologato haberi disponimus, nec possit ab eorum arbitramentis aut pronunciationibus in talibus casibus inter conjunctos (ut

praedicitur) litis appellari, querelari, reductio ad arbitrum boni viri peti, aut supplicari, restitutio peti, aut alio modo contrairi.

Cap. 23. *De salario arbitrorum.*

Habeant judices arbitri pro suo salario sive caratis de litibus usque ad summam librarum quinquaginta parvorum unum quartum ducati, item de (litibus) usque ad summam librarum trecentarum parvorum ducatum medium, item de eis, quae sunt majoris summae, ducatum unum auri, et ipsi carati solvi debeant ab una aut ambabus partibus, sicut ipsis arbitris per eorum conscientiam videbitur; nec arbitri teneantur publicare eorum sententiam quo usque a partibus expositi fuerunt dicti carati; et si ipsi arbitri in termino non expedierint huius modi lites coram eis agitatas, cadant ad poenam tantundem quantum expediendo sibi de carati obvenisset, et haec poena cadat Communi, ac nemo electus judex arbiter in praedictis controversiis audeat refutare sub poena librarum trium parvorum, quae etiam cadat Communi.

Cap. 24. *De appellationibus.*

Nunc ad appellationes accedentes providimus, quod quicunque viva voce appellaverit a qualibet sententia diffinitiva in civilibus lata, eo casu cogi non possit ullo modo vigore sententiae contra ipsum lata per dies octo secutoros a die latae sententiae.

Cap. 25. *De operariis recipientibus pecuniam ab aliquo ad laborandum, et de solutione operarum.*

Ordinamus, quod si aliquis receperit denarios ab aliquo, et propter illos promiserit laborare, teneatur stare promissioni, et exibere operam illi, cui promiserit, poena solvendi tertii denariorum receptorum ipso patrono, noticiam dante dicto operario per diem unum praecedentem operi faciendo; et quicunque acceperit operarios in aliquo eius laborerio, et promiserit illis solvere, teneatur eodem die satisfacere, si requisitus fuerit, poena tertii dicti precii, et quicunque promiserit accedere ad opus faciendo alicuius debeat accedere in die praefixo et statuto sub eadem poena.

Cap. 26. *De tabernariis facientibus credentiam de vino vendito ad spinam.*

Volumus, quod quicunque tabernarius vendiderit vinum ad spinam et res comestibiles facere possit credentiam cuilibet personae petenti vinum, et ut supra usque ad soldos viginti pro qualibet persona, et eius juramento credatur absque pignore; si autem pignus habuerit, habeatur ei fides cum

juramento usque ad soldos quadraginta pro qualibet persona, et qualibet taberna, de quibus debeat fieri jus summarium; et nulla persona cuiuscunque conditionis existat, quae comederit aut potaverit in taberna, studeat se movere de taberna nisi prius solverit eius debitum ibi factum, aut fuerit concors cum tabernario, sub poena soldorum X, cuius medietas sit Co̅munis et alia tabernarii, et quilibet tabernarius possit cuilibet personae, quae comederit et biberit de rebus suis, et non solverit, ex parte Dn̅i Potestatis imponere, quod non recedat de sua taberna donec sibi solverit de suo vino et cibo habito, aut sibi det bonum pignus, sub poena soldorum viginti, quorum medietas sit Communis, et alia tabernarii.

Cap. 27. *De tabernariis facientibus malas mensuras.*

Etiam confirmamus, quod si quis tabernarius inventus fuerit dedisse vinum minus mensura, condemnetur in soldis quadraginta parvorum, de quibus inventor habeat medietatem.

Cap. 28. *De pretio vini venditi ad spinam.*

Nullius vinum ad spinam vendi possit, nisi prius visum fuerit per justitiarios Communis, et vendat precio pro tempore currenti, habita ratione qualitatis vini; de quo vino venditor, tabernarius aut patronus, qui vendiderit, habeat pro sua mercede soldos viginti pro urna, et tantumdem solvatur Co̅muni Humagi aut datiario Communis.

Cap. 29. *Quod vendentes vinum ad spinam teneantur solvisse datium et ipsum vinum infra octo dies post vinum venditum.*

Terminamus, quod quilibet tabernarius et quaelibet persona vendens vinum ad spinam in Humago teneatur solvere Co̅muni Humagi, seu datiario Communis datium supra ordinatum pro vino vendito infra octo dies post vinum venditum, et complere solutionem datii vini datiario poena librarum trium; et nemo audeat ponere vinum ad spinam sine voluntate datiarii aut eius nuntii sub eadem poena; et similiter teneantur tabernarii et debeant, postquam vas per justitiarios fuerit mensuratum in quo fuerit vinum, facere solutionem integre de vino vendito patrono vini infra octo dies proximos sub eadem poena, cuius medietas sit Communis, et alia datiarii, seu patroni ipsius vini.

Cap. 30. *Quod tabernarii ponentes vinum ad spinam teneantur perseverare in venditione dicti vini, absque praejudicio patroni volentis de eodem vino in grossum vendere.*

Indemnitati patronorum vini consulentes, et tabernariorum fraudibus obviantes statuimus, quod tabernarii, qui posuerint vinum ad spinam

teneantur et debeant perseverare in venditione dicti vini usque ad complementum, nisi bonitas vini inter vendendum immutata fuerit, at interim quandocunque patronus vini vellet vendere de dicto vino, possit sicut sibi videbitur vendere, absque contradictione tabernarii.

Cap. 31. *De tabernariis tenentibus tabernas apertas in nocte.*

Providimus, quod nullus tabernarius audeat aut praesumat tenere tabernam suam apertam in nocte, nec dare vinum alicui civi aut habitatori Humagi post tertium sonum campanae, idest hora secunda noctis usque ad matutinum; et nullus civis aut habitator Humagi audeat intrare tabernam vel accipere vinum de aliqua taberna post sonum tertiae campanae de sero et ut supra, sub poena soldorum quadraginta tam tabernario quam illi qui vinum acceperit, vel tabernam intraverit, cuius poenae accusator habeat medietatem.

Cap. 32. *In quibus causis debeat reddi jus summarium seu expressum.*

Causas reddendi jus expressum seu summarium declarantes addimus, quod de quolibet debito facto causa mercati, aut nauli, aut pensionis alicuius rei, aut causa mercedis, aut magisterii, aut cuiuscunque operis a decem libris infra non debeat praecipi (si creditori placuerit) per dies ordinarios, sed debeat reddi jus expressum, idest quandocunque aliquis voluerit facere citari aliquem coram regimine Humagi occasionibus praedictis, possit quolibet die de mandato tamen regiminis ei praecipi facere per praeconem Communis, quod coram ipso comparere debeat, et reo convicto debeat Dnus Potestas debitori ex causis praedictis praecipere, quod infra tertium diem debeat solvisse creditori id, quod terminatum fuerit sibi teneri. Et si dictus debitor non solverit ad dictum tempus (terminum), debeat designare tantum de suis bonis mobilibus, si habuerit, quantum ascendat ad satisfactionem dicti debiti, et si non habuerit de bonis mobilibus quae sufficiant pro ipso debito, debeat designare de immobilibus pro satisfactione dicti debiti; sed si confinatus recesserit de logia et haberi poterit, includatur in carceribus Communis, et inde non extrahatur nisi prius satisfecerit debito et expensis.

Cap. 33. *De praesentantibus pignus pro aliquo debito suo creditori.*

Statuimus, quod si aliquis tenetur dare alicui pro quocunque alio debito a libris quinque infra, teneatur mobilia bona praesentare creditori pro satisfactione sui debiti, si habuerit, sin vero non habuerit mobilia, teneatur praesentare stabilia in ratione rerum mobilium; et si debitum erit a soldis centum supra, debitor possit ex bonis suis stabilibus, ut ei placuerit,

praesentare officio cancellariae aut suo creditori, seu eidem satisfacere secundum consuetudinem Humagi, quod stabile deliberetur ad publicum incantum, servato ordine observato in deliberationibus faciendis ad incantum, et debitor possit illud stabile recuperare infra dies triginta unum ex suis propriis denariis; quod si recuperasset aliena pecunia causa translata illud stabile pro dictis denariis, tunc dicta recuperatio sit nullius valoris, et solvat Communi Humagi pro bano libras viginti quinque parvorum.

Cap. 34. *De petentibus aliquid pro opere et mercede de temporibus praeteritis absque carta.*

Dicimus statuendo, quod quicunque steterit in servitio alicujus et non petierit in jure pretium suae mercedis spatio trium mensium ab opere exhibito, non possit amplius audiri, nisi ostenderit scripturam legitimam, solum teneatur patronus ad instantiam mercenarii jurare circa mercedem petitam; et similiter observetur in mercede famulorum et famularum, et aliarum quarumcunque personarum.

Cap. 35. *De famulis affidatis, vel mercenariis non complentibus terminum.*

Statuimus, quod si quis affidaverit aut (se) obligaverit ad standum cum aliquo patrono ad certum terminum, et recesserit ab ipso ante completum terminum sine licentia ipsius patroni, famulus sic recedens nihil habere de eo, quod serviverit de suo salario, nisi antequam patronus de alio famulo sibi consuluisset, aut (nisi ipse famulus) vellet redire de novo cum suo patrono, et complere terminum suum; et si aliqua differentia oriretur inter patronum et famulum aut laboratorem non affidatum, tribuatur fides patrono tam de termino et precio, quam de denariis, quos ei dedisset, cum suo juramento.

Cap. 36. *De pignoribus positis in taberna.*

Praecipimus observandum, quod quicunque vendiderit vinum in taberna, et acceperit pignus pro vino et cibo exibito, possit postea cum auctoritate domini judicis in die dominico stridari facere per praeconem, quod omnes qui posuerint pignora in tali taberna debeant inter terminum dierum octo proximorum exigere pignora sua, aliter illa ad publicum incantum vendentur tanti, quanti vendi potuerint, et si aliquid superfuerit, ille qui dictum pignus in taberna posuerit residuum sui debiti recipiat; et si non satisfecerit ipsum pignus, satisfiat tabernario ex aliis bonis debitoris.

Cap. 37. *Quod quilibet possit de sua possessione colligere fructus alienos.*

Statuimus quod quilibet existens super suo territorio aut vinea aut campo possit et sibi liceat colligere fructus de pomariis et fructuariis alienis, non intelligentibus de vitibus et olivariis, et hoc tantum quantum possit capere cum manis sulummodo, et possit cum ronchone incidere folia, aut ramos illius arboris, quae intulit ei damnum super ejus possessione.

Cap. 38. *De poena incidentium olivaria sua absque licentia.*

Ut fraudantium temeritas refrenetur, et maxime illorum qui sub velamine incidendi eorum olivaria audent aliena etiam amputare, statutum fuit, quod patronis non liceat propria eorum olivaria etiam arida incidere poena librarum quinque pro qualibet arbore, quarum dimidium sit Communis, alterum accusatoris, et hoc absque licentia Domini Potestatis.

Cap. 39. *De incidentibus olivas vel fructuarios alienos.*

Statuimus, quod nulla persona audeat incidere olivas alienas aut arbores aliquas fructiferas siccas aut virides sub poena librarum X parvorum, cujus medietas sit Communis, residuum accusatoris, et emendandi damnum patrono arboris.

Cap. 40. *Quod mulieres conjugatae non possint se obligare sine licentia et consensu viri sui.*

Mandamus etiam, quod nulla mulier in potestate viri constituta modo aliquo aut ingenio possit aut valeat se obligare in aliquo contractu, nec consentire alicui alienationi aut translationi bonorum suorum, aut se obligare aut consentire alicui debito vel obligationi sine voluntate et consensu viri sui; et alienatio, traslatio aut obligatio cujuscunque generis et conditionis aliter facta nullius sit valoris, et in curia Dn̄i Potestatis non audiatur.

Cap. 41. *Quod nullus tabernarius faciat credentiam filio familias.*

Item, quod nullus tabernarius vel tabernaria faciat credentiam alicui filio familias moranti cum patre vel avo paterno, cum pignore vel sine pignore, sine patris vel avi licentia, nec famulo alicujus cum pignore, et qui contrafecerit nihil exigere possit, et pignus quod accepit teneatur restituire.

Cap. 42. *Quod nullus mutuet filio familias aut famulo.*

Item, quod nullus debeat mutuare alicui filio familias moranti cum patre vel avo paterno, vel famulo alicujus cum pignore vel sine pignore, sine licentia patris, avi, vel domini; et qui contrafecerit nihil exigere possit, et pignus quod accepit restituere teneatur sine aliqua solutione.

Cap. 43. *Quod nullus emat bladum alicujus generis aut bona aliqua a filio vel famulo alicujus.*

Item, quod nullus emat bladum alicujus generis aut alia bona a filio alicujus morante cum patre vel avo paterno, vel famulo alicujus absque licentia patris, avi, patroni vel domini, praeterquam in foro; et qui contrafecerit teneatur restituire ipsum bladum et alia bona absque solutione.

Cap. 44. *De ementibus res furtivas.*

Ad comprimendas hominum malitias volumus, quod quicunque emerit res furto subtractas teneatur eas vero patrono restituere, absque aliqua refectione illius pecuniae, quam in ipsis rebus emendis exbursaverit; quod si scienter emisse res furtivas convictus fuerit, ultra restitutionem rei supradictam, solvat duplum valoris rei furtivae Communi Humagi.

Cap. 45. *De rebus furatis et venditis in platea Humagi ad incantum.*

Praeterea ordinamus, volumus et mandamus, quod si contigerit rem aliquam furtivam vendi, vel cambiari publice ad incantum in platea Communis per quemcunque, quod emtor hujus modi rei non teneatur ad restituendam rem domino rei, quantumcunque (iste) probaret rem suam sibi furtive fore acceptam, aut alio modo subtractam, nisi integre satisfecerit emptori precium, quo emisset rem praedictam; et illud idem dicimus de barcis conductis in portu Humagi, et emptis ut supra; et si alibi vel aliter emeret, servatur ut in praecedenti capitulo.

Cap. 46. *De equis et aliis animalibus forensibus emptis.*

Si quis emerit equum aut aliud animal cujuscunque generis a quacunque persona, et illum aut illud praesentaverit ad lapidem stendardi super platea per horas tres singulis continuis diebus per triduum, non teneatur restituere ipsum animal ut supra emptum domino ipsius, nisi integre receperit pretium, quo illud emisset.

III.

Incipit liber tertius, in quo tractantur quoque causae rerum civilium.

Cap. 1. *De ementibus proprietates vel possessiones.*

Modum venditionibus constituentes ordinamus, quod emptores proprietatum vel possessionum infra quindecim dies postquam eas emerint in die dominico inter solemnia missarum in platea Communis Humagi per praeconem proclamari facere teneantur notificando, quod ipsi emerint talem possessionem postam in tali loco, et ideo si quis propinquus dicti venditoris vellet ipsam recuperare pro parentela vel propinquitate aut alio modo, compareat in officio cancellariae cum denariis infra XXXI dies proximos secundum formam statutorum infrascriptorum, et si non venerit amplius non audiatur; et dictam cridam dicti emptores debeant fieri fecisse infra suprascriptum terminum dierum quindecim sub poena soldorum duorum pro libra precii dictae rei venditae; et nihilominus cridari facere teneantur alia dominica sequenti sub poena librarum vigintiquinque parvorum, et tamen omni occasione remota proclamari facere teneantur; et si emptores dictarum rerum infra terminum cridae aut recuperationis fecerint in rebus emptis aliquas expensas necessarias, debeant emptori restitui per recuperantes ipsas res, et id, quod constitit in istrumento venditionis et cridae, et omnes justas expensas inde secutas. Et ipsi emptores teneantur dare recuperatoribus omnes fructos, quos interim receperint de dictis rebus emptis, restitutis expensis pro dictis usufructibus a recuperante emptori praedicto factis.

Cap. 2. *De propinquis volentibus rem venditam recuperare pro parentela.*

Ad utilitatem propinquorum providimus, quod si aliquis aliquam proclamationem fieri fecerit de aliqua proprietate vel possessione per ipsum empta ab aliquo, propinqui venditoris possint et valeant rem emptam recuperare pro parentela modo et ordine infrascripto, videlicet quod magis propinqui venditoris rem venditam recuperare possint eo pretio, pro quo vendita fuerit, si infra XXXI dies proclamationis factae praesentaverint officio cancellariae precium dictae rei et justas expensas inde secutas; et si plures fuerint in uno et eodem gradu, tam mares quam foeminae, omnes, ad recuperationem rei venditae insimul admittantur, si voluerint, vel ille

sive illi ex eis, de quibus alii concordes fuerint. Et si venditor habuerit propinquos tam de linea masculina quam de linea foeminina, scilicet a parte patris et a parte matris, et eodem gradu, praeferantur propinqui de linea masculina, tam masculi quam foeminae.

His autem nolentibus recuperare, illi de linea foeminina recuperare possint; sed quando venditor habuerit propinquos ex utraque linea in diversis gradibus, propinquiores admittantur per modum suprascriptum. Si autem vir cum uxore vel solus vir vendiderit aliquam possessionem, quae viro obvenerit ex parte patris aut matris, propinqui viri eam recuperare possint et praeferantur in recuperatione propinquis uxoris; et si propinqui viri recuperare noluerint infra dies XXXI proclamationis factae, propinqui uxoris possint et valeant recuperare infra octo dies, elapso primo termino cridae, et hoc intelligatur de possessionibus matrimonii, quod dicitur frater et soror; si vero emptor fuerit magis propinquus venditoris quolibet alio, recuperare volente, tunc nullus in recuperatione rei venditae audiatur, sed res empta apud emptorem remaneat; quae quidem recuperationes et praesentationes apparere debeant per pubblicum instrumentum.

Cap. 3. *Quod post propinquos venditoris laterani recuperare possint res venditas infra terram et burgum Humagi.*

Nolentibus autem propinquis venditoris recuperare, tunc liceat lateranis rem venditam recuperare modo infrascripto, idest: si plures laterani equaliter fuerint et praesentaverint precium rei venditae officio cancellariae infra octo dies, elapsis terminis supra assignatis propinquis venditoris, ut in praecedenti statuto, tunc equaliter admittantur, et si ex pluribus lateranis quis majorem adherentiam et confinium habuerit, iste caeteris in recuperatione praeferatur, praesentando se ut supra cum precio rei venditae et justis expensis inde secutis.

Cap. 4. *Quod laterani possint recuperare domos, casalia et terrena in Humago et burgo.*

Recuperationes lateranorum terminantes ordinamus, quod si quis deinceps domum, aut casale, vel terrenum emerit intra circuitum murorum terrae et burgi Humagi, et nullus propinquus venditoris aliquam de praedictis rebus vellet recuperare pro parentela, laterani rem ipsam venditam recuperare possint infra terminum dierum octo, transacto termino cridae vel proclamationis, ad quem propinqui venditoris rem venditam recuperare poterant, si dederint vel praesentaverint precium rei venditae officio cancellariae, et justas expensas inde secutas modo infrascripto, videlicet: quod

si domus fuerit vendita, laterani qui sunt sub eodem tecto possint recuperare, et praeferantur caeteris lateranis; et si plures fuerint laterani, ille qui majorem partem habuerit aliis praeferatur; et si plures fuerint sub uno tecto equali parte ad recuperationem rei venditae equaliter admittantur; et si casale vel terrenum venditum fuerit, tunc lateranus qui fuerit, ejusdem divisionis aliis praeferatur; et si plures fuerint, illi, qui habuerint partem majorem, aliis praeferantur; et si plures fuerint ejusdem divisionis equali parte, tunc equaliter ad recuperationem admittantur; nolentibus autem his lateranis, qui sunt sub uno tecto, et his, qui sunt ejusdem divisionis, recuperare, tunc possint alii laterani; qui laterani intelligantur esse omnes, qui habent domos contiguas, terrena vel casalia, vel quae sint separata ad plus pede uno et dimidio Communis, idest ille lateranus vel illi, qui per Dnum Potestatem et judices aptior vel aptiores decernerentur; qui laterani jurare debeant in manibus Dni Potestatis, quod pro se recuperent, remotis odio, fraude et malitia, et cui juramento subigantur etiam propinqui venditoris.

Cap. 5. *Quod venditores possessionum possint rem venditam per ipsos recuperare et rehabere.*

Cupientes possessiones in propriis bonis conservare volumus, quod si quis vendiderit aliquam possessionem aut proprietatem alicui, sibi liceat et possit rem per ipsum venditam recuperare et habere, si infra terminum XXXI dierum dederit et restituerit precium receptum ab emptore pro ipsa re vendita, aut illud praesentaverit officio Cancellariae (casu, quo emptorem habere non posset) et omnes justas expensas secutas in ipsa venditione, et praeferatur omnibus eam volentibus recuperare; et restitutio pretii, ut praesentatio, ut recuperatio possessionis apparere debeant per publicum instrumentum, jurantibus ipsis venditoribus in manibus Dni Potestatis aut vicegerentis, quod pro se recuperant ipsam rem per ipsos venditam, omni remoto dolo, fraude et malitia.

Cap. 6. *De ementibus aliquam possessionem cum conditione.*

Ut venditiones, quae factae fuerint, proclamentur firmamus, quod si quis emerit aliquam possessionem, cujus precium debeat solvere ad certum terminum, aut si instrumento venditionis conventio aut conditio apposita fuerit, emptor dictae possessionis teneatur facere fieri, cridam dictae venditionis cum conditionibus, conventionibus et terminis in venditione factis infra terminum quindecim dierum per modum supra in capitulo contentum et sub eadem poena.

Cap. 7. *De recuperantibus possessionem venditam ad terminum cum conditione.*

Statuere de venditionibus non obmittentes addimus, quod si quis propinquus aut lateranus voluerit aliquam possessionem venditam ad aliquem certum terminum recuperare, teneatur et debeat infra terminum contentum in superioribus capitulis adire praesentiam emptoris, et offerre se paratum, velle se obligare venditori in tanta pecuniae quantitate, quanta res vendita fuerit, et ad ipsum terminum; et facto venditore securo de dicta quantitate pecuniae arbitrio regiminis, et restitutis expensis emptori pro ipsa venditione factis per eum, ipse emptor teneatur et debeat dare et cedere ipsi recuperanti omne jus, quod habebat aut habere poterat contra ipsum creditorem et in eius bonis pro ipsa re empta, de qua praesentatione et cessione jurium debeant apparere publica instrumenta; insuper venditores dictarum possessionum possint retrahere dictas venditiones, et rem venditam in se accipere, restituendo expensas emptori secutas occasione venditionis factae infra terminum dierum XXXI, et praeferantur omnibus recuperatoribus jurantibus omnibus modis supradictis, quod, remoto odio et malitia, pro se recuperant, in manibus Dn̄i Potestatis aut vicegerentis.

Cap. 8. *De habentibus tertiam partem vel minus, vel quartam partem.*

Cessantes domorum et terrenorum divisiones inutiles mandamus, quod si habuerit tertiam partem aut minus, dummodo sit major pars quarta parte alicujus domus, casalis vel terreni in Humago, et voluerit eam vendere alicui, teneatur eam dare et vendere illi, qui habuerit alias partes, emere volenti et danti illud precium, quod quolibet alius dare juste voluerit, et jus propinquorum sit vanum et cassum etsi lateranorum in hoc casu. Si vero quis habuerit quartam partem aut minus alicujus domus aut casalis vel terreni in Humago, vel habuerit aliam partem pedum quinque per amplum aut minus, et habens alias tres partes, aut habens majorem partem quinque pedum Communis voluerit illam emere, vel habens partem quinque pedum per amplum vel minus voluerit illam vendere, volumus, in casu quo esse non possent concordes de venditione pedum, quod maneat in discretione Dn̄i Potestatis et judicum de faciendo illam vendi aut mutari ad requisitionem illorum, vel illius, qui supradictam partem habuerit.

Et si judex aliquis pro parentela sedere non poterit, tunc loco illius vel illorum deficientium per Dn̄um Potestatem alius vel alii eligantur ad faciendum praedictam terminationem, quibus electis praestetur sacramentum de fideliter terminando.

Cap. 9. *De recuperatoribus possessionum.*

Advententes ne fraudes committantur, ordinamus, quod si venditor alicujus possessionis ipsam possessionem in se reciperet, vel retraheret aliquam venditionem, aut aliquis tamquam propinquus vel lateranus recuperaret aliquam possessionem aliquo supradictorum modorum, nullus horum audeat, vel praesumat tales possessiones recuperatas, vel in se acceptas vendere vel alienare, usque ad tres annos completos sub poena soldorum decem pro libra applicanda Communi, salvo pro testamento, dotibus, vel alio justo titulo cognito per Dnum Potestatem et judices.

Cap. 10. *Quod nullus mutuet alicui super aliqua possessione.*

Intendentes mutuantibus providere statuimus, quod nullus possit mutuare alicui aliquam pecuniae quantitatem super aliqua possessione, de qua ille qui mutuaverit habere possit usufructus, vel gaudimentum, sub poena librarum vigintiquinque, et perdendi omnes usufructus acceptos, cujus poenae medietas sit Communis, et alia accusatoris, qui teneatur de credentia.

Cap. 11. *De cambiis possessionum, et possessionum cum rebus mobilibus et se moventibus.*

Addere cambiis ordinem intendentes disponimus, quod si de caetero fiet aliquod cambium aliquarum possessionum inter aliquos, illud cambium per aliquem dictorum cambiatorum per praeconem Communis debeat fieri cridari juxta formam cridae de venditionibus faciendis ut supra; et si cambium aut permutatio fuerit de possessionibus equalis valoris vel extimationis, vel ad minus quod altera rerum cambiatarum vel permutatarum sit valoris et extimationis rei vel rerum in cambium receptarum et datarum, volumus, quod tale cambium vel possessiones cambiatae non possint per aliquem recuperari, et omne jus recuperandi sit vanum in hoc casu, nisi aliqua pecuniae quantitas intervenerit, quod semper recuperari possit. Si vero fuerit res aliqua cambiata, quae fuerit minoris valoris aut extimationis eo, quod dictum est, tunc propinqui et laterani possint eo modo recuperare rem cambiatam, quo possent si res vendita foret, dando sibi aliam rem pro contracambio, aut tot denarios quot res ipsa extimata fuerit secundum extimationem hominum datorum a Domino Potestate et judicibus. Si vero aliquis dictorum cambiatorum, cui praesentabitur pro recuperando rem cambiatam, noluerit aliquam possessionem pro contracambio, aut noluerit

denarios secundum extimationem factam, tunc cambium retrahatur et nullius sit valoris, et uterque cambiatorum habeat rem suam, et remaneat in primo statu. Quod vero pro contracambio stabilium daretur bona mobilia aut se moventia, et non extimata, intelligatur venditio, quae recuperari possit secundum extimationem hominum datorum a Dno Potestate et judicibus, recuperatore habente libertatem dandi aut bona mobilia, vel se moventia similia, et ejusdem valoris, vel denarios juxta extimationem ut supra factam.

Cap. 12. *Quod possessiones extra Humagum debeant perticari.*

Ne in quantitate possessionum quaestio oriatur mandamus, quod venditores, cambiatores, vel concessores ad perpetualem affictum vinearum, camporum, terrenorum, et ortorum existentium in districtu Humagi, teneantur et debeant ipsas possessiones per cataverios Communis perticari facere a quolibet latere pertica Communis, et notari facere in instrumento traditionum dictarum possessionum numerum perticarum, et ipsi cataverii habere debeant parvulos duos pro libra ab emptoribus et venditoribus ipsarum rerum equaliter, qui teneantur quoties requisiti fuerint ire ad perticandum poena librarum quinque pro quoque contrafaciente et qualibet vice: quod si factum non fuerit, ipsa instrumenta nullius sint valoris, exceptis instrumentis dotium.

Cap. 13. *De praesentantibus pignora pro debitis, et quomodo vendi debeant.*

Statuimus, quod si aliquis tenetur alicui personae pro aliquo debito, de quo appareat per instrumentum manu publica factum, et in termino contento in instrumento ipse debitor dederit et consignaverit ejus creditori bona sua mobilia, nomine pignoris, qui teneatur accipere ipsum pignus, tunc debitor non subjaceat poenae tertii, nec banno Communis, sed solum justis expensis. Postea ipsa pignora non possint vendi nisi modo infrascripto, videlicet, quod praeco Communis debeat incantare ipsum pignus in die dominico publice in platea pro primo termino, et in sequenti die dominico pro secundo, et in alio sequenti die domino similiter pro tertio et ultimo termino; quo die tertio dominico, facta prius extimatione ipsius pignoris usque ad satisfactionem per justitiarios Comunis et scripta per cancellarium, aut ante aut post vesperas, ante solis occasum, ipsum pignus per Dominum Potestatem aut vicegerentem deliberari possit plus offerenti, seu detur creditori in solutum, aut ex denariis extractis satisfiat ipsi creditori, qui si ad plenum non consecutus fuerit ejus creditum, tunc accipere possit ex bonis dicti debitoris quae ei placuerint; quae bona vendantur ad incantum et deliberari possint plus offerenti, et ut supra facta extimatione in primo die

dominico. Qui debitor recuperare possit dicta ejus bona vendita, si infra dies XXXI praesentaverit denarios pro summa deliberationis secutae, jurans pro se recuperare, omni dolo, fraude et malitia remotis; mobilia vero pignora in die dominico proximo ad incantum deliberari debeant plus offerenti, praecone, incantante, cum termino dierum octo proxime futurorum assignato patrono rei ad recuperandum.

Cap. 14. *De stridis venditionum et aliarum alienationum.*

Volumus et ordinamus, quod quando facta fuerit aliqua venditio, donatio, pignoratio, translatio, alienatio, aut alia quaecunque obligatio bonorum immobilium [1]), et (....) non posuerit illas ad stridas publice in die dominico, ut in superiori capitulo statutum fuit, per praeconem Communis cum auctoritate curiae, notata strida manu publica, quod si aliquis habuerit aliquid jus in illis bonis, aut contra praedictas translationes, aut aliquam ipsarum, et voluerit dicere aut ostendere jura sua, debeat comparere coram Dn̄o Potestate aut ejus officio, et ostendere jura sua infra dies XXXI, aliter dicta alienatio et obligatio ut supra nullius sit valoris. Quod si factum fuerit, et nemo in dicto termino comparuerit, tunc ipsum instrumentum et contenta in eo sit firmum, ratum et validum. Quod si aliquis comparuerit justo et legitimo jure contradicendo aut opponendo alicui prædictarum translationum et aliarum obligationum, tunc dictum instrumentum, aut charta translationis, aut cujuscunque obligationis revocetur, et pro nihilo habeatur, et si emptio fuerit, restituatur pecunia emptori quam solverit pro possessione amissa.

Cap. 15. *Quod forenses non possint incantare bona stabilia Humagi.*

Publicae providentes utilitati mandamus, quod nullus forensis (nisi fuerit creditor) possit incantare bona stabilia alicujus civis aut habitatoris Humagi; sed de rebus mobilibus possit emere et incantare.

Cap. 16. *De habentibus aliquid partiendum seu dividendum.*

Determinare de divisionibus disponentes statuimus, quod si plures fuerint habentes aliquid partiendum vel dividendum inter se, et aliquis vel aliqui fuerint nolentes dividere, volentes aut volens dividere debeant convocare et requirire nolentes dividere tribus vicibus, et si post tertiam

---

[1]) Nel testo italiano: «et non sarano sta poste quelle, o, alcune de esse alle stride publice nello dì de Domenica».

requisitionem noluerint divisionem facere, tunc per Dnum Potestatem detur terminus octo dierum ad faciendum dictam divisionem; et si plures fuerint continuantes aut unus, tunc per Dnum Potestatem mittantur justitiarii Communis Humagi ad faciendum dictam divisionem. Qui justitiarii fideliter inter ipsos mittant sortes, res dividendae partiantur, et habere debeant a contumacibus soldos duos pro ducato in totum inter se dividendos pro labore suo : obediens primo sibi partem eligat.

Cap. 17. *De divisione bonorum inter attinentes.*

Haec de divisionibus inter attinentes addentes ordinamus, quod quandocunque pater cum filio, avus cum nepote, fratres seu sorores, qui haberent inter se bona mobilia vel immobilia indivisa, et concordare non possent de divisione facienda, volumus, quod accipere debeant duos suos propinquos, vel duos datos per Dnum Potestatem, qui dividant inter eos quod fuerit dividendum, et quilibet accipiat partem suam per sortem; et si praedicta facere noluerint, cogantur per Dnum Potestatem.

Cap. 18. *De praescriptione rerum immobilium.*

Si quis possederit rem immobilem continue per decem annos justo titolo et bona fide, nullomodo possit inquietari, et hoc inter praesentes; si vero inter absentes, requiratur possessio annorum viginti; si vero non habuerit titulum, tunc exigatur bona fides et possessio continua triginta annorum, salvis juribus minorum vigintinque annis, ecclesiae et Communis Humagi.

Cap. 19. *De praescriptione decennii.*

Si quis inter praesentes non petierit sibi debitum per decem annos continuos, postea volens agere non audiatur, et praesumatur pro tali debito satisfactum, et obligationem fuisse fictitiam et simulatam. Inter absentes autem requiratur lapsus viginti annorum continuorum; haec autem habeant locum in debitoribus bonae fidei tantum, et nisi is, contra quem talis praescriptio allegatur, habuerit justam causam ignorantiae, vel nisi talis praescriptio fuerit legitime interrupta, et exceptis instrumentis dotium, societatis et testamentorum, in quibus serventur jura communia.

Cap. 20. *De praescriptione quinquennii.*

Si quis camerarius aut datarius Communis, aut fonticarius fuerit negligens in exigendo id, quod exigere debet occasione sui officii per quinquennium, intelligatur sibi fuisse satisfactum, nec possit amplius petere,

nisi praescriptio talis fuerit legitime interrupta, idem ut contra de omnibus, qui a praedictis officialibus vel aliquo eorum occasione sui officii habere debeat (?).

Cap. 21. *De non intromittendo bona ab aliquo possessa, et de pignoratione.*

Stabiliter ordinamus, quod si quis bona ab aliquo possessa intromiserit sine sententia, vel Dni Potestatis licentia, condemnetur in libris quatuor parvorum, quorum medietas sit possessoris et alia Communis, et intromissio nullius sit valoris; sed res redeant in primum possessorem, salvo jure utriusque partis: quod similiter observetur in pignorationibus rerum mobilium.

Cap. 22. *De accipientibus terram de possessione alterius, vel cavantibus sub corona alterius.*

Temere aliena invadentibus occurrentes ordinamus, quod nullus audeat sapam vel saponum ponere in possessionem alterius, nec accipere vel ad se trahere terrenum alienum in parva vel in magna quantitate ultra confines suae possessionis, aut cavare subtus coronam alterius pro accipiendo terram, aut aliter damnum faciendo, sub poena librarum trium, quarum medietas sit Communis, et altera damnum passi, et reficiendi sibi damnum illatum.

Senza numero. *De non habentibus viam eundi ad suam possessionem.*

Ad commune commodum providimus, quod si quis habuerit vineam, campum aut hortum, et non habuerit certam viam eundi ad dicta sua loca, per Dnum Potestatem mittantur justitiarii, etiam extimatores Communis ad videndum locum praedictum; et omnibus lateribus circumspectis, ubi eis videbitur et ubi minus noceat alicui viam debeant assignare, et ille, cui via assignata fuerit, debeat satisfacere domino illius secundum quod per ipsos extimatores extimatum fuerit.

Cap. 23. *De non apprehendendo terminum aut baretum alicujus.*

Ne termina et bareta aliena occupentur statuimus, quod nullus audeat, tam civis quam habitator Humagi aut externus, modo aliquo vel ingenio apprehendere vel occupare aliquem terminum vel baretum alicujus personae in aliqua parte districtus Humagi, sub poena soldorum centum parvorum, et restituendi terrenum illi, cujus fuerit.

Cap. 24. *De non faciendo viam per possessionem alterius.*

Vestigia bonorum sequentes prohibemus, quod nulla persona praesumat facere viam vel iter per vineam, campum, vel ortum alterius, aut aliam possessionem, sub poena soldorum quadraginta, quorum medietas sit Communis, et alia medietas domini illius.

Cap. 25. *De occupantibus vias publicas.*

Determinate ordinamus, quod si aliquis arabit, ligonizabit, intromittet, vel modo aliquo occupabit aliquam viam publicam vel consortium condemnetur in soldis viginti parvorum, quorum medietas sit accusatoris, et teneatur viam reducere in pristinum statum.

Cap. 26. *De occupantibus bona Communis.*

Statuimus et ordinamus, quod si aliquis repertus fuerit fraudolenter occupare aliquid ex bonis Communis Humagi, tam mobilibus quam stabilibus, et accusatus fuerit et repertus in dolo, teneatur restituere rem per ipsum occupatam, et solvere libras decem pro poena, cujus medietas sit Communis, altera vero accusatoris, per quem habebitur veritas.

Cap. 27. *De facientibus cridari, quod nullus audeat ire per aliquem locum, per quem viam esse consuevit.*

Vere volumus, quod si quis adierit Dnum Potestatem, et postulaverit, quod faciat publice proclamari, quod nemo audeat ire vel redire per talem terram, aut locum sub certa poena, et hoc fuerit, quod via per illam terram aut locum esse debeat, actor illius cridae condemnetur in libris tribus, quarum medietas sit accusatoris, et via remaneat in primo statu.

Cap. 28. *De volentibus suum condere testamentum vel codicillum.*

Ad publicum testari volentium commodum providimus, quod quaelibet persona civis, aut habitatrix Humagi, quae suum voluerit condere testamentum, debeat ipsum in praesentia unius judicum et quinque testium ad hoc specialiter vocatorum condere, ultimam ejus voluntatem ordinare scriptam manu notarii publici, rogatis ipsis testibus ac notario ab ipso testatore post tenorem totius testamenti lecti et publicati; et si fuerit persona literata, possit suum testamentum aut codicillum sua propria manu scribere, cum subscriptione Dni Potestatis et unius notarii; et sit in ejus

facultate ipsum testamentum aut codicillum vel penes se retinere, vel apud notarium legalem deponere; quod si depositum fuerit penes notarium, eo casu claudatur sigillo aut Dni Potestatis aut ipsius testatoris, et teneatur notarius (mortuo testatore) illud testamentum aut codicillum publicare infra dies octo si fuerit in Humago aut districtu, alias a tempore, quo Humagum redierit, poena librarum vigintiquinque in Commune, et privationis officii tabellionatus per quinquennium. Si vero aliqua persona civis aut habitatrix Humagi voluerit suum ordinare testamentum aut codicillum, et propter defectum notarii vel aliarum personarum scientium scribere, ordinare non poterit ipsum suum testamentum vel codicillum, tunc possit, praesentibus ad minus tribus testibus legalibus et fide dignis, suam voluntatem ordinare, et talis ordinatio valeat jure testamenti, hoc modo servato: videlicet, quod si ille, qui voluntatem suam ordinaverit, decesserit in Humago vel ejus districtu, testes, qui praesentes fuerit huic ordinationi, debeant infra quindecim dies proximos a morte ordinationis testatoris venire ad praesentiam Dni Potestatis, et per sacramenta deponere dicta sua; et secundum ipsorum dicta testamentum debeat relevari cum auctoritate Dni Potestatis et judicum: et si hujus modi ordinans voluntatem suam decederet extra districtum Humagi, tunc testes deponere debeant dicta sua infra quindecim dies proximos postquam venerit Humagum, et fiat ut supra; et quod dictum est de testamentis, intelligatur etiam de codicillis, excepto quod cum praesentia judicis sufficiant tres testes fide digni in codicillis, qui tres testes etiam sint in testamentis in causa necessitatis, et etiam in villis et districtu Humagi. Et si per defunctum constituti aut ordinati fuerint commissarii vel tutores, Dnus Potestas teneatur eis præstare sacramentum de bene operando quae sibi imposita fuerint per defunctum, et si noluerint, cogantur per Dnum Potestatem cum poenis et modis, quae sibi videbuntur; et testamentum vel codicillus aliter factus nullius sit valoris. Volentes et mandantes insuper, quod ultima testamenta aut codicilli, et ultimae voluntates praevalere et tenere debeant, dummodo non sint facta aut condita contra formam praesentium statutorum.

Cap. 29. *De casibus testamentorum.*

Observari volumus, quod si aliqua persona suum conderet testamentum, in quo ordinaret, si unus filiorum aut filiarum suarum decederet sine heredibus, quod pars decedentis deveniret in alium vel alios supraviventes, vel devenire deberet aliter secundum tenorem testamenti, volumus in hoc casu, quod hoc verbum *sine heredibus* intelligatur heredibus ab illo instituto legitime descendentibus. Item si in aliquo testamento vel alia ultima voluntate alicui mulieri per aliquem ejus virum aliqua res legata esset per

legatum vel hereditatem dum viduaret, et accideret quod ipsa mulier non maritaretur, sed viveret in concubinatu, vel aliter inhoneste, mandamus in hoc casu, quod ipsa mulier sit eo legato vel hereditate privata. Item si in aliquo testamento, vel alia ultima voluntate alicui relicta essent per testamentum omnia sua bona mobilia, quae habet in domo, declaramus, quod in hoc casu non intelligantur instrumenta vel scripturae, per quas ipse testator aliquid percipere deberet vel exigere ab aliquibus in ipsis bonis mobilibus. Item si in aliquo testamento vel ultima voluntate relictae essent alicui omnes testantis massaritias, volumus, quod in his massaritiis non intelligatur vinum, frumentum, legumen, vel aliud bladum, oleum, denarii, arma, equi aut alia animalia, nec aliqua res aedilis, nec pani de lino vel lana, nec alia ornamenta tam hominis quam dominae; et in omnibus supradictis casibus quod dicitur de masculo intelligatur de foemina, quod de uno de pluribus, quod de testamento de qualibet ultima voluntate.

Cap. 30. *De legitima institutione heredum.*

Charitati et naturali subventioni descendentium nostrorum publice indulgentes firmamus, quod quilibet utiliter testari volens, habens filios vel nepotes ex eo legitime descendentes, teneatur et debeat, si habuerit filios tres vel infra, eos in tertia parte bonorum suorum heredes instituere et si habuerit quatuor aut ultra, in medietate bonorum suorum heredes instituere, si fuerint emancipati aut omnes non emancipati. Si autem parentes filios non instituerint modis suprascriptis, tunc vigore hujus statuti volumus, quod filii hujus modi testatoris acquirant supradictam partem hereditatis ut supra, remanente testamento in sua firmitate de reliquis bonis prout testator ordinaverit. Si vero testator habuerit aliquem vel aliquos filios emancipatos et aliquem vel aliquos non emancipatos, possit testator ipsos non emancipatos heredes instituere, et emancipatis relinquere aliquid in contentu et benedictione; quod si non fecerit, possint hi emancipati infra unum mensem post mortem patris offerre se fratribus velle praesentare ad cumulum hereditatis omnia bona, quae habuerint a patre tempore emancipationis, aut quibus fuerint a patre dotati; quibus praesentatis, sint heredes cum aliis fratribus dicti patris sui. Si autem hic emancipatus vel emancipati nihil a patre habuerint tempore emancipationis, aut nihil in dotem a patre habuerint, offerant se ad dictum terminum cum persona sua, petentes alios fratres suos in hereditatem patris, et hoc servato, sint heredes cum aliis fratribus suis supradicti sui patris, si fuerint in Humago tempore mortis patris, et si non fuerint in Humago, offerant se infra unum mensem, postquam reversi fuerint Humagum, aliis fratribus suis ut supra. Et si testator alicui

filio suo emancipato aliquid in suo testamento reliquerit in contentu et benedictione, vel jure legati, et his filius emancipatus tempore emancipationis a patre non habuerit cum eo, quod sibi reliquit in contentu et benedictione, aut jure legati, vel cum eo, quo fuit dotatus, tantum quantum sibi contigeret pro sua legitima parte, tangente sibi ex hereditate paterna, volumus in hoc casu, quod hic filius emancipatus petere ed acquirere possit tantum de bonis paternis, quantum pro sua legitima sibi pertinet et expectat ut supra, computato in his bonis eo, quod habuerit tempore emancipationis a patre, et eo, quo fuit dotatus, et illo, quod sibi relictum erit tam in contentu et benedictione, quam jure legati. Si vero quis filios ex eo legitime descendentes non habuerit, teneatur nepotes ex eo legitime descendentes instituere in ea parte solummodo, in qua necessario a testatore debuisset institui eorum pater, si tunc supervixisset, per modos suprascriptos in stirpem et non in capita; ad quae non astringatur publicus foenerator in bonis acquisitis ex publico foenere. Et quod dictum est de masculo, intelligatur de foemina, et quod de uno, de pluribus in omnibus supradictis casibus, et quod de patre, intelligatur de matre.

Io Antonio q̄. Zuane Vidali.

Cap. 31. *De morientibus non relictis filiis aut nepotibus.*

Diligere parentes divinum praeceptum est, hinc advertentes statuimus, quod quilibet homo vel foemina, faciens suum ultimum testamentum, non habens filios vel nepotes ex eo legitime descendentes, si habet patrem aut matrem, teneatur et debeat eosdem parentes suos in tertia parte bonorum suorum heredes instituere, vel alterum ipsorum supraviventem, aut eis aut alteri ipsorum superviventi tertiam partem bonorum suorum relinquere, quae bona ipsi parentes comuniter habere debeant, et si mater præmoreretur, deveniant in patrem; quae bona pater habeat et acquirat pleno jure, et de ipsis ad ultimum vitae disponat sicut placet; et si pater praemoreretur, deveniant in matrem, quae etiam bona mater acquirat libere et absolute in casu, quo filius habuisset a matre in dotem vel alio justo titulo tantum de bonis maternis, quantum esset illud tertium vel eo plus; si vero de bonis maternis nihil habuisset, volumus, quod mater ipsa bona habere et tenere debeat donec vidua et casta permanserit, et si usque ad ultimum vitae viduam et castam vitam peregerit, ordinet etiam de ipsis bonis sicut sibi visum fuerit; sed si maritaretur aliquando post mortem patris defuncti, vel aliter inhoneste viveret, ipsa bona deveniant in magis propinquos dicti filii sui; et quod dictum est de patre intelligatur de avo, quod de matre de avia, quod de masculo intelligatur de foemina, et quod de uno de pluribus in omnibus casibus hujus statuti.

Cap. 32. *Quibus casibus possint parentes filios exheredare et e converso.*

Edocere exheredationis causas illorum, qui necessario instituendi sunt, censimus providendum : Primo igitur pater, mater, avus et avia filios aut nepotes exheredare possunt, si filius manus injecerit in parentes aut offenderit eos; Secundo si filius grandem injuriam vel offesam (sic !) aut contumeliam patri fecerit; Tertio si filius de criminalibus causis patrem accusaverit, nisi fortasse eum accusaverit de offensa facta contra Commune Humagi et honorem dicti Communis, qui si de hoc eum accusaverit, non possit pater filium exheredare, et si filius committeret aliquam proditionem contra statum terrae Humagi, pater eum exheredare teneatur, et, mortuo patre ab intestato, filius in bonis suis non possit succedere ullo modo; Quarto si maleficus est et cum maleficis versatur; Quinto si filius machinatur, vel insidiatur morti patris; Sexto si filius calumniose litem moverit patri, in qua quidem fecerit patrem gravia damna sustinere; Septimo si filius rogatur a patre ob debitum in carcere detruso ut fidejubeat pro eo, et ipse filius fidejubere noluerit in eo pro quo creditores fidejussionem recipere voluerint; Octavo si filius prohibuit patrem testari; Nono si filius joculator est contra voluntatem patris, nisi pater eamdem habuerit professionem; Decimo si filia non consentiat patri eam honeste maritare volenti et dotem constituere secundum patrimonii vires, sed potius velit ipsa filia luxuriari; Undecimo si filius novercae suae aut concubinae patris se immiscuerit; Duodecimo si filius patrem neglexerit furiosum, in quo etiam casu, licet non fuerit exheredatus a patre ipso, tamen jure exheredatus est; Tertio decimo si filius captum patrem ab inimicis Humagi redimere noluerit pro eo, quod sibi facultas aderit, in quo etiam casu si moritur ipso jure exheredatus est; Quarto decimo si pater est catholicus et filius hereticus. Item possint filii et nepotes parentes et avos exheredare his causis: Prima si pater commiserit proditionem contra honorem et statum terrae Humagi; Secunda si pater filium de aliquo crimine accusaverit, nisi forte eum de dicto crimine accusaverit; Tertia si pater vitae filii per venenum aut alio modo insidiatus fuerit; Quarta si pater uxori vel concubinae filii se immiscuerit; Quinta si pater filium prohibuit testari; Sexta si pater non egit curam filii furiosi, faciendo sibi mederi, vel aliter sibi subveniendo; Septima si pater filium ab inimicis Communis Humagi captum redimere noluerit in eo, quod facultatem habuerit; Octavo si filius est catholicus et pater hereticus; et quod supradictum est de patre, intelligatur de matre, avo et avia, quod de filio, de filia, nepotibus et neptibus in omnibus supradictis casibus.

Cap. 33. *De successionibus ab intestato.*

Firmare quibus successionibus ab intestato pertineant, constituimus volentes, quod si fuerint duo jugales et eorum alter decederet ab intestato, absque filiis aut filiabus ex eis legitime descendentibus, bona dicti defuncti aut defunctae pertineant et spectent proximioribus unde dicta bona devenerint; si vero dicti jugales habuerint filios vel filias ab eis legitime discendentes, tunc successio universorum bonorum suorum filiis et filiabus equaliter pertineat et expectet, et praemoriente uno dictorum filiorum vel filiarum suarum, bona dicti filii defuncti vel filiae pertineant et spectent caeteris fratribus sororibus in vita remanentibus.

Si vero omnes filii sive filiae dictorum jugalium decederent ab intestato, bona omnia ipsorum fratrum et sororum defunctorum et defunctarum pertineant et expectent proximioribus ex ea parte unde dicta bona devenerint. Si vero defunctus ab intestato habuerit filios maritatos et non maritatos, vel emancipatos et non emancipatos, tunc liceat maritato vel maritatis aut emancipatis venire infra unum mensem, si fuerint in Humago, et si non fuerint in Humago, infra unum mensem postquam reversi fuerint Humagum, et offerre se fratribus cum bonis, quae habuerint a patre tempore, quo maritati vel emancipati fuerint, si aliquid habuerint a patre; et si nihil habuerint, praesentent se coram Dn̄o Potestate infra dictum terminum, enarrando jura sua, quo servato, omnia bona, quae fuerint patris, sint inter omnes fratres et sorores com̄unia, et inter eos communiter dividantur, et si aliqua bona a patre habuerint, debeant ipsa bona omnia vel valorem ipsorum bonorum habitatorum in dotem vel tempore emancipationis ad cumulum hereditatis ducere et præstare, quibus præsentatis, ipsa bona et universa bona hereditatis inter eos equaliter dividantur; alioquin, praedictis non observatis, non possit petere partem bonorum patris mortui ab intestato. Si vero moriens ab intestato habuerit fratres aut sorores, quosdam ex parte patris, quosdam ex parte matris, tunc bona, quae obtinuerint defuncti ex parte patris, sint fratrum et sororum ex parte patris, et quae ex parte matris, sint fratrum et sororum ex parte matris; sed si habuerint fratres et sorores ab uno parente tantum, tunc bona, quae defunctus habuerit ab ea parte, a qua fratres vel sorores habuerit, sint illorum fratrum et sororum, et bona, quae habuerit a patre, a quo nullos fratres aut sorores habuerit, sint magis propinquorum defuncti ab ea parte, a qua defuncto bona pervenerint: omnia vero bona acquisita per defunctum debeant esse omnium fratrum et sororum; his autem deficientibus, bona defuncti ab intestato pertineant

et expectent proximioribus defuncti ex ea parte, a qua defuncto bona pervenerint; Quia qui proximior est gradu, potior in successione habeatur. Et quod dictum est de patre, intelligatur de matre, quod de filio, de filia, quod de fratre, de sorore, quod de uno, de pluribus in omnibus dictis casibus.

Cap. 34. *De morientibus ab intestato nullis relictis filiis vel propinquis.*

Generalis protectio haec nostra terra est omnium in ea habitantium; quare providimus, quod si quis mortuus fuerit ab intestato, nullis relictis propinquis, successio omnium bonorum suorum Communi Humagi pertineat et espectet; de quibus bonis camerarii ecclesiae Sanctae Mariae dispensare debeant libras decem pro centenario valoris bonorum, quae Communi pervenerint, infra unum annum post ejus obitum in remedium salutis animae dicti defuncti.

35. *Si quis decesserit ab intestato, per regimen Humagi constituautur duo commissarii.*

Haud desistentes saluti animarum ab intestato morientium providere, ordinamus, quod si quis mortuus fuerit, nullo condito testamento, relictis filiis vel nepotibus ab eo legitime descendentibus, per regimen Humagi debeant constitui et ordinari duo commissarii boni et sufficientes viri, quibus praestetur sacramentum de bene operando commissariam ipsius mortui, et praecipiatur filiis vel nepotibus succedentibus in bonis suis, quod dare et solvere debeant in manibus dictorum commissariorum libras tres parvorum pro centenario valoris bonorum, quae sibi pervenerint, vel tantum de rebus mobilibus vel immobilibus dicti mortui, quantum ascendat ad dictam summam secundum extimationem factam per duos propinquos illius mortui, qui electi fuerint per Dnum Potestatem cum suis judicibus. Qui commissarii dare et dispensare debeant pro anima dicti mortui ipsos denarios vel bona, quae in manibus suis designata fuerint inter pauperes Christi infra unum mensem postquam in manibus habuerint, et facta distributione, ostendere ordinate infra alium mensem rationem dictae dispensationis Dno Potestati et judicibus sub poena librarum quinquaginta parvorum. Qui commissarii habere debeant de his, quae dispensaverint, soldos duos pro libra. Et si aliquis mortuus fuerit, et nullos reliquerit filios vel nepotes ab eo descendentes, tunc de bonis suis dispensari debeant librae sex pro centenario per commissarios constituendos ut supra. Et omnes successores bonorum alicujus defuncti ab intestato non audeant intromittere aliquo modo ipsa bona, nisi prius advenerint praesentiam Dni Potestatis, et ei

recordaverint de commissariis constituendis sub poena librarum decem parvorum.

Cap. 36. *De contradicentibus alicui suum testamentum facienti.*

Iuste statuentes ordinamus, quod nulla persona audeat alicui contradicere vel prohibere aliquem suum propinquum aut esxtraneum facere testamentum sub poena librarum vigintiquinque parvorum, et si per ipsum testatorem prius factum fuisset aliquod testamentum, non valeat in ea parte sulommodo, in qua ipse testator ipsi prohibenti aliquid reliquisset; et (si) testari volens tam (en) aliquid ordinasset, quod scriptum et notatum esset, et, completo vel non completo testamento, aliquis ipsum testamentum dilaceraret aut codicilum, tunc, sicut clare probatum fuerit ipsum ordinasse, sit firmum, non obstante primo testamento, et in eo, quod non videretur eum ordinasse, observetur sicut in primo testamento scriptum fuerit, et hic dilacerans cadat ad poenam librarum vigintiquinque parvorum, et si quid ei legatum esset nullius sit valoris, et qui testamentum dilaceraret vel qui prohiberet quemquam suum condere testamentum non possit ab intestato succedere in bonis illius, qui testamentum suam facere voluerit.

Cap. 37. *De intromittentibus bona alicujus defuncti extra Humagum.*

Mandantes ordinamus, quod si quis civis Humagi intromiserit bona alicujus civis Humagi mortui extra Humagum ab intestato, teneatur et debeat infra quindecim dies postquam venerit Humagum per sacramentum ipsa bona praesentare successoribus defuncti sub poena dupli ejus, quod tenuisset aut occultasset; si vero praesentaverit (ut dictum est) habere debeat soldos quadraginta pro centenario librarum pro labore quem sustinuerit.

Cap. 38. *De dimissoriis solvendis, et commissariis negligentibus.*

Non omittentes de commissariis legem ordinare providimus quod omnes commissarii alicujus defuncti vel defunctae teneantur et debeant omnes dimissorias magnas et parvas relictas ecclesiae Sanctae Mariae infra dies triginta a morte defuncti solvere et adimplere sub poena dupli illius dimissoriae de propriis bonis commissariorum, et camerarii ecclesiae praedictae teneantur et debeant extrahere et exigere infra duos menses a morte defuncti nisi legatum excederet summam librarum decem, cujus poenae medietas sit Communis, et alia dictae ecclesiae. Omnia vero legata pro anima defuncti sine conditione et sine tempore teneantur ipsi commissarii et debeant adimplere juxta voluntatem testatoris infra annum et diem sub

poena librarum vigintiquinque, si commissarius fuerit heres; et si fuerit legatarius, sub poena perdendi legatum; et si non fuerit ei aliquid legatum, nec fuerit heres, sed fuerit sulommodo commissarius, teneatur sub poena librarum quinque adimplevisse voluntatem testatoris infra dictum tempus anni et diei, salvo si aliqua contradictio in testamento apposita fuerit, propter quam voluntas defuncti adimplere non posset in dicto termino, quod tunc remaneat in discretione Dni Potestatis, aliter priventur, et loco sui duo alii per Dnum Potestatem et judices eligantur, qui cogantur ad praedicta exequenda in termino eis assignato sub eadem poena. Qui omnes commissarii teneantur et debeant sub eadem poena librarum quinque, transacto termino diei et anni, infra unum mensem proxime subsequentem ostendere ordinate rationem dispensationis bonorum, quae ad manus eorum pervenerint, Dno Potestati et ejus judicibus.

Cap. 39. *Quod patres habeant tutelam filiorum, defuncta matre.*

Ordinantes statuimus, quod omnes genitores habeant tutelam pupillorum filiorum et filiarum suarum, et bonorum ipsorum, defuncta matre, et habeant filios cum bonis suis donec venerint ad aetatem in sua potestate; et contra mater, mortuo patre, sit tutrix filiorum et filiarum suarum, nisi pater alium constituerit tutorem, et habeat tutelam ipsorum donec pervenerint ad aetatem, si casta et vidua fuerit; et si de vitio incontinentiae vel de mala gubernatione accusaretur coram Dno Potestate, cognoscatur, et si eam minus bene fecisse apparuerit per Dominum Potestatem, illa tutela magis idoneo tribuatur. Et si quis pupillus permanserit absque patre et matre, nullo sibi relicto tutore, tunc per regimen Humagi tutor ei constituatur de propinquis dicti pupilli magis idonei, et majorem sibi prerogativam volentibus, cui tutori sacramentum praestetur de bene et fideliter administrando bona pupillorum et gubernando negotia et personas eorum.

Cap. 40. *De administratione bonorum pupillorum.*

Pupillorum bonorum administrationibus insistentes ordinamus, quod omnis tutor et tutrix teneatur et debeat bona pupillorum et pupillarum, quae habuerit in administratione, incoluma tenere sine diminutione vel damno in laboratura secundum consuetudinem terrae Humagi et formam statutorum Communis, nisi justa causa intervenerit cognita per Dnum Potestatem et judices, aliter subjaceat refectioni deteriorationis secutae negligentia tutoris aut tutricis, et teneatur infra dies XXXI inventarium facere ordinate de bonis et rebus pupilli, quod apparere debeat per publicum instrumentum, et mobilia ac immobilia extimari facere per extimatores

Communis, praesente uno judice Communis, quae bona et extimationes in inventario ordinate notentur; et ipsi tutores habere debeant omnem usum fructum et voluptatem de bonis, quae ad eorum manus pervenerint, donec pupilli ad legitimam pervenerint aetatem. Si vero ante designationem, factam pupillo de bonis suis, ipsa bona ad alios pervenirent per successionem vel testamentum, volumus et ordinamus, quod tales successores habeant libertatem solum accipiendi ipsa bona aut extimationes ipsorum cum refectione deteriorationis secutae; quod etiam observetur in designatione facienda bonorum mobilium ipsi pupillo cum ad aetatem legitimam pervenerit; et si tutores aliquid occultaverint, quod ordinate in inventario scriptum non fuerit, et nisi infra suprascriptum terminum inventarium fieri non fecerint, cadant ad poenam librarum quinquaginta, quorum medietas sit Communis, et alia pupillorum, et bona celata integre restituere teneantur, non intelligendo in restitutione vinum, frumentum, oleum et omnia edilia, sed tantum extimationem ipsorum.

Cap. 41. *De modo restituendi bona pupillis.*

Quomodo restituantur bona pupillis declarantes, volumus, quod quilibet tutor vel tutrix teneatur et debeat, postquam pupillus vel pupilla pervenerit ad aetatem, ad omnem suam requisitionem, rationem suae administrationis, et omnia bona sua cum integritate assignare, et sibi inventarium de rebus suis factum dare; quae designatio fiat cum auctoritate Dn̄i Potestatis et judicum sub poena librarum vigintiquinque parvorum; et si aliqua differentia oriretur inter pupillum et tutorem occasione administrationis bonorum suorum, per regimen Humagi juxta tenorem sui inventarii constringatur ipse tutor ad restitutionem bonorum et rerum suarum sine aliqua dilatione vel termino; si vero pupillus non requisiverit tutorem suum quando pervenerit ad aetatem rationem suae administrationis et bona sua, tunc tutor non teneatur ad aliquam restitutionem usufructum receptorum ex possessionibus dicti pupilli toto tempore, quo ipsa sua bona reliquerit in manibus ejus existens legitimae aetatis.

Cap. 42. *Quod pupilli non possint bona sua alienare.*

Rite ordinamus, quod nullus pupillus vel pupilla possit bona sua alicui vendere, donare, pignorare vel modo aliquo alienare sine auctoritate tutoris et licentia et auctoritate Domini Potestatis et suorum judicum, et si aliter factum fuerit nullius valoris existat, et quicquid emptor dederit vel mut//averit amittat.

Cap. 43. *De aetate legitima, et in qua tam mares quam foeminae testari possint.*

Statuentes tempus legitimae aetatis, volumus et ita firmiter observandum decrevimus, quod quaelibet puella annorum XIIJ legitimae aetatis et sit et esse intelligatur, masculos vero annorum quindecim completorum; in qua aetate constituti tam mares quam foeminae, si voluerint, possint de bonis suis testari, codicillare et ultimam eorum voluntatem disponere, servato tunc superiori statuto, ubi agitur de volentibus suum condere testamentum vel codicillum; quod si ante praedictam aetatem testati vel testatae fuerint, tunc illud testamentum sit nullius valoris aut efficatiae.

Cap. 44. *Quod mentecaptis detur curator et prodigis.*

Studentes mentecaptis providere statuimus, quod mentecaptis eo quod carent intellectu, et prodigis, qui temere dissipant bona sua, nec ea queunt utiliter ministrare, curator debeat a regimine Humagi constitui cum ea solemnitate, sicut de pupillis supra diximus, et hoc si Domino Potestati et judicibus per idoneos testes fuerit probatum fore illos mentecaptos vel prodigos.

Cap. 45. *De modo contrahendi matrimonium.*

Terminare qualiter matrimonia contrahantur censentes necessarium, declaramus, quod quicunque contraxerit matrimonium in Humago et districtu, dicatur contraxisse secundum consuetudinem terrae Humagi, quo nuncupatur frater et soror, et intelligi debeat ipsa consuetudo hoc modo, videlicet quod omnia bona mobilia et immobilia, jura et actiones et debita, quae uterque ipsorum conjugum habuerit tempore contracti matrimonii, nisi fuerint acquisita cum conditione, et quae habuerint ipsi conjuges tempore dissolutionis matrimonii, et debita quae habuerint in ipsa dissolutione matrimonii ipsi conjuges, sint communia inter ipsos, idest medietas viri et alia mulieris.

Cap. 46. *Quae res dari debeant pro infra domo.*

Declaramus etiam, quod quandocunque in contractu matrimonii promissum fuerit unum infra domum, quod haec res intelligi debeant pro infra domo: primo lectus unus cum uno plumaceo et una plumella, una

cultra, duo linteamina, bancum unum, vas unum, caniculum [1] (?) unum, caldarium unum, cathena una, et frixorium unum, quae res esse debeant sufficienter bona secundum consuetudinem personarum.

Cap. 47. *Quod heredes non teneantur ultra valorem hereditatis.*

Iuris regulam sequentes ordinamus, quod quilibet persona, quae per formam juris vel statutorum Communis Humagi remaneret aut esset successor in bonis alicujus, aut vigore testamenti esset alicujus heres institutus, non teneatur solvere nomine dictae successionis aut hereditatis ultra valorem rerum habitarum ex ipsa successione vel hereditate; tamen si manifeste appareret eundem heredem vel successorem aliquid de bonis dictae successionis vel hereditatis occultasse malo modo, tunc integre teneatur ad omne debitum. Omnes vero usufructus praecepti ex possessionibus et rebus dictae successionis sint ipsorum heredum vel successorum si ipsas possessiones laborari fecerint, aliter non.

Cap. 48. *Quod filii et filiae teneantur subvenire parentibus impotentibus.*

Carere nolentes debita parentibus providentia atque cura mandamus, quod si pater vel mater alicujus efficeretur impotens et pauper, ita ut unde vivere convenienter posset non haberet, filii et filiae viduae et sui juris teneantur et debeant parentibus suis subvenire in providentia regiminis Humagi.

Cap. 49. *De affictatione domorum et de solutione ipsarum.*

Gubernationibus publicis insistentes ordinamus, quod si quis domum suam alicui affictaverit et in sequenti anno conductori sive sergenti domum ipsam consentire noluerit, per triginta dies ante terminum ipsi conductori denunciare debeat, alioquin pro anno sequenti sit sibi domus ipsa confirmata eodem precio et simili modo; si sergens seu conductor in dicta domo stare noluerit anno sequenti, triginta diebus ante terminum domino denunciare debeat, alioquin sequenti anno eam tenere debeat eodem precio. In solutione vero affictus dominus domus omnibus conductoris creditoribus praeferatur; et non audeat conductor movere bona sua de domo, nisi prius cum domino domus concors fuerit de affictu, et hoc sub poena tertii ipsi domino, et soldorum viginti Communi Humagi; quod si de tempore solvendi affictum

[1] Forse caviculum. — Nel testo italiano sta «cavichiello».

inter ipsas partes aliter declaratum non fuerit, tunc conductor teneatur singulis sex mensibus completis solvere domino petenti ratam affictus decidui, aliter possit immediate de dicta domo expelli.

Cap. 50. *De eodem.*

Aeque providimus, quod si affictaverit domum suam et de quantitate affictus sive solutionis et de die termini questio nasceretur inter dominum et conductorem, domino domus adhibeatur fides in omnibus supradictis, et hoc si conductor domum tenebit; et si sergens de domo furtive exierit adhibeatur fides domino domus ut supra, et ipse sergens condemnetur in tertio pluris domino, et soldis viginti parvorum Communi, et si sergens exierit de domo cum voluntate patroni, tunc sergenti adhibeatur fides de omnibus supradictis, nisi per testes vel instrumenta contrarium apparuerit; et patronus si voluerit domum affictatam per se aut per ipsam reficere, vel si inhonestae personae in ea habitaverint, possit dictis de causis sergentem de domo depellere ante terminum, et non aliis de causis.

IV.

Incipit liber quartus maleficiorum et primo:

Cap. 1. *De villaniis illatis Dn̄o Potestati.*

Item, quod nulla persona audeat dicere villaniam Dn̄o Potestati sub poena librarum vigintiquinque et pluris secundum qualitatem negocii in discretione regiminis.

Cap. 2. *De villaniis illatis judicibus Communis.*

Item, quod nulla persona audeat dicere villaniam alicui judicum Communis exercenti officium suum sub poena librarum octo et pluris et minoris, considerata conditione personarum et loci.

Cap. 3. *De villaniis illatis alicui officialium Communis.*

Item, quod nulla persona audeat dicere villaniam alicui aliorum officialium Communis excercentī officium suum sub poena librarum quatuor et pluris et minoris ad voluntatem Dn̄i Potestatis, considerata villania et conditione personarum et loci.

Cap. 4. *Quod nullae personae audeant sibi invicem dicere villaniam.*

Item, quod nullae personae audeant inter se dicere villaniam sub poena soldorum quadraginta parvorum et pluris et minoris, considerata conditione personarum et loci pro quolibet et qualibet vice.

Cap. 5. *De villaniis illatis alicui coram Dno Potestate.*

Item, quod nulla persona audeat dicere villaniam alicui coram Domino Potestate sub poena librarum quatuor et pluris et minoris, considerata conditione personarum et loci.

Cap. 6. *De insultu et percussionibus sine armis.*

Si quis fecerit insultum contra aliquem sine armis, et non (eum ?) percusserit, si quidem cum pugno clauso, solvat soldos viginti quinque parvorum. Item si scapilaverit vel aliter traxerit vestes vel personam alicujus injuriose, si pinsuerit vel cum pede aut alio membro percusserit. Idem si percusserit cum manu aperta, dando alapam solvat libras tres parvorum. Si vero aliquo ex praedictis modis sanguinem fecerit, solvat libras quinque; ubi ante quoquo modo faciendo projecerit, vel cadere fecerit aliquem in terra, si sanguinem non fecerit, solvat libras quinque, si vero sanguinem fecerit, solvat libras decem.

Cap. 7. *De insultu et percussione cum armis.*

Si quis insultum fecerit contra aliquem cum armis vetitis, intelligendo arma vetita ea, de quibus infra dicetur in statuto de poena portantium arma vetita, si aliquid praedictorum armorum duxerit vel evaginaverit contra aliquem, solvat libras quinque; si vero percusserit et sanguinem non fecerit solvat libras decem; si vero sanguinem fecerit solvat libras quindecim; si vero faciem deformaverit aut membrum aliquod debilitaverit solvat libras quinquaginta. Si vero aliquod membrum ex toto abscinderit, vel ex toto inutile fecerit, solvat libras centum; et istis duobus casibus ponatur in banno perpetuo, nec possit reverti vivente offenso, nisi plus (prius) satisfecerit offenso de damnis et expensis, et interesse extimandis et taxandis per duos homines eligendo a partibus, et si fuerint discordes, tunc stetur taxationi Dni Potestatis; et praedicta locum habeant si in rixa et non deliberata fuerint; si vero ex proposito et animo deliberato insultaverit cum armis praedictis, etiam ex dicto insultu aliquod praedictorum secutum fuerit, tunc,

et in quolibet praedictorum casuum poena duplicetur, et quolibet etiam casuum praedictorum solvat bannum armorum; si vero praedicta vel aliquod praedictorum factum fuerit cum armis non vetitis, puta cultello de vagina non fertorio, lapide, vel quolibet instrumento a praedictis, vel baculo non grossiore mensura, et similibus, tunc pecuniatur in dimidia poena tantum, qua punietur, si illud fecisset cum armis vetitis, ut supra dictum est.

Cap. 8. *De occidente aliquem in rixa vel casu fortuito, cui culpa possit imputari.*

Si quis pure in aliqua rixa vel aliquo fortuito casu, in quo sibi culpa possit imputari, aliquem occiderit, si captus fuerit, poena capitis puniatur; et si fugerit, ponatur in banno de Humago et ejus districtu, sub poena capitis.

Cap. 9. *De faciente homicidium ex injuriis.*

Si quis, animo deliberato, ex injuriis vel vulneribus receptis aliquem occideret, et captus fuerit, poena capitis puniatur, et si fugerit, ponatur in banno sub poena capitis de Humago et ejus districtu; et si ex injuriis vel vulneribus pax secuta fuerit, et ille qui pacem fecerit illum, cum quo pacem fecerit, occiderit, puniatur tamquam sicarius ut supra de faciente homicidium ex proposito; omnes autem praestantes auxilium, consilium et favorem ad dicta maleficia perpetranda puniatur similibus poenis.

Cap. 10. *De faciente homicidium ex proposito.*

Si quis ex proposito aut animo deliberato homicidium fecerit, vel fieri fecerit, vel mandaverit, vel ex proposito et animo deliberato insultum fecerit, vel fieri fecerit, seu mandaverit, propter quem homicidium secutum fuerit, et captus fuerit, ducatur ad locum, ubi dictum homicidium commissum fuerit, et ibi manus ejus abscindatur, et ligetur ad ejus collum; deinde ad locum justitiae conducatur et cum uno palo seu securi mactetur et dividatur in quatuor partes, quae ad furcas suspendantur. Si vero fugerit, ponatur in banno sub poena praedicta de Humago et ejus districtu, et per quindecim miliaria ultra confinia; et similiter puniantur omnes praestantes auxilium, consilium et favorem ad dictum maleficium committendum.

Cap. 11. *De interficientibus bannitum de Humago.*

Item si quis aliquem bannitum de Humago et districtu pro aliquo delicto, pro quo mori mereretur, interfecerit, ille qui talem bannitum occidisset, in nihilo puniatur.

Cap. 12. *De duplicatione poenarum.*

Quod, ubi pro maleficio in Humago et ejus districtu commisso certa poena est imposita per praesens statutum, in duplum imponatur dicta poena si maleficium commissum fuerit in platea, vel ad domum offensi, in ecclesiis, vel de nocte, vel in domo vel in curia Dn̄i Potestatis, vel in ejus praesentia; intelligendo quod ex nulla praedictarum causarum fiat duplicatio poenae, nisi semel; et ubi vigore alicujus alterius statuti esset facta duplicatio poenae ex aliqua alia causa in alio statuto comprehensa, tunc intelligatur per hoc statutum duplicari debere solum simplum illius dupli, non autem id totum, quod alias duplicatum est.

Cap. 13. *Si quis in una meschia in plura banna ceciderit.*

Si quis in una meschia vel in uno facto in plura banna ceciderit, feriendo seu vulnerando, auferatur ei solum unum bannum tantum, et majus puta si in eodem actu fecerit insultum, admenationem, percussionem, vel vulnus, tunc non puniatur nisi pro vulnere; ubi autem fecerit plures percussiones, vel plura vulnera, puniatur de quolibet per se. Et hoc locum habeat quando unus unum tantum percusserit seu vulneraverit; si autem plures percusserit seu vulneraverit, tunc pro omnibus feritis seu vulneribus factis, et singulis, condemnetur secundum formam statutorum.

Cap. 14. *Quod patres possint impune verberare filios, et mariti uxores, et concubinarii concubinas.*

Item quod patres possint impune verberare filios suos, et mariti uxores suas, et castigare, et concubinarii concubinas suas, quas tenerent in domo, dummodo eas non occidant, vel smachent [1]) (sic !), vel drecias incidant, vel vulnerent cum aliquo genere armorum cum sanguinis effusione, salvo quod si sanguinem fecerint cum manibus, vel baculo, vel faciendo eas cadere in terram, In nihilum condemnetur.

Cap. 15. *De invadentibus aliquem in domo sua.*

Item si quis invaserit aliquem in domo sua, condemnetur in libris quadraginta parvorum, et si invaserit aliquem in domo aliena, condemnetur

---

[1]) Nel testo italiano sta «smachino».

in libris viginti parvorum; et si invasus tunc offendet invadentem, in nihilo puniatur. Et praedicta non intelligantur in taberna, ubi solent homines ad invicem concurrere; et in quolibet casu hujus statuti sit in discretione Dn̄i Potestatis, considerata qualitate personarum et loci.

Cap. 16. *De dantibus vel facientibus herbariam alicui.*

Item si qua persona dederit herbariam aliquam vel bibere alicui, vel fecerit aliquid aliud propter quod moreretur, seu stultus efficeretur, talia faciens, si capi poterit, moriatur in discretione Dn̄i Potestatis, et si capi non poterit, sit perpetuo bannitus de terra Humagi et districtu; et si herbaria vel aliud tale, quod factum fuerit ut aliqua persona odiet vel diligat aliam, frustetur et bulletur, et si capi non poterit, sit perpetualiter bannitus de Humago et districtu.

Cap. 17. *De dantibus falsam monetam.*

Item si scienter quis dederit alicui falsam monetam, puniatur in discretione Dn̄i Potestatis, considerata qualitate et quantitate monetae, et conditione personae, et illa falsa moneta destruatur.

Cap. 18. *De facientibus falsam monetam.*

Item si quis fecerit fieri falsam monetam in Humago vel districtu, eruatur ei oculus, et amputetur manus dextera in discretione Dn̄i Potestatis, si capi poterit, et si capi non poterit sit perpetuo bannitus de Humago et districtu.

Cap. 19. *De mercimoniis falsatis.*

Item si quis vendiderit mercimonia falsata, sive post venditionem falsaverit, illa mercimonia comburri debent, sive consumi, et mercimoniorum falsatorum praecium debeat restitui emptori. Et si emtor tam ante quam post venditionem fecerit aliquod pactum cum venditore de mercimoniis falsatis, amittat praecium, quod veniat in Commune Humagi; et de mercimoniis non falsandis justitiarii debeant habere curam.

Cap. 20. *De poena facientis, vel fieri facientis instrumentum falsum.*

Si quis notarius fecerit instrumentum falsum, condemnetur in libris ducentis parvorum, et si solvere non potuerit usque ad decem dies, abscindatur sibi una manus, et ab omni officio privetur. Si quis autem fecerit fieri instrumentum falsum per notarium aliquem, condemnetur in libris ducentis; et si quis falsaverit, addiderit, minuerit, vel mutaverit aliquid fraudolenter in actis curiae Domini Potestatis et Communis Humagi, ab

omni officio et beneficio Communis Humagi cassetur, et puniatur arbitrio Domini Potestatis.

CAP. 21. *De producente falsum testem aut falsum intrumentum.*

Si quis produxerit in judicio scienter falsum testem vel falsum instrumentum, condemnetur in libris ducentis parvorum; si vero produxerit falsum codicem rationum vel aliam falsam scripturam privatam, condemnetur in libris decem parvorum.

CAP. 22. *De poena falsi testis.*

Si quis dixerit falsum testimonium cum juramento, condemnetur in libris centum, quas si non solverit infra decem dies, stare debeat per totum unum diem integrum in die fori ad berlinam super platea Communis, et postea reducatur ad carceres, nec inde relaxetur donec solverit dictas libras centum.

CAP. 23. *De accusantibus et probare non valentibus.*

Item si quis aliquem malitiose accusaverit, et accusam suam probare non poterit, et manifestum fuerit Dño Potestati ipsum talem accusam malitiose fecisse, puniatur in discretione Domini Potestatis.

CAP. 24. *De combustione, vel destructione domorum in Humago, vel extra Humagum.*

Item si quis scienter palam vel occulte combusserit aliquam domum in Humago, emendet damnum, si habuerit unde, et moriatur in discretione Regiminis, si haberi poterit; sin autem sit perpetuo bannitus de Humago et districtu. Si vero quis scienter et malitiose aliquam domum extra Humagum in districtu, vel curtem combusserit vel destruxerit, condemnetur in libris centum parvorum, et emendet damnum domus aut curtis; et si solvere non poterit, amputetur ei manus dextera, et banniatur perpetuo de Humago; et si capi non poterit, sit perpetuo bannitus de Humago et districtu.

CAP. 25. *De combustione aut destructione rerum alienarum et arborum nemorum et districtus Communis Humagi.*

Item si quis palam, vel occulte alienum bladum, vineam, barcham, aut medam feni combusserit vel destruxerit, vel alienam barcham a ripa paraverit, ita quod destruatur aut amittatur, condemnetur in libris quinquaginta parvorum, et emendet damnum; et si solvere non poterit,

amputetur dextera; si autem capi non poterit, sit perpetuo in banno Humagi, donec poenam solverit, et damnum emendaverit; quod similiter intelligatur de illis, qui palam vel occulte igne consumpserint arbores nemorum et districtus Communis Humagi.

Cap. 26. *De anseribus et gallinis inventis in ortis alienis.*

Item si quis invenerit in suo orto gallinam alienam, gallum, anserem, vel anasem, possit eam interficere donec erit super sua possessione, et ejicere ipsam in viam publicam sine poena.

Cap. 27. *De furtibus et robariis.*

Si quis furatus fuerit gallinas, aut anases, aut anseres, vel similia, solvat pro una quoque soldos viginti si fuerit de die, et si fuerit de nocte solvat soldos quadraginta pro qualibet; quod si infra tres dies condemnationem non solverit, stare debeat per unam diem ad berlinam. Si vero furatus est aliam rem valentem libras quinque vel minus, si fuerit de die, solvat in Commune duplum valoris rei furatae, si fuerit de nocte, quadruplum; si vero furatus fuerit ad libris quinque usque ad libras decem, stare debeat per diem in berlina; et a libris decem usque ad libras vigintiquinque, fustigetur tribus vicibus circa plateam; et a libris vigintiquinque usque ad libras quinquaginta, fustigetur et bulletur in facie; et a libris quinquaginta usque ad libras centum, incidatur sibi manus dextera, quam exigere possit pro libris ducentis infra unum mensem; et a libris centum usque ad numerum infinitum, ad furcas suspendatur. Si quis autem aliquam robariam per vim fecerit, vel fieri fecerit alicui in strata, unde publice iter fit per terram vel aquam, quae robaria ascendat quantitatem valoris librarum vigintiquinque, sive fuerit unus, sive plures, qui dictam robariam fecerint, et capti fuerint, condemnetur et in banno ponantur sub eadem poena; et si dicta robaria non ascenderet quantitatem praedictam, si fuerit extimationis ab inde infra sibi vel eis, (?) et cuilibet eorum unus oculus de capite eruatur; et si fuerit famosus latro, tunc quaecunque sit quantitas, furcis suspendatur; si vero alibi quam in dictis locis facta fuerit robaria per vim, tunc servetur id quod dictum est de furtis, intelligendo semper, quod damna emendari debeant per malefactorem, et si dicta damna emendare quis non posset, carceretur in carceribus Communis, ex quibus exire non possit nisi damna dicta emendatur.

Cap. 28. *De facientibus pactum cum fure.*

Mandamus, quod si alicui vicino nostro aliqua persona furata fuerit aliquid, et ipse cum fure acquietaverit, aut concordaverit, et illum furem non manifestaverit Dno Potestati, rem, quam sibi furatus fuerit, amittat, quae in nostrum Commune deveniat, vel condemnetur in valorem ipsius rei et in libris vigintiquinque, et pluri et minori pecunia arbitrio Dni Potestatis, dividenda inter accusatorem et Commune Humagi.

Cap. 29. *De extirpantibus olivarios pomarios aut similia.*

Mandamus etiam, quod si quis extirpaverit, inciderit, vel aliter devastaverit olivarios, vel pomarios, vel cujusvis alterius generis arbores de possessione alterius, et probatum fuerit, condemnetur in libris quinque parvorum Communi, et quinque patrono arboris, cum etiam cum juramento adhibeatur fides, et emendet damnum; et hoc pro qualibet arbore.

Cap. 30. *De accipientibus herbas in hortis alienis.*

Volumus, et ita observari decrevimus, quod nulla persona parva vel magna audeat accipere caules vel alienas herbas de hortis, campis, vel alienis terris, sine voluntate dominorum, sub poena librarum trium parvorum, de quibus accusator habeat tertium, patronus tertium, et residuum sit Communis et emendet damnum patrono.

Cap. 31. *De accipientibus barcham, caniculum, segetem, vel res alienas.*

Statutum est, quod nulla persona audeat accipere barcham, caniculum, segetem, letamen, equum, vel aliquod animal alienum in Humago vel districtu sine licentia patroni, sub poena librarum quinque parvorum pro qualibet vice, et emendet damnum patrono, et pluris et minoris, considerata qualitate personae.

Cap. 32. *De accipientibus fructus, sarmenta, vel ligna aliena.*

Mandamus, quod quicunque aufferet fructus, sarmenta, aut ligna aliena, condemnetur in libris tribus parvorum, de quibus dominus ipsarum rerum habeat tertium, accusator tertium, et reliqum sit Communis et emendet damnum patrono.

Cap. 33. *De inventibus res alienas.*

Statuimus, quod si quis invenerit quoquo modo rem alienam, debeat eam portare palam ad logiam Communis, aut in ecclesia majori, ita quod

videatur, et ibi eam deponere, et quam citius poterit denunciari Dn̄o Potestati sub poena librarum trium pro quolibet contrafaciente, et emendationis in duplum patrono rei, et pluris et minoris in arbitrio Dn̄i Potestatis, considerata qualitate personae et facti.

Cap. 34. *De accipientibus rem positam ad logiam.*

Mandamus, quod nulla persona audeat accipere etiam rem suam positam ad logiam Communis, sine licentia Domini Potestatis, aut patroni, vel creditoris, sub poena soldorum decem parvorum, et rem acceptam domino rei reddat duplicatam, et plus et minus in arbitrio Dn̄i Potestatis.

Cap. 35. *De volentibus defendere vel ocultare captum.*

Mandamus, quod nulla persona audeat occultare, defendere, aut violenter auferre, aliquem captum per Regimen Humagi, sub poena librarum quinque parvorum; et si captus ob hoc fuerit occultatus, aut aufugerit, ille, qui eum defenderit, occultaverit, aut violenter acceperit, poenam fugientis patiatur in discretione Domini Potestatis.

Cap. 36. *De non tenendo porchos in terra Humagi.*

Volumus, quod nemo audeat tenere porcos aut porcas in terra Humagi, poena soldorum quadraginta parvorum in Commune; in burgo vero liceat cuique tenere dicta animalia colligata; quod si dissoluta, vel in burgo, vel in districtu in damno reperta fuerint, possit patronus damni illa, vel aliquid ipsorum, in damno suo reperta, vel repertum, occidere impune, et consequatur carnem ipsius animalis sic occisi, si supra ipso damno occidere potuerit; quod si passus damnum noluerit aut non potuerit illud occidere, patronus dicti animalis solvat soldos quadraginta in Commune, et emendet damnum.

Cap. 37. *De rebus missis alicui per aliquem civem Humagi.*

Providentes statuimus, quod si ab aliquo cive Humagi, vel forense mitteretur aliqua res alicui civi vel habitatore Humagi et portator rem missam illae personae, cui res missa fuerit, infra tertium diem, postquam Humagum venerit, non consignaverit, condemnetur ad restitutionem ipsius rei cum tertio pluri domino rei, et in libris tribus Communi.

Cap. 38. *Quod nullus justitiarius Communi exerceat artem bechariae neque pistoriae.*

Mandamus, quod nullus justitiarius ullo modo audeat, vel praesumat exercere artem becharie, vel habere partem in becharia, et similiter non

possit exercere pistoriam, aut illius partecipem esse, donec erit in dicto officio, sub poena librarum vigintiquinque, de quibus accusator habeat medietatem.

Cap. 39. *De projicientibus aquam de alto in viam Communis.*

Ordinamus, quod nulla persona audeat projicere aquam mundam aut immundam de alto in viam Communis de die vel de nocte a balconis, fenestris, aut scalis, poena soldorum viginti parvorum, cujus medietas sit Communis, et alia accusatoris, et teneatur de credentia.

Cap. 40. *De detinentibus aliquam personam.*

Statuimus, quod nullus audeat aliquem in persona detinere, sine licentia Domini Potestatis, sub poena librarum vigintiquinque, et pluris et paucioris arbitrio Regiminis, nisi fuerit fur, vel latro manifestus, vel malefactor, vel debitor inventus in fuga, vel proprius servus, vel mercenarius; qui casi, ut detineri possint, et detenti in continenti Dno Potestati debeant praesentari.

Cap. 41. *Quod nemo ex vicinis Humagi possit arare extra districtum Humagi.*

Statuendo ordinavimus, quod si aliquis vicinus, vel habitator Humagi araverit extra districtum Humagi, teneatur solvere terraticum Communi de eo, quod araverit, aut arari fecerit; perinde ac si cultivasset, aut cultivari fecisset in districtu Humagi, in poena librarum decem parvorum pro quolibet contrafaciente, cujus dimidium sit Communis, alterum vero accusatoris, servato jure cujusque patroni, qui impune possit terrenis suis perfrui.

Cap. 42. *De arantibus terrena Communis Humagi.*

Volumus observari, quod quicunque laboraverit, aut laborari fecerit terrena Communis teneatur exibere ipsum terraticum in fontico Communis infra octo dies, postquam frumenta et blada cujuscunque generis colligerit, et in domum suam coduxerit, in poena tertii, si contrafecerit, et tamen teneatur consignare ipsum terraticum, pro quo pecunia dari non possit.

Cap. 43. *Quod non possint vendi aut intromitti bona alicujus defuncti pro condemnationibus Communis.*

Statuimus, quod nulla defuncti bona vendi vel intromitti possint pro aliqua condemnatione facta in ejus persona pro aliquo debito pro Commune Humagi. Immo, ipso mortuo, bona libera sint a condemnationibus Communis.

Cap. 44. *Quod nemo audeat conducere vinum forense Humagum, vel in ejus districtum.*

Volumus, et ita observandum decrevimus, quod nulla persona audeat conducere vinum forense Humagum vel in ejus districtum, excepto ejus vino, quod conducere possit solum in una ante festum sancti Michaelis de mense septembris, jurando illud esse ex propriis suis vineis, de quibus in proximo subsequenti capitulo. Et quicunque inventus fuerit, contrafecisse ipso statuto, solvat nomine poenae libras vigintiquinque parvorum, et stet per mensem in carceribus curiae Humagi, et quilibet possit accusare, et talis accusator, qui tenebitur de credentia, consequatur dimidium dictae poenae, alterum vero dimidium deveniat in Commune.

Cap. 45. *Quod ementes vineas extra territorium Humagi non possint uvae aut vinum Humagum conducere.*

Statuimus, quod quilibet vicinus et habitator Humagi, qui emerit, aut emi fecerit vineam aut vineas extra districtum Humagi, nullo modo possit conducere aut conduci facere uvas, aut vinum, quas et quod habuerit in dictis vineis, in Humagum aut ejus districtum, sub poena librarum vigintiquinque parvorum, et perdendi vinum aut uvas, cujus poena medietas sit Communis, et altera accusatoris, nec possit ei contrafacienti fieri donum, aut compensatio aliqua.

Cap. 46. *De poena vendentium vinum forense in Humago aut districtu.*

Ordinamus, quod si aliqua persona in Humago, vel ejus districtu vendiderit vinum forense, aut alicujus forensis, usque quo tam mares quam foeminae Humagi habuerint vinum ad vendendum, solvat in Commune libras vigintiquinque parvorum, et quaelibet persona possit accusare, et teneatur secretus, et consequatur dimidium dictae poenae.

Cap. 47. *De poena extrahentium frumentum, blada, aut legumina extra Humagum et districtum sine licentia.*

Statuimus, quod si quis miserit, aut extraxerit, vel conduxerit, aut extrahi, vel conduci fecerit frumentum, blada, aut legumina extra Humagum, et ejus territorium, absque licentia Domini Potestatis et judicum, amittat frumentum, blada, aut legumina ut supra extracta, et solvat libras vigintiquinque parvorum, quarum dimidium sit accusatoris, et alterum Communis Humagi, et res amissae similiter dividantur ut supra.

Cap. 48. *De capientibus et vendentibus pisces.*

Decrevimus observari debere, quod quicunque civis, vel habitator Humagi ceperit pisces ubique locorum, et eos vendiderit ubilibet, solvat Communi Humagi ex duodecim parvulis unum, in poena tertii, et librarum quinque; et si aliquis forensis pisces captos, tam in aquis Humagi, quam in aliis aquis, vendiderit in Humago, vel in ejus porto, solvat idem datium Communi, sub eadem poena si contrafecerit.

Cap. 49. *De precio vendi pisces.*

Ponentes ordinem venditioni piscium, et obviantes malitiis piscatorum, ordinamus, quod piscatores tempore totius quadragesimae, et vigiliarum jejunio observandarum teneantur vendere ad pondus pisces excedentes dimidium librae, et angusigulas tam magnas quam parvas, nec in dicto tempore possint dictos pisces vendere plurie soldis duobus pro libra; in aliis autem diebus teneantur eos vendere pro parvulis decem de octo pro libra; omnes vero patroni barcarum, etiam forenses, piscantes ad menulas, dicto tempore quadragesimae, teneantur singuli ipsorum singulis diebus portare ad lapidem piscariae decem menulas pro centenario, usque ad milliarium, et non ultra, habendo soldum unum pro singulis decem menulis, et hoc usque ad dimidium quadragesimae; ad inde vero in antea dare teneantur menulas duodecim pro quoque solido. Agoni vero tempore ipsius quadragesimae non minus quam XXXJ vendi possint pro singulo solido, ab inde vero in antea quadraginta, poena contrafacientibus amittendi pisces, aliter venditos, et librarum quinque parvorum pro quolibet et qualibet vice, quarum dimidium sit accusatoris, aliud vero Communi Humagi, et eadem poena teneantur omnes pisces vendere ad lapidem piscariae, et non alibi.

Cap. 50. *De becariis.*

Ordinamus, quod si quis becarius inventus fuerit dedisse carnes minoris ponderis, condemnetur in soldis quadraginta parvorum, et si dederit carnes unius bestiae pro alia, vel vendiderit carnes pluris justo precio et ordinato, condemnetur in libris quinque parvorum; et quicunque inventus fuerit tribus vicibus in uno anno commississe aliquid de praedictis, sit privatus perpetuo arte becariae; ita quod nunquam possit eam exercere in Humago, et quilibet becarius teneatur dare carnes cuilibet personae petenti, donec carnes durabunt, sub poena soldorum quadraginta pro qualibet vice, qua

contrafecerit, et teneatur vendere omnes carnes secundum quod fuerint extimatae.

Similiter nulla persona tum terrigena quam forensis carnes, quas in becaria occiderit, audeat portare, aut portari facere ex becaria; sed eas vendere juxta venditionem factam per justitiarios, poena librarum decem; quod si illas vendere non potuerit, transacto uno die cum dimidio, possit dictas carnes cum licentia Dni Potestatis et judicum ex becaria, quo voluerit, conducere. Ne in praedictis fraus aliqua committi possit, non audeat aliquis becarius mittere ad domum suam ultra libras quindecim, nec ad domum alicujus personae ultra libras vigintiquinque, nisi illa persona esset praesens, sub poena librarum quinque parvorum pro qualibet vice, qua contrafecerit in praedictis; et si carnes superfuerint in sero alicui becario, non possit eas portare domum, nisi prius eas monstraverit uno justitiario Communis; et postea die sequenti eas possit reportare ad becariam, et illi justitiario, cui eam monstraverit, consignare sub poena librarum quinque parvorum; et si datium fuerit in Communi, non audeat vendere de carnibus aliquorum animalium minutorum, aut grossorum, nisi fuerint per justitiarios ponderatae. Et in quolibet casu hujus statuti quilibet possit accusare, et habere medietatem poenae, et carnes inventas male ponderatas, aut datas de una bestia pro alia, vel venditas plus justo precio et ordinato, aut missas ad domum becarii, aut alterius personae, et ut supra. Iusuper quod nullus becarius vicinus, aut habitator Humagi aliquo modo non possit conducere aut conduci facere in becariam aliquas carnes mortuas, aut morticinas alicujus generis et conditionis, poena librarum decem parvorum, et amittendi ipsas carnes, et accusator habeat dimidium dictæ pœnæ.

Cap. 51. *De datio becariae.*

Ad comodum Communis Humagi providimus, quod quilibet becarius, et persona vendens carnes in becaria, vel alibi, teneatur solvere Communi, seu datario Communis parvolum unum pro libra carnium venditarum, cujuscunque generis, aut conditionis.

Cap. 52. *De bobus aratoriis a lupis laceratis.*

Volumus etiam, quod si aliquis habitator ant vicinus Humagi habuerit boves aratorios, et aliquis ex ipsis bobus laceraretur a lupis, possit extimari facere dictas carnes per justitiarios Communis, et juxta extimationem factam, ipsae carnes dividantur inter homines Humagi, qui boves habuerint, qui teneatur illas carnes accipere secundum extimationem de ipsis factam.

Cap. 53. *De officio notariorum.*

Statuimus et ordinamus, quod si quilibet notarius, qui de cetero scribet aliquid instrumentum in Humago, teneatur scribere annos Domini, inditionem, diem, quantitatem debiti, terminum, nomina personarum, et praenomina distincte et non abbreviate unica litera, nec addere aliquam literam, vel dictionem distinctam, seu abbreviatam inter duas rigas praeter titulum, vel unam literam solam, quae poneretur supra aliqua syllaba, sub poena librarum centum Communi, sine remissione et insuper reficere instrumentum.

Cap. 54. *De bestiis inventis in damno.*

Utilitati publicae providentes statuimus, quod si aliquid genus animalium grossorum inventum fuerit in vineis, ortis, et pratis, patroni dictorum animalium condemnetur in soldis decem pro qualibet bestia, si fuerit de die; in nocte vero duplicetur dicta poena, cujus tertium sit Domini Potestatis, qui executionem fecerit, aliud accusatoris, ultimum vero tertium Communis Humagi; et emendent damnum: quod si fuerint animalia minuta, si fuerint trium quarneriorum supra, solvant patroni illorum libras quinque, de tribus vero quarneriis infra libras tres parvorum, dividendas ut supra per tertium; et si aliquid praedictorum animalium de nocte repertum fuerit in circuitu vinearum, subjaceant poenæ supra declaratæ, in quo circuitu neque de die animalia bovina et vachina pasculari possint, sub eadem poena solvenda et dividenda ut supra: quod si praedicta animalia grossa reperta fuerint in frumentis, bladis, campis et laboreriis alienis, et intra finitas, patroni dictorum animalium solvant soldos quatuor pro quolibet animali; pro quolibet vero tropo animalium minutorum solvant libras tres, dividendas ut supra, et damnum emendetur.

Cap. 55. *De finitis* [1].

Declarando qualitatem et situm finitarum dicimus et ordinamus, ipsas finitas intelligi debere distare a circuitu vinearum spacio centum perticarum Communis in longitudinem, in quibus finitis comprehenditur Ponta et

---

[1]) I nomi delle località contenuti in questo Capitolo e nei seguenti corrispondono nel testo italiano ai seguenti: Rosaceum = Rosazo; Muglela = Mogiella; Spinetum = Spinello; Flandra = Fiondara.

Rosaceum eundo per stratam sancti Pelegrini usque ad robur magnum, vulgo *alla rossa,* descendendo ad mare salsum, in quibus finitis, a prima dominica aprilis, usque ad festum purificationis Beatae Mariae de mense februarii, non liceat animalibus tam grossis quam minutis pasculari, exceptis equis et asinis, poena supra in fine praecedentis capituli declarata.

Cap. 56. *De animalibus minutis non pasculandis supra Muglela neque a lama infra Hmagum versus vineas.*

Statuimus, quod animalia minuta, tam ovina quam caprina, quae accesserint ad lacum causa potandi, non possint se extendere super Muglela, et ibi pasculari, poena librarum trium parvorum pro qualibet tropo, et qualibet vice, solvenda a patronis animalium, et dividenda ut supra; qua poena puniantur etiam patroni dictorum animalium, qui permiserint dicta sua animalia minuta pasculari, postquam a montibus descenderint in hoc territorium, a lama infra versus vineas, usque quo vindemia uvarum duraverit.

Cap. 57. *De asinis seu asinabus non tenendis dissoluti in burgo Humagi.*

Reprimendo damna illata in ortis et locis alienis ab animalibus asininis statuimus, quod nulla persona audeat tenere dicta animalia in burgo Humagi dissoluta, tam de die quam de nocte; sed illa tenere debeat aut in stabulis clausis, aut aliquo fune colligata, ita quod vagari non possint extra locum patroni dicti animalis, poena soldorum viginti pro quolibet animali et qualibet vice, dividendo ut supra.

Cap. 58. *De strata Spineti, Flandrae, et per capita vinearum Flandrae versus Rosaceum, tenenda clausa.*

Quoniam animalia, tam grossa quam minuta, solent accedere a pascuis ad lacum causa potandi per solitam stratam Spineti, Flandrae, et per capita vinearum Flandrae versus Rosaceum, in quas vineas facillime per transitum ingredientur, illas damnificando, nisi ipsae stratae clausae fuerint; et quia solitum et ipsas claudi solere, decrevimus, quod si aliqua ex dictis animalibus, ingrediendo vineas dictarum stratarum, illas damnificaverint, patroni illarum teneantur solum ad emendam damni illati, et non ad aliam poenam, si ipsae stratae, seu potius vineae adjacentes ipsis stratis, clausae non fuerint juxta solitum.

Cap. 59. *De poena venandi per vineas.*

Ad utilitatem omnium ordinamus, quod nulla persona cujuscunque conditionis audeat, vel praesumat modo aliquo vel ingenio ire ad venandum

per vineas in districtu Humagi a dimidio martio usque ad festum sancti Michaelis de mense septembris, sub poena soldorum centum parvorum pro quolibet et qualibet vice. Reliquo vero tempore anni nullus audeat venari equester, aut cum retibus per dictas vineas de die, sub poena eadem, et de nocte, sub poena librarum decem, et perdendi retia; quilibet possit accusare, tenebitur de credentia, et habeat tercium dictae poenae.

Çap. 60. *Quod credatur patrono damni passo et ejus familiari vel laboratori.*

Statutum est, quod in accusis dandis credatur patrono ipsius damni passi, aut ejus familiari, aut laboratori, qui juraverit se invenisse talem personam dantem sibi damnum in vineis, vel aliis ejus laboreriis, aut animal, seu animalia talis patroni; aliter teneatur probare per testes, sicut supra in praesentibus statutis ordinatum fuit.

Cap. 61. *De saltuariis constituendis et eorum salario.*

Ordinamus, quod quolibet anno octo saltuarii debeant constitui, qui custodiant vineas districtus Humagi, ad quorum constitutionem talis modus debeat observari: videlicet, quod singulo anno in festo sancti Michaelis de mense septembris omnes, qui illo anno esse debent saltuarii, comparere debeant coram Dno Potestate et judicibus, jurando, quod diligenter fungentur officio suo per totum annum, accusando damnificantes vineas et contenta in eis, ad quam angariam omnes masculi sui juris a sexdecim annis supra teneantur, exceptis non habentibus vineas non ascendentes ad quinque ligomatores, seu zapatores; quibus saltuariis scriptis et notatis per Dominum Potestatem praestetur sacramentum de bene operando officium suum, et ipsi sacramentati teneantur inter se eligere unum gastaldum. Qui omnes saltuarii teneantur bona fide, sine fraude, accusare et manifestare gastaldioni suo omnes, quos viderint damnificare in vineis Humagi infra tertiam diem a die damni dati, et gastaldio ipsorum eo die fecisse scribi accusam suam ordinate, prout saltarius sibi retulerit; et ad suam custodiam ire debeant in festo sancti Iacobi de mense julii, et ibi permanere usque quo reperientur uvae vindemiandae in eorum custodiis; nec audeant aut possint venire aliquo modo in terram, aut burgum Humagi, aut exire eorum custodiam deputatam, sub poena soldorum quadraginta pro quolibet, et qualibet vice, nisi in die sabbati post vesperas, et stare in Humago usque ad solis occasum; et quilibet possit accusare, et tenebitur de credentia. Et gastaldio possit venire quolibet die pro faciendo accusas sibi relatas, et, ipsis accusis factis, teneatur redire ad suam custodiam. Si vero aliquod damnum factum fuerit in vineis districtus Humagi, et saltuarii non dederint,

vel accusaverint damnificatorem, saltuarii, sub quarum custodia damnum factum fuerit, integre solvere teneantur, secundum extimationem damni dati, de suis propriis bonis; et si quis saltuarius fecerit damnum in aliqua vinea alterius, et fuerit accusatus, cadat ad poenam librarum quinque, ad emendam damni, et standi per diem in berlina; quilibet possit accusare, teneatur de credentia, et habeat medietatem poena pecuniariae.

Cap. 62. *De bobus et vaccis sibi invincem percutientibus.*

Statuimus, quod quicunque habuerit custodiam bovum et vaccarum, et aliquid ex dictis animalibus percusserit aut vulneraverit bovem aut vaccam ejusdem armenti cum mortis periculo, aut fregerit aliquod ipsius membrum, vel molestiam aliquam intulerit, eo casu, neque custos aut patronus dicti armenti in nihilo teneatur passo dictum damnum; sed si aliquis bos aut vacca alterius armenti talia incomoda perpetrasset, tunc custos dicti animalis damnum inferentis emendet damnum inde secutum.

Cap. 63. a. *De societate pluvinarum et majaticarum.*

Dicimus statuendo, quod si aliquis societatem pluvinarum fecerit tempore majaticarum, et quicunque petere voluerit ab ejus socio coram Domino Potestate causa dictae societatis audiatur in praedictis a mense februarii usque ad festum sancti Petri mensis junii subsequentis, et non ultra causa dictae societatis.

Cap. 63. b. *De societate pluvinarum in tempore frangendi terram.*

Statuimus, quod si quis fecerit societatem pluvinarum tempore frangendi, teneatur, si praetendit quicquam petere occasione dictae societatis, coram Domino Potestate actionem suam intentare a festo sancti Petri de mense junii usque ad diem sancti Michaelis de mense septembris subsequentis, et non ultra.

Cap. 64. *De societate pluvinarum et seminandi.*

Decrevimus, quod quicunque tempore serendi societatem pluvinarum inivit, teneantur vicissim dicti socii petere in judicio quicquid alter alterum sibi debere praetendit occasione dictae societatis a festo sancti Michaelis usque ad octo dies ante diem natalicium Domini nostri Jesu Christi; quod si dicto tempore petendo quis negligens fuerit, dicti socii causa ipsorum societatis amplius non audiantur.

Cap. 65. *Quanto tempore terrena Communis quiescere debeant.*

Utilitati publicae inherendo statuimus, quod quicunque tenuerit et araverit terrena Communis, et permiserit illa per duos annos quiescere et cessare, postea, illa terrena colendo et seminando anno subsequenti, ab alio molestari non possit. si postridie festum sancti Martini post solis ortum ipsum terrenum prior segnaverit; aliter quicunque dicta terrena et alia Communis, quae per dictum tempus duorum annorum cessaverint, prior post solis ortum diei subsequentis a festo sancti Martini de mense novembris signaverit, non possit inde expelli, usque quo dicta terrena secundum praedictum ordinem cultivaverit; quod si quidam dicto tempore signaverit, et non seminaverit ipsa terrena, teneatur ad terraticum fontici perinde, ac si dictum terrenum seminaverit.

Cap. 66. *De facientibus societatem ovium et caprarum, et de foetu ipsarum tempore conficiendi caseum.*

Ordinamus, quod quicunque societatem fecerit de ovibus, capris, hircis, et arietibus, et aliis bestiis minutis tempore conficiendi casei et nihil petierit ab aliis sociis causae dictae societatis usque ad dies quindecim ante festum sancti Martini de mense novembris subsequentis, ultra dictum terminum non possit quicquid petere in judicio occasione dictae societatis.

Cap. 67. *De arantibus terrena infra circuitum masieriarum Communis absque licentia patroni dictae terrae.*

Statuimus, quod si aliquis laboraverit terram infra circuitum masieriarum et fossatorum Communis, absque voluntate patroni ipsius terreni, solvat patrono dicti terreni starium unum frumenti quolibet anno pro qualibet pluvina qui illud terrenum laboraverit; quod si dictum terrenum fuerit extra dictam masieriam et fossatum, solvat pro qualibet pluvina singulis annis mezanam unam frumenti, ut dictum est supra.

Cap. 68. *Quod nullus civis aut habitator Humagi possit petere neque permutare aut cambium facere de aliqua particula terreni Communis.*

Pro utili et bono Communis Humagi volumus, quod nullus civis aut habitator Humagi aliquo modo possit, neque debeat petere, neque permutare cum aliis suis bonis aliquam particulam, neque parvam neque magnam, terreni Communis, in poena librarum vigintiquinque parvorum, cujus medietas sit Communis, et altera poenae medietas accusatoris, neque de ea

possit fieri gratia, aut donum aliquid, et dicta petitio et permutatio sit nullius valoris. Intelligendo extra portas burgi Humagi, quae pars et statutum non praejudicet alicui forensi, qui veniret pro vicino in Humagum.

Cap. 69. *De poena carizantium et laboreria facientium in diebus festivis.*

Si quis carizaverit, aut aliquod laborerium fecerit in diebus infrascriptis aut aliquo ipsorum, ut divino cultui debita pietas et reverentia exhibeatur, idest in diebus dominicis, puta in diebus dominicis, Beatae virginis Mariæ de mense martii, de mense augusti et septembris, et de mense februarii, in diebus apostolorum, in diebus nativitatis Domini nostri Iesu Christi, in die circumcisionis, in die epiphaniae, in tribus diebus pascalibus resurrectionis, in tribus diebus pentecostes, in die omnium sanctorum, in festo sancti Pelegrini, in die sactorum Joannis, et Baptistæ, in festis evangelistarum, in festo sanctæ Mariæ Magdalenæ, sancti Laurentii, in festo sancti Maximiliani, sancti Michaelis, sancti Francisci, sancti Martini, sanctae Catherinae, sancti Nicolai, in festo sancti Nicephori, solvat libras tres parvorum, nisi aliqua necessitas occurrerit a Dno Potestate approbanda.

Cap. 70. *Quod nullus teneat apothecam apertam, aut vendat diebus festivis.*

Item quod in suprascriptis diebus, in proximo praecedenti capitulo descriptis, nullus audeat vel praesumat tenere apothecam sui artificii, aut suae mercationis apertam, aut in ea laborare, aut aliquid de dicta apotheca vendere, poena soldorum viginti pro quolibet contrafaciente, et qualibet vice, nisi esset speciaria, cujus possit speciarius hostium parvum tenere apertum, et in ea vendere quaecunque necessaria sunt pro infirmis; aut nisi esset marangonus, qui faceret capsam pro mortuo, aut alia necessitas vigeret.

Cap. 71. *Quod forenses non debeant incidere ligna super territorio Humagi.*

Statuimus et ordinamus, quod nulla persona forensis audeat incidere ligna super districtu Humagi; quod si reperti fuerint amittant equum aut equam, asinum aut asinam, aut boves cum curribus et barca, et solvant libras decem parvorum, cujus poena medietas sit accusatoris, et altera Communis.

Cap. 72. *De condemnationibus publicandis.*

Statuimus quod omnes condemnationes, quae fient per Dominum Potestatem, tam in habere quam in persona, debeant legi et publicari in arengo, vel in majori consilio, sono campanae et voce praeconis more

solito congregato; et si aliter factae fuerint, non valeant nec teneant. Et quilibet Potestas teneatur pro suo, posse omnes condemnationes factas suo tempore exigere, et exigi facere quindecim diebus ante exitum sui regiminis; et etiam teneatur quilibet Potestas procedere super accusis factis coram suo praecessore, super quibus ipse ejus praecessor procedere non potuerit; et de processis factis per ipsum praecessorem suum facere condemnationes, et ipsas publicare, ut dictum est.

Cap. 73. *De cartis perditis.*

Terminamus, quod si quis perdiderit aliquod instrumentum, et veniet coram Domino Potestate, petens illud sibi restitui et renovari, Dnus Potestas teneatur citari facere illam personam, contra quam erat illud instrumentum, et inquirere et scire si satisfactum fuerit creditori de debito contento in instrumento debiti, aut non, et sicut habuerit, sic procedat. Et si persona, contra quam fuerit instrumentum, non esset in terra Humagi, tunc differat donec veniat, aut citetur publice per praeconem Communis in providentia Dni Potestatis; et antequam instrumentum renovetur, praestetur sacramentum partibus, quod illud instrumentum non renovatur aut petitur renovari in praejudicium alicujus personae.

Cap. 74. *De poena scribentis aut ordinantis instrumentum fictitium.*

Veraciter volumus observari, quod nulla persona audeat vel praesumat ordinare, tractare, vel facere, seu fieri facere aut scribi aliquod instrumentum vel contractum fictitium aut simulatum, vel alicui modum aut ordinem dare, aut instrumentum ipsum in jure producere, sub poena librarum quinquaginta parvorum, et tale instrumentum nullius sit valoris; et ad dictam poenam cadat tam ille, qui scripserit, quam ille, qui scribi fecerit, aut ipsum ordinaverit.

Cap. 75. *Quod forenses non audeant animalia tenere super districtu Humagi.*

Ordinamus, quod nullus forensis audeat tenere aliquas bestias grossas aut minutas super territorio et districtu Humagi ad pasculandum sine licentia Regiminis Humagi et judicum, sub poena soldorum decem pro quolibet animali grosso, et soldorum unum pro quolibet alio minuto, et accusator habeat medietatem.

Cap. 76. *Quod nullus audeat incidere herbam in Ponta et Rosaceo super terreno Communis.*

Statuimus, quod nemo audeat modo aliquo herbam incidere et foenum facere in Ponta et Rosaceo super terreno Communis, sub poena librarum

quinque, et amittendi herbam aut foenum ibi factum, medietas cujus poenæ sit accusatoris, altera vero Communis.

Cap. 77. *Quod nemo possit habitare nec stantiam facere in territorio Humagi, idest in terreno Communis, nisi in civitate Humagi, sive in villa Materadae* [1]).

[.... satum et anulatum fuit istud Captum p. ex.m Consilium rogator..... paret Literis Ducalibus diei XIIIJ aprilis..,.. Registratis........ t Nri.... pietro si Dni Aloisij Boldu Potest. Humagi Digmi.]

Statuimus, quod nemo sit cujuscunque gradus et conditionis, (qui) audeat sive praesumat stantiam facere super terreno Communis Humagi, sive ejus pertinentis; et omnes, qui stantiare et habitare velunt, possint et valeant habitare in castro Humagi, in burgo et in villa Matharadae et non aliter nec alio modo, sub poena contrafacientibus solvendi libras vigintiquinque parvorum, et eis sive ei comburantur habitationes factae contra ordinem suprascriptum, quae poena pecuniaria dividatur ut supra.

Cap. 78. *Circa stantias animalium constructas longe a finitis perticas centum.*

Statuimus et ordinamus, quod omnes, qui facere volunt sive construere stantias animalium, ipsas stantias construere non possint nisi ultra finitas perticas centum, sub poena contrafacientis librarum vigintiquinque et comburendi stantias factas contra ordinem suprascriptum, quae poena pecuniaria dividatur juxta morem antescriptum.

---

[1]) Intorno a questo capitolo nel testo italiano esiste la seguente revoca: Revocatum fuit hoc capitulum per cons.m Rogator: Die ultimo martij 1545 aparet litteris ducalibus, inferius registratis ad cartes 59.

Ecco la ducale:

Petrus Lando Dei Grat. Dux Ven.

Nobilibus et sapientibus viris Aloisio Boldu de suo Mandato potestati humagi, et successoribus suis fidelibus dilectis salutem, et dilectionis affectum, vi significamo, come a' ultimo del mese passato ad istantia di quella fidel comunità nostra havemo con il senato revocato et anullato il capitolo che li fu concesso pur a' requisition suva del 1540, che alcuno fose de qual grado et condicion esser si volesse, non havesse ardimento, ne pressumesse di far habitatione sopra quel teritorio di humago et pero con la authorita del detto senato, vi comettemo, che nello advenire non habbiate lassar osservare de alcuno il sopradetto capitolo ma ben exeguir, quanto di sopra è stato deliberato, has autem registratas presentanti restituite.

Data in nro Duc. Palatio, die 13 Apli: Indic.e III.a 1545.

CAP. 79. *Quod partes ponendae in consilio Humagi circa expendere denarios extraordinarios Communis non intelligantur captae nisi habitis duobus tertiis consiliariorum in favorem.*

Terminamus, quod omnes partes, quae ponentur in consilio Humagi circa expendere denarios extraordinarios Communis Humagi, non intelliguntur captae, nisi habitis in favorem partis positae duabus partibus consiliariorum congregatorum de tribus partibus quae in dicto consilio reperientur, et aliter captae sint nullius valoris.

CAP. 80. *Circa illum, qui tenet societatem animalium forensium.*

Veraciter volumus observari, quod omnes forenses, qui dabunt de caetero in societatem animalia habitatoribus Humagi et ejus territorii, teneantur et debeant solvere soldos duos pro quoque animale pro computo herbatici, videlicet pro parte spectante patrono forensi animalium. Item quod dicti patroni animalium forensium non possint nec valeant extrahere de dicto territorio Humagi utilitates sive introitus dictorum animalium, id est animalia nec casea facta de dictis animalibus, absque licentia magnifici Domini Potestatis, qui eo tempore reperietur, sub poena contrafacientibus perdendi animalia et casea, quae extrahentur absque licentia ut supra, et solvendi libras decem parvorum, dividendas ut supra.

SENZA NUMERO. *De habendo duo volumina statutorum.*

Mandamus, quod duo statuta fieri debeant, unum simile alteri, et unius tenoris, quorum unum stare et esse debeat in manibus cancellarii Communis Humagi, et alterum in cancellaria m.[ci] Dn̄i Potestatis, de quo, si aliquod capitulum fuerit abrasum, diminutum, seu aliquid additum, vel viciatum, illud capitulum non valeat, nisi fuerit auscultatum cum eo, quod stare debet in deposito apud cancellarium Communis, et fuerit cum eo concors ordinate: si vero statutum, quod fuerit datum ad servandum cancellario Communis, fuerit abrasum, aut in eo additum aliquid, diminutum, aut viciatum, dictus cancellarius Communis condemnetur pro quolibet capitulo viciato in libris centum parvorum, et pluri minori, arbitrio Mag.[ci] Dn̄i Potestatis, et depellatur de officio, et cassetur de consilio et non possit habere officium in terra Humagi usque quinque annos; et illi aut illis, qui viciaverint et abraserint aliquod capitulum, amputetur manus dextera, et illis, qui dederint auxilium supradicta committendi, manus dextera similiter amputetur.

Cap. 81. *Quod non debeant intelligi statuta Communis Humagi nisi sicut jacent ad literam.*

Inviolabiliter confirmamus, quod statuta et ordines et constitutiones Communis Humagi non debeant, aut possint intelligi, glossari, aut interpretari nisi sicut ad literam jacent et scripta fuerint, non interpretando aliquam glossam, vel dando eis aliquam sententiam modo aliquo vel ingenio.

Cap. 82. *Quod clerici non possint conficere testamenta et codicillos.*

Ad omnem bonum finem providendum esse censimus, ne clerici impediant se in negociis secularibus, et maxime in conscribendis testamentis, ad hoc ut testatorum voluntates sint liberiores in disponendis bonis suis, ideo statuimus, quod de caetero nulli clericorum aut presbiterorum liceat scribere aut notare testamentum aut codicillos alicujus generis, et nullius personae; sed talis rogatio spectet et pertineat ad notarios laicos, seu seculares; quod si secus factum fuerit, dictum testamentum, seu codicillus sit et sint nullius efficatiae. Addendo insuper, quod si contra praesens statutum aliquod testamentum aut codicilli scripti et notati fuerint, judex, qui intervenerit dicto testamento aut codicillis cadat ad poenam librarum vigintiquinque parvorum, dimidium (cujus poenae) sit accusatoris, alterum vero dimidium Potestatis, per quem fiet executio, et privetur officio judicis, et salario decurso, et nihilominus tale testamentum et codicilli sit, aut sint, nullius momenti et efficatiae.

Datum in nr̄o Ducali Palatio Die ultima Xbr̄is Indict. XIIIJ MDXXXX (1540).

In calce allo statuto leggesi poi:

1541. Die 6 mensis aprilis Indictione 14. Soluit pro confirmatione ducatos quinque Videlicet.... Marinus Marino Ducalis Secretarius Et Capserius Cancellarie Ducalis Ex. etc. Venetiis Die XIIII mensis aprilis 1541 Indict. XIIII[a].

Letta et pubblicata fuerunt omnia Capitula In presenti statuto Descripta videlicet Capitula descripta In primis quatuor libris Die Lune Decima octava Mensis aprilis Currentibus annis MDXLI Indictione XIIII.[a] cetera vero Capitula contenta In Libro quinto Die martis proxime subsequente legente me Ioanne francisco baroccio ad omnium Inteligentiam Notario Et ad presens: Cancellario magnifici domini Thadei gradenico potestatis Humagi.... platea Comunis Humagi presentibus ser Herico vita.... et Iacobo valpot quondam ser Bartholomei astantibus popul..... quorum fidem me subscripsi et rob.

APPENDICE

Copia tratta dal Libro Vechio de Dacij C 104 Capitoli del Datio del Pan.

1.^{mo} Che il condutor levara detto Datio del Piera del pan sia tenuto far le sue paghe justo il solito de mesi tre in mesi tre sotto pena de soldi doi p. Lira.

2.^{do} Che esso condutor possi accettar, et tuor pistore over panatiere a suo beneplacito, lo quale pistore over panatiere, siano obligate, et tenute a pagar al soprad.^{to} condutor soldi sei p. qnt̄a, di Datio p. cadauna quarta di farina, che farano in pan da vendere sopra la piera iusto il solito.

3.^{zo} Che alcuna altra persona non possi far pan a vender eccetto esse pistore qualle sarano scrite aver accettate p. esso Datiaro sotto pena di perder il pan da esser aplicato alli poveri.

4.^{o} Che ogni volta che manchera il pan sopra la piera over che le dette pistore non ne haverano in casa al hora in quel caso incorino alla pena de soldi quaranta per cadauna fiata salvo però sempre iusto Impedimento.

5.^{o} Che tutto il pan forastiero sì fresco come biscotto, qual venirà portato in questo luoco p. vender non sia sottoposto a pagar Datio alcuno, salvo che se qualch' uno della Terra ne conprasse, sì qua come altrove p. revender, in questo caso tutto il pan che sarà revenduto p. detti della terra siano tenuti pagar soldi sei p. quarta al d.^{to} Datiaro sotto pena di perder il pan a quelli che contrafarano da esser aplicado come di sopra.

6.^{o} Che esso Datiaro possi Incanevarsi de form.^{ti} p. Bisogno de d.^{o} Datio solam.^{te} cosi de farine da esser vendute al pretio corera nel fontico.

7.^{o} Che d.^{to} condutor che levara detto Datio sia tenuto in termine de giorni otto doppo levato esso datio, dar due Idonee piezarie che si possi revender esso datio a ogni suo Interesse. In reliquis sia osservato tutte le antique, e laudabil consuetudiue.

Copia Trata dal Libro de Datij Vechio a C 107 Capitoli del Datio della Becaria.

1.^{mo} Chel condutor levara il detto datio sia tenuto mantenir la Terra di carne a suficienza principiando l' obligatione al 1.^{mo} del mese di Marzo

prosimo venturo, fino p. tutto il Carnevalle sotto pena de soldi 40, ogni volta che mancherà la carne eccettuate le vigilie comandate, et la zobia sia obbligato di aver della carne fino mezo giorno nella publica Becaria.

2.do Che alcun forestiero non possi far carne de sorte alcuna senza licenza del condutor sotto pena di perder li Anemali e de s. 25 de picoli solam.te li cittadini, e habitanti nella terra, e teritorio posino amazar animalli di suoi proprij chiappi natti, overo buo, arativi che in questo tempo fussero de amazar dimandando però licenza al Datiaro, e pagarli picolo uno di Datio p. ogni lira de carne giusta il consueto sotto pena a chi contraffara de s. 25.

3.° Che la carne d'agnelli, capreti, castrati, Vitelli, e manzi non si posino vender più de s. 2½ la lira, quelle di vache soldi due, le pecore, capre, montoni, e simil sorte de animali, s. 1½ uno e mezo la lira, e le carne de porzi fresche s. 2½, l'insalate soldi tre, di mascoli, e delle femine soldi 2 fresche.

4.° Che alcun citadin over habitante in humago e teritorio non ardisca vender over condur animali de sorte alcuna de carne fuori di questo Teretorio se prima non darano notizia al deto condutor il qual sia in sua facolta, di rescoder deti anemali fra ter.ne di giorni tre, alora contrafacendo, incorino alla pena de s. 25 et perder li anlli che havesero venduti senza licentia.

Copia Tratta dal Libro de Datij Vecchio a C 112.

Capitoli del Dacio del Vino al condutor.

Capitolo 1.mo Che p. osservanza del statuto et lege municipalle della Terra ne il Daciario, ne alcuna altra persona posa incanevare picola, ne grosa quantita de vini forestieri, fino che nella terra se ne trovano di quelli della Terra, sotto pena di L. 25, et perder li vini de esser devisi il 3° all' Illmo S. Pod.tà et un 3.° all' accusator et l' altro 3.° al comun de Humago.

2.° Che non trovandosi Vino in Umago il Conduttor possa andare aconprarne fora et Portar debba fede autenticha del montar del Vino che conprera da dover eserli ad' mesa p. Il Illmo v.le Pod.tà et spti. Giudici dovendolli esserli bonificatta la spessa della conduttura di essi Vini et Aver deba delli Vini Conpratti in questa provincia p. Dacio s. 10 de più delli 24 della Limitatione che sara s. 34 p. orna delli Vini che andara a comprar fori di questa Povintia s. 20 de più che sara p. ogni orna s. 44 delli Vini Veram.te che conprerano in questo porto habiano solam.te più della limitatione s. 4 che sara p. ogni orna s. 28.

3.° Volendo qualuno delli habitanti de questa Terra Comprar Vino forestiero, in Caso che non se ne trovase nella Terra, et non altrim.te non posi conprare se non p. uso di casa sua dovendo far sapere al condutor sotto pena di perder il Vino di contrabando.

4.° Che non sia alcuno che ardisca di Vender Vino aspina salvo delle sue contrade, senza espresa licenza del Condutore Giusta la intentione della lege, sotto pena de s. 25 da' esser divise come di sopra.

5.° Che ogni giorno che non si trovera Vino nel ostaria della Terra p. comodo Vniversalle detto Condutor pagi p. pena de eserli tolta inremisibilmente s. 40.

6.° Che detto Condutor sia tenuto et obbligato a far le sue page, de mesi tre in mesi tre et di mandar a tutte sue spese ogni tre mesi i danari della limitatione che si paga a li ligieri di Raspo, in reliquis: sii osservato la Lezze et anticha consuetudine.

LE ISTITUZIONI SANITARIE ISTRIANE

NEI TEMPI PASSATI

«Ego fateor me ex eorum numero esse
Conari, qui proficiendo scribunt et scribendo proficiunt».

AUGUSTIN. *Epist. 143. Ar. II.*

Le tradizioni, i miti allegorici e le molte allusioni nei sacri testi ci fanno testimonianza che l' igiene ed il mantenimento della pubblica salute fossero oggetto di cure speciali persino presso i popoli antichi meno civilizzati.

Nell' Oriente, culla dell' umanità, donde, quale splendido sprazzo di sole, ebbe a spargersi la luce della civiltà su tutti i paesi del mondo, e partironsi i popoli ad abitare le incolte regioni dell' Occidente, troviamo pure i primi cenni di ordinamenti igienici, di usanze e consuetudini atte a mantenere robusta la fibra umana ed a difenderla contro le aggressioni dei fenomeni naturali.

Benchè adombrata dalle favole, ci si presenta splendida la vita negli stati dell' antico Oriente. Vediamo Babilonia riccamente fornita di fontane, di piscine, superba pei suoi giardini pensili; troviamo la Perside sotto l' impero degli Achemenidi (559-529 a. C.) provveduta di vasti lavori

d'irrigazione, allo scopo di rendere fertile il paese e mantenerlo salubre. Nell' Avesta e nelle dottrine di Zoroastro occorrono frequenti le allusioni all' igiene. Ed anzi quest' ultima teoria religiosa, col porre a capo del creato la luce e l' oscurità, e coll' illustrare i contrasti che fra queste due manifestazioni naturali palesansi nel decorso delle epoche, espone fatti che hanno grande attinenza, vuoi colla fisiologia, vuoi coll' igiene. La notte — dice Zoroastro — per mezzo del sonno paralizza l'attività dell' uomo e manda nelle abitazioni patriarcali gli animali del deserto; solo quando spunta la splendida luce di Mitra, seguita dai raggi del sole, si può riprendere i lavori dei campi, le piantagioni, l' inaffiamento dei terreni. Nella sua dottrina, la tendenza verso il benessere fisico, verso la creazione d'un' esistenza agiata, che permetta di allevare i figli e di procurare abbondanti mezzi di vivere, insensibilmente si trasforma in un dovere religioso; la pulizia del corpo, che favorisce la salute, diventa un' abluzione religiosa. Quando dal calore della sabbia sorgono i miasmi, e circondano il sole d' un fitto velo, ciò viene da Zoroastro attribuito all'azione di spiriti cattivi. È il contrasto fra le due divinità Ahuramazda (Ormazd dell' Avesta) con Angromanju (Ahriman dell' Avesta), fra la luce e l' oscurità, che viene indicato come movente le principali avversità, come causa dei morbi epidemici, determinati questi dal sopravento del genio del male, personificato nell' oscurità (Angromanju-Ahriman). Ed è perciò che nella Perside veniva adorato il fuoco come purificatore dell' aria e delle cose, come ostacolo allo sviluppo dei mali [1]).

Le stesse dottrine si ripetono pure in Egitto, e riescono evidenti quando al posto delle due divinità persiane si ponga Osiri e Tifone. Platone nel suo libro intorno ad Iside ed Osiri spiega l' azione di queste due divinità ed attribuisce ad Osiri tutti i fenomeni tellurici, atmosferici e fisiologici favorevoli all' uomo ed agli animali, ed all' infausta divinità Tifone ogni opposizione al loro manifestarsi ed anzi ogni comparsa di morbi o di disgrazie.

Gli Egiziani ancora 4000 anni avanti Cristo godevano d'una civiltà molto avanzata. Da Osiri avevano di già appreso l' arte di fare il vino e di custodirlo in cantina, nonchè di confezionare la birra, mentre 2000 anni più tardi creavano una legislazione sanitaria esauriente ed ordinata. Il papiro Ebers, libro di farmaci presso gli antichi Egiziani, contiene molti dati intorno

---

[1]) Iusti dott. Ferd. — «Storia della Perside». — Vers. ital, Vallardi, Milano, 1888. Vedi in quest' opera l' interessante dialogo di Zoroastre con Ahuramazda a pag. 104-105.

alle cognizioni mediche di quel popolo. Essi erano a conoscenza perfetta di molti parassiti interni del corpo umano e dei danni da essi arrecati. L'Anchilostoma duodenalis, l'Ascaris lumbricoides, la Tenia mediocanellata e l' Oxyuris vermicularis erano loro notissimi. Lo stesso papiro contiene cenni intorno la Lepra, l' Elephantiasis, il Pterygium, e c'insegna come gli Egizii fossero, benchè superficialmente, forniti di sufficienti nozioni anatomiche e fisiologiche.

La medicina presso gli Egizii era in mano dei sacerdoti, i quali per rito religioso s'astenevano da certi cibi, come dai legumi e dalle carni di porco o di pecora. Usavano di bagni, di lavacri della pelle e di unzioni con olii ed unguenti ed imbalsamavano i loro morti. Dove questo popolo si ebbe però a distinguere particolarmente, si fu nell' edificare le abitazioni e le città. Oltre al fornire un' enorme solidità alle costruzioni, gli Egizii provvedevano con perspicacia all' escavo di canali bene ideati, alla erezione di cataratte, a fossi di drenaggio, coi quali trascinavano la fertile acqua del Nilo e gli scoli delle città, sui campi d'irrigazione. In tal guisa ne ritraevano utile le città e ne avvantaggiava l' agricoltura [1]).

Alla sapienza egizia attinse pure Mosè, il grande legislatore biblico, e ne trasse vasti dogmi d' igiene e di legislazione sanitaria. Il sacro testo contiene prescrizioni dirette a regolare l' igiene del matrimonio ed a limitare, anzi a proibire le unioni fra consanguinei. Innalza a prescrizione dogmatica l' operazione della circoncisione [2]), la di cui origine risale di

[1]) Nowak dott. I. — «Lehrbuch der Hygiene» — Wien, 1883.

[2]) La circoncisione appartiene alle più antiche istituzioni. Noi la troviamo fino nei tempi mitici, ed allora ha un' importanza alta nella vita sociale, politica e religiosa dei popoli. Probabilmente venne introdotta per motivi d' igiene, il che però non può venir accertato. La Bibbia ci narra che Dio ha ordinato tale operazione al Patriarca Abramo con queste parole: «Hoc est pactum meum quod observabitis inter me et vos, et semen tuum post te: Circumcidetur ex vobis omne masculinum: et circumcidetis carnem preputii vestri, ut sit in signum foederis inter me et vos. Infans octo dierum circumcidetur in vobis, omne masculinum in generationibus vestris; tam vernaculus, quam emptitius circumcidetur, et quicumque non fuerit de stirpe vestra: et eritque pactum meum in carne vestra in foedus aeternum. Masculus, cujus praeputii caro circumcisa non fuerit, delebitur anima illa de populo suo: quia pactum meum irritum fecit». Moses I. Cap. XVII-10-14. — Abramo allora circoncise sè stesso, il proprio figlio Ismaele e tutti i suoi famigliari domestici. Lo stesso ordine ripete Dio a Giosuè rispetto agli Ebrei che durante la dimora nel deserto non eransi circoncisi. Jehova gli dice: «Fac tibi cultros lapideos, et circumcide filios Israel in colle praeputiorum» Josuè, Cap. V, 2-3. — Erodoto ci assicura che oltre agli Ebrei ed Egiziani, i Colchi ed Etiopi, nonchè i Fenici, i Macroni esercitavano la circoncisione. Presentemente è in uso presso tutti i popoli d'origine semitica, e presso un' infinità di razze semiselvaggie.

certo a motivi d'igiene, ed a guisa degli Egizii, le di cui mummie maschili presentano le traccie dell'operazione, l'estende a tutto il popolo. Egli introdusse fra gli ebrei l'uso di frequenti abluzioni, come lo provano le piscine che esistevano nei pressi delle loro città, fra le quali è nota la Piscina probatica di Gerusalemme, in cui gli affetti da malattie cutanee erano costretti di farvi il bagno. Sono pur note le cure adottate dagli Ebrei contro la diffusione di certi morbi, come p. e. la lebbra ed i contaggi. Nel testo mosaico occorrono poi le disposizioni intorno ai seppellimenti, all'allontanamento delle materie fecali, alla nettezza dei pozzi e dei serbatoj d'acque, alla scelta dei cibi [1]).

Nella storia dell'antichità i Greci occupano pure per argomenti di igiene un posto principale. Non solo gli uomini di Stato, ma anche i principali filosofi e scienziati della Grecia si dedicarono con ispeciale cura a dettare regole di polizia sanitaria e di medicina pubblica. Licurgo (1800 a. C.) insegnava che per mantenere robusto il corpo sono necessarii la temperanza [2]), la semplicità dei costumi e le privazioni; egli stabilisce la educazione dei figli quale compito dello Stato, esprimendosi che « nessuno vive per sè stesso, ma assieme agli altri, per tutti ». Solone, Pitagora, Platone ed Aristotile, e specialmente i due ultimi approvarono le teorie di Licurgo e dimostrarono d'essere a piena cognizione dell'importanza dell'azienda sanitaria. Attribuirono il massimo valore ad una giusta educazione dei fanciulli, specialmente agli esercizii ginnastici e di lotta, perchè quelli

---

[1]) Vedi il Capitolo XIV del Deuteronomio. In esso vengono permesse a mangiarsi le carni di bue, di pecora, capra, cervo, capriuolo, buffalo, stambecco, camoscio (pygargum), altra capra selvatica (orygem), giraffa, in generale tutti gli animali che hanno l'unghia fessa e che ruminano. Viene proibito invece di cibarsi della carne dei ruminanti solidunguli, fra i quali si annovera il camello, la lepre, l'istrice. Proibisce che si mangi il majale, di cui non devesi neppur toccare il cadavere. Dei pesci permette solamente l'uso di quelli che hanno pinne e squame. Permette che si mangino tutti gli uccelli eccetto l'aquila, il grifone, l'aquila marina, l'alcione, l'avoltojo, tutti i corvini, lo struzzo, la civetta, i gabbiani, lo sparviero, l'airone, il cigno, l'ibis, lo smergo, il porfirione, il pellicano, il caradrio, l'upupa ed il pipistrello, nonchè tutti i serpenti. Proibisce l'uso di carni di animali trovati morti.

[2]) È nota la temperanza degli Spartani. Zeleuco, il discepolo di Pitagora, promulgò la seguente legge: Qualunque Locrese, che cadendo malato berrà vino senza che il suo medico gliel'abbia prescritto, sarà condannato a morte dopo il suo ristabilimento, perchè bevve vino senza averne il diritto. Pittaco punisce doppiamente quegli che delinque essendo ebbro: primieramente per aver commesso il delitto, secondariamente per essersi posto nelle condizioni di commetterlo. Aristotile la pensava egualmente. — Gigliarelli Raniero. « L'ubbriachezza in rapporto all'igiene ». Milano, Sonzogno, 1880, pag. 8.

formano il portamento del corpo, questi danno l'agilità. Interessanti pei modi di vedere d'allora sono le espressioni dei filosofi greci intorno all'importanza delle condutture d'acqua, dell'impianto di strade, dell'erezione di edifizii. Aristotile dice: «Ciò che noi di più e più di spesso adopriamo pel corpo, esercita anche la massima influenza sopra la salute. E ciò è specialmente l'aria e l'acqua. Per una città la cosa più necessaria è una sana situazione. L'acqua e le sorgenti devono esistere in quantità sufficiente, e possibilmente nella città stessa; se ciò non è fattibile, si deve ajutarsi coll'erezione di molte e grandi vasche pel raccoglimento delle acque piovane, onde non restarne senza nel caso d'assedio. Perciò si deve da un'amministrazione cittadina previdente, nel caso che tutta l'acqua non sia buona e abbondante, far distinzione fra l'acqua potabile e quella destinata ad altri usi».

Riguardo alle palestre ginnastiche ed ai bagni dice Platone: «In tutte le città devonsi erigere palestre pei giovani e tepidarii pei vecchi, e provvedere la quantità necessaria di legna da ardere, onde questi bagni guariscano l'infermo e soccorrano i corpi sfiniti dal lavoro dei campi. Ad amministrare tali istituti sanitarii egli voleva venissero nominati tre guardiani della città, che in aggiunta ad altri incarichi s'assumessero anche questo» [1]).

Si può anzi dire che l'uso dei bagni sia d'origine, se non orientale, almeno greca, perchè la voce latina *balneum* o *balineum* deriva chiaramente dal greco *balaneon.* Il singolare *balneum* si mutò nel plurale *balnea* o *balnearia,* quando si cominciò ad unire molti bagni assieme ed a formarne degli stabilimenti. Si chiamarono in latino anche *balneae* o *baleneae* i bagni pubblici, i bagni della plebe. La voce greca poi deriva da *ballo* e *ania,* che significherebbe caccia-dolori, mentre l'altra usata dai Greci, di *dontron,* è sinonimo di semplice lavacro» [2]).

Non minori furono le cure dei Greci pella sorveglianza dell'azienda annonaria. In Atene il mercato era sotto la vigilanza di speciali impiegati, e Platone nei suoi colloqui sulle leggi, condanna all'esecrazione colui, che porta al mercato merci falsificate, e lo dice meritevole di tutto il rigore [3]).

Ai tempi d'Ippocrate (450 a. C.) per opera di questo medico e filosofo venne fatto un po' di luce anche intorno all'essenza dei varii morbi

---

[1]) Nowak. Op. cit. pag. 8.

[2]) Schivardi dott. Pl. «I bagni». Milano, Sonzogno, 1880.

[3]) Gabba Luigi. «La falsificazione e la adulterazione delle materie alimentarii», Milano. Sonzogno, 1881.

epidemici, fino allora abbandonati alla volontà degli Dei, e provveduto per una specie di disinfezione e purificazione dell' aria.

Alla Grecia sì innanzi nelle sue istituzioni civili segue Roma. Dietro l'esempio dei Greci, ma più specialmente degli Etruschi, Sabini, Osci e Siculi, i Romani iniziaronsi per tempo nelle scienze igieniche, e procedettero per secoli, fino ad elevarsi ad un grado di meravigliosa perfezione. Numa Pompilio istruito nelle scienze sabine vietò con leggi i sepolcri ed i roghi dei cadaveri entro la città. Dettò che la frugalità rusticana, il vivere castigato e severo, le parche mense e la temperanza in ogni casa, fossero sufficienti a tutelare la salute. Creò i Modimperatores che proibivano il vino alle donne ed ai fanciulli e le crapule nei convivi [1]. I sacerdoti Arvali colle leggi e le feste agrarie furono di grande vantaggio, insegnando agricoltura e ginnastica, difendendo la città dagli effluvii delle paludi Pontine coi boschi di lauro e di mirto, i pavimenti e le pareti delle case coi mattoni e gl' intonachi asciutti. L' aer puro, dicevano, dà vita, il salubre accresce sanità. Temevano l' *aer tabificus,* la *domus pestilens,* la *lues* in ogni casa, quindi i purificatori frequenti, gli *spiramenta,* le *aspersiones aqueae et thaeda* [2]. A tanta venerazione si giunse per le leggi sanitarie che si chiamò il giure romano un poema sacro che conteneva filosofia pratica e civile, economia

[1]) In Roma a nessun cittadino era lecito di bere vino prima dei trent'anni ed anche allora assai parcamente; guai alla donna che fosse stata sorpresa col nappo in mano! Ai tempi di Romolo fu condannata a morir di fame una giovane, la quale aveva rotto i sigilli d' un celliere; una vestale fu sepolta viva per aver fiutato gli effluvii del nettare sacro agli Dei; Metello prima e poscia Mecennio, uccisero le loro mogli perchè avevano spillato la botte. Gneo Domizio, giudice, sentenziò che avesse a perder la dote una tal matrona, la quale avea bevuto, all' insaputa del marito, alquanto più di quello, che le sue indisposizioni richiedevano. Lucio Fulvio, banchiere, per ordine del Senato fu cacciato in prigione e ritenutovi a lungo, per essersi presentato sopra un ballatojo, coronato di rose, il che lo appalesava ebbro. — Gigliarelli Raniero. Op. cit. pag. 8.

[2]) Grande era pure il culto dei bagni presso i Romani. Gli storici ci dicono che fino a tanto che Roma si resse a repubblica, i suoi abitanti si bagnavano nel Tevere. Più tardi, verso il 444, a motivo dell' aumento della popolazione, il Senato decise di costruire una piscina pel pubblico presso il Campidoglio. Indi ne seguirono stabilimenti modesti, i quali sotto l' impero si cangiarono negli edifizii sontuosi e vasti, descrittici da Vitruvio, arrivati sotto l' Edile Marco Agrippa a 170, e due secoli dopo, sotto Antonino imperatore, ad 800 pubblici, senza contare i bagni privati Sotto Giustiniano erano 815. Ornati con un lusso splendidissimo, avvegnachè i loro pavimenti fossero di mosaico e persino di cristallo; le pareti coperte di metalli, coi lavori di pittura e di scoltura più squisiti e con profusione di marmi. Riguardo alla loro vastità, basti il dire che nelle terme di Caracalla potevano bagnare, dicesi, 1500 persone per volta. — Schivardi, op. cit. pag. 8-9.

ed igiene pubblica. Gli àuguri ed i medici pubblici e privati consigliavano i magistrati in tutto ciò che apparteneva alla salute generale, alla polizia medica, alla medicina legale. Gli Edili, i Prefetti, i Censori, i Questori, magistrati in parte sanitarii, conservavano e moltiplicavano i magnifici acquedotti e le acque potabili [1]), le fonti e terme minerali, i ginnasii, i giardini pubblici [2]); sorvegliavano alla nettezza delle vie ed alla salubrità delle case, alla conservazione e spaccio delle vettovaglie, gettando nel Tevere i cibi e le carni guaste ed insalubri. I duumviri navali custodivano la sanità delle navi e dei militi di mare. S' avea cura infine dei feti, degli esposti, dei parti mostruosi e deformi, degli orfani, sordomuti, pazzi ed infermi.

Ai tempi d' Augusto fiorivano in Roma ospizii ed ospitali provveduti del necessario personale sanitario. Nei libri delle Pandette e dei codici vi hanno leggi sull'esercizio della medicina, sulla polizia medica, sull'igiene pubblica e sulla medicina legale. Leggi e franchigie speciali proteggevano gli esercenti medici e le loro officine (tabernae) [3]).

Lunga riescirebbe la serie delle opere romane eseguite in favore dell' igiene pubblica, se qui le si volesse tutte enumerare. Ci basti menzionare

---

[1]) Roma era molto provvista d'acqua potabile eccellente. Nei primi tempi attingevano i Romani l' acqua dal Tevere o dai pozzi; mentre già nell' anno 614 a. Cristo venne eretto sotto il re Anco Marcio il primo acquedotto, detto l' acqua Marcia, le di cui sorgenti sono a 10 chilometri dalla città. Sotto l' impero gli aquedotti eransi accresciuti a 14. La loro costruzione secondo Vitruvio era esemplare. L' acqua passava per tubi di cotto d' ottima qualità. Prima erano di piombo e furono Vitruvio e Galeno che sconsigliarono l' impiego di tale metallo nella loro costruzione, perchè dannoso alla salute. — Nowak. Op. cit. pag. 9.

[2]) Tarquinio Superbo (534-510 a. C.) sembra sia stato il primo ad introdurre il gusto dei giardini in Roma. Nei tempi dell'impero fino dall'epoca di Tiberio (14-37 d. C.) eranvi in Roma giardini con serbatoj coperti di lastre di mica foliacea (lapis specularis) trasparente, che tenea luogo del nostro vetro comune, e che i Romani traevano dalla Spagna e dalla Sicilia. Nel primo secolo dell' êra nostra tali serbatoj erano già sì perfezionati che vi si facevano fiorire le rose ed i gigli nella stagione invernale, riscaldandoli a mezzo del vapore sì da imitare la temperatura necessaria alla fioritura di tali piante; il che ottenevasi a mezzo degli *ipocausti*, stufe nascoste nei muri e tubi che correvano sotto i pavimenti, tramandando l'aria calda da un locale all'altro. Ciocchè fa credere altresì alla esistenza di veri serbatoj botanici o *tepidarii*, detti anche *memfitici*, nei quali frondeggiavano la cassia, l' albero dell' incenso, la mirra, il pepe nero, la pianta del balsamo, la coccimela ed altre specie degli estremi confini dell' impero romano. — Pavani Eugenio. «Intorno ai giardini botanici». — Bollett. della Società adriat. di scienze naturali. Vol. IX. pag. 53.

[3]) Robolotti. — «Storia della Medicina». Enciclopedia del Vallardi. — Serie II. Vol. II. pag. 385 e seg.

la canalizzazione di Roma eseguita sotto Tarquinio Prisco e compiuta da Tarquinio il Superbo, in grazia della quale venne asciugato il sottosuolo paludoso di Roma e trasportate nel Tevere le acque mediante la cosidetta *Cloaca maxima*. Nomineremo indi le opere di drenaggio della campagna romana, dei colli di Roma, eseguite mediante cunicoli tagliati nel tuffo di squisito lavoro; opere di cui ancora presentemente esistono vaste traccie e che riempiono di meraviglia per l' arditezza del lavoro e per la finezza di esecuzione.

* * *

La civiltà romana fece sentire la sua benefica influenza in oggetto d' igiene anche nella nostra provincia, e come avviene negli altri paesi che appartennero al dominio romano, riscontransi anche in Istria avanzi di acquedotti, rovine di bagni e di cisterne, lavori di drenaggio nelle città e campagne. Ci restano ancora le tradizioni del civile ordinamento igienico, alle quali dobbiamo molte norme statutarie ed il genio dell' ordine e della nettezza, che distingue le nostre città.

Emergono in prima linea le grandi opere eseguite per provvedere le città di buona acqua potabile, e cominciando dagli acquedotti segneremo per i primi quelli eretti in Trieste, colonia romana. Questa città aveva al tempo degli Antonini circa 20,000 abitanti. Tre acquedotti allora presumibilmente vi funzionavano; quello di Timignano costruito nel 15 a. c. vi convogliava dalla valle di S. Giovanni in Guardiella nelle 24 ore in media M. C. 200 d'acqua; quello delle Sette Fontane (circa della stessa epoca) dalla valle di Rozzol altri M. C. 200; quello di Bagnoli (costruito nel 32 d. C., quando i due primi non davano più sufficiente acqua per l'accresciuta popolazione) veniva dalla valle della Rosandra a sette miglia di distanza dalla città e dava M. C. 3500, assieme in media M. C. 3900. Ogni abitante perciò a quell' epoca avrebbe avuto la considerevole quantità di 195 litri d'acqua al giorno, senza calcolare quella dei pozzi [1]).

Nell' epoca stessa in cui venne costruito l' acquedotto di Bagnoli, si traeva in Pola l' acqua dal Montemaggiore a 30 miglia di distanza, e nel 161-172 s' innalzava l' acqua Augusta all' altezza dell' attuale castello, e da colà la si spartiva nella parte superiore ed inferiore della colonia. Di ciò

---

[1]) Dott. Geiringer. — « Sul provvedimento d' acqua per la città di Trieste » — Bollettino della Società triestina d'igiene (1889-1890) N.º 2 e Kandler — « Annali del Litorale ».

ci fa testimonianza la lapide rinvenuta nel 1831 a poca distanza dalla porta Giovia o Gemina. Ne diamo qui l' iscrizione. [1])

L · MENACIVS · L · F · VEL
PRISCVS
EQVO · PVB · PRAEF · FABRVM · AED
IIVIR · IIVIR · QVINQ · TRIB · MIL
FLAMEN · AVGVSTOR · PATRON · COLON
AQVAM · AVG · INSVPERIOREM
PARTEM · COLONIAE · ET · IN · INFERIOREM
INPENSA · SVA · PERDVXIT · ET · INTVTELAM
EIVS DEDIT HS CCCC

Parenzo ebbe pure un proprio acquedotto, del quale si vedono ancora le traccie lungo la riva del mare nella direzione di Molin de Rio.

Le acque potabili non erano soltanto fornite dagli acquedotti, chè alla scarsità di acqua, ed al grande consumo che ne facevano i romani, supplivasi altresì coll' escavo di frequenti pozzi, e colla erezione di ampie cisterne [2]).

Diffatti le frequenti abluzioni, l'uso dei bagni in ogni stagione, e molte altre abitudini, richiedevano una grande quantità d'acque dolci eccellenti. Le rovine di cisterne, o di stabilimenti balneari sono frequenti in Istria e trovansi sparse lungo i paesi della costa, e nell' interno della provincia,

---

[1]) Mommsen, C. I. L. Vol. V. n.° 47.

[2]) Interessante è l' utilizzazione avvenuta nei tempi romani di una foiba esistente nella possessione di Giurizzania su quel d' Umago, appartenente al sig. Nicolò Venier di Pirano. La stanzia di Giurizzania consiste in buona parte delle terre su cui sorgeva la città romana di Sipar e rispettivo suburbio. La foiba è circa ad un chilometro lontana dalla spiaggia. Si approfonda in linea perpendicolare entro il terreno per circa 30 metri ed è larga dai 4 ai 5 metri. Nel fondo di essa trovasi sempre dell'acqua. Or bene, i Romani eressero un arco sopra lo spazio occupato dall' acqua, e sull' arco innalzarono un muro solidissimo e cementato, il quale arriva fino quasi alla superficie. Evidentemente tale foiba serviva di pozzo agli antichi abitatori di Sipar, i quali, per evitare il franamento dal lato orientale, che forse ne era minacciato, costruirono tale muro alto circa 30 metri a protezione dell' unica sorgente, che stava a loro disposizione. — Vedi la mia lettura « Sui provvedimenti d' acqua nell' Istria e nel Goriziano » — Bollettino della Società triestina d' igiene, 1889-1890, pag. 7-8.

specialmente ove la costruttura calcare del terreno non permette una ricchezza d' acque del sottosuolo e la buona qualità delle stesse [1]).

Le rovine dei bagni invece sono talvolta sontuose, trovandovisi pavimenti musivi di buona fattura ed abbondanza di marmi, i quali attestano l' importanza che i Romani annettevano alla nettezza del corpo.

Nè minori erano le cure che i Romani ponevano nella canalizzazione delle città. Le principali colonie avevano un'ampia rete di canali deacquificatori e di espurgo, i quali percorrevano nel sottosuolo delle vie principali e sfogavano al mare. Tali canali vennero scoperti in varie riprese a Pola, ma seguiti e studiati specialmente nel 1886-1887. Percorrevano la via principale ora detta Via Sergia, e le vie laterali. I canali secondari che venivano dal colle gettavansi nel principale della via Sergia, il quale mediante emissarii andava al mare. Una simile rete di canali esiste pure a Parenzo, il principale dei quali scorre sotto la cosidetta Strada grande, la via cardinalis dei tempi romani.

Il mantenimento del divieto di seppellire i cadaveri entro il recinto delle città avea pure lo scopo igienico di preservarle dall' influenza dei miasmi derivanti dai cadaveri in putrefazione. Frequenti perciò anche da noi le tombe fuori le mura della città lungo le strade principali, nei giardini, o nei predii privati, scavate nella roccia, o nel terreno, o recintate da mattoni o da pietre, e non rari parimenti i sarcofagi marmorei più, o meno, artisticamente lavorati.

La vigile attenzione dei Romani non limitavasi però a mantenere sana soltanto la popolazione adulta, chè le stesse cure estendevansi anche in favore delle generazioni crescenti, coll' istituzione di asili per l'infanzia, dei quali si hanno memorie certe nell' Istria tra l' anno 216 ed il 235 [2]).

Tale splendido sviluppo delle istituzioni sanitarie, simili a quelle della città eterna, ci persuade che neppure il personale sanitario scarseggiasse nella nostra provincia. Si ha anzi memoria di medici esercenti in Istria, vale a dire di A. Azio Caio, di P. Coesio Ortensiano, e di Cajo Alfio

---

[1]) Cisterne d' opera romana si riscontrano in *Fasana* fra l' abitato (lunga 14 clafter, 1 piede, 3 poll.; larga 4 clafter, profonda 2 clafter, 3 poll.); e nei pressi di Fasana in *Visanello*, ancor più grande. Nella stessa contrada alla punta S. Lorenzo esiste un serbatojo d'acqua d'antico lavoro romano, lungo clafter 4, piedi 2, pollici 3; largo clafter 1, piedi 3, pollici 6; profondo piedi 5, pollici 6. — Kandler. «Istria», I. pag. 60. — Altri serbatoi d' acqua dei tempi romani si trovano nei territori di Parenzo, Valle, Rovigno, Pola ecc.

[2]) Kandler — «Annali» cit.

Isocriso [1]). Il ripetersi in Istria delle stesse cariche, che in Roma presiedevano alla salute pubblica e delle quali troviamo menzione nei monumenti e nelle lapidi, come p. e. gli àuguri, i duumviri, gli edili, i censori ecc., ci fa fede, che la provincia godesse di quelle stesse istituzioni che vigevano allora nella Capitale e nelle colonie principali.

Succeduto al regime degli imperatori romani quello dei Goti ed indi quello dei Bizantini, le istituzioni romane, abbenchè innestate negli animi e negli usi della popolazione, decaddero un po' alla volta; cessarono, o si fecero più intermittenti, e meno sorvegliate dall'alto, le cariche, che presiedevano alla pubblica salute, e come abbandonavansi gli altri ordinamenti che fino allora erano stati il cardine del pubblico governo, sostituivansi alle vecchie cariche nuove, più corrispondenti ai modi di vedere, ed al mutamento avvenuto nelle condizioni generali.

Aggiungansi a tutto questo le lotte scientifiche iniziate dal grande medico Galeno contro la esistente e predominante scuola romana od asclepiadea, le quali non fecero che danneggiare le istituzioni mediche e sanitarie,

---

[1]) I due primi aveano la sede in Pola, ed il terzo a Trieste. — Ne diamo qui le inscrizioni, togliendole dal Mommsen C. I. L. Vol. V. n: 87, 89, 562.

M · D
A · ATIVS · CAIVS · ARCHIATER · SIBI
ET · IVLIAE · PRIMAE · CONIVGI
INCONPARABILI
V · S · F

D M
P COESIO
ORTENSI *a*
NO MEDICO
ANN XVIII
M · ELVIO PRIMO
DISCIPVLO

L. ALFIVS · L · L · ISOCHRYSVS
MEDICVS
L · ALFIVS · ISOCHRYSI · L
EVDEMVS · V · F
SIBI · ET · PATRONO · ET
ALFIAE · L · L · ATTICAE
VXORI · ET · SVIS
BONVS · HOMO ET · TV

e gettarle in un'accozzaglia di disquisizioni d'indole filosofica e metafisica, frammischiando le dottrine più proteiformi colla logica, e la locuzione prolissa, sofistico-dialettica, le ipotesi peripatetiche sugli elementi e gli umori col panteismo ed il misticismo degli Alessandrini ed Asiatici, lasciando in tal guisa in disparte tutti quegli ordinamenti pratici, che soli riescono utili alla pubblica salute.

Tale confusione nelle teorie sanitarie non fu senza conseguenze anche nella nostra provincia, ove si affievolì di certo la cura del mantenimento di quei provvedimenti sorti e durati sopra modi di vedere del tutto differenti; dal che ne nacque che per alcuni secoli la salute pubblica fosse lasciata in balìa del capriccio personale, e non regolata da un sistema generale. E deve essere così stato, dal momento che poco si sa di quanto è avvenuto in quell' epoca in fatto di legislazione sanitaria, mentre le notizie storiche generali sono abbastanza ricche negli anni che decorrono dal 300 d. C. fino al 1000. Si eccettui forse un solo Editto, pel quale nel 658 veniva concesso anche in Istria di seppellire nel sagrato dinanzi alle chiese, non però entro le stesse, riconfermato nel 767 sotto Leone Isaurico [1]).

Invece, quando per l'effetto favorevole prodotto dalla creazione delle scuole di medicina e delle Università, di cui la principale e più importante quella di Salerno in esercizio ancora nel VI secolo, e specialmente pel grande mutamento d'idee ed arricchimento di cognizioni pratiche avvenuto a merito delle crociate, nonchè per l' influenza di Venezia, già ricca di floride istituzioni sanitarie, s' apriva un varco amplissimo nell'apatia sanitaria fino allora dominante, troviamo i diversi Comuni istriani affaccendati a dettare i proprii statuti e trasfondere in essi a larga mano ricca materia ed ottime norme in argomento sanitario, esemplari per i provvedimenti ed istruttive per la forma. Ed è principalmente in tali codici, cui noi attingeremo nel dettare queste pagine, non trascurando la ricca messe d'ordinanze e di decreti emessi dal governo veneto, e dalle giurisdizioni feudali.

*
* *

Gli statuti che ci venne dato di consultare sono quelli di Buje, Pirano, Cittanova, Rovigno, S. Lorenzo del Pasenatico, Valle, Grisignana, Parenzo, Veglia, Pinguente, Trieste, Due Castelli, Albona, Dignano, Pola, Muggia,

---

[1]) Kandler — « Annali » cit.

Isola, Capodistria, Umago, Portole e Montona, ed un codice contenente le Terminazioni feudali di Barbana sull' Arsa [1]).

Gli statuti di Trieste datano dal 1150, 1350, 1401, 1365 e 1550 ed hanno addizioni di varie epoche. Lo statuto di Buje è quello del 1412; quello di Pirano è l' edizione volgare del 1606, mentre la terra ne aveva nel 1274, 1307, 1332, 1358, 1384 e 1578; quello di Cittanova è del 1450; di Rovigno del 1531; di S. Lorenzo del Pasenatico del 1600 circa; di Valle del 1467, di Grisignana del 1558, di Parenzo del 1363, di Veglia dei primi anni del 1500 circa, di Pinguente del 1437 e 1575, di Due Castelli del 1413, di Albona del 1341, di Dignano del 1492, di Pola del 1431 e del 1640, di Muggia del secolo XIII, di Isola del 1360, di Capodistria del 1394, 1423, 1668, di Umago del 1540, di Portole del 1421, e di Montona. [2])

Statuti possedevano tanto l' Istria veneta, quanto l' austriaca. Nella parte veneta ebbero forza di legge, assieme col diritto romano, fino al 1.° maggio 1806. Da quell' epoca fino al 1.° ottobre 1813 entrò in vigore il codice Napoleone. Indi fino al 1.° ottobre 1815 ripresero l' antico posto il diritto romano e lo statutario, per poi cedere definitivamente dinanzi il Codice civile austriaco.

Invece nella parte austriaca il diritto romano e lo statutario rimasero soli padroni del campo fino al 1.° gennajo 1787, nella qual epoca entrò in vigore assieme con essi la prima parte del codice civile di Giuseppe II, che durò fino al 1.° gennajo 1812, in cui venne introdotto il Codice Napoleone. Quest'ultimo però col 1.° agosto 1814 cessava e riprendevano la primiera forza di legge il diritto romano, lo statutario e la prima parte del codice civile di Giuseppe II, sostituiti poi nel 1.° ottobre 1815 dal codice civile austriaco.

---

[1]) Quelli di Ossero e Cherso non potemmo vederli, benchè ci fossimo rivolti cortesemente alla persona, che a scopo di studio li tiene da parecchio tempo. Per quanto fu possibile abbiamo fatto indagini anche intorno alle vecchie istituzioni sanitarie di quei Comuni. Se non venne esaurito l'argomento, non cade perciò la colpa su di noi. Siamo però tenuti alla cortesia dell'inclita Giunta provinciale che ci fornì la massima parte degli statuti, all' egregio dott. Marco Tamaro che ci favorì libri e consigli, ed all' amico dott. Giovanni Cleva che ci favorì il codice di Barbana.

[2]) Lo Statuto di Montona non è codificato, ma si compone d' una serie di terminazioni prese dal consiglio, le quali vanno *dal 1300 circa fino al 1507*. Le disposizioni civili criminali ed amministrative sono perciò sparse qua e là; tuttavia sono importanti al pari di quelle delle altre città istriane per darci un' idea della vita legislativa del Comune. (Morteani. « In litteris »).

Abbiamo divisa la materia in sei capitoli riflettenti l'*Annona*, l'*Acqua*, l' *Aria*, il *Servizio sanitario*, le *Fattucchierie* e la *Popolazione*, ponendo in nota il titolo dei capitoli statutarii, riproducendone i più importanti e riportando altresì nella loro integrità quei decreti o decisioni che emergono per merito particolare.

Annona.

Pane. — Le disposizioni statutarie e governative che ci sono conservate sulla vendita e confezionatura del pane sono esaurientissime. Le frequenti carestie di cui ebbe a soffrire la provincia prima del secolo undecimo, causate dalle fazioni di guerra o da avvenimenti meteorologici straordinarii [1]), indussero i nostri antenati a provvedere con saggie disposizioni alla conservazione entro le città e castella della quantità necessaria di cereali e di farine pella preparazione del pane e per gli usi domestici in generale. Diffatti in quei tempi il pane di frumento aveva un'importanza maggiore che oggidì, perchè le popolazioni non erano ancora in possesso del Mais e delle patate, le quali appena dopo la scoperta dell' America passavano in Europa, e qui divenivano un cibo della massima diffusione. Le sostanze idrocarburiche erano allora ristrette ai soli cereali, costituiti dal frumento, dalla segala, dall' orzo e da qualche altro grano ; e la conservazione di questi prodotti, nonchè dei loro derivati, diveniva oggetto delle massime cure.

Vediamo realmente lo Statuto di Capodistria nella sua edizione del 1660 proibire l'esportazione delle biade dalla città [2]). Non solo, ma anzi nell'edizione del 1423 trovasi una disposizione intesa a difendere la salute dei consumatori col proibire il raccolto delle biade non mature, le quali non potevano venir vendute che dal giorno di S. Pietro (29 giugno) in poi [3]).

Lo statuto di Montona, allo scopo di evitare defraudi nei molini, decretava pene severe contro i molinari che rubavano i grani portati colà per la macinazione [4]).

---

[1]) Abbiamo avuto degli enormi freddi negli anni 811, 859, e guerre od incursioni barbariche frequentissime. — Kandler — « Annali » cit. — Riguardo agli anni di carestie e di freddi vedi il mio lavoro « La malaria in Istria » in questi « Atti e Memorie ».

[2]) De portantibus bladum aliquod extra Civitatem. — « Stat. di Capodistria » del 1660, I. 33.

[3]) Quod nullum audeat emere bladum aliquod, vinum seu oleum nisi tempore justae recollectionis. — « Stat. di Capod. » del 1423, III. 21.

[4]) De pena molendinorum bladam fraudantium — « Stat. di Montona », 41.

Onde facilitare ai poveri l' acquisto delle biade ed anche allo scopo d' impedire la eventuale loro mancanza, i Comuni istriani erigevano per tempo i *fondaci*, diretti da apposito personale. Isola aveva il fondaco ancora nel 1360 e fors' anco prima. In Capodistria esisteva da antico, e fu di somma importanza, specialmente nei casi di carestia [1]). In Grisignana veniva aperto nel 1577 [2]). In Rovigno il primo fondaco veniva eretto ancor prima dell'anno 1489 [3]). Un altro, detto nuovo Fondaco, s'apriva nel 1680 sotto il podestà Daniele Balbi, [4]) e nel 1747 quello in piazza grande [5]). In Montona esistevano i fondaci ancor prima del 1494 e la loro amministrazione veniva diretta da disposizioni statutarie, e da ordini del Governo [6]).

I Fondaci venivano sorvegliati accuratamente dal Governo, che poneva tutta la sua attenzione, affinchè vi esistesse sempre quantità sufficiente di grani e di farine. A tale scopo ne veniva vietata l'esportazione, ed i produttori doveano insinuare la quantità del loro prodotto, il quale dovea mediante acquisto esser devoluto a rifornire prima il fondaco, e poscia appena poteva passare in commercio [7]).

Ad onta di tali premure non mancavano egualmente le carestie, ed allora alla jattura tremenda veniva incontro il governo della Dominante col concedere l' importazione di granaglie dal di fuori della provincia. Il che avvenne li 4 novembre 1404 colla licenza data al Comune di Muggia di far trasportare colà dal Friuli per la via di mare 100 staja di frumento [8]). Vediamo ripetersi tale provvedimento nel 2 ottobre 1499 pel Comune di

---

[1]) Capodistria volle ricordarsi con iscrizioni lapidarie di quei suoi rettori, che s' acquistarono meriti speciali nell' amministrazione del fondaco od in casi di carestia. Ne eresse nel 1560 a Vito Morosini, nel 1561 ad Alvise Suriano, nel 1564 a Vincenzo Quirini, nel 1568 ad Ottaviano Valerio, nel 1569 e 1570 a Sebastiano Marcello, nel 1576 a Francesco Minio, nel 1577 a Girolamo Quirini, nel 1587 a Giacomo Pesaro, nel 1594 a Pietro Loredan, nel 1603 a Nicolò Grimani, nel 1678 ad Angelo Morosini, nel 1709 a Pietro Morosini, nel 1728 a Nicolò Donato.

[2]) Kandler — «Istria», V. 34.

[3]) Vendeva anche olio, in base a decreto 21 novembre del Podestà Giacomo Barbaro. — Caenazzo. «Origine e progresso di alcuni istituti di beneficenza in Rovigno», «Atti e Mem. della Società istr. d' Arch.» ecc. II. 188.

[4]) Kandler — «Istria», VI. 95-96.

[5]) Caenazzo, op. cit. ibid.

[6]) Provisio ducalis pro fontico civitatis (1494) — «Stat. di Montona», 261. — De fontico comunis Montone. — «Stat. di Montona», 271.

[7]) Vedi il proclama del Podestà di Parenzo Francesco Balbi del 1 luglio 1727. — Kandler — «Istria», I. 157 e seg.

[8]) «Senato misti» Atti e Memorie, cit. V. 305.

Cittanova, quando il Capitano generale del Mar Melchior Trevisan concedeva alla città di acquistare dalla Puglia o dalla Marca 500 staja di frumento. [1]) Del resto ciò non era che una giusta retribuzione pei divieti vigenti in tempi di abbondanza di vendere non solo i cereali, ma anche la farina ed i legumi, in nessun altro luogo all' infuori di Venezia, interdicendo in tal guisa il commercio con altri paesi, con grave danno degl' interessi istriani a tutto vantaggio della Dominante [2]).

Difesa bene o male la quantità necessaria di frumento, gli statuti andavano a gara nel regolare la preparazione del pane e la sua vendita. Sono in vero ammirabili le disposizioni relative, inquantochè a stento esse trovano un riscontro nelle odierne prescrizioni di legge.

Il pane veniva confezionato ed arrostito di regola da donne, che gli statuti chiamano *pancogole* (panicocolae), oppure *fornare* (furnariae). Esse venivano assunte a giuramento, che in alcuni statuti, p. e. in quello di Trieste, viene specificato e debitamente regolato [3]). In Isola le pancogole ed i pancogoli non potevano venir eletti a Giustizieri del Comune [4]). L' Ufficio della Pancogolaria veniva in questo Comune posto all' asta ed era legato da non pochi obblighi [5]). In alcune borgate dovevano le pancogole presentarsi ed insinuarsi all' officio della Cancellaria [6]). In Barbana vigeva l'ordine che il pane venisse fatto con frumento netto e puro [7]). Si regolava altresì il sistema di cottura [8]), il modo secondo il quale si dovessero conservare i forni [9]), ed in alcuni Comuni si giungeva persino a limitare la quantità di pane, che con una scaldata di forno si avesse da cuocere [10]).

---

[1]) Vedi il mio lavoro « La malaria in Istria », cit.

[2]) « Commissioni del Pod.à e Cap.° di Capodistria » (1382-1400). Atti e Memorie della Soc. ist. d' Arch. e Storia patria, III. pag. 45.

[3]) De forma sacramenti panicoculorum. — « Stat. di Trieste » del 1150. 85. — De panicoculis et earum Sacramentum et de prohibitione vendendi panem. — « Stat. di Trieste » del 1350. 77.

[4]) Delle Pancogole . . . . quali non possono aver l'officio di Iustitier — « Stat. d'Isola » del 1360, III, 23.

[5]) Della Pancogolaria — « Stat. d' Isola » del 1360, III. 24, 26.

[6]) « Libro terminazioni della giurisdizione feudale di Barbana » M. S. — Terminazione di Franc. Loredan del 29 gennaio 1662. — N. 21 § 26.

[7]) Vedi « Terminazione » cit.

[8]) De fornariis et qualiter coquere debeant panem. — « Stat. di Trieste » del 1365 — I. 54.

[9]) De furnariis . . . . quod teneantur tenere Furnos bene praeparatos. - « Stat. di Capodistria », I. 45. — De furnis palmentandis cum terraciis. — « Stat. di Montona », 119.

[10]) « Stat. di Muggia » del XIII secolo — VI. 41.

In Portole veniva imposto che la tassa per la cottura non dovesse venir prelevata dai fornari oltre d' un pane ogni 25, e condannava alla rifusione quel fornajo, che guastasse in qualsiasi modo il pane affidatogli per la cottura [1]).

Ottenutane una buona qualità, che, attese queste precauzioni, non poteva non essere tale, le leggi statutarie in generale disponevano saggiamente perchè la vendita fosse regolata, e che non nascessero defraudi sì in riguardo al prezzo, che al peso. Citeremo in primo luogo le disposizioni vigenti in Barbana, ove il pane doveva avere il peso prescritto dal Calamiere, verso pena in caso contrario della perdita del pane e d' una multa di Lire 25 per ogni volta [2]). Antecedentemente anzi, sotto Lorenzo Loredan, vigeva un'altra ordinanza più estesa e forse più severa, secondo la quale i contrafacenti venivano rimessi per la pena all' arbitrio dei Capitani [3]). Simili disposizioni contengono anche gli statuti di Trieste e di Veglia [4]).

I prezzi venivano fissati di regola, come s' è visto in Barbana, dalle autorità. In Capodistria, il Podestà nel far ciò s'atteneva di consueto ai prezzi vigenti del frumento, e regolava secondo essi non solo il prezzo, ma anche il peso del pane [5]). Egualmente avveniva in Dignano, colla differenza che mentre il pane manteneva sempre un prezzo eguale, il suo peso aumentava o diminuiva a seconda del crescere o calare del prezzo del frumento [6]). Il peso massimo era di trentasei oncie e valeva un soldo. Simili disposizioni vigevano in Pirano [7]).

---

[1]) Ordinationi contro li Fornari — «Stat. di Portole», Cap. 78.

[2]) «Terminaz. prima» cit.

[3]) «Concediamo alli Zuppani e Pozuppi, che trovando il pane da vender scarso dal Calamero che sarà fatto pro tempore possino per una volta tanto far quello perder al contrafaciente, e dispensar in Pubblica Piazza a Poveri, ma se trovaranno la seconda volta quel tale a contrafar debbano darne relatione alli nostri Capitani, affine possino applicarli quel castigo che meriterà le sue colpe». — «Terminazione 15», N. 24. — Loredan Lorenzo 8 luglio 1627.

[4]) De venderigulis et panicoculis seu tricolis stantibus in foro. — «Stat. di Trieste» del 1150, II. 156. — De pani venali et de lucro ac taxatione — «Stat. di Veglia» del 1300, II. 35.

[5]) Quod panicocolae teneantur facere panem secundum pondus, quod sibi dabitur a domino Potestate — «Stat. di Capodistria» del 1423, III. 43.

[6]) De pondere panis venalis — «Stat. di Dignano» del 1492, I. 45.

[7]) De le pancogole — «Stat. di Pirano», VIII. 22.

Organi sanitarii appositi sorvegliavano l'esecuzione di tali prescrizioni [1].

Carni. — Le disposizioni adottate negli statuti o prescritte con ordinanze speciali riguardo alla vendita delle carni sono moltissime ed esemplari. Emergono in prima linea i provvedimenti presi onde opporsi alla scarsezza delle carni da macello, oggetto di somma importanza nei tempi passati, quando per gli avvenimenti guerreschi e per le difficili comunicazioni, tale calamità era facile a presentarsi. Onde ciò non avvenisse, gli statuti intendevano di provvedere parte col proibire l'esportazione degli animali e parte col favorirne l' introduzione. Lo statuto di Veglia disponeva che in caso di necessità si potesse imporre il *vidagio*, cioè il diritto di costringere i renitenti a vendere il numero necessario di animali al pubblico macello [2]. Ordinava indi che gli animali spettanti al macello e nati nell' isola o sugli scogli, non si vendessero fuori della stessa [3]. A questo scopo minacciava della perdita della merce e del naviglio, del bando e d' una grossa multa coloro, che osassero con barche (navigiis vel cymbis), porre in effetto siffatta emigrazione d'animali. Onde avere un controllo assegnava nei casi di concessione pel trasporto il porto di Veglia, sotto sorveglianza dell' Autorità [4]. All' opposto favoriva l' importazione degli animali sani dal di fuori dell' isola [5].

Non altrimenti avveniva negli altri comuni istriani. Il doge Girolamo Priuli con decreto dell' 11 marzo 1530 ordinava che la beccaria di Capodistria fosse sempre fornita di carne nella quantità necessaria alla città [6]. Due secoli prima, dietro istanza dei cittadini di Parenzo, i quali

---

[1]) De custodibus secretis tam super victualibus quam super vendentibus panem, quam etiam super farneto majori et farneto de Gatinara — «Stat. di Trieste» del 1350, I. 70. Vedi anche il Proclama del Podestà di Parenzo Francesco Balbi del 1 luglio 1721. — Kandler. «Istria», I. 157.

[2]) Quod vidagium animalium imponatur, quando necessitas id exegerit. «Stat. di Veglia», II. 19... Ideo ordinatum est, ut quotiescumque necessitas et penuria carnium in civitate occurrerit, magistri mandriarum, vel patroni animalium nolentes, cum requisiti fuerint, portare animalia ad macellum, causa interficiendi et vendendi, ea tunc per Regimen coarctentur et costringentur....

[3]) De non vendendo ex insula animalia quae ad macellum spectant. — » Stat. di Veglia», III. 23.

[4]) De non caricando animalia nisi in portu Veglae, et cum licentia. — «Stat. di Veglia», III. 34.

[5]) Quod quilibet possit conducere animalia sana in insulam pro macello. — «Stat. di Veglia», III. 38.

[6]) «Statuto di Capodistria» — Addizioni.

lagnavansi della scarsezza di carni salate e di cacio nella loro città, il veneto Senato con decisione del 5 luglio 1397, concedeva a quel Podestà di far importare colà per *comodo* di quei cittadini dieci migliaja di cacio e sei migliaja di carni salate dalla Schiavonia e con altra decisione del 16 luglio 1400, accordava pure loro di farne venire dieci migliaja di peso per ciascheduna merce dalla Marca e dalle Puglie [1]).

Nella giurisdizione di Barbana Leonardo Loredan colla terminazione 15 aprile 1576 disponeva efficacemente, affinchè le carni non vi scarseggiassero [2]).

---

[1]) «Senato misti» cit. V. pag. 290-295.

[2]) Riportiamo la terminazione per la speciale importanza sanitaria: — «Term. 2». Noi Leonardo Loredan Sig.re di Barbana e Castel Novo

1.° Havendo inteso, che p. non esser alcun obbligato far carne alla Beccaria nei tempi debiti, et a sufficienza p. bisogno del luogo, e Popoli sudditi, ben spesso occorre, che non si trova carne da comperare, quando pure è maggior bisogno, che è specialmente nel tempo dell' Estate, che s' attrovano molti ammalati, si come è successo p. il passato con patimento universale, et anco in vilipendio del Reggimento, posiache in tutti gli altri luoghi circonvicini vi è conduttor della Beccaria, il qual è obbligato à mantener di Carne a Pub.co benefitio, et havendosi offerto al Capitanio Nostro Luciano Basso, e Batt.a Petteglian habitanti in questa Terra simul, et in solidum, mantener di Carni buone e sufficienti, et à bastanza, et al prezzo, e secondo la Tariffa della Carne nuovamente fatta p. tutto Carnevale prossimo Venturo, ha pero S. M. accettato il partito di essi Luciano e Batt.a, con li patti, modi, e conditioni susseguenti, al stipular del qual accordo, obligo, e promissione furono presenti li sottoscritti Testimonii etc.

2. Che li Conduttori della Beccaria sudetti, siano obligati far carne sufficiente, et à bastanza p. bisogno di questo Popolo tre giorni alla Settimana, cioè il Sabbato, il Martedì, et il giovedì; di esser scorticata detta Carne publicamente di giorno, e venduta secondo la Tariffa della Carne nella Beccaria deputata, et alcun altro, salvo, che li Conduttori sudetti non possino far carne da vender in questo luoco, in pena di L. 50, e di perder la Carne, che havessero scorticato, la metà della qual pena, sia dell'accusatore, e li suoi, che cavarono dagli animali, siano obligati dar all' Agente nostro al prezzo ordinario.

3. Che li conduttori sudetti, mancando di far carne nelli tempi, e giorni antedetti, e nel sud.o modo, incorrino in pena di pagar del proprio L. 10 p. cadaun giorno, che mancassero di far carne, d' esser applicate al benefizio Comun, e di più che si possa comprar da chi si voglia p. quel giorno, o giorni, che mancassero delli Animali così grossi, come minuti, e quelli scorticar à tutte spese, danni et interessi delli d.ti Conduttori ogni qualunque volta, che non cavasse quello, che costassero gli animali comprati, e scorticati non potendo de coetero gli Osti comprar alcun Animale, ne Carne da alcuno, ne in altro luogo p. uso della sua Ostaria, salvo che alla Beccaria sudd.a in pena di L. 10 p. cadauna volta, che contrafaranno, e la metà della pena sia dell' Accusador.

Che se alcuno delli Vicini volessero vender alcuno de suoi animali p. amazzar alla sua Beccaria, e che non potessero accordarsi del prezzo con li conduttori, che in tal

Gli statuti destinano dei pubblici funzionari, incaricati della sorveglianza nella vendita delle carni da macello, funzionari che nei varii statuti vengono indicati con nomi diversi, i quali, oltre al fissare il prezzo, aveano l'obbligo d' accertarsi, mediante ispezione, che le carni fossero sane.

In Buje, in Umago ed in Portole «era il Giustizier di comun», che aveva tale onere, e colà non si poteva vendere la carne, se prima questi non l' avesse bene ispezionata [1]). La stessa cosa avveniva in Parenzo, ove gli animali dovevano venir ammazzati nel civico macello, e le loro carni poste in vendita dopo visitate e bollate dai Giustizieri [2]). In Montona le carni dovevano venir stimate dai giudici della città, i quali per rimaner liberi d' ogni influenza non dovevano esser cointeressati nell' azienda della macelleria [3]). Egualmente in Rovigno, ove tale incombenza era affidata ad Agenti [4]). Alcuni statuti, come p. e. quello di Veglia, contemplano il caso della possibile introduzione nel Comune di animali non sani, e la vietano severamente [5]). Di fatti concreti che accennino a trasgressioni di tal genere avvenute nei tempi remoti non ci venne fatto di trovarne, ma abbiamo invece sott' occhio una lettera scritta dal Magistrato alla Sanità in Venezia al Podestà di Capodistria Pasquale Cicogna, li 12 ottobre 1755 e 12 decembre 1755, colla quale viene impartito ordine di procedere contro Biaggio Antonin e Matteo Vuch q. Zuanne (probabilmente da Castelvenere), perchè essi si erano appropriati delle carni di tre animali periti con sospetto di

---

caso d.° Vicino, o' vicini, possi essi medesimi far scorticar nella Beccaria detti Animali p. suo conto.

Che p. interesse delli Conduttori sudetti sia fatto quanto prima la descrittione delli Castrati, che sono sopra questo Territorio, acciochè non siano trasportati fuori, come ben spesso occorre, e questo, stante l' obligo, ch' hanno essi Conduttori di mantener di carne, come di sopra.

ecc. ecc. Die 15 Aprilis 1576.

[1]) Che li beccari non vendino carni, se non saranno prima stimate — «Stat. di Buje del 1412, 61. — L' ordine, qual debano usar li becari — «Stat. d' Umago» Cap. 173. — Che li Beccari vendino Carni secondo la stima de Giustitieri — «Stat. di Portole» Cap. 77.

[2]) Circa le carni da vendersi in Beccaria — «Stat. di Parenzo», II, 102. — Vedi anche il Proclama del Pod.à Francesco Balbi del 1 luglio 1721 cit.

[3]) De carnibus extimandis per judices civitatis — «Stat. di Montona» 178. — Quod qui fuerit judex et justiciarius non habeat partem in beccaria — «Stat. di Montona», 157.

[4]) Libro Dazii del 1649 in Kandler — «Istria», VII. N. 19.

[5]) Quod nemo audeat conducere in insulam animalia non sana — «Stat. di Veglia», III. 39.

male, due nelle stalle del primo ed il terzo in quelle dell'ultimo, domandando un castigo, che servisse di esempio [1]).

Qualche cosa di simile deve esser avvenuto anche in Rovigno, ove per togliere le frodi dei beccaj, che vendevano le carni di femmine d'animali per quelle di maschi, «e ciò (!) con pregiudizio della salute degli abitanti e con più grave degli ammalati», deliberavasi nella seduta consigliare del 10 agosto 1719, che la beccaria, ove si macellavano gli animali grossi dovesse star aperta sì di giorno che di notte, e che fossero tolte le porte e le finestre poste dai beccaj «per nascondere le loro delinquenze» [2]).

Frequenti invece erano i casi in cui venivano offerte in vendita carni d'animali periti non di malattia, ma per accidenti oppure per aggressioni dei lupi, che allora erano frequentissimi nella provincia. Gli statuti distinguono tali carni col titolo di *mortesine*, e ne permettono la vendita sotto certe restrizioni. Lo Statuto di S. Lorenzo del Pasenatico vuole che in tali casi le carni vengano visitate dai Giudici o dal loro sostituto autorizzato dal Podestà, e rimessa al loro arbitrio la licenza della vendita [3]). A Capodistria ed in Muggia tale vendita era assolutamente proibita, così in Umago [4]). In questa terra si faceva però eccezione pei bovi aratori, i quali se venivano lacerati dai lupi, la loro carne veniva stimata, ed obbligati tutti i proprietarii di eguali animali in Umago ad acquistarla al prezzo che veniva fissato [5]). In Pinguente era invece tollerata verso speciale licenza, così pure in Due Castelli, Buje, Dignano e Portole [6]). Le carni confiscate venivano distrutte. In Muggia si faceva eccezione per le carni porcine [7]).

---

[1]) «Leggi statutarie per il buon governo della provincia d'Istria». Raccolte e stampate sotto il Reggimento dell'Ill. ed Eccell. Lorenzo Paruta, Podestà e Capitano di Capodistria, I. pag. 43-44.

[2]) Kandler — «Istria», VI. 142.

[3]) Del vender le carni e prezzo di. esse. — «Legge statutaria del Castello di S. Lorenzo del 1600». Cap. 20.

[4]) De becharij vendentibus carnes in becharia quae forent morticine — «Stat. di Capod.», III. 40. — «Stat. di Umago». Cap. 173 cit.

[5]) «Statuto di Umago». Cap. 185.

[6]) De vendentibus carnes mortesinas — «Stat. di Due Castelli», 58. — Idem — «Stat. di Pinguente», 69. — Delli beccari che vendono carni mortisine — «Stat. di Buje», Cap. 59. — De vendentibus carnes mortesinas — «Stat. di Dignano», IV. 29. — Delli beccari et altri che vendano Carne mortaccine — «Stat. di Portole», Cap. 74.

[7]) Che li beccari non portino, Ne vendano Carne Morte da se in Beccaria — «Stat. di Muggia», II. 32 — Oltre la multa ($\frac{1}{2}$ marca d'argento) c'era perdita della carne, eccetto le porcine.

La giurisdizione di Barbana ordinava nel 1627 la stima di quelle carni recate in beccaria offese dai lupi o difettose in altra guisa, la qual stima doveva venir eseguita dagli Zuppani o Pozuppi [1]). Egualmente in Veglia, ed anzi si apprende che molti di tali animali morissero per morso di serpenti velenosi, nel qual caso la carne veniva distrutta [2]).

In Rovigno, probabilmente per evitare la vendita nell' epoca dell' accoppiamento, le vacche, pecore e capre non potevano venir macellate dal giorno di Pasqua al 1 settembre senza espressa licenza del Podestà o degli Agenti [3]). Talune qualità di carne non godevano buona fama riguardo alla loro digeribilità, p. e. dei montoni e dei becchi, la cui vendita lo statuto di Pirano vietava in tempo di malattie, ed in cambio ordinava un ribasso sui prezzi delle carni ritenute buone, vale a dire di castrato e di manzo [4]). In Dignano, in Isola ed in Portole era proibito di mescolare due qualità di carni in una pesata [5]). Lo stesso avveniva in Capodistria, ove si doveva cominciare col vendere le migliori e terminare colle peggiori [6]). In questa città e così pure in Trieste, Dignano, Isola, Umago e Portole era provveduto a che non si vendesse una carne per un'altra, p. e. di pecora per castrato o di irco per montone [7]). In Capodistria ed in Isola non si poteva gonfiare od insufflare col fiato od altrimenti le carni, e vendere i piedi e gli schinchi (Capodistria) [8]). Lo statuto capodistriano vietava

---

[1]) «Termin. 15» N. 22 dell'8 luglio 1627, decretata da Lorenzo Loredan.

[2]) «Statuto di Veglia», II. 18.

[3]) Libro de' Dazii cit. Kandler — «Istria», VII. 19.

[4]) Delle carni proibite — «Stat. di Pirano». Cap. 98. — Corretioni 1600, 25 maggio. Vengono ridotti i prezzi della carne di castrato da soldi 6 a soldi 5.

[5]) De vendentibus duas carnes in simul ponderatas — «Stat. di Dignano» IV, 30. — Che li Beccari non ardiscano vender due sorte de carne insieme, ne levar alcuna grassa delli animali se non dopo che saranno stimati — «Stat. d' Isola», III, 17. — Che li Beccari non vendino doi sorte di Carne insieme — «Stat. di Portole», 75.

[6]) De Becharijs vendentibus duas carnes simul — «Stat. di Capod.», III. 39.

[7]) De Becharijs vendentibus duas carnes alterius qualitatis, quam sint — «Stat. di Capodistria», III. 38. — De vendentibus unas carnes pro altera — «Stat. di Dignano», IV. 31 — Vedi «Stat. di Trieste» del 1150 (Ordinanze del 1320-1329), II. 51. — «Stat. d'Isola», III. 17 cit. — «Stat. d' Umago», Cap. 173 cit. — Che li Beccari non vendino Carne per altra sorte o qualità che sono — «Stat. di Portole», 76.

[8]) Quod becharij, non andeaut sconflare, vel soflare cum flatu, vel aliter aliquas carnes, quae venderentur in becharia communis — «Stat. di Capodistria». III. 36. — De non infiar li Agnelli — «Stat. d' Isola» III. 30 — Citiamo il testo: «È statuito, che niun Beccaro per l' avvenire ardisca infiar li Agnelli, o' altre bestie nella Beccaria

altresì la vendita di irco (de hirco de pecude) e di capre nel locale della beccaria e la permetteva nel sito che decorreva dai piloni della beccaria verso il muro [1]). Proibiva, il che avveniva pure in Trieste ed in Albona, di estrarre l'ombolo [2]). Lo statuto di Montona vietava l'estrazione del grasso della carne sì degli animali grossi, che dei minuti [3]).

Rigorose erano altresì le prescrizioni riguardanti la vendita delle carni ed i prezzi delle stesse. Capitoli appositi degli statuti triestini regolano tale negozio [4]), ed anzi, affinchè la vendita potesse venir controllata in modo sicuro, specializzavasi tali disposizioni per ogni singolo macello e beccaria [5]). Lo statuto di Dignano ordinava che le carni venissero previamente stimate ed indi poste in vendita secondo il loro valore [6]). In Veglia era fissato il prezzo per ogni singola qualità di carne, il quale per alcuni animali variava secondo le singole epoche dell' anno. Riportiamo il testo di tale articolo statutario, per l' importante esposizione dei prezzi allora vigenti sulle carni da esso riportate. « Castrorum carnes, id est vervicum, vendantur ad pondus staterae quaelibet libra pro solido 1; carnes arietum, pecudum et armentorum vendantur quaelibet libra pro obulis 8 ad pondus staterae ut

---

di Comun quando li amazzerà in essa beccaria, et non ardisca infiar Bovi, Vacche, pecore, o Capre, overo alcuna altra bestia con il Sevo di altre bestie abbellir, se non solamente con il suo sevo, et siano tenuti pigliar la coda di Bovi, et vacche insieme con il Budello, et non pesarlo, et non lassar del fegado ad alcun quarto delle Bestie, et tutte queste cose in pena de soldi diese ogni volta, che contrafaranno, la mettà al Comun, et l' altra al manifestante ».

[1]) Vedi Cap. antecedente.

[2]) Quod becharij non habeant extrahere lombulum nec affuitare carnes, nec vendere unam carnem pro alia — « Stat. di Trieste » del 1150 (Ordin. 1329-1329). — « Stat. di Albona », Lib. II. Cap. 51. — « Statuimo et Ordenemo che niun Becher habbia ardimento o ver presuma chavar o ver far cavar le rognolate, ma venderle, con le Carne, secondo la Consuetudine della Terra d'Albona sotto pena de Lire tre. Agiongendo che sel Beccher le vora tior per se le possa tior con le Carne choma la sta. Ma senza le Carne no: Et se dapoi che havera tolto le ditte Carne et quelle poi darecavo condura alle Beccharie et vendera de quelle, caschi nella soprascritta pena. Simelmente sel vendera jn Casa, o ver altroe caschi in quella pena come di sopra, della Qual pena la mitta sia dell'Accusador, l' altra mitta sia del Comun d' Albona ».

[3]) Quod grassum non accipiantur a carnibus tam grossis quam minutis — « Stat. di Montona », 176.

[4]) De carnum venditione — « Stat. di Trieste » del 1150 (Addiz. del 1320-1334), III. 2.

[5]) De becharis — « Stat. di Trieste » del 1150 (Add. del 1321-1349), IV. 57, 60. — De carnis in macello veteri vendendis — Idem, IV. 64.

[6]) Quod carnes vendantur extimate et non aliter — « Stat. di Dignano », IV. 32.

supra. Caprarum et agnorum carnes post festum Apostolorum Petri et Pauli vendantur quaelibet libra pro obulis 10 ad pondus staterae, ut supra: hircorum carnes vendantur quaelibet libra pro obulis 6. Agnorum vero carnes et haedarum a Pascha resurrectionis usque ad festum Ap. Petri et Pauli vendantur ad beneplacitum sine pondere staterae ecc. ecc.» [1]. Quanta abbondanza di carne segnano quelle righe!

In Rovigno, come si rileva dal Libro Dazii del 1649 [2]), vigevano intorno al commercio delle carni i seguenti prezzi: La carne di manzo alla libra soldi 4; quella di vacca soldi 3; di castrato soldi 5; di capra, pecora, tori, montoni e becchi soldi 3; la *coradella* di castrato con la *zeveda* [3]) soldi 12; senza *zeveda* soldi 10; la coradella di pecora, capra, montone e becco con la zeveda soldi 10, senza zeveda soldi 8; la carne di capretto e d'agnello fino al giorno di S. Giorgio soldi 6, in poi soldi 5; la testa, coradella, piedi, *mula* [4]) di capretto e di agnello soldi 16; la testa di capra con i piedi soldi 6; di manzo soldi 20, di vacca soldi 16, di castrato soldi 8, i piedi di manzo soldi 2 ½ l'uno, di vacca soldi 2 l'uno, la trippa di castrato soldi 5, di pecora e di capra soldi 4, la testa di vitello con la lingua soldi 24. Il vitello dovevasi vendere a soldi 5 o 6 la libbra, secondo il deciso del Podestà o degli Agenti. I manzi che pesavano oltre 100 libbre non si dovevano vendere a più di soldi 4 la libbra, ed essendo di peso inferiore a soldi 5, se però forniti di carne grasse.

In Dignano, dopo la metà di maggio, gli agnelli dovevano esser venduti ad un prezzo non superiore ad un soldo la libbra, [5]) ed in S. Lorenzo del Pasenatico la carne fresca di porco maschio doveva avere il prezzo massimo di 16 denari la libbra, mentre quella di scrofa non poteva porsi in vendita ad un prezzo superiore d'un soldo la libbra. [6]) Apposito capitolo statutario regolava la vendita delle carni in Pola. [7]) In Barbana la giurisdizione esigeva dai beccari la tenitura in evidenza delle carni vendute

---

[1]) De pretio animalium in Macello interfectorum secundum qualitatem — «Stat. di Veglia», II. 18.

[2]) Kandler — «Istria», VII, 19.

[3]) La coradella sono i polmoni; la zeveda riteniamo sia la glandola timo.

[4]) Mula sono gli intestini.

[5]) Quod carnes agnorum non vendantur majori precio unius soldi — «Stat. di Dignano», I. 42.

[6]) Del vender le carni e prezzo di esse — «Legge stat. di S. Lorenzo», Cap. 20.

[7]) Delli beccari — «Stat. di Pola», IV. 36.

nei cosidetti «rodoli» i quali dovevano venir ispezionati regolarmente dagli Zuppani o Pozuppi [1]).

In alcuni Comuni vigeva l' uso di vendere anche carni cotte, p. e. Dignano e Veglia. Forse si temeva, stante l' abbondanza delle carni ed il numero ristretto degli abitanti, che quelle deperissero, per cui venivano cotte, vale a dire allessate ed arrostite. Interessante per la vendita stessa, per la nomenclatura delle parti, nonchè per il prezzo a queste assegnato, è il relativo articolo dello Statuto di Dignano, dal quale stralciamo quanto segue: *Spatula ovis vel caprae* soldi 3, *spatula castronis* soldi 4, *scaleta inter pectus et schenam* soldi 1; *schena* soldi 3; *quarti posteriores* non oltre a soldi 10 per cadauno, colla proibizione di scarnare dagli stessi le *rognolatas* [2]). In Veglia permettevasi pure la vendita delle carni arrostite *(carne assatae)* oppure cotte *(coctae)*, ma ciò da parte dei soli osti *(exceptis cauponis)* ed in occasione della festa di Ognissanti e dei soliti mercati o sagre *(nundinae consuetae)*. Tali carni dovevano però provenire da animali uccisi nel civico macello [3]).

In Montona si faceva molto uso di carni salate, le quali erano per la maggior parte di porco. Esse dovevano dopo la preparazione venir appese all' aria per almeno 15 giorni, certo allo scopo di asciugarle [4]).

I macellai, i macelli e le beccarie venivano sottoposti, nei riguardi di macellazione e di nettezza dei locali, a speciali prescrizioni. Vediamo perciò Veglia fissare le ore in cui dovevasi macellare (dopo l'Avemaria [5]).

L' animale doveva rimanere legato ad un palo per un'intera giornata, prima di sottoporlo alla mazza. Appena dopo decorso tale tempo era lecito di vendere la testa colle orecchie, prima d'ogni altra parte del corpo. Tale disposizione, si capisce, era diretta ad impedire che gli animali rubati venissero uccisi di nascosto nel macello, e non aveva alcun interesse sanitario, il quale però veniva raggiunto pel fatto, che si costringeva l'animale ad un riposo prima dell' uccisione. In Trieste troviamo che varii articoli statutarii regolano il servizio di macelleria [6]). In Capodistria non si poteva

---

[1]) «Terminazione 15» N. 22 — 8 luglio 1627, sotto Lorenzo Loredan.

[2]) De pretio carnium coctarum «Stat. di Dignano», I. 41.

[3]) Vedi Capitolo prima citato.

[4]) De venditione carnium salitarum — «Stat. di Montona», 151. — De porcis et carnibus sallatis — Ibid. 179. Quod carnes sallate stent per quindecim diebus apense — Ibid. 182.

[5]) De macello vel beccaria, et macellariis, laniis vel beccariis — «St. di Veglia», II. 17,

[6]) De becarijs — «Stat. di Trieste» del 1150 (Ordin. 1329-29), II. — De becarijs et de officio sive arte eorum — «Stat. di Trieste» del 1350, I. 66.

rifiutare la carne ad alcuno dopo principiato il taglio [1]). Nella giurisdizione di Barbana la macellazione degli animali doveva aver luogo nel macello, e dopo reso avvertito il Capitano [2]).

Le macellerie dovevano esser tenute nette e si doveva provvedere per lo scolo del sangue e dei liquidi. In Trieste la macelleria doveva venir selciata con pietre e munita di canali [3]). Lo statuto di Capodistria vieta di imbrattarla lordamente [4]), e di deporre le carni sul pavimento [5]).

Volatile e selvaggina. La selvaggina ed il volatile domestico non scarseggiavano a quei tempi. Le nostre foreste abbondavano di lepri, di uccelli d'ogni genere, alcune specie dei quali ora non vi si trovano più. Vi volavano liberi i fagiani e vi vagavano cinghiali, cervi o caprioli, i quali erano frequenti nelle selve del contado di Pisino [6]). Non desta perciò maraviglia se i nostri padri anche a questo genere di commestibili posero attenzione e tentarono in ogni guisa di tutelarne l'esistenza e regolarne il commercio. Vediamo nel 1660 in Capodistria proibirsi l'acquisto a scopo di rivendita delle galline, caponi, pollastri e fagiani se non dopo l'ora terza [7]). In Trieste vigevano pure simili prescrizioni [8]). La giurisdizione di Barbana, naturalmente in favore di S. E. il Conte Loredan, vietava di asportare le *pernici* prese, le quali, verso compenso, dovevano venir vendute alla Signoria [9]). Proibiva indi di *uccellare* nel territorio della giurisdizione [10]), e di cacciare le *lepri colla rete* [11]). Più tardi viene vietato nella stessa giurisdizione la *caccia alle lepri, alle pernici con schioppi, reti o cani* dal primo giorno di

---

[1]) «Statuto di Capodistria», III. 41.

[2]) «Terminazione 21» N. 17 — Francesco Loredan 29 genn. 1662.

[3]) De becaria terra implenda, lapidibus grisanda et canalibus munienda — «Stat. di Trieste» del 1150 (Ord. 1321-22) I. 46.

[4]) Quod nulla persona sordidum faciat in Becharia comunis — «Stat. di Capod.», III, 42.

[5]) «Stat. di Capod.» III. 41 citato.

[6]) Nel 1300 al 1400 — De Franceschi — «L'Istria» — Note storiche, 252.

[7]) Quod non possint emi gallinae, Caponni, Pulli, Phasiani causa revendendi nisi post tertias — «Stat. di Capod.» del 1400 — Addiz. del 1660, I. 35. Oltre ai generi soprasegnati tale articolo vuol assicurare l'acquisto di prima mano dei seguenti: Pernici, lepri, caprioli, agnelli, uova, formaggio recente, ricotta, latte e frutta.

[8]) De ovis et avibus vendendis — «Stat. di Trieste» del 1150, IV. 60, e del 1350, II. 114.

[9]) «Term. 21» N. 27. Francesco Loredan 29 gennaio 1662.

[10]) Ibid. N. 29. Pena L. 50 in caso di cattura. Essendo assenti il bando.

[11]) Ibid. N. 39. Pena L. 25 e perdita delle reti.

Quaresima fino passato il giorno di S Martino [1]), e proibita assolutamente la caccia ai *fagiani* [2]).

Pesce. Il pesce abbondava nei tempi passati lungo le nostre coste, e non se ne avvertiva di certo la scarsezza che regna oggidì. Tuttavia gli statuti provvedevano premurosamente acchè esso non venisse a mancare sul mercato. A Veglia tutto il pesce doveva venir portato sulla pescheria e non potevasi venderlo nelle barche (in barche vel in cymba), lasciando però al Rettore il diritto di farne scelta e di comprarne per proprio uso, prima che cominciasse la vendita pubblica [3]). A Isola pure dovevasi vendere il pesce nella sola pescaria, sita in piazza d'Alieto presso la beccaria, e non in altro sito od in casa [4]). A Muggia tutti i pescatori, anche se forestieri, che pescavano nelle acque di pertinenza a quel Comune, dovevano portare in vendita tutto il pesce pigliato sul mercato della Terra [5]). Il medesimo aveva luogo a Capodistria ed a Isola [6]). La giurisdizione di Barbana imponeva ai pescatori del porto di Pessacco di provvedere Barbana di pesce ogni Venerdì e Sabato, nonchè Quaresima e le vigilie comandate nella quantità di almeno 12 funti [7]). Lo stesso ordine veniva ripetuto nel 1674, colla differenza che veniva imposto al conduttore del Porto di Pessacco di vendere a qualsiasi il pesce al prezzo pagato dal Capitano, dando però la preferenza ai territoriali [8]) più tardi furono esonerati da tale onere nei casi di contrarietà di tempo [9]). A Parenzo tutti i pescatori che pescavano nelle acque di quel Comune erano obbligati a portare tutto il pesce nel pubblico palazzo, per offrire a S. E. il Podestà, al suo cancelliere ed ai giudici l'opportunità di servirsi pel proprio bisogno, e poscia ad esporlo nel luogo solito ed esitarlo ai prezzi stabiliti e limitati a benefizio degli abitanti di quella città, restando proibita la vendita all'ingrosso di detto pesce, se prima non

---

[1]) «Term. 37» N. 19. Girolamo Loredan, 3 maggio 1674.

[2]) Ibid. N. 20.

[3]) De piscatoribus et praetio piscium secundum qualitatem — «Stat. di Veglia», II. 20.

[4]) «Stat. d'Isola», III. 28.

[5]) Che i pescatori che pescano nelle Nostre Acque, siano obbligati Portar il Pesce Nella Terra — «Stat. di Muggia», II. 39.

[6]) Quod ne quis Piscator audeat vendere pisces extra civitatem Iustinopolis — «Stat. di Capod.», III. 44. — Della pena di Pescatori, che portaranno il pesce vender fuori della terra de Isola — «Stat. d'Isola», III. 27.

[7]) «Termin. 28». N. 16. Leonardo Loredan, 19 marzo 1667.

[8]) «Termin. 32». N. 12. Girolamo Loredan, 30 marzo 1674.

[9]) Ibid. N. 21.

fossero sonate le ore 18, affinchè cadauno si potesse provvedere vantaggiosamente, in pena di ducati 25 per cadauno e cadauna volta [1]).

Ulteriori norme fissavano i prezzi del pesce. Troviamo in Veglia che il pesce a squamme *(Pisces a squammis)* dovevasi vendere a 2 soldi la libbra, equivalenti a 24 oboli. Le Raje *(Rajae)* senza coda e rostro a 6 bagatini la libbra; i Calamaj *(Loliginae)* al massimo a 7 bagatini la libbra; le sepie *(Saepine)* ed i folpi *(Polipi)* a 6 bagatini la libbra; gli agoni *(Agoni)* per essere piccoli 100 per 3 soldi. Era, invece, lasciata libera la vendita del rimanente pesce secondo la stagione [2]). In Albona i *cievoli* venivano venduti 3 per un soldo, gli *spari* 12 al soldo, il *pesce grosso* 1 soldo la libbra, il *minuto della Tratta* non meno d'una libbra e mezza al soldo [3]). A Umago durante la Quaresima o nelle vigilie il pesce non potevasi vendere al disotto del peso di mezza libbra. In tali epoche le *angusigole* dovevansi vendere a 2 soldi la libbra, negli altri giorni 18 piccoli la libbra. Delle *menole* pure in epoca di Quaresima doveva portarsi il 10 % del peso fino al migliajo sulla pietra della pescheria, ed il loro prezzo era d'un soldo per ogni 10, e da mezza Quaresima in poi per ogni 12. Gli *agoni* in tali epoche dovevano vendersi non meno di 31 per soldo [4]). Similmente ordinava la Giurisdizione di Barbana, ove il prezzo del pesce durante tutta la Quaresima era superiore che non fosse nel rimanente dell' anno. Così il *pesce bianco* valeva 6 centesimi per libbra e la *minutaglia* centesimi 3, durante la Quaresima, mentre durante l' anno il bianco veniva a costare 4 centesimi, e e l' altro la metà [5]). A Rovigno dal giorno di S. Giorgio sino a tutto il mese di luglio i pescatori dovevano vendere il *pesce bianco* a soldi 5 la libbra, il *nero* a soldi 4, ed il *matto* ed *anguelle* a soldi 3. Dal 1.° agosto a S. Andrea il bianco a soldi 6 la libbra, il nero a soldi 5, ed il matto ed anguella a soldi 4. Da S. Andrea a S. Giorgio il bianco a soldi 8 la libbra, il nero a soldi 6, il matto ed anguelle a soldi 4. Sotto il nome di *bianco* intendevansi i *varioli, orade, dentali, riboni, cievoli, barboni, anguille, mormora,* e di *nero* i *caramalli, angosigole, sargo, scarpena, sparo, boba, suro, occhiada, tenca* [6]).

---

[1]) Proclama del Pod.à Francesco Balbi del 1 luglio 1727. (Kandler. «Istria», I. 157).

[2]) Articolo sopra citato.

[3]) «Stat. d' Albona», II. 38.

[4]) «Stat. d' Umago», Cap. 171.

[5]) «Term. 28». N. 67 — Leonardo Loredan, 19 marzo 1667.

[6]) Dal libro Camerlenghi del 1668. — Kandler — «Istria», VII. 74.

Onde assicurarsi della freschezza del pesce gli statuti contenevano delle prescrizioni, per quanto savie, altrettanto originali. A Capodistria, p. e., il pesce doveva venir portato dalla barca difilato alla pescheria, ed a quello che non potevasi vendere nel giorno della pesca, doveva venir recisa la coda, affinchè esso cadesse tosto sott' occhio di chi nel giorno seguente venisse a far acquisto in pescheria [1]).

In Muggia il pesce rimasto invenduto non potevasi esportare che col permesso del Podestà, e non dovevasi vendere nè nella Terra, nè nel territorio [2]). Il rivendere il pesce era pure proibito a Capodistria [3]). In questa città il pesce doveva venir venduto allo scoperto [4]), ed il fracido (pisces putridi) doveva venir gettato via [5]). In Isola chi veniva colto mentre vendeva pesce fracido pagava 20 soldi di pena [6]).

Latte e formaggio. — Sembra che anche due secoli or sono si avesse l' abitudine di mescolare l' acqua al latte, perchè vediamo lo statuto di Capodistria proibire tale sofisticazione [7]).

Somma importanza aveva il prodotto principale del latte, vale a dire il formaggio. Sembra anzi che l' Istria nei tempi antichi ne producesse di eccellente, perchè ci viene dato di incontrare il cacio quale tributo, o quale prezzo di fitto in parecchi contratti fino dal secolo decimoterzo [8]). Esso era articolo di prima necessità; e nei tempi posteriori, quando la provincia veniva di spesso flagellata da terribili carestie, prima ad avvertirsi era la mancanza del cacio, sicchè doveasi ricorrere persino all' autorità veneta, onde ottenere il permesso di introdurne dall'estero. Troviamo di fatto che li 11 febbrajo 1400 il Senato veneto ordinava ai rettori di Pola di permettere a quei cittadini di comperare ogni anno, con esenzione dei dazii,

---

[1]) De piscatoribus conducentibus totum piscem in Piscaria. «Stat. di Capod.», III. 46.

[2]) Che i Pescatori portino il pesce alla pescaria commune, et pubblica della Terra nostra — «Stat. di Muggia», II. 40.

[3]) De Pescatoribus Vendentibus Pisces alicui causa revendendi — «Stat. di Capodistria», III. 45.

[4]) De Piscatoribus stantibus ad discopertum cum vendiderint pisces — «Stat. di Capodistria», III. 47.

[5]) «Stat. di Capodistria», III. 44 cit.

[6]) «Stat. d' Isola», III. 29.

[7]) Quod lac vedantur sine aqua — «Stat. di Capod.», I. 30.

[8]) Pergamene dell'Archivio arcivescovile di Ravenna del 12 ottobre 1213 ed 11 giugno 1220, riguardanti contratti d' Enfiteusi fra la Curia ravennate ed individui di Pola, ove vengono fra altro pattuite quale tributo o fitto *bonas formas casei.* — «Atti e Memorie della Soc. istr. d' Arch. e St. patria». Vol. IV. pag. 5 e 6.

per uso dei poveri, sei migliaja di formaggio forestiero, dai legni che approdassero colà, salva l'adesione dei venditori (di Pola?) [1]. Egualmente li 5 luglio 1397, 16 luglio 1400 e 28 giugno 1405 si concedeva agli abitanti di Parenzo di condursi dalla Schiavonia e da altri siti 10 migliaja di cacio, e come dice la decisione del 1405, con cui si accordavano 3 migliaja di cacio «*sicut soliti sumus eisdem in majori summa benignius elargiri*» [2].

Abbiamo già riferito come in Capodistria il formaggio recente non potesse venir venduto di seconda mano. In Trieste la vendita di esso veniva regolata da apposito articolo statutario [3].

A S. Lorenzo del Pasenatico il cacio era particolarmente ricercato al tempo pasquale, perchè con esso solevasi preparare il pane azimo. Sembra che il prezzo, che in codest'epoca era più basso del solito, avesse solleticato alcuni Podestà a farne speculazione per salarlo, perche vediamo qualmente un apposito articolo statutario s' opponga con tutta energia contro tale abuso [4].

Vino. — L'Istria era provincia vinicola per eccellenza fin da tempi antichissimi. I Romani aggradivano molto il vino istriano. Il Pucino, vino che mescevasi alla mensa imperiale d'Augusto, nasceva da vitigni coltivati sui colli di Duino e di Prosecco [5] e certamente anche dell'Istria. Qui forse esso ha i suoi discendenti nell'odierno Refosco, il quale può corrispondere a quelle varietà di Pucino, che Plinio cita, e che fa derivare da uve nerissime [6].

---

[1] «Senato misti» cit. «Atti e Mem.» ecc. Vol. V. pag. 296.

[2] Ibid. Vol. V. pag. 306. — Il formaggio veniva ritirato anche dalla Marca e dalle Puglie.

[3] De piperato, caseo et apothecariis — «Stat. di Trieste» del 1401, IV. Add. 621.

[4] Delle pezze di Cascio, che si portono sulle piazze nel giorno di Vener Santo — Acciò il Popolo possa mangiare nel giorno della Resurrectione del N. S. Giesù Xrō il pane asimo, il qual pane per antica consuetudine di cascio fresco si sol fare, fu introdotto, che qualsivoglia Pastore del gregge di pecore una pezza di Cascio fresco nel giorno di Vener Santo portasse per venderlo nelle piazze al Popolo, ma alcuni nostri Podestà convertirono questa consuetudine ad uso, e propria utilità, e comprano molte pezze non per farne con esse pane asimo, ma per salarle, e perchè è consueto vendersi quel Cascio per qualunque libra un soldo, et il Cascio salato due soldi la libra, per la qual causa la maggior parte del Popolo ha bisogno di esso cascio, ne può mangiare secondo la detta consuetudine il pane azimo: Perciò è parso terminare, che nessun Podestà per l'avenire compra per se se non due pezze di Cascio in esso giorno di Vener Santo — «Stat. di S. Lorenzo del Pasenatico», Cap. XXIV.

[5] Marchesetti — Del sito dell' antico castello Pucino e del vino che vi nasceva — Trieste 1879 — «Archeografo triestino».

[6] Plinio, L. XIV, III. Pucina uva omnium nigerrima. — L. XIV, IV. Pucina vina in saxo coquuntur. — De Franceschi — «L' Istria» ecc. 54.

La nostra provincia, oltre al Pucino, dava al commercio altri vini ancora, vini che distinguevansi per dolcezza e fragranza [1]). Tale fama durava ancora sotto il dominio gotico, nella qual epoca l'Istria era ricchissima di viti ed il vino ritenevasi uno dei principali suoi prodotti [2]). Ed anche nei secoli posteriori la ricchezza vinicola della provincia viene testimoniata nei contratti d'enfiteusi prima accennati ed in altri ancora; infatti fra i principali tributi figura il vino, il quale sotto il nome di *ribolla* godeva di speciale ricerca. Esso veniva esportato principalmente dai porti di Capodistria, d'Isola e di Pirano e passava a Venezia, attraverso le più minute precauzioni daziarie [3]). Se ne produceva abbondantemente ogni anno, e se qualche annata scarseggiava, ciò veniva considerato come una grave disgrazia, cui dovevasi tosto porre riparo. Abbiamo memorie di tali scarsezze p. e. nell'anno 1238, in cui gli enormi freddi facevano perire molte viti [4]). Un secolo più tardi e precisamente nel 1349 il vino scarseggiava a S. Lorenzo del Pasenatico, in modo che il Senato veneto in data 5 aprile concedeva a quel Comune di poter ritirare dalle parti di Trieste 25 Anfore di ribolla, e da quelle della Marca 25 anfore di vino, pagandone il dazio. La stessa cosa avveniva in data 25 marzo del 1350, quando per esservi stata l'anno precedente grande scarsezza di vino su quel di Parenzo, si concedeva a questa città di poter ritirare dalle parti di Capodistria e da quelle di Trieste 50 anfore di ribolla. Si ripeteva la stessa concessione al Comune di S. Lorenzo del Pasenatico in data 29 luglio 1349, 4 novembre 1350, 16 agosto 1351 e 16 agosto 1353, di poter, cioè, estrarre dalla Marca e dai luoghi dell'Istria 150 anfore di vino. Li 19 aprile 1357 avveniva il medesimo pel Comune di Umago, reiterando in tal guisa una grazia concessa allo stesso nel 1356. Nel 1360 il vino scarseggiava di bel nuovo in Parenzo, sicchè il 5 ottobre dello stesso anno il Senato veneto, dietro domanda di Ugoccione e Francesco ambasciatori di Parenzo, concedeva di far venire 60 anfore di vino da qualsiasi luogo, ad eccezione di Venezia, verso il pagamento di 3 ducati di dazio [5]).

Da ciò emergono le cure poste dal Governo d'allora perchè la provincia non soffrisse penuria di vino, mentre i Comuni per sè stessi nulla

---

[1]) De Franceschi, op. cit. 54. — Cantù — «Enciclopedia storica», Vol. V. c. 26.

[2]) Cassiodoro — «Epistola» cit.

[3]) Benussi dott. Bernardo — «Introduzione alle Commissioni dei Dogi ai Podestà veneti dell'Istria» — Atti e Memorie della Soc. istr. d'arch. e st. p. Vol. III. pag. 15.

[4]) Muratori — «Annali d'Italia».

[5]) «Senato misti» l. c. Vol. IV. pag. 59, 60, 81, 83, 86, 98, 149.

avrebbero potuto ottenere. Gli statuti istriani, invece, rivolgono tutte le premure a far sì che il vino riesca di buona qualità e privo di quei difetti, che specialmente derivano dall' immaturità dell' uva. A Capodistria troviamo che non era permesso di vendemmiare senza licenza del Podestà [1]. La Giurisdizione di Barbana esponeva con pubblico proclama una terminazione diretta a regolare la vendemmia, secondo la qualità delle colture del vitigno, la quale terminazione, per le saggie disposizioni che contiene, riportiamo in nota [2]. A Capodistria non si permetteva l' uso del vino nuovo se non quasi un anno dopo confezionato, in modo che appena pel giorno di S. Maria ai 15 d'agosto era permesso di spillarlo [3]. Nella stessa città da alcuni si produceva il vino cotto, ma ne era proibita la vendita. Esso però veniva adoperato per confezionare la mostarda. Il vino poi veniva addolcito con miele e talvolta sofisticato persino con sostanze putride [4]. Tali sofisticazioni si ripetevano puranco in altri Comuni e le vediamo punite in Barbana, ove il vino veniva mescolato con acqua [5], ed in Trieste, i cui statuti trattano l'argomento della sofisticazione dei vini ancora nello stato d' uva ed in cantina, e del modo di acconciarli quand'essi riescissero di qualità non perfetta [6].

---

[1]) «Statuto di Capodistria», I. 31.

[2]) «Term. 18» — Francesco Loredan — 16 genn. 1631. N. 2. «Perchè li vini riescono di mala qualità per farsi le vendemie intempestive, non osservandosi la regolarità di vendemiare, se non in tempo l' uve sieno mature, al qual inconveniente provedendo S. S. Illma, Ordina, che de coetero non possi, ne ardisca alcuno, e sii chi esser si voglia vendemiar nelle sue vigne Basse, ne meno le piantade, se non li sarà concessa licenza, e S. S. Illma ordina, che non sii data ad un solo particolare, intendendo, che tali licenze, siino di niun valore, ma quando si conoscerà le uve esser giunte alla stagione di esser mature, allora il Capitano à quel tempo sarà, faci intendere con un publico proclama, che si conceda licenza alli Padroni di poter vendemiar le loro uve, e chi vendemierà prima della pubblicazione del sudd.° proclama incorrà irremissibilmente in pena di Lire 25, la metà de quali s' intenda applicata al Denonciante, e l' altra metà alla Cassa delle condanne, e perchè l' uva delle Vigne basse vengono mature inanzi quelle delle Piantade p. ciò comanda, che quando sarà concessa la licenza di vendemiar le vigne basse, non possino li Patroni vendemiar le Piantade, sino che non si pubblicarà l' altro proclama a suo tempo, che concedi anco il vendemiar quelle sotto pena alli contrafacienti come di sopra di L. 25 da eser applicate nel modo sud.°»

[3]) «Stat. di Capodistria», III — 21 citato.

[4]) Quod Nemo audeat coquere Vinum, praeterquam causa retinendi pro suo usu — «Stat. di Capodistria», IV. 34.

[5]) «Termin. 18» N. 1 — 16 genn. 1631. Francesco Loredan.

[6]) De falsitate vini in segete, in cubicullo et de aptacione vini — «Stat. di Trieste» del 1150, II, 68, 69, 70; del 1350, II. 60; del 1401 III, addiz. del 1498-500-51.

Regole speciali disponevano della vendita del vino nelle taverne, così in Pola come in Trieste [1]), vincolando perfino i tavernieri al giuramento [2]). A Dignano poi, come dice lo statuto, « ad removendum Iuvenes Adignani a mala via », proibivasi agli osti ed a qualsiasi persona, sotto pene pecuniarie e perdita del vino, di vendere e di dare a credenza del vino ai figli di famiglia [3]).

Olio. — Intorno a questo prodotto, celebre per la sua bontà persino ai tempi romani, alcuni statuti si occupano con ispeciali articoli. A Veglia, ove si ricavavano due qualità di olio, cioè una dalle olive intere ed una dai nuclei, detti sansa o polpame, era proibito severamente il macinare questi ultimi assieme alle olive intere, ma ciò doveva aver luogo separatamente per ciascuna delle due qualità. E chi vendeva l'olio doveva indicarne la provenienza [4]). Le regole che a Capodistria vigevano pel confezionamento dell'olio erano poco dissimili da quelle attualmente in vigore, se si toglie l' obbligo dei proprietarii dei torchi di lavare le olive quando ci sia il bisogno [5]). L' olio però, per poterlo offrire depurato, non poteva venir venduto che dal giorno di S. Luca, li 18 ottobre dell' anno seguente, in poi [6]).

Droghe. — A Trieste veniva regolata la vendita del pepe con apposito articolo statutario [7]).

*
* *

La giurisdizione di Barbana emetteva nel secolo scorso un importante editto tendente a limitare i prezzi annonari, il quale, per l'importanza che ha, crediamo di riportare qui nella sua integrità testuale:

Noi Marc'Antonio Pelegrini Giud.^e^ Deleg.^o^ con la stessa autorità come se s'attrovasse personalmente a questa parte l'Ill.^mo^ et Ecc.^mo^ Sig.^r^ Leonardo Loredan, Sig.^re^ e Pn.^e^ di Barbana, Castelnovo e Loro Territorii.

---

[1]) De vino vendendo in tabernis — « Stat. di Trieste » del 1150, IV. 66. (addiz. 1321-1349). — Delli tabernari — « Stat. di Pola », IV. 42.

[2]) De forma sacramenti tabernariorum — « Stat. di Trieste » del 1150, II. 86.

[3]) Quod per tabernarios non detur vinum in credentia filiis familias — « Stat. di Dignano », I. 27.

[4]) De nucleis olivarum et oleo ipsorum etc. — « Stat. di Veglia », II. 33.

[5]) De modo et ordine torculariorum, et servitorum eorumdem — « Stat. di Capodistria », III. 50.

[6]) « Stat. di Capodistria », III. 21 citato.

[7]) « Stat. di Trieste » del 1401 — IV. add. 1621 cit.

« Term. 86 ». Fra le molte inspecioni appoggiate à questa carica niente all' altre inferiore fu quella ad internarsi nell'esame de Comestibili, e de loro prezzi, onde concilliare ad un tempo l'abbondanza nel Paese, e l' onestà dei prezzi medesimi. Rivolti però ad un oggetto così importante i nostri studii trovato habbiamo dopo haver prese le necessarie informationi dopo haver personalmente visitate le pocche botteghe, ch'esistono in qsto Castello, ch'alcuni de Comestibili stessi, et altri effetti soggietti al comertio vendonsi veramente ad un prezzo rigoroso ed ingordo. Applicati però a correggere il scoperto eccesso, e facilitare a questi sudditi il modo di poter vivere, senza però staccarsi da ciò, ch'è giusto, et onesto rispetto a' Venditori, devenuti siamo alle seguenti regolationi, quali doverano essere immancabilmente osservate.

Primo. Dirretasi sempre p. quanto s'habbiamo informati la Piazza di questo Castello con quella di Dignano, ch' è la più vicina riguardo ai Comestibili, resta da Noi prescritto che da qui inanzi non possa l' oglio vendersi che due soldi di più alla Lira di quel, ch'egli si vende a Dignano fatto giusto riflesso al posto ed all' onesto guadagno, ch' haver deve il Venditore, cosichè questa sia una ferma ed inalterabile regola p. l'avenire; e perchè in questo anno si sono fatto lecito i venditori di retrahere un troppo eccedente guadagno nell' esito di questo comestibile vendendolo a vintiotto alla libra in tempo, che a Dignano non si vendeva più di ventiquatro, mitius agendo, et a più giusto rissarcimento di questa pregiudicata poverta, volemo, che sino al nuovo raccolto vender non si possa l' oglio sud.^{to}, che a un soldo solo alla libra di più di quello si vende a Dignano.

2.° Tabacco della qualità migliore riddotto in polvere dovrà vendersi a g. 2 : la libra, l' inferiore a g. 1:4—, e quello in foglia a g. 1.

3.° Quanto poi all' Uva passa, al Pevere franto, alla Canella fina, ai Garofoli fini, al Zuccaro candido, al Verzino, et al Fino, tutti questi effetti haverano a vendersi ad un soldo di più all' onzia di quello si vendono a Dignano.

Come però anche in Dignano sud.° possono essere soggietti alla sua osservatione i prezzi dei Comestibili sud.^{ti} così siano incaricati il Zuppano, e il Procuratore del Popolo a procurarne di mese in mese i riscontri, onde col metodo medesimo, e con la prescritta accenata regolatione possano ancor qui fissati il prezzo dei Comestibili sopranominati.

E la presente sia publicata con le solite formalità p. la sua irrevocabile perpetua esecutione.

Barbana 20 agosto 1742

MARC' ANT.° PELEGRINI Giud.^{e} Deleg.^{to} con P. Aut.

Acque.

Nel trattare la questione delle acque fa d'uopo porre in rilievo, che la provincia istriana, rispetto alla ricchezza di tale elemento, può dividersi in due parti, di cui l'una è ricca d'acque, l'altra povera. La differenza è marcatissima e dipende dalla formazione geognostica del sottosuolo, nonchè dalla sua elevatezza sul livello del mare. E come che l'Istria si possa dividere in due grandi sezioni, cioè nella calcare e nella marnosa, e la scarsezza delle acque, ad eccezione dei terreni calcari siti al Nord della provincia, accompagna a preferenza questa formazione, e l'abbondanza segue il decorso delle marne, ne viene, che parlandosi di paesi poveri d'acqua, intendonsi sempre quelli, il cui scheletro lapideo appartiene alla creta, ed ammettonsi all'opposto come ricchi d'acque quasi esclusivamente quelli, il cui substrato lapideo appartiene alle marne eoceniche.

Tali condizioni del tutto speciali al paese e, come si vede, in relazione esatta collo scheletro lapideo dello stesso, non potevano non esser esattamente tali anche nei tempi passati, se pure si possa ammettere che per l'imboschimento più esteso d'allora, la penuria d'acqua non fosse tanto sensibile come oggidì. Diffatti uno sguardo gettato attraverso i secoli che ci precedettero, ci permette di ritenere francamente, che la penuria d'acque potabili non fosse meno sensibile anche nelle epoche più lontane. Nei tempi stessi della dominazione romana, e fors'anco in quelli a questa anteriori, le acque di certo non abbondavano nell'Istria calcare. Sebbene, come si disse, la superficie del suolo fosse in allora ricoperta da estese e folte boscaglie, che lo mantenevano saturo d'umidità, troviamo tuttavia, nel continuo affaccendarsi dei Romani nella costruzione di vaste cisterne, di ampii serbatoj d'acque e di lunghi sotterranei acquedotti [1]), un segno sicuro, che tali acque non venivano fornite dal sottosuolo, ma che le si dovevano invece ritrarre dalle precipitazioni meteoriche.

Siffatte condizioni continuarono pure nei secoli che seguirono l'occupazione romana; anzi peggiorarono in conseguenza di quelle tristi vicissitudini, cui la provincia dovette, suo malgrado, sottostare nei tempi

---

[1]) Vedi pag. 322 e seg.

posteriori. I cambiamenti avvenuti nell' Istria dopo la caduta della dominazione gotica, le irruzioni de' barbari e per non poco anche lo scoppio delle frequenti pesti, favorirono in modo superlativo il deterioramento delle sue condizioni. La sua popolazione occupata della salvezza degli averi e della propria esistenza, non era più in grado di provvedere al buon mantenimento delle opere costruite dai maggiori, e allo stesso modo che cadevano in rovina gli splendidi monumenti dell' epoca romana, diroccavano del pari anche le costruzioni di pubblica utilità. I sedimenti che alzarono coll'andar dei secoli le valli dell'Istria, non tardarono a coprire le rovine delle fontane, degli stabilimenti balneari, delle cisterne e degli acquedotti

Ma quando l' Istria cominciò a godere un po' di pace, ed i comuni poterono procedere un po' alla volta all' ordinamento della cosa pubblica, noi troviamo che oggetto di precipua loro cura fossero la provvista e la conservazione delle acque potabili.

Ponendo mente alla differente costituzione geologica, vediamo anzi variare fra di loro le disposizioni prese, perciocchè nei provvedimenti d'acqua nell'Istria arenacea e calcare settentrionale prevalgono le premure pel mantenimento in buon stato delle sorgenti e dei pozzi, e curasi all'opposto nell'Istria calcare meridionale l'erezione di cisterne e serbatoj d'acque, l' escavo ed espurgo dei laghi.

Trieste abbondava, nel secolo XII, di pozzi e sorgenti, di cui negli statuti trovasi fatta menzione. Vi vengono nominate una fontana Zigogna, le grandi fontane fuori della porta di Riborgo, la fontana Ceppi (del Ceppo?), la fontana piccola in Cavana, il pozzo di Barbacane, i quattro pozzi nuovi, il pozzo nuovo in contrada di Riborgo, il pozzo del mare ed il pozzo fuori della porta di Riborgo [1]). Nello scorrere i varii statuti, rendesi anzi possibile di precisare i pozzi scavati dopo la promulgazione delle prime leggi statutarie, vale a dire dopo il 1150. Consta infatti da quelli che dal 1320 al 1329 venissero aperti al pubblico la fontana Zigogna ed un pozzo; dal 1321 al 1340 quattro pozzi ed un pozzo in contrada di Riborgo. E sappiamo altresì dagli stessi statuti che tra l'anno 1321 e 1322 venisse aperta una contrada dalla Rena alla porta di Riborgo, allo scopo di facilitare agli abitanti di Rena l' accesso al pozzo [2]).

---

[1]) Vedi il mio lavoro citato a pag. 323.

[2]) De fonte zigogna, et alio fonte fiendo — De zigogna fienda ad puteum maris — De puteo barbacani aptando — « Stat. di Trieste » del 1150 (Ord. 1320-29), II. 48, 58, 59 — Quod fons parvus de Cavana reaptetur — De puteo extra januam Riburgi. —

Capodistria era ben fornita d' acque. Oltre alle varie cisterne che possedeva, la città godeva già in allora dell' acqua della sorgente ancor oggi ricchissima. Tale acqua viene condotta in città da circa un miglio di distanza, mediante conduttura sotto il mare (sotto le saline) ed era oggetto di meraviglia « *pel mirabile artifizio con cui sotto l'onde salse si conduce l' acqua nella città* » [1]. Non ci consta quando tale lavoro di conduttura d' acqua sia stato attivato [2]; però troviamo che esisteva già nei primi anni del secolo XIV, e che il Governo veneto attribuiva fin da quel tempo molta importanza all'esistenza di tale fontana. Ed in vero il Senato colla decisione del 17 settembre 1363 ordinava al Capitano di Capodistria, che dopo il tempo delle vendemmie intimasse agli abitanti di Capodistria di riparare la fontana pubblica; intendendo sotto il nome di abitanti tanto gli stipendiarii che qualsiasi persona abitante nella città; e siccome l'acqua proveniva da lontano, obbligasse i villici a portare o far portare il legname necessario alla conduttura [3]. Nel 1391, li 2 ottobre, il Senato veneto ad istanza dei cittadini di Capodistria, che s' erano offerti a concorrere nelle spese con 300 ducati, dava facoltà a quel Podestà e Capitano di spendere 220 ducati delle rendite locali per far riattare il tubo *(conductus)* e le solite *gorne,* che conducevano l'acqua dalla fonte in città [4] Però quei denari non bastavano, sicchè il Senato con decisione 26 aprile 1392 accordava la sanatoria pei 10 ducati spesi in più [5]. Il lavoro non venne eseguito con molta solidità, dappoichè una escrescenza d' acque prodotta da pioggie torrenziali rimoveva nel 1393 dai pali la maggior parte delle *gorne,* sopra i quali esse erano saldate, e la conduttura s'interrompeva. Il Senato veneto accordava per il ricollocamento a posto, e riparazione, lire 100 col deliberato 13 novembre 1393 diretto al Pod.à e Cap.° Marco Venier [6]. Li 28 settembre dell' anno seguente il Senato veneto dava facoltà al Pod.à e Cap.° di

---

Quod a contrata rene aperiatur via ad puteum janue Riburgi. — Ibid. (addiz. 1321-22) I. 19, 31, 37. — De quatuor puteis fiendis — De novo puteo fiendi in contrata Riburgi — Ibid. (add. 1321-1349) IV. 17, 43 — De fonte Ceppi reaptando — Ibid. (addiz. 1320-1334) III. 34.

[1]) Relazione di Nicolò Grimani, Pod.à e Cap.° di Capodistria del 3 luglio 1603. — « Atti e Memorie della Società istr. d' arch. e St. p. », VII. pag. 121.

[2]) Per avere notizie in proposito ci siamo rivolti a persona erudita di Capodistria. Non fummo però onorati d' adeguata risposta.

[3]) « Senato misti », l. c. V. 17.

[4]) Ibid. 277.

[5]) Ibid. 278.

[6]) « Senato misti », l. c. V. 282.

Capodistria di spendere altre lire 200 dai fondi dello Stato per il lavoro ed adattamento della fontana «*pro opere et aptatione*» [1]). Nel 1430 veniva decretato un altro ristauro, ma non fu eseguito che oltre 100 anni più tardi, per ordine del doge Francesco Donato del 17 novembre 1548 col ricavato del dazio della muda [2]).

Ulteriori ristauri vennero eseguiti nel 1567 dal Pod.à e Cap.° Alvise Surian, il quale rimetteva a nuovo la fontana [3]), indi nel 1666 da Lorenzo da Ponte, nel 1668 da Agostino Barbarigo (nella conduttura), nel 1706 da Tomaso Morosini (idem), nel 1730 da Pietro Contarini, nel 1739 e 1740 da Angelo Pietro Magno (idem) [4]).

La città possedeva altresì molte cisterne. Una delle principali era quella del palazzo del Podestà, le cui riparazioni stavano a carico del Governo veneto. Di questa cisterna abbiamo memorie ancora nel 1392, quando li 26 aprile il Senato incaricava il Pod.à e Cap.° di Capodistria a spendere 600 lire di piccoli del denaro dello Stato in riparazioni della stessa, la quale non teneva l' acqua [5]). Altre grosse somme furono spese allo stesso scopo in seguito alle commissioni 19 luglio 1395 e 29 gennajo 1399 [6]).

Nel 29 aprile 1388 il Senato ordinava il restauro del tetto del Castel Leone, e di farvi delle *gorne* «*circumcirca de lapidibus*» per fornire l'acqua al pozzo del barbacane [7]). Nel 1485 veniva eretta la cisterna in Brolo sotto Marino Bonzio Pod.à e Cap.°. Dall'iscrizione esistente sopra una delle due bocche si rileva che la cisterna era larga in fronte piedi 70, in agro piedi 80 ed alta piedi 13, e che costò 1900 monete d' oro [8]).

Il consiglio della città di Capodistria decideva li 28 novembre 1563 di vendere per tre anni i letami che venivano depositati nei piazzali di Ponte grande e di Ponte piccolo, e di costruire con questi denari, assieme a quelli ricavati dall' allor istituito dazio sui brentari, undici cisterne per le undici contrade della città; decisione questa che veniva confermata col

---

[1]) Ibid. pag. 286.

[2]) «Statuto di Capodistria». Aggiunte — Ducale di Francesco Donato del 17 novembre 1548.

[3]) Lapide sul palazzo pubblico in Capodistria — Kandler — «Istria», VI. 27.

[4]) Da iscrizioni sulla fontana — Kandler — «Istria», VI.

[5]) «Senato misti», l. c. V. pag. 278.

[6]) Ibid. pag. 288, 294.

[7]) Ibid. pag. 270.

[8]) Kandler — «Istria», VI.

la ducale 13 marzo 1564 [1]. Tale somma veniva aumentata li 9 novembre 1646 e 20 marzo 1650 coll'aggiungervi la tassa di ducati 1000 a 1200 da pagarsi da chi voleva venir aggregato al consiglio dei Nobili [2].

Allo scopo di ovviare in qualche modo alla penuria d'acqua, lo statuto di Parenzo permetteva a tutti i proprietari di terreni di scavare lachi (collettori d' acque piovane) nei propri fondi e di recintarli. Ai non proprietari era solo concesso d' attingervi acqua per bere o per cuocere [3]. Oltre ai laghi, Parenzo usufruiva a quel tempo della sorgente d' acqua sita nelle vicinanze dell' odierno villaggio di Fontane, come di cosa di sua proprietà. Quella sorgente portava il nome di « *Fontana della Pace* », ed è segnata nella famosa carta topografica di Fra' Mauro col nome di « *Fontana de Parenzo* ». Di tale sorgente troviamo cenno, sotto il nome di Fontana della Pace, in un articolo dello statuto che citeremo più innanzi, ed in un inventario dei beni del vescovo di Parenzo dell' anno 1540 [4]. Coll' investitura avvenuta nel 1595 a nome della nobile famiglia dei Conti Borisi, la sorgente non apparteneva più al territorio comunale di Parenzo, e quindi la città ne perdette anche la proprietà. Oltre all' uso di questa sorgente, la città godeva a quel tempo anche di altre acque dolci e di molte cisterne.

Nel 1419, coll'ajuto del governo veneto, la città costruiva un' ampia cisterna nella piazza di Marafor, opera di non lieve spesa e di vantaggio generale. Le disgrazie sofferte dalla città nei secoli che seguirono, fecero sì che essa venisse abbandonata, in modo che al tempo del vescovo Negri (1742-1778) la cisterna era divenuta inutile [5]. Ora tale cisterna più non esiste. Nello stesso secolo furono erette molte altre cisterne e scavati molti pozzi nell' interno della città e fuori delle mura.

Nel 1504 il Podestà Antonio Marcello faceva escavare il grande laco, o conserva d'acqua, che ancora esiste fuori della città. Al tempo della sua creazione veniva recintato da grosse muraglie, delle quali nel secolo scorso

---

[1] « Statuto di Capodistria » — Addizioni.

[2] Gedeone Pusterla — « I nobili di Capodistria ».

[3] Che cadauno possi fare gli laghi nelli suoi terreni — « Statuto di Parenzo » del 1363, III. 89.

[4] Inventario dei beni e rendite della mensa vescovile di Parenzo dell' anno 1540. « Atti e Mem. della Società istr. ecc. » VII. 208.

[5] Negri Mons. Gaspare — « Memorie della città e Diocesi di Parenzo » — Atti e Mem. della Società istriana d' Arch. e st. p., III. 141.

rimanevano rimarcabili vestigia. L'iscrizione che riportiamo in nota ricordava l'epoca ed il benemerito magistrato [1]).

Tali lavori eseguiti dai podestà veneti non erano che la conseguenza del mandato ricevuto dalla Dominante nelle cosidette Commissioni, all'atto del loro entrare in carica. Così troviamo registrato l'ordine nella Commissione al Podestà di Parenzo del 1382-1400, di far riparare i laghi esistenti nel paese e di costruirne di nuovi, mano a mano che si sarebbe accresciuto il numero degli abitanti e degli animali [2]).

Cittanova nel 1650 circa era provvista sufficientemente d'acqua, come lo è ancor oggidì. In città a quell'epoca non esistevano pozzi d'acqua viva, ma bensì tre cisterne, una nell'episcopio, l'altra nel palazzo del Podestà, e la terza nell'abitazione dei signori Busini. Fuori della città eranvi tre pozzi di buonissima acqua, della quale tutti si servivano e si servono tuttodì. Il pozzo più vicino si chiamava allora « Pozzo nuovo » e portava lo stemma della comunità colla data 1507 e le lettere C. E., ed accanto lo stemma del Podestà Alvise Civrano. L'altro pozzo si chiamava « il Vergal » (si chiama anche oggidì così), attorno al quale vi erano collocate alcune pile, probabilmente riduzioni di altrettanti sarcofagi. Il terzo pozzo era il « Carpignan », che dava l'acqua migliore. Nei pressi di questo pozzo era un lago antico d'acque piovane, assai largo e profondo, che serviva ad abbeverare gli animali, il quale ad intervalli veniva con molta spesa scavato dalla Comunità [3]).

A Rovigno non si godeva di grande abbondanza d'acqua. Nella seconda metà del secolo decimosettimo la maggior parte dei cittadini servivasi delle acque dei laghi Coderan, Machepellis, lontani mezzo miglio dalla città. Nel territorio non vi erano acque vive che per i pozzi di Polari, Pelisse, e Barocco [4]). Perciò gli abitanti dovettero provvedersi d'acqua, costruendo cisterne. All'espiro del 1888 Rovigno ne possedeva 320 capaci di 175,000 ettolitri. Nel 1704, in seguito a deciso consigliare degli 8 giugno, fu

---

[1]) ✠ Bernardus Marcellus Loci Praetor fecit Lacum Muro extruxit Maximo Vrbis comodo memoriam aeternam Civibus reliquit. MCCCC .... — Negri op. cit. pag. 141.

[2]) « Commissioni dei Dogi ai Podestà veneti nell'Istria » ecc. — Atti e Mem. della Società istr. ecc. cit. III. 19.

[3]) Tommasini — Op. cit. 203-204.

[4]) Ibid. e Benussi dott B. « Abitanti, Animali e Pascoli » ecc. Atti e Mem. della Società istr. ecc. II. 147. — Il lago Machepellis o La Pelise venne spurgato anche nel 1714, 1753 e 1835 — Kandler — « Istria », VI. 130-222.

escavato un nuovo lago a *desena* (rebotta) per comodo della popolazione, appresso la chiesetta campestre della Concetta [1]).

La città di Pola non scarseggiava di acqua perchè la sorgente cui forse Pola deve la sua esistenza, forniva alla stessa ad esuberanza tutta la quantità necessaria. Il territorio però ne era povero, come lo è presentemente, e gli abitanti erano costretti a servirsi dell'acqua dei laghi, densa e melmosa, cui nei secoli decorsi chiarificavano con mandorle peste di peschi e di prugne [2]). Ricorrevasi a quei tempi anche ad un pozzo sito nelle vicinanze di Medolino.

Lo statuto di Pola tendeva a provvedere contro tale scarsezza coll'impiegare tutti i denari che solevansi dividere fra i vicini, nella riparazione dei laghi e pozzi [3]). Le cure principali erano però dirette al mantenimento in buon stato dell'antica fontana, la quale, specialmente per l'importanza di Pola come città fortificata e pel suo porto, riusciva di particolare interesse. In considerazione del quale troviamo anzi che il governo veneto, nel dirigere la difesa di Pola, fermasse la sua speciale attenzione a porre la fontana sotto la tutela del Castello, e non ritenendo neppure in questa guisa assicurata del tutto l'inviolabilità della stessa in tempo di guerra, ordinasse li 15 settembre 1629 l'erezione d'un fortino apposito per maggiormente difenderla [4].)

In progresso di tempo, la fontana sofferse grandi deterioramenti per cagione delle molte avversità patite dalla città e del sollevamento del suo livello antico. Un canale di scolo aperto nel secolo scorso ed eseguito con poca cognizione, allo scopo di condurre al mare le acque esuberanti, fu cagione che per lo stesso s'introducesse nella fontana l'acqua salsa [5]), ed anzichè occuparsi a togliere tale inconveniente, si pensò invece di supplire alla mancanza di buona acqua coll'erigere nel 1792 un'ampia cisterna presso il duomo [6]).

---

[1]) Kandler — « Istria », VI. 116.

[2]) Tommasini — Op. cit.

[3]) Che tutti li denari, che si solevano dividere fra li vicini siano spesi in acconciar chiese, laghi e pozzi — « Stat. di Pola » V. 3.

[4]) « Senato secreti » — Atti e Mem. Società istr. Arch. e St. p., VII. 72 (Vedi più innanzi).

[5]) Fortis dott. Alberto — « Saggio d'osservazioni sopra l'isola di Cherso e d'Ossero » — Venezia 1771.

[6]) Benini dott. Vincenzo — Consulta sulla malaria di Pola ecc. 1798. Kandler — « Istria », IV anno, 1849, N. 16.

In Veglia le sorgenti ed i pozzi esistenti nei fondi comunali non potevano venir recintati da privati allo scopo d'appropriarseli. Una sorgente di buona acqua esistente in un terreno privato della periferia d'un quarto di miglio, era proprietà assoluta del possessore del fondo e nessuno poteva, eccetto questi, usufruirne. Solo in caso di estrema necessità il possessore doveva, in seguito ad ordine del Reggimento, e verso sicurtà contro i danni derivanti al suo possesso, permetterne l' uso [1]).

Lo statuto d'Isola vietava l'uso dell'acqua nei laghi interdetti, i quali non dovevano venir affittati e neppur considerati come tali [2]).

A S. Lorenzo del Pasenatico, ove l' acqua scarseggiava sempre, il Governo veneto provvedeva nella relativa commissione a quel Capitano per gli anni 1312-1328, di erigere a spese del Comune una cisterna nella casa comunale, ove abitava il Comestabile, ed un'altra ove meglio gli sembrasse, e ciò, come dice il testo, per il bene del paese [3]). Sembra però che a codest' ordine non si fosse allora ottemperato perchè lo vediamo ripetuto dal Senato in data 26 giugno 1347, usando le stesse parole, coll'aggiunta di altre particolarità [4]). Inutilmente però, constando dallo Statuto di S. Lorenzo che la cisterna in parola venisse eretta appena nell' anno 1430, riportandovisi le ingiunzioni espresse tanto nella commissione sopra citata, quanto nella decisione del Senato, vale a dire che la cisterna fosse a tutto comodo ed utilità del Comune, in modo che il Podestà o Rettore non potesse proibire ad alcun cittadino di attingervi acqua [5]). Gli abitanti di S. Lorenzo godevano, oltre all'acqua di questa cisterna, anche di quella del laco del Comune e di altri tre lachi denominati: Laco maggiore, Rusecca e Laconovo [6]), e di due pozzi detti « del Macello » e « Iurantesse » [7]).

---

[1]) De Aquis currentibus, Lacubus et puteis — « Stat. di Veglia », III. 40.

[2]) Delli lachi Interditti non dover esser affitadi, ne haverli per lachi. — « Statuto d'Isola », III. 58.

[3]) Loco citat. pag. 108.

[4]) Item mandetur capitaneo presenti et futuris, quod pro utile evidenti nostri comunis, fieri faciat unam cisternam in domo comunis ubi stat comestabilis, et alia fiat ubi melius videbitur capitaneo presenti, pro bono et avantagio comunis, prosternendo murum qui venit super plateam et alia, ut sibi videbitur, solvendo tamen id quod justum apparebit eo, que omnes expense fiant per comuni sancti Laurentii — « Senato misti », l. c. IV. 43.

[5]) Dell'acqua della Cisterna del Palazzo — « Legge statutaria del Castello di S. Lorenzo » — Cap. 83.

[6]) Ibid. Cap. 82.

[7]) Ibid. IV. 7° De luochi proibiti a chi lava la lana.

Esistevano cisterne in tutte le principali borgate e castella venete, e venivano erette ora per iniziativa dei Comuni e delle Giurisdizioni, ed ora del Governo che ordinava, per esempio, la costruzione d'una cisterna in Raspo, vicino alla chiesa di S. Elena li 30 decembre 1420 [1]), ed altre ne faceva costruire in tutti i castelli e rocche venete dipendenti dal Podestà e Capitano di Capodistria, Domenico Malipiero, negli anni 1491-92. Perciò questi venne anche lodato dal doge Agostino Barbarigo colla ducale 25 settembre 1492 [2]). Due grandiose cisterne venivano pure costruite negli ultimi anni del secolo decorso, l'una in Pirano, l'altra in Visinada, a spese dei rispettivi Comuni. Furono opera dell'architetto Simone Battistella. La cisterna di Pirano venne costruita nel 1776, e quella di Visinada nel 1782 [3]).

I provvedimenti d'acqua richiamarono l'attenzione e le cure continue dei rettori veneti, e ne abbiamo testimonianza nelle relazioni da loro presentate al Senato all'espiro della carica. Il Provveditore Francesco Basadonna scriveva nel 1625, che alla purificazione dell'aria gioverebbe assai il decretare qualche ordine « per far tenere nette quelle Città e Terre dalle rovine et immonditie, et *medesimamente quelle radunanze d' acque piovane, che s' usano per mancamento d' acque vive, che vengono nel paese chiamati laghi,* e che si adoprano in quella provintia in tutte le cose necessarie, se bene per le immonditie sono corrotte, et putrefatte. Alli bisogni dell'acqua, il fare delle Cisterne, almeno nelle Terre che non hanno altre acque, cagionerebbe se non ottimi effetti per la sanità de' corpi in particolare, et rispetto agli altri grandissimi beneficij, che convengono esser noti ch'apportarebbe quest'opera, la spesa non sarebbe certamente considerabile » [4]). Il suo successore Giulio Contarini riferiva d'aver fatto espurgare alcuni stagni d'acqua in Parenzo ed in Umago, i quali rendevano corrotta l' aria [5]).

Giacomo Renier, provveditore nel 1584, accennando all'uso degli abitanti dell' agro polese di servirsi a preferenza dell' acqua dei laghi, che di quella di sorgente, pel motivo che bevendone gli animali, doveva esser specialmente buona, osserva che nel tempo della sua carica si fossero

---

[1]) « Senato secreti » — L. c. VI. 18.

[2]) Liber niger nell' Archivio di Capodistria, pag. 215. — Marsich — « Effemeridi giustinop. » nella « Provincia «, XI. 11.

[3]) Kandler — « Annali ».

[4]) Relatione dell' Illustrissimo Signor Francesco Basadonna ritornato di Proveditor in Istria, 1625 — « Atti e Mem. » cit. V. 95.

[5]) Relatione del Provveditor in Istria ser Giulio Contarini, 6 febbrajo 1626. — Ibid. 110.

scoperte molte sorgive nel territorio di Pola, le quali per «l'antiquità del tempo» erano coperte dal terreno, ma che ora riattivate servivano di molto comodo agli abitanti [1]).

Polo Minio, quando nel 1637 fu Conte a Pola, in seguito ad ordine del Senato di data 13 febbrajo 1637, dovette occuparsi molto della provvista d'acqua alla fortezza della città. Avvertendo sul colle capitolino dei pozzi, che davano ad una certa profondità buona acqua sorgiva, e così pure in altre parti di Pola, come p. e. a S. Francesco, a S. Stefano, a S. Caterina, a S. Barbara ed altrove, fece eseguire uno scavo di circa 11 passi nella fortezza, coll' idea di continuarlo per altri sei passi, nella certezza di trovare l'acqua [2]). In mal punto venne però richiamato, ed il suo successore Pietro Basadonna non credette di continuare il lavoro, ed anzi propose di chiudere lo scavo, il quale dando occasione alla stagnazione dell'acqua riesciva dannoso alla salute [3]).

La giurisdizione di Barbana ordinava che il restauro della cisterna venisse eseguito dai sudditi, sotto pena di lire 10 [4]).

Mentre le misure ora specificate miravano a provvedere gli abitanti di buona e sufficiente acqua potabile, altrettanto estese erano quelle dirette a mantenere in buon stato le opere relative, e ad ottenere un'acqua pura, libera da sostanze derivanti dalla decomposizione delle immondizie, e perciò non dannosa alla salute.

Così vediamo ordinarsi a Capodistria, in esecuzione alla ducale di Francesco Donato del 17 novembre 1548 [5]), il racconciamento della fontana, che sebbene decretato ancora nel 1430, non era stato fino allora eseguito, e pel quale ora si destinavano in parte le rendite del dazio della muda. Altri restauri di simil genere li abbiamo diggià citati a suo luogo.

Negli statuti di Trieste si trovano pure disposizioni, secondo le quali le fontane dovevano essere tenute nette a spese del Comune [6]). Lo

---

[1]) Relatione del Clarissimo Signor Giacomo Rhenier, ritornato di Provveditor nell'Istria, letta nell' Ecc. Senato a 8 ottobre 1585 — «Notizie storiche di Pola» — Parenzo, Coana, 1876, pag. 350.

[2]) Relazione di Pola fatta dall'Ill.mo Sig.r Paolo Minio all' Ecc. Senato li 4 luglio 1639. «Not. stor. di Pola», cit. 418.

[3]) Relazione di Pietro Basadonna, letta li 9 giugno 163.. Ibid.

[4]) «Terminazione 15» N. 25.

[5]) Citato a pag. 352.

[6]) De fontibus magnis extra januam Riburgi purgandis — «Stat. di Trieste» del 1150, IV. 15 (addiz. 1321-1349) — De fontibus per comune purgandis — «Stat. di Trieste» del 1350, IV. 82 — Idem del 1365, IV. 28.

statuto di Pola ordinava che il nettare i laghi fosse obbligo dei capi contrada [1]), ai quali più tardi si concedeva a tale scopo il ricavato delle multe [2]). In Barbana tale lavoro, come pure il tener netta la cisterna comunale, doveva essere eseguito per rebota ed anche coi proventi derivanti da certe tasse [3]).

La città di Veglia faceva espurgare il pozzo del Comune durante l' inverno due volte al mese, ed in estate una volta alla settimana; il lavoro veniva fatto a spese del Giudice del Comune, il quale perciò riceveva in regalìa il diritto di tassa sul traghetto, che trasportava oltre il mare gli abitanti dello scoglio di Pernibo a Veglia [4]). Simili prescrizioni vigevano in S. Lorenzo del Pasenatico [5]).

Era severamente proibito di gettare immondizie dappresso ai pozzi, alle sorgenti ed ai laghi. A Veglia non era lecito a nessuna persona di lavare lane, drappi o pannolini nel pozzo o nell'abbeveratojo degli animali situato in sua vicinanza, nè nella corte circondante il pozzo stesso; nè di condurre nella detta corte cavalli, buoi, asini od altri animali di qualsiasi sesso o genere; i quali doveano venir dissetati nell'abbeveratojo posto all'esterno [6]).

---

[1]) « Statuto di Pola » — Parti prese dal Consiglio N. 57, 21 settembre 1428.

[2]) Decisione presa nel 1462.

[3]) « Terminazione 10 novembre 1743 » — Lunardo Loredan.

[4]) De utilitate Iudicis, et quomodo teneatur expurgare facere puteum Civitatis — « Stat. di Veglia » del 1300, I LX.

[5]) Con qual ordine devono mondare il Laco del Comune — « Legge statut. del Castello di S. Lorenzo. Cap. 82. Riportiamo il testo per l'originalità della ripartizione del lavoro: « Quando bisognarà a Commune utilità levare da qualche laco, uno per famiglia di qualunque nostro habitante, che fa l' angarie, è tenuto andare ad esso laco da nettarsi un giorno, di poichè haverando animali grossi, e minuti mandino alcuni operarii a mondare esso laco in tal forma, cioè quello haverà vinti animali grossi, nè mandi uno, chi quaranta due, e così per qualunque vigesimo capo un operajo. Quello poi non haverà vinti animali si deci, aut plura haverà manda non meno un operario, se nove, o meno non è tenuto mandar alcuno. Similmente per animali minuti per qualunque centinajo di pecore un operaio, quello perchè non haverà 100 pecore se quaranta o più è tenuto mandar uno, se meno di quaranta pecore haverà non è tenuto. Se questi operari dati da chi ha animali non perfectionaranno l'opera di nuovo principiano tutti dare quelli che fanno l' angarie personali uno per famiglia, di poi chi hanno animali pel modo di sopra detto, e così si faccia fino sarà mundato il Laco del Commune. Similm.te si deve intendere l' ordine soprad.o del laco Commune, chè è nella contrada, ma non del Laco Magiore, Rusecca, e Laconovo, imperochè bisognando mundar questi non s'imporà alcuna angaria per ragione d' animali.

[6]) Quod nemo faciat turpitudinem circa puteum communem, et de hydria posita. — « Stat. di Veglia », I. 61 — Le persone che recavansi al pozzo, se richieste, non potevano sotto pena del bando o di multa negare la secchia od il secchiello (hydria vel siccula) a chi aveva da abbeverare gli animali.

Gli statuti di Pinguente, Muggia, Buje e Portole proibivano di lavare panni od erbe nelle fontane, o di gettarvi entro lordure, sotto pena di gravi multe [1]). Lo statuto di Trieste vietava assolutamente di depositare immondizie presso i pozzi e le fonti [2]).

Allo scopo di mantenere fresche le acque ed ombreggiati i dintorni delle stesse, era proibito nel territorio di Parenzo il taglio degli alberi o di legna d' ogni specie attorno al laco ed alla fontana ed in generale nei pressi delle acque dolci, come pure era vietato di tagliare gli olmi per un circuito di 40 passi intorno la « fontana della pace » [3]).

A S. Lorenzo del Pasenatico era severamente proibito di lavare la lana nel Castello appresso il pozzo Iurantesse, od avanti il pozzo del Macello [4]).

A Montona era egualmente proibito di lavare in qualsiasi fontana i pannolini, o le stoffe di lana, oppure i visceri degli animali, ed era altresì vietato che i suini andassero a bere nei laghi del Comune [5]).

Aria.

La « *coeli admiranda temperies* » [6]) che al cadere del dominio romano, quale residuo delle delizie che rendevano in antecedenza sì decantato il clima dell' Istria, coll' andar dei secoli spariva, ed alla mitezza del clima succedevano gli aspri inverni, gli agitati autunni, celebri i primi per gli enormi freddi, decantati gli ultimi per le straordinarie escrescenze delle acque, per le diluviali pioggie. La « *voluptuosa nimis et delitiosa digressio* » cangiavasi in una dimora malsana, dominata ovunque, con rare eccezioni, da un aere cattivo, gravido di miasmi e produttore di febbri ostinate [7]).

---

[1]) De quelli che lavano panni o herbe nelle Fontane — « Stat. di Pinguente », Cap. 78 e Portole Cap. 85. — Che niun lavi nè panni, ne herbe nelle fontane — « Stat. di Muggia », II, 51. — Di quelli che lavano li pani ovvero l' imondezze nella fonte — « Stat. di Buje », Cap. 70.

[2]) De immundicijs etc. non ponendis apud putea et fontes « Stat. di Trieste » del 1150, addiz. 1320-1329, II. 32.

[3]) Che non si possi tagliar alboro intorno le acque — « Stat. di Parenzo », III. 1.

[4]) Libro IV. Cap. 7 cit. a pag. 356.

[5]) De fontibus non sporcandis — « Stat. di Montona », 160 — Quod animalia porcina non audeant ire ad laccus solitus — Ibid. 189.

[6]) Epistola di Cassiodoro cit.

[7]) Vedi il mio lavoro « Sulla malaria in Istria » cit.

Tale cambiamento di clima non avvenne d' un tratto, ma lentamente, così d' averne qualche sentore appena nel secolo decimoquarto. Io ho tentato di esporre in altro mio lavoro la causa di tale deterioramento. Certo si è che all' abbandono in cui, per i tristi eventi che colpirono la provincia nei secoli decorsi dopo il dominio romano, vennero lasciate le esemplari istituzioni di quell' epoca, s' aggiunsero avvenimenti meteorologici e tellurici, il cui effetto si fu la produzione di condizioni favorevoli alla corruzione dell' aria.

Primeggia in tale riguardo la città di Capodistria. Essa godeva nella prima metà del secolo XIV sì buona fama di salubrità, che il Petrarca invitava da Venezia il Boccacio a passarvi alcuni giorni, onde fuggire alle mefitiche emanazioni della palude veneta [1]). Invece nel decorso di quello stesso secolo l' avanzarsi della palude che circondava quella città, produceva sì mefitiche esalazioni, da ridurre la dimora di Capodistria sommamente pericolosa.

Contro tale malanno il consiglio cittadino ed il governo veneto provvidero in ogni guisa a scongiurare il temuto pericolo; tanto più che, se l'impedire la formazione d' una palude interpolatamente coperta d' acque in luogo della superficie marina sino allora esistita poteva avere da un lato un'importanza altamente sanitaria, dall' altro tale lavoro racchiudeva in sè il massimo interesse nei riguardi della difesa del luogo, e specialmente del Castel Leone suo baluardo principale; avvegnachè Capodistria ritraesse specialmente il vantaggio della propria quasi completa inespugnabilità dall' essere tutto all' ingiro circondata dal mare, e congiunta soltanto da un ponte alla terra ferma. In vista di tale esigenza militare, unita al bisogno di ridonare alla città l' antica sua salubrità, vediamo il consiglio cittadino e specialmente il veneto Senato eseguire lavori di grande momento, diretti parte ad allontanare con escavi opportuni l'estuario già formatosi, e parte ad impedirne l' ulteriore formazione.

Lunghe e faticose furono le pratiche che vennero condotte a questo scopo tra la città ed il governo, nè si può dire che le medesime approdassero sempre a buon fine. Si eseguiva bensì ad intervalli di tempo questo, o quel lavoro, per arrestare il progressivo interrimento del fondo marino attorno alla città, ma sempre in modo incompleto, così da produrre talvolta l' effetto contrario. Le condizioni sanitarie della città peggioravano frattanto a segno che, nei mesi di agosto e settembre 1580, vi morirono più di 300

---

[1]) Ibid. pag. 54.

persone, la maggior parte donne e ragazzi, aventi le loro abitazioni nei rioni più prossimi alla palude ed alla terra ferma [1]). E la malaricità aumentava, per così dire, in ragione di tempo: non ci si passava, in certe stagioni, per la strada fatta attraverso la palude, senza pericolo di buscarsi le febbri [2]).

Tuttavia, ad onta di tali malanni l'atmosfera di Capodistria andò durante il decorso del secolo XVII sensibilmente migliorando; tant'è vero che nel 1650 circa il vescovo Tommasini di Cittanova la decanta città dell' aria saluberrima, benchè circondata da paludi. Egli attribuisce tali felici condizioni al fatto di esser essa esposta alla tramontana, alla bora e al levante, e difesa dal vento d' ostro mediante la serie dei monti [3]), mentre il vero motivo del suo assanamento va unicamente attribuito al progressivo inalzamento delle paludi, le quali trovandosi esposte continuamente all' aria e soggette all' essiccamento, perdono la facoltà di produrre miasmi.

Nè Capodistria fu la sola a lottare contro l' aria malsana, ma ebbe a compagne molte altre città dell'Istria, le quali pure, parte colle prescrizioni statutarie, parte coi provvedimenti governativi, s'opposero ai maligni effetti della malaria ed alle sue origini.

Cittanova, una volta fiorente e popolosa, cominciava già in sullo scorcio del secolo XIV a sentire i tristi effetti della malaria, ed era divenuta dimora pericolosa ai Podestà veneti, i quali erano autorizzati a ritirarsi in Venezia durante i tre mesi dell'anno più pericolosi [4]). Nell'idea che la malaria dipendesse dall' inalzarsi dei vapori provenienti dalla valle del Quieto, lo statuto della Città al capitolo XXV proibiva sotto severe pene il taglio del bosco Licello, come quello che credevasi impedire che quei vapori si espandessero sulla città [5]), rimettendo in tal guisa in vigore un ordine emesso nell'anno 1444 dall' allor Podestà Antonio Canale [6]). Tale ordine, sebbene di dubbio effetto pratico, ma altrettanto razionale, veniva posto più tardi in oblio, avvegnachè nel 1610 circa, i Carlini, famiglia venuto da Grado, recidessero il bosco [7]), oggi ridotto ad una costiera brulla

---

[1]) Relazione del Podestà e Capitano Nicolò Donà del 1580 — «Atti e Memorie» cit. VI. 85.

[2]) Ducale di Pasquale Cicogna 22 novembre 1588 — «Stat. Iustinopolis» cit. pag. 191.

[3]) Tommasini, l. c. 327.

[4]) Commissioni dei dogi ai podestà veneti «Atti e Mem.» cit. III. pag. 7 e 30.

[5]) Tale capitolo venne da me pubblicato nel mio lavoro: «La malaria in Istria» cit.

[6]) Tommasini l. c. pag. 194, 195, 199.

[7]) Ibid.

e deserta. Il clima funesto di Cittanova attribuivasi pure all' interrimento del porto, sito fuori le mura della città, convertito in mandracchio ammorbante l' atmosfera.

Altro provvedimento dettato dallo statuto di Cittanova allo scopo di migliorare l'aria, in seguito ad ingiunzione del Provveditore Giulio Contarini, si fu quello che venissero allontanate le immondizie, le rovine ed il letame dalla città [1]).

Egualmente i rettori di Parenzo dovevano con tutta energia opporsi alla corruzione incipiente dell' aria nella città di loro residenza. Vediamo perciò nel gennaio 1389, pochi anni dopo l'assalto dei Genovesi, gli ambasciatori del Comune rivolgersi al Senato veneto pella licenza di colmare

---

[1]) Riportiamo il testo relativo: *Del debito degli Abitanti Territorialli, e Villici dall' una e l' altra Villa nel tener nette le Strade, e la Città, et il Lacco.* — « Statuto di Cittanova », Cap. XXIII. Lib. VIII. « Vedendo l' Ill.mo, et Eccl.mo Sig.r Giulio Contarini per la Serenissima Repubblica di Venetia Proveditor nel Istria *il buon effeto Cauato dall' auer mondate le Città, e Terre di D.ta Prouincia,* che s' attrouano priue di quelli Abitanti, che hanno bisogno: Et conosendo sua Ecc.la Ill.ma esser opera buona, et salubre il continuare di tenirle nette: Però a deliberato di dar il presente ordine, Terminando, che sia al tutto eseguito da chi s' aspeta; cioè, che ogni uno debba ogni giorni otto netare dinanzi le sue Case l' Imondicie, et che tutti li ledami di stale siano per li Patroni di quelle ogni giorni quindici circa condoti fuori della Città in pena a contrafacienti di lire cento d' esserli irremisibilmente tolta, et aplicata la metà al Denunciante, et l' altra mità alla Spettabile Comunità; Et perchè il pocco numero delli Abitanti in Essa Città non potranno suplire al *levar via le* **Roine**, che s' attrovano al presente, perchè non furono levate conforme l' ordine datto dall' Ill.mo Sig.r Capitanio di Raspo giusta la Commissione ricevuta dall' Eccl. Senatto, ne meno quelle, che si facessero per l' auenire; Vuolle, e Comanda, che ogni anno siano astretti con la pena sopradeta d' esser aplicata come di sopra: tutti li Vicini delle Ville di Verteneglio, et Torre, soggette ad Essa Città, et etiam quelli del Teritorio tanto privileggiati, quanto non, a dover venire li *28 Maggio* et li *27 Agosto* a portar fuori esse rovine, et altre imondicie, che si atrouassero a deti tempi; Et acciò che questo buon ordine sia per sempre osservato, comette, che nel Conseglio di Essa Città ogni uolta, che saranno creati nuoui Officiali, *siano parimenti elletti tre soprastanti a nettar la Città* con l' ordine di sopra espresso, a quali sua Ecc.la Ill.ma da facoltà di leuar la pena a tutti li inobidienti, et applicata come di sopra, et uole che non possino in modo alcuno essere impediti da Rettori ita che non si esercitino in detto loco Carico di essa Città, affine, che in ogni tempo possi esser fatta eseguire. Et di più che li Sudetti Soprastanti abbino autorità di far uenire una volta al' Anno tutti li Sud.ti uicini da Torre, Verteneglio, et Teritorio tanto priuileggiati, quanto non Priuileggiati a far una giornata per uicino solamente in nettar il Lacco di detta Città et questi a rispetto a certi tempi, che di quello non si possono ualere; Potendo però li sopradetti soprastanti farli dar dalle Scuolle comode una o due Barille di Vino secondo parera a loro meritare l' opera, che da questi sarà fatta, et astringerli a far detta opera sotto la pena sud.ta. »

le fosse dal lato del mare, aperte durante le guerra, come quelle che guastavano l'aria. La qual cosa veniva tosto accordata [1]).

Fra le cause principali di malaricità della città di Rovigno, eravi quella dell'esistenza del canale che separavala dalla terraferma, il quale, per essere ridotto ad un fosso limaccioso e pestifero, rendeva l'aria malsana. Nel 1718 esso veniva escavato, e si deliberava che ogni anno, nei mesi di gennajo e febbrajo, si dovesse ripetere tale lavoro. L'effetto però non fu che passeggiero, ad onta che l' escavo si facesse sotto la direzione di due appositi provveditori. Nel 1763 si dovette perciò decidersi a sopprimere il canale, ricolmandolo di terra.

A Pola, ove per tempo l'aria cominciò a corrompersi, gli statuti tentavano di migliorarla coll' obbligare i Giudici delle Dasioni a far tenere in regola e nettare i fossati dal prato maggiore sino alla spiaggia del mare [2]).

Più tardi il provveditore Gian Paolo Contarini otteneva dal Senato in data 22 febbrajo 1629, che fossero attivate in città alquante fornaci di calce come mezzo di giovare alla purificazione dell'aria, e quindi alla salute pubblica [3]). Ma nè le fornaci, nè la successiva apertura di forni per biscotti, giovarono gran che al miglioramento dell'aria. Il provvedimento veramente utile sarà stato invece l'ordine impartito dal Senato li 4 marzo 1630 al Capitano del Golfo Zulian, di prosciugare possibilmente « certo lago di acqua morta molto pregiudizievole alla salute degli abitanti » [4]). Per tale lavoro, e per un escavo di fondamenta, il Senato assegnava allo Zulian 8000 ducati [5]). Probabilmente tale lago sarà stato l' antico Campomarzo, che s'allagava di spesso, ammorbando l'aria.

A Barbana ove già da secoli l'aria era corrotta, la Giurisdizione ordinava nel 1742, che la si migliorasse coll' aumentare i fumi, concedendo agevolezze ai Cargneli che vi volessero prendere dimora, in modo che andandovi ad abitare con le famiglie, fossero esenti da ogni aggravio [6]).

Di sicuro vantaggio al mantenimento dell' aria buona dovettero riescire le cure impiegate nella conservazione dei boschi allora esistenti.

---

[1]) « Senato misti », l. c. V. 270.

[2]) Della Commissione e autorità delli sopradetti (Giudici delle Dasioni) quale sia. « Stat. di Pola », I. 10.

[3]) « Senato secreti » — Atti e Mem., cit. VII. 75.

[4]) Idem. Ibid.

[5]) Ibid. VII. 78.

[6]) « Terminazione 81 del 12 aprile 1742 » di Marc' Ant. Pellegrini Giudice.

Di norme governative in tale argomento, riferentisi all'Istria, abbiamo la Terminazione del Consiglio dei Dieci dei 7 gennajo 1475 [1]. Venne poi nel 1532 la istituzione del Governo veneto dei provveditori e sopra provveditori delle legna e dei boschi, e quella del magistrato pel buon governo dei boschi dell' Istria e del Goriziano, creato dall'Imperatore Ferdinando I nel 1533 [2], cui teneva dietro il catasto generale dei boschi assunto nell' Istria veneta nel 1553, e la contemporanea Ordinanza montanistica pei boschi e per le caccie di Ferdinando I per la Carniola e per l'Istria [3]. Più tardi ancora abbiamo il decreto del Senato veneto 24 giugno 1650, che proibiva il taglio dei boschi comunali [4]. L'isola di Veglia ebbe speciali ordinamenti forestali, quale il piano completo d'amministrazione eseguito nel 1791-92, e la terminazione 6 decembre 1775 di Vincenzo Morosini, deputato ai boschi dell' Istria per la buona cultura, custodia e sussistenza dei medesimi, approvato dal Collegio deputato sopra i boschi, ed indi dal Senato in data 9 maggio 1775, e pubblicato nel 1776 nelle due lingue italiana ed illirica [5].

Lo statuto di Capodistria, allo scopo di tutelare i boschi giovani, proibiva di tenere le capre ed i porci eccettuato che nelle *stie* [6]. Vietava il taglio delle legna nei boschi comunali, e negli altri lo limitava ad ogni 5 anni, istituendo guardie boschive per la loro sorveglianza [7]. La raccolta di frondi pei propri animali era permessa appena nel mese di Agosto [8].

Veglia proibiva severamente il taglio degli alberi nei boschi comunali e nello scoglio Plavnich, comminando gravi pene pecuniarie ai contravventori [9].

Mirabili erano le premure dei triestini per la conservazione dei boschi. I loro statuti contengono molte prescrizioni intorno al taglio delle legna,

---

[1] Cubich — « Notizie storiche » ecc. dell' Isola di Veglia, pag. 145.

[2] Kandler — « Annali ».

[3] Ibid.

[4] Cubich, l. c. pag. 146.

[5] Ibid.

[6] De capris non tenendis — « Stat. di Capodistria », IV. 23. *Stia* significa gabbia per polli. Nel caso contemplato dallo Statuto deve di certo corrispondere a luogo chiuso o forse stalla.

[7] De modo incidendi ligna nemorum de tempore in tempus — « Stat. di Capodistria », IV. 21.

[8] De Frondibus non incidendis — « Stat. di Capodistria », IV. 22.

[9] Quod non incidantur umbriolae pro animalibus aptae. « Stat. di Veglia », II. XL. — De non incidendo arbores in scopulo Plaonico — Ibid. II. 41.

ed alla custodia delle selve. La città istituiva a tale scopo una guardia di cento uomini, e regolava con appositi capitoli statutarii il modo di loro elezione ed i loro doveri [1]). Provvedeva pure al servizio delle selve, al loro taglio e conservazione. Le selve venivano distinte in *silvae*, *farneta*, *venae* e *nemora*, e vi si nomina il Farneto maggiore ed altri farneti del Comune, la selva Cerreto, il Farneto di Gattinara, le vene del Comune [2]).

Non meno severe erano le misure adottate da Pirano per la conservazione dei boschi contenenti regole atte a dirigerne il taglio, a distribuirlo nelle varie epoche ed a proibirne l'abusivo. Il Comune di Pirano non ha ora boschi di sua proprietà. A quell'epoca (1470-1600) ne possedeva in Albuzzan, in Carbonaro, al Comedon, a Sicciole e nel Carso [3]).

Anche Buje provvedeva alla conservazione dei boschi mediante i propri statuti, col proibirne l'incendio ed il taglio furtivo [4]). Nel Comune di Valle era pure proibito di tagliare legna nel bosco vicino Monveroi lungo la via che conduce a Pisino, oppure nelle Muchie del Comune [5]). Era altresì vietato di pascere porci o cavalli nel bosco della Fratta [6]).

---

[1]) Qui non possit esse custos silvarum — «Stat. di Trieste» del 1150 (Ord. 1320-29). II. 29. — De ellectione centum hominum ad custodiam silvarum etc. Ibid. (add. 1321-1349). IV. 50. — De custodibus silvarum et centum Ellectione, et de eorum officio. — Ibid. del 1350, I. 69. De custodibus silvarum districtus tergesti et eorum officio. — Ibid. del 1365, I. 71.

[2]) De incidentibus ligna in farnedo majori. «Stat.» del 1150, II. 154 e del 1350. II. 66. — De incidentibus ligna in silvis farnetis venis et nemoribus. Ibid. del 1150, II. 155. — De Silva Cerreti. Ibid. del 1150 (Ordin. 1320-1329) II. 16, 17. — De farnetis majori et gatinarae et vena comunis conservandis. Ibid. del 1350, IV. 94 (addiz. 1358). — De incidentibus ligna in farneto majori, venis et silvis et aliis farnetis comunis — «Stat.» del 1365, III. 75 ed addiz. del 1401. — De ponentibus ignem in venis et farnetis comunis. Ibid. del 1365, III. 76. — De nemoribus, quae farneta vulgo dicuntur — Id. del 1550, III. 27.

[3]) De chi taglian legne nel bosco d'Albuzzan — «Stat. di Pirano» III. 27, — De non tagliar zocchi in Carso, III. 28. — De non tagliar legni nelli boschi de commun. 33. Correct. 3 febbrajo 1471. — De tagliar il boscho de Carbonaro, 37, 22 settembre 1471. — De non tagliar legne nel boscho de Sezuol, ne del Comedon, 38, 19 febbrajo 1474. — «Stat. di Pirano» del 1608.

[4]) Di quelli, che porgono foco ne Boschi de comun, overo d'altri. Cap. 45 — di quelli che tagliano e portano via legni dalli Boschi — Cap. 48. «Stat, di Buje» del 1412.

[5]) Capitolo de non tagliar il bosco de Monversi — Capitolo de non tagliar legne nelle Muchie — «Stat. di Valle, 54-141.

[6]) «Stat. di Valle», Cap. 154, 158.

Servizio sanitario.

Personale. — Nelle pagine antecedenti abbiamo fatto cenno delle istituzioni sanitarie vigenti all' epoca romana, ed abbiamo riportato anche i nomi di tre medici che esercitavano l' arte salutare durante quell' epoca di floridezza. Da allora in poi fino al secolo XIII non si hanno memorie intorno al personale sanitario, e solo in questo secolo ci è dato di leggere il nome di alcuni medici e di incontrarci in una tal quale organizzazione del servizio sanitario.

L' esempio di Venezia non poteva rimanere infruttuoso anche pell'Istria. Il maggior Consiglio invitava a Venezia ancora li 4 giugno 1293 Taddeo Alderotti medico, dandogli uno stipendio annuo di 47 lire di grossi. L' Alderotti doveva condurre seco due scolari per potere curare col loro ajuto i poverelli e dar consulto in propria casa a quest'ultimi ed ai nobili senz' altro compenso, non esigendo dagli altri una retribuzione maggiore di soldi dieci. Accadendo per corruzione d'aria, o per altro motivo, qualche epidemia, il medico doveva dettare una istruzione da rendersi pubblica, spiegando nella stessa le cose dalle quali si dovesse astenersi, e di quali si potesse servirsi [1]).

Piccolo episodio, ma che torna ad onore pel governo di Venezia, il quale dall' altro canto fu il primo ad ordinare l' apertura dei cadaveri a scopo di studî. Mentre quasi contemporaneamente il Mondini in Bologna studiava l' anatomia umana coll' ajuto di sezioni praticate sui cani e sui porci, ed a Salerno era di rado permesso di sezionare un cadavere umano, 100 anni prima di Alessandro Benedetti che fondava a Padova a sue spese il primo teatro anatomico, Venezia con decisione del maggior Consiglio del 27 maggio 1368 ordinava le *pubbliche autopsie* a scopo di studio, le quali dovevano aver luogo una volta all' anno, sopra cadaveri consegnati dall' Ufficio dei Signori di notte al Criminal, e come dice il testo « attento quod physici et cyrurgici, videndo in ipsam notomiam comuniter informari possunt de statu et condicionibus humani corporis ». Prescriveva altresì che tutti i medici indistintamente dovessero convenire

---

[1]) B. Cecchetti — « La medicina in Venezia » nel 1300 — « Archivio veneto », Anno XIII. pag. 367.

almeno una volta al mese in luogo opportuno, onde trattare questioni di medicina, e vietava l'esercizio di quest'arte ai non approvati dal Consiglio dei medici [1]).

Ispirate agli esempi della Capitale, le città istriane non tardarono ad organizzare il loro servizio sanitario, tanto più che l' insorgere pur troppo frequente delle pesti bubboniche, rendeva necessaria la presenza di medici.

Capodistria primeggia anche in tale riguardo, ove troviamo che ancora nel 1310 esisteva un medico nella persona di *ser Benvenuto,* col titolo di medico fisico [2]). Nel 1339 vi esercita *Marco da Fermo,* a quanto sembra capacissimo [3]); nel 1357 *ser Pietro Cleregino fu Cleregino,* medico-fisico nativo da Capodistria [4]); nel 1363 *Andrea Bonacato degli Albarisani* chirurgo. Nel 1335 fu in Venezia, ove 17 anni prima era stato esaminato dal Collegio dei medici, dopo aver esercitato l' arte per 3 anni. Si trasferì indi in Chioggia quale stipendiato, nella città ove i suoi antenati abitarono per molti anni. Nel 1363 si portò a Capodistria, e vi godette d' uno stipendio di 100 ducati d' oro all' anno e la casa [5]). Nel 1376 vi troviamo *Lodovico da Fermo* (Lod. de Firmo ciroicus), il quale da parecchi anni esercitava la sua professione senza percezione d' alcuno stipendio, per cui il Senato veneto gli accordava «de gratia speciali» con deliberazione 6 maggio «duos postas pedestres» [6]). Nel 1388 ci occorre certo *mastro Bonaventura* medico cerusico di Capodistria, al quale il Senato veneto assegnava li 30 agosto il salario di 100 lire all' anno, perchè si prestava a servire senza paga *quando fit justitia et ad videndum mortuos et aliter* [7]). Non si capisce se, nel servire quando viene fatta giustizia, si sottintenda il soccorso ai torturati, oppure la denuncia dei ferimenti, in quanto ci viene dato spesso di veder menzionati entrambi questi servizî. Propendiamo però a credere da quanto si vedrà in avanti, che quel « quando fiat justitia » comprenda una prestazione di grado ben più basso ed avviliente pell' arte medica. Al mastro Bonaventura il Senato aumentava, in data 14 febbrajo 1389, il salario a

---

[1]) B. Cecchetti — Op. cit. XIII. pag. 367-368.

[2]) Gedeone Pusterla — «I Rettori di Egida, Giustinopoli, Capodistria» ecc. — Capodistria. Cobol & Priora, 1891, pag. 63.

[3]) B. Cecchetti — Op. cit. XIII. pag. 254.

[4]) G. Pusterla — Op. cit. 64.

[5]) B. Cecchetti — Op. cit. XIII. 92.

[6]) «Senato misti», l. c. V. 65.

[7]) «Senato misti», l. c. V. 270.

lire 200, le quali venivano scontate sulle rendite del Comune [1]. Dopo di lui figura come medico di Capodistria *Manfredo da Sacile,* il quale non potendo vivere col salario di 200 lire, minacciava d'andarsene, se non si volesse aumentarglielo. Il Senato, ad istanza del Comune, gli elevava perciò il salario con decisione 21 agosto 1390 da 200 a 300 lire [2]. Sembra però che nell'anno seguente in seguito ad ordine del Senato dei 27 aprile 1391, siasi fatto il tentativo di assumere in servizio un secondo medico collo stipendio annuo di lire 200 di piccoli, pel motivo che essendo la popolazione della città in aumento, succedevano frequenti offese personali e ferimenti, specialmente nelle feste, e molti morivano pet mancanza di cure [3]. Tale tentativo probabilmente non riuscì; il medico fu obbligato a maggiori prestazioni, ma si ebbe in compenso il maggiore stipendio di lire 350 di piccoli. Tale almeno era lo stipendio di Manfredo da Sacile, quando nel 1401 congedavasi da Capodistria [4].

Alla partenza di questo medico, il Senato ordinava in data del 21 ottobre 1401 al capitano e podestà Fantino Loredan di procurarne un altro collo stesso stipendio di 350 lire di piccoli. Purtroppo non ci venne fatto di rilevare chi fosse il successore del de Sacile, perchè fino al 1426, e quindi per uno spazio di 25 anni, non abbiamo notizie di medici. In quest'epoca ci occorre certo *Bonajunta,* chirurgo e priore dell'ospitale di S. Nazario [5]. Nel 1430 viene da Udine a Capodistria *Giovanni Nuzio* o *Muzio* chirurgo o barbiere, e vi esercita la sua arte. Egli fu il capostipite della celebre famiglia Muzio, ed ottenne nel 1442 di venir ascritto al Consiglio dei Nobili [6]. Nel 1445 troviamo certo *Giovanni ju Ambrogio* chirurgo da Capodistria, con un mensile di lire 3 di piccoli. Egli ebbe il bel incarico di legare gl'inquisiti alla tortura [7]. Nel 1450 esercita l'arte sua *Filippo Muzio* figlio del sopranominato Giovanni, chirurgo anch'esso come il padre [8].

Capodistria aveva fino a quest'epoca, da quanto sembra, ora il cosidetto medico-fisico, ed ora il chirurgo o barbiere, e quando ambidue esercitavano contemporaneante, al primo venivano affidate le cure degli ammalati, la

---

[1]) Ibid.
[2]) Ibid. V. 274.
[3]) Ibid. V. 276.
[4]) Ibid. V. 298.
[5]) Pusterla — Op. cit. 64.
[6]) Stancovich — Op. cit. pag. 187, pag. 212; e Pusterla, op. cit. 64.
[7]) Pusterla — Op. cit. 64. A proposito del *quando fit justitia.*
[8]) Pusterla — Op. loc. cit.

supremazia sopra gli altri medici e chirurghi [1]) e la polizia sanitaria; al secondo la chirurgia, la visita dei decessi e l'assistenza al tribunale nei casi frequenti in cui veniva applicata la tortura. Non è chiaro se tale simultanea presenza fosse occorsa di spesso, o sempre. Certo si è che la nomina del medico e del chirurgo non dipendeva dal Consiglio, ma era devoluta al Governo, che li pagava colle rendite della città, ed all'arbitrio di questo era pure lasciata la scelta della persona e la fissazione dell'emolumento. Il doge Francesco Foscari lasciò al Consiglio di Capodistria tali mansioni, e colla ducale 8 novembre 1452 ne regolò le attribuzioni, prescrivendo che il fisico ed il chirurgo venissero assunti al servizio per un anno. Tre mesi prima dell'espiro di questo termine dovevano venire riconfermati dal Consiglio. Se ricevevano un numero di voti superiore alla metà dei membri, riescivano eletti, altrimenti si dovea provvedere al loro rimpiazzo [2]).

Nel 1461 entrava in servizio il *Dott. Panfilo Castaldi* da Feltre, quale medico-fisico, e contemporaneamente a lui il *Dott. Antonio Pianella.* Ambidue soffermaronsi in Capodistria fino al 1471, ed indi si trasferirono a Milano [3]). Nel 1480 troviamo il Capodistriano *Dott. Giovanni Alberti* medico-fisico, e nel 1498 il *Dott. Luigi Carrerio* medico-fisico pure da Capodistria. Contemporaneamente a questi serviva quale chirurgo certo *Bernardino* [4]). Nel 1531 seguiva nel servizio *Giovanni Romano,* medico-fisico; nel 1535 *Giovanni Antonio Catelli* da Capodistria, medico, il quale per 35 anni servì con piena soddisfazione la sua città natale e morì nel 1565, nell'età d'anni 65. Nel 1546 seguì al Romano nella carica di fisico il *Dott. Helio da Capua,* ed a questi il medico-fisico *Alvise Crivello.* Alla morte di questi avvenuta nel 1548, seguiva nell'ottobre dello stesso anno in eguale carica il *Dott. Leandro Zarotto.* Lo Zarotto fu persona egregia e medico dottissimo, ma ebbe alquanto a menomare il buon grido che godeva coll'abbandonare durante la peste dell'anno 1554 la città, ritirandosi a Venezia. Ci andò veramente coperto da un permesso del Podestà

---

[1]) «Statuto di Capodistria» del 1400, III. 22.

[2]) «Statuto di Capodistria».

[3]) Panfilo Gastaldi o Castaldi si distinse come tipografo e vuolsi sia antecessore al Guttenberg nella stampa con tipi mobili. Da Capodistria passò nel 1471 a Milano, ove condusse seco il Pianella suo collaboratore. In Capodistria collaborò con Sardo Bratti e Francesco Grisoni, e forse è suo discepolo quel Bartolommeo da Giustinopoli, che nel 1498 esercitava la tipografia in Venezia. — G. Pusterla, op. cit. 76-77.

[4]) Pusterla — Op. cit. 64.

e Capitano sotto il pretesto d'affari, ed adducendo a sua scusa di non essere stato scritturato pel servizio in caso di epidemia di peste («per esser medico di Giandussa»), ma solamente per l'assistenza degli ammalati in casi normali [1]). Il Comune, in vista dei suoi meriti anteriori, lo invitò a ritornare in patria con deliberazione 21 febbraio 1555, ed a riprendere il servizio, il che egli fece anche tosto, per poi rinunziarvi nell'agosto del 1557 [2]). Vi ritornava però nel luglio del 1558, succedendo a *Giovanni Secondi* da Muggia, che serviva per un solo anno, ma rinunziò di bel nuovo nell'aprile 1560. Morì a Capodistria nel 1596 [3]). Nel 1557 vi esercitava la medicina eziandio certo *Paolo Piazzola* da Padova [4]).

Intorno a questo tempo il chirurgo veniva pagato coi dazii ricavati dalla città [5]).

---

[1]) Vatova — Op. cit. «Provincia», XXI. 4. — Tale fuga dei medici in tempi di peste non era cosa nuova, perchè avvenuta in Venezia nel 1348 e nel 1382. Nel 1348 tornarono al cessare dell'epidemia, ed il governo li accolse volentieri. Uno (Guglielmo da Ravenna) attesta ingenuamente d'esser partito da Venezia perchè nelle tante visite che faceva durante la mortalità passata *incursus fuit magnum et mortale periculum, quia supervenit sibi unum ex illis pestiferis accidentibus, taliter quod nisi se absentasset erat penitus moriturus.* In quella del 1382 il maggior Consiglio però volle costringerli con un proclama, minacciando la perdita del salario e della cittadinanza — Molti però si comportarono eroicamente. — Cecchetti, op. cit. XIII. 376-381.

[2]) Riportiamo il testo della decisione (da Vatova, op. cit. Ibid.), in cui si vede chiaro quanto riguardo s'avesse per un uomo, che in sì grandi frangenti abbandonava la patria per timore di venir colto dal male; riguardo motivato non solamente dalla spiccata personalità, ma anche dal patriziato capodistriano goduto dallo Zarotto. Ecco il testo: «Capodistria - Die 21 feb.ij 1555. - Considerando Noi giudici.... che l'Eccte m.r. Leandro Zaroto realmente, synceramente et fidelmente ha prestato l'opera sua in seruir à questa Città, et che chariteuolmente ha usato l'officio suo uerso tutti, et havendone però parso molto di stranio, che egli in tempo del Maggior incendio di pestilentia, che si attrouaua in questa Città sij sta casso et privo della sua condutta, più presto giudicamo ciò esser stato proceduto ex abrupto, che altramenti, per non esser stato tempo all'hora di far un simil negotio, anzi che più tosto si douea attender alla conseruatione delle uite de poueri huomini, et così alla reparatione del grande incendio, che ui era. Et però hauendo rispetto principalmente, che Egli con buona licentia del Cl.mo S.or Rettor nostro si ha partito di questa città, per potersi conseruare et liberare da un tanto foco, et che egli non è sta condutto in questa Città per douer esser medico di giandussa, et essendo finalmente a tutti notissima la sufficentia sua. Tutti unanimi et concordi proponiamo a Voi sp.l Consiglio, ch' el uada la parte de recondur sua Ecc.tia secondo le altre sue condutte, non obstante parte alcuna in contrario.

[3]) Pusterla — Op. cit. 64. — Secondo lo Stancovich esso sarebbe morto a Venezia.

[4]) Pusterla — Op. cit. 6ↄ.

[5]) Relazione del Podestà e Capitano Francesco Moro del 22 agosto 1559 — «Atti e Mem.» cit. VI. 68.

Nel 1565 troviamo esercitare l' arte medica a Capodistria *Giovanni Paolo Monchio* da Otranto, e *Simone Pelicerio* da Seravalle [1]).

Il doge Alvise Mocenigo aumentava colla ducale 31 agosto 1571, di ducati 80 annui il salario del medico, che fino a quel tempo era di ducati 120, i quali venivano pagati dalla camera fiscale, ferme naturalmente le anteriori modalità della nomina. Il medico fin'allora non aveva per quella paga che l'obbligo soltanto della residenza a Capodistria; coloro che ne aveano bisogno, doveano pagarlo a parte. Coll'aumento di ducati 80 gli veniva poi imposto l'obbligo di curare tutti indistintamente, compresi gli abitanti della campagna, senza diritto ad altra rimunerazione. Agli ammalati della città doveva fare anzi due visite al giorno [2]) Apprendiamo in appresso che nel 1584 il fisico percepiva la paga di lire 682 [3]).

Nel 1576 troviamo a Capodistria, dopo il Pellicerio, *Giuseppe Ovettaro* venuto da Chioggia; nel 1587 *Michele Pellegrini* da Sebenico; nel 1589 *Pietro Antonio Giusti* da Venezia; e nel 1596 *Alvise Bidelli* pure da quella città [4]).

Nei primi anni del secolo successivo non trovavansi più medici che volessero servire pei 120 ducati, che, oltre ai ducati 80 di cui sopra, loro pagavansi pel solo obbligo della residenza a Capodistria, per la qual cosa il doge Marino Grimani ordinava, li 6 aprile 1602, che tale quota di salario venisse elevata a ducati 200, portando in tal modo la paga complessiva a ducati 280, pagabili, come prima, dalla Camera fiscale. Li 11 giugno dello stesso anno il doge Grimani esonerava i medici dal pagamento della decima, la quale decisione veniva in data 26 luglio 1642 riconfermata dal doge Francesco Erizzo [5]). Nel 1613, li 13 agosto, il doge Marcantonio Memo, trattando sulla nomina del medico, riconfermava alla città il diritto di eleggerlo, diritto che probabilmente era ito in disuso [6]).

Dopo il 1596 si arresta, pei motivi sopraindicati, la serie dei medici sino al 1613. Il primo a comparire è *Marco-Aurelio Lipelli* già medico in Pola e Dignano, ed indi il Capodistriano D.r *Alvise Del Senno*. Nel 1645 figura

---

[1]) Pusterla — Op. cit. 64.

[2]) « Statuto di Capodistria ».

[3]) Conto della spesa ed entrata della Camera fiscal della Città di Capodistria del 28 giugno 1584 — « Atti e Mem. » cit. VI. 405.

[4]) Pusterla — Op. cit. 64-65.

[5]) « Statuto di Capodistria ».

[6]) Ibid.

Francesco Gravisi di Elio da Capodistria [1]). Dal 1648 al 1660 fu medico-fisico *Girolamo Vergerio* Capodistriano, dottissimo, il quale da quell'anno al 1665 fu professore a Pisa, ed indi a Padova fino alla sua morte, avvenuta nel 1678, nell'età d'anni 56 [2]) Nel 1652 troviamo *Pietro Gabrielli* chirurgo, pure da Capodistria, il quale più tardi passava al servizio dell'imperatore Leopoldo I [3]). In questo torno di tempo deve aver servito a Capodistria il D.r *Prospero Petronio*, trasferitosi indi a Trieste, ove moriva nel 1688. Fu medico insigne, distintosi specialmente per svariati lavori letterarî. Nel 1658 esercitava in Capodistria *Francesco Boffo*, chirurgo, e nel 1660 il D.r *Gian Giacomo Romano* [4]).

Intorno a questo tempo il Consiglio di Capodistria introduceva nella nomina del medico la clausola, che esso non dovesse esser nativo della città, e neppure stretto in parentela coi suoi abitanti, e ne otteneva l'approvazione colla ducale di Domenico Contarini del 24 maggio 1661 [5]).

Procedendo nella serie dei medici, troviamo nominato nel 1663 *Girolamo Buttironio* di Venezia, dottore in filosofia e medicina, il quale però non venne ad occupare il posto. Nello stesso anno venne eletto, sopra proposta del D.r Olimpio Gavardo, il D.r *Almerigo d'Agort*, cui venne dato lo stipendio annuo di ducati 350, indi ducati 20 per la pigione, e ducati 10 pel trasporto del suo mobiliare [6]). Nel 1704 ci si fanno innanzi i nomi di *Giuseppe Girardini* e *Michele David* chirurgo, che moriva li 23 maggio 1720. Da quest'anno in avanti figurano in Capodistria due medici, uno col titolo di primo, e l'altro con quello di secondo medico. Nel 1732 occupò il primo posto il D.r *Giovambattista Alessi*, e quello di secondo il capodistriano D.r *Giuseppe Pizzamei*, che nel 1776 in età d'80 anni vi rinunziò, venendo sostituito prima dal capodistriano D.r *Nicolò Pellegrini*, che lasciò il salario in favore del Pizzamei, ed indi definitivamente dal D.r *Giovanni Gironcoli*, forse Goriziano. Nel 1732 troviamo *Francesco Ganassetta* chirurgo [7]).

Al D.r Alessi seguiva nel 1746 il D.r *Antonio-Giuseppe Innocenti* quale primo medico; nel 1763 succedeva a questi il D.r *Ignazio Lotti*, nobile di Ceneda,

---

[1]) G. Pusterla, l. c. 65.
[2]) Stancovich — Op. cit. 218.
[3]) G. Pusterla, l. c. 65.
[4]) Ibid.
[5]) « Statuto di Capodistria ».
[6]) Pusterla — Op. cit. 65.
[7]) Ibid.

nominato li 3 luglio 1763. Nel 1776 il governo veneto lo promoveva a protomedico della provincia colla sede in Capodistria. Era uomo dottissimo, da tutti stimato. Sostenne per lunghi anni la carica di Principe dell'Accademia dei Risorti. Nel 1752 addì 9 aprile veniva eletto a chirurgo, con una ferma di due anni, *Angelo Pisani*. Al Lotti succedeva nel 1776 il D.r *Giambattista Novello*, già medico di Montona. Nello stesso anno troviamo il chirurgo *Carlo Bernardelli* capodistriano, decesso li 12 agosto 1817; nel 1780 *Giambattista Battistella* chirurgo, nel 1790 *Andrea Picelli*, chirurgo, ed il capodistriano *Vincenzo Zampieri*, che passava indi a Udine quale medico militare e vi moriva, e finalmente nel 1791 *Bartolomeo Perè*, che moriva li 22 febbrajo 1797.

Al Novello succedeva nel posto di primo medico il D.r *Vincenzo Benini* nel 1793 [1]), il quale sotto il primo Governo austriaco funse le veci di protomedico provinciale. Fu uomo dotto; scrisse sulla malaria d'Aquileja e di Pola [2]).

Da quanto abbiamo esposto in queste pagine risulta che la città di Capodistria fu per lo spazio di 4 secoli provveduta di sufficiente personale medico, debitamente regolato.

Le altre città istriane aveano pure i loro medici e chirurgi. Purtroppo non ci è dato di fornire per tutte un elenco tanto copioso come per Capodistria. Diremo perciò quel poco che sappiamo.

Pirano avea medici ancora nel secolo XIII. Il primo a figurare è *Giovanni Claudo* nel 1290, indi venne *Domenico Andrei* nel 1291. Nel secolo XIV i medici in Pirano cominciarono a godere d' uno stipendio regolare ammontante a lire 400 di piccoli all'anno, circa 374 fiorini austriaci in oro. In questo secolo vi esercitava la professione medica *Giovanni di Tortona* e *Tomaso de Castro Sardagna* nel 1328, *Bonifacio di Ferrara* nel 1345, *Daniele de Campo* nel 1346, *Antonio di Mantua* nel 1365, *Giovanni Gherardi di Cremona* nel 1360, *Antonio di Vicenza* nel 1352, *Giovanni Grimani* nel 1387, *Michiele de Manfredis di Chioggia* nel 1397. Nel secolo XV occorrono *Pier*

---

[1]) Pusterla — Op. cit. 65-66.

[2]) Ecco il titolo della sua opera: *Consulta sulla malaria di Pola.* — del dott. Giovanni Vincenzo Benini medico in Capodistria e fungente le veci di Protomedico della Provincia in evasione al Decreto 20 ottobre 1798, n. 4268 del c. r. governo provvisorio, intorno alla relazione del dott. Arduino medico della città di Pola, e sulla relativa Terminazione di quel R. C. Collegio di Sanità, intorno ai bisogni ed ai mezzi di render possibilmente salubre l'aria della città stessa. — «Istria» di Kandler, IV anno (1849), n. 16.

Paolo da Treviso nel 1400, *Raimondo Donati* nel 1401, *Giovanni da Seraval* nel 1406, *Nicolò de Soldaneri* nel 1476 [1]).

Nel secolo XVI esercitava a Pirano il medico Giov. Battista Goina o Goineo, d'antica famiglia piranese. Fu uomo dottissimo. Studiò a Bologna nella metà del secolo XVI sotto il celebre Romolo Amaseo. Esercitò a Pirano per molti anni, fino a che, essendo incorso nei rigori dell'inquisizione al tempo della Riforma, dovette nel 1550 fuggire dal dominio della Repubblica, e finire i suoi giorni nell'esilio. Scrisse varie opere, parte su argomento di medicina e parte d'altro genere [2]).

Non si ha memoria dell'esistenza di medici a Pirano nel secolo seguente; certo però che non vi saranno mancati. Negli ultimi anni del secolo XVIII vi troviamo il D.r Jacopo Panzani veneziano, in fama di buon medico, ed autore di varî opuscoli e d'una storia naturale dell'Istria, menzionata dal Carli nelle Antichità italiche. Fu collaboratore del Periodico: *Memorie per servire alla storia letteraria e civile d'Italia.* Tradusse dall'idioma tedesco in italiano due opere di medicina, una del Reil e l'altra dell'Ebermeier, corredandole di splendide prefazioni, dalle quali traspira l'elevatezza dell'ingegno e la grande coltura medica [3]). Si mantenne devoto fino alla passione alla Repubblica veneta, di cui pianse la caduta, e coprì in Pirano per molti anni la carica di Presidente dell'allor esistente Accademia piranese dei Virtuosi. Morì in Pirano nei primi anni di questo secolo.

---

[1]) Morteani prof. Luigi. — « Notizie storiche della città di Pirano » — « Archeogr. triest. » nuova serie. Vol. XII. pag. 142-143.

[2]) Ecco la serie delle opere da lui scritte: 1. Medici Enchiridion ad quotidianam medendi exercitationem ex Galeno excerptum; 2 De sito Istriae ad Pyranensium adolescentum Accademiam liber unus (1540-1548); 3. Defensio pro Romuli Amasei auditoribus adversus Sebastiani Corradi calumnias; 4. Disputatio de conjungenda sapientia, et enumeratio auditorum Romuli, qui ex priori, et posteriori schola prodierunt; 5. Dialogus quod philosophi et medici dogmatici jurisconsultos dignitate praecedunt; 6. Paradoxum etiam quod latino potius quam vulgari sermone scribendum sit; 7. Aliud paradoxum quod nobiliora sint litterarum studia rei militaris peritia; 8. Postrema Egloga piscatoria in nobilissimi viri Marci Ursati patricii patavini obitum. — Stancovich — Op. cit. 177. — Processi di luteranismo in Istria — « Atti e Mem. » II. 179.

[3]) Ecco le opere: *Reil Giov. Cristiano* — « Della conoscenza e delle cause della febbre » — Trad. di Iacopo Panzani veneziano sulla seconda edizione tedesca di Halle — Con avvertimento dell'autore. Venezia. G. Pasquali, 1805, 6 vol. — *Ebermaier Giov. Cristoforo* — « Saggio storico della luce in riguardo alla sua influenza sulla complessiva natura e particolarmente sul corpo umano oltre alla sua visione » — Trad. dal tedesco da Iacopo Panzani. Venezia. G. Pasquali 1805, 1 vol.

Abbiamo memorie di altri medici, e precisamente di un Giacomo da Bologna, che avrebbe esercitato l' arte sua a Isola nel 1444, d' un Livio Rezzonico di Como, di famiglia nobile, nel 1551, d'un Iseppo della Bella, pure medico a Isola nel 1643 [1]. A Rovigno nel 1418 esercitava l'arte il chirurgo Pietro q.m Venier. Nel 1500 godeva in quella città fama di brava medichessa certa Donna Bortola, morta nel 1582 e decantata nel libro dei defunti come «donna di bonissima vita et amica dei poveri, mezza ceroica la qual era dotorada et medicava tutti li poveri per amor di Dio [2]». Nel 1680 si distinse fra i medici di Rovigno il D.r *Giuseppe Sponza* per abnegazione e carità. Morì il 10 ottobre 1680, ed il popolo gli decretava li 8 settembre 1682 lapide commemorativa a lato della porta piccola nell' interno del Duomo [3]. In Montona troviamo verso la metà del secolo XVIII il D.r *Giambattista Novello,* che fu indi medico a Capodistria [4] ed a Pinguente nel 1545 il chirurgo *Nicolò ab Helmis,* e nel 1544 un certo *Cosma* [5].

A Pola serviva nel 1374 certo *Bonaventura da Rustigello* [6]; nel 1443 troviamo certo *maestro Andrea* barbiere, il quale, per aver in moglie una figlia naturale d' uno dei nobili di Pola, avea ottenuto di poter esercitare l' arte medica egli solo, benchè vi fossero in città degli altri barbieri. Ciò diede origine ad una protesta del popolo dinanzi al Senato veneto, il quale finì col togliere tale abuso [7]. Nel 1600 esercitava a Pola *Marco-Aurelio Lipelli,* poscia medico a Dignano, e nel 1613 a Capodistria [8]. Negli ultimi anni del secolo XVIII funse l'arte medica il D.r *Arduino,* che si distinse pei suoi studii sulla malaria [9]. A Lussinpiccolo esercitava nel 1752 il D.r *Bartolomeo Scacciani* [10].

Anche gli altri Comuni non saranno stati, probabilmente, privi di medici.

---

[1]) Morteani — Op. cit. pag. 184.

[2]) Ibid. Come grande è purtroppo anche presentemente il numero di siffatte buone donne, le quali colla loro bontà recano danni gravissimi!

[3]) Ibid. pag. 200.

[4]) Gedeone Pusterla — Op. cit. 66.

[5]) Indice delle carte di Raspo di G. V. — «Provincia», XXV. 19, 21.

[6]) Cecchetti — Op. cit. pag. 254.

[7]) Senato Mare — «Atti e Mem.», VII. 233.

[8]) Gedeone Pusterla — Op. cit. 65.

[9]) Vedi pag. 97. Nota 2.

[10]) Bonicelli — Op. cit. 67 — Nota.

Il lagno della mancanza del necessario personale sanitario si riferisce in generale a singoli luoghi, e per alcuni periodi di tempo [1]).

Le premure del Governo e dei Comuui di non restare senza medico furono sempre grandissime. Ancora nel 1343 il Senato veneto ordinava al Capitano di S. Lorenzo del Pasenatico di tenersi un medico [2]). Affine di assicurarsi la presenza del medico, lo statuto di Pola disponeva che il medesimo venisse salariato convenientemente, e che qualora il medico volesse abbandonare il posto, dovesse dare la disdetta due mesi prima dell'espiro del contratto [3]). A Rovigno, nel 1662, si volle assicurata al medico una posizione indipendente, escludendo dal posto di medico comunale chi fosse nativo di Rovigno od avesse congiunzione di affinità o parentela con qualsiasi degli abitanti d'ambo le coste. Restava però libero a quel medico l'esercizio privato. Tale esclusione venne confermata e rinnovata nel 1729 con speciale deliberazione del Senato (18 giugno) [4]). Ai chirurgi era proibito già dal 1680 di venir eletti ad alcuna carica comunale [5]). Questo divieto fu rinnovato nel 1734, in seguito ad ordine del Capitano di Capodistria del 22 novembre, riferentesi alla terminazione 27 marzo 1734 del Magistrato di Sanità in Venezia, a meno che non sospendessero il loro esercizio, nel qual caso si doveva passare alla nomina d' altro chirurgo [6]).

Fino al 1680 vi era a Rovigno un solo medico, e fors'anco un solo chirurgo. D' allora in poi, per l' avvenuto accrescimento di popolo, si salariarono due medici con 300 ducati all' anno, e due chirurgi comunali col salario di 300 ducati e coll' obbligo di abitare nella torre del ponte. Più tardi venne aggiunto un terzo chirurgo [7]). Nel 1769 il Comune

---

[1]) P. e. nel 1570 in Cittanova, come risulta dal brano di supplica del vescovo Girol. Vielmi, che qui riportiamo: «È un gran danno di tutti li poveri terrieri e forestieri che s' infermano il non aver medico, nè medicine, nè persona che in un bisogno tira lor sangue, perchè non tutti anno il modo di mandar a tor il medico e medicine, o in Capodistria, o in altro luogo, e così molti muojono, che forse non morirebbero, e si deserta la città; però è necessario far provvedere di medico e di barbier, e quando si possi anco di speciale, che sarà opera gratissima a Dio, e di gran benefizio alla città vostra e territorio» — Alla Comunità di Cittanova — 29 Dec. 1570 — Tommasini, op. cit. 201.

[2]) Senato misti — «Atti e Mem.» IV. 22.

[3]) Circa li medici, et altri salariati — «Stat. di Pola» del 1431, I. 5.

[4]) Benussi — Op. cit. 87.

[5]) Ibid. 200.

[6]) Kandler — «Istria», VII. 3.

[7]) Benussi — Op. cit. 200.

assumeva un terzo medico e portava la paga di tutti a ducati 500 [1]). Tali denari venivano ritratti dalle rendite del Fontico, e stavano perciò a peso esclusivo dei poveri [2]) L' elezione doveva aver luogo dietro apertura di concorso per 15 giorni, e vi potevano concorrere tanto i medici di Rovigno, quanto i forestieri [3]).

Montona aveva ancor prima del 1337 un proprio medico salariato, come si apprende dallo statuto [4]).

In Trieste, nel 1745, il 1.° medico avea di paga fior. 487:20; il 2.do fior. 362:40; il 3.zo fior. 340. Il 1.° chirurgo fior. 209:80, ed il 2.do fior. 150:10 [5]).

In Lussinpiccolo i medici non facevano buoni affari, perchè lo Scacciani, che v'esercitava l'arte nel 1752, sudava molto per raccogliere le povere mercedi a lui dovute per la cura degli ammalati [6]).

Esemplari furono le premure della Giurisdizione di Barbana affine di ovviare alla mancanza di medici e farmacisti in quel castello. Riportiamo in nota [7]) la relativa terminazione, dalla quale si rileva che Barbana

---

[1]) Ibid.

[2]) Ibid. 171 — Nota.

[3]) Kandler — «Istria», VI. 115.

[4]) Quod medici teneantur denontiare percussiones — Cap. 121.

[5]) Ibid. I. 149.

[6]) Bonicelli — Op. cit. pag. 67 — Nota.

[7]) *Noi Giovanni Loredan Sig.re e Pad.e di Barbana, C. Novo, e loro Territorij.* — «L'aria inclemente, che con frequenti annuali infermità, e male influenze infesta la salute delli sudditi della nostra Giurisditione di Barbana, chiamato il zelo, e premura, con cui desideriamo la loro preservatione ad approvare tutti li mezzi valevoli a diffenderla, e conservarla consistente, et insieme immune, non solo dall' incomodi, ma anche provederla del bisogno necessario quando piace a Dio incomodarla. Et perchè li sudditi siano sempre fin hora stati assistiti da Chirurgo da essi, secondo l' antica consuetudine di tempo in tempo elletto con il solito salario annuo in grani, cioè form.to, segala, et Orzo secondo le forze di cadauno de Sudditi, non ostante perchè il scarso emolumento, e la dificultà d' essigerlo disanimano al Concorso li migliori Profesori (Sic!!), o necessitano li Condotti ad abbandonar l'impiego, come s' è esperimentato nel ultimo Chirurgo Negri; Però bramando Noi, che sia non solo assicurata l'essatione del salario med.mo ma anche, che li sudditi restino proveduti di chirurgo, che sia anche Speciale capace a mantener una buona Speciaria di Farmaci, e Medicine valevoli a supplire all' occorrenze dell' Infermi; siamo con tutta la Paterna nostra Carità concorsi ad aggradire li suggerimenti dell' attuale nostro Rappresentante, e le voluntarie esibitioni del Capto della Colleggiata di Barbana, Giud.ci, et Intervenienti delle Scuole, et del Fontico, et altri particolari p. formare un accressimento in contante effettivo al salario in Grani col quale possa sostenersi il Chirurgo, e Speciale con la Bottega sud.a; E perche provisione si necessaria, e

aveva un servizio regolare di chirurgo e di farmacista, pagato in modo fisso, ed anche singolarmente per le prestazioni.

I medici ed i chirurgi erano tenuti, sotto minaccia di multe, a denunziare alle autorità i ferimenti violenti od accidentali da essi curati, susseguiti o no da effusione di sangue. Questa prescrizione la troviamo nelli statuti

---

salutare habbia ad esser durevole nella possibile sicurezza dell'essatione, e nella pontualità dell' incombenze del Chirurgo e Speciale sud.° habbiamo voluto firmarla con la p̄nte Termin.ne da esser sotto le pene qui com̄inate inviolabilmente esseguita.

Pm̄o. Che secondo l'antica consuetud.ne et uso del Comune nostro di Barbana sia con le formalità solite elletto un chirurgo p. ql tempo, che sarà stimato proprio da Cap.ni nostri, il quale abbia ad essiger annualm.te da cadaun suddito, che ha manzi un starol Form.to, da chi non ha Manzi, ma Animali minuti un starol di segalla, et da chi non ha Manzi, ne Animali minuti un starol d' orzo alli tempi del racolto come fu sempre praticato in pena à renitenti, e difettivi passato S. Michiel da esser sum̄ariamente pegnorati e di pagar il grano, che dovessero a L. 3 p. starol sia, che sorte esser si voglia.

2.do Che essendo il Chirurgo stesso Speziale, et havendo Bottega di Speciaria buona, et bastevole p. l' occorrenze del Luoco, e Sudditi habbia ad esserli contribuito annualm.te, et p. il pm̄o di Maggio d' ogni anno di sua condota duc.ti dieci dalla Cassa delle Chiese, duc.ti otto dalla cassa delle Condanne in contante effettivo, e dal Fontico Duc.ti otto in tanti Grani misturati, e tutti essi ducati siano da L. 6=4, dalla Cassa del Cap̄to della Colleggiata sud.a spontaneam.te concorsi duc.ti cinque da L. 7=6, e cadauno de Giud.ci, e Procurator del Popolo L. 3 in contante, come voluntariam.te si sono essibiti, e dalli Particolari poi secondo le loro essibitioni fatte al sud.to nostro Rappres.te; Ma se il Chirurgo non sarà Speciale, e non haverà Bottega di Speciaria come sopra, cessi alle Chiese, Condane, Fontico, Cap̄to Giud.ci, et Altri la contributione in contante, et habbia in tal caso a conseguire il solo salario in Grani, come fu fin hora praticato.

3.zo Che il Chirurgo, e Speciale, che sarà elletto sopra habbia impiantar im̄ediatam.te la Casa qui in Barbana p. abitare a loco, e fuoco di continua permanenza, non potendo partire dalla Giurid.ne senza previa licenza del Cap.no nostro in pena dell' im̄ediata privatione della Condotta.

4.to Che sia il medesimo Chirurgo tenuto visitare cadaun Suddito infermo gratis p. la pm̄a volta, et apprirli la vena, o applicarli le Ventose pure gratis p. la prima volta non solo nell' infermità, ma anche p. le purghe, et p. le altre operationi o visite sia pagato come fu sempre fin hora praticato.

5.° Che le Medicine, che somministrasse il Speciale med.mo all' infermi siano pagate secondo la Tariffa veneta in pena al Speciale in caso di contraffatione di essere processato criminalm.te, et da esser privato della Carica.

Venetia li 3 Maggio 1716.

Giovanni Loredan Sig̅. e Pan̅. di Barbana, e C. Novo.

di Veglia [1]), Capodistria [2]), Rovigno [3]), Montona [4]) nelle terminazioni della Giurisdizione di Barbana [5]), e nel Proclama del Pod.à di Parenzo, Francesco Balbi del 1.° luglio 1721 [6]).

Quanto avveniva pel servizio medico, si ripeteva pure per il farmaceutico. In alcune città, p. e. a Pola, i farmacisti erano da principio salariati secondo le disposizioni statutarie; più tardi invece aprirono farmacie per loro conto, in seguito a concessione del Comune, e verso patti e ferme differenti. Certi Suliman di Trieste e Zeminian di Bologna offrono nel 1413 al Comune di Trieste di assumere la Speziaria «di medicamenti», obbligandosi di non vendere contemporaneamente nè formaggio, nè aglio, nè carne salata, nè cipolle. Nel 1428 tale spezieria è chiesta con una ferma quinquennale da certo Gasparino de Lazara [7]).

Nel 1689 veniva aperta una farmacia a Pola [8]). Nel 1500 Capodistria aveva una farmacia coll'insegna «al Gallo» di proprietà della famiglia Carreris di poi passata ai de Giovanni, ed altra coll'insegna «alla Stella» di proprietà della famiglia Fanzago [9]).

Ospitali — I Comuni istriani provvedevano per tempo coll'erezione di Ospitali al ricovero dei poveri ed all'assistenza degl'infermi. Nei tempi più antichi, gli Ospitali erano destinati veramente al primo scopo, vale a dire al ricovero di quegl'infelici, che privi di tetto e di denaro, ed inabili al lavoro, avrebbero condotto una esistenza piena di triboli e di sofferenze. In alcuni luoghi vennero sostituiti dalle «case ospitali» ovver commende istituite dai Templari, delle quali ne furono al passaggio del Risano, a quello del Quieto, alla Madonna dei Campi presso Visinada, al passaggio del Canal di Leme, e presso le mura di Pola, formando in tal guisa una catena d' ospizî, che s' estendeva da Trieste fino al porto di Pola, ed al

---

[1]) De medicis et eorum praemiis et ad quid teneantur. «Stat. di Veglia», II. CXI.

[2]) De medicis, quod non dent Dominationi aliquem vulneratum pro liberato, nisi consentiente Medico Phisico — «Stat. di Capodistria», III. 22.

[3]) Contro li Cerugici — «Stat. di Rovigno», XXX.

[4]) Quod medici teneantur denuntiare percussiones (1337), Cap. 121 — «Stat. di Montona». — De modo dandi percussiones per guaritis. Cap. 122. Ibid.

[5]) «Term. 21» n. 9. — Franc. Loredan, 29 genn. 1662.

[6]) Kandler — «Istria», II. 157. — Curiosi provvedimenti medico-legali, i quali possono porsi in fascio alla *legale visione d' un cadavere* eseguita dal Cancelliere di Montona nel 1666. Nei «Capodistria e Provincia tutta» ecc. — «Atti e Mem.» cit. VII. 167.

[7]) Kandler — «Annali».

[8]) Ibid.

[9]) Pusterla — Op. cit. ed i «Nobili di Capodistria» — Capodistria, Priora, 1888.

Quarnero. Le case dei cavalieri del Tempio avevano lo scopo di offrire ospitalità ai pellegrini, ma prestavansi puranco al ricovero dei poveri ed all' assistenza dei malati.

Ed è perciò che tanto gli Ospitali, quanto le istituzioni della Cavalleria religiosa, entrano nel campo sanitario, e meritano che qui se ne faccia menzione.

Alla fine del secolo decimottavo (nel 1806) esistevano in Istria 23 Ospitali o case di ricovero. Capodistria ne possedeva tre: l'uno col titolo di Casa di Ricovero o d' Ospitale di S. Nazario, l'altro detto Ospital di S. Antonio, ed il terzo Ospitale di S. Marco. Il primo aveva allora una rendita di lire venete 10858 di capitali ed un aggravio di lire 13812:9; si trovava perciò in passività. Esso accoglieva allora anche gli esposti di Capodistria, per mandarli poi all' Ospitale della Pietà in Venezia, durante il qual viaggio gravemente pativano e molti morivano [1]).

Gli Ospitali di Capodistria hanno una storia. Nel 1323 o 1326, sotto la reggenza del Podestà e Capitano Marco Gradenigo [2]), certo Marco Trevigiano acquistava da certo Antolfo de Grampa alcune case, nelle quali erigeva un Ospitale al titolo di S. Marco [3]). Tale Ospitale è quello che sotto il nome di quel Santo figurava sino ai primi anni di questo secolo. Nelle addizioni del 1660 allo statuto di Capodistria del 1420, si provvedeva alla nomina della direzione di tale pio istituto, e si delegava a tal uopo un priore ed alcuni procuratori [4]).

Dell' Ospitale di S. Nazario abbiamo le seguenti memorie. Nel secolo decimoterzo i consoli della città rappresentarono al vescovo Corrado (1245-1268) ed al capitolo della Chiesa il bisogno di assegnare ai poveri un asilo. Il vescovo ed il capitolo accolsero l' istanza, e nella chiesa cattedrale il 7

---

[1]) Kandler — «Istria», I. 282.

[2]) Marco Gradenigo fu in Capodistria nel 1323 e nel 1326.

[3]) «Senato Misti» — «Atti e Mem.» cit. IV. 137. Erroneamente il podestà vi viene indicato col nome di Marino Gradenigo, il qual non comparisce che nel 1359. La moglie del fondatore di nome Fiore ebbe più tardi delle brighe per causa di tale fondazione. La moglie del Grampa accampava cioè di esservi su quelle case assicurata la sua dote di lire 300. La Fiore pagò allora le 300 lire, ma si rivolse contro il fidejussore del Grampa Bernardo de Spellato, che era stato garante nella vendita, e domandava al Senato veneto l' assicurazione di quella somma sui beni dello Spellato, ciocchè le fu anche riconosciuto dal Senato colla decisione 17 giugno 1359.

[4]) De electione Prioris Hospitalis Sancti Marci, et ejusdem Procuratorum — «Stat. Capod.» del 1420. (Decisione del 1660).

aprile 1262 fu conchiuso con apparecchio di molta pompa il patto, pel quale concedeansi ai consoli alcune case pertinenti al clero, site in contrada di Ponte piccolo. Dapprima l' asilo stava, a quanto pare, sotto la direzione dei Consoli; ma in progresso di tempo, essendo stato dotato dai cittadini ed abitanti con una elargizione in natura di pane, vino ed olio sufficiente per 10 poveri, e con altre rendite in danaro di lire 13 di grossi, il Pod.à e Cap.° Simone Dalmazio, nel 1389, faceva presente al Senato la necessità di porre alla Direzione dell' Ospitale un Priore ed altra persona, nominati dal Governo. Il Senato però, mentre riconosceva tale necessità, ne lasciava la nomina alla magistratura provinciale. Questa eleggeva due provveditori, approvati dal vescovo, i quali nelle faccende di maggior rilievo dovevano dipendere dalla detta magistratura. Oltre ai due provveditori veniva nominato dal Consiglio a scrutinio segreto un Priore stipendiato, confermato pure dal vescovo, il quale aveva l'amministrazione interna e la direzione dell'istituto. L'assieme di queste norme veniva poi sanzionato dalla ducale del 1434, e come oggetto statutario compreso successivamente nello statuto [1]).

Ad onta di tutto questo, le cose non procedettero prosperamente: col tempo i mezzi scemarono in guisa che il maggior Consiglio dovette domandare al Senato veneto, che il suddetto Ospitale venisse unito a quello della Confraternita di S. Antonio Abate, una delle più ricche fra le molte che allora esistevano in Capodistria. Locchè avvenne per formale scrittura il giorno 26 aprile 1554, con solennità cui presero parte i membri del Consiglio, i titolati del clero, ed alcuni protonotarî apostolici [2]).

I locali divennero poscia ristretti, e furono ampliati dalla carità cittadina, specialmente nel 1706. Avvenuta frattanto la soppressione della famiglia dei Padri Serviti, mentr'era Provveditore dell' Ospitale il Conte Francesco del Tacco, fu chiesto al Governo che il convento, frutto pure

---

[1]) De procuratoribus Hospitalis Sancti Nazarii, et de eorum electione, III. 3. — De Priore Sancti Nazarii, et ejus electione, III. 4. «Statuto di Capodistria» del 1420. Decisioni del 1660. — «Porta orientale», 1857, pag. 106. — Nel 1440 (19 novembre) l'Ospitale accresceva il suo capitale di altri 1000 ducati, consegnatigli da Giuliano del Belo, in seguito a convenzione sul testamento del padre, a sensi del quale egli sarebbe stato obbligato di consegnare ai poveri il quarto del guadagno a lui derivante da una bottega che teneva in Capodistria. — «Senato mare». «Atti e Mem.» ecc. Volume VII, 223.

[2]) Kandler — «Annali» ed A. avv. Madonizza. Di alcune pie fondazioni nell'Istria — «Porta orientale», 1857 a 106.

dalla pietà cittadina [1]), fosse destinato all'Ospitale di S. Nazario. Locchè fu anche accordato dalla ducale 4 gennajo 1792 Senonchè le guerre poco di poi scoppiate impedirono che la medesima avesse tosto effetto. L'edifizio fu adibito a scopi militari, e l' Ospitale venne trasferito nel convento dei Serviti appena nel 1810.

Anche Pirano aveva a quel tempo propria Casa di ricovero, detta Ospitale dei poveri, coll'attivo di lire 15511:18 e col passivo di lire 1021:18. Essa raccoglieva gli esposti di Pirano, e, come a Capodistria, li mandava all'Ospitale della Pietà in Venezia, con sommo pericolo dei poveri bambini[2]).

L'origine di tale pia casa rimonta al 14 decembre 1222, quando Domenico figlio di Pietro Murari, assieme a Pilizza sua moglie, vendettero porzione di casa e fondo posti in porta de Campo, a Pirina moglie di Menesclavo, a Flora moglie di Mirsa ed a Riccarda moglie di Venerio de Iopyra, coll'obbligo di fondare con questi stabili un ospitale « quae debet fieri hospitalem honore Deiin perpetuum », la cui amministrazione veniva demandata dalle fondatrici al Comune [3]). L' Ospitale era intitolato a S. Ermagora, e durava in Porta di Campo fino al 1433, in cui lo si trova trasportato, sotto il titolo di Hospitalis Sancti Michaelis e coll' aggiunta di « novus », nelle vicinanze della chiesetta « Sanctae Nivis Mariae », vale a dire nel sito dove durò sino alla erezione dell' attuale [4]).

Non consta quanta sostanza possedesse l' Ospitale all' atto della sua fondazione; è noto però che il capitale s' aumentava continuamente coi lasciti di pii testatori, di cui abbiamo esempio non solo nel presente, ma anche nei secoli a noi lontani. Troviamo p. e. memorie di tali legati in testamenti del 1400, [5]), ed in doni, specialmente nel 1498, derivati dalla munificenza di Giorgio Venier, celebre teologo, vicario generale del vescovo di Verona, ed arciprete in quella città dal 1497 al 1499 [6]). L'esempio del

---

[1]) Il cenobio dei Serviti venne eretto nel 1521 col denaro dei privati. Madonizza l. c. pag. 108.

[2]) Kandler — « Istria ». I. 282.

[3]) Codice diplomatico istriano (da autografo dell' Archivio municipale di Pirano). Kandler — « Istria » VII. 65, e « Notizie del Duomo di Pirano », Parenzo-Coana, 1882.

[4]) « Notizie del Duomo di Pirano ».

[5]) Li 22 marzo 1456 da parte di Marina moglie di Pietro Crasovez, e li 9 marzo 1476, da parte di certa « dona Margherita quondam Ierado — Testamenti negli « Atti e Mem. » ecc. III. 390-391.

[6]) A. Madonizza l. c. — Naldini — « Corografia ecclesiastica o sia descrittione della città e della diocesi di Giustinopoli, detta volgarmente Capodistria ». Venezia — Albrizzi 1700. — Lo Stancovich pone il Veniero come Capodistriano. L' aver egli beneficato l' Ospitale di Pirano, mi dà a supporre che egli fosse piuttosto piranese.

Veniero venne imitato dai cittadini, i quali coi doni e lasciti, assieme agli ajuti prestati dal Comune, contribuirono ad assicurare l' esistenza del pio stabilimento. L'amministrazione stava in antico nelle mani del Podestà, indi passò in quelle d'uno tra i più stimati cittadini col titolo di provveditore, uscente di carica ogni tre anni. La cura dei ricoverati era lasciata ad una priora [1]).

Ora l'ospitale, o casa di ricovero, che si voglia dire, è collocata dal 10 aprile 1844 in un sontuoso edificio, sorto dalle fondamenta per opera della carità dei Piranesi.

Nel 1808 Parenzo aveva una casa detta «Ospitale del Poveri» coll' attivo di lire 1393, ed un passivo di lire 218. L'edifizio era infelicissimo e cadente [2]).

L'Ospitale di Parenzo è antichissimo. Esisteva già ai tempi del vescovo Pagano II (1243-1251) il quale durante il suo pontificato concedeva all'«Hospitale di S. Giovanni oltre il mare» [3]) la Chiesa di S. Giovanni del Prato, i cui avanzi erano ancora visibili circa 80 anni or sono, e nell' inverno testè decorso (1892) vennero nuovamente messi a nudo, facendone oggetto di studio. Quell' Ospitale trovavasi poco distante dall' odierna chiesetta di S. Eleuterio. Più tardi esisteva un Ospitale intitolato a S. Biagio entro la città, nelle vicinanze della or demolita chiesa di S. Michele, che fu prima di S. Biagio, del quale si conserva memoria in un istrumento dell' anno 1297, in cui si fa menzione di un «Dominus Rainerius Prior Hospitalis Sancti Blasij de Parentio» [4]).

Le molte sciagure patite nei secoli successivi dalla città, avranno certamente influito sulla decadenza dei due pii stabilimenti. Troviamo infatti che il Consiglio della città, riconoscendo nel 1447 la necessità di rimettere in attività l'Ospitale com'era nei tempi passati, imponeva a tale scopo ad ogni membro del Consiglio una tassa di 10 ducati. L' esempio servì, e non vi mancarono doni e lasciti. Il più cospicuo lascito fu quello del tenente-colonnello Dupila, che morendo al principio dello scorso secolo senza discendenti, legava il patrimonio suo ragguardevole al civico Ospitale, colla condizione che il vescovo ne fosse l' amministratore. Quest' ultima

---

[1]) A. Madonizza l. c.

[2]) Kandler — «Istria» I. 282.

[3]) «Citra mare» (Cimarè).

[4]) Negri Mons. Gaspare — «Memorie storiche delle Città e diocesi di Parenzo» — «Atti e Mem.» cit. II. 165.

clausola irritò alquanto i cittadini, e ne nacquero proteste dinanzi l'autorità veneta. Il vescovo cedette « pro bono pacis » rinunziando al titolo d' amministratore.

Il consiglio allora vi pose d'anno in anno un provveditore, e la cosa andò bene, specialmente a merito del Podestà Girolamo Badoer, il quale sul finire del secolo scorso riordinò il pio stabilimento, di cui dura memoria nella lapide infissa sopra la porta d'ingresso dell'attuale casa di ricovero [1]). Sopraggiunti però tempi difficili, e distrutti da alcuni forsennati, che, entrati armata mano in Parenzo nel 1809, gettarono alle fiamme la maggior parte dei documenti del civico archivio, perirono pure in quella circostanza molti titoli di credito, sui quali basavasi principalmente il patrimonio del pio luogo [2]). All'insufficienza delle proprie rendite suppliscono ora il Comune e la carità dei cittadini.

La città di Rovigno aveva al principio del secolo due case de' Poveri coll' attivo di lire 3220:15, e col passivo di lire 860. Gli edificî erano buoni [3]).

L' Ospitale di Rovigno veniva fondato nel 1475 da certo Matteo Dotario q.m Andrea gastaldo della Scuola della Madonna di Campognana, colle rendite di questa Confraternita. Egli destinò un locale per gli uomini ed altro separato per le donne, nei quali erano accolti gl' indigenti, gl' infermi e gli ammalati privi di mezzi, ai quali somministravasi in vita quanto era loro necessario, ed in morte la tumulazione ed il suffragio. Nel 1482 v' aggiunse una chiesetta con oratorî separati pei due sessi, e la dedicò alla B. V. della Misericordia ed a S. Lorenzo martire [4]). Il pio stabilimento progredì poscia, mercè le rendite della Confraternita ed i pii lasciti [5]).

---

[1]) Eccola :

D. O. M.
Aegro Et Invalido Pauperi
Curante
Hieronimo M. Baduario
Praetore Optime Merito
Anno MDCCXCVII

[2]) A. Madonizza l. c 1858,. 151.

[3]) Kandler — « Istria » I. 282.

[4]) Caenazzo Can.co Tomaso — « Origine e progresso di alcuni Istituti di beneficenza in Rovigno ». « Atti e Mem. » II. 188-189.

[5]) Troviamo p. e. che nel 1653 il marinaro Nicolò Rossetto di Vincenzo lasciasse all' Ospitale una casa — Kandler — « Istria » VI. 95.

Fino al 1706 l'Ospitale non aveva proprio statuto, e veniva semplicemente retto dalla Confraternita fondatrice. Addì 30 novembre di quell'anno quei confratelli deliberarono in radunanza di ampliarlo, e di dare migliore forma ed istituzione al ricovero, ponendovi a base uno statuto, discusso ed accettato da essi nel giorno 17 febbrajo. Vennero creati quattro governatori per un anno, coll'obbligo di visitare per turno l'Ospitale e tenerne l'amministrazione economica, ed istituita una priora per l'assistenza dei ricoverati d'ambo i sessi, specialmente per gli infermi, e per l'ordine interno del pio luogo. Lo statuto ottenne l'approvazione della Carica di Capodistria in data 8 aprile 1707.

L'edificio fu ampliato nello stesso anno ancora, e maggiormente nel 1726, per donazioni fatte dal Conte Antonio Çaliffi. Questo ampliamento venne specialmente in bene alla sezione delle donne. Addì 23 novembre 1719 il numero dei Governatori venne elevato a sette, uno dei quali nel 1724 ebbe il titolo e l'incarico d'infermiere, e mutavasi ogni mese. Altri notevoli aumenti ebbe l'Ospitale dal Canonico D.r Oliviero Costantini in conseguenza delle donazioni degli anni 1764 e 1780, e della fondazione 8 febbrajo 1782 pure da lui istituita.

Ora l'Ospitale funziona in piena regola, ed è diviso in due sezioni. Quella pei maschi è nella casa donata dal Can.co Costantini nel 1764, e quella per le donne in quella donata dallo stesso benemerito sacerdote nel 1780, ove vennero trasferite nel giugno 1852 [1]).

Pola aveva pure nel 1806 due case de' Poveri col capitale di lire 10105 ed il passivo di lire 156. L'edifizio era cadente ed infelicissimo [2]). Sull'origine e sul passato di queste case nulla ci venne fatto di rilevare. Ora i ricoverati hanno sezione speciale nell'Ospitale civico della città, dichiarato in pari tempo Ospitale pubblico.

Anche Albona possedeva due Ospitali o case di ricovero, le cui rendite ascendevano a lire venete 240 ed i passivi a lire 86. I locali erano meschini ed in cattivo stato [3]). Uno di questi Ospitali data dal 1561, in cui Matteo Scampicchio legava una propria casa detta *dell'Hospitale* per uso dei poveri, dando incarico ai suoi successori di attendere alla cura e vigilanza dei poverelli ricoverati, locchè venne sempre eseguito. — L'altra casa proviene dalla carità del Canonico Don Giacomo Nacinovich, il quale sulla fine del

---

[1]) Caenazzo. Op. cit. 190-191.

[2]) Kandler — « Istria » I. 282.

[3]) Kandler op. cit.

secolo scorso comperava del suo una casa in contrada Gorizza già appartenente alla Scuola laica della Beata Vergine, comoda di otto stanze, con orto e cisterna, aggiungendovi 2000 ducati di capitale, affinchè coi frutti ne fossero aiutati i poverelli ricoverati. Tale fondazione veniva approvata dal cesareo governo provinciale in Capodistria, col decreto 20 agosto 1799. I suoi successori ed il Comune d'Albona prestaronsi acchè il pio istituto prosperasse, come avviene anche presentemente [1]).

Fianona, Dignano e Valle avevano pure nel 1806 case di ricovero, non dotate però di rendite fisse, e collocate in edifizi meschini e non corrispondenti [2]).

Buje era provvista al principio di questo secolo d'un Ospitale, che sotto il nome di « Pia casa di ricovero » sussiste tuttora, e trovasi collocato in ottimo e nuovo edifizio. Allora disponeva d'una rendita di Lire 117:18, con 2 lire di passivo [3]).

Montona aveva nel 1806 l'Ospitale detto di S. Cipriano, col capitale di lire 10799:98, e col passivo di lire 177:54. L'edifizio era meschino [4]). Tale Ospitale data da tempo antico, la cui origine è ignota. Ridotto a tristi condizioni, venne restaurato nel 1622 sotto la reggenza del Podestà Girolamo Zorzi. Da quell'epoca in poi l'edifizio fu trascurato, e solo nel 1845 venne portato ad ottime condizioni, come lo è presentemente, a merito di quell' amministrazione. Le rendite consistono in capitali censuarî, parecchi dei quali provengono da un dono del Marchese Marquardo Polesini. Nel 1845 il capitale ascendeva alla somma di fiorini 3106 e carantani 23 $^{3}/_{4}$, ed aumentava sino al 1857 a fiorini 4670.

Anticamente Montona ebbe un *Xenodochio*, od ospitale per accogliervi i pellegrini, unico forse in tutta l'Istria, restaurato nel 1651, come dalla lapide immurata sulla parete di vecchia casa, nella quale vengono ricoverate alcune donne cadenti per età od infermiccie. La Scuola di S. Marco, fino alla sua soppressione, sovveniva ai bisogni [5]).

Grisignana possedeva nel 1806, una casa di ricovero di fondazione Arman, col capitale di lire 1314:8, e colla spesa di lire 74:8 [6]).

---

[1]) A. Madonizza. Op. cit 1857. 118-119.

[2]) Kandler. Op. cit.

[3]) Ibid.

[4]) Ibid.

[5]) Kandler — « Istria » I. 282, 326. — A. Madonizza. Op. cit. 148-149.

[6]) Kandler — « Istria » I. 282,

Egualmente Piemonte, il cui Ospitale de' Poveri aveva l' attivo di lire 139:16, ed il passivo di lire 68 [1]).

Pinguente aveva pure a quel tempo un Ospitale coll' attivo di lire 475:16 ed il passivo di lire 22: nonchè un' istituzione denominata « Eredità de' poveri » coll' attivo di lire 6805:3 ed il passivo di lire 235:17 [2]).

Visinada, Cittanova e Portole avevano ciascuna Ospitale de' poveri, però senza dotazione, e collocato in miserabili edifizî [3]).

Anche a Barbana vi era un Ospitale, ma senza dotazione. In tempi molto anteriori pare che esso si trovasse in migliori condizioni. Sotto la giurisdizione di Leonardo Loredan veniva deliberato li 15 aprile 1576 di restaurare l' edificio dell' Ospitale, che minacciava rovina. Il Loredan ordinava che venissero creati d'anno in anno due procuratori e governatori nominati dal Capitano, i quali dovessero mantenere in buon ordine le masserizie ed ogni bene di ragione del pio luogo. Fu istituita altresì una specie di Priora, che doveva abitare nell' Ospitale, ed aveva l' incarico di rattoppare i vestiti dei ricoverati e di assisterli nelle malattie [4]). I poveri, eccettuati casi speciali, non dovevano abitare nell'Ospitale, che per soli tre giorni [5]).

In Umago vi era Ospitale coll' attivo di lire 132:16 e col passivo di lire 12:16. Il locale era infelicissimo [6]).

Dell'Ospitale di Muggia, il quale nel 1806 aveva la facoltà di lire 3425:13 ed il passivo di lire 273:15 [7]) parlano gli Statuti all' Art. 114 del libro V, provvedendo alla nomina del procuratore, dal quale statuto pure si apprende che l' Ospitale possedeva proprie saline [8]).

A Isola esisteva pure un Ospitale, ma senza rendita fissa [9]). L' Ospitale d' Isola data da tempo remoto, e venne eretto pei poveri pellegrini e pegli ammalati. Nel 1850 le sue rendite furono incorporate a quelle della

---

[1]) Ibid.

[2]) Ibid.

[3]) Kandler — « Istria » I. 282.

[4]) Aveva di paga 3 moggia all' anno di frumento, 3 di segala e 3 d' orzo, più 3 quarte di vino, ritratte dalle rendite delle Chiese di S. Nicolò, S. Spirito, Corpus Domini e S. Giovanni.

[5]) « Terminazione 2.da » cap. 5-8 — Leonardo Loredan, 15 aprile 1576.

[6]) Kandler — « Istria » I. 282.

[7]) Ibid.

[8]) Del Procurator dell' Ospital — « Stat. di Muggia ». V. 114.

[9]) Kandler — « Istria ». 282.

Confraternita del Sacramento, la quale ne assunse l'amministrazione. Nel 1866, in seguito ad un lascito dell'avvocato dott. Francesco Bressan, il fabbricato vecchio fu ingrandito e restaurato. Ora l'Ospitale possiede una facoltà di fiorini 12000, e ricovera da 20 a 24 individui [1]).

Trieste era fornita di Ospitali già da tempo molto antico. Ne troviamo fatta menzione nello statuto del 1150 [2]), e servivano di preferenza al ricovero dei poveri, o di persone impotenti per acciacchi d'età o per altro motivo. Per gli ammalati v'erano case ospitali apposite, specialmente per le malattie epidemiche, come si ha testimonianza in quella intitolata a S. Lazzaro pei poveri leprosi, la cura dei quali, e la difesa contro la propagazione del morbo, venivano regolate da appositi capitoli statutarii [3]).

Gli Ospitali erano due; quello *di S. Giusto* per gli uomini, collocato entro il giardino del vescovato, e quello *dell' Annunciata* per le donne, trasportato più tardi nei dintorni dell'odierna piazza Lipsia. L'amministrazione della piccola sostanza da essi posseduta dipendeva dal vescovo e da pie persone.

Nel 1625 questi istituti furono convertiti in veri ospitali per ammalati, la cui direzione venne affidata all' ordine religioso di S. Giovanni di Dio. L' Ordine s' impegnava con contratto conchiuso nel palazzo vescovile fra il Padre Fra' Matteo Mercenario provinciale di Stiria e Carinzia, il capitano della città Conte Febo della Torre, i giudici e rettori del Comune ed il vescovo Rinaldo Scarlichio, di accettare i maschi ammalati, eccettuati gli affetti da male contagioso, esclusa la sifilide, ed i pellegrini, per due, al più tre notti, nel solo caso ci fossero letti liberi. Il farmacista condotto dal Comune doveva somministrare gratuitamente ai poveri le medicine; la cura ne era affidata ai medici e chirurghi del Comune. Le donne, sotto la direzione di pia donna, erano pure assistite dall'Ordine, ma abitavano in casa separata.

L' ingrandimento della città e la sua aumentata importanza indussero nel 1760 le autorità, la cittadinanza ed il corpo dei mercanti a migliorare le condizioni degli Ospitali, ed, assieme con esse, quelle dei poveri, degli

---

[1]) Morteani Prof. Luigi — « Isola ed i suoi Statuti » « Atti e Mem. » ecc. IV. 212.

[2]) De ellectione provisorum hospitalis infirmorum. « Stat. » del 1150 Lib. IV. (add. 1321-1349) 82. — De ellectione hospitalarij hospitalis pauperum Christi de tergesto. « Stat. » del 1350. I. 51.

[3]) De leprosis et malosis. « Stat. » del 1150, V. (add. 1321-1349) 28 — De leprosis sive habentibus lepram — « Stat. » del 1350, IV. 7, e del 1365, IV. 46.

esposti e degli orfani. Ottennero pertanto dall' imperatrice Maria Teresa che venisse decretata li 14 giugno 1764 l'erezione dell'Ospitale generale ed unitavi casa dei poveri, cui sussegui nel 1769 corrispondente dotazione colla devoluzione a benefizio dell'Ospitale del dazio d'un fiorino sul vino introdotto dall'estero, e di tre carantani su di quello proveniente dalle provincie austriache. L' edifizio fu eretto sotto il nome di *Conservatorio* in una località al di là del Torrente maggiore, sopra un'area che era dei Bonomo, e si calcolò di spendere 70000 fiorini, che non bastarono. L' edifizio era destinato ad accogliere gli ammalati, le partorienti, gli orfani, gli esposti, i poveri, i pazzi ed i condannati. L' Imperatrice vi unì poscia l' Ospitale di Aquileja con quanto di fondi gli appartenevano, onde si accrebbe notevolmente, anche per cospicui doni di altri benefattori, il patrimonio del *Conservatorio*. Il pio stabilimento restò tale fino al 1785, in cui, per ordine di Giuseppe II, venne ridotto a quartiere di soldati, che poi divenne l'odierna Caserma grande.

Allora il Conservatorio venne trasferito nell'antico episcopio, e vi venne unito l' Ospitale degli uomini. L'ordine di S. Giovanni di Dio si trasferì a Lubiana, e con esso emigrarono molti capitali provenienti da donazioni fatte all'Ordine, che prima tornavano a benefizio della pia casa. Più tardi l'edifizio venne ampliato, e nel 1804 si pensò all'erezione d'un nuovo. Però gli avvenimenti guerreschi insorti nel frattempo ne ritardarono l'effettuazione. Ripristinata la pace, l'Ospitale riebbe nel 1814 le sue antiche dotazioni, e nel 1820 venne esonerato dall'accogliere i pazzi e le partorienti, il cui trattamento passò a carico dello Stato. Nel 1841 portavasi a termine l' edifizio attuale del grande Ospitale, la costruzione del quale costò circa 700,000 fiorini [1]).

Nel 1555 veniva aperto a Capodistria un asilo per gli esposti, i quali più tardi, come si è detto, trovarono accoglienza nel civico Ospitale [2]).

Provvedimenti contro le pesti. La comparsa della peste bubbonica nella provincia, avvenuta per la prima volta nel 192 d. C. e rinnovatasi per 62 volte [3]), nonchè il propagarsi fatale di epidemie vajuolose, costrinsero i Comuni istriani ad istituire per tempo Magistrati, il cui munere fosse quello di tutelare i paesi contro l' introduzione dei morbi contagiosi, specie della temuta peste bubbonica. Ed in ciò fare non potevano a meno d'attenersi

---

[1]) Kandler — Ospitale degli ammalati in Trieste — « Istria » I. 319.

[2]) Kandler — « Annali ».

[3]) Da quanto ho potuto finora rilevare.

a quanto veniva fatto in Venezia, ove già nel 1485 s'istituiva un magistrato stabile alla Sanità, sotto il titolo di Provveditori; ed è anzi da notarsi che un secolo e mezzo prima, cioè nel 1348, una commissione di tre Savii veniva nominata dal Consiglio, affine studiasse e proponesse i provvedimenti opportuni ad evitare la corruzione della città [1]. I podestà veneti, che avevano la residenza nelle città istriane, dovevano dare notizia a questi Provveditori della comparsa della peste o di qualsiasi altro contagio nel proprio raggio d' amministrazione, od in altri siti, come rilevasi dalle Commissioni loro date all' atto dell' assunzione della carica [2].

A tali istituzioni della Dominante s' uniformarono i Comuni istriani ad essa soggetti, sicchè vediamo la carica dei Provveditori alla Sanità od altre consimili crearsi in tutte le città della costa istriana. Li vediamo nel 1578 in numero di tre a Capodistria, quando per l' imminenza della importazione della peste da Trieste o da Isola il loro numero viene rinforzato di altri tre, coll' aggregazione di Giuseppe Verona, Giovanni-Paolo Zarotto e Giovanni-Francesco (o Girolamo) Gavardo [3]. Nello stesso anno anche Isola aveva i suoi tre provveditori [4]. Pirano possedeva tale carica di certo ancora nel secolo XVI, ed era senza salario [5]. A Rovigno ed in altre città istriane si veggono in cambio istituirsi ufficii sanitari, a capo dei quali stava il Podestà veneto, ed un Comitato di cittadini.

Nei Lussini la sorveglianza sanitaria marittima era regolata già da tempo. Ossero aveva un ufficio di sanità da tempi remoti, ed era affidato al corpo nobile della Comunità, il quale esercitava tale ufficio non solo in Ossero, ma anche nei Lussini. Su questa località, non ancora eretta a comune indipendente, Ossero aveva il diritto d'amministrazione, e quindi ancora al principio del secolo XVI attivava su quell' isola una severa sorveglianza, mediante uno o due dei suoi membri a ciò particolarmente delegati. Costruivasi a questo scopo a Lussingrande sulla spiaggia del mare una casetta, della quale durano ancor oggi gli avanzi, ov'essi alloggiavano. Però la dimora permanente colà stancò i gentiluomini osseresi, i quali nel 1670 tentarono di esonerarsene, col costringere i Lussignani a recarsi in

---

[1]) Stecchetti. Op. cit. Archivio veneto, XIII. 376-381. — Kandler — « Annali ».

[2]) Vedi la mia memoria sulle pesti bubboniche in Istria. « Atti e Mem. » IV. fasc. 3 e 4.

[3]) Vatova — Op. cit. « Provincia » XIX. 15.

[4]) Morteani Prof. L. « Isola ed i suoi statuti ». « Atti. Mem. » IV. 160.

[5]) Statuto di Pirano del 1610, pag. 37.

Ossero onde soddisfare alle prescrizioni. Ciocchè sollevò violente proteste da parte di quelli di Lussino, sopite temporaneamente dalla decisione 18 maggio 1674 del Provveditore Pietro Civran, colla quale stabilivasi che le mansioni di deputato fossero affidate a due persone del luogo: decisione questa che, pel rinnovarsi delle condizioni anteriori, venne confermata in data 14 aprile 1722 dal Magistrato supremo di Sanità in Venezia. Secondo la medesima i due nobili d' Ossero deputati alla sorveglianza di Sanità, dovettero prendere nuovamente stabile dimora ai Lussini. Tale innovazione non fu però di durevole effetto, poichè pochi essendo i nobili d' Ossero, che s' accomodassero a dimorare ai Lussini, fu mestieri di ordinare al Colleggietto di Ossero di nominare due persone di Lussino a Deputati di Sanità, locchè avveniva per disposizione 18 luglio 1734 del supremo magistrato di Sanità in Venezia, e durò fino alla caduta della Repubblica.

Nel 1807 il governo italo-francese pose a Lussinpiccolo una commissione sanitaria composta d' un presidente, d'un deputato e del medico del Comune, sottomettendo alla sua autorità tutti gli altri uffizii delle isole del Quarnero. Questa commissione fu mantenuta anche dal Governo delle provincie illiriche, sotto la subordinazione del Consiglio centrale sanitario di Trieste [1]).

In tempo di peste, oppure quando il morbo minacciava d' irrompere, il Governo veneto ed i Comuni tentavano di schermirsene ordinando la chiusura dei passi coll'erezione di rastelli, col taglio delle strade, coll' appostamento di linee militari, tenendo in armi le cernide, e mantenendo una crociera costante di barche armate [2]).

I rastelli s'estendevano lungo tutto il confine veneto, ed erano sorvegliati da militi appostati in appositi caselli. Tali caselli li troviamo nel 1712 al nord del Dominio a Rosariol e Lonche nel comune di Decani [3]). Più al sud li troviamo nel 1707 nel comune di Montona presso le case Brecevaz nella villa di Montreo [4]), e sopra la Fineda vicino una grotta chiusa da circolo di pietra presso Mompaderno, nel comune di Parenzo [5]). Ancor più al sud li troviamo nel 1743 nel comune di Barbana, lungo la

---

[1]) Bonicelli. Op. cit. 57-58. Nicolich. Op. cit. 139-141.

[2]) Vedi il mio lavoro cit.

[3]) « Sommario di sentenze di confini » ecc. ecc. « Atti e Mem. » cit. VII. 201.

[4]) Scrittura del Sig.r Andrea Fini, Provveditor ai Confini di Capodistria e Provincia tutta. — « Atti e Memorie » cit. VII. 186.

[5]) Ibid. 191.

riva del mare [1]), indi nel 1703 a Rovigno lungo la marina di Valdibora e l'estremo lembo dei borghi di Spirito Santo e S. Martino [2]). I rastelli venivano possibilmente eretti almeno 40 passi entro i confini [3]).

I Comuni difendevansi poi in separato colla rigorosa sorveglianza alle porte delle città ed ai porti. Talvolta la specialità di queste misure erano dettate dagli stessi statuti. A Veglia venivano deputati per turno alcuni cittadini tolti dal ceto nobiliare e dai popolani, e le loro mansioni erano sorvegliate severamente dalle autorità. Chi poi avesse osato di entrare in città per la via di mare, provenendo da località infette da peste, senza averne ottenuta la licenza dal rettore o dai deputati, andava incontro alla pena di 6 mesi di carcere, al bando ed a 100 ducati di multa, più all' abbruciamento della barca o battello [4]).

A Parenzo non era neppure permesso lo sbarco sullo scoglio di S. Nicolò, se prima non si fosse ottenuta la pratica dall' Ufficio di Sanità, come lo prova la iscrizione sopra masso eretto sull' isolotto [5]).

---

[1]) « Terminazione » 22 ottobre 1743, di Leonardo Loredan.

[2]) Benussi Prof. B. « Storia documentata di Rovigno » 155-156 — Kandler — « Istria » VII. 115.

[3]) Scrittura di A. Fini cit. pag. 175. Riesce curioso il rilevare che fra gl' insulti principali che avvenivano nel secolo decorso fra gli abitanti della Contea di Pisino e quelli del Dominio veneto, figura la distruzione dei caselli di Sanità molto di frequente, in modo che non di rado aveano luogo dei serî conflitti, da obbligare la Serenissima a porre a guardia degli stessi persino degli uomini a cavallo. Ibid. VII. 382 e seg.

[4]) De custodibus portarum civitatis tempore pestis deputatis. — De iis qui venirent cum navigio vel barca de loco suspecto pestis. « Stat. di Veglia » III. 42, 43.

[5]) Ecco l' iscrizione favoritami dal Marchese D.r Giorgio de Polesini:

1753 · 10 · Maggio

Gl' illust.mi et eccell.mi Signori
Sopraproveditori e proveditori
Alla Sanità infrascritti
Fanno pubblicamente intendere e sapere

Che sia proibito a chiunque di vascello
Armato o disarmato naviglio o altra
Barca di qualsivoglia sorte di sbarcare
Sopra questo Scoglio di S. Nicolò se prima
Non avrà dall' Ufficio di Parenzo ricevuta
La pratica come lo esige ogni riguardo
Della matteria riservandosi L.L. E.E. di
Procedere con li maggiori castighi

Le stesse precauzioni adottavansi dagli altri Comuni della costa, i quali premunivansi reciprocamente contro l'importazione del morbo coll'estendere le cosidette fedi di Sanità [1]).

Pel ricovero, assistenza ed isolamento degli appestati venivano eretti i cosidetti lazzaretti, dei quali si ha memoria che ne esistesse uno a Buje nella località esterna di S. Margherita [2]) e di certo anche a Capodistria in quella di Lazzaretto. A Trieste i lazzaretti vennero istituiti appena nel 1730, nel qual anno veniva compiuto il lazzaretto di S. Carlo, e nel 1769 quello più grande di S. Teresa [3]).

Seppellimenti. Di grave danno alla salute pubblica erano i cimiteri situati entro le mura delle città, e le sepolture nelle chiese. Malgrado il divieto anteriore di seppellire i morti sotto il selciato delle chiese, troviamo tale uso in vigore a Pola ancora nel 1798 [4]). I cimiteri entro l' abitato durano tuttora in molte parti della provincia, e ad onta delle prescrizioni legali ora vigenti, non sarà dappertutto sì facile il loro trasporto per riguardi finanziari, o di altro genere [5]).

Nei tempi di peste si procurava di seppellire i morti in appositi cimiteri, siti fuori dell'abitato e possibilmente lontani da esso. Capodistria seppellì i morti della peste del 1630 nel prato di Semedella in una grande fossa comune [6]). Buje li seppellì nella località di S. Margherita, ove in

---

Contro chiunque mancasse di obbedienza
Al presente proclama che così etc. etc.

Alessandro Zeno Cav · Proc · Sopra provd v
Z. Carlo Zenobio Proveditor
Bortolo Gradenigo secondo provdr
Marin Garzoni Proveditor
Giuseppe Antonio Gariboldi Nod.

[1]) Vedi «Stat. di Grisignana» del 1558. Cap. 91. Del far delle fede in tempo di peste. Vedi anche le precauzioni di Rovigno contro l' importazione della peste per la via di terra mediante i Morlacchi della villa di Rovigno, il cui zuppano doveva nel 1526 denunziare alla città lo scoppio eventuale del male, stando al di fuori del ponte — Caenazzo — «I Morlacchi nel territorio di Rovigno» — «Atti e Mem.» cit. I. 134.

[2]) Tommasini. Op. cit. 303.

[3]) Kandler — «Istria» V. 43 e 46 e Lorenzutti D.r A. «Cenni storici della solenne inaugurazione ed apertura del Lazzaretto di S. Teresa in Trieste, celebratosi nel 1769» Trieste, Pagani, 1848.

[4]) Benini D.r Giov. Vinc. — Consulto sulla Malaria di Pola cit. «Istria» IV. N. 16

[5]) Rovigno si presenta al forestiero, che l'osserva dal mare, come appoggiata ad un enorme monumento funebre.

[6]) P. T. Provincia. XVI. 11.

vicinanza c' era il lazzaretto [1]). Pirano aprì pei morti di peste nel 1348 apposito cimitero coll'acquisto di tre orti in vicinanza al Duomo [2]). Parenzo e Pola fecero altrettanto ed inquinarono talmente il terreno attorno alla chiesa, da favorire l' azione del contagio, sicchè vennero ridotte a piccolo numero d' abitanti.

Nettezza pubblica. — I Comuni ponevano somma cura nel mantenere la nettezza delle vie pubbliche, delle strade, ed in generale dei luoghi più frequentati. Gli statuti proibivano con molta severità in quasi tutti i Comuni il getto d'immondizie, d'acqua sporca, ed in generale di qualsiasi sudiciume, sopra le vie e piazze. Tali prescrizioni sono ripetutamente contenute negli statuti di Trieste. Le loro varie edizioni proibiscono il getto delle immondizie ed il lavare panni nel ruscello presso la Zudecca e la fontana Ceppi [3]), nonchè in generale sulle vie [4]), nella piazza fuori porta Riborgo, oppure nei fossati attorno le mura della città [5]), e persino sulle strade esterne [6]). Era proibito pure il getto di semplice acqua immonda, od anche monda, sulle vie [7]), ed il tener letami ammassati nell' interno della città od il loro rimescolamento nelle strade pubbliche [8]). Egualmente non era concesso il

---

[1]) Tommasini l. c. — Però non quelli della peste del 1630, perchè in quell' anno Buje venne risparmiata.

[2]) Morteani. Op. cit. 35 e « Notizie del Duomo di Pirano » cit. 25 — L' ordine proviene dal Podestà di Pirano, Ermolao Venier. Le ortaglie appartenevano a Marco del Senno, ed a certa Galilea, in comproprietà con Vitalis.

[3]) De immundiciis non proiciendis nec ponendis in rivo prope Zudecam nec prope fontem caeppi. « Stat. » del 1150 (Ord. 1320-1329) II. 40 — Quod nulla persona possit lavare pannos in rivo prope zudecam posito — « Stat. » del 1350. IV. 83.

[4]) De immundicijs non ponendis in stratis — Ibid. (add. 1321-1342) IV.

[5]) De immundicijs non proiciendis in platea extra januam Riburgi vel in fossatis prope moenia civitatis. « Stat. » del 1150, II. 172.

[6]) De immundicijs nec extram tergestum in stratis ponendis, II. (ord. 1320-29). 56.

[7]) De proicientibus aquam vasorum in stradis publicis. « Stat. » del 1350, IV. (addiz. 1358) 108. De proicientibus aquam immundam vel mundam de plano vel de alto vel alias immundicias — « Stat. » del 1350, II. 81 — De prohicientibus aquam immundam — « Stat. » del 1150, II. 102 — De prohicientibus aquam mundam vel immundam de alto vel de plano vel immundicias — « Stat. » del 1365, III. 85 — add. del 1401 — De proijcientibus aquam vel immunditias et tenentibus letamem aut immunditias in locis prohibitis. « Stat. » del 1550, III. XXX. 95.

[8]) De letamine in platea vel stratis non congregando — « Stat. » del 1150, II. (ord. 1320-29) 6. — De letamine in viis publicis non fodiendo. « Stat. » del 1150, III. (ord. 1320-34) 42 — De hijs qui tennerunt lignamen vel letamen in viis vel in terris comunis — « Stat. » del 1150, II. 103.

tenere cataste di legname [1]). Gli statuti disponevano poi acchè la piazza e la loggia del Comune venissero nettate una volta alla settimana [2]).

Anche lo statuto di Capodistria proibiva il getto di acqua monda od immonda, o dello sterco, sopra qualsiasi via, è così pure il getto del letame e di ogni sudiciume [3]). Quello di Pirano vietava egualmente il getto delle acque sulle vie o piazze ed estendeva il divieto al letame, alle vinacce, pietre, e savorne, le quali cose non era lecito depositare od ammassare sui moli e sulle piazze, o di gettare nel porto. Lo statuto permetteva però di porre sulla piazza e sulle vie lo strame per fare il letame, solamente al tempo delle vendemmie [4]). A Buje troviamo identiche proibizioni, aggiuntavi quella di non gettare dalle finestre la fuliggine [5]). Egualmente a Parenzo, tanto per disposizione statutaria, quanto per ordine del Podestà [6]). Gli stessi divieti vigevano a Portole [7]). Le disposizioni di Cittanova furono riportate per esteso a pag. 81, e si trovano nello Statuto al libro VIII. Cap. 23.

Lo statuto di S. Lorenzo del Pasenatico conteneva analoghi divieti ed ordinava in aggiunta che ogni sabato gli abitanti dovessero scopare le pubbliche strade. Il getto delle immondizie era proibito anche nei fossi del Comune o fuori delle mura [8]). Eguali proibizioni, aggravate però per coloro

---

[1]) Vedi Nota antec.

[2]) De platea et logia comunis purgandis semel in septimana. — «Stat.» del 1150 IV. (1321-1349). 56.

[3]) De proicientibus aquam mundam vel immundam, vel stercus super aliquam stratam — « Stat. Capodistria » del 1660, I. 42. — De non proiciendo letamen aut aliquid sordidum in viis publicis - Ibid. I. 43.

[4]) De chi gettano acqua dall' alto sulla strada de commun — «Stat. di Pirano» del 1606, III. 33. — De chi gettano ledame, ovver immonditie nella piazza de commun, overo appresso il porto. Ibid. IX. 12. — Il getto è proibito da « *i balconi, fenestre, frescadi, over scalle* ».

[5]) Di quelli che gettano acqua nelle strade da' luoghi alti. «Stat. di Buje» 1412. — Cap. 46. — Esso è proibito da « *balconi alti, scale, fenestre, lobie et puozoli* ».

[6]) Che non possino buttarsi immonditie nelle strade Publiche — «Stat. di Parenzo» 1363, II. 93. — Proclama di Fr. Balbi, Pod. di Par. del 1 luglio 1721. Proibito di gettar immondizie nel porto o sulle strade. Le grasse devono condursi coperte fuori di città in pena di L. 25 — Kandler «Istria» II. 158.

[7]) Di quelli che gettano Acqua nella strada publica — «Stat. di Portole». Cap. 59.

[8]) Di quelli che gettano acqua immonda sulle strade — «Stat. di S. Lorenzo» del 1660, IV. — 6.° — Di quelli che sono negligenti scopare avanti la Casa in giorno di Sabato, IV. 9.° — Di quelli che buttano sporchezze ne' fossi del Commune, o fuori de muri del Castello, IV. 10.

che lordano vicino alla Chiesa, si trovano negli statuti di Grisignana [1]), Dignano, Rovigno, Due Castelli, Pinguente, Isola, Umago e nelle Terminazioni di Barbana [2]). Lo statuto di Pola vietava di gettar carogne sulle strade della città, nei barbacani, nel praticello e nel prato grande, oppur vinaccie od in generale altre immondizie [3]). A Veglia, ove vigevano consimili prescrizioni, i cittadini dovevano nettare ogni mese le vie della città e raccogliervi le immondizie depositandole fuori della città in siti appositi, segnati con pali [4]). A Montona era proibito di gettare immondizie fuori delle mura del Castello, od in vicinanza alle stesse [5]).

Gli statuti proponevansi di raggiungere la nettezza degli abitati anche col divieto di tenere entro gli stessi i porci e le capre, ed in generale gli animali minuti. Questo divieto lo troviamo negli statuti di Trieste, Capodistria, Pirano (temporariamente dal 1.° di Quaresima alla festa di S. Michele, 29 settembre), Buje (solamente le scrofe, mentre i porci sono permessi in istalle chiuse e bene condizionate), Parenzo, Veglia, Umago, Portole, e nelle Terminazioni di Barbana [6]).

---

[1]) Del spazzar davanti la casa il giorno de sabbato — «Stat. di Grisignana del 1558. Cap. 144.

[2]) De proicientibus aquam vel aliquid stercus super stratam aliquam. «Stat. di Dignano» del 1492. I. 25. — De non proiciendo letamen vel aliquid sordidus in viis publicis — Ibid. 26. — Delle Mondicie. — «Stat. di Rovigno» 1531. Cap. 16. — De proijcientibus imondicia et aqua in ..... «Stat. di Due Castelli». Cap. 49. Idem in quel di Pinguente al Cap. 54. — De quelli che buttano aqua de alto sopra la via de Comun. «Stat. di Umago», Cap. 161. — Della pena di quelli che getarano nelle strade stercho Bestie, o, scovadure. «Stat. d'Isola», III. 50. — Barbana. «Terminazioni 21». Cap. 22. Francesco Loredan.

[3]) Delli cadaveri, immondizie, et altro. — Statuto di Pola, IV. 12.

[4]) Quod nemo faciat, nec de domo projiciat immunditias in via publica. — «Stat. di Veglia» I. 62. — Quod viae civitatis singulis mensibus expurgentur secundum proclamationem. Ibid. I. 63. — Quod quilibet teneatur mundare vias in territorio ante ejus possessionem. Ibid. I. 64. — De palis ponendis extra civitatem pro immunditiis et animalibus. — Ibid. II. 27.

[5]) De pena proicientis aliquem turpitudinem extra murum castri. «Stat. di Montona». Cap. 46. — De imondicijs non faciendis prope murum castri. Ibid. Cap. 49.

[6]) De porcis non tenendis — «Stat. di Trieste» del 1150, VII. (addiz. 1321-1349) 89. — De porcis, porcabus, capriis et aliis bestiis minutis non tenendis in civitate tergesti. Ibid. 1350, II. 97. — Ibid. 1365, III. 100 ed add. del 1401. — De animalibus non tenendis in Civitate Tergesti vel ejus territorio. Ibid. 1550, III. 31, 96. — Quod aliquis deinceps non audeat tenere porcos in Civitate Iustinopolis praeter in stia seu in domo clausos. — «Stat. di Capod.» del 1660, I. 47. — De non tener porci nella Terra de Piran. — «Stat. di Pirano» III. 30. — Di quelli che tengono porci o porche in Buje «Stat. di Buje»

Prostituzione. La pubblica prostituzione, che nei tempi moderni si presenta quale piaga estesissima e difficile, per non dire impossibile, ad evitarsi, non venne trascurata dagli statuti dei maggiori Comuni istriani. Non consta dagli statuti se il loro scopo fosse quello di tutelare le popolazioni contro l'introduzione dei morbi sifilitici; però i rigori usati contro le meretrici, le ruffiane ed i lenoni, ci sono d'indizio sicuro che tale morbo, sì crudele nelle sue conseguenze e sì versatile nelle sue forme, fosse nei secoli decorsi conosciuto in provincia, almeno nelle forme veneree. La sifilide, vale a dire le vere lesioni sifilitiche compajono in Europa non prima del cadere del secolo XV, mentre prima di tale epoca non si riscontrano che forme e lesioni cosidette veneree. Si vuole anzi aver osservato che la comparsa della sifilide coincide col ritorno dell'equipaggio di Cristoforo Colombo dalla scoperta dell' America, e che appena da allora essa siasi propagata per tutta l' Europa [1]).

L' essere stati scritti gli statuti per la maggior parte prima di quel tempo ci induce a credere che il morbo sifilitico non fosse conosciuto dai compilatori di quelle leggi, e che i rigori delle disposizioni statutarie fossero diretti non già a preservare le popolazioni dal contagio sifilitico, ma bensì dai morbi venerei comuni allora conosciuti. Gli statuti avevano senz' altro di mira anche lo scopo morale di limitare a confini ristrettissimi una piaga che abbrutisce l'individuo, e rallenta i vincoli di famiglia. Vediamo perciò

---

del 1412. Cap. 125. — Che non possino tenersi Porci oltre la Stia di Parenzo — «Stat. di Parenzo» 1363, II. 50. — De porcis non tenendis in Civitate — «Stat. di Veglia» II. 26. — Che porci o capre non sieno tenuti in Isola — «Stat. d'Isola» III. 34. — De non tenire porci in la terra di humago — Stat. di Umago, 159. — Di quelli che tengono Porci o Scrove in Portole — «Stat. di Portole» Cap. 140. — «Terminazione» Francesco Loredan in Barbana 29 genn. 1662. 21. N. 28.

[1]) Memorie intorno all' epoca della sua comparsa in Istria non ci venne dato di trovarne alcuna. Merita però menzione un poema sulla sifilide scritto in barbaro latino nel 1498 da Sebastiano Brandt, jurista tedesco, storico e poeta, nato a Strasburgo nel 1458 e morto colà nel 1520, col titolo «*Eulogium Sebastiani Brandt, utriusque juris professoris, de scorra pestilentiali, sive mala de Frantzas, anni 96, ad Iohannem Capnion* (cioè Reuchlin), *legum imperialium interpretem*». In questo poema c'è un passo, che può benissimo riferirsi agli abitanti intorno al Danubio, ma anche agli Istriani. Eccolo:

«Hic (morbus) Latium atque Italos invasit, et Alpibus extra
«Serpens, Germanosque *Istricolasque* premit;
«Grassatur mediis jam Tracibus atque Bohemis
«Et morbi genus id Sarmata quisque timor».

Girtanner Cristof. «Trattato sopra le malattie veneree». Traduz. dal tedesco del D.r Francesco Antonj. — Venezia. G. Pasquali 1802. Vol. III, pag, 5.

lo statuto di Trieste del 1150 abolire i bordelli e scacciare i lenoni e le meretrici, e ripetersi la stessa cosa negli statuti susseguenti [1]). Egualmente a Pirano, ove nell' osteria del Comune erano severamente proibiti i postriboli [2]), ed altrettanto a Rovigno, in cui era proibito alle meretrici la dimora in città, e puniti quei cittadini che loro dessero alloggio. Esse doveano abitare in luogo remoto e separato dalle altre abitazioni [3]). La stessa proibizione riscontriamo a Pola, coll' aggiunta che le meretrici non potevano testimoniare [4]). Veglia vietava il lenocinio, e puniva con multe i contravventori, i quali, se erano insolventi, venivano fustigati durante il passaggio, partendo dalla porta Pisana, attraverso la piazza, per arrivare alla porta grande. La sodomia era punita col rogo [5]).

Fattucchierie.

Altro grave male tormentava nei tempi passati l' umanità, e questo era il pregiudizio. Dominando esso in modo assoluto le menti d' allora, era di supremo ostacolo allo sviluppo della medicina ed all'esercizio delle pratiche sanitarie [6]).

Molti pregiudizî derivano certamente dall' antichità. Uno studio severo ed analitico intorno agli stessi, potrebbe forse condurre a storici risultati interessantissimi. Ancora nei tempi antichi, quando dagli oracoli di Delfo o dall'antro della sibilla Cumana, venivano dati i responsi al volgo credulo, sotto forma arcana, sulle malattie, noi troviamo spiccatissima la tendenza di quei popoli ad affidarsi all' incomprensibile, ed a gettarsi in buona fede fra le braccia dei più strani pregiudizî.

A quei tempi il campo della medicina era sfruttato dalle variopinte teorie della magìa. Nata questa dalla buona fede, venne presto elevata dai

---

[1]) De rufianis, meretricibus et burdellis tollendis. «Stat. di Trieste» del 1150. Lib. IV. (addiz. 1321-1349) 41. — De Ruffianis, Meretricibus et burdellis ac stupa — «Stat. di Trieste» del 1350, II. 100. — Idem in quello del 1365, III. 101. — De meretricibus et lenis — «Stat.» del 1550, III. XX. 90.

[2]) De vender le raggion dell' Hostaria. «Stat. di Pirano» del 1606, IX. 23.

[3]) Del loco delle Meretrici. «Stat. di Rovigno» del 1531. Cap. 57.

[4]) Della pena delle meretrici, abitanti in vicinanza. «Stat. di Pola», IV. 11.

[5]) De ruffianis sive lenonibus et eorum punitione. «Stat. di Veglia» II. 56. — De sodomitis et eorum punitione. — Ibid. II. 113.

[6]) Su questo argomento ho discorso in una lettura tenuta a Trieste nell' aprile 1891. Non essendo essa stata pubblicata, riporto in succinto quanto allora ebbi ad esporre.

Persiani all' alto onore di Sapienza, in modo che i suoi sacerdoti, chiamati Maghi, corrispondevano a coloro che i Greci denominavano Filosofi ed i Romani, Sapienti. La magìa abbracciava le cognizioni delle cose naturali e divine, e così pure la medicina, la matematica e l' astronomia, ed era tra i Persiani in così alta considerazione, che non ammettevasi alcuno alla reale dignità, che non ne possedesse per eccellenza i misteri. E tanto stimavasi dalle colte nazioni, che Pitagora, Empedocle, Democrito e Platone si trasferirono a bella posta in Egitto per istudiarla metodicamente, e per arricchire la Grecia di un tesoro così prezioso. Ma come l'acquisto della Sapienza costò sempre somma fatica, così avvenne in progresso di tempo che molti spiriti vili, rinunziando alla gloria di esser veramente dotti, ed appagandosi semplicemente di sembrare tali, cercarono di cattivarsi con un nuovo genere di studi magici la estimazione del popolo, e di passare con poco stento per uomini straordinarî e meravigliosi. Quindi si diedero a coltivare l' astrologia, la divinazione, gl' incantesimi, i maleficii, e tosto il nome di magìa divenne in pratica odioso, e non servì che a significare un'arte illusoria e spregevole. Specialmente la cosidetta magìa sopranaturale o nera, distinta dalla naturale, che corrisponderebbe alle nostre scienze fisiche, fu causa che venissero ad innestarsi nel popolo molte idee false, molte fatali superstizioni. Di tutte le prodezze attribuite alla magìa nera, la più decantata, e per i medici la più interessante, era la libera facoltà di tormentare con orribili malattie gli uomini e gli animali, di deludere la forza dei farmaci più attivi, e di cagionare in istrane guise la morte, ovvero di ridonare la salute, in virtù di certe espiazioni, o di alcuni incantesimi ed amuleti.

Queste opinioni sulla magìa erano in voga fino dai tempi d' Ippocrate, come lo dimostra il suo libro «*de morbo sacro*». Da allora in poi, benchè molti tra i medici abbiano costantemente pensato l' opposto, pure seguendo la storia de' tempi, trovasene sempre qualcuno, che, a seconda dei timori del popolo, ammetteva tali influenze. E vediamo emergere in ciò Apulejo, Cardano, Vallesio, Codronchi, Paracelso, Elmonzio, Donato ecc. e persino lo stesso Boerhaave.

Nè ciò basta, chè a quei tempi, sotto il nome di magìa simulata, distinguevasi l'arte appresa da certi fannulloni di comparire quali operatori di portenti, vomitando o scaricando per altre parti alcuni corpi estranei introdotti a bella posta, o inghiottiti; oppur fingendo di succhiare il sangue ai morti, come i vampiri, o dando a credere che il demonio parli dal loro ventre, come fanno i ventriloqui, oppure inducendo con ispeciali sonniferi, con unguenti, o con altro luridi sogni, o strane convulsioni. Quando poi l' autorità credette di dover aprire gli occhi, e d' intravvedere in tali

portenti un inganno od un'azione diabolica, allora sotto l'imputazione di sortilegio, di maleficio o di qualunque altra stregheria, salirono il rogo migliaja e migliaja di vittime innocenti. La frenesia per tali pene, e l'efficacia che ripromettevasene dall'applicazione, fu talvolta tale, che in 15 anni del secolo XVI nella sola Lorena vennero abbruciate per sortilegio ben 900 persone. Non ci è voluto molto che anche Galileo corresse la stessa sorte [1]).

Purtroppo di tali sciagurate sentenze non fu risparmiata neppure l'Istria: nel 1632, a S. Vincenti, veniva appiccata e bruciata come strega, certa Maria Radoslovich [2]); a Castua, nella vicina Liburnia, li 3 aprile 1716, furono condannate a morte per stregoneria 14 persone [3]). Dal tenore della

---

[1]) Tortosa Gius.e « Istituzioni di medicina forense ». Vol. I. Vicenza 1809, Parise.

[2]) Kandler — « Istria » V. 37.

[3]) Ecco l'edificante sentenza tradotta dal latino. — Kandler — « Istria » I. 185, 194.

In Castova li 3 Aprile 1716.

Invocati umilmente li nomi di Iesù Christo Dio e Signor Nostro e della Santissima Vergine Maria, senza machia di peccato originale concepta.

Noi Gio. Domenico Pessi I. V. D., e Capitanio di Castova, Veprinicia, Moschenizza, e Podbreghia, con gli Onorevoli Giudici Ordinarii e più vecchi del Popolo di Castova, sedendo pro Tribunali.

Avendo veduto il Processo, e gli Atti incominciati, continuati e terminati avanti Noi, contra Voi Antonio Zamlich, Matteo Trinussich, Pietro Puchar, Matteo Iurich, Giovanni Chinchella, Gasparino et Martino Stanich Sarepgnach; nec non Hellena Vedova Siniclich, et Hellena Cacliet, Anna Milierick, Lucia vedova Percich Antonich, Catta. Chinchella Vuchich, Catta. Chinchella Gersanich, et Catta. Parmillich, Infamati, Denunciati, ac Denunciate, accusate, esaminate, convinte, Ree confesse, contro quali indubitam.te, e giudicialm.te consta, che voi stessi, e voi stesse abbandonato il Nsro. Dio creatore di tutte le cose, e rivoltati, e rivoltate dietro di Sattanasso con Diabolico voto vi siete portati, e portate alla Radunanza notturna degli Stregoni rinegando il medes.mo Dio Trino, et Uno, et Iesù Christo Sig.or Nsro. nascoso nel Divino Pane, et rinontiando la gratia del Battesimo, la fede di Xsto., e la Gloria del Paradiso, conculcando li Sacram.ti e le cose Sacramentali, promettendo fedeltà al spirito Maligno Infedeliss.mo sedente in Soglio sotto specie umana, havete dato in voto li corpi, e le anime, e per insegna di fedeltà, anzi di servitù, e vostra schiavitudine, gli avete dato pezzi delli vostri vestimenti da esser conservati, et li vostri proprii nomi daste per esser annotati, in un orribile libro di Carte nere, congiongendo le vostre destre còn l'antico nemico del genere umano, per amministrare aggiongendo forze, con le quali avete corrotto li parti delle donne, i fetti degl'animali, le Uve delle Vigne, i frutti degli alberi, e della terra concitando seccure, e tempeste, havete comesso omicidj, et infanticidj, et oppressi et uccisi infanti, e battezzati, e non battezzati, e gli sepolti nelli Cemeterj nascostam.te dissoterraste, et nella vostra radunanza portaste, e troncatigli il capo, le mani, e i piedi, le loro carne

sentenza riprodotta in nota, riesce evidente quali fossero le paure che ispiravano le stregonerie e gl'incantesimi, e come fosse per conseguenza giustificato se gli statuti ricorressero contro tali vane operazioni a rimedî di così estremo rigore.

Questi sortilegî portano il nome negli statuti di *fatture*, *herbarie*, *maleficio* e di *stregherie;* e venivano praticati allo scopo d'infondere nelle persone amore od odio, come conveniva al richiedente, ed eseguivansi mediante l'uso di speciali radici d'erbe, d'immagini di cera [1]), o di bibite, in modo che tali operazioni assumevano talvolta l'aspetto e l'efficacia di veri veneficî, e come tali venivano non di rado considerati dagli statuti. E sembra diffatti che dalla propinazione di alcune di quelle sostanze fossero avvenuti gravi accidenti, consistenti nella perdita parziale dell'uso di alcuni arti, o ne fosse derivata persino la morte. Nessuna meraviglia quindi, se gli Statuti di Trieste si sono occupati con rigore di tali operazioni [2]). Isola condannava simili contravventori alla fustigazione ed al bollo [3]),

---

devoraste alle volte allesse, e per il più arrostite, presentando il capo al Demonio, et risservando per voi il grasso per poter aver il mortifero, et esecrabile unguento da quello una volta composto, con il quale unti dal destinato ad ognuno di voi maligno spirito, alle già dette, destinate, e stabilite radunanze intempestivam.te nel silenzio della notte vi eravate portati, e nelle vostre radunanze adoraste il Principe de' Demonj come Dio con gli genochij piegati, accendendo anche facelle, e fuoco ..... in forma ora di un Laidissimo Caprone, ora di un nerissimo cane mutato, e superando i mali con li mali, dopo molte allegrezze, balli, comessationi e compitationi, voi, uomini con gli succubi, voi donne con gli incubi trasformate in figura d'uomini, e di cani gli Demonj, esercitando miseramente con tasto freddiss.mo la nerissima e nefandissima Sodomia contro la natura de natura; e comettendo anche sceleratissimamente altri molti maleficij, Veneficij, Tossicationi ed incantesimi.

Per tanto con questa nostra Sentenza dichiariamo e deffinitivamente prononciamo Voi tutti sopranominati dell'uno, e dell'altro sesso, tutti essere stati, et essere Apostati, Adoratori del Demonio, Omicidi, Infanticidi, Eretici, crudeli Antropofagi, Sodomiti, e Sodomite, Adulteri, e Fornicari, Malefici, Incantatori, Bestemiatori, Spergiuri, Infamissimi semi, venduti ai Demonij. Perciò condaniamo ogni uno et ogni una di voi di venire dapprima colpiti di spada fino a che moriate; poi di esser bruciati col fuoco, fino ad essere ridotti in cenere.

[1]) Anche adesso vige l'uso in alcuni villaggi slavi della provincia di porre nei feretri una crocetta di cera, fatta appositamente. Quest'uso, sebbene ispirato a sentimenti religiosi, si riferisce a vecchie tradizioni.

[2]) De herbarijs et facturis — «Stat. di Trieste» del 1150, II. 28 — 1350, II. 50 e 1365, III. 67 ed addiz. del 1401.

[3]) De pena illius qui per facturam vel diabolicas artes fecerit aliquam personam devenire ad inordinatum amorem, vel odio cum aliqua alia persona. «Stat. d'Isola» del 1360, I. 48.

Pirano, e Umago egualmente, e persino alla morte [1]), Buje e Portole alla forca se uomo, ed al rogo se donna, qualora ne fosse susseguita la morte, ed alla perdita del corrispondente membro, allorquando il danneggiato fosse rimasto leso in uno dei membri. A chi poi con stregonerie riesciva di far nascere amore od odio fra due persone, veniva comminata una multa o la fustigazione, il bollo ed anche il bando [2]). A Cittanova si frustava e bollava la prima volta il colpevole, nel caso di recidiva lo si bruciava [3]). In Due Castelli e Pinguente alla fustigazione ed al bollo con ferro rovente, si aggiungeva il bando [4]). Rovigno lasciava la qualità della pena all' arbitrio del Podestà [5]). Dignano condannava i colpevoli al marchio a fuoco in fronte, e gli avvelenatori se maschio alla forca, se donna al rogo [6]). A Pola era proibito di consegnare tossici o veleni, e specialmente un' erba detta *de tregno*. Alle donne che vendevano in piazza vino, latte, pane e frutta era proibito di filare, sospettandosi chi sa quale sortilegio in tale occupazione [7]). Egualmente a Portole [8]). Albona faceva frustare i colpevoli, ed indi li bruciava [9]). Nei casi non susseguiti da morte, e pei non recidivi, si faceva passeggiare a Veglia il colpevole attraverso la città, montato sopra un asino colla mitra sul capo, e col corredo di una buona dose di fustigazioni e del bollo a fuoco sopra ambo le mascelle. In caso di morte del

---

[1]) De chi danno over fanno herbaria ad alcuno — «Stat. di Pirano» del 1606, II. 21. — De quello che fano o dano herbaria ad alcuno — «Stat. d' Umago». Cap. 139.

[2]) Che danno erbarie ad alcuno a mangiare — «Stat. di Buje» del 1412. Cap. 31. — Di quelli che fanno strigarie o fatture. — Ibid. Cap. 32. — Di coloro che dano a mangiare ad alcuno Strigarie o Incantamento. — «Stat. di Portole» Cap. 43. — Di quelli che fanno Sortilegij o Fatture. — Ibid. Cap. 44.

[3]) Della pena di quelli, che diè portarli Herbarii, e quelli che farà herbarie, e Fature. — «Stat. di Cittanova» del 1450. — Cap. 21.

[4]) De facientibus factures et sortilegia. «Stat. di Due Castelli» del 1413. Cap. 37 e di Pinguente. Cap. 40.

[5]) Delle fatture. — «Stat. di Rovigno» del 1531. Cap. 52.

[6]) De facientibus facturas el sortilegia. — «Stat. di Dignano» del 1492, IV. 21. — De dantibus tossicus vel maleficius ad manducandum vel bibendum. — Ibid. IV. 20.

[7]) Delle fatture — «Stat. di Pola» IV. 17. — C' è forse in ciò anche un motivo igienico, dipendente dal fatto che le filatrici per raccogliere il filo umettano le dita colla saliva, sicchè vendendo alcuna cosa, toccano colle dita lorde di saliva la merce e la lordano. Tuttavia escludendo tale possibilità pel latte, e facendo parte tale divieto di un articolo diretto contro i sortilegî, ritengo che all'azione del filare venisse attribuita dalle menti di allora una virtù di sortilegio.

[8]) Delle pistore che filano appresso il Pane. «Stat. di Portole». Cap. 87.

[9]) «Stat. d' Albona» del 1341. I. 28, 29.

danneggiato, o di recidiva, il colpevole veniva dannato al rogo. Da quest' ultimo statuto si apprende che le sostanze impiegate nei sortilegî consistevano anche in ossa di morto, in capelli umani, in peli di cane o di murilege (conchiglia, forse astura), in unghie umane e polvere di terra [1]).

E non solamente la stregoneria, ma ben anco l'alchimia incuteva ribrezzo. Questa scienza donde ebbe origine la chimica attuale, siccome studiavasi in segreto, ed avvolgevasi a bella posta nel denso velo del mistero, attraeva sopra di sè le ire della Chiesa e dei Governi. Ritenendola opera diabolica, veniva severamente proibito d'occuparsene. In una Commissione del doge veneto al podestà di Umago, Andrea Zanne, dell'ottobre 1559 leggesi la proibizione ad ogni cittadino di qualsiasi ordine, anche se ecclesiastico, di lavorare d'alchimia per fare l'oro, l'argento od altro, di tenere fornelli, bozze od altri istrumenti appartenenti a quest'arte, sotto pena di carcere e bando per 5 anni [2]).

Non è pertanto da stupire, se sotto tali impressioni e modi di pensare si era sviluppata l'idea che la maggior parte dei morbi dipendesse dall'azione d'un essere maligno sopranaturale, contro il quale non vi era altro rifugio all'infuori dell'ajuto della religione. Il medico chiamavasi perciò di rado; e se ciò era indifferente nei singoli casi, assumeva poi un'enorme gravità nelle frequenti occasioni di contagi, i quali, propagandosi su vasta scala, facevano stragi fra le popolazioni. Le invocazioni religiose ci vengono narrate

---

[1]) De herbarijs et sortilegiis et aliis incantationibus, maleficiis. « Stat. di Veglia » II. 108.

[2]) *De prohibita arte archimiae.*

Scias captum esse in consilio nostro decem, quod nemo sit qui esse velit tam ecclesiasticus quam religiosus, et secularis quocumque nomine, et dignitate fungatur possit tam in hac urbe nostra Venetiarum, quam in alia parte dominii nostri tam terra quam mari laborare de arte archimiae pro faciendo tam aurum, quam argentum, nec laborare, aut tenere aliquod furnellum, bozzam vel aliud istrumentum pertinens ad hujus modi exercitium archimistate, sub poena standi in carceribus clausis et banni de venetiis et districtu, vel de illis terris et locis nostris ubi fuerit contra factum per annos quinque tunc proximos, et si fuerit accusator habeat libras 500 de bonis accusati, et si non esset solvendo solvatur de pecuniis dominii, et si idem accusator fuerit servus vel serva sint liberi ab omni vinculo servitutis, si vero esset famulus vel famula scripta remaneat libera ab omni obligatione patronorum et habeat salarium suum cum integritate, nec non libras 500 ut supra, si vero contrafaciens praefatus esset persona ecclesiastica cujus vis gradus, et conditionis existat incurrat in poena banni decemnalis et etiam tam carceribus quam banni et pecuniae prout dictum ut supra.

Commissione al podestà di Umago Andrea Zanne. Ultimo ottobre 1559.

dal vescovo di Cittanova Tommasini nella sua Corografia, e non ci torno sopra, avendone già diffusamente parlato in altro mio lavoro [1]).

Popolazione.

Alle premure del Governo veneto, dirette a ripopolare le regioni rimaste prive d'abitanti in conseguenza delle pesti, delle guerre e dell'ammorbamento del suolo e dell'atmosfera, si associarono anche i Comuni e le Giurisdizioni feudali, concedendo agli abitanti nuovi franchigie ed investiture gratuite di terreni. Così disponeva lo Statuto di Capodistria: « quod illi qui venerint ad habitandum in Civitate Iustinopolis et steterint per quinque annos sint franchis ab omnibus angarijs », affinchè come dice il testo « Civitas Iustinopolis hominibus repleatur et reparetur », ed a buon motivo, perchè allora (1668) la città, sebbene alquanto rifrancata, sentiva tuttavia le conseguenze della peste del 1630, dalla quale era stata ridotta a soli 1800 abitanti dei 4500 che aveva prima dell'epidemia [2]). Isola offriva due terreni comunali per lo spazio di due pluvine (aratro a ruote) di lavoro, a coloro che volessero venire ad abitare nella terra, i quali terreni erano esenti da fitto, e situati ai confini fra Pirano ed Isola nel territorio di Celula, verso Castillier. Contemporaneamente usava di tutti i mezzi per impedire l' emigrazione [3].) Cittanova esonerava di tutti i pesi per tre anni i forestieri che immigrassero nella città o nel vicinato, e che vi acquistassero terre, ed all' espiro del triennio concedeva loro il titolo ed i diritti di cittadino [4]). Eguali larghezze offriva lo statuto di Dignano [5]).

La giurisdizione di Barbana ordinava nel 1631 che tutti i capi di famiglia, padroni di terre, e le persone benestanti dovessero fabbricare, sotto pena di lire 100, una casa nel Castello, coll'obbligo di abitarla almeno durante le feste, e per facilitare tali costruzioni concedeva gratuitamente la calce. Le case dovevano avere almeno una stanza in solaro, ed essere

---

[1]) « La malaria in Istria » ecc. citata.

[2]) « Statuto di Capodistria » del 1668, I. 29.

[3]) De forensibus qui voluerint in terra insulae habitare et quod volentes esse vicini insulae debeant habere de teritorio insulae usque ad duas pluvinas — « Stat. d'Isola », II. 105. — De illis qui voluerint esse vicini insulae — Ibid. 106.

[4]) Delli Forestieri, che vien abitar in Zidanova, e in lo Destreto — « Statuto di Cittanova », del 1450, II. 27.

[5]) Quod forenses venientes habitare Adignanum sint exempti — « Stat. di Dignano » del 1492, I. 18.

coperte da lastre o tegole [1]). Nel 1667 si obbligavano gli zuppani, pozuppi e giudici del Comune ad abitare in Barbana colle famiglie entro un mese, e così pure i territoriali benestanti, sotto pena di privazione delle cariche, e di lire 50 di multa [2]). Dalla stessa giurisdizione veniva pure favorita nel 1742 l' immigrazione dei Cargnelli, offrendo loro facilitazioni ed esenzioni di pesi; purchè prendessero stabile domicilio in Barbana, e, come dice la terminazione, : « onde studiare tutti i mezzi onde accrescere la Popolatione scarsa pur troppo ed infelice di questo Castello » ed onde « render con la moltiplicità dei fumi meno insalubre quest' aria nelli mesi particolarmente dell' Estate ».

*
* *

Come ci siamo studiati di dimostrare nel corso di questo lavoro, la sapienza dei nostri maggiori non è mancata di affermarsi anche nel campo sanitario, dettando con chiara percezione del carattere, dello stato e dei costumi del popolo, tutto un complesso di disposizioni intente a garantire la pubblica salute, e creando quasi dovunque nei Comuni quelle istituzioni che, sebbene ispirate principalmente al dovere religioso della carità all'egro ed al derelitto, contribuivano pure sussidiariamente al raggiungimento dello scopo suddetto. Tutto questo sarebbe stato però buono e bastevole in circostanze normali; ma le guerre regolari seguite senza interruzione durante il dominio patriarchino (1208–1421) tra veneti e patriarchi, genovesi, conti d' Istria, re d' Ungheria, arciduchi d'Austria; poi tra Venezia ed Austria e suoi alleati (1508-1523); e per ultimo la guerra per gli uscocchi (1612-1617), tutte funestissime per la provincia, e molto più ancora le frequenti pesti, di cui alcune fierissime nei secoli XIV e XV, e l' ultima del 1630-31, traendo seco la rovina economica e lo spopolamento, sfasciarono pure nel maggior numero dei Comuni gli ordini sociali, coi quali decadero altresì le provvidenze di buon governo in materia sanitaria, a segno tale che dal principio del 1500 al 1700, Pola, Parenzo, Cittanova ed Umago, ed in generale tutta la costa dalla Punta di Salvore a quella di Promontore, vennero in fama di avere l'aria micidiale, contro la quale sarebbe stata inutile ogni lotta per migliorarla. Ma, come giustamente soggiunge il De Franceschi nella sue « Note storiche », non era già l' aria che fosse insalubre, ma bensì « questa creduta insalubrità derivava

[1]) « Terminazione 18 ». N. 22 Franc. Loredan, 16 gennaio 1631.
[2]) « Terminazione 28 ». N. 14. Leonardo Loredan, 19 marzo 1667.

dalle case dopo le pesti cadenti in rovina per la morte dei proprietarî, o per l' abbandono in cui le lasciavano, trasportandosi altrove; mentre la scarsa popolazione rimastavi, viveva immiserita ed avvilita in mezzo alle macerie, fra cui crescevano lussureggianti le male erbe; e non curando la nettezza delle contrade e delle abitazioni, respirava un' aria pregna di miasmi, e gli abitanti privi di medici e di farmacie soggiacevano alle febbri, che dopo averli resi spettri ambulanti, lentamente li spingevano nella tomba, o in forma di perniciose li uccidevano in pochi giorni ». Triste, e melanconico quadro, invero, delle vicende passate, e fortunati noi che viviamo in un secolo di così pronunciato progresso, da rendere impossibile, malgrado molto resti ancora da fare pell' igiene, il ritorno a quei tempi lagrimosi!

Dr. B. Schiavuzzi.
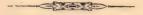
NOTA.

Tratto in errore da quanto fu pubblicato nel vecchio „ Archeografo Triestino " sugli antichi Statuti di Trieste (Vol. II, a. 1830), ho citato più volte nel corso di questo lavoro lo Statuto del 1150. Avvedutomi però più tardi di questo errore, lo correggo ora, appoggiandomi all' autorità del Kandler, che ne dice falsata la data; mentre il primo Statuto municipale di Trieste sarebbe stato invece quello dell' anno 1319. Vedi „ Cod. dipl. ", annotazioni ai diplomi 28 maggio 1313 e 3 ottobre 1323.

CAPO D'ISTRIA E PROVINCIA TUTTA

INTORNO A CONFINI SUOI CON TRIESTE E CON IL CONTADO DI PISINO

ED ALTRE MATERIE

RACCOLTE NELL'ANNO 1732

(Continuazione del fasc. 3° e 4°, 1891)

Scritture e Carte de Pub. Confini con il Cont. di Pisin essistenti nell' Archivio di Pinguente.

P.°

Confini tra Chersicla Austriaca del C. di Pn. e Draguch Veneto. Principia dal Monticello con gran sassi frà le due sorgenti Cernivachiak verso Chersicla, et il Bolas verso Draguch sopra quali sassi fù stabilito farsi una ✠ con il segno dell'Alfab. A dal qual segno partendosi si arriva ad un certo Rivolo antico dove ha da ponersi una pietra con il segno di ✠ e B. e da q.to 2.° segno continuandosi p. il detto Rivolo si arriva a certo arbore grande chiamato Gradin, et ivi ponersi una pietra grande con ✠ e segno C da dove per retto tramite p. Valle al 4.° segno da ponersi frà le parti con ✠ e let.ª D e di là passando al Riva d'un Rivolo vicin al Fonte Chresiach ivi è il 5.° segno con ✠ e lettera E e da q.to s' arriva al 6.° ed ult.° segno sopra una Pietra con ✠ e let.ª F sotto il fianco del Monte et in Confin di Marcovigla di Pietra-pellosa. Con dichiaratione che il Fonte Cresach resta libero a quelli di Chersicla,

n.° 2.

Confini di Borut del sud.° Cont.° di Pisin Austr. e Draguch Veneto. Principia da un Arbore d.° Vagnel p. retto tramite andando p. una piccola Riva che tende al dis.ª verso la strada che conduce a Draguch, et indi p. una Corona che conduce al basso verso un Arbore grande d.° Cer posto vicin la strada Pub. e fra q.ti Confini viene ordinato ponersi quatro Termini di Pietra Grande, e segno di Croce.

n.° 3.

Per la Diff.za tra il Monte Borut, et il Monte di Previs del Cont.° di Pisin in cui quei di Draguch intendevano haver Ius et estendersi il Confine p. tutto il d.° Monte frà quello di Borut, e di Previs, e quelli di Previs intendevano simil.te che i loro Confini fossero p. retto tramite p. mezzo il Monte pred.° sino al Confine di Previs. Onde p.che quelli di Previs conoscono i termini de loro Confini, e quelli di Draguch li proprj che tendono alla somità del d.° Monte chiamato Imrecovaz sin alla Sersena Dolina furono divisi e posti li Confini; principiando da un Cortivo che antic.te era nella somità di detto Monte caminando verso Ponente sino al fondo d.ª Valle. Con Dichiar.ne che il d.° Monte Imrecovaz da d.° Cortivo p. longitudine verso mezzo giorno sia di quelli di Previs, e da detto Cortivo verso Tramontana sia di quelli di Draguch; con patto che tanto quelli di Borut che di Previs possino alternat.e pascolar senza alcuna Contrad.ne eccettuati e riservati i luochi chiamati Prepovedi.

E ciò fù concordato s.ª il luoco p. Pub. Istr.° 1542, 2 Ag.° fra il N. U. Bernardin Giust.an Cap. di Raspo e Pasinatico da una et il Sig.r Castellano Barbo Sig.e di Cosgliacco in l.° del S.r Bern.n Mesresis Can.r di Postoina e Cap.io del Carso, il S.r Giac.° Raunicon Castel.° di Privis et il S.r Christof. Moscheno Cap.° di Pisino dall' altra come Commissarj d.ª Ser.ma Rep.ca e del Ser.mo Ferdinando Re de Romani & Respettiv.e &.

1553. 4 Luglio.

Reggistro. David Bembo Cap. di Raspo &.

Sopra espos.ne del Zup.° di Bergodaz Giurisd.e di Raspo che quelli di Lopoglavo Austr.° havessero seminato Biade in certe Vallizze del Tener di d.ª Villa di Bergodaz.

Viene confermato da una Dep.ne di Test.° prattico e vecchio che d.e Vallizze siano entro il tener d.ª sud.ª Villa di Bergodaz, e però sotto li

9 detto vien data Com.ne alli Contestabili di andar con li stipendiarii leggeri a tagliar e devastar d.e Biade.

1562. 10 Nov.e.

Sopra esp.ne d'esser stati predati 19 A.li Porcini di ragion de Sudditi nelle pertin.e di Tersenico Villa soggetta al Cap.io di Raspo e condotti a S. Servolo Giur.ne Cesarea.

Fù dato l'ord.e a un stipendiato de Leggeri di trasferirsi a quel Castello p. ricerca a quel Cap.io se di suo ord.e siano stati tolti e per qual Causa.

11. D.o

Rifferì il Brenta di non haver havuto ud.za dal d.o Cap.io, ma d'haver rillevato che egli ha fatto ritener d.i A.li a causa che habbiano pascolato nella Montagna e Boschi Cesarei, che dimandava 30 Talleri p. gl'A.li med.i quali furono levati armata manù da 26 uomeni s.a la Montagna di Tersenico appresso la Gomila del D.io Veneto.

Onde fù data Com.ne al Cont.le de Leggeri di Portarsi nel Ter.io di S. Servolo p. levar le Cavalle del Cap.o di quel luoco, e non attrovandole far preda degli A.li di quei vicini di S. Servolo e condurli nella Giur.ne Veneta.

Alli 12 Riff.e il Cont.le pred.o d'essersi conferito a Podgoria Ter.io di S. Servolo, et haver levato di rag.ne di quei vicini sette Cavalli, 17 Bovi, e 21 Porcini.

Con let.a dei 13 d.o stesso mese Ger.ia Petazzo Logot.e del d.o Cast.o di S. Servolo si lamenta di q.ta Preda havendo egli proceduto civilmente nel far essequir il lievo degli A.li de sud.i Veneti nel Tener d.a Giur.ne di S. Servolo.

E con risposte di d.o g.o dell'Ecc. S.r Cap. di Raspo li fù scritto che non havendo dato Udienza al M.so p. informarsi dell'ord.e e d.a Causa di detta dettentione, e p.che q.ta seguì nella G.ne Veneta ha dovuto far practicar la pred.a Represaglia.

Sotto li 15 Xbre susseg.e il Cap. di Raspo informa l' E. Senato s.a la ricchiesta del med.o in let.e di 3 d.o stesso mese, che il luoco d.a rettentione degl'A.li dei sud.i Veneti sia d.a di lui Giurisd.ne e goduto p. l'ad.o dai sudditi perche attrova haver havuto il Castello di Raspo sotto di se 18 Ville delle quali nelle Confusioni d.e guerre sette restarono per molti anni senza rendere ubbid.a ad alcuno, e furono occupate dalli Austr.ci nè haver li med.i altro titolo di Possesso che li Boschi di Raspo s.a quali è stata fatta d.a rettenzione con la Valle sino al Confin di Vodize, sono stati

goduti senza contrasto in nome d.^{a} Rep.^{ca} facendosi in quelli Remi di Gallia, da sudditi Remi piccoli da Barche vendendoli, e con le debite mercedi aggiutati dai vicini di Vodizze Austriaco a condurli fuori del Bosco: e per li Capitanj di Raspo si riscuottevano certe regallie p. recognitione del lavoro de Cadini e Taglieri di legno nel Bosco med.^{o}, un dei quali luochi che si chiama Stergaria era distante circa un tiro di Ballestra dal luoco d.^{a} Rettentione più verso Vodizze, e in parte si attrovano ancora tagliati legni p. far Remi di Gallia continuando il lavoro senza alcun contrasto.

Che ancora i Sud.^{i} Cesarei tengono detto Bosco di ragion Veneta come risulta da certe let.^{e} Todesche scritte al Cap. di Raspo dal mainigar Flegar di Menenik loco Cesareo Confinante con la Giurisd.^{ne} di Raspo, quali trasmette a S. Ser.^{tà}, che il Pascolo d'A.li veram.^{e} viene p. approbate consuetudini permesso in tempo di giorno sopra d'uno e l'altro Ter.^{io}, e che restando alcuno con gl'A.li in tempo di notte nel Terreno allieno possono esser pegnorati di due A.li.

Ville di Raspo predette occupate, sono Podgoria, Mellovizza, Novaco, Xegiane, Vodizze, Mune di sopra, e Mune di sotto.

Sopra quali Inf.^{ni} e p. essec.^{ne} di Duc. 20 Feb.^{o} 1562 dell' Ecc.^{mo} Senato fù formato Processo in cui p. mezzo de Test.^{i} esaminati fù rillevato quanto è nelle med.^{e} contenuto.

Stanno inserite fra tali infor.^{ni} le Carte Inf.^{te} p. quali si raccogle d' esser riconosciuto il Pub. Rap.^{nte} Residente in Pinguente Cap.^{io} di Raspo.

1514. 12. Lug.

Mand.^{o} di Z.^{e} di Dur Cap. di Pisino a suoi Commessi di portarsi in Pinguente p. giurar la tregua, ed i Cap̄li d.^{a} med.^{a} stabili con il N. U. Franc. Marcello Cap.^{o} di Raspo, et il N. U. Nic.^{ò} Zorzi Cap.^{o} di Raspo suo successore.

D.^{o}

Instr.^{to} e Cap.li di tregua stabiliti nella cor.^{te} Guerra coll'interp.^{ne} del N. U. Fr.^{o} Marcello già Cap.^{io} di Raspo frà Gio. Dur Cap.^{o} di Pisino, et il N. U. Nic.^{ò} Giorgio Cap. di Raspo, Pinguente, e Pasenatico in quali viene trattato d.^{a} libera prattica de Com.^{i} sudditi frà l'una e l'altra parte e con li luochi sottoposti all' una e l' altra parte.

Al Cap.^{io} di Pisino — Pisino con tutto il Contado, Lupoglavo con tutto lo (spazio bianco) Chersan con tutti li luochi e Giur.^{ne} sua.

Al Cap.^{o} di Fiume Fiume suo Cap.^{to}, Castua Veprinaz e Moschienizze.

Al Cap.io di Raspo e suo Pasenatico, Ping.te Piran, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola con suo contado, Albona, Fianona, Dignan, Valle, C. di S. Lor.o, Montona e tutti li altri luoghi sottoposti.

1587. 7. Luglio.

In Reg.o del N. U. Antonio Cicogna Cap.o di Raspo &.

Sopra indolenza che fossero stati levati nella Montagna di Val Bona Veneta tre Castrati d'Erbatico da quelli di Veprinaz Austriaco, e s.a altra ind.a che a 3 sud.i di Lanischie Ven.o che facevano Remi nel Bosco s.a la Valle di Valbona li fossero state levate 3 Manaie par.te da quelli di Veprinaz fù commesso all' Alfier Verzi d.a Comp.a de Leggieri portarsi s.a li Confini Arciducali p. far levar gl' A.li di qualsivoglia sorte che si attrovassero s.a la Giur.ne Veneta.

E sotto li 18 detto.

Rifferisce l' accennato Uff.le d' haver levato a quelli di Vodizze due Cavalli ritrovati nel Veneto; e sotto il p.o Ag.to susseguente furono venduti al Pub. Incanto.

1588. 24 Nov.e.

Sopra Den.a del Zup.o di Terstenico del Cap.o di Raspo che il Flegar o sia Fattor di Vodizze Austr.o habbia fatto divider una strada per cui li Vicini di Terstenico p. centenera d'anni havevano transitato con Carri p. andar a tagliar legne nel Bosco Commune con quelli di Vodizze.

Sotto il p.o Dec.e susseg.e

Fu dato ord.e al Cap. de Leggeri di trasferirsi al d.o Bosco p. far aprir d.a strada, e levar ogni impedimento.

Di che sotto li 3 detto.

Fù fatta da med.i Leggeri Rel.ne d'haver fatto riaprire la pred.a strada e di haver in oltre scoperto che li vicini di Danne d.a sud.a Giur.ne di Raspo unit.te a quelli di Vodizze Austr.o havevano in d.o Bosco fabricata una Calcara.

E però sotto li 6 Detto

Il Zuppano di d.a Villa di Danne espone, che detta Calcara fù fatta da quelli di Vodizze Austriaco coll'aggiuto d'esso Zuppano, e delli Poropati d.a sua Villa nel prenominato Bosco detto di Raspo, e degli Arciducali di Vodizze nel qual Bosco non si sanno Confini per niuna delle Parti, che veniva goduto promiscuamente da quelli di Vodizze e di Danne.

E che il Flegar di q.ta Villa non haveva facoltà di serar la strada che sempre hà servito di transito con sud.i Veneti.

1633. 28. Nov.e.
Ducale dell' Ecc. Senato.

Che accompagna Mem.le del Resid.e Cesareo al Cap.o di Raspo perche s.a il med.o informi circa il Cont.to del med.o cioè che il Cap.io di Ping.e habbia spedito sudditi di Grimalda, e di Draguch con Fr.o Germanis pur da Ping.e a taliar nella Villa di Bottonegla sotto Pisino Austr.o a persona particolare Sorghi immaturi e di là trasferiti nella Villa di Chersicla pur sotto Pisino, et habbino tagliato due luoghi seminati e rovinata una Vigna, però sia proveduto a simili inconvenienti.

Et alli 24 X.e seguente.

Il Cap.io di Raspo informa l'Ecc.mo Senato che sei Ville del Cont. di Pisino p. lunghezza di 3 miglia inc.a confinano con la Villa di Grimalda March.to di Pietra Pellosa sotto la Giurisd.ne di Cap.a e p. larghezza di Confine di cento pertiche in c.a più e meno secondo li siti e che li sud.i Veneti si vagliono di solo Pascolo, ma gl' Imp.li si siano molte volte introdotti con l' Aratro a seminare al che si opposero i sud.i Veneti in diversi tempi, e spiantarono le semine, affermando il March. Giac. Gravisi haver danneggiato p. tali tentativi i sud.i di Pisino negli A.li et anco nella Vita; havendo ord.e Pub.o di scacciar sempre gl'Imp.li che tentassero tali opere, e p. il lungo tempo esse Terre non furono seminate, che alle occorrenze sono state inviate le Cernide, e Caval.a di Ping.te attrovandosi esser veri li Conf.i antichi posti con segni notabili quali gl'Imp.li hanno procurato in qualche parte distruggere e partic.e due, posti dal Cap.n P.o del Tacco d' ord.e Pub.o p. quanto si crede nè più si vedono. Reg.to Z.e Renier.

1652. 2 Luglio.

Den.ia del Zup.o di Bergodaz et indol.a di Martin Vicich che
Da quelli di Lopoglavo li siano stati levati 24 A.li pecorini legate le mani e Bast.to dentro il Conf. V.to d.a sud.a Villa.

Et alli 3 dello stesso mese.

Riff.e il Zup.o di Bergodaz haver levato con il pastor offeso et altri a quelli di Lopoglavo dieci A.li grossi, li quali condussero quì in Ping.te facendo instanza che non siano restituiti se p.a non vengono consegnati gl'A.li tolti dalli Austriaci.

Adì 4 detto.

Comparso Lucio Brumato Flegar di Lupoglavo e fà inst.[a] a S. E. Cap.[o] di Raspo p. la rest.[ne] degli A.li a che

Li fu risposto dover prima esser restituiti quelli levati con il schioppo a sud.[i] Veneti e rissarcito il danno delli offesi.

Adì 5 Detto.

Martin Vicich indolente afferma essergli stati rest.[ti] il schioppo e gl' A.li levatigli e fù dato ord.[e] p. la rest.[ne] degli A.li levati a quelli di Lopoglavo.

Reg.[to] Mc' Ant.[o] Grimani.

1705. 9. 8bre.

Esp.[ne] del Zup. di Racievas Ven.[o] che li soldati chiamati Liberaiteri d.[a] Giur.[ne] Austr.[ca] quali sono soliti batter le strade habbiano levati 2 Manzi et un Carro con due Fucili del Pnpe a due d.[a] Villa med.[a] di Racievas nella Montagna di quella Villa di ragion Pub.[a]

Per il che

S. E. Cap.[io] di Raspo scrive al Gov.[o] di Storaz dimandando la rest.[ne] di tutto et il Castigo de Colpevoli e

Rifferse il Valpoto Giulio Cesare Boschina d' essersi portato con P. Pasqual Bravinaz sopra il luoco dove furono levati detti Manzi, e p. attestato di due uomeni di Mune Villa Austriaca hà rillevato esser il luoco med.[o] p. un miglio e mezzo inc.[a] entro il Conf.[e] Veneto e

Sopra il Cost.[to] di detti offesi e derubbati si raccogle che dalli d.[i] Liberaiteri ciò fosse pratticato con prottesto che il Bosco fosse dell' Imperio benche sia del Veneto cert.[te]

Adì 24. Detto.

Fu partecipato di tutto l'Ecc.[mo] Senato, quale approvò l'operato fino all' hora, e commise formation di Proc.[o] p. lume più certo

Con

Cost.[o] di Giulio Ces. Boschina Valpoto si rileva che quei Liberaiteri p.sone destinate a batter le strade p. divertir contrabandi furono quelli p. quanto li fu detto che levarono li manzi et altro a sudditi Veneti, mà non havevano rag.[ne] di farlo p. esser il Bosco di ragion Veneta, e nel tener d.[a] Villa di Racievaz.

Adì X susseguente.

Gio. Pietro Pirchel Derulieb Essator Cesareo da Starada Austriaca.
scrive

A S. E. Cap. di Raspo d' essersi egli portato p. Commando Cesareo a riveder li Boschi, et haver ritrovato un danno innestimabile fatto in uno dei Boschi med.[i] da sud.[i] Veneti, e che li Liberaiteri che furono p. scorta habbiano incontrato li due uomeni di Racievas e nello stesso tempo li levarono li due manzi con il Carro.

E

Con altra lettera di d.[o] giorno lo stesso Esator Cesareo dimanda a S. E. Cap. di Raspo la restitutione di due Cavalli Carichi di Vino levati da quelli di Racievas a sudditi Arcid.[li]

12 Detto.

S. E. Cap. di Raspo risponde, e promette che saranno restituiti li Cavalli e Vino quando da Liberaiteri saranno restituiti li Manzi et altro levati a quelli di Racievas.

E

Fù fatto command.[o] al Zup.[o] di d.[a] Villa di Racievaz che quando li vengano restituiti li Manzi et altro dalli Liberaiteri devono subito consegnar li cavalli con il Vino alli stessi tolti ne altro seguì.

Reg.[to] Franc.[o] Pasqualigo.

Ser.[mo] Prencipe

Prima d' incaminarmi come lo son nel momento verso le estremità superiori d.[a] Provincia a tenore d.[e] Com.[ni] ingiontemi dal Mag.[to] Ecc.[mo] d.[a] Sanità, et adempirle in ogni parte mi onoro di rassegnare a V. S. le notitie di qualunque mio passo.

Breve la mia dimora in Capod.[a] e disposti da colà universal.[e] gl'ord.[i] creduti necessarj per tutta la Prov.[a] e p. l' Isole del Quarner, ho scorso sin quì il litorale ove ho già incaminato le disposte diligenze e posti in attioni li Offitij tutti di Sanità.

Dei diffetti che hò potuto scoprire nella povera Terra di Vmago e in Cittànova, dei compensi che vi ho immed.^{te} applicato, e di ciò che in avvenire converrà farsi per promovere quegl'atti di cautela che son necessarj, delle custodie postevi, e delle altre distribuite in ogni parte del maggior pericolo, informo il sud.^{o} Ecc.^{mo} Mag.^{to}, reputando di lunga noia e di soverchio incommodo di V. S. narrarle diffusamente.

Le è ben dovuta come materia della Sovrana sua Autorità la notitia di quanto hormai con pena ben grande dell' animo mi accade in questi Confini.

Prima del mio arrivo in Provincia trovai esseguita anco fra Terra l' erettion de Rastelli ne luochi soliti in cadauna Villa soggetta nei siti e nelle maniere che si son pratticate in passato.

Ve ne furono eretti tre in Villa di Monpaderno del distretto del Castello di S. Lorenzo nel sito istesso di consimili emergenze e gelosie di salute, e sopra fondo di indubitata ragion Publica come appunto mi assicurano più documenti, l'esperienza, e la cognitione di chi li hà innalzati.

Nel giorno 6 cor.^{te} calata colà una truppa armata di Austriaci del Cont. di Pisino li hà con violenza tutti è trè dati alle fiamme.

Intesone il trapasso ordinai senza rinnovarne l'erettione, che potrebbe soggiacere a consimile insulto, che sia guardato quel primiero med.^{o} posto e sia egli custodito nel giusto Dom. di V. S.

Scrissi poi con la facoltà impartitami a quel V. Cap.^{io} a cui rappresentando la mia somma sorpresa mostrai d' essere persuaso d.^{a} di lui disapprov.^{ne} e l'hò ricercato di compenso coll'aggiunta riserva che ho creduta più cauta come nelle unite che umilio.

Mi hà egli risposto l' inserta, con cui ostenta che tali Rastelli fossero piantati s.^{a} il fondo Imp.^{le}, che è l' ordinaria e sempre ingiusta giustif.^{ne}, ma questa contiene in sè, o l' idea di rissarcirsi di un certo professato aggravio p. certa denominata violenza che si prettende commessa da alcuni d.^{a} Villa di Mompaderno sud.^{i} di V. S.^{tà}, o da quelli del Distretto di Montona, o pure il dissegno di estendere (e ciò è più probabile) per queste vie gli usurpi a danno sempre maggiore del Possesso, e dei diritti invincibili d.^{a} Pub.^{a} Giur.^{ne}.

L' equità Pub.^{a} sdegnando il rifferito trapasso de sud.^{i} lo disapprovò intier.^{te} e con le sue venerate Ducali 18. Ag.^{o} decorso commandò all'Ecc.^{mo} S.^{r} P. e C.^{o} di Capod.^{a} il castigo de Rei, la restit.^{ne} degli Vomeni arrollati, e la formation di Processo.

Ma il fatto è che p. maggior aggevolezza del Proc.^{o} med.^{o} ha la S. V.^{a} con altre Ducali 15 S̄ette caduto ordinato che fosse instrutto q.to

Ill.mo S.r Pod.à di Parenzo noto p. la probità sua perche facesse assumer li essami che trovasse necessarj e risulta che un solo fu l' uomo arrollato p. sold.o in essa Felucca et egli med.o poi in suo costituto dichiara spont.te d'esser venuto a militar volontario sotto le Pub. Insegne p. haver il solito Donativo.

Nulla più rispose il Cap.o di Pisino su le ricerche gli fece q.to Ill.mo S.r Pod.à di aggiungere lume maggiore sopra le esposte violenze al suo dire come sopra esseguite da quei di Mompad.o, et al malitioso silentio è successo l' incendio de Castelli predetti.

Hora mi aggiunge un altra querimonia come V.V. E.E. raccoglieranno dall' inserta med.a, sopra di che attenderò la volontà Pub. p. diriggere le risposte.

Quanto al 2.o punto, vanno li Austriaci rodendo et usurpando anche nelle località di Mompaderno le rag.ni di V. S.tà.

Dipendono queste da una Conventione 1585, 8 8bre, da un continuo Possesso, e da Confini certi, ma svelti in passato e confusi dagl' Esteri, da che nasce la prettesa e questione presente, e quando camini impunemente di q.to passo tendono li Austriaci ad occupare l'acque del Lemme, squarciar l' Istria, et usurpar il Possesso d'un altra imboccatura e communic.ne sùl mare.

Il punto e le conseguenze sarebbero importantis.e, ne faccio il cenno onde la Pub.a Provid.a con la sua somma maturità vi accorra. Gratie.

Parenzo, 15 8bre 1731.

P.o Gir.mo Capello P.o S.a la Sanità.

Aloijsius Mocenigo D. G. Dux Venetiarum & Nob. et Sap. Viro Petro Hieronijmo Capello Proc.ri s.cro sup. salutem Iustinopolis.

Fideli dilecto salutem ac dilectionis affectum.

Ci pervengono le accette v.re de n.i 2 e 3 che ci somministrano pieni motivi di commendare la vigilanza vostra nella disp.on delle Custodie p. garantir cod.a Provincia col favore Divino da ogni molesto accidente. Di tutto dandosene da voi esattis.o conto a q.to Mag.to alla Sanità non havemo che a ripportarsi a quanto vi sarà dalla Prud.a del med.o aggionto nell'importante materia. Intanto rillevato l'accaduto alla parte di Pisino p. opera delli Austriaci coll' abbattimento de Restelli in Villa di Mompaderno del

Distretto di S. Lor.° sopra di che il zelo, e maturità vostra saviam.te direttasi nel far continuare vigilanti Custodie ne' med.i gelosi siti, se ne approva l' esped.te, sicuro il Sen.to che uguale Vigilanza continuerete onde siano ben custoditi malgrado l'occorso i riguardi di salute, il che risulterà a vostro distinto merito. Per ciò attiene la ragion del Confine se ne comettono inform.ni a Consultori et al Deputato alla Camera del Confine. Delle altre osservationi p. voi avvedut.e fattesi intorno le lesioni che vengono di intentarsi in pregiud.° pure d.e rag.ni nostre sùl terreno del Bosco di Mompaderno et altrove facendosene il dovuto Caso, anche s.a di ciò si ricercano i lumi necessarj onde trar proffitto dalle Benemerite v.re diligenze p. le quali non potiamo che rillevarvi la piena Confidenza nostra.

D. in n.ro Duc. Pal. die 20 8bris Ind.ne X.ma 1731.

Ser.mo Prencipe

Non perdo momento in umiliare a V. S.tà il dovuto ragguaglio d.a violenta essec.ne che in offesa de Pub. Sovrani diritti e delle leggi di Sanità fù nella notte dei 27 caduto pratticato da alcuni m.ri di Trieste nelle acque vicine alla Terra di Muggia.

Me le fà rillevare quel N. U. Pod.à con le inserte sue lettere hieri sera pervenutemi, e che oltre il fatto p.te ben scoprono sin dove giunge l' ardire di quegl' esteri nel manumettere anche in quell' acque la Pub.a Giur.ne.

Scorrono in Barca armata mi si accenna in traccia de Contrabandi di Sale che vien comprato in Muggia lecitam.e e con le solite assentite formalità, e Pagam.to dagli Imp.li chiamati Spallanti p. la proffessione appunto con cui sogliono esseguirne a spalle il trasporto.

Se ne imbarcarono alcuni nella Notte pred.a in un legno di Muggia; q.to fù in poca distanza assalito dagl' Esteri investigatori, così che accaduto senza riserva delle gelosie presenti frà l' una e l' altra parte il miscuglio riuscì l' arresto indi la trad.ne in Trieste non solo degli Imp.li Spallanti, ma di quatro di quei Barcaroli sud.i di V. Ser.tà rimasti essendo due di essi anco feriti di Arcobuggiata.

Per maggior.te assicurarmi con lumi fondati e distinti d'ogni più minuta circostanza di sopraf.ne così Pub.e e solenne hò immed.e da q.ta Canc.

espedito colà p. la formation del Processo, e ne risservo a V.V. E.E. le ulteriori notitie.

Ma potendo intanto il silentio, e qualunque induggio render sempre più avvanzata l'audacia degl'Esteri in tale usurpo delle Pub.[e] acque anche nel consumarsi in Trieste forse con qualche grave contingenza sopra la libertà di quei miseri sud.[i] gl'atti di prettesa Giust.[a], potrà a tutto accorrere e riparare l' autorità suprema di V.V. E.E. pronta già la mia ubbid.[a] ad ogni Publica Dispositione. Gratie. &.

Parenzo 2 Mag. 1732.

P.[o] Gir.[o] Capello P.[r] s.[a] la San.[à]

1732. 10 Maggio
In P.[i]
Al P.[r] s.[a] la San.[à] Capello

Li accetti vri Dispacci de n.[i] 19 ci partecipano l' arresto d'un legno da Muggia pratt.[to] da alcuni Mri Impli che scorrevano in Barca armata nelle acque vicine di quella Terra, e la successiva trad.[ne] in Trieste di 4 sud.[i] nri due de quali offesi da archibuggiata unit.[e] agli Impli che s'attrovavano sùl legno med.[o]

Devenuto però voi con prud.[a] a formatione di Processo continuarete nella med.[a] p. rillevare l' accaduto con le circostanze tutte d.[a] materia, e del fatto, e prima di venire ad' alcuna delib.[ne] la prontezza vra accompagnerà a pub.[o] lume le ulteriori notitie. Vi internarete partic.[te] a rillevare e distinguere la situatione vera del seguito arresto, gli oggetti p. quali scorsero gl'Impli l'acque sud.[e], se per accidente o p. frequenza di navig.[ne]. Suggeritosi poi dalla Ser.[a] de Consul.[ri] che pvro solo lume vi si rimette in copia l' esper.[to] de reclami appresso il Com.[te] di Trieste dovrete come da voi avvanzarli quelle rimostranze, che reputarete convenienti, ricercando il castigo de Rei, il rillascio de sud.[i] rettenti, la rest.[ne] d.[a] Brazzera et il rissarc.[to] de danni sofferti, e ne attenderemo dalle vre benemerite dir.[ni] tutte le più dist.[e] notitie; restando raccomandato alla vra attentione quando li riputiate opportuno di far tessere di tempo in tempo quell' acque da qualche Pub.[a] Gal.[ta], ben sicuro il Senato che con la prud.[a] vra fornirete di commis.[i] adequate l' Offle d.[a] med.[a] onde che si sostenga la dignità et

il Decoro Pub.° con quelle precautioni che tengano lontani gl' impegni e sconcerti.

1732. 8 Maggio
Inf.ne de Consultori

Non temono i Confinanti di Trieste con Brazzera armata tesser l'acque de lidi Veneti, essequir arresti de Sudditi, e manumettere i legni per mal supposto contrabando de sali; poche somme se ne accennano legitim.e estratte dal Port.° di Muggia p. conto de Compratori Todeschi dirette indi alla volta di Trieste sopra carico di Barca Muggiana col metodo de soliti riccapiti e con la formalità usitata.

Sarebbe più tollerabile in quei Mag.ti metter guardie a posti del proprio Ter.io, et ivi essercitar s.a de suoi quell' autorità, che più cadesse a lor piacimento; ma l'innoltrarsi d'Esteri o Soldati o Birri sin presso la Terra di Muggia, sicome appunto hanno ardito sotto li 27 Aple decorso, di dar la caccia per mare a Veneti, il ferirne due con archibuggi, l'abdurne oltre la Barca tre altri prig.ni, e 'l pratticar gl'insulti accurat.e descritti con merito di vigilanza e di zelo dall'E.mo Proc.r alla Sanità Capello, non dee calcolarsi a minor peso, che di troppo grave et avvanzato trapasso.

Questa violenza noi ci raffiguriamo che desuma forse motivo dalla Public.a Gle dell' Editto Cesareo p. cui già 14 anni sotto rigorose cominationi venne interdetto ne Paesi Austriaci il passaggio de Sali Istriani ad oggetto di promover l' esito soltanto di quei che da Barletta si navigano p. Fiume, Buccari et altri Porti Arciducali.

Tende un tal Dec.° a snervar oggidì il vigor d.e Conventioni, e render poi del tutto inoperosi i patti che in età alquanto remote furon nel proposito sollen.te conclusi.

Essi sono di due nature, alcuni con Casa d'Austria, altri con la Città di Trieste.

Quei con la Città si ravisan segnati in due tempi 1233, 8 Ag.°, e 1463, 17 Nove.

Nel 1233 si dice che i Veneti godan piena libertà di scaricar e di vender a chiunque vorranno in quella Città, e suo Distretto così Sali come ogni specie di merci.

Nel 1463 levato dalla Ser.ma Rep.a l' assedio di Trieste, e donatovi in appresso il perdono e la pace a intercessione di Pio 2.° Pontef. il qual p. innanzi n' era stato suo Vescovo fù pur disposto e convenuto, Che le strade rimmangan libere, aperte et espedite, nè p. alcun color o prettesto sieno astretti di andar più ad'un luoco che all'altro i procedenti dalle parti

superiori o da altre Contrade, ma a cadauno si intenda permesso di passar senza impedim.^{o} con Beni, Vettovaglie et ogni sorte di robba ovunque li sarà di gradimento.

Che la Com.^{tà} di Trieste, suoi Cittadini, ed'altri di qualsivoglia Cond.^{ne} non possan in avvenir vender Sale a chi ne tentasse l' estration p. mare, et in caso diverso habbian da esser distrutte le loro Saline.

I patti poi con Casa d'Austria si veggono stabiliti del 1370, 30 8bre p. se e successori suoi dall' Arciduca, e del 1486, 26 Luglio da Fed.^{co} Imperatore.

Vuole il 1370, che tutti i passi costituiti nelle loro Regioni debbano sempre rimaner salvi e sicuri a Mercanti Ven.^{ti} andando, stando, e ritornando su'l med.^{o} piede che lo erano avanti la Guerra insorta per occasion de Triestini.

Dichiara il 1486, che la strada la qual conduce verso l' Istria dalle venute superiori e dal Cragno si lasci libera, e patente, a commodo di tutti i negotianti p. andar e ritornassero ovunque volessero coi loro effetti senza opposition, o disturbi.

L' innosservanza di q$\overline{ti}$ accordi sopra cui caddero inutili altre volte a Vienna le Pub. rimostranze e l' introddution de proposti maneggi fà discernere quanto vasti si concepiscan da quella i dissegni di attirare tutto il Commertio nei Paesi Ereditarj chiudendone d'ogni intorno i Canali che servono a divertirne una portione seben minuta nei Stati vicini.

Opera assai profficua per poner in chiaro tutto il sistema di q$\overline{ta}$ materia potria quì ritraersi dalle indagationi dell'Ecc.^{mo} Capello in discoprirne non solo le mire più nascoste, mà in comporne ancora secondo l' opportunità con la prudenza che lo accompagna tall'una delle prese misure quando il fervor del di lui spirito instancabile nel buon servitio di. V. S.^{tà} ricevesse dalle autorevoli sue commissioni eccitamento di prender in esame la serie intiera dell' importante Negotio.

Di qual rillievo p. le conseguenze del Traffico habbia a stimarsi l'Impresa del nuovo tentativo Cesareo, la maturità dell'E.E. V.V. saprà perfet.^{e} distinguerlo, sicome dall'altro canto ella per certo distingue di qual offesa riesca insieme al Dom.^{io} dell' Adriatico principal Patrimonio d.^{a} Sovrana Grandezza il trascorso Legno Triestino. Gl'intacchi della sua Giur.^{ne} sono quasi ferite nel cuore; nessuna è così piccola che non rassembri mortale.

Per tenerne lontani in seguito pregiuditij maggiori, scorgesi necessaria la custodia di quell' acque coll' opportuno frequente passeggio di Gaette, o di Galleotte armate. Affinche si prescrivino intatte le rag.^{ni} d.^{a} Sovranità, e del Principato, confluisce assai l'aspetto, e il timor delle forze quand'anche

si voglia sospenderne l'uso e le pruove; poiche l'arti con cui da principio si sono acquistati quelle istesse vagliono in progresso a conservare gli Imperj.

Dalla continuation del Processo già introdotto per l'Off.[o] dell'Ecc.[mo] Proc.[re] risulterà in circostanze distinte il fatto; e sarà facile liquidar almeno i nomi, mentre si trovasse difficile l'attrappar le persone dei Dellinquenti. Spirato che sia il termine del precedente Proclama si potrà contro d'essi venire a sentenza di Bando.

Fratanto crederessimo pratticabile appresso il Commandante di Trieste l' esperimento de più forti reclami p. il castigo de Rei, per il rillascio degl' uomeni rettenti, per la restitution d.[a] Brazzera, e p. l' emenda dei danni che ne fossero inferiti.

Sempre che la giust.[a] della ricerca incontrasse in quel Ministro alcuna ripulsa permetterebbe il diritto delle genti dar mano alle reppresaglie nei modi debiti e consueti, all' hor che massime dall' indocile asprezza degli Imperiali si sentisse accumulata, et ingiunta a sudditi della Serenità Vostra doppo la soprafattion della loro cattura qualche pena pecuniaria o afflittiva, Gratie.

Vm.[mi] Riv.[mi] Servitori
[1]) Fra Paulo de Servi Cons.[r]
Triffon Vrachien Cons.[r]

Ser.[mo] Pnpe

Mentre che emanarono le Pub.[e] Delliber.[ni] che oggi vengo di venerare nelle Ducali 10. cor.[e] sopra il fatto seguito nelle acque di Muggia si travagliava colà la formation del Processo, et hora che è compillato ne umilio a V. S.[tà] in ubbid.[a] del di lei commando le ulteriori notitie.

A lume intiero dell' affare che riguarda la nuova violenza pratticata dagl'Esteri in quelle Pub.[e] acque si fa importantissimo conviene premettere alcuni fatti che si desumono dal Processo, quali hanno un antica origine, e che aprono strada a ben riconoscere la qualità del commesso trapasso.

---

[1]) Necessariamente questi non è il celebre Fra Paulo Sarpi morto già nel 1623., ma un altro, e precisamente Fra Paolo Celotti che fu Consultore in Iure dal 1727 al 1742.

In Muggia vi è la vendita p. conto Pub.[o] di circa 600 mozza di Sale all'anno; qta vendita si essequisce da Mri Dep.[ti] dal Mag.[to] Ecc.[mo] del Sal in ord.[e] alle ultime regol.[ni] prima delle quali era solita pratticarsi p. antico privil.[o] p. conto proprio dalli abitanti di quella Terra.

Si faceva e si fà il maggior essito a Villici dell' Imperio che colà conducendosi a provedersene lo trasportano (sempre p. Terra) nello Stato Austriaco partic.[te] caricandosene gl'Omeri da che son denominati Spallanti.

Son essi con altro titolo ancora chiamati Schiavi abitatori però e sud.[i] d.[e] Giur.[ni] di Duino, S. Servolo, Contovel et altri luochi situati nel Carso, et affetti allo stato Arcid.[le].

È quel sale, hora che dagl'Esteri sono profanate le Pub. Conventioni, quanto a divietti Cesarei considerato di Contrabando, e sono destinate in qualità de soldati osian Mri de Datij di Trieste chiamati Liberaiter diverse persone alcune delle quali vanno in traccia mà sempre per terra cogliere et attrappare tali spallanti, che presso loro corrono in gradi de Contrab.[i] destinati i restanti Mri med.[i] in altri posti e funtioni come in progresso sarà rassegnato.

Sono prattici i Spallanti d.[e] strade più occulte, e quando riesca loro di penetrare innosservati oltre il Confine hanno posto in sicurezza se stessi e il lor Capitale, mentre riesce grand.[te] difficile a detti Mri il sorprenderli in altre più interne e lontane situationi.

Giungono a Muggia in più partite; se ne staccano col Carico insieme fino in n.[o] alle volte di 50 Persone, et è il loro camino p. le vie montuose in situationi inacessibili et innosservate uscendo dai Pub. Confini verso il luoco di Zaule benche in assai breve distanza esista la Muda Austr.[ca] p. la essat.[ne] de Datij.

Fino al d.[o] Confine possono estendersi le investig.[ni] de pred.[i] Mri Liberaiteri, ma si raccoglie che qti non solo frequent.[e] oltrepassano il Conf.[e] ma l' ardir loro li guida a tentare le reppresaglie sino alle Porte della stessa Terra di Muggia che è circa tre miglia lontana dalla sud.[a] Confinatione di Zaule.

Vna tale transcendenza hà la sua causa, e sono recenti anche gli essempj dell' inferita molestia.

Sino al margine delle Saline di Muggia et anzi fino un tiro di Moschetto lontano dalle porte di quella Terra furono non và gran tempo a tentare repplicat.[e] l' arresto dei Spallanti; fù respinto il tentativo mà non restò in seguito abbandonato.

La rag.[ne] è che quando non sortisse in tal guisa essequirlo è difficile (o avvien di raro) che riesca loro nelle interne situationi Imp.[li] ove sanno i Spallanti deluder i agguatti et assicurare se stessi.

Ma il fatto è che tali tentativi inferiscono giornal.^e gravis.^i pregiuditij a V. S.^à nel contaminarsi, e manumettersi la Pub.^a Giur.^ne

Per altro caminano i Spallanti tanto impauriti che sebbene siano in grosso n.^o alla sorpresa o vista di un solo Liberaiter gettano il Carico, e lasciandolo nell' altrui potere procurano con la fuga la loro salvezza.

Nel caso però che sian colti non è ordinario arrestarli, ma facendoli portar il sale fino alla muda, lo acquistano così, indi son licentiati.

Tale essendo il travaglio de poveri Spallanti sono però in necessità di continuar il loro essercitio privi di qualunque altra occupatione p. alimentarsi.

Vi trovano così il loro conto, mantengono le proprie famiglie, corrispondono i gravosi Testatici alle Giur.^ni cui sono soggetti, e non ostante che tre sole sian le quarte di Sale che di volta in volta trasportano, i dissaggi e le spese che soffrono, vi trovano però il loro conto se arrivano talvolta ad' esborsare venti soldi p. cadauno a chiunque voglia esser loro di scorta sino al Confine.

Da qto loro timore, e dalla sugget.^ne in che sono tenuti da pred.^i Mri derivò appunto il caso umiliato, mentre 48 di tali Spallanti pensando asilo e sicurezza al trasporto accordarono con la mercede appunto di L. 48 una Barca di Muggia che nella notte 27 Ap.^le caduto li traggittasse con loro sacchi di Sale (attraversando la Valle) sù le rive del Ter.^io di Trieste.

Sei erano i Muggesani che vogavano in d.^ta Barca la maggior parte però aggricolt.^i e mentre verso le hore 4 andavano essequendo un tale trasporto fù la Brazzera aggredita da un Batello di 4 de prenominati Liberaiteri.

Il sito fù a mezzo il Golfo denominato Valle di Muggia, che dall'uno all' altra parte si apre e distende in due Miglia, non restando imaginabile essitanza che in tale attentato siasi turbata l'indubitabile Giur.^ne di V. S.^tà se sue tutte sono le acque di quel mare e di quelle sponde.

Fu dunque in qta precisa località di sito sorpresa e represagliata la Barca de sudditi, e si principiò l'impegno con più spari d'Archibuggiate, che andarono inani, parte de sud.^i restati essendo feriti, dagl'esteri (senza pericolo però) due de pred.^i di Muggia cioè Dom.^co Negrisin nella fronte, e P.^o Bosik in una mano.

Per queste offese furono sottomessi, et obligati i sud.^i di V. S.^tà et i Spallanti a rimurchiare il Battello sino alle Rive di S. Servolo Austr.^o dove godono tali Mri un provisionale ricovero.

Arrivati verso Terra si gettarono tre Muggiesi nell' acqua con buon n.^o de Spallanti; cimento, che fece loro riuscire la fuga.

Gl' altri tre sud.i, e sono li pred.i due offesi, e Lor.o de Luca giovine d'anni 14 con il rimanente n.o d'essi Spallanti tra quali alcune lor femine egual.te robuste et atte al trasporto del Sale sono stati condotti nella stessa Braz.a di Muggia dai 4 Liberaiteri, e da un Caporale a Trieste.

Per l' oscurità d.a notte, e per la sorpresa, che in tal n.o di gente portò una universal confusione non fù possibile alle diligenze delle indagationi tutte rillevar i nomi dei Liberaiteri; e non li hanno conosciuti i stessi aggressi, venendo solam.e indicato che il Caporale esser possa un tal Andrea che suole occuparsi nel Ministero.

Ma non ostante non trascuro d' eccitare un Confid.e che essiste in Trieste p. rillevare se fia possibile i nomi loro.

Furono i tre sudditi di Muggia, e tutti i Spallanti med.i posti nelle carceri di Trieste alla riserva d.e Femine che restarono licenziate.

Fù costituito il pred.o Lor.o de Luca a cui è fama che possa esser accordata la libertà quando presti una formale pieggiaria di rassegnarsi ad ogni chiamata.

Non si è perpetrato fino ad'hora l'ulteriore disegno di quella Giust.a sopra gl'altri due sud.i, corsero in Trieste alcune voci che saranno rigoros.te puniti, che sarà abbrucciata la barca, e che essendo essi Spallanti rettenti nella maggior parte d.a Giur.ne del Co. Fil.o d.a Torre siasi egli trasferito in Trieste a maneggiar la lor liberatione, e possa conseguirla sù gli essempj passati d.a prot.ne che tanto lui quanto gl'altri Esteri Feudatarj sono soliti donare in simili casi anche con l' esborso di soldo sopra tal Gente.

Non vi è per altro veruna memoria che in alcun tempo mai sia seguito simile insulto, ne si rillevano che habbiasi mai portata la sopraf.ne nelle acque di V. Ser.tà come p. altro sono soliti pratticarla per via di Terra.

Quei Liberaiteri che come sopra son destinati in quelle conf.ni di Trieste stanno divisi, alcuni pochi in Terra, e gl' altri nell' armo di due Felucche fabricate in quei squeri, e che sono quasi all' uso delle Pub.e differenti solo nell'armo da due Petriere a due Moschettoni da Cavalletto.

Corrono dieci o dodeci anni inc.a che tali legni sono comparsi in mare dalle Rive Austriache, et uno d'essi fù p. lo più destinato nell'acque presso Duino e la Fiumera d'Aquilleia, l'altro servì di Guardia alle Saline di Zaule e di S. Servolo e present.e vengono custodite da ambidue questi legni particol.e nei tempi d.a Fabrica de Sali.

Pare moderato il contegno di tali Felucche che sempre stanno permanenti in un sito non solite a staccarsi e navigare, ma passano al fin d' ogni mese a Trieste a ricever le paghe.

I sud.^{i} Liberaiteri vengono di tempo in tempo mutati da posti, mentre p. quanto rillevasi ve ne sono in maggior n.^{o} distesi lungo la linea del Conf. Austr.^{o} sino a Fiume e tutti p. l' incombenze de Datij, la qua mutatione rese e renderà sempre difficile il poter rillevare i nomi loro.

Compita la Rel.^{ne} del Processo per tutti i fatti premessi mentre andrà il mio dovere rendendo conto al Mag.^{to} Ecc.^{mo} d.^{a} Sanità d.^{e} contraf.^{ni} e libertà che sono corse in tale incontro riguardo la gelosa inspet.^{ne} rimane d' ubbidir il comando di V. S. espresso nelle sud.^{e} Ducali.

Lo faccio subito nella p.^{a} Parte, e giachè si attrova in Trieste il Co. di Gallemberg la di cui sopraint.^{a} et autorità può molto più util.^{te} cooperare all' intento li dirigo come da me, e come la S.^{tà} V$\overline{ra}$ lo prescrive le proprie rimostranze, e li ricerco il castigo dei detentori, il rilascio de sudditi, la restitution d.^{a} Brazzera, e rissarcimento de danni.

Adempirò poi i sovrani publici Documenti intorno l'altra parte di far tessere di tempo in tempo quelle acque da qualche Pub.^{a} Gal.^{ta}, di sostenervi la Dignità e Decoro Pub.^{o} evitando però gl' impegni e sconcerto.

Parenzo 13 Maggio 1732.

1732. 24 Maggio
In Preg.^{i}
Om.

Suplisce in oltre la pontualità v$\overline{ra}$ con la più dilig.^{te} Inf.^{ne} dei fatti che sono risultati dal Processo formato p. occasione dell' arresto del legno di Muggia pratticato dagl' $\overline{Impli}$ et a misura delle ulteriori risultanze ci aggiungerete quel più che riputaste degno d.^{a} notitia del Sen.^{o} e di positiva sua Dellib.^{ne} Proprie sono le investig.^{ni} e prattiche disposte p. venir in chiaro d' ogni altra circostanza del successo, l' avert.^{a} di tener inf.^{to} q$\overline{to}$ Mag.^{to} d.^{a} Sanità d.^{e} contraf.^{ni} corse rispetto alli importanti oggetti d.^{a} Salute; e le rimostranze come da voi avvanzate al Co. di Gallembergh p. il castigo de rei, rilascio de sud.^{i}, e rest.^{on} d.^{a} Barca col risarcim.^{o} de danni patiti, e del risultato ce ne apporterete distinti li riscontri per le ulteriori rissol.^{ni} che convenissero. Conferente in fine il ripiego di far tessere di tempo in tempo quelle acque da alcuna Gal.^{ta} saprà la natural Prud.^{a} che vi accompagna circoscrivere in modo la sua navig.^{ne} onde sian tenuti lontani gli impegni e li sconcerti come ci promette l' avvertenza vostra sempre lodevole in ogni parte che riguarda il serv.^{io} Pub.^{o} chiudendosi con quel aggrad.^{o} che si conviene alle sollecit.^{ni} vostre anco p. le notitie

intorno l' uscita dell' infesto Corsaro Ali-Coza e del Ministro di Tunisi incaminato p. Vienna.

Ser.[mo] Prencipe.

Ubbidito il commando di V. S.[tà] espresso nelle ducali 10 spirante, scrissi già al Ço. di Gallambergh, e ricercai come da mè il dovuto riparo alla violata Pub.[a] Giur.[ne], e la restitutione insieme d.[a] Barca e de sud.[i] arrestati nell' acque di Muggia.

Ma le risposte furono quali le raccoglierà dall' annessa.

Rivoltomi poi al D.[r] Andrea Fini da Capod.[a] suddito fedele alla S. V.[a] che è congiunto del Commandante di Trieste cui p. le prettensioni de titoli non è solito scriversi da alcuna Carica, e ricercatolo di carteggiar con le istrut.[ni] dateli come da lui, ha da esso Commandante ripportato coll' unite un altro scanso con il cenno però, che non saprebbe trattare una mat.[ia] Pub.[a] con forme private.

Rillevo in oltre da un Confid.[e] di Trieste che il Fiscale di quella Muda siasi espresso che l' haver io ricercato benche da me il sud.[o] riparo aveva anzi mag.[te] impegnato a sostenere la violatione med.[a]

Argomento da ciò che gl' Im.[li] prettendino che V. S.[tà] o tolleri fin col silentio qualunque insulto, o entrando in maneggio rinuntij come in prezzo d.[a] liberatione di quei poveri sud.[i] una qualche portione d.[e] rag.[ni] sue.

Già i due Bergantini degli Impli med.[i] fanno prova assai manifesta di tale Dissegno e benche stiano nelle Rive opposte sono però nelle acque e nel mare di V. S.[tà], e tollerati da lungo tempo hanno acquistato ragion di possesso e di Dominio onde impedire la libera navig.[ne] de sudditi.

E vero che armati d.[i] legni da Soldati Liberaiter uscirono alcuni de med.[i], e con altra Barca aggredirono quella di Muggia, ma da tale arbitrio e licenza nasce la presuntione che commettano sempre maggiori prevaric.[ni] et insulti.

Hò però in essec.[ne] d.[e] sud.[e] Ducali e delle susseguenti 24 spirante avvanzato in quelle acque una d.[e] Pub. Galleotte che diretta dall' Uff.[le] Vuco Dabovik con le precise com.[ni] che m'hanno prescritto confido l'uso d.[a] commandata riserva onde stiano lontani gl'impegni e li sconcerti e vi sia sostenuta la Dignità et il decoro Pub.[o]

Mi riuscì ancora col mezzo di Confid.[e] di penetrare i nomi dei 4 Liberaiteri espressi nell'occlusa nota asserendomi egli che due d'essi siano anzi disertori dalle Pub. Insegne.

Sopra di qti Rei rillevando il sent.^{to} de Consul.^{ri} di V. S. espresso in scrit.^{a} loro 8 cad.^{te} perche habbiano a proclamarsi e bandirsi io poi non mi determinerò a passo alcuno senza la precisa Dellib.^{ne} dell' Ecc. Sen.^{o}

Suplico però sopra qto punto la Volontà Pub.^{a} prescrivermi se a scanso de maggiori impunt.^{i} p.^{a} di publicare il Proclama et il Bando susseg.^{te} habbia ad' attendere e come la deffin.^{ne} de priggionieri sudditi suoi essistenti in Trieste de quali essendo gia seguita la liber.^{ne} di uno che era giovinetto resta a temersi che si renda difficile quella degl' altri due uomeni tuttoche trovi un essempio, che occorso essendo un altro simile caso et arresto p. occas.^{ne} appunto de Sali nelle acque di Muggia l'anno 1711 furono i Marinari sudditi rillasciati dalle Carceri con pieggiaria de iudicatum solvendo.

Non credei intanto lasciar cadere così la mat.^{a} et ommettere un altro eccitamento come dalle annesse al Conte di Gallembergh col motivo di rispondere a lui sù l' influenza de Bovini che doppo i med.^{i} suoi avisi ho rillevato che occupi con molta dilatatione i Carsi di Trieste.

Mà l' ardire de Confinanti abusa e provoca per tutte le vie la somma prudenza di V.^{a} Ser.^{tà} anzi pare che cot.^{a} Virtù serva loro anzi di incentivo a sempre nuove e sempre maggiori prevaric.^{ni}

Sono col rammarico di dover render conto d' un altro Insulto.

Commandata dal Mag.^{to} Ecc.^{mo} d.^{a} Sanità p. la sudd.^{a} insorgenza de Bovini l'erettion de Rastelli, taglio di strade, e tutte l'altre solite precautioni e custodie ne hà il mio dovere diffuso l'ordine circol.^{te}, et ovunque fu adempita la volontà di esso Ecc.^{mo} Mag.^{to}

Appena eresse il Com. di Mompaderno del Distretto di S. Lor.^{o} nel g.^{o} 3 spirante tre Caselli nelle med.^{e} primiere sit.^{ni} nelle quali erano ultim.^{e} piantati, e sùl Conf.^{e} di V. S.^{tà} che uscì da Boschi Vicini una grossa partita di Imperiali della Villa Antignana Distretto del Contado di Pisin.

Fù promosso e diretto il trapasso da Ant.^{o} e Mattio Flli Antolovik, e Gio. loro Gno facendosi vedere alla Testa di questa gente et a Cavallo il Prette Mattio Vuluorovik (Vulacovich) tutti Austriaci.

Si attaccarono le Guardie del p.^{o} Casello, fù qto atterrato e con un Tizzone che seco havevano gl' aggressori appicciorono il fuoco e restò incendiato.

Si fece così successiv.^{e} degl'altri due, mentre soprafatte et atterrate le Guardie costrette furono a ritirarsi, asportato essendosi dagl' Esteri in Antignana, l' avvanzo de Caselli che vi lasciarono le fiamme.

Si sono subito di mio ordine rimessi dal Commune i Custodi; ma pure nella mattina d.^{i} 8 essendo stata condotta nella Fineda di Mompaderno

(che è una Prataria di Pub. rag.[ne] situata in vicinanza del sud.[o] Confine) da predetti Antolovik copia grande d' Animali Bovini in più squadre rippartiti mentre andavano oltrepassando i Posti di Sanità si mossero le Guardie ad' ammonire anco piacevol.[e] i proprietari Pastori a trattenerli e retrocedere.

Ma rispostoli che anzi penetrar volevano più avanti fù da Ant.[o] Antolovik commesso contro le Guardie uno sparo d'Arcobuggio, e fatto da esso nel med.[o] tempo cenno ad' altra gente che era in poca distanza e stava in osservation del successo unitisi in *50* inseguirono le med.[e] Guardie scaricando lor contro molti altri arcobuggi da quali p. Divina Clemenza restarono preservate et illese.

A queste due si è rinnovata et aggiunta anche la terza animosità e violenza in quel Confine.

Sono comparsi anche nella mattina dei 22 nella Fineda i prenom.[ti] Antolovik con molti altri Alī, e con la scorta di circa 30 psōne armate parte ferme in una qualche distanza dalle G.[e] di San.[à] e parte avvanzate in camino contro di loro.

Presentarono l' armi et hebbero l' ardir di intimare a Sudditi custodi di ritirarsi in pena d.[a] Vita da loro Posti.

Fù forza di farlo anche p. qtā sopraf.[ne] e furono anzi inseguiti intern.[e] verso la Vila di Mompaderno con altri 3 spari d' Archibuggiate chi dice essequiti in offesa tentata d.[e] Guardie, e chi in contrasegno d' allegrezza di tale fuga et espulsione.

In ciò si è distinto il pred.[o] Mattio Antolovik essaggerando con prottestе e minaccie che sino sussisterà la di lui Famiglia non vi vuole colà, e non vi dureranno le Guardie.

Rimarcabile è che cinque sono le Case di qtā famiglia divise frà se, ma unanimi in massima, e contigue a quella Conf.[ne]

Questa famiglia è stata sempre et è la più infesta mentre fomenta nelle altre tutte de Confinanti consimili perturbationi, le promove e sostiene con tanta baldanza che nell' incontro presente uscirono dalle ostentationi dicendo che ben presto penetreranno nella Villa di Mompaderno fino a levar le Campanne.

Fomentatore e Capo di tali prettese e represaglie è Iure Antolovik; fattosi egli sopra degl' altri autorevole nella figura di loro Avoc.[o] e Diffensore di qualunque controversia partic.[te] de Confinanti nel foro di Pisin, ha con le meritate assistenze e facilità potuto seddurre non solo li Antolovik mà le altre famiglie tutte di quel Contorno che ad' ogni di lui cenno si ammutinano, e comettono simili eccessi.

Frequenta egli i viaggi di Pisino, e maneggia con quel Cap.[io] le violationi pnti, ottiene ordini penali p.che sia ubbidito, fà passar a Lubiana Memoriali onde havere più efficaci assistenze, e fino ostenta public.[e] che Mompaderno non haverà mai Ius nella Fineda.

Avvanzarei ben volentieri una buona squadra di qte Militie per coprir i Pub.[i] Stati e quei poveri sudditi; ma essendo evidente il pericolo di un qualche impegno non oso di farlo senza la Precisa Pub.[a] Volontà.

Alla notitia di qti fatti doppo haver nominato nuov.[te] et incaricato i Capi di quel Com.[e] a non ceder mai il Publico posto ma anzi di represtinar le Custodie ho creduto nec.[io] ordinar accurata form.[n] di Processo da cui si raccolgono tutte le circostanze predette.

Prima di quest' ultimo fatto credei pure del dover mio riconoscer quella situat.[ne] così frequent.[e] turbata e manumessa dall'ardire de Confinanti, et è quella stessa in cui fin nell' 8bre decorso furono del pari dati alle fiamme i stessi Caselli di Sanità come ho umil.[te] partecipato col n.° 2.

Postomi in traccia de Pub. Docum.[i] da cui haverne un qualche conto riuscì vano il desiderio mio tanto in Capod.[a], che in Montona, e S. Lorenzo, dove anzi già alcuni anni saccheggiata da Mal-viventi quella Cancel.[a] vien nel Processo introdotto che le Scrit.[e] di quei Confini siano fatalment.[e] passate in mano degl'Esteri e da quel tempo (tolte così le autentiche prove delle Pub. ragioni) hanno poi insultato incessant.[e] quei Confini.

Nell'oscurità dunque, e nella Confusione in che sono le Cose havendo potuto con una visita locale cui mi sono cautam.[e] trasferito rillevar un qualche confronto lo assoggetto a Pub. Lume.

Quatro sono le Ville del Distretto di S. Lorenzo, e la più ampia è quella di Mompaderno che si distende et occupa la metà del suo Ter.[io]

Hà Mompaderno un vasto tratto di Terreno, e questo si denomina la soprad.[a] Fineda che è lunga tre miglia e larga in circa due solita proddur ne tempi andati annual.[te] mille Carra di Fieno; fù ella destinata dalla Pub.[a] Munif.[a] a benef.° di quei sud.[i] ricavandovi in oltre legna, e pascoli p. alimento de proprj A.li.

Non era però permesso a chiunque ne meno a sud.[i] stessi l'ingresso delli Armenti, o altri Ali minuti dal giorno di S. Giorgio fino a quello di S. Michiele. Gl'Esteri la riconoscevano di indubitata rag.[ne] Pub.[a], perche vi intervenivano solamente all' hora quando erano chiamati a lavorarvi come operari, nel qual caso erano pagati da sudditi a giornata nel taglio de Fieni, e perche i stessi Esteri contribuirono sin l'anno 1708 una data corrisponsione di soldo p. potervi introdurre nel tempo permesso a pascere anche i proprj Animali.

Veniva questa Fineda custodita da un certo n.° de sud.ⁱ a benef.° de quali si facea dal loro Zuppano la distributione di quei A.li degl' Esteri che p. avventura sorprendevano quando penetravano a pascolar nel sud.° tempo vietato.

Prevaricò un Zuppano col restituire appunto alcuni A̅l̅i allettato dà un lucro occulto et infedele, e passato essendo il malvaggio essempio nei successori, si abbandonò da sud.ⁱ la Custodia in modo che penetrati i Confinanti a lor talento, e liber.^te nella Fineda, vi pascerono i loro Animali, e vi tagliarono gl' Alberi, e sostenendo l' ingiusta prettesa che la Fineda sia del Cesareo Dominio hanno apportato in varj tempi, et apportano continuate molestie dalle quali nascono giornaliere oppressioni, e danni de sudditi, successi essendo più volte reciprochi spari d' Arcobuggi et anco omicidj.

Rimasero indivise per le note conventioni, e sent.^e seguite in Trento nell'anno 1535 certe portioni di Terre, quali in alcuni siti furono dichiarate promiscue, e si intitolarono Differenze, nome e Titolo infausto nell'Istria.

Vsurpato dagl' Esteri Confinanti con il progresso del tempo l'intiero Possesso di tali Differenze che in quella parte sono una grande portion de Terreni e che conterminano con la d^a Fineda e fattosi proprio ciò che era promiscuo sono andati poi a parte a parte rodendo con la violenza (che nelle fauci del Prepotente divien ragione) anche i diritti più interni, et in Mompaderno l' intiera Fineda.

Per sostenerne l' occupatione hanno anche a poco a poco malitios.^te confuso i veri Confini, difformati i segnali, svelte le pietre, e tagliati gli Alberi nei quali erano incise et impresse reciprocam.^e alcune Croci.

Alcune Colonne o siano grosse Pietre divisorie furono trasportate, e piantate in situationi più interne, havendone altre con publico sprezzo et ingiuria infrante, e tradotte alle proprie Case, e benche V. Ser.^tà habbia di tempo in tempo delliberato i necessarj compensi e ripari hà prevalso sempre e in tutti i luochi l' usurpo.

Per fomentarlo in certo modo in quei siti cospirò una fatalità ben particolare. Destinato l' anno 1714 il Cap.^n Bugardelli alla Guardia de Caselli di Sanità in quel posto, parve allo stesso, che nella Proces.^ne delle Rog.^ni il Clero di S. Lorenzo si avvanzasse oltre i Confini ne luochi Austriaci, onde cadde nell'inganno e nello scandalo de arrestare fino con gli Indumenti sacri quei Sacerdoti dal qual arresto desumendo i Confinanti nuova ragione, presero poi un ansa così andace che mai desisterono di invader quelle Località.

Il fatto è però che la Fineda è descritta nei Pub. Cattastici di S. Lorenzo, che i sud.^{i} di Mompaderno non ostante l' estera sopraf.^{ne} contribuiscono p. la med.^{a} Fin.^{a} a quella Publica Rap.^{nza} il Terratico, e che all' occhio stesso si fa evidente, e si manifesta il Pub.^{o} Diritto.

Durano ancora alcune delle Pietre, e delle Croci benche difformate in quel Confine, che con linea e retto tramite lo conducono al sito della diroccata Chiesa di S. Silvestro ove era la prima Divisione et il certo Termine di quella Parte.

Hora essendosi innalzata già mezzo secolo un altra Chiesa con lo stesso Titolo e denominazione, mà intern.^{te} e in c.^{a} un miglio distante dalla pred.^{a} già diroccata, rifferiscono i Confinanti a q$\bar{ta}$ nuova Chiesa e non all' antica il termine e punto divisorio, quando frà l'una e l'altra, e nel corpo delle loro prettese vi sono altre Case chiamate de Giacchich sempre et anco in adesso riconosciute dagl'Esteri del Territorio e Giur.^{ne} di S. Lorenzo.

Prettendono altresì di alterare la situazione del Lago Ternovizza a cui si rifferisce nelle pred.^{e} sent.^{e} il primo limite, e lo trasportano ad'un altro Lago detto Puttigna, ma all' incontro questo Lago egual.^{te} è nell'interno d.^{a} Fineda corrispondente alla Chiesa nuova di S. Sil.^{ro} alla qual parte essendovi alcune Case chiamate dei Banchi, sopra il d.^{o} Lago del pari falsamente figurano il pretteso loro Confine, quando lo stabiliscono le altre Case denominate pure de Banchi mà Austriache quali in linea si rifferiscono alla pred.^{a} Chiesa già diroccata.

Rendendo però gl' Esteri con tali alterationi sconvolto et incerto il diritto delle rag.^{ni} Pub.^{e} a quella parte, e facendosi le sud.^{e} famiglie colà Confinanti sempre più infeste et abituate nell' impun.^{e} violarle piacciono perche giovano al Cap.^{o} di Pisino i loro frequenti Insulti, e vengono sostenuti con sfacciataggine tale che hormai và egli ostentando esser tutto quel tratto di Fondo Imp$\bar{le}$.

Questi danni che rappresento sono danni del Com. di Mompaderno, ma sono pur troppo diffusi altrove, e V. S.^{tà} hà li frequenti riscontri dall' Ecc.^{mo} S.^{r} Cap.^{o} di Raspo, e dal Reg.^{to} di Cap.^{a}

Ma ciò che più importa è che havendo io osservato in una scrit.^{a} 1695 del D.^{r} Raimondo Fini fù Deputato ai Confini il di lui assunto di estendere un distinto Dissegno delle *10* parti nelle quali è divisa la linea di tutta la Conf.^{ne} et aggiungervi p. ogni dissegno un sum.^{io} d.^{e} scrit.^{e}, consuetudini, et emergenze antiche e recenti che gli appartengono, non trovo poi essequito il benemerito e salutare impegno come V.V. E.E. lo raccoglieranno dall' annessa.

Intanto sono andati crescendo i Pub.[ci] pregiuditij, e multiplicati gli usurpi cade la materia in una difficoltà che si rende sommam.[e] involuta, et oscura.

Rillevando poi nelle sud.[e] Ducali 24 Maggio spirante la Dellib.[ne] di spedir a qtā parte un Vff.[le] p. la formation dei Dissegni et altro che occorresse ingiungerli nel proposito supplico profond.[e] V. S.[tà] riflettere, che dovendo prendersi in Dissegno la Delineation de Confini, il punto in hora sarebbe azzardoso assai capaci essendo li Austriaci di impedirla con qualunque impegno.

È vero che qtā materia l' havevo come nel n.° 22 riservata ad altri fogli, ma fissatomivi ponderat.[e] trovo che ella è troppo vasta, difficile, e dirò anche impossibile a riconoscersi per me giuridicamente.

La materia è assai propria o del Reg.[to] di Raspo o di quello di Capod.[a]. Già in più tempi, e nei recenti ancora si sono essequiti p. quanto raccolgo, essami, e confronti hor dall' uno, hor dall' altro dei due Reg.[ti] onde riconoscere da qualunque parte i danni, e li usurpi degli Austriaci.

Doverebbero par.[ti] essistere nelli Archivij de med.[i] Reg.[ti] i titoli, e possessi, e prove, e le carte tutte attinenti alla grave materia, mà mi si rifferisce, che mancano le più essentiali non essendomi riuscito di vedere ne meno un sicuro Dissegno.

Il peso sarebbe p. me estrem.[e] difficile e nuovo, e l' essequirlo mi toglierebbe affatto dalle peculiari incombenze di Sanità.

Supplico però la Pub. Clemenza e per il suo miglior interesse, e per la grande e vera incapacità mia dispensarmi da qtō Incarico a cui confesso cond.[e] di non poter ne saper riuscirvi.

Per non tener final.[e] sopra di me parte alcuna di ciò che potesse influire nella materia mi avvanzo a dirle.

Che nell' altra scrit.[a] 1707 del Dep.[to] ai Confini conoscendo egli le difficoltà grandi onde repprimere il disord.[e] invalso ha suggerito, che lo fermarebbe almeno l'osservanza rigorosa dei Dec. 5 Zugno 1643, 28 Aple 1662, 14 Feb. 1678, e 14 8bre 1679 che innibiscono le Vendite de Beni ad'Esteri sùl Confine, e soggiunge, che giovarebbe assai estendere l'innib.[ne] alle permute, agli asseg.[ti] Dotali et altri titoli.

Abusate le Leggi raccolgo che per tal Causa sono stati inferiti gravissimi danni alla Pub.[a] Giur.[ne]

Dai nuovi Compratori, o Possessori Austriaci de Terreni Veneti non si sono corrisposte le X.[me] a Patroni dovute ratione fundi, e meno si sono sodisfatte le Podestarie così che a grado a grado passarono i Beni in una total indipendente alliena Giur.[ne]

Rillevo in oltre che gl' Imperiali sono così gelosi onde non accada pregiuditio alcuno sopra i loro Confini che se le Femine Austriache possedendo Terreni passar vogliono in matr.^{io} con i sud.^{i} di V. S.^{ta} non li viene acconsentito, se qti non si dichiarano e naturalizano Impli.

All' incontro fino il Par.^{o} di S. Lor.^{o} altre volte inquisito è un sud.^{o} Austr.^{o}, e lo è pur uno di quei Can.^{ci} entrambi grand.^{e} sospetti, e pure nulla-ostanti le Leggi si fanno Par.^{i} gl' Esteri, e si fanno Can.^{ci}, si rapiscono i Possessi e può dirsi che siano esploratori delli Arciducali, e i loro fomentatori.

Intanto sarebbe da essaminarsi, se sussistendo, e prendendo còl tempo maggior vigore i pregiud.^{i} non ripulsati habbia a permettersi ai sud.^{i} che almeno come da loro preservino i proprj averi, e repprimano con la forza la forza, onde in qualche parte si temperi l'ardimento altrui e si rallentino almeno li usurpi.

Pare che il male ricerchi rimedio dalla radice donde egli deriva, e sino che si lascino operare a talento quell'infeste famiglie saranno sempre frequenti, e sempre cresceranno le violenze in quella parte.

Imploro per tanto la Pub. Volontà se contro i rei di tali attentati che emergono dal sud.^{o} Processo habbiano ad'essere proseguiti gl'atti d.^{a} Giust.^{a} nel proclamarli indi proscriverli onde animati i sudditi siano nel caso d'impun.^{e} diffendere se stessi, le proprie sostanze, e la Sovrana Pub.^{a} Giur.^{ne}

Potrebbesi ancora industrios.^{e} coartare il libertinaggio con cui li Austriaci di tutto il Contado portano il loro Com.^{io}, e lo rendono passivo ai sud.^{i} aggravando con qualche contrib.^{ne} i generi mencantili, et i loro proddotti che entrando o uscendo dal med.^{o} passano liber.^{te} p. la Prov.^{a} e p. i Porti dell' Istria, e sarebbe questo un ripiego valevole forse a frenar l' audatia loro e convertir in qualche specie di Bene il male che hor si patisce.

Ma per nulla ommettere chiudo col rappresentare a V. Ser.^{tà} un Caplo del med.^{o} Dep.^{to} And.^{a} Fini espresso nella sud.^{a} scrit.^{a} 1707.

Infatti egli asserisce di non scorger rimedio più sicuro che o una Conferenza di egual Carica altre volte proposta, e che mai si essequì o unir et acquistar l' Istria Imple per non perder a poco a poco la suddita.

Quanto al p.^{o} punto, valendomi del sent.^{o} del rinomato Consultor Sabini pare che sarebbe di gran rischio e pericolo di Pub.^{o} preg.^{o} l'El.^{on} de Com.^{i}

Il riflesso suo molto prudente fù che come le rag.^{ni} Pub. furono implicate, e confuse fin nell' anno 1535, cui si convenne lasciar indecisa

molta portion de Terreni nominati comes.[a] le Differenze, così essendosi i Confini di queste dalla prepotenza degl'Esteri in tutte le parti alterati, offesi, trasportati, proddurrebbe tale El.[ne] conseguenze contingentis.[e] alla sup.bia et alle prettese de Confinanti p. attirare a se maggiori spogli e conquiste, e tanto più quanto che mancano i veri fond.[ti] e massime quelli che essistevano nei Reg.[ri] di S. Lorenzo passati come dissi nelle loro mani.

Furono in altri tempi eletti Com.[i] hor i Cap.[i] di Raspo, et hor i pubb. Rap.[nti] di Capod.[a], ma la prudenza Pub.[a] hà sempre schermito l'essec.[ne] d.[e] Conf.[ze].

Internatomi sopra l'altro sugger.[to] trovo che l'Ecc.[mo] S.[r] K.[r] Zen di felicis.[a] raccordanza all'hor che nell'anno 1690 onorò q.ta Prov.[a] come P.[r] di Sanità vi fu penetrato.

Passato poi nell'Amb.[ta] di Vienna mi si asserisce che lo abbia anco proggettato alla S.[tà] Vra e poi cadde innessequito il maneggio.

Attuale Sig.[r] de Stati Austriaci è il March. di Priè poiche in esso è passata non solo la Giur.[ne] di S. Servolo che era prima de Co. Petaz ma anco il Cont. di Pisino d.[o] Sig.[r] di Mitterburgh che antic.[e] dai Co. del Tirolo si trasfuse con le solite umane vicende e contese nel Pnpe di Porcia, indi in quello di Auspergh et ultim.[e] nel Consiglio di Gratz che tramandò l'una e l'altra nel prenominato Priè.

Trovadosi egli in Parenzo già pochi anni raccolgo che siasi espresso con M.[r] Grossi fù Ves.[o] di qta Città, che ben volentieri entrarebbe in contratto.

Sono così universali e continuate le violenze che vengono inferite ai Sud.[i] et ai Confini che potrebbe credersi che havessero in oggetto di promuovere questo maneggio.

Se la generosità dell'Ecc.[mo] Senato, e la pietà sua vi dasse la mano, sarebbe l'opera del miglior interesse di V. S.[tà] e della maggiore sua Gloria sparger così l'universale tranquillità sopra i suoi sudditi, et acquistar anche in pace le Provincie, Gratie. &

Parenzo 30 Maggio 1732.

P.S. Giacchè q.te giacciono innespedite per la furia e contrarietà de Venti che contrastano ai legni il passaggio del Mare le riapro, e ritornato essendo in oggi 4.[o] giorno del nuovo mese di Giugno l'Vff.[le] Vuodabovik sono in debito di partecipare a V.V. E.E. haver egli con tutti i n.[i] d.[a] prud.[a] sua adempito l'incarico ingiontoli nell'haver scorso caut.[e] con la

Pub. Galleotta le acque tutte di Muggia, e dirimpetto quelle Estere Confinationi non essendo accaduto alcun impegno o sconcerto.

Sarà eguale la cura mia onde così essequiscasi di tempo in tempo, e si rendano adempite le com.[ni] di V. S. espresse nelle soprad.[e] Ducali 10 e 24 d.[o] spirato.

Ser.[mo] Prencipe

Segnate appena et espedite le precedenti del n.[o] 23 mi pervengono da Trieste le Risposte del Co. di Gallembergh che per la loro importanza espedisco pront. a V. S.[a]

Mi accenna haver preinteso che fosse stata formalizata la sent.[a] sopra i noti due sud.[i] di Muggia colà rettenti e che espedita la med.[a] ai Cesarei Dicasterij dipenda in hora l' affare dalla Corte di Vienna.

Si rimostra ignaro, e vorrebbe far credere di non sapere il tenore d.[a] sent.[a] med.[a] (soggiungendo) p. esser la materia, che a lui non conviene, ma in qta riserva anzi in qto sil.[io] non è fuor di rag.[ne] il presumere, che doppo una reppresaglia così sollen.[e] commessa si voglia legitimarla in certo modo anche con la condanna de poveri sudditi. Scrivo subito a Capod.[a] et ordino che il Confid.[e] di Trieste riconosca, e mi partecipi il tenore d.[a] sud.[a] Sent.[a]

Credo intanto dovuta questa notitia quale ella siasi a V. S.[tà] p. non frapponer p. me rittardo alcuno a quelle delliberationi cui si detterminassero. Gratie. &

Parenzo 7 Giugno 1732.

Ser.[mo] Prencipe

Corrisposte fedel.[te] e con prontezza dal Confid.[e] di Trieste le premure avvanzateli onde rillevare la qualità, e le circostanze d.[a] sent.[a] emanata contro i due sudditi di Muggia vengo hoggi di ricever le occluse che mi assicurano essere nel g.[o] 14 del cor.[te] seguita la Public.[ne]. Sono dunque stati condannati a sei settimane d' arresto in quel Castello, a soddisfar il

Chirurgo che li hà medicati, li sbirri e le spese del Processo. Fù tale il destino di quei retenti, e devo senza rittardo a V. S. la pnte partecip.[ne] Gratie. &

Parenzo 17 Giugno 1732.

Ser.[mo] Prencipe

Lettere del Pub. Rap.[nte] di S. Lorenzo portano con l'usata sua dilig.[a] nuovi avisi che nel g.[o] di hieri una truppa di 200 Vomeni di Antignana Villa del Cont.[o] e Confine di Pisin habbia essequito la Devastatione di alcuni Seminati dei sud.[i] di Mompaderno, e ciò che è più notabile l'habbia essequita in situazioni più interne, di quà dalla Fineda presso le Case dette de Giacchich mai più perturbate.

Erano in questa attione, oltre le armi forniti di Falze, e Sterpazzi Istrum.[i] atti a tale Disegno e in quella moltitudine vi erano meschiati fin dei Ragazzi condotti in educat.[ne] onde tramandar loro l' ereditario costume di insultar i poveri sud.[i]

Espone il Zuppano nella Canc.[a] di S. Lor.[o] il fatto del quale attribuendo l' origine all' antica e radicata passion degl' Esteri rifferisce poi che condottiere di tal Gente caminava a cavallo Giure Antolovich uno de promotori più torbidi e violenti d.[e] passate inquietudini, quello stesso che cooperò ad' espeller le Guardie ultim.[te] da quei posti di Sanità situati al margine, anzi alquanto più indentro il pubb. Confine come rassegnai col n.[o] 23.

Declinando poi il sud.[o] Zuppano, rappresenta haver inteso, che prima d' ogni altro fosse stato osservato un tal Nadalesso Zup.[o] d.[a] Sud.[a] Villa Antig.[na] pure a Cavallo alla testa di tutta quella irrutione e partita di Gente.

Quale egli siasi il fatto, non sò come indurmi a credere che lo habbiano gl' Esteri perpetrato senza alcuna precedente provocatione o causa data dai sudditi, per altro sarebbe q.to un inditio assai manifesto che i Confinanti satij d' esser tollerati nelle loro soprafazioni siano determinati di provocare hormai troppo la prud.[a] dell' Ecc.[mo] Senato.

Ordino però anche sopra l' intiero di q.to fatto sollecita et accurata formation di Processo per riconoscere in tutte le Differ.[e] e nelle vere sue cause una tal irrutione e rendere poi con la possibile sollecitudine ragguagliata V. S.[tà]

Intanto benche mi sento commosso dalle instanze anzi dai voti dei poveri sud.^{i} a coprirli con q.te Militie, non oso di farlo, perche a ciò che hò rassegnato nello stesso n.^{o} 23 p. astenermi s' aggiunge che essendo appostate come in fermo pressidio varie partite de soldati Tedeschi nelle sit.^{oni} del Litorale Austriaco potrebbero attivarsi maggiori Umori.

Trovo che li Ecc.^{mi} U.^{i} Carlo Pisani K.^{r} che hora venero P.^{r} di S. Marco, e l' Ecc.^{mo} S.^{r} Angelo Emo che onora present.^{e} il Bail.^{o} di Cost.^{li} e che furono precessori di q.ta Carica veram.^{e} preservarono i Confini et i Sudditi distribuendo sopra di loro Militie, non ardirono all'hora tentar alcuna sopraf.^{ne} gl' Imperiali; mà appena levate le Guardie, e sciolte le Cariche Estr.^{ie} avidi di restituirsi alle proprie violenze et a loro usurpi, spiantarono due Confini, depredarono 174 A.li minuti, ferirono sudditi, ne fecero prig.^{ni} e in molto e molto n.^{o} penetrarono inter.^{e}, spogliarono due Case, due altre ne incendiarono e posero a ferro et a fuoco tagliando le viti, le semine, et i fieni, alcuni campi, e la Fineda stessa.

È vero che i sudditi studiarono all'hora di diffendersi come poterono, ma inferiori di n.^{o} e di forze hebbero sempre la peggio.

Anche questo essempio raffrena il mio Spirito, e lo costringe a credere, che quale egli siasi il male pn̄te sia necessario evitare il pericolo di un male peggiore.

Frat.^{o} ben distinguendo che il differire le pn̄ti not.^{e} potrebbe partorire alcun pregiud.^{o} all' opportunità del Compenso non vi frapono mora alcuna e le partecipo a V. S.^{tà} quali esse mi sono pervenute. Gratie.

Par.^{o} 24 Giugno 1732.

1732, 18 Luglio
In P.^{di}

Quatro successivi n.^{i} 23 fin 26 trattano dell' importante materia de Confini p. l' argom.^{o} che somministrano le violenti indebite operationi degli Austriaci rifferendo con esattezza e dist.^{ne} i fatti occorsi, la maniera prudente del vr̄o contegno, li lumi con chiarezza raccolti, e li riflessi che tutti da noi si ricevono in grado corrispondente al giusto contatto di vr̄a savia riprovata diret.^{ne} e discern.^{to} dietro le rimostranze commessevi et essequite su 'l successo d.^{a} Brazzera sud.^{a} nelle acque di Muggia a prettesto de Contrabandi de Sali arrestata, e condotta a Trieste, rilleviamo

le risposte ripportate dal Co. di Gallemberg, e quelle pur del Comand.e di Trieste al D.r Fini rimmarcandosi a merito d.a Somma vra avvedutezza le vie che vi tenete aperte alle confid.e p. penetrare li oggetti, l' intentione, e gli autori d.e replicate moleste turbationi inferite ai Pub.i Stati. Venuto con tali mezzi in cognitione dei 4. Liberaiteri rei del trasporto sud.o comprenderete dall' inserta de Cons.ri in Iure quale intorno il procedere contro di esse persone present.e sia il loro sent.o che s' uniforma al vro per differire ogni ulterior passo di proclamarli et espedirli sino a che termini il tempo d.a condanna contro li due sud.i nostri publicata, nel che vi diriggerete in conformità con la ben consigliata avvertenza di tenervi lontano dall' inserire in qualunque Procl.a o atto qual si sia termine che indichi facoltà dellegata dal Senato e vi meschi il Pub. nome. Conferente altresì essendo per preservare la Pub.a Giur.ne il far tessere di tempo in tempo le acque dalla Galleotta mentre piace intender che l' Off.le Dabovick spedito a scorrerle con le circoscritte commissioni, che a scanso di impegno ci accennaste vi habbia in tutti li n.i adempito, non sarà che opportuno di qd.o in qd.o replicarne la mossa, onde riparare con quest'atto li pregiuditij intentati al Pub.o Dominio, e sostenere nel modo che alla prudenza conviene la dignità e decoro nro. Con qti med.i oggetti procedendo pur anco nell'altre insorgenze promosse dall'audacia de Confinanti ne repplicati attentati e violenze commesse con incendio de restelli, insulti contro le Guardie, intrusione d' Ali entro i Pub. Confini con violatione de med.i e p.sino con essersi avvanzati alla devast.ne de seminati ne siti più interni di Mompad.o mai in altri tempi perturbati il tutto con unione di genti numerose et armate con sopraf.ne et occup.ne de Terreni di Pub.a indubitata et incontrastabile rag.ne, la prud.a vra nella form.ne del Processo, nel scoprim.o de rei, e nel non far uso d.e Pub.e forze in riguardo a maggior Pub.o disimpegno s' è regolata con piena approvatione, che devesi ad ogni vro passo. Autori fomentatori, e Capi di così scandalose intraprese rissultando partic.te li Fra.lli Antolovik, che con le aderenze d.a famiglia, e con li appoggi che tengono vanno di tal maniera sconvogliendo la quiete de sudditi, e li Pub. diritti meritano giust.e per il loro audace insidioso procedere il Pub.o risentimento a dovuto riparo e compenso, e ne darà maggior rag.ne la violenza dell' ultima irrutione sopra di cui da voi inquirendosi ne attenderemo in tutte le circostanze le più minute distintioni. Intanto alla prud.a vostra rimettendosi sarà d.a med.a andar scoprendo se tra sud.i che siano di riconosciuta Fede vi fosse chi per motivi di alcuna privata contesa e livore con li sud.i Fra.lli pensasse di prender un adequata vendetta diriggendovi con quella cautella e circospettione che è vra propria e che quale

ricerca il delicato motivo per tutto ciò che effettuar si potesse ci promettemo dalla desterità et avvedutezza vr̄a. Ne dovendo poi con l'innatione lasciar pregiudicar le rag.^{ni} e possessi nr̄i e de sud.^{i} come anco da Consul.^{ri} vien consid.^{o} sarà del fervor vostro per toglier ogni dubio di abbandono praticare verso li capi del Com. di Mompad.^{o} le proprie insin.^{ni} onde con le neces.^{e} avvertenze per non esporsi ad' azzardoso cimento non trascurino il possedimento de Terreni ma continuino li loro usi dipendenti dalla rimessa delle Custodie, dal taglio de fieni nella Fineda con divertir possib.^{te} l' ingresso degl'Esteri, e preservare ai proprj armenti la pastura, atti naturali e legitimi, et i più convincenti per dar prove e rag.^{ni} in simili vertenze. Punto di rimarco essendo lo smarrimento de Documenti e Carte attinenti alla materia di quel Confine, tal che senza d' essi qualunque delineatione e Dissegno che si facesse mancherebbe del principal Fond.^{to} p. potersi qualificare, riddondano anco in q.ta non indiff.^{te} circostanza a merito delle v.re osservationi e scoperte li motivi che ci avvanzate par.^{te} circa l'essersi nel Saccheggio dato da malviventi alla Cancel.^{a} di S. Lor.^{o} traffugate e passate in mano d'Esteri quelle che vi essistevano, in diffetto di che sostituite le v.^{re} dilig.^{e} col portarvi su 'l luogo et estender accurate indag.^{ni} ci derivano le moiltplici notioni che servono a rischiarare in qualche parte l'oscurità con li molti lumi che ci rendete delle cose occorse, e del stato in cui trovasi caduta q.ta involuta materia. Come però la riunione e raccolta di tutte le Carte, Docum.^{i} e Memorie è sempre un punto d.^{a} maggior conseg.^{a}, così vie più degno d' occupare il zelo v.ro onde a compito merito, con cauti et adequati mezzi procurar possib.^{te} d.^{e} traffugate dall'archivio di S. Lorenzo da dove essisterono il lievo e ricupero, non lasciando di estender anco nelli Arch.^{i} d.^{a} Prov.^{a} et in ogn'altra parte che trovaste opportuno le traccie, con ripiegare ad una mancanza, che troppo rilleva per non lasciar debilitata e destituta di prove la Pub.^{a} Causa, avisandoci del rissultato per il di più che l'essempio d.^{a} passata incuria documenta a dover provveder a sicura custodia de Monumenti sì stimati, e premurosi alla diffesa de Pub. Diritti. Seguendo a questo passo le mature v.re consid.^{ni} sopra gl' abusi che contrarj alle leggi som.^{nte} influiscono agl' altri perniciosi disord.^{i} e pregiud.^{i} in riguardo non solo a Benef.^{j} Ecclesiastici goduti da Esteri, ma a Beni e stabili che vengono agl' Esteri stessi allienati massime in vicinanza del Confine, il che in qualunque forma suceda o per via di vendite, permute, assegnamenti dotali, o altro titolo porta le gravi conseg.^{e} da voi matur.^{e} pesate, se ne rillasciano sopra l' uno e l' altro proposito al Pod.^{à} e Cap.^{io} di Capod.^{a} et al Cap.^{io} di Raspo le Com.^{ni} che nell' annessa scorgerete per il compenso dovuto, e per la pontuale osservanza che si vuole alle Leggi alle med.^{e}. Tutto il

di più in fine che con studio e meditatione comprendono li sud.[i] v.ri Dispacci di cognitioni e lumi relativi alla materia di cui con somma virtù et erud.[ne] trattano da noi si raccoglie con sent.[i] di piena commend.[e] che retribuimo alle applicationi, e sollecitudini impiegate con frutto e con Pub.[o] aggrad.[o]

Zuan. Zuccato Secr.[io]

Seguono le Inform.[ni] de Consultori

Ser.[mo] Prencipe

Meritano l' intiera commend.[ne] d.[a] S. V.[a] i riscontri assai chiari di zelo, che a vantaggio del suo reale servitio porge l'E.[mo] S.[r] Proc.[r] s.[a] la Sanità Capello con suoi Dispacci del N. 23 e due seguenti cui niente manca o di accuratezza o di prud.[a] nell' esatta rel.[ne] dei fatti, e nella matura insinuatione de suggerimenti.

Fra i molti che tutti sono riguardevoli da noi si toccheranno i soli punti ai quali stimiam convenirsi in presente le più pronte provisioni.

Scansatisi non senza artif.[io] dai Co. di Fin e di Gallembergh gli Vffitij appresso di loro frapposti d'intorno la lib.[ne] dei due sud.[i] sorpresi nell' acque di Muggia p. contrab. pretteso di Sali era facile prevedere il Destino d.[a] sent.[a] co. di essi ultim.[e] seg.[ta] dal Giud.[io] Criminal di Trieste. Ella li condanna a sei settimane di relleg.[ne] in quel Castello, et al pag.[to] in insieme d.[e] spese occorse p. Processo, Sbirri, e Chirurgo che li hà medicati.

Doppo la Public.[ne] di tal atto, come caderebbe frustatorio ogni ulterior esper.[to] p. ottener la giustitia del libero loro rillascio così innanzi che spiri il termine d.[a] Condanna rasembra altresì intempestivo proclamar i quatro Liberaiteri liquidati p. autori del violente arresto.

L' anticip.[ne] di q.ta chiamata se ben giuridica potria metter forse in fermento le mal affette dispos.[ni] dei Cesarei, sichè con nuova attion di represaglia ne rivogliessero l' ira a carico più penoso degli infelici retenti. Per divertirne possib.[e] qual si sia occasion di travaglio, la Carità dell' E.E. V.V. non andera alliena dal differire questo passo a breve tempo, con avvertenza però che nella estesa del disposto Proclama non si ponga in

vista la facoltà dellegata dall' Ecc.^{mo} Sen.^{o} per non meschiarvi fuor di bisogno il nome Pub.^{o} solito di riservarsi ai casi di estremo proved.^{to}.

Rimessi che siano alla libertà sua i poveri due Muggiani si offerirà all' hora opportuno l' incontro di rissarcire coi mezzi legali non pur le offese inferite in q.to p.^{o} attentato di mare alla Giurisd.^{ne} dell'Adr.^{co} dalla Barca Triestina, mà l' altra in seguito accumulata da Pisinesi d'Antignana sùl tratto di Terra.

Consistono desse nell'incendio di tre Rastelli piantati il Mese di Maggio ai siti consueti di Momp.^{no} p. la contaggion de Bovini, nell'insulto replicat.^{e} promosso contro le Guardie astrette dal soperchievole tumultario concorso di Antignanesi armati sloggiar p. sicurezza d.^{a} propria vita da suoi appostamenti, e nell'intrusione turbativa degl'intercetti animali di quà dalla Fineda con petulanza di ingiuriose minaccie con spari d' archibuggiate e con occupation di quelle vaste Tenute.

Dall'audacia de Fr.elli Antolovik e dalli aderenti di lor famiglia ricevon moto le fastidiose emergenze, che sconvogliendo non solo la quiete de sudditi mà il diritto ancora d.^{a} S. V. in quei contorni le han rapito con successive invendicate violenze tre miglia in estensione due in larghezza d' ubertoso Paese.

L' esimia Virtù di S. E. P. Gir. Capello senza risparmio di fattica e di studio n'ha scoperti con la visita locale gl'intacchi sino dalla più remota origine ne deduce i veri titoli, et in forma ben degna del suo perspicace discernimento a freno de disordini propone gli espedienti rimedij.

Compito già dalla di lui vigilanza il Processo sù quest' ult.^{o} avvenimento, doppo l' esped.^{n} dei due arrestati in Trieste, doveranno chiamarsi alle Carceri p. esser capital.^{e} proscritti i pn.pali autori dell' enorme trascorso.

Violar il Territorio de P.pi egli è così odioso delitto a senso dei Giure Consulti che quando vi si unisca la forza armata porta in se stesso sembianze di ostilità, e di pace infranta, oltre per ciò l'emenda de danni ne compete la prasecutione d.^{a} Pub. vendetta anche a Mag.^{ti} Inf.^{ri} e Subalterni.

Nella mira di coprir dall' invasioni il complesso V.le de Confini, la maturità dell' Ecc.^{mo} Senato giudicò nec.^{io} ripiego il Dec.^{o} 20 Sett.e 1578 incaricar tutti i Rap.^{nti} di render subito agl' Esteri in pari misura quanto essi intraprendessero a lesion delle rag.^{ni} Sovrane mentre se si lascian in possessione delli usurpi la sofferenza accresce gli ostacoli di integrare poscia i pregiuditij.

Quanto convengano al dì d' hoggi le rissol.^{ni} dei secoli andati egli è un essame risservato alla sublime intellig.^{a} di V. S.^{tà} che sola sà billanciar le forze, distinguer le congionture, e preveder le conseguenze.

Sempre che in faccia delli Arciducali non riesca azzardoso l'impegno gioverà che il Com. di Mompad.^{o} senza mai abbandonar il possed.^{to} de contentiosi Terreni vi rinforzi in quella Contrada i Custodi, continui sù la Fineda il taglio de Fieni, e proibendo nella miglior maniera l'ingresso agl' Estranei ne preservi la pastura per i proprj armenti.

Ove insorge vertenza di Conf.^{one} secondo il saggio arricordo di M.^{o} Paolo, niuna pruova equivale al Possesso e alla fermezza di ritenerlo. Questo ci somministra in fatti un modo naturale e certo di stabilire il Dominio; fuori di q.to tutti gl' altri sono apparenze e specul.^{ni} inventate dalla sottiglezza delle Leggi Civili. Essi p.tanto non si mostrano mai così ben fondati, che tal uno non se li raffiguri per deboli et alla ragion repugnanti, la ragion poi non d' altri s' apprezza se non da parte che la suppongano in astratto sebene non intendono nè il valore nè il peso.

Sarebbe profficuo rillevar in Dissegno tutte le località che ivi si scoprono dedotte in contrasto, ma perche a parer dei Giurisperiti niente prova nessun dissegno, se non vien autorizato previa la citat.^{ne} del personal Intern.^{o} d' ambi gl' interessati e contendenti nel timor di sua irrilevanza qualor ei si prenda senza notitia d.^{a} parte Austriaca e nelle circostanze di non potersi hora supplire alla solennità dalle leggi prescritta non sappiamo insinuarne la facitura sicuri di non conseguire in fine il prezzo dell'opera sì p. l'inutilità d'un atto di sua natura informe, e nullo, sì per il pericolo di provocare le gelosie dei vicini ad' oppositioni di calunniose querele, e di gagliardi intoppi.

Loderessimo piut.^{o} il tentativo per la ripetione e riccupero dei volumi attinenti alla materia di quel Confine, la mancanza de quali leva anco gli adminicoli di potersi aggiustat.^{e} delinear le controverse situationi. Di fatto sotratti i Volumi med.^{i} dall' Archivio di S. Lor.^{o} negli anni scaduti non senza grave presuntione di dolo si asseriscono ultim.^{e} traddotti in Pisino.

Alla pontualità dell' Ecc.^{mo} Capello devesi il merito dell' importante aviso e alla di lui desterità saria pur consentaneo d'appoggiare per via di cauto, e confidente maneggio la traccia e sollecitudine dell'estimabile riacquisto. Siaci lecito dall'essempio di così fatta incuria arguir la destitutione de depositi nell'Istria destinati alla custodia de monumenti, che riguardano la Causa Publica ; il difetto dei quali basta non rare volte ad' influire perniciosi discapiti e disaminar le applicationi di chi è investito nell'obligo di sostenerne i Diritti.

Risentono questi detrimento non lieve dall'introd.^{ne} di due altri abusi, che indicati nelle lettere dell' Ecc.^{a} Sua si ravisano da noi in figura di nemici domestici, et intestini,

Il primo dipende dalla corruttela hormai diffusa, e frequente di allienarsi in poter degli Imp.[li] senza rittegno quei Beni, che servir dovriano di argine e di Barriera ai Confini.

Consta da molteplici penali Dec.[ti] innibirsi la stipul.[ne] di tai Contratti, mà l'irriverenza alle Leggi colà passate in disuso attira per la licentiosità degli illeciti dannosi acquisti nelle viscere de Pub.[i] Stati gente infetta, e studiosa di massime poco o nulla favorevoli alle Pub.[e] Cose.

Quì comprende appieno la cognitione somma di V.V. E.E. quanto siano urgenti i rispetti di rinvigorire con l' affissione de Circolari editti le più rigorose comminationi di caducità e di Fisco l' osservanza di q.ti salutari diritti; in guisa che per chiudere l'adito alle fraudi, et alla collusion de contraenti resti proibito oltre la vendita ogn' altro contratto, donde si trasferisse in forestieri Dominio nei stabili o utile o diretto.

Nasce il 2.[o] abuso dal reo costume d'occupar oggidì senza Ducali di Possesso i Cesarei in S. Lorenzo tal una delle Canonicali Prebende e notabil.[e] di quelle che hanno annessa la cura dell' anime.

Per prattica approvata in questo o in ciascun altro Governo la Pellegrinità (così denominano i Dot.[ri] la cond.[ne] del nascer suddito di P.npe diverso) si reputa qual peccato d' origine che esclude chiunque ne porta la marca in fronte dall' abilità e dalla partecipation di cadaun Benef.[o] Ecclesiastico sempre che q.to ritto di nascita non si purghi con la gratia di nuova sudditanza val dire d' una regener.[ne] Civile e Politica.

Troppo importa che non si deroghi il provido instituto, ne che in onta d' antiche e recenti dellib.[ni] al godim.[o] de proventi Ecclesiastichi, e molto manco alla spirituale dir.[ne] de Sudditi si tollerino persone sospette p. infusion di sangue e p. disparità d' interessi.

Premesso il command.[o] che ne faccian in Off.[o] la present.[ne] quando ad' evidenza apparisse non essersi impetrate da due Preti Arcid.[li] ne le lettere di Possesso, nè privil.[o] di naturalità che vi li abbia addottati in Sudditi può la Ser. V.[a] ad'espurgo di queste abusive collationi sequestrando i frutti de lor Benef. astringer l' uno e l' altro alla dimissione della Parrochia e del Canonicato in cui si fossero entrambi illegitim.[e] intrusi.

Non va dubio sorger per lo più e suscitarsi dalla ferocia de Pisinesi le inquietudini che turbano la tranquillità de Confinanti.

Ad'oggetto di riporveli in calma il trattar la cessione di quel Contado col March. di Priè che ne è l'attual Possessore, e che in tempo decorso diede qualche indicat.[ne] di genio non abborrente dall'entrarne in negotio, egli è un assunto che si sperimentarebbe più facile di concepirne il desiderio e il moto che portarne la conclusione all' effetto.

Stà incorporato nella Casa d' Austria quel Feudo come membro del suo Demanial Patrimonio. Non vi hà ius il Vassallo se non di semplice usufruttuario onde invalida saria l' allienatione che si fondasse sùl di lui nudo assenso dove a distaccarne la proprietà non vi concorresse l'arbitrio di Cesare che ne è il Sig.e Supremo.

Il bene che ritrarrebbesi dall' opportunità del proggetto riman combattuto dalle difficoltà che si attraversano in essequirlo, ne per avventura minori incontrariansi quelle cui darebbe verissim.te motivo la suggerita imposition di Datio sù le robbe asportate e condotte de paesi di Pisino nel Tener Veneto.

Con ciò dubitiamo che si accuisse l' animosità loro a irritamenti di pignorationi e di molesti trapassi. Che dalla Corte Cesarea si aggruppassero doglianze e reclami, che non senza giattura e ristrettezza del traffico si prendesse dagli Imp.li prettesto di caricar in ripulsa le merci Venete di più pesanti imposte, o che per lo meno la Ter.ne Pub.a non si prevalesse contraria alle Capitul.ni di Madrid e di Vienna, le quali fermarono nel 1617 la libertà del Commercio si Terrestre come maritimo su 'l metodo, e su 'l piede stesso cui caminava p. l' addietro.

Più rifletter non sà la nostra fiacchezza circa li varj Casi sopra cui versano le dilig.me Inf.ni di S. S.a

Quel tomo d.e stesse che raccoglie le sopraf.ni degli Austriaci nel Distretto di Mompad.o lo diressimo trasmissibile all' Ecc.mo K.r Bragadino mentre la sapienza d.a S. V.a riputasse non disutile per la ripar.ne de limiti suoi e per il castigo de violatori usar appresso il m.ro rimostranze addattate alla rillevanza e qualità del successo, benchè da quella banda non si prestano sod.ni se non in lusinga d' inconcludenti parole, o contro il contegno o moder.ne de sudditi vibransi spesso di ribalzo colpi obliqui d' accuse, e si fan rittorsioni di mal supposti aggravj. Gratie &.

Vm.mi Div.mi Servi
[1]) F. Paulo de Servi Consultor
Triffon Vrachien Cons.r

---

[1]) Frà Paulo Celotti Consultor in Iure dal 1727 al 1742.

Descrittione del Castello di Mitterburgo raccolta da molte antichità e Scrittori, ora detto di Pisino.

La Città di Mitterburgo, che nel linguaggio Cragnolino si chiama Posinco, nel latino si dice Pisinum e nell' Italiano vien detta Pisino, giace nell' Istria lontano dalla città di Lubiana diecisette Leghe Allemane, fu antic.[te] una Ressid.[a] delli Conti di Mitterburgo.

Donde questa Città di Mitterburgo, Posina, Pisinum, Pisino habbi havuto q.to nome non si è potuto scoprire, è ben noto che anticam[te] fosse stata nel Cragno una famiglia di D.[i] di Mitterburg: nell'anno 1318 il S.[r] Carlo di Mitterburgh, che all' hora molto fioriva fra li quali furono nell'anno 1250 il S.[r] Enrico di Mitterburg, e nell'anno 1318 il S.[r] Carlo di Mitterburgh Abbatte di Arnolstein in Carintia; non ostante non si può provare se q.ti N.[i] di Mitterburgo fossero mai stati Possessori di q.ta Città e Castello.

Collect. Valvasor Topogr. dicti et Alberti Beich

Breu, Cat. p. 160

Questa Città di Mitterburgo non hà verun recinto, nè è chiusa o diffesa, mà aperta da tutte le parti e pure vi sono in quella diverse Chiese.

Il Castello è ver.[te] grande, ma dall'antica Fabrica si vede, che quello stij già lungo tempo che è stato fabricato; questo è situato sopra un alto scoglio, nel quale si entra anco per parte della Città per una sola banda, a causa della sua forte Fabrica viene tenuto per una Fortezza, benchè da una parte dove il Monte è più alto che il Castello, può esser battuto.

Sotto il Castello corre un acqua che si profonda in un gran sotterraneo.

Questa Città e Castello di Mitterburgo è la Città Capitale del Contado di q.to nome, et è situata nel mezzo come suo Centro; le circonvicine Contrade e Territorj si rendono assai amene e piacevoli, et il Terreno è riccamente fecondato da Grani, Vini, Frutta et altri Commestibili.

La Prepositura che si ritrova nella Città di Mitterburgo è stata fondata avanti 400 anni, si come un Storico l'assegna con le seguenti parole, Anno 1266 Pisini in Istria erigitur

P. Martinus Bauth. in Ann. N. or.

sacra edes D. Nicolai, cuius Rector titulo Praepositi gaudet. Questi Prepositi con il progresso del tempo l'hanno assai arricchita.

Cioè nell'anno 1474 il S.r Andrea Schulpropst in Mitterburgo hà fondato un Benef.o all' altare d.a B. Vergine nella Chiesa di S. Nicolò, al quale hà aggregato la Villa di Golloriza con tutte le appartenenti Entrate, come anco la Casa nella Città assieme con li Vignali; il Capellano di quella è obbligato ogni settimana a tre Messe; la nomina a q.to Benef.o la diede al Cap.o che fù all'hora di Mitterburgo Sig.r Giac.o di Raunoch qual fondatione nell' anno 1288 fu dall' Imp.r Federico confermata.

Fran. Glav. in Orig. Pr.aee Bossnae

Il Convento d.i P. P. Francescani di Mitterburgo è stato eretto avanti 200 anni sotto Sisto IV Som. P.e, e l' Imp. Fed.co, con il consenso di tutto quel Popolo.

Già che la penna ci ha condotti a Pisino o Mitterburgo non potiamo da qui discostarsi avanti di fare un picciolo Dissegno del Contado di Pisino e rappresentarlo in tutte le sue adiacenze.

Ha q.to Cont.o sotto di se sei Città frà le quali due Porti di Mare cioè la Città di Antignana, la Città di Berschez appresso la quale un picciolo Porto, la Città di Pedena ressid.a del Vescovo, la Città di Gallignana, la Città di Lovrana ove pure si ritrova un picciolo Porto, e fin.te la Città Capitale di Mitterburgo o Pisino. Simil.e hà essa pure alquante Terre come Bogliano, Lindar, Terviso e Vermo.

Oltre di q.te sono ancora alquanti Castelli, e Signorie annoverate che appartengono, e soggetti a questo Contado.

Dalla secolare Magnificenza di q.to Contado di Pisino voltiamoci a quella dell' Ecclesiastico.

Ha q.to Contado un Vescovo come si disse dissopra, il quale hà la sua Ressid.a in Pedena, al quale fù assegnata la quinta Sede doppo la Sede Romana: quello che hora la tiene è M.r Ill.mo e Rev.mo Giorgio Fr.o Xaverio de Marotti Fiumano; oltre di q.to hà la Prepositura di Pisino come fu accennato.

Si numerano in q.to Contado molte Chiese e Parrochie, frà le quali 5 Colleggiate con li loro Can.ci le fondat.ni delle quali sono soggette a quattro Vescovi, cioè parte rendono

obbed.[a] nelle cose Eccl.[e] al Vesc.[o] di Pedena, oltre al Vescovo di Parenzo, il rimanente al Vesc.[o] di Pola, et una al Vesc.[o] di Trieste.

Sono in q.to Contado due Fondationi de Benefitij semplici, uno d.[a] B.[a] Vergine di Gallignana e l'altra di S. M. Mad.[na] in Lovrana.

Vengono numerati due Conventi, uno di S. Paulo p.[o] Er.[ta], in Bosco a S. Pietro, e l'altro de Francescani in Pisino o Metterburgo.

Il Contado da per se stesso per la fertilità viene assai stimato, li Vignali per la pretiosità de Vini, il Terreno p. li Grani, gl' Ulivi, p. l' Oglio ritrovandosi quantità di frutta d'ogni sorte che di essi preggiasi l' Italia, Selvaticine, sì terrestri che volatili ve ne sono in quantità.

E perchè q.to Contado da ogni parte è circondato dal Dom.[io] Veneto dal quale non si può uscire per andar nel Cragno o nell' Austria se non si passa per quello, e non si passa il Monte Caldiera communem.[e] chiamato il Monte delli Uscocchi [1]), donde molte volte vengono causate liti a causa de Confini al qual effetto sono stati ordinati Commissarj si per parte dell'Aug.[ma] Casa d' Austria, e del Ser.[mo] Dominio, frà li quali fù nelli tempi passati deputato Enea Silvio che fu poi Sommo Pontefice a comporre le cose.

Veram.[e] ci è un antica usanza che la Com.[tà] di S. Lor.[o] appartenente a Veneti annual.[te] deve corrispondere alla Camera di Pisino ovvero Mitterburgo cinque Marche di denaro, e libre trè di Pepe la quale viene oggi giorno corrisposta.

Fra tutte le cose che sono da osservarsi in q.to Contado è partic.[re] quella cui ogni Città e Borgo hà un Zuppano che da loro viene nominato Giudice assieme con dodeci Assessori che nel linguagio ord.[o] vengono nominati Sodze, cioè sotto Giudici, alli quali incombe di sbrigar le liti di poco momento; nell'ellet.[ne] de sud.[i] ci è cosa rimarcabile da osservarsi. Nella F.[a] di S. Giorgio si radunano q.ti 12 As.[ri] con il Giud.[e] commune, e Cittadinanza, li quali sono nella Città o Borgo

---

[1]) Uzka, Uska.

appartenenti per dar il loro voto nella Casa del Com.^{e} che è fabricata nella Pub.^{a} Piazza somigliante a una Sala o Galleria da tutte le parti aperta benchè anco q.ta El.^{ne} succede in altri Luochi con q.ta osservanza però, che in mezzo a q.to si trova una Tavola di Pietra. Quando che nel congresso si trovano per dar il loro voto, uno delli Assessori và con una mazza o verga di legno attorno li congregati, a ricevere il voto p. la nomina del Zuppano, va addimandando il nome e con un Coltello fà il segno sopra la Mazza o verga, e così proseguisce di mano in mano a raccogliere i voti e quello che hà più segni o siano voti resta elletto Zuppano o sia Giudice, quale poi viene dalla Communità presentato alla Superiorità di Pisino p. la conferma che molte volte per non esser d'aggrad.^{o} gli viene riggettata e per conseg.^{a} vengono obligati a nuova El.^{ne} sin tanto che venga eletto uno di genio del Dominio.

I stessi voti si vanno raccogliendo per il Portinaro d.^{a} Città, p. il Sbirro d.^{a} med.^{a}, così anco per il Mesner ed'altri sallariati, e Fabro d.^{a} Com.^{tà}, l'ultimo di q.ti cioè il Fabro viene appo ogni Città o Borgo eletto per ben Pub. il quale è obligato di far li lavori piccioli e di poco momento, come sono d'agguzzare le falci sì del Fieno come d.^{i} Grani, Zappe et altri Ordegni ordinarj gratis, e senza pagam.^{o}, cosa molto notabile, all'incontro ogn'uno è obligato annual.^{te} contribuirli una certa misura di grano che nel linguaggio Paesano viene detto Starez come di Spelta, Avena & e benche in quella Com.^{tà} il Fabro non facesse q.ti lavori non ostante ciascheduno è obbligato corrisponderli la d.^{a} misura.

Per altro q.to Contado viene diretto e governato da un Cap.^{io} il quale hà il commando sopra tutte le Città e Borghi e Signorie e sopra tutte le Entrate d.^{e} med.^{e}, il quale deve render conto al suo Sup.^{re} e Sig.^{re} qual Cap.^{o} viene posto dal Conte di Pisino o Mitterburgo che hora è il S.^{r} March. di Priè.

Nell' anno 1482 fù Cap. di Pisino e assieme di Trieste il S.^{r} Nicolò Rauber M. S. Prov.; nell'anno 1511 il S.^{r} Gio. Durer M. S. Prov.; nell'anno 1549 il S.^{r} Giorgio Paradaiser Cons.^{e} di S. M. C. e supremo M.^{o} de Boschi nell'Istria, Carso, e Friuli; M. S. di Hohembort avanti 40 anni in c. occupò q.to posto il S.^{r} Gio. Batta Garzaroli, doppo di quello il S.^{r} Erasmo

Gall. Lib. B.[e], a q.to successe il S.[r] Carlo Lottieri, il Sig.[r] Christofolo Rampel et altri, et in hora il Sig.[r] Dimnik.

Questo Contado fu nell'anno 1511 abbrucciato dai Turchi, spogliato, e con diverse crudeltà disfatto — Not. & Prov.

Finalmente nell'anno 1341 fù q.to Contado e q.ta Città di Pisino dal Patriarca d' Aquileia Nicolò con molta gente assalito, et assai danneggiato, si lasciò quello final.[e] p.suadere da Conrado Cap.[io] di Carintia, e del Cragno doppo haver havuto da quello una esatta inform.[e] quietam.[e] si ritirò, perche avanti molti anni cioè dell' anno 1011 fù dall' Imp.[re] Errico donata al Patr.[a] d' Aquileja la Città assieme con il Castello di Mitterburgo, poi passò in potestà e potere d' altri.

Ex Thesauro Acquil. Megisterus p. 999

Doppo alquanto tempo Leopoldo Arc.[a] d' Austria circa l'anno 1370 assieme con la Città di Trieste hà anco superato et in suo potere riddotto q.to Contado, il simile il P.npato d.[a] Stiria contrastò ad' Alberto Arciduca suo Fr.ello; questo suo possesso non l' hebbe altro che anni 16 e un mese, essendo che nell' anno 1386 egli con un gran stuolo di Nobiltà fù dalli Svizzeri a Sempok nel Svezzese trucidato, fù d' indi portato il suo Cadavere a Konigsfeldt, et ivi nel Claustro di quel Convento sepolto ; dove oggidì si vede la statua di q.to Grande Eroe con un Epitaffio in lingua svezzese che esprime tutte le sue Eroiche Virtù.

Fr. Palladius pag. 148

P. Martinus Bauter

Nell' anno 1373 Mainardo 3.° Co. di Goritia fù possessore di q.to Contado. I Conti di Goritia ebbero q.to Cont.° in potere l'anno 1479 e ciò si prova p.che Febo 3.° d.[a] Torre Cons.[re] del Conte Gio. di Goritia ebbe il Cap.[to] di Pisino e Goritia.

Doppo la morte dei Co. di Goritia cadde questo Cont.° nell'Aug.[ma] Casa d'Austria che ancor in hora p.nte resta soggetto. L' anno 1644 Ferd.° 3.° l' impegnò alli SS. Conti Ant.° e Gir.° Fr.elli Flangini Veneti. Doppo di questi pervenne nel Sig.[r] Ferd.° P.npe di Porzia, il qual S.[r] P.npe ottenne da S. M. C. l' invest.[a] del Ius Patronato sopra tutte le altre Fondationi.

Di ciò ci danno a vedere li Seg.[ti] Provinciali aggiustamente fatti per mezzo di due missioni fatte dalla Prov.[a] alla M. S. in Regenspurgo o Ratisbona per la separ.[ne] fatta dalla precit.[a] M. S. al S.[r] Ferdinando P.npe di Porzia li anni 1663

e 1664 come Sup.° Mag.mo Maggiore al quale fù donato in proprietà il giacente Contado di Pisino in Cragno, et Istria, et acciò non stia nel Cragno ciò dismembrato, e restasse come per il passato unito al med.° si rissolvè la Prov.a con Clementis.° Consenso d.a precitata M. S. di comperare dal sud.° P.npe di Portia l' istesso p. la summa di m/550 Fiorini e doppo q.to rivendere al S.r P.npe Gio. Waicardo di Auerspergh con riserva di tutte le preminenze che dipendevano dal Cragno Istanze & e così liberarsi da q.ta divis.ne fatta, e restar total.e libero il Cragno.

L' hebbe in Possesso doppo il sud.° il S.r P.npe Ferd.° d' Auerspergh et hora viene goduto e posseduto dall' Ecc.mo S.r March. di Priè. &

Specificatione
Di tutti li Luochi incorporati et annessi al Contado di Mitterburgo hora Pisino.

Pisino Capitale del Contado hà Castello forte fuori del quale vi è la Cittadella recinta di Mura, e poi separatamente il

Borgo	N.	1
Pisino Vecchio, Villa	»	2
Vermo, Terra murata	»	3
Terviso, Villa	»	4
Antignana, T.a Murata	»	6
Corridico Villa	»	7
Gimino, Terra murata con Borgo	»	8
Isegn, (?) Villa	»	5
Pedena Cittadella ove è il Vesc.to	»	9
Gallignana Cittad.a	»	10
Lindaro Terra con Cast.° Forte	»	11
Sarez Villa	»	12
Novacco Villa	»	13
Borutto Villa	»	16
Bogliuno, T.a murata	»	17

Cerovigle Villa	N. 14
Previs Villa	» 15
Coragna (Vragna ?) Terra murata	» 18
Brest Villa	» 19
Lovrana Cittad.a murata alla Mar.na	» 20
Bersetz T.a Mur.a s.a la M.na e M.te Mag.e	» 21
Gerdosella Villa	» 22
Bottenega Villa	» 23
Chersicla Villa	» 24
Caschierga Villa	» 25
Samasco Villa mezza Imp.le e ½ Ven.a	» 26

Tutti li sud.i luochi sono proprj del Cont.o di Pisin con le Rendite e Giur.ne Civile e Criminale eccettuata la Villa di Caschierga d.a quale le X.me de Grani e Vino spettano alli N.i Baroni Rampelli, il rimanente delli diritti et aggravj corrisponde all' Vrbario di Pisino.

Seguono li luochi spettanti a particolari, e dipendenti dalla Giur.ne di Pisino solam.e in Criminale.

Scopliacco Villa del Vesc. di Ped.a n.o

Tupliacco Villa comes.a

Gollogorizza T.a murata Benef. del Vescovato sud.o e Iuspatronato di Pisino.

S. Pietro in Selva Villa appartenente ai PP. di S. Paulo primo Er.ta

S. Lorenzo Terra Veneta e corrisponde l' Vrbario alla Cassa di Pisino [1]).

Cherbune Villa del S.r B. Brigido e corrisponde li Desmi al Contado di Pisino quali s' affittano.

Altri luochi soggetti a cadere in Condanne et altre particolarità.

N.o 1.

Pisino

Estratto di quanto rende il Contado di Mitterburgo ora Pisino di luoco in luoco specificato, e primier.e Pisino Capitale del Contado che hà

---

[1]) Nota che S. Lor.o corrisponde il sud.o Urbario senza imaginabile altra dipendenza.

Castello Forte fuori del quale vi è la Cittad.^{a} recinta di Mura, e poi separat.^{e} il Borgo hà reso sopra l'anno 1723 come segue

Il Borgo p. Vrbario			L.	782. 4
D.^{o} p. Contributione			»	511.14
La Campagna p. Vrbario			»	507.
D.^{o} p. contrib.^{ne}			»	303. 6
Livelli in Dinari			»	8. 5
Affitti di Molini			»	35. 8½
Novali			»	36. 7½
Agnelli di X.^{me}	N.^{o} 71½	a L. 3	»	214.10
Formaggio ex pacto p. Reg.^{ie}	N. 84	a L. 7	»	29. 8
Formento di af. Fermo	p. 100	a L. 9	»	1752. 6
D.^{o} di X^{ma} netta	» 44.4.1			
Segala di X.^{ma}	» 28.4.2	a L. 6	»	172. 8
Orzo di X.^{ma}	» 19.21½	a L. 5	»	96. 5
Spelta di X.^{ma}	» 126.1½	a L. 4	»	604.15
Avvena di X.^{ma}	» 70.4½	a L. 4	»	760. 2
D.^{a} p. fitto Fermo	» 116.			
D.^{a} p. fitto di campi	» 3.2			
Miglio di X.^{ma}	» 10.1.3½	a L. 5	»	51. 7
Legumi	» 18.—.1	a L. 9	»	167. 6
Form.^{ne}	» 2.1	a L. 6	»	12. 4
Vino	Bar.^{e} 292.17	a L. 8	»	2339.
Condanne			»	536.
Caccia			»	36.
			Summa L.	8955.16

N. 2.

Pisin Vecchio.

Villa paga p. Vrbario			L.	297.
Per Contributione			»	116.13½
Agnelli di X.^{a}	N.^{o} 18	a L. 3	»	54.
Reg^{ie} di Gal.^{e} p. sud.^{a}	N.^{o} 56	a C. 15	»	42.
Form.^{o} 1 p. Sanco sono ord.^{te} 2	N.^{o} 12	a C. 7	»	4. 4

Form.° di Fitto fermo		p. 35	a L. 9 . .	L.	476. 7
Detto di X.me		» 17.5.4½			
Seg.a di X.ma		» 14.4½	a L. 6 . .	»	88. 2
Orzo di X.ma		» 6.2.3½	a L. 5 . .	»	32. 5
Spelta di X.ma		» 56.-.-½	a L. 4 . .	»	224. 2
Sorgo di X.ma		» 8.4½	a L. 4 . .	»	34.13
Avvena di fitto f.°		» 35.	a L. 4 . .	»	304.13
D.a di X.ma		» 41.-4½			
Miglio di X.ma		» 2.2.½	a L. 5 . .	»	11.14
Legume		» 9.3½	a L. 9 . .	»	82. 1
Formentone		» 2.2.½	a L. 6 . .	»	14. 2
Vino	B.e	» 156.30	a L. 8 . .	»	1253. 6
Condanne				»	178.
Caccia				»	12.
				L.	3225. 2½

N.° 3.

Vermo

Terra murata Vrb.io				L.	184. 2
Simile p. la Campagna				»	117. 2
Per Contrib.ne il Luogo				»	265.
Simile p. la Campagna				»	150.
Livelli				»	7.14
Affitti di Molini				»	13. 4
Novali				»	10. 3½
Pascolo d' A.li Caprini				»	25. 8
Reg.a di Gal. di patto	N.°	24	a C. 15	»	18.
Il Zuppano Gal.ne	»	3	. . . .	»	2. 5
Form. de Lanchi n. 2 c.a	℔	12	a C. 7	»	4. 4
Agnelli di X.ma	N.	64	a L. 3	»	192.
Form.° di fitto fermo	p.	20	a L. 9	»	523. 7
D.° di X.ma e Desmi	»	38			
Seg.a di X.ma e Desmi	»	22.1.4	a L. 6	»	133.16
Orzo di X.a	»	9.5.4½	a L. 5	»	49.19
Spelta di X.a	»	91.2.2	a L. 4	»	365.11

Avena di fitto f.°	p.	22.	a L. 4	L.	210.13
D.ª di X.ª e Desmi	»	30.4			
Miglio di X.ª	»	5.3.1½	a L. 5	»	27.15
Sorgo di X.ª	»	12.3.4	a L. 4	»	50.13
Legumi di X.ª	»	18.4.4½	a L. 9	»	169. 7
Formenton di X.ª	»	7.3.2	a L. 6	»	45.12
Vino di X.ª e Desmi	B.ᵉ	154.45	a L. 8	»	1231.10
Condanne				»	16.
Caccia				»	18.
				L.	3831. 5½

N.° 4

Terviso

Villa paga di Vrb.ⁱᵒ				L.	82.19
Sim.ᵉ p. la Campagna				»	82.
Contrib.ⁿᵉ del luoco				»	226. 7
Sim.ᵉ Campagna				»	168.13
Aff.° Molini				»	55.11½
Novali				»	6.
Pascolo A.li Cap.ⁿⁱ				»	37. 8
Gal.ᵉ di Patto	N.°	24	a C. 15	»	18.
Il Zuppano Pol.ⁱ	»	12	a C. 5	»	3.
Agnelli di X.ᵐᵉ	»	63½	a L. 3	»	190.10
Form.° di X.ª	P	29.1.3½	a L. 9	»	263.11
Seg.ª di X.ª	»	20	a L. 6	»	120.
Orzo di X.ª	»	7.–.4	a L. 5	»	35.13
Spelta di X.ª	»	78.1.2½	a L. 4	»	313.
Avvena	»	20	a L. 4	»	222.13
D.ª di X.ª	»	33.4			
Sorgo di X.ª	»	8.2.2	a L. 4	»	33.11
Miglio di X.ª	»	2.2.4½	a L. 5	»	12.18
Legumi di X.ª	»	18.5.3½	a L. 9	»	170.11
Form.ⁿ di X.ª	»	10.2. ½	a L. 6	»	62. 2
Vino di X.ª	B.ᵉ	176.38	a L. 8	»	1414. 8

Condanne			L.	56.
Caccia			»	18.
			L.	3592.15½

N.º 5

Isegn

Villa paga di Vrbario			L.	115.
Per Contribut.ne			»	74.
Pascolo d' A.li Caprini			»	—.4
Agnelli di X.ª	N.º 20	a L. 3	»	60.—
Form.io de Lanchi	» 1		»	2. 2
Form.º di X.ª	P. 7.4.1	a L. 9	»	69. 6
Seg.ª di X.ª	» 6	a L. 6	»	36.
Orzo di X.ª	» 3.–.½	a L. 5	»	15. 2
Spelte di X.ª	» 28.4.2½	a L. 4	»	114.19
Avvena di X.ª	» 11.4	a L. 4	»	46.13
Miglio di X.ª	» 2.1½	a L. 5	»	10.17
Sorgo di X.ª	» 5.5.2	a L. 4	»	23.11
Legumi di X.ª	» 4.2.4½	a L. 9	»	40.7
For.n di X.ª	» 1.3.3	a L. 6	»	9.12
Vino di X.ª	B. 41.	a L. 8	»	330.13
Caccia			»	6.
			L.	954. 6

N.º 6

Antignana

Terra murata Vrb.			L.	547. 1
Contributione			»	371.
F.io de Lanchi	N.º 6	ß 36	»	18.
D.º Chiesa S. Mart.º		ß 12	»	6.

For.° di Fitto	P.a	100	a L. 9	L. 1312.10
D.° di X.a	»	45.5		
Agnelli	N.°	70	a L. 3	» 210.
Seg.a di X.a	P.a	18.1.3½	a L. 6	» 109.14
Orzo di X.a	»	17	a L. 5	» 85.
Spelte di X.a	»	117.–.4½	a L. 4	» 468.15
Avvena di fitto	»	20	a L. 4	» 162.
D.a di X.a	»	20.3		
Miglio di X.a	»	14.3.3½	a L. 5	» 62. 3
Sorgo di X.a	»	20.4	a L. 4	» 82.13
Legumi di X.a	»	26.4.1	a L. 9	» 240. 6
Form.n di X.a	»	26.2	a L. 6	» 158.
Vino di X.a	B.e	220.44	a L. 8	» 1768. 6
Condanne.				» 236.
Caccia				» 36.
				L. 5872. 8

N.° 7

Corridico

Villa paga d' Vrbario					L. 500.10
Per Contrib.ne					» 395.
Gal.ne di patto	N.°	18		a C. 15	» 13.10
Lepri di patto	»	8		a L. 1	» 8.
F.io de Lanchi	N.°	10	℔ 60	a C. 10	» 30.
Agnelli di X.a	N.°	22½		a L. 3	» 67.10
For.° di Fitto f.°	P.	90		a L. 9	» 985. 1
D.° di X.a	»	19.7.3½			
Seg.la di X.a	»	12.3.4½		a L. 6	» 75.18
Orzo di X.a	»	11.4.3		a L. 5	» 59.
Spelte di X.ma	»	35.5.½		a L. 4	» 143. 6
Avvena di X.a	»	7.5 ½		a L. 4	» 31. 6
Miglio di X.a	»	8.5 ½		a L. 5	» 44. 4
Sorgo di X.a	»	12.3.1		a L. 4	» 50. 1
Legumi di X.a	»	10.5.1½		a L. 9	» 97.19

Form.ⁿ di X.ª	p. 10.–.4	a L. 6	L. 60.16
Vino di X.ª	B 96.1		» 868. 4
Condanne			» 156.
Caccia			» 18.
			L. 3504. 5

N.° 8

Gimino

Terra murata con Borgo			L. 1353. 9
Per Contrib.ⁿᵉ			» 885. 2½
Per le 5 Zattiche di Chersano Vrb.ˡᵒ			» 163. 4
Per Gal.ᵉ di Patto N.° 5			» 5.—
Per Rabotta			» 40.
Contrib.ⁿⁱ S.ª Terreni N.° 6 ¹/₃			» 301.16
Livelli			» 57.15
Novali			» 61.16
Il Zuppano p. la mut.ⁿᵉ 2. Agnelli			» 5.
For.ˡᵒ de Lanchi N.° 17 ℔ 102 S. Bort.ˡᵒ N.° 8 » 48		a C. 10	» 75.
Pascolo d' A.li Caprini			» 54.
Agnelli di X.ª	N.° 182½	a L. 3	» 547.10
Form.° di Fitto D.° di X.ª	P 106 » 92	a L. 9	» 1782. 3
Seg. di X.ª	» 83.1½	a L. 6	» 499. 2
Orzo di X.ª	» 87.3.2	a L. 5	» 437.17
Spelta di X.ᵐª	» 445.1.1.	a L. 4	» 1780.15
Avvena di fitto D.ª di X.ᵐª	» 124. » 102.1.1	a L. 4	» 904.15
Miglio di X.ᵐª	» 21.1.4½	a L. 5	» 106.11
Sorgo di X.ᵐª	» 62.1	a L. 4	» 245.14
Legumi di X.ᵐª	» 32.2.3½	a L. 9	» 292. 1
Vino di X.ᵐª e Desmi	B. 761.42½	a L. 8	» 6095. 2
Condanne			» 930.
Caccia			» 100.
			L. 16726.12½

N.^{o} 9

Pedena

Cittad.^{a} ove risiede il Vesc.^{o} p. Vrb.^{io}			L.	580.16
Per Contributione			»	815.
Affitti de Molini			»	23. 2
Livelli			»	12.
Per accordo de Cerchi			»	160.
Per sfalzatura			»	80.
Il Zuppano paga annual.^{e}			»	5.
Più p. la mut.^{ne} un Capretto overo			»	3.
Formaggi de Lanchi N.^{o} 10 ℔ 60 a C. 10			»	30.
Form.^{o} di fitto P.	77.	a L. 8	»	966.
D.^{o} di X.^{ma} »	30.2			
Segalla di X.^{a} »	53.2	a L. 6	»	320.
Orzo di X.^{a} »	28.3	a L. 5	»	142.10
Spelte di X.^{a} »	143.	a L. 4	»	572.
Avvena di fitto »	126.	a L. 4	»	1120.
D.^{a} di X.^{a} »	154.			
Miglio di X.^{a} »	7.3.1	a L.	»	37.13
Sorgo di X.^{a} »	94.4	a L. 4	»	378.13
Legumi di X.^{a} »	14.1.2½	a L. 9	»	128. 5
Vino di X.^{a} B.	696.33.	a L. 8	»	5574. 4
Oglio di X.^{a} ℔	150	a L. 14	»	105.
Condanne			»	750.
Caccia			»	90.
			L.	11893. 3

N.^{o} 10.

Gallignana

Cittadella p. Vrbario	L.	1353. 9
Per Contributione	»	875.
Affitti de Molini	»	23. 2
Novali	»	—. 4½

Pascolo p. Caprini			L.	38.
Il Zuppano paga annual.^{e}			»	5.
Per la mut.^{ne} 2 agnelli overo			»	6.
Per sfalzature			»	100.
Gal.^{ne} di patto la C.^{ta}	n.° 20	a C. 15	»	15.
Formaggio de Lanchin.°	6 ℔ 36	a C. 10		
D.° di S. Vito N.° 13	» 78		»	57.
Cerchi 1 p. sud. in c.°	n.° 300	a C. 3	»	45.
Agnelli di X.^{ma}	n.° 152	a L. 3	»	456.
Seg.^{a} di X.^{a}	p. 49.5.$2\frac{1}{2}$	a L. 6	»	299.10
Form.° di fitto	p. 103	a L. 9		
D.° di X.^{ma} e fermo	» 16.2.1		»	1614. 6
Orzo di X.^{a}	» 24.4	a L. 5	»	122.19
Spelta di X.^{a}	» 207.4	a L. 4	»	830.13
Avvena di fitto	» 120.	a L. 4		
D.^{a} di X.^{a} e Desmi	» 193.2.1		»	1253. 9
Miglio di X.^{a}	» 11.4	a L. 5	»	58. 6
Sorgo di X.^{a}	» 34.3	a L. 4	»	138.
Vino di X^{a}	B. 371.31	a L. 8	»	2973.16
Oglio di X.^{a}	℔ 197.	a L. 14	»	137.18
Legumi di X.^{a}	p. 10.5	a L. 4	»	97.10
Condanne			»	144.
Caccia			»	90.
			L.	10734. $2\frac{1}{2}$

N.° 11.

Lindaro

Terra con Castello p. Vrbario			L.	616.11
Per Contrib.^{ne}			»	457.15
Livello p. Loquina			»	16.
Altri Livelli			»	6. 4
Affitti di Molini			»	14. 4
Galline n.° 14		a C. 15	»	10.10
Agnelli de Lanchi 3	n.° 3	a L. 3	»	9.
F.^{io} de Lanchi n.° 3	℔ 18	a C. 10	»	9.

Agnelli di X.ª	n.º 73½	a L. 3	L. 220.10
Form.º di fitto fermo	p. 50.		
D.º di X.ma e Desmi	» 63.1	a L. 9	» 1018.10
Seg.ª di X.ª	» 23.3	a L. 6	» 141.
Orzo di X.ª	» 11.4	a L. 5	» 58. 6
Spelta di X.ª	» 103.3	a L. 4	» 402.
Avvena di fitto	» 70.		
D.ª di X.ª e Desma	» 108.3	a L. 4	» 714.
Miglio di X.ª	» 10.	a L. 5	» 50.
Sorgo di X.ª	» 17.3	a L. 4	» 70.
Legumi di X.ª	» 9.5	a L 9	» 88.10
Vino di X.ª e Desmi	B. 274.22	a L. 8	» 2195.14
Condanne			» 966.
Caccia			» 84.
			L. 7147.18

N.º 12.

Sarez

Villa p. Vrbario			L. 174.18
Per Contrib.ne			» 101. 7½
Livelli			» 14.
Affitti di Molini			» 31.18
G.ne 2 p. sud.º det.º il Zup.º n.º 28 n.º 56 a C. 15			» 42.
Ova 8 p. sud.º n.º 224 a 3 C			» 3.15
F.io p. un Lanco	℔ 6	a C. 10	» 3.
Agnelli di X.ª	n. 12	a L. 3	» 36.
Form. di fitto	p. 10.		
D.º p. Livello	» 2.2	a L. 9	» 192.
D.º di X.ª	» 9.		
Seg.ª di X.ª	» 4.5	a L. 6	» 29.
Orzo di X.ª	» 1.1	a L. 5	» 5.18
Spelta di X.ª	» 30.3	a L. 4	» 122.
Av.ª di Fitto	» 10.		
D.ª p. Liv.º	» 2.2	a L. 4	» 100.
D.ª di X.	» 12.4		

Miglio di X.^{a}	p. 4.1	a L. 5	L.	20.18
Sorgo di X.^{a}	» 5.3	a L. 4	»	22.
Legumi di X.^{a}	» 3.4.$2\frac{1}{2}$	a L. 9	»	33.15
For.^{n} di X.^{a}	» 4.4.2	a L. 6	»	28. 8
Vino di X.^{a}	B.^{e} 53.45	a L. 8	»	431.10
Caccia			»	12.
			L.	1404. $7\frac{1}{2}$

Si fa nota che essendosi nell' acet.^{o} posto il prezzo del F.^{n} St. 4.4.2 a L. 6 p. sole L. 4.8 si è creduto errore e si e seg.^{to} in L. 28.8. Tutta via in summa sum. sarà posto come L. 4.8 vale a dire la sum. di q.ta partita per L. 1380.$7\frac{1}{2}$.

N.^{o} 13.

Novacco

Villa p. Vrbario			L.	111. 8
Per contrib.^{ne}			»	285.11
Livelli			»	24.
Affitti di Molini			»	18. $8\frac{1}{2}$
Novali			»	18.18
Gal.^{ne} di patto N.^{o} 8		a C. 15	»	6.
Fo.^{lo} Lanchi n.^{o} 3 ℔ 18		a C. 10	»	9.
For.^{to} di fitto	p. 4			
D.^{o} di Livello	» 2	a L. 9.	»	203.14
D.^{o} di X.^{a}	» 16.3.4			
Seg.^{a} di X.^{a}	» 13.1.4	a L. 6	»	79.16
Orzo di X.^{a}	» 6	a L. 5	»	30.
Spelte di X.^{a}	» 48	a L. 4	»	192.
Avvena di fitto	» 8			
D.^{a} di Livello	» 2	a L. 4	»	210.
D.^{a} di X.^{a}	» 42.3			
Miglio di X.^{a}	» 2.5	a L. 5	»	14. 3
Sorgo di X.^{a}	» 23.	a L. 4	»	92.
Legumi di X.^{a}	» 7.2.1	a L. 9	»	66. 6

Vino di X.ª B. 190.45 } a L. 8 . . . . L. 1543.10
D.º di Livello » 2 }
Condanne . . . . » 16.
Caccia . . . . » 18.
L. 2938.14½

N.º 14.

Cerovigle

Villa Vrbario . . . . L. 85.16
Contrib.ne . . . . » 95.
Galline di patto N.º 8 a C. 15 . . . . » 6.
F.io de Lanchi n.º 2 ℔ 12 a C. 10 . . . . » 6.
For.to di Fitto P. 10 } a L. 9 . . . . » 135.—
D.º di X.ª » 5 }
Segalla di X.ª » 3 a L. 6 . . . . » 18.
Orzo di X.ª » 1.3 a L. 5 . . . . » 7.10
Spelte di X.ª » 11.3 a L. 4 . . . . » 46.
Avvena di Fitto » 15. } a L. 4 . . . . » 118.
D.ª di X.ª » 14.3 }
Miglio di X.ª » 2. a L. 5 . . . . » 10.
Sorgo di X.ª » 7. a L. 4 . . . . » 28.
Legumi di X.ª » 1.3.1½ a L. 9 . . . . » 13.19
Vino di X.ª B. 27.38 a L. 8 . . . . » 222. 9
Caccia . . . . » 6.
L. 797.14

N.º 15

Previs

Villa p. Vrbario . . . . L. 96. 3
Contrib.ne . . . . » 110.
Aff.i de Molini . . . . » 6.12

Galline N.º 10 a C. 15			L.	7.10
Pol.i » 5 a C. 5			»	1. 5
Fo.lo de Lanchi n.º 2 ℔ 12 a Ç. 10			»	6.
Agnelli di X.ª	N.º 16	a L. 3	»	48.
F.to di Fitto	P. 6	a L. 9	»	100.10
D.º di X.ª	» 5.1			
Seg.ª di X.ª	» 3.3.3½	a L. 6	»	21.14
Orzo di X.ª	» 1.3	a L. 5	»	7.10
Spelte di X.ª	» 16	a L. 4	»	64.
Avvena di Fitto	» 12	a L. 4	»	110.—
D.ª di X.ª	» 15.3			
Miglio di X.ª	» 1.1	a L. 5	»	5.17
Sorgo di X.ª	» 8.	a L. 4	»	32.—
Legumi di X.ª	» 1.2.1½	a L. 9	»	12. 6
Vino di X.ª	B. 31.1	a L. 8	»	248. 4
Caccia			»	10.
			L.	887.11

N.º 16

Borutto

Villa p. Vrbario			L.	184.16
Contrib.ne			»	175.—
F.º de Lanchi n.º 2 ℔ 12 a L. —.10			»	6.
For.to di fitto	P. 15	a L. 9	»	204.18
D.º di X.ª	» 7.4			
Seg.ª di X.ª	» 4.	a L. 6	»	24.
Orzo di X.ª	» 4	a L. 5	»	20.
Spelta di X.ª	» 13.3	a L. 4	»	54.
Av.na di fitto	» 30.	a L. 4	»	196.
D.ª di X.ª	» 18.			
D.ª di Liv.º	» 1.			
Miglio di X.ª	» 1.3	a L. 5	»	7.10
Sorgo di X.ª	» 8.3	a L. 4	»	34.
Legumi di X.ª	» 2.1.1½	a L. 9	»	19.19

Vino di X.ª B. 50.32 a L. 8	L.	405. 7
Caccia	»	12.
	L.	1343.10

N.º 17

Bogliuno

Terra murata p. Vrbario			L.	140.16
Contrib.ne			»	365.—
Affitti di Molini			»	45.13
Taglio di Bosco p. Carbone			»	16.
Agnelli di X.ª N.º 18½ a L. 3			»	55.10
Spalette di Reg.ia » 127 a C. 5			»	30. 5
Cobillaria			»	100.—
X.ª e Dacio di miele c.ª			»	62.
Giurgevizze morte			»	44.16
Giurgevizze vive N.º 15 a L. 7			»	105.
F.io de Lanchi n.º 6 ℔ 36 a C. 10			»	18.
Form.to di fitto	P. 46	a L. 9	»	588.15
D.º di X.ª	» 19.2.2½			
Seg.ª di X.ª	» 8.5	a L. 6	»	53.
Orzo di X.ª	» 13	a L. 5	»	65.
Spelte di X.ª	» 63	a L. 4	»	252.
Avvena di fitto	» 46	a L. 4	»	364.
D.ª di X.ª	» 45			
M.io di X.ª	» 4	a L. 5	»	20.
Sorgo di X.ª	» 64.3	a L. 4	»	258.
Legumi di X.ª	» 6.3.3½	a L. 9	»	59.11
Saraceno di X.ª	» 6.2.4½	a L. 6	»	26.18
Vino di X.ª e Desma	B. 360.33	a L. 8	»	2885.11
Oglio di X.ª ℔ 208 a L. 1.4			»	150.12
Condanne			»	136.
Caccia			»	36.
			L.	5878. 7

N.° 18

Curagna (Vragna?)

Terra murata p. Vrbario			L.	88.
Contrib.ne			»	125.
Affitti di Molini			»	74.16
Novali			»	52. 5
Agnelli di X.ª	N°. 52½	a L. 3	»	172.10
Gal.e 1 p. sud.° d.° zup.	» 37	a C. 15	»	27.15
Sud.i senza prec.e	» 19	a C. 12	»	11. 8
Sud.i s.ª pec.e e cast.to	» 15	a C. 16	»	12.
Ogni sud.° d.° z.no e Poz.°	» 37	a C. 8	»	14.16
Fio de Lanchi n. 8	» 48	a C. 10	»	24.
Taglio di B.i s.ª sud.i	» 17	a L. 8	»	136.
Giurgevizze vive	» 19	a L. 7	»	133.
Castradelli	» 35	a L. 4	»	100.
F.to di X.ª di Brest	p. 24.—.2	a L. 9	»	216.12
Seg.ª di X.ª	» 8.—.3½	a L. 6	»	48.14
Orzo di X.ª	» 15	a L. 5	»	75.
Spelta di X.ª	» 31	a L. 4	»	124.
Avvena di X.ª di Brest	» 36	a L. 4	»	144.
Miglio di X.ª	» 1.4.2½	a L. 5	»	8.15
Sorgo di X.ª	» 9	a L. 4	»	36.
Legumi di X.ª	» —.5	a L. 9	»	7.10
Sar.no di X.ª	» 2.—.1	a L. 6	»	12. 4
Vino di X.ª con Brest	B. 61.29½	a L. 8	»	492.18
Condanne			»	36.
Caccia			»	24.
			L.	2197. 3

N.° 19.

Brest

Villa p. Vrbario	L.	88.
Contrib.ne	»	116. 7½

Agnelli di X.ª	n.º 52	a L. 3	L. 156.
Gal. 1 p. sud.º	» 19	a C. 15	» 14. 5
Sud.i senza Cast.to	» 2	a C. 26	» 2.12
Sud.i che non danno il Castrad.º e che non arrivano a 2 Ag.li di X.ª sono in n.º 12 a C. nove			» 5. 8
F.io de Lanchi n.º 7	℔ 42	a C. 10	» 21.
Giurgevizze vive	n.º 8	a L. 7	» 56.
Castradelli	n.º 18	a L. 4	» 72.
For.to di X.ª	p. 6.1.4	a L. 9	» 56.14
Seg.ª di X.ª	» 7.3	a L. 6	» 45.
Orzo di X.ª	» 9.3	a L. 5	» 47.10
Spelte di X.ª	» 25.	a L. 4	» 100.
Avvena di X.ª	» 25.3	a L. 4	» 102.
Miglio di X.ª	» 2.3	a L. 5	» 12.10
Sorgo di X.ª	» 5.3	a L. 4	» 22.
Legumi di X.ª	» —.4.2½	a L. 9	» 6.15
Saraceno di X.ª	» 3.—.2	a L. 6	» 18. 8
Vino di X.ª	B. 7.18	a L. 8	» 59.
Caccia			» 12.
			L. 1013. 9½

N.º 20.

Lovrana

Cittad.ª murata alla Mar.ª Vrb.io			L. 504.18
Contrib.ne			» 472. 4
Aff.i di Molini			» 23.12
Novali			» 83.16
Focolari e Castagne			» 497.
Datio estr.ne di Legname			» 16.
Datio e X.me di Miele			» 72.
Pesca in Metueg.ª			» 240.
F.º de Lanchi N.º 6	℔ 36	a C. 10	» 18.
Agnelli di X.ª	N.º 67½	a L. 3	» 202.10

F.° di X.ª	p. 8.5	a L. 9	. . . .	L. 79.10
Seg.ª di X.ª	» 7.5.3½	a L. 6	. . . .	» 47.14
Orzo di X.ª	» 12.3	a L. 5	. . . .	» 62.10
Spelta di X.ª	» 34.3	a L. 4	. . . .	» 138.
Avvena di Fitto	» 9.2	a L. 4	. . . .	» 156.
D. di X.ª	» 29.4			
Miglio di X.ª	» 3.3	a L. 5	. . . .	» 17.10
Sorgo di X.ª	» 29.	a L. 4	. . . .	» 116.
Vino di X.ª	B. 334.21	a L. 8	. . . .	» 2675.10
Oglio di X.ª	℔ 350	a C. 14	. . . .	» 245.
Condanne			. . . .	» 80.
Caccia			. . . .	» 60.
				L. 5807. 4

N.° 21.

Bersez

Terra murata sotto la Marina, l' Entrate dell' anno cor.ᵉ furono affittate per . . . . L. 3300.

Più in Oglio oltre il P.° p. il v.ᶜᵉ di . . . . » 250.

Per la Caccia . . . . » 72.

Cond.ᵉ ris.ᵗᵉ p. il Dom.ⁱᵒ . . . . » 420.

L. 4044.4

Monte Maggiore

Si affitta il M.ᵉ Verch p. . . . . L. 270.

e 2 For.ⁱ p. Caldara sono c.ª ℔ 36 a C. 10 . . . . . . » 18.

Il Prato sotto Verche . . . . » 60.

Il Pascolo d' A.li . . . . » 82.10

Carso sotto Verch . . . . » 30.

Carso di Brest . . . . » 36.

Supachizza . . . . » 206.

e 2 F.ᵉ p. Cald.ª sono c.ª ℔ 48 a C. 10 . . . . » 24.

Radetizza	L.	75.
e 2 F.e p. Cald.a sono c.a ℔ 30 a C. 10	»	15.
Campo sotto Verch	»	12.
E Segalla p. —.4 a L. 6	»	4.
Orzo p.e —.4 a L. 5	»	3. 7
Spelte p. 6.4 a L. 4	»	26.13
Campo s dregnaniva	»	6.
E segala p. —.2 a L. 6	»	2.
Orzo p. —.2 a L. 5	»	1.15½
Spelta p. 3.2 a L. 4	»	13. 6½
	L.	885.12

N.o 22

Villa p. Vrbario			L.	302.10
Contrib.ne			»	197.10
Livelli			»	26.
Aff.i Molini			»	6.12
Galline	N.o 45	a C. 15	»	33.15
Pol.i	» 90	a C. 5	»	22.10
Ova	» 720	a 3 C. 7	»	12.
For.io de L.i n.o 8	℔ 48	a C. 10	»	24.
Agnelli di X.a	n.o 36½	a L. 3	»	109.10
For.to di Fitto	p. 25	a L. 9	»	594.
D.o di X.ma	» 41			
Seg.a di X.a	» 3.5.3	a L. 6	»	23.12
Orzo di X.a	» 4.3	a L. 5	»	22 10
Spelte di X.a	» 39	a L. 4	»	156.
Av.a di Fitto	» 25	a L. 4	»	284.
D.a di D.a	» 46			
Miglio di X.a	» —.3	a L. 5	»	2.10
Sorgo di X.a	» 16.3	a L. 4	»	66.
Legumi di X.a	»2.4.2½	a L. 9	»	24.15
Vino di X.ma	B. 111.14	a L. 8	»	890. 8
Oglio di X.a	℔ 60	a C. 14	»	42.

Caccia			L.	24.
For.ⁿ di X.ª	p. —.—.1½	a L. 6	»	—. 6
			L.	2864. 8

N.° 23.

Bortonega

Villa p. Vrbario			L.	125. 8
Contrib.ⁿᵉ			»	90.
Af. de Molini			»	4. 8
F.ⁱ de Lanchi N.° 1	℔ 6	a C. 10	»	3.
Gal.	N.° 36	a C. 15	»	27.
Ovi	» 416	a 3 p. C.	»	6.19
Agnelli di X.ª	» 75½	a L. 3	»	46.10
For.ᵗᵒ di Fitto	p. 10	a L. 9	»	130.13
D.° di X.ª	» 4.3.½			
Seg.ª di X.ª	» 2.3.1	a L. 6	»	15. 4
Orzo di X.ª	» 1.1	a L. 5	»	5.13
Spelte di X.ª	» 21	a L. 4	»	84.
Av.ª di X.ª	» 7	a L. 4	»	28.
Sorgo di X.ª	» 8.3	a L. 4	»	34.
Miglio di X.ª	» —.3	a L. 5	»	2.10
Legumi di X.ª	» —.4.4	a L. 9	»	7. 4
For.ⁿ di X.ª	» —.—.2	a L. 6	»	—. 8
Vino di X.ª	B. 47.10	a L. 8	»	377.14
Condanne			»	104.
Caccia			»	12.
			L.	1104.15

N.° 24

Chersicla

Villa p. Vrbario	L.	160.10
Per Contrib.ⁿᵉ	»	105.

Af.^{i} di Molini				L.	3. 6
Gal.^{ne}	N.°	14	a C. 15	»	10.10
Pol.^{i}	»	7	a C. 5	»	1.15
Ova	»	72	3 p. C.	»	1. 4
F.^{io} de Lanchi N.° 3	℔	18	a C. 10	»	9.—
Agnelli di X.^{a}	N.°	$22\frac{1}{2}$	a L. 3	»	67.10
Form.^{o} di X.^{ma}	P.	6.4.1	a L. 9	»	60. 6
Seg.^{a} di X.^{a}	»	3.4.$\frac{1}{2}$	a L. 6	»	22. 2
Orzo di X.^{a}	»	3.3	a L. 5	»	17.10
Spelte di X.^{a}	»	28.3	a L. 4	»	114.—
Av.^{a}	»	14.	a L. 4 (Av.^{a} e D.^{a} di X.^{a})	»	86.—
D.^{a} di X.^{a}	»	7.			
Sorgo di X.^{a}	»	10.3	a L. 4	»	42.—
Legumi di X.^{a}	»	3.3.$3\frac{1}{2}$	a L. 9	»	32. 5
For.^{n} di X.^{a}	»	2.3.1	a L. 6	»	15. 4
Vino di Fitto	B.	14.	a L. 8 (Vino di Fitto e D.^{o} di X.^{a})	»	651.—
D.^{o} di X.^{a}	»	67.18			
Condanne				»	16.
Caccia				»	12.
				L.	1327. 2

N.° 25

Caschierga

Villa Vrbario				L.	150. 3
Contrib.^{ne}				»	157.10
Af.^{i} Molini				»	3. 6
Galline	N.°	88	a C. 15	»	66.
Ova	»	565	a 3 p. C.	»	9. 5
F.^{io} de Lanchi N.° 5	℔	30	a C. 10	»	15.
Agnelli di X.^{a}	N.°	33.10	a L. 3	»	100.10
For.^{to} di fitto	P.	20	a L. 9	»	180.—
Av.^{a} di fitto	»	15	a L. 4	»	60.—

Condanne	. . . .	L.	24.
Caccia	. . . .	»	12.
		L.	777.14

Le X.[me] de Grani e Vino vengono corrisposte alli N.[i] B.[ni] Rampelli.

N.° 26

Samasco

Villa mezzo V.[ta] e mezzo Imperiale paga per Vrbario			. .	L.	20.19
Affitti di Molini			. . . .	»	13. 4
F.[io] de Lanchi	N.° 1 ℔ 6	a C. 10	. . . .	»	3.—
Agnelli di X.[a]	N.° 11	a L. 3	. . . .	»	33.—
For.[to] di Fitto	P. 2.	a L. 5	. . . .	»	64.10
D.° di X.[ma]	» 5.1				
Segalla di X.[a]	» 2.3.2	a L. 6	. . . .	»	15. 8
Orzo di X.[a]	» 3.3	a L. 5	. . . .	»	17.10
Spelte di X.	» 28.3	a L. 4	. . . .	»	114.
Av.[a] di Fitto	» 2.	a L. 4	. . . .	»	14.—
D.[a] di X.[a]	» 1.3				
Sorgo di X.[a]	» 11.3	a L. 4	. . . .	»	46.—
Miglio di X.[a]	» 6.	a L. 5	. . . .	»	30.—
Legumi di X.[a]	» 1.2	a L. 9	. . . .	»	37. 7
Form.[n] di X.[a]	» 1.2	a L. 6	. . . .	»	8.
Vino di X.[a]	B. 99.22½	a L. 8	. . . .	»	795.15
Condanne			. . . .	»	53. 8
Caccia			. . . .	»	12.
				L.	1278. 1

N.° 27

Scopliacco

Villa del Vesc.[to] di Pedena p. Contributione paga alla Cassa di Pisino . . . . L. 40.—
Zupliacco Villa comes.[a] paga . . . . » 70.—

Gollogorizza

Terra Mur.[a] Benef.° semplice del Vesc.[to] sud.° paga uts.[a] . . » 180.—
Aff.° de Molini . . . . » 3. 6

S. Pietro in Selve

Villa appart.[e] alli P.P. di Paulo p.mo Erem.[a] paga ut s.[a] . . » 240.—
Condanne . . . . » 8.

S. Lorenzo

Terra Veneta corrisponde l' Vrbario alla Cassa di Pisino . » 53.—

Cherbune

Villa del S.[r] B.[n] Brigido d.[a] quale li Desmi spettano al Contado di Pisino e si affittano . . . . » 126.

L. 720. 6

N.° 28.

Entrate

Estraord.[e] che nell' anno 1723 ha reso il Contado di Pisino

Baratto V.[a] Veneta p. Condanne . . . . L. 80.—
Grimalda V.[a] Veneta p. Simile . . . . » 1500.—
Barbana V.[a] Veneta p. Simile . . . . » 310.—
S. Z.[ne] Villa Baron Brigido p. s.[e] . . . . » 498.—

Per X.me Dinaro de Beni Venduti	L. 125.—
Taglio de Boschi	» 791.—
Vtile s.a le Monete Foreste si calcola sopra L $\frac{m}{100}$ una con l' altra annual.te a 2 p. cento	» 2000.—
	L. 5304.—

Summario di tutte le rendite

Pisino a f.°	N.°	1	L.	8955.16
Pisin vecchio	»	2	»	3225. 2½
Vermo	»	3	»	3831. 5½
Terviso	»	4	»	3592.15½
Isegn	»	5	»	954. 6
Antignana	»	6	»	5872. 8
Corridico	»	7	»	3504. 5
Gimino	»	8	»	16726.12½
Pedena	»	9	»	11893. 3
Gallignana	»	10	»	10734. 2½
Lindaro	»	11	»	7147.18
Sarez	»	12	»	1380. 7½
Novacco	»	13	»	2938.14½
Cerovaglie	»	14	»	797.14
Previs	»	15	»	887.11
Borutto	»	16	»	1343.10
Bogliuno	»	17	»	5878. 7
Coragna (Vragna ?)	»	18	»	2197. 3
Brest	»	19	»	1013.91½
Lovrana	»	20	»	5807. 4
Bersez	»	21	»	4044. 4
Monte M.e	»	21	»	885.10
Gerdosella	»	22	»	2864. 8
Bottoniga	»	23	»	1104.15
Chersicla	»	24	»	1327. 2
Caschierga	»	25	»	774.14
Samasco	»	26	»	1278. 1
				L. 110964. 9

Ripporto la summa Contr.^{a} L. 110964. 9

Luochi

appart.^{ti} ad altri e che rendono alla Giurisd.^{ne} p. Vrbario
o p. Crim.^{le} n.^{o} 27 . . . . » 720. 6
Ent.^{e} Estr.^{e} » 28 . . . . » 5304.

L. 116987.15

Quali L. 116987.15 Imp.^{li} fanno Imp.
sive Al.^{ni} da × 62 l' uno . . . . Fior. 22097.42

N. B.

Devesi aggiungere ai Redditi del Cont.^{o} di Pisino anche il Bene di Laurino che si lascia godere ai Cap.^{i} pro tempore da cui si ricaveranno sempre di netto . . . . F.^{i} 100.—

Di più è da considerarsi che coll' avvanzamento del Com.^{io} si accresceranno notabil.^{te} le rendite del sud.^{o} Contado p. lo smalt.^{o} a maggior prezzo che si farà di Vini e Grani d' ogni sorte come pure di Legname duro e dolce p. le Fab.^{e} d.^{e} Navi et altri Bast.^{ti} che attual.^{te} si vanno costruendo.

Molte altre industrie e vantaggi si potrebbero fare nel sud.^{o} Cont.^{o} come si è pratticato in altri tempi con ripiantare la bella razza che vi fioriva di Cavalli e che si è lasciata perire.

Risposta ad' alcuni Quesiti

Sotto gli 3 Ag.^{to} 1660 dall'Imp.^{r} Lepoldo fù venduto il C.^{o} di Pisino a S. E. Gio. Ferd.^{o} Co. di Porcia con i seguenti Privil.

P.^{o} Si diede il Cont. & con la nomina del Capitaniato in perpetuum cum omni honore con tutte le Pertinenze, tanto p. ciò che spetta all'Entr.^{e} che all' usufrutto Territorj et autorità s.^{a} Nobili et Ignobili di che Stato e cond.^{ne} siano, Cittadini Villanj, Castelli, Fortezze, Armamenti, Canoni Munitioni e tutte l' altre Armature.

2.° Il Ius s.ª tutti li Boschi piccoli e grandi Stanze, Contrib.ni Spirituali e Temporali, Fondi, Confisc.ni, Rabbote, Vigne, Campi e X.me, Porti, Pescagioni e Datij, noti et ignoti Tesori.

3.° Tutte le Regallie, Sovranità, Giurisd.ne sopra tutti gl' abitanti nobili et Ignobili di che stato esser si voglia.

4.° La repetitione di tutti li Beni, regallie o altro incognito più di quello è stato al p.nte conosciuto spettare alle Rendite del Contado niuna eccettuata con tutti Feudi, Caducità, Case, Fideicom.i &

5.° Che il Cont. di Pisin non debba esser incorporato nella Prov.ª del Cragno, nè sotto la Giur.ne del Cap.to del Cragno, mà indipendente, così ne meno le appel.ni vadano al Cap.to mà immediate ad Principem.

6.° Il Contado fu liberato di tutte le ordinarie Contrib.ni et Imp.ni fuori di f.ni 303 che in tutto sono f. 1303.

7.° Il Iuspatronato seu presentandi di tutti li Benef.i semplici, e Curati, Prepositure, Prelature, Parrocchie, con il Vescovato di Pedena.

8.° Caso fossero molestati, la Maestà di Cesare assume sopra di sè la manutentione.

Altra risposta

Il prezzo di d.° Cont.° è piut.° augmentato, che diminuito, si lascia però p. l' istessa summa di cinquecento cinquanta mille fiorini che furono esborsati; toccante poi le sicurezze necessarie che si ricercano deve il Compratore spiegarsi, poiche tanto in q.to particolare, quanto nel rimanente non si prettende di sovraprendere alcuno.

Il Contante che si sborserà in q.ta Città di Vienna, e non in altro modo; la metà del prezzo in Contanti il g.° che si concluderà la vendita, l' altra metà nel termine che si converrà, mediante la cautione particolare di un Banchiere o Cittad.° di Vienna, sotto pena che non pagandosi d.ª summa nel termine conosciuto, sarà perduta p. il Compratore quella che sarà anticipata.

A riguardo di quanto si desidera sapere se per tal compra si debbano far spese o vi siano aggravj che entrino in Cassa di S. M. di q.ti non ne hà cognitione il Venditore, ma l' esper.ª da lui fatta di tutte le Compre nelli Stati di S. M. li hà fatto provare che ogn' uno compra e vende liber.te senza il minimo aggravio p. conto dell' Erario Cesareo.

Caselli di Sanità

Distribuiti come nel Dissegno N.[o]

Al Ponte di Risano appresso l'ostaria di M. Vescovo una Guardia di due Vomeni con uno che riveda le Fedi A.

Al ponte appresso il Molino del Sig.[r] Ottavio del Bello un altra Guardia di due Vomeni con altro a riveder le F.[i] B

Li 2 Ponticelli di legno appresso il Mol.[o] del Barbab.[a] di S. Ant.[o] et al Mol.[o] del Petrini siano levati C.[1] C.[2] C.[3] come pure tutti li altri Ponti di legno.

Il Ponte di legno appresso il Mol.[o] sotto Rosariol sia tagliato in una parte, di modo che non si possa transitare se non p. una tavola da esser levata di notte D.

La strada E che dalla Chiesa sotto Rosariol dove è la guardia porta a Cernical sia tagliata appresso il Confine e nel sito dissegnato appresso a Roveri sià eretto un Casello e posto il g.[o] un Vomo di Guardia F.

La strada vicino al Confine di Gabrovizza e Rosariol che va a Cernical sia tagliata nel Confine G.

Sopra quello di Gabrovizza nel sito dissegnato un Casello et una Guardia di due Vomeni H.

La stradella I sopra la Chiesa di Gabrovizza dove è stata posta la Guardia sia tagliata o fatto un muro.

La strada che da Ospo p. la Chiesa di S. Luca dove è la guardia conduce a Prebenik sia tagliata K.

Nella Valle al Ponte di Legno vicino alla strada che va a Caresana sia eretto un Casello e posta una Guardia di due Vomeni L.

Al Capit.[o] vicino alla strada che da Caresana va alla Sallera in Zaule fatto un Casello e posta una Guardia di 2 Vomeni M.

Nel sito in mezzo di detta strada in faccia S. Odorico sia posto un altro Casello con una Guardia di due Vomeni N.

Al sito di d.[a] Sallera continui la guardia di due Vomeni O.

In Plauda sia ritornato il Dep.[to] a riveder le Fedi P.

Nelle Com.[ni] rilasciate alli Deput.[i] di Sanità di Muggia sia regolato che in Plauda non diano prattica se le Fedi non siano segnate da quello assisterà alle Fedi al primo Ponte di Risano oltre la solita sott.[ne] col Bollo consegnato al med.[mo].

FINE.

ATTI DELLA SOCIETÀ

IL VII CONGRESSO ANNUALE

DELLA

SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA

Il giorno 7 settembre 1892 ebbe luogo a Parenzo, nella sala della Dieta provinciale, il settimo Congresso sociale, presieduto dal Presidente on. avv. Andrea dott. Amoroso.

Stavano all' ordine del giorno i seguenti punti:

1. *Resoconto morale della Società per l' anno 1891.*
2. « Cristoforo Colombo ». *Discorso commemorativo del prof. Luigi Morteani per il IV centenario.*
3. *Esposizione del conto consuntivo dell' anno 1891, e di quello di previsione per l' anno 1893.*
4. *Elezione della Direzione per la durata del nono anno sociale.*
5. *Eventuali proposte dei soci.*

Aperto il Congresso verso il meriggio, il Presidente concede la parola al Segretario incaricato di dare il Resoconto morale della Società. Ciò stante il sig. dott. M. Tamaro dà lettura della seguente

RELAZIONE

Onorevolissimi Signori!

Invalso il costume che il Segretario Vi dia, nel presente nostro convegno, una relazione sulla operosità della Direzione, io non saprei da qual

parte rifarmi, per il semplice motivo, che essendosi col tempo assodata la Società nostra, la sua attività si va spiegando sotto forme normali, che periodicamente si ripetono, e che Voi ben già conoscete.

La parte mia, dunque, nell' odierno Congresso potrebbe essere quasi eliminata, non essendo intervenuto durante l'anno alcun avvenimento che meriti speciale ricordo; quantunque riesca sempre di particolare soddisfazione poter affermare, come affermo, senz'ombra di piacenteria, essersi la Società nostra sempre più avvantaggiata nell' altrui estimazione, mentre sicura prosegue il cammino, che fin dal suo esordire le abbiamo tracciato.

Egli avverrà forse, a mente di taluno, di rilevare, e non a torto, che in qualche ramo si sia illanguidito quello spirito di intrapresa, che baldo si vide sorgere nei primi anni di nostra istituzione; accertateVi però, o Signori, che ciò dipese da un cumulo di circostanze affatto estranee alla Vostra Direzione, circostanze che da un momento all' altro potrebbero mutarsi, facendo rifiorire quell' attività che or sembra sopita.

Voi ben capite che io intendo alludere agli scavi di oggetti preistorici, che nei primi anni richiamarono l' attenzione e una certa meraviglia anche di dotte persone. Il fatto sta che, contro ogni previsione, le necropoli dei Pizzughi — castellieri che noi avevamo alla mano — lungi dal darci quella messe di ritrovamenti che tutti si attendeva, parvero, invece, quasi d' un tratto esauriti, o per lo meno poveri tanto, da pagare a caro prezzo gli scarsi cimelî che vi si trovavano.

Veramente non è esatto quello che dissi delle necropoli, prese nella loro estensione. Imperocchè Voi sapete, che una parte molto importante delle stesse — dove, verosimilmente, si troverebbero moltissimi oggetti, come ci fu caparra qualche tasto che vi abbiamo fatto — è ridotta a campi fruttuosi di granaglie e di vigneti, di cui il proprietario è gelosissimo ed esigente custode. Ed è perciò che noi siamo ridotti alla condizione di colui, che sa esistervi un prezioso tesoro, ma che gli mancano i mezzi di venirne in possesso. La differenza del paragone consiste in questo, che, nel caso concreto, la preziosità del tesoro è onninamente morale, o scientifica.

Ma se egli avverà, che la sorte quinci o quindi ci arrida, come già ci arrise al tempo in cui mettemmo assieme, quasi improvvisato, questo nucleo di Museo che già possediamo, in brev' ora Voi vedrete, ripeto, anche in questo ramo, dispiegata quell' attività che, pel momento, senza colpa di alcuno, Vi par sopita.

Del resto sarebbe desiderabile, che in questo, come in tanti altri campi del nostro programma, ci venissero incontro lo zelo e l' iniziativa di altre persone, fuor di quelle che formano parte della Direzione, tanto più che i membri di quest' ultima sono spesso assorbiti da occupazioni, se anche diverse, ma pur ridondanti al sociale decoro. Per non dire ancora, che la ristrettezza dei mezzi di cui possiamo disporre, c' impongono un certo freno nelle spese, che noi limitiano, il più possibile, ai casi di almeno sperabili, se non del tutto sicuri risultati.

E poichè siamo nel campo dell' archeologia, credo opportuno di accennarVi ai progressi fatti nei lavori dei musaici della basilica Eufrasiana.

Tutto che questo sfugga dall' immediata nostra ingerenza, ciò non toglie che, essendo l' oggetto di vitalissima importanza, ciascuno di noi senta e provi quel vivo interesse che necessariamente scaturisce dall'entità dell' opera insigne cui si imprese a restaurare.

Mercè, dunque, il lavoro diligentissimo ed assiduo del cav. Bornia, e dei suoi coadiutori, il restauro del musaico dell'abside può dirsi quest'anno quasi giunto a compimento. Ma oltre a questo, venne dall'eccelso Ministero del culto approvato il restauro del musaico esterno dell'abside stessa, nonchè la parte decorativa dell' arco medesimo. Anzi il prefato cav. Bornia ha posto già mano a quest' ultimo restauro, compiendo quello dei busti di due apostoli, mentre si lusinga, prima dell'ottobre, epoca di sua partenza, di compierne altri due.

Tutto sommato ci brilla la speranza di veder effettuato, o quasi, nel prossimo anno 1893, il grandioso lavoro che segnerà indiscutibilmente nella storia dell' arte una pagina di benemerenza per chi l' ha fatto eseguire, non solo, ma anche per chi, con rara intelligenza e molto ingegno, seppe condurlo a compimento.

Oltre a questo devo aggiungere inoltre che, riconosciuti di straordinaria importanza gli scavi intrapresi dal chiarissimo Mons. Paolo Deperis nella nostra basilica, mercè i quali vennero rilevati gli avanzi di due basiliche anteriori alla esistente, il prelodato eccelso Ministero ha concorso con la somma di fior. 3100 per la conservazione ed evidenza di tutto quanto erasi scoperto. — Nelle quali pratiche tutte fu particolarmente impegnato il nostro onor. Presidente, il quale, come è noto, tiene il mandato di fiducia della Commissione centrale per la conservazione dei monumenti, e del Governo, di sopravegliare all' esecuzione dei sopradetti restauri, e all'amministrazione dei fondi messi a tale scopo dallo Stato a disposizione.

Mi resta a dirVi della parte letteraria archeologica.

Ancora nell'ultima Relazione Vi aveva resi avvertiti, che si era affidato, per la rispettiva decifrazione e spiegazione, al chiarissimo avv. Gregorutti un manipolo di iscrizioni romane. Se non che, fatalmente, egli fu colto da lunga e persistente malattia, così da ridurlo del tutto inoperoso. Pur troppo da quel tempo egli non si è ancora riavuto, e noi temiamo forte di perdere per sempre la cooperazione di una forza cotanto valente nella illustrazione delle suddette nostre iscrizioni.

Il già da Voi conosciuto paleologo Mons. canonico De Rosa ha continuato mandarci copia di pregevoli pergamene tratte dall'Archivio di Classe e che vedranno la luce nei prossimi fascicoli dei nostri «Atti e Memorie». Queste pergamene sommano al presente a 58, vanno dall'anno 858 al 1212 e contengono una serie di contratti di enfiteusi e di cessioni dei tenimenti posseduti nel territorio di Faenza dal Monastero di S. Maria e di S. Andrea Apostolo nell' isola di Sera, situato, come si esprimono le pergamene stesse, in *partibus hystriensis*.

Di recente l'inclita nostra Giunta provinciale ha ottenuto dall'eccelso Tribunale d'Appello in Trieste tutta la massa degli *Atti Notarili* di Rozzo e di Pinguente, i quali andranno ad arricchire quanto prima il nostro Archivio storico provinciale.

In questa guisa va aumentando anche sempre più il materiale per le nostre pubblicazioni; solo è da desiderarsi che non illanguidisca l'amore degli Istriani alla nostra istituzione, che potrà essere sempre di vero lustro e decoro alla patria comune.

Dicasi altrettanto del Museo nostro che, malgrado tutto, fu arricchito in questo ultimo scorcio di tempo di parecchi cimelî, e di una collezione di vasi etruschi rinvenuti nella necropoli di Saturnia, provincia di Grosseto, per generoso dono del sig. Oliva, e per altri doni ed acquisti di monete antiche, rinvenute in provincia; e così pure della biblioteca nostra sociale, che va ogni anno più impinguandosi, se non fosse altro cogli scambi che molto illustri Associazioni scientifiche e storiche, italiane e straniere, fanno coi nostri « Atti e Memorie » come potrete capacitarvi dall'elenco che Vi diamo sulla copertina del nostro Bollettino sociale.

L' ultima volta ch' ebbi l' onore di parlarVi da questo seggio, Vi ho accennato alla determinazione presa dalla città di Pirano di festeggiare solennemente il secondo centenario della nascita di G. Tartini. Al quale scopo, anzi, erasi costituito un grande Comitato di elette persone, scelte da ogni parte dell' Istria, volendosi appunto dare alla festività un'impronta,

più che cittadina, provinciale. E Voi sapete, del pari, essersi deciso d' innalzare un monumento al grande violinista e compositore.

Veramente il detto centenario cadeva nell' aprile di quest' anno; ma per quell' epoca, non essendo pronto il monumeuto, non fu possibile di attuare il generoso proposito. — Ed ecco come sta la bisogna.

Appena nell' ottobre dell' anno scorso si sono potuti radunare gli onor. Membri del grande Comitato nella città di Pirano. L' idea però di celebrare in modo cospicuo la detta ricorrenza era stata accolta ovunque con slancio e fervore. Anzi la fu veramente una gara nobilissima quella — come si espresse il chiar. Presidente dott. Bubba — a cui parteciparono, con mirabile slancio di emulazione, quasi tutte le comunità e le principali corporazioni della provincia; — parlo di quelle che vivono della nostra vita nazionale, e sentono, al pari di noi, di poter esibire con legittimo orgoglio, come titolo di nobiltà, le glorie che ci furono tramandate dai nostri maggiori.

E prima di tutte, alla chiama del Comitato ristretto, o esecutivo, Trieste rispose in modo veramente splendido, quale del resto ci si poteva aspettare per le distinte personalità che furono da essa delegate a prender parte al Comitato provinciale, e che con la loro efficace operosità agevolarono di tanto al Comitato stesso lo svolgimento del suo non facile programma.

Ed ora — ripeterò ciò che disse il prefato dott. Bubba al convegno di Pirano nell' ottobre passato — « se l' opera del Comitato può dirsi omai avviata a buon fine, noi lo dobbiamo certamente al vivo interessamento, che vi presero in tutte le guise i membri del Comitato stesso, ciascuno nella rispettiva cerchia delle proprie influenze. Ma lo dobbiamo ancora alla simpatica accoglienza che presso ogni ordine di cittadini ha trovato il patriottico pensiero di onorare di pubblico monumento una delle maggiori nostre glorie provinciali. E fu fortuna che questa volta non si è gridato alla chimera e all' utopia, come avviene non di rado specialmente quando all' ombra di tali concetti si vuole assicurarsi, in via antecipata, l' impunità di una colpevole inerzia ».

In una parola, la parte più scabrosa dell' impresa, cioè quella del danaro, si calcolava già felicemente superata; sicchè non restava che la scelta dell' artista a cui commettere l' esecuzione del decretato monumento. E questa scelta cadde sul sig. Dal Zotto di Venezia, ben noto nel campo artistico per una serie di egregie opere da lui eseguite, fra cui, molto lodati, i monumenti al *Goldoni* nella città delle Lagune, ed al *Tiziano* a Pieve di Cadore.

Premesso tutto ciò, non era possibile che dal giorno della fatta commissione l' artista potesse condurre a compimento l' opera sua, nel tempo in cui cadeva veramente il centenario; fu giocoforza quindi dilazionare la festa, facendola coincidere naturalmente coll' inaugurazione del monumento.

Ed ora mi sia lecito, onorevolissimi Signori, di sconfinare per un momento dal nostro campo particolare, e di richiamare la Vostra attenzione ad un fatto di ben meritata e insigne onoranza resa nell' eterna Città, nell' aprile decorso, al creatore dell'archeologia cristiana, l' illustre Comm. G. B. De Rossi.

Il *Collegium Cultorum Martyrum* che novera molti discepoli del grande archeologo divisò di celebrare il settantesimo anniversario della nascita del *Magister* coll' innalzare nel campo dei suoi trionfi, nelle catacombe di di S. Calisto, un busto marmoreo che ne ritraesse le auguste sembianze, con lapide relativa.

I dotti di tutto il mondo civile, quelli eziandio dell'ultimo settentrione e della lontana America, ammiratori del grande scienziato, applaudendo all' iniziativa, vollero prender parte alle feste romane, vollero trovarsi presenti all' inaugurazione del monumento, e per essi si è dovuta ritardare la solennità — che veramente cadeva ai 20 di febbraio -- a due mesi dopo, alla vigilia del natale di Roma. In quell' incontro fu anche inaugurato un Congresso internazionale archeologico [1]).

Io non Vi farò il torto di ricordarVi, o Signori, quali meriti si sia acquistati nel campo della scienza G. B. De Rossi, l'autore degli immortali volumi della *Roma sotterranea,* del *Corpus* cristiano urbano, dei *Musaici* e delle quattro serie del *Bollettino.* Nè questo bastando ancora alla sua mente penetrante e versatile, ed alla sua attività veramente straordinaria, come Egli non rifuggisse dal sostenere e collaborare alla grande raccolta di tutte le iscrizioni latine, indotto dal consiglio di Angelo Mai, e dalle offerte dei dotti della Germania. Certo si è che con tali lavori, e con cento altri scritti in fatto di epigrafia classica, topografia romana, archeologia monumentale artistica, storia antica e dell' età mezzana, Egli rischiarò di gran luce le

---

[1]) Questa solennità di Roma fu preceduta a Vienna da una brillante conferenza sulle catacombe romane, tenuta dal docente universitario di archeologia dott. Swoboda, dinanzi a numeroso e distinto uditorio, nell'aula dell'i. r. Museo d'arte e d'industria — nella quale conferenza si parlò pure dei tesori archeologico-cristiani di Salona, Aquileia e Parenzo.

origini, il progresso e la vita del Cristianesimo, o della Romana Chiesa nelle età più vetuste; ritessè ed illustrò la storia di quelle lotte memorande, coi fasti delle morti e delle deposizioni de' Papi; e mostrò coi fatti quali fossero state le credenze dei nostri maggiori durante l'êra delle persecuzioni, e nei primi secoli della pace. Che se l' êra critica applicata all' epigrafia latina si apre con Gaetano Marini, e se il Borghesi fondò la scienza epigrafica romana dei tempi classici, della quale per oltre mezzo secolo tenne il principato; il romano De Rossi è oggi da tutti proclamato fondatore e maestro dell' epigrafia e dell' archeologia cristiana, veramente scientifica.

Ben conveniva, dunque, che in quel maggior santuario dell' Appia [1]), dove il De Rossi ha saputo evocare le memorie dei nobili Cecilî, Cornelî, Pomponî Bassi, e Grecini convertiti al Cristianesimo; in quella primaria necropoli della Chiesa romana, dove vennero deposti i mortali avanzi dei papi del secolo III, e dei principî del IV, da Zefirino a Milziade, e che i suoi felici trovamenti ci hanno ridonata; là, dove tutto ricorda gli studî e le opere di Lui, sì, là ritratte in marmo da valente scultore [2]), abbiano voluto pôrre le sue onorate sembianze, ed esse veglino sempre amorose su quel centro ed ipogeo più celebre nel cemetero di Calisto, dove Egli trovò la gloriosa serie degli avelli papali, co' loro epitafi primitivi, ed ove riposarono nell' eterna pace Anterote, Lucio, Eutichiano, Fabiano, cogli altri santi de' quali la pietà riverente di Damaso ebbe timore di turbare le ceneri.

Ora, in questa solenne circostanza, vuoi per titolo di ammirazione, vuoi per quello di gratitudine, la Direzione di questa Associazione, o Signori, si è creduta in dovere di associarsi a quel tributo di universale onoranza che venne reso, si può dire, dai due mondi al Principe dell'archeologia cristiana, porgendogli con telegramma le proprie felicitazioni.

Il comm. De Rossi rispose indirettamente a mezzo di Mons. Paolo Deperis, per la ragione che non conosceva il nome del Presidente nè quello del Segretario della Società istriana di Archeologia e Storia patria, ringraziando, per ripetere le sue stesse parole, questa « benemerita e cortesissima Accademia .... per sì spontanea ed inaspettata dimostrazione di

---

[1]) Così Mons. Isidoro Carini Prefetto della Biblioteca Vaticana nel discorso da lui pronunciato a nome della «Società de' Cultori di Sacra Archeologia» nel momento che s' inaugurava il busto.

[2]) Il Lucchetti.

onoranza » verso la sua persona, che nulla ha fatto per meritarla in modo speciale in Parenzo.

Però la nostra Associazione aveva messo a contributo le vaste cognizioni e l' autorevolissimo parere del prefato illustre De Rossi, allorquando si trattò di giudicare l' importanza degli scavi, con tanta fortuna intrapresi da Mons. Deperis nella Basilica Eufrasiana; e di confermare l'epoca della famosa lapidea inscrizione, che forma ormai il caposaldo del successivo avvicendarsi della fabbricazione di più basiliche cristiane sull' area dove sorge l' attuale, e della rivendicazione a protoepiscopo parentino del santo protettore Mauro.

Voi ben sapete, o Signori, che nel nostro Congresso tenuto in questa stessa aula due anni or sono, l' on. avv. Amoroso, nostro benemerito Presidente, Vi tenne in proposito una sua dotta lettura, sul tema appunto delle *Basiliche cristiane di Parenzo*. Quello studio e resoconto insieme ebbe l' onore di essere riferito e discusso in una delle *Conferenze di archeologia cristiana* nel febbraio del 1892 all'Accademia di Roma. In quell' incontro il segretario sig. Orazio Marucchi presentò a quel consesso di dotti il detto lavoro, encomiandone la dottrina e raccomandandolo all' attenzione dei cultori di archeologia cristiana.

Ma il Segretario, dopo aver dato questo cenno, cedè la parola al Presidente, il quale aveva già ricevuto da Mons. Deperis le fotografie del monumento e delle iscrizioni. Il comm. De Rossi presentò queste fotografie e le piante e i disegni colorati dei pavimenti a musaico e delle iscrizioni dei contributori alle spese dell' opera, dandone le opportune dilucidazioni. Convenne col nostro Presidente, e con Mons. Deperis, che nella Cattedrale di Parenzo si debba riconoscere una successione di edifizî di età diverse fino alla metà del sesto secolo. Mostrò sì qualche dubbio intorno alle epoche precise della loro cronologia, circa al quale punto si riservava di formulare la sua opinione, dopo esame accurato delle nuove scoperte, che converrebbe fare sul luogo. Intanto commendò altamente l' importanza di questa *insignissima* serie di monumenti della architettura ed iconografia cristiana dei primi secoli, e rese pubbliche grazie ai prelodati Mons. Deperis e Dott. Amoroso per la comunicazione fattagli di sì preziose notizie, in ispecie al primo per il ricco corredo di fotografie e di disegni cortesemente inviatigli.

Circa però al dubbio detto di sopra ed emesso dal comm. De Rossi sulle epoche precise degli edifizî sacri ecc., mi corre obbligo di ricordare qui di passata, che il prefato Archeologo — che convenne e sull' esistenza delle tre basiliche e sui periodi estremi di loro fondazione — non poteva

esprimersi apoditticamente sulle epoche precise, anche per il fatto che a lui mancavano gli amminicoli necessarî per formarsi adeguato criterio. Difatti, i disegni e le fotografie qui sopra ricordati, spediti all' illustre De Rossi da Mons. Deperis ancora nel gennaio del 1891, sono quelli delle prime scoperte, e non già delle ultime, fatte nella primavera seguente. Egli quindi non poteva averne che una sbiadita idea desunta dalla semplice *Nota* finale dell'opuscolo dell'avv. Amoroso. Quando però il Comm. De Rossi avrà sott'occhio anche quest'ultimi disegni, riproducenti l'antico presbitero costantiniano ecc., crediamo ch' egli converrà pienamente almeno intorno all' epoca di quest' ultima basilica stabilita dall' avv. Amoroso e da Mons. Deperis, come pure su altre questioni di grande importanza, dibattutesi fra noi negli ultimi tempi, e sostenute dai prefati Signori.

Ma meglio di qualsiasi disegno — per decidere in merito di questa e forse di altre questioni — sarebbe ambitissimo e desideratissimo un sopraloco dell' illustre Archeologo, la cui venuta a Parenzo ci era stata veramente promessa, nell'occasione che Egli si sarebbe recato al Congresso internazionale di archeologia cristiana a Salona — Congresso che, essendo per varie circostanze andato deserto quest' anno, si adunerà in autunno del prossimo. Per quel tempo, dunque, ci brilla la speranza di vederlo tra noi!

E qui, o Signori, — pur omettendo parecchie altre cose di secondaria importanza, per non recarVi soverchia noja — avrei finita questa mia Relazione.

Prima di chiudere, però, mi corre obbligo di revocare alla Vostra pietosa memoria i defunti nostri consoci: Conte Gregorio de Totto di Capodistria e dott. Michele Calegari di Parenzo, passati durante l'anno a miglior vita.

Ed anche di recente si aperse un' altra tomba, contristando quanti ebbero — ed erano legione — la fortuna di conoscerlo.

Voi ben comprendete che intendo alludere al tanto desiderato e benemerito nostro consocio, sino dalla fondazione della nostra Società, l' avv. Antonio dott. Vidacovich, mancato ai vivi a Trieste nel mattino del 23 agosto testè spirato.

L' unanime e spontaneo compianto che in ogni parte di queste terre proruppe da ogni ordine di cittadini, l' imponente partecipazione ai funerali, tanto a Trieste che a Capodistria, dove volle esser sepolto coi suoi amati parenti, sono testimonî dell' amore sviscerato e della grande estimazione in cui era tenuto il preclaro defunto.

Mente eletta, spirito equanime equilibrato, cuore pio, fervido, generoso, mai esitava, ovunque e per qualsivoglia nobile ragione la voce della cara patria il chiamasse. Perciò la sua memoria resterà sempre non solo benedetta e rispettata, ma additata ad esempio di pietà, di disinteresse, di giustizia e di patrio amore, ai viventi come ai futuri.

Tardi venuta la notizia del suo decesso, non fu possibile partecipare, come si sarebbe voluto, ai suoi funerali. Il nostro onor. Presidente ha creduto però di fare atto doveroso di onoranza alla di Lui memoria, spedendo per tutta urgenza, telegraficamente, in sostituzione di una corona funeraria, congruo importo di danaro al Gruppo della *Lega nazionale* di Trieste.

Vogliate pertanto, o Signori, coll' alzarVi, addimostrare la Vostra vivissima partecipazione ai nostri lutti.

Finita la lettura, tutti i Congressisti si alzano in segno di partecipazione al lutto.

Quindi l'on. prof. L. Morteani legge la seguente commemorazione su

Cristoforo Colombo.

Invitato dal nostro benemerito Presidente a tenere una lettura su argomento di storia patria, mi ricordai che coll' Italia tutto il mondo civile festeggia il quarto centenario della scoperta d'America e pensai che anche questa Società dovrebbe rappresentare l' Istria nostra nel commemorare il genio delle scoperte: una delle più grandi glorie italiane. La Direzione accolse la mia proposta e le sono grato; mi rinscresce solo che le mie occupazioni non mi permisero di studiare l'argomento, come avrei dovuto, e perciò Vi prego, o Signori, di perdonare a questa mancanza e di apprezzare solo le mie buone intenzioni [1]).

La guerra di Chioggia, che pose fine alla lotta secolare tra Genova e Venezia, assicurando a quest' ultima il dominio dei mari e de' commerci d' Oriente, lasciò alle nostre coste memoria di queste guerre fratricide di Genovesi che tentarono l' ultimo colpo per infiacchire la potente rivale, devastando le nostre città ed esportando da Parenzo i corpi santi che

---

[1]) L' autore, non pretendendo di presentare uno studio critico, tralascia per brevità di citare quelle opere che gli servirono per la compilazione della presente lettura.

in questi tempi di pace, di concordia e di comune affratellamento verranno pietosamente restituiti. I comuni dell'Istria sono dunque partecipi del movimento glorioso delle più potenti repubbliche d'Italia, le quali restaurano nel periodo del loro svolgimento il diritto romano, fondano i codici di commercio nell'Europa feudale, cuoprono di legni il Mediterraneo, dispensano le ricchezze d'Oriente e si spingono colle loro peregrinazioni fino alla Cina ed al Malabar.

Le discordie, la divisione politica non cagionarono certo mai la morte del pensiero e dell'arte. I Genovesi rimasero fieri ed arditi navigatori in ogni tempo e dal mezzo loro esce Colombo a trovare fra gli errori paurosi della tradizione un nuovo mondo; e ciò avviene nell'età più splendida del rinascimento, in cui l'Italia addimostra più fervidamente la sua vitalità, in cui si presenta il Macchiavelli a liberare d'ogni ombra mitica, d'ogni apparenza fantastica il campo della storia e riporvi la verità del fatto umano; in un tempo in cui uscirà il Galileo a cacciare dai pianeti, loro ultimo nido, l'autorità e la fizione scolastica, a rifare col cannocchiale i cieli, col metodo sperimentale le menti.

La data della morte ci determina esattamente quella della nascita di C. Colombo. Morì a Valladolid il 20 maggio 1506 nell'età di 70 anni. E fa meraviglia tante discussioni insorte sul luogo di nascita mentre egli stesso nell'istituzione del suo maggiorasco, esteso nel 22 febbraio 1498, dice d'essere nato a Genova — « siendo yo nacido en Genova » —; e raccomanda ai suoi eredi di favorire, senza nuocere alla corona di Spagna, tutto ciò che sarà d'onore e vantaggio di Genova, città nobile e potente sul mare; e spiega questa predilezione dicendo altresì: di là io sono uscito e là io sono nato. Affermazione chiara e esplicita nel suo laconismo che mette fine ad ogni esitazione, e non ammette alcun commentario.

Domenico Colombo, suo padre, che prese in moglie una borghese di Bisagno, Susanna, figlia di Giacomo Fontanarossa, abitava fuori delle mura alla porta S. Andrea in una casa con annessa bottega ed attiguo giardino. S'occupava a scardassare la lana, assistito da un operario e da un fattorino nel lavoro sul telaio per la fabbrica dei panni. In questa casa venne al mondo Cristoforo battezzato nell'antica chiesa di S. Stefano dell'Arco, dove conservavasi la tradizione popolare. Sebbene il padre fosse operaio, va lodato per la sua probità, per l'educazione data ai suoi figli e per avere costituito la sua famiglia un modello di virtù domestiche religiose e sociali in modo da meritarsi il giusto compenso di vedersi rivivere in un figlio circondato di tutto lo splendore della gloria. Ammirando l'intelligenza

del suo primogenito, l' artigiano si sforzò di secondarla, procacciandogli l' istruzione più vantata di quel tempo: lo mandò all'Università di Pavia, nell' età di 10 anni, età molto tenera pei gravi studî di *filosofia naturale*, di *filosofia straordinaria* e d'*astrologia*, per cui andava celebre quell'Università. Abbandonate le scuole, Cristoforo ritornò a casa e lavorò quale operaio col padre e col fratello Bartolomeo.

Ma il vivace azzurro dei flutti che lambiscono le incantevoli riviere, la trasparenza dell' aere impregnato di profumi e l' ampiezza del golfo trasportarono sotto altri cieli il pensiero di Colombo, cui un amore precoce della natura, un segreto istinto allo studio della geografia e l' esempio dei suoi antenati spinsero a preferire il mare ai lavori sedentarî e monotoni, e solcare l'unica via della fortuna e della gloria pei Genovesi.

Malgrado le sue poche cognizioni scientifiche portate seco dall' Università, il giovane scolaro dovette cominciare quale mozzo la sua scuola di mare. La lunga pratica, l' osservazione e l' esperienza furono le sole che gl' insegnarono la teorica della navigazione. Corse il Mediterraneo, navigò il Levante pieno di corsari e di ladroni barbareschi. E cresciuto alla scuola di valenti ammiragli, fra cui il famoso Colombo Archipirata, fratello di suo avo e comandante la flotta del re Renato, ebbe occasione di mostrare la sua audacia ed abilità, facendosi ubbidire con uno stratagemma dal ribelle equipaggio della nave. Cercando la fortuna sul mare, Cristoforo trovavasi in crociera presso le coste del Portogallo su di una nave che doveva attaccare alcune navi venete. Il combattimento seguito durò fino a sera, quando si appiccò fuoco ad una nave veneta uncinata a quella di Colombo. L'incendio propagatosi dall'uno all'altro bordo indusse Cristoforo a salvarsi a nuoto, appoggiato su un largo remo, e sussidiato dalla carità pubblica giunse a Lisbona, dove ebbe il conforto di trovare il suo secondo fratello Bartolomeo

Lisbona era la città dei progressi marittimi: dimoravano i più valenti costruttori di navi; si vendevano i più corretti planisferi e le migliori opere d' astronomia; si facevano i migliori mappamondi e le più esatte carte marittime; era la città in cui abbondavano i piloti. A Lisbona si trovò Colombo portato al centro delle idee che dovevano ingrandire i suoi disegni e divenne ospite del solo popolo che dava opera alle scoperte, acquistando nozioni sempre più esatte sull'Oceano e sulle regioni di mezzogiorno. Qui imparò a conoscere donna Felippa di Perestrello, figlia di Bartolomeo Mognis, gentiluomo italiano, ascritto alla cittadinanza portoghese, protetto dall' infante Don Enrico che lo aveva aggregato alle ultime spedizioni. La carica sostenuta dal suocero e le relazioni del suo onorevole

parentado aprivagli la via a conversare coi più grandi personaggi. Sua suocera gli raccontava la vita di suo marito, gli narrava le scoperte cui prese parte, e gli affidava le annotazioni dei viaggi di lui, dalle quali imparò le vaghe notizie d' isole situate nell' Occidente. A Lisbona s' imbarcò con sua moglie alla volta di Porto Santo, andò a Madeira, alle Azzorre, alle coste della Guinea, alla foce del fiume d' oro, ampliando ovunque il campo della sua esperienza. E sin dal 1474 venne alla risoluzione di muovere alla scoperta di terre che presentiva esistessero nell' Ovest; e coll' aiuto d' un toscano che dimorava a Lisbona aperse relazione con uno dei più celebri scienziati italiani, col medico fiorentino Paolo Toscanelli, matematico e cosmografo. Prima di tutto, spinto d' amor patrio, si rivolse a Genova, volendo ch' essa raccogliesse i frutti delle sue scoperte, e presentò al Senato il suo progetto. Ma i suoi concittadini tennero l' offerta di Colombo in conto d' un orgoglioso vaneggiamento, imperciocchè ricordavano che 200 anni prima due capitani della più alta nobiltà, Tedisio Doria e Ugolino Vivaldi, erano partiti per l' Oceano e non avevano più data nuova di sè. Rifiutato dal Senato di Genova, dicesi avesse presentato la sua generosa offerta alla potente repubblica di S. Marco. Dopo una breve dimora a Savona, dove erasi ritirato suo padre, Cristoforo ritorna nel Portogallo; e nel 1477 naviga i mari polari, cercando di penetrare il principio delle grandi leggi del nostro globo, dai cupi orizzonti del Nord allo splendido firmamento dei Tropici.

Ritornato in Portogallo, presentò al re Giovanni II il suo progetto corredato di studi, di carte e di osservazioni, che persuasero il re ad accettarlo; se non che, causa le troppo grandi esigenze di Colombo sembra che la corte, dopo avere conosciuto il suo piano di scoperta, lo avesse tradito, mandando una caravella a navigare verso Occidente, la quale però ritornò senza aver nulla scoperto. Colombo, sdegnato di questo tradimento ed afflitto per avere perduto la moglie, abbandonò nel 1484 assieme con suo figlio Diego il Portogallo e veleggiò alla volta di Genova, ove rivide suo padre, e ripresentò al senato il suo progetto che fu un'altra volta rifiutato. Perciò al primo soffiare del vento di levante partì per la Spagna, governata da Isabella di Castiglia e da Ferdinando d'Aragona, di cui Ferdinando non era che la mano destra, la spada del regno; Isabella ne era l'anima ed il consiglio. Ella fu la personificazione del genio cavalleresco della sua età e della sua nazione. Ingrandì il piccolo regno, sollevandolo al grado di potenza di primo ordine e compì il principale fatto della politica europea, la cacciata dei Mori.

Ad una mezza lega da Palos, in vista dell'Oceano, sorge un promontorio scosceso attorniato da vigneti e fichi, la cui veta era coronata da un bosco di pini ombrelliferi. Simile a nido di colomba, un monastero ascoso dalla foresta innalzava il suo campanile sopra la cima degli alberi, esalanti un odore, il cui aroma salutare si maritava ai profumo del timo e della lavanda che lor fiorivano a piedi. Questo monastero, abitato allora dai religiosi di S. Francesco, si chiamava S. Maria della Rabida.

Dalla sommità del colle, lo sguardo abbraccia dal lato di terra un largo orizzonte, dalle pianure che il Guadalquivir bagna sino alle montagne del Portogallo, e verso il mare la vista si perde per l' immensità dell'azzurro. Nel luglio del 1485 era preposto a quel Convento, qual padre guardiano, un uomo che la regina Isabella aveva a più riprese chiesto dei suoi consigli, e lo aveva scelto a suo confessore: era gran teologo, valente astronomo ed eccellente cosmografo. Questo francescano nomavasi frate Iuan Perez de Marchena. Molte fiate nelle notti serene, quando i suoi religiosi dormivano, egli seguiva il corso armonioso degli astri, e studiava quelle onde che si perdeano in una lontananza, cui nessuno sapeva misurare e che tutti chiamavano mare tenebroso senza sponde. Mentre un giorno egli passava accosto alla cella del frate portinaio, vide nel parlatorio esteriore Garcia Hernandes, medico della comunità, venuto da Palos, il quale guardava con sorpresa un viaggiatore che, giunto pedone, accompagnato da un fanciullo, domandava ai frate portinaio un po' d'acqua e del pane per suo figlio. Il guardiano notò l'aspetto nobile di quell'uomo ed invitò lo straniero ad entrare nel chiostro per riposarvisi. Lo straniero era Cristoforo Colombo. Dopo le prime confidenze, il padre guardiano lo stimolò a dimorar seco, non essendo il tempo propizio per presentare il suo disegno alla corte. In quel pacifico convento dei Francescani fu adunque sviluppato dal genio il concetto più largo ed ardito, accolto dall'entusiasmo, in quel convento fu creduto alla sfericità della terra, all' esistenza d' isole e di continenti ignorati, ed alla possibilità d' arrivarvi.

Colombo, provveduto di denaro e d' una calda commendatizia per il priore Prado, altro confessore della regina, abbandonò il convento, lasciandovi il figliuolo. Non parlo dell'arrivo suo a Cordova, del suo isolamento, del suo secondo matrimonio e delle delusioni provate alla giunta di Salamanca ed alla corte, dirò solo che il padre guardiano della Rabida ha il merito di averlo trattenuto in Ispagna, scrivendo direttamente alla regina, la quale gli diede udienza, non appena terminate le allegrie trionfali per la conquista di Granada. Nella conferenza tenuta non sorse alcun dubbio intorno al progetto, essendo che la regina lo approvava per istinto;

indovinava in Colombo una comprensione superiore e lo teneva qual persona eccezionale da cui traspariva la grandezza interiore — la vera fede. — Ma le pretensioni sue parvero ai commissarî della corte una oltracotanza temeraria, laonde le trattattive furono abbandonate, e Colombo si rivolse alla Francia, il cui re avevagli data risposta. La regina però prese una deternazione eroica concedendo a Colombo quanto aveva domandato; e Palos venne scelto come luogo dell' armamento.

Per Colombo non era tanto facile di superare le paure che i marinari avevano del mare tenebroso. Inoltrarsi su questo era un affrontare l' incendio pei fuochi del sole, un ingolfarsi nell'oscurità del caos, un esporsi ad essere distrutti nell' aere, o sepolti sotto l' abisso eterno del grande Oceano. Coll' appoggio della famiglia Pinzon, guadagnata alla sua causa, furono armate tre caravelle, le quali adempievano all'ufficio dei nostri brick e delle nostre navi da trasporto: servivano a trasferire soldati, viveri, artiglierie ed a combattere in alto mare. La partenza del 3 agosto, l'accidente toccato alla Pinta, l'arrivo alle Canarie, la ribellione degli equipaggi son fatti noti, malgrado i tanti episodî di cui va intrecciata la storia della scoperta d' America. Mi fermerò solo su quei punti che fanno risaltare il vero genio dello scopritore.

Dopo lungo viaggiare il 13 settembre il suo attento sguardo sorprese il primo indizio della declinazione magnetica; e questa fu la prima volta al mondo che venne fatta una simile osservazione. Egli vide che in sul cominciare della notte l' ago calamitato, invece di dirigersi verso la stella polare, deviava al Nord-Ovest; e che al primo albeggiare della dimani lo allontanamento cresceva. La sua unica guida — la bussola — cominciava a tradirlo, e cessava di prestargli l'appoggio della scienza. Ma l'ammiraglio si guardò bene dal comunicare questa spaventevole scoperta agli ufficiali della spedizione.

Egli stava isolato, perchè tale era il suo piacere e così voleva l' etichetta ed il rispetto; si abbandonava alla contemplazione delle opere della natura, sapendo meglio di qualunque altro comprenderne i grandi fenomeni ed i muti avvertimenti: egli trovavasi in latitudini sconosciute, nelle quali le influenze dell'aria e dell' acqua, al tutto nuove, sturbavano la teorica e gli strumenti della scienza nautica. Questa è quella parte del globo in cui l' acqua muta colore, amarezza, salsedine; la costanza della temperatura dura al pari della sua amenità; assiduo è il grazioso rinfrescar del vento in modo da giovare l' uomo nelle sue fatiche e da favorirne la serenità dello spirito. Interrogando continuamente la faccia sconosciuta di questa natura che scopriva, il suo genio traeva dai fenomeni esteriori qualche

rivelazione sul carattere degli spazî. I suoi occhi investigavano l'orrizzonte: la sottigliezza del suo odore interrogava i menomi effluvî portati dai venti: di tratto in tratto saggiava l'acqua attinta a diverse altezze per giudicare della sua temperatura: il suo scandaglio misurava la profondità dell'abisso; sperimentava la direzione e la forza delle correnti oceaniche; raccoglieva avidamente le erbe, le piante che gli passavano vicino, imperciocchè ogni cosa poteva dare un indizio. Un piccolo gambero marino avviluppato nelle ulve fu preso: Colombo lo conservò preziosamente: giammai simile crostaceo era stato veduto a più di ottanta leghe dalle coste. L'acqua del mare sensibilmente meno salata di quella delle isole Canarie: i tonni si mostravano in copia e l'equipaggio della Nina riuscì a pigliarne uno; anche le erbe pareva venissero dall'Ovest. Pieno di fiducia Colombo scriveva nel suo giornale « Io spero che questo Dio potente, nelle cui mani sono tutte le vittorie, ci farà in breve trovare terra ».

Mentre egli credeva che la terra non fosse lontana anche per le nebbie che si levavano senza vento, altro pericolo fece sperare e disperare i marinari. La piccola flotta era giunta a quelli spazî notati col nome di « mare d'erbe » o di Sargasso, la cui estensione occupa una superficie sette volte eguale a quella della Francia. L'aspetto di quella verdura, che dapprima ricreava gli occhi e sorrideva alle speranze dei marinari, ora per la sua immensità diventava un grave argomento di timore: si credevano giunti a quelle eterne maremme e lagune dell'Oceano che si diceva servissero di confine al mondo e di tomba ai curiosi che le affrontavano. Queste famiglie di piante offrivano l'aspetto di palude incomensurabile distesa ai limiti dell'Oceano per vietarne l'accesso alla temerità degli uomini: immensa e monotona vegetazione, che dalla profondità delle acque estollevasi a modo di minaccia, e faceva impallidire i più intrepidi. Lo spirito dei marinai si trovava involontariamente conturbato da spaventevoli immagini, conseguenza dei racconti uditi nelle serate del verno, ora sulle contrade inabitabili del mondo a mezzogiorno, o sul gigante sotto marino del Nord, il *Craken,* polipo spaventevole, che coll'uno dei bracci si aggrappava al Mar Bianco, e coll'altro frugava l'Oceano Germanico; ora sulle ghiotte sirene, i monaci del mare, i crudeli vescovi del capo mitrato, e i mostri anonimi grandi e piccoli che traevano le navi nei vortici. Gli spiriti più fermi degli ufficiali, senza aggiungere nulla ai pericoli reali, temevano di vedere le chiglie dar contro gli scogli nascosti da siffatta verdura, e di dar in secco in mezzo a quei prati, donde sarebbe impossibile salvarsi in una lancia, perchè i remi non avrebbero potuto allora sbrigarsi da quell'erbe folte e lunghe. Solo Colombo sta fermo come torre che non

crolla; non paventa la cospirazione dei tre equipaggi; anzi questo grand'uomo che sul giornale scriveva i menomi avvenimenti di bordo, persino d' un uccello ferito da un mozzo sulle antenne di S. Maria, non degnò mentovare le minacce, il furore, le spade sguainate e sollevate contro di sè, notò appena le intimazioni dei ribelli che si scagliarono contro il Ligure isolato e maledetto. Questa ribellione, scatenatasi durante la notte, si trovò dissipata colle sue ombre, quando i marinari si persuasero della vicinanza della terra. Colombo raccomandò loro di vegliare tutta la notte, perchè prima che facesse giorno scoprirebbero qualche isola.

Di fatti ciascuno divorava lo spazio, e gettava nel vano delle ombre il suo avido sguardo, quando all'improvviso un colpo di cannone annuncia la felice scoperta Gli equipaggi esultano d'allegrezza: era il segnale della terra! Un marinaio della Pinta, Giovanni Rodrigo Bermeio l'aveva veduta. L' orologio della nave notava le due del mattino! Il venerdì, 12 ottobre 1492, ai primi raggi del sole fu veduta disegnarsi, quasi uscisse dalle acque una terra fiorita, i cui boschetti, colorati dai primi raggi del sole, esalavano profumi sconosciuti, e seducevano gli occhi colla loro ridente prospettiva. Era questa l' isola sconosciuta, chiamata dagli Indigeni *Quanáhani,* e intitolata da Cristoforo S. Salvatore, affine di rendere gloria a Dio che gliela aveva mostrata.

Tutto raggiante di entusiasmo, Colombo saltò sulla riva colla sveltezza della gioventù. La felicità crescevagli a cento doppi le forze, baciò, bagnandolo di dolci lagrime, quel suolo sconosciuto che coronava la sua speranza. Compiuta la scoperta, si trovavano convalidate dal fatto le condizioni del trattato firmato nella pianura di Granada. Per conseguenza i titoli di Vice Re, di grande Ammiraglio, di Governatore generale delle Isole e della Terraferma erano definitivamente acquistati da Colombo. Tutti gli astanti, pieni di ammirazione e di entusiasmo, lo riconobbero e gli prestarono il giuramento d' obbedienza.

Non accenno che brevemente alle isole scoperte; a S. Salvatore, S. Maria della Concezione, l' arcipelago delle Lucaie, l' isola Fernandina, l'isola Isabella, Cuba, detta la perla dei mari, e l'Ispagnuola, per la natura ferace delle quali Colombo aveva espressioni di ammirazione, da cui scorgesi il movente religioso dei suoi sforzi per la diffusione della sua chiesa e per l' incivilimento dei popoli. Son troppo noti i pericoli e le avventure del suo ritorno, dirò solo del sentimento di vaga inquietudine che travagliava la piccola città di Palos, dove ogni famiglia si preoccupava dolorosamente per qualche parente od amico. Da sette mesi e 12 giorni non si aveva notizia di quei figli del paese, che un ordine del re aveva costretti

a seguire quel genovese, gran promettitore, che le madri e le spose maledicevano nelle meste loro veglie. Che n' era accaduto? nessuno sapeva dirlo: nè i primi àlcadi, nè l' intendente marittimo Diego Prieto; tutti temevano a vicenda di confessarsi i propri timori; temevano gli assenti perduti negli abissi del mare tenebroso; e nessuno osava esprimere qual genere spaventevole di morte avessero patito quegli infelici, sacrificati all'ambizione d'un visionario straniero! I cittadini versavano in tali paure, quando il venerdì 15 marzo, all'ora del mezzodì, quelli che oziavano sul porto videro una caravella che, spinta da legger vento, risaliva l'Odiel; ed in breve riconobbero alla sua forma la Nina, che portava sventolante ai suoi alberi l' insegna della spedizione ed il vessillo di Castiglia. Uno scoppio di gioia risuonò incontanente dall' un capo all'altro di Palos. In un baleno la notizia del ritorno della spedizione volò dalla spiaggia alle case; e per un movimento spontaneo tutte le botteghe si chiusero, e tutti traevano in calca a vedere la caravella; le campane suonavano a festa; le artiglierie tuonavano, le finestre erano adorne di fiori; le contrade addobbate di drappi e di tappeti. Allo sbarco Colombo fu ricevuto coi medesimi onori dovuti al re; tutto il popolo in processione solenne accompagnò lui e le sue genti alla Chiesa. Il genio di Colombo era appagato.

Da Lisbona, da Cadice e da Barcellona la notizia partiva sopra ogni nave, e scendeva insieme colle genti di mare nei luoghi ove approdavano; cosicchè per la via di Pisa e di Livorno arrivava a Firenze, a Siena, a Milano e Venezia, in quella che il Senato di Genova l' udiva per bocca dei suoi ambasciatori Francesco Marchesi e Giov. Ant. Grimaldi. L' annunzio di questo prodigio corse in breve gli Stati tutti, e dall'Adriatico alla Gran Brettagna cagionò in tutti i marinari una tale sensazione che difficilmente si potrebbe esprimere. Il celebre Sebastiano Caboto, che si trovava allora alla corte d' Inghilterra, confessa che tale scoperta vi fu considerata quale opera più divina che umana.

Arrivato Colombo innanzi alla corte in Barcellona, collo spirito di classificazione e di ordine che gli era proprio, prese a descrivere il suolo, l' aspetto geologico e mineralogico delle terre scoperte; le ricchezze del regno vegetale che lo avevano abbagliato; le diverse specie d' animali acquatici e terrestri che aveva osservato. Ma quella che desta veramente meraviglia fu la linea di demarcazione proposta alla corte. Lo scompartimento fatto dal papa Alessandro VI sulle proporzioni geometriche presentate da Colombo parte dal polo artico, giunge senza declinare alla media di cento leghe, tirata fra l' arcipelago del capo Verde e il gruppo delle Azzorre, valica il tropico, taglia l'equatore, si avvicina al capo S. Rocco,

solca la profondità dell' Atlantico, si approssima all' isola Clerk, passa fra la terra di Sandwich e il gruppo delle isole Povel, penetra finalmente nel circolo antartico per perdersi fra i ghiacci eterni del polo. Si pigli la carta moderna più perfezionata, si tiri la media di 100 leghe fra le Azzorre ed il capo Verde, seguisi la linea misteriosa solennemente tracciata, e rimarremo stupiti che questa linea percorre tutta l'estensione del nostro pianeta, senza scontrare una terra, mentre in tutti gli altri punti si cadrà su qualche isola o qualche continente. Lo stesso Humboldt ne dimostra meraviglia, perchè questa linea segna il confine fisico fra il vecchio ed il nuovo continente, l'influenza della longitudine geografica sulla declinazione magnetica e l' inflessione delle isoterme tra la costa occidentale del vecchio e quella orientale del nuovo continente. E queste son prove delle cognizioni matematiche e geografiche di Colombo, apprezzate da Martino Boemico e da Paolo Toscanelli, i più insigni matematici contemporanei, i quali non risero nè beffeggiarono l'avventuriero, ma se lo fecero amico. Il padre Perez de Marchena, la regina Isabella e l' ebreo Ferrer, il più dotto cosmografo della Spagna in quel tempo, furono le tre intelligenze cui venne dato comprendere più profondamente il genio e le virtù dell' Ammiraglio.

Nell'istituzione del suo maggiorasco splende l'anima religiosa ed umana di Colombo nel desiderio espresso di liberare il santo sepolcro, di sollevare i malati e di lavorare alla conversione degli Indiani, e son queste le prove più chiare che si possano presentare a quelli che lo accusano di avarizia e di ambizione.

Grande si presenta il genio di lui nelle esplorazioni fatte durante il suo terzo viaggio, in cui, superando le convulsive contrazioni delle palpebre infiammate da oftalmia, non temendo lo splendore del giorno, superando la gravezza della veglia, e le fitte della gotta, aveva tentato d'interrogare con rapidi sguardi quella natura grandiosa: le qualità del suolo, la potenza della vegetazione, il colore degli Indigeni, la dolcezza della temperatura, la vivezza del cielo, il mutamento delle costellazioni, il movimento dei flutti, la direzione delle correnti, l' abbondanza dell'acqua dolce in mezzo al mare. E ciò che più interessa di sapere si è che Colombo a certi tratti di fisonomia cosmica rilevò una delle più grandi scoperte cosmografiche: il rigonfiamento equatoriale che giunge ad un'altezza di ventuno chilometri. Giunto alle foci dell'Orinoco, ei stupì della maestà di questo fiume, e per spiegare la forza del suo rapido corso, scrisse che procedeva da un punto più alto della terra, ove doveva giacere il paradiso terrestre; e ciò lo confermò nell'ipotesi d'una terra della forma di una pera, ma d'una pera totalmente rotonda « toda muy redonda », eccettuato la parte aderente al

peduncolo «salvo alli donde tiene el pezon». Tutto questo diede argomento ai critici per dimostrare quanto poco sia stato versato nella cosmografia. E due membri dell'accademia delle scienze l'uno a Parigi l'altro a Berlino scherzarono ingratamente sulla credenza di Colombo al paradiso terrestre, senza pensare che i teologi, i dotti del medio evo supponevano il paradiso terrestre situato nella parte più orientale dell' Asia: ed essendo la terra ferma agli occhi di Colombo il principio dell' oriente, poteva pensare di avere rinvenute le regioni vicine al paradiso terrestre. Las Casas col diario di Colombo alle mani scrive: riconobbe che una terra tanto grande non era un' isola, ma continente alle cui rive credeva di trovarsi.

Washington Irving in questo riguardo si è mostrato più giusto di Humboldt. «I dotti, dice egli, nel silenzio e nella tranquillità del gabinetto, sopra tutto adesso che la scienza non avventura nulla e si appoggia a fatti positivi, possono sorridere di queste immaginazioni; ma esse erano confermate dalle congetture dei filosofi più eruditi di quella età».

In questo terzo viaggio dobbiamo a Colombo la conquista di tre grandi verità cosmografiche utili sempre alla scienza; 1.° l' esistenza del Nuovo Continente; 2.° il rigonfiamento equatoriale; 3.° la gran corrente oceanica. L'importanza di questo terzo viaggio era già tale da lasciare ben poco alle seguenti generazioni, essendo il mondo intero ormai aperto alle investigazioni dell' uomo.

Ma l' ingratitudine spagnuola fu grande, se pensiamo che appunto durante questa terza spedizione il governo diede ascolto alle calunnie e mandò Bobadilla come giudice superiore. Anche ai nostri dì Colombo fu incolpato d' incapacità amministrativa, senza riflettere al difficile incarico affidatogli. Egli operava sullo sconosciuto, sprovvisto d'ogni pratica amministrativa, contrariato di continuo dalle difficoltà del clima, dell'igiene, delle antiche abitudini e dei nuovi bisogni, dai conflitti perpetui cogli idalghi e cogli indigeni, dalle diffidenze, dalle brame brutali, dall' insubordinazione permanente, e dalle pedantesche pretensioni della burocrazia di Siviglia. Il suo senso retto e pratico gl' indicava sempre l' opportunità dei provvedimenti ed i mezzi più semplici per recarli ad effetto. Sebbene fosse bramoso di trovar oro, egli non si occupava solo delle miniere, ma provvedeva anche alla coltura delle terre: primo principio ed ultimo scopo per una buona colonizzazione. Sotto il nome di *Podere reale*, aveva fondato una scuola di agricoltura, in cui si trovavano conservati nella loro purezza di razza gli animali riproduttori d' ogni specie. Colombo si sforzava inoltre indarno di abituare i nuovi coloni al lavoro. Invece di celibi affamati d'oro, incapaci di collocare affezione alla terra che mettevano sossopra per sodisfare

alla loro brama, egli voleva ammettere uomini ammogliati, laboriosi, che dovessero occuparsi di lavori utili, di coltura, di dissodamenti, di canalizzazioni o prosciugamenti, di moltiplicazioni di greggi.

Per riassumere diremo che nell'amministrazione di Cristoforo Colombo non si scopre errore. Fu adunque accusato alla corte d' imperizia amministrativa in contraddizione dei fatti, dell' evidenza, in dispregio d' ogni giustizia e d'ogni convinzione: l' invidia aveva bisogno d'un pretesto per velare il suo accanimento; e l'animosità del vescovo Fonseca fece il resto, superando in nequizia la malevolenza e le meschine gelosie del re Ferdinando.

Dopo il suo terzo viaggio, il genovese visse ritirato, dapprima nel convento dei Francescani di Granata e poscia nel pittoresco monastero di quelli di Zubia, studiando S. Tomaso d'Aquino, le Sante scritture e le rivelazioni dei Profeti, da cui sperava trarre conforto ed incoraggiamento per la liberazione dei luoghi Santi che voleva dare al Pontefice. In questo suo ritiro l' emozione della pietà destò in lui l' ispirazione poetica, fatto questo degno di considerazione in mezzo alle sciagure ed alla vecchiezza. «Grandi genî e grandi Santi scrissero anch' essi poesie nei loro ultimi anni: la gioventù comincia col ritmo, la vecchiaia lo riprende come un sollievo ed una consolazione. Questo ritorno alla poesia, e diciamo lo stesso della musica, dà segno dell'eterna gioventù dell' anima, e sembra la ricompensa esclusiva dell' età che incanutì praticando la virtù».

E virtuoso rimase sempre Colombo anche in mezzo alla miseria, poichè, Egli, che aveva dato alla corona territorî cento volte più estesi della Castiglia, non possedeva un cantuccio di terreno, non un giardino per passeggiarvi, non un tetto per ricoverarsi, ridotto a vivere all' osteria spesso senza avere di che pagare lo scotto, come ce lo dipinge una lettera di Angelo Trivigiano, segretario dell' ambasciatore veneto, il quale si vanta d'essergli stato amico.

Ed è appunto durante questo riposo e queste ispirazioni poetiche e religiose, che gli balenò l' idea dell' esistenza d' uno stretto che doveva condurlo alle coste dell' Asia e compiere così il primo giro del globo. « In mezzo al silenzio del suo isolamento si abbandonava alla dolcezza del ricordarsi, gli pareva di ascoltare in fondo all' eco lontana dell' anima, le sonore armonie della poesia equatoriale, il fremito dei venti e delle onde, le austere note delle melodie dell'Oceano Ad ogni suo menomo interrogare la memoria, vedeva succedersi innanzi i più variati prospetti dalle buie nebbiose dei mari germanici e dei ghiacci dei mari polari, sino agli splendori delle Antille ed alla magnificenza della flora equinoziale. Le isole

Fortunate, le Azorre, l'Arcipelago del Capo Verde, i grandiosi aspetti della Terraferma, la maestà dell' Orenoco, il golfo delle Perle, il cielo raggiante della Trinità, le costellazioni australi: tutto ciò che avevano veduto i suoi occhi, tutto ciò che avevano indovinato le sue intuizioni cresceva forze alla speranza di ciò che intravvedeva nel futuro. Cosa prodigiosa! In mezzo alle meraviglie dell' Alhambra un rischiaramento improvviso del suo genio mostravagli attraverso lo spazio conosciuto e lo sconosciuto un' imagine di questo globo, e gl' indicava, fra le due grandi divisioni del nuovo Continente, uno stretto di mare, che doveva servire come punto di comunicazione fra i due emisferi; solo che in questa intuizione misteriosa scambiava l'istmo in uno stretto; parlava di uno stretto di mare, mentre esisteva uno di terra; e mostrava ad Isabella, sulla carta incompiuta del mondo, il punto ove doveva trovarsi quel passo che condurrebbe direttamente in Asia ».

Prima d' intraprendere questo quarto viaggio, che secondo lui dovea condurlo alla scoperta d' un canale, il quale lo conducesse al paese del Gran Can, scrisse un pro memoria pel suo primogenito Don Diego, nel quale stabiliva i suoi diritti, enumerava i suoi titoli e indicava i mezzi per farli valere. Questo fatto dimostra ch' egli non si fidava delle promesse dei sovrani e prendeva le sue guarentigie contro la malevolenza della corte. Partiva, non più per servire un re, la cui ingratitudine e sorda nimistà gli erano palesi, ma sacrificandosi al bene dell'umanità. Le dolcezze del riposo in seno alla famiglia, i suoi dolori, il riaprimento d' una antica ferita, e più di tutto i patimenti durati nella sua ultima esplorazione, non ebbero forza di rattenerlo: minacciato dagli anni era impaziente di compiere l' opera sua; solo col mezzo di fatiche vieppiù prodigiose pensava di potere superare gli ostacoli; pareagli di valicare lo stretto da lui immaginato e di tornare in Ispagna per l' Asia e la costa Africana, compiendo il primo giro di circumnavigazione. Egli morì senza condurre ad effetto il suo divisamento, ma nella ferma idea di avere trovata la via transatlantica per le Indie; credendo di trovarsi sulle rive di un nuovo continente grandissimo, di un continente cioè del quale sino allora nulla si seppe — (« de qua hasta hoy no se ha sabido »).

L' ingratitudine del governo spagnuolo verso Colombo risalta più che mai quando nel maggio 1502 Colombo partiva da Cadice coll' ordine espresso di non approdare a terre spagnuole, fra le quali si comprendevano le isole da lui scoperte! Colla morte d'Isabella (1504) Egli perdette tutto il favore della corte; e la condotta di Ferdinando fu tale che ripugna alla coscienza di vedere sì alto allogarsi cotanto dispregio della giustizia, e la

malafede più ributtante mostrarsi sotto le volte dorate. La premeditazione di Ferdinando, quel suo speculare sulla miseria e sulla spogliazione dell'eroe ammalato offrono alcunchè di crudele ed empio, come l'attentato contro l' orfanello o la vedova senza protettore. La giustizia non conosce prescrizione alcuna, e la storia non ha perdono per simili iniquità.

Allorchè i sofferti disagi, le umiliazioni sopportate e le privazioni degli ultimi anni ebbero affranto il suo corpo e lo spirito in modo da presentire vicina la fine di sua vita, volle mostrarsi generoso e far cancellare l' immagine dell'ingratitudine reale. Comandò che le catene, appese alle povere pareti della sua stanza ed unica ricompensa rimastagli dalle sue fatiche fossero calate con lui nella tomba per non inasprire i figli contro l'ingiustizia della corte. I Francescani ne accompagnarono la salma alla chiesa di S. Maria cattedrale di Valladolid; ed in questo modo Cristoforo Colombo, che aveva trovato presso i Francescani il suo primo asilo, ricevette da essi l' ultima ospitalità. Pochi giorni appresso in Valladolid nessuno pensava a quella gloriosa sepoltura; e la cronaca locale, Cronicon di Valladolid, solita registrare con grande esattezza i piccoli avvenimenti della città non ne disse verbo.

La sua morte aveva fatto sì poco rumore che negli anni seguenti alcune opere pubblicate fuor di Spagna accennavano di lui come se vivesse ancora. Però quanto più si ampliavano le scoperte, tanto più spiccava l' importanza dell' opera di Colombo. Ed il vecchio Ferdinando, volendo forse calmare l' interna accusa della coscienza, ordinò dopo 7 anni che fossero fatte all'ammiraglio esequie pompose a spese della corona. Perciò nel 1513 la solitudine funebre di Colombo fu improvvisamente turbata. Il feretro fu trasportato a Siviglia, ad àvvi ragione di credere vi assistessero gli alti magistrati della marina e gli ufficî delle colonie, cioè quelli che aveano attraversata la missione di Colombo, abbeverata di fiele la sua grand' anima, abbreviata la sua vita e calunniata la sua memoria.

Compiuta la funzione, i Certosini trasportarono il feretro oltre il Guadalquivir, a S. Maria delle Grotte, ove rimase in pace sino al 1526, quando il martello risuonò di bel nuovo per mettere al lato suo la spoglia di D. Diego, suo figlio e successore. Dopo un oblio di 10 anni, nel 1536 il corpo di C. Colombo fu trasportato dalla Castiglia a S. Domingo e deposto in una tomba della Cattedrale.

Nel 1795, quando un trattato assicurava alla Francia il possedimento della Spagnuola, il governo di Spagna fece raccogliere i preziosi avanzi, che, deposti in una cassa di piombo dorato, furono trasportati ad Avana li 15 gennaio 1796. Da questi successivi disseppellimenti vediamo che le

vicissitudini di Colombo e le agitazioni del suo destino non erano terminate colla morte. A quella guisa che per ben quattro volte aveva chiesto un asilo alla famiglia francescana, a quella guisa che aveva fatte quattro spedizioni di scoperte, anche il suo corpo fu quattro volte mandato in cerca d' una definitiva sepoltura.

Dopo avere accennato a quei fatti salienti che più di tutto ci fanno comprendere il carattere ed il genio dello scopritore, mi sia concesso di dare uno sguardo generale di lui nella storia e nella poesia.

Già nel processo intentato alla corona da suo figlio Don Diego per la rivendicazione dei diritti paterni si riprodussero tutte le vecchie calunnie di cui l' invidia lo fe' segno dopo il suo trionfo. Quella calunnia che aveva tormentato incessantemente la vita di Colombo, implacabile si levò accanita contro il suo nome, si assise sulla sua tomba, e infamò per secoli interi la sua memoria. Ai dì nostri si manifestò un movimento di giustizia riparatrice e di benevolenza per la fama di lui; si cerca di onorarlo, si moltiplicano i ritratti, le statue dell'eroe; diverse città erigono monumenti in onor suo; libri e raccolte periodiche mirano a rendere volgare la sua biografia. L' errore storico ha condensato però le sue tenebre intorno alla sua memoria, e tale successione non interrotta di lavori e di testimonianze sullo stesso argomento provano appunto che lo studio non è ancora giunto ad esaurire questo magnifico soggetto storico. Anzi si formò un'opinione tendente a distruggere la sua fama sul giudizio di scrittori di molto credito; quali sono il genovese Spotorno, l'americano Irving, l'accademico spagnuolo Navarrete e l'illustre prussiano Humboldt, i quali si appropriarono la storia di Colombo, imponendo colla loro autorità i loro errori ai contemporanei. Non parlo dell' altra numerosa letteratura, in cui sono state trattate le questioni vertenti la storia di lui, dirò solo coll' immortale Göthe che Cristoforo Colombo offre un raro esempio della facilità con cui i posteri sono sempre pronti a spogliare i loro maggiori degli onori che si sono acquistati.

Alcuni scrittori pensarono che avesse nozioni matematiche superiori al suo secolo; che a lui prima d'ogni altro fosse noto l'uso dell'astrolabio, del quarto di cerchio etc. Noi diremo che, se Colombo non era un genio di scienza e se gli mancava una certa coltura in altri rami dello scibile, in materia nautica stava all' altezza de' suoi tempi e non era per certo inferiore a nessuno.

Con studio indefesso si procacciò le cognizioni degli antichi. Sicuramente certe idee di Erastotene e di Possidonio riferite in Strabone, le parole di Platone sull' Atlantide, alcune idee cosmografiche di Aristotile e

di Seneca sulla forma e poca estensione della terra, certi pensieri della geografia degli Arabi, l'opera di Alberto Magno, quella di Roggero Bacone, il libro del cardinale Pietro d' Ailly erano da lui conosciuti e studiati. Si volle diminuire il merito di Colombo anche col presentare le saghe scandinave, le quali raccontano della scoperta della Grenlandia e della Vinlandia (la parte nord-est dei moderni Stati uniti), fatta da avventurieri normanni nel secolo X, e della evangelizzazione dell' America prima di Colombo. Malgrado questo, la rinomanza di lui non si spense; prova questa della superiorità incomparabile dell' opera sua. È certo adunque che la sua penetrazione e la sagacia delle sue osservazioni lo avviarono allo scoprimento d' importanti verità cosmografiche e si appropriò nella storia del progresso delle scienze tale posto, dal quale non sarà mai che alcuno riesca a spodestarlo.

Più importante di tutte sarà l'opera che illustri scienziati italiani stanno compilando in occasione di questo quarto centenario. All'Italia spetterà il merito di conoscere la sua grand'anima e di apprezzare il suo genio. Difatti l' Italia non perdette mai la memoria di Cristoforo Colombo; e dal solo scritto di quest'Uomo stampato a Roma nel 1493 da Alessandro di Cosco continuò nella voce degli storici e dei poeti che risvegliarono l'amor patrio fino al nostro Gazzoletti. E l'opera di Colombo fu celebrata in modo che già alla metà del 500 abbiamo indizî che provano essere stata diffusa la idea che la scoperta d'America fosse degna di poema. Un primo principio di quest' epica italiana l' abbiamo nel poemetto di Giuliano Dati, morto nel 1524, che voltò in ottava rima la famosa lettera di Colombo al Sanchez, al quale segue il poemetto di Giambattista Strozzi, pubblicato nel 1580. Gioverà ricordare i versi di Curzio Gonzaga nel suo Fidamante, e quelli più famosi del Tasso nel canto XV della *Liberata:*

Tu spiegherai, Colombo, a un novo polo
Lontane sì le fortunate antenne,
Che appena seguirà cogli occhi il volo
La fama che ha mille occhi e mille penne.
Canti ella Alcide e Bacco, e di te solo
Basti a' posteri tuoi che alquanto accenne:
Chè quel poco darà lunga memoria,
Di poema degnissima e d' istoria.

Il voto fu presto raccolto; e nel 1596 uscì in Iesi il primo vero poema epico d' argomento colombiano, il *Mondo Nuovo* del Giorgini, il quale ci manifesta una forte tendenza a colorire la sua materia, servendosi della

stessa tavolozza che aveano adoperata i facitori di romanzi cavallereschi. Affine a questo è il *Mondo Nuovo* di Tommaso Stigliani. Oltre questi, due altri secentisti s'erano messi al lavoro d'un poema colombiano: Giovanni Villifranchi ed Alessandro Tassoni, che compose un canto intero e pochi altri versi dell' *Oceano*, da lui tralasciato poscia per istanchezza o per altre ragioni sconosciute, ed infine Agazio di Somma, Guidotaldo Benamati e Girolamo Bortolomei fiorentino, che lasciarono incompiuti i loro lavori. In tempi più vicini a noi ripresero l'argomento, tanto caro ai secentisti, il veneziano Alvise Querini, in Arcadia Ormildo Emeressio, che pubblicò nel 1769 l' *Ammiraglio delle Indie;* poi Bernardo Bellini che die' fuori nel 1826 la *Colombiade;* e Lorenzo Costa, vissuto dal 1798 al 1861, compose e pubblicò nel 1846 il *Cristoforo Colombo,* col quale si chiude la serie dei poemi italiani sulla scoperta d'America: e si chiude degnamente perchè il Costa, non ostante molti difetti dell'ingegno suo e del suo concepimento, superò tutti i tentativi precedenti e ci die' un poema pieno di vaghezza.

Ma non solo la storia e la poesia, anche la musica, la pittura e la scoltura pagarono i loro tributi al grande Genovese. E quali sublimi considerazioni non restano al filosofo, confrontando Colombo con quei conquistatori il cui nome è divenuto sinonimo di gloria, di genio? con quegli egoisti i quali si fecero un piedestallo de' troni rovesciati e dei popoli oppressi per ottenere una vasta dominazione? Ma pur troppo esiste nell'anima dell' umanità un fondo d' ingiustizia perseverante incorreggibile: il figlio impara dal padre, lo scolaro dal maestro a conoscere ed ammirare Alessandro, Cesare, Napoleone; ed ignora più volte Colombo, che affrontò l' Oceano tenebroso e scoprì il Nuovo Mondo, non certo spinto dall'ambizione, ma dall' amore della civiltà ch' egli voleva dare al globo intero, dall' amore degli uomini, dai quali sperava allontanare le tenebre che li oscurava; dall'amore di Dio ch'egli si proponeva di rivelare a intelligenze che l' ignoravano. L' umanità tuttavia si corregge; e dopo 400 anni la rinomanza di Colombo grandeggia maggiormente, mostrando che l'operaio, l'artista è sempre più grande dell'opera sua per la potenza del suo concetto. Tutto il mondo civile riconosce che l' impresa di Colombo è senza pari nella storia, e specialmente l' Italia vuole in ogni dove rivendicata questa sua gloria; Genova gli innalza monumenti, iscrizioni e fa feste in onore dell' eroe; ma tutto questo, o miei Signori, non è che un languido contrassegno di gratitudine, perchè soggiace alla rapina degli anni, mentre lo spirto solo della gloria è immortale e si difende da sè contro la forza degli anni e degli uomini. Anche i sepolcri di Achille, di Patroclo e di Telamonio

giacciono sulle campagne Retèe, squallide reliquie, e sotterrate fra le sabbie dell' Ellesponto, ma il valore memorabile di quegli antichi non langue, e per l' omerico canto passa agli orecchi di quanti vivono e vivranno in perpetuo. Altrettanto dicasi della memoria di Colombo, di poema degnissima e di storia, che durerà quanto il mondo e servirà di nobile eccitamento in tutti i luoghi dove il dolce *sì* suona. E ciò sarà sempre anche nell'Istria nostra, dove la Società di storia patria, nel commemorare la scoperta di America, segue l' esempio di tutte le Società civili che tributano onore all'Eroe; e raccolta a congresso nella città di Parenzo, ove sacre memorie ricordano gli avvenimenti dell'epoca gloriosa delle due più potenti repubbliche d' Italia, invia un saluto alla superba Genova.

Alla fine del discorso il prof. Morteani viene rimeritato da un lungo generale applauso.

Dopo ciò il Direttore-Segretario, in sostituzione del Direttore-Cassiere, fa la esposizione del Conto consuntivo dell'anno 1891 *(Allegato N. 1)*, e di quello di previsione per l' anno 1893 *(Allegato N. 2)*, conchiudendo colle seguenti proposte finali:

Piaccia al Congresso:

I. approvare il resoconto dell' anno 1891, coll' introito di fior. 2146:74 e coll' esito di fior. 1282:74, e col civanzo di cassa di fior. 864 da passarsi nel conto dell' anno susseguente;

II. approvare il conto di Previsione per l'anno 1893 coll'esito di fior. 1500, coll' introito di fior. 1431, e col disavanzo di fior. 69, da coprirsi col civanzo di cassa che risulterà alla fine del 1892.

Le proposte sono accolte senza discussione.

Si procede poi all' elezione delle cariche sociali, e dallo spoglio delle schede risultano eletti i seguenti signori:

Avv. D.r Andrea Amoroso — *Presidente*
Prof. D.r Bernardo Benussi — *Vice-Presidente*
D.r Marco Tamaro — *Segretario*
Conte D.r Guido Becich — *Cassiere*
D.r Giovanni Cleva — *Direttore*
Gio. Batt. de Franceschi *id.*
Prof. Luigi Morteani *id.*
Prof. Alberto Puschi *id.*
Dr. Bernardo Schiavuzzi *id.*

All' ultimo punto « Eventuali proposte » domanda la parola l' on. cav. dott. Matteo Campitelli. Avrebbe voluto parlar prima, ma non lo fece per non intralciare l' ordine del giorno. Elogia la lettura del prof. Morteani, e gli applausi con cui fu accolta dimostrano quanto venne gustata, mentre tutti gli serbano anche gratitudine. Per non defraudare però tutti gli altri soci che non l' udirono, fa proposta che venga stampata negli « Atti e Memorie ».

Il Presidente conviene nel giudizio dell' on. preopinante, e ringrazia alla sua volta il prof. Morteani.

Questi si schermisce, dicendo che, per le molte occupazioni, non ha potuto, come avrebbe desiderato, approfondire di più il soggetto; ad ogni modo è riconoscente della benevolenza con cui venne accolta la sua lettura.

Il socio sig. Corva-Spinotti propone, ed è accettato, un ringraziamento al Presidente ed a tutta la Direzione.

Finalmente il Presidente, ringraziando gli intervenuti, leva la seduta.

ALLEGATI

RESO

della Società Istriana di Archeologia

N. progressivo	INCASSI	Preventivati fiorini	Risultato dell' anno fiorini	soldi
1	Civanzo colla chiusa dell' anno 1890	—	818	62
2	Contributi dai soci:			
	a) arretrati . . . fior. 44	–	—	—
	b) correnti . . . » 588			
	c) dai Comuni . . » 163	901	795	—
3	Dalla vendita di pubblicazioni sociali	30	33	12
4	Dotazioni e doni:			
	a) dal fondo provinciale . .	500	500	—
	Somma . .	1431	2146	74
	Le spese importano . .	—	1282	74
	Civanzo . . da riportarsi in conto nuovo.	--	864	—

Parenzo, 31

Il Presidente
Dott. AMOROSO

Allegato N. 1.

CONTO

e Storia patria per l' anno 1891.

N. progressivo	SPESE	Preventivati	Risultato dell' anno	
		fiorini	fiorini	soldi
1	Spese di stampa, disegni ecc.	1000	1034	75
	(La maggior spesa deriva dal fatto che nel 1891 vennero pubblicati 6 fasc. degli «Atti e Memorie», — cui deve aggiungersi la spesa per le tavole della Basilica di Parenzo)			
2	Acquisti di libri, monete ecc.	200	77	78
3	Scavi ed escursioni	200	99	57
4	Spese postali e varie	100	70	64
	Somma . .	1500	1282	74

dicembre 1891.

Il Direttore-Cassiere
Dott. BECICH.

CONTO D

per l' anno 1893 della Società Istrian

N. progressivo	INTROITO	Fiorini
1	Civanzo di cassa dell' anno 1892	—
2	Contributi dei soci:	
	a) arretrati . . . . fior. 24	
	b) correnti . . . . » 692 [1])	
	c) dei Municipî . . . . . . » 185 [2])	901
3	Ricavabili dalla vendita di pubblicazioni sociali	30
4	Dotazioni e doni:	
	a) dal fondo provinciale istriano	500
	Somma . .	1431
	Somma dell' esito . .	1500
	Ammanco . . da coprirsi col civanzo della gestione 1892.	69

Parenzo,

Il Presidente
DOTT. AMOROSO

[1]) Calcolati sulla base di N. 173 soci.
[2]) I Municipî, contribuenti in varia misura, sono 14.

Allegato N. 2.

PREVISIONE

di Archeologia e Storia patria.

N. progressivo	ESITO	Fiorini
1	Spese di stampa, disegni, tavole ecc.	1000
2	Acquisti di libri, monete ecc.	200
3	Scavi ed escursioni	200
4	Spese postali, e varie	100
	Somma . .	1500

settembre 1892.

Il Direttore-Cassiere
Dott. BECICH.

ELENCO

dei doni pervenuti al Museo archeologico provinciale ed alla Biblioteca sociale durante l'anno 1892

OGGETTI ANTICHI.

Da Mons. *Can. Paolo Deperis* da Parenzo: tredici monete romane d'argento, nove dette di bronzo, e un sigillo medioevale.

Dal sig. *Matteo Calegari* da Parenzo: dodici scarabei ed animaletti raccolti in tombe egiziane.

Dal sig. *Antonio Vattolo* da Dignano: un aureo dell' Imp. Onorio.

Dal sig. *Antonio Matteissich* da Dignano: un orecchino d'oro, un denaro consolare di Publio Clodio.

Dal Socio sig. *Carlo De Franceschi* da Pisino: una pergamena dell'anno 1273, che contiene l' atto di « unione, confederazione e colleganza » tra Parenzo e Orsera; — tre pergamene del Doge Paolo Renier, Capitano di Raspo, degli anni 1779 e 1780, in oggetto di restauro del palazzo e delle carceri di Pinguente, del riordinamento di quell'archivio pubblico e sulle cariche pubbliche vendibili nell'Istria e

di quelle che non furono vendute innanzi l'anno 1765; — Investitura di Simone Chiurco, albanese, abitante a Parenzo, in 1400 campi nel territorio di Parenzo, anno 1629.

Dal Socio sig. *dott. Giacomo Bembo* di Dignano: una pistola di modello antico (secolo scorso).

ALTRI OGGETTI.

Dal Socio sig. *Gaetano Coana* da Parenzo: un Assegnato di Cinque lire del Governo provvisorio di Venezia.

LIBRI.

Dal sig. *dott. Vincenzo Ioppi* da Udine: «Una pergamena istriana del 1213».

Dal sig. *prof. Paolo Orsi* da Siracusa: «Contributi all'archeologia preellenica sicula».

Dal sig. *Gaetano Capasso* da Parma: «Il primo viaggio di Pier Luigi Farnese, gonfaloniere della Chiesa negli Stati pontifici (1537)»;
«I Legati al Concilio di Vicenza del 1538»;
«La Diplomazia pontificia in Germania nel secolo XVI».

Dal sig. *dott. Pietro Pervanoglù* da Trieste: «Il culto della Luna nei tempi primitivi».

Dal Socio sig. Direttore *dott. Marco Tamaro* da Parenzo: «La Nuova Antologia» — anni 1883-1891 inclusive;
«La Cultura» — anni 1881-1887;
«La Rivista della Marina mercantile» — anni 1884-1891;
«L' Esplorazione e l' Esploratore» — anni 1881-1888.

Dal Socio sig. *dott. Pietro de Madonizza* da Capodistria: « Dalmatia the Quarnero and Istria ecc. » by T. G. Jackson, in three volumes.

Dal sig. cav. *Michele Leicht* da Cividale: « Il confine italiano verso l'Austria slovena ».

Dal Socio sig. *Ernesto Nacinovich* da S. Domenica di Albona: « La famiglia Scampicchio ».

INDICE DEL VOLUME VIII

Fascicolo 1.° e 2.°

Fascicolo 3.° e 4.°

Atti della Società.